

XV Quaderno

(dell'avvocato)

Paolo Rosa

A mia moglie

Anna Maria Zanotti

con affetto

***La leggerezza è propria dell'età che sorge, la saggezza
dell'età che tramonta.***

(Marco Tullio Cicerone)

Dall'intelligenza artificiale

L'affermazione che la previdenza obbligatoria vada ripensata trova ampio riscontro nel dibattito pubblico e tra gli esperti, che ne sottolineano la **necessità di riforma non più rimandabile**. Le ragioni principali di questa urgenza sono legate a sfide demografiche, alla sostenibilità finanziaria del sistema e all'adeguatezza delle future prestazioni pensionistiche, specialmente per le giovani generazioni.

Argomenti a favore della necessità di ripensare il sistema

- **Sostenibilità finanziaria e sfide demografiche:** Il sistema pensionistico italiano si basa sul principio della ripartizione, dove i contributi dei lavoratori attuali pagano le pensioni dei pensionati odierni. L'invecchiamento della popolazione e la diminuzione del rapporto tra lavoratori attivi e pensionati mettono a dura prova questo equilibrio, rendendo il sistema pubblico da solo insufficiente a garantire le prestazioni nel lungo termine.
- **Adeguatezza delle prestazioni (tasso di sostituzione):** Per i futuri pensionati, specialmente quelli che rientrano interamente nel sistema contributivo (che calcola la pensione in base ai contributi versati e non all'ultimo stipendio), si prevede un progressivo calo del **tasso di sostituzione** (la percentuale dell'ultimo reddito coperta dalla pensione). Questo significa che l'assegno pensionistico obbligatorio potrebbe non essere sufficiente a mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante l'attività lavorativa.
- **Carriere lavorative discontinue:** L'attuale mercato del lavoro, caratterizzato da maggiore flessibilità e discontinuità (precariato, partite IVA con contribuzione ridotta), penalizza chi ha carriere frammentate, riducendo l'ammontare dei contributi versati e, di conseguenza, l'importo della pensione futura.
- **Flessibilità in uscita:** La ricerca di canali di flessibilità per l'accesso anticipato alla pensione (come Quota 103, Opzione Donna, APE Sociale), sebbene risponda a esigenze sociali, crea continue eccezioni che possono pesare sul bilancio statale e richiedono un costante monitoraggio e adeguamento normativo.

Direzioni di dibattito e possibili soluzioni

Il dibattito si concentra su diverse possibili soluzioni per integrare e riformare il sistema:

- **Sviluppo della previdenza complementare:** Un punto chiave è il ruolo strategico della previdenza integrativa (secondo e terzo pilastro) per colmare il divario previdenziale e garantire un tenore di vita adeguato dopo il pensionamento. L'adesione a fondi pensione privati, volontaria, è vista come un elemento cruciale per il futuro benessere dei cittadini.

- **Separazione tra previdenza e assistenza:** Alcune proposte suggeriscono di separare la spesa puramente assistenziale (pensioni minime, assegni sociali) dal bilancio dell'INPS, caricandola sulla fiscalità generale. Ciò permetterebbe una maggiore trasparenza e una gestione più efficiente della spesa strettamente previdenziale.
- **Riforme strutturali organiche:** Esperti e istituzioni sollecitano riforme strutturali, superando misure temporanee e "scivoli", per garantire un sistema equo, sostenibile ed efficiente nel lungo periodo.
- **Adeguamento dell'età pensionabile:** L'adeguamento automatico dell'età pensionabile all'aspettativa di vita è già previsto, ma è oggetto di continui aggiustamenti e discussioni politiche.

In conclusione, l'idea che la previdenza obbligatoria necessiti di essere ripensata è largamente condivisa, ponendo l'accento sulla necessità di un approccio integrato che consideri il ruolo della previdenza complementare e l'urgenza di interventi strutturali per assicurare la sostenibilità e l'adequazione future del sistema.

INDICE

• L'utilità della novella legislativa	pag. 17
• Le nuove disposizioni in materia di lavoro	pag. 20
• Cassa Forense e il Comitato investimenti – atto secondo	pag. 23
• Le nomine negli enti pubblici	pag. 26
• Strenna natalizia	pag. 32
• Per la presidenza in Covip siamo al controllo di legalità	pag. 35
• La propaganda nominale e l'illusione monetaria	pag. 39
• I segreti di Cassa Forense	pag. 41
• L'evoluzione del patrimonio delle Casse di previdenza dei professionisti dal 2013 al 2023	pag. 45
• La sostenibilità a 50 anni un sogno?	pag. 47
• L'obbligo di iscrizione in Cassa Forense	pag. 51
• Cassa Forense e il bilancio di previsione 2024	pag. 56
• La verità sulla riforma di Cassa Forense	pag. 71
• Piano strutturale di bilancio di medio termine	pag. 75
• Meno pensione di invalidità con la riforma di Cassa Forense	pag. 82
• Il dodicesimo rapporto di Itinerari Previdenziali	pag. 86
• I medici di famiglia (MMG) e il PNRR	pag. 90
• Il sistema dei controlli tra sovranismo e populismo	pag. 95
• Lo stress test alle Casse di previdenza	pag. 97
• La catena di valore degli investimenti	pag. 102
• Lo Stato scala Mediobanca	pag. 106
• Gli "arcana imperii" del Governo italiano	pag. 110
• È possibile uscire dal pregiudizio ideologico e comportarsi da buon padre di famiglia?	pag. 113
• Il patrimonio dei Fondi pensione delle Casse di previdenza	pag. 115

• La ricchezza delle famiglie italiane e delle amministrazioni pubbliche	pag. 119
• Attuazione del PNRR per asili nido e scuole d'infanzia	pag. 121
• L'OPS di MPS su Mediobanca	pag. 124
• Perché queste differenze di aliquote?	pag. 126
• Ciò che molti avvocati non capiscono...	pag. 128
• Il codice della trasparenza di Cassa Forense	pag. 130
• Dazi, eurobond e mega	pag. 132
• La spesa assistenziale	pag. 136
• Il click day non funziona, il meccanismo va aggiornato	pag. 147
• L'autonomia differenziata dopo il massiccio effetto demolitorio operato dalla Corte Costituzionale	pag. 149
• La Corte dei Conti e la riforma in fieri secondo il suo Presidente	pag. 156
• Aumentare la spesa militare e ridurre quella sociale?	pag. 160
• Le elezioni in Cassa Forense e l'intelligenza artificiale	pag. 162
• Trump può essere una risorsa per l'Unione Europea	pag. 165
• Giosuè Carducci e il trasformismo	pag. 170
• L'eleggibilità dei Consiglieri al CNF e l'equilibrio fra i generi	pag. 173
• Le elezioni in Germania ci interessano molto	pag. 178
• La prospettiva di crescita nel mondo, in Europa e in Italia	pag. 180
• La polizza collettiva temporanea in caso di morte	pag. 181
• L'imprescrittibilità del diritto di chiedere la rendita vitalizia di cui al comma settimo dell'art. 13 della Legge n. 1338/1962	pag. 184
• Il capitale accumulato dei Fondi pensione e delle Casse di previdenza	pag. 188
• Giusto o no lo sciopero dei Magistrati?	pag. 194
• La riforma dei medici di famiglia	pag. 195
• Provare a capire Trump	pag. 197

• Le Casse di previdenza, per gli investimenti non voglio il codice degli appalti	pag. 199
• Gli incentivi impliciti al non lavoro	pag. 202
• Perché le Casse di previdenza si oppongono al codice degli appalti	pag. 205
• Le Casse di previdenza e il Venture capital	pag. 207
• La corsa al riarmo è una strategia del tutto priva di futuro	pag. 211
• UE not in my name	pag. 212
• Le Casse di previdenza e il capitale di rischio	pag. 214
• Il comitato per le politiche macroprudenziali	pag. 218
• Gli effetti della riforma della geografia giudiziaria sul funzionamento della giustizia civile	pag. 220
• La ricchezza delle famiglie italiane	pag. 224
• Il controllo della Corte dei conti sugli enti previdenziali per il 2025	pag. 227
• Le critiche alle Sezioni Unite della Cassazione	pag. 229
• La pensione contributiva in Cassa Forense	pag. 234
• Cassa Forense dal 1° gennaio 2025 parte il calcolo contributivo della pensione, in pro-rata temporis	pag. 238
• La situazione economica italiana vista dalla Corte dei conti	pag. 241
• Il Piano ReArm e gli investimenti ESG delle Casse di previdenza	pag. 246
• Con la riforma della previdenza forense le pensioni di protezione sociale saranno insufficienti	pag. 248
• La quota modulare della pensione di Cassa Forense	pag. 251
• La ricerca sui piani previdenziali italiani	pag. 255
• La bozza di riforma dell'ordinamento forense	pag. 256
• In arrivo per le Casse di previdenza la rottamazione quinquies	pag. 257
• L'avvocatura e lo stato di diritto	pag. 259

• Prometeia advisor sima audita in Commissione bicamerale di controllo	pag. 261
• Gli indicatori della democrazia	pag. 264
• Le Casse di previdenza e il Venture capital – atto secondo	pag. 266
• Ai dazi di Trump si può rispondere con ELTIF 2.0	pag. 268
• Il Rapporto Censis 2025 e le pensioni degli avvocati italiani	pag. 274
• Cassa Forense e Aprile 2025	pag. 277
• L'incertezza è il primo grande nemico dell'economia	pag. 279
• La nuova audizione della Covip in Bicamerale	pag. 282
• Il terzo mandato per il Governatore della Provincia Autonoma di Trento, lo Statuto di autonomia e la Legge 165/2004	pag. 285
• I rilievi della Corte dei Conti su Cassa Forense	pag. 289
• Il bicameralismo perfetto ha fatto il suo tempo	pag. 292
• Il capitale paziente	pag. 294
• 29 aprile in Cassa Forense	pag. 299
• I misteri sulla presidenza in Covip	pag. 301
• L'uovo di Pasqua 2025	pag. 305
• La speranza sembra un vago ottimismo	pag. 308
• L'equilibrio non cooperativo	pag. 309
• Variazione della speranza di vita, adeguamento dell'età pensionabile, sterilizzazione, costi e certezza delle regole	pag. 312
• Una donna ai vertici di Cassa Forense	pag. 315
• La recessione democratica	pag. 318
• L'OPS di Unicredit su Banco BPM	pag. 320
• La Corte dei conti europea	pag. 323
• La delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale	pag. 332
• Le Casse di previdenza e gli investimenti sostenibili	pag. 335

• I numeri in previdenza parlano da soli	pag. 337
• Il terzo mandato in Provincia di Trento	pag. 341
• L'uso politico della previdenza	pag. 343
• L'intelligenza artificiale per contrastare l'evasione fiscale e contributiva	pag. 346
• Silenti di Enasarco	pag. 349
• Guarire dalla corruzione	pag. 352
• Il debito pubblico e la spesa sociale per l'ISTAT	pag. 355
• L'Italia invecchia e si impoverisce: e le pensioni?	pag. 364
• L'organismo italiano di contabilità in audizione alla Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali	pag. 368
• Cassa Forense: Asset liability management e asset allocation strategica	pag. 379
• Le criticità del bilancio consuntivo di Cassa Forense 2024	pag. 381
• Nel 2050 il rapporto tra pensionati e lavoratori sarà di 1 a 1	pag. 387
• Cassa Forense e il calo degli iscritti	pag. 395
• Una proposta indecente	pag. 406
• Una strategia globale per invertire la curva demografica	pag. 409
• Democrazia e autocrazia	pag. 413
• L'Organismo italiano di contabilità e i dati contabili delle Casse di previdenza	pag. 415
• Il divieto del terzo mandato	pag. 428
• Costi e rendimenti dei Fondi pensione	pag. 436
• Le Casse di previdenza e gli investimenti in start-up	pag. 437
• La diligenza del buon padre di famiglia e una donna al vertice di Cassa Forense	pag. 440
• Serve una politica che regoli i flussi migratori	pag. 442
• L'indipendenza della Banca centrale e lo stato di diritto	pag. 444

• Le elezioni in Enasarco	pag. 446
• Gli atti di macro e micro organizzazione della P.A. e la giurisdizione	pag. 448
• Superior stabat lupus, longeque inferior agnus	pag. 460
• I crediti delle Casse di previdenza dei professionisti verso gli iscritti	pag. 464
• Altro che tutto va bene ...!	pag. 468
• No alle Casse di previdenza utilizzate come casseforti per il Risiko Bancario	pag. 473
• La IA per la gestione del patrimonio delle Casse di previdenza	pag. 478
• Arriva la verità sulle pensioni	pag. 485
• I problemi delle Casse di previdenza	pag. 488
• Il tormentone Enpapi	pag. 493
• Casse, Fondi pensione e Venture capital	pag. 496
• Il patrimonio delle Casse di Previdenza è costituito da contributi previdenziali obbligatori	pag. 498
• Enasarco non ha solo il problema dei silenti	pag. 504
• Calderone ... i nodi e le casse di previdenza	pag. 506
• Casse di Previdenza: sostenibilità e adeguatezza	pag. 511
• Stato di diritto e divisione dei poteri	pag. 514
• Un numero non trascurabile di Comuni montani verso il fine vita?	pag. 516
• Il Governo insiste per fare investire le Casse di previdenza e i Fondi pensione nel Venture capital	pag. 522
• L'indagine conoscitiva della Commissione bicamerale di controllo	pag. 524
• Il decreto investimenti e il codice degli appalti	pag. 529
• La questione della rivalutazione delle pensioni ritorna in Corte Costituzionale	pag. 532

• A prescindere dal regolamento investimenti	pag. 536
• La moral suasion sulle Casse di Previdenza	pag. 541
• Fare cassa sulle Casse di previdenza	pag. 543
• La situazione delle pensioni in Italia	pag. 546
• I conflitti di interesse e le incompatibilità	pag. 552
• L'indifferenza degli iscritti alle Casse di previdenza e la VIG	pag. 555
• La trasparenza entra nelle Casse	pag. 559
• Le Casse di previdenza dovranno ristrutturarsi con professionalità adeguate	pag. 564
• Si poteva osare di più! Ma è un buon inizio	pag. 568
• L'ultima riforma è servita più alla Cassa che agli avvocati	pag. 572
• L'autonomia normativa di Cassa Forense	pag. 578
• Evoluzione giurisprudenziale e Casse previdenziali	pag. 581
• Le Casse di previdenza dovranno modificare l'asset e risk allocation strategica e tattica	pag. 583
• Il decreto investimenti per le Casse di previdenza	pag. 588
• In Adepp la presidenza a vita?	pag. 590
• Il quadro di valutazione Ue della giustizia 2025 per l'Italia	pag. 593
• Il futuro non si prevede	pag. 595
• Il Giudice non può essere chiamato a fare politica in luogo degli organi di rappresentanza	pag. 600
• La sostenibilità delle Casse di previdenza del 509/1994: confronto tra CNPADC e Cassa Forense	pag. 604
• Durigon scherza con il fuoco	pag. 608
• Le Casse di previdenza e gli investimenti sostenibili	pag. 610
• I calcoli della pensione degli avvocati: atto finale?	pag. 612
• "Non c'è Giudice, politico o burocrate che possa impedirci di far rispettare la legge dello Stato italiano ..."	pag. 615

• Le pensioni degli avvocati: più alte e più basse	pag. 623
• Le pensioni in Cassa Forense e la delega per la riforma dell'ordinamento forense	pag. 625
• Il trattamento di fine servizio, la Corte Costituzionale e la proposta Durigon	pag. 629
• Una riforma per pochi, spacciata per tutti	pag. 632
• La monocommittenza nello schema di riforma dell'ordinamento forense e nella giurisprudenza di legittimità	pag. 634
• Il rapporto Education 2025 e la stampa italiana	pag. 637
• Ancora sul calcolo della pensione degli avvocati	pag. 641
• Futuro a rischio per le Casse	pag. 644
• Torna l'assalto alla diligenza	pag. 648
• La fabbrica del consenso	pag. 651
• L'asset allocation delle Casse di Previdenza dal 2014 al 2024 è diventato più rischioso?	pag. 653
• Cassa Forense premiata ai FundsPeople Awards 2025	pag. 656
• La Flottiglia, Gaza, Israele e il Governo italiano	pag. 659
• Casse di previdenza. Asset allocation e indicazioni della Commissione bicamerale di controllo	pag. 660
• Cassa Forense: rivalutazione dei redditi, prescrizione dei contributi e costituzione della rendita vitalizia	pag. 668
• Cassa Forense e il suo futuro	pag. 671
• Il rendimento del patrimonio delle Casse di previdenza	pag. 675
• Il rischio algoritmico	pag. 677
• L'anomalia del sistema di finanziamento della previdenza tra lavoratori dipendenti ed autonomi	pag. 678
• L'asset allocation strategica – AAS di Cassa Forense	pag. 683
• Il TFR non si tocca	pag. 688

• Le Casse di previdenza e il codice degli appalti	pag. 689
• Finalmente la tregua a Gaza	pag. 694
• Il ruolo della Corte dei conti nel sistema Italia	pag. 695
• Gli investimenti alternativi nei portafogli delle Casse di previdenza	pag. 700
• Casse e venture capital	pag. 705
• Stati generali della previdenza in Roma 16 ottobre 2025	pag. 708
• Il debito pensionistico implicito nelle stime Eurostat	pag. 710
• Casse di previdenza: se diminuiscono gli iscritti aumenta il reddito pro capite	pag. 713
• La professionalità per gli investimenti nelle Casse di previdenza	pag. 716
• Dalla bolla dei mutui subprime alla bolla del private credit?	pag. 725
• Quando la politica ignora l'opposizione: il rischio è di piegare i magistrati	pag. 732
• Quando le promesse elettorali vengono, giustamente, disattese per uscire dalla procedura di infrazione	pag. 733
• La legge di bilancio 2026 per i Fondi pensione e le Casse di previdenza	pag. 737
• Pensare da legale, agire in digitale	pag. 744
• Commissione bicamerale, la Cassa Geometri porta la sua esperienza previdenziale	pag. 747
• Casse di previdenza: un comparto da ripensare	pag. 750
• A proposito della cd. "riforma della giustizia"	pag. 761
• Il canarino nella miniera	pag. 763
• La socializzazione delle perdite	pag. 766
• Il diritto vivente e la Corte Costituzionale	pag. 769
• Il tasso di sostituzione in Cassa Forense	pag. 774
• Casse di previdenza: l'Alpha si genera nella Silver Economy	pag. 777

• Quota modulare della pensione della Cassa Forense	pag. 781
• Cassa Forense e i correttivi urgenti	pag. 787
• L'indice di dipendenza degli anziani e le Casse di previdenza	pag. 791
• La situazione della previdenza in Italia e come riformarla	pag. 801
• L'effettiva capacità di far fronte ai picchi prevedibili di spesa pensionistica	pag. 803
• Errore sul regolamento applicabile e appello possibile	pag. 808
• Al comparto previdenziale serve la garanzia dello Stato	pag. 811
• Il sistema di calcolo contributivo e le sue criticità	pag. 815
• Il festival delle professioni di Trento	pag. 820
• “Sette paia di scarpe ho consumato, sette fiaschi di lacrime ho colmato”	pag. 821
• L'audizione di Cassa Forense in Bicamerale	pag. 824
• Quando l'etica latita...	pag. 835
• Due avvenimenti importanti nel mondo delle Casse di previdenza dei liberi professionisti	pag. 837
• Previdenza, 18 miliardi a rischio: la falla nascosta delle Casse	pag. 846
• Gli investimenti delle Casse per il 2026	pag. 851
• Bocciato il taglio ai compensi	pag. 856
• Sostenibilità a 50 anni e obbligatorietà della iscrizione alle Casse di previdenza	pag. 858
• Cassa Forense attivo illusorio	pag. 863
• Le linee guida per le SICAV e SICAF di Cassa Forense - non rese note agli iscritti	pag. 868
• La IA e gli Statuti di SICAV e SICAF di Cassa Forense	pag. 871
• Cassa forense società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna Spa e Cassa forense società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna Spa	pag. 873

- Il quadro normativo degli investimenti delle famiglie pag. 882
- Cassa Forense e gli advisory board pag. 892
- E sulle pensioni arriva Elsa.. Meloni pag. 895

L'UTILITA' DELLA NOVELLA LEGISLATIVA



Trento, 12 dicembre 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

Con **ordinanza interlocutoria n. 13229/2024 del 14.05.2024**, la **Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione** rimetteva la causa alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in ordine all'**interpretazione dell'art. 13 del legge 1338/1962** che prevede, al primo comma, che "il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione [...], può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire [...] una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi", previo versamento all'INPS della "corrispondente riserva matematica" di cui al secondo comma, e soggiunge, al quinto comma, che "il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno".

Sulla questione della prescrittibilità o meno della relativa azione, vi sono state numerosissime pronunce della Suprema Corte di Cassazione, tutte analiticamente citate nella sentenza interlocutoria 13229/2024 che ha rimesso la questione alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Questa volta ci ha pensato il legislatore il quale, con il disegno di legge n. 1264, approvato l'11 dicembre 2024, definitivamente, dal Senato della Repubblica, all'art. 30 ha statuito che:

“Art. 30.

(Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610)

1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«**Il lavoratore**, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, **può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma**».

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;

b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;

c) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

La novella legislativa, quanto mai opportuna, scongiura il rischio di rendere potenzialmente definitivo **il danno inferto al lavoratore dall’omissione contributiva**, laddove – come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale – la norma in questione è chiamata ad assicurare un trattamento di favore ai **lavoratori i quali**, per effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e dell’impossibilità del loro tardivo pagamento per intervenuta prescrizione, **siano stati privati della pensione** (cfr. Corte Cost. n. 568/1989 e 26/1984), manifestando la sua precipua utilità proprio nei casi in cui le omissioni contributive vengono fatte risalite a periodi assai lontani nel tempo, che possono attingere, ed anche oltrepassare, mezzo secolo, e vengono denunciate a distanza di molti anni nei confronti di datori di lavoro deceduti o di ditte scomparse.

LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO



Trento, 12 dicembre 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

L'11 dicembre 2024 il Senato ha approvato il disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei Deputati.

Le nuove disposizioni più significative sono le seguenti:

Art. 6.

Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo **durante il periodo di integrazione salariale** non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Art. 11

L'art. 21, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 15.06.2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 07.10.1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico – produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrate in vigore della presente legge.

Art. 13 - Durata del periodo di prova

All'art. 7, comma 2, del d.lgs. 27.06.2022, n. 104, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi".

Art. 19 – Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'INAIL, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Art. 20

I procedimenti di conciliazione in materia di lavoro possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.

Art. 23 – Dilazione del pagamento dei debiti contributivi

A decorrere dal 01.01.2025 l'INPS e l'INAIL possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge ad essi dovuto, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili secondo modalità da disciplinarsi.

Art. 30 – Modifica alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12.08.1962, n. 1338

All'art. 13 dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: "il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio della facoltà di cui al primo e quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma.

Art. 31 – Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli Organi degli Enti previdenziali di cui al d.lgs. 30.06.1994, n. 509 e al d.lgs. 10.02.1996, n. 103

Al fine di contenere i costi e consentire la più ampia partecipazione dei componenti, le riunioni degli Organi statutari delle Casse di previdenza dei professionisti, possono svolgersi, anche ordinariamente, mediante videoconferenza, anche soltanto per una parte dei componenti, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati personali di cui all'art. 73 del d.l. 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24.04.2020, n. 27.

CASSA FORENSE E IL COMITATO INVESTIMENTI – ATTO SECONDO



Trento, 14 dicembre 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

Ho già trattato il tema il 13 aprile 2022 sulla rivista *online Diritto e Giustizia* (Cassa Forense e il Comitato investimenti <https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/9721303>)

Di ufficiale si sa poco o nulla, nonostante Cassa Forense abbia, oltre al codice etico, anche quello della trasparenza e un funzionario addetto allo scopo.

Ma tant'è.

In questi giorni è stata edita la sentenza del **TAR Lazio**, Sezione V, n. 22053/2024, pubblicata il 06.12.2024, con la quale è stato dichiarato **improcedibile il primo ricorso di Cassa Forense** e respinto il ricorso per motivi aggiunti.

Leggendo la sentenza si apprende che il ricorso introduttivo impugnava la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 12199 del 19.12.2022, avente ad oggetto la delibera n. 61 del Comitato dei Delegati, adottata nella seduta del 29.04.2022, concernente modifiche allo Statuto; la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 235433 del 06.10.2022, avente ad oggetto la medesima delibera di cui sopra, mentre i motivi aggiunti presentati da Cassa Forense il 15.11.2023 impugnavano la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 12199

del 19.12.2022, avente ad oggetto la stessa delibera e così per la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 9787 dell'8 settembre 2023, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 68375 dell'11.04.2023 e della nota del Ministero della Giustizia, prot. n. 13675 del 27.06.2023.

Naturalmente le note ministeriali non sono conosciute agli iscritti, perché sul sito del Ministero del Lavoro compaiono solo le delibere di approvazione.

Ho però ragione di ritenere che si tratti proprio del tentativo di modificare lo Statuto di Cassa Forense con l'introduzione, tra gli organi della Cassa, del Comitato investimenti.

È andata male e **non ci saranno altre poltrone da distribuire** ma a breve bisognerà completare i CdA della SICAV e della SICAF e dei relativi Collegi Sindacali.

Ma in quelle poltrone andranno anche i delegati o le “anatre zoppe” o nomi che hanno già dato, ivi compreso il Presidente che a breve, mi pare a febbraio 2025, concluderà il suo mandato?

Come si dice, lo sapremo solo, vivendo!

Certo è che, come ho sostenuto a suo tempo concludendo il mio mandato da Presidente di Cassa Forense, una volta esaurito il mandato, si dovrebbe ritornare al proprio studio senza poltrone o strapuntini. E di ciò, per chi volesse fare un'indagine storica retrospettiva, troverà notizia sul *Il Sole 24Ore* di allora.

Ma veniamo alla parte motiva del ricorso al TAR Lazio nel quale Cassa Forense ha sostenuto che la vigilanza dei Ministeri dovrebbe esaurirsi in una verifica di legittimità, escludendo la condivisione nel merito del contenuto dell'atto da parte dell'autorità pubblica investita del potere di vigilanza.

Sorprende siffatta censura dopo che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5498/2017, in causa vi era anche ENPAM e quindi la più grande Cassa di professionisti, aveva affermato che “l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 509/1994 stabilisce che **nell'esercizio della vigilanza il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva gli atti ... con un controllo di merito circa il rispetto dei criteri di convenienza e di opportunità**”.

Ora noi non sappiamo per quali motivi di convenienza e di opportunità i Ministeri vigilanti abbiano **stoppatato il tentativo di introdurre, tra gli organi della Cassa, il Comitato investimenti**, ma quel che è certo è che il tentativo non è andato in porto nell'interesse pubblico che è poi, esattamente, l'interesse degli iscritti.

Sarebbe, come si dice, cosa buona e giusta che Cassa Forense pubblicasse, almeno ora, sul sito istituzionale, l'intero *dossier* della vicenda così da rendere edotti, almeno *ex post*, gli iscritti.

Le linee guida sugli investimenti che si dicono “in arrivo” conterranno anche l'invito alla trasparenza?

Le nomine negli enti pubblici

(Servizio per il controllo parlamentare n. 8 – settembre 2024)

16 dicembre 2024

di Paolo Rosa

Lo *spoils system* è un istituto giuridico mutuato dall'ordinamento anglosassone. Si tratta in sostanza di un modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici da parte del vertice politico.

A questo modello si contrappone, invece, il *merit system*, ovvero un modello neutrale in cui i dirigenti sono selezionati tramite concorso pubblico.

I principi fondamentali del *merit system* sono:

1. Reclutamento con pubblico concorso, selezione e l'avanzamento sulla base delle relative capacità, conoscenze e competenze;
2. elevati standard d'integrità, condotta, e attenzione all'interesse pubblico;
3. adeguatezza delle loro prestazioni.

La Corte Costituzionale, con le sentenze 103 e 104 del 2007, ha censurato il meccanismo dello *spoils system*, mantenendolo solo per i ruoli effettivamente apicali della Pubblica Amministrazione.

Con un po' di pazienza, negli atti parlamentari si trova tutto pubblicato.

«1. Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici

La disciplina generale

Tra le funzioni non legislative delle moderne assemblee rappresentative è annoverabile la funzione di controllo relativa ai procedimenti di nomina, di competenza dell'Esecutivo, di componenti degli organismi direttivi di enti pubblici. Si tratta di una

forma di partecipazione indiretta che si distingue dalle forme di partecipazione diretta del Parlamento alla designazione (nomina o elezione) di componenti di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, nonché di collegi direttivi di alcune magistrature o di componenti di Autorità amministrative indipendenti.

In particolare, in Italia, a partire dalla fine degli anni Settanta, è andata progressivamente strutturandosi una funzione di controllo del Parlamento sull'attività del Governo – finalizzata ad assicurare l'attuazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione – che non si esaurisce nel normale sindacato ex post, bensì opera al momento della provvista delle cariche dirigenziali negli enti pubblici.

È proprio in questa prospettiva che si colloca la normativa generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14 recante Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, che ha introdotto nell'ordinamento la previsione dell'espressione di un parere preventivo e non vincolante sulle proposte di nomina dei vertici degli enti pubblici (Presidenti e Vicepresidenti) avanzate dal Governo, nonché specifici obblighi informativi relativi anche agli amministratori degli enti.

FOCUS

La legge n. 14 del 1978

Le nomine governative soggette a controllo parlamentare sono disciplinate dalla citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché, in taluni casi, da leggi istitutive di singoli enti o categorie di enti (cfr. oltre).

In particolare, la legge dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. Tale parere deve essere motivato anche in relazione ai fini e agli indirizzi di gestione da perseguire (articoli 1 e 2).

Il parere non è vincolante e l'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se il parere delle Commissioni non sia stato reso (articolo 3).

Si rammenta che le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina trasmesse dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per l'esame ai sensi dell'articolo 143 del Regolamento della Camera e 139-bis del Regolamento del Senato. Le Commissioni devono esprimersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni. La richiesta

di parere da parte del Governo deve indicare la procedura seguita per l'individuazione della candidatura, i motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e gli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico (articolo 4).

La legge dispone inoltre che il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge (articolo 5).

Qualora, a seguito del parere espresso da una, o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La medesima procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte (articolo 6).

L'articolo 9 della legge prende inoltre in considerazione le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori (quali, ad esempio, i componenti dei consigli di amministrazione) degli istituti ed enti pubblici, di cui al citato articolo 1 della medesima legge, effettuate dal Consiglio dei ministri o dai Ministri. In tali casi, è previsto che i 138 Nomine negli enti pubblici – settembre 2024 relativi provvedimenti debbano essere comunicati alle Camere entro il termine di quindici giorni. Queste comunicazioni devono indicare i motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni e le procedure seguite, nonché fornire una biografia delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprono.

Si ricorda, infine, che la disciplina generale recante le procedure di nomina è rinvenibile nell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi del quale "le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente". Il predetto articolo 3 specifica, al secondo comma, che resta ferma la richiamata disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'attività di monitoraggio e controllo parlamentare consiste nel verificare se sia stato effettivamente richiesto il prescritto parere parlamentare per le nomine, le proposte o le designazioni di competenza governativa di presidenti e vicepresidenti di istituti ed enti pubblici e quale ne sia stato l'esito, nonché se siano stati adempiuti gli obblighi di

comunicazione per gli altri amministratori degli enti previsti dalla legge n. 14 del 1978 o da leggi speciali».

Tra gli Enti interessati vi è la:

«Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP

Natura e funzioni dell'ente

La Commissione, istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e ha lo scopo di perseguire la **trasparenza** e la correttezza dei comportamenti e la **sana e prudente gestione** delle **forme pensionistiche complementari**, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Sono attribuiti alla COVIP, che ha **personalità giuridica di diritto pubblico**, anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Il decreto legislativo 3 agosto 2022, n.114 ha altresì attribuito alla COVIP compiti di vigilanza sui **prodotti pensionistici individuali paneuropei** (PEPP).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Carica da nominare e titolare uscente

Presidente Mario Padula

Il **6 marzo 2023** è scaduto il mandato di **Mario Padula** quale presidente della COVIP. Con DPR del 7 marzo 2016 Mario Padula era stato nominato presidente della Commissione per un quadriennio. Successivamente, con l'articolo 1, commi 15-bis e 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, la durata dell'incarico è stata fissata a **sette anni** ed è stata soppressa la possibilità di un secondo mandato.

Il Governo aveva richiesto il **parere parlamentare** sulla proposta di nomina di Padula con lettera del 3 febbraio 2016. La 11a Commissione (Lavoro) del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 febbraio 2016; la XI Commissione (Lavoro) della Camera, dopo aver proceduto all'audizione di Padula, ha espresso anch'essa parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2016. La nomina di Padula è stata quindi approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Gli altri membri della Commissione sono **Francesca Balzani**, che attualmente svolge le funzioni di **presidente facente funzioni**, e **Mariacristina Rossi**, entrambe nominate con il DPR del 27 dicembre 2021.

Scadenza 6 marzo 2023

Controllo parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

Procedura di nomina

DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **presidente** e i **commissari** durano in carica **sette anni non rinnovabili**.

Requisiti

I commissari sono scelti tra persone dotate di riconosciuta **competenza** e specifica **professionalità** nelle materie di pertinenza della COVIP e di indiscussa **moralità** e **indipendenza**.

Ad essi si applicano le medesime disposizioni di **incompatibilità, a pena di decadenza**, previste per la CONSOB ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. In particolare, il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali». (Fonte: XIX Legislatura, Camera dei Deputati, n. 8 settembre 2024, *Le nomine negli enti pubblici, monitoraggio e controllo*)

Il 3 dicembre 2024 «Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha deliberato l'avvio della procedura per la nomina a Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) del dott. Mario Pepe, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche e integrazioni». (Fonte: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 106, 3 Dicembre 2024)

«Proposta di Nomina n. 56

Proposta di nomina del dottor Mario Pepe a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (56)

Assegnazione:

XI Lavoro (assegnato il 5 dicembre 2024 - termine il 25 dicembre 2024 - ai sensi)

Fase Iter: In corso di esame

Trasmesso ai sensi: articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Data trasmissione: 4 dicembre 2024

Annunciato all'Assemblea in data: 5 dicembre 2024»

Mia considerazione finale: ai sensi dell'art. 18, n. 3, del d.lgs. 05.12.2005, n. 252 **la COVIP è composta da un presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza**, nominati ai sensi della legge 24.01.1978, n. 14 con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23.08.1988, n. 400.

Chi è il dottor Mario Pepe?

Non ci resta che seguire gli eventi.

STRENNA NATALIZIA



Trento, 16 dicembre 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

Alla fine del 2023 le risorse dei fondi pensione e delle Casse di previdenza erano pari a **338,7 miliardi**, dei quali **224,4 miliardi** dei fondi pensione, che gestiscono la **previdenza complementare**, a capitalizzazione, con contribuzione volontaria, e **114,3 miliardi** delle Casse di previdenza, che gestiscono la **previdenza obbligatoria** di primo pilastro dei professionisti italiani (Fonte: Relazione Covip 2024).

Su questa massa di denaro, pari a **poco meno di 1/3 del bilancio dello Stato italiano**, guardano con interesse sia il **Governo che l'industria finanziaria** per far **decollare** l'economia reale del Paese.

L'autorità di vigilanza (**COVIP**) riveste un ruolo fondamentale in termini di controllo sia dell'adeguatezza della struttura organizzativa, professionale e tecnica, che delle procedure tanto per l'attività d'investimento quanto per il monitoraggio e la gestione del rischio. (Fonte: Relazione Bicamerale di controllo del 12 ottobre 2022).

Per questo per la Presidenza e Commissari sono richiesti specifici requisiti di competenza sulle materie trattate, requisiti che debbono essere rispettati nella nomina.

Bisogna allora affrontare e dare una risposta a tre temi che sono:

1. La natura di questa massa di denaro **che è previdenziale, obbligatoria e volontaria**, ma diretta a garantire una pensione;
2. Il **rischio dei mercati finanziari** con il possibile divario tra la finanza e l'economia reale (cigno nero) e su chi graverà questo rischio.

A mio giudizio, il rischio non può essere trasferito sui lavoratori, dipendenti e autonomi.

Il rischio di mercato è il rischio associato alle perdite dovute a movimenti sfavorevoli dei prezzi che influenzano i mercati finanziari.

Questi mercati vanno dalle materie prime alle criptovalute: ogni mercato comporta dei rischi.

Poiché il rischio di mercato riguarda l'intero mercato e non asset specifici, non può essere evitato attraverso la diversificazione del portafoglio.

3. Il conflitto di interessi.

“Un tempo alle assemblee della Banca d'Italia c'erano in prima fila i banchieri, oggi ci sono i presidenti delle Casse” (citazione del Presidente Santoro di Inarcassa in www.adepp.info).

Come ha detto il Presidente dell'Adepp, dott. Alberto Oliveti, “Sul fronte investimenti dovremo essere noi stessi il Benchmark delle nostre attività” (stessa fonte).

E allora se il Governo guarda a queste risorse, si assuma il rischio e si faccia garante anche di queste pensioni.

Dal 2011 gli iscritti attendono il decreto investimenti per le Casse di Previdenza!

Il *mainstream* corrente dimentica, o finge di dimenticare, nell'euforia delle feste, i conflitti di interesse che, anche recentemente, stando alle notizie di stampa, hanno portato alla **revoca del Presidente di Enasarco per Miria Holding**. (Fonte: Francesco Di Frischia su *Corriere della Sera* 11.10.2024).

Conflitto di interesse significa anche investire in asset che danno la possibilità di nominare rappresentanti nei CdA o Advisory board e inviare delegati o componenti del CdA, in vista della fine del mandato, così da garantire una sorta di “vitalizio”.

Conflitto di interesse è anche segretare gli accadimenti per esaltare solo il saldo positivo, dimenticando il debito latente.

Il Report della Bicamerale di controllo della XVIII legislatura il 12 ottobre 2022 tra il resto scriveva: “l’efficacia e la correttezza di sistemi di remunerazione che prevedono l’erogazione di rilevanti compensi a esponenti di vertice delle Casse per la partecipazione a comitati consultivi/d’investimento degli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) oggetto di investimento.

Tali schemi schiudono a valutazioni in termini di conflitti di interesse, di indipendenza, di contenuti, tempistiche e attività effettivamente svolte da parte dei rappresentanti degli Enti;”.

Il problema è quindi reale anche se “cestinato”.

“I media sono agenti di socializzazione. Il loro ruolo in questo senso è tanto più rilevante quanto più essi sono diffusi, quanto più i destinatari vi sono esposti, quanto meno sono efficaci altre agenzie di socializzazione e quanto più isolati e poco capaci di critica autonoma o culturalmente poveri sono i destinatari.” (Fonte: Mass media e costruzione sociale della realtà di Marco Centorrino, Università degli studi di Messina).

E quanto i destinatari siano carenti di cultura previdenziale e finanziaria è noto a tutti.

Per concludere, ricordo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 71/2010, ha ribadito che **il diritto a pensione è fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile** di rango costituzionale di cui all'art. 38 della nostra Carta Costituzionale.

Fatti non chiacchiere.

PER LA PRESIDENZA IN COVIP SIAMO AL CONTROLLO DI LEGALITA'



Trento, 19 dicembre 2024 Di Paolo Rosa, avvocato

Dal n. 9 – dicembre 2024 “Le nomine negli Enti pubblici” alla pag. 15/194, per la **COVIP** la **nomina del Presidente risulta “in corso di perfezionamento”** per la durata di sette anni dopo che, nella riunione del 03.12.2024 il CdM, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha deliberato l’avvio della procedura.

Mi pare almeno singolare che il **Capo di Gabinetto del Ministro** che, tra il resto, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, non abbia evidenziato la **mancanza dei requisiti di legge per il candidato proposto**.

Sono stati acquisiti i pareri, favorevoli, delle Commissioni Lavoro di Senato e Camera, dove il Vice Presidente della Commissione Lavoro della Camera ha, tra il resto, così dichiarato: *“Lei oggi è venuto qui e ci ha detto del suo impegno politico passato e nulla quaestio perché ognuno di noi prima o poi nella vita dovrà rendicontare del proprio impegno politico, però stiamo votando rispetto ad un organismo indipendente. Io, diciamo che ho un accento simile al suo, mi è sembrato un po’ di rivedere, anzi di assistere, ad un comizio elettorale della mia regione, il senso, sembrava un po’ questo, cioè non solo il suo passato politico ma anche diciamo la narrazione di quello che ha fatto questo Governo e di quello che ha fatto poi in passato nella sua esperienza*

*politica e delle grandi ambizioni che si avevano appunto nelle sue campagne elettorali che l'hanno portato in Parlamento. Allora proprio perché noi stiamo votando un organismo indipendente, mi permetto un suggerimento: dedichiamoci a quelle che sono le funzioni e al compito di questo organismo e non a riflettere o, addirittura, con qualche esagerazione, a raccontare le magnifiche sorti della Destra italiana, perché ripeto, stiamo per votare un organismo indipendente e credo che proprio per quello che deve rappresentare questo organismo non ci fa una bella figura nessuno se, diciamo, stiamo alle cose che abbiamo ascoltato oggi. Allora Presidente mi permetto, diciamo in maniera molto tranquilla, di consegnarle ovviamente il **voto contrario del Partito democratico**, che poi si manifesterà all'interno delle urne, ma anche di aprire una riflessione su come questa maggioranza poi effettua delle nomine o diciamo effettua delle scelte politiche che ripeto di fronte all'audizione che abbiamo ascoltato credo che all'unanimità siamo rimasti abbastanza sconcertati."*

Si dice che **il dossier tornerà in CdM il 23 dicembre p.v.** per la nomina dopo di che, per il perfezionamento, servono due passaggi "di legalità" che sono:

- a) la firma del Presidente della Repubblica in calce al relativo decreto;
- b) il visto della Corte dei Conti nel controllo preventivo di legalità.

Vediamo di illuminare questi due passaggi.

Nel precedente decreto presidenziale, dato in Roma il 27.12.2021, si dava certificazione che i candidati allora proposti per il ruolo di commissari "sono in possesso dei **requisiti di riconosciuta competenza e di specifica professionalità** nelle materie di pertinenza della Covip, così come stabilito dall'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005, e **comprovati dai rispettivi curriculum vitae**".

Vedremo cosa sarà certificato nel caso di specie.

A mio giudizio, non sussistono i requisiti di legge che non potranno essere inferiori a quelli previsti dal D.M. 15.05.2007, n. 79, sub art. 2, richiesti per i gestori dei fondi pensione.

Sul controllo preventivo di legalità da parte della Corte dei Conti, in dottrina, consiglio la lettura de "L'impugnazione degli atti di controllo – gli orientamenti della giurisprudenza e le relative giustificazioni di teoria generale" di Pasquale Fava, Giudice della Corte dei Conti.

"Il controllo preventivo di legittimità è volto a verificare la conformità a legge dei provvedimenti sottoposti all'esame della Corte dei conti. L'attività di verifica interviene in una fase antecedente alla produzione degli effetti dell'atto e il cui esito determina,

in caso positivo, la registrazione con apposizione del visto e, in caso negativo, la ricusazione del visto. Dal momento dell'apposizione del visto e della registrazione (anche con riserva) l'atto acquista efficacia, cioè produce effetti giuridici.” (Fonte: Raffaele Dainelli, Presidente Sezione controllo Corte dei Conti, 19.4.2021).

In giurisprudenza, richiamo la sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della **Corte dei Conti n. 5/2020 del 27.04.2020**:

*“Orbene, il Collegio ritiene che, in considerazione della natura e della finalità del controllo di legittimità su atti intestato alla Corte dei conti dall’art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, la posizione del soggetto privato, nel detto ambito procedurale, sia qualificabile come interesse di mero fatto, e cioè semplice aspettativa, rispetto al suo possibile esito, diversa e prescindente dalla posizione soggettiva di interesse qualificato al bene della vita derivante dal provvedimento amministrativo sottostante, che è oggetto del controllo. In altri termini, procedura di controllo preventivo della Corte dei conti e procedimento amministrativo per l’emissione di un provvedimento, sono distinti per natura, per fini e per soggetti coinvolti, con conseguente diversità della posizione giuridica dell’interessato al provvedimento nelle due fasi. In particolare, il **controllo preventivo opera nell’ambito di una procedura di tipo “binario”**, che coinvolge due soli soggetti, la Sezione della Corte dei conti, in qualità di organo magistratuale di controllo, e l’Amministrazione, quale controllata, entrambe accomunate dal coincidente interesse a che nell’ordinamento non sia invero un provvedimento non conforme ai parametri oggettivi di legittimità, e che esercitano ciascuna la propria funzione al fine ultimo del buon andamento dell’azione amministrativa (cfr. art. 97, comma 1, Cost.). È in questo quadro funzionale che trova ragione l’interpretazione della Corte costituzionale n. 226/1976, richiamata più volte nel presente giudizio, che sottolinea la distinzione della fase di controllo dal procedimento amministrativo che la precede e la assimila alla funzione giurisdizionale. La Consulta fonda la propria ricostruzione su due argomenti: la natura magistratuale e terza della Corte dei conti, che svolge le funzioni di controllo, e la natura rigorosamente obiettiva del metodo. Si tratta, infatti, di un “controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato”, consistente in una “valutazione di conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico” (Corte cost., sent. n. 226/1976 e, nel medesimo senso, n. 196/2018). Per la medesima ragione, però – aspetto che le parti in causa non evidenziano – tale natura, “assimilabile a quella giurisdizionale”, è declinata dalla Corte costituzionale “ai limitati fini dell’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953”, e cioè ai soli fini del vaglio dei presupposti per la proponibilità di questione di legittimità costituzionale di leggi rilevanti ai fini della valutazione di legittimità dell’atto, e non già ai fini di una eventuale impugnativa della pronuncia emessa all’esito del controllo dalla*

competente Sezione, sulla legittimità o meno dell'atto amministrativo. Uguale prospettazione è ribadita nei medesimi termini anche dalla più recente sentenza della Corte costituzionale n. 196/2018. Tanto si evidenzia proprio perché la detta "pronuncia", nelle peculiari forme del "visto di legittimità" o del suo diniego, espressa - come visto - in termini obiettivi e nell'interesse superiore del buon andamento dell'azione pubblicistica, per costruzione non considera l'interesse individuale sottostante dei consociati, che ne rimane del tutto estraneo, e vive nella diversa fase del procedimento amministrativo, nella **dialettica partecipativa garantita dalla legge n. 241/1990 e in quella eventualmente impugnatoria del provvedimento finale**. Ritiene, dunque, il Collegio che il quadro giuridico che regola il controllo preventivo sin qui descritto precluda l'esistenza stessa di situazioni giuridiche privatistiche rilevanti in quella sede. Ad ulteriore conferma si osserva, con argomentazione a contrario, che ove si ammettesse che la Corte dei conti nel corso della procedura di controllo preventivo possa conoscere delle istanze individuali dei soggetti interessati al provvedimento amministrativo controllato, si avrebbe una vera e propria snaturazione della funzione, che da verifica di legittimità sull'atto da svolgersi in termini obiettivi, diverrebbe giudizio sul rapporto".

Non rimane che seguire l'iter della procedura.

La propaganda nominale e l'illusione monetaria

30 dicembre 2024

di Paolo Rosa

L'AdEPP, l'Associazione degli Enti Previdenziali Privati, pochi giorni fa ha pubblicato il XIV Rapporto sulla previdenza privata. (<https://www.adepp.info/wp-content/uploads/2024/12/Rapporto-AdEPP-2024.pdf>)

Per chi lo leggerà, non troverà un rigo sul **funding ratio** di ogni singola Cassa e sul **debito previdenziale latente**.

Il *funding ratio* misura il rapporto tra la patrimonializzazione e il debito latente.

Ma ora vi dimostrerò come si creano le illusioni monetarie nel senso che si commentano i valori nominali tralasciando quelli reali che sono influenzati, per esempio, dall'inflazione.

Supponiamo, per fare un esempio pratico, di avere una banconota da 10 euro. Il suo valore nominale sarà sempre lo stesso, anche dal 2005 al 2023, ma il suo valore reale, ossia il suo potere d'acquisto, dal 2005 al 2023 sarà probabilmente inferiore per gli effetti dell'inflazione e di altri fattori socio – economici.

Vi invio alle pag. 71 e 72 e, in particolare, alla tabella 4.4 che illustra le prestazioni IVS medie.

Questa la tabella:

TABELLA 4.4 PRESTAZIONI IVS MEDIE

ANNO	Numero Prestazioni IVS	Ammontare Complessivo Prestazioni IVS (Milioni di Euro)	Media Prestazioni IVS Nominale	Media Prestazioni IVS Reale
2005	284.049	3.316	11.675 €	11.675 €
2006	291.634	3.529	12.100 €	11.863 €
2007	296.826	3.712	12.506 €	12.054 €
2008	301.810	3.897	12.912 €	12.056 €
2009	306.644	4.096	13.356 €	12.378 €
2010	313.848	4.276	13.626 €	12.435 €
2011	325.213	4.485	13.790 €	12.254 €
2012	337.799	4.765	14.107 €	12.169 €
2013	348.378	5.032	14.444 €	12.319 €
2014	358.524	5.281	14.729 €	12.539 €
2015	368.339	5.524	14.998 €	12.780 €
2016	381.911	5.606	14.679 €	12.495 €
2017	383.782	5.679	14.798 €	12.484 €
2018	418.882	6.113	14.593 €	12.214 €
2019	434.102	6.466	14.895 €	12.380 €
2020	448.372	6.793	15.151 €	12.530 €
2021	467.861	7.203	15.395 €	12.631 €
2022	475.614	7.174	15.085 €	11.610 €
2023	500.595	7.970	15.921 €	11.463 €
Variazioni 2022-2023	5,25%	11,09%	5,55%	-1,27%
Variazioni 2005-2023	76,24%	140,34%	36,38%	-1,81%

Nel commento si dice che “La media delle prestazioni IVS per beneficiario, analizzata nella Tabella 4.4., sottolinea un costante miglioramento: da 11.675 euro nel 2005 a 15.921 euro nel 2023 (+ 36,38%). Questo dato - scrive l’AdEPP - riflette l’efficacia delle casse nel proteggere il potere d’acquisto dei pensionati, grazie ad adeguamenti mirati e un costante miglioramento nella gestione delle risorse”.

Il commento all’ultima colonna della tabella 4.4, che descrive la media prestazioni IVS **reale** e che certifica il **peggioramento dal 2005 al 2023 del 1,81%**, lo si trova alla pagina successiva con una enfattizzazione per aver saputo mantenere il potere d’acquisto dal 2005 al 2023 dove è dato leggere che: “Le prestazioni IVS medie per beneficiario hanno registrato una riduzione reale dell’1,81%, nonostante un aumento nominale, sottolineando la capacità del sistema di mantenere inalterato il potere d’acquisto delle erogazione”.

L’effetto illusorio è perfetto!

I SEGRETI DI CASSA FORENSE

E le valutazioni ministeriali.



03 gennaio 2025

Primo piano

Di Paolo Rosa – Avvocato

La riforma della previdenza forense, che ho già commentato, è stata assentita dal Ministeri Vigilanti con la nota del 27 settembre 2024 che contiene una serie di valutazioni che gli iscritti debbono conoscere (**la nota non mi risulta pubblicata**) e che sono le seguenti: “Sotto il profilo della sostenibilità gestionale, è stato redatto sia il bilancio tecnico al 31.12.2022 a normativa vigente (anteriforma) sia quello a normativa variata (post-riforma), le cui risultanze sono riepilogate nel seguente prospetto.

A normativa vigente, si evidenzia che il saldo previdenziale, tra entrate contributive e prestazioni previdenziali, risulta negativo dal 2041 in poi, mentre il saldo finale, tra entrate e uscite totali, comprensivo dei rendimenti patrimoniali, è negativo dal 2049 in poi. Il patrimonio assorbe sempre il disavanzo gestionale, rimanendo positivo per tutto il periodo di simulazione ma, a partire dal 2049, se ne registra il progressivo depauperamento. L'indicatore di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 29 novembre 2007, che misura il grado di copertura della riserva legale calcolata in base a cinque annualità delle pensioni correnti, mostra che il patrimonio non sarà sufficiente, a partire dal 2065, a coprire l'ammontare della corrispondente riserva legale mentre l'indicatore di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 29 novembre 2007, che misura la congruità dell'aliquota contributiva, evidenzia che l'attuale flusso contributivo non risulterà di equilibrio a partire dal 2041 in poi.

Dal bilancio tecnico redatto a normativa variata, si rileva un lieve miglioramento del saldo previdenziale, negativo dal 2044 in poi, ed un più marcato miglioramento del

saldo totale, negativo nel solo periodo 2056-2062. Il patrimonio rimane positivo su tutto il periodo di proiezione ed il rapporto tra il patrimonio e la riserva legale non scende mai sotto l'unità, attestandosi ad un valore pari a 2,54 (0,81 nel bilancio tecnico anteriforma).

Dal confronto fra le proiezioni ante e post-riforma, il Ministero dell'economia evidenzia che il cambiamento del sistema di calcolo, unitamente agli altri interventi sul piano delle uscite, determina un decremento medio annuo della spesa pensionistica pari a circa 290.000 euro (circa -0,2%) in valori correnti, mentre, le misure adottate sul piano delle entrate consentono un incremento medio annuo del totale dei contributi pari a circa 570 milioni euro (circa il 15%). Sul punto, segnala però che "il miglioramento del saldo totale risente anche dell'incremento medio delle entrate per rendimenti, mediamente pari a circa 515 milioni di euro annui. Al riguardo è necessario sottolineare che la natura delle entrate per rendimenti è intrinsecamente più volatile rispetto a quella delle entrate per contributi, con effetti diretti sull'entità del patrimonio della Cassa posto a diretta tutela delle pensioni degli iscritti".

Il covigilante Dicastero sottolinea, altresì, che "la proposta di riforma in argomento certamente soddisfa il parametro formale di sostenibilità trentennale previsto dalla legge. Tuttavia, in un'ottica prudenziale e di tutela dei professionisti e pensionati obbligatoriamente iscritti alla Cassa, va ribadito che il rispetto del requisito di sostenibilità di lungo periodo deve essere sostanziale. Pertanto, la proposta in argomento, pur notevole in termini di complessità e di sforzo riformatore, va intesa come primo significativo passo verso il ripristino della menzionata sostenibilità strutturale. Ciò è testimoniato, in particolare, dall'andamento del saldo previdenziale il quale, anche a seguito della riforma, comunque risulta negativo fino alla fine dell'orizzonte previsionale sebbene a partire dal 2044 invece che dal 2041 come nel bilancio tecnico pre-riforma".

La necessità di ulteriori futuri interventi volti al rafforzamento della sostenibilità strutturale, come puntualizzato dal Ministero dell'economia, è testimoniata anche dall'indice di congruità dell'aliquota contributiva di cui all'art. 5 del D.M. 29 novembre 2007, in peggioramento dal 2044 nelle proiezioni post-riforma nonché dal rapporto fra iscritti attivi/pensionati non contribuenti, previsto passare da circa 12 attivi per pensionato nel 2023 a circa 2 attivi per pensionato alla fine del periodo di simulazione.

Sotto il profilo dell'adeguatezza delle prestazioni, gli effetti della riforma sono stati valutati tramite l'analisi dei tassi di sostituzione di cui all'art. 4 del D.M. 29 novembre 2007, calcolati al lordo ed al netto del prelievo fiscale e contributivo, distintamente per genere e regime di calcolo (misto o contributivo), riferiti a soggetti che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia e di vecchiaia anticipata. Nel prospetto

seguente, a titolo esemplificativo, sono stati posti a confronto i tassi di sostituzione netti, distinti per genere, ante e post-riforma, riferiti a tre epoche diverse: nel 2025 per un pensionato attuale con trattamento prevalentemente retributivo; nel 2045, dopo 20 anni di applicazione della riforma, con un trattamento di vecchiaia calcolato con il sistema misto e nel 2065, dopo 40 anni, con una pensione interamente contributiva.

A seguito della riforma, si evidenzia che il tasso di sostituzione netto di un iscritto che accede alla pensione di vecchiaia nel 2025 passa dal 72,4% a normativa vigente al 68,4% dell'ultimo reddito professionale mentre, se donna, il tasso netto passa da 81,3% al 78,9% dell'ultimo reddito professionale. Per chi accede nel 2045, le differenze sono più evidenti: il valore scende dal 43,0% al 31,2% dell'ultimo reddito professionale per gli uomini e dal 55,0% al 46,7% dell'ultimo reddito per le donne. Per i pensionati futuri nel 2065, il tasso netto passa dal 41,0% al 28,5% per gli uomini e dal 41,2% al 34,4% dell'ultimo reddito professionale per le donne. Analoghe conclusioni per i trattamenti di vecchiaia anticipata, laddove risulta ancora più evidente il divario di genere.

Posto quanto sopra, per effetto dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo, si registra una generalizzata riduzione dei livelli di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, decisamente più marcata per gli uomini. Considerato che tra le attribuzioni affidate dalla legge agli enti di previdenza obbligatoria, sussiste l'erogazione di trattamenti previdenziali atti a garantire un tenore di vita adeguato sia rispetto a quello precedente al pensionamento che alle future condizioni di vita, si invita codesta Cassa a dedicare maggiore dettaglio all'analisi dei tassi di sostituzione, sia lordi che netti, ai fini dell'adozione di eventuali politiche da mettere in atto per il miglioramento delle prestazioni pensionistiche. Infine, si condivide quanto segnalato dal covigilante Ministero dell'economia che considera "opportuna la pubblicazione, sul sito della Cassa, sia delle risultanze attuariali più recenti trasmesse a corredo del provvedimento in esame sia di un'adeguata informativa circa l'importo della futura pensione degli iscritti secondo diverse ipotesi di sviluppo di carriera".

Conclusivamente, fermo restando quanto precede e la necessità di un continuo e attento monitoraggio dei saldi del bilancio tecnico e del rapporto fra attivi e pensionati, si ritiene che il nuovo progetto di riforma del sistema previdenziale forense possa essere approvato."

In buona sostanza gli stessi Ministeri Vigilanti invitano Cassa Forense a mettere in atto misure volte a garantire la sostenibilità per i 50 anni richiesti dalla legge e che oggi non c'è, a dare maggiore dettaglio all'analisi dei tassi di sostituzione e ad informare gli iscritti circa l'importo della loro futura pensione.

Non mi sembrano bruscolini ma dato che c'è addirittura un Delegato che va scrivendo che il funding ratio di CF è pari al 1500%, non c'è da stare allegri!

L'evoluzione del patrimonio delle Casse di previdenza dei professionisti dal 2013 al 2023

06 gennaio 2025

di Paolo Rosa

Com'è noto, le Casse di previdenza dei professionisti gestiscono la previdenza obbligatoria di primo pilastro e, dal 2011, sono in attesa del decreto investimenti per cui a tutt'oggi, come ripetutamente denunciato dalla COVIP, sono prive di una regolamentazione cogente in materia di investimenti.

Il Centro Studio AdEPP l'11 dicembre 2024 ha pubblicato il Rapporto investimenti dal quale emergono questi dati.

Il patrimonio aggregato dal 2013 al 2023 è cresciuto del 74%, passando da 65,6 miliardi a 114,1 miliardi con rendimenti netti medi annui dell'1,9%.

Alla fine del 2023, l'*asset allocation* vede i fondi di investimento mobiliare al 29% del patrimonio, altri fondi di investimento al 23,7% mentre i titoli di Stato risultano pari al 16,8%, con una riduzione della quota di investimenti immobiliari a favore di maggiore flessibilità e liquidità.

Significativa la tabella dell'evoluzione degli *asset allocation* che vale da pena di riportare:

Tra il 2013 e il 2023, la Tabella evidenzia un'evoluzione significativa del patrimonio delle Casse di Previdenza, con una crescente diversificazione degli investimenti per mitigare i rischi in un contesto economico complesso. In particolare, con una crescita significativa di fondi mobiliari (+300%) e azioni (+135%). Ma con una riduzione degli investimenti immobiliari (-77%).

Attività	2013	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquidità	4.916	5.731	6.736	8.297	7.164	6.853	6.499
Titoli di Stato	12.938	14.589	15.201	15.781	14.746	15.432	19.185
Altri titoli obbligazionari	6.530	4.938	5.404	4.295	5.769	4.903	4.977
Azioni	4.075	7.135	8.073	7.095	7.759	7.793	9.581
Fondi di investimento mobiliare	8.305	22.269	26.910	29.884	34.922	30.236	33.114
Altri fondi di investimento	10.425	18.883	20.403	21.181	23.480	25.013	27.000
Immobili direttamente posseduti	11.521	4.894	4.418	4.179	3.678	2.734	2.602
Partecipazioni in società immobiliari	582	531	528	521	546	562	572
Polizze assicurative	435	510	582	591	618	575	539
Altre attività	5.913	7.524	7.734	8.888	9.228	9.654	9.985
Totale	65.640	87.004	95.989	100.712	107.910	103.755	114.054
Variazione sull'anno precedente			10,33%	4,92%	7,15%	-3,85%	9,93%

Dal 2013 al 2023 la quota di immobili direttamente posseduti è diminuita dal 17,6% al 2,3%, mentre i fondi immobiliari sono aumentati dall'11,3% al 13,7%, con le partecipazioni in società immobiliari rimaste costanti intorno allo 0,5%.

Nel 2023, gli investimenti obbligazionari, inclusi quelli nei fondi mobiliari, ammontano a 43,1 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 22,4 miliardi del 2013.

A fine 2023, gli investimenti in azioni ammontano a 21,6 miliardi di euro, di cui 9,5 miliardi in investimenti diretti e 12 miliardi tramite fondi mobiliari, con un aumento del 22,9% rispetto al 2022, evidenziando una crescita progressiva della componente azionaria negli ultimi 11 anni.

Dal 2013 al 2023, la gestione tramite fondi comuni (OICR / OICVM) è cresciuta significativamente, passando dal 24,9% al 54,4% degli attivi, mentre la gestione tramite intermediari specializzati è scesa dal 19,3% al 13,3%, nello stesso periodo.

Nel 2023 il 39% degli investimenti delle Casse è localizzato in Italia, una percentuale che sale al 45% includendo liquidità e polizze assicurative, con gli investimenti in immobili prevalentemente italiani, mentre obbligazioni non governative e mobiliari sono principalmente collocate all'estero.

Il totale degli investimenti in Italia è pari a 44.049 mentre gli investimenti esteri sono pari a 52.982.

LA SOSTENIBILITA' A 50 ANNI, UN SOGNO?

Tutto risale al comma 24 dell'art. 24 del d.l. 201/2011 che ha imposto alle Casse dei professionisti, entro il 30 giugno 2012, di fare riforme per una sostenibilità, con i soli saldi previdenziali, a 50 anni.

08 gennaio 2025

Primo piano

Di Paolo Rosa – Avvocato

L'obiettivo, aveva spiegato l'allora Ministro Fornero era "rendere aderente la pensione all'effettiva storia contributiva di ciascuno e smettere di caricare sul futuro, e sui giovani, il peso di pensioni scollegate da quanto realmente versato".

Pur tuttavia i Ministeri Vigilanti hanno approvato la riforma di Cassa Forense con una sostenibilità a 30 anni il che pone grossi problemi per chi oggi andrà ad iscriversi.

Oggi pubblico le tabelle 8.1 e 8.2 del Bilancio tecnico specifico di Cassa Forense post-riforma:

Tabella 8.1. Prospetto analitico (x 1000€) – Post Riforma

Anno	ENTRATE					USCITE				Saldo previdenziale	Saldo totale	Patrimonio fine anno
	CONTRIBUTI			Rendimenti	Totale	PRESTAZIONI		Spese di gestione	Totale			
	Soggettivi	Integrativi	Totale contributi			Pensionistiche	Altre					
2022												16.222.673
2023	1.397.015	685.487	2.082.502	1.068.248	3.150.750	1.032.251	67.478	45.372	1.145.101	982.773	2.005.649	18.228.322
2024	1.476.489	724.312	2.200.802	737.306	2.938.108	1.109.526	74.502	46.706	1.230.735	1.016.773	1.707.373	19.935.694
2025	1.628.751	742.958	2.371.709	806.651	3.178.360	1.166.301	81.965	48.079	1.296.345	1.123.443	1.882.015	21.817.710
2026	1.790.371	784.640	2.575.011	883.457	3.458.469	1.231.041	84.338	49.493	1.364.872	1.259.632	2.093.596	23.911.306
2027	1.949.818	819.862	2.769.680	737.249	3.506.929	1.305.061	86.815	50.483	1.442.359	1.377.803	2.064.570	25.975.875
2028	2.022.647	855.225	2.877.872	799.595	3.677.467	1.382.394	89.375	51.492	1.523.261	1.406.103	2.154.206	28.130.081
2029	2.094.027	890.542	2.984.569	864.631	3.849.199	1.459.004	91.165	52.522	1.602.691	1.434.400	2.246.508	30.376.590
2030	2.163.862	925.266	3.089.128	932.180	4.021.308	1.550.443	92.987	53.573	1.697.003	1.445.698	2.324.305	32.700.895
2031	2.230.259	958.899	3.189.158	1.001.516	4.190.675	1.673.705	94.849	54.644	1.823.197	1.420.605	2.367.477	35.068.372
2032	2.295.803	992.027	3.287.830	1.072.170	4.360.000	1.794.077	96.744	55.737	1.946.559	1.397.008	2.413.442	37.481.814
2033	2.359.293	1.024.145	3.383.438	1.143.994	4.527.433	1.925.242	98.681	56.852	2.080.774	1.359.516	2.446.638	39.928.472
2034	2.420.152	1.055.429	3.475.581	1.216.484	4.692.064	2.074.970	100.653	57.989	2.233.611	1.299.958	2.458.453	42.386.925
2035	2.476.531	1.084.585	3.561.116	1.289.113	4.850.229	2.232.303	102.667	59.148	2.394.118	1.226.146	2.456.110	44.843.036
2036	2.527.307	1.111.142	3.638.449	1.361.148	4.999.597	2.416.290	104.718	60.331	2.581.340	1.117.441	2.418.257	47.261.293
2037	2.577.786	1.137.079	3.714.865	1.432.036	5.146.901	2.600.059	106.812	61.538	2.768.409	1.007.994	2.378.491	49.639.784
2038	2.625.586	1.160.686	3.786.271	1.501.655	5.287.926	2.783.791	108.948	62.769	2.955.508	893.532	2.332.418	51.972.203
2039	2.670.043	1.182.407	3.852.449	1.569.708	5.422.157	2.974.515	111.125	64.024	3.149.664	766.809	2.272.493	54.244.696
2040	2.709.981	1.202.156	3.912.137	1.635.579	5.547.716	3.184.263	113.347	65.305	3.362.914	614.527	2.184.802	56.429.498
2041	2.745.171	1.219.394	3.964.565	1.698.570	5.663.135	3.403.337	115.614	66.611	3.585.561	445.615	2.077.574	58.507.071
2042	2.777.140	1.234.805	4.011.945	1.758.153	5.770.098	3.630.023	117.924	67.943	3.815.890	263.998	1.954.208	60.461.279
2043	2.805.255	1.248.446	4.053.701	1.813.762	5.867.463	3.869.233	120.280	69.302	4.058.815	64.188	1.808.648	62.269.927
2044	2.832.979	1.259.692	4.092.672	1.865.026	5.957.698	4.104.071	122.685	70.688	4.297.443	-134.084	1.660.255	63.930.181
2045	2.861.679	1.270.269	4.131.948	1.912.014	6.043.962	4.327.496	125.136	72.102	4.524.733	-320.684	1.519.228	65.449.410
2046	2.890.164	1.278.655	4.168.819	1.954.787	6.123.607	4.547.313	127.634	73.544	4.748.491	-506.128	1.375.116	66.824.525
2047	2.918.982	1.286.399	4.205.381	1.993.343	6.198.723	4.759.713	130.188	75.015	4.964.916	-684.521	1.233.808	68.058.333
2048	2.950.208	1.293.503	4.243.711	2.027.894	6.271.604	4.958.164	132.786	76.515	5.167.465	-847.240	1.104.139	69.162.472
2049	2.947.290	1.296.254	4.243.544	2.056.171	6.299.715	5.276.950	135.442	78.045	5.490.437	-1.168.848	809.278	69.971.750
2050	2.973.527	1.300.888	4.274.415	2.077.937	6.352.352	5.471.001	138.148	79.606	5.688.755	-1.334.735	663.597	70.635.347
2051	3.003.327	1.304.840	4.308.167	2.095.568	6.403.735	5.652.251	140.900	81.198	5.874.349	-1.484.984	529.386	71.164.733
2052	3.036.334	1.308.400	4.344.734	2.109.310	6.454.044	5.827.019	143.721	82.822	6.053.562	-1.626.006	400.482	71.565.215
2053	3.072.363	1.311.801	4.384.164	2.119.472	6.503.635	5.985.421	146.590	84.479	6.216.489	-1.747.847	287.146	71.852.361
2054	3.106.054	1.314.935	4.420.989	2.125.962	6.546.951	6.159.216	149.522	86.168	6.394.906	-1.887.749	152.045	72.004.406
2055	3.148.514	1.318.294	4.466.808	2.129.042	6.595.850	6.299.089	152.509	87.891	6.539.489	-1.984.789	56.361	72.060.767
2056	3.196.333	1.322.543	4.518.876	2.129.621	6.648.497	6.420.470	155.549	89.649	6.665.669	-2.057.144	-17.172	72.043.595
2057	3.249.982	1.328.562	4.578.545	2.128.331	6.706.875	6.526.938	158.653	91.442	6.777.033	-2.107.046	-70.158	71.973.437
2058	3.310.860	1.336.680	4.647.540	2.125.801	6.773.342	6.619.233	161.812	93.271	6.874.316	-2.133.505	-100.975	71.872.462
2059	3.375.117	1.345.706	4.720.823	2.122.703	6.843.526	6.692.014	165.051	95.137	6.952.202	-2.136.242	-108.676	71.763.786
2060	3.432.959	1.354.398	4.787.357	2.119.147	6.906.504	6.774.330	167.085	97.039	7.038.455	-2.154.058	-131.950	71.631.836
2061	3.500.221	1.367.148	4.867.368	2.115.537	6.982.905	6.828.076	168.213	98.980	7.095.269	-2.128.921	-112.364	71.519.472
2062	3.572.005	1.382.279	4.954.284	2.112.811	7.067.095	6.868.935	169.300	100.960	7.139.194	-2.083.951	-72.100	71.447.372
2063	3.655.871	1.401.242	5.057.112	2.112.141	7.169.253	6.868.593	170.893	102.979	7.142.466	-1.982.375	26.787	71.474.159
2064	3.737.322	1.419.791	5.157.113	2.114.184	7.271.297	6.882.013	172.785	105.038	7.159.836	-1.897.685	111.461	71.585.620
2065	3.838.053	1.443.947	5.282.000	2.119.913	7.401.914	6.843.390	175.155	107.139	7.125.684	-1.736.544	276.230	71.861.850
2066	3.946.736	1.471.852	5.418.588	2.130.903	7.549.491	6.795.328	177.474	109.282	7.082.084	-1.554.214	467.407	72.329.257
2067	4.064.350	1.504.226	5.568.577	2.147.994	7.716.571	6.735.506	180.493	111.468	7.027.467	-1.347.423	689.104	73.018.361
2068	4.191.580	1.541.760	5.733.340	2.172.114	7.905.455	6.664.751	183.981	113.697	6.962.429	-1.115.392	943.026	73.961.386
2069	4.325.626	1.582.720	5.908.346	2.204.078	8.112.424	6.588.575	188.028	115.971	6.892.574	-868.257	1.219.850	75.181.237
2070	4.466.733	1.627.311	6.094.044	2.244.524	8.338.568	6.510.581	192.720	118.290	6.821.592	-609.258	1.516.976	76.698.212
2071	4.614.512	1.674.543	6.289.055	2.294.069	8.583.124	6.429.043	197.840	120.656	6.747.540	-337.828	1.835.585	78.533.797
2072	4.768.906	1.725.250	6.494.156	2.353.283	8.847.439	6.349.709	203.414	123.069	6.676.192	-58.967	2.171.247	80.705.045

Tabella 8.2. Copertura Riserva Legale e rapporto tra Saldo Previdenziale e Monte Redditi (importi x 1000€) – Post Riforma

Anno	Patrimonio fine anno	Riserva legale	Patrimonio/Riserva legale	Saldo previdenziale/Monte redditi
2022	16.222.673			
2023	18.228.322	5.161.257	3,53	8,8%
2024	19.935.694	5.547.632	3,59	8,6%
2025	21.817.710	5.831.504	3,74	9,0%
2026	23.911.306	6.155.207	3,88	9,5%
2027	25.975.875	6.525.307	3,98	10,0%
2028	28.130.081	6.911.971	4,07	9,7%
2029	30.376.590	7.295.021	4,16	9,5%
2030	32.700.895	7.752.214	4,22	9,2%
2031	35.068.372	8.368.523	4,19	8,7%
2032	37.481.814	8.970.387	4,18	8,3%
2033	39.928.472	9.626.210	4,15	7,8%
2034	42.386.925	10.374.851	4,09	7,2%
2035	44.843.036	11.161.517	4,02	6,6%
2036	47.261.293	12.081.451	3,91	5,8%
2037	49.639.784	13.000.297	3,82	5,1%
2038	51.972.203	13.918.957	3,73	4,4%
2039	54.244.696	14.872.576	3,65	3,7%
2040	56.429.498	15.921.315	3,54	2,9%
2041	58.507.071	17.016.683	3,44	2,1%
2042	60.461.279	18.150.115	3,33	1,2%
2043	62.269.927	19.346.166	3,22	0,3%
2044	63.930.181	20.520.355	3,12	-0,6%
2045	65.449.410	21.637.481	3,02	-1,4%
2046	66.824.525	22.736.567	2,94	-2,2%
2047	68.058.333	23.798.566	2,86	-3,0%
2048	69.162.472	24.790.822	2,79	-3,7%
2049	69.971.750	26.384.751	2,65	-5,1%
2050	70.635.347	27.355.004	2,58	-5,8%
2051	71.164.733	28.261.255	2,52	-6,4%
2052	71.565.215	29.135.095	2,46	-7,0%
2053	71.852.361	29.927.103	2,40	-7,5%
2054	72.004.406	30.796.078	2,34	-8,1%
2055	72.060.767	31.495.444	2,29	-8,5%
2056	72.043.595	32.102.351	2,24	-8,8%
2057	71.973.437	32.634.688	2,21	-9,0%
2058	71.872.462	33.096.166	2,17	-9,1%
2059	71.763.786	33.460.072	2,14	-9,0%
2060	71.631.836	33.871.651	2,11	-9,1%
2061	71.519.472	34.140.380	2,09	-9,9%
2062	71.447.372	34.344.675	2,08	-8,6%
2063	71.474.159	34.342.967	2,08	-8,1%
2064	71.585.620	34.410.065	2,08	-7,7%
2065	71.861.850	34.216.948	2,10	-7,0%
2066	72.329.257	33.976.641	2,13	-6,1%
2067	73.018.361	33.677.531	2,17	-5,2%
2068	73.961.386	33.323.754	2,22	-4,2%
2069	75.181.237	32.942.874	2,28	-3,2%
2070	76.698.212	32.552.906	2,36	-2,2%
2071	78.533.797	32.145.217	2,44	-1,2%
2072	80.705.045	31.748.544	2,54	-0,2%

Dal 2044 il saldo previdenziale (entrate contributive meno uscite per pensioni) passa in negativo e tale rimane sino alla fine dei 50 anni considerati.

Questo significa che la sostenibilità della Fondazione dal 2044 in poi dipenderà dal rendimento del patrimonio che passa da 63.930.181 del 2044 a 80.705.045 del 2072 mentre dal 2025 al 2044 la progressione è stata da 21.817.710 a 63.930.181.

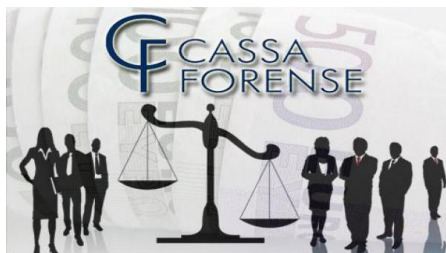
Mentre il gettito contributivo è certo, il rendimento del patrimonio è incerto.

Per questa ragione la Corte dei conti, nell'audizione in Bicamerale di controllo sugli Enti previdenziali del 30.11.2023, alla pag. 16 scrive: "In proposito, si impone una riflessione, fino alla predetta disposizione il legislatore non aveva offerto una definizione del concetto di equilibrio delle gestioni. Con il citato articolo 24 del d.l. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 si introduce una disposizione chiarificatrice richiedendosi il mantenimento dell'equilibrio tra le entrate contributive e le prestazioni pensionistiche. Detto altrimenti, vero che la copertura delle prestazioni è istituzionalmente possibile con l'apporto del patrimonio ma le gestioni devono, nella volontà del legislatore, tendere alla corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni, al fine di non incorrere nel depauperamento del patrimonio stesso".

Nel caso di specie il depauperamento del patrimonio è palpabile!

L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE IN CASSA FORENSE

E la sua sostenibilità strutturale.



10 gennaio 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

L'art. 1 del Regolamento unico della previdenza forense, entrato in vigore il 01.01.2025, così recita:

“Art. 1 Iscrizione obbligatoria alla Cassa

1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'art. 4 (Art. 4 - (Infrazionabilità degli anni di iscrizione ai fini pensionistici) 1. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui è stata presentata la domanda per la pensione di anzianità, di inabilità o di invalidità o si è verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta. 2. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare della pensione) della Legge n.141/1992.

2. L'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, con decorrenza dalla data di iscrizione all'Albo, non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un Albo forense.

3. Dell'avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data immediata comunicazione al professionista, unitamente all'indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all'art. 3 e, eventualmente, dell'art. 4.

4. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del comma 1, anche per gli iscritti agli Albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali. Tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di

reddito e di volume d'affari relativi alla professione di Avvocato, fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere i contributi minimi.

5. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del comma 1, anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di Magistrato Onorario. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere i contributi minimi.

6. Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile”.

L'art. 24, comma 24, della legge 214/2011 ha imposto alle Casse dei professionisti, entro il 30 giugno 2012, di fare riforme per una sostenibilità, con i soli saldi previdenziali, a 50 anni. L'obiettivo, aveva spiegato l'allora Ministro Fornero, era “rendere aderente la pensione all'effettiva storia contributiva di ciascuno e smettere di caricare sul futuro, e sui giovani, il peso di pensioni scollegate da quanto realmente versato”.

Sul punto la Corte dei Conti il 30 novembre 2023, avanti la Bicamerale di controllo sugli Enti previdenziali, ha detto e scritto che “Ai fini della valutazione dell'equilibrio prospettico dei bilanci delle Casse e, quindi, della sostenibilità delle singole gestioni un rilievo particolare assume il già cennato obbligo normativo di dotarsi di un bilancio tecnico attuariale con una cadenza almeno triennale. In sostanziale adesione e in continuità con quanto previsto con il d.l. n. 201/2011 (art. 24, comma 24) la maggioranza delle Casse si sono dotate di un bilancio tecnico – predisposto da un attuario libero professionista - con proiezione a cinquant'anni, i cui risultati sono attentamente valutati dalla Corte nei propri referti, pur nella consapevolezza di considerare con la dovuta prudenza stime, soprattutto quando riferite ad un più lontano arco temporale, che scontano, ovviamente, la validità delle ipotesi evolutive di natura demografica, economica e finanziaria prese in considerazione. È sempre in attuazione della disposizione di cui all'art. 24 sopra ricordato che la Casse hanno adottato misure per garantire la sostenibilità delle gestioni anche in un lasso di tempo così esteso, quali l'innalzamento dell'età pensionabile ed un calcolo dell'assegno pensionistico in direzione del sistema contributivo, fermo restando il meccanismo del prorata (ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 763 della l. n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 488 della l. n. 147/2013).”

Con la nota del 27.09.2024 il Ministero del lavoro, nell'approvare la riforma di Cassa Forense, tra il resto, scriveva: «*la proposta di riforma in argomento certamente soddisfa il parametro formale di sostenibilità trentennale previsto dalla legge. Tuttavia, in un'ottica prudenziale e di tutela dei professionisti e pensionati obbligatoriamente iscritti alla Cassa, va ribadito che il rispetto del requisito di sostenibilità di lungo periodo deve essere sostanziale. Pertanto, la proposta in argomento, pur notevole in termini di complessità e di sforzo riformatore, va intesa come primo significativo passo verso il ripristino della menzionata sostenibilità strutturale. Ciò è testimoniato, in particolare, dall'andamento del saldo previdenziale il quale, anche a seguito della riforma, comunque risulta negativo fino alla fine dell'orizzonte previsionale sebbene a partire dal 2044 invece che dal 2041 come nel bilancio tecnico pre-riforma*». La necessità di ulteriori futuri interventi volti al rafforzamento della sostenibilità strutturale, come puntualizzato dal Ministero dell'economia, è testimoniata anche dall'indice di congruità dell'aliquota contributiva di cui all'art. 5 del D.M. 29 novembre 2007, in peggioramento dal 2044 nelle proiezioni post-riforma nonché dal rapporto fra iscritti attivi/pensionati non contribuenti, previsto passare da circa 12 attivi per pensionato nel 2023 a circa 2 attivi per pensionato alla fine del periodo di simulazione. Sotto il profilo dell'adeguatezza delle prestazioni, gli effetti della riforma sono stati valutati tramite l'analisi dei tassi di sostituzione di cui all'art. 4 del D.M. 29 novembre 2007, calcolati al lordo ed al netto del prelievo fiscale e contributivo, distintamente per genere e regime di calcolo (misto o contributivo), riferiti a soggetti che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia e di vecchiaia anticipata. Nel prospetto seguente, a titolo esemplificativo, sono stati posti a confronto i tassi di sostituzione netti, distinti per genere, ante e post riforma, riferiti a tre epoche diverse: nel 2025 per un pensionato attuale con trattamento prevalentemente retributivo; nel 2045, dopo 20 anni di applicazione della riforma, con un trattamento di vecchiaia calcolato con il sistema misto e nel 2065, dopo 40 anni, con una pensione interamente contributiva.

Tassi di sostituzione netti - maschi	pensione di vecchiaia			pensione di vecchiaia anticipata		
	2025	2045	2065	2025	2045	2065
BILANCIO TECNICO AL 31.12.2022 normativa vigente	72,40%	43,00%	41,00%	45,00%	35,60%	42,10%
BILANCIO TECNICO AL 31.12.2022 normativa variata	68,40%	31,20%	28,50%	44,40%	25,00%	28,40%
Tassi di sostituzione netti - femmine	pensione di vecchiaia			pensione di vecchiaia anticipata		
	2025	2045	2065	2025	2045	2065
BILANCIO TECNICO AL 31.12.2022 normativa vigente	81,30%	55,00%	41,20%	70,80%	45,80%	42,20%
BILANCIO TECNICO AL 31.12.2022 normativa variata	78,90%	46,70%	34,40%	73,90%	40,30%	35,50%

A seguito della riforma, si evidenzia che il tasso di sostituzione netto di un iscritto che accede alla pensione di vecchiaia nel 2025 passa dal 72,4% a normativa vigente al 68,4% dell'ultimo reddito professionale mentre, se donna, il tasso netto passa da 81,3% al 78,9% dell'ultimo reddito professionale. Per chi accede nel 2045, le differenze sono più evidenti: il valore scende dal 43,0% al 31,2% dell'ultimo reddito professionale per gli uomini e dal 55,0% al 46,7% dell'ultimo reddito per le donne. Per

i pensionati futuri nel 2065, il tasso netto passa dal 41,0% al 28,5% per gli uomini e dal 41,2% al 34,4% dell'ultimo reddito professionale per le donne. Analoghe conclusioni per i trattamenti di vecchiaia anticipata, laddove risulta ancora più evidente il divario di genere. Posto quanto sopra, per effetto dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo, si registra una generalizzata riduzione dei livelli di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, decisamente più marcata per gli uomini. Considerato che tra le attribuzioni affidate dalla legge agli enti di previdenza obbligatoria, sussiste l'erogazione di trattamenti previdenziali atti a garantire un tenore di vita adeguato sia rispetto a quello precedente al pensionamento che alle future condizioni di vita, si invita codesta Cassa a dedicare maggiore dettaglio all'analisi dei tassi di sostituzione, sia lordi che netti, ai fini dell'adozione di eventuali politiche da mettere in atto per il miglioramento delle prestazioni pensionistiche. Infine, si condivide quanto segnalato dal covigilante Ministero dell'economia che considera *“opportuna la pubblicazione, sul sito della Cassa, sia delle risultanze attuariali più recenti trasmesse a corredo del provvedimento in esame sia di un'adeguata informativa circa l'importo della futura pensione degli iscritti secondo diverse ipotesi di sviluppo di carriera”*».

Agli effetti della sostenibilità formale a 30 anni rilevo che dal 2025 al 2044, quando il saldo previdenziale inizierà a passare in negativo, trascorrono 19 anni e non 30.

Il problema si pone per chi oggi si iscrive per la prima volta in Cassa Forense, tra l'obbligatorietà dell'iscrizione e la mancanza di sostenibilità strutturale a 50 anni come per legge.

Non mi sembra un problema trascurabile.

È vero che, ai sensi dell'art. 68, per il nuovo iscritto, la pensione di vecchiaia si consegnerà al compimento del 70esimo anno di età, con almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione, ma, per poter fruire dell'integrazione al trattamento minimo, occorreranno non 30 bensì 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione alla decorrenza, oltre quindi l'attuale sostenibilità formale.

L'obbligatorietà reggerà all'eventuale vaglio giudiziario?

Il problema di cui sopra è già stato affrontato dal Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1954/2020, che ha ribadito la legittimità costituzionale dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012, recepita nell'art. 1 del Regolamento unico di cui sopra, che sancisce l'obbligatorietà dell'iscrizione a Cassa Forense e del versamento di contributi minimi, per tutti gli iscritti all'Albo degli avvocati.

In quel caso, tra le altre eccezioni, la ricorrente lamentava che, nel lungo periodo, non vi sarebbe sostenibilità finanziaria della Cassa Forense, prevista dall'art. 24, comma

24, d.l. 201/2011, convertito con modificazione nella legge n. 214 del 2011, tanto che i valori previsti nel cd. bilancio tecnico, dovendosi proiettare su un periodo di 50 anni, non sarebbero attendibili; di qui l'illegittimità del suo obbligo di iscrizione.

Il Tribunale di Foggia nella sentenza indicata ha ritenuto la doglianza infondata sotto vari profili.

In primo luogo, se pure può essere vero che è estremamente difficile fare previsioni su un arco temporale di 50 anni con un certo margine di attendibilità, non di meno il periodo da considerare è previsto direttamente dalla fonte normativa (il ridetto art. 24); di poi una simile censura rimane allo stato del tutto apodittica, affidata in causa ad alcuni articoli tecnici e di dottrina che non costituiscono prova: pertanto, anche un eventuale CTU tecnico – contabile o attuariale è inammissibile perché del tutto esplorativa.

Nel caso di specie la non sostenibilità strutturale è comprovata dalla nota 27.09.2024 dei Ministeri Vigilanti che articolano le loro conclusioni proprio sulla base del Bilancio tecnico, allegato da Cassa Forense.

Non ci sarebbe quindi bisogno nemmeno di una CTU, risultando l'insostenibilità strutturale agli atti.

Fa, quindi, benissimo Cassa Forense a potenziare il proprio Ufficio Legale con 2 esperti in diritto previdenziale.

Ricordo che le candidature potranno essere inviate fino alle ore 24.00 del giorno 23.01.2025.

Consiglio anche di dare esecuzione alle sollecitazioni Ministeriali, pubblicando tutti gli atti relativi alla riforma, e non solo, magari anche gli statuti di Sicav e Sicaf e le nomine nei rispettivi CdA e Collegi sindacali con i relativi compensi, e di organizzare un convegno, aperto a tutti, per cercare di individuare la strada per raggiungere la sostenibilità strutturale, che oggi non c'è, perché il futuro previdenziale di chi si iscriverà dal 01.01.2025 non può dipendere dall'alea dei mercati finanziari, senza porsi in contrasto con l'art. 38 della nostra Carta Costituzionale.

CASSA FORENSE IL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

A tutt'oggi non mi risulta che Cassa Forense abbia mai pubblicato sul proprio sito istituzione il Bilancio di previsione 2024.

13 gennaio 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

Ritengo opportuno pubblicare, all'attenzione degli iscritti, la Relazione del Collegio dei Sindaci.

«RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Il Collegio Sindacale, analizzati gli elaborati concernenti il Progetto I^a Nota di Variazione al Bilancio di previsione 2023 ed il Progetto di Bilancio di previsione 2024, corredato della relativa nota illustrativa, formulati separatamente dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nella seduta del 26 settembre 2023, procede a redigere per ciascun documento la propria relazione, ai sensi degli articoli 24 e 38 dello Statuto vigente della Cassa, con deposito presso la sede della Fondazione 15 giorni prima dell'approvazione del Comitato dei Delegati, convocato il 27 ottobre 2023.

Per procedere alla stesura della presente Relazione, il Collegio prende in visione propedeuticamente due documenti, ovvero:

1. *"Criteri generali, individuazione del livello dei rischi e formazione dell'Asset Allocation Strategica e Tattica"*, in quanto, sulla base dell'aggiornamento del modello di Asset Liability Management (ALM) e del *Funding Ratio*, vengono fornite indicazioni sulla sostenibilità del patrimonio rispetto al debito pensionistico e sull'*Asset Allocation* Strategica e Tattica, da seguire nel periodo 2024-2026.
2. *"I A nota di variazione 2023"*, posto che le indicazioni che vengono fornite per le rettifiche delle componenti positive e negative di reddito al Bilancio di Previsione originario 2023, letto ed approvato dal Comitato dei Delegati nelle sedute del 27 /28 ottobre 2022, sono già espressive di una ipotesi di pre-consuntivo, sul quale fondare le elaborazioni e le stime dell'anno a seguire.

Il documento del Bilancio di previsione è corredato da:

- Relazione degli Amministratori;
- Conto Economico redatto ai sensi dell'art.2425 c.c.;
- Rendiconto Finanziario preventivo;
- Commento alle voci del Preventivo;
- Documentazione ex D.M. 27/03/2013 e Circolare MEF-RGS n. 35 del 22/08/2013, composta da una relazione illustrativa; budget economico pluriennale anni 2025-2026- schema ex D.Lgs 139/2015; riclassificazione secondo lo schema ex D.M.27.03.2013 All.1 del Budget economico 2024 e del Budget Pluriennale 2024-2026; Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi redatto in conformità alle linee guida ex DPCM del 19-9-2012.

1. Criteri seguiti e considerazioni di contesto

Il Collegio Sindacale prende atto che i criteri seguiti nella formulazione del Bilancio Preventivo 2024 sono improntati a principi di prudenza nella stima dei ricavi, avuto riguardo alla particolare congiuntura macro-economica ed alle presumibili influenze del contesto internazionale, che potrebbero incidere sia sul trend dei redditi professionali e, dunque, sulle entrate contributive, sia sull'andamento dei mercati finanziari e, quindi, sulla realizzazione di eventuali plusvalori mobiliari. La frenata economica degli ultimi mesi dell'Eurozona ha portato la Commissione Europea a rivedere al ribasso le previsioni di crescita. I timori sul perdurare della Guerra in Ucraina e, più in generale, sulla diffusione di nuove tensioni geo-politiche (drammaticamente esplose, di recente, nella striscia di Gaza), nonché sugli effetti del riscaldamento climatico, sull'andamento dell'economia dell'USA e della Cina, sulla crisi demografica del nostro Paese, creano uno stato di fibrillazione e di incertezza cui la Cassa non è estranea, tenuto conto, in ragione dell'eterogeneità e della complessità della sua sfera di operatività, della sua intrinseca permeabilità a fattori esogeni, quali la volatilità dei mercati finanziari e la stasi del mercato immobiliare (in relazione ai suoi investimenti), le *performances* reddituali della categoria (in riferimento alle entrate contributive), la curva dell'inflazione (in ordine alla spesa pensionistica, ai costi di gestione, ai rendimenti dei propri depositi).

L'atmosfera di nervosismo non ha impedito, però, un nuovo successo del collocamento dei BTP.

Vari centri di osservazione convergono che, a livello europeo, la vetta del ciclo di politica restrittiva sui tassi sia stata raggiunta e che il mercato non sconterà ulteriori rialzi, per un periodo sufficientemente lungo.

Sulla base della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le stime sul livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL salgono al 5,3 nel 2023, al 4,3 per cento nel 2024, al 3,6 per cento nel 2025 e al 2,9 per cento nel 2026, mentre il rapporto debito/PIL programmatico è pari al 140,2 per cento nel 2023, 140,1 per cento nel 2024, 139,9 per cento nel 2025 e 139,6 per cento nel 2026.

Nell'ambito della NADF, le previsioni sulla crescita del PIL per l'anno in corso scendono allo 0,8%, rispetto all'1% stimato nel DEF, e quelle sul 2024 si pongono sull'1 %, contro 1'1,5% previsto fin qui.

L'economia nazionale ha fatto registrare, nel settore turistico, preannunciato in robusta crescita, un calo dei flussi sia rispetto agli anni pre-pandemia (circa meno sei per cento), sia rispetto al 2022 (nel confronto luglio su luglio, gli arrivi sono diminuiti del 5,8%, le presenze del 13,5%).

Viceversa, secondo l'indagine Meos, la previsione netta di occupazione segnerà una crescita di circa il 19%, trainata soprattutto dal settore energetico (+31%) e da quello informatico (+29%).

Un dato positivo è offerto dalla sostanziale omogeneità del fenomeno, nel senso che, se il Nord- Ovest ne costituisce la punta, con un incremento del 24%, anche il Centro (+14) ed il Sud e le Isole (+13%) manifestano variazioni positive.

Ad agosto, il tasso di occupazione è risalito al 61,5%, con un deciso incremento di quella femminile e di quello del lavoro dipendente, mentre nel mondo delle imprese e delle professioni si registra un calo. Il tasso di disoccupazione è sceso al 7,3% (6,4% nell'area euro).

Tra gli under 25 rimane però elevato, attestandosi al 22%.

Le risultanze dell'Assestato e del Previsionale di Cassa Forense vanno doverosamente inquadrate in questo scenario di forti mutamenti.

Il Collegio registra che il Progetto di Previsione, redatto dal CDA, prefigura un avanzo di Amministrazione di€ 1.026.117.254,30, con scostamento del - 22,14% rispetto all'avanzo del Preventivo Assestato 2023, pari ad€ 1.317.882.012,79.

Il Documento stima un incremento della spesa pensionistica nella misura del 6,99%, ascrivito in prevalenza agli adeguamenti ISTAT legati al rialzo dell'inflazione ed agli effetti dei nuovi pensionamenti.

Nella Relazione illustrativa, il Consiglio di Amministrazione evidenzia opportunamente il peso che, in prospettiva, potrà assumere l'evoluzione del contenzioso intrapreso da alcuni titolari di pensione erogata dall'Ente, in ordine alla decorrenza della prima rivalutazione dei redditi pensionabili, ossia dal 1982, secondo i ricorrenti, dal 1983 secondo l'interpretazione finora fornita dalla Cassa, che è stata confermata dai Ministeri Vigilanti, nei propri decreti annuali.

La questione, tanto delicata quanto controversa, ricostruita alle pagg. 4 e 5 della Relazione del CDA, ha trovato nuovo risalto a seguito della Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, n. 16585, del 12 giugno 2023, la quale, avendo respinto il ricorso promosso dalla Cassa e, di conseguenza, riconosciuto il diritto dei ricorrenti originari alla rideterminazione dei tetti reddituali a partire dal 1982, con applicazione del primo coefficiente di rivalutazione secondo l'indice 1979/1980, pari al 21,1%, merita approfondite valutazioni, sulle quali questo Organo di Controllo ritornerà in sede di approvazione del Conto Consuntivo.

Ciò tenuto conto che i criteri costantemente seguiti dal Servizio di Contabilità nella redazione del Bilancio di Previsione e dell'Assestato, ed avallati dal Consiglio di Amministrazione, non tengono in considerazione gli accantonamenti per *"fondi rischi e spese"*, dal momento che, in fase programmatica, non si dispone di dati definitivi per stimare i fondi secondo i criteri di cui all'OIC 31.

Viceversa, la stima degli ammortamenti è presente, detenendo l'ente elementi probatori sufficienti.

In ogni caso, Direzione e Consiglio di Amministrazione, nel corso delle riunioni collegiali dedicate all'argomento, nonché nella stessa Relazione Illustrativa al Preventivo 2024, si ripromettono di individuare riferimenti statistici e canoni probabilistici che consentano di stimare, con sufficiente rigore tecnico e razionalità di metodo, a consuntivo, il fabbisogno di accantonamenti necessario a fronteggiare congruamente il rischio del suddetto contenzioso, in sintonia con le ferme raccomandazioni in tal senso rassegnate da questo Organo di Controllo.

Allo stato, atteso anche che, dietro conforme parere dei legali che patrocinano l'Ente nelle cause pendenti sul tema, il CDA ha deciso di continuare a coltivare le proprie difese nei giudizi di merito e di legittimità, il Collegio Sindacale non può che limitarsi ad evidenziare che, per le su indicate ragioni, l'Assestato al 2023 e il Bilancio di Previsione 2024 registrano un avanzo di Amministrazione - rispettivamente, di €

1.317.882.012,79 e di € 1.026.117.254,30 - la cui consistenza è presumibilmente destinata a ridimensionarsi in sede di Consuntivo, allorquando la rilevazione dei ricorsi e delle domande amministrative sopraggiunti entro l'anno e la stima delle probabili passività connesse al contenzioso *in fieri* offriranno un quadro più esauriente del relativo rischio potenziale.

2. Consistenze più rilevanti e principali variazioni rispetto all'Assestato 2023

Malgrado, secondo le rilevazioni dell'ultimo Rapporto Censis/Cassa Forense sull'Avvocatura 2023, il reddito medio della professione legale (euro 42.386,00) – in riferimento all'ultimo dato disponibile (anno 2021) - sia sensibilmente salito (+12,2%), e le proiezioni delle autoliquidazioni sui redditi 2022, dai primi dati conoscibili dai modelli dichiarativi pervenuti, confermino un incremento del monte redditi, le stime delle **entrate contributive** per il 2024 prefigurano un gettito di circa € **1.921.915.000,00**, al netto dei contributi per maternità, inferiore del 6,8% rispetto al valore indicato nel Bilancio Tecnico al 31.12.2020.

La scelta appare dettata dall'esigenza prudenziale di tenere in debito conto che la popolazione forense continua a regredire, seppure in percentuale meno significativa rispetto al 2021, quando il numero degli iscritti passò da 245.030 a 241.830 unità.

Inoltre, la previsione di un decremento delle entrate contributive fotografa anche l'altro elemento, ugualmente desumibile dalla relazione degli amministratori, consistente in un aumento delle insolvenze degli iscritti.

Sulla componente istituzionale non operano, per il momento, gli effetti della Riforma Previdenziale, deliberata dal CDD nell'ottobre 2022 ed in attesa di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.

È di intuitiva evidenza che il varo effettivo della Riforma, ad esito del vaglio Ministeriale, produrrà ripercussioni significative, che, nel caso di decorrenza dal 2024, vengono stimate nella Relazione del CDA in un incremento di circa 42 milioni di euro delle entrate contributive ed in una riduzione di circa un milione di euro dell'uscita pensionistica.

E' importante segnalare che l'Attuario esterno, Prof. De Angelis, chiamato a relazionare in Comitato dei Delegati sulla congruenza della Riforma formulata dalla Fondazione, rispetto al Bilancio Tecnico, ha ribadito che gli effetti sulla sostenibilità di lungo periodo risultano significativi e capienti, ai fini della copertura dei fabbisogni pensionistici su scala temporale trentennale, se correlati al Bilancio Tecnico specifico, che è quello che offre una rappresentazione più fedele, rispetto a quello standard, in ragione della sua calibratura sulle peculiari caratteristiche della Cassa Forense.

Per quanto riguarda il contributo integrativo minimo, il cui esonero era stato confermato dal Comitato dei Delegati anche per il 2023, i Ministeri Vigilanti non hanno approvato tale misura e, pertanto, anche questa voce è ipotecata dai successivi sviluppi, sia per quanto riguarda il Bilancio di Previsione 2024 che l'Assestamento 2023.

I ricavi ed i proventi contributivi vengono stimati in € 1. 947 .630.098, 18 che, al netto dei contributi di maternità, pari ad € 25.714.788,18, assommano ad € 1.921.915.310,00, per un delta negativo dell'8,24% rispetto all'Assestato 2023, che colloca tale voce, sempre al netto dei contributi per maternità, in € 2.096.735.310,00.

Lo scostamento più rilevante deriva, anche per effetto dell'esclusione prudenziale degli interessi di mora dal computo, dalla voce "sanzioni amministrative", che viene preventivata con un delta negativo del 56% circa, rispetto all'Assestato 2023. Lo slancio che, meritevolmente, è stato dato dal Consiglio di Amministrazione, con il pieno conforto dell'Organo di controllo, all'azione di recupero crediti (specie nei riguardi dei c.d. "grandi evasori"), anche mediante la creazione di una *task force* dedicata, ha sortito effetti positivi, che, però, devono trovare sponda sia nelle azioni disciplinari degli Ordini verso gli iscritti inadempienti agli obblighi dichiarativi, sia in una ulteriore, migliore organizzazione ed interazione degli Uffici coinvolti nelle attività di verifica, contraddittorio ed accertamento.

La Relazione del CDA confida, inoltre, nell'impulso che potrà sopraggiungere, nel corso del 2024, dall'entrata a regime della Camera di Conciliazione, recentemente istituita dall'Ente.

Il costo della produzione viene indicato in € 1.102.037.000,00 per **pensioni agli iscritti**, che prefigura un indice Istat pari al 5,2% (corrispondente alla media dei primi 5 mesi del 2023), con un + 6,99% rispetto alla previsione assestata 2023.

La **spesa per Assistenza**, secondo i criteri di aggregazione formulati nel nuovo Regolamento per l'Assistenza e la ripartizione stabilita nel CDA del 20 luglio 2023, sale ad **€ 74.502.375,00**, in considerazione della parametrizzazione del 12,50% all'incrementato importo dei contributi integrativi del Consuntivo 2022.

Il costo degli organi collegiali viene dato per confermato in € 4.485.228,88 (rispetto alla Nota di Variazione al 2023), tenuto conto della misura da tempo inalterata delle indennità di carica e dei gettoni di presenza.

L'incremento del 9,33% di tale voce, con riferimento al preventivo 2023, è motivato dall'aumento delle sedute in presenza e dal fattore inflazionistico, che ha pesato sensibilmente sulle spese di trasferta, vitto e soggiorno, anche in ragione della crescita del numero dei componenti degli organi collegiali fuori sede a rimborso chilometrico.

Va al riguardo sottolineato che già l'aggiornamento delle Convenzioni con le Strutture Alberghiere limitrofe alla Sede ha determinato un rialzo medio degli oneri di pernottamento, tra il 2022 ed il 2023, del 20 per cento sulla tariffa massima, mentre, sulle singole tipologie di camere, sono state richieste variazioni in aumento oscillanti dal 4 fino a punte del 62 per cento.

Pertanto, allo scopo di tenere sotto controllo la curva ascendente della voce in questione, sarà opportuno procedere, per quanto possibile ed a riforma statutaria in vigore, alla conversione di alcune riunioni in presenza in riunioni a distanza, così come il Collegio si premurerà di monitorare periodicamente l'andamento dei rimborsi spese, in relazione ad ogni organo collegiale.

La voce dei **"compensi professionali"** viene prevista in salita del 14,33%, a causa esclusivamente delle "consulenze amministrative", incrementate per il ricorso ai contratti Consip, in relazione alle quali il Progetto del CDA introduce un sotto-conto specifico, per evidenziare le giornate uomo addebitate nei contratti estremamente parcellizzati.

Il Documento del CDA preannuncia che, in fase di contabilizzazione delle fatture, laddove fosse possibile per le caratteristiche dell'incarico, gli importi saranno capitalizzati, se imputabili a progetti pluriennali. Le stime su altre componenti, quali assicurazioni, servizi informatici, prestazioni di terzi, spese bancarie, servizi a favore del personale, noleggi ed affitti passivi, non registrano variazioni significative, mentre quelle di rappresentanza, convegni e congressi, segnano un marcato incremento, dovuto alla presumibile ripresa delle relative attività.

Di contro, le spese per gestione degli immobili vengono stimate in calo del 41,67%, tenuto presente che non saranno sostenuti, sullo stabile di Collesalveti, gli onerosi interventi di ristrutturazione affrontati nel corso del 2023 in quanto propedeutici all'affidamento in gestione della Struttura.

Gli aumenti del **costo del personale** (per i soli stipendi e salari, € 16.112.530,00, contro € 15.649.433,00 dell'Assestato 2023, con variazione pari a + 2,96%) sono ascritti, nella Relazione degli amministratori, a:

- Aggiornamenti tabellari in linea con le previsioni del CCNL;
- 4 assunzioni;
- 4 adeguamenti contrattuali (3 Dirigenti e Vice Direttore);
- Passaggi di livello automatici;

- Decorrenza indennità apicali;
- 3 festività ricorrenti di domenica.

La Relazione degli Amministratori precisa che, nel computo degli oneri per il Personale, non si è tenuto conto della posizione del Direttore Generale, il cui contratto, in scadenza al 31 dicembre 2023, non è stato ancora oggetto di determinazioni da parte del CDA: a tal riguardo, il Collegio, pur nel pieno rispetto delle prerogative del Consiglio di Amministrazione, ha il dovere di segnalare, nell'ambito dei propri obblighi di controllo sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, l'opportunità di una decisione tempestiva ed efficace.

Il contenimento del costo del personale, a parere del Collegio, potrà essere concretamente perseguito attraverso una ridefinizione dei carichi di lavoro, che permetta di concentrare gli interventi sui servizi maggiormente sofferenti e, soprattutto, più funzionali alla produzione dei ricavi, quali, ad es., il recupero crediti, affinché i costi si decantino in investimenti.

Gli **ammortamenti** vengono stimati in € 1.934.800,00 per le immobilizzazioni immateriali, ed in € 1.753.300,00, per le immobilizzazioni materiali, replicando il dato dell'Assestato.

Gli oneri diversi di gestione vengono dati in aumento del 12,46%, salendo ad € 55.152.238,00, soprattutto in considerazione delle presumibili maggiori ritenute sugli interessi di conto corrente (+33,63%).

Complessivamente, i costi della sede sono stimati in crescita del 4,04%, attestandosi su € 39.497.099,88.

I **proventi e gli oneri finanziari** registrano una contrazione di circa il 5,3%, conseguenti al fatto che non sono state stimate plusvalenze da compravendita mobiliare, stante l'eccessiva instabilità dei mercati finanziari, come indicato nei criteri. Infatti, come riportato dal Consiglio di Amministrazione, per i proventi e gli oneri finanziari è stato ipotizzato prudenzialmente un rendimento lordo contabile medio pari circa al 2,7% e 2,6% rispettivamente per il triennio 2023-2025 e 2024-2026.

Sull'andamento della gestione della Fondazione, influenza certamente non secondaria avranno le performances del Fondo Cicerone, cui è stato affidato, pressoché integralmente, il patrimonio immobiliare della Cassa.

La Relazione del CDA riserva, sull'argomento, uno spazio molto ampio alla ricognizione della *ratio* della trasformazione del Fondo e della conseguente costituzione di tre Comparti di Attività, con puntuale descrizione dei relativi rami di

operatività e delle prestigiose acquisizioni immobiliari, avvenute fino al 2022: quanto, però, alle dinamiche ed alle strategie *in itinere* del Fondo (che, finora, ha distribuito alla Cassa proventi per circa 27 milioni di euro), il Collegio suggerisce che l'Amministrazione di *Fabrica*, SGR del Fondo, sia periodicamente audita e consultata, in Consiglio di Amministrazione e/o in Comitato dei Delegati, al fine di relazionare, con frequenza e ricchezza di informazioni, sulle iniziative intraprese e da assumere per il migliore rendimento dei tre Comparti costituiti. La gestione del Portafoglio della Cassa, seguita con particolare attenzione anche dal Comitato Investimenti, è stata condotta in ossequio all'*Asset Allocation Strategica* ed ispirata ai canoni di prudenza richiesti dalla *mission* istituzionale. La Società incaricata del servizio di *Risk Advisory ex post* per il triennio 2022-2024 - la *Link Consulting Partners s.p.a.* - ha puntualmente individuato, in fase di aggiornamento del Modello ALM e calcolo del *Funding Ratio*, i rischi strategici secondo un approccio multidimensionale - come si legge nella Relazione del CDA- affinché gli stessi siano monitorati mensilmente nella reportistica di controllo *ex post* e riscontrati a consuntivo.

3. Dati di sintesi

Complessivamente, il bilancio di previsione, comparato all'Assestato 2023, mostra le seguenti risultanze, presenta le seguenti risultanze, in migliaia di euro:

Tab. 1 - Confronto fra il bilancio assestato 2023 e il bilancio di previsione 2024 (valori in migliaia)

Tab. 1 – Confronto fra il bilancio assestato 2023 e il bilancio di previsione 2024 (valori in migliaia)

Descrizione	Previsionale assestato 2023	Previsionale 2024	Variazione
Ricavi delle vendite e prestazioni - contributi	2.122.463	1.947.630	-174.833
Altri ricavi e proventi	347	347	0
Totale valore della produzione	2.122.810	1.947.977	-174.833
Costi per materie prime e di consumo	148	148	0
Costi per servizi	1.155.745	1.236.144	80.399
Costi per godimento beni di terzi	768	771	3
Costi per il personale	23.313	23.988	675
Ammortamenti e svalutazioni	3.688	3.688	0
Accantonamenti fondi di previdenza e rischi	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0
Oneri diversi di gestione	49.745	55.324	5.579
Totale costi della produzione	1.233.408	1.320.063	86.656
Differenza tra valore e costi della produzione	889.403	627.914	-261.489
Proventi da partecipazione	88.930	92.420	3.490
Altri proventi finanziari	382.927	354.921	-28.006
Interessi e oneri finanziari	-7.865	-7.865	0
Utile/perdita da cambi	-28	-28	0
Proventi e Oneri finanziari	463.964	439.448	-24.516
Svalutazione titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0	0
Risultato prima delle imposte	1.353.366	1.067.361	-286.005
Imposte dell'esercizio correnti e anticipate	35.484	41.244	5.760
Utile (perdita) dell'esercizio	1.317.882	1.026.117	-291.765

Dopo avere effettuato le dovute analisi, il Collegio ritiene utile evidenziare la formazione del risultato atteso come nel prospetto sotto riportato, redatto in modo sintetico e riclassificato con evidenziazione della gestione previdenziale; tale rappresentazione consente di prendere immediatamente cognizione degli effetti prodotti dai criteri applicati, soprattutto per quelli che sono gli effetti "prudenziali" adottati:

Tab. 2 – Confronto fra il bilancio assestato 2023 e il bilancio di previsione 2024
– I principali saldi contabili (valori in migliaia)

Descrizione	Previsionale assestato 2023	Previsionale 2024	Differenza
Ricavi per contributi	2.122.463	1.947.630	-174.833
Costi per prestazioni	1.131.896	1.210.940	79.045
A - Saldo previdenziale	990.568	736.690	-253.878
Altri ricavi	472.204	447.688	-24.516
Altri costi	144.889	158.260	13.371
B - Saldo gestionale	327.315	289.428	-37.887
(A+B) Avanzo atteso	1.317.882	1.026.117	-291.765

4. Confronto con il Bilancio Tecnico Cassa Forense provvede alla redazione di un Bilancio Tecnico nel rispetto di quanto contemplato nel Decreto interministeriale del 29/09/2007 "*Linee guida per la redazione dei bilanci tecnici attuariali*", elaborato con cadenza almeno triennale o, comunque, in presenza di modifiche normative che producono effetti sugli equilibri previdenziali di lungo periodo.

Il Collegio Sindacale lo scorso anno aveva suggerito al Consiglio di Amministrazione di redigere anche un bilancio tecnico interno con cadenza biennale, per monitorare con maggiore tempestività gli elementi, endogeni ed esogeni, che incidono sulle simulazioni di medio periodo.

In osservanza di quanto sopra, la Cassa aveva provveduto a dare incarico all'Attuario Esterno, Prof. De Angelis, per la redazione del nuovo bilancio tecnico (con base dati iscritti e pensionati presenti alla data del 31.12.2020), già utilizzato nel confronto del bilancio di previsione 2023.

Secondo quanto stabilito nel DM 2007 all'art. 6 comma 4, gli enti previdenziali privati sono tenuti a verificare che le risultanze del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione siano in linea con quelle del bilancio tecnico ed a fornire chiarimenti sui motivi degli eventuali scostamenti. Secondo quanto riferito dal Consiglio di Amministrazione, il confronto tra bilancio tecnico e bilancio di previsione, a causa dell'elevato grado di aleatorietà dei valori delle poste, in alcuni casi non è di semplice interpretazione. Tuttavia, tenendo presente il diverso approccio dei due bilanci, si è proceduto a confrontare le poste ed a fornire un commento per gli eventuali scostamenti rilevati tra bilancio tecnico e bilancio di previsione.

Si ricorda che, come previsto dal succitato decreto ministeriale, il bilancio tecnico con cadenza triennale viene redatto secondo due versioni: la prima predisposta secondo

un quadro di ipotesi "standard", comuni per tutti gli enti pensionistici nazionali e, una seconda, di tipo "specifico", elaborata in base a ipotesi più aderenti alla realtà demografica ed economico- finanziaria dell'ente di previdenza.

Il patrimonio netto del bilancio consuntivo 2022 e preventivo per l'anno 2023 risulta essere abbastanza in linea con quanto ipotizzato nelle previsioni di bilancio tecnico.

Per l'anno 2024 la differenza è riconducibile in parte anche alla previsione di un saldo tra oneri pensionistici e gettito contributivo di minore entità stimato nel bilancio di previsione rispetto a quanto ipotizzato nel bilancio tecnico per quell'anno.

La Tabella che segue, pertanto, mette a confronto l'entità del patrimonio netto previsto nel bilancio tecnico per gli anni dal 2022 al 2023 e quella risultante dai bilanci di esercizi a consuntivo (anno 2022), in base all'assestato (2023) ed in forza del bilancio di previsione (anno 2024).

Tab. 3 – Confronto fra bilancio tecnico al 31/12/2020 e bilanci esercizio - II patrimonio netto (valori in migliaia)

Anno	Bilancio tecnico	Bilancio di esercizio	differenza
2022	16.232.415	16.222.673	-9.742
2023 - Ass.	17.473.525	17.540.555	67.030
2024 - Prev.	18.766.202	18.566.673	-199.529

5. RENDICONTO FINANZIARIO

Nel Rendiconto Finanziario 2024 presentato dal Consiglio di Amministrazione, predisposto secondo lo schema previsto dall'OIC n. 10, nel rispetto dell'ultima edizione di dicembre 2016, viene evidenziata la stima dei flussi di liquidità, che si prevedono nelle disponibilità della Cassa per gli esercizi 2023 e 2024. Il prospetto è suddiviso in 3 sezioni relative alle operazioni dell'attività operativa, alle operazioni di investimento e a quelle di finanziamento.

Come relazionato dal Consiglio di Amministrazione, le stime 2023-2024 traggono origine dall'assestamento del 2023, sulla base delle informazioni note ai primi di settembre c.a. e proiettano finanziariamente il 2024 sulla base dei dati economici in ossequio al principio di prudenza legata alla "probabile realizzazione".

Con riferimento all'attività operativa, il Consiglio di Amministrazione precisa che la previsione dei flussi finanziari relativi all'incasso dei contributi per l'anno 2023 - 2024, oltre a contemplare l'incasso del contributo integrativo dovuto sul mod. 5/2022, tiene

conto anche del ripristino dell'incasso della rata del contributo minimo integrativo di competenza 2023, che era stato sospeso per gli anni 2018 - 2022, con delibera del Comitato dei delegati del 29/9/2017, benché la Cassa sia ancora in attesa dell'esito del ricorso al Tar avverso l'interruzione della sospensione. È evidente che, se fosse ripristinata la sospensione, andrebbe considerato l'impatto conseguente in diminuzione della liquidità attesa.

Ancora, secondo quanto relazionato dal Consiglio di Amministrazione, *"nell'attività di investimento la previsione relativa ai flussi derivanti dalle operazioni di vendita e di acquisto delle attività finanziarie è formulata in conformità all'asset allocation strategica e tattica prevista in relazione agli obiettivi individuati dall'analisi ALM, per quanto la stima nel campo mobiliare potrebbe risentire nei volumi dello start up dei due OICR di diritto italiano in fase di costituzione, dell'andamento del mercato finanziario influenzato dall'andamento dei tassi e dell'inflazione"*.

Dall'analisi del Rendiconto Finanziario non si rilevano situazioni di illiquidità. Infatti è possibile verificare:

- un flusso positivo derivante dall'attività operativa di complessivi 641,8 mln, dato dalla differenza tra gli incassi previsti per 1.559,3 mln (tra cui, incassi da parte degli iscritti per 1.555 mln), ed i costi per 1.354,9 mln (tra cui pagamenti per prestazioni previdenziali ed assistenziali per 1.209,5 mln) e dalla differenza tra la gestione finanziaria e mobiliare attiva per 445,4 mln e la gestione finanziaria passive per 8 mln;
- un flusso di impiego derivante dalle attività di investimento significativo di 712,8 mln, pari alla differenza tra gli investimenti per 1.753,5 mln ed i disinvestimenti per 1.040,7 mln;
- una prevista disponibilità liquida al 31.12.2024 di 516,4 mln di euro.

6. Allegati di cui al D.M. 27 MARZO 2013

Il Collegio prende in esame i documenti predisposti in ottemperanza al D.M. 27 marzo 2013 (criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica). L'articolo 2 del D.M. 27 marzo 2013 prescrive che il budget economico annuale venga redatto o riclassificato secondo uno schema scalare allegato al Decreto stesso e che costituiscano allegati al budget economico annuale:

- il budget economico pluriennale;
- la relazione illustrativa o analogo documento;

- il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi (di cui all'articolo 9, comma 3, del Decreto medesimo);
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
- la relazione del Collegio dei revisori dei conti o sindacale.

Si ricorda che gli Enti di previdenza di diritto privato non sono tenuti alla predisposizione del prospetto delle previsioni di spesa, articolato in missioni e programmi di cui alla lettera c) del richiamato art. 2, comma 4, del D.M. 27 marzo 2013.

La Cassa ha pertanto predisposto i seguenti elaborati:

- budget economico annuale (riclassificato);
- budget economico pluriennale;
- piano degli indicatori e dei risultati attesi.

È stata predisposta altresì una specifica nota esplicativa.

Considerata la nota del Ministero del Lavoro n. 16145 dell'8 novembre 2013 e confrontato il bilancio preventivo in approvazione con il medesimo documento riclassificato secondo lo schema del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 27 marzo 2013, verificata la rispondenza degli importi ed il collegamento tra i due documenti, il Collegio ne assevera la coerenza e corrispondenza.

7. CONCLUSIONI

Le risultanze del Preventivo 2024 corrispondono all'impegno profuso dalla Presidenza, dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato dei Delegati, dalla Dirigenza e dal Personale tutto, per soddisfare le aspettative della popolazione forense di oggi e, soprattutto, di domani.

Per cercare di garantire al meglio la sostenibilità di lungo periodo ed assicurare alla platea degli iscritti trattamenti di quiescenza dignitosi, è stata varata una Riforma Previdenziale articolata e responsabile, sulla quale i Ministeri Vigilanti stanno impiegando il loro magistero, ai fini della relativa revisione ed approvazione.

Lo stesso dicasi della Riforma dello Statuto, preziosa per fluidificare ed ottimizzare il funzionamento dell'Ente, rispettare al meglio la democrazia partecipativa e favorire la ripartizione delle funzioni fra i vari organi collegiali.

In linea più generale, l'annunciata istituzione di un Centro Studi, finalizzato all'analisi statistica dei flussi migratori all'interno della popolazione forense, appare coerente all'esigenza di governare i processi di entrata ed uscita dalla professione, concordemente avvertita, per comprendere al meglio le prospettive di lungo periodo del saldo previdenziale.

Anche se gli Attuari, esterno ed interno, dell'Ente prefigurano uno scenario immune da significativi rischi, le enormi variabili che hanno cadenzato gli ultimi periodi – dalla pandemia alla guerra in Ucraina; dalla ripresa dell'inflazione alle gravi insidie climatiche - consigliano di tenere alta la guardia, specie in tema di investimenti, il cui rischio per il Sistema delle Casse sarà disciplinato dal Regolamento in corso di approvazione, al quale dovrebbero seguire i Regolamenti specifici demandati alle singole Casse, cui la Commissione Patrimonio ed Investimenti sta lavorando da tempo.

Sempre in materia di investimenti, del tutto condivisibile è il percorso, seguito dal CDA e dalla Direzione, che tende a valorizzare gli interventi nell'economia reale del Paese e quelli di sostegno ai Progetti ESG, allo scopo di applicare l'universo dei valori che declinano gli obiettivi etici della Fondazione.

Al fine di presidiare le aree di rischio e le attività sensibili dell'Ente, il Collegio ha intensificato - e continuerà a rafforzare - la preziosa sinergia con l'Organismo di Vigilanza, anche alla luce delle nuove prescrizioni in tema di D.lgs. 231/2001.

Il Collegio, nel richiamare le osservazioni ed i suggerimenti contenuti nella presente relazione, ritiene di potere formulare le seguenti considerazioni:

- Il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- Sulla base dei documenti e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente, tenuto conto che si tratta di previsioni e di stime, le entrate possono essere ritenute attendibili;
- Le spese previsionate possono reputarsi congrue, anche in relazione agli importi delle risorse impegnate negli esercizi precedenti ed ai programmi che la Cassa intende sviluppare;
- Le dimensioni dei componenti positivi di reddito attesi consentono comunque di salvaguardare l'equilibrio di bilancio.

Esprime, pertanto, parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024».

(Fonte: Relazione del Collegio dei Sindaci al Bilancio di Previsione 2024).

La verità sulla riforma di Cassa Forense

13 gennaio 2025

di Paolo Rosa

Ho già pubblicato e commentato la nota ministeriale del 27 settembre 2024 di cui [al seguente link](#)

Oggi il mio commento riguarderà il Bilancio tecnico specifico al 21 giugno 2024.

La riforma di Cassa Forense presenta un periodo transitorio molto lungo perché solo nel **2072** la collettività del gruppo con pensione mista (retributiva e contributiva) sarà completamente estinta.

2072 – 2025 = 47 anni

Ora è bene sapere che vi è un pro rata rigido e un pro rata attenuato di cui all'art. 1, comma 763 della legge 296/2006, avvalorato dall'art. 1, comma 488 della legge 147/2013 e sul quale si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione, con l'autorità delle Sezioni Unite n. 17742/2015.

Cassa Forense ha applicato il pro rata rigido, mentre avrebbe potuto applicare quello attenuato così da ridurre il periodo transitorio.

L'opzione tra pro rata rigido e attenuato, ha trovato, evidentemente, i delegati in conflitto di interesse.

Il Bilancio tecnico specifico al 21 giugno 2024, accerta gli effetti sull'equilibrio finanziario di Cassa Forense dopo la riforma che introduce un calcolo contributivo delle prestazioni previdenziali in pro rata *temporis* basato sulle anzianità maturate alla data del 01.01.2025.

Vi sono quindi due modalità per illustrare la riforma di Cassa Forense: il *mainstream* corrente del management di Cassa Forense e dei media e quello, invece, basato sui

numeri reali e sulle proiezioni attuariali che richiede però la conoscenza dei documenti che Cassa Forense, per ora almeno, non ha ritenuto di divulgare.

“Al riguardo, si osserva che la proposta di riforma in argomento certamente soddisfa il parametro *formale* di sostenibilità trentennale previsto dalla legge. Tuttavia, in un’ottica prudenziale e di tutela dei professionisti e pensionati obbligatoriamente iscritti alla Cassa, va ribadito che il rispetto del requisito di sostenibilità di lungo periodo deve essere sostanziale. Pertanto, la proposta in argomento, pur notevole in termini di complessità e di sforzo riformatore, va intesa come primo significativo passo verso il ripristino della menzionata sostenibilità strutturale. Ciò è testimoniato, in particolare, dall’andamento del saldo previdenziale il quale, anche a seguito della riforma, comunque risulta negativo fino alla fine dell’orizzonte previsionale sebbene a partire dal 2044 invece che dal 2041 come nel bilancio tecnico pre-riforma. La necessità di ulteriori futuri interventi volti al miglioramento della sostenibilità strutturale è testimoniata anche dall’indice di congruità dell’aliquota contributiva di cui al medesimo art. 5 del citato decreto interministeriale del 2007. Tale indicatore, per effetto della riforma passa da un valore medio sul cinquantennio di poco meno del 4 per cento a un valore di circa l’1 per cento. L’indice, tuttavia, nelle proiezioni post-riforma, è previsto in peggioramento dal 2044, con un valore mediamente di poco inferiore al 6 per cento fino alla fine dell’orizzonte previsionale, con picchi intorno al 9 per cento negli anni 2057 – 2060. Infine, sempre nel segno della necessità di un futuro rafforzamento della sostenibilità strutturale si pone anche il rapporto fra numerosità della popolazione attiva/contribuente e di quella pensionata, sia nelle proiezioni a normativa vigente sia in quelle post-riforma – ancorché nell’ipotesi, specifica, di popolazione stazionaria (e non in diminuzione, come nelle ipotesi standard adottate a livello nazionale). Tale rapporto è previsto dimezzarsi entro il 2044 passando da un valore di circa 13 nel 2023 a circa 6 e infine a circa 3 attivi per pensionato dal 2056”. (Fonte: MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nota del 16.07.2024).

Com’è noto, le Casse di previdenza dei professionisti, e quindi anche Cassa Forense, devono assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti **ad un arco temporale di 50 anni**. Tanto dispone l’art. 24, comma 19, del d.l. 201/2011 che prevedeva, per quelle Casse che non si fossero adeguate entro il 31.03.2012, il passaggio al metodo contributivo e l’introduzione del contributo di solidarietà dell’1%, per gli anni 2012 – 2013, per chi è già in pensione.

Rispetto alla precedente normativa, dunque, l’arco temporale per la valutazione della sostenibilità è aumentato da 30 a 50 anni.

Nonostante la riforma intrapresa, oggi Cassa Forense è **sostenibile solo per 30 anni** e quindi sarà necessaria, a breve, una ulteriore riforma che non potrà che individuarsi in un ulteriore e sostanzioso aumento della contribuzione soggettiva.

Come ha sottolineato la Ragioneria Generale dello Stato, sarà indispensabile un continuo e attento monitoraggio dei saldi del bilancio tecnico e del rapporto fra attivi e pensionati.

La Ragioneria Generale dello Stato non ha però mancato di sottolineare un aspetto estremamente importante e cioè ***“la pubblicazione, sul sito della Cassa, sia delle risultanze attuariali più recenti trasmesse a corredo della riforma sia di una adeguata informativa circa l'importo della futura pensione degli iscritti secondo diverse ipotesi di sviluppo di carriera”***.

“8.2 Adeguatezza delle prestazioni e congruità dell'aliquota contributiva

Come disposto dall'art.4, comma 1 del decreto ministeriale, al fine di verificare l'adeguatezza delle prestazioni, è stata effettuata un'analisi dei tassi di sostituzione, al lordo ed al netto del prelievo fiscale e contributivo, calcolati con parametri coerenti con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti la proiezione degli equilibri finanziari di medio e lungo periodo.

Nella Tabella 8.3. vengono riportati i tassi di sostituzione al lordo ed al netto del prelievo fiscale e contributivo, riferibili per anno di proiezione al valore medio pro-capite relativo alla coorte di nuovi ingressi in pensione. I dati rappresentati si riferiscono rispettivamente agli iscritti di sesso femminile e di sesso maschile e classificati per regime previdenziale di computo della pensione di vecchiaia e di vecchiaia anticipata.

Tabella 8.3 Tassi di sostituzione (dati%).

Maschi		Lordi		Netti	
Anno	Regime di calcolo	Vecchiaia Anticipata	Vecchiaia	Vecchiaia Anticipata	Vecchiaia
2025	Misto	32,8%	52,4%	44,4%	68,4%
2035	Misto	19,8%	23,4%	28,3%	33,2%
2045	Misto	17,6%	22,2%	25,0%	31,2%
2055	Misto	18,7%	21,8%	25,9%	30,5%
2065	Contributivo	20,3%	20,1%	28,4%	28,5%
2072	Contributivo	19,5%	18,3%	27,1%	26,1%

Femmine		Lordi		Netti	
Anno	Regime di calcolo	Vecchiaia Anticipata	Vecchiaia	Vecchiaia Anticipata	Vecchiaia
2025	Misto	58,2%	61,7%	73,9%	78,9%
2035	Misto	32,2%	43,7%	44,2%	57,8%
2045	Misto	29,4%	34,7%	40,3%	46,7%
2055	Misto	27,9%	31,3%	38,3%	42,8%
2065	Contributivo	24,6%	24,2%	35,5%	34,4%
2072	Contributivo	23,6%	21,6%	34,0%	31,3%

(Fonte: Bilancio tecnico specifico al 21.06.2024 di Cassa Forense, pagg. 25 e 26).

Basta porre attenzione a questa tabella per rendersi conto della situazione a venire!

PIANO STRUTTURALE DI BILANCIO DI MEDIO TERMINE

Le riforme necessarie per l'estensione del periodo di aggiustamento del piano.

14 gennaio 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

«Il Piano strutturale di bilancio stabilisce il quadro di riferimento programmatico per la gestione della finanza pubblica e la realizzazione di investimenti e riforme, valido per un periodo pari alla durata della legislatura nazionale. Il quadro di riferimento esposto nel Piano include un orizzonte temporale che arriva fino al 2029.

2. LE RIFORME NECESSARIE PER L'ESTENSIONE DEL PERIODO DI AGGIUSTAMENTO DEL PIANO

Le nuove riforme previste dal PSB, ai fini della **estensione del periodo di aggiustamento** di bilancio da quattro a sette anni, riguarderanno in particolare **cinque aree**:

- **Giustizia:** potenziamento dei risultati raggiunti con il PNRR in merito alla riduzione della durata dei procedimenti giudiziari, all'abbattimento dell'arretrato della giustizia e al completamento del processo di digitalizzazione e di transizione verde;
- **Amministrazione fiscale:** attuazione della riforma fiscale (concordato preventivo e adempimento collaborativo; rendere strutturale la rimodulazione delle aliquote IRPEF e gli effetti del cuneo fiscale; riordino delle spese fiscali; efficientamento del sistema della riscossione). Si intende inoltre confermare e rafforzare l'impegno nel contrasto all'evasione fiscale;
- **Pubblica amministrazione:** potenziamento del capitale umano della Pubblica amministrazione (processo di reclutamento mirato; formazione continua dei dipendenti pubblici), con l'obiettivo di aumentare la produttività e la qualità e quantità dei servizi pubblici;
- **Ambiente imprenditoriale:** aumento della concorrenza e dell'efficienza della pubblica amministrazione, nonché riduzione degli oneri amministrativi e degli ostacoli che minano l'accesso al credito. Si intende, in particolare, adottare una

legge quadro sulle PMI, proseguire nell'impegno dell'adozione di una legge annuale per la concorrenza, nonché accelerare l'attuazione della riforma del mercato dei capitali. A tali riforme si accompagneranno investimenti a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e della trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa;

- **Spesa pubblica:** migliore programmazione della spesa attraverso il potenziamento degli strumenti di previsione delle dinamiche tendenziali e degli effetti della spesa pubblica, l'utilizzo di processi integrati e sistematici di controllo, l'estensione delle attività ispettive e delle indagini conoscitive svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze e del ruolo svolto dagli organi di revisione e sindacali.

Il Piano evidenzia che in questi ambiti si sono riscontrate le principali barriere che hanno reso più impervia l'attuazione degli investimenti e la crescita economica e sociale. Per ciascun'area si intende confermare l'ambiziosità e l'**approccio del PNRR, fissando obiettivi concreti da realizzare a partire dal 2027**, andando non solo a consolidare le misure intraprese, ma anche a introdurre nuovi strumenti che permettano di ridurre divari territoriali.

Le misure saranno realizzate **mediante l'impiego delle risorse previste a legislazione vigente e ulteriormente potenziate dagli stanziamenti autorizzati dalla prossima legge di bilancio**, nel rispetto delle regole di finanza pubblica dettate dalla nuova governance europea. Alcune di tali politiche, si afferma, potranno essere implementate nell'ambito degli spazi risultanti dall'aggiornamento relativo all'attuazione del Piano e, più in generale, dagli andamenti delle grandezze di finanza pubblica. Tali **interventi** permetteranno di **estendere a sette anni il periodo di aggiustamento di bilancio del Piano**.

2.1 Misure in materia di giustizia

III.2.1 Misure in materia di giustizia	
Obiettivi	Efficientamento dei procedimenti civili e penali Razionalizzazione e riqualificazione energetica delle sedi dell'amministrazione della giustizia
Termine indicato	Efficientamento dei procedimenti civili e penali: - Entro il 2027: aggiornamento della strategia di innovazione del Ministero della giustizia, digitalizzazione di tutti i procedimenti penali (inclusi i sistemi degli uffici del giudice di pace e del tribunale di sorveglianza) - Entro il 2028: creazione di un'unica piattaforma informatica per il deposito degli atti processuali civili, penali, amministrativi, tributari e contabili - Entro il 2029: completa interoperabilità tra sistemi e banche dati del Ministero della giustizia e le banche dati di ministeri ed agenzie Razionalizzazione e riqualificazione energetica delle sedi dell'amministrazione della giustizia: - Primo trimestre 2027: pubblicazione del rapporto per la riorganizzazione/razionalizzazione delle sedi - Entro il 2028: realizzazione degli interventi
Raccomandazioni specifiche per Paese	Efficientamento dei procedimenti civili e penali: <i>n. 2 del 2024 e del 2023, 2.1 del 2022, 4.1 del 2020, 4.1 e 4.2 del 2019</i> Razionalizzazione e riqualificazione energetica delle sedi dell'amministrazione della giustizia: <i>n. 2 del 2024, 2, 3.1 e 3.5 del 2023, 3.1 e 3.5 del 2022, 3.4 e 4.1 del 2020</i>

Principali misure

Finalità	Misure
Efficientamento dei procedimenti civili e penali	- Piano di azione per l'efficienza e la semplificazione del processo civile e penale - Assunzione e stabilizzazione del personale dell'Ufficio per il processo - Digitalizzazione di tutti i processi, nonché semplificazione e unificazione dei depositi degli atti nel processo telematico in tutti i plessi giurisdizionali - Piano d'azione per la riforma del sistema dell'esecuzione penale, anche al fine di ridurre i

Finalità	Misure
	casi di recidiva.
Razionalizzazione e riqualificazione energetica delle sedi dell'amministrazione della giustizia	- Rapporto di analisi dell'attuale geografia giudiziaria e sullo stato di attuazione del decentramento amministrativo, finalizzato alla riorganizzazione delle sedi in chiave di efficienza - Estensione degli interventi al settore penitenziario in vista di un miglioramento delle condizioni delle carceri, della riduzione del tasso di affollamento e dell'efficientamento economico - Piano di investimenti per il triennio 2027-2029 a sostegno della riqualificazione e dell'efficientamento energetico, anche al fine di raggiungere l'obiettivo di ristrutturare almeno il 3% annuo della superficie climatizzata pubblica

Stato di attuazione delle misure

- **Ufficio per il processo**

Per quanto riguarda l'**Ufficio per il processo**, a seguito della revisione del PNRR approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, è stato inserito un **nuovo traguardo** (con scadenza 31 marzo 2024), relativo all'entrata in vigore di misure volte a ridurre l'arretrato. Dopo il decreto-legge n. 215/2023, che ha disposto la proroga al 30 giugno 2026 dei contratti del personale in servizio presso i suddetti uffici al fine di valorizzarne le competenze acquisite ed evitare la loro dispersione, il **decreto-legge n. 19/2024** ha introdotto ulteriori misure volte a:

- **stabilizzare il personale** assunto a tempo determinato al fine di contribuire al raggiungimento dei traguardi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- riconoscere **incentivi economici** al personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo di riduzione dei procedimenti civili pendenti;
- **favorire la partecipazione ai concorsi** per il reclutamento di personale da destinare all'UPP, attraverso misure quali il riconoscimento del periodo prestato presso l'ufficio medesimo come titolo di preferenza nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;
- implementare un **sistema di incentivi** per sostenere gli uffici giudiziari meno efficienti nella riduzione dell'arretrato civile, attraverso un **piano straordinario di applicazione di magistrati** che saranno assegnati fino al 30 giugno 2026 - senza possibilità di proroga o rinnovo - presso gli uffici giudiziari che presentano ritardi nel raggiungimento degli obiettivi PNRR.

• **Digitalizzazione della giustizia**

Anche gli obiettivi legati alla **digitalizzazione del sistema giustizia** sono stati oggetto di modifica nell'ambito della revisione del PNRR del dicembre 2023. Il nuovo obiettivo, da conseguire entro il 30 giugno 2026, consiste nella digitalizzazione di **7,75 milioni di fascicoli giudiziari** relativi ai procedimenti di competenza dei giudici di pace dei capoluoghi di distretto, degli uffici minorili, delle sezioni penali di Tribunali e Corti d'appello riferiti al periodo temporale 01/01/2006 - 30/06/2026. Al termine del 2023 è stato **raggiunto il traguardo intermedio** della digitalizzazione di 3,5 milioni di fascicoli giudiziari aventi le medesime caratteristiche sopra esposte. È stato raggiunto in anticipo l'obiettivo di rendere disponibili nel **data warehouse** 2.500.000 atti giudiziari relativi al sistema di giurisdizione amministrativa.

È in corso di realizzazione il progetto relativo alla **creazione del data lake Giustizia**, che comprende 6 nuovi sistemi (anonimizzazione delle sentenze civili e penali, sistema di gestione integrato, sistema di gestione e analisi dei processi civili, sistema di gestione e analisi dei processi penali, sistema di statistiche avanzate sui processi civili e penali, sistema automatizzato per l'identificazione del rapporto vittima- autore del reato).

Per quanto riguarda gli strumenti operativi, in ambito penale sono stati realizzati il **Portale Deposito Atti** (PDP) per il deposito e la consultazione degli atti da parte dei soggetti abilitati esterni (*in primis* gli avvocati) e l'**Applicativo Processo Penale** (APP) un *software* che permetta redazione, firma e deposito digitale telematico dei provvedimenti penali, integrato con il PDP e con il **Portale delle notizie di reato** (PNR), mentre in ambito civile gli interventi per la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e la completa digitalizzazione del processo civile (già operativa nei tribunali ordinari) hanno coinvolto la Corte di Cassazione, il Giudice di pace, il Tribunale per i minorenni, il Commissario per la liquidazione degli usi civici e il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con il completamento di tutti gli sviluppi *software*; è stata inoltre attivata la **banca dati delle decisioni civili**.

Si riportano di seguito i dati del monitoraggio effettuato dal Ministero della giustizia a conclusione dell'anno 2023 per verificare l'impatto delle misure sopra indicate in termini di riduzione dell'arretrato, delle cause pendenti e dei tempi di trattazione dei procedimenti.

- **Riduzione arretrato civile al 31.12.2019 Tribunali e Corti di Appello (Target 31-12-2024):**

Periodo	Tribunali	Variazione %	Corti di Appello	Variazione %
Baseline 2019	337.740		98.371	
2020	222.672	-34,1%	57.635	-41,4%
2021	137.006	-59,4%	27.348	-72,2%
2022	82.603	-75,5%	10.385	-89,4%
2023	50.657	-85%	2.877	-97,1%

- **Riduzione pendenze civili al 31.12.2022 Tribunali e Corti di Appello (Target 30-06-2026):**

Periodo	Tribunali	Variazione %	Corti di Appello	Variazione %
Baseline 2022	1.197.786		179.306	
2023	597.574	-50,1%	101.410	-43,4%

- **Tempi di trattazione (*disposition time*) Civile e Penale (Target 30-06-2026):**

Periodo	Civile (gg)	Variazione % Civile	Penale (gg)	Variazione % Penale
Baseline 2019	2.512		1.392	
2020	3.080	+22,6%	1.942	+39,5%
2021	2.233	-11,1%	1.504	+8,0%
2022	2.215	-11,8%	1.253	-10,0%
2023	2.075	-17,4%	1.045	-25,0%

- **Razionalizzazione e riqualificazione energetica delle sedi dell'amministrazione della giustizia**

L'investimento nell'edilizia giudiziaria del PNRR (411,7 milioni di euro) è dedicato alla riqualificazione degli edifici giudiziari e si focalizza sulla manutenzione di beni esistenti, con l'obiettivo di conseguire, entro il 30 giugno 2026, l'efficientamento energetico 289.000 mq (con riduzione di consumi energetici di 0,735 ktep/anno). Il **traguardo posto al 31 dicembre 2023 è stato ampiamente superato** in quanto, alla suddetta data, risultavano aggiudicati 62 interventi per complessivi 486.568 mq.

Accanto all'investimento PNRR si ricorda che vi sono 2 linee di intervento finanziate (per complessivi 132,9 milioni di euro) attraverso il **Piano nazionale complementare** (PNC) una destinata a strutture penitenziarie per adulti (costruzione di n. 8 nuovi padiglioni penitenziari) e una destinata agli istituti penitenziari minorili (4 interventi finalizzati a razionalizzare gli spazi e ad elevare gli standard di igiene e sicurezza). Per quanto riguarda i primi, vi è stata l'aggiudicazione definitiva di tutti gli interventi e per la metà di questi è stato stipulato il contratto di appalto; per i secondi, 2 interventi su 4 hanno raggiunto la fase di aggiudicazione definitiva (dei quali uno con stipula del contratto)».

(Fonte: Piano strutturale di bilancio di medio termine, Italia 2025 – 2029, 3 ottobre 2024, dossier XIX Legislatura).

MENO PENSIONE DI INVALIDITA' CON LA RIFORMA DI CASSA FORENSE

Preliminarmente è bene sapere che l'esistenza di una posizione debitoria impedisce la maturazione del requisito dell'effettiva e integrale contribuzione, previsto per la liquidazione di qualsivoglia trattamento previdenziale.



15 gennaio 2025

Primo piano

Di Paolo Rosa – Avvocato

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta, in modo continuativo, a meno di 1/3 per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione.

Nel previgente sistema la misura della quota di base della pensione di invalidità era pari al 70% di quella risultante dall'applicazione dell'art. 47 del Regolamento unico della previdenza forense e non poteva essere inferiore al 70% della pensione prevista dal successivo art. 48, primo comma del citato regolamento per l'anno della decorrenza (art. 54, comma 3, del Regolamento unico della previdenza forense).

Sulla pensione di invalidità era poi dovuta l'integrazione al trattamento minimo.

Però in molti casi, in passato, Cassa Forense sosteneva che l'integrazione al trattamento minimo non era dovuta perché la pensione di invalidità percepita dall'avvocato era stata adeguata al trattamento minimo al momento del calcolo, in applicazione dell'art. 10 del regolamento previgente, trasfuso nell'art. 54 del Regolamento unico della previdenza forense.

Il tutto sul presupposto che non si potesse liquidare una pensione di invalidità superiore al 70% della pensione prevista dall'art. 48, primo comma, del previgente regolamento unico.

La norma però indicava espressamente che la misura della quota base della pensione di invalidità non può essere inferiore al 70% che è cosa diversa dal dire che la pensione, integrata, non può essere superiore al 70%.

La correttezza di questo ragionamento è offerta oggi dalla stessa Cassa Forense con il nuovo Regolamento unico della previdenza forense, in vigore dal 1° gennaio 2025, ed infatti, all'art. 75, che disciplina il regime della pensione di invalidità al n. 3 si dice testualmente che: "La misura della pensione è pari al 70% di quella risultante dall'applicazione dell'art. 64, comma 1, lettere a) e b) (la pensione di cui ai precedenti articoli 61 – pensione di vecchiaia, 62 – pensione di vecchiaia anticipata e 63 – pensione di anzianità, sono costituite dalla somma di tre distinte quote confluenti in un trattamento unitario: a) la prima quota, relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.2024, calcolata secondo le regole del sistema retributivo di cui all'art. 65; b) la seconda quota, relativa alle anzianità contributive maturate dopo il 31.12.2024, calcolata secondo il sistema contributivo di cui all'art. 69). La pensione così calcolata può essere integrata, in presenza di tutti i requisiti, fino al 70% dell'importo del trattamento minimo di cui all'art. 72".

Con questo sistema, rispetto alla previgente normativa, la pensione di invalidità non potrà essere integrata oltre il 70% dell'importo del trattamento minimo così dando copertura normativa alla precedente interpretazione di Cassa Forense che però era sfornita del supporto normativo.

Fare cassa sulla pensione di invalidità non mi pare in linea con i principi solidaristici della previdenza forense.

Riporto, per completezza, l'art. 72 del nuovo Regolamento che disciplina l'integrazione al trattamento minimo:

"Art. 72 Integrazione al trattamento minimo

1. Su domanda dell'avente diritto, qualora applicando i criteri di calcolo di cui agli artt. 65, 66 e 70 la pensione annua sia inferiore ad euro 10.250,00, preso come base l'anno 2029, è corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo.
2. Nel periodo transitorio, l'importo di cui al comma 1 è fissato ad € 12.500,00 per le pensioni il cui diritto sia maturato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre

2026 e ad € 11.400,00 per le pensioni il cui diritto sia maturato dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028.

3. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente, a partire dal 2030, con i criteri di cui all'art. 80. È escluso ogni collegamento automatico di tale importo minimo con il contributo soggettivo minimo.
4. L'integrazione al trattamento minimo compete solo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge ove vivente, non divorziato o legalmente separato al momento di presentazione della domanda, comprensivo dei redditi da pensione, nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al doppio del trattamento minimo. Essa compete solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a due volte il trattamento minimo di cui sopra, salvo quanto previsto al successivo comma 5 del presente articolo.
5. Ai fini del computo del reddito massimo di cui al comma 4 non si considerano il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, anche se imputabile al coniuge, il trattamento di fine rapporto e le erogazioni ad esso equiparate. Per i fini di cui alla presente normativa si considera la media dei redditi effettivamente percepiti nei tre anni precedenti quello per il quale si chiede l'integrazione al trattamento minimo della pensione.
6. All'atto della presentazione della domanda di integrazione al trattamento minimo il richiedente dovrà sottoscrivere autocertificazione relativa ai requisiti reddituali di cui ai precedenti commi, impegnandosi a comunicare le variazioni che comportino la perdita del diritto all'integrazione. In ogni caso ogni tre anni il pensionato dovrà ripetere la domanda di integrazione con le modalità di cui sopra.
7. La quota modulare e gli eventuali supplementi di pensione assorbono, sino a concorrenza, l'integrazione al trattamento minimo della pensione.
8. Qualora risulti che il pensionato abbia ricevuto l'integrazione al minimo a seguito di dichiarazioni non rispondenti al vero, egli è tenuto, oltreché alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali, al pagamento di una sanzione, come prevista dal comma 9.

9. La sanzione di cui al comma 8 è pari al 30% delle somme lorde indebitamente percepite, ferme le eventuali sanzioni previste dalle leggi penali.
10. In caso di anticipazione della pensione ai sensi dell'art. 62, fermo restando quanto previsto dall'art. 65 comma 5, l'importo annuo integrato al minimo verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto dall'art. 61. L'importo della riduzione di cui al periodo precedente verrà riproporzionato in ragione del rapporto tra l'anzianità contributiva posseduta dall'iscritto fino al 31 dicembre 2024 e l'anzianità contributiva totale. La riduzione non si applica ove l'iscritto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno quaranta anni."

Da ultimo ricordo che la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 27712/2024, ha affermato che "l'integrazione al minimo è il modo con cui la legge attua il precetto costituzionale di assicurare ai lavoratori adeguate esigenze di vita e, quindi, si viola tale precetto se non si garantisce l'integrazione al minimo. La previsione dell'integrabilità dell'assegno di invalidità (comunque calcolato) vale proprio ad assicurare il rispetto del canone costituzionale di adeguatezza (art. 38, comma 2, Cost.) a fronte di una prestazione che per la natura della sua fattispecie costitutiva potrebbe altrimenti determinare l'attribuzione ai lavoratori beneficiari di somme del tutto inadeguate alle loro esigenze di vita, quando non meramente simboliche e, comunque, in alcuni casi, inferiori al quantum della prestazioni assistenziali, liquidate in relazione ad eventi analoghi".

Per questi motivi la Corte di Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della legge n. 335/95, in combinato disposto con l'art. 1, comma 3, della legge n. 222/1984, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 2 Cost., nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, che sia calcolato interamente con il sistema c.d. contributivo.

IL DODICESIMO RAPPORTO DI ITINERARI PREVIDENZIALI

Il 15 gennaio 2025 Itinerari Previdenziali ha presentato alla Camera dei Deputati il suo Dodicesimo Rapporto.



16 gennaio 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

Al sistema delle Casse privatizzate dei liberi professionisti, il Rapporto dedica nove paginette e precisamente da pag. 61 a pag. 70 oltre ad una serie di tavole.

Rispetto al 2022, il numero dei contribuenti è diminuito dello 0,17% mentre il numero delle pensioni è aumentato del 6,07%.

Le entrate contributive sono aumentate del 7,75% ma le uscite per prestazioni del 12,11%.

Il saldo entrate / uscite per le Casse del 509/1994 è negativo del – 0,7%.

Il patrimonio netto è in aumento del 6,07%.

Il Rapporto prende in considerazione gli **indicatori di sostenibilità** del sistema Casse nel medio e lungo termine, e quelli per ogni singolo ente.

Il primo indicatore di sostenibilità della spesa nel medio e lungo termine è il saldo pensionistico, cioè il rapporto tra l'insieme delle entrate contributive (contributi soggetti e integrativi) e il costo per l'erogazione delle pensioni.

Il rapporto “entrate contributive e spese per pensioni” tra le Casse del 509/1994, per dottori commercialisti, veterinari, Inarcassa ed avvocati è buono, con valori vicini o superiori a 2.

Cassa Forense ha un rapporto di 2,14, in costante miglioramento dal 1989.

Quanto al rapporto pensionati / attivi i dati migliori li evidenzia Cassa Forense che ha solo 13,59 pensionati ogni 100 attivi.

Il rapporto pensione media / contributo medio vede invece Cassa Forense all'ultimo posto della graduatoria che vede al primo posto con 1,30 i veterinari e all'ultimo posto Cassa Forense con 3,44.

Il secondo indicatore di sostenibilità di lungo periodo è dato dal saldo generale fra tutte le entrate contributive e finanziarie e tutte le uscite per prestazioni e spese di finanziamento che evidenzia un quadro, il più completo possibile, della situazione economica globale delle singole Casse.

Tra le Casse del 509/1994 si segnalano, per l'aumento percentuale maggiore, ragionieri, ingegneri architetti e medici.

Unica eccezione negativa sono i notai con un -16,62% perché scontano il pessimo andamento del settore immobiliare nel corso del 2023.

Come sempre il Rapporto di *Itinerari previdenziali* non dà conto del *funding ratio* di ogni singola Cassa che, com'è noto, misura il rapporto tra la patrimonializzazione dell'ente e il debito latente, costituito dalle pensioni in essere e da tutti gli spezzoni in movimento verso la maturazione. (Circolare Covip 4 aprile 2014, prot.n.2242).

“Come noto, il sistema di finanziamento delle Casse di Previdenza privatizzate dei liberi professionisti (c.d. Casse “509”) contempla una componente a ripartizione (Pay As You Go) ed una componente a capitalizzazione (Funded). Secondo questo schema le eccedenze di risorse introitate nella fase di crescita vengono accantonate e capitalizzate in un Fondo Patrimoniale da utilizzare nei periodi di contrazione demografica in cui i saldi previdenziali possono risultare negativi. Tale circostanza comporta la necessità di una sistematica ed accurata analisi della componente patrimoniale da connettere con la struttura per età della popolazione degli iscritti alle singole Casse. Obiettivo è quello di esaminare, individuando opportuni indicatori, la struttura della solidità patrimoniale dell'Ente intesa come capacità della componente Funded di garantire nel tempo l'assolvimento di tutti gli impegni finanziari ed obbligazioni in essere rispetto allo sviluppo per età di tutti gli aderenti. L'indicatore proposto (Funding Ratio) è volto a quantificare nel tempo la percentuale di soddisfazione dell'esposizione debitoria maturata e maturanda in caso di liquidazione

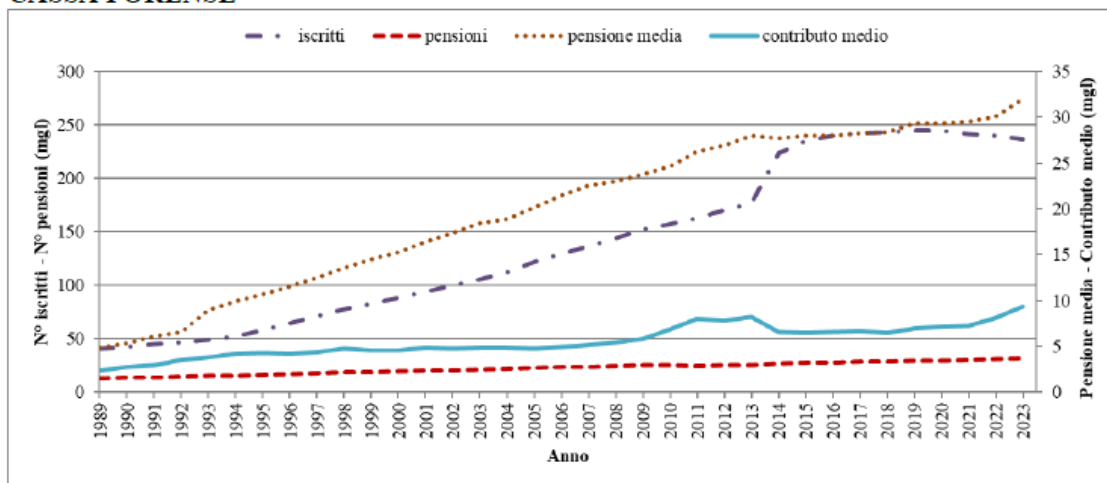
completa del patrimonio dell'Ente. Chiaramente si tratta di una previsione meramente ipotetica rispetto alla mission delle istituzioni previdenziali, ma la misura così delineata, alla stregua di uno stress test, è certamente un efficace indicatore utile a monitorare la solidità finanziaria futura se rapportata all'evoluzione demografica della popolazione degli iscritti. L'elemento di maggiore complessità valutativa è la quantificazione del debito latente ovvero del valore attuale di tutte le obbligazioni accumulate dall'Ente nei confronti dei propri iscritti, ancorché la gran parte delle stesse avrà la propria manifestazione finanziaria negli esercizi futuri. Pertanto, si tratta di quantificare non solo il valore attuale delle rendite per prestazioni in essere, rispetto alla speranza di vita dei pensionati, ma anche i diversi ratei di pensione maturati nel tempo dagli iscritti attivi". (Fonte: Quaderno 1/2023, prof. Alessandro Trudda, Cassa Commercialisti).

Questo sarebbe un dato molto importante da conoscere agli effetti della stabilità di lungo periodo posto che le Casse dei professionisti, con la privatizzazione, hanno volontariamente rinunciato ad ogni intervento dello Stato con la conseguenza che la sostenibilità del sistema dipende dai contributi versati, dal patrimonio accumulato e dai rendimenti ottenuti sul mercato finanziario.

Il Report di *Itinerari Previdenziali* è corredato anche dai grafici dal 1989 al 2023 relativi a numero pensioni, numero iscritti, pensione media e contributo medio delle Casse privatizzate dei liberi professionisti.

A titolo di esempio riporto quello di Cassa Forense.

CASSA FORENSE



Con la sentenza n. 27712/2024 del 16.09.2024 la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestazione infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995, in combinato disposto con l'art. 1, comma 3, della legge n. 222/1984, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost., **nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, che sia calcolato interamente con il sistema c.d. contributivo, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.**

Il tema, se la Corte Costituzionale dovesse accogliere la questione, non sarà irrilevante per le Casse dei professionisti e quindi sarà bene seguire la vicenda.

I MEDICI DI FAMIGLIA (MMG) E IL PNRR

I medici di famiglia sono interessati dal Pnrr.



17 gennaio 2025

Dalle professioni

Di Paolo Rosa – Avvocato

Secondo quanto riportato sul sito del Ministero della Salute, ogni cittadino iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), ha diritto a un medico di medicina generale (Mmg), il c.d. medico di famiglia, attraverso il quale può accedere a tutti i servizi e prestazioni inclusi nei livelli essenziali di assistenza (Lea).

Il medico di famiglia non è un medico dipendente del Ssn, ma lavora in convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale (Asl) e il suo rapporto di lavoro è regolamentato dall'accordo collettivo nazionale, dagli accordi integrativi regionali e dagli accordi attuativi aziendali a livello delle singole Asl.

“La Riforma dell’assistenza territoriale definisce un nuovo modello organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale che mira a una sanità più vicina alle persone e al superamento delle disuguaglianze. Il nuovo assetto istituzionale e organizzativo dell’assistenza sanitaria primaria consentirà al Paese di conseguire standard qualitativi di cura adeguati, in linea con le migliori prassi europee.

Obiettivi della riforma

Definire un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza primaria in grado di individuare standard strutturali, tecnologici e organizzativi uniformi su tutto il territorio

nazionale, per garantire a cittadini e operatori del Servizio Sanitario Nazionale il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza – LEA.

Facilitare l'individuazione delle priorità di intervento in un'ottica di prossimità e di integrazione tra le reti assistenziali territoriali, ospedaliere e specialistiche.

Favorire la continuità delle cure per coloro che vivono in condizioni di cronicità, fragilità o disabilità, che comportano il rischio di non autosufficienza anche attraverso l'integrazione tra il servizio sociale e quello sanitario.

Disegnare un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario ambientale e climatico.

Allinearsi agli standard qualitativi di cura dei migliori Paesi europei.

Punti chiave della Riforma

La Riforma dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale è regolata dal decreto interministeriale di natura regolamentare del 23 maggio 2022, pubblicato nella GURI Serie Generale n. 144 del 22 giugno 2022, che ridisegna funzioni e standard del Distretto.

Ecco principali contenuti e standard:

Casa della Comunità – Aperte fino a 24h su 24 e 7 giorni su 7, almeno 1.038 Case della Comunità finanziate con le risorse del PNRR, diffuse in tutto il territorio nazionale, sono il luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Rappresentano il modello organizzativo dell'assistenza di prossimità per la popolazione

Centrale operativa 116117 – La Centrale operativa 116117 (Numero Europeo Armonizzato – NEA per le cure mediche non urgenti) è il servizio telefonico gratuito a disposizione di tutta la popolazione, 24 ore al giorno tutti i giorni, da contattare per ogni esigenza sanitaria e sociosanitaria a bassa intensità assistenziale

Centrale Operativa Territoriale- COT – Svolge una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e dialoga con la rete dell'emergenza-urgenza

Infermiere di Famiglia e Comunità – È la figura professionale di riferimento che assicura l'assistenza infermieristica, ai diversi livelli di complessità, in collaborazione con tutti i professionisti presenti nella comunità in cui opera. Non solo si occupa delle

cure assistenziali verso i pazienti, ma interagisce con tutti gli attori e le risorse presenti nella comunità per rispondere a nuovi bisogni attuali o potenziali

Unità di continuità assistenziale – È un'équipe mobile distrettuale per la gestione e il supporto della presa in carico di individui, o di comunità, che versano in condizioni clinico-assistenziali di particolare complessità e che comportano una comprovata difficoltà operativa

Assistenza domiciliare – La casa come primo luogo di cura. Le Cure domiciliari sono un servizio del Distretto per l'erogazione al domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell'ambito di specifici percorsi di cura e di un piano personalizzato di assistenza. **Trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, diagnostici, ecc.** Sono prestati da personale sanitario e sociosanitario qualificato per la cura e l'assistenza alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana

Ospedale di comunità – È una struttura sanitaria di ricovero dell'Assistenza Territoriale con 20 posti letto che svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, per evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell'autonomia e più prossimi al domicilio

Rete delle cure Palliative – È costituita da servizi e strutture in grado di garantire la presa in carico globale dell'assistito e del suo nucleo familiare, in ambito ospedaliero, con l'attività di consulenza nelle U.O., ambulatoriale, domiciliare e in hospice. Le cure palliative sono rivolte a malati di qualunque età e non sono prerogativa della fase terminale della malattia. Possono infatti affiancarsi alle cure attive fin dalle fasi precoci della malattia cronico-degenerativa, controllare i sintomi durante le diverse traiettorie della malattia, prevenendo o attenuando gli effetti del declino funzionale

Servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie – Il Consultorio Familiare e l'attività rivolta ai minori, alle coppie e alle famiglie garantiscono prestazioni, anche di tipo domiciliare, mediche specialistiche, diagnostiche, terapeutiche, ostetriche, psicologiche, psicoterapeutiche, infermieristiche, riabilitative e preventive, nell'ambito dell'assistenza territoriale, alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie. L'attività consultoriale può svolgersi all'interno delle Case della Comunità, privilegiando soluzioni che ne tutelino la riservatezza

Telemedicina – Viene utilizzata dal professionista sanitario per fornire prestazioni sanitarie agli assistiti o servizi di consulenza e supporto ad altri professionisti sanitari.

Inclusa in una rete di cure coordinate, la Telemedicina consente l'erogazione di servizi e prestazioni sanitarie a distanza attraverso l'uso di dispositivi digitali, internet, software e delle reti di telecomunicazione". (Fonte: Ministero della Salute).

Dal rapporto della Fondazione GIMBE di Bologna del 07.03.2024 si evince che: al 01.01.2023 i medici di famiglia erano 37.860 e avevano in carico oltre 51,2 milioni di assistiti.

In termini assoluti, la media nazionale è di 1.353 assistiti per ogni medico di famiglia con una notevole diversificazione tra loro, quanto a numero di assistiti, che va da 1.500 a 1.800, numero che talora viene ulteriormente superato attraverso deroghe locali, per esempio sino a 2.000 nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Il Report della Fondazione GIMBE, tenuto conto dei pensionamenti attesi (11.400), stima per il 2026 la mancanza di oltre 3.100 medici di famiglia.

Il Governo sembra intenzionato a cambiare lo status lavorativo del medico di famiglia, da libero professionista in dipendente.

Oggi il medico di famiglia è tutelato, dal punto di vista previdenziale e assistenziale, dalla Fondazione Enpam attraverso il Regolamento Fondo della medicina convenzionata e accreditata.

Per i contributi previdenziali bisogna guardare la tabella C.

L'Enpam ha già messo le mani avanti affermando che non potrà garantire il pagamento delle pensioni ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta, se da convenzionati dovessero diventare dipendenti.

Sull'argomento il Presidente dell'Enpam ha precisato che "in passato abbiamo già quantificato in 84 miliardi di euro il costo prospettico per le Casse dell'Enpam se la contribuzione dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta venisse attratta all'Inps in quanto dipendenti, e lo scenario peggiore addirittura si avrebbe facendo diventare subordinati solo i nuovi medici".

Ora mi pare evidente che con il passaggio da Enpam in INPS i medici di famiglia non perderebbero nulla in termini di contribuzione versata.

È ovvio, infatti, che i contributi pensionistici non si perdono perché passano direttamente all'INPS.

L'aliquota pensionistica del medico di famiglia è il 22% della sua retribuzione, l'aliquota pensionistica del medico dipendente è il 33%, della sua retribuzione. È quindi ovvio che la pensione del medico dipendente non potrà che essere più alta rispetto a quella

del medico convenzionato per il quale, fra l'altro il contributo versato dal S.S.N. è inferiore.

È infatti il 10,375%, rispetto al 24,2 % del contributo che lo Stato versa per del medico dipendente.

Attualmente l'aliquota pensionistica dei medici di famiglia che è del 22%, così ripartita: l'11,625% è versato dal singolo medico, mentre il 10,375% è versato dal S.S.N.

L'aliquota pensionistica del medico dipendente è invece del 33% così ripartita: 8,80% a carico del medico dipendente ed il restante 24,2 % a carico del S.S.N.

Riepilogando:

Il medico di famiglia versa 11,625%, il S.S.N. versa 10,375%, Totale 22%.

Il medico dipendente versa 8,80%, il S.S.N. versa 24,2 %, Totale 33%.

Transitando in INPS il medico di famiglia avrebbe una pensione di importo maggiore, il TFR e le ferie pagate e la tredicesima, mentre perderebbe i benefit erogati da Enpam, di cui alla Guida completa per i medici di medicina generale, Dalla laurea alla pensione Enpam.

Non entro nel merito, non avendone la competenza, se, per il cittadino, sia preferibile il medico in convenzione o dipendente.

Il sistema dei controlli tra sovranismo e populismo

20 gennaio 2025

di Paolo Rosa

Il populismo e sovranismo sono diventati i due temi entrati nel dizionario della politica italiana.

Il populismo è l'esaltazione del Popolo come unica fonte di legittimazione del potere, che però resta sospettoso nei confronti della democrazia rappresentativa.

Il sovranismo, invece, è una dottrina politica che sostiene la preservazione o la riacquisizione della sovranità nazionale da parte di un Popolo o di uno Stato, in contrapposizione alle istanze e alle politiche delle organizzazioni internazionali.

Oggi il sistema dei controlli viene vissuto con fatica.

Le tre grandi proposte in atto, premierato, autonomia differenziata e separazione delle carriere se tendono, meritoriamente, a riformare l'Italia, esaltano però il principio di sufficienza della responsabilità politica, come garanzia di per sé di assicurare una buona amministrazione con perdita di interesse per modelli di controllo terzo.

In questa prospettiva mi pare evidente che tutti gli elementi di rallentamento dell'azione amministrativa, come il rispetto delle procedure e delle leggi, vengano vissuti come un intralcio all'azione riformatrice.

Esempi recenti sono lo spostamento della competenza dai Tribunali alle Corti di Appello per i migranti, la proposta di riforma della Corte dei Conti e in gran parte anche la separazione delle carriere, il tutto in nome di un modello efficientista che si accontenta del controllo interno, dove però di solito il controllore è nominato dal controllato, rispetto a quello esterno.

A mio giudizio si dovrebbe invece intervenire, potenziandoli, sui controlli esterni oggi esistenti, che molto spesso si traducono nella produzione di una sterminata mole di report e di documenti che non hanno mai impedito il verificarsi di casi di mala gestio.

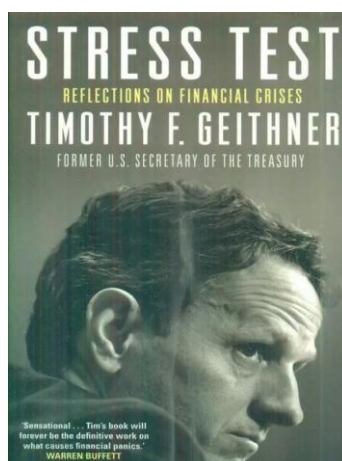
Penso, per esempio, ai rapporti della Commissione bicamerale di controllo sugli Enti previdenziali e alle relazioni della stessa COVIP che finiscono, impolverate, negli archivi del Parlamento.

Il modello efficientista sembra non tener conto che la volontà della Pubblica Amministrazione si esprime attraverso formali provvedimenti e che la violazione del principio di legalità, concreta la lesione o dell'interesse generale o quello dei diritti soggettivi o degli interessi legittimi dei cittadini.

La funzione pubblica del controllo è uno degli strumenti di check and balance del potere esecutivo, a qualunque livello di governo, e svolge una funzione di salvaguardia delle libertà fondamentali.

Se viene meno il controllo esterno, si mina l'essenza stessa dello stato di diritto. Corollario del controllo esterno è la sua autonomia e indipendenza, la terzietà dei componenti dell'organo di controllo, la possibilità di attivare singoli procedimenti di controllo su istanza di chiunque vi abbia interesse, gli esiti dell'attività di controllo incidono direttamente sulla sfera giuridica del controllato.

LO STRESS TEST ALLE CASSE DI PREVIDENZA



Trento, 21 gennaio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Il 20 gennaio 2025 la **BCE** ha comunicato che, nel corso dell'anno, **condurrà una prova di stress su 96 banche dell'area euro** e in parallelo una prova di stress su 45 banche non incluse nel campione dell'ABE (Autorità bancaria europea).

Ovviamente vi sono **le principali banche italiane**.

La prova di stress seguirà un approccio botton-up con alcuni elementi di top-down.

Vediamo di che si tratta.

"Esistono due approcci fondamentali alla gestione degli investimenti: uno va dal generale al particolare, l'altro parte invece dal particolare per arrivare al generale.

In termini più strettamente finanziari si parla di **asset allocation** (gestione degli investimenti) **con approccio top-down** (dall'alto verso il basso) **o con approccio bottom-up** (dal basso verso l'alto).

In concreto si tratta di due diverse pratiche di investimento che spesso tendono a mescolarsi. È però utile e importante comprenderne le differenze.

Se infatti tutti gli investitori cercano di raggiungere il rendimento migliore possibile, dato un certo profilo di rischio, **il bilanciamento dei rischi e dei rendimenti si nutre sempre di scelte.**

Scelte che hanno dietro un ragionamento che può partire appunto dall'alto o dal basso.

L'approccio top-down

L'approccio top-down è, come dice il nome, una strategia di investimento basata sulla scelta delle allocazioni di portafoglio come ultimo passaggio di un ragionamento più generale sulle condizioni dei mercati, dei settori, delle economie.

In questo approccio l'investitore, generalmente un fondo o un soggetto istituzionale, svolge un'**analisi complessa delle condizioni macroeconomiche**, prendendo in considerazione variabili generali, come il Pil, il livello dei tassi di interesse, della disoccupazione, della domanda aggregata e così via.

Stabilite le condizioni generali di un mercato (per esempio gli Stati Uniti, l'Europa o la Cina), si analizzano stato e prospettive delle varie asset class (i tipi di investimento, come l'azionario, l'obbligazionario, il valutario, le materie prime etc.).

Ogni passaggio si collega al precedente, perché una visione generale sull'andamento dell'economia può suggerire di privilegiare una certa asset class o di ridurre il peso nel portafoglio.

Le prospettive sull'inflazione possono suggerire, per esempio, delle posizioni sul mercato valutario o sull'oro, mentre le collegate proiezioni sui tassi possono suggerire posizioni sull'obbligazionario o sulle materie prime.

Si può anche decidere già in questa fase di ricorrere a certe categorie di strumenti invece che ad altre perché le condizioni e le prospettive del mercato lo suggeriscono.

Stabilite le proporzioni delle varie asset class in un portafoglio, anche in base al profilo di rischio deciso, si può passare a un'analisi più specifica. Anche in questo caso **le scelte possono essere ampie e devono essere coerenti.**

In genere si sceglie a questo punto la geografia degli investimenti, per esempio le esposizioni sugli Stati Uniti o sugli emergenti.

Oppure si può ragionare sulle valute o su alcune macro-categorie, per esempio i Paesi esportatori di materie prime o quelli eccellenti in determinate industrie o servizi o

ancora quelli dal debito pubblico investment grade o ancora quelli esposti a tensioni geopolitiche o economiche particolari.

Partendo anche in questo caso dal generale, **si analizzano poi i settori** che sembrano più avvantaggiati dal contesto e dalle relative attese.

Per esempio, in certe condizioni di crescita dell'economia possono essere considerati più vantaggiosi gli investimenti in titoli ciclici come l'elettronica o il comparto bancario, mentre in condizioni opposte possono apparire più promettenti investimenti in titoli anticiclici come le utility o l'alimentare.

L'analisi settoriale può essere (e generalmente è) ancora più complessa perché può ospitare considerazioni diverse dall'attività industriale delle società, per esempio si possono scegliere i titoli in base alla capitalizzazione di mercato (large cap vs. small cap) o alla loro appartenenza a un indice di sostenibilità o ancora al fatto che abbiano determinati parametri finanziari o economici, come per esempio dividendi elevati o tassi di indebitamento bassi.

Fondamentali a questo punto sono i **benchmark**, perché spesso fanno da riferimento ai fondi di investimento e agli altri strumenti.

Un benchmark permette inoltre di avere un riferimento medio di settore con cui confrontare le eventuali posizioni su singoli titoli del paniere.

Chiaramente è questo il momento in cui si prendono in considerazione le singole azioni o i settori, si fanno dei ragionamenti sul tipo di esposizione (si può ricorrere a fondi settoriali, a ETF, a posizioni di hedging, si possono bilanciare le esposizioni in una direzione con altre di segno diverso in un'ottica di differenziazione del rischio, etc.).

L'approccio bottom-up

C'è chi invece preferisce **partire dal particolare** per arrivare all'universale.

Da una singola società, o quasi, che sembra promettente e vuole avere in portafoglio.

In questo caso l'approccio è più puntuale, ma non meno articolato.

In genere infatti **si guardano i cosiddetti "fondamentali" del titolo**, la qualità del management, le attese sugli utili, i vari "ratio" che permettono di capire se la valorizzazione è a sconto, per esempio, sugli utili o sui margini attesi o ancora se il titolo è sottovalutato o sopravvalutato rispetto al settore o ai competitor.

Si ragiona quindi su rapporti come **EV/EBITDA, P/E, Dividend Yield, ROE, ROS** e così via.

Spesso però si guarda anche alla solidità delle imprese in questione, quindi si analizzano ratio patrimoniali come debt/equity o net debt/ebitda o anche il patrimonio netto per azione o il flusso di cassa.

In genere un'analisi di questo tipo si nutre anche dei vari **report degli analisti** sui singoli titoli e sui loro settori e basa la propria scelta sulla convinzione che la società abbia del valore inespresso.

Ovviamente si guardano anche i **grafici** della società e del settore per la scelta del **timing e dei livelli di ingresso**.

Da questa scelta derivano altre scelte collegate.

Se si pensa che questa società brilli nel futuro più o meno prossimo, sarà naturale interrogarsi sul settore di riferimento e valutare altre posizioni in materia.

È probabile poi che alcune delle valutazioni maturate si allarghino ad altri settori dell'economia.

Se si pensa che una società mineraria si arricchirà con l'estrazione del litio e l'esportazione di materiale per le batterie, forse si cercheranno altri operatori della filiera della green economy oppure si vorranno prendere posizioni sulle valute di riferimento dell'operazione o forse anche aprire posizioni di hedging per ridurre i rischi.

Si potrebbe così passare da una miniera cilena a una posizione sul peso cileno (o al contrario sul dollaro), quindi a una multinazionale cinese delle batterie o ancora a una casa americana delle auto elettriche e così via.

Ogni posizione richiamerà naturalmente i suoi opposti o i relativi bilanciamenti.

Per esempio si potrebbe credere che una società abbia grandi prospettive sugli utili, ma volere al contempo bilanciarne il peso in portafoglio con attività tradizionali ritenute meno rischiose, anche soltanto per ridurre il profilo generale di rischio del portafoglio.

Si potrebbero quindi a quel punto comprare titoli di Stato o preziosi per bilanciare il rischio o aprire posizioni su altre valute. Come si vede pian piano si tenderà a passare dai dati individuali del titolo, ai settori, alle geografie, alle asset class, alle considerazioni macroeconomiche più generali.

Dal basso verso l'alto nella definizione di una asset allocation coerente." (Fonte Borsa Italiana)

Oggi le Casse di previdenza dei professionisti sono Investitori Istituzionali la cui sostenibilità di lungo periodo dipende, più che dalla contribuzione degli iscritti, dal rendimento del patrimonio accumulato e investito sui mercati finanziari.

Perché non sottoporre anche le Casse di Previdenza allo stress test a garanzia degli iscritti?

LA CATENA DI VALORE DEGLI INVESTIMENTI



Trento, 23 gennaio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Il **Gruppo Generali**, nella audizione del 16 gennaio 2025, presso la **Bicamerale di controllo degli Enti previdenziali**, ha depositato agli atti una memoria con *slides* di particolare interesse per le Casse di Previdenza dei professionisti nella parte in cui spiega la catena del valore che ha l'obiettivo di salvaguardia e crescita dei risparmi dei clienti.

La cosiddetta “Catena del Valore degli Investimenti” si compone di alcune fasi e attività “core” ed altre “trasversali”.

Il quadro normativo europeo e domestico applicabile alle imprese di assicurazione, delle politiche in vigore e delle scelte compiute in materia di investimenti degli attivi del Gruppo Generali **impone principi e standard per la gestione e il controllo degli stessi volti ad assicurare gli interessi degli assicurati**, la stabilità, la liquidità, la reputazione e la solvibilità del Gruppo Generali e delle singole compagnie.

Dal punto di vista decisionale, i principali passaggi prevedono in sintesi che:

- è la capogruppo ed il suo CdA che definisce le linee guida strategiche di investimento dell'intero gruppo (e le singole compagnie assicurative con i rispettivi CdA definiscono la propria strategia all'interno di quella complessiva di gruppo), inclusa l'assegnazione dei mandati di gestione che contengono limiti di rischio e obiettivi ben definiti cui si deve attenere il gestore (come, l'indicazione dei paesi, delle asset class o, ad esempio, dei titoli di stato nei quali allocare gli investimenti);
- è il Chief Investment Officer (CIO) del Gruppo Generali che propone al CdA della capogruppo la c.d. asset allocation e, una volta approvata, le dà attuazione e assicura un continuo monitoraggio dell'operato dei gestori. Il processo è speculare a livello di singola compagnia assicurativa, il cui CIO ha una linea di riporto diretta verso il CIO di gruppo;
- i gestori, cioè le società di asset management, implementano la strategia d'investimento così definita mediante l'individuazione dei singoli titoli conseguente alla strategia stessa, l'esecuzione degli ordini sul mercato, la produzione di ricerche in materia di investimenti e allocazione tattica etc.

Si tratta dunque di società fornitrici di un servizio a favore delle imprese assicurative del gruppo che operano all'interno di limiti e obiettivi piuttosto stringenti stabiliti dalla capogruppo e dalle compagnie per quanto concerne l'allocazione degli investimenti;

- fra le società di assicurazione e quelle di asset management viene sottoscritto un contratto di gestione di portafoglio individuale o IMA ("Investment Management Agreement") che vincola il gestore a conformarsi alla disciplina applicabile oltre che a specifiche strategie di investimento e linee di gestione indicate dalle compagnie, che possono comunque recedere in qualunque momento.

Le società di asset management sono dunque tenute ad eseguire gli investimenti nel rispetto delle indicazioni fornite dalle compagnie assicurative.

Sotto il profilo più propriamente operativo, la cosiddetta "Catena del Valore degli Investimenti" si compone di alcune fasi e attività "core" ed altre "trasversali".

Tutte le principali fasi sono coordinate da Global e Local Chief Investment Officer (CIO) e vedono il coinvolgimento attivo di molteplici funzioni aziendali, in particolare Risk Management, Finanza, Attuariato, Legale, Compliance, Sostenibilità oltre che dell'Asset Management. È infatti assolutamente fondamentale che le competenze sugli investimenti non siano concentrate solo tra gli esperti di Investment Management (Asset Owner) e di Asset Management, ma anche presso le altre funzioni aziendali incluse naturalmente tutte le funzioni di controllo.

Il punto di partenza è costituito dalle attività di ALM&IRA (Asset-Liability Management & Investment Risk Assessment) che hanno l'obiettivo di stabilire le condizioni di coerenza tra i passivi (ossia gli impegni presi nei confronti dei clienti) e gli attivi (ossia i potenziali investimenti) nel rispetto della propensione al rischio stabilita dalla Compagnia, in base a diverse ipotesi economiche ed operative. Queste attività sono iterative, poiché i rischi e i relativi rendimenti finanziari sono determinati da fattori dinamici interni ed esterni ed influenzano al contempo passivi e attivi.

Di conseguenza, il profilo ALM deve essere costantemente monitorato e gestito.

In secondo luogo, le attività di SAA (Asset Allocation Strategica) hanno l'ambizioso obiettivo di identificare la combinazione di investimenti ottimale in funzione di una serie di vincoli e obiettivi in aggiunta alle aspettative di lungo termine sui mercati finanziari, quali a titolo non esaustivo:

- le caratteristiche contrattuali dei passivi (e.g. flussi di cassa, garanzie);
- i requisiti di capitale regolamentare (Solvency 2 e altri regimi) e delle rating agencies;
- i diversi regimi contabili, che misurano gli stessi fenomeni economici con metodi e regole diverse rispetto a dividendi, tasse, etc.;
- le normative aggiuntive relative a limiti per specifiche tipologie di attivi a copertura di polizze vita e fondi pensione.

Le attività di TAA (Asset Allocation Tattica) servono a collegare la strategia con le dinamiche di breve termine sia dei passivi (per esempio l'evoluzione della raccolta netta) sia degli attivi (per esempio le variazioni della liquidità o della valutazione relativa di alcuni investimenti).

Le attività di PI&IMA (Implementazione di Portafoglio & Investment Management Agreement) consistono nel coordinare l'assegnazione e la revisione periodica dei Mandati di Gestione con l'Asset Management, che opera autonomamente nel rispetto dei mandati.

Le fasi “trasversali” a tutto il processo riguardano Operations, Pianificazione e Reporting e naturalmente la Sostenibilità.

L'integrazione completa delle tematiche di sostenibilità rilevanti nel processo di investimento supporta a nostro avviso il raggiungimento sia di superiori rendimenti finanziari risk-adjusted sia di benefici sociali.

Il processo di investimento relativo ai prodotti assicurativi Investment-linked (ILIP) come le Unit-linked differisce parzialmente da quello appena descritto.

Pur mantenendo gli stessi principi di governance, prevede infatti la progettazione e creazione della struttura d'investimento sottostante e l'attività di selezione dei fondi d'investimento."

Poiché vi è molta vicinanza tra il mondo assicurativo e quello previdenziale, sarebbe bene tenerne conto, a garanzia dei montanti contributivi degli iscritti, obbligati per legge a versarli nelle Casse di riferimento.

LO STATO SCALA MEDIOBANCA



Trento, 24 gennaio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Operazione mai vista nel risiko bancario, dove il controllore, cioè lo Stato, diventa scalatore.

Vediamo di capirci.

MPS tenta la scalata su Mediobanca con un'offerta totalitaria di scambio da 13,3 miliardi.

“L'offerta pubblica di scambio (**OPSC**) è una particolare fattispecie di OPA che si caratterizza per il fatto che il pagamento dei titoli acquisiti avviene mediante la consegna di altri strumenti finanziari. Le modalità di svolgimento di un'offerta pubblica di acquisto e di scambio sono quelle previste per le Offerte Pubbliche di Acquisto e sono regolate dagli articoli 102-112 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998)”.(Fonte: Borsa italiana)

Vediamo la composizione dei contendenti:

“Secondo quanto risulta dalle comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente ed in base alle altre informazioni a disposizione, nonché sulla base di quanto risultante dal sito istituzionale della CONSOB, i soggetti che, alla data dell'8 gennaio 2025, possiedono, direttamente e/o indirettamente, azioni ordinarie rappresentative di una **percentuale superiore al 3%** dei diritti di voto sul capitale sociale dell'Emittente e che

non ricadono nei casi di esenzione previsti dall'art. 119-bis del Regolamento Emittenti, risultano i seguenti:

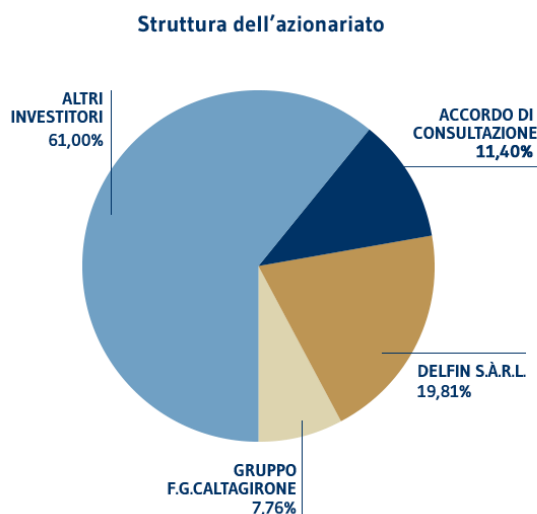
AZIONISTA	% SUL CAPITALE
MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	11,731%
DELFIN SARL	9,780%
GRUPPO FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE*	5,026%
BANCO BPM SPA	5,003%
ANIMA HOLDING SPA	3,992%
ALTRI AZIONISTI	64,468%

* Partecipazioni detenute tramite Ausonia S.r.l., Esperia 15 S.r.l., MK 87 S.r.l., Istituto Finanziario 2012 S.p.A., Gamma S.r.l., Azufin S.p.A., VM 2006 S.r.l., Mantegna 87 S.r.l., Calt 2004 S.r.l., Finanziaria Italia 2005 S.p.A.” (Fonte: Gruppo Monte dei Paschi di Siena)

“Dal 2003 il gruppo Mediobanca ha conosciuto una significativa evoluzione del suo azionariato, che ha accompagnato la trasformazione del modello di business, da holding di partecipazione a gruppo finanziario specializzato.

La rilevanza degli investitori istituzionali è andata crescendo, parallelamente alla riduzione del ruolo storico dell'Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca.

A fine 2018 è stato sottoscritto un Accordo di consultazione, senza vincoli di blocco.



Principali azionisti

Aggiornamento al **28 ottobre 2024** sulla base delle risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ex art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione.

AZIONISTA	% SUL CAPITALE
DELFIN S.à r.l.	19,81%
GRUPPO F.G. CALTAGIRONE	7,76%
GRUPPO BLACKROCK ⁽¹⁾	4,23%
GRUPPO MEDIOLANUM	3,49%

(1) **BlackRock** Inc. (NY) attraverso 15 società controllate di gestione del risparmio (mod. 120 b del 6 agosto 2020), di cui lo 0,69% partecipazione potenziale e lo 0,13% altre posizioni lunghe con regolamento in contanti.” (Fonte: Mediobanca)

Dai numeri si vede che nell'operazione giocano un ruolo decisivo, oltre allo Stato, che detiene l'11,73% di MPS, anche due Famiglie imprenditoriali italiane, che si trovano tra lo scalatore e lo scalato, e cioè il gruppo Caltagirone e la Famiglia Del Vecchio (DELFIN) che, nell'insieme, detengono il 27,6% di Mediobanca e il 15% di MPS nonché il 16,9% di Generali.

Lo Stato poi, come si è detto, è azionista di maggioranza di MPS e **ha la Golden Power**.

Agli azionisti di Mediobanca, MPS offre 2,3 azioni di nuova emissione di MPS per ogni loro azione di Mediobanca, proponendo quindi un prezzo implicito di € 15,992 per azione e un premio pari al 5,03% rispetto ai prezzi ufficiali del 23 gennaio 2025.

Vedremo che succederà ma l'operazione mi pare ostile.

Si parla di Opa ostile quando il Consiglio di amministrazione si esprime contrario all'offerta, generalmente perché non gradisce il soggetto offerente e non ha la minima intenzione di permettergli di acquisire il titolo di socio di controllo.

GLI “ARCANA IMPERII” DEL GOVERNO ITALIANO



Trento, 25 gennaio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Si dice che l'Italia sia uno “stato di diritto” ma, a sentire il **Ministro della Giustizia Nordio** per il quale “il PM è un super poliziotto, con l’aggravante che godendo delle stesse garanzie del Giudice, esercita un potere immenso senza alcuna reale responsabilità, **non solo dirige le indagini ma addirittura le crea attraverso la cd. clonazione dei fascicoli, svincolata da qualsiasi parametro e da qualsiasi controllo, che può sottoporre una persona a indagini occulte, eterne e che creano dei disastri anche finanziari irreparabili”, si dovrebbe concludere che l'Italia è uno stato di polizia**, come molti commentatori l’hanno definita, dopo il recente DDL sicurezza.

Ma veniamo al **segreto di stato**.

“C’è subito un punto da chiarire circa il segreto imposto dai Governi: in realtà esso **non viene imposto per motivi di sicurezza, ma solo per far sì che la popolazione non venga a sapere quello che sta succedendo**” (Fonte: Noam Chomsky nel libro

Capire il potere, Marco Tropea, 2002, pag. 30). E questa è una visione, ma ve ne è un'altra che riconosce il segreto di stato.

“Tutta la storia della Roma antica era permeata, come attestano le fonti tramandateci, da una straordinaria attenzione riservata alla tutela della segretezza, segnatamente di quella funzionale alla sicurezza militare, alla conservazione e alla difesa della comunità politica, all'esercizio dell'autorità e alle funzioni di direzione del Senato – cc.dd. *arcana consilia patrum conscriptorum* – che si svolge in forma inconoscibile.

Si trattava di segreti protetti per scongiurare il rischio che dalla loro indebita sottrazione o diffusione derivasse un nocumento per l'intera società romana, da presidiare in nome di un'esigenza pubblica: salvaguardie assistite da precetti e sanzioni ben definiti, destinati ad essere applicati con procedure altrettanto puntualmente strutturate” (Gli *arcana imperii* e l'impiego del segreto di Stato nel diritto pubblico romano, di Fabio Vigneri, Altalex, 01.11.2020).

La vicenda Almasri sta dividendo Governo e opposizioni.

Il tutto prende l'avvio il 2 febbraio 2017 quando il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano **Paolo Gentiloni** con il Ministro **Minniti** sottoscrivono un **memorandum d'intesa fra Italia e Libia** sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere fra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana.

Ciò che è accaduto, è noto.

Il Governo oppone il segreto di stato.

“In una società democratica che rincorre *standards* sempre più elevati di trasparenza, **l'attività di Governo dovrebbe essere del tutto sgombra da meccanismi che sottraggono le scelte politiche allo scrutinio dei cittadini.**

In questo contesto, **la segretezza dei trattati internazionali**, che costituiscono espressione della volontà politica dello Stato nelle relazioni con l'estero, **risulta pertanto contraria ai valori fondanti dello stato di diritto.**

Al contempo, laddove le decisioni assunte a livello internazionale impattino sulle posizioni dei singoli individui, la mancata diffusione dei loro contenuti può ledere irrimediabilmente anche i diritti fondamentali dei diretti interessati”. (Francesca Tammone, *Ragion (di Stato) di diritto*.

Profili di illegittimità degli accordi segreti in materia di immigrazione nel quadro della convenzione europea dei diritti dell'uomo, Osservatorio sulle fonti, fascicolo 2/2023).

Basterebbe essere chiari nella spiegazione dell'accaduto, così da evitare, come ha scritto l'avv. **Nicola Canestrini** sul *Domani* del 21 gennaio 2025, di minare la credibilità italiana da scelte opache e procedure sbagliate.

Non è un caso che la Roma antica avesse procedure puntualmente strutturate al riguardo.

“La segretezza da parte delle pubbliche autorità, che comporti compressioni al godimento dei **diritti sanciti nella CEDU**, può avvenire legittimamente soltanto in presenza di **almeno tre condizioni**, che sembrano ormai valere per la generalità delle istituzioni di diritto internazionale:

- il segreto può essere utilizzato solo nei soli modi e nei casi eccezionali previsti da una fonte del diritto chiara e dettagliata;
- l'apposizione del segreto deve essere necessaria ai fini di tutelare la sicurezza nazionale;
- la decisione di apporre e/o utilizzare il segreto deve essere soggetta ad un controllo di tipo giuridico indipendente dal potere politico.

In ogni caso, le autorità non possono servirsi del segreto al fine di agevolare la violazione di quei diritti rispetto al cui godimento la stessa CEDU non consente limitazioni.” (Fonte: Rivista n. 1/2012, 14/03/2012, Giuseppe Arconzo, Ricercatore in diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, Irene Pellizzone, Assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, **IL SEGRETO DI STATO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**).

È possibile uscire dal pregiudizio ideologico e comportarsi da buon padre di famiglia?

27 gennaio 2025

di Paolo Rosa

Secondo il sociologo Alberto Pellegrino: "i pregiudizi sono giudizi errati o imprecisi formulati in modo superficiale senza la conoscenza approfondita di un problema. Si tratta di opinioni preconcepite nei confronti di individui o gruppi, che portano ad assumere atteggiamenti scorretti nel momento in cui si devono stabilire dei rapporti sociali. Gli stereotipi sono delle grossolane semplificazioni e delle rigide rappresentazioni della realtà legate al fatto che spesso la mente umana non è in grado di acquisire, analizzare e comprendere la complessa e infinita varietà di sfumature del mondo. Essi svolgono una funzione difensiva, perché garantiscono la conservazione delle posizioni sociali acquisite da un individuo all'interno o all'esterno di un gruppo; nel tempo servono a proteggere da mutamenti indesiderati l'organizzazione sociale. Pregiudizi e stereotipi non si formano in modo casuale o per una momentanea scelta arbitraria, ma sono una parte integrante della cultura di un gruppo, in quanto si costituiscono e sono utilizzati dai singoli individui attraverso un lungo processo di socializzazione. Secondo la psicologia sociale, pregiudizi e stereotipi sono dei sentimenti fondati su false generalizzazioni, che possono essere sentiti interiormente o espressi apertamente nei confronti di un individuo o di un intero gruppo. In ogni caso si tratta di un giudizio negativo a priori formulato per ragioni politiche, tecniche, religiose e professionali, il quale sfocia in un atteggiamento negativo ingiustificato verso un individuo solo perché appartiene a un particolare gruppo sociale o a una diversa etnia. Questi giudizi e atteggiamenti si fondano su una dimensione valutativa basata sull'attribuzione di una serie di valori che costituiscono una scala gerarchica secondo la quale certi gruppi sono definiti in termini positivi e altri in termini negativi. Questo insieme di valutazioni può assumere una dimensione comportamentale, quando si traduce in comportamenti differenti nei confronti di individui o gruppi sociali a seconda dei valori ad essi attribuiti."

E veniamo al buon padre di famiglia. In diverse norme del codice civile ricorre l'espressione "*buon padre di famiglia*": così, ad es., il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 382); l'esecutore testamentario deve amministrare come un buon padre di famiglia (art. 703); nel godimento della cosa l'usufruttuario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1003); il conduttore deve prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1587).

"La diligenza del buon padre di famiglia si riferisce ad una figura "*storica*" della società. Infatti il cosiddetto capofamiglia aveva il compito di badare ai propri cari, mettendo in atto tutte le azioni necessarie. Si può dire, quindi, che si tratta di un uomo di alto rigore, lealtà, onestà, impegno e determinazione che cura con dedizione la propria famiglia. Tale espressione assume un valore importante anche nel mondo giuridico, ed è contenuta in diverse norme. Il suo significato, tuttavia, non è sempre chiaro, dato che non si fa riferimento a comportamenti specifici, ma più che altro si vuole sottolineare un atteggiamento e la volontà di essere rispettosi nei confronti degli altri. Ma non bisogna commettere l'errore di pensare che tale metodo di osservazione abbia un carattere soggettivo, quindi affidato all'interpretazione di volta in volta. Esso rappresenta a tutti gli effetti un metodo oggettivo di valutazione, generale ed astratto per potere analizzare il comportamento di una persona, in relazione a un rapporto contrattuale. Ne consegue che, rispetta tale indicazione chi esegue le prestazioni, previste da un contratto, con rigore ed impegno. Il livello di diligenza richiesto, comunque, non è eccezionale o straordinario, ma deve rispecchiare le attitudini di un uomo normale". (Fonte: Redazione avvocato 360).

Fatte queste premesse io sono convinto che la Politica, se operasse senza pregiudizi ideologici e usando, magari anche abusando della diligenza del buon padre di famiglia, incontrerebbe il consenso della stragrande maggioranza dei cittadini.

IL PATRIMONIO DEI FONDI PENSIONE DELLE CASSE DI PREVIDENZA



Trento, 27 gennaio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Per comporre questo approfondimento utilizzo tre documenti pubblicati dalla COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – e precisamente “La previdenza complementare, principali dati statistici, dicembre 2024”, “Comunicato stampa COVIP, 22.10.2024, Casse di previdenza investimenti: dimensione e composizione anno 2023” e la nota COVIP alle Casse di previdenza del 14.01.2025.

“I contributi e le risorse in gestione

Nel corso del 2024, fondi negoziali, fondi aperti e PIP hanno raccolto nel complesso 15,7 miliardi di euro, in crescita del 7 per cento sul corrispondente periodo del 2023. L’incremento risulta maggiore per i fondi negoziali (8,8 per cento). Il totale delle risorse destinate alle prestazioni è di 243 miliardi di euro, l’8,2 per cento in più rispetto ai 224,4 miliardi di fine 2023. **Circa i tre quinti dell’incremento è dipeso dall’aumento dei corsi dei titoli in portafoglio**; il resto è dovuto ai flussi contributivi al netto delle uscite. L’attivo netto è di 74,6 miliardi di euro nei fondi negoziali, in crescita del 9,9 per cento rispetto alla fine dell’anno precedente; si attesta a 37,3 miliardi nei fondi aperti e a 54,7 miliardi nei PIP, rispettivamente, il 14,3 e il 9,6 per cento in più in raffronto al 2023.

I rendimenti

Al pari dell'anno precedente, anche nel 2024 i rendimenti delle forme di previdenza complementare sono risultati positivi, con **valori più elevati per le gestioni con una maggiore esposizione azionaria**. Per i comparti azionari si riscontrano rendimenti medi pari al 10,4 per cento nei fondi negoziali ed in quelli aperti e al 13 per cento nei PIP. Nelle linee bilanciate i risultati sono in media pari al 6,4 per cento nei fondi negoziali, al 6,6 nei fondi aperti e al 7 nei PIP. Rendimenti medi inferiori, ma comunque positivi, si rilevano per i comparti obbligazionari e garantiti. Valutando i rendimenti su orizzonti temporali più lunghi e coerenti con le finalità del risparmio previdenziale, nel periodo di dieci anni da fine 2014 a fine 2024 i rendimenti medi annui composti delle linee a maggiore contenuto azionario si collocano intorno al 4,5 per cento per tutte le tipologie di forme pensionistiche; per le linee bilanciate, i rendimenti medi sono compresi tra l'1,7 e il 2,7 per cento. La maggior parte delle linee garantite e obbligazionarie mostra invece rendimenti medi positivi ma inferiori all'1 per cento; le gestioni separate di ramo I dei PIP, che contabilizzano le attività al costo storico e non al valore di mercato, ottengono un rendimento medio dell'1,6 per cento. Nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR è risultata pari al 2,4 per cento. Osservando la distribuzione dei risultati dei singoli comparti tra le diverse tipologie di forma pensionistica e le diverse linee di investimento, tutti i comparti azionari e anche una buona parte dei bilanciati mostrano rendimenti più elevati rispetto ai comparti obbligazionari e a quelli garantiti oltrech  al TFR. Per ciascuna tipologia di linea di investimento, i fondi negoziali mostrano nel complesso una dispersione dei rendimenti dei singoli comparti inferiore a quella che registrano fondi aperti e PIP".

L'attivo totale delle Casse di previdenza a fine 2023   di 114,1 miliardi di euro.

La redditivit  media degli investimenti   stata pari al 7,1%, grazie all'andamento favorevole dei mercati finanziari; **sul pi  ampio orizzonte temporale, la redditivit  media annua composta   del 2,8%.**

Con la nota 14.01.2025 la COVIP ha chiesto alle Casse di previdenza:

1. Informazioni concernenti principalmente la politica di investimento e i relativi criteri di attuazione, il processo di impiego delle risorse e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
2. i dati afferenti alla composizione delle attivit  detenute e alla relativa redditivit .

Alla luce di questi dati forniti dalla COVIP   possibile svolgere alcune osservazioni.

Com'  noto i fondi pensione, che gestiscono la previdenza complementare **volontaria**, sono finanziati dal sistema a capitalizzazione mentre le Casse di previdenza dei

professionisti, che gestiscono la previdenza **obbligatoria di primo pilastro**, sono finanziate dal sistema a ripartizione con una parte a capitalizzazione, senza regole cogenti perché il decreto investimenti che si attende dal 2011 è ancora nelle attese di tutti!

Valutando i rendimenti su orizzonti temporali lunghi, perché coerenti con le finalità del risparmio previdenziale, si può vedere come nel periodo di 10 anni, da fine 2014 a fine 2024, i rendimenti medi annui composti dalle linee a maggiore contenuto azionario si collocano intorno al 4,5% per tutte le tipologie di forme pensionistiche; per le linee bilanciate, i rendimenti medi sono compresi tra l'1,7 e il 2,7% mentre la maggior parte delle linee garantite e obbligazionarie mostra invece rendimenti medi positivi **ma inferiori all'1%**.

Nello stesso periodo la rivalutazione del TFR è risultata pari al 2,4%.

Ora nei fondi pensione l'iscritto può scegliersi la linea di investimento.

Non altrettanto possono fare, per la parte a capitalizzazione, gli iscritti nelle Casse di previdenza dei professionisti.

Le Casse di previdenza dei professionisti, poiché gestiscono la previdenza obbligatoria di primo pilastro, dovrebbero prediligere comparti obbligazionari e garantiti con un rendimento però, come abbiamo visto, inferiore al TFR, ma inferiore anche all'1% che è posto, per le Casse di Previdenza, nella redazione dei bilanci tecnici.

Oggi vi è grande attenzione da parte del Governo al patrimonio, sia dei fondi pensione che delle Casse di previdenza dei professionisti (357,1 miliardi in totale), e ciò al fine di trovare risorse da iniettare nell'economia reale del Paese.

La scalata su Mediobanca, a mio avviso, va nella stessa direzione.

Pare che l'obiettivo sia Generali anche se Donnet rassicura su Generali-Natixis: "Il risparmio degli italiani non si tocca".

La joint venture sarà prima in Europa per ricavi e gestirà 1900 miliardi dei due gruppi. Per i primi 5 anni la guida spetta a Trieste poi passa ai francesi.

"L'Italia, come una vecchia signora in declino, basa il suo fascino sul patrimonio.

*E la principale chiave di questo tesoro si trova dentro Mediobanca, poiché è quella che serve ad aprire il forziere dei forzieri: il controllo delle Generali, da sempre la regina della borsa italiana, una delle principali compagnie di assicurazione e di gestione del risparmio in Europa". (Fonte: Stefano Feltri in *La svolta feudale del capitalismo*). Si*

può fare di tutto e di più a condizione però che lo Stato garantisca le pensioni, soprattutto quelle di primo pilastro e cioè quelle dei professionisti la cui garanzia oggi è legata solo alla patrimonializzazione e, conseguentemente, al rendimento.

LA RICCHEZZA DELLE FAMIGLIE ITALIANE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE



Trento, 29 gennaio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

"Alla fine del 2023 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 11.286 miliardi di euro.

Rispetto al 2022 è **aumentato del 4,5%** a prezzi correnti, collocandosi sui livelli più elevati dal 2005, primo anno a partire dal quale sono disponibili i dati.

Tuttavia, valutata a prezzi costanti, la ricchezza netta è ancora inferiore a quella del 2021 di oltre sette punti percentuali a causa della forte inflazione osservata nel 2022.

L'aumento delle **attività non finanziarie** nel 2023 rispetto all'anno precedente (**+1,6%** a prezzi correnti) è stato trainato dai componenti delle abitazioni, che è cresciuto in misura significativa per il secondo anno consecutivo.

Il valore delle **attività finanziarie** è **aumentato del 7,1%**, principalmente per effetto dell'andamento positivo dei prezzi di azioni, quota di fondi comuni e riserve assicurative, più che compensando le perdite in conto capitale osservate nel 2022.

Sono inoltre aumentate le detenzioni di titoli, soprattutto pubblici, in cui le famiglie hanno investito ampiamente nel corso del 2023, mentre i depositi hanno registrato la rilasciata più marcata dal 2005 (-3,2%).

Le passività finanziarie sono rimaste stabili, con una modesta riduzione dei prestiti bilanciata dall'aumento degli altri conti passivi.

Nel confronto internazionale, il rapporto tra la ricchezza netta e il reddito lordo disponibile delle famiglie è rimasto stabile nel 2023 in Italia, Canada e Germania, mentre è **fortemente diminuito per il secondo anno consecutivo in Francia e Regno Unito**.

Tra le attività reali delle società non finanziarie, che costituiscono il 56,8% della loro ricchezza lorda, nel 2023 ha continuato a crescere il valore degli impianti e macchinari.

Dal lato finanziario, è sensibilmente aumentato il valore di mercato delle azioni in portafoglio mentre, per la prima volta dal 2012, i depositi si sono ridotti.

La ricchezza netta è rimasta pressoché stabile rispetto al 2022 poiché alla crescita complessiva delle attività, reali e finanziarie, è corrisposta quella, di simile importo, delle passività, principalmente per effetto dell'aumento del valore delle azioni che ha più che compensare il calo dei prestiti.

Il livello di indebitamento è calato, come è avvenuto anche per le imprese tedesche, mentre è salito per quelle francesi.

La contrazione dei bilanci delle società finanziarie, in atto dal 2022, è proseguita anche nel 2023, con una riduzione pari a circa il 3% sia della ricchezza lorda sia delle passività.

La decisione delle consistenze all'attivo ha interessato principalmente i depositi e i prestiti, mentre, al passivo, la significativa contrazione della raccolta di depositi è stata parzialmente controbilanciata dalla crescita del valore delle azioni, sospinta dall'andamento dei prezzi.

Alla fine del 2023 la ricchezza netta delle amministrazioni pubbliche è risultata negativa per 1.432 miliardi di euro, in peggioramento rispetto al 2022 soprattutto per effetto di una forte crescita delle passività (+8,8%) che ha più che controbilanciato quella, lieve, delle attività (+0,9%).

Nel confronto internazionale, la dinamica del rapporto tra la ricchezza netta delle amministrazioni pubbliche e il Pil in Italia è stata simile negli ultimi anni a quella nel Regno Unito, seppure con un calo più accentuato nel 2023, anno in cui si è osservata una forte riduzione del rapporto anche in Francia." (Fonte: **Banca d'Italia**).

ATTUAZIONE DEL PNRR PER ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA



Trento, 30 gennaio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

"Il **declino demografico** sta interessando molti paesi sviluppati tra cui l'Italia.

Il **potenziamento dei servizi per l'infanzia, come politica di contrasto alla crisi della natalità**, ha assunto una centralità crescente all'interno dell'agenda **politica europea e nazionale**.

Nel corso degli ultimi anni sono stati adottati diverse misure volte a garantire il potenziamento e il riequilibrio dei servizi educativi per l'infanzia, storicamente frammentati e disomogenei sul territorio nazionale.

Da ultimo, con il **PNRR sono state destinate ingenti risorse** per il raggiungimento di questi obiettivi.

Inoltre, nel PSB gli investimenti per il potenziamento dei servizi educativi per i **bambini sotto i tre anni** sono stati inclusi tra quelli che hanno consentito l'estensione a sette anni del periodo di aggiustamento dei conti pubblici, seppure con una diversa declinazione degli obiettivi.

Sin dalle prime fasi attuative del PNRR si sono, tuttavia, riscontrate difficoltà, soprattutto per il segmento riservato agli asili nido.

L'adesione da parte dei Comuni, soprattutto quelli del Mezzogiorno e con gravi carenze strutturali, è stata limitata.

Sono state necessarie più procedure di assegnazione dei fondi per esaurire tutte le risorse disponibili.

Alla **bassa partecipazione dei Comuni** si è affiancata la scelta di alcuni criteri allocativi che ha determinato una **distribuzione delle risorse non sempre efficiente.**

Comuni che avevano già un'elevata copertura del servizio hanno beneficiato di ulteriori potenziamenti e **altri in cui il servizio era assente o molto limitato non hanno sfruttato l'occasione.**

Nonostante le azioni di supporto agli Enti territoriali da parte delle Amministrazioni centrali e diversi interventi normativi introdotti per facilitare la realizzazione dei progetti del PNRR, permangono **forti incertezze sul conseguimento dell'obiettivo** sia in termini quantitativi (150.480 nuovi posti da realizzare) sia temporali (giugno 2026).

In particolare, secondo le stime effettuate sulla base dei dati contenuti in ReGiS, **l'obiettivo quantitativo non sarebbe raggiunto in nessuno degli scenari di stima.**

La distanza dall'obiettivo sarebbe marginale nello scenario più favorevole fino a salire a circa 26.000 posti in quello meno favorevole.

Nella stima che introduce le minori correzioni rispetto ai dati dichiarati lo scarto sarebbe pari a circa 17.400 posti. Le maggiori difficoltà e criticità si riscontrano nei progetti in essere, in cui **a fronte di elevati costi di realizzazione, l'incremento di nuovi posti risulta marginale.**

Lo stato di avanzamento dei progetti rispecchia le difficoltà nell'allocazione dei fondi.

La quasi totalità degli interventi avviati nel 2020 o nel 2021 sono in una fase esecutiva e **solo circa il 3 per cento dei progetti è concluso.**

Parte dei progetti avviati con il più recente Nuovo piano asili nido non sono ancora presenti nella piattaforma ReGiS e per più della metà di quelli censiti non si hanno informazioni.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PSB, meno ambiziosi di quelli contenuti nel PNRR, avverrebbe, complice il calo demografico, anche senza la piena attuazione di quest'ultimo.

Complessivamente, la piena realizzazione degli interventi del PNRR ridurrebbe i divari tra le Regioni, ma aumenterebbe le disuguaglianze nell'offerta dei servizi all'interno delle Regioni stesse.

Nello scenario previsivo più favorevole, prescindendo dagli effetti demografici, la completa attuazione del PNRR garantirebbe una copertura regionale di almeno il 33 per cento in tutte le Regioni, ad eccezione della **Campania** e della **Sicilia**, nonostante queste abbiano ricevuto, nel loro complesso, un quarto del totale dei finanziamenti; le cadenze strutturali erano tali da essere solo parzialmente compensate.

Osservando il grado di copertura con una maggiore granularità **emerge che la quasi totalità dei Comuni con meno di 500 abitanti resta privata di posti in strutture pubbliche.**

Al crescere della dimensione demografica migliora la copertura del servizio.

Rimangono, tuttavia, Comuni, anche di grandi dimensioni, con un'offerta inadeguata rispetto al bacino di utenti."(Fonte: UPB).

L'OPS di MPS su Mediobanca

03 febbraio 2025

di Paolo Rosa

Per Mediobanca l'offerta non è stata concordata ed è **da ritenersi ostile e contraria agli interessi di Mediobanca**.

“Mediobanca ritiene che l'OPS di MPS

- **non abbia valenza industriale** pregiudicando l'identità e il profilo di business del Gruppo Mediobanca focalizzato su segmenti di attività a elevato valore aggiunto e con evidenti traiettorie di crescita;
- **distrugga valore per gli azionisti di Mediobanca e di MPS** essendo facile prevedere una copiosa perdita di clienti in quelle attività (quali il Wealth Management e l'Investment Banking) che presuppongono l'indipendenza, la reputazione e la professionalità dei professionisti;
- sia negativamente caratterizzata dalla **difficoltà a determinare il valore intrinseco dell'azione della Banca MPS** che presenta un patrimonio netto che fronteggia rilevanti attività fiscali, attività deteriorate e rischi di contenzioso legale (3,3miliardi), indicatori di rischio peggiori rispetto alle altre banche italiane, rilevanti perdite pregresse, una marcata concentrazione geografica (70% filiali al centro-sud Italia) e di clientela (piccole media impresa), mancanza di fabbriche prodotto.” (Fonte: Comunicato stampa Mediobanca, 28.01.2025)

Attualmente l'azionista di maggioranza del Gruppo Montepaschi è lo Stato italiano che detiene, complessivamente, l'11,731% del capitale sociale, con la partecipazione diretta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il Ministro Giorgetti ha dichiarato, al riguardo, che *“quello che ha fatto questo Governo è avere dato fiducia in assoluta autonomia ad un management che ha realizzato risultati, devo dire, eccezionali”*.

Lo Stato, che persegue finalità generali, non deve fare il banchiere. Se il mercato risponderà saremo contenti e se il mercato non risponderà ne prenderemo atto.

Il problema è che l'azionista di maggioranza del Gruppo Montepaschi ha la **golden power**.

Al fine di salvaguardare gli assetti delle imprese operanti in ambiti ritenuti strategici e di interesse nazionale, con la legge n. 56/2012 è stata disciplinata la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni.

Dal 1° gennaio 2023 la normativa sugli asset strategici, consente al Governo di intervenire anche nel caso di operazioni tra imprese italiane, in determinati settori **compreso quello bancario**. La norma di riferimento è contenuta nel Decreto energia del 2022.

Questo per dire che la scalata del Governo a Mediobanca è una operazione "anomala" dati gli ampi poteri riconosciuti dalla legge al Governo che, come detto più sopra, è l'azionista di maggioranza di MPS.

"Abbiamo una banca" lo abbiamo già sentito e non ha portato certo bene!

PERCHE' QUESTE DIFFERENZE DI ALIQUOTE?



Trento, 03 febbraio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Con la riforma della previdenza, Cassa Forense ha ridotto per il 2025 il contributo minimo soggettivo da € 3.355,00 a € 2.750,00 e il contributo integrativo minimo da € 850,00 a € 350,00 con l'agevolazione alla metà di quanto sopra per gli iscritti di età inferiore a 35 anni per 6 anni, con riconoscimento dell'intero anno ai fini del diritto alle prestazioni.

Il contributo soggettivo è stato poi portato al 16% per il 2025, al 17% per il 2026 e al 18% per il 2027.

Per contro con la circolare n. 27 del 30.01.2025 la Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 08.08.1995, n. 335 ha provveduto all'aumento del contributo minimo ad € 4.837,29 e il contributo soggettivo al 26,07%.

Nel sistema pensionistico obbligatorio, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento è un'aliquota fiscale, ossia la percentuale da applicare al reddito imponibile di un lavoratore sia dipendente che autonomo o libero professionista (contributo soggettivo) ovvero all'imponibile IVA di un professionista (contributo integrativo), per determinare la quota di contributi previdenziali che debbono essere versati agli enti previdenziali, pubbliche amministrazioni che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, ovvero le assicurazioni sociali obbligatorie con sistema di gestione a ripartizione.

Le aliquote di calcolo sono parametri necessari, nel sistema contributivo, per determinare il montante sul quale sarà poi calcolato l'assegno pensionistico.

Com'è noto “sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non tuttavia hanno, per ragioni reddituali, l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cd integrativo, non anche di quello cd soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale” (Corte Costituzionale, sentenza del 22.04.2022, n. 104).

La Gestione Separata INPS assolve ad una funzione di chiusura del sistema e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'universalizzazione della tutela previdenziale, rispondendo alla finalità di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperte da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell'ambito della categoria professionale di riferimento.

Ora la quantificazione del livello di contribuzione serve per determinare il montante sul quale poi calcolare la pensione e attiene alla sostenibilità del sistema pensionistico.

Se questo è vero, **la conseguenza è che la Gestione Speciale INPS si trova in equilibrio, mentre sembra non esserlo la gestione di Cassa Forense**, con ripercussioni, ovviamente negative, sulla sostenibilità di lungo periodo perché ha tardato nell'esercitare l'opzione al sistema di calcolo contributivo, il quale, garantisce maggior corrispondenza tra quanto versato e quanto sarà restituito sotto forma di pensione.

Con contributi minimi così ridotti avremo pensioni inferiori al minimo vitale INPS e questo è bene segnalarlo per tempo.

CIO' CHE MOLTI AVVOCATI NON CAPISCONO...



Trento, 05 febbraio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Giorni fa un Collega, del quale ovviamente non faccio il nome, mi ha mandato una accorata mail che qui trascrivo nel suo nucleo centrale:

«Ti rappresenta un'assurdità insita nel sistema previdenziale forense: Tizio (ovvero io stesso) versa i richiesti contributi per anni 27 dopodiché decide di produrre domanda di vecchiaia ex artt. 51 Regolamento. Il montante contributivo ad oggi versato ammonta ad € 135.038,00 al lordo del cosiddetto tetto reddituale. Per effetto del pensionamento, gli viene corrisposta la pensione annua lorda di € 6.064,37. Pensione posta al di sotto del minimo INPS ed al di sotto della soglia di povertà; pensione del tutto inadeguata ex art. 38 Cost. Ogni anno successivo, Tizio deve versare il 12,5% del proprio reddito netto fatturato così perdendo, sostanzialmente, gran parte della propria rendita pensionistica annua. **Oltretutto, Tizio non potrà fruire dell'integrazione al minimo anche quando non professerà più. Difatti, la pensione erogata su base contributiva non può godere del suindicato beneficio. Ciò viene giustificato col fatto che la pensione contributiva può essere erogata anche a colui che abbia versato soltanto 5 anni di contribuzione. Pertanto, **di fatto non sussiste diversità di trattamento previdenziale tra chi ha versato contributi solamente per 5 anni e chi ne ha versati, ad esempio, per 34.** La differenza del montante contributivo? Cosa terribile?»**

Vediamo qual è il problema.

Con la recente riforma previdenziale entrata in vigore il primo gennaio 2025, Cassa Forense, per venire incontro alle difficoltà reddituali di circa centomila Colleghi, ha ridotto la contribuzione minima soggettiva da € 3.355,00 a € 2.750,00 all'anno e il contributo minimo integrativo da € 850,00 a € 350,00, ridotto poi alla metà, per 6 anni, per gli iscritti di età inferiore a 35 anni, ma con il riconoscimento pieno agli effetti del diritto alle prestazioni.

Ora nel sistema di calcolo contributivo al quale Cassa Forense è transitata dal 01.01.2025, in pro rata *temporis*, vige un principio basilare che è il seguente: LE ALIQUOTE DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SONO PARAMETRI NECESSARI, NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO, PER DETERMINARE IL MONTANTE SUL QUALE SARA' POI CALCOLATO L'ASSEGNO PENSIONISTICO.

Ne consegue che se la contribuzione minima viene ridotta, ne risulterà ridotta anche la pensione la quale, in molti casi - come denunciato numeri alla mano dal Collega - risulterà al di sotto della soglia di povertà e quindi del tutto inadeguata ex art. 38 Costituzione.

Come si esce da questa congiuntura negativa?

Vi è un solo modo ed è quello di incentivare **politiche reddituali** a favore della avvocatura italiana, oggi divisa in due fazioni: una esigua pari a circa l'8% del totale, molto ricca, perché titolare del 50% dell'intero PIL della avvocatura che, nel resto, si divide il residuo 50%, insufficiente a garantire una pensione in linea con il parametro di adeguatezza costituzionale.

Lo scrivo – inascoltato - da 14 quaderni che pochissimi hanno letto, perché all'indice.

La politica, prima della rivolta forense, dovrà occuparsi del problema creando le condizioni perché l'avvocatura, ritenuta **indispensabile nella giurisdizione**, sia pure ridotta nei numeri, possa vedere aumentato il proprio PIL, distribuito tra gli iscritti meglio, perché tutti possano godere di un trattamento pensionistico adeguato.

Senza reddito adeguato, la pensione non sarà adeguata.

IL CODICE DELLA TRASPARENZA DI CASSA FORENSE



Trento, 07 febbraio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

È stato approvato dal **Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense** nella seduta del 23.11.2023 ed è comodamente scaricabile dal sito della Fondazione.

I principi generali ai quali il codice si informa sono i seguenti:

«La trasparenza è intesa come accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Fondazione, ai sensi della normativa richiamata nelle premesse. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse, integrità e lealtà nel servizio agli iscritti, dei cittadini nonché, in generale, dei percettori delle prestazioni erogate. Cassa Forense garantisce l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e, nel rispetto della normativa vigente, l'accessibilità alle informazioni relativamente all'attività istituzionale di previdenza ed assistenza, alle attività di approvvigionamento di lavori, beni e servizi e all'utilizzo di risorse. La Fondazione provvede alla pubblicazione dei dati e delle informazioni nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali e di accesso ai documenti amministrativi, rendendo non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari o, anche potenzialmente, turbativi per il mercato, non indispensabili rispetto alle

*specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».*Al codice è allegato l'elenco obblighi di pubblicazione.

La violazione degli obblighi ivi contenuti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal codice disciplinare in armonia con i contratti collettivi di categoria.

Nella prima tabella, sotto la voce organizzazione, sono indicati, come obblighi di pubblicazione, i costi connessi all'assunzione degli incarichi, Comitati Consuntivi – Advisory; tempistica di aggiornamento: annuale; Responsabile della pubblicazione dei dati: Direzione generale, Contabilità e patrimonio.

In Cassa Forense vi è un **responsabile** della trasparenza che risponde al nome della **dott.ssa Raffaella Salvitto**, che mi dicono professionalmente competente.

A questo punto, se voi nella sezione trasparenza andate a vedere gli **Advisory Board**, scoprirete che l'**ultima pubblicazione risale al 2022 e quindi mancano quelle del 2023 e del 2024** quando, per quanto detto più sopra, l'onere di pubblicazione è annuale.

Rilevanti per la pubblicazione, e quindi per l'interesse generale degli iscritti, sono anche i componenti dei due CdA e due Collegi Sindacali delle costituite SICAV e SICAF.

Anche questi dati sono sconosciuti.

Cassa Forense rientra tra i soggetti indicati al comma 3 del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche per i quali: **“Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”**, per i quali la suddetta disciplina si applica in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione Europea.

Di qui il mio invito pubblico al *management* di Cassa Forense per la solerte pubblicazione di tutti questi dati.

Dazi, eurobond e mega

10 febbraio 2025

di Paolo Rosa

Il Presidente USA Donald Trump ha avvertito che **“presto annuncerà dazi anche contro la UE”**.

Nel summit informale nella UE si è discusso di difesa e di rapporti commerciali con gli USA.

I dazi sono un'imposta indiretta sui consumi che colpisce la circolazione dei beni da uno Stato all'altro.

Gli economisti dicono che i dazi fanno male sia a chi li impone sia a chi li subisce.

Nel frattempo in Italia il 4 ottobre 2024 è entrato in vigore il decreto n. 141/2024 e cioè la riforma della normativa doganale, riforma che ha un grande impatto per le imprese che operano nel commercio internazionale.

Consiglio la lettura del libro *“Riforma del diritto doganale”* di Sara Armella e Antonella Bianchi.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato la Circolare n. 20 del 04.10.2024, che fornisce le prime necessarie indicazioni per comprendere le molteplici novità introdotte.

Un cambiamento di rilievo riguarda l'inclusione dell'IVA tra i diritti di confine, insieme a dazi e altre imposte. Questo potrà avere conseguenze importanti per la definizione del debitore nelle operazioni doganali in regime di rappresentanza indiretta. L'integrazione dell'IVA tra i diritti di confine è destinata a semplificare le operazioni e a rendere più trasparenti le responsabilità tra i vari soggetti coinvolti nelle operazioni doganali.

Il 23 gennaio u.s. Nicola Capuzzo ha scritto un interessante articolo dal titolo *“Con i nuovi dazi di Trump per l'Italia tante ombre ma anche alcune luci”*.

Per quanto riguarda il tema della difesa, il Presidente Trump chiede ai membri della NATO di partecipare alle spese in ragione del 5% del PIL.

Per fare questo l'unica strada praticabile, a mio giudizio, sarà l'emissione di Eurobond con scorporo della spesa dal rapporto deficit / PIL.

Sulla minaccia dei dazi di Trump, mi pare siano emerse due posizioni in Europa: una più determinata, sostenuta da Francia e Germania per i quali “ai dazi si risponde con i dazi” e una più conciliante che cerca di evitare il conflitto commerciale con gli USA.

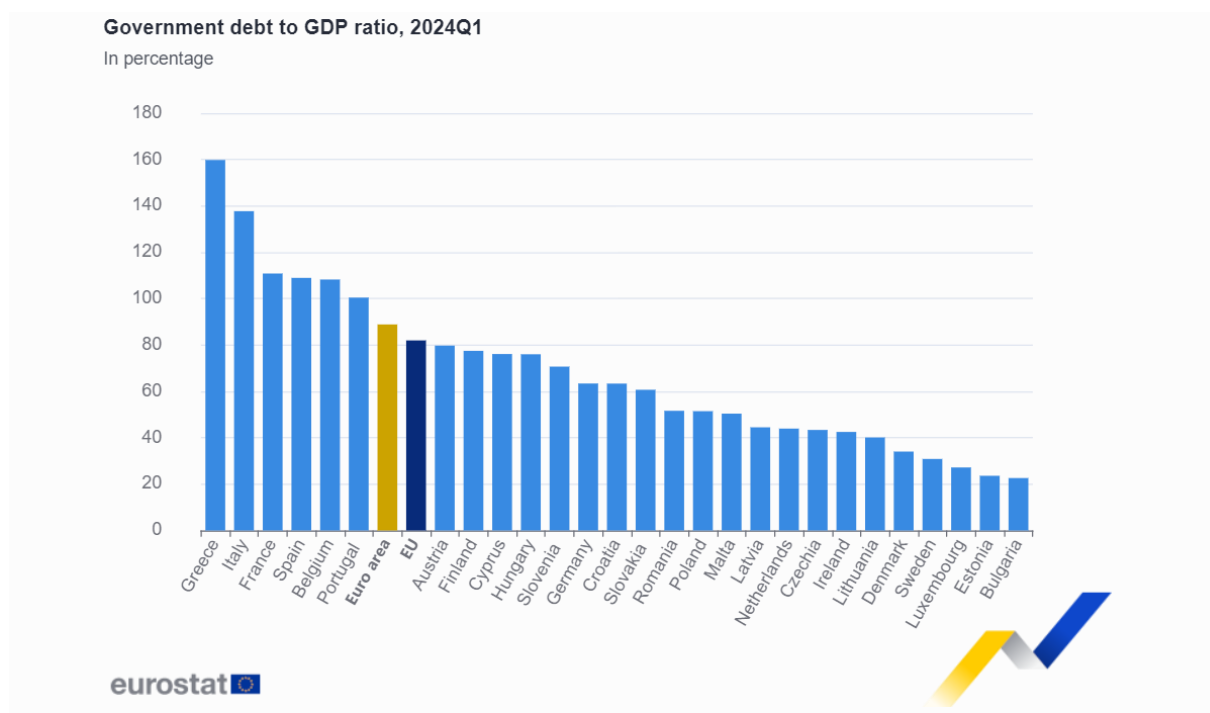
L'Europa è a un bivio: o implementarsi come Europa o scomparire dalla scena internazionale.

Mi pare utile, a questo punto, valutare la situazione del debito pubblico in Europa e traggio le informazioni dal periodico di informazione sull'attività parlamentare “Madama” del 29.07.2024 che tratta appunto il tema.

«Alla fine del primo trimestre del 2024, il rapporto tra debito pubblico lordo e PIL nell'area dell'euro si è attestato all'88,7%, in leggero aumento rispetto all'88,2% della fine del quarto trimestre del 2023. Anche nell'UE il rapporto è aumentato dall'81,5% all'82,0%. Rispetto al primo trimestre del 2023, il rapporto debito pubblico/PIL è diminuito sia nell'area dell'euro (dal 90,1% all'88,7%) che nell'UE (dall'83,0% all'82,0%). È quanto certifica Eurostat nel comunicato del 22 luglio.

Alla fine del primo trimestre del 2024, il debito delle amministrazioni pubbliche era composto per l'83,9% da titoli di debito nell'area euro e 83,4% nell'UE, 13,6% di prestiti nell'area euro e 14% nell'UE, 2,6% di valuta e depositi sia nell'area dell'euro che nell'UE.

I rapporti più alti tra debito pubblico e PIL alla fine del primo trimestre del 2024 sono stati registrati in Grecia (159,8%), Italia (137,7%), Francia (110,8%), Spagna (108,9%), Belgio (108,2%) e Portogallo (100,4%), mentre i più bassi sono stati registrati in Bulgaria (22,6%), Estonia (23,6%) e Lussemburgo (27,2%). In Germania il rapporto è stato del 63,4%.



Rispetto al primo trimestre del 2023, dodici Stati membri hanno registrato un aumento del rapporto debito/PIL alla fine del primo trimestre del 2024, quattordici Stati membri una diminuzione, mentre il rapporto è rimasto stabile in Irlanda. I maggiori aumenti del rapporto debito/PIL sono stati registrati in Estonia (+6,3 punti percentuali), Finlandia (+4,2), Polonia (+3,3), Slovacchia (+2,7), Romania (+2,2), Lituania (+2,1) e Belgio (+2,0). I cali maggiori sono stati osservati in Portogallo (-12,0), Grecia (-9,6), Cipro (-6,8), Croazia (-5,3), Paesi Bassi (-2,8), Spagna e Germania (entrambi -2,2). L'Italia ha registrato una diminuzione di 1,6 punti percentuali.

In termini assoluti e non in percentuale, il debito pubblico più elevato, tra i paesi dell'area euro, alla fine del primo trimestre del 2024, è stato registrato in Francia (3.159 miliardi di euro), seguita da Italia (2.894), Germania (2.635) e Spagna (1.613).»

Su questo scenario va innestato il rapporto “*il futuro della competitività europea*” presentato il 9 settembre 2024 da Mario Draghi.

Il rapporto Draghi parte dalla premessa che, pure avendo basi adeguate ad essere un'economia altamente competitiva, l'UE registra una crescita ridotta a causa del rallentamento della produttività.

A fronte di questo scenario, il rapporto sostiene che l'obiettivo principale di un'agenda per la competitività deve essere quello di aumentare la competitività nonché di rafforzare la sicurezza, prerequisito per una crescita sostenibile.

Ciò è essenziale, per un verso, se si vogliono mantenere i punti di forza del modello socio – economico europeo che ha permesso di coniugare alti livelli d'integrazione economica e sviluppo umano con bassi livelli di disuguaglianza, e se l'Unione intende, per altro verso, conseguire gli obiettivi ambiziosi che si è posta, quali gli alti livelli di inclusione sociale, neutralità delle emissioni di CO2 e maggiore rilevanza geopolitica.

In questi giorni Elon Musk ha lanciato MEGA: "*Make Europe Great Again*"; il nome richiama il movimento politico di Donald Trump, declinato per l'Europa.

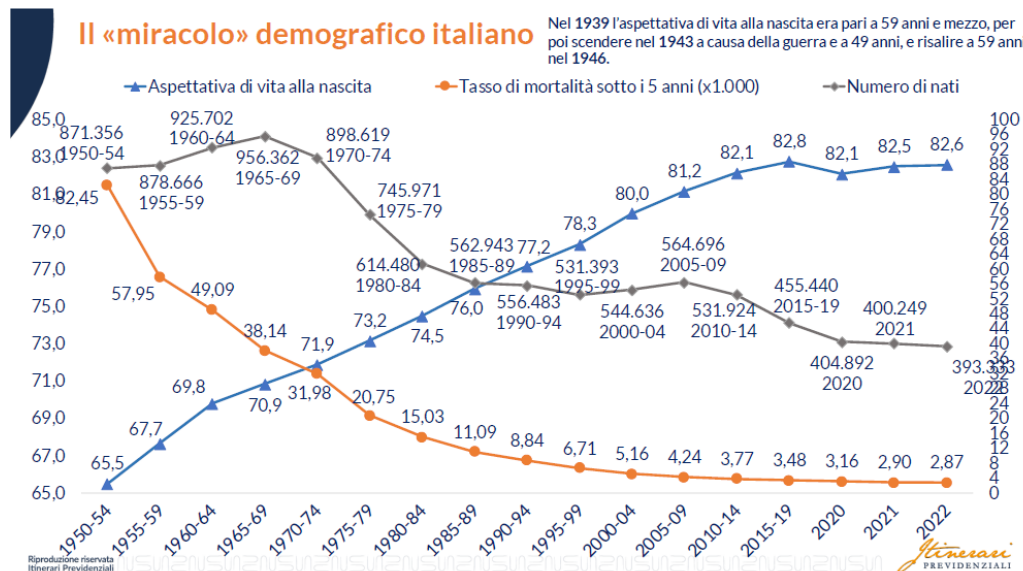
Secondo gli analisti l'obiettivo di Musk è quello di sfruttare l'ascesa delle nuove destre per rimodellare l'establishment politico europeo, puntando principalmente a ridurre le normative che ostacolano i suoi interessi economici, in particolare nei settori delle tecnologie satellitari e delle auto elettriche.

Non credo che il futuro dell'Europa possa essere disegnato da una tecno-plutocrazia, ma staremo alla finestra.

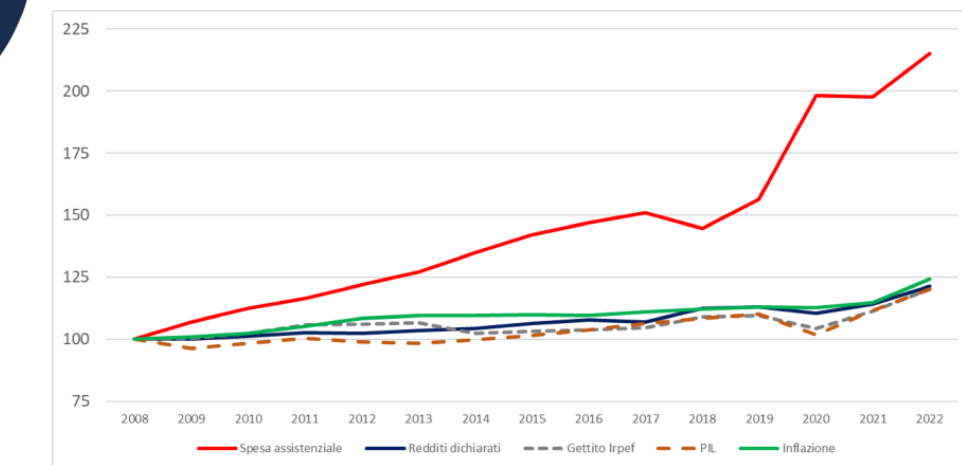
LA SPESA ASSISTENZIALE

Trento, 10 febbraio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Itinerari Previdenziali il 6 febbraio 2025 ha pubblicato dei dati molto interessanti sulla spesa assistenziale in Italia. Riporto tre slide:



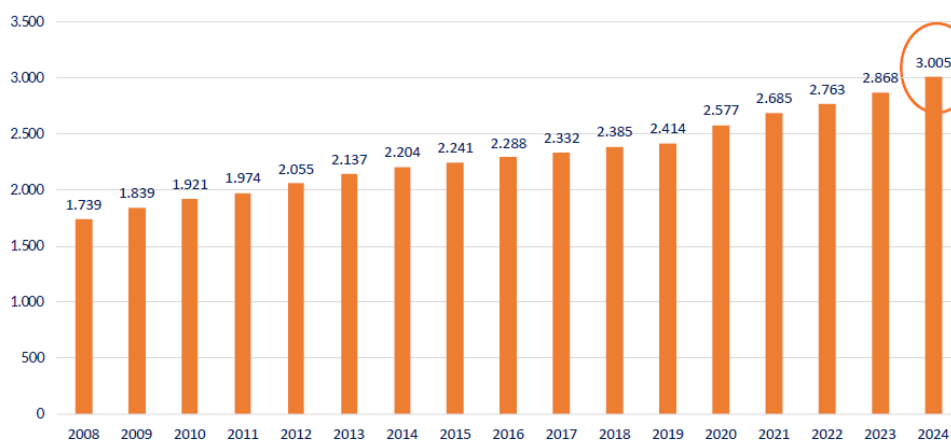
**Crescono poco redditi e gettito fiscale ma esplode la spesa assistenziale:
andamenti dal 2008 al 2022 gettito IRPEF, redditi, inflazione e PIL**



Riproduzione riservata
Itinerari Previdenziali

Itinerari
PREVIDENZIALI

La spesa aumenta più delle entrate fiscali e quindi galoppa il debito pubblico Italiano



Valori in miliardi di euro.
Fonte: Banca d'Italia. Ultimo aggiornamento: dato relativo a novembre 2024.

Riproduzione riservata
Itinerari Previdenziali

Itinerari
PREVIDENZIALI

(Fonte: Le prospettive della sanità privata integrativa del SSN tra vincoli di finanza pubblica e invecchiamento, Itinerari previdenziali)

Per Itinerari previdenziali **“l’Italia spende troppo per l’assistenza sociale per bonus, sussidi e altre agevolazioni che producono bassa occupazione, bassi redditi e molta povertà”**.

Vediamo ora la situazione in Cassa Forense.

EVOLUZIONE AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA E POPOLAZIONE ITALIANA

ANNO	AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA	POPOLAZIONE RESIDENTE *	N° AVVOCATI OGNI MILLE ABITANTI	TASSO ANNUO DI CRESCITA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE	TASSO ANNUO DI CRESCITA DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA
1985	37.495	56.597.823	0,7	0,0%	5,4%
1986	38.642	56.594.487	0,7	0,0%	3,1%
1987	39.004	56.609.375	0,7	0,0%	0,9%
1988	39.923	56.649.201	0,7	0,1%	2,4%
1989	40.718	56.694.360	0,7	0,1%	2,0%
1990	42.366	56.778.031	0,7	0,1%	4,0%
1991	45.076	56.772.923	0,8	0,0%	6,4%
1992	46.913	56.821.250	0,8	0,1%	4,1%
1993	49.054	56.842.392	0,9	0,0%	4,6%
1994	52.645	56.844.408	0,9	0,0%	7,3%
1995	58.289	56.844.197	1,0	0,0%	10,7%
1996	64.456	57.460.977	1,1	1,1%	10,6%
1997	71.282	57.554.025	1,2	0,2%	10,6%
1998	77.618	57.612.615	1,3	0,1%	8,9%
1999	82.637	57.679.895	1,4	0,1%	6,5%
2000	88.658	57.844.017	1,5	0,3%	7,3%
2001	94.070	56.993.742	1,7	-1,5%	6,1%
2002	100.036	57.321.070	1,7	0,6%	6,3%
2003	105.307	57.888.245	1,8	1,0%	5,3%
2004	111.873	58.462.375	1,9	1,0%	6,2%
2005	121.766	57.460.977	2,1	-1,7%	8,8%
2006	129.359	59.131.287	2,2	2,9%	6,2%
2007	136.818	59.619.290	2,3	0,8%	5,8%
2008	144.070	60.045.068	2,4	0,7%	5,3%
2009	152.089	60.388.000	2,5	0,6%	5,6%
2010	156.934	60.626.442	2,6	0,4%	3,2%
2011	162.820	59.394.207	2,7	-2,0%	3,8%
2012	170.106	59.685.227	2,9	0,5%	4,5%
2013	177.088	60.782.668	2,9	1,8%	4,1%
2014	223.842	60.795.612	3,7	0,0%	26,4%
2015	235.055	60.665.551	3,9	-0,2%	5,0%
2016	239.848	60.589.445	4,0	-0,1%	2,0%
2017	242.227	60.483.973	4,0	-0,2%	1,0%
2018	243.073	59.816.673	4,1	-1,1%	0,3%
2019	244.952	59.641.488	4,1	-0,3%	0,8%
2020	245.030	59.236.213	4,1	-0,7%	0,0%
2021	241.830	59.030.133	4,1	-0,3%	-1,3%
2022	240.019	58.997.201	4,1	-0,1%	-0,7%
2023*	236.946	58.919.157	4,0	-0,1%	-1,3%

* Il dato relativo alla popolazione residente è riferito al 31 ottobre 2023 (ultimo dato disponibile)

(Fonte: I numeri dell'avvocatura 2023, Cassa Forense)

«Assistenza

Nonostante i momenti più gravi della crisi sanitaria ed economica siano alle spalle Cassa Forense, anche per il 2023, si è resa protagonista di uno sforzo economico e organizzativo imponente per mettere in campo una serie di iniziative di sostegno per accompagnare l'avvocatura in questa fase di ripresa.

Appare doveroso, in questa sede, riepilogare gli interventi operati, cercando di raggrupparli in modo organico:

A) BANDI ORDINARI

I principali bandi varati nel corso del 2023, sono i seguenti:

a) bando n. 1/2023 per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di strumenti informatici per lo studio legale (art. 14 lett. a7 Reg. Assistenza) con uno stanziamento di Euro 1.398.000,00; risultano erogati 2.349 contributi.

b) bando n. 2/2023 per l'assegnazione di borse di studio in favore di orfani titolari di pensione di reversibilità o indiretta (art. 6 lett. c Reg. Assistenza) con uno stanziamento di € 350.000,00;

c) bando n. 3/2023 per l'assegnazione di borse di studio in favore di studenti universitari, figli di iscritti alla Cassa (art. 6 lett. d Reg. Assistenza) con uno stanziamento di Euro 700.000,00;

d) bando n. 4/2023 per l'assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo o istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti (art. 10 lett. f Reg. Assistenza) con uno stanziamento di Euro 200.000,00;

e) bando n. 5/2023 per l'assegnazione di contributi per la frequenza di corsi di alta formazione professionale (art. 14 lett. a7 Reg. Assistenza) con uno stanziamento di Euro 1.500.000,00;

f) bando n. 6/2023 per spese di frequenza di centri estivi dei figli minori degli iscritti alla Cassa (art. 14 lett. a7). A fronte dello stanziamento previsionale di € 1.000.000,00, risulta liquidato al 31/12/2023 l'importo complessivo di 152.223,77 euro a fronte di 470 istanze accolte;

g) bando n.7/2023 per figli nati, adottati, affidati art 6 lett. e per uno stanziamento di € 1.500.000; a gennaio 2024 sono state accolte 1.304 istanze;

h) bando per la concessione di prestiti agli iscritti under 35 tramite un istituto bancario, con abbattimento degli interessi da parte della Cassa, di cui all'art. 14 lett. a4 del Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza;

i) bando n. 8/2023 per l'assegnazione di contributi per l'affitto dello studio rivolti a persone fisiche (art. 14 lett. a7 Reg. Assistenza) che, a fronte di uno stanziamento iniziale di € 150.000,00, ha registrato erogazioni per € 50.098,04 a fronte di 18 istanze;

j) bando n. 9/2023 per l'assegnazione di contributi per l'affitto dello studio rivolti a persone giuridiche (art. 14 lett. a7 Reg. Assistenza) che, a fronte di uno stanziamento iniziale di € 250.000,00, ha registrato erogazioni per € 70.165,50 a fronte di 25 istanze;

k) Premio Ubertini n. 10/2023, in favore di iscritti che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione di esami per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati indetta nell'anno 2023 (art. 14 lett b1 Reg. Assistenza);

l) bando n. 11/2023 per l'assegnazione di borse di studio per l'acquisizione del titolo di cassazionista (art. 14 lett. b3 Reg. Assistenza) con uno stanziamento di € 300.000;

m) bando n. 12/2023 per famiglie numerose art 6 lett. e per uno stanziamento di € 2.000.000,00;

n) bando n. 13/2023 per famiglie mono genitoriali art 6 lett. e per uno stanziamento di € 500.000,00.

B) Ulteriori interventi Assistenziali - **Polizza sanitaria**

Va ricordata anche la polizza sanitaria di base per grandi interventi e gravi eventi morbosi (con oneri a carico della Cassa) assicurata dalla Cassa a tutti i suoi iscritti e quella integrativa (con oneri a carico dell'iscritto). Tali garanzie, per il biennio 1/4/2022 – 31/3/2024, sono state aggiudicate in coassicurazione mediante l'espletamento di una gara europea - esperita nel 2021 - ad **Unisalute S.p.A., Società Reale Mutua Assicurazioni e Poste Assicura S.p.A.**

A fronte di uno stanziamento di € 28.000.000,00 previsto per tale istituto, l'importo liquidato di competenza dell'anno 2023 ammonta complessivamente ad € 29.403.428,43.

Polizza collettiva premorienza

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 22 dicembre 2020, in attuazione della previsione contenuta tra le prestazioni a sostegno della salute del Regolamento dell'Assistenza, ha deliberato di aderire per l'annualità assicurativa 1/2/2021 – 31/1/2022 al piano sottoscritto da **Emapi con Cattolica Assicurazioni** per la copertura assicurativa premorienza (temporanea in caso morte).

Il premio, a carico della Cassa, copre la garanzia in favore degli iscritti avvocati, praticanti e pensionati che non abbiano compiuto 75 anni di età alla data di decorrenza della polizza sopra indicata.

Il beneficio assistenziale consiste nell'erogazione agli eredi legittimi o testamentari dell'iscritto di un importo minimo, che può essere anche incrementato su base volontaria, in caso di morte dell'iscritto stesso per qualsiasi causa, purché questa avvenga nel periodo di validità della copertura stessa. La garanzia assicurativa è stata rinnovata per un'altra annualità (1/2/2023 – 31/1/2024) con un premio quantificato in complessivi € 1.778.700 con una quota di competenza dell'anno pari a € 1.626.786,81 per la copertura di n. 231.000 iscritti.

Polizza collettiva LTC (Long Care Term)

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 13 aprile 2023, in attuazione della previsione contenuta tra le prestazioni a sostegno della salute del Regolamento

dell'Assistenza, ha deliberato di aderire per l'annualità assicurativa 1/5/2023 – 30/4/2024 al piano sottoscritto da **Emapi con Aviva Spa** per la copertura assicurativa LTC (long care term) che copre le spese derivanti dall'impossibilità di svolgere autonomamente le normali funzioni della vita quotidiana con conseguente menomazione dell'autosufficienza. Il premio, a carico della Cassa, copre la garanzia in favore degli iscritti avvocati, praticanti e pensionati che non abbiano compiuto 70 anni di età alla data di decorrenza della polizza sopra indicata. Il premio complessivo ammonta a € 3.099.096,00 per la copertura di n. 231.000 iscritti con una quota di competenza dell'anno pari a € 2.080.215,12».

(Fonte: Bilancio d'esercizio al 31.12.2023 di Cassa Forense)

Purtroppo questa polizza **per il 2024/2025 non è stata rinnovata** perché Cassa Forense ha sottoscritto con **Zurich Insurance LTD** una convenzione che prevede, in caso di non autosufficienza, l'erogazione di una rendita vitalizia mensile di € 1.500, a fronte di un premio annuo uguale per tutti ed **a carico dell'assicurato**, pari a € 115, detraibile al 19%. Ho già scritto su *Mondoprofessionisti* del 01.05.2024 che chi versa in difficoltà economiche non avrà i mezzi per sottoscrivere la polizza e questo **aumenterà ancora di più la divaricazione tra pochi ricchi e moltissimi poveri**.

In buona sostanza, Cassa Forense spende circa 68 milioni per i bandi ordinari, € 29.403.428,43 per la polizza sanitaria, € 1.778.700,00 per la polizza correttiva premorienza e € 3.099.096,00 per la polizza collettiva LTC.

Al 31.12.2023 per contributi integrativi Cassa Forense ha postato in bilancio la somma di € 778.006.944,37.

Non ho trovato in bilancio lo scorporo tra previdenza e assistenza.

Il contributo integrativo, attualmente fissato nella misura del 4% del volume d'affari IVA, è ripetibile nei confronti del cliente ed ha natura **solidaristica**, essendo impiegato per pagare l'integrazione al trattamento minimo sulle pensioni.

Riporto l'articolo di **Ivan Bagli** che fa il punto della situazione dato che **in pochi tolgono anche solo il cellofan alla rivista**:

«Contributo integrativo e tasso di copertura delle prestazioni previdenziali

Una questione spesso ricorrente nei dibattiti in materia di previdenza forense (e non solo), sia tra gli addetti ai lavori che tra gli iscritti alla gestione previdenziale, riguarda il livello di finanziamento della pensione, ovvero il rapporto tra ciò che l'iscritto paga a titolo di contributi e ciò che ottiene dall'Ente (il riferimento principale è alla pensione di vecchiaia ex artt. 2 e ss. Regolamento Prestazioni).

Detto in altri termini (più tecnici e in una prospettiva più specifica) si tratta del **tasso di copertura finanziaria delle prestazioni pensionistiche**.

Il tema è ovviamente anche di **grande rilievo politico**, perché collegato a quello dell'**adeguatezza** delle prestazioni, da un lato, e a quello della **sostenibilità** del sistema, dall'altro lato, entrambi tanto delicati quanto attuali, nel sistema generale come in quello delle Casse privatizzate ex decreto lgs. 509/1994, tra cui quello di Cassa Forense.

Una questione preliminare che tuttavia talvolta resta sullo sfondo attiene al ruolo del contributo **integrativo del 4%** ex art. 18 regolamento unico **previdenza forense** (nonché, ancor prima, ex art. 11 l. 576/1980), la sua funzione e la sua natura.

Il punto cioè è se nei sistemi pensionistici in cui il quantum delle prestazioni è determinato con metodo di calcolo retributivo (o più propriamente, per i lavoratori autonomi, reddituale), come è attualmente (dopo la riforma del 1980) nella **previdenza forense**, vi sia o meno una relazione tra **contributo integrativo e prestazione pensionistica**.

Da ciò dipende infatti se sia o meno appropriato, ai fini della determinazione del tasso di copertura della **prestazione pensionistica** (cui il pensionato avrà diritto una volta realizzate le condizioni per accedervi), tenere conto anche di quanto versato (dall'iscritto, ma con diritto a ripetizione nei confronti del cliente, ex art. 11, comma 1, ultimo periodo, l. 576/1980) **a titolo di contributo integrativo** (oltre ovviamente di quanto pagato a titolo di **contributo soggettivo**).

Ebbene, diciamo subito che tanto la dottrina che la **giurisprudenza** offrono molti spunti e argomenti in base ai quali, vista la univoca natura solidaristica del contributo, **si può serenamente ritenere che non vi è alcun collegamento tra la prestazione pensionistica e quanto pagato a titolo di contributo integrativo**.

Quanto alla dottrina, si veda il breve, chiaro, oltre che recentissimo, articolo di **Daniela Carbone** in questa Rivista 1/2020, Natura giuridica (e caratteristiche) dei contributi soggettivo ed integrativo, secondo la quale, infatti, "in ordine al **contributo integrativo**, occorre evidenziare la finalità specifica dello stesso, esclusivamente diretto al finanziamento della previdenza di categoria ed espressione di un dovere di solidarietà nell'ambito della categoria professionale.

Circa lo svolgimento di suddetta funzione solidaristica, occorre precisare che i contributi integrativi, a differenza dei contributi soggettivi, non sono utilizzabili ai fini del calcolo della misura della pensione.

E la **Suprema Corte** ha ribadito che **il contributo integrativo è dovuto per il fatto di essere iscritto all'albo** ma non alla Cassa ed è, quindi, “sterile” perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, proprio **in virtù della finalità meramente solidaristica**”.

Altrettanta chiarezza e univocità di posizione è da rinvenirsi nella **giurisprudenza** di legittimità che si è occupata del tema della ripetibilità dei contributi versati.

Ex multis si veda Cassazione Lavoro n. 14883 del 13.7.2020: “il carattere solidaristico della **previdenza forense** come modellata dalla L. n. 576 del 1980, carattere evidenziato in più arresti della Corte costituzionale, non esaurisce del resto i suoi effetti durante il rapporto di iscrizione alla Cassa, mentre la cessazione del rapporto non fa venir meno retroattivamente il vincolo di solidarietà.

La restituzione di un contributo pagato al solo fine di solidarietà ne snaturerebbe il contenuto e, impedendo l’attuazione del principio solidaristico costituzionalmente garantito, sarebbe pure contrario ai principi costituzionali, poiché il fine solidaristico che caratterizza la **previdenza forense** non viene meno per effetto della cancellazione dell’iscritto.

Ne discende che il **contributo integrativo** di cui all’art. 11 non viene “indebitamente percepito” dalla Cassa nel periodo di iscrizione, ma viene da questa legittimamente riscosso, in forza delle disposizioni di legge vigenti e in relazione all’esercizio dell’attività professionale consentito dall’iscrizione all’Albo, sicché non trova applicazione l’art. 2033 c.c. che regola in via generale la ripetizione dell’indebito”.

Nella motivazione la Corte sottolinea anche come, nel sistema della L. 576/1980, sia prevista espressamente dall’art. 21, in caso di cessazione della iscrizione all’Ente, la restituzione dei soli contributi ex art. 10, ovvero dei soli contributi soggettivi, ma non dei contributi integrativi.

Pertanto, l’interesse della pronuncia va ben al di là della espressa previsione dell’art. 21 suddetto, visto che affronta la più spinosa questione relativa al diverso caso della inefficacia, agli effetti dell’anzianità di iscrizione, degli anni privi della dimostrazione della continuità dell’esercizio della professione, prevista dall’art 3 l. 319/1975. Il secondo comma di tale norma, infatti, prevede semplicemente (e, forse, in modo poco preciso) che, in caso di anni dichiarati inefficaci agli effetti dell’anzianità contributiva, vista la non dimostrata continuità nell’esercizio della professione, “sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di esercizio dichiarati inefficaci”. Di qui il tentativo da parte dell’avvocato cancellato di ripetere anche quanto versato **a titolo di contributo integrativo**. La tesi dell’attore contro la Cassa evidentemente non era priva di valenza suggestiva (potremmo dire quindi che appariva verosimile, era cioè

dotata di *fumus boni juris*), se tanto il giudice di prime cure quanto la corte distrettuale avevano accolto la domanda di rimborso, non solo con riferimento alla contribuzione soggettiva ma anche a quella integrativa e di maternità.

La Corte di Cassazione al contrario, accogliendo il ricorso di CF, ha dato continuità al proprio diverso orientamento, così valorizzando la natura solidaristica del contributo e la sua funzione nel sistema, a partire dal fatto che l'obbligo di versare tale **contributo integrativo** non dipende dalla iscrizione alla CF (quando ovviamente questa non era obbligatoria per tutti gli avvocati) ma dalla mera prestazione professionale “resa in virtù dell'iscrizione all'Albo”, **tanto è vero “che il professionista può ripeterlo nei confronti del cliente”**.

La disposizione ex art. 21 (per il diverso caso di cancellazione per non aver maturato i requisiti assicurativi minimi per il diritto alla pensione) è stata quindi ritenuta dal giudice di legittimità una norma di mera conferma della natura della contribuzione integrativa e non una eccezione al diverso principio ex art. 3 l. 319/1975. L'apparente diversità di disciplina è stata quindi riportata ad unità.

A prescindere dalle ragioni della cancellazione dell'iscritto, in ogni caso egli avrebbe potuto (in base al diritto previgente, oggi in parte superato in virtù dell'introduzione della pensione di vecchiaia contributiva ex art. 51 regolamento unico **previdenza forense**) tutt'al più ripetere i soli contributi soggettivi, ovvero gli unici collegati (sempre indirettamente, visto il sistema di calcolo retributivo) alla determinazione della **prestazione pensionistica**.

Del resto, anche tutta la giurisprudenza più attenta che si è occupata della nota controversia relativa all'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per gli avvocati non iscritti alla **Cassa Forense**, ha sempre colto e valorizzato correttamente limiti e presupposti della contribuzione integrativa, come anche di recente affermato dal Tribunale di Roma (sez. lavoro, 23.1.2020): “Gli avvocati non iscritti alla **Cassa Forense**, ma alla quale hanno versato esclusivamente un **contributo integrativo** in ragione dell'iscrizione all'albo hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata Inps, poiché **il versamento del solo contributo integrativo non determina la costituzione di alcuna posizione previdenziale**”.

Dello stesso tenore il recente arresto del Tribunale di Busto Arsizio (Sez. lavoro Sent., 20/01/2020): “Vi è obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'Inps degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla **Cassa di previdenza forense** alla quale hanno versato esclusivamente un **contributo integrativo**, in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio”.

Lo stesso è a dirsi della giurisprudenza del Supremo Collegio, si veda, ex multis, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 10/01/2020, n. 318: “In materia di previdenza, gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitudine, non hanno (secondo la disciplina vigente *ratione temporis* antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione) l’obbligo di iscrizione alla **Cassa Forense**, alla quale versano esclusivamente un **contributo integrativo** di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”.

A ulteriore riprova (per quanto ancora possa occorrere) osserviamo che peraltro, ma solo in ipotesi di gestioni previdenziali che adottano il ben diverso metodo di calcolo contributivo, si è resa necessaria una norma ad hoc per consentire solo a tali enti di gestione previdenziale di destinare una parte del **contributo integrativo** all’incremento dei montanti individuali.

Ci riferiamo alla legge n. 133 del 12.7.2011 (la stessa norma che ha limitato anche l’autonomia normativa delle Casse con la introduzione del tetto, per la contribuzione integrativa, del 5% sul fatturato lordo del professionista iscritto), che ha modificato il comma 3 dell’art. 8 del d. lgs. 10.2.1996 n. 103. Tale norma, all’espresso fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle sole casse privatizzate (ex decreti 103/1996 e 509/1994) che adottano il sistema di calcolo contributivo, ha riconosciuto agli enti la facoltà di destinare “parte del **contributo integrativo** all’incremento dei montanti individuali” con delibere la cui approvazione dovrà essere valutata dai Ministeri vigilanti verificando “la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni”.

In conclusione, riteniamo che quando in qualunque sede si discute del tasso di copertura delle pensioni erogate da **Cassa Forense**, visto l’attuale sistema di calcolo reddituale delle prestazioni, sia più aderente alla realtà normativa e quindi più appropriato e trasparente tenere conto del solo “montante” dei contributi soggettivi versati dall’iscritto».

(Fonte: Rivista *La previdenza forense* n. 3/2020 settembre – dicembre)

Dal 01.01.2025 Cassa Forense ha optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione, in pro rata temporis, e quindi ben sarà possibile deviare sul montante

individuale di ciascun iscritto, una quota parte del contributo integrativo al fine di migliorare il quantum della prestazione (Legge 133/2011).

Ricordo che per le pensioni calcolate esclusivamente con il criterio contributivo, la legge fa divieto della integrazione al trattamento minimo.

IL CLICK DAY NON FUNZIONA, IL MECCANISMO VA AGGIORNATO

Secondo Coldiretti per il 2025 serviranno circa centomila lavoratori stranieri.

13 febbraio 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

Nei giorni 5, 7 e 12 febbraio 2025, gli aspiranti datori di lavoro che hanno precompilato le domande lo scorso novembre per assumere lavoratori stranieri potranno inviare le istanze tramite la sezione Sportello Unico Immigrazione del Portale Servizi del Ministero dell'Interno.

Per l'anno 2025, sarà possibile presentare, al di fuori delle quote, le domande per lavoro subordinato non stagionale, fino a un massimo di 10.000 istanze, relative a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziani.

Secondo Coldiretti per il 2025 serviranno circa centomila lavoratori stranieri. Il sistema del click day non funziona.

Nei giorni 5, 7 e 12 febbraio 2025, gli aspiranti datori di lavoro che hanno precompilato le domande lo scorso novembre per assumere lavoratori stranieri potranno inviare le istanze tramite la sezione Sportello Unico Immigrazione del Portale Servizi del Ministero dell'Interno.

Per l'anno 2025, sarà possibile presentare, al di fuori delle quote, le domande per lavoro subordinato non stagionale, fino a un massimo di 10.000 istanze, relative a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziani.

Il calendario per l'inoltro delle domande varia in base alla tipologia dei lavoratori da assumere.

Il 5 febbraio 2025 si possono presentare le domande per i lavoratori subordinati non stagionali provenienti dai Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia (modello

domanda B2020), tra gli altri, per i settori edilizia, meccanica, autotrasporto merci per conto terzi, telecomunicazioni, cantieristica navale;

Il 7 febbraio 2025 si potranno presentare le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali, come lavoratori aventi origini italiane residenti in Venezuela (modello domanda B), o lavoratori del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, "in quota" e "fuori quota" (modello domanda A-BIS);

Il 12 febbraio 2025 sarà possibile presentare le istanze per i lavoratori stagionali dei settori agricolo e turistico – alberghiero (modello domanda C-STAG).(fonte: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Le quote di ingressi vengono "bruciate" nello spazio di pochi minuti, senza peraltro la sicurezza che i lavoratori arrivino e siano effettivamente disponibili quando serve.

Per la Coldiretti è giunto il momento di superare una volta per tutte un meccanismo che non risponde né alle esigenze del mondo produttivo né alle legittime attese di chi cerca un impiego in agricoltura.

L'ultimo *click day* ha fatto registrare un overbooking per i 110mila "posti" previsti, nonostante lo slittamento di orario per le difficoltà tecniche.

Serve un sistema più flessibile in grado di incrociare le esigenze della produzione. Non ha senso, tanto per fare un esempio, che per la raccolta delle mele in settembre in Val di Non si debba cliccare nei primi mesi dell'anno.

L'autonomia differenziata dopo il massiccio effetto demolitorio operato dalla Corte Costituzionale

17 febbraio 2025

di Paolo Rosa

Se fossi a Sanremo, canterei come il poeta Battiato *“Sul ponte sventola la bandiera bianca”*.

Allo stato attuale, dell'autonomia differenziata resta solo un contenuto minimo.

Sulla legge Calderoli, 26 giugno 2024, n. 86, si è infatti abbattuta la Corte Costituzionale con le sentenze 192/2024 e 10/2025.

L'impianto originario della legge Calderoli è stato profondamente modificato dalla Corte Costituzionale con interventi di tipo **caducatorio, sostitutivo e additivo, nonché con decisioni interpretative di rigetto**.

La sentenza n. 192/2024, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di molteplici disposizioni della legge Calderoli; ha dichiarato l'illegittimità costituzionale conseguenziale di altre disposizioni della medesima e di altra legge (legge n. 197/2022) e ha fornito l'interpretazione costituzionalmente orientata di ulteriori disposizioni.

Il fondamento della decisione della Corte Costituzionale risiede, soprattutto, nell'interpretazione sistematica dell'art. 116, terzo comma, Cost., letto alla luce del principio di sussidiarietà.

In particolare la Corte Costituzionale ha stabilito che l'art. 116, terzo comma, Cost., richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un'idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà.

La sentenza 192/2024 ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale di gran parte dell'art. 3 della legge Calderoli, che disciplina l'individuazione dei LEP, censurando sia

la delega legislativa per la determinazione dei LEP sulla base di nuovi criteri non specificati, sia i criteri vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, ossia quelli previsti dalla precedente legge n. 197 del 2022.

Per effetto di tale duplice dichiarazione d'illegittimità costituzionale non c'è modo, attualmente, di individuare i LEP di cui alla legge Calderoli: i nuovi criteri non ci sono e quelli vigenti non hanno più efficacia.

Residuano le materie "no LEP" che afferiscono però a funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà.

E qui vale la pena di legge, compiutamente, il passaggio n. 4.4 della Corte Costituzionale:

«4.4.– Questa Corte non può esimersi dal rilevare che vi sono delle materie, cui pure si riferisce l'art. 116, terzo comma, Cost., alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà. Vi sono, infatti, motivi di ordine sia giuridico che tecnico o economico, che ne precludono il trasferimento. Con riguardo a tali funzioni, l'onere di giustificare la devoluzione alla luce del principio di sussidiarietà diventa, perciò, particolarmente gravoso e complesso. Pertanto, le leggi di differenziazione che contemplassero funzioni concernenti le suddette materie potranno essere sottoposte ad uno scrutinio stretto di legittimità costituzionale. Inoltre, il fatto che l'art. 116, terzo comma, Cost. contempli, tra l'altro, le funzioni concernenti dette materie non implica che in esse vengano meno gli stringenti vincoli derivanti dalle altre materie trasversali o dall'ordinamento unionale o dai vincoli internazionali, che si sono rafforzati a seguito dei cambiamenti che hanno investito settori relevantissimi della vita politica, economica e sociale: dalle due rivoluzioni tecnologiche "gemelle", la digitale e l'energetica, che hanno determinato trasformazioni dirompenti nell'economia, nella società e di conseguenza anche nel sistema giuridico, alle tensioni che hanno investito l'ordine mondiale innescando la sua modificazione, con conseguenze imponenti di ordine strutturale che coinvolgono direttamente alcune delle materie considerate (dal commercio estero all'energia). Quanto detto non preclude, a priori, anche in queste materie la possibilità del trasferimento di alcune funzioni, ma questo deve trovare una più stringente giustificazione in relazione al contesto, alle esigenze di differenziazione, alla possibilità da parte delle regioni di dare attuazione al diritto unionale. Tra le funzioni in questione vi sono quelle che riguardano il «commercio con l'estero». L'art. 3, paragrafo 1, lettera e) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riserva alla competenza esclusiva dell'Unione europea la «politica commerciale comune», che è poi regolata dall'art. 207 TFUE. In attuazione di tale politica commerciale, l'Unione adotta regolamenti e conclude accordi con Paesi terzi e

organizzazioni internazionali. Pertanto, con riguardo al commercio con Paesi terzi, gli spazi lasciati agli Stati membri sono residuali. Deve aggiungersi che le trasformazioni intervenute sul piano geopolitico e geoeconomico hanno avuto forti ripercussioni sulle politiche commerciali, che sempre più si intrecciano ora con le esigenze di sicurezza delle catene globali del valore, ora con gli aspetti riguardanti le relazioni di potere tra gli Stati, attraendole pertanto nella sfera della politica estera, che spetta alla competenza esclusiva dello Stato. Per quanto riguarda, invece, il commercio con gli altri Stati membri dell'Unione, le relative regole sono quelle del mercato interno, fondato sulle quattro libertà di circolazione (delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone), in cui abbonda la normativa eurounitaria, con la conseguenza di rendere esigui gli ambiti di intervento legislativo degli Stati membri e delle loro istituzioni territoriali. Analogamente, per quanto riguarda la «tutela dell'ambiente», si tratta di una materia in cui predominano le regolamentazioni dell'Unione europea e le previsioni dei trattati internazionali, dalle quali scaturiscono obblighi per lo Stato membro che, in linea di principio, mal si prestano ad adempimenti frammentati sul territorio, anche perché le politiche e gli interventi legislativi in questa materia hanno normalmente effetti di spill-over sui territori contigui, rendendo, in linea di massima, inadeguata la ripartizione su base territoriale delle relative funzioni. La pervasività della disciplina eurounitaria nella suddetta materia trova il suo fondamento nell'art. 11 TFUE, secondo cui le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Inoltre, l'ambiente è attribuito alla competenza concorrente dell'Unione (art. 4, comma 2, TFUE), e pertanto lo Stato può intervenire solamente fino a quando l'Unione non abbia esercitato la sua competenza normativa. Competenza che, in questo ambito, è stata esercitata in modo assai ampio. Ancora più marcati sono gli ostacoli al trasferimento di funzioni, in particolare di quelle legislative, concernenti la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Si tratta, infatti, di una materia disciplinata dal diritto eurounionale in funzione della realizzazione del mercato interno dell'energia, della tutela del consumatore e della sicurezza energetica. A tal fine la disciplina eurounitaria si occupa dettagliatamente della generazione di energia, delle reti di trasmissione, delle reti di distribuzione e della vendita al consumatore, in modo da realizzare un mercato effettivamente aperto, in cui deve impedirsi che un operatore verticalmente integrato possa discriminare l'accesso alla rete da parte di operatori concorrenti o sfruttare informazioni commercialmente sensibili. Inoltre, il diritto dell'Unione ha previsto in ogni Stato membro l'istituzione di un'Autorità indipendente, titolare di rilevanti competenze, tra cui quella di determinare o di approvare, secondo criteri trasparenti, le tariffe di trasmissione e di distribuzione. A tale Autorità deve essere garantita la piena indipendenza dal potere politico (Corte di giustizia dell'Unione europea, quarta sezione, sentenza 2 settembre 2021, Commissione europea, in causa C-718/18, punti

da 103 al 114). Il sistema elettrico deve assicurare l'interoperabilità delle reti a livello europeo, assicurando gli scambi transfrontalieri, col duplice obiettivo di realizzare il mercato europeo dell'energia e di assicurare, in ciascuno Stato membro, la sicurezza energetica, soprattutto in caso di "sbilanciamento" del sistema nazionale. Pertanto, esiste un principio di solidarietà tra gli Stati membri in campo energetico (CGUE, grande camera, sentenza 15 luglio 2020, Repubblica federale di Germania, in causa C-848/19, punti da 37 a 53), cui devono uniformarsi le regole nazionali e la conformazione delle reti, senza ostacoli su base territoriale. A conclusioni simili si perviene per le funzioni concernenti le materie «porti e aeroporti civili» e «grandi reti di trasporto e di navigazione». Anche in questo caso, le reti di trasporto e le infrastrutture che ne sono i nodi fondamentali – come i porti e gli aeroporti – sono parti di un sistema euronazionale. Vi è, infatti, una disciplina eurounionale delle reti e dei trasporti, dei piani europei di sviluppo di alcuni grandi direttrici di trasporto (sia ferroviario che su strada), dei progetti di investimento cofinanziati dall'Unione. Ma anche a livello nazionale le grandi reti di trasporto e i loro nodi infrastrutturali sono parti di un sistema nazionale, costituente una piattaforma essenziale dell'economia e del mercato nazionale, che richiede, nel rispetto della normativa eurounionale, il mantenimento di fondamentali funzioni, in primo luogo, di normazione, a livello statale. Sussistono consistenti ostacoli anche al trasferimento delle funzioni relative alla materia «professioni». Infatti, secondo il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia, un soggetto che esercita una libera professione che implica, in quanto attività principale, la prestazione di più servizi distinti dietro corrispettivo, esercita un'attività economica (sentenze 18 gennaio 2024, Lietuvos notaru rūmai e altri, in causa C-128/21, punti 56 e 57, e 19 febbraio 2002, Wouters e altri, in causa C-309/99, punto 47). Peraltro, la natura complessa e tecnica dei servizi forniti e la circostanza che l'esercizio della professione sia regolamentato non possono mettere in discussione tale conclusione (sentenze del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, in causa C-1/12, punto 38, e ancora Lietuvos notaru rūmai e altri, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). Trattandosi di attività economica, anche le attività professionali, da un lato, sono sottoposte alle regole della concorrenza poste dallo Stato nell'esercizio della relativa competenza diretta a tutelarla e, dall'altro, rientrano nell'ambito della tutela del consumatore, che forma oggetto di regolamentazione analitica da parte del diritto eurounionale. Ciò vale soprattutto per le professioni ordinistiche, che – quanto alle regole di accesso e quindi al relativo mercato – cadono nella materia «tutela della concorrenza»; anche se non si può escludere la possibilità di una differenziazione in riferimento a quelle professioni non ordinistiche che presentano nessi con la realtà locale. Anche il trasferimento delle ulteriori funzioni, in particolare di quelle legislative, concernenti la materia «ordinamento della comunicazione» incontra ostacoli di ordine giuridico e tecnico, che rendono eccezionali e residuali le funzioni che possono essere devolute. In tale materia

confluiscono il diritto delle comunicazioni elettroniche e il diritto di internet, che trovano la loro disciplina in un complesso assai esteso di atti normativi dell'Unione europea, che hanno il precipuo scopo di realizzare un mercato unico digitale che sia inclusivo, competitivo e rispettoso dei diritti fondamentali. Proprio perché si tratta di creare e garantire il mercato unico europeo, in cui le comunicazioni elettroniche e internet svolgono un ruolo fondamentale, gli atti legislativi europei sono, di regola, di massima armonizzazione, lasciando poco spazio agli Stati membri e precludendo, in linea di massima, regolamentazioni territorialmente frammentate che potrebbero fungere da ostacolo al funzionamento di tale mercato. Gran parte delle funzioni riguardanti la materia hanno finalità pro-concorrenziali e di tutela del consumatore e, perciò, afferiscono alla materia «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva dello Stato, potendo difficilmente essere separate da altre funzioni limitate esclusivamente alla comunicazione. Sulla infrastruttura di rete, nei sistemi di comunicazione e su internet circolano, poi, ingenti masse di dati personali, rispetto ai quali si pone l'esigenza di garanzia del diritto fondamentale alla tutela dei dati personali, che, in talune circostanze, va temperato con l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e con quello all'accertamento e alla repressione dei reati. Queste esigenze hanno portato ad una vasta regolazione di matrice eurounitaria, che, in linea di massima, lascia spazi assai esigui all'intervento regolatorio degli Stati membri e mal si concilia con differenziazioni regionali. Con riferimento alle «norme generali sull'istruzione», questa Corte ha da tempo individuato l'elemento caratterizzante di tale materia nella «valenza necessariamente generale ed unitaria» (sentenza n. 200 del 2009; più di recente, sentenze n. 168 del 2024 e n. 223 del 2023) dei contenuti che le sono propri; tali norme generali, stabilite dal legislatore statale, «delineano le basi del sistema nazionale di istruzione», essendo funzionali ad assicurare «la previsione di una offerta formativa sostanzialmente uniforme sull'intero territorio nazionale, l'identità culturale del Paese, nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all'art. 33, primo comma, Cost.» (sentenza n. 200 del 2009). Non sarebbe quindi giustificabile una differenziazione che riguardi la configurazione generale dei cicli di istruzione e i programmi di base, stante l'intima connessione di questi aspetti con il mantenimento dell'identità nazionale». (Fonte: Corte Cost 192/2024)

Pertanto, come ha scritto la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 10/2025, l'intervento demolitore ha comportato:

1. Il trasversale ridimensionamento dell'oggetto di qualsiasi possibile trasferimento (solo specifiche funzioni e non già materie);
2. la paralisi – fino ad un futuro intervento del legislatore – dell'individuazione dei LEP di cui alla suddetta legge n. 86/2024;

3. la conseguente impossibilità di trasferire specifiche funzioni relative a materie LEP nonché – per la stessa ragione – relative a materie non LEP là dove esse indicano su diritti civili e sociali;
4. l'individuazione di un catalogo di materie nelle quali il trasferimento di funzioni è difficile da giustificare, tra cui due materie no LEP (commercio con l'estero e professioni).

Rimane unicamente la possibilità di trasferire specifiche funzioni concernenti alcune materie no LEP a condizione che esse non incidono su un diritto civile o sociale e che l'iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà.

Alla luce di questo intervento demolitorio credo che al Legislatore convenga prima di tutto riprendere in mano la materia del **Federalismo fiscale**.

«Federalismo fiscale

Come evidenziato nell'ultima Relazione della Commissione Parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale, approvata il 15 dicembre 2021, l'attuazione della legge delega n.42 del 2009 sul federalismo fiscale è avvenuta solo in parte, in quanto il processo volto alla compiuta affermazione dei principi del federalismo fiscale è stato caratterizzato da ritardi, incertezze, soluzioni parziali e reiterati differimenti. In particolare, la fiscalizzazione dei trasferimenti, diretta a superare il meccanismo della finanza derivata, è stata concretamente realizzata solo per il comparto comunale; la perequazione delle risorse basata sui fabbisogni e sulle capacità fiscali è stata avviata esclusivamente per i comuni delle regioni a statuto ordinario; la perequazione infrastrutturale e il percorso di convergenza ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) fanno registrare perduranti inadempienze. Passi avanti significativi nella definizione dei LEP in ambito sociale, tuttavia, sono stati compiuti con le due ultime leggi di bilancio, che hanno stanziato specifiche risorse, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di servizio nei settori degli asili nido e dei servizi sociali. Infine, il PNRR prevede la riforma del quadro fiscale subnazionale, che consiste nel completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge n. 42 del 2009, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso efficiente delle risorse. La riforma, da completare entro il primo trimestre del 2026, dovrà definire, in particolare, i parametri applicabili e attuare il federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario e per le province e le città

metropolitane». (Fonte: Federalismo fiscale, 5 giugno 2024, Camera dei deputati, Servizio Studi, XIX Legislatura)

LA CORTE DEI CONTI E LA RIFORMA IN FIERI SECONDO IL SUO PRESIDENTE

Dalla relazione del Presidente della Corte dei Conti per la inaugurazione anno giudiziario 2025.



17 febbraio 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

“La Carta fondamentale riconosce a questa magistratura una posizione centrale nel sistema istituzionale, come garante dell’equilibrio tra diritti, responsabilità e risorse, custode della legalità, nonché promotrice di una cultura amministrativa improntata all’efficienza, alla trasparenza e alla responsabilità. Questi alti compiti ci richiamano ogni giorno a un impegno, che è al contempo giuridico ed etico, al servizio della collettività.

La Corte dei conti è il cuore della legalità finanziaria; essa vigila sulla puntuale destinazione delle risorse pubbliche e su chi ha la responsabilità di amministrarle. Si tratta di un ruolo cruciale per la democrazia, ampiamente delineato dalla Corte costituzionale in numerose pronunce.

Il Costituente ha avvalorato, invero, un modello istituzionale unico, nella perfetta interazione tra le funzioni di controllo e di giurisdizione, volte non solo a intercettare, con prevalente finalità reintegratoria, le condotte illecite dannose, ma anche a realizzare un’efficace azione di prevenzione generale dell’illecito erariale, a garanzia

della legittimità dell'azione amministrativa e della sana gestione delle risorse pubbliche.

In questo particolare momento storico, alcune proposte di riforma che interessano la Corte dei conti meritano un'attenta riflessione.

La principale intuizione della proposta di legge all'attenzione del Parlamento è quella di intervenire, contestualmente, sulla funzione giurisdizionale e sulla funzione di controllo.

Tale approccio è stato pienamente condiviso anche dalle nostre Sezioni riunite (parere reso con del. n. 3/2024), nello spirito di leale collaborazione che, per antica tradizione, avvicina la Corte e il Parlamento in un proficuo dialogo.

Alla Corte dei Conti sono intestate funzioni che, pur nella loro diversità, devono essere concepite in rapporto di reciproca complementarità. Infatti, è mediante il controllo e la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica che si estrinseca, unitariamente, il ruolo fondamentale della Corte dei conti al servizio dello Stato-comunità, quale garante imparziale della corretta gestione delle finanze collettive (Corte Cost. sent. nn. 132/2024, 80/2017, 40/ 2014).

Ogni progetto di riforma, dunque, deve essere considerato sotto il profilo della ragionevolezza del livello di tutela assicurato alle risorse pubbliche, quale effetto dell'impatto complessivo delle norme sulle funzioni di controllo e giurisdizionali.

Questo implica, ad esempio, che a una revisione in sede legislativa del regime della responsabilità amministrativa, fermo restando il mantenimento della responsabilità per colpa grave, non potrebbe non accompagnarsi un contestuale rafforzamento del regime dei controlli.

Inoltre, nel mutato scenario socioeconomico, potrebbe risultare opportuno, se non necessario, consolidare il ruolo che la magistratura contabile svolge al fine di impedire a monte inefficienze e ridurre il rischio di produzione di danno all'erario.

In quest'ottica, appaiono degne di attenzione alcune istanze sottese alla riforma prospettata dal Parlamento, che, per la loro rilevanza anche in termini di benessere dei cittadini, andrebbero comunque ben ponderate onde evitare soluzioni che possano produrre effetti contrari a quelli desiderati dagli stessi proponenti (del. n. 3/2024 cit.).

Un percorso normativo efficace dovrebbe, pertanto, necessariamente svilupparsi in coerenza con il quadro complessivo che regola il funzionamento della Corte dei conti. In tale ambito, le valutazioni della magistratura contabile, formulate dalle Sezioni

riunite, come previsto dalla legge, assumono un ruolo determinante, poiché consentono di valutare l'impatto delle riforme e la loro conformità costituzionale.

Un utile riferimento metodologico potrebbe essere rappresentato dall'iter adottato per la redazione del Codice della giustizia contabile, nel quale gli apporti degli esperti del settore (docenti universitari, avvocati, etc.) e le osservazioni della Corte sono state recepite e armonizzate nel rispetto degli obiettivi e dei criteri direttivi fissati dal Parlamento con legge delega. Al riguardo, desidero esprimere in questa sede alcune considerazioni a valle degli autorevoli pronunciamenti espressi in materia (Corte cost. sent. n.132/2024 cit.; del. n. 3/2024 cit.), nonché delle recenti audizioni parlamentari.

In primo luogo, a un rafforzamento delle funzioni di controllo affidate alla magistratura contabile si potrà pervenire mediante la previsione di procedure in linea con gli standard internazionali in materia di audit del settore pubblico, nonché con la valorizzazione degli effetti delle pronunce di orientamento generale assunte nelle competenti sedi. Il tutto, al fine di consolidare il ruolo di organo ausiliario affidato alla Corte dei conti dalla Costituzione rispetto alla gestione delle risorse pubbliche e rafforzare così l'esercizio tempestivo ed efficace dell'azione amministrativa.

In materia di responsabilità erariale, potrebbe, invece, risultare utile una più chiara definizione del perimetro della colpa grave, al fine di ridurre le incertezze interpretative e uniformare le prassi giurisprudenziali, ispirandosi al precedente normativo dell'art. 2, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

Senza alterare la natura risarcitoria della responsabilità erariale, sarebbe altresì opportuno disciplinare più adeguatamente l'istituto del potere riduttivo, con la definizione di criteri chiari per la sua applicazione e con l'introduzione di specifici obblighi motivazionali anche nei casi di mancata applicazione, evitando tuttavia di vincolarlo a limiti edittali.

Un ulteriore intervento utile potrebbe riguardare i cd. riti speciali (abbreviato e monitorio), mediante l'introduzione di presupposti più agevoli per una definizione alternativa del giudizio, che consenta una conseguente mitigazione del carico risarcitorio.

Queste potrebbero essere le direttrici di una riforma improntata a consolidare il ruolo costituzionale della Corte dei conti, cui dovrebbero accompagnarsi l'auspicata semplificazione normativa, nonché investimenti mirati alla valorizzazione dei funzionari e dirigenti pubblici, ai quali è chiesto di operare con competenza, oculatezza e diligenza, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia ed efficienza (artt. 28, 54 e 97 Cost.).

Non appare agevole, invece, conciliare alcune delle proposte riformatrici con tali finalità, nonché con i principi di terzietà e neutralità che devono caratterizzare la magistratura contabile (artt. 100, 103, 107 e 108 Cost.).

Nel rinviare al parere reso dalle Sezioni riunite in sede consultiva (del. n. 3/2024 cit.), mi limito a ribadire alcune osservazioni.

Disposizioni dirette a rendere il controllo della Corte prevalentemente funzionale all'esclusione della responsabilità per colpa grave sembrano non in linea con il fine di rafforzare il buon andamento dell'azione amministrativa, sotteso alla riforma.

Altre perplessità derivano dalla previsione di un limite generalizzato al risarcimento del danno, non circoscritto a specifiche categorie o a situazioni eccezionali (Corte cost., sent. n. 132/2024, cit.).

Si tratta di misure che potrebbero tradursi in un progressivo allentamento dei comportamenti virtuosi di coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nell'azione amministrativa, con potenziali effetti negativi sulla gestione delle risorse collettive e sul diritto dei cittadini a una buona amministrazione, tutelato dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Tale approccio, inoltre, non riconoscerebbe il giusto valore alle competenze e alle professionalità dei pubblici funzionari, che stanno alla base della legalità dei processi decisionali e dell'efficienza delle gestioni amministrative.

Da ultimo, l'ampliamento della platea dei soggetti abilitati a richiedere il controllo preventivo e l'estensione dell'attività consultiva, nonché l'introduzione di termini più brevi e perentori per l'esercizio delle relative funzioni, sollevano anche interrogativi sulla sostenibilità stessa delle riforme, in assenza di un potenziamento dell'organico della Corte dei conti.”

AUMENTARE LA SPESA MILITARE E RIDURRE QUELLA SOCIALE?



Trento, 19 febbraio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Il Presidente statunitense **Donald Trump** ha proposto di innalzare la **spesa militare** degli Stati membri della **NATO dal 2% al 5% del PIL**.

Io credo che il Presidente Trump vada preso sul serio, ma non alla lettera.

La NATO – Organizzazione del trattato dell’Atlantico del Nord – è un’alleanza intergovernativa militare e politica, nel settore della difesa e della sicurezza collettiva, fondata nel 1949 e formata da 32 Paesi membri, dei quali 30 sono europei (tra cui l’Italia) e due nord americani (USA e Canada).

Per contribuire al bilancio della NATO i Paesi membri versano una cifra annuale differente, in termini assoluti, ma che, attualmente, deve tendere almeno al 2% del suo PIL.

Noi siamo sotto la media NATO, che è del 2,71%; infatti noi siamo all’1,54% per il 2024, 1,57% nel 2025, 1,58% nel 2026 e 1,61% nel 2027.

La differenza non è di poco conto.

Il bilancio del Ministero della Difesa per il 2025 si attesta su 31.295 milioni di euro.

Recentemente il Segretario della NATO, **Rutte**, ha detto che: *«In media, i Paesi europei spendono facilmente **fino a un quarto del loro reddito nazionale per le pensioni, la sanità e i sistemi di sicurezza sociale.**»*

Noi abbiamo bisogno di una piccola frazione di quel denaro per rendere la nostra difesa molto più forte e per preservare il nostro stile di vita.

Dare priorità alla difesa richiede una leadership politica.

Può essere difficile e rischioso nel breve termine, ma è assolutamente essenziale nel lungo termine".

"Non dimenticate che in Europa siamo il 10 per cento della popolazione mondiale e spendiamo il 50 per cento di tutta la spesa mondiale per la sicurezza sociale.

Quindi, in questo senso, abbiamo un certo margine di manovra", ha aggiunto.

Un dibattito pubblico sulla questione è "cruciale" e "giusto", ha proseguito, aggiungendo: "Se poi la gente decidesse, beh, non siamo disposti a farlo, accettiamo il rischio, almeno noi lo abbiamo fatto deliberatamente.

Non credo che questo sarà il risultato".

Per sbloccare ulteriori fondi per il settore della difesa, i cittadini dei Paesi della Nato, soprattutto in Europa, dovrebbero anche dire alle loro banche e ai loro fondi pensione che è "semplicemente inaccettabile che si rifiutino di investire nell'industria della difesa».

Per far quadrare i conti e trovare le risorse necessarie, se non si vorrà tagliare la spesa sociale, bisognerà recuperare rapidamente dall'evasione la provvista necessaria.

LE ELEZIONI IN CASSA FORENSE E L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Trento, 19 febbraio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Come ho già scritto, nel prossimo mese di **aprile** in Cassa Forense si terranno le **elezioni** per la presidenza e il rinnovo di cinque componenti del CdA.

I numeri stanno al Sud, mentre **la provvista** (contribuzione) sta, in prevalenza, **al Nord** (si veda il Rapporto avvocatura 2024 del Censis).

Occorre trovare un giusto equilibrio tra rappresentanza, competenza e capitale.

Sarà necessaria, a mio giudizio, una nuova riforma della previdenza forense per renderla inclusiva e non esclusiva.

Perché non affidare all'intelligenza artificiale questa tornata elettorale, immettendo tutti i dati utili?

CV dei Delegati, dati della rappresentanza, distribuzione dei redditi e quant' altro il tecnico richieda.

La giornalista Flavia Santilli il 9 febbraio 2023 su www.buonenotizie.it ha pubblicato *“Grazie all'intelligenza artificiale ritroveremo la fiducia nella classe politica”*.

“In Italia, scrive, dove ha fiducia in chi governa soltanto il 36% della popolazione, preferiremmo che a prendere decisioni fosse un'IA al posto di un politico.

Secondo il rapporto del Center for the Governance of Change (CGC), un cittadino europeo su quattro sostiene questa opportunità (in Cina sono tre su quattro).

È indubbio che la rivoluzione tecnologica implica l'accesso dell'IA in campo politico.

Ora che la scienza del Governo si è ridotta ad un gioco di potere non adatto ad amministrare, il popolo considera inaffidabili i politici e sfiduciante chi non lavora per il bene della collettività.

D'altro canto l'IA viene settata su parametri imparziali impossibili da disattendere.

Le scelte da compiere sarebbero pertinenti agli obiettivi da raggiungere e non a caso prese da un computer.

La differenza che rende più attendibile un'IA sta nell'onestà d'azione: mentre un ministro, chiamato a fare delle scelte determinanti può essere influenzato dal pensiero e da altri interessi.

Nel caso di un programma virtuale le decisioni da prendere equanime, obiettive e ragionevoli metterebbero il popolo in condizione di preferire un'istituzione artificialmente inquadrata e giusta”.

Nello stesso senso Gianna Angelini, direttrice scientifica di AANT su Agenda Digitale, pubblicato il 4 gennaio 2023: *“L'idea che sia un'Intelligenza artificiale a prendere decisioni politiche importanti comincia a entrare nelle corde degli europei, anche se con gradimento variabile da Stato a Stato.*

I cittadini riconoscono alle IA quelle doti di onestà e imparzialità che percepiscono sempre meno nelle classi dirigenti”.

Della **transizione tecnologia nell'avvocatura** se n'è occupato anche il prof. Giovanni Maria Flick proprio sulla rivista *La previdenza forense* nel suo *“Il ruolo dell'avvocatura nella transizione ecologica e tecnologica”* affermando che *“Il diritto è chiamato in causa per conformare l'intelligenza artificiale ai valori fondamentali della convivenza.*

Dignità, autonomia e libertà delle persone, integrità e sicurezza nel rapporto fra uomo e macchina diventano fondamentali”.

E sull'uso degli strumenti tecnologici più aggiornati, perfezionati e recenti ha affermato che *“è un uso che deve garantire in primo luogo i principi di sicurezza, di trasparenza, di tracciabilità, di non discriminazione e di rispetto dei diritti fondamentali della persona e dell'ambiente”.*

Potrebbe essere un esperimento davvero interessante e tale da evitare tutti i *“rumors”* che da qualche tempo si inseguono tra questo e quel candidato.

Per un approfondimento consiglio: *Intelligenza artificiale, politica e democrazia* di Lucia G. Scannella.

(Il libro di Cosimo Accoto, MONDO EX MACHINA (IL) - CINQUE BREVI LEZIONI DI FILOSOFIA DELL'AUTOMAZIONE, pubblicato da Egea - Università Bocconi, è citato nelle note bibliografiche del Saggio di Lucia G. Scannella che, in questo articolo, l'avv. Paolo Rosa suggerisce di leggere. NDR)

TRUMP PUÒ ESSERE UNA RISORSA PER L' UNIONE EUROPEA



Trento, 20 febbraio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Non serve essere visionari, basta studiare i trattati della UE che resta una potenza economica, di 27 Stati con 448 milioni di abitanti che non può finire nel nulla come qualche autocrate vorrebbe.

Mi riferisco alla pratica della cooperazione rafforzata prevista nei trattati e della quale ho tratto questi dati che propongo all'attenzione:

Il **Trattato di Amsterdam** ha introdotto la possibilità formale per alcuni Stati membri di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro dei trattati, facendo ricorso alle istituzioni e alle procedure dell'Unione Europea (UE).

Nonostante tali disposizioni non siano mai state usate, il Consiglio europeo riteneva necessario riformarle e renderle meno restrittive, in vista dell'allargamento dell'Unione a 27 Stati membri.

Le cooperazioni rafforzate non facevano parte del mandato iniziale della conferenza intergovernativa (CIG) e sono state formalmente incluse con il Consiglio europeo tenutosi a Feira il 20 giugno 2000.

Il **Trattato di Nizza** ha reso più facile avviare una cooperazione rafforzata: il diritto di veto di cui disponevano gli Stati membri sull'avvio di una cooperazione rafforzata (con l'eccezione della politica estera) è stato abolito, il numero di Stati membri necessario per attivare la procedura non è più la maggioranza ma un numero fisso di otto e il campo d'applicazione è stato esteso alla Politica estera e di sicurezza comune (PESC). Le disposizioni generali applicabili alla cooperazione rafforzata sono state raggruppate nel titolo VII del trattato sull'Unione europea (trattato UE).

Le disposizioni relative all'attuazione della procedura e alla partecipazione successiva di uno Stato membro sono diverse nei tre "pilastri".

CONDIZIONI GENERALI

Il trattato di Nizza ha ampiamente modificato il titolo VII del trattato UE relativo alle cooperazioni rafforzate, senza peraltro cambiare le basi del sistema.

L'articolo 43 raggruppa i principi fondamentali relativi alle cooperazioni rafforzate.

Il trattato di Nizza aggiunge una nuova condizione a quelle già esistenti: questo tipo di cooperazione deve rafforzare il processo d'integrazione dell'Unione senza danneggiare il mercato interno e la coesione economica e sociale.

Inoltre essa non deve dar luogo ad alcuna restrizione, discriminazione nel commercio tra gli Stati membri o distorsione della concorrenza.

Per una cooperazione rafforzata il trattato di Nizza fissa una soglia di otto Stati membri, indipendentemente dal loro numero dopo l'allargamento.

Il nuovo articolo 43A chiarisce che il ricorso alla cooperazione rafforzata è contemplato solo come ultima risorsa, a condizione che il Consiglio consideri impossibile realizzare gli obiettivi di una cooperazione rafforzata entro un termine ragionevole tramite applicazione delle disposizioni pertinenti dei trattati.

Il nuovo articolo 43B chiede che, quando vengano istituite, le cooperazioni siano aperte alla partecipazione degli Stati membri.

Esse lo sono comunque purché lo Stato membro in questione si conformi alle decisioni prese nel quadro della cooperazione rafforzata.

La Commissione e gli Stati membri fanno in modo che una cooperazione rafforzata coinvolga il maggior numero possibile di Stati membri.

L'articolo 44 è stato modificato per specificare che gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata non fanno parte integrante dell'"acquis" dell'Unione. Gli atti

creati nel quadro della cooperazione rafforzata saranno applicati dagli Stati membri partecipanti e gli altri Stati membri non ostacoleranno la loro attuazione.

I costi di una cooperazione rafforzata sono a carico degli Stati membri partecipanti (salvo i costi amministrativi), a meno che il Consiglio, deliberando al completo di tutti i suoi membri e dopo aver consultato il Parlamento europeo, non decida diversamente.

Il trattato di Nizza ha incluso il Parlamento in questa procedura.

L'articolo 45 è stato modificato per specificare che il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata con le altre politiche e azioni dell'Unione.

LE COMUNITÀ EUROPEE

La definizione delle disposizioni generali degli articoli 43-45 del trattato UE si applica alle cooperazioni rafforzate che s'instaurano in un campo disciplinato dal trattato istitutivo della Comunità europea (trattato CE).

E' la ragione per cui quest'ultimo si limita alla descrizione, negli articoli 11 e 11A, della procedura di attivazione e di quella della partecipazione successiva di uno Stato membro che è specifica a questo pilastro.

Gli Stati membri che prevedono di avviare una cooperazione rafforzata nel quadro del trattato CE inoltrano una domanda alla Commissione, che può elaborare una proposta in questo senso per il Consiglio.

Sulla base della proposta della Commissione, l'autorizzazione del Consiglio è accordata con delibera a maggioranza qualificata dopo consultazione del Parlamento.

A questo punto un membro del Consiglio può ancora trattare la questione in sede di Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo in merito.

Dopo tale dibattito, la questione è rimessa nuovamente nelle mani del Consiglio dei ministri, che delibera sulla questione secondo la maggioranza prevista nei trattati.

Il diritto di veto di cui disponevano gli Stati membri in virtù delle disposizioni introdotte dal trattato di Amsterdam è stato quindi abolito.

Se la cooperazione rafforzata riguarda un campo di competenza della codecisione (articolo 251 del trattato CE), il trattato di Nizza richiede il parere conforme del Parlamento; ciò assicura il rispetto dei diritti del Parlamento in tale campo.

L'articolo 11A definisce la procedura applicabile alla partecipazione ulteriore di uno Stato membro.

Dopo che uno Stato membro ha inoltrato la richiesta per partecipare a una cooperazione rafforzata, spetta alla Commissione decidere, la quale ha dunque un ruolo più importante nell'ambito del trattato CE che negli altri pilastri.

LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

L'introduzione della possibilità di ricorso alla cooperazione rafforzata nel campo del "secondo pilastro", la Politica estera e di sicurezza comune (titolo V del trattato UE) è stata uno dei progressi del trattato di Nizza.

Nel trattato UE sono stati introdotti nuovi articoli (dall'articolo 27A al 27E) che fissano le regole specifiche di applicazione nel campo della PESC.

Una cooperazione rafforzata nel campo della PESC ha la finalità di salvaguardare i valori e servire gli interessi dell'Unione nel suo insieme; essa rispetta i principi, gli obiettivi, gli orientamenti generali e la coerenza della PESC, le competenze delle Comunità europee e la coerenza tra l'insieme delle politiche dell'Unione e la sua azione esterna.

Una cooperazione siffatta può essere applicata solo all'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune.

Essa è tuttavia esclusa dalla difesa e da tutti gli aspetti che abbiano implicazioni militari.

Gli Stati membri che propongono di instaurare una cooperazione rafforzata inoltrano una domanda al Consiglio.

Dopo aver ricevuto un parere della Commissione e aver informato il Parlamento, il Consiglio, con delibera a maggioranza qualificata, rilascia l'autorizzazione.

Comunque, secondo l'articolo 23 del trattato UE, uno Stato membro ha la possibilità di chiedere che il Consiglio europeo si pronunci sulla questione all'unanimità.

In questo campo il diritto di veto degli Stati membri è quindi mantenuto.

Il compito di informare il Parlamento e gli altri membri del Consiglio circa l'attuazione della cooperazione rafforzata è affidato all'Alto rappresentante per la PESC.

LA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Nel campo del "terzo pilastro" dell'UE, la cooperazione di polizia e giudiziaria, sono state modificate le disposizioni dell'articolo 40 del trattato UE per una cooperazione rafforzata.

Questo articolo specifica che una tale cooperazione deve permettere all'Unione di diventare più rapidamente uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

In secondo luogo, il trattato di Nizza amplia l'esercizio della competenza della Corte di giustizia in materia.

Il nuovo articolo 40A descrive la procedura di attivazione.

Gli Stati membri che prevedono di instaurare una cooperazione rafforzata secondo l'articolo 40 inoltrano una domanda alla Commissione, la quale elabora una proposta per il Consiglio.

Sulla base della proposta della Commissione o su iniziativa di otto Stati membri, il Consiglio dà la sua autorizzazione, deliberando a maggioranza qualificata dopo aver consultato il Parlamento.

Il nuovo articolo 40B precisa la procedura relativa alla partecipazione successiva di uno Stato membro. La decisione relativa a questa partecipazione spetta al Consiglio, il quale delibera a maggioranza qualificata degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata. (Fonte: Eurlex).

Dunque la chiave per provare a risolvere il problema vi è nei trattati UE e si chiama cooperazione rafforzata.

E ora veniamo alla storia per capirci.

Il 14 ottobre 1962 gli USA scoprirono che i sovietici stavano segretamente installando a Cuba testate nucleari.

Gli USA intervennero e si sfiorò la catastrofe nucleare.

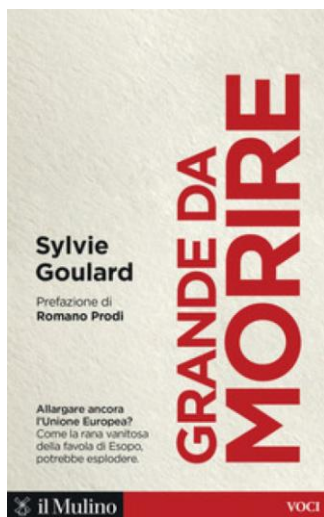
Nel 2014-2015 per risolvere la spinta separatista delle regioni russofone di Ucraina si arrivò agli accordi di MINSK che furono trascurati da tutte le parti.

La NATO si orientò sempre più vicina ai confini della Russia che alla fine invase l'Ucraina.

Ora si tratta per la UE di sedersi al tavolo e aiutare a trovare la soluzione perché la Russia sta in Europa.

Tutto il resto è propaganda che non serve allo scopo.

GIOSUE' CARDUCCI E IL TRASFORMISMO



Trento, 21 febbraio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Il **trasformismo** è «il termine con cui la pubblicistica italiana definì la prassi politica, inaugurata da **A. Depretis**, consistente nel formare di volta in volta maggioranze parlamentari intorno a singole personalità e su programmi contingenti, superando le tradizionali distinzioni tra destra e sinistra.

Di tipo trasformistico fu considerata anche la concessione di favori alle consorterie locali in cambio del sostegno parlamentare praticata da **F. Crispi** e **G. Giolitti**.

Con riferimento alla politica contemporanea, il termine è stato assunto a significare, con tono spregiativo o comunque polemico e negativo, sia ogni azione spregiudicatamente intesa ad assicurarsi una maggioranza parlamentare o a rafforzare la propria parte, sia la prassi di ricorrere, invece che al corretto confronto parlamentare, a manovre di corridoio, a compromessi, a clientelismi, senza più alcuna coerenza ideologica con la linea del partito». (Fonte: Treccani).

Risalendo nel tempo arriviamo a **Giosuè Carducci** per il quale: “*Trasformismo, brutta parola a cosa più brutta.*”

Trasformarsi da sinistri a destri senza però diventare destri e non però rimanendo sinistri.

Come nel cerchio dantesco dei ladri non essere più uomini e non essere ancora serpenti; ma rettili sì, e rettili mostruosi...”. (Giosuè Carducci, “Don Chisciotte”, periodico dell’Associazione democratica bolognese, gennaio 1883).

Le uscite di **Trump** sulla guerra avviata dalla Russia in Ucraina, stanno animando il trasformismo nella politica che è un’anomalia, anche italiana.

La prof. **Sylvie Goulard** nel suo “**Grande da morire – come evitare l’esplosione dell’Europa**”, edito da *Il Mulino* nel 2025 ma pubblicato in Francia un anno fa, oggi sostiene che la visione nazionalista sarebbe il cavallo di Troia degli **autocrati che vogliono portare l’Europa al default.**

Così la recensione del libro: «È giunto il momento di porsi domande molto più profonde su cos’è l’Unione e su ciò che dovrebbe diventare.

I leader europei hanno deciso: l’**Ucraina**, la **Moldavia**, la **Georgia** e tutti i paesi dei Balcani occidentali entreranno nell’Unione europea.

Le buone argomentazioni non mancano ma, di fronte a **Putin** determinato a distruggere tutto ciò che rappresenta, l’UE non ha margine di errore, soprattutto dopo l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca.

Tuttavia il processo è stato avviato senza un piano preciso né un accordo sugli elementi essenziali.

Lungi dal rafforzare l’UE, questa decisione potrebbe ostacolarne l’azione, privandola al tempo stesso della sua efficacia.

È una corsa a capofitto mentre l’Europa non ha ancora una politica estera, una difesa unificata, un bilancio degno di questo nome.

Inoltre, questi leader non hanno imparato nulla dall’illusione turca vent’anni fa o dalla Brexit?

In Europa nulla è mai scontato, soprattutto quando il nazionalismo ritorna prepotente.

Non è più il momento di fingere che l’unione fa la forza senza prima occuparsi di creare unità».

Basta leggere **le dichiarazioni dei politici italiani** di due anni fa e confrontarle con quelle di questi giorni, per rendersi conto che c'è una **corsa frenetica al riposizionamento**.

Certamente non giova all'Europa che ha la sua storia di civiltà e cultura.

L'eleggibilità dei Consiglieri al CNF e l'equilibrio fra i generi

24 febbraio 2025

di Paolo Rosa

L'art. 34 della legge 247/2012 così recita:

«Art. 34 - Durata e composizione

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.

3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38.

Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei

quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto».

Avanti al Tribunale di Roma è stata impugnata la delibera del CNF n. 765 del 24.02.2023, nella parte in cui aveva proclamato l'elezione di 17 componenti del Consiglio, per il periodo 2022 – 2026, in presunta violazione del principio di cui all'art. 34 della legge 247/2012 sul rispetto dell'equilibrio di genere.

Nelle more del giudizio, è entrato in vigore l'art. 16 bis della legge 112/2023 del 10.08.2023 con cui il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 34 della legge 247/2012, statuendo che: *“in attuazione dell'art. 51 della Costituzione, il riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'art. 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31.12.2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto è assicurato dall'osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 34 nonché della previsione di cui al quinto periodo del comma 3 del medesimo art. 34 della legge n. 247 del 2012”*.

Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, con la sentenza 16.01.2025, n. 752 ha rigettato il ricorso, condannando le parti ricorrenti, in solido al pagamento delle spese delle parti resistenti costituite con la seguente motivazione:

«Infatti, come detto sopra, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 16 bis del DL 75/23, conv. nella l. 112/23, ha chiarito in maniera inequivocabile che l'equilibrio tra i generi sia garantito dalla applicazione del comma 2 e del quinto periodo del comma 3.

Quindi, l'invalidità delle elezioni in caso di omessa rappresentanza dei generi e la ineleggibilità di due componenti dello stesso genere nei distretti con più di 10.000

iscritti, garantirebbe, secondo il legislatore, l'equilibrio richiesto dal primo comma dell'art. 34.

Secondo questo giudice, poi, anche senza l'introduzione della norma interpretativa, la formulazione dell'art. 34, il quale fa riferimento a concetti come “equilibrio” e “rappresentanza” di genere e non “parità numerica”, non potrebbe essere interpretata nel senso proposto da parte ricorrente, in quanto, come correttamente segnalato dall'avv. Greco, nei distretti con un solo componente, la alternanza obbligatoria dopo il secondo mandato, comporterebbe la non eleggibilità di un intero settore di avvocati dello stesso genere di quelli eletti per i precedenti due mandati, con una violazione sostanziale della Costituzione più grave di quella lamentata dalle ricorrenti.

Anche dalla relazione al testo di cui alla legge 247/12, ove si legge, con riferimento alle norme sulle elezioni del CNF, che: “Gli articoli da 32 a 36 recano la disciplina relativa al CNF. È fissata in quattro anni la durata in carica, con un limite però di due elezioni consecutive. Sono state previste significative modifiche alla composizione, volte ad assicurare una maggiore rappresentatività degli ordini più piccoli.”, emerge che quello che si vuole garantire è il divieto di doppio mandato soggettivo, per scongiurare la concentrazione di potere derivante dalla nomina della stessa persona per due mandati consecutivi, nonché la maggiore rappresentatività di genere.

Si ritiene, allora, che tali concetti, tra loro distinti e autonomi, nella formulazione del primo comma dell'art. 34 siano stati accostati confusamente, generando il dubbio interpretativo che ha, poi, richiesto la emanazione della legge di interpretazione autentica.

Come già detto, una interpretazione diversa, che imponesse la eleggibilità di un componente di un genere diverso, dopo la elezione consecutiva di due soggetti dello stesso genere, limiterebbe eccessivamente la platea di soggetti eleggibili, con una compressione del diritto all'elettorato attivo e passivo in contrasto con i principi di cui all'art. 51 della Costituzione.

Ad avvalorare queste considerazioni deve citarsi, come fanno i resistenti, la pronuncia della Suprema Corte che, nella sentenza n. 24565/22, ha, infatti, previsto la possibilità che, a seguito di dichiarazione di ineleggibilità di un componente, eletto per due mandati consecutivi, fosse nominato un componente dello stesso genere, mediante scorrimento in graduatoria.

Anche il Ministero della Giustizia mostra di aver aderito alla versione poi fatta propria dalla norma interpretativa, perché, nella nota del 10.11.2022 che ha indetto le elezioni, specifica, per quanto di interesse: “2) Ai sensi della medesima disposizione di legge (Art. 34, L. 247/2012), ciascun distretto di Corte d'appello elegge uno o due

componenti, a seconda del numero degli iscritti negli albi. Il Consiglio nazionale forense sarà pertanto composto da avvocati eletti, a livello di distretto di Corte di Appello, in numero di un rappresentante per ciascun distretto con meno di diecimila iscritti e di due rappresentanti per ciascun distretto con un numero di iscritti pari o superiore a diecimila...

4) Le elezioni si svolgono presso ciascun Consiglio dell'Ordine, che provvede a esprimere il voto comunque per un solo candidato (anche nei casi in cui il distretto sarà rappresentato da due consiglieri: a norma dell'art. 34, comma 3, della legge 247/2012, infatti, in tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. Il legislatore ha confermato il sistema del voto ponderato, modificando l'originario criterio di cui all'art. 11 del d.lgs. lgt. n. 382/1944; di conseguenza, l'art. 34, comma 4, della legge individua il numero di voti spettanti a ciascun Consiglio dell'Ordine per esprimere il componente del Consiglio nazionale spettante al distretto, in ragione del progressivo aumento del numero degli iscritti negli albi.

5) Qualora al distretto spetti un solo rappresentante (in quanto ha meno di diecimila iscritti agli albi), i Consigli territoriali eleggeranno colui che ha riportato il maggior numero di voti.

6) Qualora al distretto spetti l'elezione di due rappresentanti (in quanto ha più di diecimila iscritti agli albi), risulterà primo eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti e secondo eletto il candidato che si è classificato secondo per numero di voti; per l'individuazione del secondo eletto occorrerà tener conto non solo del numero dei voti riportati, ma anche garantire che i due rappresentanti appartengano a generi diversi e siano iscritti ad albi tenuti da Consigli dell'Ordine diversi (art. 34, commi 2 e 3). A parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione e, nel caso di pari anzianità, il più anziano anagraficamente (art. 38, comma 1)."

Come ha rilevato correttamente l'avv. Consales, la nota ministeriale, nell'applicazione delle norme contenute nell'art. 34 della L. 247/2012, ha indicato regole precise con riferimento alla rappresentanza di genere, prevedendo per i distretti che esprimono due rappresentanti l'appartenenza degli stessi a generi diversi, ma nulla ha disposto con riferimento al genere, per i distretti che esprimono un solo rappresentante.

Le parti ricorrenti sostengono che la norma di interpretazione autentica rechi in sé un vulnus ai principi costituzionali ed europei in materia di tutela di genere, perché appare preordinata a condizionare l'esito di giudizi in corso, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che si è consolidato in senso opposto, e cita al riguardo la sent. della Corte Cost. n. 4/24, la quale detta i criteri per distinguere le norme effettivamente interpretative da quelle innovative con efficacia retroattiva, quale è appunto, secondo le ricorrenti, la disposizione introdotta con l'art. 16 bis del DL 75/2023, che ha attribuito

retroattivamente alla disposizione originaria un nuovo significato, non rientrante tra quelli già estratti o comunque estraibili dal suo testo.

Inoltre, le ricorrenti lamentano che l'art.16 bis del DL 75/2023 è inserito in un contesto del tutto avulso da quello sul quale interferisce in quanto intitolato “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025” e finisce con l'attribuire all'art. 34 un significato che lede lo stesso principio costituzionale a tutela del quale era stata emanata detta norma, vale a dire la tutela di genere per tutti quei distretti che esprimono un solo consigliere al CNF, violando il principio di uguaglianza, atteso che le donne iscritte agli albi degli avvocati in tutti quei distretti (che sono 18) che esprimono un solo consigliere non godono, ai fini della possibilità di essere elette, della stessa tutela che invece hanno le colleghe iscritte nei pochi (solo n. 8) distretti che esprimono due consiglieri.

In realtà, tali argomentazioni non convincono considerando che la interpretazione fornita dalla norma era già evincibile dal testo dell'articolo, come sopra detto, ed era già fatta propria da autorevoli istituzioni del settore (come sopra visto, in relazione alla nota ministeriale ed alla sentenza della Corte di Cassazione), né può dirsi che la norma sia intervenuta per incidere su giudizi pendenti, con intromissione del potere legislativo sulla autorità giudiziaria, in quanto non si tratta di un contenzioso seriale, come quello relativo alla fattispecie al vaglio della Corte Costituzionale.

Inoltre, essendo il CNF un ente pubblico può rientrare nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui si voleva efficientare la organizzazione con il decreto-legge suddetto.

In conclusione, si ritiene che la formulazione dell'art. 34, come oggi interpretato, garantisca il rispetto del principio di equilibrio e rappresentatività dei generi, conservando il massimo accesso alla eleggibilità di entrambi i generi delle cariche pubbliche previsto dall'art. 51 della Cost., come sopra già chiarito.

La precedente formulazione poco chiara dell'art. 34 l co. l. 247/12, che mescolava criteri diversi, attinenti al divieto di secondo mandato e all'equilibrio di genere, necessitava, anzi, di una interpretazione più chiara».

*A tutto concedere, il Tribunale di Roma, che ha valutato la precedente formulazione dell'art. 34 della legge 247/2012 **poco chiara**, avrebbe potuto compensare le spese di causa.*

LE ELEZIONI IN GERMANIA CI INTERESSANO E MOLTO

La nostra economia è legata a doppio filo con quella tedesca.



24 febbraio 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

Primo dato importante l'Affluenza: nel 2021 è stata del 76,4% e nel 2025 è salita al 84% il che significa che i tedeschi hanno colto l'importanza del momento come al tempo dell'unificazione.

Ha vinto la destra, da quella moderata ma anche quella estrema, per quest'ultima ha votato 1 tedesco su 5.

Quale Governo ora?

È probabile una grossa coalizione, Cdu/Csu e Socialdemocratici che sono però i grandi sconfitti di questa tornata elettorale così da arginare l'estrema destra che rappresenta però il secondo partito di Germania.

Ma Afd è un partito nazista?

Sicuramente ci sarà qualche nostalgico ma, a mio giudizio, andrebbe fatta una attenta valutazione sul programma perché il 20% dell'elettorato non può essere trascurato.

Un tedesco su 5 con il voto a AfD dichiara la sua insofferenza per lo status quo e invoca il cambiamento su Europa, immigrazione, economia, ideologia ambientalista, temi di estrema attualità anche in Italia.

Questa richiesta, a mio giudizio, non può semplicemente essere “congelata” con un cordone sanitario ma va studiata e compresa perché il rischio è la sua esplosione alla prossima tornata elettorale.

La protesta che muove soprattutto dalla ex Germania dell'Est non può essere semplicemente neutralizzata all'opposizione perché neofascista.

A mio giudizio sarebbe un errore molto grave frutto di miopia verso il cambiamento.

Quel 20% ha chiesto un cambiamento radicale e la sconfitta pesante del Cancelliere uscente significa che quella politica ha fallito.

Vogliamo insistere negli errori?



LA PROSPETTIVA DI CRESCITA NEL MONDO, IN EUROPA E IN ITALIA

Trento, 24 febbraio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

ISPI - acronimo che sta per Italian Institute for International Political Studies – nel **convegno del 19 febbraio 2025**, organizzato da **Itinerari Previdenziali**, ha pubblicato due tabelle sulla crescita che riporto perché sono estremamente interessanti e visualizzano la situazione.

Esaminandole con un po' di attenzione si vede che l'area Euro è la peggiore nel mondo e che, nell'area Euro, **l'Italia è, con la Germania** che non a caso è andata al voto anticipato, **la peggiore con una crescita stimata, per il 2025, nello 0,7% e, nel 2026, nello 0,9%.**

Abbiamo dunque un problema.

Secondo gli ultimi dati Istat, **per contro, la pressione fiscale in Italia è cresciuta nel 2024 di 0,8%** perché il Fiscal drag ha ridotto i redditi disponibili del 3,6% nell'ultimo decennio.

“A pesare sull'ultimo anno anche gli interventi del Governo, mirati sì a ridurre le tasse ma soprattutto nei riguardi di chi, in verità ne pagava già molto poche”. (prof. Marco Leonardi in Pressione fiscale e fiscal drag del 17.02.2025).

Servono quindi più investimenti, sia pubblici che privati, e una politica fiscale che non deprima i redditi disponibili della classe media, ingiustamente vessata ancorché sia il pilastro economico e sociale del Paese.

Secondo l'Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate 2024 di Itinerari Previdenziali “i contribuenti su cui grava il carico fiscale non è che un ristretto 24,20% di contribuenti con redditi da 29 mila euro in su, i quali da soli corrispondono il 75,57% di tutta l'Irpef”.

LA POLIZZA COLLETTIVA TEMPORANEA IN CASO DI MORTE

Penso sia arrivata a tutti gli iscritti a Cassa Forense l'e-mail di Emapì che sollecita l'adesione alla copertura aggiuntiva individuale della polizza Tcm.

25 febbraio 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

Apprendo che Cassa Forense ha deliberato di rinnovare per l'annualità assicurativa 01/02/2025 – 31/01/2026 l'adesione al piano sottoscritto da Emapì con Cattolica assicurazioni (marchio di Generali Italia SpA) per la copertura assicurativa premorienza (temporanea in caso morte). Il premio, a carico della Cassa, copre la garanzia in favore degli iscritti che non abbiano compiuto 75 anni di età alla data di decorrenza dell'iniziale copertura assicurativa, in regola, al 01.01.2025, con le dichiarazioni reddituali per il decennio anteriore l'indizione della gara (2012 – 2021).

Il beneficio assistenziale consiste nell'erogazione agli eredi legittimi o testamentari dell'iscritto di un importo di € 7.050,00, in caso di morte dell'iscritto stesso, per qualsiasi causa, nel periodo di validità della copertura.

Non so cosa costi a Cassa Forense, ma lo scopriremo vivendo!

E veniamo alla copertura aggiuntiva individuale che prevede tre opzioni:

- a) € 69,00;
- b) € 130,00;
- c) € 190,00.

Queste le tabelle dove la somma assicurata è inversamente proporzionale all'età dell'assicurato.

OPZIONE A	
età	somma assicurata €
Fino a 39 anni	130.625,00
40	102.125,00
41	89.062,50
42	79.087,50
43	71.250,00
44	64.125,00
45	58.187,50
46	53.437,50
47	48.687,50
48	45.125,00
49	41.562,50
50	38.475,00
51	35.625,00
52	32.775,00
53	30.162,50
54	27.312,50
55	24.937,50
56	22.562,50
57	20.662,50
58	18.287,50
59	16.625,00
60	14.725,00
61	13.537,50
62	12.350,00
63	11.637,50
64	10.212,50
65	9.262,50
66	8.312,50
67	7.481,25
68	7.006,25
69	6.056,25
70	5.462,50
Oltre 70 anni	4.037,50

OPZIONE B	
età	somma assicurata €
Fino a 39 anni	261.250,00
40	204.250,00
41	178.125,00
42	158.175,00
43	142.500,00
44	128.250,00
45	116.375,00
46	106.875,00
47	97.375,00
48	90.250,00
49	83.125,00
50	76.950,00
51	71.250,00
52	65.550,00
53	60.325,00
54	54.625,00
55	49.875,00
56	45.125,00
57	41.325,00
58	36.575,00
59	33.250,00
60	29.450,00
61	27.075,00
62	24.700,00
63	23.275,00
64	20.425,00
65	18.525,00
66	16.625,00
67	14.962,50
68	14.012,50
69	12.112,50
70	10.925,00
Oltre 70 anni	8.075,00

OPZIONE C	
età	somma assicurata €
Fino a 39 anni	391.875,00
40	306.375,00
41	267.187,50
42	237.262,50
43	213.750,00
44	192.375,00
45	174.562,50
46	160.312,50
47	146.062,50
48	135.375,00
49	124.687,50
50	115.425,00
51	106.875,00
52	98.325,00
53	90.487,50
54	81.937,50
55	74.812,50
56	67.687,50
57	61.987,50
58	54.862,50
59	49.875,00
60	44.175,00
61	40.612,50
62	37.050,00
63	34.912,50
64	30.637,50
65	27.787,50
66	24.937,50
67	22.443,75
68	21.018,75
69	18.168,75
70	16.387,50
Oltre 70 anni	12.112,50

Il vero rischio da coprire con adeguata polizza assicurativa, è quello del giovane professionista che muore lasciando la famiglia in difficoltà. Per giovane direi l'infra cinquantacinquenne.

Secondo le tabelle di cui sopra, se non sottoscriverà la polizza aggiuntiva, avrà € 7.050,00, se sottoscriverà l'opzione a) € 24.937,50, se sottoscriverà l'opzione b) € 49.875,00 e se sottoscriverà l'opzione c) € 74.812,50.

Somme assolutamente irrisorie di fronte alle improvvise necessità di quelle famiglie anche se meglio del nulla.

Non mi pare questa la miglior forma di assistenza che si poteva offrire agli iscritti e quindi invito Cassa Forense a ripensarci per il futuro cercando di coprire il vero rischio di premorienza con massimali adeguati evitando la assistenza a pioggia che non copre questo tipo di rischio.

Il trucco però c'è, anche se non si vede, perché ho ragione di ritenere che se paga Emapi Cassa Forense non liquiderà più le spese funerarie, pari oggi a € 3.000,00.

L'IMPRESCRITTIBILITA' DEL DIRITTO DI CHIEDERE LA RENDITA VITALIZIA DI CUI AL COMMA SETTIMO DELL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338/1962



Trento, 27 febbraio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la legge 13.12.2024, n. 203 che all'art. 30 aggiunge il comma settimo all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, il quale dispone che: "Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio della facoltà di cui al primo comma e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma".

Conseguentemente dal 12 gennaio 2025 il legislatore ha introdotto un nuovo diritto, spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, **per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.**

Il legislatore è venuto così a colmare una lacuna che privava il lavoratore della tutela previdenziale nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non avesse versato i contributi previdenziali e tale versamento fosse prescritto per il decorrere del tempo.

Ricordo che il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, è variato nel corso del tempo: infatti, dagli originari cinque anni stabiliti nel 1935, si è passati ai dieci anni nel 1969 per tornare nuovamente ai cinque anni con la legge 335/1995.

Per Cassa Forense il termine di prescrizione è decennale.

«Per quanto riguarda il diritto alla costituzione della rendita vitalizia di cui ai commi primo e quinto dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la soggezione dello stesso diritto alla prescrizione *“si ricava dalla medesima legge n. 1338-62, il cui art. 13, 1° comma, stabilisce un termine iniziale per l'esercizio da parte del datore di lavoro del diritto di costituire la rendita vitalizia fissandolo nel momento in cui sia sopravvenuta la prescrizione dei versamenti contributivi”* e che *“il 5° comma del medesimo art. 13 che attribuisce al lavoratore il diritto di “sostituirsi al datore di lavoro” per costituire, a suo diretto favore, la rendita vitalizia, impone anche al lavoratore quel medesimo termine iniziale di esercitabilità del diritto”*.

Muovendo da tale prospettiva, la medesima Corte ha statuito come *“quel medesimo diritto di costituire la rendita vitalizia (di cui sono titolari il datore di lavoro e, in sua sostituzione, il lavoratore) sia soggetto ai principi generali della prescrizione ed in particolare a quello per cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, sancito dall'art. 2935 cod. civ.”* e anche che *“quello alla costituzione della rendita vitalizia è un diritto potestativo, cui fa riscontro in capo all'INPS lo specifico obbligo di ricevere la somma occorrente per la rendita vitalizia; ne consegue che, sull'altro versante, deve sussistere il diritto (di natura chiaramente potestativa) di ottenere con l'accantonamento della c.d. riserva matematica la costituzione della detta rendita, e che, se sussiste un diritto, questo è soggetto al regime normale della prescrizione”*(cfr. Corte di Cassazione 15 dicembre 1987, n. 9270; Corte di Cassazione 4 dicembre 1984, n. 6361; Corte di Cassazione 29 dicembre 1999, n. 14680; Corte di Cassazione 13 marzo 2003, n. 3756).

In particolare, con la sentenza n. 983 del 20 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha rilevato che *“il principio di certezza del diritto impone di considerare che sussiste un termine finale entro il quale il lavoratore [...] possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituita la rendita di cui alla L. n. 1338/1962, art.13, per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale”*. Inoltre, *“per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere*

dalla maturazione della prescrizione, anch'essa decennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Inps per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione".

Tale sentenza e il relativo principio sono richiamati altresì dalla pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 settembre 2017, n. 21302, nonché dall'ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27683, della medesima Corte, la quale ha affermato che: *"l'esigenza di certezza del diritto impone di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale il lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge nr. 1338 del 1962 per i contributi omessi e tale termine non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale [...].*

A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, ratione temporis applicabile, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Istituto previdenziale, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva (così Cass. n. 983 del 2016 conf. a Cass. n. 3756 del 2003, richiamate da Cass., sez. un., n. 21302 cit.)"». (Fonte: Circolare INPS n. 48/2025 del 24.02.2025)

Con la novella legislativa il diritto di chiedere la rendita vitalizia **è diventato imprescrittibile** e occorrerà accertare l'omissione contributiva da parte del datore di lavoro e l'intervenuta prescrizione.

Gli adempimenti amministrativi sono i seguenti:

«A seguito della modifica dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, relativamente ai contributi pensionistici obbligatori non versati dal datore di lavoro e prescritti, possono, quindi, verificarsi le seguenti possibilità:

- a) richiesta all'INPS, da parte del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione (primo comma);
- b) omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione (comma quinto);
- c) richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico – una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) – non soggetta a prescrizione (comma settimo).

Nell'esaminare le richieste di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, le Strutture territoriali devono preliminarmente verificare

che tra la data di prescrizione dei contributi omessi e la data di presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia non siano decorsi più di dieci anni.

Deve essere altresì valutata la sussistenza o meno di circostanze o fatti che abbiano interrotto o sospeso il decorso della prescrizione». (Fonte: Circolare INPS n. 48/2025 del 24.02.2025).

IL CAPITALE ACCUMULATO DEI FONDI PENSIONE E DELLE CASSE DI PREVIDENZA



Trento, 28 febbraio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Si torna a parlare, sulla stampa specializzata (*Milano Finanza* del 24.02.2025), dell'importanza che vengano elaborate, a livello europeo, ricette di politica economica per far dialogare domanda e offerta di capitali, facendo crescere le società scambiate sui listini.

Fra le possibili leve per attirare liquidità sui mercati, si guarda con sempre maggiore attenzione all'introduzione di un obbligo *ex lege* per i Fondi pensione e per le Casse di previdenza di un investimento minimo in strumenti azionari emessi da PMI italiane o europee.

Il capitale accumulato dai Fondi pensione e dalle Casse di previdenza dei professionisti interessa quindi sempre di più la finanza.

La cosa però che non si riesce a comprendere è la natura di questa provvista che è previdenziale, per i Fondi pensione complementare volontaria e per le Casse di previdenza addirittura obbligatoria di primo pilastro.

Vediamo ora i **numeri**, tutti tratti dai documenti **ufficiali editi dalla COVIP**.

«Le posizioni in essere

Alla fine del 2024, il totale di posizioni in essere delle forme pensionistiche complementari è di 11,1 milioni, il 4,2 per cento in più rispetto a dicembre del 2023.

A tali posizioni, che includono anche quelle di coloro che aderiscono contemporaneamente a più forme, corrisponde un totale degli iscritti di 9,950 milioni.

Nei fondi negoziali le posizioni sono cresciute di 227.300 unità (+5,7 per cento rispetto al dicembre 2023), per un totale complessivo di 4,245 milioni.

A tale crescita contribuiscono maggiormente il fondo rivolto al settore edile (+84.800 posizioni), destinatario dell'adesione contrattuale di lavoratori attraverso il versamento di un contributo, ancorché di importo modesto, a carico del solo datore di lavoro, e il fondo del pubblico impiego (+38.500 posizioni); incrementi netti di rilievo si registrano nel fondo destinato ai lavoratori del commercio e in quello rivolto all'industria metalmeccanica (+20.300 posizioni per entrambi i fondi).

Nelle forme pensionistiche di mercato, si contano 133.900 posizioni in più nei fondi aperti (+6,9 per cento) e 83.500 in più nei PIP (+2,2 per cento); alla fine di dicembre, il totale delle posizioni in essere in tali forme è pari, rispettivamente, a 2,084 milioni e 3,865 milioni.

I contributi e le risorse in gestione

Nel corso del 2024, fondi negoziali, fondi aperti e PIP hanno raccolto nel complesso 15,7 miliardi di euro, in crescita del 7 per cento sul corrispondente periodo del 2023.

L'incremento risulta maggiore per i fondi negoziali (8,8 per cento).

Il totale delle risorse destinate alle prestazioni è di 243 miliardi di euro, l'8,2 per cento in più rispetto ai 224,4 miliardi di fine 2023.

Circa i tre quinti dell'incremento è dipeso dall'aumento dei corsi dei titoli in portafoglio; il resto è dovuto ai flussi contributivi al netto delle uscite.

L'attivo netto è di 74,6 miliardi di euro nei fondi negoziali, in crescita del 9,9 per cento rispetto alla fine dell'anno precedente; si attesta a **37,3 miliardi nei fondi aperti** e a **54,7 miliardi nei PIP**, rispettivamente, il 14,3 e il 9,6 per cento in più in raffronto al 2023.

I rendimenti

Al pari dell'anno precedente, anche nel 2024 i rendimenti delle forme di previdenza complementare sono risultati positivi, con valori più elevati per le gestioni con una maggiore esposizione azionaria.

Per i comparti azionari si riscontrano rendimenti medi pari al 10,4 per cento nei fondi negoziali ed in quelli aperti e al 13 per cento nei PIP.

Nelle linee bilanciate i risultati sono in media pari al 6,4 per cento nei fondi negoziali, al 6,6 nei fondi aperti e al 7 nei PIP.

Rendimenti medi inferiori, ma comunque positivi, si rilevano per i comparti obbligazionari e garantiti.

Valutando i rendimenti su orizzonti temporali più lunghi e coerenti con le finalità del risparmio previdenziale, nel periodo di dieci anni da fine 2014 a fine 2024 i rendimenti medi annui composti delle linee a maggiore contenuto azionario si collocano intorno al 4,5 per cento per tutte le tipologie di forme pensionistiche; per le linee bilanciate, i rendimenti medi sono compresi tra l'1,7 e il 2,7 per cento.

La maggior parte delle linee garantite e obbligazionarie mostra invece rendimenti medi positivi ma inferiori all'1 per cento; le gestioni separate di ramo I dei PIP, che contabilizzano le attività al costo storico e non al valore di mercato, ottengono un rendimento medio dell'1,6 per cento.

Nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR è risultata pari al 2,4 per cento.

Osservando la distribuzione dei risultati dei singoli comparti tra le diverse tipologie di forma pensionistica e le diverse linee di investimento, tutti i comparti azionari e anche una buona parte dei bilanciati mostrano rendimenti più elevati rispetto ai comparti obbligazionari e a quelli garantiti oltretutto al TFR.

Per ciascuna tipologia di linea di investimento, i fondi negoziali mostrano nel complesso una dispersione dei rendimenti dei singoli comparti inferiore a quella che registrano fondi aperti e PIP.» (Fonte: Relazione COVIP dicembre 2024)

«L'attivo totale delle casse di previdenza a fine 2023 è di 114,1 miliardi di euro, il 9,9% più del 2022; **il peso rispetto al PIL si attesta al 5,4%.**

Negli ultimi dieci anni le risorse complessive del settore sono cresciute di 48,4 miliardi, pari in media al 5,7% su base annua.

Alla variazione dell'attivo concorrono diversi fattori, quali essenzialmente i saldi previdenziali per contributi incassati e prestazioni erogate e la redditività degli investimenti. Nel 2023 il flusso complessivo dei contributi al netto delle prestazioni si

è attestato a 3,7 miliardi di euro, valore ritornato in linea rispetto a quelli registrati negli anni precedenti allo scoppio della pandemia.

La redditività media degli investimenti è stata pari al 7,1%, grazie all'andamento favorevole dei mercati finanziari; sul più ampio orizzonte decennale, la redditività media annua composta è del 2,8%.

La composizione dell'attivo

Le quote di OICR costituiscono la componente maggioritaria dell'attivo totale: 60,1 miliardi di euro, pari al 52,7% del totale, di cui 33,1 miliardi formate da OICVM e 27 miliardi da altri OICR (15,6 miliardi sono quote di fondi immobiliari).

Tra le altre componenti principali dell'attivo, i titoli di debito ammontano a 24,2 miliardi, di cui 19,2 miliardi di titoli di Stato; i titoli di capitale sono pari a 9,6 miliardi.

Nel complesso, aggregando anche i titoli obbligazionari e azionari sottostanti gli OICVM detenuti dalle casse di previdenza:

- gli investimenti obbligazionari, pari a 43,2 miliardi di euro rappresentano il 37,9% dell'attivo e sono in aumento di 1,8 punti percentuali rispetto al 2022. In prevalenza, sono titoli di Stato, sono allocati nell'Area dell'euro e, per quanto riguarda le obbligazioni corporate, fanno capo al settore finanziario;
- gli investimenti azionari, pari a 21,6 miliardi di euro costituiscono il 18,9% dell'attivo, risultando in crescita rispetto al 17,4% del 2022. In prevalenza, sono allocati nell'Area dell'euro e negli Stati Uniti e fanno riferimento in particolare al settore finanziario;
- gli investimenti immobiliari, pari a 18,8 miliardi di euro, subiscono una flessione di 1,3 punti percentuali rispetto al 2022. In larga prevalenza, sono immobili ubicati in Italia.

Sussiste un'ampia eterogeneità tra le casse nella composizione delle attività investite.

In particolare, il campo di variazione delle quote detenute dalle singole casse di previdenza è elevato per i titoli di Stato (0-74 per cento, la metà dei casi tra il 10 e il 25 per cento), per gli OICVM (0-76 per cento, la metà dei casi tra il 28 e il 47 per cento).

Mostra una dispersione elevata anche l'incidenza percentuale degli investimenti immobiliari per effetto dei vincoli che sussistevano all'impiego dei fondi disponibili per le casse di meno recente istituzione.

Gli investimenti nell'economia italiana. Gli investimenti domestici delle casse di previdenza ammontano a 44 miliardi di euro, il 38,6% delle attività; la percentuale risulta in aumento di 3 punti percentuali rispetto al 2022.

Nell'ambito degli investimenti domestici, restano predominanti gli investimenti immobiliari (17,1 miliardi, il 15% delle attività totali) e i titoli di Stato (13,8 miliardi, il 12,1% delle attività totali); per questi ultimi, cresciuti di 3,2 punti percentuali, si sono registrati acquisti netti nel corso del 2023 per 3,8 miliardi di euro.

Le casse sono risultate anche **acquirenti nette di azioni e obbligazioni italiane per complessivi 680 milioni di euro.**

Il totale a fine 2023 degli investimenti in titoli di imprese italiane è di 8,4 miliardi di euro, pari al 7,4 per cento dell'attivo totale, di cui 7,5 miliardi costituiti da azioni (1,95 miliardi rappresentativi di quote del capitale della Banca d'Italia) e 900 milioni da obbligazioni; essi fanno capo in modo particolare al settore finanziario, con oltre il 50% del totale.» (Fonte: Comunicato stampa COVIP 22 ottobre 2024).

Il totale del capitale accumulato al 31.12.2024 è pari a 357,1 miliardi di euro.

Il 27 febbraio 2025 l'Istituto Bruno Leoni ha pubblicato sul suo sito un interessantissimo studio di Epicenter, il principale network europeo di think tank favorevoli al mercato dal quale, per i fini che qui interessano, traggio questo passaggio:

«Se tutti gli esperti concordano sulla mancanza di investimenti, non tutti colgono il legame molto forte con i risparmi a lungo termine, i fondi pensione e la capitalizzazione del mercato azionario.

Poiché le pensioni non sono di competenza europea, gli esperti dell'UE non hanno evidenziato il tassello mancante nella sconcertante situazione dell'Europa.

Mentre l'Europa ha competenze, strumenti e know-how, non ha abbastanza risparmi a lungo termine.

Poiché la maggior parte dei Paesi dell'UE si basa su sistemi a ripartizione, mancano i capitali nei fondi pensione.

Un recente studio quantifica i costi associati al sottosviluppo del risparmio previdenziale nell'Unione Europea, confrontandoli con la media OCSE (Marques, 2023).

La perdita di reddito rappresenta una media del 2,4% del PIL all'anno, ovvero più di 350 miliardi di euro oggi.

Se l'UE non comprende la profondità del problema e non incoraggia l'investimento nei fondi pensione per aggiungere un livello al sistema a ripartizione, non ci sarà alcun rimedio alla scarsità di risparmi e quindi di investimenti.»

Io sono senz'altro favorevole a condizione che sia riconosciuta la natura previdenziale della provvista e che lo Stato, ai sensi dell'art. 38 della nostra Carta costituzionale, si faccia garante di ultima istanza sia delle pensioni dei professionisti italiani che delle pensioni complementari di tutti i lavoratori, privati e pubblici.

Questo per non scaricare sugli iscritti il rischio dei mercati finanziari.

GIUSTO O NO LO SCIOPERO DEI MAGISTRATI?

Non entro volutamente nel merito delle questioni che si agitano.

28 febbraio 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

Rilevo solo una postura sbagliata da parte del Governo che si è arroccato come nel gioco degli scacchi. Se l'80% dei Magistrati, PM e Giudici, sono scesi in sciopero significa che tutte le correnti, di destra centro e sinistra, vi hanno partecipato e quindi o si continua l'arrocco dicendo che sono tutte toghe rosse o si apre il dialogo che è il sale della politica, quella con la P maiuscola che oggi latita.

L'interesse primario è quello del cittadino che chiede una giustizia autonoma, indipendente e rapida.

LA RIFORMA DEI MEDICI DI FAMIGLIA

L'obiettivo del Ministero della Salute è quello di garantire un medico disponibile tutto il giorno.



28 febbraio 2025

In primo piano

Di Paolo Rosa – Avvocato

Ho già trattato il tema “*I medici di famiglia (Mmg) e il Pnrr*” su *Mondo Professionisti* il 17.01.2025 a questo [link](#)

Debbo ritornare sul tema perché ieri in audizione alla Bicamerale di controllo sugli enti previdenziali, il Presidente dell'Enpam ha rilasciato questa dichiarazione, agli atti nella memoria depositata in Commissione:

“Se i medici di medicina generale passano alla dipendenza e i contributi all'INPS, ENPAM fallisce”.

Ora è allo studio avanzato del Ministero della Salute, che ha l'appoggio di molte Regioni, la riforma per i medici di famiglia che potrebbero passare dall'essere liberi professionisti a diventare dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.

L'obiettivo perseguito dal Ministero della Salute è quello di garantire un medico disponibile tutto il giorno e tutti i giorni, anche nei piccoli Comuni, sfruttando gli ambulatori pubblici messi a disposizione dalle Regioni e anche le Case di comunità, finanziate dal PNRR.

Questo per i giovani assunti mentre per quelli in servizio è prevista l'opzione per rimanere liberi professionisti, e quindi in ENPAM, o per transitare all'INPS.

Il rischio di fallimento paventato dal Presidente dell'ENPAM è quindi reale e per superarlo vi sono solo due strade: o si contrasta la manovra del Ministero della Salute appoggiando la proposta di legge Benigni, Cappellacci, Patriarca di Forza Italia presentata alla Camera dei Deputati il 29.01.2025 e che esclude il passaggio all'INPS, che però risponde ad un interesse primario del cittadino che è quello di avere assistenza medica, o si promuove la creazione di un'unica Cassa di previdenza e assistenza per tutti i professionisti italiani.

Da anni vado scrivendo che la specificità di ogni singola professione non esige 20 Casse di previdenza diverse perché la copertura previdenziale e assistenziale è uguale per tutti i professionisti.

Provare a capire Trump

03 marzo 2025

di Paolo Rosa

Non è per nulla facile nelle continue esternazioni, spesso contraddittorie.

Alberto Ravizzoli ha scritto *“Capire gli USA per capire Trump”* Italia Edition, 09.01.2025, che offre molti spunti di riflessione.

Per vincere la tornata elettorale Trump ha dato voce all'unità spirituale della nazione americana identificata in una classe media, notevolmente impoveritasi, dopo la crisi finanziaria della Lehman del 2007 al grido **“Rendiamo l'America di nuovo grande”**.

Ora sta terremotando il mondo mettendo in discussione equilibri e paradigmi che reggevano da anni e sui quali anche l'Europa si è adagiata, cullandosi nel benessere e sfruttando l'ombrello protettivo degli Stati Uniti d'America.

Oggi è la stessa Europa a essere messa in discussione.

Giacomo Gabellini è l'autore della *“Dottrina Monroe – l'egemonia statunitense sull'emisfero occidentale”* (Diarkos 2022) dove ripercorre l'interminabile catena di aggressioni militari, operazioni coperte e ingerenze di varia natura attuate dagli USA nei confronti delle altre Nazioni americane.

È il 1823.

La guerra che l'America Latina sta vittoriosamente combattendo per conquistare l'indipendenza dalla Spagna è alle battute finali quando il 2 dicembre il Presidente degli Stati Uniti James Monroe enuncia al Congresso degli Stati Uniti la sua dottrina sui rapporti con l'Europa: *“I cittadini degli Stati Uniti provano un fortissimo sentimento di simpatia per la libertà e la felicità di tutti gli uomini che, come loro, abitano al di là dell'Atlantico. Noi non abbiamo mai preso parte alle guerre degli Stati Europei sorte da questioni puramente europee, né la nostra politica comporta che vi partecipiamo”*.

Per ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale – Trump guarda al Canale di Panama come punto strategico, ma di mezzo c'è la supremazia degli USA e la competizione geopolitica con la Cina.

L'Europa resta alleata ma si difenda da sola.

LE CASSE DI PREVIDENZA PER GLI INVESTIMENTI NON VOGLIONO IL CODICE DEGLI APPALTI



Trento, 04 marzo 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Facciamo un breve riassunto della situazione.

L'art. 14, comma 3, del d.l. 06.07.2011, n. 98 conferiva al **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** il potere di emanare il regolamento per gli investimenti delle Casse di previdenza dei professionisti.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avviava, con consultazione pubblica, lo schema di decreto.

L'ANAC richiedeva l'applicazione delle norme del codice degli appalti.

Il **Consiglio di Stato**, con il parere del 23.11.2021, n. 1807, **sollecitava l'applicazione del codice degli appalti.**

L'iter normativo si interrompeva e il Consiglio di Stato, con parere definitivo n. 1263 dell'11.10.2024, disponeva l'archiviazione dell'affare.

Nelle more interveniva l'art. 1, comma 311, della legge 29.12.2022, n. 197 che fissava per **l'adozione del regolamento il termine del 30.06.2023.**

Anche questo **termine è scaduto inutilmente.**

Ma il **Governo**, evidentemente d'intesa con le Casse di previdenza, in data **13.01.2025**, senza consultazione pubblica e senza far conoscere tutti i documenti indicati nel parere del CdS, **trasmetteva il nuovo regolamento al Consiglio di Stato per un nuovo parere.**

*Il Consiglio di Stato, con la delibera n. 117/2025, dando atto che “nel nuovo schema, relativamente alle modalità di gestione indiretta, si prevede ancora che la selezione dei soggetti gestori, ai fini della stipula delle relative convenzioni, debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, **senza richiamare la disciplina del codice dei contratti pubblici** che, nel frattempo, ha visto l’approvazione del d.lgs. n. 36 del 2023, che ha sostituito integralmente il d.lgs. n. 50 del 2016 e, in sostanza **perpetuando l’opzione (per giunta, implicita e non supportata da alcuna motivazione) per la ricomprensione tra i contratti esclusi, ha sospeso il parere, in attesa dei relativi adempimenti istruttori, invitando l’Amministrazione procedente:***

- a integrare la relazione illustrativa dando conto delle ragioni per le quali alcune delle osservazioni formulate dalla COVIP non hanno avuto – almeno ad avviso della Commissione - seguito;

- a integrare l’A.I.R. in relazione ai profili ritenuti carenti dal Nucleo di valutazione;

- ad acquisire un parere dell’ANAC in relazione al profilo da ultimo illustrato. 5.2.- Sin d’ora si formulano, in ogni caso, le seguenti osservazioni di drafting:

a) all’articolo 2, lettera f), dopo “uso strumentale” è necessario inserire “e”;

b) all’articolo 4, comma 3 – relativo alle modalità di gestione indiretta – non è chiaro a cosa si riferiscano gli “eventuali contratti che gli Enti stipulano con i soggetti esterni”, posto che la gestione indiretta si affida (e necessariamente) alle “convenzioni”, di cui al comma 1, lettera b); per tal via, è preferibile espungere il riferimento, ove non giustificato da una specifica ragione; c) all’articolo 7, comma 2, relativo alle operazioni di acquisto e di vendita immobiliare, appare opportuno espungere interamente il secondo periodo (“I piani di cui al primo periodo sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della loro compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”).

In effetti, per un verso, è (bensì necessario, ma anche) sufficiente il richiamo – relativamente alla elaborazione dei piani di investimento triennali – alla “tempistica” ed

alle “modalità” previste dal decreto del Ministro delle finanze del 10 novembre 2023; per altro verso, il meccanismo di “approvazione” dei piani (con decreto del Ministro delle finanze) esula dalla specifica materia disciplinata, essendo espressamente regolato dal comma 2 del ridetto decreto ministeriale (che, tra l’altro, non parla di “approvazione” dei piani, ma solo della “verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica”, che ne condiziona l’inefficacia);

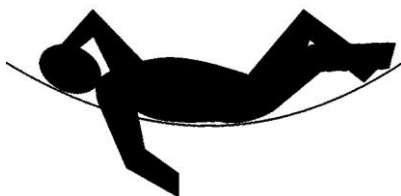
d) l’articolo 9, comma 4, per quanto chiaro e corretto (si adegua, in effetti, ai rilievi formulati con il precedente parere interlocutorio, relativamente alla politica di gestione dei conflitti di interessi), può essere meglio formulato evitando inutili ripetizioni: in particolare, l’inciso “mediante l’adozione di un documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse” può essere sostituito con “mediante l’adozione di un apposito documento”;

e) nel Preambolo, al primo ‘visto’, “commi secondo [...] e sesto” vanno sostituiti (per conformità stilistica) da “commi 2 [...] e 6”;

f) sempre nel Preambolo, al secondo ‘visto’, dopo “articolo 17”, è opportuno inserire “commi 3 e 4” (trattandosi di regolamento ministeriale)”.

Si veda il parere integrale del Consiglio di Stato al seguente [link](#)

GLI INCENTIVI IMPLICITI AL NON LAVORO



Trento, 04 marzo 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

«A dicembre 2024, rispetto al mese precedente, il **numero di occupati** è sostanzialmente stabile, attestandosi a **24 milioni 65mila**.

L'andamento è sintesi della crescita dei **dipendenti permanenti**, che salgono a **16 milioni 422mila**, e della diminuzione dei dipendenti a **termine e degli autonomi** che scendono a **2 milioni 554mila** e **5 milioni 90mila** rispettivamente.

Anche la crescita dell'occupazione rispetto a dicembre 2023 (+274mila occupati) è sintesi dell'aumento dei dipendenti permanenti (+687mila) e del calo dei dipendenti a termine (-402mila) e degli autonomi (-11mila).

Su base mensile, scendono il tasso di **occupazione al 62,3%** e quello di **inattività al 33,5%**, mentre quello di **disoccupazione sale al 6,2%**.

Nel 2024 l'economia italiana ha registrato una crescita del Pil in volume dello 0,7%, pari a quella del 2023.

Lo sviluppo è stato stimolato sia da un contributo positivo della domanda nazionale al netto delle scorte (+0,5%) sia della domanda estera netta (+0,4%), mentre è stato lievemente negativo il contributo della variazione delle scorte (-0,1%).

Dal lato dell'offerta di beni e servizi, il valore aggiunto ha segnato crescite in agricoltura (+2,0%), nei servizi (+0,6%) e, in misura inferiore, nel complesso dell'industria (+0,2%).

La crescita dell'attività produttiva è stata accompagnata da una espansione dell'input di lavoro e dei redditi.

Il rapporto tra indebitamento delle Amministrazioni pubbliche e Pil ha registrato un forte miglioramento rispetto al 2023, attestandosi a -3,4%.

Il saldo primario è migliorato, passando da -3,6% a +0,4%.

La pressione fiscale è cresciuta di oltre un punto percentuale.

La spesa per interessi è aumentata del 9,5%». (Fonte: Istat dicembre 2024).

Itinerari previdenziali ha pubblicato l'Osservatorio sul mercato del lavoro 2025.

Al di là dei proclami di giubilo per l'aumento dell'occupazione, per il 2025 la **situazione del mondo del lavoro resta fortemente preoccupante.**

L'osservatorio individua i **motivi** in quelli che vengono **definiti dall'UE “incentivi impliciti al non lavoro”** che sono:

- L'eccessiva spesa assistenziale che cresce a tassi annui superiori al 5%;
- L'ISEE;
- AUUF – Assegno Unico Universale per i Figli;
- Le anticipazioni pensionistiche che prevedono il divieto di cumulo tra pensione anticipata e lavoro sino al compimento dei 67 anni;

Nel 2023 lo Stato ha trasferito all'INPS, per il sostegno alla spesa assistenziale e la lotta alla povertà, **164,5 miliardi**, tutti a carico della fiscalità generale, con ulteriore aumento nel 2024.

Somma che è di poco inferiore alla spesa pensionistica al netto delle tasse.

Manca una politica attiva del lavoro e il taglio degli inutili sussidi a carico della fiscalità generale.

Questa politica assistenziale favorisce il lavoro nero perché meno redditi si dichiarano e maggiori sono le assistenze di Stato, Regioni, Comuni e altri Enti locali.

Viceversa, più redditi si dichiarano e più la doppia, tripla progressività penalizzano il lavoro.

La domanda che l'osservatorio si pone è presto detta: “Perché lavorare se lo Stato alla fine della tua vita, pur non avendo mai versato contributi previdenziali, ti dà € 600,00 al mese, più la Social card, il contributo affitto, la sanità gratis, ecc. ...?”

Mentre quelli che hanno sempre dichiarato redditi medi, vengono penalizzati. Con l'opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione, il problema si pone **anche per molti degli avvocati**, con redditi bassi, che si iscriveranno dal 1.1.2025.

Si stanno rendendo conto che la recente riforma non è in loro favore.

La riforma, infatti, all'art. 37 ha ridotto le agevolazioni solo per i primi 6 anni di iscrizione per chi si iscrive prima dei 35 anni e le ha abolite per chi si iscrive dopo i 35 anni.

Le previsioni per il 2025 sono per un ulteriore incremento della Cassa integrazione guadagni e della NASPI.

L'economia italiana presenta tre gravi problemi: il **costo dell'energia**, che è tra i più elevati dell'area OCSE, l'**assenza del sistema bancario nel finanziamento delle PMI** e delle **microimprese** che rappresentano oltre il **96% del totale** delle attività.

Per questo il Governo guarda al capitale accumulato dai Fondi pensione e dalle Casse di previdenza dei professionisti senza però rendersi conto che non si tratta di denaro qualsiasi, ma di provvista previdenziale, di primo e secondo pilastro, destinata a garantire l'erogazione delle pensioni.

Se a questo aggiungiamo le tensioni geopolitiche, il quadro è completo e non c'è da stare allegri.

PERCHE' LE CASSE DI PREVIDENZA SI OPPONGONO AL CODICE DEGLI APPALTI



Trento, 05 marzo 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Come abbiamo visto nel mio precedente approfondimento, il **Consiglio di Stato**, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza di sezione del 28.01.2025, ha sospeso l'emissione **del parere richiesto dal Ministero dell'economia** e delle finanze sul decreto investimenti per le Casse di previdenza dei professionisti **perché**, tra gli altri motivi, **non richiama la disciplina del codice dei contratti pubblici** di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, che ha sostituito integralmente il d.lgs. n. 50 del 2016.

Sia l'**ANAC** che il **Consiglio di Stato** avevano già ritenuto necessario il **richiamo alla disciplina del codice dei contratti pubblici**.

La volontà delle Casse è quella di non rendere rigida una modalità di approccio alla questione che non può essere lenta, proprio in virtù del fatto che questo tipo di mercato finanziario ha bisogno di rapidità nelle decisioni.

Il codice degli appalti andrebbe, invece, a imbrigliare un comparto che oggi si muove con rapidità sui mercati finanziari.

Il problema è che le Casse di previdenza gestiscono enormi patrimoni, sia mobiliari che immobiliari, e questo denaro non è denaro qualsiasi perché proviene dai contributi obbligatori degli iscritti con una **mission specifica che è quella di generare pensioni e garantirle per il futuro**.

L'immissione di questi denari sui mercati finanziari significa scaricare *tout court* sugli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, il rischio insito negli investimenti finanziari che può arrivare sino alla totale **perdita del capitale investito**, il che significa la **perdita delle pensioni**.

Il codice degli appalti aggiunge un ulteriore controllo sia nella selezione dei gestori che negli acquisti e quindi un'ulteriore garanzia per gli iscritti proprio nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità che sono espressamente richiamati nelle nuove linee guida sottoposte all'attenzione del Consiglio di Stato.

“L'ingabbiamento” in un sistema rigido nuoce certamente l'investitore speculativo che sfrutta proprio la velocità nell'investimento, ma le **Casse di previdenza** sono diventate sì **investitori istituzionali** ma certamente **non speculativi**.

Le Casse di previdenza dei professionisti non sono chiamate a fare *trading* giornaliero ma investimenti legati all'ALM e cioè in funzione delle proprie passività e quindi, il rispetto del codice degli appalti non crea alcuna distorsione ma rafforza la tutela verso gli iscritti, evitando di scaricare sugli stessi il rischio del *trading* speculativo.

La realtà è molto più complessa e difficile, confermando le parole del premio Nobel per l'economia **Paul Samuelson**, il quale affermava che investire in Borsa dovrebbe essere considerato come seminare un giardino, curarlo e attendere che l'erba cresca, piuttosto che come un'attività simile a Las Vegas.

Tuttavia, il modello imperante che si cerca di inculcare (in modo molto interessato) a risparmiatori e investitori, spesso ingenui, è l'opposto.

Nonostante ciò, **non si ha alcuna evidenza che con il *day trading* e una movimentazione più frequente si guadagni di più**. Anzi.

Dico questo perché secondo il Report 2024 sugli investimenti alternativi di PGIM Investments, il 75% degli istituzionali prevede di aumentare il rischio nei prossimi due anni, con il 36% che prevede un aumento significativo dell'appetito per il rischio così da indurre PGIM ad elaborare quattro strategie di allocazione nei mercati privati.

LE CASSE DI PREVIDENZA E IL VENTURE CAPITAL



Trento, 06 marzo 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Giunti a questo punto della trattazione, ritengo utile affrontare il tema degli **investimenti in venture capital da parte delle Casse di Previdenza dei professionisti**.

«Il venture capital è una forma di investimento di medio-lungo termine in **imprese non quotate** ad alto potenziale di sviluppo e crescita (high grow companies) che si trovano nella **fase di start up**, effettuata prevalentemente da investitori istituzionali con l'obiettivo di ottenere un consistente guadagno in conto capitale dalla vendita della partecipazione acquisita o dalla quotazione in borsa.

L'attività di venture capital non comporta unicamente l'apporto di capitale di rischio, ma riguarda anche una serie di attività connesse e strumentali alla realizzazione dell'idea imprenditoriale; fondamentale è l'apporto professionale dello stesso investitore nell'attività della società, di fatto questi partecipa alle decisioni strategiche dell'impresa apportando le proprie conoscenze ed esperienze professionali lasciando **all'imprenditore e al management la gestione operativa**.

Lo stesso investitore istituzionale può essere una figura di prestigio dell'ambiente finanziario, comportando notorietà per l'azienda stessa e facendo sì che il mercato stesso manifesti fiducia nella società al momento della sua quotazione.

Se la società in cui si è investito ha successo, l'uscita dell'investitore istituzionale si ha quando la società ha raggiunto lo sviluppo previsto.

Nel caso di insuccesso l'investitore abbandona quando si rende conto che non è più possibile risolvere la situazione di crisi.

Il disinvestimento può avvenire:

- con la quotazione in Borsa dei titoli della partecipata;
- con la vendita dei titoli ad un'altra società o investitore istituzionale;
- con il riacquisto della partecipazione da parte del gruppo imprenditoriale originario;
- con la vendita a nuovi e vecchi soci.

Quando l'investitore istituzionale entra in una società high growth in fasi successive allo start up si parla di **"Private Equity"**.» (Fonte: Borsa Italiana).

«Il 28 gennaio **Consob** ha pubblicato un [rapporto](#) sulle tendenze e le sfide per il settore finanziario, illustrativo della congiuntura e dei rischi del mercato finanziario italiano a confronto con i mercati internazionali, analizzando altresì le dinamiche che possono rilevare per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Autorità di vigilanza.

Nell'analizzare l'andamento generale dei mercati finanziari, il rapporto evidenzia una **progressiva espansione del comparto del private equity a livello mondiale** con il raggiungimento, nel 2023, del picco storico di risorse in gestione.

Rimane comunque **marcata la differenza tra il dato europeo e quello statunitense**, soprattutto nel segmento del **venture capital**.

A tale riguardo, secondo **PitchBook**, nei primi nove mesi del 2024 gli investimenti di **private equity** negli **Stati Uniti** hanno raggiunto il valore di **650 mld di dollari**, rispetto ai **413 mld** di dollari in **UE**, mentre per il venture capital gli investimenti negli Stati Uniti sono stati 3 volte maggiori di quelli in UE (131 mld di dollari contro i 41 mld di dollari in UE).

In **Italia**, in base ai dati AIFI, a giugno 2024 gli investimenti di **private equity** e venture capital hanno raggiunto i **4,5 mld di euro**.

Il rapporto sottolinea anche l'importanza di private equity e venture capital come fonte di finanziamento, sia per le imprese mature sia per quelle maggiormente innovative.

In quest'ambito viene evidenziata la necessità di promuovere una maggiore partecipazione, diretta e indiretta, degli investitori retail ai mercati dei capitali, come obiettivo prioritario della **Capital Markets Union** (CMU), in linea con la **Retail Investment Strategy della Commissione europea**.

Al fine di semplificare l'accesso ai mercati dei capitali delle imprese, è importante inoltre proseguire con la semplificazione del quadro normativo, nonché intensificare le attività di educazione finanziaria per famiglie e imprese – in particolare le PMI». (Fonte: AIFI)

Come si trova scritto nel **“Il rapporto sul futuro della competitività europea”** di Mario Draghi, la limitata allocazione in venture capital da parte dei fondi pensione e delle Casse di previdenza rappresenta uno tra i principali ostacoli alla competitività tecnologica.

Ho già scritto altre volte che il Governo italiano ha messo gli occhi sul patrimonio dei fondi pensione e delle Casse di previdenza (circa 340 miliardi di euro) per stimolare gli investimenti nel venture capital, **che sono molto rischiosi**.

In quest'ottica è stata pubblicata la legge 16.12.2024, n. 193, entrata in vigore il 18.12.2024, la quale all'art. 33 ha dettato per i fondi pensione e le Casse di previdenza disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start up innovative.

Si tratta di un intervento di “dirigismo economico” che si distingue sia dal liberalismo puro che dalla economia pianificata centralizzata.

Lo Stato, infatti, interviene nell'economia offrendo agevolazioni fiscali per interventi ritenuti cruciali per l'interesse nazionale, come la ricerca scientifica.

Lo Stato cioè non sostituisce il mercato ma funge da guida, lasciando spazio all'iniziativa privata.

Nel nostro caso, però, lo Stato deve rendersi conto che la provvista che indirizza verso VC è costituita da contribuzione previdenziale.

L'agevolazione prevede che i redditi derivanti da tali investimenti qualificati, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite per legge, non siano assoggettati all'imposta sul reddito, per le Casse di previdenza e non concorrano alla

formazione della base imponibile su cui si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 252 del 2005, per i fondi pensione.

Per poter fruire di queste agevolazioni, l'investimento qualificato in quota o azioni di fondi per il venture capital deve essere almeno pari **al 5%** del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari **al 10%** di tale paniere.

Trattandosi di un asset decorrelata da tutte le altre, l'agevolazione è sicuramente interessante a condizione però che lo Stato si faccia garante del rischio della perdita totale, o anche parziale, dell'investimento che per legge dovrà durare almeno 5 anni.

Diversamente si scaricherebbe il rischio finanziario sull'iscritto, obbligato per legge ad esserlo, che nulla potrebbe dire o fare se non subire scelte rischiose fatte da altri con la provvista altrui.

Ritengo utile segnalarvi il Rapporto sul venture capital pubblicato da AIFI il 18.02.2025 al seguente [link](#).

LA CORSA AL RIARMO È UNA STRATEGIA DEL TUTTO PRIVA DI FUTURO

È la strategia di una classe politica che ha fallito ogni obiettivo e che dovrebbe dimettersi per manifesta incapacità.

06 marzo 2025

Focus su

Di Paolo Rosa – Avvocato

È una strategia del tutto priva di futuro.

In altre parole, l'effetto della politica della von der Leyen in Europa sarà che i Paesi europei avranno più debito e meno spesa sociale, quindi welfare, pensioni, sanità – e forse anche meno sicurezza, perché è difficile pareggiare in tempi rapidi il tipo di copertura militare garantita finora dalla Nato a guida americana.

È la strategia di una classe politica che ha fallito ogni obiettivo e che dovrebbe dimettersi per manifesta incapacità.

Qualcuno mi ha telefonato per dirmi che sbaglio!

Certamente non ho la pretesa di avere la verità in tasca però sono abituato a ragionare sui numeri: se la UE, dati ufficiali, spende in armi già 312 miliardi e la Russia 109 ci sarà un problema di coordinamento tra i vari eserciti UE ma non di riarmo. I numeri dicono questo. Aggiungendo ai già 312 miliardi altri 800 si arriverebbe a 1112 miliardi addirittura superiori alla spesa degli USA (916).

Vogliamo avere il primato della spesa militare e chiudere le scuole e gli ospedali?

UE NOT IN MY NAME



Trento, 7 marzo 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Ursula von der Leyen ha deciso di bypassare il Parlamento europeo per far approvare dal Consiglio il piano di riarmo di 800 miliardi.

Il tutto sulla base giuridica dell'art. 122 del TFUE che così dispone:

«1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia.

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa».

Poiché non siamo in guerra, non mi pare si possa invocare una situazione di emergenza tale da poter scavalcare il Parlamento Europeo e quindi circa 450 milioni di elettori.

Il paragrafo 1 dell'art. 122 può essere invocato al di fuori delle situazioni di emergenza ma la sua formulazione introduttiva "fatta salva ogni altra procedura prevista dai

trattati” dovrebbe garantire che il ricorso a questa base giuridica eccezionalmente ampia non vada a scapito delle prerogative del Parlamento.

Non mi pare di aver letto **alcuna motivazione al riguardo che mi sembra necessaria ogni qual volta il Consiglio si avvalga dell’art. 122 TFUE.**

Recenti studi (OCPI di Milano) hanno dimostrato che attualmente l’**Unione Europea spende in armi molto più della Russia** al punto che con il riarmo così prospettato **si verrebbe addirittura a superare la spesa sostenuta dagli USA.**

È quantomeno singolare poi che la spesa militare si possa espungere dai bilanci europei mentre questo non è possibile per tutte le altre spese attinenti ai diritti essenziali della persona.

Se le cose stanno in questi termini, dobbiamo amaramente prendere atto che il Parlamento europeo non serve più a nulla e quindi potremmo evitare di andare a votare.

LE CASSE DI PREVIDENZA E IL CAPITALE DI RISCHIO

Trento, 7 marzo 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Il patrimonio accumulato dalle Casse di previdenza del 509/1994 è costituito dalla contribuzione obbligatoria dei professionisti che ha come mission esclusiva, nell'ambito del regime di finanziamento a ripartizione (le Casse del 103/1996 invece sono a capitalizzazione), quello di garantire l'erogazione delle pensioni, alla maturazione dei requisiti.

Questo patrimonio, che è ingente per essere pari alla fine del 2023 a circa **114,1 miliardi di euro** (fonte Covip), copre però solo in percentuale il debito previdenziale latente, costituito dalle pensioni in pagamento ma anche da tutti gli spezzoni di pensione in maturazione.

Tra non molti anni, la sostenibilità delle Casse di previdenza dipenderà, solo in parte dalla contribuzione versata, ma in gran parte dal rendimento del patrimonio nel frattempo accumulato.

Come abbiamo visto nel precedente mio approfondimento, **il Governo incentiva**, attraverso facilitazioni fiscali, **gli investimenti nel capitale di rischio, cioè in venture capital e private equity**.

Questi due asset consistono nell'apporto di capitale di rischio da parte di investitori istituzionali, e le Casse recentemente hanno ricevuto la qualifica di investitori istituzionali, in imprese non quotate, con l'obiettivo primario di realizzare un elevato guadagno in conto capitale a seguito della dismissione della partecipazione acquisita, in un'ottica temporale di medio lungo termine.

Con questa operazione l'investitore si accolla una parte del rischio d'impresa nella speranza di massimizzare il tasso di rendimento del suo investimento.

Gli asset di venture capital e private equity nella sostanza si differenziano perché nel venture capital si finanzia l'avvio dell'impresa, mentre nel private equity s'interviene nelle fasi del ciclo di vita delle aziende successive a quello iniziale.

Limitandoci, per il momento, agli interventi nel venture capital, si possono distinguere vari momenti di intervento e precisamente:

- Seed financing;
- Start up financing;
- Expansion financing.

Si parla di seed financing quando l'intervento dell'investitore avviene già nella fase di sperimentazione del prodotto o di creazione dell'impresa, quando cioè esiste solo un'idea o un'invenzione, tutta di dimostrare;

in questa fase di solito non esiste neanche un business plan e sono quindi necessarie elevate competenze tecniche e scientifiche per valutare la bontà dell'operazione.

La conseguenza è che il rischio è altissimo di guadagnare molto ma anche di perdere l'intero investimento.

Gli interventi di start up financing, invece, riguardano aziende nelle quali l'attività produttiva è già in fase di avvio, ma non è ancora stata verificata la validità commerciale del prodotto o del servizio.

Anche qui il rischio evidentemente è molto elevato con la necessità di competenze tecnico scientifiche da parte dell'investitore.

Gli interventi, invece, di expansion financing interessano aziende già sviluppate e mature, che hanno bisogno di capitali per consolidare il proprio sviluppo, per fronteggiare la pressione competitiva, per internazionalizzarsi e per quotarsi.

«La realizzazione di un'operazione di venture capital può richiedere alcuni mesi.

I tempi sono condizionati da una serie di attività quali:

- ✓ analisi preliminare della documentazione inerente l'azienda e il progetto imprenditoriale;
- ✓ due diligence;
- ✓ negoziazione dei termini di investimento e di disinvestimento;
- ✓ predisposizione della contrattualistica;
- ✓ finalizzazione dell'operazione.» (Fonte: Innexa con la supervisione del Politecnico di Milano).

Tutto questo per spiegare come l'approccio a queste asset class di capitale di rischio richieda raffinate competenze specifiche perché si tratta di validare, con prospettiva di successo nel tempo, dei progetti che richiedono grande competenza tecnica.

A questo punto io **mi domando se le Casse di previdenza**, spinte dal Governo con agevolazioni fiscali ad investire nel capitale di rischio, **abbiano le competenze necessarie per sottoscrivere quote di capitale di rischio**.

Gli investimenti possono andare bene e portare a casa rendimenti a doppia cifra ma possono anche andare male il che, trattandosi di provvista previdenziale, significa depauperamento pensionistico.

«Rischi del venture capital

Abbiamo visto quante opportunità possa offrire, ma è importante considerare anche i rischi associati ad esso. Ecco i principali rischi:

- **Rischio di fallimento dell'impresa.** Le startup finanziate con il capitale di rischio possono essere ad alto rischio di fallimento. Molte nuove imprese non riescono a sopravvivere nel lungo termine a causa di problemi di gestione, mancanza di mercato, concorrenza o altri fattori imprevisti.

- **Rischio di perdita del capitale investito.** Poiché le imprese in fase di start-up sono ad alto rischio, gli investitori nel capitale di rischio corrono il rischio di perdere tutto il capitale investito se l'impresa non ha successo. È importante comprendere che la maggior parte delle imprese finanziate con il capitale di rischio non avrà successo e che gli investimenti possono essere persi.

- **Rischio di illiquidità.** Gli investimenti nel capitale di rischio sono spesso illiquidi, il che significa che può essere difficile vendere la propria quota o ottenere un rendimento rapido sull'investimento. Gli investitori devono essere pronti a bloccare il proprio capitale per un periodo di tempo prolungato, poiché potrebbe essere necessario attendere anni prima di poter uscire dall'investimento.

- **Rischio di diluizione.** Quando una startup ottiene finanziamenti attraverso il capitale di rischio, possono verificarsi successive fasi di finanziamento che portano all'emissione di nuove azioni. Questo può portare alla diluizione della quota di proprietà degli investitori iniziali, riducendo la loro partecipazione e influenzando il valore dell'investimento iniziale.

- **Rischio di dipendenza dalla gestione.** Gli investitori nel capitale di rischio spesso affidano la gestione dell'impresa ai fondatori e all'attuale team di gestione. Se la

gestione non riesce a raggiungere gli obiettivi o prende decisioni sbagliate, l'investimento può essere a rischio.

- **Rischio di mercato.** Le condizioni di mercato possono influenzare il successo di una startup finanziata con il capitale di rischio. I cambiamenti nel mercato, la concorrenza, le normative o le tendenze economiche possono avere un impatto significativo sulle prospettive di crescita e sui risultati finanziari dell'impresa.» (Fonte: Cristina Crupi "Capitale di rischio").

C'è poi un problema non trascurabile: **la Cassa investe denaro versato dall'iscritto che non ha voce in capitolo negli investimenti, a differenza di quanto avviene nei Fondi Pensione.**

E quindi siamo di fronte ad un investimento con provvista di terzi, obbligati per legge al versamento, con la conseguenza che, se le cose vanno male, non risponde l'Investitore ma l'iscritto, inconsapevole.

Bisogna quindi pensare ad una garanzia per il capitale dell'iscritto.

Per chi volesse approfondire l'argomento consiglio la lettura di "La finanza del capitale di rischio, venture capital e private equity – modalità operative e politiche di investimento" di Alfonso Riccardi e "Quello del Venture Capitalist è un lavoro per pochi dotati di un mix di skill hard e soft non comune, ma è un grande equivoco pensare che questi pochi vadano cercati tra chi proviene dalla finanza tradizionale. Ecco allora cosa serve davvero" di Giampaolo Ferradini, pubblicato il 22 marzo 2023.

IL COMITATO PER LE POLITICHE MACROPRUDENZIALI

Vi sono rappresentate, al più alto livello, le autorità nazionali che contribuiscono, a vario titolo, alla tutela della stabilità finanziaria.

11 marzo 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

Il Comitato per le politiche macroprudenziali è stato istituito dal d.lgs. n. 207 del 07.12.2023 quale autorità indipendente designata per la conduzione delle politiche macro prudenziali in Italia, ai sensi della raccomandazione ESRB/2011/3 del Consiglio europeo per il rischio sistemico.

Il Comitato è composto dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, dai Presidenti della CONSOB, della COVIP e dell'IVASS; il Direttore Generale del Tesoro partecipata senza diritto di voto.

Per la COVIP, del 2024, ha partecipato la Presidente f.f. perché è in corso la nomina del Presidente, individuato nel dott. Mario Pepe, nei confronti del quale in Parlamento sono sorte accese contestazioni per l'assenza dei requisiti di professionalità di cui alla legge 252/2005.

Le funzioni del Comitato sono molto delicate perché persegue la stabilità del sistema finanziario italiano così da contrastare l'accumulazione e la propagazione dei rischi, promuovendo la capacità del sistema di assorbire le conseguenze di eventi che possano minacciarne il corretto funzionamento.

Dopo il primo anno di attività il Comitato ha presentato, nel marzo del 2025, la relazione sulle attività scaricabile dal sito internet www.comitatomacroprudenziale.it

Il Comitato ha analizzato, nelle riunioni del 2024, le condizioni del sistema finanziario italiano che si sono mantenute nell'insieme favorevoli, sia per le banche sia per gli altri intermediari.

Il Comitato ha altresì rilevato che il settore dei fondi pensione è finanziariamente solido ed ha rivolto la sua attenzione anche al settore delle Casse di previdenza, altra importante categoria di investitori istituzionali che attuano politiche di investimento

orientate al medio e al lungo termine e a una tendenziale stabilità. Nel 2024 le condizioni macro finanziarie dell'Italia sono rimaste stabili.

La debolezza della crescita economica e il consistente debito pubblico, in presenza di forti tensioni internazionali e di una elevata incertezza politica in alcune economie avanzate, rappresentando i principali elementi di rischio per il sistema finanziario italiano.

I dati dell'ISTAT indicano che nel 2024 il PIL è cresciuto dello 0,7%.

A dicembre l'inflazione armonizzata al consumo era pari all'1,4%; la sua componente di fondo all'1,8%.

In prospettiva, la riduzione dei tassi di interesse e il recupero del potere d'acquisto delle famiglie, favorito dalla moderata inflazione e dalla graduale ripresa delle retribuzioni, potranno fornire un impulso positivo all'economia.

L'alto livello del debito pubblico continua a rappresentare una significativa fonte di vulnerabilità per l'economia italiana.

Nel 2024 l'indebitamento netto è diminuito e, secondo il quadro programmatico del piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025 – 29, dovrebbe continuare a ridursi progressivamente nei prossimi anni.

Tuttavia, il debito nel rapporto al prodotto è aumentato nel 2024 e continuerebbe a espandersi fino al 2026, anche per gli effetti dei crediti d'imposta sulle ristrutturazioni edilizie maturate negli anni precedenti.

La fase di instabilità politica in alcuni paesi della UE, successiva alle elezioni europee dello scorso giugno e le tensioni sul mercato azionario di agosto, hanno determinato un lieve ampliamento del differenziale di rendimento (Spread) fra i titoli di Stato italiani a 10 anni e i corrispondenti titoli tedeschi, che si è tuttavia rapidamente riassorbito.

Anche la volatilità dei prezzi dei titoli di Stato si è mantenuta su livelli modesti, pur mostrando temporanei aumenti nella fase di turbolenza.

Nel 2024 lo Spread tra i titoli pubblici italiani e quelli tedeschi è sceso di circa 50 punti base, collocandosi attorno a 115 punti alla fine dell'anno; a gennaio, e nella prima metà di febbraio 2025, è rimasto pressoché invariato.

In una situazione di generale solidità della condizione finanziaria delle famiglie, il Comitato continuerà a seguire gli sviluppi connessi con gli investimenti in strumenti di complessa valutazione, come i certificates e le crypto attività.



GLI EFFETTI DELLA RIFORMA DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Trento, 11 marzo 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Sauro Mocetti, Ottavia Pesenti e Giacomo Roma nell'ambito degli **"Occasional Papers"** di **Banca d'Italia**, nel marzo di quest'anno, hanno pubblicato un interessante papers sugli **effetti della riforma della geografia giudiziaria**.

Il papers è scaricabile dal sito di Banca d'Italia alla voce "questioni di economia e finanza".

«A fronte di alcune storiche disfunzioni che hanno caratterizzato la giustizia civile nel nostro paese, in particolare in termini di procedimenti pendenti e durata dei processi, dallo scorso decennio sono stati effettuati numerosi interventi con l'obiettivo di **deflazionare il contenzioso giudiziario e accrescere l'efficienza del sistema**.

Tra le misure adottate, quella con un respiro più ampio e risvolti organizzativi più profondi è stata la riforma della geografia giudiziaria, attuata tra il **2013 e il 2014**, che ha comportato la **chiusura di 25 tribunali e di 220 sezioni distaccate** con l'accorpamento delle loro attività nei 140 tribunali rimanenti.

L'obiettivo principale della riforma era di aumentare la produttività degli uffici giudiziari, grazie alla possibilità di sfruttare economie di scala e di specializzazione dei giudici.

Tuttavia, indirettamente, la riforma ha avuto anche l'effetto di incrementare la distanza dal tribunale di riferimento – e quindi i **costi di accesso alla giustizia** – per gli utenti delle aree interessate dagli accorpamenti.

Per valutare gli effetti della riforma sono state ricostruite serie storiche omogenee sui procedimenti definiti, iscritti e pendenti a livello di tribunale e materia.

Dal punto di vista della strategia empirica è stato utilizzato il metodo delle differenze nelle differenze: sono stati definiti "trattati" i procedimenti interessati dalla riforma e

“controlli” gli altri e si è confrontata l'evoluzione, prima e dopo la riforma, della variabile di interesse tra i due gruppi.

I procedimenti trattati, più specificamente, sono tutti quelli dei tribunali chiusi e, nel caso delle sezioni distaccate accorpate, quelli delle materie che potevano essere affrontate in tali sedi.

Alcune materie, infatti, erano di competenza delle sezioni nella sede del circondario già prima della riforma e, quindi, per queste l'accorpamento delle sezioni distaccate non ha avuto alcun effetto diretto.

I dati relativi agli uffici soppressi sono stati aggregati e consolidati secondo la geografia giudiziaria emersa con la riforma, così da avere un'unità di analisi geografica omogenea nel tempo.

I risultati mostrano che la riforma si è associata a una **diminuzione del contenzioso nei tribunali**.

I maggiori costi di accesso alla giustizia, indotti dall'aumento della distanza dagli uffici giudiziari, potrebbero aver disincentivato l'avvio di nuovi procedimenti. Prima della riforma le sezioni distaccate e i vecchi tribunali distavano dai cittadini, in media, 8 e 13 chilometri rispettivamente.

Dopo la riforma la distanza media è salita a 14 chilometri. Secondo le stime, un aumento della distanza dal tribunale di 5 chilometri si associa a una riduzione della domanda di giustizia del 6 per cento.

Il calo della domanda si è concentrato in materie come la responsabilità extracontrattuale (es. incidenti stradali) o i diritti di proprietà (es. cause condominiali).

Non sono stati trovati effetti significativi, al contrario, per il diritto di famiglia (es. divorzi) o le crisi d'impresa (es. liquidazioni giudiziali).

Tale differenza può essere dovuta a diversi fattori, come il fatto che in alcuni ambiti il ricorso al giudice sia imposto da specifiche previsioni normative (come nella liquidazione giudiziale) o che le pretese possano essere soddisfatte in modi diversi rispetto al ricorso giurisdizionale o ancora che la propensione a intentarlo diminuisca all'aumentare dei costi.»

Queste le conclusioni:

«La definizione della scala ottimale per l'erogazione dei servizi giudiziari è cruciale per garantire un sistema giusto ed efficiente, poiché influisce direttamente sia sull'accesso alla giustizia per i cittadini, sia sul funzionamento complessivo dei tribunali. Stabilire

un equilibrio tra la prossimità ai servizi, da un lato, e l'efficienza operativa e la qualità del servizio offerto, dall'altro, rappresenta una sfida complessa. In questo lavoro abbiamo raccolto alcune indicazioni possono derivanti dalla valutazione degli effetti della riforma della geografia giudiziaria avvenuta tra la fine del 2013 e il 2014.

Il lavoro mostra che l'accresciuta distanza dagli uffici giudiziari per gli utenti determinata dalla riforma ha aumentato i costi di accesso, scoraggiando l'avvio di nuovi procedimenti. Questo risultato, sebbene circoscritto a una porzione ristretta della popolazione e solo ad alcune materie, non è tuttavia di chiara interpretazione.

La diminuzione della litigiosità potrebbe essere dovuta a una diminuzione di cause pretestuose o, al contrario, essere il risultato di maggiori costi di accesso che scoraggiano il ricorso alla giustizia per cause invece meritevoli.

La concentrazione dell'effetto in materie nelle quali la parte che avanza una pretesa ha una maggiore discrezionalità nella scelta di avviare un contenzioso oppure può ragionevolmente attendersi di ottenere soddisfazione con modalità alternative, suggerisce, tuttavia, che almeno in parte il calo della domanda ha riguardato procedimenti di minore rilevanza.

Dal lato dell'offerta, la riorganizzazione territoriale degli uffici ha comportato una maggiore capacità di definizione dei procedimenti e una riduzione della durata degli stessi.

I risultati, eterogenei anche in questo caso tra materie e più` marcati per quelle più complesse, suggeriscono che l'impatto `e stato trainato dalle maggiori economie di scala e di specializzazione.

Gli effetti positivi hanno riguardato prevalentemente l'accentramento delle sezioni distaccate, mentre i guadagni di efficienza sono stati sostanzialmente nulli nel caso dell'accorpamento dei tribunali soppressi, per i quali le difficoltà organizzative nella transizione verso il nuovo assetto sono state plausibilmente maggiori.

In linea generale, i risultati del lavoro suggeriscono che i benefici derivanti dalla riorganizzazione siano maggiori dei costi, anche se alcune condizioni sono necessarie perché se ne dispieghino pienamente gli effetti. Ad esempio, la fusione dei tribunali richiede una integrazione e interoperabilità dei sistemi, per evitare che la trasmissione dei fascicoli da quello accorpato a quello accorpante ritardi gli effetti positivi sull'offerta di giustizia e sulla qualità del servizio.»

Leggendo per intero il papers si traggono queste evidenze:

- La riforma della geografia giudiziaria ha ridotto l'accesso alla giustizia, presumibilmente a causa dei maggiori costi di accesso connessi alla maggiore distanza dagli uffici giudiziari;
- La riorganizzazione territoriale e l'aumento dimensionale degli uffici giudiziari hanno incrementato la capacità dei tribunali di definire i procedimenti;
- **Nel complesso l'effetto della riforma sulla durata dei procedimenti è negativo** (riduzione della durata), sebbene non significativo dal punto di vista statistico. Tale effetto è il risultato netto di un coefficiente negativo osservato nel caso di accentramento di sezioni distaccate e di uno positivo, al contrario, nel caso di accorpamento di tribunali soppressi.
- Misurare la qualità del servizio giustizia è complesso, sia per la pluralità delle dimensioni che vi concorrono, sia per la difficoltà di procedere a una loro quantificazione.

La variabile maggiormente utilizzata in letteratura è la durata dei processi, sia perché più facile da misurare rispetto alle altre dimensioni, sia perché la tempestività delle decisioni costituisce un presupposto dell'effettività della tutela.

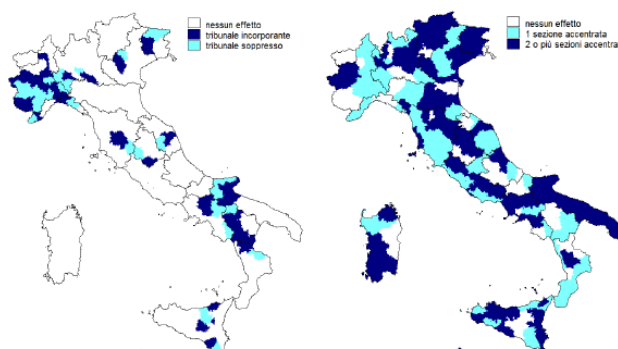


Figura 1: La riforma della geografia giudiziaria

Note: Nella Figura di sinistra distinguiamo tra i tribunali che hanno accorpato altri tribunali (*tribunale incorporante*), i tribunali che sono stati soppressi (*tribunale soppresso*) e i tribunali rimasti immutati (*nessun effetto*). Nella Figura di destra distinguiamo i tribunali che hanno accentrato una sezione (*1 sezione accentrata*), due o più sezioni (*2 o più sezioni accentrate*) e nessuna sezione (*nessun effetto*).

LA RICCHEZZA DELLE FAMIGLIE ITALIANE



Trento, 13 marzo 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

«Alla fine del 2022 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 10.421 miliardi di euro.

Rispetto al 2021 è **diminuita dell'1,7%** in termini nominali, dopo tre anni di crescita; il calo in termini reali, usando come deflatore l'indice dei prezzi al consumo, è stato più marcato (-12,5%)». (Fonte: Banca d'Italia, 29.01.2024)

«Alla fine del 2022 il 10% meno ricco delle famiglie possedeva meno dello 0,1% del patrimonio netto complessivo, il 10% più ricco ne deteneva circa il 52%.

Lo rileva la Banca d'Italia nell'indagine sui bilanci delle famiglie riferita all'anno 2022.

Rispetto al 2020, la quota di patrimonio netto detenuta dal decimo più abbiente è salita di circa 2 punti percentuali.

E l'indebitamento tende a essere concentrato sui nuclei più ricchi, che hanno maggiore capacità di sopportarne gli oneri, secondo la fotografia scattata da Via Nazionale nella sua analisi.

Intanto nel 2022 il reddito medio annuo familiare e quello equivalente sono cresciuti in termini reali dell'1,4 e 1,8 per cento rispetto al 2020; risultano tuttavia ancora inferiori a quelli osservati nel 2006 prima della crisi finanziaria globale (del 10 e 5 per cento,

*rispettivamente)». (Fonte: Milano Finanza 16.10.2024). Il **Debito pubblico italiano** alla data del 14 febbraio 2025 era pari a: **2.965,7 miliardi di euro**.*

È interessante vedere come questa ricchezza sia stata gestita nel tempo.

Fabio Apicella, Andrea Colabella, Angelo Nunnari e Francesco Pipitone hanno affrontato il tema nell'*Occasional papers*, marzo 2025, con la seguente rappresentazione:

«Fra il 2010 e il 2020 – decennio in cui hanno prevalso livelli molto contenuti dei tassi di interesse di policy e, nella seconda metà, delle altre attività finanziarie – si è osservata una significativa riallocazione dei portafogli finanziari delle famiglie italiane: si è ridotta la quota di obbligazioni pubbliche e private ed è aumentata quella del risparmio gestito (da circa un quinto a poco più di un terzo, secondo i Conti finanziari, CF).

Alla ricomposizione hanno contribuito sia, dal lato della domanda, la ricerca di rendimenti più elevati da parte delle famiglie sia, da quello dell'offerta, la necessità degli intermediari bancari di far fronte alla compressione del margine di interesse attraverso l'aumento degli introiti da commissioni.

Sulla domanda di obbligazioni bancarie ha inoltre inciso la rimozione, nel 2011, del vantaggio fiscale ad esse associato; la disponibilità di rifinanziamento a lungo termine da parte della BCE e l'introduzione della direttiva BRRD, nel 2014, hanno anche verosimilmente ridotto l'offerta di questi strumenti. La quota dei depositi sul totale delle attività è lievemente aumentata (al 27,6 per cento, dal 26,6).

*Fra il 2022 e il 2023, in concomitanza con il brusco rialzo dei tassi di interesse, si sono registrati **consistenti acquisti netti di titoli** di debito (oltre 206 miliardi), **soprattutto quelli pubblici italiani (160 miliardi)**;*

*i flussi di **risparmio gestito e di depositi sono stati negativi, in particolare nel 2023.***

Nonostante ciò, alla fine del 2023 l'incidenza del risparmio gestito (28,7 per cento) si manteneva al di sopra di quella del 2010 (22,4 per cento); quella dei depositi (al 24,1 per cento) era inferiore di 2,5 punti percentuali; quella degli investimenti in obbligazioni (7,6 per cento) di poco meno di 12.

I dati microeconomici dell'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane (IBF), relativi al periodo 2010-2023, mostrano che la ricomposizione è stata un fenomeno diffuso, più intenso fra le famiglie appartenenti alle classi di reddito più elevate, per i residenti in centri abitati di maggiore dimensione e per quelle con capofamiglia di età inferiore ai

35 anni; meno per i nuclei con età pari o superiore a 65 anni. Dalla metà del decennio si è osservato anche un aumento degli investimenti effettuati attraverso il canale digitale e/o a distanza.

Gli approfondimenti monografici mostrano che all'incremento del risparmio gestito si è accompagnato un aumento degli investimenti in polizze vita, soprattutto da parte delle famiglie di età compresa fra 35 e 54 anni e di quelle più anziane e ricche. I Piani individuali di risparmio (PIR), invece, sono rimasti poco attraenti, verosimilmente per effetto delle loro caratteristiche intrinseche e delle incertezze legislative che hanno accompagnato questi prodotti a partire dal 2019».

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI SUGLI ENTI PREVIDENZIALI PER IL 2025

Le modalità del controllo saranno le seguenti.



11 marzo 2025 Casse di previdenza Di Paolo Rosa – Avvocato

Il 14 marzo 2025 la Corte dei conti ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la determinazione n. 16/2025 relativa al programma delle attività di controllo sugli enti per il 2025.

Tra gli enti, al punto 3.5.1, vi sono gli enti previdenziali.

Le modalità del controllo saranno le seguenti:

«L'esame della gestione degli enti operanti nel settore previdenziale, assistenziale ed assicurativo investe essenzialmente l'andamento e la tenuta del sistema della previdenza pubblica e privata, evidenziandone criticità ed implementando analisi e valutazioni, anche alla luce delle periodiche esigenze conoscitive del Parlamento (in tal senso, l'audizione nel 2024 di questa Sezione presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale).

Con riguardo agli enti predetti, saranno valutati i profili relativi alla governance (si segnalano, sul tema, le innovazioni introdotte con l'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, tra le quali la eliminazione, tra gli organi, della figura del Vicepresidente e la possibilità di rinnovo dell'incarico quadriennale di Presidente, anche non consecutivamente), alla loro

riorganizzazione, alle iniziative assunte in materia di personale, al contenzioso, all'avvocatura interna, ai servizi socio-sanitari, agli uffici medico-legali, all'attività ispettiva, alla gestione e dismissione del patrimonio.

Per gli enti previdenziali privati, in particolare, potranno essere evidenziati:

- le misure adottate (anche in considerazione delle previsioni contenute nei bilanci tecnici) per assicurare la sostenibilità delle gestioni nel lungo periodo, con specifico riguardo al rapporto tra entrate per contributi ed uscite per prestazioni;
- l'entità dei crediti contributivi e le misure volte a contrastare le evasioni e le elusioni rispetto all'obbligo contributivo;
- la composizione e la redditività del patrimonio;
- le eventuali iniziative volte a migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti, con specifico riferimento alla facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996;
- il saldo di esercizio tra contributi e prestazioni complessivi (per la previdenza ed assistenza), e quello tra contributi e prestazioni nel settore esclusivamente pensionistico, in correlazione a quanto previsto dall'art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124;
- il rispetto delle disposizioni in tema di contenimento delle spese, applicabili, ferme restando le disposizioni che recano vincoli in materia di spese per il personale, sino al 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma confermato dall'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Precedente ["Perché le Casse di previdenza si oppongono al codice degli appalti"](#) del 05.03.2025.

Il controllo dovrà riguardare anche il puntuale adempimento, da parte degli Enti di previdenza, degli obblighi di trasparenza in tema di pubblicazione sul sito istituzionale di tutti gli elementi utili per dare agli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, tutte le informazioni sulla gestione, mobiliare e immobiliare.

Le critiche alle Sezioni Unite della Cassazione

17 marzo 2025

di Paolo Rosa

«Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno condannato il governo a risarcire un gruppo di immigrati illegali trasportati dalla nave Diciotti perché il governo di allora, con Ministro dell'Interno Matteo Salvini, non li fece sbarcare immediatamente in Italia. Lo fanno affermando un principio risarcitorio assai opinabile, quello della presunzione del danno, in contrasto con la giurisprudenza consolidata e con le conclusioni del Procuratore Generale. In sostanza, per effetto di questa decisione, il Governo dovrà risarcire – con i soldi dei cittadini italiani onesti che pagano le tasse – persone che hanno tentato di entrare in Italia illegalmente, ovvero violando la legge dello Stato italiano. Non credo siano queste le decisioni che avvicinano i cittadini alle istituzioni, e confesso che dover spendere soldi per questo, quando non abbiamo abbastanza risorse per fare tutto quello che sarebbe giusto fare, è molto frustrante».

Questa la dichiarazione, sulla sua pagina Fb della nostra Presidente del Consiglio.

Alle ore 15:30 del 7 marzo il post aveva già 12mila commenti, di tutto e di più.

Incommentabili le critiche di Salvini.

Si tratta della ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, con l'autorità delle Sezioni Unite civili, n 5992 del 18.02.2025 la quale alle pag. 11, 12, 13 e 14, che trascrivo, ha affrontato il problema della insindacabilità di un atto del potere pubblico:

«La chiave di volta ai fini del giudizio di insindacabilità di un atto del potere pubblico è costituita, in generale, dalla mancanza di specifici parametri giuridici protesi a riconoscere posizioni di vantaggio meritevoli di protezione.

Viene in rilievo, infatti, l'art. 101, secondo comma, Cost., il quale, nel fissare il principio della soggezione dei giudici soltanto alla legge, individua nella legge il fondamento e la misura del sindacato ad opera del giudice. Ciò significa che, in assenza di un parametro giuridico alla politica, il sindacato deve arrestarsi: per statuto costituzionale,

il giudice non può essere chiamato a fare politica in luogo degli organi di rappresentanza. Lo preclude il principio ordinamentale della separazione tra i poteri. La "zona franca" è il riflesso della presenza di una politicità dell'atto che non si presta ad una rilettura giuridica.

L'insindacabilità è il predicato di un atto non sottoposto dall'ordinamento a vincoli di natura giuridica.

Ove, viceversa, vi sia predeterminazione dei canoni di legalità, quello stesso sindacato si appalesa doveroso.

Il giudice, quale che sia il plesso di appartenenza, è non solo rispettoso degli ambiti di attribuzione dei poteri, ma anche, sempre per statuto costituzionale, garante della legalità, e quindi non arretra là dove gli spazi della discrezionalità politica siano circoscritti da vincoli posti da norme che segnano i confini o indirizzano l'esercizio dell'azione di governo.

La giustiziabilità dell'atto dipende dalla regolamentazione sostanziale del potere. Se dunque esiste una norma che disciplina il potere, che ne stabilisce limiti o regole di esercizio, per quella parte l'atto è suscettibile di sindacato.

È questo un approccio coerente con gli approdi della giurisprudenza costituzionale.

Con la sentenza n. 81 del 2012, la Corte costituzionale ha stabilito che gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto.

Nella misura in cui l'ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un'azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l'esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell'atto, sindacabile nelle sedi appropriate.

E tra tali vincoli rilievo primario ha certamente il rispetto e la salvaguardia dei diritti inviolabili della persona.

L'azione del Governo, ancorché motivata da ragioni politiche, non può mai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale quando si ponga al di fuori dei limiti che la Costituzione e la legge gli impongono, soprattutto quando siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini (o stranieri), costituzionalmente tutelati. Questa prospettiva

metodologica informa gli svolgimenti della giurisprudenza, del Consiglio di Stato e di questa Corte regolatrice.

Il giudice amministrativo è giunto alla conclusione che l'insindacabilità in sede giurisdizionale dell'atto va esclusa in presenza di una norma che predetermina le modalità di esercizio della discrezionalità politica o che comunque la circoscrive: è impugnabile l'atto, pur promanante dall'autorità amministrativa cui compete la funzione di indirizzo politico e di direzione al massimo livello della cosa pubblica, la cui fonte normativa riconosce l'esistenza di una situazione giuridica attiva protetta dall'ordinamento riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall'amministrazione (Cons. Stato, Sez. I, 19 settembre 2019, n. 2483).

5.2. Alla luce di queste premesse va certamente escluso che il rifiuto dell'autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare protratto per dieci giorni possa considerarsi quale atto politico sottratto al controllo giurisdizionale.

Non lo è perché non rappresenta un atto libero nel fine, come tale riconducibile a scelte supreme dettate da criteri politici concernenti la costituzione, la salvaguardia o il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione.

Non si è di fronte, cioè, ad un atto che attiene alla direzione suprema generale dello Stato considerato nella sua unità e nelle sue istituzioni fondamentali.

Si è in presenza, piuttosto, di un atto che esprime una funzione amministrativa da svolgere, sia pure in attuazione di un indirizzo politico, al fine di contemperare gli interessi in gioco e che proprio per questo si innesta su una regolamentazione che a vari livelli, internazionale e nazionale, ne segna i confini.

Le motivazioni politiche alla base della condotta non ne snaturano la qualificazione, non rendono, cioè, politico un atto che è, e resta, ontologicamente amministrativo».

Sul danno, le Sezioni Unite così argomentano:

«È certamente vero che, secondo pluridecennale ed ormai pacifica acquisizione (v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, nn. 576, 582, 581, 582, 584; Id. 11/11/2008, nn. 26972 - 26975; ma v. già Cass. 15/10/1999, n.11629 e, in seguito, Cass. 21/07/2011, n. 15991; v. anche Cortecost. 27 ottobre 1994, n. 372), ad essere risarcibile non è la lesione dell'interesse giuridicamente protetto (danno-evento o evento di danno) ma il danno-conseguenza, vale a dire i pregiudizi derivanti secondo nesso di causalità giuridica (artt. 1223 e 2056 cod. civ.) dalla lesione stessa, da allegare e provare da parte del danneggiato.

Nel caso del danno non patrimoniale da lesione dei diritti inviolabili della persona quel che rileva ai fini risarcitori non è la lesione in sé del diritto ma le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, nella «doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza» (Cass. 17/01/2018, n. 901).

È anche vero però che tale prova ben può essere offerta anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti.

In particolare, in ipotesi, quale quella di specie, di restrizione della libertà personale, i margini di un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, ferma restando la non predicabilità di un danno in re ipsa, risultano particolarmente forti, tanto più per una vicenda dai contorni fattuali chiari come quelli di cui si tratta.

Ciò tanto più ove si consideri la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del pregiudizio che si tratta di risarcire (danno morale), all'esistenza del quale non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato.

In tali casi ad un puntuale onere di allegazione - la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall'ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta - non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio.

Come è stato condivisibilmente rimarcato (v. in motivazione Cass. 10/11/2020, n. 25164), «esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione)

La massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante. Tanto premesso, non

solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito».

L'affermazione della Corte circa la mancanza di allegazione e prova del danno, non dando conto di tali margini di valutazione, appare pertanto applicare un paradigma in contrasto da quello dettato dal ricordato principio».

Le Sezioni Unite della Suprema Corte non hanno inventato nulla di nuovo ribadendo, invece, principi consolidati del nostro stato di diritto, principi che hanno la capacità di avvicinare i cittadini alle istituzioni.

Vero è piuttosto che può profilarsi, nel caso di specie, una responsabilità contabile nei confronti del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Interno pro tempore.

Questo accade in Italia, perché è ancora uno stato di diritto.

LA PENSIONE CONTRIBUTIVA IN CASSA FORENSE

Gli avvocati che saranno iscritti in CF dal 01.01.2025, alla fine del percorso lavorativo si vedranno liquidare la pensione unica di vecchiaia contributiva che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda.

18 marzo 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

Sempre che, a tale data, siano maturati i requisiti che sono:

- 70 anni di età;
- almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.

L'integrazione al trattamento minimo spetta solo se l'iscritto ha maturato almeno 35 anni di contribuzione.

La pensione unica di vecchiaia contributiva può essere anticipata dai 70 anni ai 65 anni di età, se l'iscritto ha almeno 35 anni di contribuzione e se l'importo della pensione non risulta inferiore alla pensione integrata al minimo (€ 10.250,00, preso come base l'anno 2029).

Per determinare la pensione contributiva si considera l'importo totale dei contributi versati, rivalutati di anno in anno in base al PIL nominale e lo si moltiplica per il coefficiente di trasformazione che dipende dall'età dell'iscritto al momento della domanda di pensionamento.

Gli autori del libro *“La nuova previdenza forense”*, Marina Piovera e Michele Proietti, Cedam 2025, hanno fatto un calcolo del tasso di sostituzione a seconda della velocità di carriera.

Il calcolo è stato fatto in assenza di inflazione, ipotizzando una crescita del PIL reale dello 0,7% annuo e applicando le aliquote contributive del 16% per il primo anno, del 17% per il secondo e del 18% dal terzo anno in poi. Il coefficiente di trasformazione del montante utilizzato è quello per i 70 anni aggiornato al 2025, pari a 6,258%. Per il calcolo del tasso di sostituzione netto si è fatto riferimento alle aliquote fiscali IRPEF 2025.

Si è assunto un reddito di partenza corrispondente al reddito medio degli avvocati fra i 30 e i 35 anni che, in base ai dati forniti da Cassa Forense, risulta di € 18.000,00. Tale reddito è stato poi proiettato nel tempo con tassi di crescita differenti e precisamente del 3% per carriera lenta, del 5% per carriera media e del 7% per carriera veloce.

Si sono così ottenuti i seguenti redditi di fine carriera:

€ 49.174,00 per carriera lenta;

€ 94.560,00 per carriera media;

€ 179.606,00 per carriera veloce

a cui corrisponde un tasso di sostituzione netto del 41% per la carriera lenta, del 32% per quella media e 23% per quella veloce.

Pensione lorda di € 13.479 per la carriera lenta, di € 19.816 per quella media e di € 28.453 per quella veloce.

Questo succede perché, nel sistema contributivo, la pensione si basa sui contributi versati e rivalutati nel corso della vita lavorativa.

Se il reddito cresce velocemente, i contributi versati negli anni iniziali più bassi hanno un peso maggiore nel calcolo della pensione perché vengono rivalutati per un periodo di tempo più lungo.

Al contrario, i contributi versati negli ultimi anni incidono meno sul montante contributivo perché hanno meno tempo per essere rivalutati.

Del resto, la tabella 8.3 del Bilancio tecnico specifico di CF del 21.06.2024 è la seguente:

Tabella 8.3 Tassi di sostituzione (dati%).

Maschi		Lordi		Netti	
Anno	Regime di calcolo	Vecchiaia Anticipata	Vecchiaia	Vecchiaia Anticipata	Vecchiaia
2025	Misto	32,8%	52,4%	44,4%	68,4%
2035	Misto	19,8%	23,4%	28,3%	33,2%
2045	Misto	17,6%	22,2%	25,0%	31,2%
2055	Misto	18,7%	21,8%	25,9%	30,5%
2065	Contributivo	20,3%	20,1%	28,4%	28,5%
2072	Contributivo	19,5%	18,3%	27,1%	26,1%

Femmine		Lordi		Netti	
Anno	Regime di calcolo	Vecchiaia Anticipata	Vecchiaia	Vecchiaia Anticipata	Vecchiaia
2025	Misto	58,2%	61,7%	73,9%	78,9%
2035	Misto	32,2%	43,7%	44,2%	57,8%
2045	Misto	29,4%	34,7%	40,3%	46,7%
2055	Misto	27,9%	31,3%	38,3%	42,8%
2065	Contributivo	24,6%	24,2%	35,5%	34,4%
2072	Contributivo	23,6%	21,6%	34,0%	31,3%

Gli autori Piovera e Proietti, dall'analisi di questi dati concludono affermando "che il livello di pensione per gli iscritti in regime contributivo puro appare insufficiente a mantenere il tenore di vita raggiunto durante l'attività lavorativa. Per questi iscritti, si pone non solo un tema di adeguatezza della pensione ma anche di equità intergenerazionale, posto che non vengono garantite loro le stesse risorse e possibilità delle generazioni precedenti".

Quando ho scritto io queste cose, molti capitoli del mio quaderno n. 14 trattano il tema, sono stato additato come il solito contestatore, non costruttivo.

Se le scrivono, invece, Marina Piovera e Michele Proietti conseguono un lusinghiero giudizio come quello espresso nella prefazione dal Presidente di Cassa Forense per il quale "la competenza, l'equilibrio e il corretto spirito critico, sempre costruttivo, dimostrati dagli autori rendono la pubblicazione estremamente utile e di grande attualità per tutti gli avvocati, indipendente dall'età e dallo "status" previdenziale".

Multa paucis.

Molte pensioni contributive risulteranno inferiore all'assegno sociale (misura assistenziale e non previdenziale pari, per il 2025, a € 603,40 mensili per € 7.844,20 annui) il che significa assistenza e non previdenza, con la conseguenza che dovrà farsi con urgenza altra riforma, che sia inclusiva e non esclusiva.

In linea, del resto, con quanto sostenuto dai Ministeri Vigilanti nella nota del 27 settembre 2024 ,che non ha ancora trovato pubblicazione sul sito istituzionale di Cassa Forense e che, invece, tutti gli iscritti avrebbero diritto di conoscere e che ho già commentato nel mio "I segreti di Cassa Forense"

(<https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/i-segreti-di-cassa-forense/>) e che qui ripropongo proprio per essere costruttivo.

Se è vero che la responsabilità di un futuro pensionistico sereno, non può essere gravata esclusivamente sull'Ente previdenziale, per giovani avvocati che non hanno risorse economiche da destinare alla previdenza modulare, il primo scoglio da rimuovere sarà l'aumento del PIL dell'avvocatura italiana, in una con una sua diversa distribuzione e qui, come ho denunciato più volte, dovrebbe muoversi la politica che ha usato, per anni, l'avvocatura come un ammortizzatore sociale.

CASSA FORENSE DAL 1° GENNAIO 2025 PARTE IL CALCOLO CONTRIBUTIVO DELLA PENSIONE, IN PRO-RATA TEMPORIS

Con la riforma per molti nuovi iscritti dal 01.01.2025 il futuro previdenziale sarà complicato.



19 marzo 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

Per i nuovi iscritti dal 01.01.2025, se non si gioveranno della retrodatazione, riscatto o ricongiunzione, che li riporterà nel regime misto per un vuoto normativo, si applicherà il sistema di calcolo contributivo previsto dalla legge 335/1995.

Ora l'art. 1, comma 16, della legge 335/1995 dice che "alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo".

«1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.»

E già questo è un primo problema.

Si potrà sostenere che la modifica risulta giustificata dalla delegificazione prevista dall'art. 3 c. 12 legge 335/1995 che, nella sua originaria formulazione, attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di adottare atti idonei ad incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata (Cass. 4980/2018; Cass. 19255/2019).

Secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, i mezzi necessari per vivere non possono identificarsi con i mezzi adeguati alle esigenze di vita.

In questa ottica, Cassa Forense nella riforma del 2024 ha avvertito l'esigenza, espressa dall'art. 38, comma 2, Costituzione, di garantire al pensionato adeguate esigenze di vita e quindi, a prescindere dal metodo di calcolo della pensione, retributivo o contributivo, la necessità dell'integrazione al trattamento minimo, sia pure in forma ridotta, a causa della riduzione della contribuzione minima.

Per capire la situazione bisogna fare una po' di memoria storica.

Pensione minima e integrazione al trattamento minimo sono due istituti diversi che non si possono confondere, la prima è previdenziale, la seconda assistenziale.

L'integrazione al minimo costituisce la più classica applicazione pratica di quei principi, di solidarietà e mutualità, che caratterizzano l'intero sistema previdenziale e assistenziale forense: l'iscritto che, con i redditi prodotti e i contributi versati nel corso della vita lavorativa, non riesce a raggiungere un trattamento pensionistico dignitoso, riceve un aiuto concreto da parte della collettività degli iscritti, sotto forma appunto d'integrazione dell'assegno pensionistico.

Cassa Forense ha sempre avuto e riconosciuto la pensione minima per tutte le prestazioni erogate.

Con la riforma del 2010 (quella della mia presidenza), la pensione minima è stata abolita, perché non era più attuarialmente sostenibile, e sostituita dall'istituto dell'integrazione al trattamento minimo, erogabile a chi ne avesse i requisiti reddituali.

Sino al 31.12.2024 il trattamento minimo era di € 13.942,00 all'anno che, con la riforma andrà riducendosi per arrivare, dal 2030 in poi, ad € 10.250,00 solo rivalutabile in base all'inflazione.

La riforma del 2024, per esigenze di cassa, ha però inasprito anche le condizioni per poter beneficiare dell'integrazione al trattamento minimo, perché il reddito complessivo massimo dell'iscritto scende dal triplo al doppio del trattamento minimo, con esclusione dalla integrazione al minimo, per le pensioni indirette e di reversibilità e di limitazione per la pensione di vecchiaia contributiva, solo se l'iscritto abbia maturato un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni.

Questo perché la riforma del 2024, contrariamente a quanto era avvenuto con la riforma del 2010, che aveva previsto il progressivo aumento dell'entità dei contributi minimi, soggettivo e integrativo, per meglio finanziare le pensioni, ha abbassato il contributo minimo, venendo incontro alle difficoltà del presente di molti iscritti, ma rendendo per loro complicatissimo il futuro previdenziale, perché con la contribuzione così ridotta, nell'ambito del criterio di calcolo contributivo, la pensione che ne uscirà in molti casi sarà inferiore all'assegno sociale INPS, che è misura totalmente assistenziale, perché erogato a chi non abbia versato alcun contributo.

A mio giudizio, il cambiamento di rotta rispetto al 2010, così come la reintroduzione dei supplementi di pensione, appare una decisione non adeguatamente ponderata e in grado di oscurare il futuro previdenziale di molti giovani.

Si è pensato all'oggi ma il Legislatore previdenziale deve essere lungimirante.

Ricordo che i liberi professionisti senza Cassa e altre categorie di lavoratori autonomi devono versare contributi alla Gestione Separata INPS.

L'aliquota per i professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie è pari al 26,07%.

Il reddito minimo, per il 2024, era pari ad € 18.555,00 e quindi il minimale contributivo per i liberi professionisti con aliquota del 26,07% era pari ad € 4.837,29.

Queste cifre la GS Inps non le determina a caso ma tenendo conto di quella che potrà essere una pensione adeguata alle esigenze di vite dei professionisti.

Senza contribuzione non ci può essere pensione adeguata!

Ora quando si confronta la contribuzione di Cassa Forense con quella della GS Inps bisogna anche, correttamente, fare il confronto con il quantum delle pensioni erogate, altrimenti il raffronto risulta del tutto privo di significato.

LA SITUAZIONE ECONOMICA ITALIANA VISTA DALLA CORTE DEI CONTI



Trento, 20 marzo 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Il 19 marzo 2025 la **Corte dei Conti** è stata audita dalla Commissione per il federalismo fiscale e ha rilasciato una relazione molto interessante, della quale riporto i dati economici:

«Il contesto in cui si sta lentamente sviluppando il completamento delle riforme presenta luci ed ombre.

*I dati di chiusura del 2024 ci restituiscono un tasso di crescita pari a **0,7 punti di PIL**, superiore alle ultime previsioni, che lo attestavano sullo 0,5, ma **inferiore all'1 per cento stimato dal Governo** per la realizzazione della manovra di finanza pubblica.*

Si registra quindi un lieve ribasso della crescita prevista, sulla quale è stato determinato il Piano strutturale di bilancio a medio termine.

La proiezione per gli anni 2025 e 2026 indica infatti una crescita pari, rispettivamente allo 0,8 e allo 0,9, inferiore all'1 per cento atteso, per entrambi gli anni, nel mese di ottobre 2024.

Su questo quadro pesano gli eventi internazionali, caratterizzati da grande incertezza, che si riflette soprattutto sulle esportazioni.

*Le stime del FMI sul PIL 2025 e 2026 dell'Italia collocano la crescita rispettivamente allo 0,7 e allo 0,9 per cento, a fronte dell'**1 per cento e dell'1,4 per cento dell'area euro per gli stessi anni.***

L'inflazione, dopo la fiammata che ha caratterizzato il triennio 2021-2023 - con un gradino a doppia cifra, penalizzante per le famiglie e per gli enti locali che hanno una struttura rigida delle entrate - si è attestata stabilmente intorno all'obiettivo, a medio termine, del 2 per cento.

Ciò ha indotto la BCE a proseguire nell'azione di riduzione dei tassi di interesse (quello sui depositi è del 2,5 per cento a febbraio 2025). Le dinamiche inflattive mostrano un andamento differenziato tra i vari paesi europei e l'Italia si colloca al disotto della media dell'area (1,7 per cento rispetto al 2,5 nel mese di gennaio 2025).

Tra il 2023 e il 2024, la pressione fiscale, per effetto dell'inflazione, è aumentata dal 41,4 al 42,6 per cento del prodotto.

Difatti, l'aumento dei redditi nominali (in molti casi con un recupero solo parziale del potere di acquisto), in assenza di compensazione del fiscal drag, ha determinato il passaggio di molti lavoratori dipendenti allo scaglione dell'IRPEF più elevato.

Nel 2024 l'attività economica è stata "debolmente positiva" nella prima metà dell'anno e ha ristagnato nella seconda.

La flessione della manifattura è stata compensata dalla crescita di servizi e costruzioni.

I livelli di attività si collocano nel complesso al disopra della media dell'area euro e sei punti in più rispetto al periodo precedente la pandemia.

Sebbene i consumi delle famiglie siano tornati a crescere, la propensione media al risparmio, indice di incertezza, rimane più alta.

Gli investimenti mostrano un trend negativo per impianti, macchinari e abitazioni, mentre la componente non residenziale, legata ai progetti del PNRR, sta registrando una dinamica positiva.

I Comuni, che gestiscono una parte significativa del Piano (40 miliardi), potrebbero risentire dell'aumento dei costi e della insufficienza di risorse correnti.

*L'occupazione mostra segnali contrastanti: **alla crescita del numero di persone occupate, non corrisponde quella delle ore lavorate pro capite.***

La dinamica delle retribuzioni ha parzialmente compensato la perdita dei salari reali causata dall'inflazione, ma resta un divario di oltre tre punti percentuali rispetto al 2021, soprattutto nella pubblica amministrazione.»

Sul tema specifico del federalismo fiscale, che poi andrà ad incidere sull'autonomia differenziata, ha così concluso:

«Per garantire un funzionamento equilibrato del sistema autonomistico, come previsto dalla Costituzione, è fondamentale un modello di perequazione, che può essere realizzato su basi orizzontali o verticali.

Attualmente, il sistema per gli enti locali si basa principalmente su un fondo di solidarietà comunale su base orizzontale, al quale si affianca una componente verticale rappresentata da risorse statali, che fino al 2020 ha avuto un impatto limitato.

Nel comparto comunale il sistema di perequazione prevede, al termine della transizione prevista per il 2030, un Fondo di solidarietà comunale basato esclusivamente sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali standard, eliminando il tetto del 50% e il criterio storico.

È auspicabile sviluppare la componente verticale per renderla più gestibile e meno divisiva.

In tale direzione sembra muoversi la legge di bilancio 2025, che ha previsto un incremento del FSC a componente verticale.

La perequazione è tendenzialmente integrale per i fabbisogni relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali, mentre, per le funzioni finanziate tramite autonomia tributaria, riduce parzialmente i differenziali di capacità fiscale.

È stato avviato un processo di revisione della metodologia per determinare i fabbisogni standard del Fondo di solidarietà comunale, con l'obiettivo di basarli su livelli di servizio standardizzati anziché su quelli storicamente forniti dai singoli enti.

Nel 2019 è stata rivista la metodologia per calcolare i fabbisogni degli asili nido, stabilendo un livello minimo e massimo di copertura e nel 2020, quella per i servizi sociali, legando il fabbisogno standard di ciascun Comune ai livelli di servizio degli enti più virtuosi, considerando utenti e ore di assistenza.

È stato previsto un meccanismo di monitoraggio per garantire che le risorse aggiuntive siano effettivamente utilizzate dai Comuni nei settori da potenziare, inizialmente limitato alla funzione dei servizi sociali.

Questo sistema, attualmente basato in parte su indicatori finanziari, prevede che i Comuni restituiscano al Fondo di solidarietà comunale le risorse non impiegate nelle funzioni specifiche.

Questo meccanismo aiuta a rafforzare il legame tra l'assegnazione delle risorse e i livelli di servizio standardizzati. Come già sottolineato, il PNRR avrà un impatto significativo sulla capacità degli enti territoriali di fornire servizi ai cittadini, migliorando le infrastrutture necessarie per le loro funzioni e riducendo le disuguaglianze tra enti e territori lungo un percorso di convergenza.

Molte delle linee di investimento del PNRR coinvolgono direttamente le autonomie territoriali, in particolare nei settori di loro competenza, come sanità e servizi sociali.

Tuttavia, il successo del Piano dipenderà dalla capacità degli enti locali di sviluppare progetti adeguati e dalle Amministrazioni centrali nel gestire l'allocazione dei fondi tramite bandi pubblici, in modo allineato agli obiettivi del PNRR.

Per ridurre i divari territoriali, è anche necessario un coordinamento tra strumenti e fondi come il PNRR, il nuovo Fondo per la perequazione infrastrutturale e i programmi di coesione nazionali ed europei, al fine di garantire un utilizzo efficace delle risorse.

Nel settore dei Comuni, nell'ambito della riforma del federalismo fiscale sono state riconosciute risorse aggiuntive, creando opportunità per migliorare i servizi nei Comuni in ritardo senza penalizzare quelli già efficienti.

Gli investimenti infrastrutturali del PNRR potrebbero contribuire a ridurre i divari, garantendo servizi essenziali per tutti i cittadini.

*Sarebbe anche necessario attuare – come previsto dall'art. 22 della legge delega n. 42 del 2009 – una perequazione infrastrutturale. Recentemente, il c.d. Decreto Coesione (d.l. n. 60 del 2024) ha previsto la creazione di un **Fondo Perequativo per il Mezzogiorno, che necessita ancora dell'adozione di una normativa attuativa.***

Il Fondo Perequativo Infrastrutturale, dopo l'intervento della legge di bilancio 2024, è stato ridotto a 700 milioni di euro per il periodo 2027-2033.

Affinché la dotazione del nuovo strumento possa realmente costituire un “pilastro portante” del federalismo, come previsto dalle intenzioni del legislatore del 2009, non dovrebbe subire lo stesso definanziamento che ha interessato il fondo infrastrutturale.

A proposito degli investimenti infrastrutturali del PNRR, nella recente Relazione (deliberazione n. 4/SEZAUT/2025/FRG) della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sono stati evidenziati i progressi e le problematiche nella gestione finanziaria e nell'avanzamento dei progetti.

Le opere più rilevanti sono gestite da Città metropolitane, Province e Regioni, mentre i Comuni realizzano più progetti con un costo medio inferiore.

L'80% dei progetti riguarda i Comuni, ma il loro valore totale rappresenta il 60%.

La relazione conferma le preoccupazioni sui tempi di completamento degli interventi, con una realizzazione ancora a livelli non elevati, il che potrebbe compromettere il rispetto delle scadenze del programma.

*Tra le problematiche emerse per l'attuazione dei progetti sono segnalate alcune criticità legate all'organizzazione interna degli enti, alla **carenza di personale qualificato, e alle difficoltà nell'approvvigionamento di materiali.***

Ad esse si aggiungono fattori esogeni legati al contesto socioeconomico, ai cambiamenti normativi, al proliferare del contenzioso legale, ai ritardi nelle autorizzazioni, ai problemi nell'erogazione delle risorse.»

*È notizia di oggi che è pronto il **Ddl Calderoli-bis**, per superare le obiezioni della Corte Costituzionale di cui alla sentenza 192/2024, con i criteri direttivi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.*

IL PIANO REARM E GLI INVESTIMENTI ESG DELLE CASSE DI PREVIDENZA



Trento, 20 marzo 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Ieri la Commissione europea ha presentato il “**Libro bianco sulla difesa europea – preparati per il 2030**” che traccia le linee d’azione fondamentali che sono:

- colmare le lacune in termini di capacità, con particolare attenzione alle capacità critiche individuate dagli **Stati membri**;
- sostenere l’industria europea della difesa attraverso la domanda aggregata e un aumento degli appalti collaborativi;
- sostenere l’**Ucraina** attraverso una maggiore assistenza militare e una maggiore integrazione delle industrie della difesa europee e ucraine;
- rafforzare il mercato della difesa a livello dell’**UE**, anche semplificando la normativa;
- accelerare la trasformazione della difesa attraverso innovazioni dirompenti come l’**IA** e la tecnologia quantistica;
- migliorare la preparazione dell’Europa agli scenari peggiori, migliorando la mobilità militare, la costituzione di scorte e il rafforzamento delle frontiere esterne, in particolare la frontiera terrestre con la **Russia** e la **Bielorussia**;

- rafforzare il partenariato con i Paesi di tutto il mondo che condividono i nostri stessi principi.

Il “Piano ReArm – preparati per il 2030” consente una spesa di oltre **800 miliardi di euro** attraverso lo sblocco dell’uso dei finanziamenti pubblici per la difesa a livello nazionale e un nuovo strumento specifico per l’azione per la sicurezza dell’Europa – **SAFE** che **raccolgerà fino a 150 miliardi di euro sui mercati dei capitali** nonché **leva sul gruppo BEI e mobilitazione dei capitali privati** accelerando l’Unione del risparmio e degli investimenti.

Le Casse di previdenza dei professionisti hanno sin qui strutturato i loro portafogli nel rispetto dei criteri ESG che escludono investimenti in armi.

Cambieranno strategia?

Staremo a vedere.

Per rendersi conto della situazione basta guardare il grafico di **Leonardo**.

CON LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE LE PENSIONI DI PROTEZIONE SOCIALE SARANNO INSUFFICIENTI



Trento, 21 marzo 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Le pensioni cd. di protezione sociale sono la **pensione di invalidità**, inabilità e indiretta e coprono il rischio che può colpire l'iscritto e la sua famiglia durante il percorso lavorativo.

«I sistemi di protezione sociale si basano su dei principi fondamentali per i quali:

- la **tutela sociale è un interesse collettivo**, in quanto costituisce il presupposto necessario per inserirsi nella collettività;
- principio di **uguaglianza sostanziale** secondo la quale devono essere rimosse le situazioni di disagio economico, al fine di fare godere a tutti degli stessi servizi;
- principio di **solidarietà**, ovvero che tutti i cittadini sono tenuti a contribuire, per il bene della collettività;
- si configura come diritto del cittadino, in quanto costituisce un **diritto soggettivo** spettante a coloro che si trovano nelle situazioni previste dalla legge.

Gli organismi erogatori hanno l'obbligo di prestare servizio a coloro che ne necessitano». (Fonte: “La protezione sociale come diritto umano” di Elena Valguarnera, 02.08.2018 in Diritto penale della globalizzazione).

«Nel 2022, in Italia, la **spesa per la protezione sociale** è pari al 30,5% del Pil nazionale.

È destinata prevalentemente alla funzione “**vecchiaia**” (**47,9%**) e alla funzione “**malattia**” (**22,9%**), ma è rilevante anche l'incidenza di due funzioni congiunte: “**disoccupazione**” e “altra esclusione sociale non altrove classificata” (**10,1%**).

Nel 2021, in **Italia**, la **spesa pro capite per la protezione sociale** è di **9.785** euro annui, poco al di sopra della **media Ue (9.538 euro)**.

Se rapportata al Pil, la spesa dell'Italia (31,8% nel 2021) supera la media Ue (29,9%)». (Fonte: ISTAT)

Al 31 dicembre **2023 Cassa Forense** ha erogato **2139 pensioni di invalidità** e inabilità e **2828 pensioni indirette**.

Rapportate al numero degli iscritti in Cassa Forense risulta che **più di 2 avvocati su 100 restano attinti da invalidità, inabilità o premorienza**.

Quindi un 2%.

L'importo medio delle pensioni di invalidità e di inabilità è di € 12.411 lordi annui.

Quelle indirette di € 17.756 lordi annui.

Questi dati **prima della riforma**, entrata in vigore l'01.01.2025.

Dopo la riforma del 2024, le prestazioni di protezione sociale sono state riviste al ribasso, al punto che Marina Piovera e Michele Proietti in “La nuova previdenza forense”, Cedam 2025, alla pag. 81, concludono che “il rischio, in queste situazioni, è che in assenza di chiare informazioni sulle nuove tutele, si conti su un livello di protezione (peraltro già poco adeguato) sul quale, in realtà, non si può più fare affidamento”.

Ora se dicessi io queste cose, verrei apostrofato in malo modo ma, purtroppo, questi dati corrispondono alla realtà e i due autori semplicemente dicono la verità, anche se scomoda.

Perché questa riduzione delle tre prestazioni di protezione sociale, a seguito della riforma del 2024?

La risposta è molto semplice.

Prima di tutto perché è stato adottato il calcolo contributivo della prestazione che di per sé, **rispetto al calcolo retributivo, comporta una riduzione di circa il 10-15%, ma anche di più.**

Poi perché, prima della riforma del 2024, venivano riconosciuti, in sede di calcolo dell'assegno, **10 anni figurativi aggiuntivi**, fino alla concorrenza di 40 anni di anzianità totali, ma **con la riforma**, per ragioni di cassa, gli anni aggiuntivi sono stati ridotti da 10 a 5.

In terzo luogo perché dopo l'abolizione della pensione minima, di cui alla riforma del 2010, e l'introduzione dell'integrazione al trattamento minimo, è stato abbassato il **minimo da € 13.228 a € 10.250**, a far tempo dal 2030 (sempre per **ragioni di cassa**), e il requisito reddituale, per accedervi, è stato abbassato da 3 a 2 volte il minimo e quindi fino al raggiungimento di € 20.500 di reddito complessivo, così da ulteriormente ridurre il numero delle prestazioni di protezione sociale da erogare.

Morale della favola, come si dice: il rischio di esposizione (da già poco adeguato a non più affidabile), sia pure quantificato nel 2% sul totale degli iscritti in Cassa Forense, con la riforma viene ulteriormente traslato sull'iscritto e sulla sua famiglia e quindi, al momento della iscrizione o poco più in là, sarà **indispensabile l'apertura di un ombrello assicurativo di protezione.**

Se è vero, come attenti studi hanno dimostrato, che nel caso di famiglia con una sola persona, il reddito deve essere addirittura raddoppiato se si vuole mantenere lo stesso livello di benessere economico che si aveva prima della disabilità, **risulta evidente che le misure di protezione sociale previste post riforma, non proteggono per nulla.**

Ricordo poi che l'integrazione al trattamento minimo non è prevista né per la pensione indiretta né per la pensione di reversibilità il che, per dirla giornalmisticamente, significa che **Cassa Forense ha fatto cassa anche sulle vedove con costi sociali pesanti!**

Non ci sono i mezzi per poterlo fare?

Lo si dovrebbe dire, senza creare illusioni.

Nella relazione di accompagnamento dei Ministeri Vigilanti mi pare che il tema della protezione sociale non sia stato trattato.

La quota modulare della pensione di Cassa Forense de iure condendo

24 marzo 2025

di Paolo Rosa

«Cominciamo con il ricordare che l'istituto è nato nel 2009 per mettere a disposizione degli iscritti, su base volontaria, uno strumento per incrementare, in prospettiva futura, la propria pensione, ottenendo, da subito, importanti benefici fiscali. La contribuzione modulare, infatti, non è altro che un contributo soggettivo versato, su base volontaria, con una aliquota maggiore rispetto a quella minima prevista come obbligatoria. Non è soggetta ai limiti di deducibilità previsti per la previdenza integrativa, perché, a tutti gli effetti, si tratta di una quota aggiuntiva di contribuzione soggettiva che darà luogo, in futuro, ad una quota aggiuntiva di pensione.

I forfettari potranno utilizzare la deducibilità ove in possesso di redditi Irpef ulteriori rispetto a quelli professionali. Tale quota di pensione verrà calcolata sempre con il sistema contributivo ma con una importante variante rispetto alla quota di base. La rivalutazione del montante contributivo versato volontariamente per la quota modulare non avverrà sulla base della media quinquennale del Pil nazionale, ma sulla base del rendimento netto del patrimonio della Cassa, calcolato sempre con riferimento al quinquennio antecedente e con un minimo garantito dell'1,50%.

Per la precisione il rendimento del patrimonio della Cassa viene valorizzato al 90% sul montante contributivo mentre il restante 10% va a costituire un fondo di riserva a reale garanzia dell'1.50% previsto come rendimento minimo. Come si può verificare consultando gli ultimi bilanci della Cassa si tratta di rendimenti ben superiori all'andamento del Pil nazionale, a tutto vantaggio degli aderenti.

Ovviamente trattandosi di un istituto totalmente diverso da un fondo di previdenza integrativa, non sono previste anticipazioni a nessun titolo né la restituzione del capitale in alternativa alla rendita vitalizia.

Ma quali sono le innovazioni apportate con la Riforma del 2024? Innanzitutto l'aliquota percentuale massima entro cui è possibile effettuare il versamento annuo del contributo modulare volontario è aumentata dal 10% del 2024 al 20% del 2025 (fermo restando il versamento volontario minimo fissato all'1%). In questo modo la convenienza dell'istituto aumenta sensibilmente, soprattutto, per i percettori di redditi medio alti, sia sotto il profilo della deducibilità fiscale, sia sotto quello pensionistico, in prospettiva futura. Inoltre l'aumento del tetto pensionabile, da euro 121.900,00 del 2024 a euro 130.000,00 del 2025, contribuisce ad aumentare i possibili margini di utilizzo dell'istituto.» (avv. Michele Proietti in Contribuzione modulare - novità in arrivo del 13.11.2024 su CFnews, DG di Cassa Forense in quiescenza).

Nel libro *“La nuova previdenza forense”* (Cedam 2025) scritto da Marina Piovera e Michele Proietti, il tema della quota modulare viene trattato con molta attenzione al capitolo V.

I due autori denunciano però che l'utilizzo di questo strumento è ancora molto contenuto perché nel 2023, solo l'11% degli iscritti (pensionati esclusi) ha optato per la quota modulare della pensione e che, come testimoniato dall'indagine Censis del 2016, oltre il 50% degli iscritti non conosce il contributo modulare e la sua funzione.

Cassa Forense ha quindi il problema di far conoscere la pensione modulare e il suo funzionamento, con i suoi pregi e difetti e, de iure condendo, renderla più appetibile agli aventi diritto.

È bene chiarire, a questo punto del nostro approfondimento, che la quota modulare non è una forma autonoma di pensione complementare ma, sotto il profilo della natura giuridica, costituisce un'ulteriore aggiunta volontaria del contributo soggettivo, con gli effetti della deducibilità fiscale, senza obbligo di versamento ed a cui sono legittimati gli iscritti attivi a Cassa Forense ed i pensionati di invalidità.

La quota modulare ha la mera natura, quindi, di un versamento aggiuntivo, destinato ad ampliare il montante contributivo della pensione come un «secondo salvadanaio personale in aiuto al montante obbligatorio.

Che non si tratti di una pensione complementare è peraltro confermato dalla mancata costituzione, ex artt. 1 co. 4 e 4 del d.lgs. 252/2005, di un apposito fondo o patrimonio separato ovvero per la carenza di tutte le caratteristiche sostanziali e formali della previdenza complementare, tanto da non esser consentite né anticipazioni né erogazioni di capitale.

Dunque, quota base e quota modulare costruiscono un'unica pensione, nella sommatoria di due quote, la base e quella modulare, entrambe calcolate con il criterio contributivo.

Il libro, numeri alla mano, dimostra però che il montante della quota modulare viene rivalutato utilizzando un parametro più vantaggioso rispetto a quello della quota contributiva e questo perché la rivalutazione della quota modulare viene riferita al patrimonio della Cassa che ha offerto valori più elevati rispetto alla variazione del PIL nominale su cui viene calcolata, invece, la pensione contributiva.

Lo studio offre poi un altro dato, estremamente interessante, e cioè che il rischio finanziario si riduce progressivamente all'aumentare del periodo di investimento, azzerandosi completamente dopo 14 anni. Questo significa, scrivono gli autori, che se si fosse investito nel mercato azionario (diversificato) per almeno 14 anni in un qualsiasi periodo degli ultimi 50 anni, non si sarebbe mai ottenuto un rendimento negativo con la conseguenza che il rischio del mercato finanziario sarebbe stato neutralizzato.

Il dato dei 14 anni si basa su campionamenti, stime o medie e rispecchia una tendenza generale piuttosto che un valore puntuale, pertanto, incontra una componente di incertezza e un margine di errore, ma tale margine di errore viene misurato.

Oggi la quota modulare della pensione si commassa nel restante patrimonio e manca la personalizzazione nella gestione del montante.

De iure condendo, pur tenendo conto che la quota modulare, come chiarito più sopra, ha la stessa natura del contributo soggettivo così da consentirle la totale deduzione fiscale, sarebbe probabilmente utile gestirla in maniera autonoma, consentendo all'iscritto la scelta tra le varie linee di investimento, suggerendo, poi, a chi si trova lontano dal pensionamento, l'opzione dell'asset azionario diversificato per i vantaggi di cui sopra.

Commassamento sì, ma gestione diversa in una sorta di "astuzia della ragione" per renderla più profittevole anche in considerazione del fatto che il tasso di sostituzione per gli iscritti dal 01.01.2025 risulta insufficiente a mantenere il livello di vita raggiunto durante l'attività lavorativa e questo non lo dico solo io ma anche Cassa Forense, ma di questo parlerò in un prossimo commento.

Recentemente un paper (Beyond the StatusQuo: A CRITICAL Assessment of Lifecycle Investment Advice in Investimenti 19.2.2024) conclude che un investimento 100% azionario per tutta la vita, realizzi dei rendimenti medi più elevati rispetto ad una

serie di *asset allocation* più o meno dinamiche, con la conseguenza di minimizzare il rischio di rovina dopo il pensionamento.

Ovviamente questo è possibile trattandosi di una QUOTA CONTRIBUTIVA VOLONTARIA e non obbligatoria.

LA RICERCA SUI PIANI PREVIDENZIALI ITALIANI

Realizzata in collaborazione con Mefop e MondoInstitutional– evidenzia un aumento (da 76 a 79) dei rispondenti che dichiarano di includere i criteri ESG nelle decisioni di investimento. Inoltre, passano da 48 a 53 i piani che estendono gli investimenti sostenibili.

25 marzo 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

Alla quasi totalità del patrimonio in gestione (tra il 75% e il 100%). Di questi, 16 (il 20%) affermano di includere i criteri ESG in tutti i loro investimenti.

Ulteriori progressi riguardano l'aumento dei piani che prendono in considerazione l'obiettivo net zero nella politica di investimento (da 16 a 19) e dei rispondenti che misurano l'impronta di carbonio del portafoglio di investimento (da 41 a 43). L'inclusione dei criteri ESG è ampiamente diffusa anche tra le imprese di assicurazione italiane, come rileva la terza edizione della ricerca condotta dal Forum e ANIA.

La quasi totalità del campione (che rappresenta il 99% del mercato in termini di premi raccolti) include i fattori ESG tra le linee prioritarie dei piani strategici e la pressoché totalità (99%) li tiene in considerazione nelle politiche di remunerazione.

Inoltre, la pressoché totalità del campione (99,7%) include i criteri Esg nelle politiche di investimento, applicandoli a una quota rilevante del portafoglio investimenti.

In aggiunta, il 60% del campione (in forte crescita rispetto alle precedenti edizioni) include i criteri ESG nelle politiche di sottoscrizione, attraverso l'offerta di prodotti assicurativi danni o vita diversi dai prodotti di investimento che tengono in considerazione fattori ambientali, sociali e/o di buona governance non mi è chiaro.

Chi non ha ancora incluso gli aspetti di sostenibilità nelle politiche di underwriting sta conducendo valutazioni in merito che dovrebbero concludersi, nella maggioranza dei casi, entro uno-due anni. (Anteo n. 130)

E ora con il riarmo europeo cambieranno?

LA BOZZA DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE



Trento, 25 marzo 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

È uscita dagli “*interna corporis*” la bozza di riforma dell’ordinamento forense.

Per capire di cosa si tratta vi invito a leggere la nota dell’avv. **Michela Grillo** di Bologna, consultabile sul sito “*I martellatori*”.

https://www.facebook.com/groups/martellatori/?locale=it_IT

Concordo con le osservazioni della Collega per la quale si riscontra un testo ancora una volta CNF centrico, che vede addirittura incrementati poteri e funzioni, senza alcuna scissione tra funzione giurisdizionale speciale e funzioni regolamentari e amministrative.

Non viene ribadita l’indipendenza del congresso né tantomeno si punta a potenziare l’OCF per attribuirgli quella funzione di rappresentanza politica dell’avvocatura.

Il tema dell’avvocato monocommittente trova una disciplina largamente insufficiente e inadeguata.

Queste le mie prime osservazioni.

La bozza è ora all’esame delle varie associazioni e vediamo che cosa ne uscirà.

IN ARRIVO PER LE CASSE DI PREVIDENZA LA ROTTAMAZIONE QUINQUIES



Trento, 27 marzo 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

È contenuta nel DDL 1375 in esame al Senato della Repubblica.

L'art. 1, consente la definizione agevolata dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dando facoltà al debitore di individuare, comunque nel limite massimo di 120, il numero di rate di uguale importo in cui suddividere il pagamento delle somme per la definizione.**

Entro il 30 giugno 2025, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la domanda, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.

Il comma 18 dell'art. 1 del DDL 1375 estende la definizione agevolata anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al d.lgs. n. 509 del 1994, e agli enti gestori delle forme di previdenza e assistenza dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione di cui al d.lgs. n. 103 del 1996.

Per tali debiti, i medesimi enti devono approvare previamente delle apposite delibere ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato d.lgs. n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali e comunicate all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Com'è noto per le Casse di previdenza dei professionisti il carico in bilancio dei crediti verso gli iscritti è una posta significativa, con **molti NPL** e quindi **in grado di incidere pesantemente sulla stabilità economico finanziaria di lungo periodo**.

In questi giorni il Senato ha audito due autorità indipendenti e precisamente la Corte dei Conti e l'Ufficio parlamentare di bilancio che si sono espresse **negativamente** perché le definizioni agevolate spingono attese di condoni.

In particolare l'Ufficio parlamentare di bilancio ha sottolineato “che i numerosi interventi normativi degli ultimi due decenni non hanno inciso in maniera significativa sulle inefficienze che caratterizzano la riscossione coattiva, con ricadute su dimensione e qualità del magazzino dei crediti affidati alla riscossione, oltre che sulle entrate delle Amministrazione pubbliche.

Inoltre, ha affermato che ripetute e stratificate misure di definizione agevolata e annullamento dei debiti pregressi contribuiscono ad alimentare nei contribuenti aspettative di future agevolazioni e condoni, con ripercussioni negative sui versamenti per adeguamento spontaneo, sulla riscossione ordinaria e su quella coattiva ordinaria e, in generale, sul livello di *tax compliance*. Inoltre, non vanno trascurati gli effetti che questi interventi hanno sull'equità complessiva del sistema fiscale.

Queste misure dovrebbero pertanto essere affiancate da un miglioramento dell'efficienza sia dei meccanismi di riscossione coattiva, sia di stimolo all'adeguamento spontaneo in sede di versamento dei tributi. Gli interventi degli ultimi anni, in parte riproposti con il DDL in esame, non hanno contribuito in maniera rilevante allo smaltimento dei crediti da riscuotere.

A fine novembre 2024 il magazzino dei crediti affidati all'agente della riscossione ha raggiunto oltre 1.865 miliardi con un incremento del 36,5% rispetto alla fine del 2019, mentre il riscosso si attesta a circa 178 miliardi (appena il 9,5% del totale), a dimostrazione di una limitata efficacia dell'azione di riscossione coattiva.”

È bene che le Casse di previdenza dei professionisti, attraverso l'**ADEPP**, facciano sentire la loro voce **in dissenso** a questa manovra.

In particolare gli avvocati, i quali, nella nuova bozza per la riforma dell'ordinamento forense, debbono anche vigilare sul rispetto dei principi dello stato di diritto, non possono non far sentire, forte, la loro voce contro queste manovre che mirano, insieme ad altre, a mettere in discussione proprio lo stato di diritto.

L'AVVOCATURA E LO STATO DI DIRITTO



Trento, 29 marzo 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Nella bozza della riforma dell'ordinamento forense, tra i compiti qualificanti dell'avvocatura, vi è quello di vigilare sul rispetto dei principi dello stato di diritto.

Forse è bene **capire quali ricadute questo comporti.**

Lo stato di diritto è un **valore fondante della UE.**

Secondo lo stato di diritto, tutti i pubblici poteri devono sempre agire entro i limiti stabiliti dalla legge.

La nozione di stato di diritto comprende un processo legislativo trasparente, responsabile, democratico e pluralistico, una tutela giurisdizionale effettiva, compreso **l'accesso alla giustizia**, da parte di organi giurisdizionali, indipendenti e imparziali e la separazione dei poteri.

Lo stato di diritto esige che ogni persona goda di pari protezione ai sensi della legge e **impedisce l'uso arbitrario del potere da parte dei governi.**

Garantisce la tutela e il rispetto dei diritti politici e civili di base, nonché delle libertà civili.

La domanda che mi pongo, giunti a questo punto, è se **l'avvocatura italiana sia in grado di adempiere a questa funzione.**

Per capirci faccio un esempio pratico: si parla di un processo legislativo trasparente.

Cassa Forense ha impiegato due anni per pubblicare il nuovo regolamento della previdenza forense, tenendo segretato l'articolato sino alla pubblicazione.

Ha così difeso lo stato di diritto?

Una cosa sono le roboranti affermazioni di principio, altra cosa la loro realizzazione.

Ricordo che la **Suprema Corte di Cassazione**, con l'autorità delle Sezioni Unite, ha già riconosciuto "la funzione di grande rilievo sociale dell'avvocato nell'esercizio della giurisdizione" (sentenza n. 36507 del 09.12.2022) "che non può, pertanto, svolgersi senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, **ove il professionista tradisca questa fiducia**, potrà certamente **essere chiamato a rispondere**, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall'esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell'operato della classe forense" (Cass. S.U. n. 2074/2024).

Multa paucis.

Prometeia advisor sima audita in Commissione bicamerale di controllo

31 marzo 2025

di Paolo Rosa

Prometeia Advisor Sim è controllata al 100% da Prometeia SpA, società indipendente di ricerca, consulenza e sviluppo.

Prometeia Advisor Sim è guidata dall'amministratore delegato dott. Davide Squarzoni che io ho conosciuto durante la mia permanenza in Cassa Forense, professionista di alto livello.

L'intervento di Prometeia Advisor Sim, che svolge attività rivolta principalmente ad investitori istituzionali italiani, ha offerto un interessante raffronto tra le modalità di gestione del patrimonio delle Casse di previdenza dei professionisti, da una parte, e dei Fondi Pensione, dall'altra che si occupano, le prime, della previdenza obbligatoria di primo pilastro dei professionisti italiani, e i secondi, della previdenza complementare volontaria.

Le due realtà sono caratterizzate, quanto alle Casse di previdenza, da un'assenza di una normativa specifica relativa agli investimenti, che si attende dal 2011 e che dovremo aspettare ancora dopo l'intervento del Consiglio di Stato, di cui ho già relazionato nel mio "Le Casse di previdenza per gli investimenti non voglio il codice degli appalti", quanto ai Fondi Pensione, invece, da una normativa di prim'ordine a livello europeo.

Le Casse di previdenza amministrano un patrimonio di 114 miliardi di euro (dati 2023) su un totale di 295 miliardi, gestiti dall'insieme degli investitori istituzionali italiani, costituito dalle Casse, Fondi Pensione negoziali e preesistenti e Fondazioni bancarie.

Per quanto riguarda le Casse di previdenza la *governance* degli investimenti è in capo, principalmente, ai CdA cui compete la scelta degli investimenti, ad oggi senza regole cogenti, benché sia la Covip che la Corte dei Conti ne sollecitino, da anni, la

pubblicazione. Per contro i Fondi Pensione effettuano gli investimenti secondo le modalità disciplinate dal d.lgs. 252/2005 e dal D.M. 166/2014.

In estrema sintesi, i Fondi Pensione affidano, tramite procedure di gara pubbliche, la gestione delle risorse a soggetti autorizzati a fornire il servizio di gestione patrimoniale e in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 252/2005.

Limitatamente ai FIA (di tipo mobiliare o immobiliare, tipicamente chiusi) i Fondi Pensione possono sottoscrivere direttamente le relative quote, senza il ricorso a soggetti terzi rispettando alcuni limiti prudenziali previsti dai citati decreti.

Vi è quindi una plastica diversità nella gestione degli investimenti perché le Casse investono, prevalentemente, in forma diretta, mentre i Fondi Pensione si affidano a gestioni esterne.

È noto ormai a tutti gli addetti ai lavori che le Casse di previdenza si oppongono all'applicazione del codice degli appalti negli investimenti e questa opposizione ha sin qui rallentato l'emanazione del decreto sugli investimenti.

Le procedure ad evidenza pubblica sono processi di selezione aperti e trasparenti utilizzati dagli enti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, concessioni e altri contratti. Questi processi sono regolati da normative specifiche che garantiscono trasparenza, imparzialità e concorrenza. Le procedure ad evidenza pubblica comprendono bandi di gara, concorsi di idee, selezioni per concessioni, e altre modalità di selezione pubblica.

La soluzione che io mi permetto di suggerire, potrebbe essere quella di far utilizzare da parte delle Casse di previdenza la procedura ad evidenza pubblica Covip, quella cioè in uso ai Fondi Pensione, che è una sana via di mezzo, con la conseguenza che se si accentrasse la vigilanza, non vi sarebbe più la urgenza del regolamento sugli investimenti.

Ricordo che i Fondi Pensione gestiscono la previdenza complementare che è volontaria, mentre le Casse la previdenza obbligatoria di primo pilastro.

Le slides depositate agli atti, fotografano che oltre il 50% del patrimonio è stabilmente investito nelle componenti monetarie e obbligazionarie; che quello delle Casse private rimane il segmento più esposto ai private markets, con una ricomposizione significativa dall'immobiliare alle altre classi dei private markets, cui si affianca un aumento della diversificazione geografica, pur restando l'esposizione in Italia prevalente, mentre il segmento dei Fondi Pensione risulta meno esposto ai private markets, mentre al loro interno negli ultimi anni si è assistito a una ricomposizione

dall'immobiliare alle altre asset class private, con un ampliamento della diversificazione geografica, pur restando l'Italia il mercato prevalente.

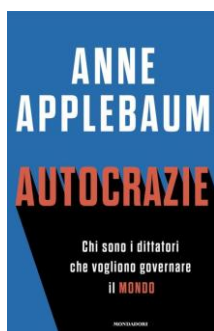
Non è più tollerabile dagli iscritti Casse la mancanza di regole cogenti nella gestione di un patrimonio, che rappresenta l'unica garanzia del pagamento delle pensioni a scadenza.

«Gli enti previdenziali che per la contribuzione obbligatoria dispongono di indirette forme di finanziamento statale, vanno qualificati come organismi di diritto pubblico ed assoggettati alla disciplina del Codice dei contratti». (Fonte: Anac).

Poiché dovrebbe essere avviata l'interlocuzione con ANAC in ordine alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 sub art. 56, secondo il parere interlocutorio del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2025, sarebbe interessante valutare se la proposta di cui sopra possa essere in linea con la normativa di riferimento.

Così da sbloccare l'*impasse* che si trascina, ormai, dal lontano 2011.

GLI INDICATORI DELLA DEMOCRAZIA



Trento, 01 aprile 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Oggi si sta diffondendo la convinzione che ottenere il consenso dalla maggioranza relativa degli elettori, conceda non solo il diritto di governare, ma anche quello di poterlo fare eliminando o attenuando i presidi di garanzia che sono il presupposto di uno stato di diritto.

I controlli e la trasparenza danno fastidio al manovratore perché ne rallentano la sua azione.

Il caso più eclatante, ma che sfugge all'opinione pubblica, è la **riforma della Corte dei Conti**, all'esame del Parlamento, e cioè una riforma del garante indipendente ed imparziale delle risorse pubbliche anche nelle sue articolazioni regionali.

Ma vi sono moltissimi esempi di questo progressivo deterioramento dello stato di diritto.

L'ultimo che ho visto, lo si trova nel DDL 1241 in esame al Senato della Repubblica.

Si tratta delle misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria.

L'art. 13 del DDL 1241 detta misure in materia di approvazione dei bilanci degli ordini professionali. La disposizione modifica il procedimento di approvazione del bilancio

preventivo e del conto consuntivo degli ordini delle professioni sanitarie di cui al d.lgs. del capo provvisorio dello Stato 13.09.1946, n. 233, come modificato dalla legge 11.01.2018.

In particolare, la norma prevede che la proposta di bilancio possa essere approvata dal consiglio direttivo, introducendo un meccanismo di semplificazione che non esclude la garanzia di tutela di ogni singola minoranza, che rimane assicurata attraverso la possibilità di proporre apposito ricorso avverso la determinazione del consiglio direttivo, attuando in tal modo i principi di buon andamento, economicità ed efficienza nell'ambito di attività e di funzioni di pubblico interesse.

***Mutatis mutandi*, come si dice, è come se il bilancio di un condominio fosse approvato dall'amministratore piuttosto che dall'assemblea dei condomini.**

Questa novità varrà solo per il collegio dei medici o poi sarà esportata in tutti gli ordini professionali?

A piccoli passi dalla democrazia alla autocrazia!

LE CASSE DI PREVIDENZA E IL VENTURE CAPITAL – ATTO SECONDO



Trento, 02 aprile 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Ho già trattato il tema nel mio articolo del 6 marzo 2025, visibile al seguente *link* <https://www.ifanews.it/le-casse-di-previdenza-e-il-venture-capital>.

Debbo ritornare sull'argomento perché né le Casse di previdenza né i Fondi pensione, dopo l'entrata in vigore dell'art. 33 della legge 16.12.2024, n. 193, si sono mosse per usufruire dell'agevolazione fiscale aumentando la quota di operazioni in venture capital.

Non è dato capire, infatti, i meccanismi di calcolo degli investimenti in fondi di venture capital, se cioè *“si debbano considerare gli importi effettivamente richiamati e versati ovvero quelli sottoscritti. Sul punto il Ministero starebbe effettivamente studiando una correzione, per chiarire che l'investimento qualificato può essere calcolato sulla base degli impegni vincolanti a realizzare investimenti qualificati e non sugli investimenti effettivamente già effettuati. Senza una modifica, per Fondi pensione e Casse sarebbe molto difficile selezionare, secondo i tempi stretti della legge, un paniere di fondi di venture capital su cui raggiungere le soglie fissate”* (Fonte: Carmine Fotina *Il Sole 24Ore* del 02.04.2025, pag. 7).

“Le Casse di previdenza dei professionisti, che svolgono la funzione previdenziale di primo pilastro, sono da tempo impegnate nell’investimento in fondi di investimento alternativi (FIA), tra cui i fondi di venture capital.

Nel 2023, l’investimento in FIA, ha raggiunto i 23,59 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 20,9 miliardi nel 2022, e pari al 25,5% degli investimenti diretti e al 22% del totale degli attivi.

Modesta rimane tuttavia l’esposizione verso gli strumenti di venture capital – pari allo 0,82% del totale FIA – anche se si conferma il *trend* di crescita che ha portato gli investimenti da poco meno di 50 milioni nel 2018 agli oltre 192 milioni del 2023.”

“Di segno contrario, invece, la tendenza registrata nei fondi pensione preesistenti che abbassano la loro allocazione nei fondi di venture capital dallo 0,97% del 2022 allo 0,68% del 2023 sul totale degli investimenti in FIA.

Infine, risulta nulla l’esposizione nei confronti del segmento venture capital nei fondi pensione negoziali che, nella maggioranza dei casi, hanno approcciato i fondi di pensione alternativi solo nell’ultimo quinquennio.” (Fonte: Giulia Sordi in *Casse di previdenza e fondi pensione: la nuova rotta verso il venture capital – ilPunto* del 23.12.2024).

Poiché come, ho cercato di spiegare, **si tratta di un investimento molto rischioso**, è davvero singolare che nelle Casse di previdenza, che gestiscono il primo pilastro obbligatorio e non dispongono di una regolamentazione cogente, siano in aumento, mentre nei Fondi pensione, che gestiscono la previdenza volontaria di secondo pilastro e che dispongono di una normativa cogente all’avanguardia europea, siano in diminuzione.

Trattandosi di un asset decorrelata da tutte le altre, l’agevolazione fiscale di cui all’art. 33 della legge 193/2024 è sicuramente interessante a condizione però che lo Stato, oltre a stabilire i criteri per l’investimento, si faccia anche garante del rischio della perdita totale, o anche parziale, dell’investimento che per legge dovrà durare almeno 5 anni.

AI DAZI DI TRUMP SI PUO' RISPONDERE CON ELTIF 2.0

Trento, 03 aprile 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Sono arrivati **i dazi di Trump** che, a mio parere non ha ben compreso che i dazi sono una tassa che crea inflazione e colpisce entrambi i protagonisti della “guerra commerciale”.

Nessuna rappresaglia da parte della UE ma la preferenza, rispetto ad investimenti in USA, ad investimenti nel credito privato europeo.

Vediamo di capirci grazie al convegno del 2 aprile 2025 ben organizzato a Bolzano da Unicredit con BlackRock.

Molte piccole medie imprese (PMI) europee ritengono di rimanere private, al di fuori dei mercati quotati e molte di quelle già quotate, escono dal mercato quotato.

Queste PMI hanno bisogno di prestiti e quelli bancari continuano a ridursi.

Il 25 ottobre 2024 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento delegato 2024 / 2759 che ha integrato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i casi in cui **i derivati saranno utilizzati unicamente allo scopo di copertura dei rischi** inerenti ad altri investimenti del fondo di investimento europeo a lungo termine (acronico ELTIF), i requisiti per la politica di rimborso e gli strumenti di gestione della liquidità dell'ELTIF, le circostanze per l'abbinamento delle richieste di trasferimento di quote o azioni dell'ELTIF, taluni criteri per la liquidazione delle attività dell'ELTIF e taluni elementi dell'informativa sui costi.

Lo strumento di investimento previsto dall'Unione Europea è un fondo aperto, non quotato, semiliquido.

Il Regolamento 2.0 ha aperto l'accesso oltre che agli investitori istituzionali, com'era prima, anche all'investitore retail.

Si tratta di un asset rischioso perché comporta il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio di mercato. Può essere però inserito in un portafoglio perché può far

conseguire interessi a doppia cifra molto interessanti e soprattutto destinato a sostenere il credito privato europeo.

Il nuovo regolamento riconosce la possibilità per l'investitore di ottenere il rimborso anche prima della scadenza del periodo di investimento a condizione che sia decorso un periodo minimo di detenzione delle quote.

Si tratta di immettere denaro nel credito privato europeo per farlo crescere e diventare più competitivo.

È anche una modalità per sentirsi più europei al di là di tante affermazioni di principio.

Il 24 marzo 2025 **Shannon Kirwin** su **Morningstar** ha scritto al proposito:

«Con l'aumento della disponibilità di fondi d'investimento europei a lungo termine, gli investitori europei hanno maggiori opportunità di accedere a strategie del mercato privato che in precedenza erano fuori dalla portata del pubblico retail.

Tuttavia, i fondi del mercato privato non sono tutti uguali.

Gli investitori che stanno prendendo in considerazione un ELTIF dovrebbero farsi queste domande chiave:

- 1. Quali sono le limitazioni al prelievo di denaro?*
- 2. Quanto costa il fondo agli investitori?*
- 3. Quanta esperienza ha il gestore nei mercati privati?*
- 4. Il gestore è un buon amministratore del denaro degli investitori?*

Ecco un'analisi più approfondita di queste considerazioni.

Quali sono le disposizioni in materia di liquidità?

Gli ELTIF sono molto meno liquidi dei fondi azionari e obbligazionari tradizionali.

Gli asset privati - che si tratti di partecipazioni in società private, di prestiti o di asset reali come edifici o infrastrutture - richiedono tempo per essere acquistati e venduti.

Per questo motivo molti fondi del mercato privato (e tutti gli ELTIF secondo il quadro normativo originario degli ELTIF 1.0) sono strutturati come veicoli chiusi che mantengono il capitale investito bloccato per un determinato numero di anni.

Tuttavia, la normativa ELTIF 2.0 consente agli ELTIF di essere strutturati come fondi aperti (i cosiddetti fondi “evergreen”), con la possibilità di investire o riscattare il capitale su base continuativa.

Le strutture evergreen sono un segmento in rapida crescita di questo mercato, in quanto si inseriscono facilmente nei portafogli accanto ai fondi aperti tradizionali.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero leggere le clausole di dettaglio per assicurarsi di aver compreso le disposizioni in materia di liquidità.

In genere, gli investimenti in ELTIF evergreen sono possibili a intervalli che vanno da una volta al mese a una volta al trimestre, mentre i prelievi sono più limitati (a volte solo una volta all’anno) e richiedono un periodo di preavviso.

*Anche in questo caso, **non c’è garanzia che gli investitori abbiano accesso al loro capitale quando lo richiedono.***

Questo perché i prelievi sono di solito limitati a una certa frazione del buffer di liquidità di ciascun fondo, ossia la parte del portafoglio - tipicamente circa il 20% - non investita in attività a lungo termine.

Se le richieste di riscatto superano la liquidità disponibile, non possono essere accolte - il cosiddetto “gating event”.

I “gating” dei fondi non sono un fenomeno raro nei mercati privati.

*Ad esempio, **Blackstone**, gestore di fondi alternativi, è stato costretto a limitare i rimborsi del suo fondo immobiliare evergreen BREIT, domiciliato negli Stati Uniti, per oltre un anno tra la fine del 2022 e l’inizio del 2024.*

Gli investitori dovrebbero quindi non solo assicurarsi di essere informati sulle politiche di acquisto e rimborso del fondo, ma anche chiedersi se sono disposti a sopportare un periodo prolungato senza avere la necessità di accedere al capitale investito.

Anche se la risposta è affermativa, gli ELTIF sono probabilmente più adatti a svolgere un ruolo ridotto (meno del 10%) all’interno di un portafoglio diversificato.

Quanto costa un ELTIF?

*Gli investitori che acquistano un ELTIF devono generalmente fare i conti con **commissioni più elevate e una struttura dei costi più complessa** rispetto a quella dei fondi comuni di investimento tradizionali o dagli ETF.*

Ciò non sorprende più di tanto, dato che le commissioni per i veicoli chiusi del mercato privato (anche quelli commercializzati agli investitori istituzionali) sono più elevate rispetto agli strumenti tradizionali.

Oltre alle commissioni di gestione e a volta a quelle di retrocessione (anch'esse standard per l'acquisto di fondi comuni), gli investitori devono sostenere tutti i costi operativi, come le spese di amministrazione, custodia e revisione.

Questi non sono trascurabili, soprattutto perché molti gestori incaricano società terze di effettuare le valutazioni del portafoglio.

Se l'**ELTIF** è un **fondo di fondi**, ciò implica di solito un **secondo livello di commissioni** che si aggiunge alla commissione di gestione del fondo.

Idealmente, gli investitori dovrebbero conoscere i costi delle partecipazioni sottostanti al portafoglio per avere un quadro più preciso di quanto stanno realmente pagando.

Le commissioni di performance possono essere molto complicate.

Sebbene siano diventate meno comuni per i fondi comuni di investimento, l'addebito di un "carried interest" (una percentuale delle plusvalenze realizzate) rimane la norma per i fondi del mercato privato, compresi gli ELTIF.

Secondo la nostra analisi, il tipico ELTIF evergreen applica ogni anno **circa il 10% di commissione di sovraperformance rispetto all'hurdle rate** (tassi minimo di rendimento finanziario atteso, ndr).

Questi hurdle rate sono solitamente statici e oscillano tra il 5% e l'8%. Si tratta di una struttura più economica rispetto alla tradizionale struttura "2 e 20" comune ai fondi di private equity (una commissione di gestione del 2% e una commissione di performance del 20%).

Tuttavia, gli hurdle rate statici sono meno favorevoli agli investitori rispetto agli hurdle rate relativi ai benchmark più comuni nel mercato dei fondi comuni, che premiano i gestori solo quando superano la performance del mercato generale.

Gli investitori dovrebbero diffidare di alcuni dei modelli di pricing presenti nel panorama degli ELTIF. Raccomandiamo di stare alla larga dai fondi che applicano commissioni di performance sul rendimento di ogni singolo investimento nel fondo (il cosiddetto "deal-by-deal carry") invece che sul rendimento del portafoglio complessivo.

Questa struttura consente ai gestori di imporre teoricamente commissioni di performance anche negli anni in cui il fondo complessivo ha registrato una performance inferiore. Gli investitori dovrebbero anche prestare attenzione alle

commissioni di sottoscrizione una tantum o alle “spese di creazione delle azioni”, che sembrano essere più comuni tra gli ELTIF rispetto ai fondi comuni tradizionali.

L’asset manager dispone delle competenze e delle risorse necessarie?

Con il crescente interesse per i prodotti del mercato privato, è importante stabilire se il team di investimento di un ELTIF ha l’esperienza, la competenza e la rete necessarie per attuare efficacemente la strategia.

Il gestore dispone di un team consolidato di private-markets o di una partnership con un fornitore esterno affidabile? Più un team è affermato, più è probabile che abbia solide relazioni con i general partner (il che amplia l’accesso dei gestori a opportunità come i coinvestimenti in private equity) o che abbia un marchio di fiducia all’interno di un segmento di mercato target (il che è importante se il gestore sta facendo operazioni). Sugeriamo di cercare un asset manager che vanti un team interno di investimento nel mercato privato o che esternalizzi la gestione dei suoi fondi nel mercato privato a un subadvisor di alta qualità con esperienza nel settore.

Il team di investimento dedica sufficienti risorse ai mercati privati?

L’investimento in private asset richiede competenze particolari ed è generalmente più lungo e complesso rispetto a quello in attività liquide e quotate. In generale, i team dei mercati privati sono più numerosi di quelli dei mercati pubblici. Sugeriamo di fare attenzione alle società in cui i gestori di portafoglio si dividono tra le strategie private e quelle pubbliche, perché potrebbero non avere risorse sufficienti per fare entrambe le attività.

L’asset manager sta ancora integrando un nuovo team a seguito di una recente acquisizione?

Le acquisizioni sono diventate più comuni negli ultimi anni, poiché diversi asset manager tradizionali e diversificati hanno acquisito boutique dedicate ai mercati privati. Alcuni esempi dell’ultimo anno sono l’acquisto da parte di Amundi della boutique multimanager sui mercati privati Alpha Associates, con sede a Zurigo, e l’acquisizione da parte di BlackRock dello specialista del credito privato statunitense HPS Investment Partners.

Se ben eseguite, le fusioni possono essere vantaggiose sia per le società che per gli investitori dei fondi, ma sono piene di rischi. Se c’è uno scontro culturale tra i team di investimento, i tentativi di unirli possono avere un impatto sul morale dei team e portare alla disgregazione. Inoltre, con un numero crescente di società di gestione tradizionali che competono per acquistare team esperti del mercato privato, aumenta il rischio che una società acquirente possa pagare troppo l’acquisto o si accontenti di team di qualità

inferiore. Pertanto, gli investitori dovrebbero essere particolarmente diligenti quando prendono in considerazione gli ELTIF gestiti da team che sono il prodotto di recenti fusioni, poiché a volte può essere necessario un anno o più per valutare il successo di tali mosse.

La società di gestione è attenta agli interessi dell'investitore?

Dato che gli ELTIF sono piuttosto recenti, gli investitori non possono esaminare lo storico di gestione. Tuttavia, come per qualsiasi altro investimento in fondi, possono aumentare le loro probabilità di successo affidandosi a gestori che hanno dimostrato di dare priorità ai rendimenti a lungo termine degli investitori rispetto ai profitti a breve termine.

Una buona guida per trovare questi gestori è il Parent Pillar Rating di Morningstar, una componente del nostro Medalist Rating per i fondi.

Attraverso questa metrica, cerchiamo di identificare i gestori patrimoniali che sono buoni amministratori del capitale degli investitori. Ciò include qualità come il mantenimento di una solida cultura dell'investimento, il lancio di fondi solo in aree in cui le società hanno esperienza piuttosto che inseguire le tendenze del mercato, l'applicazione di strategie di prezzo ragionevoli e la chiusura dei fondi quando la loro capacità è limitata per proteggere i rendimenti per gli investitori esistenti.

Inoltre, suggeriamo di cercare i gestori di ELTIF che puntano sulla trasparenza e l'equità delle loro politiche.

Ciò include un quadro chiaro per l'allocazione delle operazioni nell'intera gamma di fondi della società, per garantire che gli investimenti privati più redditizi non vengano indirizzati verso alcuni fondi e non verso altri. Ciò significa anche disporre di un solido sistema di valutazione delle attività in portafoglio.

Idealmente, le società di fondi dovrebbero ricorrere a servizi di valutazione esterni per garantire l'obiettività e sottoporre i loro processi di valutazione a verifiche periodiche.

Infine, è generalmente un buon segno se il gestore di un ELTIF investe personalmente nel veicolo, il che significa che è direttamente coinvolto.»

IL RAPPORTO CENSIS 2025 E LE PENSIONI DEGLI AVVOCATI ITALIANI

In questo approfondimento cercherò di dare i numeri più significativi.

03 aprile 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

Il numero di iscritti a Cassa Forense al 31.12.2024 è pari a 233.260 avvocati con una flessione costante a partire dal 2021 perché dal 2020 al 2024 il numero di avvocati si è ridotto di 11.770 unità.

Per contro è aumentato, considerevolmente, il numero dei pensionati.

Nel 2024, Cassa forense ha erogato complessivamente 34.719 pensioni di cui 16.459 di vecchiaia, ovvero il 47,4% del totale, con un importo medio, per la pensione di vecchiaia, di € 43.986 a fronte di un reddito medio annuo di € 47.678.

Nella fase tra il 2021 e il 2024 si è registrata un'accelerazione significativa nel trend di crescita, con un'impennata che porta l'importo medio delle prestazioni al valore di € 35.138 per le donne e € 45.649 per gli uomini con l'importo medio delle prestazioni complessive al valore di € 43.986.

La figura 12 descrive bene l'andamento delle pensioni di vecchiaia per genere relative al periodo 2005 – 2024.

Fig. 12 – Andamento pensioni di vecchiaia per genere, 2005-2024 (v.a.)



Fonte: elaborazione Censis su dati Cassa Forense

La diminuzione degli iscritti e l'aumento dei pensionati sono due realtà macroeconomiche che debbono essere attentamente valutate ai fini della sostenibilità di lungo periodo della Fondazione.

Dato che dal 01.01.2025 Cassa Forense ha optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione in pro rata, vale la pena di ricordare che già oggi Cassa forense ha liquidato, nel 2024, 2.205 pensioni contributive per un importo annuo di € 4.598 per le donne e € 5.444 per gli uomini e, quindi, un importo medio di € 5.291.

Su 16.459 pensioni di vecchiaia il 55%, pari a 9.060 pensioni, supera € 40.000,00 e oltre.

A questo punto, per corrispondere alla esigenza della equità intergenerazionale, o si trova il sistema di aumentare il volume di affari e quindi il reddito della avvocatura, o si studiano soluzioni equilibrate per la riduzione del numero degli iscritti.

I numeri di cui sopra certificano che l'avvocatura non può più essere usata dalla politica come "parcheggio di cervelli" in attesa di future sistemazioni.

Per esempio, si potrebbe organizzare sin da subito un concorso ad hoc per la P.A. così da rinnovare i quadri immettendo giovani laureati.

La riduzione degli iscritti aiuterà a ristabilire un equilibrio tra la domanda e l'offerta di servizi legali, favorendo maggiormente la qualità rispetto alla quantità.

E farà finalmente riacquistare agli avvocati quel potere d'acquisto che, negli anni, ha perduto a causa di una vera e propria guerra tra poveri, che a volte ha dato luogo a episodi di concorrenza sleale (pensiamo a tutte quelle agenzie che offrono servizi).

Cassa Forense e Aprile 2025

07 aprile 2025

di Paolo Rosa

A fine aprile 2025 il Comitato dei Delegati di Cassa Forense sarà chiamato ad eleggere il nuovo Presidente e a rinnovare, per la metà, il Consiglio di Amministrazione.

Sarà un mese di conciliaboli, manovre sotterranee, scalate e accordi correntizi per trovare la quadra.

Intanto *Il Sole 24Ore* ha pubblicato tutti i redditi dei professionisti italiani per il 2024.

Permangono forti i divari di genere, tra gli iscritti agli Ordini nessun segno negativo nei compensi 2024: per otto categorie gli aumenti sono a doppia cifra, mentre cinque non riescono a battere l'inflazione.

Tra le categorie che non riescono a battere l'inflazione (+ 5,7%) ci sono i consulenti del lavoro (+ 4%) gli avvocati (+ 5%), i giornalisti (+ 2%), i biologi (+ 2%) e gli infermieri (+ 4%).

Il reddito medio degli avvocati è passato da € 44.650,00 del 2023 a € 46.950,00 del 2024.

Il nuovo assetto che uscirà dalle urne del Comitato dei Delegati dovrà occuparsi, quanto prima, della riforma della previdenza forense per garantire la sostenibilità di lungo periodo che è di 30 anni più 20 e non solo di 30 com'è uscita dall'ultimo intervento riformatore.

Il socio di maggioranza, quanto a capitale, è il nord che dovrà essere **adeguatamente rappresentato**.

CFnews cerca autori per articoli da pubblicare.

Io invio i miei che non vengono mai pubblicati. Chiedetevi il perché.

Quando Cassa Forense pubblicherà l'elenco degli *advisory board* 2023 e 2024 e la composizione dei CdA e dei collegi sindacali della Sicav da 3 miliardi e della Sicaf da un miliardo, sarà possibile vedere la distribuzione delle poltrone che è avvenuta tra chi ha esaurito il mandato.

Io ho fatto accesso agli atti ma non ho ancora avuto riscontro.

L'INCERTEZZA È IL PRIMO GRANDE NEMICO DELL'ECONOMIA

Il livello di volatilità aumenta in risposta ad un'espansione delle oscillazioni di prezzo dello strumento.

09 aprile 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

«La volatilità è indubbiamente una delle variabili chiave nel mercato azionario, in quanto misura la variabilità o dispersione delle fluttuazioni dei prezzi, in aumento o in diminuzione, che uno strumento finanziario subisce in un determinato periodo di tempo. Il livello di volatilità aumenta in risposta ad un'espansione delle oscillazioni di prezzo dello strumento. La volatilità può essere misurata utilizzando le variazioni effettive dei prezzi storici (volatilità realizzata) o può essere una misura della volatilità futura prevista dai prezzi delle opzioni negoziate su un mercato (volatilità implicita). Quest'ultima riflette le aspettative future di tutti i partecipanti al mercato e viene utilizzata come una misura dell'incertezza percepita in quel mercato. In altre parole, la volatilità indica la quantità di incertezza o rischio relativa alle dimensioni delle variazioni nel valore di un titolo. Un'implementazione pratica di questa misura di volatilità implicita si trova nell'indice di volatilità VIX del Chicago Board Options Exchange, il quale mira a cogliere l'aspettativa di volatilità futura del mercato nei prossimi 30 giorni di calendario. Il VIX viene spesso definito informalmente "l'indice della paura dell'investitore", un termine coniato da Whaley (2000) per sottolineare come l'indice di volatilità aumenti nei periodi di contrazione dei mercati, riflettendo lo stress del mercato e la paura degli investitori per potenziali crolli del mercato.

5-10	Estremo ottimismo	35-40	Elevata preoccupazione
10-15	Elevato ottimismo	40-45	Estrema preoccupazione
15-20	Moderato ottimismo	45-50	Moderata paura
20-25	Lieve ottimismo	50-55	Elevata paura
25-30	Moderata incertezza	55-60	Intensa paura
30-35	Elevata incertezza	60-65	Estrema paura

La Tabella 1 indica il livello di ansietà degli investitori al variare del valore del VIX.

»

(Fonte: Il VIX: “l’indice della paura”, Relatore prof. Claudio Boido, Candidato Pietro Pedio Cicala, anno accademico 2017/2018, Luiss, Dipartimento di Impresa e Management, Cattedra di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari).

La tabella è illuminante.

Oggi l’indice viaggia intorno al 58%.

Questo perché i due player più potenti, USA e Cina, si fronteggiano ormai in una vera e propria guerra commerciale dato che il Presidente Trump ha alzato i dazi alla Cina al 104%.

Vi sono poi le guerre in corso.

Come ha scritto Paolo Angelini, Vice Direttore Generale di Banca d’Italia, “A livello internazionale è in atto un processo di frammentazione geopolitica che frena la cooperazione, indebolisce il ruolo delle istituzioni multilaterali e ostacola lo scambio di conoscenze e tecnologie”.

Prevalgono quindi le decisioni irrazionali, come i dazi imposti su conteggi creativi dell’amministrazione Trump.

Le controversie commerciali e le tensioni geopolitiche producono volatilità sui mercati, caratterizzata da vendite per la paura e da acquisti speculativi.

I contro dazi, a giudizio degli economisti, sono masochistici mentre va perseguito il dialogo, riducendo consensualmente i dazi nel reciproco interesse.

Vanno affrontati e risolti i problemi legati alla frammentazione geoeconomica e alla polarizzazione geopolitica dove per frammentazione geoeconomica intendo il

processo attraverso il quale il sistema economico globale diventa meno integrato, perché molti paesi, nazioni e popoli tendono a perseguire sempre più il proprio interesse personale a discapito della cooperazione.

Mentre attribuisco la geopolarizzazione politica alla crescente divisione tra paesi, nazioni e stati, ma anche tra regioni lungo linee ideologiche e strategiche, spesso guidate da interessi nazionali, potere militare ed intelligence e preoccupazioni legate agli aspetti di sicurezza, sia nell'aspetto fisico, così come in quello virtuale, individuale e collettivo.

LA NUOVA AUDIZIONE DELLA COVIP IN BICAMERALE



Trento, 10 aprile 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Il 10 aprile 2025, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio dei fondi pensione, **è stata audita la Covip**, rappresentata dalla Presidente **f.f. Francesca Balzani**, la quale ha depositato una relazione agli atti.

La relazione offre alcuni spunti di sicuro interesse.

Le risorse destinate alle prestazioni accumulate dalle **forme pensionistiche complementari alla fine del 2024**, ammontano a **243 miliardi di euro** che si ragguagliano al 10,8% del PIL e al 4% delle attività finanziarie delle famiglie italiane.

*«Riguardo alla composizione degli investimenti, va osservato che il sistema previdenziale italiano, coerentemente con la circostanza che **il rischio finanziario viene posto a carico degli iscritti**, si è organizzato in modo di offrire **a questi ultimi la scelta del grado di esposizione al rischio d'investimento**.*

Tipicamente, vengono quindi offerte diverse linee di investimento, ciascuna caratterizzata da una particolare allocazione strategica del portafoglio.

Nella complessiva "architettura delle scelte" che viene così a definirsi, un ruolo essenziale è svolto dalla cosiddetta linea di default, destinata agli aderenti che non esercitano una scelta, per legge definita come una linea a rendimento garantito. Va da

sé che le diverse linee di investimento sono caratterizzate da rendimenti attesi e realizzati differenti.»

Mi viene spontaneo un confronto con le Casse di previdenza dei professionisti le quali gestiscono la previdenza obbligatoria di primo pilastro, dispongono di un patrimonio superiore ai 100 miliardi, che viene investito sui mercati finanziari con la conseguenza che il rischio finanziario viene posto a carico degli iscritti, ai quali però non viene offerta la scelta del grado di esposizione al rischio di investimento.

Le linee azionarie mostrano valori, in termini di rendimento, nettamente superiori a quelli delle altre linee e alla rivalutazione del **TFR**.

Gli investimenti obbligazionari, tutti, e per i bilanciati quelli dei PIP nuovi, relativamente al decennio che va dal 2014 al 2024, hanno realizzato rendimenti inferiori al rendimento del TFR che è stato del 2,4%.

Considerando il totale di sistema, gli investimenti sono allocati principalmente in titoli di Stato, o altri titoli di debito, complessivamente per il 56% del totale, in titoli di capitale per il 21,4% e in OICVM per il 12,4%.

L'orientamento è quello di modificare l'allocazione complessiva degli investimenti dei fondi pensione italiani in favore di maggiori quote di investimento in azioni.

Da qualche tempo, i fondi pensione italiani, e in particolare i fondi pensione negoziali, si stanno muovendo per incrementare gli investimenti in titoli anche non quotati emessi da imprese produttive, di *private equity* e di *private debit*, e più in generale di includere nei loro portafogli quote di strumenti illiquidi che al tempo stesso siano strumento di diversificazione, offrano prospettive di rendimento soddisfacente e rendano possibile contribuire maggiormente al sostegno dell'attività produttiva delle imprese nazionali.

In questa ottica la **Covip suggerisce** di valutare con favore l'abbandono delle attuali linee garantite, con **l'adozione di linee di default di tipo *life – cycle*, di più elevato contenuto azionario soprattutto nelle fasi di vita meno vicine al pensionamento.**

L'ampliamento degli investimenti dei fondi pensione a classi di attività non tradizionali deve muoversi di pari passo con la conseguente evoluzione del sistema di gestione dei rischi, in grado di monitorare e gestire i fattori di rischio specifici sottostanti a tali tipologie di investimenti, che, ricordo, restano caratterizzati da una natura illiquida e da un certo grado di complessità, in termini di valutazione e minor grado di trasparenza, anche con riferimento alle possibili ipotesi di conflitti di interesse, e che, pertanto, richiedono una più rigorosa attività di analisi e verifica.

Anche le Casse di previdenza dei professionisti si stanno muovendo in questa direzione pur non disponendo, com'è noto, di una regolamentazione cogente che si attende, invano, sin dal 2011 e già questo è un problema non risolto ma che pare interessi solo a chi scrive.

IL TERZO MANDATO PER IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, LO STATUTO DI AUTONOMIA E LA LEGGE 165/2004



Trento, 11 aprile 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

L'art. 51 della Costituzione così recita: "Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive **in condizioni di eguaglianza**, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ..."

L'art. 47 dello Statuto della Provincia Autonoma di Trento così prevede:

«Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della provincia, la

presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del presidente stesso. Nella provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale. Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale».

Con la legge n. 165 del 02.07.2004, il Parlamento ha approvato le disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, concernente il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta Regionale e dei Consiglieri Regionali.

Il provvedimento stabilisce i **principi fondamentali** ai quali deve attenersi la Regione nel disciplinare la materia e riserva allo Stato la definizione dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità di componenti di organi costituzionali e di appartenenti ad amministrazioni ed enti pubblici statali, confermando con ciò la permanenza in vigore delle norme speciali sull'argomento.

Come abbiamo visto, l'art. 51 della nostra Carta Costituzionale garantisce il diritto di elettorato passivo a tutti i cittadini **in condizioni di uguaglianza**.

Nel disciplinare le cause di ineleggibilità, il Parlamento non ha fatto distinzione tra le Regioni a statuto ordinario e le Regioni a statuto speciale.

La regola generale in materia di elettorato passivo è quella della **eleggibilità**, per cui le cause di ineleggibilità, derogando ad un principio generale, sono di stretta interpretazione e devono “*rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto siano ragionevolmente indispensabili per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate.*” (Corte Costituzionale, sentenza n. 46/1969).

L’art. 2, comma 1, lettera f) della legge 165/2004 così recita “*previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta Regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.*”.

Con la sentenza n. 310 del 1991 la Corte Costituzionale ha affermato che deve essere la legge a determinare, sia in positivo, che in negativo, i requisiti necessari per l’accesso alle cariche pubbliche di modo che nessun vizio di costituzionalità si può profilare ove le cause di ineleggibilità in rapporto alle diverse cariche rispondano a motivi di pubblico interesse e siano contenute in limiti razionali.

«La previsione di questa specifica ipotesi di ineleggibilità, pertanto, si rivela pienamente giustificata dalla necessità di evitare che il presidente eletto possa servirsi dei suoi poteri per distorcere la competizione elettorale ed alterare la pari opportunità fra tutti i competitori, attraverso la possibilità di esercitare una *captatio benevolentiae* o un *metus publicae potestatis* nei confronti degli elettori». (Luca Castelli in *Profili costituzionali del terzo mandato del Presidente di Regione*, Astrid).

La Provincia Autonoma di Trento ritiene che, a seguito della riforma statutaria del 2001, l’art. 47 dello Statuto attribuisca alle sole Province autonome la nuova e importante competenza legislativa per la disciplina elettorale e sulla forma di governo della Provincia: non sarebbe una competenza riconducibile alle tipologie generali, perché il solo esercizio è soggetto ad un regime meno vincolato.

Le leggi provinciali sulla forma di governo devono essere in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.

Si tratterebbe quindi di una competenza più ampia di quella primaria o esclusiva, come disciplinata dallo Statuto, perché non è soggette al limite degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico – sociali della Repubblica.

Al riguardo il prof. **Stefano Ceccanti** ritiene che il principio contenuto nell’art. 2, lettera f) della legge 165/2004 sia un principio che si estende automaticamente anche alle Regioni a statuto speciale.

Una risposta definitiva potrebbe trovarsi nella motivazione con la quale **la recente sentenza della Corte Costituzionale ha bocciato la possibilità della candidatura per un terzo mandato in Campania.**

A mio giudizio, militano a favore dell'immediata applicabilità anche alle Regioni e Province autonome il fatto che l'art. 51 della nostra Costituzione così recita: *"Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ..."*; il fatto che la legge 165/2004, in attuazione dell'art. 122 della Costituzione, non ha operato alcuna distinzione tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale e, da ultimo, il fatto che anche l'art. 47 dello Statuto della Provincia Autonoma di Trento consente di legiferare in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

I rilievi della Corte dei Conti su Cassa Forense

14 aprile 2025

di Paolo Rosa

La Corte dei Conti, Sezione del controllo sugli enti, ha pubblicato la determinazione del 20.03.2025, n. 28, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Cassa Forense – 2022.

Innanzitutto alla pag. 5 si apprende che la Cassa, nel 2022, ha posto mano ad una nuova revisione dello statuto, dopo quella che ha portato nel 2016 all'approvazione di quello attualmente vigente. La stessa non risulta allo stato ancora perfezionata, stante la mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro.

«In istruttoria, l'Ente ha reso noto di aver formulato la proposta di revisione statutaria di cui trattasi con deliberazione del Comitato dei delegati (Cd) del 29 aprile 2022 e di averne rivisto i contenuti, a seguito del diniego di approvazione ministeriale di cui ad apposita nota del 19 dicembre 2022, con recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili e avendo inoltre impugnato il diniego per la parte ritenuta non accoglibile in quanto lesiva dell'autonomia gestionale dell'Ente. L'ipotesi di statuto così revisionato, approvata dal Cd in data 27 gennaio 2023, è stata oggetto di nuove osservazioni critiche ministeriali e di un nuovo diniego, volto in particolare a censurare l'istituzione di un nuovo organo, il Comitato per gli investimenti, non previsto dalla normativa istitutiva e comportante il possibile incremento dei costi di funzionamento. Ne è conseguita la presentazione di motivi aggiunti di ricorso dinanzi al giudice amministrativo. La vertenza è tuttora pendente».

E veniamo ai rilievi che mi sono appuntato nella lettura della determinazione.

«Si è già ampiamente riferito in passato delle iniziative che, anche su sollecitazione dei ministeri vigilanti, la Cassa ha inteso adottare per contenere gli oneri per gettoni di presenza, pur senza ridurre l'importo unitario reputato congruo rispetto all'impegno richiesto dalla partecipazione alle sedute collegiali, per la complessità delle questioni affrontate. Si richiama al riguardo l'avvenuta adozione di regole interne di contenimento consistenti nel divieto di cumulo di gettoni per riunioni che si tengono

nella stessa giornata e nella fissazione di un numero massimo di riunioni annue e di commissioni istruttorie, attualmente pari a n. 18. Si tratta di iniziative positive, ma comunque non tali da comportare la contrazione e/o la razionalizzazione strutturale dei costi di cui trattasi, come emerge, del resto, dai dati contabili all'esame». (pag. 11)

«Al riguardo, si ribadisce quanto già osservato nel precedente referto, in ordine all'opportunità di rendere ostensibili in modo organico e non frammentario, anche nella relazione al bilancio degli amministratori, le principali innovazioni che hanno interessato in ciascuna annualità gli assetti organizzativi, indicandone le motivazioni. Ciò si ritiene buona pratica, in ossequio ai principi di trasparenza». (pag. 16)

«Si ricorda che la Fondazione, pur avendo avviato da tempi ormai risalenti un'iniziativa intesa a regolamentare principi e criteri della politica di investimento, non dispone di disposizioni normative dedicate, la cui adozione, questa Corte, come nei precedenti referti, torna a sollecitare. Si è dotata, però, di un modello di asset liability management (ALM) per le analisi del rischio di asset allocation e per la pianificazione strategica degli investimenti, che è aggiornato periodicamente. Si rammenta, altresì, che detto segmento gestionale è assoggettato a controllo ex art. 14 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e che la Cassa non dispone di una disciplina regolamentare di tale attività, rimessa alle scelte di indirizzo del Consiglio di amministrazione». (pag. 40)

«L'attività di investimento e disinvestimento che ha determinato la consistenza di portafoglio contabilizzata in bilancio al termine dell'esercizio 2022 è descritta in nota integrativa, con riferimento non solo alle linee strategiche che l'hanno improntata, ma anche alle singole operazioni di acquisto e vendita di titoli e fondi deliberate dal Consiglio di amministrazione in corso d'anno. Manca, tuttavia, la consueta analisi della composizione del portafoglio per classi allocative con valutazione attualizzata a valori di mercato ed economici. Non si riscontrano in atti valutazioni puntuali riferite al livello di rischiosità degli intrapresi investimenti, al di là dei sintetici delta di rendimento e del tasso di volatilità». (pagg. 40 e 41)

«In relazione alle evidenti difficoltà esistenti nella riscossione dei crediti verso gli iscritti, anche per la rilevante consistenza di quelli risalenti nel tempo, già richiamate nelle precedenti relazioni, questa Sezione ritiene che l'Ente debba perseverare con costanza nelle varie attività intraprese per migliorare i risultati sino ad ora raggiunti, prestando la dovuta e diligente attenzione al fine di evitare il decorso del termine di prescrizione dei singoli crediti». (pag. 48)

«I risultati della gestione finanziaria documentano, come detto, complessivi utili in contrazione, come di seguito esposto in dettaglio, con riduzione delle perdite derivanti da negoziazioni di titoli.

Tabella 30 - Proventi e oneri finanziari

	2021	2022	Var. assoluta	Var.% 2020-2021
15) Proventi da partecipazioni	77.856.730	80.561.977	2.705.247	3,5
16) Altri proventi finanziari	746.101.941	302.863.183	-443.238.758	-59,4
17) Interessi e altri oneri finanziari	-2.360.872	-1.985.414	-375.458	-15,9
17-bis) Utili e perdite su cambi	-128.380	-6.681	-135.061	-94,8
Totale proventi e oneri finanziari C)	821.726.179	381.433.065	-440.293.114	-53,6

Fonte: rielaborazione Corte dei conti

». (pag. 56).

IL BICAMERALISMO PERFETTO HA FATTO IL SUO TEMPO



Trento, 15 aprile 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Il 14 aprile 2025 l'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati ha depositato il suo Rapporto 2024 – 2025.

Emergono i profili problematici della legislazione; in particolare, a livello nazionale, sono confermati il **consistente ricorso alla decretazione d'urgenza**, che continua a combinarsi con i persistenti fenomeni del “monocameralismo alternato” e della confluenza tra i decreti legge, e la tendenza a una legislazione frammentaria.

La **legislazione regionale** poi, al netto della politica sanitaria, **trova difficoltà a trovare un suo spazio**, con una produzione normativa che si concentra sulle **materie di competenza concorrente** e che mantiene confini incerti, continuamente ridefiniti attraverso il **contenzioso costituzionale**, con quello statale.

Il Rapporto valuta i dati della XIX Legislatura in corso sino al 13.02.2025.

Il 39% delle leggi approvate nella XIX Legislatura sono decreti – legge convertiti con un **aumento**, quindi, rispetto al 34% del **corrispondente periodo della XVIII Legislatura**.

La **capacità trasformativa del Parlamento nei confronti dei decreti – legge si traduce in un'integrazione dei testi decreti legge piuttosto che in modifiche del loro contenuto iniziale**.

Tutti i 72 decreti legge convertiti nella legislazione in corso hanno visto una sola lettura in ciascuno dei due rami del Parlamento.

La tendenza ad una sorta “**monocameralismo alternato**” nell’iter di conversione dei decreti legge, che già nelle precedenti legislature si era significativamente rafforzata, si accresce ulteriormente nella XIX Legislatura, **raggiungendo la totalità dei casi**: infatti la percentuale di provvedimenti di conversione senza ritorno nel primo ramo di esame ha raggiunto il 100% nella legislatura in corso quando lo stesso dato per la XVIII Legislatura era pari al 91,7%.

L’insieme di questi dati dovrebbe spingere verso l’abolizione del bicameralismo perfetto e all’attenuazione del ricorso alla decretazione d’urgenza così da ridare al Parlamento la sua centralità, oggi marginalizzata di fronte alle iniziative del Governo.

IL CAPITALE PAZIENTE

Al Salone del risparmio in corso a Milano, per capitale paziente si intende l'invito ad avere investimenti di lungo termine per rispondere ai bisogni della longevità e per sostenere l'economia reale.



16 aprile 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

Il Ministro Giorgetti, intervenuto al Salone, ha detto che bisogna innovare la previdenza privata cambiando il sistema del 2005, migliorando i meccanismi di adesione; la previsione di incentivi per l'incremento della contribuzione, senza oneri per lo Stato; l'introduzione di stimoli alla competizione e alla ricerca di soluzioni di investimento più efficienti.

Che sia per questo che il Ministero del Lavoro ha nominato un medico, specializzato in endocrinologia alla Presidenza della Covip, quando la legge 252/2005 richiede specifici requisiti di professionalità in materia di pensioni e finanza?

«I prestiti alle imprese, in calo da circa due anni, continuano a ridursi anche se in misura inferiore rispetto al passato. In un contesto caratterizzato da una generale prudenza da parte delle banche, tale andamento risulta essere tuttavia principalmente determinato dalla debolezza della domanda. I prestiti alle famiglie sono invece tornati a crescere seppure a tassi ancora molto bassi». (Fonte: Banca d'Italia).

Nel frattempo, entro il 5 giugno 2026, dovrà essere implementata negli ordinamenti nazionali la direttiva EU 2004/2811 che fa parte del “Pacchetto Listing Act”.

«Il “Pacchetto Listing Act”, proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2022, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio europeo e del Parlamento europeo, è stato pubblicato in Guue il 14 novembre 2024. Esso comprende le seguenti misure:

– il Regolamento UE 2024/2809 volto a favorire l’accesso delle società al mercato dei capitali sia nella fase di quotazione che nella fase di permanenza sul mercato e che modifica il Regolamento sugli abusi di mercato (Regolamento UE 596/2014) e il Regolamento Prospetto (Regolamento UE 2017/1129);

– la Direttiva 2024/2810 volta a consentire l’adozione delle azioni a voto multiplo alle imprese che intendono quotarsi sui mercati di crescita per le Pmi (SME Growth Market);

– la Direttiva UE 2024/2811 volta a facilitare la produzione di ricerche sulle PMI e che abroga la Listing Directive (Direttiva 2001/34/Ce) e modifica la direttiva Mifid II (Direttiva UE 2014/65)» (Fonte: Assonime).

Anche la Consob nel suo Piano strategico 2025/2027 del 15.04.2025 va nella medesima direzione:

«Favorire lo sviluppo dei mercati finanziari a supporto della crescita

Lo sviluppo della piazza finanziaria italiana, da tempo nell’agenda della CONSOB e del legislatore domestico, è diventato ancora più attuale alla luce degli orientamenti europei tesi al rilancio della competitività e alla rinnovata centralità dell’integrazione dei mercati dei capitali. In questo contesto sono indispensabili interventi diretti in maniera sinergica al lato dell’offerta, con particolare riguardo all’accesso e alla permanenza delle imprese nel mercato dei capitali, e al lato della domanda, con riguardo alla partecipazione degli investitori istituzionali e degli investitori retail, al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso le attività dell’economia reale più produttive. Questa impostazione è anche alla base del già menzionato progetto Savings and Investments Union (SIU) della Commissione europea. Per quanto riguarda il lato dell’offerta, favorire l’accesso al mercato dei capitali delle imprese italiane rimane un obiettivo centrale e strategico per il rilancio della piazza finanziaria domestica. Ciò vale in particolare per le Pmi che rappresentano, come noto, la struttura portante della nostra economia, oltre a costituire ‘nicchie di eccellenza’ in diversi settori nel panorama internazionale. Per poter competere adeguatamente su scala globale, esse necessitano di una adeguata crescita dimensionale nonché di investimenti in innovazione tecnologica. Quanto al tema relativo alla permanenza delle

imprese nel mercato dei capitali, il trend – già in atto da diversi anni – che vede l'abbandono del listino da parte di numerosi emittenti che non ritengono vantaggiosa la quotazione borsistica, a fronte di un numero sempre più ridotto di nuove ammissioni, rende quanto mai urgente l'individuazione di misure che favoriscano il mantenimento della quotazione da parte delle società già quotate. Una strutturale incapacità della borsa di esprimere nei prezzi dei titoli i valori impliciti nei fondamentali delle aziende emittenti incide negativamente sia in fase di Ipo (Initial Public Offering) sia nel corso della quotazione ed è spesso additata, assieme agli eccessivi oneri della regolamentazione e alla ridotta liquidità, tra le cause di un limitato accesso al mercato, soprattutto da parte delle PMI, e del numero crescente di casi di delisting. In questo contesto, è decisivo agire anche dal lato della domanda, rafforzando il ruolo degli investitori istituzionali, in particolare di quelli domestici, poiché dotati di risorse consistenti e di orizzonti di investimento a lungo termine. In generale, una maggiore partecipazione ai mercati azionari degli investitori istituzionali può favorire non solo la diversificazione delle fonti di finanziamento delle imprese, ma anche una maggiore liquidità dei titoli quotati/ammessi a negoziazione e la corretta valutazione di mercato delle imprese stesse. Attualmente, la presenza degli investitori istituzionali nell'azionariato delle società quotate italiane è maggiore nelle imprese con più elevata capitalizzazione di mercato, risultando più contenuta nelle società small e mid-cap, che inoltre tendono a essere oggetto di maggiore interesse da parte di investitori domestici specializzati piuttosto che dei grandi investitori internazionali. Su tali temi la CONSOB continuerà a offrire il proprio contributo anzitutto per sfruttare appieno le occasioni offerte dalla disciplina europea di cui al già ricordato pacchetto Listing Act, di prossimo recepimento nell'ordinamento nazionale. Le nuove disposizioni europee, come già ricordato, sono volte a favorire l'accesso al mercato dei capitali, attraverso la semplificazione degli adempimenti nella fase di quotazione, e la permanenza sul mercato stesso, attraverso la semplificazione degli adempimenti in materia market abuse; nella stessa direzione vanno le norme che facilitano la produzione di ricerche sulle PMI e le disposizioni in materia di azioni a voto multiplo. La Consob, inoltre, proseguirà il proprio impegno nell'ambito dei lavori per la revisione organica del Tuf (e delle norme civilistiche di diritto societario), così come dettato dalla Legge Capitali, al fine di individuare le misure normative che – in linea con i criteri di delega, integrati nel 2025 per procedere al riordino del sistema sanzionatorio – riconoscano il carattere internazionale del mercato finanziario italiano e l'importanza di renderlo sempre più attrattivo per gli investitori istituzionali. La riforma del Tuf comporterà altresì un'intensa attività di revisione della regolamentazione secondaria di competenza della Consob, per l'adeguamento alle nuove disposizioni di prossima emanazione. In tale contesto l'Istituto continuerà ad adoperarsi sia per la rimozione dei casi di cosiddetto goldplating sia per semplificare i procedimenti di scrutinio dei prospetti e ridurre i tempi amministrativi e i costi, anche nell'ottica di una maggiore convergenza verso le prassi

europee e di semplificazione della comunicazione con i soggetti esterni. In una prospettiva di sviluppo dei mercati finanziari, sempre con riferimento alle azioni possibili dal lato della domanda, appare parimenti decisivo incentivare la partecipazione degli investitori retail al mercato mobiliare. Per promuovere la canalizzazione del risparmio delle famiglie all'economia reale rimane strategico potenziare gli strumenti di tutela degli investitori retail, soprattutto a fronte dei rischi associati all'investimento tramite canali digitali e al fenomeno del greenwashing, nonché preservare e innalzare la fiducia nel sistema finanziario, anche attraverso relazioni corrette con gli intermediari e, nei casi di controversie, la risoluzione stragiudiziale attraverso l'Arbitro per le Controversie Finanziarie. La CONSOB continuerà ad agire in tal senso in linea di continuità con le azioni intraprese nel triennio 2022-2024. Come già ricordato, proseguirà lo sviluppo, in collaborazione con l'Accademia, di soluzioni basate sull'uso dell'intelligenza artificiale a supporto della vigilanza in materia di fenomeni abusivi su web e fenomeni di greenwashing. Sempre in un'ottica di tutela degli investitori e dell'integrità del mercato, particolare attenzione verrà prestata all'applicazione della disciplina MiCAR, accompagnando gli operatori italiani interessati verso le prospettive di emissione e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale nella soluzione di questioni di conformità normativa e di vigilanza. Al contempo proseguiranno le iniziative dirette ad assicurare in modo proattivo la coerenza tra gli approcci di vigilanza delle diverse autorità nazionali. Nei prossimi anni sarà inoltre condotta una verifica tesa ad accertare la congruità del quadro applicativo rispetto alle evoluzioni di mercato e alla luce delle evidenze di vigilanza sull'osservanza della disciplina MiCAR da parte degli emittenti e dei prestatori di servizi per le cripto-attività. I temi menzionati saranno sempre più presenti nei programmi di educazione finanziaria della CONSOB, che nei prossimi anni si concentreranno sulla formazione dei formatori, potenziando i progetti destinati alla platea degli insegnanti, e sulle collaborazioni istituzionali, in linea con le previsioni della Legge Capitali e nell'ambito del Comitato nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. La platea di destinatari raggiungibile potrà essere ampliata anche attraverso l'utilizzo di media e social network, in sinergia con l'attività di comunicazione con l'esterno». (Fonte: Consob piano strategico).

Gli incassi contributivi dei primi due mesi del 2025 sono risultati pari a 54.265 milioni di euro, in aumento di 3.503 milioni di euro (+6,9%) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente per effetto della crescita sia delle entrate contributive del settore privato sia degli incassi delle gestioni dei lavoratori dipendenti pubblici. Le entrate contributive degli enti previdenziali privatizzati risultano pari a 1.602 milioni di euro, in aumento del 6,0% rispetto all'anno precedente (Fonte: MEF, Ragioneria Generale dello Stato, Rapporto sulle entrate, febbraio 2025).

“Trasformare propensione al risparmio in investimenti (Il Sole 24 Ore Radiocor, Milano 15 aprile 2025) Storicamente il risparmio costituisce il baluardo di una collettività per fronteggiare contingenze inattese. Inoltre, la reazione più canonica alle aspettative di contrazione dell’economia reale è proprio l’aumento della propensione al risparmio”.

Traduzione: italiani risparmiate che poi noi investiamo nei mercati finanziari a sostegno dell’economia reale!

Ma se gli investimenti vanno male, risponde lo Stato?

Ricordo che le Casse di previdenza dei professionisti gestiscono la previdenza obbligatoria di primo pilastro e i Fondi pensione la previdenza complementare che è volontaria.

29 APRILE IN CASSA FORENSE

Sarà una giornata importante perché, dopo l'approvazione del consuntivo 2024, si passerà all'elezione del Presidente e di cinque componenti del CdA.



16 aprile 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

Da tempo ho fatto istanza di accesso all'elenco degli Advisory board e ai CdA di SICAV e SICAF, ma non ho sin qui ottenuto riscontro.

La mia impressione è che i delegati uscenti si siano riposizionati sulle nuove “poltrone” così da poter continuare a lavorare con Cassa Forense.

Cincinnato non è più un esempio, evidentemente!

“La storia e i racconti mitologici o leggendari, intesi come fonte di buoni esempi di comportamento, sono irrimediabilmente passati di moda. La concezione della storia come maestra di vita era parte integrante (e anche un po’ retorica) dell’insegnamento impartito ai nostri nonni.” (Roberto Ruegger in Area il giornale di critica sociale e del lavoro).

La Presidente, indicata dai rumors che si rincorrono, sarà Marisa Annunziata del Foro di Salerno, e sarà la prima donna, se non ci saranno ripensamenti, ai vertici della Fondazione.

Cambierà qualche cosa per gli iscritti?

Non credo ma staremo a vedere.

Per i cinque componenti, invece, del CdA pare non vi sia accordo fra i delegati sulla terna quindi non mancheranno le sorprese nell'urna.

Naturalmente gli iscritti non sanno nulla.

Eppure ci sono delegati e consiglieri uscenti che termineranno il loro mandato nel 2026 ma con la rielezione in CdA diventeranno “anatre zoppe” ma tant'è!

L'elezione in CdA di un delegato che verrà a scadere nel 2026 significa trasformarlo, per gli ultimi 2 anni in CdA, in “anatra zoppa”.

Andrebbe evitato il sistema di “poltronare” chi è scaduto nel mandato e “prorogare” chi è in scadenza di mandato.

Il bando n. 2 di Cassa Forense, pubblicato il 10 aprile u.s., prevede un contributo, pari al 50% della spesa complessiva sostenuta, per l'acquisto di strumenti informatici destinati all'esercizio della professione che comprende, tra il resto, anche l'abbonamento e/o acquisto di servizi di intelligenza artificiale per lo studio legale.

Se Cassa Forense, come ho già consigliato, per le elezioni dei propri organi si servisse dell'intelligenza artificiale, probabilmente le “anatre zoppe” sarebbero escluse.

I MISTERI SULLA PRESIDENZA IN COVIP

Resta ancora nel mistero la nomina del Presidente della Covip.



17 aprile 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

Sul Bollettino di marzo 2025 della Camera dei Deputati sta scritto quanto riporto:

«Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP

CARICA	NOMINATIVO	DATA NOMINA	DATA SCADENZA	DURATA MANDATO
Presidente	Mario Pepe	19 febbraio 2025 (in corso di perfezionamento) ¹⁵	19 febbraio 2032	7 anni
Componenti della Commissione	Francesca Balzani			
	Mariacristina Rossi	27 dicembre 2021	27 dicembre 2028	

Natura e funzioni dell'ente

La Commissione, istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e ha lo scopo di perseguire la **trasparenza** e la correttezza dei comportamenti e la **sana e prudente gestione** delle **forme pensionistiche complementari**, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.

Sono attribuiti alla COVIP, che ha **personalità giuridica di diritto pubblico**, anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Il decreto legislativo 3 agosto 2022, n.114 ha altresì attribuito alla COVIP compiti di vigilanza sui **prodotti pensionistici individuali paneuropei** (PEPP). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Carica rinnovata e soggetto nominato

Presidente Mario Pepe

Con il DPR 19 febbraio 2025 **Mario Pepe** è stato nominato presidente della Commissione per la durata di sette anni dalla data del relativo decreto.

L'avvio della procedura di nomina è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre 2024. Con lettera del 4 dicembre 2024, il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso la richiesta di **parere parlamentare** sulla proposta di nomina. La 10a Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato e l'XI Commissione (Lavoro) della Camera hanno espresso **parere favorevole** nelle rispettive sedute del 12 dicembre e del 17 dicembre 2024 dopo aver proceduto all'audizione del candidato. Infine, il Consiglio dei ministri nella riunione del 23 dicembre 2024 ha deliberato in via definitiva la nomina a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento e per la durata di sette anni.

Si ricorda che il mandato di Mario Padula quale presidente della COVIP era scaduto il 6 marzo 2023. Padula era stato nominato presidente della Commissione con DPR del 7 marzo 2016 per un quadriennio. Successivamente, con l'articolo 1, commi 15–bis e 15–ter del decreto–legge 30 dicembre 2016, n. 244, la durata dell'incarico era stata fissata in sette anni. Il Governo aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Padula con lettera del 3 febbraio 2016. La 11a Commissione (Lavoro) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 16 febbraio 2016; la XI Commissione (Lavoro) della Camera, dopo aver proceduto all'audizione di Padula, aveva espresso anch'essa parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2016. La nomina di Padula era stata quindi approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Gli altri membri della Commissione sono **Francesca Balzani** (CV), presidente facente funzioni sino alla nomina del nuovo presidente, e **Mariacristina Rossi**, entrambe nominate con DPR del 27 dicembre 2021.

Nomina

19 febbraio 2025

Controllo

Parlamentare

Parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 e dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

Procedura di nomina

DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **presidente** e i **commissari** durano in carica **sette anni** e **non** sono **rinnovabili**.

Requisiti

I commissari sono scelti tra persone dotate di riconosciuta **competenza** e specifica **professionalità** nelle materie di pertinenza della COVIP e di indiscussa **moralità** e **indipendenza**.

Ad essi si applicano le medesime disposizioni di **incompatibilità**, a **pena di decadenza**, previste per la CONSOB ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. In particolare, il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali.

Si segnala, inoltre, che il primo comma dell'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 include questa Autorità tra quelle i cui componenti alla cessazione dall'incarico, **non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente**, a pena di decadenza, per un **periodo** pari a **cinque anni**».

Nella audizione in Bicamerale del 13 marzo scorso la Presidente f.f. si era augurata di avere il Presidente per la audizione dell'11 aprile, ma siamo sempre in attesa.

Che la procedura si sia inceppata nel controllo di legalità alla Corte dei Conti?

Si parla di una delibera dell'8 aprile 2025 n. 368 che non si trova però sul sito della Corte dei Conti.

Né vi è traccia della pubblicazione del DPR in Gazzetta ufficiale.

In Commissione, sia alla Camera che al Senato, le minoranze avevano eccepito la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge 252/2005.

Non resta che attendere ma, anche oggi, sul sito della Covip sempre presidente f.f.

15. Si segnala che l'*iter* di perfezionamento della nomina del presidente Pepe non risulterebbe essersi ancora concluso alla data di aggiornamento del presente *dossier* e che in data 13 marzo 2025, Francesca Balzani, in qualità di presidente facente funzioni della COVIP, è stata audita presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato.

L'UOVO DI PASQUA 2025



Trento, 17 aprile 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

La “sorpresa” dell’uovo di Pasqua 2025 è l’intendimento del Governo di indirizzare i risparmi delle famiglie italiane e il patrimonio accumulato dalla Casse di previdenza e dai Fondi pensione a sostegno delle PMI italiane.

Ho già descritto la situazione nel mio articolo “*Il capitale paziente*” che trovate al seguente link (<https://www.ifanews.it/il-capitale-paziente>)

Con questa operazione bisogna che tutti si rendano conto che **il rischio dei mercati finanziari viene trasferito sui cittadini.**

L’operazione è sicuramente fattibile, **a condizione che il Governo garantisca ai cittadini un rendimento certo e, soprattutto, la garanzia sul capitale.**

Queste due condizioni si realizzano se il Governo emette un’obbligazione dedicata, così da raccogliere la provvista necessaria per finanziare l’economia reale italiana, attraverso il sostegno delle PMI (Piccole Medie Imprese).

Finalmente se n'è reso conto anche l'Adepp il quale oggi, nel forum previdenza del sito *Il Sole 24Ore* pubblica un significativo articolo dal titolo “**Negli investimenti preoccupa la spinta verso il Venture capital**”.

Il Presidente dell'Adepp “si riferisce alla legge per il mercato e la concorrenza (legge 193/2024) che prevede, all'art. 33, che tutti gli investimenti fiscalmente agevolati (qualificati e Pir), per un importo massimo del 10% dell'attivo patrimoniale, effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione dal 18.12.2024, per mantenere l'esenzione sui rendimenti, dovranno avere una quota pari al 5% nel 2025 e al 10% dal 2026 di investimenti in Fondi per il Venture capital, che tradotto in italiano è capitale di ventura, utilizzando la leva fiscale, mi preoccupa”.

Io avevo già trattato il tema nel mio *Le Casse di previdenza e il venture capital atto secondo* (<https://www.ifanews.it/le-casse-di-previdenza-e-il-venture-capital-atto-secondo>)

La prof. Marina Brogi, ordinaria di economia degli intermediari finanziari all'Università La Sapienza, ha detto che “Il risparmio rappresenta una risorsa strategica per qualsiasi paese in quanto, se investito a supporto dell'economia reale, è utile per la collettività oltre che per il singolo individuo e consente un più corretto finanziamento delle imprese che hanno soprattutto bisogno di capitale di rischio (equity) per finanziare gli investimenti.

Questo rende le imprese più resilienti, innovative e competitive.

Inoltre nelle transizioni gli investimenti dispiegano i loro effetti nel tempo per tutto il sistema.

Gli investitori istituzionali sono una categoria eterogenea e rappresentano un veicolo fondamentale per la canalizzazione del risparmio.

I fondi comuni di investimento hanno tipicamente orizzonti temporali più brevi, perché devono consentire l'immediato smobilizzo ai sottoscrittori; i fondi pensione presentano invece orizzonti temporali più lunghi e sono più adatti a finanziare progetti innovativi che richiedono periodi di maturazione più lunghi”.

Tutto giusto ma va rimarcato un aspetto fondamentale e cioè che il **patrimonio accumulato dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione è denaro previdenziale** che come *mission* ha quella di garantire un trattamento pensionistico una volta raggiunti i requisiti di legge.

Ne consegue che il rischio dei mercati finanziari non può essere trasferito *tout court* sugli iscritti alle Casse di previdenza e ai Fondi pensione ma è necessaria la garanzia dello Stato.

LA SPERANZA SEMBRA UN VAGO OTTIMISMO

Trento, 22 aprile 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 febbraio 2025, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il dott. Mario Pepe è stato nominato Presidente della COVIP per un mandato di 7 anni a decorrere dalla data del decreto.

Il Presidente si è ufficialmente insediato il 17 aprile 2025.

Sul sito della Covip si trova pubblicato il DPR di nomina e il *curriculum vitae* dello stesso medico specializzato in endocrinologia.

Confrontando i DPR di nomina del dott. Pepe con quello delle due commissarie, si evince che per le commissarie il Presidente della Repubblica ha certificato il possesso dei requisiti di riconosciuta competenza e di specifica professionalità nelle materie di pertinenza della Covip, così come stabiliti dall'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005 e comprovati dai rispettivi *curriculum vitae*, con in calce il visto della Corte dei Conti.

Per il dott. Pepe, invece, si legge solo che visto il *curriculum* del dott. Mario Pepe, soggetto in quiescenza, dal quale si evince che lo stesso è in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate, ma non si vede in calce il timbro della Corte dei Conti.

Ricordo che in Commissione parlamentare la proposta fu duramente contestata per la mancanza dei requisiti professionali richiesti dall'art.18, comma 3, della legge 252/2005.

Senza la certificazione del possesso di tali requisiti e senza il timbro della Corte dei Conti, mi chiedo se la procedura sia corretta.

La domanda non mi pare fuori luogo se pensiamo che la COVIP, autorità indipendente, vigila sul patrimonio della Casse di Previdenza e dei Fondi Pensione pari a 357,1 miliardi di **contribuzione previdenziale**.

L'equilibrio non cooperativo

22 aprile 2025

di Paolo Rosa

Il dilemma del prigioniero, un gioco che andava di moda negli anni 50, disegna una situazione di rilievo in campo economico – sociale e cioè un modello matematico per lo studio delle situazioni competitive.

Dazi, controdazi *insider trading*, sospensioni, trattative.

L'incertezza è il peggior nemico dei mercati finanziari e saremo destinati a “ballare” per molto tempo su un otto volante dove qualcuno in USA ha fatto guadagni del 2000%.

Che cosa dirà la SEC – *Securities and Exchange Commission* – che dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale per garantire un'informazione finanziaria accurata e trasparente per mercati equi ed efficienti?

Nel frattempo il MEF ha predisposto il DFP – Documento di finanza pubblica – trasmesso al Parlamento per l'esame prima dell'invio alla Commissione Europa entro il 30 aprile 2025.

Ci sono dati positivi e negativi.

Vediamo i dati positivi:

19. *and Poor's* ha alzato il *rating* Italia a BBB+ premiando la serietà del Ministro Giorgetti;

- l'aggregato (sentiero di spesa netta) è diminuito del 2,1%, più della previsione che era dell'1,9% e 1,3% per il 2025 in linea con l'obiettivo inserito nel piano;
- miglioramento del *deficit* al 3,4% del PIL anziché 3,8% con previsione del 3,3% per il 2025 e 2,8% per il 2026, così da confermare l'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi nel 2027.

E veniamo agli aspetti negativi:

- nel 2024 la crescita reale del PIL si è attestata allo 0,7%, 3 decimi di punto al di sotto della previsione del Piano. Il MEF, a causa dei dazi e delle turbolenze sui mercati, prudenzialmente riduce la previsione di crescita per il 2025 allo 0,6% e allo 0,8% per il 2026 con scenari di rischio al ribasso;
- il debito pubblico aumenta lievemente in rapporto al PIL fino al 2026 per scendere poi dal 2027 in avanti.

Il MEF nel DFP così può concludere:

«In conclusione, il presente Documento illustra il notevole miglioramento della finanza pubblica nel 2024 e conferma in chiave prospettica gli obiettivi di spesa netta e di riduzione di deficit e debito enunciati nel Piano strutturale di bilancio. È innegabile che le prospettive economiche appaiano oggi più incerte e complesse in confronto a sei mesi fa, quando il Piano fu inviato al Parlamento. Dovremo rispondere alle nuove esigenze legate alla sicurezza e alla difesa e al mutamento della politica estera e commerciale della maggiore economia del mondo. Si tratta di sfide assai complesse, a cui il Governo risponderà salvaguardando la disciplina di bilancio, il sostegno alle famiglie e i servizi sociali. Un maggiore impegno su sicurezza e difesa dovrà necessariamente procedere di pari passo con il rilancio dell'industria nazionale nell'ambito di strategie condivise a livello europeo. È auspicabile che il bilancio dell'UE venga utilizzato in modo innovativo a sostegno degli investimenti per la sicurezza e la difesa. Sul fronte del commercio internazionale, l'Italia continuerà a impegnarsi a favore del libero scambio e di regole eque e condivise anche riguardo ad aiuti pubblici alle imprese e alla politica industriale. Negli ultimi decenni la specializzazione produttiva della nostra economia si è riconfigurata sotto l'effetto della concorrenza internazionale. Non è opportuno né realistico immaginare di invertire rotta, ma si dovrà invece rafforzare la competitività e la resilienza del sistema-Paese, migliorando le condizioni di contesto in cui le nostre imprese operano e aprendo nuove opportunità per le esportazioni e gli investimenti internazionali. L'Italia si presenta con rinnovata credibilità di fronte a un quadro economico e finanziario di grande complessità. La peculiarità del sistema economico italiano esige la difesa dell'interesse nazionale nelle sedi europee e internazionali in questa fase di profondi e storici mutamenti».

Concludiamo con la situazione pensionistica.

“Il conto pensionistico del 2025 si dovrebbe chiudere a quota 344,4 miliardi, in salita del 2,2% rispetto ai 336,9 miliardi dello scorso anno. E dovrebbe poi ulteriormente aumentare toccando i 355,3 miliardi nel 2026 e 365,6 miliardi del 2027: quasi 30 miliardi in più nel confronto con il 2024, e quindi in soli tre anni. Parallelamente a

crescere saranno anche costi complessivi del *welfare* (sanità esclusa), peraltro fortemente condizionati dalle uscite per pensioni. Le cd. prestazioni sociali in denaro, che assorbono anche strumenti di sostegno, sussidi e misure per la famiglia, passeranno complessivamente dai circa 446 miliardi dello scorso anno ai 484,6 miliardi previsti per il 2027, con un incremento del 3,4% a fine 2025 (quando il peso sul PIL sarà del 20,4%), del 2,6% nel 2026 e del 2,5% l'anno seguente". (Fonte Marco Rogari, *Il Sole 24Ore* del 12 aprile 2025, pag. 7).

Variazione della speranza di vita, adeguamento dell'età pensionabile, sterilizzazione, costi e certezza delle regole

28 aprile 2025

di Paolo Rosa

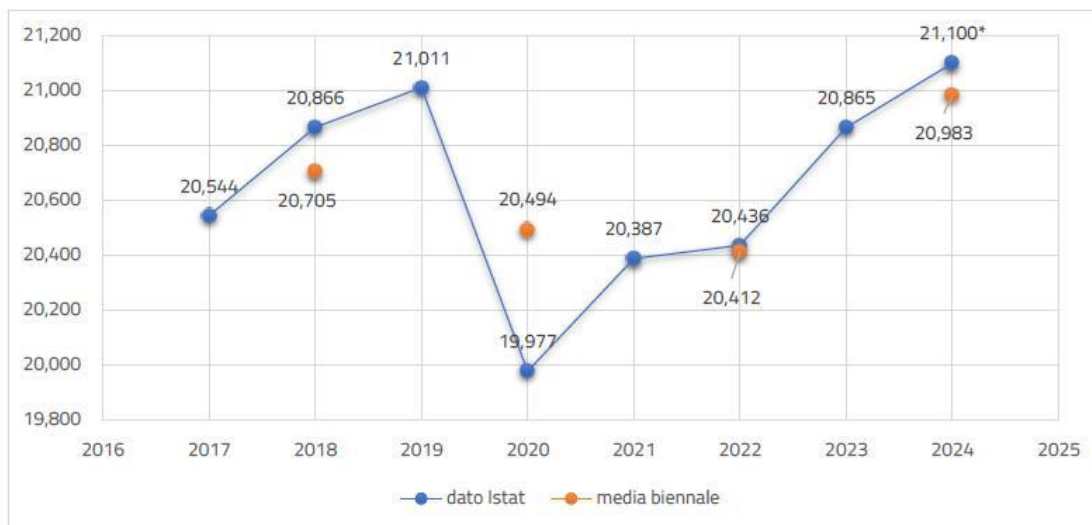
L'aggiornamento dei dati ISTAT sulla speranza di vita, può comportare un aumento dell'età pensionabile a partire dal 2027.

Lo ha denunciato la CGIL e lo ha confermato l'INPS, in audizione il 17.04.2025 alla Bicamerale di controllo degli Enti previdenziali.

«La normativa vigente prevede che i requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata siano adeguati ogni due anni agli incrementi della speranza di vita. L'adeguamento è frutto di un processo amministrativo che recepisce le indicazioni contenute nel decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore generale della previdenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto direttoriale di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027 – 2028 dovrà essere adottato entro il 31.12.2025 sulla base delle risultanze relative alla variazione della speranza di vita rese disponibili dall'ISTAT entro il 31 dicembre di ciascun anno. In attuazione di questo decreto, l'INPS adegua i requisiti per il riconoscimento dei trattamenti pensionistici.» (Fonte: memoria INPS del 17.04.2025).

L'elaborazione su dati ISTAT provvisori dell'andamento della speranza di vita a 65 anni è il seguente:

Grafico 1- Andamento della speranza di vita a 65 anni



Fonte: elaborazioni su dati Istat (*dato 2024 provvisorio)

Sulla base di questi dati, provvisori, si parla di un aumento dell'età pensionabile di 3 mesi.

Il Governo, tramite il Ministro Giorgetti, si è già espresso per la sterilizzazione dell'aumento, che sarà adottata con apposito provvedimento non appena l'ISTAT pubblicherà il dato certo.

A questo punto si pongono però due problemi che debbono essere risolti e che sono:

- il primo, i costi economici conseguenti alla sterilizzazione;
- la certezza delle regole della previdenza che non possono cambiare di anno in anno.

Si tratta quindi di intervenire sull'art. 24, comma 13, della legge 22.12.2011, n. 214 che ha stabilito che gli adeguamenti dei requisiti pensionistici agli incrementi alla speranza di vita, siano effettuati, dal 1° gennaio 2019, con cadenza biennale.

Questo perché il lavoratore ha diritto, per tempo, di conoscere quando e come andrà in pensione.

Questa si chiama certezza delle regole della previdenza.

«La previdenza sociale costituisce notoriamente, per il legislatore, un'area elettiva di intervento. Tuttavia il dato normativo più volte appare incerto, al punto da giustificare l'opinione che il suo effettivo contenuto precettivo risulti definito dall'impatto con la

realtà e dalla successiva verifica del giudice piuttosto che dalla chiarezza della sua enunciazione. Peraltro il succedersi, talvolta torrentizio, di norme non sempre coerenti con altre dà luogo ad una giurisprudenza oscillante e pure effimera, in quanto spesso inutilizzabile il giorno dopo.» (Fonte: Informazione Previdenziale INPS, 2000-2005).

UNA DONNA AI VERTICI DI CASSA FORENSE



Trento, 30 aprile 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

La nomina di una donna, per la prima volta, ai vertici di Cassa Forense è un passaggio importante verso la parità di genere nell'avvocatura.

La presenza di una donna in una posizione di vertice certamente motiverà le avvocate a proseguire nella professione, nonostante le innumerevoli difficoltà che trovano sul loro cammino, per la necessità di coniugare le esigenze della famiglia con quelle dello studio.

Io mi auguro che la presenza di una donna di Salerno ai vertici possa portare nuove prospettive e approcci nella gestione di Cassa Forense, contribuendo a migliorare i servizi e l'efficienza della Fondazione sotto il profilo della trasparenza.

Leggendo qua e là sul programma della nuova Presidente mi pare che abbia una preponderante inclinazione al welfare, il che va sicuramente bene a condizione che non sia trascurata la *mission* principale di Cassa Forense, che è quella previdenziale.

Salerno ha già avuto un grande Presidente, nella persona del compianto avv. **Riccardo Scocozza**, al cui ricordo io sono molto legato per i forti rapporti personali

che ha saputo creare, dandomi ogni giorno della sua breve presidenza, alla quale io sono poi subentrato, **insegnamenti di onestà e di assoluta trasparenza.**

Dico questo perché io da molte lune ho fatto richiesta a Cassa Forense per avere i dati degli *advisory board* del 2023 e del 2024 e dell'organigramma delle SICAV e SICAF, costituite per la gestione di 4 miliardi di euro, ma, a tutt'oggi, **non ho avuto risposta.**

Io ho sempre inviato i miei scritti alla Collega **Marisa Annunziata** e il 30 aprile 2021, alle ore 17:20, ebbi a scriverle che “Se poi non ti interessano me lo dici ed evito di disturbarti”. La Collega mi rispose subito “Grazie” ed io **ho subito provveduto a toglierla dalla mia mail list.**

Ora i miei scritti, che hanno completato 14 quaderni, è vero che sono all'indice per i Delegati di Cassa Forense, ma so che di nascosto vengono sempre ricercati perché, evidentemente, qualche buona idea può essere ritrovata.

Il **MEFOP**, in questi giorni, ha pubblicato il **MIDTER Report n. 16** “Le scelte sulla sostenibilità dei fondi pensione e delle Casse di previdenza – i risultati del secondo osservatorio MEFOP”.

Alla pag. 24, è dato leggere testualmente che “relativamente alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, quindi, i risultati della seconda edizione dell'Osservatorio confermano come, nonostante un lieve miglioramento nella trasparenza complessiva, la comunicazione sulla sostenibilità resti ancora frammentata e poco strutturata” al punto che MEFOP si augura che le Casse di previdenza possano rafforzare la propria comunicazione, rendendola sempre più chiara e accessibile e rispondendo così in modo più efficace alle aspettative degli iscritti.

Una riconferma di ciò nei dati dell'ultimo bilancio consuntivo, approvato ieri, ma non ancora pubblicato, ove si registra il patrimonio netto a 19.492.971.355,88 euro ma nulla si dice sull'entità dei crediti di Cassa Forense verso gli iscritti, sul funding ratio e sul debito latente.

Vedremo se la nuova presidenza a una donna saprà invertire la rotta!

Gli indicatori demografici offerti dall'ISTAT per l'anno 2024 non saranno di certo un aiuto:

- con 1,18 figli per donna viene superato il minimo di 1,19 del 1995, anno nel quale sono nati 526.000 bambini contro i 370.000 del 2024.

- rilevante la crescita della speranza di vita: per il complesso della popolazione residente, la speranza di vita alla nascita è pari 83,4 anni, quasi 5 mesi di vita in più rispetto al 2023;

- boom delle emigrazioni per l'estero: sono 191.000 (+ 20,5% sul 2023), delle quali ben 156.000 riguardano cittadini italiani che espatriano (+36,5%);

- aumentano i neo cittadini italiani: sono 217.000 le acquisizioni della cittadinanza italiana concesse a cittadini stranieri residenti in Italia, superato il precedente massimo di 214.000 raggiunto nel 2023;

- famiglie sempre più ristrette: l'allora dimensione media scende in 20 anni da 2,6 componenti agli attuali 2,2 (media 2023 – 2024).

“La redistribuzione della ricchezza che non crea sviluppo: è di 240 miliardi, più dell'intera Irpef, la quota di ricchezza redistribuita dallo Stato a quel 53% di cittadini che, dati sulle dichiarazioni dei redditi alla mano, non versano imposte sufficienti a coprire i costi di sanità, assistenza e altri servizi pubblici. Numeri che dovrebbero essere considerati quando si parla di disuguaglianze o inefficienze di sistema” (Alberto Brambilla, Itinerari previdenziali).

La recessione democratica

05 maggio 2025

di Paolo Rosa

Di fronte all'affermazione dei regimi autocratici, i sistemi democratici si trovano in difficoltà per la lentezza delle decisioni e così prende il largo l'idea "**dell'uomo solo al comando**" ma la sua maglia non è quella biancoceleste e il suo nome non è Fausto Coppi.

Facciamo allora due esempi per capirci.

Il decreto sicurezza dell'11 aprile 2025, n. 48, in pari data pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85, rappresenta il primo esempio.

A prescindere dal merito, sul quale ciascuno può legittimamente avere le sue idee, il metodo è significativo del cambiamento in atto.

Già il trasformare un disegno di legge in un decreto legge per superare le lungaggini dell'iter parlamentare, è la cartina di tornasole della recessione democratica in atto.

È notizia di oggi che 257 giuristi di tutte le Università italiane, hanno lanciato un appello pubblico in cui invitano gli organi di garanzia a tenere alta l'attenzione.

Ma se gli organi di garanzia vengono "silenziosamente silenziati", dove finiremo?

Ed eccoci al secondo esempio che riguarda, in particolare, l'avvocatura italiana.

Il Centro studi del CNF – Consiglio Nazionale Forense – ha elaborato una bozza di riforma dell'ordinamento professionale forense che intende trasmettere rapidamente al Parlamento per la sua approvazione bypassando il Congresso nazionale forense, in programma a Torino dal 16 al 18 ottobre 2025.

Il Congresso dovrebbe essere la sede più adatta per l'avvocatura italiana per discutere della riforma dell'ordinamento professionale forense, ma anche in questo caso si preferisce evitare le lungaggini congressuali.

Ed è significativo che solo 2 Consigli dell'Ordine, Bergamo e Firenze, su 166, mi pare, sin qui abbiano deciso di disertare la riunione dell'Agorà dei Presidenti degli Ordini indetta dal Consiglio Nazionale Forense per il 29 aprile 2025.

Ma gli avvocati che dicono?

Per lo più non sanno nulla di cosa sta accadendo.

Unica certezza l'aumento da 2 a 3 dei mandati, sia pure ridotti da 4 a 3 anni.

Quella che la Suprema Corte di Cassazione aveva definito “*fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini, potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degli interessi degli iscritti*” (Cass. Sez. Unite, 32781/2018) passa in naftalina.

L'OPS DI UNICREDIT SU BANCO BPM



Trento, 06 maggio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Tra le tante notizie che si accavallano, questa vicenda, che riguarda il risiko bancario italiano, sta passando quasi inosservata.

Dopo aver ottenuto il via libera della **BCE** e dalla **Consob**, **Unicredit** si è vista notificare la **Golden Power del Governo**, evidentemente **contraria all'OPS**.

Secondo quanto riportato dalla stampa economica nazionale, nella Golden Power il Governo italiano avrebbe **imposto ad Unicredit l'uscita dalla Russia** in nove mesi attraverso la cessazione di tutte le attività presenti sul territorio; di mantenere il **peso attuale degli investimenti di Anima Sgr** in titoli di emittenti italiani; di mantenere per cinque anni l'attuale loan to deposit ratio di Unicredit e del Banca BPM per **garantire i finanziamenti all'economia reale italiana** nonché di mantenere l'attuale portafoglio di project financing delle due banche.

Con una sanzione pecuniaria per il caso di inosservanza di queste prescrizioni.

Unicredit nel suo comunicato ha precisato che le prescrizioni imposte da Palazzo Chigi "potrebbero danneggiare la piena libertà e capacità di adottare decisioni conformi ai principi di sana e prudente gestione in futuro".

Unicredit ha fatto presente del lavoro di de-risking svolto in Russia.

Per quanto riguarda gli investimenti di Anima Sgr, Unicredit ha obiettato che siffatta prescrizione, anziché tutelare il risparmio, lo danneggia dato che toglierebbe flessibilità alle strategie di diversificazione e di bilanciamento dei portafogli della SGR.

Per quanto riguarda la richiesta di mantenere per cinque anni l'attuale loan to deposit ratio di Unicredit e del Banco BPM, Unicredit ha obiettato che le politiche di impiego non possono essere fissate *ex lege* e cioè attraverso un DPCM, ma si basano sui fattori di mercato.

Pare che anche la BCE e la nostra Banca d'Italia abbiano chiesto chiarimenti sulla Golden Power esercitata dal Governo.

Siamo di fronte all'uso dei poteri speciali, la Golden Power, in un'operazione domestica tra due banche italiane, utilizzata, per esempio, a fronte dell'OPS di Unicredit sul Banco BPM ma non sull'altra operazione in corso tra MPS, che vede il Governo primo azionista, su **Mediobanca**.

Nonostante il provvedimento governativo, il 28 aprile è partita l'offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco BPM, scambiando un'azione del Banco con 0,175 azioni ordinarie di Unicredit di nuova emissione, che diventeranno, 0,166 dopo lo stacco del dividendo da parte di entrambe le banche.

Ci sarà tempo sino al 23 giugno per aderire all'offerta, anche se è possibile una proroga sino al 30 giugno per motivi eccezionali.

La situazione, dopo il ricorso alla Golden Power da parte del Governo, non è semplice per Unicredit.

Il paletto più delicato previsto dal Golden Power riguarda il peso dei titoli di Stato nel portafoglio di Anima SGR, acquisita di recente proprio dal Banco BPM, attraverso un'OPA, andata a buon fine.

Secondo la Golden Power i titoli di Stato in pancia ad Anima SGR non potranno subire riduzioni nel caso in cui Unicredit dovesse riuscire nella scalata al Banco BPM, e potranno essere solo titoli italiani.

All'orizzonte vi è però la minaccia esercitata da **Credit Agricole**.

L'Istituto francese, infatti, insieme a diverse fondazioni bancarie, **ENPAM e Cassa Forense, detiene il 26,5% di Banco BPM**.

Se si aggiunge anche la quota in mano a Black Rock si arriva al 31,5%.

Una quota troppo elevata perché Unicredit, in caso positivo dell'OPS, possa arrivare al controllo dell'assemblea straordinaria.

Unicredit ha scritto al Governo chiedendo la revisione delle condizioni della Golden Power, ma non mi risulta che, al momento, abbia ricevuto alcuna risposta.

Sarà interessante, per l'investitore retail, seguire gli sviluppi di questa complicata vicenda.

Il Gruppo Banco BPM è una realtà solida, con oltre 20 mila dipendenti, 1400 sportelli, circa 4 milioni di clienti. Banco BPM, che oggi è il terzo gruppo creditizio italiano per attivi, ha una presenza radicata nelle Regioni del Nord Italia, tra quelle a più alta concentrazione industriale d'Europa.

UniCredit è una public company, controllata per oltre l'85% da investitori professionali, di cui la maggioranza è ubicata fuori dall'Italia.

La banca non ha un azionista o un gruppo di azionisti di maggioranza, così come non è presente un patto di sindacato o qualsiasi forma di patto di consultazione.

«L'utile netto sottostante di Unicredit si è attestato a €10,3 miliardi al netto delle azioni volte a garantire la redditività futura. Il RoTE nel FY24 è stato pari ad un solido 17,7%, o 20,9% su un CET1 ratio al 13%, sostenuto da maggiori ricavi netti, un rapporto costi/ricavi tra i migliori del settore, e una eccellente efficienza del capitale con una generazione organica di capitale pari a €12,6 miliardi. Intendiamo aumentare la distribuzione agli azionisti a € 9,0 miliardi per il 2024, previo ottenimento delle relative autorizzazioni. A riprova ulteriore della nostra generosa politica di distribuzione, stiamo aumentando il dividendo al 50% dell'utile netto a partire dal 2025.» (Fonte Orcel).

LA CORTE DEI CONTI EUROPEA

Trento, 08 maggio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

La Corte dei conti europea ha recentemente pubblicato la sua analisi 02 “Orientamento alla performance, obbligo di rendiconto e trasparenza: cosa insegnano le criticità dell’RRF”.

È un documento interessante, liberamente scaricabile sul sito della Corte dei conti europea e che tutti dovrebbero leggere.

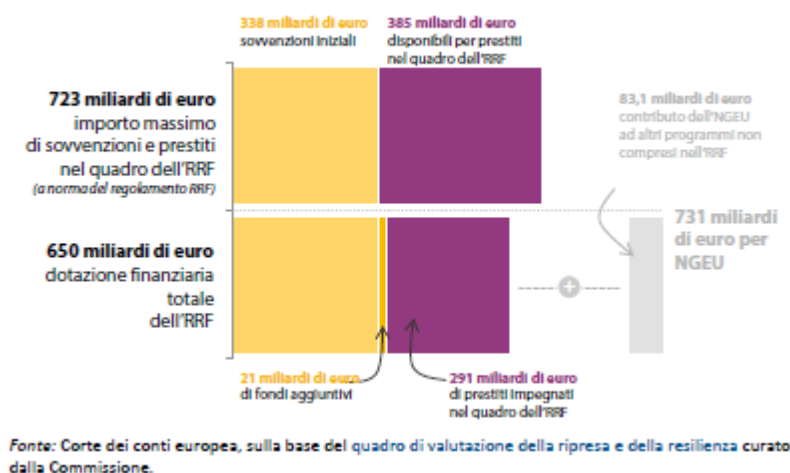
Riporto i principali messaggi e le conclusioni.

«Perché questo tema è importante

01 Nel dicembre 2020, durante la grave crisi causata dalla pandemia di COVID-19, il Consiglio ha adottato lo strumento NextGenerationEU (NGEU), del valore di oltre 800 miliardi di euro (a prezzi correnti). È stato istituito in brevissimo tempo come strumento temporaneo una tantum in aggiunta al quadro finanziario pluriennale 2021-2027, da finanziare mediante l’assunzione di prestiti comuni.

02 Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility* – RRF) è l’elemento costitutivo preminente di NGEU e la principale risposta di bilancio dell’UE alla crisi dovuta alla pandemia di COVID-19. Alla sua costituzione, la dotazione iniziale ammontava a 723,8 miliardi di euro (tra sovvenzioni e prestiti), di cui erano stati impegnati 650 miliardi di euro a fine 2024, in quanto diversi Stati membri hanno deciso di non avvalersi della componente di prestito loro assegnata (cfr. **figura 1**).

Figura 1 – Dotazione finanziaria dell'NGEU (a fine 2024)



03 L'obiettivo generale dell'RRF è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE migliorandone la resilienza, la preparazione alle crisi e il potenziale di crescita, nonché attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19, sostenendo anche le transizioni verde e digitale. L'obiettivo specifico dell'RRF è fornire finanziamenti agli Stati membri sulla base del conseguimento soddisfacente dei traguardi o degli obiettivi stabiliti nei rispettivi piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) attraverso la realizzazione di riforme e investimenti.

04 La Commissione attua l'RRF in regime di gestione diretta, con gli Stati membri quali beneficiari (nel caso delle sovvenzioni) e mutuatari (nel caso dei prestiti) dei fondi. L'RRF finanzia misure (riforme e investimenti) realizzate negli Stati membri dell'UE tra febbraio 2020 (inizio della pandemia) e agosto 2026. Per beneficiare del dispositivo, ogni Stato membro ha sottoposto il proprio PNRR che è stato valutato dalla Commissione e approvato dal Consiglio. I PNRR stabiliscono misure che contribuiscono ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese formulate nell'ambito del quadro di coordinamento delle politiche economiche e sociali dell'UE, noto come "semestre europeo".

05 Per conseguire gli obiettivi prefissati, l'RRF offre assistenza finanziaria agli Stati membri, che utilizzano tali fondi per attuare misure nel quadro di sei pilastri. Sebbene l'attuazione di ciascuna misura sia valutata sulla base di traguardi (qualitativi) e/o obiettivi (quantitativi), sono stati definiti indicatori comuni al fine di riferire sui progressi compiuti nonché monitorare e valutare l'RRF in termini di conseguimento degli obiettivi generale e specifico prefissati, in modo da fornire informazioni sui progressi dell'RRF nel suo complesso.

06 L'RRF è uno strumento basato su "finanziamenti non collegati ai costi", il che significa che, a parte i prefinanziamenti, tutti i pagamenti si basano sul conseguimento, da parte degli Stati membri, dei pertinenti traguardi e obiettivi. Sebbene la conformità della spesa RRF a tutte le norme dell'UE e nazionali applicabili non sia una condizione per ricevere i pagamenti, gli Stati membri devono garantire, insieme alla Commissione, la tutela degli interessi finanziari dell'UE in linea con le rispettive competenze, mentre la responsabilità ultima ricade sulla Commissione.

07 L'RRF presenta diversi tratti distintivi rispetto agli altri strumenti dell'UE:

- sebbene sia attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, il Consiglio è tenuto ad approvare i PNRR e le richieste di pagamento, che hanno gli Stati membri come beneficiari;
- segna la prima volta che il modello di "finanziamenti non collegati ai costi" è stato attuato su larga scala e che i pagamenti sono subordinati al soddisfacente conseguimento di traguardi e obiettivi stabiliti in precedenza anziché essere basati sul rimborso dei costi;
- finanzia misure connesse alle sfide specifiche per paese individuate nell'ambito del semestre europeo e comprende pertanto riforme, oltre che investimenti;
- è finanziato quasi interamente mediante l'assunzione di prestiti sui mercati e circa la metà dei finanziamenti è fornita agli Stati membri sotto forma di prestiti;
- non vi è alcun obbligo giuridico di cofinanziamento e la dotazione massima a uno Stato membro è limitata ai costi totali stimati delle misure incluse nel rispettivo PNRR.

Constatazioni della Corte e insegnamenti da trarre per il prossimo quadro finanziario pluriennale

08 La presente analisi riassume le principali constatazioni e osservazioni esposte negli audit, nelle analisi, nei capitoli delle relazioni annuali e nei pareri sull'RRF pubblicati entro aprile 2025. L'attenzione verte su tre aspetti chiave:

- l'impostazione dell'RRF come strumento basato sulla performance;
- le garanzie sulla regolarità dei pagamenti e sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE;
- lo stato di attuazione a fine 2024.

09 La presente analisi si prefigge un duplice scopo: i) fornire agli interlocutori della Corte una panoramica delle principali osservazioni emerse dal lavoro svolto sull'RRF; ii) contribuire al

dibattito in corso sul quadro finanziario pluriennale post-2027, in particolare per quanto riguarda eventuali strumenti futuri basati su finanziamenti non collegati ai costi. L'RRF svolge un ruolo cruciale nella ripresa post-pandemica e nelle proprie relazioni la Corte ha formulato osservazioni in merito alla sua efficacia, rendicontabilità e attuazione.

I finanziamenti non collegati ai costi, di per sé, non fanno dell'RRF uno strumento basato sulla performance

10 Il regolamento RRF fa riferimento alla natura “basata sulla performance”, in ragione del fatto che i pagamenti della Commissione agli Stati membri si fondano sul conseguimento soddisfacente di traguardi e obiettivi, anziché sul rimborso delle spese ammissibili. Il regolamento RRF tuttavia non dà una definizione di “performance”. Secondo la definizione della Corte e in linea con il regolamento finanziario, la performance corrisponde alla misura in cui un'azione, un progetto o un programma finanziato dall'UE ha conseguito gli obiettivi prefissati e assicura un impiego ottimale delle risorse (cfr. paragrafo **24**).

11 La Commissione ha spiegato che, nelle intenzioni dei legislatori, sancite dal regolamento RRF e dal regolamento finanziario del 2018¹, un contributo sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi basati sul conseguimento di risultati misurati in riferimento a traguardi precedentemente fissati costituisce un finanziamento basato sulla performance. Tuttavia, i finanziamenti non collegati ai costi, di per sé, non fanno dell'RRF uno strumento basato sulla performance. La Corte ritiene che l'RRF non sia uno strumento basato sulla performance in quanto si concentra sui progressi compiuti nell'attuazione piuttosto che sulla performance, dato che:

- i traguardi e gli obiettivi forniscono informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure finanziate dall'RRF, focalizzandosi però sulle realizzazioni anziché sui risultati; presentano diversi livelli di ambizione; talvolta mancano di chiarezza; non sempre coprono le principali fasi di attuazione di una misura, fra cui il suo completamento (cfr. paragrafi **24-30**);
- gli indicatori comuni si riferiscono principalmente a realizzazioni, coprono i sei pilastri solo in misura limitata e non sono ben allineati agli obiettivi dell'UE nei settori strategici pertinenti (ad esempio le transizioni verde e digitale). Per questi indicatori comuni non sono stati fissati né valori di partenza né valori-obiettivo attesi (cfr. paragrafi **31-34**);
- l'efficienza dell'uso delle risorse e, quindi, l'impiego ottimale delle risorse non possono essere valutati, dato che la Commissione non raccoglie né utilizza informazioni sui costi effettivi (cfr. paragrafi **35-37**).

12 La Corte ha osservato che la valutazione effettuata dalla Commissione sui PNRR, che costituiscono la base per qualsiasi finanziamento RRF, era complessivamente adeguata, data la stretta tempistica. Tuttavia, l'approccio alla definizione di traguardi e obiettivi, il cui soddisfacente conseguimento è la condizione di pagamento, varia da uno Stato membro all'altro. La mancanza di un approccio armonizzato incide sulla comparabilità tra Stati membri e comporta il rischio di disparità di trattamento (cfr. paragrafo **30**).

13 L'RRF copre obiettivi in un'ampia gamma di settori d'intervento, il che aumenta il rischio di sovrapposizioni con altri strumenti dell'UE e di una scarsa focalizzazione. Inoltre, i criteri di assegnazione per la distribuzione dei fondi agli Stati membri non riflettono necessariamente gli obiettivi dell'RRF né le sfide specifiche e le esigenze di investimento degli Stati membri (cfr. paragrafo **31**).

14 La rendicontazione sui progressi compiuti nell'attuazione che si ottiene attraverso il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza dell'RRF è di facile utilizzo ma risente di problemi di qualità dei dati e, sotto alcuni aspetti, non è focalizzata sulla performance e sulla trasparenza. In particolare, essa si basa su costi stimati o su valori unitari anziché su costi effettivi e la Commissione effettua solo controlli di plausibilità basilari (cfr. paragrafi **38-42**).

Insegnamenti per i futuri strumenti basati sulla performance

Per i futuri strumenti basati sulla performance, è importante che:

- i finanziamenti siano chiaramente collegati ai risultati. Se ciò non è possibile, tale sistema non dovrebbe essere applicato;
- l'orientamento alla performance vada oltre la precisazione delle condizioni di pagamento, come i traguardi e gli obiettivi, e includa tutti gli elementi necessari per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza, comprese le informazioni sui costi effettivi;
- le condizioni di pagamento siano definite in modo armonizzato e applicate in modo uniforme a tutti gli Stati membri per garantire la parità di trattamento;
- l'ambito di applicazione e gli obiettivi degli strumenti siano chiaramente definiti per massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'UE ed evitare sovrapposizioni tra i diversi programmi. Inoltre, tali obiettivi devono essere rispecchiati nell'assegnazione dei finanziamenti;
- vengano fornite informazioni tempestive e trasparenti sul contributo apportato dai finanziamenti al conseguimento degli obiettivi dello strumento e in che modo questo si sia concretizzato.

Il quadro di conformità dell'RRF e le norme per la tutela degli interessi finanziari dell'UE non sono sufficientemente solidi

15 Sia la Commissione che gli Stati membri sono tenuti a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'UE nell'attuazione dell'RRF, di cui la Commissione è responsabile in ultima istanza. Nonostante la rapida introduzione di verifiche *ex ante* esaustive e malgrado i miglioramenti nel lavoro di audit della Commissione, la Corte ritiene che l'RRF non disponga di un quadro di conformità sufficientemente solido e che vi siano alcune difficoltà nell'assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'UE (cfr. paragrafi **43-73**).

16 I pagamenti a titolo dell'RRF non sono subordinati al rispetto delle norme nazionali e dell'UE. La valutazione della regolarità da parte della Corte si limita pertanto a verificare il rispetto di condizioni predefinite e non riguarda l'impiego effettivo dei fondi dell'UE da parte dei destinatari finali (cfr. paragrafi **43-46**).

17 Il lavoro di audit svolto dalla Corte nel contesto della dichiarazione di affidabilità ha dato luogo a un giudizio positivo sulle spese dell'RRF per l'esercizio finanziario 2021, ma a un giudizio con rilievi per il 2022 e il 2023. Gli errori con incidenza finanziaria rilevati dalla Corte riguardavano per la maggior parte:

- traguardi e obiettivi non conseguiti in misura soddisfacente;
- mancato rispetto del periodo di ammissibilità; oppure
- sostituzione di spese di bilancio correnti a livello nazionale.

Le ambiguità del quadro giuridico dell'RRF e la vaghezza con cui sono definiti traguardi e obiettivi hanno portato a interpretazioni divergenti dei requisiti giuridici, contribuendo in tal modo alla frequenza dei tipi di errori di cui sopra (cfr. paragrafi **50-51**).

18 La Commissione si affida principalmente ai sistemi degli Stati membri per prevenire o individuare e correggere i casi di gravi irregolarità e di mancato rispetto delle norme nazionali e dell'UE, anche se tali sistemi presentano alcune debolezze. La Corte ha osservato che, all'avvio dell'attuazione dell'RRF, non tutti gli Stati membri avevano istituito sistemi di controllo, il che ha portato all'introduzione di traguardi di controllo. In aggiunta, i sistemi istituiti dalla Commissione e dagli Stati membri non sono ancora sufficienti a mitigare l'accresciuto rischio di doppio finanziamento tra l'RRF e altri fondi dell'UE (cfr. paragrafi **52-54** e **58-68**).

19 La Commissione ha stabilito un metodo per ridurre i contributi finanziari dell'RRF a uno Stato membro in caso di mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. Questa

metodologia si basa su una serie di giudizi discrezionali, che potrebbero portare a interpretazioni diverse. Inoltre, la Commissione deve adottare misure correttive in caso di gravi irregolarità e debolezze dei sistemi, ma non può apportare rettifiche per singole violazioni delle norme in materia di appalti pubblici, salvo nei casi di gravi irregolarità. Ciò significa che i pagamenti a titolo dell'RRF possono essere effettuati integralmente anche quando si sono verificate irregolarità in materia di appalti pubblici. Peraltro, le norme vigenti non prevedono disposizioni che indichino come la Commissione debba fronteggiare l'annullamento dopo il 2026 di misure a cui sono connessi traguardi e obiettivi già conseguiti (cfr. paragrafi **69-73** e paragrafi **55-57**).

Insegnamenti per i futuri strumenti basati sulla performance

Per i futuri strumenti basati sulla performance, è essenziale che siano impostati e attuati in modo da non pregiudicare l'obbligo di rendiconto. Pertanto è importante che:

- le responsabilità di vigilanza e controllo, sia della Commissione che degli Stati membri, siano chiaramente definite per garantire un'adeguata rendicontabilità, la trasparenza e la conformità alle norme dell'UE e nazionali;
- negli Stati membri vengano sistemi di controllo adeguati e controllati dalla Commissione prima che abbia inizio l'attuazione. Ciò comporta la definizione di requisiti minimi per i controlli degli Stati membri e le verifiche della Commissione. Se si fa affidamento sui sistemi di controllo esistenti negli Stati membri, la garanzia fornita dalla Commissione deve riguardare anche l'efficacia di tali sistemi;
- il quadro giuridico definisca tutte le condizioni di pagamento e di ammissibilità in modo chiaro e completo, sulla base di criteri oggettivamente verificabili. È importante che la valutazione del rispetto di tali criteri non consenta deviazioni, al fine di ridurre il rischio di interpretazioni divergenti e valutazioni discrezionali dei requisiti giuridici;
- la metodologia di sospensione dei pagamenti si basi su criteri oggettivi piuttosto che su considerazioni soggettive;
- le condizioni a cui è subordinato il pagamento agli Stati membri includano il rispetto delle norme nazionali e dell'UE;
- le misure correttive per le violazioni delle norme dell'UE e nazionali siano definite dalla Commissione e applicate in modo uniforme a tutti gli Stati membri;
- la definizione di doppio finanziamento e i connessi obblighi di controllo siano adattati per rispecchiare la natura specifica del modello di "finanziamenti non collegati ai costi".

L'attuazione procede con ritardi e rimangono a rischio il completamento delle misure, i risultati e i finanziamenti

20 Il prefinanziamento ha agevolato l'erogazione dei fondi all'inizio, ma l'attuazione sta subendo ritardi nonostante le modifiche apportate ai PNRR (cfr. paragrafi 74-83). La maggior parte delle misure RRF dovrà essere completata entro agosto 2026, quando termina il periodo di attuazione del dispositivo stesso. Ciò può essere ulteriormente complicato dal fatto che le fasi più avanzate dell'attuazione, e in particolare il completamento di una misura, sono spesso più difficili di quelle iniziali (cfr. paragrafi 84-86).

21 La Corte ha osservato che l'RRF è stato concepito in modo tale che gli esborsi non riflettessero necessariamente i progressi compiuti nell'attuazione. Gli importi assegnati agli Stati membri sono calcolati sulla base del regolamento RRF. Tuttavia, i profili di pagamento (una tabella in cui sono indicati gli importi che gli Stati membri riceveranno sulla base del soddisfacente conseguimento di traguardi e obiettivi e una tempistica indicativa) sono il risultato di negoziati con lo Stato membro in questione. Ne consegue che, per alcuni Stati membri, una quota significativa dei finanziamenti viene versata prima del completamento delle misure. Ciò rappresenta un rischio per gli interessi finanziari dell'UE, dato che il regolamento RRF non prevede la possibilità di recuperare importi nei casi in cui i fondi dell'UE non siano stati spesi in linea con la normativa nazionale o dell'UE o qualora le misure non siano state completate (cfr. paragrafi 84-88). Inoltre, l'espressione "destinatario finale" non è sempre utilizzata in modo uniforme e l'erogazione dei fondi agli Stati membri non significa che tali fondi abbiano raggiunto i destinatari finali e l'economia reale (cfr. paragrafi 89-90).

22 Dagli audit della Corte è emerso che le misure incluse nei campioni hanno generalmente conseguito le realizzazioni attese, ma finora solo la metà circa ha prodotto risultati (cfr. paragrafi 91-93). Inoltre, poiché la Commissione non monitora i costi effettivi, non può valutare la quota della spesa dei PNRR che contribuisce al conseguimento di tali obiettivi, comprese le transizioni verde e digitale (cfr. paragrafi 94-97). Infine, l'RRF ha finora contribuito in misura limitata a raggiungere gli obiettivi dell'UE di livello più elevato o a rispondere alle sfide strutturali individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese (cfr. paragrafi 98-102).

23 L'RRF è quasi interamente finanziato mediante l'assunzione di prestiti sul mercato. La Commissione ha istituito rapidamente e con successo un meccanismo per raccogliere fondi per l'RRF, ma l'aumento degli oneri finanziari eserciterà pressioni sui futuri bilanci dell'UE e l'assunzione di prestiti crea rischi aggiuntivi. I prestiti assunti nell'ambito di NGEU potrebbe più che raddoppiare entro il 2026, mentre il loro rimborso è stato rinviato ai futuri quadri finanziari pluriennali (cfr. paragrafi 103-107).

Insegnamenti per i futuri strumenti basati sulla performance

Per i futuri strumenti basati sulla performance, è importante che:

- le misure finanziate rispondano alle sfide individuate, ad esempio nel contesto del semestre europeo, e coprano a sufficienza i principali obiettivi dello strumento;
- la tempistica dello strumento collimi con gli obiettivi prefissati e con il probabile periodo di attuazione delle misure finanziate. Inoltre, devono essere posti in essere meccanismi per garantire che tali misure siano portate a termine;
- le erogazioni riflettano i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dello strumento, al fine di ridurre il rischio che i finanziamenti non siano proporzionati ai risultati conseguiti;
- il quadro giuridico preveda la possibilità di recuperare i finanziamenti, nei casi in cui siano sproporzionati rispetto ai conseguimenti ottenuti o non siano stati spesi in osservanza delle norme dell'UE o nazionali;
- se si valuta la possibilità di assumere prestiti, siano sufficientemente attenuati, in particolare, i rischi connessi agli interessi e venga definito in anticipo un piano di rimborso, che individui la provenienza dei fondi in questione.

La Corte ha concluso che l'RRF si concentra sui progressi dell'attuazione anziché sulla performance e che sono disponibili scarse informazioni sui risultati conseguiti o sull'efficienza assicurata. Le modalità di controllo dell'RRF, seppur migliorate nel tempo, non sono ancora abbastanza solide.

Infine, l'attuazione del dispositivo procede, ma con ritardi; pertanto sono messi a rischio il completamento delle misure e l'impiego ottimale delle risorse.

Sulla base di queste osservazioni, la Corte trae alcune lezioni per i futuri strumenti basati sulla performance, allo scopo di contribuire al dibattito sul quadro finanziario pluriennale post-2027».

(Fonte: Corte dei conti europea, analisi 02/2025, Orientamento alla performance, obbligo di rendiconto e trasparenza: cosa insegnano le criticità dell'RRF, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025).

La delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale

12 maggio 2025

di Paolo Rosa

Il 9 aprile 2025 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge, d'iniziativa dei Deputati Foti, Barelli e De Corato, che il 10 aprile 2025 è stato trasmesso alla Presidenza del Senato.

Si tratta delle modifiche alla legge 14.01.1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.

Il disegno di legge al Senato reca il numero 1457.

Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, il 17 aprile 2025, rilevato che l'ampliamento dell'oggetto della causa di esclusione della responsabilità conseguente al meccanismo del "silenzio-assenso" non appare **compatibile** con l'esercizio della funzione magistratuale del controllo preventivo di legittimità, giacché potrebbe verificarsi un effetto disincentivante quanto all'autocorrezione, potendosi al più giustificare, per limitati periodi di tempo, per gli atti relativi all'attuazione del PNRR caratterizzati da particolare valenza per l'economia nazionale; Rilevato che la previsione, sia a livello centrale che regionale, di sezioni che svolgono "unitariamente" le funzioni di controllo, consultive e giurisdizionali determina il rischio di commistione tra funzioni, separate anche a livello costituzionale, essendo le prime disciplinate dal titolo IV (Le magistrature) e le seconde dal titolo III - sezione III (Gli organi ausiliari), pregiudicando la specializzazione dei magistrati e determinando situazioni di incompatibilità nell'esercizio di distinte funzioni; rilevato che la proposta di legge prevede il divieto generalizzato di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti nonché la gerarchizzazione degli uffici requirenti territoriali comportando, inevitabilmente, un processo di dequalificazione delle figure dei procuratori regionali

connesso alla possibile violazione delle norme, anche di rango costituzionale (art. 108 Cost.), che garantiscono l'autonomia del pubblico ministero, ciò con particolare riferimento alla prevista sottoscrizione congiunta da parte del Procuratore generale e del Procuratore regionale di atti di particolare rilievo "a pena di nullità"; Considerata l'importante limitazione della responsabilità dei funzionari pubblici che si porrebbe in controtendenza rispetto al diritto dell'Unione Europea e, unitamente all'ampliamento del controllo preventivo di legittimità e alla previsione di un meccanismo di riduzione del danno erariale risarcibile per colpa grave, inciderebbe profondamente sia sull'assetto delle responsabilità dei pubblici funzionari che sulle funzioni svolte finora dalla Corte in base al quadro normativo vigente, ampliando eccessivamente gli spazi del controllo preventivo ovvero dell'attività consultiva in fattispecie concrete, con il rischio, in un caso, di rallentare fortemente l'attività amministrativa e, nell'altro, di creare indebite forme di cogestione dell'azione amministrativa da parte della magistratura.

Ha segnalato la necessità di apportare in particolar modo le seguenti modifiche al testo approvato dalla Camera dei Deputati:

A) in ordine all'esercizio del controllo preventivo ritiene opportuno che venga eliminata l'estensione generalizzata dell'efficacia esimente al decorso del termine per il silenzio assenso, fatti salvi gli atti relativi all'attuazione del PNRR, di modo che l'esercizio della funzione possa esplicarsi in una valutazione piena ed effettiva dei profili di legittimità sottoposti a controllo;

B) in ordine al tetto alla responsabilità amministrativa rileva che, anche al fine di evitare ingiustificate differenziazioni rispetto ad altre categorie pubbliche (vedasi legge n. 24 del 2017), sarebbe preferibile innalzare coerentemente la misura del tetto;

C) in ordine alla delega per la riorganizzazione della Corte ritiene necessario che

- l'organizzazione della stessa, sia a livello centrale che regionale, mantenga distinte le sezioni di controllo da quelle giurisdizionali
- la sottoscrizione congiunta di atti di particolare rilievo rimanga una facoltà del Procuratore generale e non un obbligo e che, di conseguenza, non sia prevista a pena di nullità
- siano soppresse le previsioni relative all'accesso in tempo reale agli atti dei procedimenti istruttori svolti in sede territoriale da parte del Procuratore generale e al potere di avocazione in caso di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla Procura generale.

Mi auguro quindi che al Senato non sia posta la fiducia sul testo approvato dalla Camera dei Deputati e che, invece, siano accolte le osservazioni formulate dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti proprio al fine di assicurare la tempestiva, legittima ed efficace attuazione del PNRR e degli ulteriori interventi a sostegno dell'economia e per la modernizzazione del Paese.

Ricordo che la Corte dei conti è un organo di rilevanza costituzionale che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica nonché amministrative e consultive e che l'attività di controllo garantisce la corretta gestione della spesa pubblica.

La Corte dei conti in base all'art. 100 della Costituzione svolge il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, quello successivo sulla gestione delle Amministrazioni pubbliche e il controllo economico finanziario.

LE CASSE DI PREVIDENZA E GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Itinerari previdenziali ha diffuso, nella giornata di oggi, il Quaderno di approfondimento 2025 sulle politiche di investimento sostenibile.

13 maggio 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

L'investimento sostenibile e responsabile (SRI) rappresenta un approccio finanziario che integra criteri ambientali, sociali e di *governance* (ESG) nelle decisioni di investimento. Questo metodo non si limita alla tradizionale analisi finanziaria ma valuta anche l'impatto a lungo termine delle aziende sul pianeta e sulla società.

«ESG: non si torna indietro

Il 2024 è stato indubbiamente un anno difficile per i prodotti finanziari ESG e, più in generale, per gli investimenti sostenibili, la cui corsa sembrava invece inarrestabile fino a poco tempo fa. Non è però la fine di un grande obiettivo: se, anche alla luce degli attuali scenari geopolitici, un ripensamento delle regole sulla transizione ecologica ed energetica sembra inevitabile, oltre che auspicabile, sarebbe assolutamente irrealistico ipotizzare un arretramento delle politiche ambientali»
(Alberto Brambilla, Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali)

La sezione 2.3 riguarda le Casse di previdenza, dalla pag. 47 alla pag. 53. Tutte le Casse di previdenza hanno partecipato all'indagine. Si tratta di 19 enti che, a fine 2023, rappresentano oltre 107 miliardi di euro di patrimonio.

Venendo al cuore dell'indagine, la percentuale di Casse che adotta formalmente una politica di investimento sostenibile scende dal 42% al 37%.

Il patrimonio viene gestito prevalentemente in via diretta, per oltre l'80% del totale, e solo una quota minoritaria è affidata a soggetti terzi tramite specifico mandato di gestione. Gli investimenti diretti, pari a 92,5 miliardi, sono così ripartiti tra le diverse asset class: il 24% è impiegato in OICR azionari, obbligazionari, flessibili, mentre il

20% viene investito in FIA con un peso ancora molto significativo della componente immobiliare (61% del totale investito in FIA); l'8% è rappresentato da veicoli dedicati e la restante quota è ripartita tra investimenti diretti in titoli di debito (14%), titoli di capitale (5,9%), ETF (4%), investimenti monetari (7%) e immobiliari (2,3%), polizze (0,6%).

Nell'indagine è stato chiesto alle Casse a quali principi generali si ispira la politica di sostenibilità e le opzioni più votate sono risultate UNPRI e SDGs delle Nazioni Unite, in linea con i risultati aggregati.

Le preferenze vanno ad investimenti in salute e benessere, energia pulita e accessibile, lotta contro il cambiamento climatico, parità di genere, pace, giustizia e istituzioni solide.

Entrando più nel dettaglio delle singole strategie, le esclusioni riguardano principalmente i settori della pornografia e del lavoro minorile, seguono le armi ma in calo rispetto allo scorso anno, al pari di tabacco e gioco d'azzardo.

I criteri maggiormente indicati nella fase di selezione degli emittenti in portafoglio sono riduzione delle emissioni di anidride carbonica ed efficienza energetica. In linea con la modalità di gestione prevalentemente diretta, la maggioranza delle Casse acquista direttamente prodotti finanziari che rispondono a criteri ESG.

Venendo alla valutazione degli investimenti, dieci casse su diciannove valutano almeno una volta nel corso dell'esercizio gli impatti delle strategie SRI sul patrimonio in Consiglio di amministrazione.

In termini di trasparenza, tutte le Casse che adottano formalmente una politica di sostenibilità, ad eccezione di una (ma non è dato sapere quale), pubblicano un documento che ne illustra le caratteristiche, anche se non tutte predispongono un ulteriore specifico documento di rendicontazione delle strategie SRI applicate.

Si riduce anche quest'anno, la percentuale di Casse che gestisce internamente i processi ESG senza aver identificato una risorsa o un team dedicato a vantaggio della quota di enti che si avvale di un supporto esterno, in netta crescita dal 33% del 2024 al 53% del 2025.

La maggioranza delle Casse (79%), se pure in calo rispetto al 2024 quando rappresentava il 95%, dichiara di voler incrementare l'esposizione agli investimenti sostenibili nel prossimo futuro, prevalentemente tramite gestione diretta e cioè con l'acquisto di strumenti che rispondano ai criteri ESG.

I NUMERI IN PREVIDENZA PARLANO DA SOLI

In Italia abbiamo l'Inps e 19 Casse di previdenza private e privatizzate, oltre a una Cassa di assistenza.

14 maggio 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

La realtà dell'INPS è la seguente:

«L'INPS gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, assicurando la maggior parte dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato.

La storia

L'INPS nasce oltre centoventicinque anni fa, nel 1898 con la fondazione della Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, allo scopo di garantire i lavoratori dai rischi di invalidità, vecchiaia e morte. Con il tempo l'Istituto ha assunto un ruolo di crescente importanza fino a diventare il pilastro del sistema nazionale del welfare.

La storia dell'INPS e delle sue trasformazioni è la storia del nostro Paese e del suo ingresso nella modernità.

L'attività

L'INPS gestisce la liquidazione e il pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e assistenziale. Le pensioni sono prestazioni previdenziali, determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate con i contributi di lavoratori e aziende pubbliche e private. Invece, le prestazioni assistenziali o "a sostegno del reddito" tutelano i lavoratori che si trovano in particolari momenti di difficoltà della loro vita lavorativa e provvedono al pagamento di somme destinate a coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose. Per alcune di queste prestazioni l'INPS è coinvolto solo nella fase di erogazione, mentre per altre svolge tutto il procedimento di assegnazione.

L'INPS amministra anche la banca dati relativa al calcolo dell'ISE, utilizzato dai Comuni per concedere gli assegni per il nucleo familiare e per la maternità, e dell'ISEE, che permette di usufruire di alcune prestazioni sociali agevolate.

Per garantire il rispetto dei diritti previdenziali e assicurativi e le eque condizioni di concorrenza tra le imprese sul mercato, l'INPS ha anche compiti di vigilanza che viene svolta anche tramite le banche dati interne ed esterne.

Con l'acquisizione delle funzioni della gestione ex INPDAP, l'INPS eroga trattamenti pensionistici di fine servizio e rapporto e le prestazioni di carattere creditizio e sociale per dipendenti e pensionati pubblici (per esempio prestiti, mutui, borse di studio, vacanze studio all'estero e ospitalità in case albergo per anziani).

I numeri dello stato sociale

La gestione dell'Istituto si può numericamente sintetizzare in questo modo:

- 26,6 milioni di lavoratori assicurati;*
- 1,8 milioni di imprese assicurate;*
- 21 milioni di pensioni erogate;*
- 32 miliardi di agevolazioni contributive;*
- 3,7 milioni di prestazioni per invalidità;*
- 2,7 milioni di beneficiari di NASpI;*
- 274 mila (media mensile) beneficiari di CIG;*
- 11 milioni di ISEE erogati*
- 25.861 dipendenti;*
- 626 strutture territoriali;*
- 788 milioni di accessi al portale INPS;*
- 625 milioni di servizi erogati on line.»*

(Fonte: INPS aggiornata al 2025)

Le 19 Casse di previdenza private e privatizzate, oltre ad una Cassa di assistenza, di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996, nel 2023 hanno raggiunto la cifra di 1.609.158 iscritti.

I pensionati erano, alla fine del 2023, 341.947 con 118.233 pensionati attivi.

TABELLA 2.9 PERCENTUALE PENSIONATI ATTIVI SU PENSIONATI. DATI 2023.

Ente Previdenziale	Pensionati ²	Pensionati attivi	Rapporto pensionati attivi / pensionati
Cassa Geometri	17.308	7.132	41%
CDC	7.941	6.423	81%
CF	20.095	15.423	77%
CNPR	8.049	3.975	49%
ENASARCO	86.821	11.557	13%
ENPAB	2.358	816	35%
ENPACL	8.435	3.781	45%
ENPAF	19.275	5.166	27%
ENPAIA AG	687	324	47%
ENPAM	118.375	36.486	31%
ENPAP	6.190	3.996	65%
ENPAPI	3.660	469	13%
ENPAV	6.259	547	9%
EPAP	3.345	1.651	49%
EPPI	5.119	2.181	43%
INARCASSA	26.398	17.654	67%
INPGI - GESTIONE SEPARATA	1.632	652	40%

I redditi medi dei professionisti, sempre al 31.12.2023, erano i seguenti:

TABELLA 2.10: REDDITO MEDIO LIBERI PROFESSIONISTI³

Anno	Reddito Medio Liberi professionisti AdEPP	Var. % annua	Dipendente privato	Dipendente pubblico
2005	34.698 €			
2006	35.675 €	2,8%		
2007	37.158 €	4,2%		
2008	37.558 €	1,1%		
2009	38.025 €	1,2%		
2010	37.284 €	-1,9%		
2011	37.223 €	-0,2%		
2012	36.696 €	-1,4%		
2013	34.678 €	-5,5%		
2014	34.073 €	-1,7%		
2015	33.955 €	-0,3%	22.086 €	32.682 €
2016	33.526 €	-1,3%	22.233 €	32.814 €
2017	34.532 €	3,0%	22.595 €	33.288 €
2018	35.571 €	3,0%	22.276 €	33.285 €
2019	35.541 €	-0,1%	22.457 €	34.372 €
2020	37.058 €	4,3%	22.785 €	33.265 €
2021	35.989 €	-2,9%	21.500 €	33.039 €
2022	41.642 €	15,7%	22.908 €	32.913 €
2023	44.213 €	6,2%	23.820 €	35.018 €
Var. % 2005-2023	27,42%			
Var. % 2022-2023	6,17%		3,98%	6,40%

(Fonte: VI Rapporto ADEPP).

Nei primi anni 90 il Governo Ciampi, con l'allora Ministro della funzione pubblica prof. Sabino Cassese, avviò il processo di riforma della Pubblica Amministrazione con interventi normativi che riguardarono l'intero sistema della P.A., tra cui gli enti pubblici di previdenza, alcuni soppressi e altri riordinati tramite la privatizzazione.

L'inverno demografico, l'avvento della Intelligenza artificiale e la contrazione dei redditi stanno mettendo in crisi quel sistema che in allora aveva un suo fondamento propulsivo.

Tra non molti anni il rapporto contribuenti attivi e pensionati sarà di 1 a 1 con la conseguenza che la sostenibilità del sistema non dipenderà più dalla contribuzione versata ma dal rendimento del patrimonio, nel frattempo accumulato, così scaricando l'alea dei mercati finanziari sugli iscritti, senza la garanzia finale dello Stato che con la privatizzazione è venuta meno.

Ora questi numeri, messi in fila, giustificano l'esistenza dell'INPS da una parte e di tante Casse di professionisti che richiedono altrettanti organi amministrativi?

La risposta data dai numeri, a me pare negativa, e quindi il primo passo, per un decisore lungimirante, dovrebbe essere l'unificazione di tutte le Casse dei professionisti in un'unica Cassa, dato che la specificità di ogni singola professione non giustifica previdenze diverse, sia per quanto riguarda la contribuzione, che la pensione erogata al termine del percorso lavorativo.

Questo quantomeno per ragioni di economia di scala al fine di ridurre i costi di produzione, aumentare la competitività e raggiungere una maggiore efficienza produttiva.

La previdenza, come per l'INPS, richiede grandi numeri, risparmi di spesa e soprattutto la garanzia finale dello Stato ai sensi dell'art. 38 della nostra Carta Costituzionale.

IL TERZO MANDATO IN PROVINCIA DI TRENTO

Il 18 maggio scadrà per il Governo il termine di 30 giorni per impugnare la legge della Provincia di Trento che ha esteso da 2 a 3 i mandati per l'elezione del Presidente della Giunta.

15 maggio 2025

In breve

Di Paolo Rosa – Avvocato

A mio giudizio l'impugnativa è un atto dovuto in uno stato di diritto.

Richiamo sul tema la sentenza della Corte Costituzionale n. 60/2023 che ha deciso sulla legge della Regione autonoma della Sardegna in tema di mandati ai sindaci.

In quell'arresto la Consulta ha affermato, tra il resto che:

In generale, la Corte ribadisce la necessità, anche per le Regioni a statuto speciale, di rispettare il principio di eguaglianza sancito, quanto al diritto di elettorato passivo, dall'art. 51, primo comma, Cost., di tal che l'esercizio del potere legislativo, anche da parte delle Regioni a statuto speciale in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, relativi alla ineleggibilità e alla incompatibilità alle cariche elettive, incontra il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall'art. 51 Cost. (v. sent. n. 277 del 2011). Pertanto, «il riconoscimento di tali limiti non vuol dire disconoscere la potestà legislativa primaria di cui è titolare la Regione, ma significa tutelare il fondamentale diritto di elettorato passivo.

La giurisprudenza costituzionale ha inoltre sottolineato, con specifico riferimento all'accesso alle cariche elettive locali, che vi è l'esigenza di una uniformità di disciplina, intimamente connessa all'identità di interessi che comuni e province rappresentano riguardo alle rispettive comunità locali, qualunque sia la regione di appartenenza (sentenze n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990).

A tale uniformità, le regioni a statuto speciale possono derogare solo per «particolari situazioni ambientali» (sentenza n. 283 del 2010) o «condizioni peculiari locali» (sentt. n. 143 del 2010 e n. 276 del 1997), o «condizioni locali del tutto peculiari o eccezionali» (sent. n. 539 del 1990), «ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale» (sent. n. 288

del 2007; in termini identici, sentenza n. 108 del 1969), o, ancora, «solo per particolari categorie di soggetti che siano esclusive della Regione» (sent. n. 189 del 1971). A tale stregua, sono state eccezionalmente ritenute legittime discipline d'accesso alle cariche elettive locali della Regione Siciliana più restrittive di quella nazionale (sent. n. 288 del 2007; sentt. n. 539 del 1990 e n. 127 del 1987).

Secondo la Corte anche il limite ai mandati consecutivi dei sindaci è profilo riconducibile alla competenza regionale fin qui considerata, ma al contempo ritiene la disciplina statale vigente in materia idonea a riempire di contenuto il principio di cui all'art. 51 Cost., fungendo così da limite alla menzionata competenza regionale.

L'uso politico della previdenza

19 maggio 2025

di Paolo Rosa

La previdenza è una scienza esatta che si basa oltre che sulle leggi, Costituzione compresa, su principi matematici ed economici.

Tutti i Governi hanno sempre utilizzato la previdenza per catturare “nel breve” il consenso, solo i Governi tecnici, che non avevano bisogno di ricercare il consenso, sono intervenuti sulle regole con una visione di lungo respiro.

Si pensi, per esempio, alla riforma Fornero.

Il “breve” mal si concilia con l'andamento della previdenza, che è di lungo termine, ma questo, intanto è possibile, in quanto l'ignoranza della previdenza è un fenomeno diffuso ad ogni livello.

Si utilizzano allora il cuneo fiscale e la decontribuzione, nascondendo però l'entità del debito latente.

Il taglio del cuneo fiscale è una misura diretta a diminuire i contributi previdenziali.

La decontribuzione è una misura agevolativa che si sostanzia nell'esonero, totale o parziale, della contribuzione.

Se gli oneri relativi se li accolla lo Stato, aumenterà il debito pubblico, diversamente la decontribuzione conseguente non finanzia le pensioni che risulteranno perciò solo ridotte.

Nessun sistema pensionistico è sostenibile con un elevato livello di decontribuzione.

La definizione di debito pensionistico implicito è quella di **“valore attuale delle promesse pensionistiche future, al netto dei contributi pensionistici futuri, implicito nella legislazione corrente”**. (Fonte CERP, Centro studi sulle pensioni dell'Università di Torino).

Lo studio del CERP ha evidenziato che l'Italia, con un rapporto tra debito pensionistico e PIL pari al 242%, è il Paese con il valore più elevato, mentre la Germania ha un rapporto del 118%, la Gran Bretagna del 142%, gli USA del 67%.

“La conoscenza dell'entità del debito pensionistico serve a mettere in guardia contro interventi che, pur avendo costi limitati nell'immediato, possono nel tempo far aumentare fortemente gli oneri che gravano sulle future generazioni.” (Boeri, “Perché è utile esplicitare il debito implicito” in *La voce info* 03.02.2017).

In un lucido intervento del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco del 04.11.2020, si legge che: “Non è corretto sommare debito pubblico esplicito e debito pensionistico implicito. Il secondo, e cioè il debito pensionistico, si differenzia dal primo per varie ragioni:

1. l'entità e la tempistica del suo rimborso – contrariamente a quello di un titolo pubblico – non sono certe ex ante, ma dipendono dalle scelte di pensionamento dei singoli cittadini e dalla loro longevità;
2. il debito pensionistico pubblico non deriva da un contratto esigibile di fronte ad una corteo ordinaria: lo Stato può cambiare entro certi limiti la tempistica e l'entità del rimborso, incorrendo certamente in costi sociali e politici, ma non in costi giuridici;
3. il cittadino – creditore non può alienare il suo credito pensionistico su un mercato secondario, derivandone, tra l'altro, che il debito pensionistico non comporta rischi di breve periodo connessi con il suo rifinanziamento.

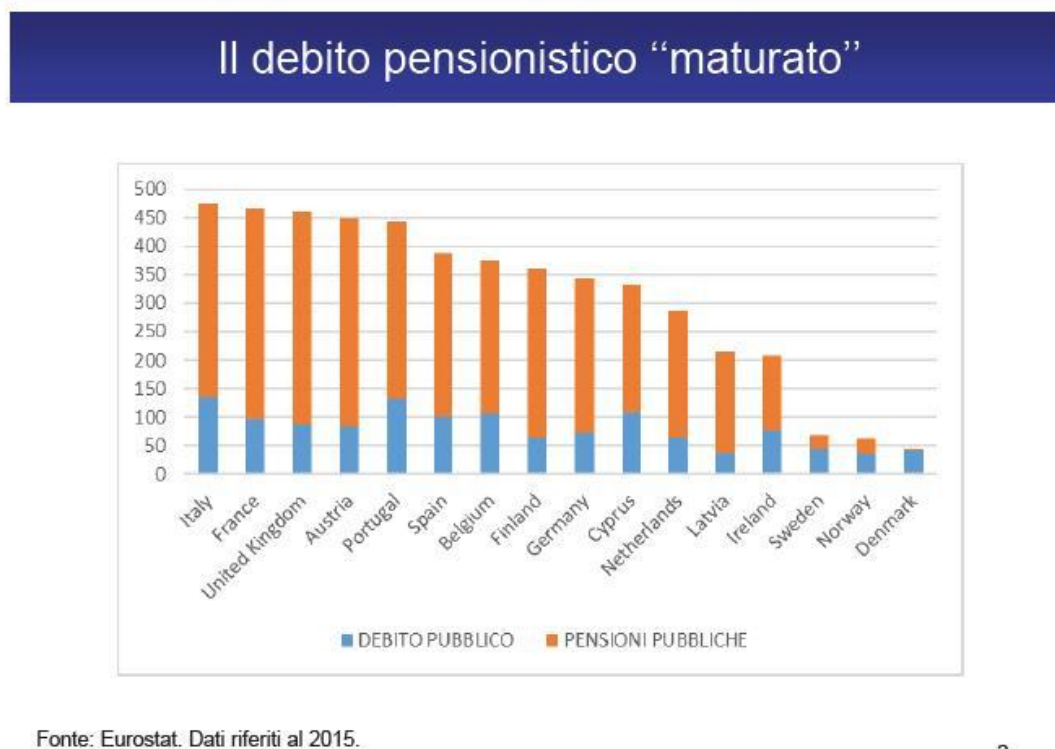
Il punto cruciale è che il debito implicito si trasforma gradualmente in debito esplicito nel corso del tempo, nella misura in cui la spesa pensionistica concorre a determinare i disavanzi futuri.

Com'è noto, in ciascun periodo la dinamica del rapporto fra debito e PIL (d) dipende dal tasso di interesse (r), dal tasso di crescita (g) e dall'avanzo primario, che include la spesa per pensioni e le entrate contributive”.

Il prof. Alberto Brambilla nel suo “*Per le pensioni non c'è riforma che tenga se continua la decontribuzione*”, pubblicato sul Corriere della Sera - l'economia del 23.09.2024 sostiene che: “Gli sgravi contributivi non solo non hanno prodotto vantaggi competitivi ma hanno ritardato lo sviluppo delle otto regioni del sud esattamente come le altre assistenze “drogando” l'economia meridionale, creando solo poco occupazione di sussistenza che si è dissolta quando gli sgravi sono stati vietati perché l'occupazione la creano il ciclo economico, la domanda aggregata e un Paese che ha uno sviluppo sostenuto, non lo sconto sui contributi”. Ora noi in Italia dobbiamo fare i conti con un

debito pubblico che viaggia intorno ai 3 mila miliardi di euro e a un debito pensionistico latente che viene stimato in 8 mila miliardi di euro.

Il Governatore Visco, nel suo intervento sopra indicato, aveva anche allegato una slide che qui ripropongo calcoli al 2015:



È certamente vero che i salari italiani sono diminuiti in valore reale di circa il 6,9% rispetto al periodo pre-Covid ma i salari li devono pagare le attività produttive e devono essere aumentati dalla contrattazione tra sindacati e datori di lavoro, e non dallo Stato.

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER CONTRASTARE L'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA



Trento, 20 maggio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Sulla base dei Conti nazionali pubblicati a marzo del 2024 il **valore aggiunto generato dal sommerso economico si attesta a 173,8 miliardi di euro.**

Per contrastare il fenomeno del sommerso viene in soccorso la IA.

Si legge, infatti, nella RELAZIONE SULL'ECONOMIA NON OSSERVATA E SULL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA ANNO 2024 che:

“In tale contesto organizzativo e tecnologico, l'analisi del rischio per l'individuazione dei fenomeni di evasione, elusione e frode, grazie alla disponibilità e al tempestivo utilizzo delle informazioni rilevanti, consente di operare interventi idonei a garantire la prevenzione ex ante, oltre che la repressione ex post, nonché l'attuazione di azioni mirate e un uso più efficiente delle risorse dell'Amministrazione, circoscrivendo i controlli nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale e con minore impatto su cittadini e imprese, anche in termini di oneri amministrativi.

L'esito di tale processo non riguarda soltanto il recupero dell'evasione e l'applicazione delle sanzioni, bensì l'innalzamento complessivo del livello di compliance.

Per ottenere questo risultato, l'Amministrazione finanziaria sta adottando sempre più un approccio cooperativo e olistico (si pensi negli ultimi anni alle misure introdotte in materia di dichiarazione precompilata, cassetto fiscale, semplificazione degli adempimenti, fatturazione elettronica e alle raccomandazioni in tema di rapporto con il contribuente).

Coerentemente, anche la valutazione dei risultati dell'azione amministrativa è, da un lato, tesa alla misurazione di specifici output, in primis il numero e la qualità dei controlli, quali indicatori di produttività ed efficienza, dall'altro, attenta alla misurazione dell'outcome, cioè degli effetti di medio-lungo termine sul livello di compliance, come indicatore di efficacia.

In tale scenario, una funzione peculiare viene assunta dalle metodologie di analisi dei dati basati su soluzioni di intelligenza artificiale e, in particolare, sulle tecniche di machine learning, che confluiscono in quello che può essere definito come “approccio probabilistico” all'analisi del rischio fiscale

L'approccio probabilistico parte dell'assunto che, in talune circostanze caratterizzate da carenza informativa o cognitiva, la selezione di un contribuente da sottoporre a controllo è un tipico evento aleatorio, che sconta un grado di incertezza relativo all'esito del controllo stesso.

Se si riesce ad associare all'evento “controllo” una valutazione di probabilità rispetto all'esito atteso, si trasforma un evento incerto in un evento caratterizzato da un certo grado di rischio.

Seguendo tale impostazione, l'analisi probabilistica consente di porre all'attenzione delle strutture di controllo anche situazioni che, benché non associabili “con certezza” a violazioni o irregolarità, potrebbero essere meritevoli di approfondimenti istruttori, in quanto indicative di potenziali comportamenti fiscalmente illeciti.

In tale ambito, la disponibilità dei dati degli audit fiscali effettuati dall'Amministrazione finanziaria, o da altri organi di controllo, rende possibile, ad esempio, addestrare algoritmi di analisi predittiva che, sulla base delle caratteristiche dei contribuenti sottoposti a controllo, sono in grado di costruire opportuni “score” utili all'identificazione e all'ordinamento dei profili di rischio.

L'assegnazione dei punteggi citati alle posizioni da vagliare consente, ad esempio, di stabilire la priorità delle posizioni in base al beneficio atteso da un'eventuale attività accertativa e, pertanto, di aumentare l'efficienza e l'efficacia del lavoro degli uffici operativi.

Gli approcci probabilistici all'analisi del rischio possono oggi avvalersi di un'ampia gamma di metodi e tecnologie che rendono possibile elaborare una grande mole di dati (big data) in tempi sempre più ridotti e, quindi, compatibili con le esigenze operative dell'Amministrazione fiscale.

Le moderne tecniche di machine learning e di intelligenza artificiale possono, inoltre, essere integrate con metodologie classiche di tipo statistico-econometrico, in modo da coniugare l'esigenza di flessibilità della modellazione dei dati con quella dell'interpretabilità dei risultati.

I risultati tipici dell'analisi probabilistiche sono le cc.dd. “variabili di profilazione” (o anche variabili desunte o derivate) che sintetizzano le informazioni disponibili tramite valori segnaletici del livello di rischio fiscale che caratterizza i soggetti analizzati.

Tali variabili, pur non potendo essere utilizzate per produrre, in maniera automatizzata, effetti giuridici negativi che incidono sulla sfera giuridica dei contribuenti (ex art. 22, del Regolamento 679/2016), rappresentano degli importanti elementi informativi che possono essere utilizzati per modellizzare, e quindi ridurre la complessità del contesto esterno, così da incrementare l'efficacia e l'efficienza delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale."

SILENTI DI ENASARCO



Trento, 20 maggio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

«Sono circa 700mila. Persone, donne e uomini, se abitassero nella stessa città sarebbe la quinta più popolosa d'Italia.

Sono, letteralmente, un pezzo di Paese distribuito da Nord a Sud, che la politica per troppo tempo ha ignorato.

Sono i “silenti Enasarco”, ex lavoratrici ed ex lavoratori che per anni hanno obbligatoriamente versato contributi all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti ei rappresentanti di commercio (Enasarco), ma che oggi si ritrovano senza una pensione integrativa”.

*Con una nota Federcontribuenti aderente a Conf. Pmi Italia evidenzia l'annosa situazione che “stanno vivendo queste persone, totalmente private dei loro diritti”. “Quanto da loro obbligatoriamente versato è infatti lì – **scrive il Presidente di Federcontribuenti Marco Paccagnella** – perché la contribuzione è obbligatoria, non c'è possibilità di sottrarvisi, nella Fondazione, ma appunto “silente”: denaro non riscattabile e non cumulabile con l'Inps, né generativo di alcuna forma di rendita o di pensione.*

Immobile, inutilizzabile fino alla prescrizione, quindi la totale perdita di ogni diritto su di esso”.

Il motivo è che, sottolinea Federcontribuenti che ha ricevuto il supporto di Tommaso Cerciello Presidente di Conf.Pmi Italia “per tantissimo tempo la Fondazione Enasarco ha adottato requisiti molto stringenti per l'accesso alla pensione, il più rigoroso dei quali è stato senza dubbio quello di un'anzianità contributiva minima di vent'anni, che non sono affatto pochi.

Tradotto: se per 19 anni hai lavorato come agente di commercio versando all'Ente decine di migliaia di euro, e per un qualunque motivo non riesci più a lavorare e quindi continuare a contribuire fino ai 20, non ti spetta niente.

Diventi “silente”, senza alcuna possibilità di appello”.

*Con la beffa, si legge nella nota congiunta “sopraggiunta solo recentemente, di vedersi due volte esclusi poiché giusto lo scorso anno Enasarco ha di fatto ridotto l'anzianità minima contributiva a cinque anni, non erogando qui una pensione ma una forma simile, una rendita chiamata contributiva, ma **nel far questo ha tagliato fuori tutti coloro iscritti all'ente prima del 2012, ossia la stragrande maggioranza”.***

*Sia finalmente fatta chiarezza sul ruolo, le pertinenze ei poteri del gestore della previdenza Enasarco “in particolare – rileva infine Paccagnella – **che sia definita l'adesione delle decisioni di Enasarco alla legislazione vigente in materia previdenziale che non può essere disattesa**». (Fonte: www.bluerating.com).*

Per Antonio Passaro, responsabile del Dipartimento Enasarco di Federcontribuenti, **i silenti hanno versato 9,2 miliardi**, che non sono proprio bruscolini.

Del problema dei silenti si è occupata, nella precedente legislatura, anche la Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti previdenziali che ha predisposto una relazione il cui tema centrale è il seguente:

«La gestione dei cd "silenti"»

L'analisi della complessiva operatività della Fondazione evidenzia poi la necessità di trovare soluzioni - oggetto di continue denunce e esposti da parte degli iscritti alla stessa Fondazione e alla Commissione - alla gestione dei c.d. "silenti", ossia degli iscritti che non avendo maturato i requisiti di anzianità contributiva richiesti per l'accesso alle pensioni di vecchiaia (almeno 20 anni di anzianità contributiva) restano - in caso di assenza dei requisiti di anzianità contributiva previsti anche dall'INPS - sprovvisti di alcuna pensione di vecchiaia.

In sintesi, **i contributi versati ad Enasarco non possono essere ricongiunti con i contributi Inps.**

Ciò si rende ancor più necessario in ragione della **sentenza della Corte di Cassazione n. 8887 del 4 maggio 2016 (che richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 20425 del 2010)** che ha riconosciuto la facoltà di trasferire i contributi per la pensione di ex dipendente nelle gestioni speciali autonome, in ottemperanza alla L. n. 29 del 1979), che, tra l'altro, ha disposto: *Il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal Fondo ENASARCO, introdotto originariamente dal D.M. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 29 del D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, e della L. 2 febbraio 1973, n. 12), divenuto integrativo nei confronti della pensione Inps, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (Inps e Fondazione ENASARCO), di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell'essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti nonché da un pari contributo a carico di questi ultimi (cfr. in questo senso Cass. n. 1327/2013, n. 8467/2007, n. 8201/1995).*

La Fondazione, quindi, non si sostituisce al regime generale ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l'Inps.

Ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso l'INPS, e presso la Fondazione ENASARCO, con l'inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal D.lgs. n. 42 del 2006».

L'8 ottobre 2024 la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno, **a prima firma Marco Furfaro**, deputato del PD, che impegna il Governo a sollecitare un confronto con la Fondazione Enasarco al fine di trovare una soluzione in merito ai lavoratori silenti.

Io stesso ho dato un piccolo contributo sollecitando il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio a mettere all'ordine del giorno del Governo la questione perché possa essere finalmente risolta.

Ricordo che i contributi silenti possono essere recuperati per ottenere la pensione con la connessione onerosa, la totalizzazione gratuita e il cumulo dei contributi versati, con la conseguenza che tutti gli ostacoli oggi esistenti all'applicazione di questi istituti, vanno eliminati.

GUARIRE DALLA CORRUZIONE

Il Sole 24Ore vi ha dedicato l'intera pag. 5 del quotidiano in edicola oggi.

21 maggio 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

Il Presidente dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – il 20 maggio 2025 ha presentato la relazione che si compone:

- della presentazione sull'attività 2024;
- della relazione annuale sul 2024, un tomo di 350 pagine;
- della sintesi sugli appalti;
- del comunicato stampa.

Il Giornale la pag. 10 anche con spunti critici per “l'invasione” di campo. A mio giudizio tutte le relazioni andrebbero lette e commentate a scuola nell'ambito delle lezioni di educazione civica, per approfondire gli argomenti, ovviamente anche con spunti critici.

Guarire dalla corruzione – ci ha spiegato Papa Francesco – significa rifiutare la cultura di cui la corruzione si alimenta perché il corrotto non è mai un solitario ma, per esistere, ha bisogno di un sistema che lo supporti e lo legittimi.

Ripropongo il comunicato finale che riprende, in perfetta sintesi, i vari temi trattati.

«Tra i temi affrontati i ritardi del Pnrr, dove in alcuni settori la spesa è inferiore al 30% delle risorse destinate; la preponderanza degli affidamenti diretti, pari al 98% dell'acquisto di servizi e forniture; il calo rilevante di appalti di lavori nel 2024 con una riduzione del 38,9%; “l'eccesso di frazionamento artificioso degli appalti per rimanere al di sotto delle soglie di legge, dietro cui sovente si nascondono sprechi e infiltrazioni criminali e mafiose”. Nel 2024 il valore economico complessivo degli appalti pubblici in Italia è stato di 271,8 miliardi di euro per un totale di 267.000 procedure di gara, con una flessione del – 4,1% sul 2023 e del – 7,3% sul 2022. Le tipologie di forniture maggiormente acquistate nel 2024 sono quelle di prodotti farmaceutici che aumentano rispetto al precedente anno del 37,2% per un valore di più di 40 miliardi di euro rispetto

all'anno precedente. Il Presidente Busià ha poi stigmatizzato i troppi casi di conflitto d'interessi in Italia, i vuoti di tutela lasciati dall'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, le recenti riduzioni di tutele a garanzia dell'inconferibilità mettendo in discussione la separazione fra politica e gestione, la grave carenza di una disciplina organica delle lobby, l'indebolimento delle garanzie amministrative poste a presidio dell'indipendenza e correttezza dell'agire pubblico. "Troppi continuano ad essere gli affidamenti diretti – ha affermato il Presidente Busià –, la cui incidenza numerica, sul totale delle acquisizioni di servizi e forniture del 2024, è risultata essere di circa il 98%. Preoccupa, soprattutto, il crescente addensamento degli affidamenti non concorrenziali tra i 135.000 e i 140.000 euro, a ridosso della soglia: più che triplicato rispetto al 2021, quando il valore-

limite era di 75.000 euro. Specie in alcuni contesti, gli amministratori onesti si trovano più esposti a pressioni indebite, non potendo più opporre l'esigenza di dover almeno aprire un qualche confronto competitivo con altri operatori economici, al di sotto dei 140.000 euro".

In relazione al correttivo al Codice dei contratti, recentemente approvato, il Presidente di Anac ha sottolineato che "non è stato introdotto l'obbligo, per le imprese, di dichiarare il titolare effettivo, mentre appare evidente la necessità che il contraente pubblico conosca con chi si rapporta, al di là degli schermi societari.

Questo, non solo per ridurre il rischio di pericolose infiltrazioni, ma anche per prevenire offerte combinate o altre gravi alterazioni della concorrenza. Nessun intervento è stato fatto sulle soglie per aumentare trasparenza e competitività, come pure per ripristinare verifiche preventive sugli affidamenti in house, utili ad evitare distorsioni del mercato e rallentamenti conseguenti a possibili contenziosi".

Riguardo alla sicurezza sul lavoro, Busià ha detto: "È inammissibile che si continuino a registrare ancora troppi incidenti e troppe morti sul lavoro. Preoccupano i dati del nostro Casellario delle imprese: 1.448 annotazioni per violazioni delle norme su salute e sicurezza nel 2024, con un incremento del 43% rispetto al 2023 e del 87% rispetto al 2022. I rischi maggiori vengono dai subappalti, specie se realizzati a cascata".

Riguardo alla parità di genere, Busià ha sottolineato che "nonostante l'impulso del Pnrr alla promozione della parità di genere e generazionale, le procedure nelle quali le specifiche clausole risultano inserite sono cresciute meno del 2%.

Un freno all'applicazione dell'istituto viene, oltre che dalle numerose eccezioni, anche dalla mancata previsione di misure che incoraggino un'evoluzione della cultura aziendale".

Intervenendo sui gettonisti della sanità, il Presidente di Anac ha ribadito “l’esigenza di una più ampia valorizzazione delle professionalità interne, da selezionare mediante concorsi meritocratici e capaci di attrarre i nostri giovani migliori.

Parimenti da arginare, specie nel settore sanitario, è la prassi di acquistare macchinari a prezzo scontato, con una contropartita nascosta, legata a onerosissimi servizi di manutenzione. Ciò, con l’ulteriore rischio che l’amministrazione si trovi a dipendere per lungo tempo da un singolo fornitore”.

Busia ha poi affrontato il tema dell’intelligenza artificiale negli appalti. “Ancora pochi, nella PA – ha detto -, sono in grado di gestirla adeguatamente, col rischio, fra l’altro, che alcune scelte, giustamente riservate alla responsabilità pubblica, finiscano per essere inconsapevolmente delegate a operatori privati. Si pongono poi delicati problemi legati alla trasparenza algoritmica, sempre di più nuova frontiera della trasparenza amministrativa, presupposto per la piena intellegibilità delle decisioni pubbliche e, quindi, per la tutela di cittadini e imprese”».

IL DEBITO PUBBLICO E LA SPESA SOCIALE PER L'ISTAT



Trento, 22 maggio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

L'ISTAT ha pubblicato il rapporto annuale 2025 che attraverso 240 pagine offre una miniera di dati sui cambiamenti economici, demografici e sociali dell'anno appena trascorso.

Riproduco i capitoli 1.4.1 e 1.4.2 sul debito pubblico e la spesa per il sociale.

«1.4.1 L'andamento dei conti pubblici

Nel 2024, in Italia il saldo del bilancio pubblico in rapporto al Pil segna un miglioramento significativo, con una riduzione del disavanzo di 3,8 punti percentuali, da 7,2 per cento nel 2023 a 3,4 per cento. Tra le altre principali economie dell'UEM, la Spagna registra una riduzione marginale del deficit, dal 3,5 al 3,2 per cento del Pil, e Francia e Germania un lieve peggioramento, rispettivamente dal 5,4 al 5,8 per cento e dal 2,5 al 2,8 per cento.

Il saldo di bilancio al netto della spesa per interessi (saldo primario) in Italia è tornato in positivo dopo quattro anni, con un miglioramento di quattro punti percentuali tra il 2023 e il 2024, dal -3,6 al +0,4 per cento del Pil. Gli altri principali paesi dell'Unione continuano invece a registrare disavanzi primari, anche in questo caso in miglioramento in Spagna (dal -1,1 al -0,7 per cento del Pil) e in leggero peggioramento sia in Francia (dal -3,5 al -3,7) sia in Germania (dal -1,6 al -1,7).

Per quanto riguarda il livello del debito pubblico, nel 2024 questo supera la soglia del 60 per cento del Pil stabilita dai criteri di Maastricht in nove dei 20 paesi dell'UEM, e in cinque di questi il 100 per cento, tra i quali Italia, Francia e Spagna. L'incidenza più elevata si registra in Grecia, con il 153,6 per cento, seguita dall'Italia con un rapporto del 135,3 per cento.

Nei principali paesi dell'Unione il rapporto debito/Pil risulta nel 2024 in aumento di 3,2 punti percentuali in Francia e 0,7 punti in Italia, mentre si riduce marginalmente in Germania (4 decimi di punto) e in misura più accentuata in Spagna (-3,3 punti percentuali) (Tavola 1.4).

Tavola 1.4 Principali indicatori di finanza pubblica per l'UEM e Italia, Francia, Germania e Spagna. Anni 2014-2024 (valori in percentuale del Pil) (a)

PAESI	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
INDEBITAMENTO NETTO											
Uem	-2,5	-2,0	-1,5	-1,0	-0,4	-0,5	-7,0	-5,1	-3,5	-3,5	-3,1
Italia	-2,8	-2,5	-2,4	-2,5	-2,2	-1,5	-9,4	-8,9	-8,1	-7,2	-3,4
Francia	-4,6	-3,9	-3,8	-3,4	-2,3	-2,4	-8,9	-6,6	-4,7	-5,4	-5,8
Germania	0,7	0,9	1,1	1,3	1,9	1,3	-4,4	-3,2	-2,1	-2,5	-2,8
Spagna	-6,0	-5,3	-4,2	-3,1	-2,6	-3,1	-9,9	-6,7	-4,6	-3,5	-3,2
SALDO PRIMARIO											
Uem	0,1	0,3	0,7	0,9	1,4	1,1	-5,5	-3,7	-1,8	-1,8	-1,2
Italia	1,7	1,6	1,5	1,2	1,4	1,9	-6,0	-5,5	-4,0	-3,6	0,4
Francia	-2,4	-1,9	-1,9	-1,6	-0,6	-0,9	-7,7	-5,2	-2,8	-3,5	-3,7
Germania	2,3	2,3	2,3	2,4	2,8	2,1	-3,7	-2,6	-1,4	-1,6	-1,7
Spagna	-2,5	-2,2	-1,4	-0,5	-0,1	-0,8	-7,7	-4,5	-2,3	-1,1	-0,7
DEBITO PUBBLICO											
Uem	92,9	91,0	89,9	87,5	85,6	83,6	96,5	93,9	89,5	87,3	87,4
Italia	134,8	134,8	134,2	133,7	134,2	133,9	154,4	145,8	138,3	134,6	135,3
Francia	96,2	97,0	98,1	98,8	98,5	98,2	114,9	112,8	111,4	109,8	113,0
Germania	74,5	71,2	68,3	64,0	60,8	58,7	68,1	68,1	65,0	62,9	62,5
Spagna	104,4	102,5	102,0	101,2	99,8	97,7	119,3	115,7	109,5	105,1	101,8

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat

(a) Dal 2023, l'UEM è composta di 20 paesi.

Tali dinamiche riflettono gli effetti delle condizioni macroeconomiche (cfr. par. 1.1.2) e dei diversi orientamenti delle politiche fiscali (cfr. approfondimento “Il debito pubblico e la nuova governance europea”).

In Italia, nel 2024 il miglioramento dell'indebitamento netto (oltre 78 miliardi di euro in totale) è dovuto per 37 miliardi alla crescita delle entrate (+3,7 per cento) e per quasi 42 miliardi alla contrazione delle uscite (-3,6 per cento, al 50,6 per cento del Pil), principalmente per il ridimensionamento della spesa per i crediti di imposta del *Superbonus*, che nel 2023 aveva superato gli 80 miliardi; l'incidenza della spesa per interessi è cresciuta di 0,2 punti percentuali, al 3,9 per cento del Pil.

Nel complesso, l'andamento del gettito tributario e contributivo ha comportato un incremento di oltre un punto percentuale della pressione fiscale, che nel 2024 raggiunge il 42,6 per cento del Pil. L'incremento delle entrate è dovuto all'aumento di 21 miliardi (+6,6 per cento) del gettito delle imposte dirette (Irpef e Ires), di 18 miliardi (+6,1 per cento) delle imposte indirette (in particolare l'Iva), e dei contributi sociali per oltre 11 miliardi. A ciò si aggiungono un buon andamento delle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sul risparmio gestito e gli oneri

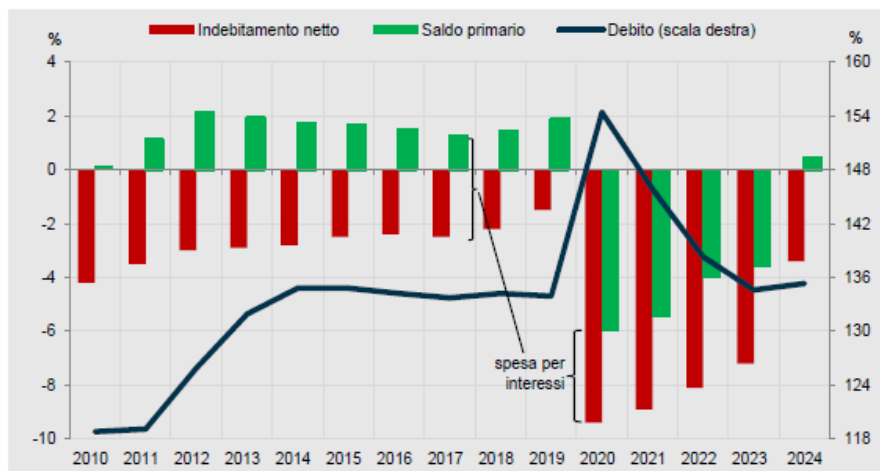
generali del sistema elettrico e del gas, tornati pienamente attivi dopo la sospensione degli anni precedenti. Sono invece diminuite per 18 miliardi (0,8 punti percentuali di Pil) le entrate in conto capitale, in gran parte per la riduzione, rispetto al 2023, dell'imputazione dei contributi agli investimenti dell'Unione europea per il finanziamento del PNRR.

La riduzione delle uscite nel 2024 riflette principalmente il ridimensionamento dei crediti fiscali connessi alle agevolazioni edilizie relative al *Superbonus*¹³, ma anche la riduzione delle principali misure di supporto a famiglie e imprese poste in essere durante il periodo della crisi energetica, come il *bonus* sociale per elettricità e gas, e i crediti di imposta per calmierare i costi dei prodotti energetici e carburanti. In sensibile crescita invece gli investimenti pubblici, da 53 miliardi nel 2022, a 68 nel 2023 e fino a 77 nel 2024 (+14,3 per cento), soprattutto per l'effetto dell'utilizzo delle risorse connesse al PNRR. Si osserva inoltre una crescita del 5,1 per cento della spesa per prestazioni sociali in denaro (fino a oltre 446 miliardi nel 2024), che riflette l'aumento della spesa per pensioni e rendite, in prevalenza per l'indicizzazione ai prezzi, e della spesa per altre prestazioni sociali in denaro (cfr. par. 1.4.2).

In sintesi, il 2024 ha segnato il ritorno alla normalità nella gestione della finanza pubblica dopo quattro anni di deficit di bilancio estremamente elevati, ma con un impatto sul rapporto debito/Pil che nel periodo 2021-2023 è stato compensato dalla crescita nominale del Pil, pure eccezionale, anche grazie all'inflazione (Figura 1.14).

Per quanto riguarda le prospettive dei conti pubblici nel nostro Paese, il quadro tendenziale del Documento di Finanza Pubblica 2025 (DFP) pubblicato lo scorso aprile delinea, considerando anche la parte finale dell'attuazione degli investimenti e delle riforme previsti dal PNRR, un lieve peggioramento del rapporto debito/Pil sino al 2026, soprattutto per effetto delle compensazioni di imposta relative al *Superbonus*, seguito da un miglioramento dal 2027, quando gran parte degli effetti di cassa legati a tali agevolazioni verranno meno. Nei prossimi anni il progressivo esaurirsi delle misure straordinarie di contrasto della crisi si rifletterà nel graduale rientro del deficit. Tuttavia, l'esercizio previsionale è soggetto ad ampi margini di incertezza connessi all'evoluzione dello scenario internazionale e delle recenti tensioni commerciali e geopolitiche.

Figura 1.14 Indebitamento netto, saldo primario e debito pubblico. Anni 2010-2024 (valori in percentuale del Pil)



Fonte: Istat, Conti Nazionali

13 I crediti fiscali connessi alle agevolazioni edilizie relative al *Superbonus* nel conto delle amministrazioni pubbliche sono contabilizzati per l'intero importo maturato nell'anno di formazione del credito invece che negli anni del suo effettivo utilizzo in compensazione fiscale da parte dei beneficiari. Nel complesso, negli anni di operatività del *Superbonus* (2020-2024) e del *Bonus facciate* (2020-2022), la spesa complessiva per queste agevolazioni supera i 180 miliardi.

IL DEBITO PUBBLICO E LA NUOVA GOVERNANCE EUROPEA

Il 30 aprile 2024 è entrata in vigore la riforma della governance economica europea (Regolamenti (UE) 2024/1263 e 2024/1264; Direttiva (UE) 2024/1265), con l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità del debito, garantendo al tempo stesso maggiori margini per gli interventi anticiclici e le riforme strutturali a sostegno alla crescita. Persegue pertanto un approccio di lungo periodo con l'obiettivo di portare il rapporto tra il debito e il Pil su una traiettoria discendente o mantenerlo su livelli prudenti, con percorsi di aggiustamento fiscale differenziati per tenere conto dei rischi di sostenibilità e delle situazioni economiche e fiscali dei singoli paesi.

La nuova governance si basa su un nuovo indicatore operativo, la spesa primaria netta (cfr. Glossario), la cui crescita diventa il riferimento per la programmazione delle politiche. Questo indicatore è definito come la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, dell'effetto delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione, della componente ciclica derivante dai sussidi di disoccupazione, delle misure una tantum e di altre misure temporanee.

I paesi con un livello del debito superiore al 60 per cento o un deficit superiore al 3 per cento del Pil devono definire il proprio percorso di rientro dagli squilibri di finanza pubblica in modo coerente, con una traiettoria di riferimento della spesa primaria netta calcolata dalla Commissione europea sulla base della metodologia concordata per l'analisi di sostenibilità del debito pubblico (*Debt Sustainability Analysis - DSA*) nell'ipotesi di un percorso di aggiustamento della durata di quattro anni, che può venire esteso a sette a fronte di impegni all'attuazione di riforme e investimenti ambiziosi.

La traiettoria di riferimento, diversa da paese a paese, è stata trasmessa dalla Commissione europea a ciascuno Stato membro il 21 giugno 2024. Per l'Italia, la Francia e la Spagna, che hanno scelto di estendere il periodo di aggiustamento a sette anni, i tassi medi annui di crescita della spesa primaria netta nel periodo 2025-2031 indicati dalla Commissione europea sono pari, rispettivamente, a 1,5, 1,6 e 2,8 per cento.

Il principale documento di programmazione economica nel nuovo quadro normativo europeo è rappresentato dal Piano Strutturale di Bilancio di medio termine (PSB), dove i governi descrivono il percorso di aggiustamento fiscale coerente con la traiettoria di riferimento della spesa primaria netta su un orizzonte corrispondente alla durata della legislatura nazionale.

La revisione del Piano può avvenire solo in presenza di eventi specifici, come la nomina di un nuovo Governo, e sono previste clausole di sospensione in caso di grave recessione economica e del verificarsi di circostanze eccezionali, sia a livello europeo sia a livello nazionale. Dopo la fase della programmazione, il monitoraggio viene effettuato annualmente con la valutazione da parte delle istituzioni europee di una Relazione annuale presentata da ciascuno Stato membro entro il 30 aprile. Lo scostamento della spesa netta rispetto al percorso di aggiustamento previsto nel Piano viene monitorato mediante un conto di controllo, che registra le deviazioni cumulate.

Nel PSB trasmesso alla Commissione europea il 15 ottobre 2024, l'Italia si è impegnata a perseguire l'aggiustamento in 7 anni (fino al 2031), con un percorso di crescita della spesa primaria netta coerente con la traiettoria di riferimento indicata dalla Commissione europea (1,5 per cento medio annuo nel periodo 2025-2031), con impegni precisi fino al 2029. L'estensione a 7 anni del periodo di aggiustamento, al 2031, è giustificata dalla presenza nel Piano di nuovi interventi, ulteriori rispetto alle misure del PNRR, relativi principalmente a cinque aree di riforma (giustizia, pubblica amministrazione, fisco, ambiente imprenditoriale, spesa pubblica) nonché delle misure per rispondere alle Raccomandazioni specifiche per Paese e per affrontare le priorità comuni dell'Unione.

In particolare, dopo una riduzione dell'1,9 per cento stimata per il 2024, il Governo si è impegnato a contenere la crescita della spesa primaria netta al di sotto di quanto indicato nella traiettoria di riferimento della Commissione europea nel 2025 (1,3 per cento contro 1,6 indicato dalla Commissione), consentendo di portare l'indebitamento netto al di sotto del 3 per cento

nel 2026 (2,8 per cento del Pil nel 2026 da 3,3 nel 2025) e di uscire dalla Procedura per Deficit Eccessivo nel 2027. Il saldo primario strutturale, corretto cioè per gli effetti del ciclo economico, raggiungerebbe il pareggio nel 2025 e registrerebbe avanzi crescenti negli anni successivi, fino a 3,2 punti percentuali di Pil nel 2031 (Tavola 1).

Tavola 1 Spesa primaria netta, indebitamento netto e saldo primario. Anni 2024-2029
(in percentuale del Pil)

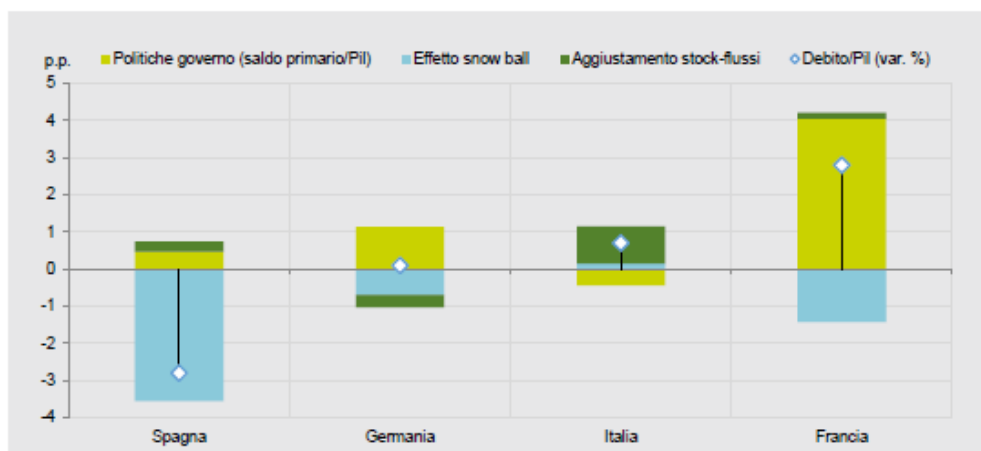
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Spesa primaria netta (var.%)	-1,9	1,3	1,6	1,9	1,7	1,5
Indebitamento netto	-3,8	-3,3	-2,8	-2,6	-2,3	-1,8
Saldo primario	0,1	0,6	1,1	1,5	1,9	2,4
Debito	135,8	136,9	137,8	137,5	136,4	134,9

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Piano Strutturale di Bilancio di medio termine

I dati preliminari indicano che nel 2024 il debito pubblico è risultato pari al 135,3 per cento del Pil, mezzo punto percentuale in meno di quanto stimato nel PSB (135,8 per cento) e 3,3 punti rispetto alle stime di aprile 2024 della Commissione europea (138,6). Questa diminuzione rispetto alle previsioni del livello del debito è dovuta a un saldo primario migliore per circa 3 decimi di punto di Pil (a sua volta spiegato da entrate superiori alle attese per 4 decimi di punto, che hanno più che compensato 2 decimi in più delle spese primarie), a fronte di una sostanziale invarianza rispetto alle previsioni del Pil nominale (il denominatore del rapporto), per la compensazione tra minore crescita reale (lo 0,7 anziché l'1,0 per cento) e inflazione superiore a quella prevista (il 2,1 invece dell'1,9 per cento).

La crescita del rapporto debito/Pil nel 2024, pari a 7 decimi di punto, può essere scomposta in diverse determinanti (cfr. “scomposizione della crescita del debito” nel Glossario): il saldo primario, che riflette gli effetti delle politiche adottate dal Governo insieme all'azione degli stabilizzatori automatici; una componente dovuta a fattori esterni al controllo diretto del Governo, il cosiddetto *snowball effect*, che dipende dal differenziale tra crescita economica e costo medio del debito e dallo stock di debito accumulato nel tempo; l'aggiustamento stock-flussi che contiene, oltre a effetti di contabilizzazione esogeni, eventuali dismissioni/acquisizioni e l'utilizzo delle disponibilità liquide del Dipartimento del Tesoro (MEF). Distinguendo il contributo di queste determinanti alla dinamica del rapporto debito/Pil nel 2024 in Italia e nelle altre tre maggiori economie UE, si osserva come l'azione del Governo solo nel nostro Paese abbia contribuito alla riduzione del rapporto debito/Pil (per 0,4 punti percentuali) (Figura 1).

Figura 1 Scomposizione della dinamica del rapporto debito/Pil in Italia, Francia, Germania e Spagna. Anno 2024 (punti percentuali)



Fonte: Istat, Elaborazioni su dati Eurostat, National Accounts e Government statistics

La politica fiscale ha invece agito in senso marcatamente espansivo in Francia, fornendo un contributo alla crescita del debito/Pil di ben 4 punti percentuali e, seppure in misura minore, in Germania (+1,1 punti percentuali). Il confronto evidenzia altresì come i fattori esterni (*snowball effect*) solo nel nostro Paese non abbiano agito nel senso del contenimento della dinamica del rapporto debito/Pil, con un contributo leggermente positivo (+0,15 punti percentuali), che è invece negativo in tutti gli altri paesi considerati, in particolare in Spagna (-3,5 punti percentuali) e Francia (-1,4). Infine, in Italia il contributo più ampio (quasi 1 punto percentuale) alla crescita del rapporto debito/Pil è stato apportato dall'aggiustamento stock-flussi, nonostante l'utilizzo delle disponibilità liquide del Dipartimento del Tesoro per 12,3 miliardi (equivalenti a un contributo negativo per 6 decimi di punto).

1.4.2 La spesa pubblica per le prestazioni sociali

La componente di spesa pubblica destinata all'erogazione di prestazioni sociali (in denaro e in natura), per proteggere le famiglie da rischi, eventi o bisogni inclusi nella sfera della protezione sociale, nel 2024 ha totalizzato 587,5 miliardi, pari al 59,3 per cento di tutta la spesa corrente pubblica sostenuta nell'anno e al 26,8 per cento del Pil. Il sistema di protezione sociale copre tre grandi aree di intervento: previdenza (68,2 per cento del totale della spesa), sanità (22,1 per cento) e assistenza (9,7 per cento).

Le prestazioni di tipo previdenziale, erogate esclusivamente in denaro, nel 2024 hanno comportato una spesa di 400,4 miliardi di euro, di cui 336,0 (l'83,9 per cento) per pensioni e rendite. Le altre voci sono costituite dagli assegni familiari (20,7 miliardi), dalle liquidazioni di fine rapporto di lavoro (18,6 miliardi), dall'indennità di disoccupazione (14,0 miliardi), dalle indennità di malattia, infortuni e maternità (8,3 miliardi) e, infine, da altri assegni e sussidi (1,6 miliardi) e dagli assegni di integrazione salariale (1,3 miliardi).

Le prestazioni sanitarie sono erogate esclusivamente in natura e, nel 2024, hanno comportato una spesa di 130,1 miliardi di euro, di cui 86,3 miliardi per l'erogazione diretta ai cittadini di servizi sanitari da parte di soggetti pubblici (di cui 47,1 miliardi per la fornitura di servizi ospedalieri e 39,2 per altri servizi sanitari), 7,8 miliardi per l'acquisto di farmaci e 7,3 miliardi per assistenza medico-generica.

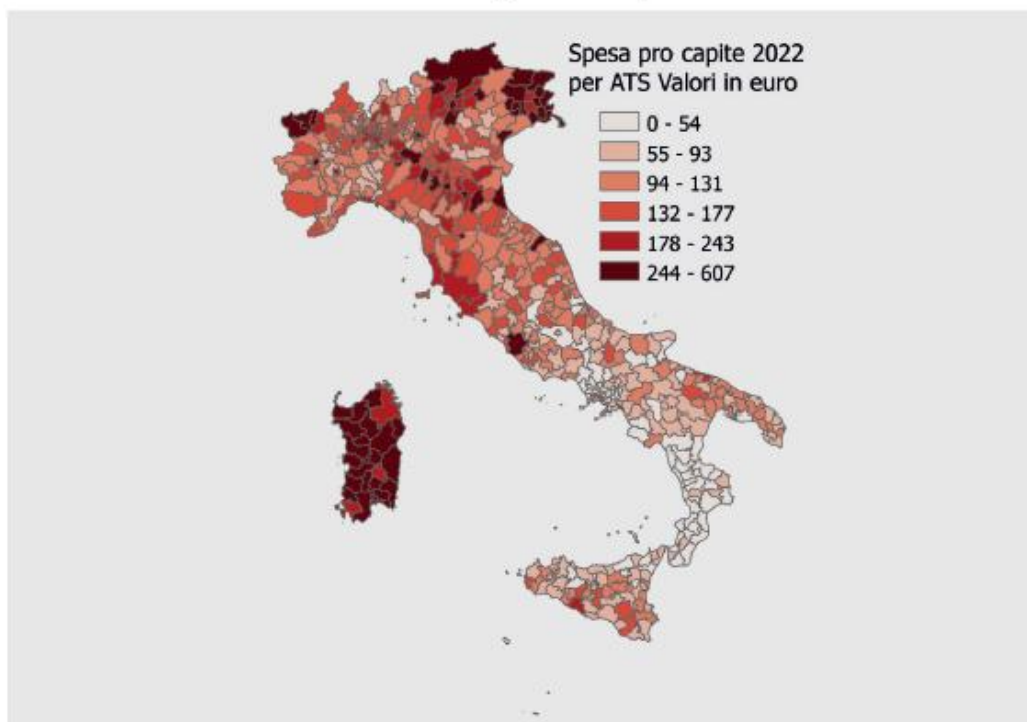
Le prestazioni di assistenza sociale erogate nel 2024 ammontano a 57,1 miliardi di euro, di cui 45,7 in denaro e 11,4 in natura. Tra le prestazioni in denaro, le principali sono rappresentate dalle prestazioni agli invalidi civili, ai non vedenti e ai non udenti (22,5 miliardi) e dalla voce (in passato residuale) relativa ad altri assegni e sussidi (16,8 miliardi), che comprende anche le prestazioni di sostegno al reddito. Le prestazioni in natura sono per 7,3 miliardi acquistate da soggetti privati e per 4,1 miliardi servizi sociali offerti direttamente dalle strutture pubbliche.

Con riferimento alla tipologia di rischio, evento o bisogno protetto, la vecchiaia assorbe la maggior parte della spesa per prestazioni sociali (51,2 per cento), seguita da salute (22,7 per cento), superstiti (8,9 per cento), invalidità (5,7 per cento), famiglia (5,4 per cento), disoccupazione (3,5 per cento), altra esclusione sociale (2,5 per cento) e alloggio (0,1 per cento).

Tra le prestazioni erogate in natura, i servizi per le famiglie con figli, per gli anziani e per i disabili sono fondamentali per garantire il benessere e l'inclusione sociale delle fasce più vulnerabili della popolazione. La spesa per tali servizi in Italia è al di sotto della media europea e viene gestita dalle amministrazioni comunali, sia in forma singola sia associata tra comuni limitrofi, fornendo servizi direttamente oppure avvalendosi di imprese private e del settore non profit.

La spesa dei Comuni singoli o associati per gli interventi e i servizi sociali e socio-educativi, calcolata al netto delle quote a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e della spesa rimborsata dalle famiglie sotto forma di contribuzione, nel 2022 ammontava complessivamente a 8,9 miliardi, corrispondenti a una spesa pro capite pari a 150 euro l'anno, con valori molto inferiori in Campania (71), Basilicata (68) e Calabria (38), e sopra i 200 euro pro capite nelle regioni a statuto speciale (tranne la Sicilia) e in Emilia-Romagna (Figura 1.15).

Figura 1.15 Spesa sociale pro capite dei Comuni singoli e associati, al netto della compartecipazione utenti e del Sistema Sanitario Nazionale per Ambito Territoriale Sociale. Anno 2022 (valori in euro)



Fonte: Istat, Indagine sugli interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati e Rilevazione sulle forze di lavoro

Considerando la spesa sociale media per abitante per il *welfare* nei diversi Ambiti Territoriali Sociali (ATS), che rappresentano la dimensione di riferimento per la programmazione e la gestione degli interventi, alla sperequazione nella spesa media pro capite nel 2022 tra Mezzogiorno (100 euro), Centro (165 euro) e Nord (181 euro), si accompagnano forti differenze anche all'interno delle regioni.»

L'ITALIA INVECCHIA E SI IMPOVERISCE: E LE PENSIONI?

L'attuale sistema previdenziale presenta criticità, sia di natura giuridica che economico – finanziaria.

23 maggio 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

Riprova ne sia che la Commissione per la valutazione dell'attuale sistema di *welfare*, istituita presso il CNEL, non ha ancora sfornato la sua proposta.

I problemi sono due: uno demografico e uno reddituale.

La popolazione italiana è in lenta decrescita, presenta una modifica strutturale della società identificabile con il marcato aumento della popolazione anziana oltre i 65 anni e una diminuzione della popolazione in età attiva, 15 – 64 anni, accompagnata da un forte calo delle nascite (1,18 figli per donna – valore al minimo storico – e 1 persona su 10 rinuncia a visite o esami specialistici. Fonte: Istat 2025).

Vi è poi una questione reddituale a causa del progressivo impoverimento di quello che un tempo era il ceto medio, che oggi in Italia è troppo ricco per ricevere aiuti, ma troppo povero per investire sul futuro.

«Nel confronto con le principali economie europee, dal 2019 al 2024 si rileva in Italia una perdita di potere di acquisto delle retribuzioni nominali per dipendente pari al 4,4 per cento, rispetto al 2,6 per cento in Francia e all'1,3 per cento in Germania, mentre in Spagna si registra un guadagno in termini reali del 3,9 per cento» (Fonte: Istat 2025).

«Il malessere del ceto medio italiano: il 45% ha ridotto i consumi, il 51% spinge i figli ad andare all'estero. Il welfare pubblico non basta più» (Fonte: Il Sole 24Ore).

Oggi il decisore politico pensa a trasferire una parte del TFR alla previdenza complementare da incentivare, per essersi trasformata da una scelta opzionale ad una vera e propria necessità.

Ha detto giustamente l'on. Durigon che *“Un tempo il TFR era uno strumento destinato ad aiutare i figli per l'acquisto della casa ma oggi è diventato un sostentamento del pensionato futuro”*. I sistemi pensionistici all'interno della UE sono di competenza degli

Stati membri ma la questione della sostenibilità delle pensioni rientra nel coordinamento delle politiche macroeconomiche nella UE.

Recentemente la Corte dei conti europea ha svolto un'indagine per accertare se la Commissione e l'EIOPA – Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – siano riuscite a rafforzare il ruolo degli EPAP – Ente Pensionistico Aziendale o Professionale – e a promuovere lo sviluppo di prodotti pensionistici individuali paneuropei.

La Corte dei conti europea ha concluso che, nel complesso, le azioni della Commissione e dell'EIOPA, alla luce del livello di responsabilità loro riconosciuto, non sono finora riuscite a rafforzare il ruolo delle pensioni aziendali o professionali erogate dagli EPAP e sviluppare un prodotto pensionistico individuale paneuropeo.

La Corte dei conti europea con la sua relazione n. 14/2025 ha fornito 6 raccomandazioni che sono:

«Raccomandazione 1 — Anticipare la data per completare la valutazione dei motivi per la scarsa diffusione del prodotto pensionistico individuale paneuropeo e adottare misure adeguate

La Commissione dovrebbe anticipare la data per il completamento della valutazione dei motivi della scarsa diffusione del PEPP e decidere se tale prodotto vada mantenuto, modificato o abrogato.

Termine di attuazione: dicembre 2025.

Raccomandazione 2 — Rafforzare il quadro di vigilanza degli EPAP

Al momento della revisione della direttiva EPAP II, la Commissione dovrebbe intervenire sulla necessità di rafforzare il quadro di vigilanza:

- a) modificando i requisiti prudenziali esistenti per rispecchiare pienamente i rischi specifici connessi ai regimi a contribuzione definita; si dovrebbe introdurre esplicitamente l'obbligo di rispettare il principio di diligenza (compreso l'obiettivo di fornire rendimenti adeguati) e di introdurre tutele contro i conflitti di interesse, nonché prevedere un quadro di riferimento chiaro per la gestione dei reclami;
- b) aumentando gli standard minimi e la qualità della vigilanza, introducendo tutele esplicite contro il rischio di arbitraggio normativo.

Termine di attuazione: al momento della revisione della direttiva EPAP II

Raccomandazione 3 — Riesaminare l'efficacia degli strumenti e dare la priorità a quelli con il maggiore impatto sulla convergenza in materia di vigilanza

L'EIOPA dovrebbe basarsi sulle valutazioni iniziali della direttiva EPAP II e riesaminare l'efficacia degli strumenti che utilizza al fine di individuare le lacune e dare la priorità agli strumenti più incisivi (compresi orientamenti, raccomandazioni e la procedura relativa alla violazione del diritto dell'Unione) nel suo lavoro futuro.

Termine di attuazione: 2027.

Raccomandazione 4 — Migliorare la valutazione dell'impatto dei rischi sistemici sugli enti pensionistici aziendali o professionali

Per migliorare la valutazione dei rischi sistemici per gli EPAP, l'EIOPA dovrebbe:

- a) ove pertinente, riferire in merito agli impatti prodotti dai rischi sistemici e alle tendenze di mercato sui livelli di finanziamento e sulla capacità degli EPAP di generare rendimenti superiori all'inflazione, considerando gli orizzonti a lungo termine;
- b) far sì che le future prove di stress per il rischio climatico integrino ulteriori parametri ed ipotesi fondamentali per il settore (ad esempio, l'impatto dei rischi fisici e di un più alto livello di inflazione), che sono plausibili e sufficientemente gravi da valutare l'impatto dei rischi sistemici pertinenti sugli EPAP.

Termine di attuazione: a) 2026 e b) per la prossima prova di stress per il rischio climatico.

Raccomandazione 5 — Migliorare la trasparenza sui costi e sui rendimenti degli EPAP

L'EIOPA dovrebbe sistematicamente raccogliere, analizzare e pubblicare dati comparabili sui costi e sugli oneri, sui rendimenti passati e sui rischi in termini di costi/benefici per gli EPAP per tutti gli Stati membri.

Termine di attuazione: 2026.

Raccomandazione 6 – Aumentare la trasparenza sulle pensioni realizzando progressi nei sistemi di tracciamento delle pensioni e nei quadri di valutazione delle pensioni

La Commissione dovrebbe migliorare la trasparenza dei dati sui gap pensionistici, sia a livello individuale che nazionale, dando seguito alla sua azione sui sistemi di monitoraggio delle pensioni e sui quadri di valutazione delle pensioni.

Termine di attuazione: dicembre 2025»

Tenuto conto dei fattori macroeconomici di cui in premessa, invecchiamento della popolazione – denatalità – contrazione dei redditi, io credo che si debba ragionare in termini di garantire a tutti i lavoratori, a prescindere dall'attività svolta, un trattamento pensionistico minimo, obbligatorio per tutti, gestito e garantito dallo Stato per poi far decollare, con opportuni incentivi, la previdenza complementare.

Ogni altro intervento di tipo parametrico, cioè relativo a uno o più parametri di costruzione della pensione, sarebbe solo un pannicello caldo su un sistema ormai inadeguato a rispondere ai criteri di cui all'art. 38 della nostra Carta costituzionale.

L'art. 38 della Costituzione italiana prevede che "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato".

Su tale previsione costituzionale si fonda il sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie, il cui scopo è quello di predisporre una tutela rivolta sia ai lavoratori subordinati, sia ai produttori di redditi da lavoro autonomo e libero professionale, ovvero ai loro superstiti, nel momento in cui sorge il bisogno di disporre di mezzi adeguati per far fronte a eventi come la vecchiaia, l'invalidità, la malattia, la disoccupazione involontaria e l'infortunio, ovvero la morte.

L'organismo italiano di contabilità in audizione alla Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali

26 maggio 2025

di Paolo Rosa

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è un ente giuridico italiano che ha lo scopo di emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci e partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali.

Tra i obiettivi del PNRR vi è quello di dotare le Pubbliche Amministrazioni, **e quindi anche le Casse previdenziali**, di un sistema unico di contabilità economico – patrimoniale ACCRUAL. Ho già trattato il tema nel mio *“Fuori le casse di previdenza dalla contabilità ACCRUAL?”* (<https://www.filodiritto.com/fuori-le-casse-di-previdenza-dalla-contabilita-accrual/>)

Sul sito della Commissione Bicamerale è stata prontamente messa a disposizione di tutti gli interessati la memoria depositata dall'OIC e soprattutto le slide informative che qui ripropongo all'attenzione di tutti gli iscritti alle Casse di previdenza.

«1. I criteri di contabilizzazione e svalutazione dei crediti contributivi vs. iscritti

I crediti contributivi verso gli iscritti (a ruolo, regolarizzabili o con termine non scaduto) vanno nell'attivo dello stato patrimoniale e risultano di solito considerati recuperabili nei 12 mesi successivi e quindi a breve termine.

L'art. 2426 comma 1 n.8 c.c. prescrive che i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, ma l'OIC 15 *“Crediti”* prevede che *“Il criterio ... può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti [...] Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)”*.

Rappresentazione in bilancio: al netto del fondo svalutazione crediti. Valutazione: svalutazione nell'esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore.

Se, come nel caso dei crediti contributivi, i crediti sono numerosi e individualmente non significativi, la verifica può essere effettuata a livello di portafoglio, raggruppandoli sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili come, ad esempio, le classi di scaduto (crediti scaduti da 1 anno, da 2 anni, ecc. ...).

In questi casi, alle suddette classi di crediti si possono applicare formule, ad esempio, percentuale delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente.

Esempio

Crediti contributivi a novembre pari a € 800.000.000 e il pagamento dei crediti deve avvenire entro il 15 gennaio 20X1 e quindi non è ancora scaduto il termine per il pagamento.

In sede di rilevazione contabile, la società non applica il costo ammortizzato in quanto il credito ha una scadenza inferiore ai 12 mesi.

La società eroga le prestazioni pensionistiche utilizzando il sistema c.d. "a ripartizione".

Al 1° novembre 20X0 la società rileva la seguente scrittura contabile:

Rilevazione iniziale dei crediti contributivi	Dare	Avere
Crediti verso iscritti	800.000.000	
Ricavi da contributi a carico degli iscritti		800.000.000

Esempio

Al 31 dicembre la società presenta 800.000.000 partite creditorie che sono singolarmente di importo non significativo.

Sulla base dei dati storici di insolvenza, la società procede a una svalutazione complessiva pari ad esempio allo 5% del valore di questi crediti.

Al 31 dicembre 20X0 la società rileva la seguente scrittura contabile:

Svalutazione dei crediti a livello di portafoglio	Dare	Avere
Svalutazione dei crediti	40.000.000	
Fondo svalutazione crediti		40.000.000

In bilancio, i crediti verso iscritti sono esposti nell'attivo dello stato patrimoniale al netto del fondo svalutazioni. Per cui, nell'attivo dello stato patrimoniale sono iscritti crediti verso iscritti per un importo pari a € 760.000.000.

2. Le attività finanziarie (immobilizzazioni finanziarie o attività che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie)

L'art. 2424 del c.c. individua le attività finanziarie immobilizzate (partecipazioni; crediti; altri titoli) e quelle che non costituiscono immobilizzazioni (partecipazioni; altri titoli) e, ai commi 1, n.1 e 3, prescrive che le immobilizzazioni sono iscritte al costo (o costo ammortizzato), ridotte da eventuali perdite durevoli di valore.

L'art. 2426, comma 1, n. 9 del c.c. prescrive che le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore tra il costo e il presumibile valore di realizzazione desumibile dal mercato.

L'OIC 21 "*Partecipazioni*" prevede che le partecipazioni (immobilizzate e non) sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori.

Per le partecipazioni immobilizzate, l'OIC 21 prevede che **il costo non può essere mantenuto se la partecipazione alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore** al valore di costo. Nel caso in cui vengano meno le ragioni, si incrementa il valore del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario.

Per le **partecipazioni non immobilizzate**, l'OIC 21 prevede **il minor valore fra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato**.

Eventuali fondi svalutazione sono iscritti in riduzione delle partecipazioni.

L'OIC 20 "*Titoli di debito*" prevede che **i titoli di debito sono rilevati** in bilancio quando avviene la consegna del titolo e sono iscritti **al costo di acquisto (o costo di sottoscrizione)**.

I titoli immobilizzati sono rilevati **al costo ammortizzato**, ove applicabile, **con rettifica in caso di perdita durevole di valore**, se la società ritenga di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa – in linea capitale o interessi – previsti dal contratto. Nel caso in cui vengano meno le ragioni, si procede al ripristino di valore del titolo nei limiti del costo ammortizzato precedente.

I titoli non immobilizzati sono valutati in base al **minor valore fra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato**.

Eventuali fondi svalutazione sono iscritti in riduzione dei titoli.

L'OIC 20 prevede che il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli di debito se gli effetti sono irrilevanti.

3. La costituzione di appositi fondi rischi, con particolare riferimento alla voce contabile "crediti contributivi"

In linea con art. 2424 – *bis* l'OIC 31 i **fondi per rischi e oneri** rappresentano **passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati**. In particolare, ambedue **si riferiscono a futuri pagamenti**, ma:

- i *fondi per rischi* coprono eventi di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati, ma già esistenti alla data di bilancio;
- i *fondi per oneri* concernono eventi di natura determinata ed esistenza certa, stimati nell'importo o nella data di sopravvenienza, connessi a obbligazioni già assunte alla data di bilancio.

Eventuali perdite probabili su crediti sono iscritte nel fondo svalutazione crediti, che è esposto in bilancio a rettifica dei crediti, e quindi non danno luogo alla rilevazione di un fondo rischi.

4. Le procedure e le modalità di definizione della soglia di significatività delle voci contabili nell'ambito dell'attività di redazione dei bilanci e di revisione contabile

OIC 11 "*Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*" indica la rilevanza come uno dei postulati del bilancio da rispettare per redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società.

Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.

I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. I valori di bilancio presi a riferimento dipendono da caso a caso, ma occorre privilegiare quelli che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio (gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori).

I fattori qualitativi riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.

Il comma 4 dell'articolo 2423 del codice civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili e in nota integrativa vanno descritti i criteri con i quali hanno dato attuazione al mancato rispetto.

I principi contabili nazionali forniscono, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune fattispecie dei casi in cui è possibile derogare ad una regola contabile se ne discendano effetti irrilevanti.

Ad esempio, il costo ammortizzato è non utilizzabile per i crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi. I crediti o debiti sono non attualizzabili nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

5. La prospettiva della continuità aziendale nell'ambito dell'attività di redazione dei bilanci

OIC 11 "*Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*" indica la prospettiva della continuità aziendale come uno dei postulati del bilancio e l'articolo 2423 - *bis*, comma 1, n.1, c.c., e prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

La direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Se emergono significative incertezze, in nota integrativa vanno fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e d incertezze. Vanno anche esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le loro possibili ricadute sulla continuità aziendale.

Se invece il requisito difetti ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento, la valutazione continua a essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, ma in nota integrativa vanno descritti adeguatamente tali circostanze e i loro effetti sulla situazione patrimoniale ed economica. Si riportano alcuni esempi:

- la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni e la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni, poiché, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile;
- la rilevazione di eventuali contratti onerosi, laddove la durata degli impegni contrattuali superi quella in cui questi generano benefici economici, con costi attesi superiori ai benefici economici previsti;
- la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate, alla luce delle mutate prospettive aziendali.

Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

6. Le valutazioni sugli effetti e sui profili di attenzione derivanti dall'introduzione della contabilizzazione "Accrual" alle Casse previdenziali

È previsto normativamente che la contabilità accrual diventi obbligatoria per gli Enti previdenziali a partire dal bilancio 2026, con l'applicazione dei principi ITAS predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato per allineare la contabilità pubblica italiana ai principi internazionali del settore (IPSAS/ESPAS).

Il passaggio dovrebbe incidere, tra l'altro, sulla valutazione degli investimenti mobiliari iscritti negli attivi delle Casse.

Gli investimenti mobiliari rientrano infatti nelle attività finanziarie, che per l'ITAS 11 "*strumenti finanziari*" vanno classificate e valutate in bilancio al costo ammortizzato solo quando si tratta di attività finanziarie detenute che sono equivalenti a strumenti di debito "*plain vanilla*" (p.e. obbligazioni o titoli di debito con caratteristiche semplici e standardizzate, privi di opzioni o strutture complesse, come prestiti obbligazionari con scadenza determinata, cedola annuale fissa e rimborso alla pari. In altre parole, si tratta di debiti o prestiti obbligazionari non subordinati, non convertibili, non strutturati) e gestite nell'ambito di un business model volto essenzialmente alla riscossione degli interessi e al rimborso del capitale (c.d. "*Business model held to collect*"). Tale criterio di valutazione si dovrebbe applicare ad esempio nel caso dei prestiti obbligazionari ordinari o dei titoli di stato tradizionali detenuti dalle Casse di previdenza. Le altre

attività finanziarie (azioni, fondi con investimenti non esclusivamente in titoli di debito e titoli di debito non “*plain vanilla*”) e i titoli di debito “*plain vanilla*” non gestiti secondo un “*Business model held to collect*” sono valutate al valore di mercato inteso come il *fair value*, ossia al valore al quale un’attività potrebbe essere scambiata tra parti consapevoli e disponibili in una libera transazione. Per le attività negoziabili sul mercato, il valore di mercato rappresenta il valore realizzabile cedendo l’attività alle attuali condizioni di mercato.

L’applicazione del valore di mercato ha un impatto sui bilanci delle Casse previdenziali. Si pensi al caso, ad esempio, di un investimento azionario, che attualmente viene iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto destinato a permanere durevolmente nella Cassa di previdenza e quindi valutato al costo meno eventuali perdite durevoli. A seguito dell’adozione degli ITAS, tale strumento sarà valutato al valore di mercato.

Conseguentemente, i risultati di conto economico risentiranno delle oscillazioni anche temporanee del valore di mercato degli investimenti duraturi effettuati dalle casse in quanto valutati al valore di mercato. Il che dovrebbe portare una maggiore volatilità dei risultati delle Casse, le quali risentiranno maggiormente delle oscillazioni dei valori del mercato dei capitali.

Esempio.

Investimento in 10.000 azioni al valore di € 10 l’una con il costo di €100.000 (10.000 x 10). Alla fine dell’anno X il valore di mercato delle azioni è pari a € 15, quindi il valore del portafoglio a fine anno è € 150.000 (10.000 x 15).

Principi contabili nazionali: l’investimento durevole al costo (meno eventuali perdite durevoli di valore). Non sono ammesse rivalutazioni. Le azioni sono lasciate iscritte a € 100.000, senza alcun utile.

ITAS: le azioni vanno al loro valore di mercato, cioè a € 150.000 con un utile pari a € 50.000.

L’anno successivo, cioè l’anno X + 1, il valore delle azioni scende a € 11 l’una. Il valore del portafoglio diventa € 110.000 (10.000 x 11).

Principi contabili nazionali: le azioni restano sempre a € 100.000, senza utile o perdita.

ITAS: le azioni vanno al loro valore di mercato, cioè a € 110.000 con una perdita di esercizio pari a €40.000, perché precedentemente l’importo iscritto in bilancio era stato rivalutato a € 150.000.

Nel caso degli investimenti immobiliari l'ITAS 4 "*Immobilizzazioni materiali*" prevede che possono essere valutati al *fair value*. Si tratta quindi di una facoltà. In alternativa, gli investimenti immobiliari possono essere valutati al costo meno eventuali perdite durevoli di valore in linea con quanto attualmente previsto dal codice civile e dai principi contabili nazionali per le immobilizzazioni materiali.

Costo ammortizzato

È una metodologia che prevede il progressivo allineamento del valore iniziale dell'attività/passività (prezzo pattuito rettificato dai costi o ricavi di transazione e/o altre differenze iniziali) al suo valore di rimborso a scadenza per mezzo dell'"ammortamento" della differenza di questi due valori.

In sede di rilevazione iniziale, gli impatti dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato derivano dal fatto che eventuali componenti riferibili alla transazione sono rilevate in modo unitario insieme al credito in un'unica voce.

I costi di transazione sono i costi marginali direttamente attribuibili ad un credito, cioè costi che non sarebbero stati sostenuti se la società non avesse generato il credito. Essi includono diritti, commissioni e altre somme pagate in relazione alla transazione effettuata (quali, ad es., le spese legali e di intermediazione).

Il criterio del costo ammortizzato prevede che si utilizzi il metodo del tasso di interesse effettivo che permette di allocare tutti i componenti reddituali riferibili al credito dalla sua iscrizione fino all'incasso. Attraverso questo metodo i costi di transazione sono imputati lungo la vita utile dello strumento (secondo una metodologia finanziaria) come un elemento rettificativo del tasso di interesse. Di conseguenza, l'interesse iscritto nel conto economico è quello effettivo cosicché il bilancio è in grado di evidenziare, esercizio dopo esercizio, la redditività realmente realizzata attraverso quell'operazione e non quella nominale indicata nel contratto.

Si riporta un esempio di contabilizzazione di un credito al costo ammortizzato.

L'esempio riguarda la contabilizzazione dell'erogazione di un credito finanziario di € 1.000,00 da parte di una società a un soggetto terzo, in data 1° gennaio 20X0, a un tasso contrattuale annuo del 2% e con rimborso del capitale in un'unica soluzione al 31 dicembre 20X4.

In particolare, l'esempio riguarda la contabilizzazione del credito nelle seguenti due ipotesi:

a) la società non sostiene costi iniziali di transazione riconducibili all'erogazione del credito finanziario;

b) la società sostiene costi iniziali di transazione riconducibili all'erogazione del credito finanziario.

I costi di transazione sono, ad esempio, le commissioni dovute dalla società creditrice a soggetti terzi, quali consulenti o mediatori finanziari.

Ipotesi a) – La società non sostiene costi iniziali di transazione riconducibili all'erogazione del credito finanziario

La società eroga il credito finanziario e non sostiene costi iniziali di transazione.

In assenza di costi iniziali di transazione riconducibili all'erogazione del credito finanziario, il capitale erogato (€1.000,00) coincide con il capitale di cui ottenere il rimborso (€1.000,00). Pertanto, il tasso di interesse effettivo coincide con il tasso contrattuale (2%).

Di seguito, si riporta la tabella che fornisce informazioni circa:

- il costo ammortizzato di un credito per il quale non viene sostenuto un costo di transazione. Pertanto, il valore contabile iniziale del credito è pari a €1.000,00;
- gli interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo, che coincide con quello nominale, pari al 2%; e
- i flussi finanziari del credito in entrata calcolati al tasso di interesse nominale, pari al 2

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	b = a * 2%	c	d = a + b + c
20X0	1.000,00	20,00	(20,00)	1.000,00
20X1	1.000,00	20,00	(20,00)	1.000,00
20X2	1.000,00	20,00	(20,00)	1.000,00
20X3	1.000,00	20,00	(20,00)	1.000,00
20X4	1.000,00	20,00	(1.020,00)	-

Ipotesi b) – La società sostiene costi iniziali di transazione riconducibili all'erogazione del credito finanziario

La società eroga il credito finanziario e sostiene costi iniziali di transazione pari a € 15,00 per commissioni dovute a un consulente esterno.

In presenza di costi iniziali di transazione, il valore iniziale del credito (€ 1.015,00) non coincide con il capitale di cui ottenere il rimborso (€ 1.000,00). Pertanto, il tasso di interesse effettivo (1,6847 %) non coincide con il tasso contrattuale (2%). Il tasso di interesse effettivo (1,6847 %) è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X0 -20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale € 1.015,00.

Il tasso di interesse effettivo è inferiore al tasso contrattuale in quanto tiene conto del costo sostenuto dal creditore pari ad euro € 15,00.

I € 15 sono ripartiti lungo i cinque anni del contratto nel conto economico a rettifica dell'interesse nominale in modo da dare evidenza del rendimento effettivo del credito.

Si riporta di seguito la tabella che fornisce, in ogni periodo di riferimento, informazioni circa:

-il costo ammortizzato di un credito per il quale viene pagata una commissione di € 15,00 dal creditore al consulente esterno. Pertanto, il valore contabile iniziale del credito, pari a € 1.015,00, è comprensivo dei costi di transazione sostenuti dal creditore ai fini dell'erogazione del credito;

-gli interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo, pari all'1,6847 %, che saranno rilevati a conto economico dal creditore; e

-i flussi finanziari del credito in entrata calcolati al tasso di interesse nominale, pari al 2%.

Esercizio	Valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio	Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	<i>a</i>	<i>b = a x 1,6847%</i>	<i>c</i>	<i>d = a + b + c</i>
20X0	1.015,00	17,10	(20,00)	1.012,10
20X1	1.012,10	17,05	(20,00)	1.009,15
20X2	1.009,15	17,00	(20,00)	1.006,15
20X3	1.006,15	16,95	(20,00)	1.003,10
20X4	1.003,10	16,90	(1.020,00)	0,00

(Fonte: OIC (Organismo Italiano di Contabilità), Audizione presso la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, Roma 15 maggio 2025)

CASSA FORENSE: ASSET LIABILITY MANAGEMENT E ASSET ALLOCATION STRATEGICA

Nel mio precedente articolo ho trattato del calo degli iscritti in Cassa Forense.

27 maggio 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

Ho già trattato il tema di ALM – Asset Liability Management, nel mio approfondimento “Valore attuale e funding ratio: la tecnica ALM e Cassa Forense”, ormai datato ma sempre attuale, del 12 aprile 2013, pubblicato in *Diritto e giustizia* (<https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/9159248>)

Nel mio precedente articolo *Cassa Forense e il calo degli iscritti* (<https://www.mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/cassa-forense-e-il-calo-degli-iscritti/>) evidenziavo come l'ultimo Bilancio tecnico di Cassa Forense non tenesse conto di un elemento consolidato, rappresentato dalla diminuzione degli iscritti.

La composizione di portafoglio di ciascuna Cassa di previdenza, e quindi anche di Cassa Forense, è strettamente correlata **alla distribuzione demografica dei propri iscritti e alle correlate necessità finanziarie nel tempo.**

*“Confrontando la composizione media di tutti gli enti di previdenza negli ultimi 10 anni, emerge come, seppure le modalità di gestione siano differenti tra le diverse Casse, sono presenti alcuni elementi comuni. Nel 2023 l’allocazione media verso gli immobili diretti è pari al 2,3%, in calo, rispetto al 2013, di circa il 15% sui patrimoni complessivi. È aumentato invece l’impiego di strumenti in delega di gestione indiretta: gli OICVM costituiscono il 29% del patrimonio delle Casse, in aumento del 16,4% rispetto al 2013, mentre la quota degli altri **OICR** si incrementa sino al 24%, anche per i maggiori impieghi verso i mercati alternativi. In generale si evidenzia un calo di alcune componenti a difficile smobilizzo, con particolare riferimento al comparto immobiliare per cui vengono sempre più utilizzati strumenti in delega piuttosto che gestioni dirette”* (Prof. Alessandro Trudda, Quaderno n. 3/2025, pag. 34)

La situazione di Cassa Forense al 2023 è la seguente:

Depositi	5,2%
Titoli di Stato	26,8%
Altri titoli di debito	15,4%
Titoli di capitale	27,6%
Altri OICR	12,7%
Investimenti immobiliari	12,3%

La composizione per classi di attivo e la tipologia di strumenti utilizzati presentano:

- Diversi orizzonti temporali **dettati dalle dinamiche demografiche future delle rispettive categorie di iscritti, che implicano diverse ripartizioni tra i rischi dei mercati e il grado di liquidità del portafoglio investito;**
- Diverse dimensioni del patrimonio e della struttura organizzativa.

Nella costruzione dell'asset allocation strategica e tattica il punto di riferimento è il bilancio tecnico attuariale **nella sua componente di evoluzione demografica e delle necessità monetarie attese a copertura delle prestazioni previdenziali maturate.**

Ma se il bilancio tecnico attuariale, come abbiamo dimostrato nel precedente approfondimento, non tiene conto della diminuzione degli iscritti, anche la costruzione del portafoglio investimenti di Cassa Forense diventa aleatorio.

LE CRITICITÀ DEL BILANCIO CONSUNTIVO DI CASSA FORENSE 2024

È stato pubblicato sul sito istituzionale un tomo di 388 pagine che pochissimi iscritti andranno a leggere.

29 maggio 2025 Casse di previdenza Di Paolo Rosa – Avvocato

Offro alcuni elementi di criticità a fronte del *mainstream* corrente per il quale “*Bilancio consuntivo 2024: crescono il patrimonio e l’avanzo economico di Cassa Forense*” (Fonte: Cassa Forense, 29.04.2025).

«**Gli scenari demografici**

La popolazione degli avvocati e praticanti iscritti alla Cassa al 31/12/2024 mostra, per il quarto anno consecutivo, una flessione nella sua consistenza numerica rispetto a quanto registrato nell’anno precedente. Il numero degli iscritti alla Cassa è passato, infatti, da 236.946 posizioni di contribuenti (iscritti e pensionati contribuenti) presenti al 31.12.2023 a 233.260 posizioni presenti alla data del 31.12.2024, con un decremento di circa l’1,6%.

La contrazione del numero degli iscritti registrata negli ultimi anni è in realtà riconducibile oltre che a una contrazione del numero di nuove iscrizioni, in particolare ad un incremento davvero consistente del numero di cancellazioni e/o sospensioni dagli albi e, pertanto, di conseguenza cancellazioni dalla Cassa.»

Pur tuttavia nella redazione dell’ultimo Bilancio tecnico, Cassa Forense ha ipotizzato sino al 2070 una crescita zero,

Tabella 5.1: tassi di crescita dell’occupazione complessiva (%).

2023-2026	2027-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050	2051-2055	2056-2060	2061-2065	2066-2070
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

il che prospetta una situazione che non tiene conto del dato reale, ormai consolidato, della diminuzione degli iscritti con gravi ripercussioni sulle proiezioni finali, sia in termini di *asset allocation* che di sostenibilità.

Alla pag. 15 della relazione sulla gestione si afferma che:

“L’ammontare dei crediti istituzionali complessivi risultanti dal bilancio è di € 2.981.041.752” dei quali 1.493.739.074,78 è costituito da crediti verso gli iscritti, per fortuna in diminuzione del 9,7% rispetto al 2023 ma con la segnalazione che “prudentemente, tutti i crediti descritti in bilancio e, in particolare, i crediti verso le concessionarie immobilizzati, sono stati attenzionati al fine di appostare in bilancio un fondo svalutazione crediti congruo (476 milioni circa corrispondente al 34% del totale) che tenga conto di tutti i fenomeni inerenti la stima della presumibile esigibilità, in funzione anche della temporalità degli incassi”.

«Avanzo da Bilancio tecnico attuariale

Il presente Bilancio utilizza i dati contenuti nel bilancio tecnico attuariale base 31.12.2022 redatto sia a normativa vigente (ante riforma) che a normativa variata (post riforma) a supporto della riforma previdenziale nel corso del suo iter di approvazione le cui risultanze sono esposte nella tabella che segue.

Bilancio tecnico - scenario specifico

Indicatori di sostenibilità	31.12.2022 normativa vigente	31.12.2022 normativa variata
periodo saldo previdenziale negativo	2041 in poi	2044 in poi
periodo saldo finale negativo	2049 in poi	2056-2062
anno azzeramento patrimonio	mai	mai
anno mancata copertura riserva legale	2065 in poi	mai
anno mancata congruità aliquota contributiva	2041 in poi	2044 in poi

»

Per quanto detto più sopra, parlando della demografia, a mio giudizio, i dati del Bilancio tecnico attuariale, base 31.12.2022, non sono corretti, con ripercussione quindi negativa sia sull’*asset allocation*, sia sulla sostenibilità.

«Funding ratio

Si ricorda che, dopo ampi approfondimenti e confronti sia interni che con l’Advisor ex post e l’Attuario esterno dott. Coppini, il CDA ha approvato in data 03.05.2017 il modello da applicare per il calcolo del Funding Ratio, individuando la metodologia ABO (Accrued Benefit Obligation) come maggiormente rappresentativa per monitorare (in funzione del nostro sistema previdenziale) il grado di capitalizzazione del sistema.

In considerazione della funzionalità di tale indicatore il CdA ha altresì stabilito che:

- l'Attuario effettua il calcolo del Funding Ratio annuale utilizzando l'ipotesi di attualizzazione in linea con le indicazioni ministeriali del Bilancio tecnico; tale logica di quantificazione viene utilizzata per la redazione del documento "Piano degli indicatori e dei risultati attesi" da allegare al bilancio consuntivo in quanto reso obbligatorio dal DM del 27/3/2013 in ottica di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.*
- il risk Advisor ex-post, incaricato dell'aggiornamento dell'ALM e della definizione dell'AAS, utilizzando i dati del passivo potenziale forniti dall'attuario determina il Funding Ratio (a 30 e 50 anni), applicando ipotesi più propriamente "finanziarie", utilizzando curve di sconto coerenti con il raggiungimento di obiettivi di capitalizzazione a lungo termine.*

È opportuno ricordare che il Funding ratio calcolato dall'attuario si basa sulla curva di attualizzazione prevista dal bilancio tecnico dell'anno di riferimento mentre le curve adottate dall'Advisor sono di estrazione finanziaria (Risk free- Europe Corporate A-titoli di stato Italia).

La tabella sottostante riporta i valori del Funding Ratio ricalcolati dall'Attuario esterno (dott. Coppini, anni 2014-2020 e Studio De Angelis Savelli anni 2021-2023) e dall'attuario interno per l'anno 2024:

Funding Ratio	
2014	26,8%
2015	27,6%
2016	28,7%
2017	32,6%
2018	34,0%
2019	37,7%
2020	36,2%
2021	37,1%
2022	37,2%
2023	38,1%
2024	39,8%

La tabella che segue riporta, invece, i valori del Funding Ratio ricalcolati dai Risk Advisor ex post che si sono avvicinati nel tempo a partire dal 2015:

Funding Ratio		
2015	26,43%	Mangusta Risk
2016	29,34%	
2017	27,25%	
2018	26,30%	Prometeia Advisor Sim
2019	25,80%	
2020	29,60%	
2021	31,00%	
2022	38,60%	Link Consulting Partners
2023	42,70%	
2024	52,80%	

»

Ricordo che il *funding ratio* misura il rapporto tra la patrimonializzazione di Cassa Forense e l'ammontare del debito latente, indispensabile per la costruzione dell'ALM – Asset Liability Management.

Sul punto, per non dilungarmi oltre, richiamo il Quaderno n. 1/2023 “Analisi della stabilità finanziaria, Applicazione del Funding Ratio, Indice di copertura patrimoniale” del prof. Alessandro Trudda, predisposto per la Cassa dei Commercialisti (https://newsletter.cnpadc.it/sites/default/files/allegati_studi/2023/Quaderno_1-2023_Analisi-stabilita-finanziaria.pdf)

Dalla relazione del Collegio Sindacale, alla pag. 340, si legge che:

«...Nel corso dell'anno il Consiglio di Amministrazione ed il CDD sono stati impegnati ad affrontare, fra i tanti, anche il tema della costituzione di due Veicoli di investimento, finalizzati alla gestione più efficiente e razionale del patrimonio finanziario della Cassa: uno a capitale variabile (SICAV) ed uno a capitale fisso (SICAF).

Dopo una complessa ed attenta attività istruttoria, per la quale la Cassa si è affidata, oltre che al Servizio Contabilità e all'Ufficio Investimenti, alla Consulenza dello Studio Gianni & Origoni, il Comitato dei Delegati ha approvato gli Statuti, ed a seguito di procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, è stato selezionato il gestore (Man.Co. di diritto lussemburghese) in Fondaco LUX SA.

Il trasferimento del dossier titoli presente su BNP PARIBAS è terminato entro il 31 dicembre 2024.

In data 20 marzo 2025, sono stati costituiti i due veicoli di investimento e nominati gli organi sociali designati dal Comitato dei Delegati.

Come già sottolineato nella Relazione del Collegio al Consuntivo 2023, e come rimarcato dal Comitato dei Delegati, l'obiettivo di ottimizzare la gestione del portafoglio, attraverso questo nuovo impianto, deve essere perseguito nel rispetto delle policy di investimento fissate dal Comitato stesso e dal CDA della Cassa, cui compete, secondo la legge istitutiva delle Casse Private, la decisione sulle politiche di allocazione delle risorse, finalizzate a concorrere, con la gestione previdenziale, alla tenuta del sistema nel suo orizzonte temporale.

Questo Collegio continua a raccomandare una sempre più tempestiva e dettagliata reportistica, da parte di tutti i rappresentanti della Cassa all'interno degli Advisory Board, affinché gli organi amministrativi, assembleari e di controllo possano ricevere le informazioni più aggiornate ed esaurienti sugli andamenti delle partecipazioni della Fondazione».

Come ho già scritto nel mio *“Aprile 2025, Cassa Forense si rinnova”* (<https://www.mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/aprile-2025-cassa-forense-si-rinnova/>): Quando Cassa Forense pubblicherà l'elenco degli Advisory board 2023 e 2024 e la composizione dei CdA e dei Collegi Sindacali della SICAV da 3 miliardi e della SICAF da 1 miliardo, sarà possibile vedere la distribuzione delle poltrone che è avvenuta tra chi ha esaurito il mandato. Io ho fatto accesso agli atti ma non ho avuto riscontro alcuno.

Forse che gli iscritti non hanno diritto di conoscere gli Statuti, CdA e Collegio sindacale dei due strumenti di gestione delle loro risorse previdenziali per capire il funzionamento, presente e futuro perché, come sempre accade, è nei commi che si nascondono le sorprese?

Poiché il 28 novembre 2024, il CdA ha dato incarico al prof. De Angelis di redigere il bilancio aggiornato al 31.12.2023, mi sembra opportuno tener conto della diminuzione in atto degli iscritti.

Com'è noto, sottostante alla redazione del bilancio tecnico è l'individuazione della base tecnica demografica che richiede di individuare:

- la funzione di sopravvivenza riferita alla mortalità;
- le basi tecniche riferite alle diverse cause di eliminazione;
- la previsione sui futuri ingressi.

Come ha osservato il Collegio sindacale: **“la Fondazione è attenta a rispettare gli obblighi della trasparenza e del relativo codice, deliberato nel novembre 2018, grazie all'introduzione del responsabile per la trasparenza, nonché a fornire agli**

iscritti, nel proprio sito istituzionale, tutte le informazioni dirette a fare conoscere atti, relazioni ed iniziative dell'ente".

Ricordo, da ultimo, che i Ministeri vigilanti, con la nota del 27 settembre 2024, con la quale hanno approvato la riforma previdenziale di Cassa Forense, hanno scritto che: "Per effetto dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo, si registra una generalizzata riduzione dei livelli di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, decisamente più marcata per gli uomini. Considerato che tra le attribuzioni affidate dalla legge agli enti di previdenza obbligatoria, sussiste l'erogazione di trattamenti previdenziali atti a garantire un tenore di vita adeguato sia rispetto a quello precedente al pensionamento che alle future condizioni di vita, si invita codesta Cassa a dedicare maggiore dettaglio all'analisi dei tassi di sostituzione, sia lordi che netti, ai fini dell'adozione di eventuali politiche da mettere in atto per il miglioramento della prestazioni pensionistiche. Infine, si condivide quanto segnalato dal covigilante Ministero dell'economia che considera opportuna la pubblicazione, sul sito della Cassa, sia delle risultanze attuariali più recenti trasmesse a corredo del provvedimento in esame sia di un'adeguata informativa circa l'importo della futura pensione degli iscritti, secondo diverse ipotesi di sviluppo di carriera."

Multa paucis!

NEL 2050 IL RAPPORTO TRA PENSIONATI E LAVORATORI SARA' DI 1 A 1



Trento, 30 maggio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Il 29 maggio 2025 l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) ha presentato, in un convegno al CNEL a Roma, il suo numero monografico sul cambiamento demografico nella realtà italiana: prospettive, cause e conseguenze.

L'INAPP, attraverso i migliori studiosi della demografia, è giunto alla conclusione che nel 2050 il rapporto tra pensionati e lavoratori sarà di 1 a 1 con la conseguenza, aggiungo io, che gli attuali sistemi previdenziali, basati sul sistema di finanziamento a ripartizione, non saranno più sostenibili.

L'Italia è il primo paese al mondo che, nella prima metà degli anni '90, ha assistito al sorpasso degli over 65 sugli under 15.

Siamo il terzo paese più popoloso della UE, con una densità di abitanti per chilometro quadrato tra le più elevate, ma dagli anni '70 siamo scesi sotto al tasso di sostituzione tra le generazioni.

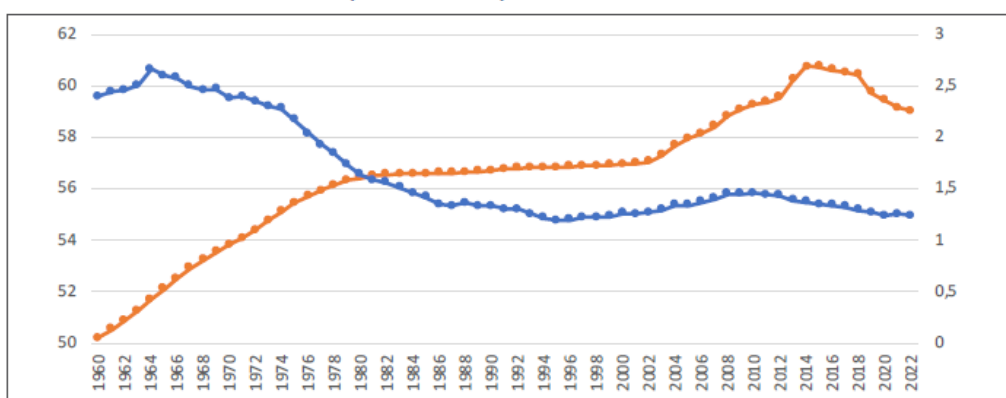
Dai tempi dell'unità d'Italia non abbiamo mai fatto così pochi figli e da oltre un decennio abbiamo iniziato a decrescere, dopo aver toccato, a fine 2013, il record storico della più alta popolazione (Fonte: Comunicato INAPP).

Fra le tante relazioni monografiche, propongo qui una parte di quella dei professori Paolo Quercia e Federico Sacchi che mi sembrano ben in grado di documentare la situazione italiana.

«4. Italia, la culla vuota dell'Europa

In questo contesto globale ed europeo, la situazione demografica dell'Italia è estremamente particolare e delicata. Siamo il terzo Paese più popoloso dell'Unione europea, abbiamo una densità di abitanti per chilometro quadrato tra le più elevate al mondo, ma come mostrato nella figura 4 già dagli anni Settanta siamo scesi sotto al tasso di sostituzione tra le generazioni.

Figura 4. Evoluzione della popolazione italiana, in milioni di persone (scala di sinistra), e del tasso di fecondità totale dal 1960 al 2023 (scala di destra)



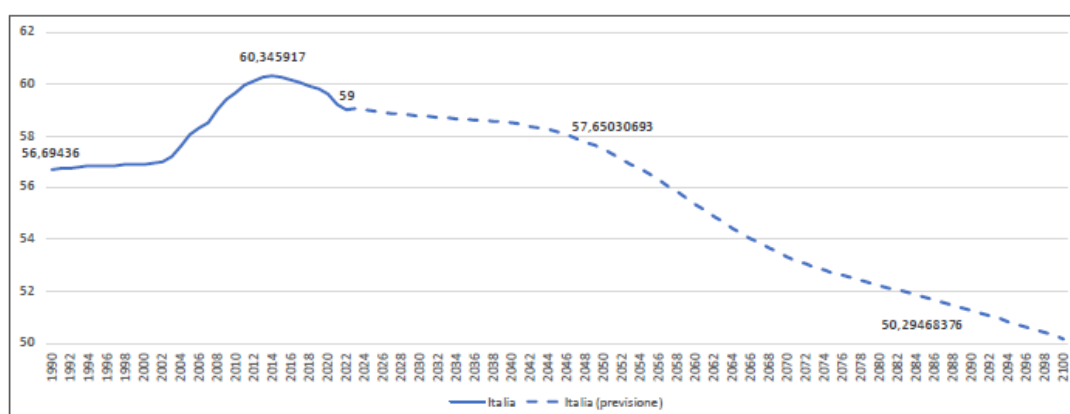
Fonte: elaborazioni Centro studi Ministero delle Imprese e del Made in Italy su dati Istat, 2024

Dall'Unità d'Italia non abbiamo mai fatto così pochi figli e da quasi un decennio abbiamo iniziato a decrescere, dopo aver toccato, a fine 2013, il record storico della popolazione. Nella figura 4 si può osservare l'evoluzione della popolazione italiana dal 1960 al 2023. Si vede bene la fase di crescita della popolazione tra gli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta, seguito da un *plateau* di stagnazione della popolazione di quasi venticinque anni, fino al 2002 quando si registra una certa ripresa della crescita, in gran parte dovuta all'accentuarsi del fenomeno migratorio, che ha comportato un contributo significativo a compensazione del saldo naturale (differenza tra nati e morti) che già da un decennio era quasi sempre negativo. La stagnazione demografica del ventennio 1980-2000 è certamente da attribuirsi alla caduta del tasso di fecondità sotto il tasso di sostituzione, avvenuto per la prima volta nella storia d'Italia nel 1977. Si può chiaramente osservare che, quando il tasso di fecondità era sopra la soglia di sostituzione, la popolazione italiana è cresciuta di 6 milioni di persone in 16 anni, raggiungendo i 56 milioni nel 1977. Per passare da 56 a 60 milioni di abitanti ci sono voluti invece ben 38 anni. Nella figura 4 si evidenzia, nel 2013, l'ultimo anno di crescita della popolazione, prima di iniziare la discesa demografica iniziata nel 2014. Il massiccio contributo migratorio netto, di quasi 4 milioni di persone tra il 2002 ed il 2013 (Istat 2023; Cnel 2024), ha

aumentato la popolazione assoluta, ma non ha contribuito a invertire la tendenza demografica complessiva. La fecondità è aumentata in questo periodo da 1,3 a poco più di 1,4 per poi tornare a scendere a 1,2, dove si trova tuttora.

Le previsioni demografiche che attendono il nostro Paese mostrate nella figura 5 vedono un imminente effetto ‘valanga di neve’ in cui apparentemente piccoli, sottovalutati, ma costanti cambiamenti nella natalità possono generare effetti esponenziali sul numero totale della popolazione, creando una spirale negativa estremamente difficile da invertire, anche perché la denatalità del passato determinerà in futuro un calo nella stessa popolazione di potenziali genitori.

Figura 5. Evoluzione e previsione della popolazione residente dal 1990 al 2100 (milioni)

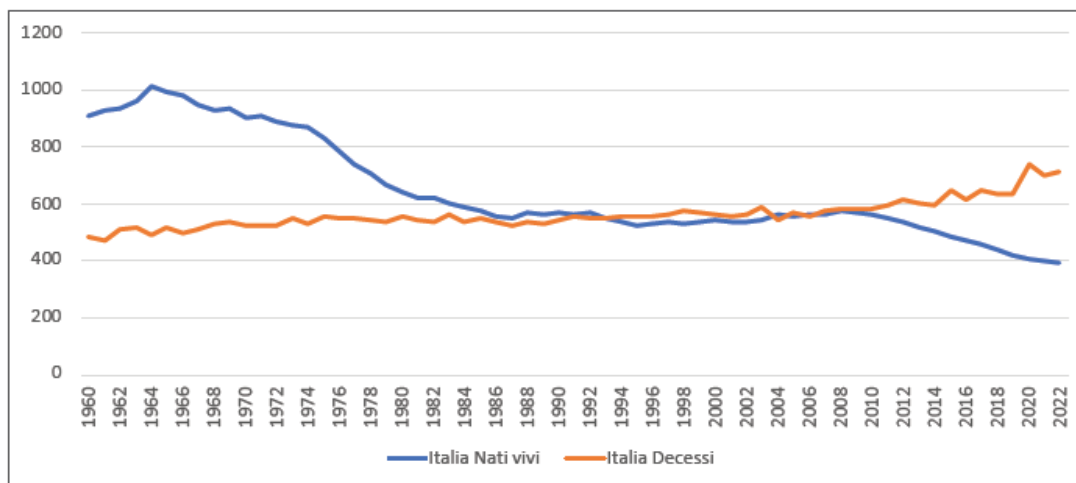


Fonte: elaborazioni Centro studi Ministero delle Imprese e del Made in Italy su dati Eurostat

L'Italia ha necessità assoluta di riportare stabilmente e rapidamente il tasso di fecondità totale almeno sopra 1,5 figli per donna. Solo in questo modo si potrà attenuare il piano inclinato che, dopo il 2050, vedrà il Paese decrescere verso i 50 milioni di abitanti a fine secolo.

Dal punto di vista quantitativo il crollo delle nascite ha portato il saldo naturale a essere negativo per la prima volta (dopo il biennio 1917-1918) a partire dal 1993, ed è rimasto tale fino ad oggi, con uniche modeste eccezioni nel 2004 e 2006 (figura 6).

Figura 6. Evoluzione delle nascite e dei decessi dal 1960 al 2023 (migliaia)

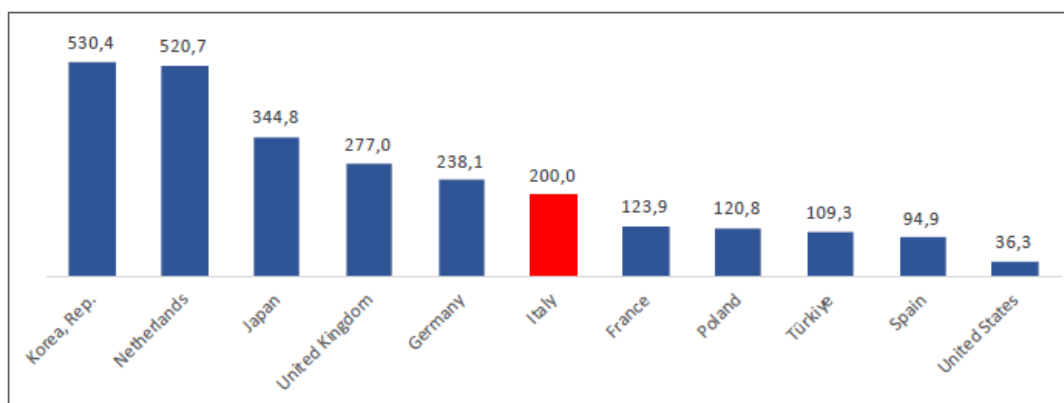


Fonte: elaborazioni Centro studi Ministero delle imprese e del Made in Italy su dati Istat, 2024

Nel 1964 l'Italia aveva toccato un milione di nati che, a fronte di una mortalità attestatasi attorno al mezzo milione, garantiva un saldo 'tesoretto' di crescita della popolazione pari a circa mezzo milione di persone. La caduta verso il basso dei nuovi nati per effetto dei cambiamenti sociali e culturali nel Paese, per cui gli italiani hanno iniziato a fare sempre meno figli e sempre più tardi, ha portato nel 1993 al pareggio del rapporto tra nati e morti. Dopo questa data, il trend negativo è proseguito e si è consolidato portando, specie a partire dal 2008, a una forbice che si è sempre più allargata, arrivando nel 2023 a contrapporre 380 mila nascite a 661 mila decessi. Peraltro, i dati provvisori dei primi 11 mesi del 2024 segnano un ulteriore calo del 3% circa nei nati e lasciano immaginare un saldo annuo negativo per circa 250 mila unità.

Un aspetto particolare della questione demografica italiana è legato alla sua asimmetrica distribuzione territoriale. Difatti l'Italia è un Paese ad alta densità abitativa e fortemente antropomorfizzato, con un numero di abitanti per chilometro quadrato, pari a 200, superiore alla Francia e alla Spagna (figura 8).

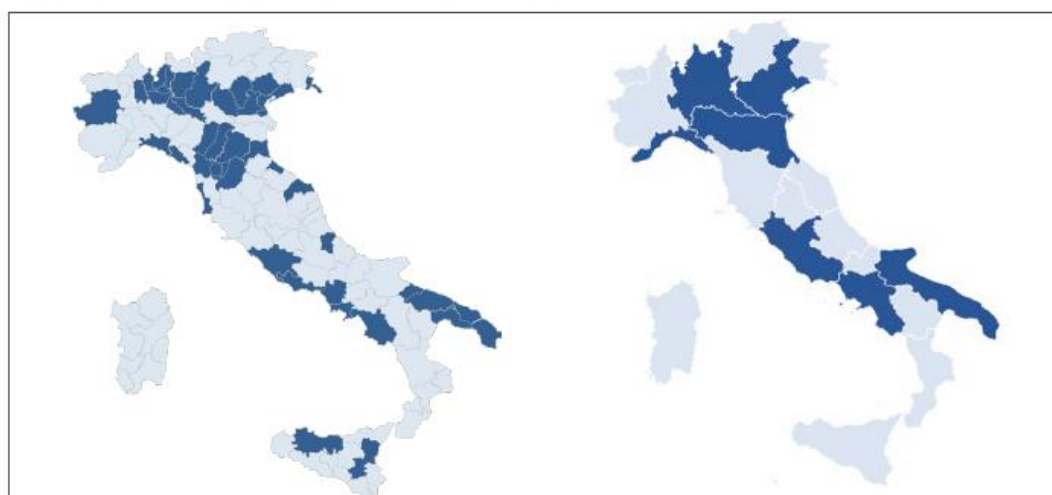
Figura 8. Confronto dell'Italia con alcuni Paesi per densità di abitanti, 2022



Fonte: elaborazione Centro studi Ministero delle Imprese e del Made in Italy su dati Banca mondiale, 2024

Tuttavia, la concentrazione della popolazione in alcune province e regioni è estremamente disomogenea, come si evidenzia dalla figura 7 in cui le province e le regioni con una densità abitativa superiore alla media nazionale sono riportate in blu.

Figura 7. Densità abitativa per provincia e per regione



Nota: In blu: province e regioni con densità abitativa superiore alla media nazionale.

Fonte: elaborazione Centro studi Ministero delle Imprese e del Made in Italy su dati Eurostat, 2024

È interessante osservare l'evoluzione nell'arco di un secolo del peso demografico dell'Italia rispetto all'Europa e al Mondo. Come mostrato nella tabella 3, nel 1975 in Italia viveva l'11% della popolazione europea e l'1,4% di quella mondiale. Nel 2075 il peso demografico relativo dell'Italia rispetto all'Unione europea e rispetto al Mondo dovrebbe scendere rispettivamente all'8,8% e allo 0,4%.

Tabella 3. Popolazione dell'Italia, dell'Europa e del Mondo e peso demografico percentuale dell'Italia sull'Europa e sul Mondo, nel 1975, 2000, 2023 e stime per 2050 e 2075

	1975	2000	2023	2050	2075
Italia	55.441.001	56.942.108	58.993.475	51.891.098	41.641.716
Europa	485.147.889	522.210.863	550.960.064	519.297.849	473.176.713
Mondo	4.062.070.090	6.161.884.826	8.061.876.001	9.664.378.587	10.250.496.431
Peso Italia/Europa	11,4%	10,9%	10,7%	10,0%	8,8%
Peso Italia/Mondo	1,4%	0,9%	0,7%	0,5%	0,4%

Fonte: elaborazione Centro studi Ministero delle Imprese e Made in Italy dati Banca mondiale e Nazioni Unite, 2024

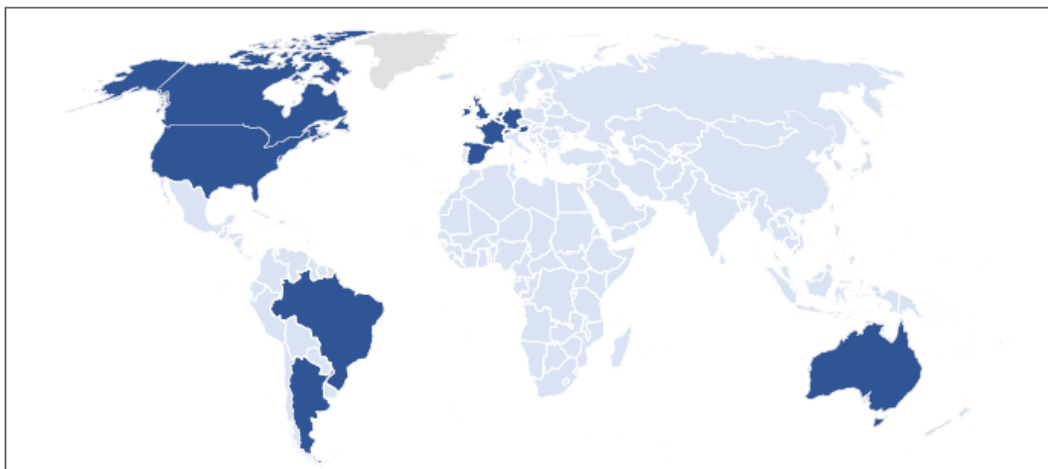
Appare evidente quanto questo scenario di decrescita demografica relativa sia preoccupante per il futuro del Paese, non solo dal punto di vista economico interno ma anche da quello politico internazionale, in quanto sussiste una chiara relazione tra peso demografico e ruolo politico nel mondo degli Stati. Tale rapporto è, ad esempio, formalmente riconosciuto nei meccanismi politici dell'Unione europea dove la regola della doppia maggioranza nei meccanismi di voto del Consiglio della UE prevede una maggioranza qualificata del 65% della popolazione dell'Unione.

La particolarità della situazione demografica dell'Italia nel contesto europeo è aggravata dalla combinazione del drastico calo delle nascite, di cui si è detto, con un'elevata emigrazione giovanile che, dal 2012, ha determinato una perdita di oltre 600 mila persone (Istat 2024)⁴.

In un contesto di natalità cronicamente bassa è fondamentale attuare efficaci politiche giovanili per contrastare il *brain drain* e la perdita di capitale umano, soprattutto se qualificato. Nella figura 9 sono evidenziati i Paesi dove sono emigrati più di 20 mila italiani nel ventennio 2002-2022.

⁴ I Paesi di destinazione sono prevalentemente Regno Unito, Germania e Svizzera.

Figura 9. Principali Paesi di destinazione degli emigrati italiani dal 2002 al 2022



Fonte: elaborazione Centro studi Ministero delle Imprese e del Made in Italy su dati Istat, 2024

Conclusioni.

Dalla popolazione al 'capitale umano tecnologico': il ruolo della nuova politica industriale

I cambiamenti demografici che l'Italia sta attraversando da alcuni decenni vedono il nostro Paese dirigersi rapidamente verso uno scenario di una molto probabile riduzione del nostro peso politico internazionale e di forte rischio di stagnazione economica, entrambi causati da una prolungata decrescita della popolazione. Un'Italia sempre più piccola in un mondo che corre verso i 10 miliardi di abitanti è uno scenario negativo sotto ogni punto di vista, dallo sviluppo economico, alla tenuta del sistema pensionistico, alla capacità di difesa, alla pressione migratoria fino alla stabilità socioeconomica interna. Non potendo alterare nel breve termine questo scenario è necessario prendere consapevolezza della dimensione storica della sfida e prendere sul serio la necessità di attuare immediatamente politiche demografiche di contrasto alla denatalità, anche nella consapevolezza che il declino demografico non è un destino ma una scelta. Tuttavia, affinché queste politiche siano sostenibili economicamente e producano gli effetti desiderati di contrasto al depopolamento dell'Italia, esse vanno affiancate con politiche economiche e industriali di nuovo tipo, che affrontino il problema della crescita in un Paese con una popolazione in diminuzione. I cambiamenti demografici in corso spingono necessariamente verso un mondo della produzione in cui una forza lavoro numericamente inferiore, ma più qualificata e meglio retribuita, lavora più a lungo in sistemi industriali fortemente automatizzati e digitalizzati. Il possibile rischio di una futura deindustrializzazione non sarà la conseguenza esclusivamente del depopolamento, ma del non aver risposto a questa sfida con l'elevazione formativa e tecnologica del capitale umano.

Questo nuovo paradigma deve spingere le nuove politiche industriali a rispondere, in maniera simultanea e coerente, a due principali fabbisogni delle economie, quali la contrazione della forza lavoro e l'aumento della complessità tecnologica. L'obiettivo centrale delle politiche sarà rappresentato dalla massimizzazione delle competenze del capitale umano in un sistema industriale fortemente concentrato sull'innovazione tecnologica, prioritizzando l'impiego delle nuove tecnologie nei settori che hanno maggiore capacità di accrescere il valore aggiunto, la produttività e, di conseguenza, i salari reali. I sistemi industriali del futuro non dovranno più puntare sulla quantità ma sulla qualità, al fine di vincere la competizione con quei Paesi che avranno una maggiore disponibilità di forza lavoro. La creatività e l'innovazione dei giovani dovranno essere incentivate e premiate, sia nel mondo dell'educazione che del lavoro, perché sono la vera risposta alla scarsità delle risorse umane.

L'inverno demografico verso cui il nostro Paese si sta dirigendo può essere mitigato bloccando la decrescita della popolazione con politiche della natalità, affiancandole con politiche integrate di transizione verso un modello industriale costruito attorno ad una alleanza tra tecnologia, formazione e imprese. Un'alleanza complessa che ha bisogno di uno Stato stratega in grado di costruire i ponti necessari tra politiche pubbliche diverse ma, mai come in questo momento storico, complementari.»

Cassa Forense e il calo degli iscritti

02 giugno 2025

di Paolo Rosa

Il mercato nazionale legale è sovraffollato perché i grandi studi d'affari sono concentrati tra Milano e Roma, con processi di aggregazione in corso, con una parcellizzazione nel resto del Paese, che non garantisce redditi paragonabili con quelli degli altri Paesi europei.

Bisognerà poi fare i conti con la IA- Intelligenza artificiale, alla quale solo gli studi più strutturati potranno avere accesso per via dei costi di impianti e addetti.

I dati del Rapporto sull'avvocatura 2024 di Cassa Forense e Censis parlano chiaro: tra il 2020 e il 2023 il numero di avvocati ogni 1.000 abitanti è sceso da 4,1 a 4.

In Germania è 2 e in Francia 1.

I giovani non sono più attratti dalla professione forense e lo si riscontra nel dimezzamento dei partecipanti agli esami da avvocato.

La tendenza all'invecchiamento degli iscritti attivi si rispecchia anche nella crescita dell'età media, che dal 2002 al 2023, è passata da 42,3 anni a 48,3 anni.

Inoltre tra il 2019 e il 2023 si è registrato un aumento del numero di iscritti pensionati.

Cassa Forense deve quindi fare i conti con l'inverno demografico aggravato dalla crisi delle vocazioni nell'avvocatura, ormai divisa tra pochi ricchi (circa 8%) e moltissimi poveri e questa divaricazione, invece che ridursi, si va allargando.

Nell'ambito del Festival dell'economia di Trento la Collega avv. Claudia Eccher, membro laico del CSM, ha rilasciato alla Voce del Trentino una puntualissima relazione sul futuro dell'avvocatura che val la pena di riproporre:

«Quali sono oggi le principali sfide che Piccola Media Impresa e liberi professionisti devono affrontare per competere a livello europeo?»

“I liberi professionisti in Europa, compresi quelli italiani, affrontano diverse sfide significative per rimanere competitivi in un mercato sempre più integrato e in rapida evoluzione.

Sicuramente digitalizzazione e competizione internazionale sono in primo piano tra le sfide che ci attendono, tuttavia esse vanno di pari passo con la complessità normativo/burocratica e la sostenibilità e responsabilità sociale.

Sebbene ci siano sforzi per semplificare le procedure, la complessità delle normative nazionali ed europee, in particolare per la partecipazione a gare d'appalto o per l'accesso a fondi europei, può rappresentare una barriera per i liberi professionisti, soprattutto per quelli più piccoli. In tale contesto la conoscenza approfondita del “Codice degli Appalti” e delle direttive europee è fondamentale. Il mondo del lavoro è in continua trasformazione: si assiste a una crescente importanza delle libere professioni nell'economia della conoscenza, ma anche a nuove forme di lavoro (ad esempio, piattaforme digitali) che possono alterare le dinamiche tradizionali. I professionisti devono essere flessibili e adattarsi a questi nuovi modelli.

Importante come dicevo prima anche la sostenibilità e responsabilità Sociale: sempre più spesso, nei processi di selezione e nelle richieste dei clienti, vengono integrati criteri ecologici e sociali e spesso le PMI ed i liberi professionisti che non dimostrano un impegno verso la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale rischiano di essere esclusi da determinate opportunità.”

Perché internazionalizzazione e digitalizzazione sono diventate leve strategiche imprescindibili per la crescita professionale e imprenditoriale?

“La diffusione su larga scala della rete Internet negli ultimi 20 anni ha abbattuto le barriere geografiche. Un professionista o un'azienda possono raggiungere clienti e collaboratori in qualsiasi parte del mondo, non solo nel proprio paese. Questo significa un mercato potenziale infinitamente più ampio, che può tradursi in nuove opportunità di business e crescita.

Gli strumenti digitali, software gestionali, piattaforme cloud e automazione dei processi permettono quindi di ottimizzare tempi e risorse poiché è del tutto evidente che le attività ripetitive possono essere automatizzate, liberando tempo prezioso per il professionista o l'imprenditore, che può così concentrarsi su compiti a maggior valore aggiunto, come la strategia, lo sviluppo di nuove idee o la cura delle relazioni con i clienti.

Inoltre le piattaforme digitali facilitano la comunicazione interna ed esterna. Email, chat, videoconferenze e strumenti di collaborazione online permettono di interagire in

tempo reale con clienti, fornitori e colleghi, superando le distanze e rendendo i processi decisionali più rapidi ed efficaci.

Le tecnologie digitali aprono la strada a nuovi modelli di business e alla creazione di servizi innovativi. Basti pensare all'e-commerce, ai servizi di consulenza online, ai prodotti digitali o all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per migliorare l'offerta. Chi non abbraccia la digitalizzazione rischia di rimanere indietro rispetto a chi è in grado di sfruttare queste opportunità e noi avvocati non siamo esenti da questa nuova ondata di progresso tecnologico.

L'internazionalizzazione è il passo successivo alla digitalizzazione, e permette di capitalizzare le opportunità che la tecnologia rende possibili attraverso l'espansione del mercato e l'aumento dei ricavi.

È del tutto evidente che i mercati nazionali possono essere saturi o limitati, dunque l'internazionalizzazione permette di accedere a un bacino di clienti molto più ampio, aumentando il potenziale di fatturato e di crescita. Questo è particolarmente interessante per i settori di nicchia o altamente specializzati.

Inoltre l'espansione internazionale determina l'accesso a nuove risorse e competenze: può portare a nuove partnership, all'acquisizione di nuove competenze e all'accesso a risorse (umane, tecnologiche, finanziarie) che potrebbero non essere disponibili nel mercato domestico."

Quanto sono importanti le alleanze tra PMI o liberi professionisti per competere sul mercato europeo e essere davvero utili alle imprese?

"Lavorare in team con altri professionisti consente di scambiare conoscenze, best practice e metodologie. Questo non solo migliora la qualità del servizio offerto, ma arricchisce anche il bagaglio professionale di ciascun membro dell'alleanza.

Inoltre le alleanze permettono di assemblare team "ad hoc" per specifici progetti, garantendo una maggiore flessibilità e adattabilità alle esigenze del cliente e del mercato, senza i vincoli derivanti da assunzioni a tempo pieno.

Molti bandi e opportunità a livello europeo richiedono una dimensione, un volume d'affari o una capacità progettuale che un singolo professionista o un piccolo studio non raggiungerebbe mai. Le alleanze permettono di presentarsi con una "massa critica" maggiore, aumentando le probabilità di aggiudicarsi contratti significativi.

Nel nostro codice degli appalti conosciamo bene l'istituto dell'avvalimento, contratto che consente ad un operatore economico di partecipare a una gara, anche se non possiede tutti i requisiti necessari, grazie al contributo di altre imprese ausiliarie.

Queste imprese mettono a disposizione dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali per la durata dell'appalto.

Lavorare in alleanza permette inoltre di ripartire il rischio su più spalle. In caso di difficoltà per un membro (es. malattia, picchi di lavoro, perdita di un cliente), gli altri possono intervenire per garantire la continuità del servizio. Si crea un sistema di mutuo supporto, dove i professionisti possono confrontarsi, risolvere problemi comuni e superare sfide che da soli sarebbero più ardue.”

Quali strumenti concreti possono supportare una PMI nell'approccio ai mercati esteri?

“L'approccio ai mercati esteri per le PMI è un percorso molto complesso. Fortunatamente, esistono numerosi strumenti concreti che possono supportarle in ogni fase, dalla pianificazione all'esecuzione.

In primo luogo, il Supporto istituzionale è fondamentale e vede coinvolta l'ICE-Agenzia (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane). Molte Camere di Commercio, sia in Italia che all'estero offrono servizi di supporto all'internazionalizzazione, come corsi di formazione, studi di mercato, organizzazione di eventi e assistenza nella ricerca di partner.

Reputo un valido strumento anche la Consulenza Specialistica privata ovvero il servizio di Professionisti specializzati in export che possono affiancare la PMI per un periodo di tempo limitato, aiutandola a definire e implementare la strategia di internazionalizzazione, ovvero di esperti in diritto commerciale internazionale, normative doganali, fiscalità internazionale e tutela della proprietà intellettuale nei vari paesi.”

Come possono PMI e professionisti scegliere le tecnologie digitali più adatte alle loro esigenze?

“Sia per le PMI che per i liberi professionisti, la scelta delle tecnologie digitali più adatte è un passo cruciale per la crescita e la competitività.

Non si tratta di adottare l'ultima moda, ma di selezionare strumenti che portino valore reale. Un approccio strutturato prevede una preventiva analisi delle esigenze e degli obiettivi per poter poi identificare i punti deboli e le inefficienze: le domande preliminari che un buon professionista dovrebbe porsi credo che siano “Quali sono i problemi attuali? Dove si perdono tempo o risorse?”

In base agli obiettivi, credo che sia poi necessario individuare le macro-aree in cui servono strumenti, senza cercare di digitalizzare tutto in una volta. Iniziare con un'area

specifica, testare e poi espandere seguendo un approccio incrementale. Questo riduce il rischio e permette di imparare strada facendo.

E' altresì fondamentale la Formazione, ovvero assicurarsi che chi userà lo strumento riceva una spiegazione adeguata sull'utilizzo efficiente del mezzo. Molti fornitori sappiamo che offrono corsi o webinar. Infine non dobbiamo dimenticare il Monitoraggio dei Risultati dopo l'implementazione, al fine di misurare se gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti.

La scelta delle tecnologie digitali non è una decisione una tantum, ma un processo continuo di valutazione e adattamento per garantire che l'attività rimanga agile, efficiente e competitiva."

Quanto pesa, secondo lei, la trasformazione digitale nei percorsi di crescita delle PMI?

"La trasformazione digitale pesa in modo enorme e sempre più determinante sui percorsi di crescita delle PMI. Non è più un'opzione o un "plus", ma una condizione imprescindibile per la sopravvivenza e la competitività nel mercato attuale, sia a livello nazionale che, in particolare, europeo e globale. È lo stesso PNRR che ce la impone.

Un sito web professionale, una presenza sui social media e l'utilizzo di piattaforme e-commerce e marketplace internazionali (B2C e B2B) permettono alle PMI di superare le barriere geografiche e raggiungere un pubblico vastissimo, molto oltre i confini locali o nazionali. La digitalizzazione apre la porta a modelli di business innovativi, come la vendita online diretta, la consulenza a distanza, l'erogazione di servizi basati su abbonamento.

La capacità di raccogliere, analizzare e interpretare grandi quantità di dati (sulle vendite, sul comportamento dei clienti, sulle tendenze di mercato) fornisce alle PMI insight preziosi per prendere decisioni informate, identificare nuove opportunità e anticipare le esigenze del mercato.

Il processo di digitalizzazione favorisce una mentalità più aperta al cambiamento, all'innovazione e alla sperimentazione all'interno dell'azienda.

Nonostante i chiari vantaggi, le PMI italiane hanno mostrato in passato un certo ritardo nella digitalizzazione rispetto alle controparti europee, soprattutto per quanto riguarda l'adozione di tecnologie più sofisticate come l'Intelligenza Artificiale. E tutto questo soprattutto per la mancanza di competenze digitali. Dobbiamo quindi colmare questo gap di formazione.

In conclusione, la trasformazione digitale non è più una opzione per le PMI, ma un "must-have". Le aziende che non abbracciano questo cambiamento rischiano di

perdere competitività, quote di mercato e, nel lungo periodo, la stessa possibilità di operare. Quelle che la implementano strategicamente, invece, possono non solo sopravvivere ma prosperare, aprendosi a nuove opportunità di crescita esponenziale e posizionandosi come leader nel loro settore.”

Qual è l'impatto dell'intelligenza artificiale e dell'automazione nel lavoro dei liberi professionisti?

“L'impatto dell'Intelligenza Artificiale (AI) e dell'automazione sul lavoro dei liberi professionisti è profondo e si manifesta come una “doppia faccia”: da un lato offre opportunità straordinarie per aumentare l'efficienza, la qualità e la portata dei servizi; dall'altro, presenta sfide significative che richiedono adattamento e un ripensamento del proprio ruolo.

L'AI può automatizzare attività di routine e a basso valore aggiunto come l'inserimento dati, la categorizzazione di documenti, la generazione di report standardizzati, la programmazione di appuntamenti o la gestione di email di routine. Questo libera tempo prezioso per il professionista.

Gli strumenti basati sull'AI possono elaborare e analizzare grandi quantità di dati in tempi rapidissimi, estraendo insight e fornendo informazioni utili per prendere decisioni più informate (es. giurisprudenza su casi simili, dottrina, schemi).

In settori come il legale, finanziario o medico, l'AI può inoltre fornire analisi predittive, suggerire diagnosi o valutare rischi, fungendo da “assistente” intelligente al professionista.

Il rovescio della medaglia è che l'eccessiva automazione può portare a una riduzione del contatto umano e della personalizzazione, che sono spesso il punto di forza dei liberi professionisti. Per questo trovare un equilibrio tra efficienza e relazione è fondamentale per il Rischio di “de-umanizzazione” del servizio se non si mantiene un approccio centrato sulla persona.

Recentemente il Procuratore di Trento Sandro Raimondi, dal 13 maggio a riposo e al quale va il mio sentito ringraziamento per quanto fatto in questi anni per la città di Trento e per la particolare attenzione alla violenza di genere e alla tutela del territorio, ha introdotto l'Intelligenza Artificiale anche nel lavoro della procura.

Il dott. Raimondi ha stipulato una convenzione con Provincia, trentino digitale e Commissariato del governo, per la creazione di una piattaforma digitale che, sfruttando l'algoritmo “Qlik sense”, permette di ridurre di molto i tempi di analisi e confronto dei dati.

In particolare il sistema impiegato ha consentito di confrontare 40 terabyte di dati incompatibili tra loro in soli 2 giorni, dati per i quali, se le forze di polizia avessero voluto procedere ad un'analisi tradizionale, avrebbero impiegato 10 anni.

Per i liberi professionisti, l'AI e l'automazione non sono una minaccia da cui difendersi, ma un'opportunità da abbracciare con intelligenza. In definitiva, credo che l'AI trasformerà il lavoro dei liberi professionisti elevandolo a un livello superiore di complessità e valore aggiunto, a patto di sapersi adattare e reinventare."

Guardando al futuro: quali saranno, secondo lei, le caratteristiche chiave dei professionisti europei del domani?

"I professionisti europei del domani, per competere in un mercato del lavoro in continua evoluzione e influenzato da megatrend come la digitalizzazione, l'Intelligenza Artificiale, la transizione verde e i cambiamenti demografici, dovranno possedere un mix di competenze tecniche (hard skills) e trasversali (soft skills) altamente sviluppate, insieme a una mentalità proattiva e orientata al futuro.

Il professionista europeo del domani sarà un individuo iper-connesso e tecnologicamente avanzato, ma profondamente umano e relazionale e la vera sfida sarà bilanciare l'efficienza offerta dalla tecnologia con il valore insostituibile delle competenze umane."»

Sempre nell'ambito del Festival dell'economia di Trento è intervenuto il Presidente del COA di Milano, avv. Antonino La Lumia, per il quale "Non basta più sapere: serve saper integrare, saper dialogare con la tecnologia, saper innovare senza perdere la propria identità".

Il Sole 24Ore del 26 maggio dedica un inserto "la sfida dei divari da superare" che val la pena di leggere!

Cassa Forense opera in un sistema di finanziamento a ripartizione dove però i flussi finanziari (contributi) dei lavoratori attivi sono integrati da una componente finanziaria (rendimento del patrimonio accumulato).

Il punto di riferimento da prendere in considerazione è quindi il bilancio tecnico attuariale nella sua componente di evoluzione demografica e delle necessità monetarie attese a copertura delle prestazioni previdenziali maturate (si veda per una chiara disamina del problema i quaderni n. 1, 2 e 3, a cura del prof. Alessandro Trudda, attuario, responsabile Centro studi Cassa dottori commercialisti).

A fronte del calo demografico sopra evidenziato e in atto, il bilancio tecnico di Cassa Forense, da qui al 2070, non prevede un calo degli iscritti ritenuti stabili con il dato del

2023 e cioè 237.000, quando già al 31.12.2024 il numero è sceso a 233.260 e quindi i dati vanno rivisti al ribasso.

Nel 2024, il calo degli iscritti ha raggiunto il livello più significativo dell'ultimo decennio, segnando un saldo negativo di oltre 2100 unità tra le avvocate e per la prima volta di circa 260 tra gli avvocati uomini. Si conferma una tendenza ormai consolidata, in cui il numero di professionisti in uscita supera quello delle nuove iscrizioni, con un impatto più evidente sulla componente femminile (Fonte Censis) che dichiara un reddito di molto inferiore a quello degli uomini: reddito medio uomini € 62.456 a fronte di € 31.115 per le donne.

Vediamo allora quanto riportato nell'ultimo bilancio tecnico specifico:

«5.1. Ipotesi demografiche

Probabilità di sopravvivenza: sono quelle desunte dalla tavola ISTAT 2022 opportunamente scontate per tener conto della diversa mortalità degli avvocati rispetto alla media nazionale. Secondo quanto disposto dal decreto ministeriale sui criteri per la redazione dei bilanci tecnici (art. 3, comma 1, lettera c), per tener conto dell'aumento della speranza di vita, è stato applicato un abbattimento dei quozienti di mortalità: tale abbattimento è stato stimato, per ogni anno di proiezione, coerentemente con le previsioni demografiche dell'Istat per il periodo 2022-2080.

Probabilità di divenire invalido/inabile: sono quelle desunte dalle frequenze di pensionamento per invalidità/inabilità del "Modello INPS e le prime proiezioni al 2010", ridotte del 15%.

Probabilità di cancellazione: frequenze desunte dall'esperienza dell'Ente negli ultimi cinque anni.

Probabilità di lasciar famiglia, età del coniuge superstite, estinzione del coniuge per nuove nozze: si è fatto riferimento ai recenti dati comunicati dal Ministero del Lavoro, in sede di trasmissione degli ultimi coefficienti di trasformazione in rendita dei montanti contributivi in vigore dal 2023. Tali basi sono state opportunamente integrate per le età mancanti.

Aliquota di reversibilità: per quanto attiene l'aliquota di reversibilità si è proceduto a stimare un'aliquota media per il nucleo familiare tenuto conto dell'età e del sesso del dante causa.

5.1.1 Uscite per pensionamento

Al fini della determinazione dell'anno di uscita per pensionamento, in riferimento alle diverse tipologie di pensione previste dal regolamento e sulla base dell'esperienza della Cassa, si è proceduto a fissare le probabilità di transizione allo stato di pensionato secondo le misure di seguito indicate:

- una probabilità del 100% di transizione allo stato di pensionato dell'iscritto che in proiezione raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia (pensionati gruppo misto e contributivo);
- una probabilità del 25% di transizione allo stato di pensionato dell'iscritto che in proiezione raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata (pensionati gruppo misto);
- una probabilità del 100% di transizione allo stato di pensionato dell'iscritto che in proiezione raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata (pensionati gruppo contributivo);
- una probabilità del 100% di transizione allo stato di pensionato dell'iscritto che in proiezione raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata con 40 anni di anzianità contributiva (pensionati gruppo misto);
- una probabilità del 5% di transizione allo stato di pensionato dell'iscritto che in proiezione raggiunge i requisiti per la pensione di anzianità (pensionati gruppo misto);
- una probabilità del 100% di transizione allo stato di pensionato dell'iscritto che in proiezione raggiunge l'età pensionabile di vecchiaia con un minimo di contribuzione tra 5 e 29 anni ai fini della pensione contributiva (pensionati gruppo misto).

Per i pensionati diretti e di invalidità è stata ipotizzata una frequenza di permanenza in attività del 90% e si è ipotizzato che continuino l'attività professionale al massimo fino rispettivamente ai 90 ed ai 70 anni di età.

Per i silenti, al raggiungimento dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia, è stata prevista la liquidazione della pensione contributiva.

5.1.2 Coefficienti di trasformazione in rendita

Per la trasformazione dei montanti contributivi in pensione sono stati utilizzati i coefficienti di legge per le età fino a 71 e quelli specifici dell'Ente per le età superiori.

Per tener conto di quanto disposto dal decreto Ministeriale (art. 6, comma 5) è stato effettuato un aggiornamento biennale dei coefficienti di trasformazione dal 2025,

coerentemente con le aspettative di vita a 65 anni contenute nelle previsioni demografiche dell'Istat sopra citate.

5.1.3 Futuri nuovi iscritti

Per lo sviluppo della numerosità degli iscritti sono state applicate le seguenti ipotesi:

- per l'anno 2023 si è fatto riferimento al numero effettivo di iscritti contribuenti alla fine dell'anno (237.000);
- dal 2034 è stato ipotizzato un tasso annuo di crescita dell'occupazione complessiva pari allo 0% e, dunque, un'ipotesi di stazionarietà della collettività degli iscritti contribuenti al livello raggiunto sull'anno 2023.

Nella tabella seguente sono riportati i tassi di crescita complessiva utilizzati nella valutazione:

Tabella 5.1: tassi di crescita dell'occupazione complessiva (%).

2023-2026	2027-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050	2051-2055	2056-2060	2061-2065	2066-2070
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

»

(Fonte: Bilancio tecnico specifico a supporto di modifiche regolamentari 31/12/2022 di Cassa Forense, Roma 21 giugno 2024)

Del dato “consolidato” della diminuzione degli iscritti nel BT non si tiene, invece, conto il che desta non poche perplessità sui risultati finali offerti!

Ora, se alla diminuzione degli iscritti attivi, corrisponde una redistribuzione del reddito complessivo, che rimane stabile a 10.500.000.000 euro (dato del 2023) o in aumento, Cassa Forense, potrebbe incassare un flusso contributivo maggiore, al quale corrisponderanno però montanti pensionistici più elevati agli effetti pensionistici.

Il rapporto tra iscritti attivi e pensionati, nel regime di finanziamento a ripartizione, deve essere superiore a 1.

Avremo quindi più pensionati “ricchi” ma meno avvocati iscritti attivi e questo sarà un problema perché CF dovrà attingere molto prima alle risorse finanziarie del patrimonio accumulato e poi al patrimonio.

Sul tema demografico e reddituale, va fatta quindi una seria considerazione agli effetti del saldo previdenziale, che misura il rapporto tra entrate contributive e uscite per pensioni.

Il sistema pensionistico di Cassa Forense è un meccanismo redistributivo che trasferisce risorse correntemente prodotte dalla popolazione attiva a favore di chi:

- ha cessato l'attività lavorativa per ragioni di età anagrafica (pensioni di vecchiaia) o di età contributiva (pensioni di anzianità);
- non è più in grado di partecipare al processo produttivo per una sopravvenuta incapacità lavorativa (pensioni di invalidità o inabilità);
- pur non avendo mai fatto parte della forza lavorativa, è legato da rapporti familiari con persone decedute che hanno fatto parte della forza lavoro (pensioni ai superstiti).

Il sistema è finanziato dai contributi, soggettivo e integrativo, versati dagli avvocati attivi e pensionati attivi.

In presenza di squilibrio tra spese pensionistiche ed entrate contributive, Cassa Forense non può ricorrere alla fiscalità generale, avendovi rinunciato all'atto della privatizzazione.

Deve assicurare, altresì, l'equità previdenziale che si realizza quando a tutti gli individui, a parità di durata della vita lavorativa (e quindi contributiva), viene garantito lo stesso tasso di sostituzione (cioè pensione/ultima retribuzione).

UNA PROPOSTA INDECENTE

e Il 16 aprile 2025 il Senato, dopo averlo approvato, ha trasmesso alla Camera il DDL 2365 “Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria”.

04 giugno 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

L'art. 20 del DDL 2365, a mio giudizio, è una norma liberticida perché affidata l'approvazione dei bilanci a chi li forma.

Sarebbe come far approvare il bilancio del Condominio all'amministratore.

Siamo di fronte ad un ulteriore passo verso l'eliminazione dello stato di diritto.

Ho iniziato a trattare il tema nel mio “Gli indicatori della democrazia”

(<https://www.mondoprofessionisti.it/intervento/gli-indicatori-della-democrazia/>) ma vale la pena di riprendere il discorso dato che il DDL, allora 1241, è stato approvato al Senato.

Nel dossier Camera dei Deputati, all'art. 20 è dato leggere questo:

«Articolo 20

(Misure in materia di approvazione dei bilanci degli ordini professionali)

L'articolo 20 dispone una modifica all'articolo 3 del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, che disciplina i compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo degli Ordini delle professioni sanitarie, prevedendo che il Consiglio direttivo di ciascun Ordine approvi direttamente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché la tassa annuale per le spese di gestione, mentre attualmente al Consiglio spetta proporre tali atti all'approvazione dell'assemblea degli iscritti (comma 1).

Viene inoltre aggiunta una ulteriore disposizione di garanzia con riguardo all'approvazione diretta dei predetti documenti da parte del menzionato Consiglio direttivo, stabilendo che contro i provvedimenti del Consiglio adottati con riferimento

alle materie riguardanti i richiamati atti (bilancio preventivo, conto consuntivo e tassa annuale per le spese di gestione) viene ammesso ricorso all'assemblea degli iscritti e tale organo è chiamato a decidere in via definitiva (comma 2).

Più in dettaglio, l'articolo 3 del D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 L. n. 3/2018 sui compiti del Consiglio direttivo degli Ordini delle professioni sanitarie, come novellato dall'articolo 4, comma 1, della L. n. 3/2018 sul riordino, tra l'altro, delle professioni medesime, viene modificato come segue:

a) al comma 1 lett. f), viene sostituita la disposizione, che attualmente prevede la sola proposta del Consiglio di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte dell'Assemblea degli iscritti, con l'approvazione diretta dei medesimi atti da parte del Consiglio medesimo;

b) analogo intervento è previsto alla successiva lett. g), con riferimento all'approvazione diretta da parte del Consiglio direttivo della tassa annuale necessaria a coprire le spese di gestione.

In proposito si ricorda che tale tassa annuale può essere anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti. Il potere di proposta di approvazione dell'assemblea degli iscritti, attualmente in capo al Consiglio direttivo, è estesa altresì secondo quanto previsto dalla menzionata lett. g), anche alla tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Il comma 2, aggiungendo il comma 4-bis al sopra richiamato articolo 3 del D.Lgs. CPS n. 233/1946 dispone infine che contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie sopra indicate alle lettere f) e g) del comma 1 viene ammesso ricorso all'assemblea degli iscritti che è chiamata a decidere in via definitiva, rafforzando pertanto la garanzia di tutela di ogni singola minoranza, a fronte del nuovo meccanismo di semplificazione dell'approvazione della proposta di bilancio preventivo, del conto consuntivo e della tassa annuale.

Si ricorda che la legge istitutiva degli Ordini professionali D.LGS. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, concerne la costituzione degli Ordini delle professioni sanitarie in ogni provincia, con un albo permanente per ciascun ordine o collegio, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione. Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni nazionali con sede in Roma.

L'articolo 3 della L. n. 3 del 2018 che ha, tra l'altro disposto norme di delega per il riordino delle professioni sanitarie (c.d. Legge Lorenzin), ha operato una revisione

della disciplina di tali professioni, in parte novellando il richiamato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni, con l'obiettivo di introdurre una riforma organica, intervenendo direttamente a modificare la normativa vigente, in chiave di ammodernamento della disciplina di tali professioni che richiedono maggiore garanzia del livello di professionalità. Ciò anche per tenere conto dei principi della direttiva 2005/36/CE, recepita con D.Lgs. n. 206/2007, che riguarda, tra l'altro, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, per l'accesso alle professioni regolamentate ed il loro esercizio, allo scopo di prevenire comportamenti non coerenti con la deontologia professionale.

La norma, in ogni caso, non prefigura un diverso assetto organizzativo in quanto le attività disciplinate sono già espletate dagli enti interessati, con oneri coperti, per la totalità, a valere sui contributi a carico degli iscritti.

È compito di ciascun Consiglio direttivo di ciascun Ordine provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti il bilancio preventivo riferito all'anno successivo ed il conto consuntivo, che si chiudono entro l'anno solare in corso».

Una volta approvato per gli Ordini dei medici, questa procedura sarà poi estesa a tutti gli altri Ordini e Collegi?

A mio giudizio, allora dovrebbero essere modificati anche gli artt. 2423 e 2464 c.c. in ordine al bilancio civilistico.

Ricordo che gli ordini professionali sono qualificati come enti pubblici non economici a carattere associativo e che, per il bilancio, adottano le norme del codice civile.

UNA STRATEGIA GLOBALE PER INVERTIRE LA CURVA DEMOGRAFICA



Trento, 04 giugno 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Anna Maria Battisti dell'Università degli Studi di **Roma Tor Vergata** nel suo **“Decrescita demografica e politiche familiari”** in SINAPPSI, Connessioni tra ricerca e politiche pubbliche, Anno XV, n. 1/2025, INAPP Editore, scrive:

«Le nuove politiche approvate negli ultimi anni, pur andando nella giusta direzione, sembrano in realtà timidi passi sul fronte del sostegno alla genitorialità, ancora deboli nel contrastare il calo demografico.

In primo luogo, si è dell'avviso che, per invertire la tendenza, **le politiche familiari dovrebbero essere allineate alle altre esperienze europee.**

Da questo punto di vista, Paesi come la **Svezia** e la **Francia** offrono due modelli di riferimento per il sostegno alla natalità e alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare, entrambi noti per l'**ampio supporto finanziario ei servizi di qualità**. [La prima è un esempio consolidato di politiche che favoriscono l'occupazione femminile e sostengono la natalità grazie a un sistema di congedi parentali generosi, un accesso esteso ea basso costo ai servizi per l'infanzia, e un approccio culturale incentrato sulla conciliazione vita-lavoro. Si considera che entrambi i genitori condividono 480 giorni

di congedo retribuito per figlio, con **indennità che copre fino al 77,6% dello stipendio**, un sistema flessibile che permette una distribuzione bilanciata tra i genitori. È inoltre previsto un assegno universale mensile per i figli di circa 110 euro fino ai 16 anni. Relativamente ai servizi per l'infanzia, v'è da dire che **gli asili nido coprono oltre il 54% dei bambini tra 0-2 anni**, offrendo qualità e **accessibilità economica che alleggeriscono le famiglie**. Questi fattori creano una cultura che sostiene sia le madri sia i padri nella partecipazione al mercato del lavoro, favorendo al contempo un tasso di fertilità più elevato rispetto ad altri Paesi europei. Anche la **Francia è nota per il suo forte impegno verso le famiglie, investendo il 2,2% del PIL nel sostegno familiare** (contro l'1% dell'Italia). Le politiche francesi, sviluppate nel corso di decenni, puntano sulla flessibilità lavorativa e un generoso sistema di tassazione basato sul quoziente familiare. I genitori francesi possono lavorare part-time nei primi anni di vita dei figli, con lo Stato che compensa parte della perdita di reddito. Il **sistema scolastico è organizzato per includere il tempo pieno**, facilitando ulteriormente la conciliazione lavoro-famiglia. A ciò si aggiunge il fatto che **oltre il 60% dei bambini sotto i 3 anni accede a servizi formali di assistenza**, e la rete di asili nido è giudicata positivamente dalle famiglie. Infine, v'è da ricordare che **il sistema fiscale con il quoziente familiare alleggerisce la tassazione in base al numero di figli a carico**, ma è da ritenersi che una riforma di questo tipo non necessariamente sembra adattarsi al contesto italiano (Battisti 2024)].

In entrambi i casi, il successo delle politiche familiari si basa non solo su sussidi economici, ma su una cultura che valorizza il sostegno alla genitorialità e l'equilibrio tra vita personale e professionale.

Per affrontare la denatalità italiana, occorre dunque agire su più fronti, alleviando i costi legati alle spese per crescere figli, facilitando la conciliazione tra famiglia e lavoro, aumentando gli incentivi a lavorare per le madri, ma soprattutto occorre scommettere sulle donne e agevolarle dando loro la libertà che chiedono di poter essere lavoratrici e madri, senza dover scegliere tra l'una o l'altra parte di sé.

Al contempo è però necessario promuovere un clima culturale volto a sradicare gli stereotipi di genere, a **favorire la condivisione della cura tra padri e madri** e a costruire un modello economico e di lavoro basato sulla parità, in grado di sostenere l'occupazione femminile e le scelte di fecondità delle coppie.

È ormai, del resto, diffuso l'approccio culturale secondo il quale le competenze e i saperi che le donne portano nei diversi ambiti professionali sono in grado di giovare allo sviluppo della società e dell'economia.

L'aumento del tasso di occupazione femminile avrebbe quindi ricadute positive sul PIL, con benefici per tutti e tutte, come dimostrato tra gli anni Novanta e primi anni Duemila dal paradigma dell'investimento sociale (Kazepov e Carbone 2018; Ferrera 2008).

Esiste infatti, in tutti i Paesi avanzati, una correlazione tra occupazione femminile e fecondità, soprattutto in presenza di strumenti di conciliazione e condivisione.

In buona sostanza, per superare il problema della più che bassa natalità e del c.d. *fertility gap*, **l'Italia deve rilanciare il lavoro delle donne, mettendo in atto una vera e propria *she-recovery***, e quindi riconoscere le specificità del capitale umano femminile.

L'Italia continua ad essere invece il fanalino di coda in Europa: i figli sono incombenza quasi esclusiva delle madri e permane un forte divario nella partecipazione maschile e femminile al mercato del lavoro, (si pensi che il tasso di occupazione femminile si attesta al 63% in presenza di un figlio e crolla al 56% in presenza di due figli) cui si aggiunge un gap retributivo e reddituale del tipo di lavoro svolto (Minello 2022).

Alla luce delle predette considerazioni, ne consegue che le politiche familiari debbono essere combinate anzitutto con politiche di genere, ma questo non è ancora sufficiente.

È necessario altresì valorizzare il capitale umano dei giovani nel mondo del lavoro (Eurofound 2023), perché è evidente che se i giovani possono avere accesso a una buona formazione, essere ben inseriti nel mondo del lavoro, adeguatamente pagati e dotati di un'autonomia abitativa [Al riguardo, giova ricordare che la recente Legge di bilancio 2025 prevede, relativamente ai mutui per l'acquisto della prima casa, che l'accesso al fondo di garanzia è riconosciuto esclusivamente e non più prioritariamente alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; ai conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari; ai giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.], tutte queste condizioni possono agevolare la loro scelta di formare una famiglia e avere figli.

Tutto ciò che rafforza la consistenza quantitativa delle nuove generazioni (combinando natalità e attrattività) e il loro contributo qualificato ai processi di sviluppo e benessere nel territorio in cui vivono dovrebbe, allora, diventare una priorità condivisa.

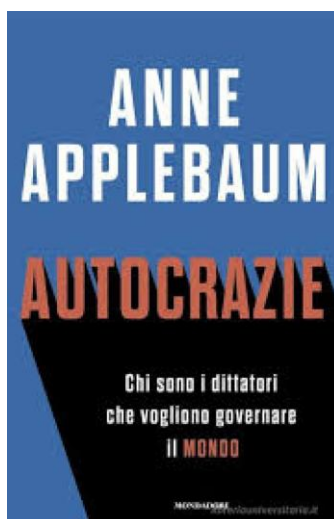
Senza dimenticare, infine, una terza componente, quella rappresentata dall'immigrazione.

Quest'ultima potrebbe compensare in parte lo squilibrio demografico, in quanto gli immigrati hanno mediamente un'età più giovane e un tasso di natalità più alto rispetto

alla popolazione autoctona, ma la questione qui si intreccia con le critiche legate alle politiche volte alla loro integrazione sociale, culturale e linguistica (Rosina 2024).

Insomma, l'Italia deve affrontare il problema nella sua complessità, agendo su più fronti e con politiche organiche, olistiche e di lungo periodo: che siano politiche familiari strutturali, generazionali, di genere, e politiche migratorie ben coordinate.»

DEMOCRAZIA E AUTOCRAZIA



Trento, 06 giugno 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Il *mainstream* corrente distoglie l'attenzione dai problemi reali.

Di fronte alle autocrazie, che secondo la definizione della Treccani sono un sistema di governo dello Stato cd. assoluto, in cui il sovrano trae il fondamento della propria autorità da sé stesso o al più dall'autorità divina, le democrazie liberali stanno andando in sofferenza e la risposta non è un potenziamento dei presidi democratici ma una distorsione verso il potere esecutivo, **marginalizzando il ruolo del Parlamento.**

Due esempi attuali per capirci.

Da una parte l'eccesso di ordini esecutivi del Presidente degli Stati Uniti d'America dove gli ordini esecutivi sono provvedimenti con effetto immediato, a livello federale, senza dover passare per l'approvazione del Congresso.

In Italia, la trasformazione, in corso d'opera, del disegno di **legge sicurezza**, in un decreto legge, **approvato con la fiducia** e questo per dare “tempi certi” all'approvazione di un provvedimento che andava troppo per le lunghe.

Certamente la democrazia è lenta ea volte inefficace, ma resta pur sempre il sistema che garantisce una convivenza pacifica, pur tra mille difficoltà.

In Italia c'è sicuramente un problema di sicurezza ma che non si può risolvere solo con l'aumento dei reati (14 nuove fattispecie) e delle pene (9 aggravanti), ma con un miglior presidio sull'ordine pubblico e con un sistema giustizia che funzioni in tempi rapidi per dare risposte al cittadino, ma questo richiede una diversa allocazione delle risorse che non si vuole fare.

L'ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' E I DATI CONTABILI DELLE CASSE DI PREVIDENZA

istruzioni per la lettura del bilancio



Trento, 06 giugno 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Il 15 maggio 2025 la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ha esaurito le audizioni con i rappresentanti dell'Organismo italiano di contabilità ed ora si attende il deposito della relazione conclusiva i cui esiti verranno resi noti e commentati nel corso di un convegno che si terrà in Parlamento l'8 luglio prossimo.

Ho già trattato il tema nel mio “L'Organismo Italiano di Contabilità in audizione alla Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali” (<https://www.ifanews.it/lorganismo-italiano-di-contabilita-in-audizione-alla-commissione-bicamerale-di-controllo-sugli-enti-previdenziali>).

Nel corso dell'audizione dell'OIC (Organismo italiano di contabilità) hanno affrontato alcuni temi di estremo interesse per gli iscritti, se trovassero il tempo di esaminare i bilanci consuntivi delle rispettive Casse di appartenenza.

Il primo tema applicato è **rappresentato dai crediti contributivi**.

Per OIC «I crediti sono le somme che le casse di previdenza non incassano ancora dai propri iscritti. Possono essere dovuti a somme iscritte a ruolo, a somme oggetto di regolarizzazione o a somme per le quali non è ancora scaduto il termine per il pagamento. Vanno nell'attivo, vanno al netto di eventuali perdite e devono essere oggetto di valutazione, cioè devono essere iscritti in bilancio al netto di perdite probabilità di valore.

Come si fa questa valutazione? Ovviamente non è possibile a livello individuale, deve essere fatta a livello di portafoglio per masse. Ciò non toglie che potrebbe essere opportuno, all'interno del portafoglio, individuare delle classi omogenee in termini di rischio e di possibili ricadute, per esempio per area geografica, per anzianità o per reddito, in modo da capire il livello di esposizione della cassa al rischio. Come si fa a valutare la presenza di un rischio? Si fa uso di alcuni indicatori di buonsenso. Un primo indicatore, in particolare nel caso delle casse, è l'anzianità del credito: più un credito è anziano, più un credito è vecchio, maggiori sono le probabilità che io finisca con il non incassarlo. Un altro indicatore importante è rappresentato dalle serie storiche: in passato io quanto sono riuscito a incassare in percentuale? Il 90 per cento o il 60 per cento? Ciò vuol dire che per differenza io riesco a capire quali sono le possibili perdite al riguardo.

Che cosa abbiamo riscontrato? Non è un'indagine statistica – la possiamo fare, se ritenete – ma solo l'esame di alcuni bilanci. Abbiamo riscontrato una certa eterogeneità nei criteri di valutazione e, soprattutto, nell'informazione che viene data in bilancio.

*C'è una cassa di previdenza – ne ho esaminato poche visto il tempo –, **l'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale**, per esempio, che per i crediti ha una tabella dove indica le percentuali di svalutazione. Tutti i crediti fino al 2012 sono oggetto di valutazione al 97 per cento. Dal 2012 in poi, ogni anno c'è un salto: una valutazione al 90 per cento, all'80 per cento, al 70 per cento, fino ad arrivare al 2022 con una percentuale del 10 per cento, gli ultimi due anni sono del 6 e del 3 per cento. Io non posso dire se è corretto o non corretto, però c'è una ragionevolezza in questo tipo di approccio.*

In un altro caso, invece, per esempio la Cassa dei ragionieri, non c'è un'informazione adeguata.

Infatti, se vado a leggere la nota integrativa e vedo come sono trattati questi crediti, l'informazione mi dice che i crediti fino al 2012 sono completamente svalutati.

Quindi, da questo punto di vista mi sento tranquillo, perché sono stati addirittura più prudenti dell'altra cassa che vi ho citato.

Poi, mi dice che anche i crediti per sanzioni e interessi sono oggetto di svalutazione integrale.

E fin qui è sicuramente un elemento di prudenza. Il problema è che non mi dice niente su ciò che sta in mezzo.

Dal 2013 al 2024 sono stati oggetto di valutazione?

L'ipotesi più probabile è che ci sia – voglio essere benevolo – un difetto di informazione.

Quindi, non viene chiarito se, come e in base a quali criteri sono stati oggetto di una valutazione.

Questa, però, è una carenza non secondaria.

L'altra possibilità, che ovviamente mi sentirei di escludere, è che non ci sia un processo di valutazione rigoroso in proposito».

Si è poi passati all'esame delle attività finanziarie.

«Le attività finanziarie hanno una composizione piuttosto eterogenea. Possono essere delle partecipazioni, dei titoli, delle quote di società.

La natura è abbastanza diversificata.

Ciò che può cambiare è la finalità per cui io faccio un investimento come cassa in un'attività finanziaria.

L'investimento potrebbe essere – dovrebbe essere questa la regola – un investimento a lungo termine, oppure un investimento a breve termine in cui io compro per rivendere, compro per fare un'attività di trading.

Il trattamento contabile è una conseguenza non tanto della natura dell'attività quanto della finalità gestionale.

*Infatti, se faccio un investimento a breve con l'obiettivo di vendere e il valore di mercato scende al di sotto del costo – il criterio generale è che le attività immobilizzate, secondo il codice civile e i principi contabili, devono essere iscritti in bilancio in base a quello che ho pagato, al costo sostenuto o al costo di costituzione della società –, dunque se il valore di mercato per un'attività non immobilizzata, che quindi sta nell'attivo circolante, scende al di sotto del costo, vuol dire che sto perdendo, **vuol dire che ho comprato per rivendere e che non ho quella possibilità.***

In questo caso c'è un obbligo, sempre secondo il codice civile e i principi contabili, di procedere immediatamente alla rilevazione di quella perdita.

Quindi, se compro un titolo a cento e sul mercato ora vale novanta, lo devo svalutare.

Se poi risale, lo rivalutiamo.

Diversa è la logica per quanto riguarda le attività immobilizzate. Il mio obiettivo, in quel caso, non è vendere, quindi una variazione negativa sul mercato potrebbe essere – lo sottolineo, potrebbe – un dato contingente temporaneo, nel senso che l'andamento del mercato mi potrebbe permettere un recupero nel tempo.

Ebbene, in questo caso la legge e i principi contabili mi permettono di non svalutare o, meglio, mi obbligano a svalutare solo se quella perdita è considerata durevole, ovvero destinata a durare nel tempo.

C'è una logica in tutto questo.

Se nel tempo mi rendo conto che ho sbagliato, mi rendo conto che sono stato troppo prudente, mi rendo conto che il titolo riacquista valore, io ho la possibilità di procedere a una rivalutazione.

Tuttavia, la rivalutazione deve avvenire sempre nei limiti del costo.

Questo vuol dire che, se ho fatto un investimento su un titolo di un milione di euro, il titolo ha una perdita che ritengo durevole che porta il valore di mercato a 900.000 euro, io devo registrare – lo sottolineo, devo – una perdita di 100.000 euro. Se l'anno successivo il titolo da un milione sul mercato arriva a un milione 150 mila euro, io non è che posso mettere una rivalutazione di 150 mila euro. La rivalutazione la posso mettere – è un recupero vero e proprio – solo nei limiti di 100 mila euro. Quindi, riporto la rivalutazione a 100 mila euro.

Che cosa abbiamo notato?

Che diventa difficile stabilire quando una perdita è durevole.

È chiaro che devo confrontare il valore al costo con il valore corrente del titolo e valutare la durevolezza.

Se ho fatto un investimento e la società perde un anno, non è detto che quella perdita sia durevole. Però, francamente, se la perdita si cristallizza e rimane bene o male quella, e non si scorgono segnali di vita da parte dell'azienda che recupera, se il trend è decrescente, le probabilità che ci sia una perdita durevole vanno ad

aumentare. Quindi, questa è una valutazione che va sicuramente presa in considerazione. C'è un obbligo di svalutazione se la perdita è ritenuta durevole.

C'è una discrezionalità, ma la discrezionalità non deve tramutarsi in un arbitrio, nel senso che ci devono essere degli indicatori e bisogna dare le informazioni corrette, soprattutto se ritengo che la perdita acclarata non sia durevole, che – per motivi di opportunità, non di legge né di principi contabili – dovrebbero spiegarci le ragioni per cui io non sto procedendo a quella svalutazione.

Se dico che non sto procedendo perché penso di recuperare, il primo anno è credibile, il secondo ancora è credibile, il terzo qualche dubbio viene, dal quarto, dal quinto francamente mi sto arrampicando sugli specchi. Però, tutto è possibile, soprattutto per aziende in start-up. Quindi, la valutazione va fatta caso per caso. Aggiungo: più che ragionare in base alla legge e ai principi contabili, è una questione di buonsenso e di ragionevolezza che ci deve guidare al riguardo.

Un altro dato su cui richiamo la vostra attenzione è che le attività devono essere esposte in bilancio al netto delle perdite. Se c'è una svalutazione, questa svalutazione incide direttamente sul valore dell'attivo. Lo dico perché abbiamo riscontrato, in un caso, una delle casse sottoposte alla vostra supervisione, che espone nel passivo un fondo oscillazione per rischi su titoli per quasi 50 milioni di euro. Non è corretto, non è conforme alla legge, non è conforme ai principi contabili. Se ci sono delle perdite, queste perdite devono essere portate a diretta riduzione dei valori dell'attivo.

I criteri di valutazione delle immobilizzazioni sono importanti. Anticipo implicitamente un tema, che abbiamo lasciato alla fine: la contabilità accrual e l'introduzione degli standard ITAS. Infatti, se l'investimento è durevole, la logica qual è?

L'ho comprato, l'ho pagato, quello è il valore.

Poi, se vendo il titolo, quando lo venderò a scadenza, se c'è un guadagno lo vado a registrare.

È una logica di lungo termine, non sensibile alle variazioni. Questo è importante. Che cosa vuol dire?

Che se il titolo scende in un anno non ho l'obbligo di svalutare, se il titolo sale non ho l'obbligo di procedere a una rivalutazione.

Questo – lo vedremo alla fine – non è più vero nel caso degli ITAS. Nel caso degli ITAS succederà che anche su un investimento a lungo termine, a meno che non ci siano condizioni molto ma molto stringenti, se il titolo scende io svaluto, se il titolo sale devo rivalutarlo. Quindi, è presumibile un comportamento up and down di questi titoli.

Un altro tema che intendo accennare – rimanendo sempre attento a rispettare i tempi – riguarda i fondi rischi.

I fondi rischi individuano delle passività, passività per le quali io non so quando pagherò e quanto pagherò, ma o sono certo di pagare (fondi spese future) oppure è probabile che io vada a pagare.

Questo vuol dire che, se la spesa è sicura ma non so il quando e il quanto, quello è un fondo spese che devo andare ad accantonare. Il costo è maturato, l'evento negativo si è verificato, solo il pagamento è differito a un momento futuro.

Nel caso del rischio questa certezza non c'è, però c'è una probabilità.

Faccio un esempio banale: se ho una citazione da un qualsiasi soggetto e il mio avvocato mi dice che la soccombenza è remota, io posso fare a meno di evidenziare la circostanza; se invece l'evento è possibile, devo dare un'informazione e una nota integrativa; se, infine, l'avvocato mi dice che è probabile la soccombenza nella causa, a quel punto mi devo far dire dall'avvocato qual è il petitum, quanto sono esposto, quali sono le probabilità. In genere, la moltiplicazione delle probabilità per il livello di esposizione mi dice il livello di accantonamento che devo fare in un fondo rischi al riguardo. Ripeto ancora una volta, non me ne vogliate per l'insistenza: nei fondi rischi non ci vanno le perdite su crediti, non ci vanno le perdite su titoli. Giusto per essere chiaro sul concetto.»

*Altro tema è la **rilevanza**.*

«Quando un evento non è rilevante, io posso omettere la sua indicazione. È una norma di legge, recepita anche dai principi contabili. Come si fa, allora, a capire se qualcosa è rilevante? Per noi e per i principi contabili in generale qualcosa è rilevante se una sua omissione come informazione o una sua errata indicazione fa sì, in buona sostanza, che il processo decisionale dei destinatari del bilancio, di chi legge il bilancio sia modificato.

Quindi, non mettere quella informazione o metterla in maniera sbagliata cambia l'orientamento di qualcuno che legge il bilancio, ad esempio non mi presta i soldi, disinveste dalla società: gli effetti possono essere vari.

È chiaro che per valutare se qualcosa è rilevante o meno i criteri sono innanzitutto quantitativi, ossia quanto pesa, non tanto in valore assoluto quanto rispetto alle voci di bilancio.

Ma c'è anche una considerazione di carattere qualitativo. Una perdita su un investimento che rientra nell'attività tradizionale di una cassa magari qualitativamente

*può non essere importante. Tuttavia, **se io ho fatto un investimento in una start-up innovativa, un investimento rischioso**, anche se con un importo ridotto, è chiaro che a quel punto, per quanto quantitativamente quell'evento non lo sia necessariamente, qualitativamente può essere indicativo, perché indica se la politica di investimento del manager su operazioni più a rischio è conveniente o meno. È il livello di esposizione che sto andando ad assumere.»*

Si è poi passati al tema della **revisione**.

«No, non è complicato, nel senso che lo stesso concetto di rilevanza che viene applicato da chi prepara i bilanci specularmente viene adottato da chi questi bilanci li deve verificare, quindi viene adottato nell'ambito dell'attività di revisione. Viene applicato sia nella fase di pianificazione del lavoro sia nelle attività che servono a identificare e poi a valutare la significatività di eventuali errori che dovessero emergere a seguito dell'attività di revisione.

Nell'attività di revisione la rilevanza è articolata, nel senso che si ha in primo luogo un concetto di rilevanza e di significatività rispetto al bilancio nel suo complesso, che attiene a quelle soglie che vengono determinate dal revisore per capire se gli errori possono essere talmente significativi da influenzare le decisioni economiche dei soggetti che fanno affidamento sul bilancio.

Questa è una prima soglia di materialità, di significatività rispetto al bilancio nel suo complesso. Poi vi illustrerò alcuni parametri rispetto ai quali normalmente si determina questa materialità.

Esiste un secondo livello di materialità, che è quella più operativa, che serve a classificare le singole attività del bilancio e a pianificare le attività di revisione. Questa significatività operativa, che è più bassa rispetto alla materialità nel suo complesso, si riferisce a quelle soglie e a quegli importi che servono a evidenziare errori che nel loro complesso possono portare a una mancanza di significatività del bilancio nel suo complesso.

Faccio un rapido flash sulle soglie di materialità. Ci sono vari parametri che vengono presi in considerazione. Normalmente, rispetto a società con scopo di lucro – che hanno un'attività ordinaria e che non producono perdite, anzi sono in grado di produrre utili –, la soglia complessiva che si prende è il 5 per cento dell'utile ante-imposte.

Ci possono essere, ovviamente, situazioni dove i risultati sono altalenanti per effetto dell'andamento gestionale; allora, lì si può risalire la scala del conto economico, fino ad arrivare ai margini operativi o addirittura ai ricavi (in questi casi le percentuali che vengono prese sono inferiori). In alcuni casi – se la società, per esempio, non ha una

redditività adeguata –, ci si può spostare su parametri come il patrimonio netto o il totale dell'attivo.

Questo è in estrema sintesi il tema della rilevanza. Esistono due principi di revisione e due standard di revisione che vengono applicati nella prassi, che servono, da un lato, a definire le soglie di materialità e, dall'altro, a valutare la significatività di eventuali errori.»

Si è poi trattato il tema della **continuità aziendale** e **l'applicazione degli standard ITAS o prospettiva degli accrual**.

«Con riferimento alla continuità aziendale, il bilancio va fatto ipotizzando che l'azienda sia destinata a durare e, quindi, abbia una capacità di produrre reddito, altrimenti vuol dire che non c'è un'autonomia.

Se i ricavi non coprono i costi, vuol dire che c'è un buco, quindi la ricchezza, anziché essere prodotta, viene via via consumata.

Questo permette di redigere un bilancio con determinati criteri. Io posso prendere un'immobilizzazione e ammortizzarla in dieci anni, perché do per scontato che l'azienda duri dieci anni.

Se l'azienda non dovesse durare dieci anni, è chiaro che i termini dovrebbero essere rivisti e il valore dell'immobilizzazione non sarebbe più il totale diviso dieci, ma quanto vale sul mercato vendere quella immobilizzazione. Quindi, cambia completamente la logica.

Secondo questa impostazione la direzione aziendale, quando fa il bilancio, deve accertarsi che ci siano delle prospettive di continuità aziendale almeno per i successivi dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Che cosa vuol dire?

Che chi sta approvando il bilancio in questo momento, dunque il bilancio 2024, si deve accertare che fino al 31 dicembre 2025 l'azienda o la cassa sia in grado di stare in piedi da sola.

Quindi, ci deve essere un piano al riguardo.

È chiaro che, rispetto a questo scenario, ci sono varie possibili gradazioni. La prima, quella più semplice, è che non ci sono incertezze, allora si va abbastanza tranquilli.

La seconda ipotesi è che cominciano a prospettarsi delle incertezze, dei rischi, ad esempio l'improvviso aumento dei dazi o la chiusura di alcuni mercati; allora, a quel punto, l'azienda, anche se ritiene che questi eventi non incidano sulla continuità, deve

comunque darne un'informazione in nota integrativa, precisando quali sono questi rischi, che impatto possono avere e quali sono le azioni e le policy per ridurli.

In altri termini, devo descrivere che cosa sto facendo per evitare la chiusura del mercato: ad esempio, ne sto prendendo un altro, sto valutando altre possibili situazioni o altre scelte di investimento, nel caso delle casse.

La terza ipotesi è che i rischi e le incertezze siano talmente rilevanti da mettere in discussione la continuità, però non si è ancora verificata una causa di scioglimento, accertata per legge.

In questo caso, come principi contabili che cosa prevediamo?

Che devo redigere il bilancio che ho chiuso, il bilancio 2024 – ragioniamo in concreto – sempre sulla base di criteri di continuità. Questo vuol dire che continuo a fare l'ammortamento. Però, non è un dato irrilevante. Difatti, se le prospettive sono incerte, io non posso continuare a fare l'ammortamento a dieci anni. Il tempo di ammortamento tende a ridursi. Nelle valutazioni devo essere più prudente e, quindi, anticipare delle perdite.

Se ho un contratto che dura dieci anni e per gli ultimi tre anni penso di non riuscire a coprire quei costi, è chiaro che quei costi li devo cominciare ad anticipare.

La quarta ipotesi è che non ci sia più la continuità e sia intervenuta anche una causa di scioglimento. In questo caso il bilancio 2024 lo continuo a fare in una logica di continuità, però con tutta la prudenza di questo mondo. Poi, nel momento in cui ci sarà la liquidazione di fatto dell'azienda, comincerò a passare ai criteri di liquidazione.

Dove si trova il passaggio intermedio che per voi è rilevante?

Io mi potrei trovare in una situazione intermedia in cui non c'è una causa di liquidazione, a dodici mesi le condizioni ci sono, però magari il requisito delle cinque annualità di patrimonializzazione, che io devo assicurare, comincia a traballare, o non c'è più, o è incerto.

In questo caso, in base alle informazioni contabili, io dovrei dire: l'azienda ha la sua continuità in base ai principi contabili, però questa è una tipica situazione di rischio, quindi devo dire che esiste quel rischio, quali effetti esso può avere e quali sono tutte le azioni che metto in campo per procedere.

È chiaro che, a questo punto, nelle valutazioni di bilancio devo essere più rigoroso, quindi quelle perdite durevoli le devo guardare con maggiore attenzione e se ci sono perdite future le devo cominciare ad anticipare.

Ultimo passaggio, e chiudo, sull'applicazione degli standard ITAS o dell'accrual, sperando di essere rimasto nei tempi (mi scuso peraltro per la fretta dell'esposizione). Gli ITAS sono dei principi bellissimi, fatti da miei colleghi davvero bravi. Sono però l'incubo della pubblica amministrazione. Questo lo devo dire, perché tutti si sono spaventati, anche perché il livello di preparazione della pubblica amministrazione non è tale – faccio una valutazione da tecnico e da docente universitario – da permettere la loro corretta applicazione.

Sono complicati e richiederebbero un livello di competenze che non sono ravvisabili nella pubblica amministrazione.

Che cosa succede nel vostro caso?

Il rischio maggiore sta sulle attività immobilizzate. Supponiamo che io faccia degli investimenti a lungo termine. In base agli ITAS – faccio un esempio concreto – io posso mantenere il costo in un caso specifico.

Devo fare investimenti in uno strumento semplice, uno strumento per il quale io metto dei soldi, alla scadenza rivotiglio indietro il capitale e nel frattempo devo maturare solo gli interessi. È come se stessi comprando un BOT, un CCT o un BTP.

Non solo, questo acquisto, che è l'acquisto di una struttura semplice (capitale più interessi), deve essere privo di opzioni, privo di complicazioni di qualsiasi genere, e deve essere inserito in una strategia – il termine tecnico è business model – nella quale non ho l'obiettivo di comprare e vendere.

La mia strategia deve avere l'obiettivo di mettere i soldi, riaverli alla scadenza e nel frattempo avere tutti gli interessi. Qualsiasi complicazione rispetto a questo schema – penso che nel 90 per cento dei casi nelle casse sarà questa la fattispecie – mi obbliga ad applicare il fair value, il valore di mercato.

Questo vuol dire che a quel punto sono obbligatorie delle oscillazioni. Perché all'inizio ho fatto quella premessa?

Innanzitutto questo comporta dei problemi per la cassa e per chi deve controllare e fare le verifiche al riguardo, ma non è nemmeno del tutto coerente con la logica di investimento a lungo termine adottata dalla cassa. Il problema sta lì. Se faccio un investimento a lungo termine, è chiaro che lo faccio perché alla scadenza vorrei avere

il capitale indietro o, comunque, le oscillazioni temporanee si presume che non siano significative.

Se, invece, sono costretto a fare questa osservazione, è chiaro che la situazione può diventare complicata, viste anche le incertezze su come le casse concretamente valutano le loro attività immobilizzate.»

Si è poi trattato il tema **dell'assetto complessivo dei controlli**.

«Effettivamente, per quanto riguarda le casse oggi c'è un sistema di controllo ibrido: formalmente il controllo contabile è ancora oggi affidato al collegio sindacale, però è altrettanto vero – come veniva notato all'inizio, con la prima domanda – che esiste un obbligo di revisione ex lege, ai sensi del decreto legislativo del 1994, dove però si dice semplicemente che deve essere una revisione svolta da un soggetto iscritto all'albo e non vengono richiamate altre discipline di legge.

È chiaro che questa composizione, questo assetto dei controlli ibrido può effettivamente portare a delle inefficienze. Abbiamo visto nel tempo che nel mondo delle società di capitali – a partire dal mondo delle quotate, ma successivamente, con la riforma Vietti, si è esteso questo assetto dei controlli anche a tutte le società di capitali – oramai si opera, almeno nelle società di maggiori dimensioni, una distinzione tra ciò che è controllo sugli assetti organizzativi e controllo sull'amministrazione, che viene affidato al collegio sindacale, e controllo contabile a 360 gradi, che invece viene affidato a un revisore terzo e indipendente. Anche questa, secondo me, è una valutazione che potrebbe essere fatta in un'ottica evolutiva dell'intero sistema dei controlli.

Detto ciò, le relazioni dei revisori che svolgono attività di revisione nei confronti delle casse sono del tutto simili a quelle che ritroviamo per le società di capitali, quindi l'attività di revisione è assolutamente guidata dagli standard professionali, dagli ISA Italia, che sono i principi di revisione adottati in Italia a seguito delle varie riforme che ci sono state, anche a livello europeo. Però, ripeto, c'è questa relazione un po' atipica, perché non richiama le disposizioni più recenti in materia di revisione, ma richiama semplicemente il decreto legislativo del 1994.

Per quanto riguarda le soglie di rilevanza e i diversi parametri che avete riscontrato nel corso della vostra attività, la regola base, il principio di fondo dovrebbe essere che le soglie di rilevanza sono effettivamente affidate al giudizio del professionista che svolge la revisione.

Come dicevo prima, esistono due specifici principi di revisione (l'ISA 350 e l'ISA 420) che dettano proprio i principi di fondo per determinare queste soglie di rilevanza.

Nell'esercitare questo giudizio professionale, il principio di fondo dovrebbe essere quello di agganciarsi a parametri rilevanti per l'utilizzatore del bilancio. Ovviamente questo dipende dai diversi settori che vengono assoggettati a revisione, dipende dal profilo delle società, dipende dalla loro operatività, dal modello di business. Di volta in volta si possono scegliere parametri più strettamente agganciati al conto economico – come dicevo prima, normalmente il parametro base è l'utile pre-tax – ovvero parametri più direttamente agganciati alla situazione patrimoniale, quindi al totale dell'attivo o al patrimonio netto.

In questo caso, viste le finalità e le caratteristiche dei bilanci delle casse, probabilmente la componente strettamente economica è meno rilevante rispetto a una componente più strettamente patrimoniale. Cosa fare, dunque, per arrivare a una standardizzazione? Mi verrebbe da dire, ricollegandomi a quanto detto proprio all'inizio, che si potrebbe valutare una evoluzione dell'assetto complessivo dei controlli, operando una vera e propria revisione di legge. Stiamo parlando di soggetti che possiamo assimilare al mondo delle cosiddette «public interest entities». Qui stiamo parlando di soggetti rilevanti per la collettività, quindi si potrebbe evolvere verso un sistema di controlli tipico del mondo delle società quotate e delle public interest entities.»

Da ultimo si è trattato **dell'utilizzo delle proxy**.

«In sé e per sé utilizzare una proxy non è un riferimento sbagliato. Il problema è che cosa sto valutando. Se faccio un investimento in una start-up meridionale e vado a calcolare un indice basato sulle quotazioni di un mercato azionario, magari anche estero, francamente, non ha alcun significato l'utilizzo della proxy. La proxy, quindi, deve essere omogenea e la posso utilizzare quando il titolo ha riferimenti omogenei sul mercato: più l'investimento è specifico – immaginiamo investimenti in start-up, che credo non siano così frequenti nelle casse, perché sono investimenti a rischio – più diventa difficile utilizzare una proxy a un valore di mercato

Quello che diventa importante allora è la frequenza delle proxy: se ne scelgo una che ritengo sia significativa la devo utilizzare con una certa regolarità e, soprattutto, devo evitare che sia cambiata nel tempo, che ci siano variazioni. Normalmente, la cosa più semplice è calcolare – e lo fanno già gli investitori – il net asset value: prendo le attività, le valuto a valori correnti, sottraggo le passività: quello è il valore dell'azienda. Un criterio semplice ed essenziale. L'importante è che sia confrontato nel tempo. Avventurarsi nella scelta di indicatori esotici, affascinanti, però di scarso significato rispetto all'oggetto della valutazione significa correre il rischio che sia un qualcosa di non significativo.

Diventa anche importante avere queste informazioni con una certa regolarità, non modificando gli intervalli temporali. Se cambia il punto di partenza e il punto di arrivo, chiaramente cambia il risultato. Di volta in volta posso cambiare il punto di riferimento iniziale per mostrare un risultato migliore o peggiore al soggetto. È anche importante che la scelta della delega e certe valutazioni siano affidate a un soggetto diverso da quello che mi investe le risorse, in modo da avere anche un minimo di indipendenza, almeno a certi intervalli di tempo.

Sugli altri due profili, che attengono in generale alle tematiche di svalutazione, un livello di discrezionalità è di per sé ineliminabile, cioè non è possibile immaginare un'uniformità assoluta. Quello che potrebbe valere per limitare l'eterogeneità e garantire alcune condizioni. Penso innanzitutto alla trasparenza, cioè obbligare le casse a dire esattamente cosa fanno e come lo fanno, il che diventa un elemento che mi permette confronti e valutazioni più significative.

L'esempio che vi ho fatto, della cassa che dà per i crediti la percentuale anno per anno, è perfetto: se tutte lo facessero allo stesso modo potrei fare un confronto settoriale da valutare.

Chi si limita a dare informazioni generali non so se lo sta facendo, come lo sta facendo e quali sono i risultati, quindi non posso confrontarlo con un altro.

Dire cosa si fa, quindi fornire informazioni aggiuntive nella nota integrativa, magari meno chiacchiere nella relazione (molto discorsiva, bella, con grafici e quant'altro) e più informazioni di sostanza su cosa sto valutando, come lo sto valutando, un'uniformità interna al settore e, nel tempo, delle aziende nei criteri di valutazione e – aggiungerei – in certi casi la convenzionalità di certe scelte.

Se tutti agiscono in un certo modo, anche se non è necessariamente il modo migliore, questo favorisce il vostro controllo, favorisce le attività di verifica.

Se nell'ambito delle società che fanno i controlli e di chi redige il bilancio, per un movimento che viene dal basso o per moral suasion o per norme di legge, tutti sono obbligati ad individuare comportamenti lineari, è chiaro che c'è un'uniformità, e questo favorisce comportamenti virtuosi e riduce il rischio di deviazioni sul tema.»

IL DIVIETO DEL TERZO MANDATO

Non è una questione politica ma giuridica.

06 giugno 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

In questi giorni si è riaperto il dibattito sul terzo mandato dei Governatori delle Regioni e Province autonome perché il responsabile organizzazione del Partito Fratelli d'Italia ha detto: *“Deve essere una vicenda ampia e seria e non per i casi singoli, non c'è una preclusione ad affrontarla né prima né dopo le prossime regionali”*.

Che la vicenda venga usata politicamente per tenere unito il Centro destra è un conto, ma per quanto verrò dicendo la questione non è politica ma soltanto giuridica.

Nel suo ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21.05.2025 dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Provincia autonoma di Trento n. 16 del 18.04.2025 si legge:

«Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle tre precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno settantadue mesi anche non continuativi precisandosi che questa ulteriore limitazione si applica ai soli presidenti eletti a suffragio universale diretto.

Tale modifica legislativa si pone in contrasto con l'art. 47, secondo comma, dello statuto del Trentino-Alto Adige, per mancato rispetto di uno dei limiti che quest'ultima disposizione, di rango costituzionale, pone a carico della fonte legislativa statutaria di cui la Provincia autonoma di Trento fa ora uso; collide, altresì, con gli articoli 2, 3, 48 e 51 della Costituzione, nei termini oltre argomentati.

Il limite in questione è costituito da uno dei «principi dell'ordinamento della Repubblica» stabiliti in materia di requisiti soggettivi per l'elettorato attivo e passivo per le cariche elettive delle regioni e delle province autonome, in particolare introdotto dalla legge 2 luglio 2004, n. 165, adottata in attuazione di altra disposizione costituzionale, l'art. 122, primo comma, Cost., relativo alle regioni a statuto ordinario. Il sistema elettorale regionale, ivi inclusi i requisiti soggettivi per l'elettorato attivo e passivo, nonché la disciplina dei mandati, è inquadrato dall'art. 122 della Costituzione,

che al primo comma dispone che «Il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta è disciplinato con legge della Regione nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica». Da tale disposizione si ricava che le regioni (a statuto ordinario) hanno sì una competenza legislativa in materia elettorale, ma che questa è vincolata al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, che rappresentano limiti invalicabili per l'autonomia regionale. L'art. 2 della citata legge n. 165 del 2004, appunto attuativa dell'art. 122, primo comma, Cost., rubricato «Disposizioni di principio, in attuazione dell'art. 122, primo comma della Costituzione, in materia di ineleggibilità», al comma 1 stabilisce che la competenza legislativa regionale nella disciplina dei casi di ineleggibilità va esercitata nel rispetto di una serie di principi fondamentali, tra cui rileva qui quello di cui alla lettera f): occorre, da parte di ciascuna legge regionale, la «previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia».

Il limite dei due mandati è così individuato come una disposizione di principio in materia di ineleggibilità alle cariche di presidente di organo eletto a suffragio universale e diretto.

L'osservanza di simile limite, a titolo di principio dell'ordinamento, da parte delle Autonomie speciali è imposta oggi e da tempo a norma dei rispettivi statuti speciali, che la legge costituzionale n. 2 del 2001 ha novellato nel senso che, oltre alle Regioni speciali e alla Provincia autonoma di Bolzano, anche la Provincia autonoma di Trento ha potestà legislativa in tema di forma di Governo «e, specificatamente, [...]» sui «casi di ineleggibilità», tra l'altro, alla carica di «Presidente della Provincia» (art. 47, Stat. TAA, come in tal senso modificato dall'art. 4, comma 1, lettera v), della legge costituzionale n. 2 del 2001).

Questa potestà è sottoposta a un regime del tutto peculiare di limiti, di ordine procedurale (possibilità di impugnazione governativa entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge statutaria ed eventuale sottoposizione a referendum regionale confermativo) oltre che di ordine sostanziale (è proprio il caso dell'insieme di limiti e vincoli con cui la citata disposizione statutaria esordisce, l'«armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica» e «il rispetto degli obblighi internazionali», oltre naturalmente all'osservanza delle pertinenti disposizioni dello statuto medesimo).

In merito alla riconduzione del divieto del terzo (intero) mandato consecutivo alla carica di Presidente della Regione o della Provincia autonoma alla natura di principio dell'ordinamento della Repubblica in materia elettorale, si evidenzia come, in

presenza di un sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle cariche monocratiche di governo, il suddetto divieto è positivamente formalizzato anche in altri testi normativi, relativi ad altri livelli di governo (quali il già ricordato art. 51, comma 2, del testo unico dell'ordinamento degli enti locali-TUEL, per quanto attiene ai Sindaci dei Comuni con più di 15.000 abitanti).

Al riguardo, è rilevante soffermarsi su almeno due aspetti:

1. in primo luogo, che tale divieto è indubbiamente e decisamente funzionale alla tutela del diritto di voto, alla par condicio fra i candidati e alla democraticità complessiva del sistema di governo, integrando un punto di equilibrio tra i diversi valori costituzionali coinvolti;

2. in secondo luogo, che, conseguentemente, tale principio non può trovare applicazione differenziata sul piano territoriale, a nulla rilevando a tale fine la differenza (per altri profili sensibile) fra Regioni ordinarie e regioni speciali.

In relazione al primo aspetto, premesso che, in generale, il limite dei due mandati consecutivi in relazione a cariche monocratiche di governo, in presenza di elezione a suffragio universale e diretto, deve essere considerato un principio generale di organizzazione in ogni democrazia matura (significativo è, in proposito, che la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, nel suo report «On democracy, limitation of mandates and incompatibility of political functions» del 2013, si è pronunciata a favore di tetti ai mandati a vari livelli, e in particolare per le cariche monocratiche elettive, prospettandolo come standard della materia), rileva che in tal senso si è già espressa la giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenti occasioni, anche recenti.

Chiamata a pronunciarsi in relazione al divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, la Consulta ha affermato che tale limite è funzionale a «inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l'effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali» (C. cost., sentenza n. 60/2023). Si tratta di un orientamento ampiamente condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato la ratio del limite:

nello scopo di tutelare «il diritto di voto dei cittadini, che viene in questo modo garantito nella sua libertà, e l'imparzialità dell'amministrazione, impedendo la permanenza per periodi troppo lunghi nell'esercizio del potere di gestione degli enti locali, che possono dar luogo ad anomale espressioni di clientelismo» (Corte di

cassazione, sezione prima civile, sentenza 26 marzo 2015, n. 6128; in termini, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 6 dicembre 2007, n. 25497);

nel «favorire il ricambio ai vertici dell'amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell'uso del potere dell'amministratore locale» (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 12 febbraio 2008, n. 3383, e 20 maggio 2006, n. 11895);

nell'«evitare fenomeni di sclerotizzazione della situazione politico amministrativa locale» (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 9 ottobre 2007, n. 21100).

Anche la giurisprudenza amministrativa, fin dal 2008, ha statuito che la previsione di un limite al numero di mandati consecutivi si presenta quale «punto di equilibrio tra il modello dell'elezione diretta dell'esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona che ne deriva», giacché la permanenza della medesima persona in una carica politica direttiva può produrre «effetti negativi anche sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione» (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 9 giugno 2008, n. 2765).

E' acquisito alla giurisprudenza costituzionale che il principio dell'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza enunciato nell'art. 51 Cost. svolge «il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto a ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità (ex art. 2 della Costituzione)» (sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990). Questo diritto, «essendo intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la Regione o il luogo di appartenenza» (cfr. ex plurimis Corte costituzionale, sentenza n. 235 del 1988); considerazioni analoghe valgono per il più comprensivo diritto di voto sancito nell'art. 48 Cost., del pari coinvolto in quanto l'assetto dell'elettorato attivo è necessariamente inciso anche da vicende che pure direttamente limitano l'elettorato passivo.

Da ultimo, si richiama la recentissima pronuncia della Corte costituzionale n. 64 del 2025, resa sulla legge regionale della Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165».

La Corte ha dichiarato incostituzionale le disposizioni per cui non era immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati

consecutivi, ha tuttavia stabilito che, «ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge».

Con tale ultimo inciso, il legislatore campano aveva reso inapplicabile, per la prossima tornata elettorale, il principio fondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo posto dal legislatore statale con la legge n. 165 del 2004, così violando l'art. 122, primo comma, della Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l'altro, le ipotesi di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

In relazione al secondo aspetto si osserva che il limite dei due mandati consecutivi risponde all'esigenza di garantire l'uniforme esercizio di diritti politici fondamentali di elettorato attivo e passivo, sanciti dagli articoli 2, 48 e 51 Cost., di tal che risulta preclusa anche per tale ragione ogni differenziazione di trattamento su base territoriale.

Tale conclusione, proprio per le cause di ineleggibilità, è stata più volte adottata da codesta Corte; particolare rilievo assume, a riguardo, la citata sentenza n. 60/2023, con cui è stata dichiarata incostituzionale la legge 11 aprile 2022, n. 9 della Regione autonoma della Sardegna concernente il numero massimo di mandati consecutivi dei sindaci, ivi fissato in misura superiore a quella individuata dalla normativa statale.

La Corte, pur riconoscendo che alle Regioni a statuto speciale compete legiferare in materia di ordinamento degli enti locali, ha ricordato che questa competenza deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento della Repubblica.

In particolare, la Corte ha non soltanto affermato che «la previsione del numero massimo dei mandati consecutivi - in stretta connessione con l'elezione diretta dell'organo di vertice dell'ente locale, a cui fa da ponderato contraltare - riflette infatti una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l'effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali»; ma ha anche sottolineato l'importanza di una disciplina uniforme sul territorio nazionale per quanto riguarda l'accesso alle cariche elettive, al fine di garantire l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini e la democraticità degli enti locali.

Ne consegue che soltanto leggi generali della Repubblica possono limitare diritti politici fondamentali, individuando il punto di equilibrio indefettibile e inderogabile fra il diritto di elettorato e il principio democratico.

Una disciplina derogatoria - sia essa riferibile a regioni ordinarie o autonomie speciali non può alterare questo punto di equilibrio, se non violando gli articoli 2, 3, 48 e 51 Cost.

Nell'esprimersi nei medesimi termini con la sentenza n. 143 del 2010, in specifico riferimento alla potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana in tema di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri degli enti locali (prevista dallo Statuto), la Corte costituzionale già aveva sancito che «la disciplina regionale di accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa dell'esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale discendente dall'identità di interessi che Comuni e Province rappresentano riguardo alle rispettive comunità locali, quale che sia la regione di appartenenza».

In tale occasione, la Corte costituzionale aveva precisato che «discipline differenziate sono legittime sul piano costituzionale, solo se trovano ragionevole fondamento in situazioni peculiari idonee a giustificare il trattamento privilegiato riconosciuto dalla disposizione censurate», tornando a ribadire la già in precedenza evocata possibilità che emerga la «necessità di adattare la disciplina normativa alle particolari esigenze locali» (Corte cost. sentenza n. 82 del 1982); allo stesso modo, anche nella citata, più recente sentenza n. 60/2023, ha ribadito ancora che uno scostamento dalla disciplina statale è possibile «in presenza di "particolari situazioni ambientali" (sentenza n. 283 del 2010) o "condizioni peculiari locali" (sentenze n. 143 del 2010 e n. 276 del 1997), o "condizioni locali del tutto peculiari o eccezionali" (sentenza n. 539 del 1990), ossia "in presenza di situazioni concernenti categorie di soggetti, le quali siano esclusive" per la regione ad autonomia speciale, "ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale" (sentenza n. 288 del 2007; in termini identici, sentenza n. 108 del 1969), o, ancora, "solo per particolari categorie di soggetti che siano esclusive della Regione" (sentenza n. 189 del 1971)».

Tuttavia, con ogni evidenza, nessuna di queste peculiarità locali, del tutto eccezionalmente legittimanti interventi derogatori rispetto al punto di equilibrio fissato unitariamente dalla normativa statale, è rinvenibile nel caso in esame: non dimensioni demografiche singolarmente contenute, non peculiarità geografiche specificamente proprie della sola Provincia autonoma di Trento, non condizioni lato sensu ambientali che richiedano particolari discipline ai fini della selezione di eccentrici requisiti di elettorato (attivo e) passivo per l'accesso alla carica presidenziale in questione.

Pertanto, tenuto conto che la materia dell'ineleggibilità è affidata alla competenza legislativa «statutaria» della Provincia autonoma, che deve esercitarla nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (oltre che

degli obblighi internazionali e delle disposizioni statutarie), deve concludersi che la legge della Provincia autonoma di Trento non rispetta il prefato principio dell'ordinamento della Repubblica, in violazione dell'art. 47, comma 2 dello Statuto.

La legge provinciale impugnata viola anche il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, cui dà "compiuta attuazione" (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 60/2023) l'art. 51 della Costituzione in tema di accesso alle cariche pubbliche elettive.

Infatti, avendo la legge n. 165 del 2004 stabilito la durata dei mandati dei Presidenti di Giunta regionale nel limite di due mandati, con coerente corrispondenza peraltro nel testo unico degli enti locali (art. 51), che del pari fissa in due mandati anche il limite di eleggibilità per i Presidenti di provincia (fintantoché erano eletti direttamente, dunque nell'assetto previgente alla sopraggiunta riforma operata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. legge Delrio) e i Sindaci (sia pure con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, con graduazione del limite per quelli con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000), l'attuale previsione del superamento di tale limite per il Presidente della Provincia autonoma di Trento configura una palese violazione del principio di uguaglianza tra tutti i cittadini che si candidano a rivestire corrispondenti cariche sul medesimo territorio italiano.

Tanto ciò è vero che l'art. 14 della legge elettorale provinciale del 2003 - e cioè della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia) nella sua originaria formulazione, aveva coerentemente con il sistema stabilito «Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle due precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno quarantotto mesi anche non continuativi. Questa disposizione si applica ai soli presidenti eletti a suffragio universale diretto.».

La previsione della Provincia autonoma del limite dei due mandati consecutivi, nell'originaria versione della legge provinciale del 2003 era dunque la sola legittima perché in linea:

con il limite vigente per i Sindaci e Presidenti di Provincia;

con limite previsto per il Presidente della Regione Siciliana per effetto del richiamato art. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001;

con il limite previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante, come visto, il principio del divieto di terzo mandato per i Presidenti delle Regioni eletti a suffragio universale e diretto.

In tale situazione, la legge provinciale impugnata, nell'ampliare il limite dei mandati consecutivi a tre, per un organo monocratico eletto a suffragio universale diretto, dotato di ampi poteri e nell'ambito di un vasto ambito territoriale, appare ictu oculi incoerente ed irragionevole rispetto al limite che, invece, opera per tutte le altre cariche monocratiche di Governo parimenti elette a suffragio universale (quali i Presidenti delle Regioni e i Sindaci dei comuni sopra i 15.000 abitanti).

L'art. 14, comma 2, citato, nella sua nuova formulazione che scaturisce dalla legge provinciale impugnata, dà vita ad un assetto che in definitiva pregiudica i fondamentali diritti politici da assicurare a tutti i cittadini sull'intero territorio italiano per mezzo di una disciplina del numero dei mandati consecutivi di Presidente della Provincia autonoma ingiustificatamente eccentrico rispetto alle previsioni unitariamente fissate dalla normativa statale; esso, configura, dunque, una palese violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, nella particolare declinazione in relazione all'accesso alle cariche pubbliche elettive di cui all'art. 51 della Costituzione, con i ripercorsi addentellati lesivi anche a carico dell'elettorato attivo radicato nell'art. 48 della Costituzione.

Alla luce di quanto sopra esposto l'art. 14, comma 2, della legge elettorale della Provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, come modificato dalla legge impugnata del 18 aprile 2025, risulta in contrasto con l'art. 47, secondo comma, dello Statuto del Trentino-Alto Adige, e con articoli 2, 3, 48 e 51 della Costituzione.»

Costi e rendimenti dei Fondi pensione

09 giugno 2025

di Paolo Rosa

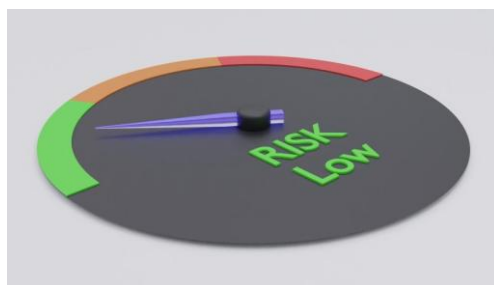
Il 29 maggio 2025 la COVIP ha pubblicato gli elenchi dei rendimenti, aggiornati al 31.12.2024, delle forme pensionistiche complementari avvertendo che: **i rendimenti sono soggetti ad ampie oscillazioni; per questo è necessario valutarli in un’ottica di lungo periodo. I rendimenti realizzati nel passato NON sono indicativi dei rendimenti futuri: se un comparto ha conseguito risultati molto positivi in un determinato arco temporale, non vi è la certezza che negli anni a venire lo stesso continuerà a risultare ugualmente profittevole (e viceversa).**

Particolare attenzione va inoltre dedicata ai costi, tendenzialmente stabili nel tempo, in quanto essi hanno un’incidenza rilevante sull’ammontare della prestazione finale: su un periodo di partecipazione di 35 anni, un minor costo annuo dell’1% si traduce in una prestazione finale più alta del 18 – 20%.

[Qui](#) trovate il link dei rendimenti e dei costi, pubblicato dalla COVIP.

La COVIP pubblica anche il [comparatore dei costi](#) così ognuno può farsi un’idea alla luce di quanto sopra chiarito.

LE CASSE DI PREVIDENZA E GLI INVESTIMENTI IN START-UP



Trento, 10 giugno 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

L'intento del Governo è quello di favorire gli investimenti dei Fondi pensione e delle Casse di previdenza nell'economia reale italiana attraverso il sostegno alle start-up e PMI innovative.

"Una azienda innovativa vive nel rischio per definizione.

Eppure presenta una serie di vantaggi per chi investe:

- il ritorno sull'investimento, su di un piano teorico, può essere molto alto;
- le startup possono essere un canale valido per diversificare i propri investimenti;
- rappresentano un ottimo strumento per il supporto a imprese innovative e, di conseguenza, un supporto per la ricerca e per il mercato del lavoro. Gli investitori privati possono considerare le startup un tema particolarmente interessante nell'ambito della localizzazione degli asset, quando devono decidere le probabilità dei differenziali di investimento: azioni, obbligazioni, liquidità, immobili.

Le startup rappresentano una tra le tipologie di investimento più rischiose, ma allo stesso tempo possono essere molto redditizie.

Per questo, si ricorda, conviene informarsi con attenzione prima di procedere, cercando il livello di rischio migliore per il proprio profilo.” (Fonte: www.crowdfundme.it).

La legge n. 193 del 16.12.2024 e la legge n. 162 del 28.10.2024 hanno introdotto modifiche normative al mondo delle start-up e PMI innovative. Se andiamo a leggere sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy alla voce **“cruscotto di indicatori statistici – dati nazionali start-up innovative primo trimestre 2025”** apprendiamo che, al termine del primo trimestre 2025, il numero di start-up innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese è pari a 12.170, in aumento di 47 unità rispetto al trimestre precedente.

Possono ottenere lo stato di start-up innovative le società di capitale costituite da meno di 5 anni, con valore della produzione annua inferiore a 5 milioni di euro, non quotate, e in possesso di determinati indicatori relativi all'innovazione, previsti dalla normativa nazionale.

Sempre dal web si apprende però che, secondo i dati dell'Osservatorio sulle start-up italiane, circa il 70-80% delle start-up italiane fallisce entro i primi 5 anni di vita.

Il tasso di sopravvivenza delle start-up italiane è il seguente:

- 0 – 1 anno: 80-90% sopravvive;
- 1 – 2 anni: 60-70% sopravvive;
- 2 – 3 anni: 50-60% sopravvive;
- 3 – 5 anni: 30-40% sopravvive;

Un recente articolo su Money indica che **circa il 93% delle start up italiane fallisce entro i primi 5 anni, lasciando solo il 7% sopravvivere o crescere in modo significativo.**

Uno studio di StartupMag rivela invece che **il 43,9% delle start up chiude entro 5 anni.**

Lo studio di **Assolombarda/Politecnico** di Milano mostra che il tasso di mortalità cumulata dopo 5-7 anni cresce in modo significativo.

Con la nuova normativa, le Casse di previdenza e i Fondi pensione possono beneficiare di un'esenzione fiscale sui redditi derivanti da investimenti in start-up, a condizione che almeno il 5% degli investimenti sia destinato al venture capital.

La soglia sarà portata al 10% dal 2026.

Questo tipo di investimento è molto rischioso e, a mio giudizio, è incompatibile con la natura previdenziale del capitale accumulato sia dai Fondi pensione che dalle Casse di previdenza.

Nella recente audizione presso la Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali, **il Presidente del CdA dell'Organismo italiano di contabilità**, rispondendo ad una domanda del Presidente della Commissione sull'utilizzo della variabile proxy nella valutazione degli investimenti alternativi, ha affermato testualmente che:

“Se faccio un investimento in una start-up meridionale e vado a calcolare un indice basato sulle quote di un mercato azionario, magari anche estero, francamente, non ha alcun significato l'utilizzo della proxy omogenea e la posso utilizzare quando il titolo ha riferimenti omogenei sul mercato: più l'investimento è specifico, immaginiamo investimenti in start-up, che credo non siano così frequenti nelle perché Casse sono investimenti a rischio, più diventa difficile utilizzare una proxy ad un valore di mercato”.

In conclusione ritengo che questi investimenti alternativi, proprio per la loro rischiosità e la difficoltà concreta di valutazione, siano assolutamente da evitare quando si maneggia denaro previdenziale degli iscritti, addirittura obbligatorio per le Casse di previdenza dei professionisti italiani.

Lo fai con il tuo denaro personale ma non con quello degli iscritti!

LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA E UNA DONNA AL VERTICE DI CASSA FORENSE



Trento, 11 giugno 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

L'arte. 1176 del codice civile: "Nell'adempiere l'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia".

L'espressione "buon padre di famiglia" è radicata nel diritto italiano come criterio di valutazione della diligenza.

Tuttavia, **riflette una cultura di matrice patriarcale** che oggi si scontra con la richiesta di una società più inclusiva e rispettosa della parità di genere (Isabella Stanizzi, 18.11.2024 in *Diligenza del buon padre di famiglia: una formula da aggiornare?*).

La locuzione "diligenza del buon padre di famiglia" rappresenta un modello di riferimento per misurare il livello di cura, attenzione e prudenza che una persona media dovrebbe esercitare nell'adempiere i propri obblighi contrattuali ma l'espressione fa ricorso a una metafora maschile, escludendo implicitamente le donne.

Ora, recentemente, ai vertici di Cassa Forense è stata nominata, per la prima volta dopo 70 anni, come Presidente la Collega avv. **Marisa Annunziata** del Foro di Salerno.

Forse che **nell'esercizio delle sue funzioni può dirsi sottratta all'uso della diligenza del buon padre di famiglia?**

Ovviamente no.

Penso in particolare alla diligenza che si deve usare negli investimenti quando si maneggia denaro previdenziale, che non è denaro qualsiasi, avendo come missione quella di garantire, alla fine del percorso lavorativo, la liquidazione di una pensione.

Giustamente scrive **Isabella Stanizzi** che: «Consapevoli del carattere controverso dell'espressione, alcuni Paesi hanno già modificato le proprie norme nella direzione di una maggiore inclusività: nel 2014 la Francia ha sostituito il “buon padre di famiglia” con una “persona che si comporta in modo ragionevole” e il Belgio nel 2021 ha adottato il termine “persona prudente e ragionevole”».

La sfida per il diritto moderno sta forse proprio nel trovare formule che sappiano preservare la chiarezza e l'efficacia che il linguaggio normativo richiede e, al contemporaneo, parlare a tutte e tutti in modo universale.

Mi pare che la soluzione adottata dal Belgio sia quella preferibile.

SERVE UNA POLITICA CHE REGOLI I FLUSSI MIGRATORI



Trento, 12 giugno 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

In questi giorni ci sono stati due eventi importanti per i numeri che hanno fornito:

- il rapporto sulla politica di bilancio dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio e
- la relazione del Presidente di Confcommercio.

Cominciamo da quest'ultima, dove il Presidente di Confcommercio ha scritto che: **“Purtroppo, ancora oggi, dobbiamo registrare che le nostre imprese non trovano le competenze che servono: si stima che manchino quasi 260.000 lavoratori”**.

L'**ISTAT**, nel suo ultimo comunicato, ha certificato, sempre numeri alla mano, l'inverno demografico che ci attende perché **la rilasciata della popolazione prosegue ininterrottamente dal 2014** e il decremento registrato nel 2024 (- 0,6‰) è in linea con quanto osservato negli anni precedenti (- 0,4‰ del 2023 e - 0,6‰ nel 2022). Con 1,18 figli per donna viene superato il minimo di 1,19 del 1995, anno nel quale sono nati 526.000 bambini contro 370.000 del 2024.

Natalità, quindi, in discesa e, per fortuna, mortalità in forte calo per la rilevante crescita della speranza di vita: per il complesso della popolazione residente, la speranza di vita alla nascita è pari a 83,4 anni, quasi 5 mesi di vita in più rispetto al 2023.

L' **UPB** – Ufficio Parlamentare di Bilancio - nella sua relazione certifica che il mercato del lavoro negli ultimi anni mostra una sorprendente capacità di generare occupazione, superando anche i livelli di pre-crisi.

L'espansione dell'occupazione riflette una notevole riduzione del numero di individui inattivi e una **marcata riduzione dei salari reali**.

Gli stipendi reali sono diminuiti negli ultimi anni, a causa di un aumento dell'inflazione più rapida rispetto alle retribuzioni nominali.

Nel periodo successivo alla pandemia si è registrata una significativa transizione di persone, soprattutto inattive, verso un'occupazione con bassi salari; i flussi sono stati intensi soprattutto per donne (53% dei nuovi occupati), giovani e individui con istruzione elevata.

Un'analisi microeconometrica delle caratteristiche individuali dei lavoratori e delle imprese indica che l'istruzione ha un ruolo preminente nello spiegare la produttività marginale.

Dei 2,4 punti percentuali di variazione della produttività nel periodo 2014 – 2023, una quota preponderante è ascrivibile all'impiego di occupati con studi universitari o superiori, nelle fasce d'età più mature, nelle professioni intellettuali e nelle imprese grandi.

A fronte di tutto ciò però nel corso del 2024 il peso della tassazione è aumentato dal 41,4 al 42,6%, devastante aggiungo io, per il ceto medio e, non a caso, la Presidente del Consiglio, nei suoi ultimi interventi dai Commercialisti e in Confcommercio, ha promesso la riduzione del carico fiscale.

Il prof. **Alberto Brambilla** ricorda, infatti, che una piccola élite fiscale di benefattori si sacrifica per mantenere la sanità, la scuola e l'assistenza per tutti (“Il 60% non paga tasse, un 24% versa quelle appena sufficienti per pagarsi i servizi di base” e “il carico fiscale è sulle spalle del 17% della popolazione che dichiara redditi da 35 mila euro lordi l'anno in su”).

L'insieme di questi dati che cosa ci dice: che abbiamo bisogno di manodopera qualificata e che di conseguenza occorre al più presto porre in atto una politica tale da regolare i flussi migratori, direttamente nei Paesi d'origine, impartendo un'adeguata istruzione e nel contempo bloccando l'immigrazione clandestina.

L'INDIPENDENZA DELLA BANCA CENTRALE E LO STATO DI DIRITTO



Trento, 13 giugno 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Il 9 giugno 2025 **Sergio Nicoletti Altimari**, Capo del Dipartimento Economia e Statistica della **Banca d'Italia**, è intervenuto con un'interessantissima relazione presso la Corte Costituzionale.

Il Capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia, **dopo aver precisato come le Banche centrali siano oggi in Europa parte integrante di un sistema che si fonda sullo stato di diritto** e come ciò rappresenta una condizione necessaria affinché esse possano esplicare il loro mandato, si è soffermato sulle caratteristiche principali dell'assetto stabilito dalla legislazione europea, per concludere con qualche considerazione sulle prospettive e sui rischi futuri.

I drammatici shock economici degli ultimi due decenni, dalla crisi finanziaria globale alla pandemia e alla crisi energetica, hanno mostrato l'importanza e l'efficacia dell'indipendenza funzionale della BCE e dell'Euro sistema che va però completato.

Oggi la **BCE agisce in un contesto in cui lavorare venti diversi Stati**, con altrettante **diverse politiche economiche, normative**, non pienamente armonizzate e **mercati finanziari spesso ancora separati da confini nazionali**. La fragilità insita in questa

condizione è venuta drammaticamente alla luce a seguito della crisi finanziaria globale e, ancor più, con la crisi dei debiti sovrani, quando la stessa sopravvivenza della moneta comune è stata messa in discussione.

La risposta alla crisi pandemica, con l'adozione delle misure del programma **Next Generation EU** e le incisive da parte dell'autorità monetaria, ha mostrato come un'azione coerente di politica fiscale e politica monetaria a livello europeo possa risultare efficace. Si è trattato però di una situazione una *tantum*, perché non si sono creati meccanismi permanenti.

L'Europa, ha ammonito il Capo del Dipartimento, necessità di un nuovo modello di sviluppo, di una capacità di bilancio centrale e di un debito comune per finanziare investimenti e innovazione, facilitando così anche l'integrazione del mercato dei capitali.

Servire poi procedere speditamente nell'innovazione digitale.

In un mondo in cui si affacciano nuovi rischi – ad esempio quelli relativi alle **criptoattività** – prodotti per lo più opachi e volatili, che si prestano ancor più facilmente ad usi illeciti – questa responsabilità delle Banche Centrali assume ancora più valore.

La criptoattività non può essere governata solo con divieti e vincoli normativi ma serve una risposta all'altezza della trasformazione tecnologicamente in atto, capace di soddisfare la domanda di strumenti digitali di pagamento sicuri, efficienti e accessibili, preservando il ruolo della moneta di Banca Centrale.

Il progetto dell'euro digitale nasce esattamente da questa esigenza, come evidenziato nelle considerazioni finali del Governato nazionale della Banca d'Italia del 30 maggio 2025.

LE ELEZIONI IN ENASARCO

Dal 6 al 16 giugno si tengono in Enasarco le elezioni tra le polemiche e vediamo il perché.



13 giugno 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

Dopo il comunicato di Enasarco, la Fnaap-Confael chiede l'intervento urgente del Ministero del Lavoro sulla vicenda delle elezioni dell'Assemblea dei delegati Enasarco. La Fondazione Enasarco non ha voluto infatti ottemperare ad un ordine giudiziario chiaramente formulato dal Tribunale Ordinario di Roma e per questo Fnaap – Confael ha sollecitato con forza l'intervento immediato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in quanto ente di vigilanza deputato a garantire la legalità e la correttezza dei processi elettorali dell'Ente. Parallelamente il sindacato ha avanzato una richiesta di intervento della Magistratura penale per sanzionare ogni eventuale condotta lesiva dei principi di legalità e trasparenza.

Il 5 giugno 2025, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Sedicesima, ha emesso un'ordinanza cautelare con cui ha accolto l'istanza di Fnaap – Confael, e ha disposto la sospensione del provvedimento con cui la Fondazione Enasarco aveva dichiarato inammissibile la partecipazione del Sindacato alla competizione elettorale. La Fondazione Enasarco ha presentato un'istanza urgente contro questo provvedimento, immediatamente respinta – il 6 giugno – dallo stesso Tribunale di Roma. Nonostante ciò, la Fondazione Enasarco ha comunicato l'avvio delle Elezioni 2025 sostenendo la presunta regolarità delle procedure.

Il recente decreto del 6 giugno 2025, lungi dallo smentire o annullare la prima ordinanza, ne ha rafforzato l'efficacia, ribadendo chiaramente che Fnaap – Confael ha pieno diritto a partecipare alla competizione elettorale. Il Giudice ha affermato esplicitamente che la Fondazione Enasarco, in ragione della statua cautelare adottata, doveva garantire alla Fnaap-Confael il diritto alla partecipazione alla competizione elettorale. Questa decisione giudiziaria smentisce categoricamente le argomentazioni addotte dalla Fondazione Enasarco nei propri comunicati stampa di queste ore. Di fronte al pervicace inadempimento della Fondazione Enasarco, che non ha voluto ottemperare a un ordine giudiziario chiaramente formulato, Fnaap – Confael ha così richiesto l'intervento del Ministero.

“La vera democrazia – sottolinea il Segretario Nazionale di Fnaap-Confael, Eugenio Danilo, Fischetto – si manifesta nella partecipazione di tutte le forze sindacali legittime. Fnaap – Confael si batterà affinché il diritto riconosciutoci dal Tribunale di Roma sia pienamente e pienamente rispettato, garantendo la regolarità e la piena rappresentatività del processo elettorale Enasarco”.

Il Ministero del Lavoro, vigilante, per ora è rimasto a guardare come si capisce dal Comunicato diffuso da Enasarco.

In riferimento alla precedente comunicazione n. 6741 del 6 giugno 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa quanto segue:

A seguito dell'ordinanza del Tribunale Civile di Roma, Sezione XVI, del 5 giugno 2025, che dispone la sospensione del provvedimento di inammissibilità della lista Fnnap-Confael, comunicato dalla Fondazione Enasarco in data 21 marzo 2025, si invita l'Ente ad una prudente valutazione dell'effettiva portata del provvedimento giudiziario.

Il Ministero non impone la sospensione delle elezioni, bensì rimette all'autonoma decisione dell'Ente la prosecuzione della procedura elettorale, tenuto conto dello stato di avanzamento della stessa.

Ogni ulteriore valutazione sulla legittimità amministrativa del procedimento elettorale è rinviata ad un momento successivo, nei limiti delle competenze istituzionali.

Il Ministero rinnova il proprio impegno per il corretto svolgimento delle procedure, nel rispetto dell'autonomia degli enti vigilati e delle decisioni dell'Autorità giudiziaria.

Gli atti di macro e micro organizzazione della P.A. e la giurisdizione

16 giugno 2025

di Paolo Rosa

La materia è regolata dall'art. 63 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, che al numero 1 così recita:

«1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.

Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.»

La giurisprudenza della Cassazione ha affermato che i provvedimenti di nomina o revoca di incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione non sono atti di macro organizzazione e quindi la giurisdizione è del Giudice del lavoro (Cass, Sez. Unite, 20.10.2017, n. 24877).

La giurisprudenza sia della Suprema Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato, infatti, distingue tra gli atti di macro organizzazione e micro organizzazione, come previsti dall'art. 4, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 165/2001:

«1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;*
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;*
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;*
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;*
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;*
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;*
- g) gli altri atti indicati dal presente decreto.*

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.»

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5230, del 24.07.2019, ha ribadito che:

«– gli atti di macro – organizzazione (categoria enucleabile dall'art. 4, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165 cit.) sono provvedimenti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio della propria prerogativa di disciplinare, con atti autoritativi, l'organizzazione della struttura amministrativa, definendo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità degli uffici, la dotazione organica complessiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2019, n. 2210);

– gli atti di macro – organizzazione sono in grado di incidere sul rapporto di lavoro del singolo pubblico dipendente; in tal caso, la situazione soggettiva del privato è di interesse legittimo e la relativa controversia spetta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 28 febbraio 2019, n. 6040; Sez. Unite, 4 luglio 2018, n. 17353; Sez. Unite, 31 maggio 2016, n. 11387; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2018, n. 6645; V, 30 ottobre 2017, n. 4988; VI, 3 aprile 2018, n. 2034; VI, 16 febbraio 2018, n. 997);

– la giurisdizione è del giudice amministrativo anche se, successivamente all'adozione dell'atto di macro – organizzazione, siano adottati provvedimento di conferimento o revoca dell'incarico, anch'essi oggetto di impugnazione, purché la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la non conformità a legge degli atti di macro – organizzazione e solo in via derivata gli atti di conferimento dell'incarico (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 21 dicembre 2018, n. 33212; Sez. Unite, 27 febbraio 2017, n. 4881)».

Alla luce di tutto quanto detto, ne consegue che il provvedimento di nomina di un dirigente nella Pubblica Amministrazione è da considerarsi un atto di micro organizzazione e quindi la competenza a valutarlo è del Giudice ordinario e cioè del Giudice del lavoro, mentre se con il provvedimento di conferimento o revoca dell'incarico dirigenziale, viene impugnato anche un atto di macro – organizzazione, la giurisdizione è del Giudice amministrativo.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5230/2019 del 24.07.2019 è stata a sua volta impugnata in Cassazione che ha risolto il caso, con l'autorità delle Sezioni Unite, con la sentenza 15.01.2021, n. 616 che qui si riporta:

«SENTENZA

sul ricorso 35708/2019 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio del Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

Contro

COMUNE DI GIOVINAZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio del Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5230/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 24/07/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la declaratoria del giudice ordinario;

uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), per delega dell'avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. All'architetto (OMISSIS), assunto dal Comune di Giovinazzo a seguito di concorso pubblico per la copertura del posto di dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica, con Decreto Sindacale 10 luglio 2013, n. 7, era stato conferito l'incarico di dirigente del 3 Settore "Gestione del Territorio", incarico confermato con Decreto 25 marzo 2014, n. 7, all'esito dell'approvazione della nuova pianta organica (Delib. G.M. 31 dicembre 2013).

2. Il (OMISSIS) impugnò innanzi al TAR per la Puglia, chiedendone l'annullamento:

3. la Delib. Giunta Municipale 13 novembre 2014, n. 199, che, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi del Comune e della determinazione della nuova dotazione organica, aveva ridefinito i servizi rientranti nel 1 Settore denominato "Patrimonio e servizi istituzionali" e aveva assegnato a tale 1 Settore i servizi marginali in materia di gestione del patrimonio comunale, già appartenenti al 3 Settore, unitamente ad altre competenze in materia di servizio demografico e dello stato civile;

4. il Decreto Sindacale n. 24 del 2014, che aveva disposto la revoca dell'incarico di dirigente del 3 Settore, e il Decreto Sindacale n. 25 del 2014 con il quale era stato conferito quello di dirigente del 1 Settore.

5. Con successivi ricorsi per motivi aggiunti il (OMISSIS) impugnò:

6. la Delib. Giunta Comunale 12 dicembre 2015, n. 94, che, in dichiarata attuazione della Legge Regionale Puglia 7 agosto 2009, n. 20, aveva trasferito l'ufficio VIA/VAS e Paesaggio del Comune dal 1 Settore al 3 Settore;

7. la Det. Dirig. 23 febbraio 2016, n. 16, concernente la designazione dei componenti della commissione giudicatrice per l'individuazione dei componenti della commissione locale per il paesaggio e la pretermissione dalla terna dei concorrenti di esso ricorrente;

8. il Decreto Sindacale 2 maggio 2017, n. 22, con il quale, all'atto del suo rientro in servizio dopo un periodo di distacco presso il Comune di Trani, era stata confermata

la competenza del dirigente del 1 Settore in materia di Servizio demografico e servizi cimiteriali strettamente connessi alle registrazioni dello stato civile, al dirigente del 3 Settore erano state assegnate ad interim, ma senza fissazione della durata, le competenze già del 1 Settore in materia di manutenzioni e edilizia scolastica, al Segretario generale quelle relative all'edilizia residenziale pubblica e concessioni cimiteriali, anch'esse in precedenza incardinate nel 1 Settore.

9. Tanto sull'assunto che la riorganizzazione del Comune mirava ad estrometterlo dalla direzione del 3 Settore, connotato dall'esercizio di attività particolarmente rilevanti per l'attività del Comune e di assegnargli la direzione di un settore marginale, quale era il 1 Settore.

10. Il TAR dichiarò inammissibili il ricorso introduttivo del giudizio e i ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e affermò la giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande.

11. Il Consiglio di Stato, adito dal (OMISSIS), con la sentenza 24 luglio 2019 n. 5230, in parziale accoglimento dell'appello ha annullato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva dichiarato l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del secondo ricorso per motivi aggiunti (Delib. Giunta Comunale 12 dicembre 2015, n. 94, che aveva trasferito l'ufficio VIA/VAS e Paesaggio del Comune dal 1 Settore al 3 Settore) e "per questa parte" ha rimesso la causa al giudice di primo grado.

12. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il giudizio, in ragione della avvenuta proposizione di plurimi ricorsi per motivi aggiunti successivamente al ricorso introduttivo, era caratterizzato dal cumulo di molteplici domande ed ha affermato che la connessione soggettiva delle domande non costituisce ragione di concentrazione dell'intero giudizio dinanzi ad un unico plesso giurisdizionale, con conseguente necessità di individuare, in relazione a ciascuna delle domande proposte dal (OMISSIS), l'autorità giudiziaria fornita di giurisdizione.

13. Il Consiglio di Stato ha, quindi, affermato che spettavano alla giurisdizione del giudice ordinario:

a) la controversia instaurata con il ricorso introduttivo del giudizio, con il quale il (OMISSIS) aveva contestato la Delib. Giunta Comunale 13 novembre 2014, n. 199, l'atto di revoca dell'incarico di dirigente del 3 Settore del Comune di Giovinazzo e il successivo conferimento dell'incarico di dirigente del 1 Settore (Decreto Sindacale 28 novembre 2014, n. 24 e Decreto Sindacale 28 novembre 2014, n. 25); tanto sul rilievo che la Delib. Giunta Comunale n. 199 del 2014, costituiva atto amministrativo presupposto che non incideva in maniera diretta nella sfera giuridica del ricorrente; il

(OMISSIS), infatti, con il ricorso introduttivo si era doluto del trasferimento da un settore (il 3) di maggiore rilevanza per la vita amministrativa dell'ente locale ad uno (il 1) di minor prestigio; la contestazione presupponeva che, anche a seguito della riorganizzazione degli uffici effettuata con la Delib. di Giunta impugnata, erano state mantenute al 3 Settore le competenze amministrative di maggiore rilevanza;

b) la controversia, introdotta con il secondo ricorso per motivi aggiunti, che aveva ad oggetto la determinazione del dirigente del 3 Settore 23 febbraio 2016, n. 13, di designazione dei componenti della commissione giudicatrice chiamata ad individuare i membri della "Commissione locale per il paesaggio"; si trattava, infatti, di un atto di gestione del rapporto di lavoro assunto dal datore di lavoro con i poteri del datore di lavoro privato Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 5, comma 2; il ricorrente aveva lamentato di non essere stato incaricato dello svolgimento di una funzione rientrante nell'ambito del suo rapporto di lavoro con il Comune;

c) la controversia introdotta con il terzo ricorso per motivi aggiunti, con il quale era stato impugnato il Decreto Sindacale 2 maggio 2017, n. 22, nella parte in cui era stato conferito ad interim al dirigente del 3 Settore l'incarico del 1 Settore in relazione all'Ufficio gestione del patrimonio e demanio, all'ufficio lavori e manutenzioni cimiteriali, all'ufficio manutenzioni e all'ufficio edilizia scolastica, nonché il Decreto Sindacale 17 febbraio 2017, n. 3, di conferimento ad interim del servizio Casa al Segretario generale in qualità di titolare dell'ufficio contratti; tali atti non costituivano atti di macro-organizzazione (la Delib. Giunta Comunale 12 maggio 2017, n. 88, costituiva un mero atto presupposto) perché avevano individuato il contenuto degli incarichi dirigenziali affidati;

d) le altre domande di annullamento contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e negli altri ricorsi per motivi aggiunti (il primo e il terzo).

14. Il Consiglio di Stato ha affermato che, di contro, era devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia, introdotta con il primo ricorso per motivi aggiunti, che aveva ad oggetto la Delib. Giunta Comunale 12 dicembre 2015, che aveva disposto il trasferimento dell'ufficio VIA/VAS e Paesaggio dal 1 Settore al 3 Settore; ciò perché la Delibera costituiva un atto di macro-organizzazione mediante il quale il Comune, in via autoritativa, aveva rideterminato l'organizzazione degli uffici, rispetto al quale la posizione giuridica soggettiva del (OMISSIS) era di interesse legittimo.

15. Avverso questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso ai sensi dell'articolo 362 c.p.c., affidato ad unico motivo, illustrato da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso il Comune di Giovinazzo. (OMISSIS) è rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

16. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1, violazione del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, articolo 7 e del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 63.

17. Imputa alla sentenza impugnata di non avere considerato che senza la riorganizzazione dei servizi il Comune non avrebbe potuto modificare l'incarico di esso dirigente e di avere errato nell'affermare che la Delib. Giunta Comunale n. 199 del 2014, costituiva un atto amministrativo presupposto non incidente in maniera diretta nella sfera giuridica di esso ricorrente.

18. Asserisce che l'atto concretamente lesivo degli interessi di esso ricorrente era costituito proprio dalla Delib. n. 199 del 2014 e deduce che in realtà per attuare lo spostamento di esso ricorrente dal 3 settore al 1 settore, il Comune aveva dovuto creare ex novo il 1 Settore (non avendo intenzione, evidentemente, di preporre esso ricorrente, architetto, al Settore Economico Finanziario o della Polizia Locale) e che, attraverso il suo trasferimento, il 3 settore era stato liberato e reso disponibile per l'attribuzione a un dirigente gradito all'amministrazione e reclutato ad hoc con contratto di diritto privato.

19. Invoca le decisioni di queste Sezioni Unite 6040/2019, 29080/2018, 26596/2018.

20. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notifica effettuata a mezzo PEC, formulata dal controricorrente sul rilievo che l'atto allegato al messaggio PEC è stato realizzato mediante scansione.

21. Il controricorrente invoca l'articolo 19 bis comma 1 Provv. Min. Giustizia 16.4.2014 per sostenere che l'atto allegato al messaggio non dovrebbe essere stampato e poi trasformato, come nella specie, in un file pdf immagine mediante scansione.

22. Questa Corte ha già ritenuto irrilevante la circostanza che il documento informatico allegato ad un messaggio PEC sia costituito dalla scansione dell'immagine di un altro documento, invece che "digitale nativo" (Cass. 15.10.2020 n. 532, Cass. 21 maggio 2019 n. 13592, Cass. 12.7.2018 n. 18324), sul rilievo che si tratta di circostanza insufficiente ad impedire il raggiungimento dello scopo, che per il ricorso per cassazione è quello di portare a conoscenza dell'intimato l'impugnazione contro di lui rivolta (Cass. Sez. Un. 18 aprile 2016 n. 7665; Cass. 19 ottobre 2018 n. 26489, Cass. 12 luglio 2018 n. 18042, Cass. 16 febbraio 2018 n. 3805).

23. Ebbene, nel caso in esame poiché il Comune ha notificato il controricorso è evidente che la notifica ha prodotto lo scopo di portare a conoscenza dell'intimato l'oggetto dell'impugnazione.

Esame del ricorso.

24. Deve precisarsi che le critiche formulate nell'unico motivo del ricorso e le prospettazioni difensive che le sorreggono investono unicamente la statuizione della sentenza impugnata che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte con il ricorso introduttivo, concernenti, come già evidenziato (cfr. pp. nn. 3, 4 e 18 di questa sentenza), l'impugnazione della Delib. Giunta Comunale 13 novembre 2014, n. 199 (riorganizzazione dei servizi amministrativi e rideterminazione della pianta organica) e dei Decreto Sindacale 28 novembre 2014, n. 24 e Decreto Sindacale 28 novembre 2014, n. 25 (rispettivamente revoca dell'incarico dirigenziale del 3 Settore e attribuzione dell'incarico dirigenziale del settore 28) e ha concluso chiedendo la cassazione in parte qua della sentenza impugnata dichiarando la giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla controversia.

25. Sono, pertanto, inammissibili (Cass. Sez. Un. 26 ottobre 2017 n. 25454, Cass. Sez. Un. 15 maggio 2006 n. 11097; Cass. 20 novembre 2020 n. 24639, Cass. 17 gennaio 2020 n. 978, Cass. 26 giugno 2018 n. 16852, Cass. 25 febbraio 2015 n. 3780, Cass. 26670/2014) le prospettazioni difensive formulate nella memoria difensiva con le quali il ricorrente sostiene che anche gli atti impugnati con il secondo e con il terzo ricorso per motivi aggiunti devono essere conosciuti dal giudice amministrativo.

26. Tanto precisato in ordine al thema decidendum, deve ribadirsi il principio, reiteratamente affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, che va identificato non tanto in funzione della pronuncia che in concreto si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, cioè "della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati" (tra le molte, Cass. Sez. Un. 20 novembre 2020 n. 26500, Cass. Sez. Un. 28 febbraio 2019 n. 6040, Cass. Sez. Un. 21 dicembre 2018 n. 33212, Cass. Sez. Un. 13 novembre 2018 n. 29081, Cass. Sez. Un. 8 giugno 2016 n. 11711, Cass. Sez. Un. 23 settembre 2013 n. 21677, Cass. Sez. Un. 25 giugno 2010 n. 15323).

27. Il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, comma 1, ha attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, ivi comprese quelle relative al conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali, e ha contestualmente

disposto che il giudice ordinario possa, qualora vengano in questione “atti amministrativi presupposti”, procedere alla disapplicazione degli stessi, se illegittimi.

28. Il medesimo articolo 63 al comma 4 ha, invece, attribuito alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

29. Nel contesto normativo sopra richiamato si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale di queste Sezioni Unite secondo cui in tema di lavoro pubblico la giurisdizione del giudice ordinario costituisce ormai la regola e quella del giudice amministrativo l’eccezione (tra le altre, Cass. Sez. Un. 21.12.2018 n. 33212, Cass. Sez. Un. 13 novembre 2018, n. 29081).

30. Altrettanto consolidato nella materia dell’impiego pubblico privatizzato, è il principio per il quale se, in base al criterio del *petitum sostanziale*, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo (Cass. Sez. Un. 28 giugno 2006 n. 14846, Cass. Sez. Un. 23 settembre 2013 n. 21677).

31. Il principio è stato affermato sul rilievo che al giudice ordinario è attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi incidenti direttamente o indirettamente sulle situazioni giuridiche soggettive di cui si tratta (Cass. Sez. Un. 20 giugno 2017, n. 15276, Cass. Sez. Un. 16 febbraio 2009 n. 3677).

32. Ad un tempo, queste Sezioni Unite hanno affermato che il potere di disapplicazione postula, pur sempre, che sia dedotto in causa un diritto soggettivo su cui incida un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo.

33. Al riguardo, è stato osservato (Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2017 n. 4881; Cass. Sez. Lav. 6 marzo 2009 n. 5588, sez. Lav. 15 gennaio 2018 n. 742 e n. 743, queste pronunciate con riguardo a fattispecie in cui si era consolidato il giudicato interno sulla questione processuale relativa alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria) che nei casi in cui viene in rilievo una posizione di interesse legittimo non può operare il potere di disapplicazione previsto dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, comma 1, conformemente all’istituto generale di cui all’articolo 5 della L. n. 2248 del 186a11 E, perché un’interpretazione che, estendendo il potere di disapplicazione del giudice ordinario e gli affidasse, nel contempo, la giurisdizione pur in assenza di diritti soggettivi già sorti, colliderebbe con l’articolo 103 Cost., comma 1 e con la stessa formulazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, comma 1.

34. Norma quest'ultima che, pur attribuendo al giudice ordinario la cognizione delle controversie" relative ai rapporti di lavoro", nondimeno stabilisce che "l'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella causa non è causa di sospensione del processo. Per tal via, la disposizione sottolinea in maniera chiara ed inequivoca la diversità tra il giudizio concernente l'impugnazione di atti "autoritativi" e quello sul rapporto e sui diritti soggettivi.

35. L'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. Sez. Un. 20 novembre 2020 n. 26500, Cass. Sez. Un. 4 marzo 2020 n. 6076, Cass. Sez. lav. 26 giugno 2019 n. 17140, Cass. Sez. Un. 28 febbraio 2019 n. 6040, Cass. Sez. Un. 21 dicembre 2018 n. 33212, Cass. Sez. Un. 13 novembre 2018 n. 29081 e n. 29080, Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2017 n. 4881, Cass. Sez. Un. 31 maggio 2016 n. 11387, Cass. Sez. Un. 8 giugno 2016 nn. 11711, n. 11712, n. 11713, Cass. Sez. Un. 16 aprile 2010 n. 9132, Cass. Sez. Un. 8 novembre 2005 n. 21592; Cass. sez Lav. 26 giugno 2019 n. 17140) che, sottolineando la differenziazione tra gli atti cd. di "macro organizzazione" o "alta amministrazione", di cui all'articolo 2, comma 1 Decreto Legislativo cit., e gli atti di organizzazione "esecutiva" assunti con la capacità e poteri del privato datore di lavoro attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che hanno ad oggetto questi ultimi e alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti di macroorganizzazione è condiviso dal Collegio.

36. Esso, infatti, è saldamente ancorato all'ordinamento della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro, che nell'emanazione degli atti di macroorganizzazione esercita un potere autoritativo che si compendia nella definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei modi di conferimento della titolarità degli stessi (che non riguardano la gestione del rapporto di impiego del singolo dipendente), e poggia, ad un tempo, sul dato testuale delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001.

37. Il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 5, comma 2, dispone, infatti, che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, che sono, invece, mantenuti nel regime di diritto pubblico in quanto riguardano il merito delle scelte organizzative generali e di amministrazione "alta".

38. Sulla scorta dei principi innanzi richiamati queste Sezioni Unite, nella materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, hanno affermato reiteratamente che rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di

conferimento (o di revoca) di un incarico dirigenziale, previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione operata dal ricorrente investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, assunto come non conforme a legge, che si sia estrinsecato nell'adozione dei cd. atti di "macro organizzazione" (Cass. Sez. Un. 4 marzo 2020 n. 6076, Cass. Sez. Un. 28 febbraio 2019 n. 6040, Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2017 n. 4881, Cass. Sez. Un. 8 giugno 2016 n. 11711, Cass. Sez. Un. 3 novembre 2011 n. 22733, Cass. Sez. Un. Cass. Sez. Un. 9 febbraio 2009 n. 3052).

39. Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, condivisi dal Collegio, e ribadito che il principio della concentrazione delle tutele non consente di sottrarre alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo l'impugnazione degli atti di "macro organizzazione" (Cass. Sez. Un. 28 febbraio 2019 n. 6040), il ricorso deve essere accolto limitatamente alla controversia concernente l'impugnazione della Delib. Giunta Municipale del Comune 13 novembre 2014, n. 199, con affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

40. Si tratta di vertenza nella quale il (OMISSIS), dipendente pubblico, dirigente di ruolo del Comune di Giovinazzo, al fine di ottenere l'annullamento delle determinazioni organizzative di carattere generale, la rimozione dei loro effetti e il riesercizio in senso favorevole del potere amministrativo conseguente all'annullamento della predetta Delib., prospetta il pregiudizio alla propria posizione professionale derivante dalla dedotta illegittimità dell'atto di "macro organizzazione" correlato all'esercizio di poteri autoritativi volti alla definizione delle linee fondamentali della struttura organizzativa, alla dotazione organica ed alla ridefinizione dell'assetto delle diverse articolazioni dirigenziali.

41. In altri termini, la contestazione in giudizio della legittimità degli atti di macroorganizzazione adottati dal Comune, che sono espressione del potere pubblicistico previsto dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 2, comma 1, implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro e la sua gestione (la revoca dell'originario incarico dirigenziale e l'attribuzione di un nuovo e diverso incarico dirigenziale) non costituiscono l'effettivo oggetto del giudizio ma, in un certo senso, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la posizione soggettiva del ricorrente, perché gli effetti pregiudizievoli discendono direttamente dall'atto presupposto.

42. Il ricorso, invece, va rigettato nella parte concernente i predetti provvedimenti di revoca dell'incarico dirigenziale già affidato (3 settore) e di attribuzione del nuovo incarico (1 settore), che rientrano per dettato normativo (Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, comma 1) tra le materie appartenenti al giudice ordinario.

43. L'esito parzialmente favorevole a ciascuna delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte;

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia avente ad oggetto la Delib. G.M. 13 novembre 2014, n. 199.

Cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla suddetta controversia.

Rimette le parti davanti al TAR Puglia.

Dichiara compensate le spese del presente giudizio.»

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, con le sentenze n. 95/2025 e 4/2025, non mi pare abbia fatto corretta applicazione della giurisprudenza formatasi in materia e, quindi, l'incertezza regna sovrana in questa materia.

SUPERIOR STABAT LUPUS, LONGEQUE INFERIOR AGNUS



Trento, 17 giugno 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

La **COVIP** (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) è stata istituita nel 1993 (Decreto lgs. 124/1993), quale Autorità preposta alla vigilanza delle forme pensionistiche complementari.

Il Decreto lgs. 252/2005 contiene la disciplina vigente in materia. In tale ambito la COVIP, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità.

Nel 2011 sono stati attribuiti alla COVIP anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli Enti di previdenza di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996, che nel sito sono anche indicati come "Casse di previdenza" - (Decreto legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011).

Il Decreto lgs. 114/2022 ha, altresì, attribuito alla COVIP compiti di vigilanza sui prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).

La COVIP è parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS) e, in tale ambito, coopera con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali (EIOPA), il Comitato congiunto delle tre Autorità di vigilanza europee e il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) al fine di un'efficace regolamentazione e vigilanza a livello europeo del settore dei fondi pensione occupazionali.

Nel totale **la vigilanza è su circa 350 miliardi di euro**, pari a un terzo dell'intero bilancio dello Stato italiano!

Il Presidente della Covip ha rilasciato a // Sole 24Ore un'interessante intervista che val la pena di commentare.

Di fronte alla domanda: “La sua nomina è stata al centro di critiche da parte delle opposizioni e non solo: che cosa risponde?” **Il Presidente della Covip ha semplicemente richiamato la favola di Fedro “Superior stabat lupus”.**

La favola è stata scritta per **quegli uomini che tormentano gli innocenti con motivazioni fittizie.**

In sede di audizione alla Camera dei Deputati, il Vice presidente della Commissione ebbe in allora così a dichiarare: *“Lei oggi è venuto qui e ci ha detto del suo impegno politico passato e nulla quaestio perché ognuno di noi prima o poi nella vita dovrà rendicontare del proprio impegno politico, però stiamo votando rispetto ad un organismo indipendente. Io, diciamo che ho un accento simile al suo, mi è sembrato un po’ di rivedere, anzi di assistere, ad un comizio elettorale della mia regione, il senso, sembrava un po’ questo, cioè non solo il suo passato politico ma anche diciamo la narrazione di quello che ha fatto questo Governo e di quello che ha fatto poi in passato nella sua esperienza politica e delle grandi ambizioni che si avevano appunto nelle sue campagne elettorali che l’hanno portato in Parlamento. Allora proprio perché noi stiamo votando un organismo indipendente, mi permetto un suggerimento: dedichiamoci a quelle che sono le funzioni e al compito di questo organismo e non a riflettere o, addirittura, con qualche esagerazione, a raccontare le magnifiche sorti della Destra italiana, perché ripeto, stiamo per votare un organismo indipendente e credo che proprio per quello che deve rappresentare questo organismo non ci fa una bella figura nessuno se, diciamo, stiamo alle cose che abbiamo ascoltato oggi. Allora Presidente mi permetto, diciamo in maniera molto tranquilla, di consegnarle ovviamente il voto contrario del Partito democratico, che poi si manifesterà all’interno delle urne, ma anche di aprire una riflessione su come questa maggioranza poi effettua delle nomine o diciamo effettua delle scelte politiche che ripeto di fronte all’audizione che abbiamo ascoltato credo che all’unanimità siamo rimasti abbastanza sconcertati.”*

Che sui requisiti professionali richiesti dalla legge per la nomina si potesse discutere è avvalorato dal fatto che **lo stesso Presidente della Repubblica, in sede di nomina, ha modificato il modello del decreto presidenziale, evitando di confermare il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per limitarsi a scrivere** *“Visto il curriculum vitae del dott. Mario Pepe, soggetto in quiescenza, dal quale si evince che lo stesso è in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate ”* anziché scrivere, come nei precedenti DPR, che *“... sono in possesso dei requisiti di riconosciuta competenza e di specifica professionalità nelle materie di pertinenza della Covip, così come stabilità dall'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005, e comprovati dai rispettivi curriculum vitae”*.

Il Presidente della Covip dichiara che il suo obiettivo è quello di rafforzare l'istituzione, con l'aumento degli organici e con l'allargamento delle sue competenze ad altri campi.

Ricordo che il finanziamento della Covip è regolato in parte da contributi statali ma, in gran parte, dai contributi dei Fondi pensione e delle Casse di previdenza di cui alla delibera Covip del 07.02.2024.

Chi pagherà i maggiori costi?

Il Presidente auspica che alla Covip venga affidata una vigilanza a 360 gradi sulle Casse di previdenza.

Ricordo che la Covip già controlla gli investimenti delle Casse di previdenza e che tutti gli altri controlli da parte dei Ministeri vigilanti, della Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali e della Corte dei Conti sono previsti dalla legge.

Il Presidente della Covip auspica l'istituzione di un bonus previdenziale alla nascita in formato salvadanaio, che custodisce anche alla formazione dei giovani e non solo alla loro tutela pensionistica.

Secondo questa impostazione al raggiungimento dei 18 anni il bonus potrebbe essere utilizzato anche per la formazione, ad esempio per pagarsi gli studi in un'università prestigiosa.

L'idea è sicuramente avvincente ma resta il problema del finanziamento che ovviamente graverebbe su “Pantalone” e in particolare su quel ceto medio sul quale grava già la maggior parte del sostegno al *welfare* nel suo complesso e in favore del quale, finalmente, il Presidente del Consiglio ha ritenuto di dover fare qualcosa per alleggerire il carico.

Il Presidente ha poi affermato che oggi la quota delle risorse dei Fondi pensione destinati all'economia reale è effettivamente bassa e che occorre fare un investimento a lungo termine per le PMI, studiando un meccanismo di garanzia.

Dalla relazione rilasciata il 10.04.2025 dalla dott.ssa **Francesca Balzani**, allora Presidente ff della Covip, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, si certifica che i Fondi pensione hanno investito 26,7 miliardi di euro in titoli dello Stato italiano e il valore degli investimenti domestici, a fine 2023, era pari a 36,6 miliardi di euro, pari al 19,4% del totale, ed ivi si legge attualmente, alla pag. 18, che: *“Da qualche tempo, i fondi pensione italiani, e in particolare i fondi negoziali, si stanno muovendo per incrementare gli investimenti in titoli anche non quotati emessi da imprese produttive di private equity e private debit, e più in generale di includere nel loro portafoglio quote di strumenti illiquidi che al tempo stesso sono strumento di diversificazione, offrono prospettive di rendimento soddisfacenti e rendono possibile contribuire maggiormente al sostegno dell'attività produttiva delle imprese nazionali”*.

Con la possibilità, che molti oggi anticipano, dello **scoppio della bolla del private equity e venture capital**, è un bel rischio che i Fondi pensione, ma anche le Casse di previdenza, si sono già presi, e che non si dovrebbe certo incrementare perché sia i Fondi pensione che le Casse di previdenza non maneggiano denaro qualsiasi, bensì denaro previdenziale che ha come unica *missione* quella di garantire pensioni, vuoi volontarie o obbligatorie.

Il meccanismo di garanzia lo auspico anche io da molte lune perché le pensioni non possono dipendere dai mercati finanziari e quindi, prendo atto con soddisfazione, che il mio pensiero abbia trovato seguito anche in Covip.

I CREDITI DELLE CASSE DI PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI VERSO GLI ISCRITTI

Trento, 18 giugno 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

I crediti vanno iscritti in bilancio al presunto valore di realizzo.

Il valore nominale dei crediti deve essere ridotto da un fondo svalutazione crediti per tenere conto di: perdite di inesigibilità, rettifiche di fatturazione, sconti, abbuoni e altre cause di minor realizzo.

Il fondo valutazione crediti deve tenere conto di:

- perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi;
- perdite per inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti (art. 2426 cc e OIC n.15).

La Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali della passata Legislatura, concludendo la sua attività, aveva scritto:

«I rischi connessi all'aumento, riscontrato in molti casi, dei crediti contributivi nei confronti degli iscritti. In materia si registrano, pertanto, profili di attenzione sulla correttezza e trasparenza del bilancio, sui criteri di valutazione, sulla **mancata iscrizione di adeguati fondi di valutazione crediti**, sui meccanismi di recupero dei crediti stessi e sulla sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni future.» (Fonte: Relazione precedente Bicamerale del 5/12 ottobre 2022).

Dopo non mi pare sia accaduta qualche correzione di rotta tanto è vero che **l'esposizione creditoria è aumentata!**

L'attuale Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, nel suo documento conclusivo del 12.06.2025, affronta il tema dei crediti delle Casse verso gli iscritti alle pag. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, pagine delle quali consiglio un'attenta lettura agli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, anche se il mainstream corrente dice che “tutto va bene ...”.

«Dalle analisi delle informazioni contabili è emerso che le Casse registrano crediti contributivi verso gli iscritti per importi significativi. In particolare, nel periodo considerato (4 anni):

- i crediti previdenziali sono aumentati del 35,91 per cento (+2,67 miliardi di euro, passando da 7,45 miliardi di euro al 31/12/2019 a 10,12 miliardi di euro al 31/12/2023);
- il fondo valutazione crediti previdenziali - aumentato del 40,95 per cento – è passato dal valore complessivo di 1,45 miliardi di euro al 31/12/2019 al valore di 2,05 miliardi di euro al 31/12/2023;
- i crediti per contributi previdenziali al netto del Fondo svalutazione crediti previdenziali sono, pertanto, aumentati del 34,69 per cento (+2,08 miliardi di euro, passando da 5,99 miliardi di euro al 31/12/2019 a 8,07 miliardi di euro al 31/12/2023).

Nel periodo considerato 2019-2023 il rapporto fra l'ammontare dei crediti contributivi al netto del fondo svalutazione e il Totale attivo è peggiorato, passando dal 6,88 per cento al 31/12/2019 al 7,54 per cento al 31/12/2023.

In conclusione sul punto, **l'andamento della voce contabile crediti contributivi solleva profili di criticità circa il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2423³² e seguenti del codice civile³³**, con particolare riferimento all'appropriatezza dei principi contabili utilizzati, alla ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa, nonché in riferimento al processo di svalutazione graduale degli stessi crediti, all'adequatezza del fondo svalutazione crediti e all'attività di recupero³⁴ crediti contributivi.

Dalle indagini svolte sono poi emersi casi di bilancio di esercizio redatti nel presupposto della continuità aziendale, pur in presenza di proiezioni negative del Bilancio tecnico circa l'andamento della Riserva legale minima nonché del rapporto iscritti/pensionati (inferiore ad 1 nel giro di 6/7 anni).

Sono emersi anche **casi di società partecipate al 100 per cento che restano iscritte in bilancio al medesimo valore contabile pur in presenza di risultati gestionali negativi e non ancora operative verso terzi dopo 5 anni dalla costituzione.**

Per tali fattispecie sia il Collegio sindacale³⁵ sia i revisori contabili non hanno espresso rilievi/richiami di informativa.

Con specifico riferimento all'esigenza di rafforzare gli strumenti di riscossione dei crediti contributivi (contrasto all'omissione contributiva) le Casse hanno auspicato che

gli avvisi di pagamento dei contributi possano avere valore di titolo esecutivo, in analogia agli avvisi emessi dall'INPS³⁶.

L'irregolarità contributiva - oltre ad impattare sulla redditività del patrimonio degli enti (essendo crediti non possono essere investiti) - determina poi ulteriori conseguenze al momento del pensionamento degli iscritti, rispetto al pagamento di sanzioni, interessi e alle azioni di recupero del credito.

Diversi regolamenti in materia di previdenza prevedono, infatti, il diniego della pensione nell'ipotesi di mancato integrale versamento della contribuzione.

Ciò pone significativi profili di attenzione non solo sull'adeguatezza ma sulla stessa esistenza del trattamento previdenziale».

C'è da aspettarsi un cambio di rotta ora?

Vedremo.

Ricordo da ultimo che la Corte di Cassazione con ordinanza 24043/2024 ha rimesso la questione alle Sezioni Unite per chiarire:

«Se, in tema di riscossione coattiva tramite ruoli dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, il quadro normativo complessivo, in particolare quello disciplinato dalle leggi n.228/2012 e n.190/2014, sia compatibile o meno con l'art.6 par. 1 CEDU, quale norma interposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., avuto riguardo ai seguenti profili:

a) la ricorrenza, nella specie, di elementi sintomatici di un uso distorto della funzione legislativa, come individuati nella pronuncia n.210/2021 della Corte Costituzionale (ADER, ente pubblico, è parte del giudizio; il primo intervento legislativo che ha inciso significativamente sul meccanismo discarico, pur prevedibile, è avvenuto nel 2012, mentre quello precedente, parimenti finalizzato a esigenze di razionalizzazione del sistema di riscossione mediante ruolo, risale al 1999);

b) l'incidenza, nella ponderazione dei motivi imperativi di carattere generale, sia della preponderanza di considerazioni di natura finanziaria (Cfr. Corte Cost. n.145/2022), sia della necessità di bilanciamento dell'interesse generale con quello legato alla finalità solidaristica della Cassa, in tesi pregiudicata nel suo equilibrio finanziario in considerazione dell'elevato numero di debitori, dell'accumularsi negli anni delle poste in riscossione tramite ruoli e dell'ingentissimo importo complessivo dei crediti già dichiarati inesigibili o a rischio di inesigibilità;

c) il continuo e prolungato susseguirsi negli anni delle proroghe dei termini per la dichiarazione di inesigibilità, in quanto i “meccanismi comportanti una lunghissima dilatazione temporale” sono difficilmente compatibili con la fisiologica dinamica di una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate

d) la durata incertezza, derivante dalle suddette proroghe, sull'esito della riscossione e definizione sui rapporti debitori, nonché, di riflesso, l'allungamento considerevole della durata del processo;

e) l'incidenza delle suesposte considerazioni sull'efficace esperibilità di rimedi alternativi (azione diretta della Cassa verso gli iscritti debitori), che deve concretarsi nella “ragionevole possibilità di preservare le proprie ragioni, senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte” (Corte Cost. n.210/2021)».

Gli incassi contributivi nei primi 4 mesi del 2025 delle Casse di Previdenza sono risultati pari a 3.802 milioni di euro in aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente (ultimo rapporto della Ragioneria Generale dello Stato).

«³² L'art. 2423 del codice civile prevede che “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale [2424], dal conto economico [2425], dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa [2427]. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo [omissis]”.

³³ L'art. 2423-ter del codice civile prevede che “[omissis] Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata [omissis]”.

³⁴ In materia di spese legali, si segnala che particolare attenzione merita la voce contabile “fondi rischi rispetto ai procedimenti legali”. In alcune Casse tale posta contabile assume valori non ragionevoli rispetto al petitum e/o alla concreta possibilità di recuperare le spese sostenute nei giudizi avviati/in corso di svolgimento (antieconomicità del giudizio promosso).

³⁵ Si segnala che il d.lgs. n. 509/1994, all'art. 3, comma 1, prevede che “La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni”. Tale norma potrebbe produrre possibili conflitti di interesse in capo al personale dei Ministeri vigilanti (dualità di ruoli in capo allo stesso soggetto).

³⁶ Con riferimento all'INPS, si segnala che l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha introdotto una specifica disciplina sulla cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi vantati dall'Istituto, anche al fine di renderne più celere la riscossione.»

ALTRO CHE TUTTO VA BENE ...!



Trento, 18 giugno 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Il **Rapporto della Commissione bicamerale** ha analizzato con molta attenzione il portafoglio finanziario delle Casse di previdenza.

Alla pag. 43 e quanto segue scrive:

«2.4.1 ASSET ALLOCATION

Alla fine del 2023, in base ai dati dei bilanci consuntivi, il portafoglio finanziario e le attività reali delle Casse ammontano a 96,82 miliardi di euro rispetto ai 72,74 miliardi di euro del 2018, il 33 per cento in più in 5 esercizi annuali (+24,08 miliardi di euro).

L'analisi dell'asset allocation è stata effettuata avendo come riferimento le classi di attività individuate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Si richiede pertanto le seguenti asset class: liquidità, titoli di Stato, altri titoli di debito, titoli di capitale, quote di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM), quote in altri Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), investimenti immobiliari diretti, partecipazioni in società immobiliari e polizze assicurative.

A livello di singola asset class, emerge che gli “altri OICR” (fondi di private equity, fondi di private debito, fondi infrastrutturali, fondi immobiliari e altri) hanno registrato la

variazione maggiore (+54 per cento) passando da 15,47 miliardi di euro a 23,90 miliardi di euro.

Gli OICVM al 2023 ammontano a 31,08 miliardi di euro (+45 per cento rispetto ai 21,43 miliardi di euro del 2018).

I titoli di Stato sono passati da 13,85 miliardi di euro del 2018 a 18,91 miliardi di euro del 2023 (+37 per cento).

I titoli di capitale⁵⁷ ammontano a 8,55 miliardi di euro (+25 per cento rispetto ai 6,81 miliardi di euro del 2018).

La componente liquidità cresce del 12 per cento (tiene conto del maggiore patrimonio accumulato nel periodo di riferimento).

Le polizze assicurative, gli altri titoli di debito e le partecipazioni in società immobiliari registrano variazioni inferiori al 4 per cento.

L'immobiliare diretto si riduce del 45 per cento passando da 3,57 miliardi di euro del 2018 a 1,95 miliardi di euro del 2023.

Come meglio evidenziato nei paragrafi seguenti, l'indagine sui portafogli delle Casse di previdenza ha evidenziato un significativo aumento degli investimenti indiretti rispetto a una sostanziale stabilità degli investimenti diretti.

All'interno poi degli investimenti indiretti si è riscontrato un significativo utilizzo della gestione collettiva⁵⁸ (OICVM e altri OICR soprattutto di diritto estero) e una riduzione delle attività finanziarie gestite tramite gestione di portafogli/mandati fiduciari (sia in termini di controvalore degli asset affidati sia in termini di numero dei mandati).

Si riporta di seguito una tabella e un grafico di sintesi sull'andamento delle diverse asset class nel periodo considerato.

€/miliardi	Bilancio consuntivo al 31/12/2018	Bilancio consuntivo al 31/12/2023	Variazione assoluta	Variazione %
Altri OICR	15,47	23,90	8,43	54%
OICVM	21,43	31,08	9,65	45%
Titoli di Stato	13,84	18,91	5,07	37%
Titoli di capitale	6,81	8,55	1,73	25%
Liquidità	5,61	6,27	0,66	12%
Polizze assicurative	0,50	0,52	0,02	4%
Altri titoli di debito	4,97	5,10	0,13	3%
Partecipazioni in società immobiliari	0,54	0,54	0,00	1%
Immobiliare diretto	3,57	1,95	-1,62	-45%
Totale	72,74	96,82	24,08	33%

Analizzando il portafoglio finanziario delle Casse in termini di rischio-rendimento emerge che non sussiste una relazione lineare tra i rendimenti medi realizzati al fair value nel periodo 2019-2023 e la deviazione standard calcolata nel medesimo periodo (R2 assume valori prossimi allo zero).

In termini generali all'aumentare del profilo di rischio dovrebbe aumentare anche il rendimento.

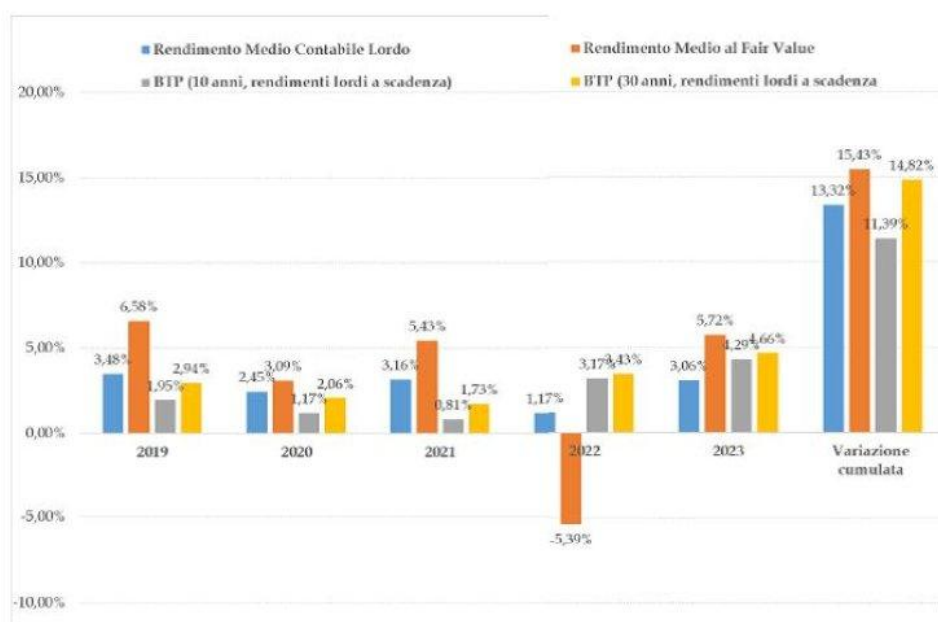
Dall'analisi svolta emerge che **alcune Casse hanno ottenuto una migliore combinazione del binomio rischio-rendimento ottenendo i rendimenti migliori e minimizzando il rischio.**

Altre Casse, invece, pur assumendo un livello di rischio di portafoglio molto elevato (crescente alla crescita della deviazione standard) hanno ottenuto rendimenti non adeguati rispetto al rischio assunto.

In tema di monitoraggio delle performance potrebbe essere utile anche il confronto tra il rendimento realizzato dalle Casse (rendimento contabile lordo e rendimento al fair value), il rendimento dei BTP (a 10 anni ea 30 anni), il PIL Italia e l'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) in Italia.

La durata del BTP a 30 anni è coerente con l'orizzonte di lungo periodo di un neoscritto a forme di previdenza obbligatoria.

Dall'analisi della tabella seguente emerge che i **rendimenti cumulati dei BTP (30 anni, rendimenti lordi a scadenza) pari al 14,82 per cento sono superiori ai rendimenti cumulati medi contabili lordi realizzati dalle Casse (pari al 13,32 per cento)** e inferiori ai rendimenti cumulati medi al fair value (pari al 15,43 per cento).



In termini reali, i rendimenti cumulati medi contabili lordi (13,32 per cento) e i rendimenti cumulati medi al fair value (15,42 per cento) sono inferiori alla cumulata dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) in Italia (parametro quest'ultimo utile ad analizzare il rendimento reale della ricchezza accumulata nel tempo) pari al 17 per cento.

Il grafico seguente riporta, invece, il trend nel periodo 2019-2023 del rendimento realizzato dalle Casse (rendimento contabile lordo e rendimento al fair value) e del rendimento dei BTP (a 10 anni e a 30 anni).»

Basterebbe quindi investire nel BTP trentennale così da risparmiare spese di strutture advisor ex ante ed ex post consulenti e vari per battere il rendimento medio al Fair Value!!

In questi giorni emergono poi che Enpam, Cassa Forense ed Enasarco sono coinvolte nel rischio bancario di cui alla cronaca e sul quale la politica ha chiesto chiarimenti.

«Il rischio bancario sta letteralmente sfuggendo di mano.

Non solo abbiamo un Governo che è sceso in campo nella battaglia tra banche mettendo Mps, istituto risanato dagli italiani, a disposizione di alcuni azionisti privati come Caltagirone e Del Vecchio; non solo **lo stesso Governo ha ceduto in modo opaco a questi azionisti un 15% di Mps, al punto che sull'operazione è piombata un'inchiesta della procura di Milano**; adesso viene fuori persino un **coinvolgimento di alcune Casse previdenziali, come Enasarco, Enpam e Cassa forense**, in operazioni di acquisto di pacchetti di Mps e Mediobanca, proprio per favorire le scalate bancarie dei suddetti operatori.

Lo comunica in una nota **Valentina Barzotti**, capogruppo M5S in Commissione lavoro della Camera. "È appena il caso di ricordare - aggiunge - che le Casse in questione, vigilate dal ministero del Lavoro e dal Mef, devono gestire i soldi dei loro iscritti e quindi degli agenti di commercio, dei medici e degli avvocati, con criteri di prudenza e trasparenza solo in vista dell'erogazione delle future pensioni ai professionisti medesimi".

«Il Governo deve immediatamente chiarire non solo il ruolo svolto nella cessione del 15% di Mps, ma anche gli estremi del coinvolgimento delle Casse di previdenza in una battaglia finanziaria che nulla ha a che vedere con la tutela dei lavoratori e con l'economia reale in generale», concludono». (Fonte: Ansa, 16 giugno 2025).

«Inarcassa, l'ente previdenziale e assistenziale degli ingegneri e degli architetti, non ferma azioni Mediobanca e ha dismesso la propria partecipazione in Banca Monte dei Paschi di Siena a marzo 2024, risultando quindi "totalmente estranea" alle operazioni di M&A bancario in corso.

È quanto si legge in una nota, dopo che il nome di Inarcassa è stato recentemente associato alle operazioni di OPS di MPS su Mediobanca e di Mediobanca su Banca Generali.

Inoltre, viene sottolineato, la posizione in Banco BPM (l'1,03% del capitale, pari a 150 milioni di euro) è stata costruita negli anni 2021, 2022 e marzo 2024, ben prima dell'annuncio delle operazioni straordinarie in corso.

"Inarcassa è non coinvolta nelle operazioni MPS e Mediobanca", commenta il Presidente **Giuseppe Santoro**.

Inarcassa chiarisce che le scelte di investimento sui titoli quotati italiani "vengono fatte a valle di un'analisi tecnica basata sui fondamentali, in un'ottica di lungo periodo e al di fuori di intenti speculativi, in piena coerenza con l'interesse degli associati". Nei casi in cui Inarcassa ferma posizioni significative "esercitare il proprio ruolo di investitore attivo in un'ottica di supporto alla costruzione di valore nel lungo periodo".» (Fonte: Teleborsa)

«57 Nell'ambito dei titoli di capitale figurano citazione del capitale della Banca d'Italia sottoscritte da 12 Casse per un controvalore complessivo di 1,95 miliardi di euro, pari al 26% del capitale della Banca d'Italia.

58 In sintesi, l' più importante che contraddistingue l'aspetto della gestione di portafogli dalla gestione collettiva (OICR costituiti da: OICVM, FIA, Sicav, Sicaf) è che la gestione del capitale è su base individuale. Negli OICR il capitale "partecipa" a un monte collettivo in cui l'individualità del conferimento si smaterializza. Nella gestione patrimoniale, invece, esiste un conto intestato ad un investitore e tutte le operazioni sono registrate a nome dell'investitore stesso. Il servizio di gestione di portafogli quindi si colloca a metà tra una gestione collettiva e l'investimento diretto. Questo perché nella gestione patrimoniale l'investitore, pur concedendo un mandato al gestore (che deciderà direttamente come e quando investire e disinvestire), può indicare le caratteristiche di gestione del capitale (personalizzazione del rapporto). Nella gestione collettiva, invece, l'investitore non può "suggerire" le modalità di impiego del capitale al gestore (al momento dell'investimento può soltanto scegliere l'OICR più adatto/congeniale e al momento del disinvestimento chiederne il rimborso/venderlo a terzi).»

NO ALLE CASSE DI PREVIDENZA UTILIZZATE COME CASSEFORTI PER IL RISIKO BANCARIO

A tutela degli iscritti nasce il Comitato Iscritti Enti Previdenziali dei Professionisti.

19 giugno 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

Intende partecipare alla presentazione del documento che riguarda le Casse di previdenza dei professionisti, approvato all'unanimità dalla Commissione bicamerale di controllo degli enti previdenziali e che si è presentato alla stampa con il seguente comunicato:

Il CIEPP – Comitato degli iscritti alle Casse di previdenza privatizzate lancia un appello ai parlamentari di Camera e Senato per chiedere al Governo e ai ministeri competenti di fare immediatamente chiarezza.

Walter Palumbo, Presidente CIEPP: “Mettere subito al centro la sostenibilità delle Casse di previdenza privatizzate, recuperare la funzione primaria delle Casse e garantire in tutti gli istituti previdenziali privati pensioni adeguate e non da fame per tutti gli iscritti professionisti e lavoratori autonomi.”

Roma, 18 giugno. “No a scalate bancarie con i risparmi previdenziali dei professionisti. Sì a controlli tempestivi ed adeguati da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della COVIP, della Corte dei conti e della Commissione bicamerale sugli enti previdenziali sulle speculazioni fatte negli ultimi mesi dalle Casse previdenziali privatizzate e fondi pensioni”.

A chiederlo è il CIEPP, vista per ora la totale indifferenza dei rappresentanti del governo sulla materia. “La questione riguarda milioni di italiani, professionisti e lavoratori – si legge nella nota – e per questo il Comitato degli iscritti agli enti previdenziali dei professionisti lancia un appello ai parlamentari affinché sia possibile, quanto prima, fare chiarezza e trasparenza su una serie di operazioni finanziarie andate in porto con il supporto delle casse privatizzate di previdenza”.

“Le recenti vicende – dichiara Vincenzo Campo, vicepresidente CIEPP – che riguardano la guerra in atto tra Mediobanca, Mps e Generali è un esempio chiarissimo

di come oggi – in modo a dir poco opaco – alcuni amministratori, invece che operare con i principi elementari della sana gestione a tutela dei propri contribuenti e delle pensioni dei propri iscritti alle casse privatizzate, optano su investimenti speculativi, utilizzando le casse privatizzate alla stregua di “banche o hedge fund per speculatori finanziari”, invece di preservare – come dovrebbero – il valore delle pensioni future di giovani e meno giovani”.

Il caso dell’operazione di cessione del 15% di Mps da parte del Ministero di Via XX Settembre ad alcuni imprenditori, vicini all’esecutivo e Banco Bpm, per favorirne la scalata a Mediobanca e lo schieramento contrario all’integrazione con Banca Generali è chiara a tutti da tempo. L’ingresso di Enpam in Mediobanca e di Inarcassa e Cassa Forense in Bpm dovrebbe oggi far riflettere ancora di più il legislatore, chi controlla il sistema previdenziale e chi ha avallato un aumento di capitale con i risparmi delle pensioni private degli italiani.

Dovrebbe allarmare inoltre la situazione di alcune Casse privatizzate come Enasarco, dove da anni è evidente il fenomeno mai risolto di migliaia di silenti, e dove si sono svolte elezioni nonostante il tribunale civile avesse chiesto alla Fondazione Enasarco di non ignorare le indicazioni dell’organo ministeriale di vigilanza, per consentire una maggiore partecipazione al voto. Per non parlare della bufera giudiziaria in corso in Enpapi, dove alcuni dirigenti sono a processo per falso sui requisiti di nomina.

“Non comprendiamo – conclude Walter Palumbo, Presidente CIEPP – come amministratori di Enasarco, Enpam e Cassa forense si siano fatti trascinare in speculazioni finanziarie in totale assenza di controlli. Riteniamo che i risparmi e i contributi di molti professionisti e lavoratori, versati nelle proprie Casse di previdenza da parte di medici, avvocati e agenti di commercio o altri professionisti non possano essere adoperati per operazioni di basso cabotaggio o speculazioni finanziarie che possano favorire concentrazioni o nuove governance finanziarie, con i soldi dei risparmi previdenziali degli italiani. Così come vi sia sempre più la necessità di controllare sulle competenze dei dirigenti delle Casse privatizzate e sugli investimenti delle risorse finanziarie, oltre che sulla composizione del patrimonio degli Enti di previdenza, anche rispetto ai debiti previdenziali, visto il segno negativo riportato da molte Casse privatizzate negli ultimi anni”.

Con l’occasione faccio presente che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione III), con la sentenza n. 5182/2025 del 13.06.2025, ha rigettato il ricorso della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti che aveva impugnato la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15.10.2020 e la nota del Ministero dell’Economia e Finanze del 07.08.2020, con la quale non sono state assentite le modifiche approvate dagli organi della CNPADC

riguardanti l'iscrizione obbligatoria dei Tirocinanti Dottori Commercialisti in possesso di partita iva e dei soggetti in possesso del certificato di compiuto tirocinio che, contestualmente, svolgono un'attività di lavoro autonomo equiparabile a quelle di competenza del dottore commercialista, con la seguente motivazione:

«11.2 – Tale prospettazione non può trovare accoglimento, in quanto le tesi difensive dedotte in giudizio non sono in grado di superare il passaggio decisivo (e assorbente) della motivazione del diniego secondo cui: “Si osserva poi che la stessa legge 3 novembre 1963, n. 100, recante “Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti”, i cui contenuti sono recepiti nello Statuto, all’art. 2 dispone che “sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti iscritti nell’albo professionale, che esercitano la libera professione”. Tale norma specifica, anch’essa di rango primario, sancisce l’obbligatorietà dell’iscrizione per la categoria dei “dottori commercialisti iscritti nell’albo professionale”. Nulla viene innovato rispetto a tale previsione dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1140 recante “Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull’assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali”, né dal D. Lgs. n. 509/1994 il quale, peraltro, all’art. 1, comma 3, dispone che “Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione””.

11.3 – A fronte dell’evidenziata opposizione di un dato normativo primario che osterebbe a una modifica statutaria come quella per cui è causa, con la quale si amplierebbe la platea degli iscritti alla CNPDAC oltre l’ambito definito dalla legge, l’odierna appellante non oppone argomenti decisivi, se non appellarsi all’autonomia statutaria, finanziaria e gestionale che le sarebbe stata riconosciuta per effetto del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509; tuttavia, tale autonomia trova un limite proprio nella funzione pubblicistica che l’Ente continua a svolgere, e nella disciplina legislativa cui questa è soggetta, come si evince:

– a livello normativo, dal permanere in vigore dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 100/1963, secondo cui – come già evidenziato – sono obbligatoriamente iscritti alla CNPDAC “i dottori commercialisti iscritti all’albo professionale, che esercitano la libera professione” (il che significa che l’iscrizione obbligatoria non può essere estesa a soggetti non iscritti all’albo) e dal tenore dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 509/1994, secondo cui: “Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione” (il che significa che le categorie di

lavoratori e professionisti interessate restano quelle perimetrare dalla legge e non possono essere modificate per via statutaria);

– a livello giurisprudenziale, dall'indirizzo di questo Consiglio di Stato secondo cui la privatizzazione degli enti gestori di forme di previdenza integrativa, nell'ambito della razionalizzazione della organizzazione amministrativa, ha inciso esclusivamente sui soli strumenti gestionali volti al perseguimento di un fine previdenziale e assistenziale che invece è rimasto inalterato, come immutata resta l'evidenza pubblicistica dell'attività svolta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2833).

11.4 – Con riguardo poi al precedente della Cassazione relativo a Inarcassa, richiamato dall'appellante, vanno condivise le osservazioni dell'Amministrazione (pag. 9 della memoria ex articolo 73 c.p.a.) secondo cui – senza approfondire il caso specifico di Inarcassa – la posizione di ciascuna cassa previdenziale interessata dalla trasformazione di cui al d.lgs. n. 509/1994 può essere diversa in ragione di come la platea degli iscritti era perimetrata dalla relativa legge istitutiva, potendo da ciò discendere anche conclusioni diverse in relazione alla possibilità di intervenire su di essa per via statutaria.

11.5 – Quanto sopra, evidenziando l'esistenza di una riserva di legge su cui non ha inciso affatto l'autonomia statutaria e gestionale riconosciuta alle Casse previdenziali "privatizzate", appare sufficiente – in base alla nota giurisprudenza sugli atti plurimotivati – a sorreggere il diniego di approvazione impugnato in prime cure, esonerando dall'approfondimento degli ulteriori punti problematici sollevati con gli altri motivi di appello, diretti a contestare gli ulteriori profili di "criticità" della modifica statutaria proposta dalla Cassa.

11.6 – Può dunque prescindere dalla disamina delle doglianze relative alle ulteriori ragioni addotte dalle Amministrazioni vigilanti a sostegno della mancata approvazione delle modifiche statutarie in questione.

- – In conclusione, l'appello va respinto con diversa motivazione.
- – La novità e complessità della questione controversa giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando la sentenza impugnata con diversa motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025.»

La IA per la gestione del patrimonio delle Casse di previdenza

23 giugno 2025

di Paolo Rosa

«Nella sua accezione più elementare, l'AI è semplicemente "machine learning": la capacità di un computer di pensare, apprendere ed eseguire funzioni che associamo agli esseri umani, stabilendo regole o algoritmi da cui operare. L'AI può anche "ragionare" – prendendo decisioni sulla base di algoritmi - per scegliere risultati e informazioni.» (Fonte: www.axa-im.it).

«Applicazioni pratiche dell'IA negli Investimenti

Analisi dei Dati: L'IA può analizzare grandi quantità di dati provenienti da varie fonti per identificare tendenze di mercato e opportunità di investimento.

Previsione dei Mercati: Utilizzando algoritmi predittivi, l'IA può formulare previsioni sui movimenti dei mercati finanziari e dei singoli titoli.

Gestione del Portafoglio: I robot advisor, alimentati dall'IA, possono creare e gestire portafogli diversificati in modo automatico, ottimizzando l'allocazione degli asset in base agli obiettivi e al profilo di rischio dell'investitore.

Trading Algoritmico: L'IA può essere utilizzata per sviluppare algoritmi di trading automatico che eseguono transazioni in modo rapido e efficiente, sfruttando le opportunità di arbitraggio e di mercato.

Vantaggi dell'investire con l'IA

Analisi Dati Approfondita: L'IA può analizzare dati in tempo reale provenienti da una vasta gamma di fonti, consentendo agli investitori di prendere decisioni più informate.

Riduzione del Rischio: Utilizzando algoritmi predittivi, l'IA può identificare e mitigare i rischi di investimento, contribuendo a proteggere il capitale degli investitori.

Efficienza Operativa: L'IA può automatizzare molte attività legate agli investimenti, riducendo i costi operativi e aumentando l'efficienza complessiva». (Fonte: www.it.investing.com)

«L'IA come strumento finanziario

L'IA rappresenta una potente risorsa per interpretare, gestire e analizzare grandi quantità di dati in modo accurato ed efficiente. Questa tecnologia avanzata offre nuovi modi di comprendere e affrontare i mercati finanziari, e i vantaggi che ne derivano sono considerevoli.

L'IA porta con sé due vantaggi distintivi che la pongono in netto contrasto rispetto ai tradizionali approcci di investimento: la scientificità e l'attrattività.

Scientificità: l'IA si distingue per la sua razionalità. È immune alle emozioni umane, il che la rende una risorsa preziosa, soprattutto durante i momenti di incertezza e turbolenza nei mercati finanziari. A differenza degli investitori umani, che possono essere influenzati dalle emozioni e reagire impulsivamente, l'IA si basa su dati e analisi oggettive per prendere decisioni di investimento, riducendo così la probabilità di errori dovuti a impulsi emotivi.

Attrattività: gli esseri umani possono essere riluttanti nell'ammettere i propri errori e talvolta rimangono ancorati a pregiudizi preesistenti. L'IA, al contrario, è notevolmente flessibile e adattabile. Risponde prontamente alle nuove situazioni e ai cambiamenti nei mercati finanziari, consentendo la creazione di strategie di investimento più flessibili e dinamiche.

Un percorso verso l'adattamento

L'IA offre soluzioni ideali per affrontare l'incertezza e la volatilità dei mercati finanziari. Le strategie basate sull'IA sono robuste, affidabili e altamente personalizzabili per adattarsi alle esigenze individuali degli investitori. Questa flessibilità rappresenta un'arma inestimabile per proteggersi dall'incertezza dei mercati, consentendo agli investitori di navigare con maggiore sicurezza attraverso le acque agitate dell'investimento finanziario.

In sintesi, l'investimento con l'IA si profila come una scelta sagace per coloro che desiderano migliorare le proprie strategie di gestione finanziaria. Questa tecnologia avanzata offre una prospettiva scientifica, elimina l'emotività e si adatta prontamente all'evoluzione dei mercati. In un mondo finanziario in costante mutamento, l'IA è destinata a diventare un alleato indispensabile per ottenere risultati più intelligenti e redditizi.» (Fonte: Creditinvest Bank).

La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha pubblicato, sul sito istituzionale, la relazione conclusiva, approvata all'unanimità, e della quale l'Adepp ha dato informazione positiva, omettendo però di evidenziare le criticità che pur ci sono e sono tante.

Così l'iscritto è contento della sintesi "sì" e non va a leggere la relazione perché è più facile dire che tutto va bene, piuttosto che impegnarsi a risolvere le criticità, che sono tante come vedrete.

Alla pag. 14 «Si segnala, quindi, che, nonostante quasi tutti gli Enti 509/1994 siano passati al metodo di calcolo contributivo (ancorché "pro quota"), spesso non è stato adeguato a tale mutamento il regime contabile. **Sarebbe pertanto auspicabile che tutti gli Enti che sono passati al contributivo, ovvero sono originariamente contributivi, adottino un sistema contabile che evidenzi separatamente nel passivo i montanti**».

Accanto alla patrimonializzazione a valore di mercato, va indicato anche il debito latente e il funding ratio, che misura appunto il rapporto tra patrimonializzazione e debito latente.

Alla pag. 47 si legge: *«Riflessioni ulteriori, e in termini più generali, meriterebbero i "compensi" (gettoni di presenza) percepiti dai soggetti (frequentemente i componenti del Consiglio dei delegati/C.d.A.) indicati dagli Enti per la partecipazione negli Advisory board/comitati consultivi degli OICR Alternativi nonché la trasparenza in merito al conferimento di detti incarichi. Tali compensi, sebbene finalizzati a favorire il controllo sull'andamento gestionale degli OICR, assumono importi non marginali che potrebbero andare a discapito del perseguimento del miglior interesse degli iscritti, ossia della selezione dei migliori prodotti finanziari in termini di rischio/rendimento e connessi costi»*.

Ricordo che io ho fatto un accesso agli atti di Cassa Forense per avere gli elenchi del 2023 e 2024 con la composizione dei CdA e Collegi sindacali di Sicav e Sicaif che gestiscono 4 miliardi, senza avere risposta, ancorché sollecitata!!

Veniamo ora, riservandomi una lettura più attenta nel proseguo, alle conclusioni sulle Casse di previdenza, pagg. 63, 64, 65 e 66:

«2.5 CONCLUSIONI SULLE CASSE DI PREVIDENZA

Le evidenze emerse nel corso dell'indagine supportano l'ipotesi che esistano margini di miglioramento delle soluzioni organizzativo-procedurali adottate dalle Casse

nonché delle loro attività di investimento, anche al fine di perseguire il miglior interesse degli iscritti.

In alcuni casi potrebbero essere adottate procedure più adeguate, anche a legislazione vigente; in altri casi, invece, potrebbe risultare necessario un intervento normativo. Qui di seguito – senza la pretesa di prefigurare una lista completa di soluzioni definitive – si indicano le principali aree di possibile intervento.

- Mancano, ad oggi, previsioni normative in tema di requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza nonché in materia di meccanismi elettorali, di numero e di durata dei mandati. In particolare, l'appartenenza degli organi di vertice delle Casse alle specifiche professioni cui sono legati i singoli enti può comportare in determinati casi l'assenza di una formazione professionale specifica nelle materie economiche, statistiche e giuridiche, presupposto necessario per l'efficace espletamento dell'incarico secondo professionalità, competenza e correttezza. Sembrerebbe, pertanto, opportuno introdurre regole più chiare e stringenti, prevedendo un necessario "bilanciamento" tra vincoli alle politiche di investimento delle Casse (si è in attesa dal 2012 del decreto MEF sugli investimenti) e l'adeguatezza della corporate governance degli Enti. La frammentazione esistente fra le diverse strutture di governo societario e gli eterogenei regimi contributivi andrebbe ridotta, e per rendere più omogeneo il primo pilastro fornito dalle Casse professionali e anche per favorire possibili forme di aggregazione.*
- Dall'analisi delle strutture organizzative, ed in particolar modo degli uffici/strutture che si occupano delle attività di gestione e di controllo degli investimenti, emerge che, a livello aggregato, le Casse impiegano mediamente 11 risorse umane nell'Area Patrimonio (pari al 10 per cento della dotazione complessiva di personale). In termini di Asset Under Management (AUM), dalle analisi svolte – sempre a livello aggregato - emerge che le 11 risorse umane gestiscono/monitorano, a livello di singola risorsa umana, investimenti pari in media a circa 0,54 miliardi di euro. Tale aspetto pone profili di attenzione circa l'effettiva capacità dell'Ente di monitorare in maniera efficace ed efficiente il portafoglio investimenti riuscendo, pertanto, ad ottimizzare il binomio rischio-rendimenti.*
- Nell'attività di investimento delle Casse si registra un forte coinvolgimento degli advisor. Tale coinvolgimento, dovrebbe peraltro supportare le Casse nella definizione di politiche di investimento che tengano conto delle differenti specificità delle platee di riferimento, che pure esistono, essendo correlate a diverse categorie di professionisti. Tuttavia dall'indagine è emersa una certa*

omogeneità delle politiche di investimento, che sembra quindi non essere in linea con tale premessa. Inoltre, nella comparazione delle politiche di investimento delle diverse Casse, si è riscontrata l'assenza (cfr. grafici a pag. 60 e 61) di una diretta relazione tra rischi e rendimenti. Inoltre, nel periodo considerato risulta che la sommatoria dei saldi previdenziali e assistenziali (pari a 21,89 miliardi di euro) è prossima alla sommatoria dei risultati di esercizio (pari a 21,92 miliardi di euro). In conclusione, sembrerebbe opportuno rafforzare quantitativamente e qualitativamente le strutture interne delle Casse nonché la "robustezza" delle procedure secondo le quali le Casse interagiscono con gli advisor, al fine di gestire il rischio di eccessivo "affidamento".

- *Dall'analisi dell'informativa contabile delle Casse emergono significativi profili di attenzione sulle seguenti aree: i) gestione del portafoglio immobiliare (bassa redditività) e crediti verso inquilini (morosità); ii) crediti contributivi nei confronti degli iscritti (stock significativo), meccanismi di recupero e mancata iscrizione di adeguati fondi di svalutazione crediti; iii) spese sostenute per il contenzioso (rischio di antieconomicità del giudizio promosso); iv) componenti di costo degli strumenti finanziari acquistati. In materia, si dovrebbe semplificare e razionalizzare il sistema dei controlli attualmente in essere al fine di armonizzare la vigilanza ed evitare duplicazioni di attività, dispersione di dati e sovrapposizione di scadenze.*
- *Dall'indagine è emersa la presenza di OICR dedicati alla singola Cassa (sottoscrittore al 100 per cento) nonché la presenza di un asset manager (controllato al 100 per cento) all'interno di una Cassa. Ciò solleva profili di attenzione sulla complessiva operatività di tali intermediari/strumenti, soprattutto con riferimento ai costi, agli aspetti remunerativi del management e alla gestione di possibili conflitti di interesse. Riflessioni ulteriori e in termini più generali, meriterebbero poi i "compensi" (gettoni di presenza) percepiti dai soggetti (frequentemente i componenti del Consiglio dei delegati/C.d.A.) indicati dagli Enti per la partecipazione negli Advisory board/comitati consultivi degli OICR Alternativi.*
- *Con specifico riferimento ai Bilanci tecnici, si registrano "ritardi" di circa un anno tra la loro redazione/approvazione e il relativo periodo di riferimento. Ciò determina che le elaborazioni effettuate e le proiezioni contenute nei Bilanci tecnici, e disponibili, tempo per tempo, hanno un gap temporale di circa quattro anni rispetto all'effettivo andamento/situazione degli iscritti/pensionati (per ogni categoria di riferimento). Sarebbe necessario ridurre tale gap temporale e incentivare la predisposizione di Bilanci tecnici specifici (oltre che standard).*

Documenti, quest'ultimi, fondamentali per definire l'ALM, da cui poi discendono l'AAS e l'AAT.

- Gli investimenti in OICVM nonché in OICR Alternativi sono realizzati in maniera molto significativa attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari di diritto estero. Occorre riflettere sia sulle "effettive" differenze in termini di rapporto rischio/rendimento tra gli strumenti nazionali e non nazionali sia sulla "capacità" dell'industria dell'asset management nazionale di far fronte e assistere le esigenze di investimento di investitori istituzionali come le Casse previdenziali.*
- Sugli aspetti contabili, un controllo esterno al quale sono sottoposti gli Enti previdenziali privati è quello svolto dalle società di revisione che certificano la corretta redazione delle scritture contabili di rendicontazione (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 509/1994). In materia, sarebbe opportuno estendere agli enti di previdenza l'applicazione delle più stringenti disposizioni previste dal d.lgs. n. 39/2010 in materia di "revisione legale" in linea con quanto già previsto per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore.*

In conclusione, la sostenibilità di lungo termine delle Casse previdenziali dipende da una pluralità di fattori, riconducibili essenzialmente all'andamento del saldo della gestione (somma dei saldi di previdenza e di assistenza) e al rendimento del patrimonio accumulato.

Sull'andamento della gestione previdenziale, espresso dal saldo per contributi e prestazioni, incidono i regimi contributivi e prestazionali, oltre che le caratteristiche reddituali e socio-demografiche dei diversi bacini di riferimento delle Casse di previdenza. Per quanto riguarda, invece, la redditività degli investimenti, particolare importanza rivestono le efficaci e consapevoli scelte di investimento nonché gli adeguati sistemi di corporate governance. In materia, occorrerebbe quindi rafforzare le forme di controllo e sulle modifiche degli statuti e dei regolamenti e sul profilo rischio-rendimento degli investimenti effettuati.

Concludendo, l'auspicio è che la presente Relazione risulti utile a stimolare il dibattito del Governo, del Parlamento e delle Istituzioni, anche per promuovere le opportune o necessarie iniziative di carattere normativo.»

Alla luce di tutto questo, io consiglio a tutte le Casse di previdenza di consorziarsi, utilizzando la IA, per creare un unico centro di comando per la gestione unitaria dell'intero patrimonio.

Già questo comporta un sostanzioso risparmio di spese, che si traduce in un immediato aumento del rendimento.

L'unione, anche in economia, fa la forza e l'interesse è comune, a prescindere dalle singole specificità, a conseguire il maggior rendimento con il minimo rischio.

Lo and Behold: Il futuro è oggi!

ARRIVA LA VERITÀ SULLE PENSIONI

Una riflessione sulla relazione Covip.

24 giugno 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

Il 23 giugno 2025 il Presidente della Covip, un po' stanco dopo tanti numeri letti, ha presentato la relazione per il 2024, relazione che è pubblicata sul sito istituzionale della Covip al quale tutti possono accedere. Da pag. 183 a 189 la situazione delle Casse di Previdenza.

La situazione è la seguente:

«Alla fine del 2024, le attività complessivamente detenute dalle casse di previdenza ammontano, a valori di mercato, a 124,7 miliardi di euro, contro i 114 miliardi dell'anno precedente; a determinare la variazione ha contribuito soprattutto l'andamento positivo dei mercati finanziari e in particolare di quelli azionari. Tenendo conto anche delle componenti obbligazionaria e azionaria sottostanti gli OICVM detenuti, la quota più rilevante delle attività è costituita da titoli di debito, pari a 47,5 miliardi di euro, corrispondenti al 38,1% del totale. Gli investimenti in titoli di capitale sono pari a 24,3 miliardi di euro, il 19,5% del totale. Gli investimenti immobiliari (cespiti di proprietà, fondi immobiliari e partecipazioni in società immobiliari controllate) si attestano nel complesso a 19,7 miliardi di euro, pari al 15,8% del totale. Gli investimenti nell'economia italiana (titoli di Stato, titoli emessi da soggetti residenti in Italia e immobili) ammontano a 46,5 miliardi di euro, pari al 37,3% delle attività totali. La componente immobiliare rimane predominante (17,1 miliardi di euro, pari al 13,7% del totale dell'attivo); seguono i titoli di Stato (15,5 miliardi, pari al 12,4% dell'attivo). Gli investimenti in titoli emessi da imprese italiane, pari a 9,6 miliardi di euro, restano sostanzialmente stabili rispetto al 2023 (7,7% delle attività); di questi, circa 852 milioni sono titoli di debito e 8,7 miliardi titoli di capitale (che comprendono 1,9 miliardi di quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia)». (Fonte: Comunicato COVIP).

Le novità più interessanti sono però emerse dall'intervento del Senatore Durigon il quale ha fatto presente, mio il riassunto, che la previdenza di primo pilastro non può reggere a lungo senza l'ausilio della previdenza complementare.

Riporto quanto comunicato da Radiocor di Il Sole 24Ore riguardo l'intervento del Senatore Durigon:

«Ci stiamo mettendo la faccia, lo facciamo anche i Fondi (Il Sole 24 Ore Radiocor, Roma, 23 giugno) – Il Governo “sta investendo nella cultura previdenziale di secondo pilastro, ci stiamo mettendo la faccia e abbiamo bisogno che gli stessi Fondi ci mettano la faccia insieme a noi e che la Covip vigili che quelle risorse siano disponibili il più possibile per le persone quando arriveranno al sistema pensionistico e siano degne di una pensione giusta ed equa”.

Così Claudio Durigon, Sottosegretario al ministero del Lavoro, nell'intervento alla presentazione alla Camera dei deputati della Relazione 2024 dell'Autorità di vigilanza sui fondi pensione. L'esponente di Governo osserva come la cultura previdenziale sia particolarmente importante per quei giovani che non aderiscono alla previdenza complementare e che invece “devono capire come sia fondamentale per costruirsi un degno reddito” una volta in quiescenza.

Durigon spiega che l'Italia deve fare il possibile “per attrarre i giovani a restare in Italia, è un periodo in cui la globalizzazione regna sovrana e ci porta via tantissimi giovani”. In Italia abbiamo un “problema da anni: per anni non c'è stato l'orientamento dei giovani” e c'è un gap da colmare con l'orientamento. Durigon quindi aggiunge: “sicuramente vanno bene gli immigrati e l'attività per il matching tra domanda e offerta ma è fondamentale introdurre nelle nostre scuole la volontà e la cultura delle nostre famiglie che vogliono che il figlio diventi ‘il Maradona del calcio’ anche sul lavoro, dobbiamo saperli indirizzare e su questo possiamo fare tantissime cose”.» (Fonte: Radiocor).

«Le Casse previdenziali privatizzate inizino a pensare “a come formare il secondo pilastro perché questo è diventato una necessità per tutti”. Così Claudio Durigon, Sottosegretario al ministero del Lavoro, nell'intervento alla presentazione della Relazione 2024 della Covip, letta dal neo presidente Mario Pepe. Durigon si rivolge al presidente dell'associazione Adepp che rappresenta le Casse, presente in sala, Alberto Oliveti, e afferma: “Avere una Cassa previdenziale come primo pilastro va bene, dobbiamo iniziare a pensare come si può formare il secondo pilastro nelle Casse perché questo è diventato ormai una necessità per tutti”. Durigon osserva che nelle Casse c'è una maggiore percentuale di donne rispetto alle presenze di aderenti donna nelle forme di previdenza complementare e questo debba essere un esempio per spingere le adesioni di donne agli strumenti previdenziali di secondo pilastro. Tornando alle Casse privatizzate, Durigon sembra lanciare un monito agli enti, in alcuni casi molto concentrati sull'asset allocation verso investimenti finanziari. “Le Casse e i Fondi – osserva l'esponente del Governo Meloni – nascono per i lavoratori

e non per il mercato economico, che viene dopo e deve avere certo investimenti giusti, equi e importanti, che servono per l'economia reale ma è fondamentale – scandisce Durigon – che quelle risorse siano un grande progetto di futuro per i lavoratori”». (Fonte Radiocor).

Ricordo che Cassa Forense, con la riforma della mia gestione, ha già istituito il 2° pilastro, con la modulare volontaria, con una partecipazione molto, ma molto, contenuta, anche perché in questi ultimi anni, è aumentata la morosità degli iscritti per i contributi minimi e, nell'altra faccia della stessa medaglia, l'esposizione creditoria massiccia di Cassa forense verso gli iscritti.

«L'andamento dei contributi per modulare volontario, invece, registra un incremento di circa il 13% rispetto all'anno precedente (circa 9,1 milioni di euro contro gli 8,0 milioni di euro del 2023). Di conseguenza si incrementa il fondo a tale scopo dedicato per un importo complessivo a circa 78,6 milioni di euro, comprensivo della capitalizzazione. Si ricorda, infine che il fondo di riserva di rischio, previsto dall'art. 49, comma 1, del Regolamento Unico della Previdenza, a garanzia del rendimento minimo dell'1,5% sul montante contributivo versato, ammonta, al 31/12/2024, circa euro 1.123.000. L'adesione al nuovo istituto ha finora riguardato oltre 24.479 avvocati» (pag. 13 del Bilancio consuntivo di CF 2024) su un totale di 233.260, che rappresenta quindi la parte più ricca dell'avvocatura italiana.

Questo significa semplicemente che non ci sono le risorse negli iscritti alle Casse di previdenza per sostenere la previdenza complementare, se non per le poche coorti in bonis!

La provvista obbligatoria nasce per i professionisti e non per il mercato economico, ha detto il Senatore Durigon così raccogliendo il monito che da molte lune vado lanciando, perché la previdenza di primo pilastro non può dipendere dall'andamento dei mercati finanziari!

Un po' alla volta, ci stiamo arrivando.

Multa paucis! Deterior surdus eo nullus qui renuit audire.

I PROBLEMI DELLE CASSE DI PREVIDENZA

Oltre a quello demografico - reddituale, del quale ho già argomento nei miei 14 quaderni che ho pubblicato tutti online, ve ne sono 2, più subdoli perché molto tecnici e silenti.

25 giugno 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

– la contrarietà delle Casse di Previdenza ad applicare, negli investimenti, il codice degli appalti e

– l'applicazione della diversificazione, regola aurea della finanza, anche a difesa della molteplicità delle Casse, quasi che la specificità di ogni singola professione, richieda una molteplicità di Casse.

Sulla prima questione ho già trattato nel mio “Le Casse non voglio il Codice degli appalti per le Casse” (<https://www.mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/niente-codice-degli-appalti-per-le-casse/>)

Le Casse di Previdenza sono organismi di diritto pubblico e questo era già stato ribadito sotto la vigenza del precedente codice degli appalti.

«La categoria di organismo di diritto pubblico, di derivazione comunitaria, è volta ad accogliere una nozione sostanziale di amministrazione aggiudicatrice, nel dichiarato intento di evitare elusioni della ratio sottesa all'intero corpus normativo in materia di appalti pubblici (cfr. direttiva 89/440/CE). A mente dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE e dell'articolo 3, comma 26, del Codice dei contratti – che ne costituisce attuazione – si definisce organismo di diritto pubblico qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

(i) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale;

(ii) dotato di personalità giuridica;

(iii) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al

controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano i suddetti criteri figurano nell'allegato III della direttiva 2004/18/CE e nel corrispondente allegato III del Codice dei contratti. Detti elenchi, per espressa previsione normativa, non hanno carattere di esaustività. Essi possono, tuttavia, essere modificati soltanto previa notificazione obbligatoria da parte degli Stati membri alla Commissione, secondo quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo I, lettera d, della citata direttiva, ai sensi del quale solo la Commissione può variare, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 77, paragrafo 2, "gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'allegato III, allorché ciò si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri".

I criteri enumerati sono stati oggetto di ampia e puntuale elaborazione giurisprudenziale, orientata all'accoglimento di una nozione che, al di là della veste giuridica, conduca ad una qualificazione sostanziale del soggetto considerato, a prescindere da indici prettamente formalistici.

Sul quadro normativo fin qui succintamente delineato insiste la norma oggetto del presente atto di segnalazione (articolo 1, comma 10-ter, del d.l. n. 162/2008).

La disposizione stabilisce che, ai fini dell'applicazione del Codice dei contratti, "non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni", a patto che gli stessi non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture. Gli enti di cui trattasi sono stati trasformati in persone giuridiche private dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ("Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza"), il quale, all'articolo 1, comma 2, stabilisce che "gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile (...) rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni". Il terzo comma dello stesso articolo precisa che "gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e

professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione”.

Come già osservato dall’Autorità (cfr. deliberazione n. 14 del 25 febbraio 2009), la questione circa la natura degli enti previdenziali privatizzati va risolta verificando la ricorrenza dei presupposti di cui all’articolo 3, comma 26, del Codice dei contratti. Sulla base di una simile analisi, non possono sussistere dubbi in merito alla ricorrenza, nel caso in esame, dei requisiti della personalità giuridica e dell’istituzione per il soddisfacimento di interessi di carattere generale.

Con riguardo al primo profilo, è lo stesso articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 509/1994 ad attribuire la personalità giuridica agli enti in esame. Quanto poi ai fini perseguiti, il medesimo decreto statuisce che gli enti previdenziali privatizzati continuano a svolgere attività previdenziali ed assistenziali a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Pertanto, l’attività istituzionale consiste, anche dopo la privatizzazione, nel curare e provvedere ai bisogni previdenziali e assistenziali di determinati soggetti, i quali sono tenuti ex lege all’iscrizione ed alla contribuzione.

A riguardo, si rileva che l’articolo 38 della Costituzione sancisce come diritto fondamentale dei lavoratori, cui lo Stato è tenuto a provvedere, l’assicurazione di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia. Risulta, quindi, evidente che l’attività di cura e soddisfacimento di tali bisogni, riconosciuti dalla Costituzione e propri della generalità dei lavoratori, ha natura pubblicistica e che tale natura, stante il perdurante obbligo di iscrizione e contribuzione, deve ritenersi immutata anche dopo la privatizzazione ad opera del d.lgs. n. 509/1994.

Per ciò che concerne il terzo parametro, l’influenza pubblica dominante deve ritenersi sussistente dal momento che la contribuzione obbligatoria di tipo solidaristico, posta a carico degli iscritti, realizza una forma indiretta di concorso finanziario dello Stato.

Ed infatti, pur essendo previsto (articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 509/1994) che, agli enti previdenziali privatizzati, “non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali”, tuttavia, la contribuzione obbligatoria sancita dalla stessa norma rappresenta comunque una erogazione di denaro riconosciuta all’ente ex lege: essa, sebbene non integri una obbligazione formalmente tributaria, è idonea ad integrare lo schema del finanziamento pubblico.

L'interpretazione che precede è avvalorata sia dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 3 giugno 2005, n. 4364; TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 4 agosto 2010, n. 30034, secondo cui "se la contribuzione obbligatoria posta a carico degli iscritti dell'ente realizza una forma indiretta di concorso finanziario dello Stato, sussiste la condizione (finanziamento pubblico o altri ausili finanziari pubblici) che vale ad includere la sussunzione delle associazioni e delle fondazioni (già enti di diritto pubblico e poi trasformati in enti di diritto privato) tra gli organismi di diritto pubblico") che dalla Corte dei Conti (cfr. nota del 7 agosto 2009, prot. n. 2980, della sezione del controllo sugli enti) e dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. CGCE sentenza 11 giugno 2009, causa C-300/07, secondo cui "l'art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c, prima alternativa, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che sussiste finanziamento maggioritario da parte dello Stato quando le attività di casse pubbliche di assicurazione malattia sono finanziate in via principale mediante contributi, a carico degli affiliati, imposti, calcolati e riscossi in base a norme di diritto pubblico come quelle oggetto della causa principale. Siffatte casse di assicurazione malattia devono essere considerate organismi di diritto pubblico e, quindi, amministrazioni aggiudicatrici ai fini dell'applicazione delle norme di tale direttiva").

A ciò si aggiunga che gli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 509/1994 evidenziano numerosi momenti di ingerenza ed intervento dello Stato nell'attività gestionale, amministrativa e contabile degli enti previdenziali privatizzati, riconducibili alla nozione di controllo di cui alla definizione di organismo di diritto pubblico: la possibilità di commissariamento da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in caso di disavanzo economico – finanziario o di gravi violazioni da parte degli organismi di amministrazione (articolo 2, commi 4 e 6), la vigilanza del Ministero del lavoro, unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in forma di approvazione dello statuto, dei regolamenti e di ogni eventuale modifica degli stessi (articolo 3, commi 1, 2 e 3), il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie esercitato dalla Corte dei Conti.

Pertanto, gli enti previdenziali che dispongono di indirette forme di finanziamento pubblico, a motivo della contribuzione obbligatoria, devono essere qualificati alla stregua di organismi di diritto pubblico: da ciò discende l'applicabilità della disciplina dettata dal Codice dei contratti.» (Fonte: Anac).

Per questo da 14 anni si attende, invano, il regolamento per gli investimenti.

Sulla questione n. 2, la resistenza al cambiamento, e cioè a creare una unica Cassa di previdenza per tutti i professionisti, che consentirebbe economie di scala in

risparmio considerevoli, le Casse invocano la specificità di ogni singola professione facendo finta di dimenticare che l'INPS tutela 26.618.000 iscritti, dati 2023, con ben 13 categorie di lavoratori interessati!!

In realtà attraverso la specificità di ogni singola professione si difendono rendite di posizione, alle quali non si vuole rinunciare e chi lo dice viene silenziato e oscurato.

IL TORMENTONE ENPAPI

In questi ultimi anni l'ente si è trovato coinvolto in diverse vicende giudiziarie.

27 giugno 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

«Enpapi è un ente di diritto privato di cui al d.lgs. n. 103/1996, soggetto anche alla normativa di cui al d.lgs. n. 509/1994 e gestisce la previdenza e l'assistenza degli iscritti con l'obbligo di assicurare la sostenibilità di lungo periodo della gestione, stabilita dai Ministeri Vigilanti in 30 anni di saldo totale positivo. L'Ente è strutturato in due gestioni: la Gestione Principale – dove sono obbligatoriamente iscritti gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, esercitano attività libero professionale in via esclusiva o contestualmente ad attività subordinata – e la Gestione Separata istituita a decorrere dall'1.1.2012 – dove sono obbligatoriamente iscritti gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, svolgono attività in forma di collaborazione coordinata e continuativa, o comunque non abituale, o sono componenti di organi di amministrazione e controllo di Studi Associati e Cooperative o di Ordini professionali». (Fonte: Bilancio tecnico al 31.12.2023)

In questi ultimi anni Enpapi si è trovato coinvolto in diverse vicende giudiziarie.

Recentemente [Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 19466 del 15 luglio 2024 – L'azione di responsabilità promossa da un ente previdenziale privatizzato (nella specie ENPAPI) nei confronti dei propri organi di amministrazione e controllo per il risarcimento del danno patrimoniale derivante dal dissesto economico dell'ente appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella contabile, in quanto finalizzata alla tutela del capitale sociale e del patrimonio dell'ente per violazione di obblighi di natura contrattuale. Tale azione non si distingue, quanto a causa petendi e petitum, dall'azione di responsabilità degli amministratori delle società di capitali, mirando a ricostituire il patrimonio dell'ente inteso come entità autonoma dalla mala gestio degli organi di gestione e controllo. La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando vengano addebitate negligenze sia nella gestione economico-finanziaria che nella contabilità dell'ente, avendo l'azione ad oggetto il riconoscimento del diritto soggettivo dell'ente al ristoro della lesione determinata dalla violazione degli obblighi

civilistici assunti nella gestione delle risorse e nella realizzazione dello scopo sociale. Non rileva, ai fini della giurisdizione, che l'ente abbia mantenuto carattere pubblicistico per lo svolgimento di attività previdenziale obbligatoria ex art. 38 Cost. con obbligatorietà di iscrizione e contribuzione, né la sottoposizione a vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei conti. La giurisdizione contabile postula infatti una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito e la PA che non sussiste nell'azione di responsabilità sociale promossa dall'ente privatizzato verso i propri organi per la violazione dei doveri di corretta gestione del patrimonio sociale] la Corte di Cassazione ha attribuito al Giudice civile la competenza di giudizio nei confronti di 92 soggetti privati, oltre ai componenti degli organi sociali, verso i quali nel luglio del 2021 ENPAPI aveva avviato un procedimento civile, chiedendo di accertare la responsabilità riguardo a comportamenti illeciti posti in essere a suo danno e un risarcimento di circa 200 milioni di euro, sentenza accolta con molta soddisfazione, dai vertici di ENPAPI.

Il 13 novembre 2024 si è poi tenuta l'audizione del Sottosegretario di Stato Sen. Claudio Durigon, avanti la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, su questioni relative alla governance di ENPAPI in relazione all'elezione degli attuali organi di indirizzo e di gestione dell'Ente.

A fronte di ciò il Presidente di Enpapi, in merito alla notizia di stampa dell'annullamento delle elezioni, ha chiarito come non vi sia alcun allarme sulla continuità operativa e gestionale dell'Ente.

I Vigilanti erano però di avviso contrario tanto è vero che, dapprima hanno inviato ad Enpapi una sollecitazione a sospendere la proclamazione degli eletti, e poi una diffida ad adempire, entrambe impugnate da Enpapi avanti il Tar Lazio.

Ora è intenzione dei Ministeri Vigilanti, acquisito il parere favorevole della Avvocatura di Stato, nominare un commissario ad acta per rifare le elezioni, così da garantire a tutti la partecipazione. Notizie queste emerse dalla audizione del Senatore Durigon del 25 giugno avanti la Bicamerale di controllo sugli Enti Previdenziali.

Non si tratta di un commissariamento di Enpapi ma del rifacimento delle elezioni attraverso un commissario ad acta.

Per completezza di informazione faccio presente che Enpapi, appreso che il 25.06.2025 la Bicamerale avrebbe audito i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito all'evoluzione delle vicende che hanno interessato l'ente, ha inviato una nota con la quale ha fatto presente che le ordinanze del TAR Lazio, conseguenti alle impugnative di Enpapi, avrebbero confermato la corretta impostazione assunta dall'Ente, contestualmente disvelando la carenza di una

legittimazione del Ministero ad agire su un campo che la giurisprudenza unanime attribuisce all'autonomia della Cassa e per la quale ogni istanza deve essere presentata al Tribunale ordinario.

È notizia poi di questi giorni del decreto di citazione diretta a giudizio, avanti il Tribunale di Roma, per l'udienza del 25.09.2025, di cinque amministratori dell'Ente per presunte false dichiarazioni sui requisiti richiesti per accedere alle rispettive cariche.

Il dibattito è tra la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva (nel nostro ordinamento la presunzione di innocenza copre l'intera vicenda processuale: un soggetto incolpato di aver commesso un reato è legalmente "presunto innocente" fin dalle prime battute delle indagini preliminari e sino al passaggio in giudicato della eventuale sentenza di condanna), e l'autosospensione degli interessati dalle cariche o l'opportunità di un intervento dei Ministeri vigilanti a garanzia sia degli incolpati, sia dell'Ente che degli iscritti.

In base all'art. 15 del codice etico di Enpapi "i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo dell'Ente si devono astenere da comportamenti illeciti, quali, a titolo esemplificativo: inviare documenti falsi, attestare requisiti inesistenti o fornire garanzie/dichiarazioni non rispondenti al vero".

Vedremo che cosa succederà.

CASSE, FONDI PENSIONE E VENTURE CAPITAL



Trento, 28 giugno 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Ho già trattato il tema nel mio “*Le Casse di previdenza e il venture capital*” (<https://www.ifanews.it/le-casse-di-previdenza-e-il-venture-capital>).

È notizia di ieri, 27 giugno 2025, che con una correzione inserita in *extremis* nel decreto legge economia, il **Ministero delle imprese e del made in Italy ha ammorbidito le soglie minime di investimenti qualificati** per le Casse di previdenza e per il Fondi pensione nel 3% nel 2025, 5% nel 2026 e 10% nel 2027, **il tutto senza alcuna garanzia per gli iscritti** delle Casse di previdenza e dei Fondi pensione.

Una sorta di **esproprio autorizzato**, scaricando il rischio appunto sugli iscritti.

L'introduzione dell'obbligo di investimento in venture capital, chiamerà il management delle Casse di previdenza e dei Fondi pensione ad una riflessione molto approfondita sulla gestione del rischio perché il venture capital, per sua natura, presenta un profilo di rischio più elevato rispetto agli strumenti tradizionali, richiedendo tra il resto competenze specialistiche nella selezione dei fondi e nella valutazione delle opportunità di investimento.

Queste capacità manageriali, come ha sottolineato la relazione della Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali, dovranno essere, prioritariamente, quantomeno rafforzate.

Poiché l'iscrizione alle Casse di previdenza, a differenza dei Fondi pensione, è obbligatoria per legge, sarà opportuna una **consultazione pubblica** per accertare se la maggioranza degli iscritti possa essere favorevole a questo tipo di investimenti, che scarica il rischio elevato, di perdere anche tutto il capitale, sugli iscritti stessi.

Le Casse di previdenza, così come i Fondi pensione, non sono né un *casinò* né una *slot machine*.

Il patrimonio delle Casse di previdenza è costituito da contributi previdenziali obbligatori

30 giugno 2025

di Paolo Rosa

«Da quasi 13 anni (ora 14 anni) le Casse di Previdenza attendono una disciplina omogenea in materia di investimenti. Riprendendo quanto già disposto dall'art.14 comma 3 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, la Legge di Bilancio 2023 ha infatti previsto l'elaborazione – da parte del MEF, di concerto con il Ministero del Lavoro e sentita la COVIP – di un decreto contenente norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie, di conflitti di interessi e di depositario (oltre che di informazione nei confronti degli iscritti nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio). Viene, inoltre, stabilito che, entro sei mesi dall'adozione di dette norme, le Casse di Previdenza definiscano appositi regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti. Nonostante il termine per l'emanazione ministeriale fosse fissato per il 30 giugno 2023, il decreto attuativo non ha ancora visto la luce» (Fonte: Michaela Camilleri di itinerari Previdenziali).

«La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha pubblicato il suo ultimo rapporto annuale, lanciando un allarme su un tema cruciale: la sostenibilità e la trasparenza delle gestioni patrimoniali delle casse previdenziali dei liberi professionisti. I dati sono incoraggianti sotto il profilo della crescita degli attivi, ma preoccupanti per quanto riguarda la gestione dei rischi, i rendimenti non sempre proporzionati e la poca chiarezza nei costi sostenuti. Secondo i dati raccolti e analizzati dalla Commissione, tra il 2019 e il 2023 il patrimonio complessivo delle casse è cresciuto di oltre 19,8 miliardi di euro, passando da 87,6 a 107 miliardi di euro, con una crescita media del 22,8%. Le casse che hanno fatto registrare i maggiori aumenti in valore assoluto sono ENPAM (medici), con oltre 5,1 miliardi di euro in più, seguita dalla Cassa Forense (avvocati), cresciuta di 4,9 miliardi, e da INARCASSA (architetti e ingegneri), che ha visto aumentare il proprio patrimonio di 3,1 miliardi. In termini relativi, il record spetta

a ENPAPI (infermieri), con un incremento dell'89%, seguita da CNN (notai) con il 44,1% e dalla Cassa Forense con un incremento del 37%. Nonostante l'aumento degli attivi, la Commissione ha messo in evidenza alcune criticità rilevanti. In particolare, è stato riscontrato che in molti casi i rendimenti dichiarati dalle casse risultano superiori a quelli attesi da strumenti finanziari di analoga rischiosità, come i titoli di Stato a lunga scadenza. Per esempio, il rendimento medio delle casse nel triennio 2020–2023 è stato pari al 14,8%, a fronte del 9,2% dei Btp a 3 anni. Questo divario suggerisce un'esposizione marcata verso strumenti alternativi o illiquidi, che possono offrire rendimenti elevati ma comportano rischi più elevati e meno trasparenti. Inoltre, la Commissione ha evidenziato che molte casse non forniscono una reportistica dettagliata e standardizzata sui costi di gestione, rendendo difficile una valutazione oggettiva dell'efficienza gestionale. È stato segnalato, ad esempio, l'uso diffuso di fondi alternativi e l'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti terzi, spesso senza una rendicontazione puntuale degli oneri sostenuti». (Fonte: www.citywire.com).

In un recente video il Presidente di Enpam e Adepp, ha confessato di avere due portafogli, uno che guarda alle passività e alla solvibilità e uno che cerca di cogliere *performance* per garantire una sostenibilità di lungo termine.

Ora tutti dovrebbero comprendere che anche per il secondo portafoglio si maneggia denaro previdenziale obbligatorio che richiede il rispetto delle stesse regole di prudenza del primo.

La ricerca delle *performance* a doppia cifra, si possono fare, ma con il proprio denaro e non quello obbligatorio versato dai professionisti italiani.

È una questione di cultura ma anche di conoscenza dei principi fondamentali della previdenza di primo pilastro che non può dipendere dai mercati finanziari, perché se vanno male, la conseguenza è la perdita del capitale e quindi della pensione.

Il MEFOP il 9 giugno 2025, ha pubblicato un interessante osservatorio a firma dell'economista Sofia Mencarelli che qui ripropongo, integralmente:

«Diversi anni negli alternativi: le scelte strategiche delle casse di previdenza

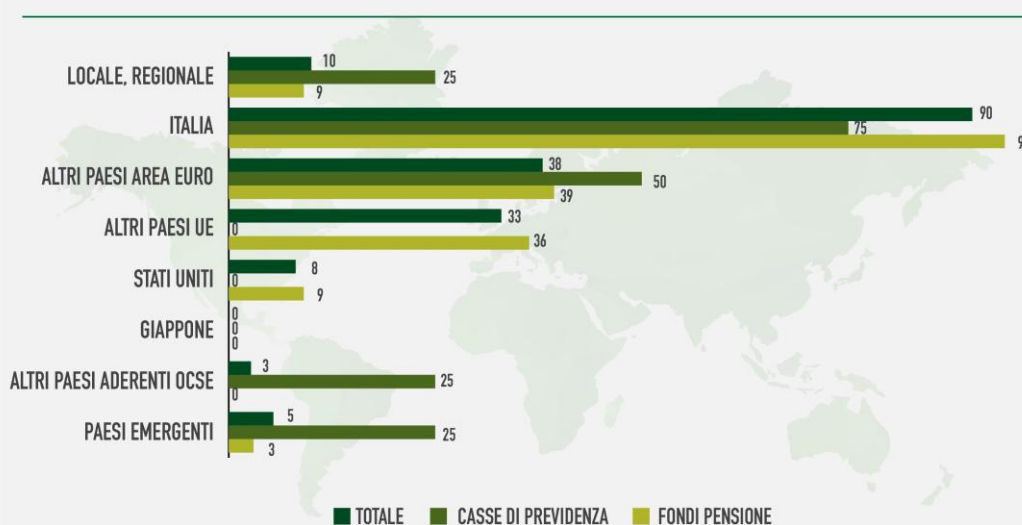
*I dati del quinto [Osservatorio Mefop sugli investimenti alternativi](#) delle casse di previdenza, dei fondi pensione e dei fondi sanitari evidenziano che gli **enti di previdenza dei liberi professionisti rappresentano il principale detentore di asset non tradizionali**, con un patrimonio investito in tali strumenti pari a circa il 30% delle attività finanziarie complessivamente detenute.*

La ricerca si è svolta nel terzo quadrimestre 2024 e ha visto la partecipazione di 19 casse di previdenza (nel complesso hanno partecipato 115 enti tra fondi pensione, fondi sanitari e casse di previdenza).

Tutte le casse di previdenza partecipanti hanno dichiarato di investire in alternativi, le ragioni principali addotte per tale scelta risiedono nella possibilità di ottenere una maggiore redditività e nella coerenza di tali asset con l'orizzonte temporale di lungo periodo della politica d'investimento attuata (63% in entrambi i casi, per la domanda sulle ragioni alla base dell'investimento nelle asset class non tradizionali era possibile dare più di una risposta).

Tra le casse di previdenza, circa il **20% dichiara di prevedere strategicamente un focus geografico** nella scelta degli investimenti alternativi; l'interesse si orienta in modo particolare verso il mercato italiano (75% delle casse che hanno un focus geografico), tendenza da imputare alla volontà di sostenere il sistema economico italiano, a vantaggio delle categorie professionali di riferimento. Apprezzabile anche l'attenzione rivolta agli altri paesi dell'area Euro.

FOCUS GEOGRAFICO NEGLI INVESTIMENTI ALTERNATIVI (%)

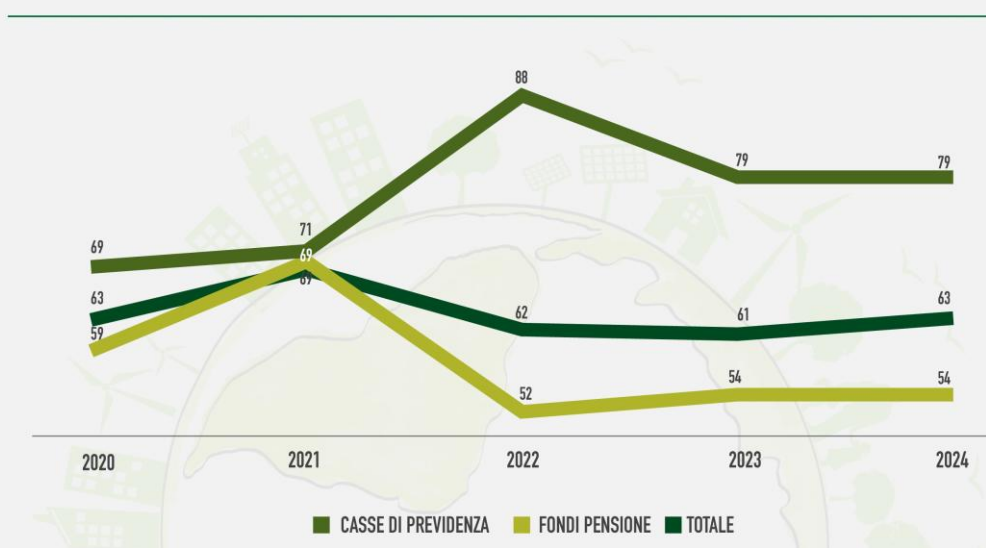


Fonte: quinta edizione Osservatorio Mefop sugli investimenti alternativi
Base dati: enti di previdenza che hanno dichiarato di detenere investimenti alternativi nei portafogli.

È ormai consolidato il fatto che la **sostenibilità rivesta un ruolo centrale nella definizione del portafoglio illiquido**: nell'ultima rilevazione, in linea con la precedente, quasi l'80% delle casse dichiara di considerare i **fattori Esg**. La diminuzione che si registra tra il 2022 e il 2023 (vedi grafico 2) deriva dalla crescita del campione analizzato, piuttosto che da cambiamenti concreti nelle scelte degli intervistati.

Tra i criteri per la selezione degli investimenti alternativi sostenibili, i più utilizzati richiamano i **criteri del regolamento europeo 2019/2088**: "l'investimento o il fondo deve essere classificato articolo 8 (47% delle casse) o articolo 9 (33% delle casse) ai fini della SFDR". Tale regolamento, che ha ridisegnato i profili di trasparenza degli investimenti ESG, ha avuto un impatto importante nell'orientare le scelte di sostenibilità delle Casse.

CONSIDERAZIONE FATTORI ESG NEGLI INVESTIMENTI ALTERNATIVI (%)



Fonte: quinta edizione Osservatorio Mefop sugli investimenti alternativi
Base dati: enti di previdenza che hanno dichiarato di detenere investimenti alternativi nei portafogli.

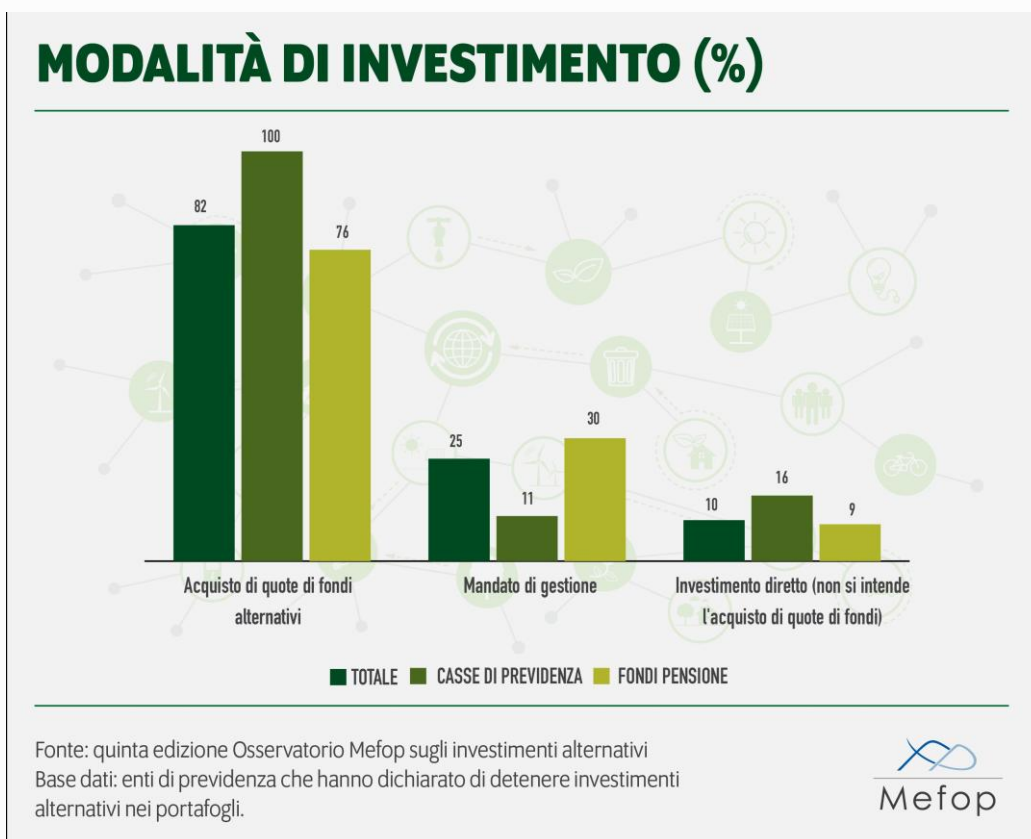
Mefop

Quanto alle modalità di investimento, l'**acquisto di quote di fondi alternativi** risulta essere la regola (100% delle casse), risultano residuali sia l'investimento diretto, sia il mandato di gestione. Tutte le casse che investono in alternativi attraverso il mandato di gestione o tramite l'acquisto di quote di fondi affermano di operare sul mercato

primario, una parte di esse ha effettuato sottoscrizioni di strumenti finanziari anche sul mercato secondario (37%), presumibilmente al fine di efficientare il flusso delle distribuzioni nel tempo.

In linea generale, le casse preferiscono **gestire autonomamente gli investimenti** (84%); le motivazioni di tale scelta riguardano la maggiore indipendenza, la dimensione adeguata del patrimonio, la struttura organizzativa e di controllo e la buona conoscenza del mercato. Il pooling delle risorse viene preso in considerazione dal 16% dei soggetti; da segnalare in tale ambito il progetto Arpinge, istituito da tre casse di previdenza (Inarcassa, Cassa Geometri e EPPI) per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali e la riqualificazione di quelle esistenti.

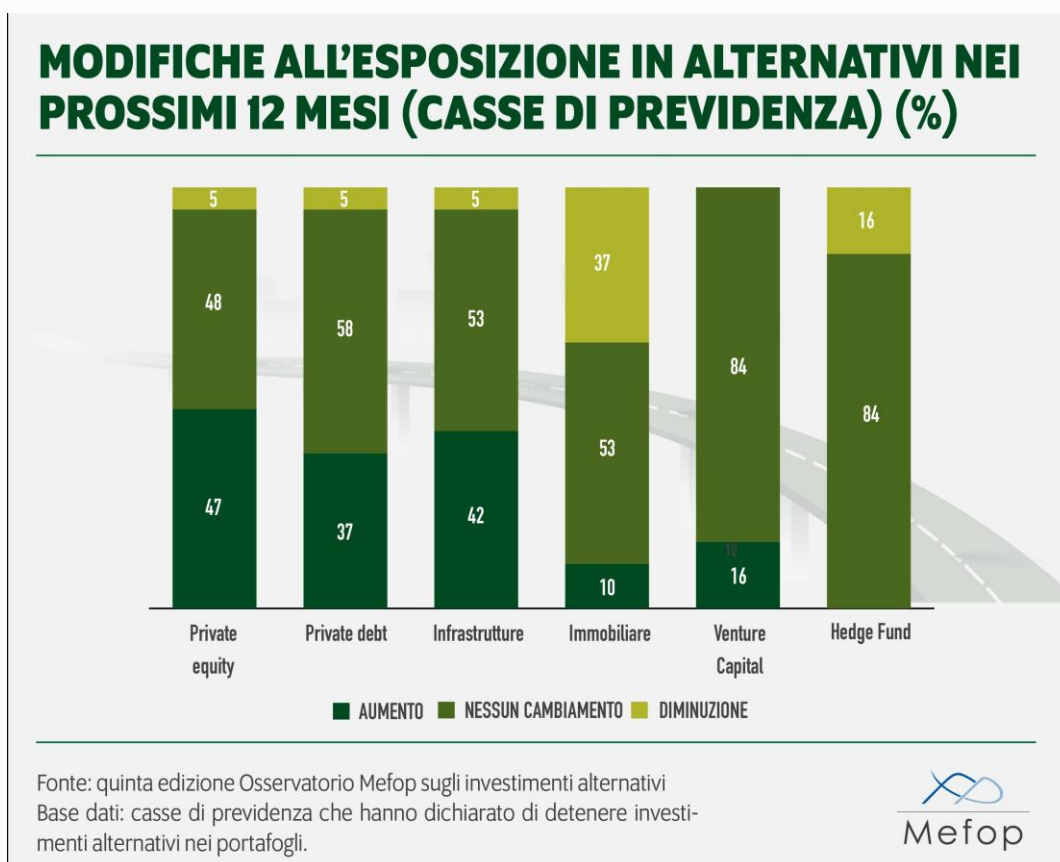
Quasi la metà degli enti previdenziali dei liberi professionisti, ossia **il 47%, sono investitori attivi** avendo dichiarato di prendere parte a comitati consultivi (Advisory Board e Advisory Committee) e alle assemblee dei fondi/società investiti.



Alla domanda riguardante il livello di soddisfazione della redditività, le casse rispondono positivamente: **oltre l'80% degli enti definisce coerente la redditività attesa e quella effettivamente conseguita**. Poche casse dichiarano di voler

diminuire l'esposizione in alternativi nei prossimi 12 mesi, le uniche eccezioni si riscontrano nel settore immobiliare e negli hedge fund (vedi grafico 4).

Sempre nell'ambito delle eventuali e future modifiche emerge fortemente la **volontà di aumentare l'esposizione in private equity (47%), private debt (37%) e infrastrutture (42%)**. Significativa anche la quota di enti che dichiara di voler incrementare l'investimento in venture capital (16%), tendenza in linea con la normativa attuale che incentiva i fondi pensione e le casse di previdenza a destinare una quota minima di patrimonio a fondi per il venture capital tramite l'esenzione fiscale sui rendimenti derivanti da investimenti in economia reale (L. 193 del 16 dicembre 2024).



Credo che sulla natura della contribuzione obbligatoria ci si poco da discutere e quindi la ricerca del rendimento a doppia cifra può essere perseguita a condizione che lo Stato garantisca comunque le pensioni dei professionisti.

ENASARCO NON HA SOLO IL PROBLEMA DEI SILENTI

Prevedo nuovi ricorsi all'Autorità giudiziaria.

01 luglio 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

«L'analisi della complessiva operatività della Fondazione evidenzia poi la necessità di trovare soluzioni – oggetto di continue denunce e esposti da parte degli iscritti alla stessa Fondazione e alla Commissione – alla gestione dei c.d. "silenti", ossia degli iscritti che non avendo maturato i requisiti di anzianità contributiva richiesti per l'accesso alle pensioni di vecchiaia (almeno 20 anni di anzianità contributiva) restano – in caso di assenza dei requisiti di anzianità contributiva previsti anche dall'INPS – sprovvisti di alcuna pensione di vecchiaia. In sintesi, i contributi versati ad Enasarco non possono essere ricongiunti con i contributi Inps. Ciò si rende ancor più necessario in ragione della sentenza della Corte di Cassazione n. 8887 del 4 maggio 2016 (che richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 20425 del 2010 che ha riconosciuto la facoltà di trasferire i contributi per la pensione di ex dipendente nelle gestioni speciali autonome, in ottemperanza alla L. n. 29 del 1979), che, tra l'altro, ha disposto: Il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal Fondo ENASARCO, introdotto originariamente dal D.M. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 29 del D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, e della L. 2 febbraio 1973, n. 12), divenuto integrativo nei confronti della pensione Inps, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (Inps e Fondazione ENASARCO), di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell'essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti nonché da un pari contributo a carico di questi ultimi (cfr. in questo senso Cass. n. 1327/2013, n. 8467/2007, n. 8201/1995). La Fondazione, quindi, non si sostituisce al regime generale ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l'Inps. Ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso l'Inps, e presso la Fondazione ENASARCO, con l'inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal D.Lgs. n. 42 del 2006.» (Fonte: Bicamerale del 16.11.2021).

All'87° anniversario della Fondazione Enasarco, il nuovo Consiglio di Amministrazione – insediatosi a seguito delle elezioni svoltesi tra il 6 e il 16 giugno 2025 – ha nominato Patrizia de Luise Presidente. Si tratta della prima volta, nella storia della Fondazione, che una donna assume la guida dell'istituzione. Accanto a lei, nel ruolo di Vice Presidenti, sono stati eletti Giuseppe Capanna e Paolo Armenio con la proroga del mandato di Antonio Buonfiglio, come Direttore Generale, per garantire continuità alle strategie avviate.

Dopo le 35.403 volte grazie ai voti espressi nelle recenti elezioni, va ricordato che la FNAAP – Confael ha denunciato il mancato rispetto da parte della Fondazione Enasarco dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma in data 05.06.2025 (R.G. 24985 – 1/2025).

Nonostante la decisione del Tribunale di Roma, che accoglieva l'istanza cautelare della FNAAP Confael, disponendo la sospensione del provvedimento di esclusione dalla tornata elettorale, Enasarco ha comunque dato il via alle votazioni elettorali iniziate il 6 giugno 2025.

La Confederazione, dopo aver chiesto, inutilmente, l'immediata sospensione delle elezioni e la possibilità di parteciparvi con la propria lista, ha chiesto al Ministero del lavoro l'annullamento delle elezioni e il commissariamento di Enasarco.

CALDERONE ... I NODI E LE CASSE DI PREVIDENZA

Vediamo sono questi snodi segnalati dalla Bicamerale.



02 luglio 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

Il 17 aprile 2025 la Ministra del lavoro Calderone così si esprimeva in un messaggio inviato ad un evento della Cassa dei commercialisti a Milano: *“I patrimoni delle Casse, ossia il risparmio previdenziale dei liberi professionisti italiani, ritengo possano e debbano sempre più essere indirizzati verso iniziative a favore del sistema Italia, con un orizzonte che unisca la crescita del Paese con lo sviluppo delle libere professioni”* (Fonte: *Il Sole 24Ore*, Radiocore).

“Alla luce delle conclusioni del Rapporto della Commissione bilaterale di controllo degli enti previdenziali, la Ministra Calderone ha chiesto alle Casse di previdenza di fornire informazioni entro il 30 settembre p.v., in merito ad alcuni nodi segnalati dalla Bicamerale di controllo sulle gestioni pensionistiche nell’indagine conoscitiva sugli investimenti del comparto.” (Fonte: *Italia Oggi* del 28.06.2025 di Simona D’Alessio).

Vediamo allora quali sono questi snodi segnalati dalla Bicamerale.

1. *“Mancano, ad oggi, previsioni normative in tema di requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza nonché in materia di meccanismi elettorali, di numero e di durata dei mandati. In particolare, l’appartenenza degli organi di vertice delle Casse alle specifiche professioni cui sono legati i singoli enti può comportare in determinati casi l’assenza di una formazione professionale specifica nelle materie economiche, statistiche e giuridiche, presupposto necessario per l’efficace espletamento dell’incarico secondo professionalità,*

competenza e correttezza. Sembrerebbe, pertanto, opportuno introdurre regole più chiare e stringenti, prevedendo un necessario «bilanciamento» tra vincoli alle politiche di investimento delle Casse (si è in attesa dal 2012 del decreto MEF sugli investimenti) e l'adeguatezza della corporate governance degli Enti. La frammentazione esistente fra le diverse strutture di governo societario e gli eterogenei regimi contributivi andrebbe ridotta, e per rendere più omogeneo il primo pilastro fornito dalle Casse professionali e anche per favorire possibili forme di aggregazione."

Per esempio non credo che il diploma di maturità scientifica e una laurea in filosofia con indirizzo pedagogico, siano garanzia di conoscenza dei fondamentali della previdenza e della finanza.

2. *"Dall'analisi delle strutture organizzative, ed in particolar modo degli uffici/strutture che si occupano delle attività di gestione e di controllo degli investimenti, emerge che, a livello aggregato, le Casse impiegano mediamente 11 risorse umane nell'Area Patrimonio (pari al 10 per cento della dotazione complessiva di personale). In termini di Asset Under Management (AUM), dalle analisi svolte – sempre a livello aggregato – emerge che le 11 risorse umane gestiscono/monitorano, a livello di singola risorsa umana, investimenti pari in media a circa 0,54 miliardi di euro. Tale aspetto pone profili di attenzione circa l'effettiva capacità dell'Ente di monitorare in maniera efficace ed efficiente il portafoglio investimenti riuscendo, pertanto, ad ottimizzare il binomio rischio-rendimenti."*

Ogni commento mi pare superfluo.

3. *Nell'attività di investimento delle Casse si registra un forte coinvolgimento degli advisor. Tale coinvolgimento, dovrebbe peraltro supportare le Casse nella definizione di politiche di investimento che tengano conto delle differenti specificità delle platee di riferimento, che pure esistono, essendo correlate a diverse categorie di professionisti. Tuttavia, dall'indagine è emersa una certa omogeneità delle politiche di investimento, che sembra quindi non essere in linea con tale premessa. Inoltre, nella comparazione delle politiche di investimento delle diverse Casse, si è riscontrata l'assenza (cfr. grafici a pag. 54 e 55) di una diretta relazione tra rischi e rendimenti. Inoltre, nel periodo considerato risulta che la sommatoria dei saldi previdenziali e assistenziali (pari a 21,89 miliardi di euro) è prossima alla sommatoria dei risultati di esercizio (pari a 21,92 miliardi di euro). In conclusione, sembrerebbe opportuno rafforzare quantitativamente e qualitativamente le strutture interne delle Casse nonché la «robustezza» delle procedure secondo le quali le Casse*

interagiscono con gli advisor, al fine di gestire il rischio di eccessivo «affidamento».”

La cosa singolare è che le Casse, pur essendo omogenee nelle politiche di investimento, difendono la diversificazione degli Enti alla luce delle diverse specificità professionali, anziché pensare – per ragioni di risparmio di spesa – alla creazione, quantomeno di un'unica struttura per governare gli investimenti, se non proprio di un'unica Cassa per tutti i professionisti.

4. *“Dall’analisi dell’informativa contabile delle Casse emergono significativi profili di attenzione sulle seguenti aree:*

i) gestione del portafoglio immobiliare (bassa redditività) e crediti verso inquilini (morosità);

ii) crediti contributivi nei confronti degli iscritti (stock significativo), meccanismi di recupero e mancata iscrizione di adeguati fondi di svalutazione crediti;

iii) spese sostenute per il contenzioso (rischio di antieconomicità del giudizio promosso);

iv) componenti di costo degli strumenti finanziari acquistati. In materia, si dovrebbe semplificare e razionalizzare il sistema dei controlli attualmente in essere al fine di armonizzare la vigilanza ed evitare duplicazioni di attività, dispersione di dati e sovrapposizione di scadenze.”

Vale la pena di valutare con attenzione la progressione, quasi geometrica, dei crediti delle Casse verso gli iscritti.

5. *“Dall’indagine è emersa la presenza di OICR dedicati alla singola Cassa (sottoscrittore al 100 per cento) nonché la presenza di un asset manager (controllato al 100 per cento) all’interno di una Cassa. Ciò solleva profili di attenzione sulla complessiva operatività di tali inter- mediari/strumenti, soprattutto con riferimento ai costi, agli aspetti remunerativi del management e alla gestione di possibili conflitti di interesse. Riflessioni ulteriori e in termini più generali, meriterebbero poi i «compensi» (gettoni di presenza) percepiti dai soggetti (frequentemente i componenti del Consiglio dei delegati/C.d.A.) indicati dagli Enti per la partecipazione negli Advisory board/comitati consultivi degli OICR Alternativi.”*

Come ho già scritto in altre occasioni, io ho fatto istanza a Cassa forense per poter avere la lista degli advisory board del 2023 e 2024 e la composizione degli CdA e

Collegi sindacali delle due SICAV e SICAF destinate ad amministrare circa 4 miliardi di euro, senza ottenere risposta alcuna.

Vi è quindi un problema di trasparenza nell'informazione agli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, e quindi tutte le delibere relative agli investimenti dovrebbero essere pubblicate sul sito istituzionale.

Quando si maneggiano denari altrui, è richiesta la massima trasparenza che è il più potente antidoto al malaffare.

«L'informazione è la condizione imprescindibile per essere cittadini e non sudditi: per poter prendere decisioni, di qualunque tipo, occorre essere informati. E il cittadino, se vuole essere protagonista della vita democratica della propria comunità, deve informarsi e avere la possibilità concreta di farlo: in maniera completa, plurale, semplice, trasparente, il più possibile obiettiva e legata alla realtà dei fatti. Uno degli obiettivi dell'Anac, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, è la trasparenza, con la relativa promozione della cultura della trasparenza, che costituisce già di per sé strumento di anticorruzione e presupposto di verifica di legalità. Caposaldo di tale strada maestra è la legge 190/2012, la cosiddetta "legge Severino", che indica nella pubblicazione degli atti sui siti web delle pubbliche amministrazioni, secondo criteri di accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, uno strumento di prevenzione della corruzione.» (Pierangelo Giovanetti, Portavoce Anac, 17.2.2022).

Sarà interessante poi scoprire quali amministratori che hanno esaurito il mandato si sono sistemati in Sicav e Sicaf!

6. *“Con specifico riferimento ai Bilanci tecnici, si registrano «ritardi» di circa un anno tra la loro redazione/approvazione e il relativo periodo di riferimento. Ciò determina che le elaborazioni effettuate e le proiezioni contenute nei Bilanci tecnici, e disponibili, tempo per tempo, hanno un gap temporale di circa quattro anni rispetto all'effettivo andamento/situazione degli iscritti/pensionati (per ogni categoria di riferimento). Sarebbe necessario ridurre tale gap temporale e incentivare la predisposizione di Bilanci tecnici specifici (oltre che standard). Documenti, quest'ultimi, fondamentali per definire l'ALM, da cui poi discendono l'AAS e l'AAT.”*

Il bilancio tecnico, standard e specifico, con il funding ratio (rapporto tra patrimonializzazione e debito latente) è lo strumento per valutare la sostenibilità di lungo periodo.

7. *“Gli investimenti in OICVM nonché in OICR Alternativi sono realizzati in maniera molto significativa attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari di diritto estero.*

Occorre riflettere sia sulle «effettive» differenze in termini di rapporto rischio/rendimento tra gli strumenti nazionali e non nazionali sia sulla «capacità» dell'industria dell'asset management nazionale di far fronte e assistere le esigenze di investimento di investitori istituzionali come le Casse previdenziali.»

È un aspetto molto, ma molto, delicato.

“Sugli aspetti contabili, un controllo esterno al quale sono sottoposti gli Enti previdenziali privati è quello svolto dalle società di revisione che certificano la corretta redazione delle scritture contabili di rendicontazione (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 509/1994). In materia, sarebbe opportuno estendere agli enti di previdenza l'applicazione delle più stringenti disposizioni previste dal d.lgs. n. 39/2010 in materia di «revisione legale» in linea con quanto già previsto per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore.” (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057)

Per la Commissione bicamerale “in materia, occorrerebbe quindi rafforzare le forme di controllo e sulle modifiche degli statuti e dei regolamenti e sul profilo rischio – rendimento degli investimenti effettuati”.

È la prima volta, da quanto mi occupo della materia, che vedo come la Relazione della Bicamerale di controllo sugli enti previdenziali venga presa in seria considerazione dai Ministeri vigilanti perché sin qui si era assistito a quello che io, più volte, ho definito il “gioco dell’oca” dove, ad ogni inizio di Legislatura, si ricomincia da capo.

Ho parlato più volte del “gioco dell’oca” e di “poltronesofà” e finalmente vengo preso in seria considerazione.

Pare sia in arrivo anche il decreto sugli investimenti e sarà interessante valutare il parere definitivo del CdS in tema di soggezione al codice degli appalti perché “l'attività erogativa consente di riconoscere in capo alle Casse previdenziali – indipendentemente quindi sia dal nomen, sia dalla loro forma, l'esercizio di attività e funzioni pubbliche, considerato che non sussiste alcuna differenza tra la funzione pubblica, intesa come cura degli interessi pubblici, e la funzione privata, intesa come perseguimento di interessi generali o collettivi” (Antonio Saporito in *Le Casse previdenziali tra vecchi problemi e nuove discipline*, Ricerche giuridiche sull'Amministrazione e l'Economia).

CASSE DI PREVIDENZA: SOSTENIBILITÀ E ADEGUATEZZA

Sono le due facce di una stessa medaglia: se le pensioni risultano inadeguate, ci sarà una pressione perché le pensioni siano aumentate e la sostenibilità del sistema pensionistico può risultare compromessa.

03 luglio 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

Dall'altro lato della medaglia, se un sistema pensionistico non è sostenibile a lungo termine, richiederà interventi o sull'aumento della contribuzione o sull'aumento dell'età pensionabile o riducendo, in pro rata temporis, le prestazioni nel quantum.

Ne consegue che l'adeguatezza e la sostenibilità sono aspetti che debbono essere esaminati congiuntamente.

Con la legge 214/2011, meglio detta *Salva Italia*, le Casse di previdenza private hanno dovuto adottare misure atte a garantirne l'equilibrio entrate/uscite per un periodo di 50 anni.

Oggi siamo di fronte a profondi cambiamenti strutturali del contesto socio – economico, quali l'inverno demografico, l'invecchiamento della popolazione, il rallentamento della crescita economica e l'instabilità del mercato del lavoro.

Il mix di questi fattori, rende problematica l'offerta di tutele previdenziali adeguate, anche perché bisogna capire che cosa s'intende per adeguatezza della prestazione previdenziale.

Si conoscono due modelli di sicurezza sociale, quello Bismarckiano, come quello italiano, e quello Beveridgiano, adottato dai sistemi anglo – scandinavi.

Per noi adeguatezza significa assicurare il mantenimento del tenore di vita acquisito durante il periodo di vita lavorativo; per gli anglo – scandinavi la pensione deve garantire un reddito minimo, sufficiente a coprire i bisogni essenziali.

L'adeguatezza della prestazione pensionistica si misura con un indicatore che si chiama "tasso di sostituzione".

Il tasso di sostituzione può essere calcolato al lordo o al netto del prelievo fiscale, dove il tasso di sostituzione netto a me pare più corretto, perché considera il reddito effettivamente spendibile per il pensionato.

Con il passaggio dal sistema di calcolo retributivo della pensione, al sistema di calcolo contributivo della pensione, il tasso di sostituzione, mediamente, si abbassa.

Una verifica di ciò è stata fatta da Marina Piovera e Michele Proietti nella loro *Guida alla previdenza degli avvocati aggiornata alla riforma in vigore dal 2025*, edizione Cedam.

Numeri alla mano, gli autori hanno dimostrato che *“il livello di pensione per gli iscritti in regime contributivo puro”* – cioè gli iscritti avvocati dal 01.01.2025 – *“appare insufficiente a mantenere il tenore di vita raggiunto durante l’attività lavorativa. Per questi iscritti, si pone non solo un tema di adeguatezza della pensione ma anche di equità intergenerazionale, posto che non vengono garantire loro le stesse risorse e possibilità delle generazioni precedenti. La proposta di riforma del 2022 aveva in realtà tentato di ridurre lo squilibrio a danno dei nuovi iscritti, sfruttando la possibilità offerta dalla legge 12/7/2011, n. 133 (Legge Lo Presti) e desinando l’1% del contributo integrativo all’incremento del montante individuale, ma tale misura, per un problema di costi, non è stata riproposta con la riforma del 2024. Questa scelta, se da un lato è andata a beneficio della sostenibilità finanziaria del sistema, dall’altro ha imposto un sacrificio agli iscritti più giovani, che vedono appunto ridotte le proprie prestazioni rispetto alle generazioni precedenti, con un impatto sulle loro prospettive di lungo periodo”*.(pag. 160 della Guida).

Tanto è vero questo che i Ministeri vigilanti, approvando la riforma di CF l’hanno invitata *“a dedicare maggiore dettaglio all’analisi dei tassi di sostituzione, sia lordi che netti, ai fini dell’adozione di eventuali politiche da mettere in atto per il miglioramento delle prestazioni pensionistiche. Infine, si condivide quanto segnalato dal covigilante Ministero dell’economia che considera opportuna la pubblicazione, sul sito della Cassa, sia delle risultanze attuariali più recenti trasmesse a corredo del provvedimento in esame sia di una adeguata informativa circa l’importo della futura pensione degli iscritti secondo diverse ipotesi di sviluppo di carriera”*.

Come si esce da questa situazione che è un po’ comune a tutte le Casse dei liberi professionisti?

Le soluzioni, a mio avviso, sono due: si può transitare dal modello Bismarckiano al modello Beveridgiano, nei termini sopra descritti, cioè coprendo in misura uguale per tutti i lavoratori, i bisogni essenziali (**prestazioni flat rate, cioè a somma fissa uguale per tutti, senza restrizioni all’accesso e finanziate con gettito fiscale**, per

Beveridge il welfare è un diritto di cittadinanza non carità pubblica), oppure evitare che la durata della pensione continui ad aumentare rispetto alla durata della vita attiva, così da migliorare, in parallelo, sia la sostenibilità che l'adeguatezza.

Per fare questo sarà necessario adeguare automaticamente l'età pensionabile all'aumento della speranza di vita.

Al Legislatore previdenziale non può mancare la lungimiranza.

Invito a leggere “*Welfare state: il futuro è nel ritorno a Beveridge*” del compianto prof. Gianni Toniolo al seguente link (<https://share.google/kE6RRj8CDi75eYjGF>) di *Lavoce.info*

STATO DI DIRITTO E DIVISIONE DEI POTERI



Trento, 04 luglio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Nella quotidiana diatriba tra **Governo e Magistratura** sulle invasioni di campo, è intervenuta, con parole chiarissime, la **Corte Costituzionale** in un passaggio della sentenza n. 95/2025 riguardante il giudizio di **legittimità costituzionale sull'abrogazione dell'abuso d'ufficio**.

Al punto 8 della motivazione così scrive la Corte Costituzionale:

«In definitiva, questa Corte ritiene di non potere, sulla base dei parametri evocati, sindacare la complessiva efficacia del sistema di prevenzione e contrasto alle condotte abusive dei pubblici agenti risultante dall'abolizione del delitto di abuso d'ufficio, sovrapponendo la propria valutazione a quella del legislatore.

Se gli indubbi vuoti di tutela penale che derivano dall'abolizione del reato – emblematicamente illustrati dalle vicende oggetto dei quattordici giudizi a quibus – possano ritenersi o meno compensati dai benefici che il legislatore si è ripromesso di ottenere, secondo quanto puntualmente illustrato nei lavori preparatori della riforma, è questione che investe esclusivamente la responsabilità politica del legislatore, non giustiziabile innanzi a questa Corte al metro dei parametri costituzionali e internazionali esaminati.» (Corte Costituzionale, sentenza n. 95/2025).

Ugualmente lo stesso principio è stato affermato dalla Corte Costituzionale nella successiva sentenza n. 96/2025 nel giudizio di legittimità costituzionale in materia di immigrazione.

La Corte ha infatti affermato che *“spetta al legislatore adottare una disciplina che assicuri un'adeguata base legale alle enunciate istanze, tanto più urgente in considerazione della centralità della libertà personale nel disegno costituzionale”*.

Mi auguro che le parti prendano atto di quanto affermato e che ogni polemica possa considerarsi esaurita.

UN NUMERO NON TRASCURABILE DI COMUNI MONTANI VERSO IL FINE VITA?



Trento, 05 luglio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Il 9 aprile 2025 la cabina di regia del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud ha approvato il **Piano strategico nazionale delle aree interne**, acronimo **PSNAI**.

La premessa illustra il Piano:

«Premessa

La sfida demografica, insieme ai fenomeni correlati dello spopolamento e dell'invecchiamento della popolazione, rappresenta una delle minacce più gravi per l'Unione Europea e, in particolare, per l'Italia.

Questi processi minano la competitività e la resilienza dei Paesi membri, amplificano le disuguaglianze territoriali e generano difficoltà nella disponibilità di manodopera, nella sostenibilità dei sistemi sociali e previdenziali, e nell'accesso ai servizi essenziali.

In particolare, le **Aree Interne** si trovano ad affrontare criticità più accentuate, in quanto sono maggiormente esposte a fenomeni come il forte **spopolamento**, l'**invecchiamento** della popolazione e la **carenza di servizi**.

Il 9° Rapporto della Commissione Europea sulla Coesione evidenzia come tali fenomeni colpiscano in modo diverso le diverse regioni, con particolare gravità in quelle meno sviluppate e nelle aree ultraperiferiche, che risultano essere le più vulnerabili a processi come l'invecchiamento della popolazione, l'emigrazione giovanile e il declino dei servizi essenziali.

Per affrontare queste problematiche, è fondamentale adottare interventi mirati e strategie integrate in grado di contrastare il fenomeno, promuovendo la crescita economica e sociale, valorizzando le risorse locali e creando opportunità per uno sviluppo sostenibile.

Le strategie, calibrate sulle specificità di ciascun territorio e orientate al benessere delle persone, devono essere sviluppate in linea con i principi di sussidiarietà, partenariato e governance multilivello, anche attraverso il sostegno della Politica di Coesione.

La Commissione Europea, nella sua Comunicazione sulla "Trappola dei talenti" del gennaio 2023, ha evidenziato l'urgenza di adottare strategie territoriali mirate per supportare le regioni a rischio di cadere in un circolo vizioso che ostacola il loro sviluppo economico e sociale.

Queste strategie dovrebbero prevenire l'emigrazione verso le aree più sviluppate, creando opportunità di lavoro per i giovani e permettendo loro di cogliere i benefici di un'economia "sempre più orientata alla conoscenza".

Per affrontare efficacemente queste sfide, la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) rappresenta uno strumento cruciale, tramite il miglioramento dei servizi essenziali, la promozione della crescita economica e sociale e la valorizzazione delle risorse locali per creare opportunità di sviluppo.

Il Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (PSNAI), in particolare, fornisce le linee guida per implementare interventi mirati che rispondano alle specificità di ciascun territorio e promuovano il benessere delle persone, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, partenariato e governance multilivello, tramite l'armonizzazione delle risorse e delle normative esistenti.

Il Piano prevede un approccio integrato, insieme a misure concrete per rafforzare la competitività e la resilienza delle regioni.

È fondamentale assicurare una crescita sostenibile a lungo termine, promuovere l'inclusione sociale e accompagnare i territori con riforme strutturali e il potenziamento della capacità amministrativa.

Gli interventi devono consentire ai cittadini di restare nelle loro comunità, migliorando al contempo la qualità della vita e le condizioni socio-economiche locali.

In primo luogo, è fondamentale investire nei servizi pubblici, come sanità, istruzione, e trasporti pubblici, incentivando soluzioni condivise e intelligenti come la telemedicina e l'elearning, che ne aumentano l'efficienza e l'accessibilità.

Solo attraverso un accesso a servizi essenziali di qualità sarà possibile contrastare lo spopolamento e attrarre nuove famiglie e professionisti.

In secondo luogo, è necessario **colmare il divario digitale.**

Investire nella digitalizzazione delle aree periferiche e ultraperiferiche, sviluppando infrastrutture come reti Internet ad alta velocità e 5G, contribuirà a migliorare la competitività regionale, facilitando il lavoro da remoto e l'istruzione online.

Questo approccio offrirà nuove opportunità e incoraggerà il ritorno dei giovani nelle zone rurali e periferiche, migliorando la connettività, sia in termini di infrastrutture di trasporto che digitali, per garantire che le persone delle aree periferiche rimangano collegate con i principali centri urbani.

In terzo luogo, il Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne, tramite le risorse nazionali, regionali ed europee, deve sostenere le economie locali e promuovere l'innovazione.

Garantire il "diritto di restare" implica la creazione di posti di lavoro di qualità per trattenere i giovani nel territorio, ma anche offrirne per coloro che sono stati esclusi dal mercato del lavoro per lungo tempo.

Incentivare l'imprenditorialità in tali aree, l'agricoltura sostenibile e l'economia circolare contribuirà a costruire ecosistemi economici resilienti, in grado di favorire una crescita a lungo termine.

In quarto luogo, il rafforzamento dello sviluppo sostenibile è una priorità in questi territori, con una particolare attenzione sulle transizioni ecologica e digitale.

Investire in energie rinnovabili, trasporti sostenibili e tutela ambientale non solo migliorerà le condizioni di vita, ma creerà anche posti di lavoro "verdi" e opportunità di sviluppo locale.

Un approccio "tailor-made" e "place-based" è cruciale per adattare le politiche alle specifiche esigenze delle singole regioni.

Le strategie locali devono promuovere partenariati tra autorità locali e regionali e con i privati per calibrare gli investimenti sulle necessità concrete di ciascun territorio.

Una possibile risposta alla sfida demografica può pervenire anche da una maggiore cooperazione tra aree urbane e interne, evitando le politiche settoriali tradizionali.

Le misure da adottare includono una pianificazione territoriale più sostenibile, investimenti in migliori servizi e una gestione condivisa delle risorse naturali, che possono favorire la crescita e la resilienza delle aree interne.

È opportuno continuare a collaborare, con le grandi imprese pubbliche, per promuovere, attraverso la concertazione politico-istituzionale investimenti mirati nelle aree rurali, interne e montane del Paese per garantire uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Infine, è indispensabile mantenere un dialogo continuo con tutti gli stakeholder per garantire che i meccanismi di finanziamento rispondano tempestivamente alle esigenze dei territori, affrontando le criticità e assicurando che le aree periferiche non vengano trascurate nei processi di sviluppo dell'UE.

È inoltre indispensabile assicurare ogni possibile coordinamento, sin dalla fase di programmazione, tra gli interventi sviluppati nel quadro dei programmi e fondi della coesione, nazionali ed europei e il PNRR, valorizzando altresì i margini di complementarietà con i programmi e fondi a gestione diretta della Commissione, in particolare per quanto concerne l'innovazione.

In questa cornice strategica, sarà altresì importante focalizzare l'attenzione sul riuso e sulla capitalizzazione del valore prodotto dai programmi di cooperazione territoriale europea (CTE, o Interreg), che intervengono anche specificamente sulle sfide che il Piano si trova ad affrontare.»

Se poi andiamo alle pagg. 45 e 46 troviamo descritte le 4 tipologie di obiettivi:

«Alla luce di quanto descritto è possibile distinguere quattro tipologie di obiettivi, nella prospettiva di rafforzare le condizioni delle Aree Interne, in funzione delle condizioni di partenza delle realtà locali:

- **Obiettivo 1:** Inversione di tendenza relativamente alla popolazione

Come rappresentato dall'analisi statistica, non esistono margini per realizzare tale obiettivo a livello nazionale.

La popolazione può crescere solo in alcune grandi città e in specifiche località particolarmente attrattive.

- **Obiettivo 2:** Inversione di tendenza relativamente alle nascite. Nello scenario nazionale più favorevole tra quelli contemplati dalle previsioni Istat la popolazione non cresce ma le nascite tornano a salire.

In tale scenario la popolazione anziana aumenta comunque più della popolazione giovanile e i decessi rimangono maggiori rispetto alle nascite, ma la base demografica non va a indebolirsi ulteriormente.

Tale risultato richiede però una combinazione tra attrattività verso le nuove generazioni (che rafforzano la componente in età riproduttiva) e condizioni favorevoli alle scelte di genitorialità.

Una parte del Paese potrebbe riuscire ad avvicinarsi a tale scenario, ma verosimilmente non gran parte del Mezzogiorno e la maggioranza delle Aree interne (come evidenziano i dati stessi delle previsioni ISTAT disaggregati per regione).

- **Obiettivo 3:** Contenimento della riduzione delle nascite (da diminuzione accentuata a moderata)

Questa è la tipologia che potrebbe riguardare il gruppo più ampio di Comuni delle Aree interne.

Corrisponde ad un percorso che evita di rassegnarsi allo scenario peggiore e cerca di rimanere vicino allo scenario mediano delle previsioni ISTAT.

Data la struttura per età della popolazione di molte Aree interne (caratterizzata da forte indebolimento della componente giovane-adulta), il rallentamento della diminuzione delle nascite richiede comunque un aumento del numero medio di figli per donna (nello scenario mediano italiano passa dagli attuali 1,2 a quasi 1,4 nel 2050) e una progressiva riduzione del saldo migratorio negativo. **Questo obiettivo non mette in sicurezza la struttura demografica, ma evita che peggiori** in modo tale da compromettere del tutto la sostenibilità nel breve-medio periodo. Questo consente di tenere aperta la possibilità di miglioramenti futuri.

- **Obiettivo 4:** Accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. Un numero non trascurabile di Aree interne si trova già con una struttura demografica compromessa (popolazione di piccole dimensioni, in forte declino, con accentuato squilibrio nel rapporto tra vecchie e nuove generazioni) oltre che con basse prospettive di sviluppo economico e deboli condizioni di attrattività.

Queste Aree non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza ma non possono nemmeno essere abbandonate a sé stesse.

Hanno bisogno di un piano mirato che le possa assistere in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento in modo da renderlo socialmente dignitoso per chi ancora vi abita.»

L'obiettivo 4 a me pare inquietante.

L'art. 44 della Costituzione al 2 comma prevede: La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Si veda il Dossier di Camera e Senato del 15.07.2022 - disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane.

Il Governo insiste per fare investire le Casse di previdenza e i Fondi pensione nel Venture Capital

07 luglio 2025

di Paolo Rosa

Il 2 luglio 2025, presso la Sala della Regina alla Camera dei Deputati, si terrà un convegno dal titolo *“Previdenza e strategie di investimento nel venture capital”* moderato dal giornalista di La7 Andrea Pancani.

Il tema centrale sarà la misura introdotta per gli enti previdenziali dalla legge annuale sulla concorrenza 2024 e la possibilità di continuare a beneficiare dell'esenzione fiscale sul capital gain, derivante da investimenti qualificati purché una quota di tali investimenti sia destinata al venture capital.

Nel corso dell'incontro ci sarà la presentazione di casi di start up.

Già a Cernobbio il 4 aprile 2025, si era presentato lo studio realizzato da Teah Group in collaborazione con CNP venture capital sgr.

L'intento è quello di investire nel futuro dell'Italia 6,4 miliardi di euro da parte delle Casse di previdenza e dei Fondi pensione nello sviluppo di nuove imprese.

Il dossier del Servizio studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 dicembre 2024 (A.S. n. 1318) illustra bene l'intendimento del Governo.

Le Casse di previdenza e i Fondi pensione hanno sin qui optato per scelte di investimento di medio periodo con rischi decisamente più contenuti, maggiormente allineati con gli obiettivi del sottostante previdenziale.

La lenta evoluzione in Italia del settore del venture capital, sino ad oggi non ha stimolato l'interesse delle Casse di previdenza e dei Fondi pensione perché l'asset del venture capital è molto rischioso, potendo determinare anche la perdita dell'intero capitale investito.

«Il 28 gennaio Consob ha pubblicato un rapporto sulle tendenze e le sfide per il settore finanziario, illustrativo della congiuntura e dei rischi del mercato finanziario italiano a confronto con i mercati internazionali, analizzando altresì le dinamiche che possono rilevare per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Autorità di vigilanza. Nell'analizzare l'andamento generale dei mercati finanziari, il rapporto evidenzia una progressiva espansione del comparto del private equity a livello mondiale con il raggiungimento, nel 2023, del picco storico di risorse in gestione. Rimane comunque marcata la differenza tra il dato europeo e quello statunitense, soprattutto nel segmento del venture capital. A tale riguardo, secondo PitchBook, nei primi nove mesi del 2024 gli investimenti di private equity negli Stati Uniti hanno raggiunto il valore di 650 mld di dollari, rispetto ai 413 mld di dollari in UE, mentre per il venture capital gli investimenti negli Stati Uniti sono stati 3 volte maggiori di quelli in UE (131 mld di dollari contro i 41 mld di dollari in UE). In Italia, in base ai dati AIFI, a giugno 2024 gli investimenti di private equity e venture capital hanno raggiunto i 4,5 mld di euro.

Il rapporto sottolinea anche l'importanza di private equity e venture capital come fonte di finanziamento, sia per le imprese mature sia per quelle maggiormente innovative. In quest'ambito viene evidenziata la necessità di promuovere una maggiore partecipazione, diretta e indiretta, degli investitori retail ai mercati dei capitali, come obiettivo prioritario della Capital Markets Union (CMU), in linea con la Retail Investment Strategy della Commissione europea. Al fine di semplificare l'accesso ai mercati dei capitali delle imprese, è importante inoltre proseguire con la semplificazione del quadro normativo, nonché intensificare le attività di educazione finanziaria per famiglie e imprese – in particolare le PMI.» (Fonte: A.I.F.I., 3 febbraio 2025).

Ora il Governo, attraverso gli incentivi fiscali, vuole stimolare il settore del venture capital anche in Italia e, in carenza di investitori, guarda al settore previdenziale delle Casse di previdenza e dei Fondi pensione dimenticando però che non maneggiano denaro comune, bensì provvista previdenziale, derivante per le Casse di previdenza da contributi obbligatori e per i Fondi pensione da contributi volontari, ma entrambi destinati a garantire la corresponsione di un trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 38 della nostra Carta Costituzionale.

A mio giudizio, **senza la garanzia finale dello Stato**, la provvista previdenziale, sia obbligatoria che volontaria, non può essere “rischiata” sui mercati finanziari perché comporterebbe il trasferimento del rischio sugli iscritti, con la possibilità, per nulla trascurabile, addirittura della perdita di una quota della pensione.

Se i Vigilanti incentivano e non vigilano, chi dovrebbe vigilare?

L'INDAGINE CONOSCITIVA DELLA COMMISSIONE BICAMERALE DI CONTROLLO

L'8 luglio 2025 la Commissione bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha presentato l'indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione.

09 luglio 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

È emerso che dal 2019 al 2023 i crediti previdenziali delle Casse verso gli iscritti sono aumentati del 35,91%, passando da 7,45 miliardi di euro a 10,12 miliardi che, su un patrimonio di 107,04 miliardi di euro, rappresenta circa il 10%, che non sono proprio bruscolini e non coperti dal fondo svalutazione crediti previdenziali che è passato dal valore complessivo di 1,45 miliardi di euro al 31.12.2019 al valore 2,05 miliardi di euro al 31.12.2023.

Il passaggio dalla disciplina di bilancio e dei principi contabili nazionali a quella degli ITAS – e quindi dal criterio del costo storico al criterio del valore di mercato nella valutazione degli investimenti mobiliari – **avrà impatti sulla valutazione degli investimenti finanziari delle Casse: le oscillazioni dei valori del mercato dei capitali porteranno, infatti, ad una maggiore volatilità dei risultati di bilancio.**

Sarebbe poi auspicabile che tutti gli enti che sono passati al contributivo, ovvero sono originariamente contributivi, **adottino un sistema contabile che evidenzi separatamente nel passivo i montanti.**

Queste comunque le conclusioni della Bicamerale sulle Casse di previdenza:

«Le evidenze emerse nel corso dell'indagine supportano l'ipotesi che esistano margini di miglioramento delle soluzioni organizzativo-procedurali adottate dalle Casse nonché delle loro attività di investimento, anche al fine di perseguire il miglior interesse degli iscritti.

In alcuni casi potrebbero essere adottate procedure più adeguate, anche a legislazione vigente; in altri casi, invece, potrebbe risultare necessario un intervento

normativo. Qui di seguito – senza la pretesa di prefigurare una lista completa di soluzioni definitive – si indicano le principali aree di possibile intervento.

Mancano, ad oggi, previsioni normative in tema di requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza nonché in materia di meccanismi elettorali, di numero e di durata dei mandati. In particolare, l'appartenenza degli organi di vertice delle Casse alle specifiche professioni cui sono legati i singoli enti può comportare in determinati casi l'assenza di una formazione professionale specifica nelle materie economiche, statistiche e giuridiche, presupposto necessario per l'efficace espletamento dell'incarico secondo professionalità, competenza e correttezza. Sembrerebbe, pertanto, opportuno introdurre regole più chiare e stringenti, prevedendo un necessario «bilanciamento» tra vincoli alle politiche di investimento delle Casse (si è in attesa dal 2012 del decreto MEF sugli investimenti) e l'adeguatezza della corporate governance degli Enti. La frammentazione esistente fra le diverse strutture di governo societario e gli eterogenei regimi contributivi andrebbe ridotta, e per rendere più omogeneo il primo pilastro fornito dalle Casse professionali e anche per favorire possibili forme di aggregazione.

Dall'analisi delle strutture organizzative, ed in particolar modo degli uffici/strutture che si occupano delle attività di gestione e di controllo degli investimenti, emerge che, a livello aggregato, le Casse impiegano mediamente 11 risorse umane nell'Area Patrimonio (pari al 10 per cento della dotazione complessiva di personale). In termini di Asset Under Management (AUM), dalle analisi svolte – sempre a livello aggregato – emerge che le 11 risorse umane gestiscono/monitorano, a livello di singola risorsa umana, investimenti pari in media a circa 0,54 miliardi di euro. Tale aspetto pone profili di attenzione circa l'effettiva capacità dell'Ente di monitorare in maniera efficace ed efficiente il portafoglio investimenti riuscendo, pertanto, ad ottimizzare il binomio rischio-rendimenti.

Nell'attività di investimento delle Casse si registra un forte coinvolgimento degli advisor. Tale coinvolgimento, dovrebbe peraltro supportare le Casse nella definizione di politiche di investimento che tengano conto delle differenti specificità delle platee di riferimento, che pure esistono, essendo correlate a diverse categorie di professionisti. Tuttavia dall'indagine è emersa una certa omogeneità delle politiche di investimento, che sembra quindi non essere in linea con tale premessa. Inoltre, nella comparazione delle politiche di investimento delle diverse Casse, si è riscontrata l'assenza (cfr. grafici a pag. 54 e 55) di una diretta relazione tra rischi e rendimenti. Inoltre, nel periodo considerato risulta che la sommatoria dei saldi previdenziali e assistenziali (pari a 21,89 miliardi di euro) è prossima alla sommatoria dei risultati di esercizio (pari a 21,92 miliardi di euro). In conclusione, sembrerebbe opportuno rafforzare quantitativamente e qualitativamente le strutture interne delle Casse nonché la «robustezza» delle

procedure secondo le quali le Casse interagiscono con gli advisor, al fine di gestire il rischio di eccessivo «affidamento».

Dall'analisi dell'informativa contabile delle Casse emergono significativi profili di attenzione sulle seguenti aree:

- *i) gestione del portafoglio immobiliare (bassa redditività) e crediti verso inquilini (morosità);*
- *ii) crediti contributivi nei confronti degli iscritti (stock significativo), meccanismi di recupero e mancata iscrizione di adeguati fondi di svalutazione crediti;*

iii) spese sostenute per il contenzioso (rischio di antieconomicità del giudizio promosso);

- *iv) componenti di costo degli strumenti finanziari acquistati. In materia, si dovrebbe semplificare e razionalizzare il sistema dei controlli attualmente in essere al fine di armonizzare la vigilanza ed evitare duplicazioni di attività, dispersione di dati e sovrapposizione di scadenze.*

Dall'indagine è emersa la presenza di OICR dedicati alla singola Cassa (sottoscrittore al 100 per cento) nonché la presenza di un asset manager (controllato al 100 per cento) all'interno di una Cassa. Ciò solleva profili di attenzione sulla complessiva operatività di tali intermediari/strumenti, soprattutto con riferimento ai costi, agli aspetti remunerativi del management e alla gestione di possibili conflitti di interesse. Riflessioni ulteriori e in termini più generali, meriterebbero poi i «compensi» (gettoni di presenza) percepiti dai soggetti (frequentemente i componenti del Consiglio dei delegati/C.d.A.) indicati dagli Enti per la partecipazione negli Advisory board/comitati consultivi degli OICR Alternativi.

Con specifico riferimento ai Bilanci tecnici, si registrano «ritardi» di circa un anno tra la loro redazione/approvazione e il relativo periodo di riferimento. Ciò determina che le elaborazioni effettuate e le proiezioni contenute nei Bilanci tecnici, e disponibili, tempo per tempo, hanno un gap temporale di circa quattro anni rispetto all'effettivo andamento/situazione degli iscritti/pensionati (per ogni categoria di riferimento). Sarebbe necessario ridurre tale gap temporale e incentivare la predisposizione di Bilanci tecnici specifici (oltre che standard). Documenti, quest'ultimi, fondamentali per definire l'ALM, da cui poi discendono l'AAS e l'AAT.

Gli investimenti in OICVM nonché in OICR Alternativi sono realizzati in maniera molto significativa attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari di diritto estero. Occorre riflettere sia sulle «effettive» differenze in termini di rapporto rischio/rendimento tra gli strumenti

nazionali e non nazionali sia sulla «capacità» dell'industria dell'asset management nazionale di far fronte e assistere le esigenze di investimento di investitori istituzionali come le Casse previdenziali.

Sugli aspetti contabili, un controllo esterno al quale sono sottoposti gli Enti previdenziali privati è quello svolto dalle società di revisione che certificano la corretta redazione delle scritture contabili di rendicontazione (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 509/1994). In materia, sarebbe opportuno estendere agli enti di previdenza l'applicazione delle più stringenti disposizioni previste dal d.lgs. n. 39/2010 in materia di «revisione legale» in linea con quanto già previsto per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore.

In conclusione, la sostenibilità di lungo termine delle Casse previdenziali dipende da una pluralità di fattori, riconducibili essenzialmente all'andamento del saldo della gestione (somma dei saldi di previdenza e di assistenza) e al rendimento del patrimonio accumulato.

Sull'andamento della gestione previdenziale, espresso dal saldo per contributi e prestazioni, incidono i regimi contributivi e prestazionali, oltre che le caratteristiche reddituali e socio-demografiche dei diversi bacini di riferimento delle Casse di previdenza. Per quanto riguarda, invece, la redditività degli investimenti, particolare importanza rivestono le efficaci e consapevoli scelte di investimento nonché gli adeguati sistemi di corporate governance. In materia, occorrerebbe quindi rafforzare le forme di controllo e sulle modifiche degli statuti e dei regolamenti e sul profilo rischio-rendimento degli investimenti effettuati.

Concludendo, l'auspicio è che la presente Relazione risulti utile a stimolare il dibattito del Governo, del Parlamento e delle Istituzioni, anche per promuovere le opportune o necessarie iniziative di carattere normativo.»

Nel corso degli interventi l'On. Freni ha auspicato una riforma strutturale delle Casse dei professionisti che ne salvaguardi l'autonomia e al tempo stesso sia solidaristica, affinché nessuna Cassa possa bussare all'INPS, in caso di problemi.

Il Sottosegretario all'economia si è detto altresì favorevole ad una revisione del sistema della vigilanza, oggi ripartito tra numerose autorità, sul presupposto che la vigilanza non deve essere repressiva ma collaborativa al fine di evitare i problemi.

Per il Sottosegretario Freni, se continuiamo ad utilizzare i parametri degli anni 90 andremo a sbattere, in particolare il bilancio tecnico a 50 anni mal si concilia con i tempi che sono cambiati in considerazione che il lavoro è diventato frammentato e discontinuo.

Io penso che si debba ragionare in termini di un unico contenitore per tutti i professionisti perché la specificità di ogni singola professione, non giustifica, almeno in termini di economie di scala, una molteplicità di Casse di previdenza e lo stesso discorso, sempre in termini di economie di scala, vale anche per i Fondi pensione.

Il Sottosegretario Freni ha anticipato che entro il corrente mese di luglio sarà in Gazzetta Ufficiale il decreto investimenti, già bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, e che si attende dal 2011!

Per ogni altra considerazione vi rinvio alla lettura del report della Bicamerale

www.camera.it/leg19/491?idLegislatura=19&categoria=017bis&tipologiaDoc=documento&numero=005&doc=intero

IL DECRETO INVESTIMENTI E IL CODICE DEGLI APPALTI

Italia Oggi ne ha dato ampia anticipazione il 10 luglio, tranne che su un punto cruciale.

10 luglio 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

L'On. Freni, Sottosegretario al MEF, ha anticipato in Parlamento che entro il corrente mese sarà in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale recante: "disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di depositario e di conflitti di interesse".

Lo schema di regolamento è adottato sulla base dell'art. 14, comma 3, del decreto legge 06.07.2011, n.98, convertito con modificazioni, dalla legge 15.07.2011, n. 111, come modificato dall'art. 1, comma 311, della legge 29.12.2022, n. 197, che affida al Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Covip, la definizione, con apposito decreto, di "norme di indirizzo in materia d'investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al d.lgs. 30.06.1994, n.509, e al d.lgs. 10.02.1996, n. 103, di conflitti d'interesse e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio".

La lunghissima gestazione dal 2011 è da ricondursi alla contrarietà delle Casse di previdenza all'applicazione del codice degli appalti negli investimenti.

La cosa è singolare perché l'Adepp ha creato una piattaforma telematica, a disposizione di tutte le Casse del comparto, per espletare le gare per gli acquisti di beni, di servizi e lavori, sia sotto che sopra le soglie europee come regolate dal codice degli appalti.

Nel suo complesso, l'intervento normativo (12 articoli) persegue l'obiettivo – mediante la definizione di linee – guida, destinate ad essere recepite dagli enti nei propri regolamenti di:

- a) Orientare l'attività di investimento verso un'adeguata strategia di diversificazione del patrimonio, che eviti la sovraesposizione verso particolari tipologie di attivi (finanziari e non);
- b) Rafforzare i presidi organizzativi nella gestione delle risorse e nell'assunzione e monitoraggio dei rischi di investimento;
- c) Realizzare un'adeguata politica di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

Come afferma il Consiglio di Stato “la disciplina prevista è, quindi, volta ad affermare il principio della sana e prudente gestione nell'esclusivo interesse degli appartenenti alle categorie interessate, tenendo conto delle esigenze derivanti dall'assolvimento delle obbligazioni istituzionali degli enti a fronte della contribuzione obbligatoria effettuata dagli iscritti alle gestioni previdenziali”.

Il regolamento individua modalità di gestione delle risorse, in forma diretta o, alternativamente, in forma indiretta, mediante stipula di apposite convenzioni con soggetti individuati quali gestori.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse in forma indiretta, il Consiglio di Stato ha assunto sul punto una posizione molto ferma di cui ai pareri del 22.10.2015, n. 2871, 24.02.2016, n. 517, 14.02.2025, n. 117 e, da ultimo, con il parere 41/2025 dell'08.04.2025.

In tutti questi pareri, ormai consolidatisi nel tempo, il Consiglio di Stato ha sempre affermato, sia sotto la vigenza del decreto legislativo n.50 del 2016 che sotto quella attuale del 36 del 2023, che in ordine alla selezione del gestore, così come all'individuazione della banca depositaria, la sola procedura di evidenza pubblica sia in grado di assicurare un'adeguata tutela degli interessi dell'ente previdenziale e degli aderenti e il perseguimento degli obiettivi indicati, nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione.

In buona sostanza anche nell'ultimo parere il Consiglio di Stato ha invitato il Mef a riformulare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, primo periodo e 8, comma 1 dello schema di regolamento, al fine di tenere conto delle esposte considerazioni.

Ho ragione di ritenere che il Mef non potrà che aver recepito i pareri del Consiglio di Stato, ma la contrarietà delle Casse di previdenza è stata risolta e con quali modalità?

Non è dato sapere. Ma non è una questione irrilevante avendo il MEF interesse a far investire anche le Casse di previdenza, oltre ai Fondi pensione, di più' nell'economia reale attraverso il private debit e il venture capital.

Ma, come cantava Lucio Battisti, "lo scopriremo solo vivendo".

La questione della rivalutazione delle pensioni ritorna in Corte Costituzionale

14 luglio 2025

di Paolo Rosa

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 19 del 14.02.2025 si era già occupata della questione, ma in termini completamente diversi dal quesito che, con ordinanza del 30.06.2025, è stato prospettato dal Tribunale di Trento, Sezione per le controversie di lavoro.

Ed infatti nel precedente di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2025, le parti hanno prospettato una lesione dei principi di uguaglianza e di progressività del prelievo tributario, presidiati dagli artt. 3 e 53 Cost., perché la limitata indicizzazione delle pensioni superiori a un certo importo si configurerebbe come una tassazione impropria e aggiuntiva, una vera e propria “patrimoniale”, priva però dei requisiti di generalità, proporzionalità e progressività del prelievo (nel giudizio di cui al n. 182 del 2024); una prestazione patrimoniale di natura tributaria posta a carico di una sola categoria di contribuenti, in violazione del principio dell’universalità dell’imposizione a parità di capacità contributiva e del principio di eguaglianza, con conseguente disparità di trattamento anche rispetto ai lavoratori ancora in servizio (nel giudizio di cui al n. 185 del 2024).

L’ordinanza del Tribunale di Trento (a firma del dott. Giorgio Flaim, top player in materia), invece, chiede alla Corte Costituzionale di verificare se, ferme restando le aliquote decrescenti di rivalutazione, un sistema ragionevole sia quello di applicare diverse aliquote per ciascuna fascia di pensione ovvero quello di applicare una sola aliquota commisurata all’ammontare complessivo del trattamento quando esso si eleva al di sopra di una determinata soglia.

La Corte Costituzionale dovrà quindi ora affrontare una questione del tutto nuova e cioè se sia corretta la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi (cd. sistema a blocchi) anziché sulle distinte fasce di importo

degli stessi trattamenti (cd. sistema a scaglioni) come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell'art. 1, comma 478 della legge 27.12.2019, n. 160 che a partire dal 01.01.2022 ha sostituito l'art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000.

Proprio con la sentenza 19/2025 la Corte Costituzionale ha affermato che la legge n. 160 del 2019 è l'unica disposizione chiamata a governare la perequazione dei trattamenti pensionistici per l'anno 2023.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

La perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica diretto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche.

È riconosciuta la discrezionalità del Legislatore nel determinare il *quantum* della perequazione alla luce delle risorse effettivamente disponibili, secondo un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali.

La differenza tra l'applicazione della perequazione a blocchi o per scaglioni comporta differenziazioni dal punto di vista economico.

La rivalutazione per scaglioni è progressiva, quella a blocchi è ancora più penalizzante perché si abbatte sull'intero trattamento pensionistico, non più suddiviso con la progressività per scaglioni.

Esigenze di bilancio giustificano l'adozione della rivalutazione per blocchi anziché per scaglioni?

Questo il quesito dato che, tradotto in numeri, i sindacati parlano di un consistente risparmio di spesa.

Le conclusioni della ordinanza del Tribunale di Trento:

«b) “Appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello art. 1 co. 309 L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dell’art. 1 co. 135 L. 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti in cui, in contrasto con l’art. 36 comma 1 strettamente connesso all’art. 38 comma 2 Cost., dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi” (cd. sistema “a blocchi”), anziché sulle distinte “fasce di importo” degli stessi trattamenti (cd. sistema “a scaglioni”), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell’art. 1 co. 478 L. 27.12.2019, n. 160. Infatti la liquidazione del trattamento pensionistico al momento della collocazione a riposo del lavoratore deve conformarsi ai principi di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato dal titolare durante la sua vita lavorativa e di sufficienza ad assicurare allo stesso un’esistenza libera e dignitosa ex art. 36 co.1 Cost., in ragione della natura di retribuzione differita che possiedono i trattamenti di quiescenza (sent. n. 70 del 2015, punto 8), nonché dal principio di adeguatezza alle esigenze di vita in caso di invalidità e vecchiaia ex art. 38 co. 2 Cost. (sent. n. 34 del 2020, punto 15.2.1; sent. n. 70 del 2015, punto 10).

Il “nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost” (sent. n. 70 del 2015, punto 10 e precedenti ivi richiamati) comporta che la liquidazione del trattamento pensionistico al momento della collocazione a riposo del lavoratore debba essere comunque in grado di esprimere il percorso lavorativo del prestatore (pur non imponendo quei precetti costituzionali “un’automatica e integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l’ultima retribuzione” – sent. n. 70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati; in termini simili sent. n. 19 del 2025, punto 10; sent. n. 234 del 2020, punto 15.2). “Proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta” (sent. n. 70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati).

Invece, come comprovato sub §2., dalla perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali calcolate “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi” (cd. sistema “a blocchi”) derivano, in via tendenziale, allineamenti tra classi di pensione ab origine distinte sotto il profilo quantitativo, con i conseguenziali appiattimenti dei trattamenti.

Quindi, all’esito della perequazione mediante il sistema “a blocchi”, venendo meno le differenze di reddito esistenti tra i pensionati all’epoca della liquidazione dei trattamenti, la pensione di coloro che percepivano in quel momento un ammontare superiore risulta, in contrasto con l’art. 36 co.1 Cost. strettamente connesso all’art. 38

co.2 Cost., non più proporzionata alla quantità e qualità del lavoro da loro prestato durante le rispettive vite lavorative.

c) Appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello art. 1 co. 309 L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dell'art. 1 co. 135 L. 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti in cui, in contrasto con l'art. 3, comma 1 Costituzione, dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate "con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi" (cd. sistema "a blocchi"), anziché sulle distinte "fasce di importo" degli stessi trattamenti (cd. sistema "a scaglioni"), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell'art. 1 co. 478 L. 27.12.2019, n. 160.

Come condivisibilmente asserito dalla parte ricorrente, contrasta con "il principio di non contraddizione sancito dal primo comma dell'art. 3 Cost." la contemporanea vigenza, da un lato, di sistemi di calcolo dei trattamenti pensionistici che si riferiscono alla retribuzione percepita e/o alla contribuzione accreditata nel corso dell'intera vita lavorativa, e, dall'altro, di una perequazione automatica, quale quella "a blocchi", che conduce all'allineamento di classi di pensione quantitativamente distinte all'epoca della liquidazione e al correlativo appiattimento dei trattamenti.

P.Q.M.

visto l'art. 23 L. 11.3.1953, n. 87

dichiara

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 309 L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dell'art. 1 co. 135 L. 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti in cui – in contrasto con l'art. 36 comma 1 Costituzione strettamente connesso all'art. 38 comma 2 Costituzione e con l'art. 3 comma 1 Costituzione – dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate "con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi" (cd. sistema "a blocchi"), anziché sulle distinte "fasce di importo" degli stessi trattamenti (cd. sistema "a scaglioni"), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell'art. 1 co. 478 L. 27.12.2019, n. 160.

dispone

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale".»

A PRESCINDERE DAL REGOLAMENTO INVESTIMENTI

Il quadro normativo di riferimento del settore previdenziale, edito dall'Adepp che raggruppa tutte le Casse di previdenza, da tempo lo va affermando.

15 luglio 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

Entro il corrente mese di luglio dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento investimenti per le Casse di previdenza, il quale all'art. 3 dovrebbe prevedere l'applicazione del codice degli appalti e non già soltanto i principi generali in materia di concorrenza, economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Ma ricostruendo il quadro normativo, *rebus sic stantibus*, le Casse di previdenza già da tempo avrebbero dovuto applicare, negli investimenti, il codice degli appalti alla luce delle precisazioni dell'ANAC e del Consiglio di Stato.

Ma anche il quadro normativo di riferimento del settore previdenziale, edito dall'Adepp che raggruppa tutte le Casse di previdenza, da tempo lo va affermando.

«Solo negli ultimi anni è stata chiarita la natura delle Casse di previdenza rispetto alla normativa comunitaria in materia di acquisto di beni e servizi.

Dopo un'iniziale esclusione, con l'articolo 32, comma 12, del DL 98/2011 è stato definito che l'esclusione delle associazioni e fondazioni dall'applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice degli appalti" non opera nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.

Il 3 febbraio 2011 infatti, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, aveva formulato un atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, in merito all'articolo 1, comma 10-ter, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, che stabiliva che "ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli Enti di cui al decreto

legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli Enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture”.

L'atto di segnalazione dell'Autorità conteneva alcune osservazioni, per le quali “alla presenza di Enti che assommano tutti i requisiti previsti dalla direttiva 2004/18/CE, non può essere consentito eludere il dettato comunitario in virtù di disposizioni interne che esonerino tali enti dall'applicazione di una disciplina – come quella in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – posta a garanzia di sovraordinati principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza”.

E' proprio l'art.32, comma 12, del DL 98/2011 che, adeguando l'ordinamento a quanto segnalato dall'Autorità di vigilanza nell'atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, ha stabilito che le Casse sono sottoposte alle disposizioni del Codice degli Appalti, modificando in via definitiva il comma 10-ter del D.L. 162/2008, che, come già detto, nella formulazione previgente recava invece una norma interpretativa che escludeva dagli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico soggetti all'applicazione del Codice.

Occorre sottolineare che le Casse, dunque, essendo classificate quali organismi di diritto pubblico sono tenute ad applicare il Codice e sono anche soggette alle disposizioni ed all'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa contenuti nelle disposizioni che richiamano l'art. 3, comma 25, del d.lgs. 163/2006, oggi decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.» (Fonte: Il quadro normativo di riferimento del settore previdenziale, Adepp).

Vi sono poi i pareri resi dal Consiglio di Stato l'11 febbraio 2016 e l'8 aprile 2025 a valere, sia sotto la vigenza del codice degli appalti n. 50 del 2016, che sotto la vigenza del n. 36 del 2023.

In buona sostanza le Casse di previdenza debbono applicare il codice degli appalti.

La mancata applicazione del codice degli appalti può comportare responsabilità di natura civile, penale e contabile per i soggetti coinvolti.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, in materia di risarcimento da (mancato) affidamento di gare pubbliche di appalto e concessioni, non è necessario provare la colpa dell'amministrazione aggiudicatrice, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria; le garanzie di

trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consente all'impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell'ente aggiudicatore e dunque della imputabilità soggettiva della lamentata violazione (Corte di giustizia, sez. III, 30 settembre 2010, C-314/09, *Stadt Graz*).

Ricordo che con la sentenza 28 maggio 2021 n. 4102 il Consiglio di Stato. Sez. 2, ha affermato che *«Peraltro, la giurisprudenza di questo Consiglio ne ha tratto un principio di carattere generale, per cui in materia di risarcimento da mancato affidamento di gare pubbliche di appalto e concessioni non è necessario provare la colpa dell'amministrazione aggiudicatrice, "poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria; le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consente all'impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell'ente aggiudicatore e dunque della imputabilità soggettiva della lamentata violazione" (Cons. Stato, Ad. plen. 12 maggio 2017, n. 2; Sez. V, 2 gennaio 2019, n. 14; Sez. V, 25 febbraio 2016, n. 772; Sez. II, 20 novembre 2020, n. 7250).*

Peraltro, nel caso di specie, sussisteva anche l'elemento soggettivo della responsabilità, avendo l'Amministrazione "colpevolmente" non applicato le disposizioni del d.lgs. 163 del 2006 riguardanti la fattispecie in questione.

Come è noto, l'elemento psicologico della colpa della P.A. va individuato nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ossia in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse protetto di colui che ha un contatto qualificato con la P.A. stessa (Cons. Stato Sez. VI, 7 settembre 2020, n. 5389; Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2882; id, III, 30 luglio 2013, n. 4020), con la conseguenza che la responsabilità viene esclusa sotto il profilo soggettivo quando l'indagine conduca al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto. (Cons. Stato, VI, 3 marzo 2020, n. 1549; Sez. IV, 7 gennaio 2013, n. 23; id., V, 31 luglio 2012, n. 4337)».

Il Prof. Antonio Saporito concludendo la sua disamina in *"Le Casse previdenziali tra vecchi problemi e nuove discipline"* afferma che: *«Come abbiamo avuto modo di analizzare le Casse previdenziali subiscono numerosi controlli da parte dei poteri pubblici, nonché tutti gli iscritti alle Casse hanno l'obbligatorietà dell'iscrizione e quindi del finanziamento – che non consente la libertà di agire in modo diverso, né*

eventualmente recedere. Questo fa presagire che esiste anche il terzo requisito dell'influenza pubblica dominante per poter essere definito organismo di diritto pubblico. Pertanto le Casse previdenziali rientrano nell'alveo della categoria degli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, e quindi assoggettate all'integrale rispetto del Codice dei contratti. Ma non è solo questo il ragionamento da fare, a parere di chi scrive, la normativa – analizzata – intervenuta non ha modificato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza, che mantiene non solo una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, ma è ispirato ad un criterio solidaristico e non già esclusivamente mutualistico. È tale connotazione solidaristica che giustifica e legittima l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa e la sottoposizione dell'iscritto al suo regime previdenziale e segnatamente agli obblighi contributivi. Si ha quindi che l'iscritto che obbligatoriamente accede al sistema previdenziale della Cassa (anche se magari ente con personalità giuridica di diritto privato), partecipa, nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest'ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall'assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l'obbligo contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall'art. 38, secondo comma, Costituzione. I poteri pubblici è vero che non devono provvedere a farlo, ma utilizzano enti tra sformati di diritto privato e ne continuano a prevedere penetranti controlli. Non vi provvedono quindi direttamente, ma tramite enti che continuano a controllare. Il nomen pubblico o privato non è più dirimente, è il principio di sussidiarietà che fornisce un nuovo criterio nella distribuzione delle funzioni amministrative, secondo una logica di collaborazione istituzionale, pubblico privata; sono infatti gli enti, pubblici o privati, più vicini ai soggetti amministrati a risultare perciò anche i più idonei, come nel caso di questo studio, ad individuarne i bisogni particolari. Ma sempre nel rispetto dei principi costituzionali. Si tratta, a ben vedere, di un regime giuridico che potrebbe essere definito di diritto privato "particolare" o "eccezionale", particolare o eccezionale in quanto strettamente connesso alle finalità cui deve tendere l'azione delle figure soggettive analizzate, coincidenti con interessi pubblici tradizionalmente affidati alla cura in concreto dei poteri pubblici e comunque previsti dalla Costituzione. La loro attività erogativa consente di riconoscere in capo alle Casse previdenziali – indipendentemente quindi sia dal nomen, sia dalla loro forma – l'esercizio di attività e funzioni pubbliche, considerato che non sussiste alcuna differenza tra la funzione pubblica, intesa come cura degli interessi pubblici, e la funzione privata, intesa come perseguimento di interessi generali o collettivi.» (Fonte: Antonio Saporito, Dottore di ricerca e Assegnista di ricerca in Diritto Amministrativo e Docente a contratto di Diritto Pubblico presso

l'Università degli Studi di Bergamo in PA Persona e Amministrazione, Ricerche Giuridiche sull'Amministrazione e l'Economia).

LA MORAL SUASION SULLE CASSE DI PREVIDENZA

Per Treccani è “Persuasione morale autorevole, che si propone di orientare scelte e comportamenti.”

16 luglio 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

Secondo Civitas per un'educazione alla vita civile “la moral suasion è una sorta di potere intrinseco che può essere esercitato da un'autorità, che in un certo campo ha obblighi di vigilanza e garanzia: essa induce i soggetti vigilati ad un comportamento moralmente e socialmente corretto, non ricorrendo direttamente ai poteri che la legge le mette a disposizione per l'esercizio delle sue funzioni”.

Per Treccani è “Persuasione morale autorevole, che si propone di orientare scelte e comportamenti.”

Nel decreto investimenti, che dovrebbe andare in Gazzetta ufficiale entro il corrente mese, scrive oggi su Il Sole 24Ore Alessandro Germani, “un aspetto fondamentale è contenuto nell'art. 4 in forza del quale è stabilita una sorta di moral suasion per far sì che gli investimenti delle Casse di previdenza possano sostenere l'economia reale italiana. Da tanto tempo, infatti, questo principio è fonte di dibattito rispetto alla circostanza per cui tali investimenti possano approdare all'estero. Così viene previsto che, fermi restando gli obiettivi di rischio nell'ottica di mantenere l'equilibrio finanziario, vengano privilegiati gli strumenti finanziari di emittenti UE e OCSE. Ma viene anche previsto che gli enti debbano valutare in via prioritaria gli investimenti volti a sostenere e a sviluppare il sistema economico e produttivo nazionale, anche con riferimento al sistema infrastrutturale, energetico e ambientale, ivi inclusa la rigenerazione urbana e la rifunzionalizzazione edilizia”.

A mio giudizio siamo di fronte ad una vera e propria arbitraria **invasione nell'autonomia gestionale delle Casse di previdenza**, del tutto priva di un corrispettivo in favore degli iscritti, obbligati per legge a esserlo, delle Casse di previdenza, come sarebbe l'offerta da parte dello Stato della garanzia sul capitale investito o di altri benefici di carattere fiscale.

A mio giudizio questo è un vero attacco all'autonomia delle Casse di previdenza con una moral suasion di tipo sovietico.

Altro che moral suasion, siamo di fronte ad un intervento politico sulle Casse di previdenza che altera le regole del gioco, una sorta di golden power camuffata nella moral suasion.

FARE CASSA SULLE CASSE DI PREVIDENZA

La logica è sempre quella della privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite.



17 luglio 2025

Primo piano

Di Paolo Rosa – Avvocato

Con la *moral suasion*, inserita nel decreto investimenti, il Governo vuole sollecitare le Casse di previdenza ad investire nelle PMI italiane.

È di oggi un approfondimento comparso su *Money.it* dal titolo “*Crisi silenziosa, perché sempre più PMI italiane stanno chiudendo*”.

Secondo i dati dell'osservatorio di **Creditsafe**, nel primo semestre del 2025, migliaia di imprese italiane hanno chiuso i battenti.

A parlare sono i numeri: 2876 aziende sono state oggetto di procedure concorsuali nei primi sei mesi dell'anno, tra fallimenti e liquidazioni giudiziali. Un dato in crescita rispetto al 2024 (+ 8%) e ancora più marcato rispetto al 2023 (+ 25%).

La vicenda Coima sgr (“*Rigenerazione urbana. Le Casse ci sono*”, <https://www.adepp.info/2020/07/rigenerazione-urbana-le-casse-ci-sono/>) è ancora tutta da decifrare, tanto per stare sul pezzo!

Con la sentenza n. 7/2017 la Corte Costituzionale ha difeso l'autonomia gestionale delle Casse di previdenza affermando, tra il resto, che “**i contributi sono gestiti dalla**

Cassa attraverso criteri di autonomia delineati dal legislatore secondo accantonamenti a basso rischio, cosicché, al momento del pensionamento, ogni lavoratore ritira il proprio montante contributivo, cioè quanto versato sino alla quiescenza, maggiorato dai cd. coefficienti di trasformazione. Questa scelta si contrappone al sistema dell'INPS, nel quale il pagamento delle pensioni viene effettuato utilizzando i contributi correntemente versati dai lavoratori in servizio e dai relativi datori di lavoro, senza che si effettui alcun accantonamento dei contributi stessi”.

“L'autonomia gestionale delle Casse previdenziali è dunque protetta dalla Costituzione. Essa, unita alla personalità giuridica di diritto privato, espressamente prevista dalla legge, conduce dunque a ritenere predicabile una piena capacità negoziale dell'ente previdenziale professionale, fermo restando, ovviamente, il complesso quadro di limiti pubblicistici imposti dalla legge a garanzia della tutela della missione istituzionale dell'ente”. (Fonte: prof. Giuseppe Colavitti in *Le Casse professionali tra autonomia e controllo pubblico* in *Federalismi.it*, 21.04.2021, pag. 55).

Investire nelle PMI italiane significa accettare un rischio molto elevato che viene semplicemente trasferito sugli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, senza alcuna contropartita, con la conseguenza che, se gli investimenti vanno bene, il ritorno sarà magari a doppia cifra, ma se vanno male, il rischio sarà la perdita del capitale investito, il che significa per l'iscritto la perdita di una quota della pensione.

Un'operazione di tal genere, come ho già scritto più volte, è sicuramente fattibile a condizione però che lo Stato si assuma la garanzia del capitale investito.

L'autonomia finanziaria delle Casse di previdenza, e cioè la preclusione di ogni onere per la finanza pubblica, espressamente ribadita dal Legislatore della riforma, va di pari passo con l'autonomia gestionale ed operativa.

Il capitale accumulato dalle Casse di previdenza non è pubblico, ma appartiene alla categoria degli iscritti che, pur nel loro silenzio assordante di fronte a queste “aggressioni”, non sono certamente d'accordo alla socializzazione, solo su di loro, delle perdite.

“Investire in una PMI è più rischioso rispetto a una grande impresa quotata, ma probabilmente meno di quanto si possa pensare. Per questo motivo, nel valutare il progetto di crescita di una impresa, crediamo sia fondamentale adottare un approccio integrato: dati quantitativi provenienti da diverse fonti, informazioni qualitative, processi standardizzati per contenere i costi e minimizzare le probabilità di errore. L'obiettivo è quello di fornire ai nostri investitori una analisi del rischio di credito

esaustiva, tenendo sempre sott'occhio l'efficienza operativa". (Fonte: www.azimutdirect.com).

“Il reperimento di capitali di rischio costituisce un fattore critico per lo sviluppo delle imprese – specie se innovative – che si trovano nella fase di start-up, dato che proprio in tale fase il ricorso al c.d. capitale di debito risulta particolarmente difficoltoso, oltre che costoso, come sopra accennato. In aggiunta alle modalità più tradizionali, quali business angel e venture capitalist, per la raccolta di capitali di rischio le imprese possono promuovere specifiche campagne mediante portali di c.d. equity crowdfunding. Il successo di tali campagne è fortemente influenzato da alcune peculiarità dell'investimento in c.d. capitale di rischio di una start up, quali: assenza di adeguati track record; notevole incertezza di esito positivo del business che determina elevati rischi di illiquidità e di perdita totale o parziale del capitale investito; problemi di agenzia, di moral hazard e di opacità informativa. Tali fattori sembrano rendere questa tipologia di investimento scarsamente attrattiva per la gran parte dei risparmiatori retail” (Fonte: quaderni giuridici Consob *Piccole e medie imprese e finanziamento del progetto imprenditoriale: una ricerca di un nuovo tipo di emittente* di Colonnello, Iannaccone, Mollo, Onza, pag. 25).

Non va poi dimenticato che “Un sistema pensionistico che svolge una funzione di protezione contro il rischio di povertà dovrebbe caratterizzarsi per tassi di sostituzione relativamente più elevati per i redditi più bassi. Tale configurazione contribuirebbe, infatti, a ridurre le disuguaglianze nella distribuzione del reddito pensionistico rispetto a quelle presenti nei redditi da lavoro, rafforzando il ruolo redistributivo del sistema, e a contenere fenomeni di povertà”. Lo scrive l'INPS nel suo XXIV Rapporto, luglio 2025, ma vale anche per le Casse di Previdenza.

Se un Governo di centro sinistra avesse fatto questo, il cdx sarebbe insorto...ma oggi non vedo opposizione da chi dovrebbe esercitarla!

La situazione delle pensioni in Italia

21 luglio 2025

di Paolo Rosa

Mentre Sinner diventava il re di Wimbledon e il Chelsea strapazzava il PSG, l'OCSE il 9 luglio 2025 ha pubblicato il suo Report e l'8 luglio UPB è stato audito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto.

Lo scenario delineato dall'OCSE è il seguente:

- tra il 2023 e il 2060 la popolazione in età lavorativa in Italia diminuirà del 34% e il numero di anziani a carico di ogni persona, in età lavorativa, passerà dallo 0,41, cioè un anziano a carico ogni 2,4 persone in età lavorativa, allo 0,76, cioè a 1 un anziano per ogni 1,3 persone che lavorano;
- nello stesso periodo il rapporto tra occupati e popolazione totale diminuirà di 5,1 punti percentuali.

A fronte di questa situazione, l'OCSE chiede al Governo italiano di aumentare l'età lavorativa.

Le considerazioni generali svolte poi dalla Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, vanno nella stessa direzione ed è bene interrogarsi per tempo sulle iniziative da prendere.

«Considerazioni generali

Nei prossimi decenni la transizione demografica in corso produrrà cambiamenti rilevanti nella numerosità e nella struttura per età della popolazione italiana che si ripercuoteranno sulla società e l'attività economica. Il progressivo calo e l'invecchiamento della popolazione peseranno sulle prospettive di crescita, così come su un sistema di protezione sociale concepito in condizioni demografiche molto diverse da quelle attuali. Le previsioni di consenso prefigurano una crescita del prodotto potenziale moderata, in ragione della demografia sfavorevole e della bassa

produttività. Le proiezioni dell'UPB per il prossimo quinquennio indicano una crescita che perde vigore man mano che si riduce la spinta dell'accumulazione di capitale per effetto degli investimenti del PNRR e il contributo dell'occupazione diviene nel complesso negativo. Il sistema pensionistico si troverà a fronteggiare pressioni di spesa significative nei prossimi quindici anni, per effetto del pensionamento dei baby boomers e di un passaggio a regime del sistema contributivo graduale nel tempo. Nel lungo periodo, le sfide riguarderanno piuttosto l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali in un quadro nel quale si ridurranno gli importi medi delle pensioni di vecchiaia e anticipate rispetto ai redditi medi da lavoro. Sono previste in crescita, con una dinamica nel complesso moderata, le principali ulteriori spese legate all'invecchiamento della popolazione, sanità e long-term care, sebbene i livelli di partenza di tali spese siano bassi nel confronto internazionale. In prospettiva, sarà necessario garantire adeguati livelli e qualità delle prestazioni su tutto il territorio. Nel lungo periodo, in assenza di interventi che controbilancino le tendenze di riduzione della fertilità e che rafforzino il saldo migratorio, la popolazione in età da lavoro si ridurrà e sarà superata da quella anziana fuoriuscita dal mercato del lavoro. Invertire o anche solo attenuare le tendenze che comprimono il ricambio generazionale e deprimono il saldo naturale della popolazione richiede politiche che incidano sulle preferenze e sui comportamenti individuali – spesso legati alla dimensione del sistema socioassistenziale e alla fiducia nel suo funzionamento – e soprattutto molto tempo perché possano manifestare i propri effetti. Occorre, dunque, intervenire al più presto per contrastare il calo dell'offerta di lavoro e comprimere l'indice di dipendenza degli anziani, aumentando al contempo la produttività e migliorando le condizioni economiche e reddituali di una popolazione attiva che si troverà a sopportare il peso di una quota crescente di anziani. Sono necessarie politiche che favoriscano una più ampia partecipazione al mercato del lavoro, volte ad aumentare la numerosità degli attivi e a migliorare le condizioni di occupabilità degli individui in età da lavoro. Il Paese ha un esteso bacino di inattività, che nel 2024 contava più di dodici milioni di persone, due terzi delle quali donne. Vi appartengono in prevalenza individui caratterizzati da bassa scolarità, mancanza di competenze specifiche da spendere sul mercato del lavoro e scarsa motivazione, giovani che non studiano e non lavorano, donne oberate da carichi di cura e assistenza, così come persone scoraggiate dalla mancanza di opportunità, effettiva o percepita. Occorrono misure specifiche per intercettare le caratteristiche, i bisogni e le aspettative delle diverse tipologie di inattivi e incidere in modo efficace sulle scelte di partecipazione. La ricetta non è uguale per tutti e le esigenze sono molto differenziate tra i diversi territori. Sono necessari interventi volti a favorire il raggiungimento di un maggiore livello d'istruzione, soprattutto per i giovani, ad affinare e riqualificare le competenze professionali, oltre che a garantire una più agevole conciliazione della vita con il lavoro. Incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle donne, in particolare, richiede di rafforzare le politiche di conciliazione e

assicurare una maggiore presenza pubblica nei servizi di cura della famiglia (figli e familiari anziani), attività in cui è ancora prevalente la presenza femminile. Un contributo significativo ai flussi in entrata nel mercato del lavoro può venire dal saldo migratorio. Nel breve termine, i flussi migratori possono sopperire alle carenze di manodopera che già si registrano in settori quali il turismo e le costruzioni. In prospettiva, occorrerà rafforzare la capacità di attrarre lavoratori qualificati, in particolare giovani che potranno contribuire alla crescita demografica. Le caratteristiche per titolo di studio del saldo migratorio in Italia sono sfavorevoli nel confronto internazionale. È bassa la quota di immigrati con titolo di studio almeno pari alla laurea (13,9 per cento, contro il 31,8 nella media europea), mentre è elevato il numero di laureati italiani che cercano all'estero opportunità di lavoro in linea con le loro aspettative di carriera e crescita professionale. Colmare il divario richiede migliori condizioni lavorative e un ambiente favorevole a sviluppare un progetto di vita radicato nel Paese. È un terreno fertile per politiche pubbliche volte a migliorare infrastrutture e servizi sul territorio, con un'attenzione particolare alle esigenze delle giovani famiglie. È altresì importante agire sui flussi in uscita dal mercato del lavoro, con incentivi a prolungare la durata dell'attività lavorativa e misure mirate a un più rapido reinserimento dei disoccupati. Le vigenti regole del sistema pensionistico, con l'adeguamento automatico dei requisiti minimi di pensionamento alla variazione dell'aspettativa di vita, trattenendo gli attivi più a lungo nel mercato del lavoro, contribuiscono a mantenere elevato il tasso di partecipazione, riducendo, a parità di altre condizioni, l'indice di dipendenza dei pensionati. Ragioni di equità intergenerazionale e di attrattività dell'attività lavorativa richiedono di migliorare le condizioni economiche e reddituali per la popolazione attiva, garantendo al contempo prospettive adeguate di dinamica salariale e un più saldo legame delle retribuzioni con la produttività del lavoro. Carriere lavorative lunghe, remunerative e continuative assicurano, oltre a trattamenti pensionistici più elevati, una maggiore contribuzione al sistema previdenziale e consentirebbero di ridurre le pressioni che il progressivo invecchiamento della popolazione genererà sul suo equilibrio finanziario e sulle finanze pubbliche. Bilanciare le esigenze di generazioni in diverse fasi del ciclo di vita e contrastare l'impatto sfavorevole della demografia richiederà di sbloccare appieno il potenziale di crescita dell'economia. Per ripartire in modo equo e sostenibile la ricchezza tra le generazioni è necessario, in primo luogo, che la ricchezza sia generata in misura adeguata. La leva fondamentale che occorre attivare è la crescita della produttività dei fattori. In un contesto internazionale caratterizzato da complesse transizioni tecnologiche, forti tensioni geopolitiche e riorientamento degli scambi, sarà viepiù cruciale la capacità di innovare, sia per competere sui mercati globali sia per assicurare propulsione al motore interno della crescita. Occorre promuovere lo sviluppo e l'adozione su vasta scala delle tecnologie di frontiera e favorire un efficace adeguamento delle competenze della forza lavoro, attraverso un'azione mirata di

supporto all'accumulazione di capitale fisico e umano e contribuendo a creare un ambiente favorevole alla crescita e all'innovazione. Riguardo all'effetto diretto della transizione demografica sui conti pubblici, le proiezioni disponibili restituiscono un quadro di sostanziale tenuta, pur con la prospettiva di un significativo aumento delle spese legate all'invecchiamento nel prossimo decennio. Il picco dell'incidenza di tali spese sul prodotto si raggiungerebbe intorno al 2040, trainato dall'incremento della componente previdenziale. La programmazione di bilancio di medio termine dovrà tenerne conto per assicurare la continua e plausibile discesa del debito pubblico in rapporto al PIL richiesta anche dalle regole europee. Sull'intero orizzonte temporale delle proiezioni si assisterebbe a un processo di parziale ricomposizione della spesa, con la componente pensionistica che, pur rimanendo di gran lunga maggioritaria, vedrebbe diminuire il suo peso relativo a causa di un sensibile aumento dell'età di pensionamento e di una riduzione significativa nel rapporto tra pensione e retribuzione media. Parallelamente, crescerebbero le quote delle spese sanitarie e per long-term care all'interno della spesa complessiva. Tra il 2022 e il 2070 il rapporto della spesa pensionistica lorda sul PIL diminuirebbe di 1,9 punti percentuali. Le analisi di sensitività confermano che le modifiche normative introdotte nel corso dei decenni passati, insieme all'aggancio dell'età di pensionamento all'aspettativa di vita, sono state e saranno essenziali per il controllo della dinamica della spesa. È importante che venga mantenuto l'adeguamento automatico alla variazione dell'aspettativa di vita dei requisiti anagrafici e contributivi minimi per l'accesso al pensionamento al fine di attenuare l'aumento dell'indice di dipendenza dei pensionati ed evitare che le pensioni risultino troppo basse, con conseguenti pressioni sugli istituti assistenziali. Le prestazioni future saranno comparabili con quelle attuali se il mercato del lavoro sarà in grado di assicurare carriere lunghe, continuative e ben remunerate. Nelle proiezioni di lungo termine la spesa sanitaria è attesa aumentare in rapporto al PIL di 0,6 punti percentuali rispetto al 2025, per stabilizzarsi sul 6,4 per cento nel 2070. Dopo il 2040, ormai ridimensionato l'impatto dei baby boomers, le maggiori pressioni proverrebbero dal lato dell'offerta dei servizi sanitari. L'equilibrio finanziario richiederà un'adeguata programmazione e un rigoroso controllo sulla regolazione del sistema, che dovranno associarsi con l'attenzione all'appropriatezza delle prestazioni. Rimangono aperte le questioni dell'adeguatezza dell'attuale finanziamento del Servizio sanitario nazionale e del miglioramento del trattamento economico e delle condizioni di lavoro del personale. La spesa per la long-term care è prevista in aumento dall'1,6 per cento del PIL del 2022 al 2,1 nel 2070. Il sistema attuale di assistenza per la non autosufficienza, poco sviluppato nel confronto internazionale e incentrato sui sostegni monetari, non appare pienamente adeguato ad affrontare i maggiori carichi connessi con l'invecchiamento della popolazione. Un suo rafforzamento, in linea con gli standard europei, implicherebbe ulteriori incrementi di spesa e un riorientamento dai sostegni monetari ai servizi pubblici, un passaggio che la recente riforma, prevista dal PNRR,

non ha effettivamente realizzato. Eventuali maggiori risorse che si dovessero rendere necessarie per potenziare i servizi sanitari e di assistenza richiederanno misure compensative in altri settori di spesa o aumenti discrezionali della pressione fiscale per evitare un impatto sfavorevole sulla discesa del debito in rapporto al PIL. La distribuzione territoriale dei bisogni sanitari e di assistenza così come delle risorse si modifica nel tempo per effetto delle dinamiche demografiche e migratorie. Le migrazioni interne, in particolare, determinano un flusso netto di popolazione e capitale umano dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord, rendendo alcune aree fragili e a rischio di spopolamento, soprattutto nelle zone interne del Paese. È dunque necessario superare i divari nell'accesso e nella qualità dei servizi per evitare che le differenze territoriali rafforzino gli incentivi all'emigrazione. Sarà altresì necessario valutare in maniera tempestiva, con dati capillari e integrati tra Istituzioni, come evolveranno i bisogni sanitari e di assistenza, per poter programmare per tempo interventi di mitigazione e adattamento. L'impatto della transizione demografica è parte integrante del nuovo quadro di regole europee. Il consolidamento di bilancio durante il periodo di aggiustamento (2025-2031 per l'Italia) viene stabilito considerando esplicitamente l'impatto dell'aumento delle spese per invecchiamento sulle proiezioni del debito in rapporto al PIL nel decennio successivo. L'obiettivo è di raggiungere un saldo primario strutturale alla fine del periodo di aggiustamento tale da assicurare una discesa continua e plausibile del debito in rapporto al prodotto anche a fronte del previsto aumento delle spese legate alla transizione demografica. Le proiezioni di tali spese, e quindi il loro impatto sulla dinamica del debito, sono molto sensibili alle ipotesi demografiche sottostanti e alle misure di policy. Per continuare ad assicurare la discesa del debito nel medio termine, dovrebbero essere previste verifiche periodiche delle ipotesi demografiche e assicurare che eventuali interventi in ambito pensionistico, sanitario e di assistenza non vengano finanziati in disavanzo. In questa prospettiva, è auspicabile che la revisione della legge di contabilità rafforzi i presidi per garantire la trasparenza della programmazione degli interventi, il monitoraggio della loro attuazione e la valutazione degli effetti. In fase di programmazione, un arricchimento del contenuto informativo del Piano strutturale di bilancio con l'evidenziazione degli andamenti tendenziali e programmatici dei principali comparti di spesa legati agli andamenti demografici, quali pensioni e sanità, favorirebbe una più approfondita valutazione da parte del Parlamento. Nell'ambito del monitoraggio annuale sullo stato di attuazione delle riforme, il Documento di finanza pubblica potrebbe dare una evidenza specifica relativamente a quelle rilevanti per la transizione demografica. Una particolare importanza riveste la valutazione degli esiti degli interventi in modo tale che le scelte di mantenimento o riforma dei programmi di spesa esistenti siano fondate sulla valutazione ex post della loro efficacia ed efficienza. In questo contesto, una forma più strutturata di valutazione a posteriori degli impatti delle politiche pubbliche potrebbe essere individuata nell'ambito della revisione dell'articolo

39 della L. 196/2009 relativo all'analisi e alla valutazione della spesa. Alla luce delle dinamiche demografiche già in atto, in Italia come in altre economie avanzate, rinviare interventi mirati sul fronte dell'occupazione, della natalità, della valorizzazione del capitale umano e del miglioramento dei saldi migratori rischierebbe di compromettere la sostenibilità economica e, in ultima istanza, anche sociale del Paese. Intervenire con lungimiranza permetterà, invece, di affrontare la transizione demografica non come un freno, ma come una sfida da governare.» (Fonte: Audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, 8 luglio 2025).

I CONFLITTI DI INTERESSE E LE INCOMPATIBILITÀ

Nel decreto investimenti per le casse di previdenza.

22 luglio 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

Gli enti operano con trasparenza nel rispetto del principio della **sana e prudente gestione** e perseguono esclusivamente l'interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari delle prestazioni erogate dall'ente.

Gli artt. 9 e 10 disciplinano i conflitti di interesse e le incompatibilità.

ART. 9

(Conflitti di interesse)

1. Gli amministratori degli Enti, nell'adempire ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, perseguono esclusivamente l'interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari delle prestazioni istituzionali.

2. Agli organi di amministrazione degli Enti e ai loro componenti si applica l'art. 2391 del codice civile.

[Art. 2391 codice civile – interessi degli amministratori]

I. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

II. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

III. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate

con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

IV. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

V. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.]

3. Gli organi di amministrazione degli Enti adottano ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, al fine di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli iscritti o dei beneficiari. Sono considerati sia i conflitti relativi a soggetti interni all'Ente, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per conto dell'Ente.

4. Gli organi di amministrazione degli Enti deliberano, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, mediante l'adozione di un apposito documento nel quale sono riportate anche le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare. Il documento di cui al primo periodo e ogni sua modifica è trasmesso ai Ministeri vigilanti e alla COVIP entro venti giorni dalla relativa approvazione. Entro lo stesso termine, l'Ente provvede alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet.

5. Qualora le misure adottate non sono sufficienti, nel caso concreto, a escludere che i conflitti di interesse possano recare pregiudizio agli iscritti o ai beneficiari, tale circostanza è adeguatamente valutata, nell'ottica della tutela degli iscritti e dei beneficiari, dall'organo di amministrazione e comunicata tempestivamente ai Ministeri vigilanti e alla COVIP.

ART. 10

(Incompatibilità)

Lo svolgimento di funzioni di amministrazione e controllo dell'Ente è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo:

- a) del gestore convenzionato, del gestore di OICR nel quale l'Ente investa o del depositario;
- b) di altre società di gruppi a cui appartiene il gestore convenzionato, del gestore di OICR nel quale l'Ente investa o del depositario;
- c) di società partecipate, anche tramite i fondi gestiti, dal gestore convenzionato, dal gestore di OICR nel quale l'Ente investa o dal depositario;
- d) delle altre società nelle quali l'Ente investa in forma diretta o indiretta, a eccezione di quelle di cui all'articolo 7, comma 10, secondo periodo (tali limitazioni non si applicano in caso di sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari).

In buona sostanza crearsi poltrone di sottogoverno in vista della fine del mandato di amministratore, magari - come dimostreremo - senza limiti ai mandati - tradisce il compito di perseguire esclusivamente l'interesse collettivo degli iscritti e gli esempi sono numerosi e, tempo al tempo, li faremo!

L'INDIFFERENZA DEGLI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA E LA VIG



"Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.

L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che strozza l'intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l'assenteismo e l'indifferenza poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa; e allora sembra

sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo?

Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime.

Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti".

Antonio Gramsci - Indifferenti 11 febbraio 1917

La posizione espressa da Antonio Gramsci sugli indifferenti...

Trento, 23 luglio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

«Tra i mali che affliggono la nostra società l'indifferenza è forse tra i peggiori.

Condizione definita da mancata partecipazione, disinvestimento, rinuncia, essa si manifesta tramite i suoi molteplici volti negativi: inerzia, silenzio e incapacità di condividere, omissione, assenza e ritiro e si infila a diversi livelli: istituzionale, di gruppo, interpersonale, etc.

L'essere indifferente è un esserci senza spendersi, come una specie di sterilizzazione morale, un far finta di non vedere o sentire per non farsi coinvolgere, attivarsi, impegnarsi, lottare.

Se in alcune situazioni o momenti critici della vita può essere una via di fuga, una difesa personale, l'indifferenza cristallizzata nella quotidianità diventa atteggiamento di comodo e quieto vivere che galleggia nell'indefinito, che blocca i processi di apprendimento e ostacola l'innovazione.

Nei contesti di lavoro è generatrice di senso di impotenza, frustrazione, conflitto, abbassamento della qualità del lavoro e dei risultati.

In letteratura il comportamento indifferente nei confronti dell'altro/altri viene considerato comportamento aggressivo.

Per questo è importante riconoscerla fuori e dentro di noi, identificarne le vie d'uscita e gli antidoti». (Fonte: www.sinergiaesviluppo.it).

Di fronte alla notizia della prossima pubblicazione del regolamento investimenti per le Casse di previdenza, con l'articolato già in rete, pubblicazione che si attende dal 2011, ho notato, sui social, soprattutto l'indifferenza degli iscritti i quali versano miliardi di contributi previdenziali, perché lo devono fare per legge, ma al contempo si disinteressano della loro destinazione, salvo svegliarsi, quando spesso è troppo tardi, al momento del pensionamento.

L'indifferenza spiega perché vi sia una scarsa partecipazione al voto per gli organi amministrativi, così come disinteresse sulla vita delle Casse di previdenza.

Questo consente ai vari management una grande libertà di movimento.

È vero che siamo nel periodo estivo, che la previdenza è una materia complessa e, per molti, noiosa, però la previdenza rappresenta il futuro per molte generazioni.

È un problema che va studiato con la dovuta attenzione.

In questo senso seguo con attenzione l'iter del disegno di legge al Senato n.1192 sulla valutazione dell'impatto generazionale "VIG", sugli effetti che la legislazione potrà avere sugli under 35, come cambio di paradigma culturale verso una politica che restituisca fiducia e protagonismo alle giovani generazioni.

Una nuova legge quale impatto avrà sulle future generazioni?

Per esempio: la recente riforma della previdenza forense quale impatto avrà su chi si iscrive dal 01.01.2025?

Risponde alle sue esigenze o a quelle dei già iscritti e pensionati?

Nel campo previdenziale è fondamentale dare queste risposte, mentre sin qui si è guardato prevalentemente all'oggi al fine di catturare il consenso.

La VIG può combattere l'astensionismo e la sfiducia verso le istituzioni nelle generazioni più giovani.

"Pensare alle prossime generazioni e non alle prossime elezioni" parole della Ministra Elisabetta Casellati.

"Dopo il via libera del Senato, il disegno di legge passa ora alla Camera per il secondo passaggio parlamentare. Se approvato definitivamente, il Governo avrà dodici mesi per adottare i decreti legislativi previsti. Sarà a quel punto che la portata concreta della riforma potrà essere misurata. Il successo dell'intervento dipenderà dalla capacità dell'esecutivo di tradurre i principi enunciati in misure operative, mantenendo l'equilibrio tra esigenze tecniche e obiettivi sociali. La semplificazione normativa non è solo una questione di forma: è un tema di giustizia e lungimiranza istituzionale, che tocca il rapporto tra istituzioni e cittadini in modo diretto e profondo." (Fonte: www.italia-informa.com).

Art. 4. (Valutazione di impatto generazionale delle leggi)

1. Le leggi della Repubblica promuovono l'equità intergenerazionale anche nell'interesse delle generazioni future.

2. La valutazione di impatto generazionale (VIG) consiste nell'analisi preventiva dei disegni di legge del Governo in relazione agli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future. La VIG costituisce uno strumento informativo riguardante l'equità intergenerazionale degli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti.

3. La VIG dei disegni di legge del Governo è effettuata nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,

secondo criteri e modalità individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del medesimo articolo 14, adottato di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di giovani, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La VIG è, in ogni caso, necessaria se il disegno di legge determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale, a carico delle generazioni future. In tali casi, restano fermi i criteri e le modalità individuate con il decreto di cui al comma 3.

LA TRASPARENZA ENTRA NELLE CASSE

Siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione, attesa da 15 anni e che, se adottata per tempo, avrebbe evitato tante disavventure!



24 luglio 2025

Primo piano

Di Paolo Rosa – Avvocato

L'emanando regolamento per gli investimenti delle Casse di previdenza, dedica alla **trasparenza** gli artt. 5 e 6 disciplinando:

- Il **prospetto informativo a valori correnti** e
- Il **documento sulla politica di investimento**.

Vediamo che cos'è il **prospetto informativo a valori correnti**.

Al fine di consentire un efficace monitoraggio da parte degli iscritti, le attività gestite direttamente o conferite in gestione, nel rispetto del codice degli appalti, in essere alla fine dell'esercizio precedente, sono riepilogate annualmente in un prospetto che ne espone i valori correnti, i valori di carico, le svalutazioni, le rivalutazioni e il corrispondente numero di titoli posseduti, messi a confronto con i medesimi dati dell'anno precedente.

Questo prospetto informativo a valori correnti **deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente, anche al fine di assolvere ai doveri di rendicontazione e di trasparenza verso gli iscritti.**

Tale prospetto informativo è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione dell'ente entro sei mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo e pubblicato nei successivi 30 giorni sul sito internet dell'ente medesimo.

Ricordo che il patrimonio o il portafoglio di ogni Cassa è costituito dall'insieme degli asset mobiliari e immobiliari di proprietà, sia in gestione diretta che indiretta.

Poiché le Casse di previdenza si avvalgono dell'asset e risk allocation strategica e tattica e modello ALM, dispongono di una reportistica mensile per verificare la tenuta dell'equilibrio finanziario e per valutare il funding ratio quale rapporto tra il valore di mercato del patrimonio e il valore attuale delle passività.

Ricordo che l'advisor calcola il funding ratio annuale, a 30 e 50 anni, ed analizza l'evoluzione dei dati rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti.

Esaminiamo ora il **documento sulla politica di investimento.**

L'organo di amministrazione dell'ente predispone un documento sulla politica di investimento, che ha lo scopo di definire, tenuto conto della dimensione e della complessità del portafoglio, la strategia di investimento che l'ente intende attuare e il suo profilo di rischio definito in considerazione degli obiettivi e degli impegni previdenziali dello stesso.

Il documento sulla politica di investimento indica gli obiettivi che l'ente intende realizzare, con particolare riguardo alla combinazione rischio – rendimento e i criteri di attuazione di tale politica attraverso l'individuazione, almeno, dei seguenti elementi:

- a) La ripartizione strategica delle attività, ovvero la percentuale delle stesse da investire nelle varie classi di strumenti specificando le aree geografiche, i settori di attività, le valute di riferimento, nonché i margini entro i quali contenere gli eventuali scostamenti;
- b) Gli strumenti finanziari, con separata indicazione di quelli derivati (ricordo che le operazioni in strumenti finanziari derivati possono essere attuate esclusivamente per le finalità di riduzione del rischio di investimento o di efficiente gestione, al fine di non generare un'esposizione al rischio finanziario superiore a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato stesso), e gli altri beni

nei quali s'intende investire e i rischi connessi, nonché le modalità di gestione dei rischi;

- c) La modalità di gestione diretta o indiretta che s'intende adottare e lo stile;
- d) Per la gestione indiretta, le caratteristiche dei mandati relativamente:
 - 1. al numero minimo e massimo dei mandati in cui articolare la gestione;
 - 2. agli eventuali requisiti che i gestori devono avere in aggiunta a quelli stabiliti dalla legge;
 - 3. alla durata, da definire tenuto conto dell'arco temporale dell'investimento e della necessità di consentire un'efficacia valutazione dell'operato dei gestori;
 - 4. alla natura e alla tipologia dei mandati che s'intende affidare;
 - 5. alla struttura del regime commissionale.
- e) I criteri per l'esercizio di voto spettante all'ente, incluso il caso in cui questi sono esercitati attraverso deleghe. Il documento riporta gli indirizzi da seguire per assicurare una partecipazione attiva alla conduzione delle società emittenti i titoli detenuti;
- f) Le caratteristiche e l'ammontare delle attività destinate a permanere stabilmente nella propria disponibilità e designate quali immobilizzazioni nel bilancio di esercizio, illustrando la compatibilità di tali scelte con la propria politica di investimento e le presumibili esigenze di liquidità di medio e lungo termine;
- g) I criteri per la gestione delle liquidità.

Nel documento sono indicati gli aspetti etici, ambientali, sociali e di governo societario presi in considerazione nell'attività di investimento.

Il documento descrive il sistema di controllo della gestione degli investimenti e delinea l'insieme delle procedure da adottare per verificare che le azioni poste in essere dai vari soggetti coinvolti nel processo sono in grado di assicurare gli obiettivi stabiliti.

Il sistema di controllo della gestione è articolato in relazione alla complessità della strategia di investimento adottata dall'ente.

Il documento indica i significativi parametri di riferimento, coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento, impiegati per il monitoraggio e la verifica dei risultati della gestione in termini di redditività, rischio e sostenibilità.

Il documento indica, altresì, la metodologia adottata per valutare gli scostamenti dei risultati raggiunti dagli obiettivi prefissati.

Il documento sulla politica di investimento e le successive modifiche sono trasmessi tempestivamente ai Ministeri vigilanti e alla COVIP e, comunque non oltre 15 giorni dall'adozione o dalla modifica dello stesso.

Il documento sulla politica di investimento è strumentale allo svolgimento da parte della COVIP delle funzioni alla stessa attribuite, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legge 06.07.2011, n. 98.

Le partecipazioni detenute in misura tale da determinare una posizione di controllo sulla società emittente, sono descritte in un'apposita sezione del documento sulla politica di investimento, con l'indicazione dei motivi della mancata dismissione della partecipazione o di parte di essa ai sensi dell'art. 7, comma 11 (che prevede la dismissione delle azioni o le quote, quando determinano una posizione di controllo della società emittente).

Il documento sulla politica di investimento è sottoposto a revisione almeno triennale.

I fattori considerati ai fini della modifica della politica di investimento sono riportati in apposita deliberazione dell'ente. In un'apposita sezione del documento sono annotate le modifiche apportate, una sintetica descrizione delle stesse e le date in cui sono state effettuate.

Gli enti pubblicano il documento sulla politica di investimento sul proprio sito internet entro 30 giorni dall'adozione dello stesso.

Ora serve, a mio avviso, una riforma di sistema. Nel futuro prossimo la componente a capitalizzazione diventerà sempre più importante nella costruzione della rendita pensionistica e quindi sarebbe opportuno consentire all'iscritto di scegliere, sia in relazione all'età che alle proprie disponibilità, la linea di investimento, obbligazionaria, azionaria, bilanciata, tra quelle proposte dalle Casse.

Chi è più lontano dalla pensione opterà per l'azionaria, riducendo progressivamente l'esposizione al rischio, rispetto al pensionamento.

“Nell'ottica di voler favorire investimenti più orientati ai titoli azionari in quanto più adatti a realizzare, in una prospettiva di lungo periodo, rendimenti adeguati a soddisfare le

aspettative degli iscritti, sarebbe da valutarsi con favore l'abbandono, quale default, delle attuali linee garantite, con l'adozione di linee di default di tipo life-cycle, di più elevato contenuto azionario soprattutto nelle fasi di vita meno vicine al pensionamento. Tale previsione sarebbe utile anche nella prospettiva di disporre di maggiore spazio per gli investimenti nelle imprese nazionali.

In tal senso, l'ampliamento degli investimenti a classi di attività non tradizionali deve muoversi di pari passo con la conseguente evoluzione del sistema di gestione dei rischi, in grado di monitorare e gestire i fattori di rischio specifici sottostanti a tali tipologie di investimenti, che, ricordo, restano caratterizzati da una natura illiquida e da un certo grado di complessità (in termini di valutazione e minor grado di trasparenza, anche con riferimento alle possibili ipotesi di conflitti di interesse), e che pertanto richiedono una più rigorosa attività di analisi e verifica." (Fonte: COVIP, 10 aprile 2025 in audizione alla Bicamerale di controllo).

Non a caso l'emanando regolamento prevede che le Casse, anche in cooperazione tra di loro, si dotino di procedure e di strutture organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e alla complessità del portafoglio, alla politica di investimento che intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alle modalità di gestione diretta o indiretta e alla percentuale di investimenti effettuati in beni diversi dagli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentari e in OICR alternativi (FIA).

LE CASSE DI PREVIDENZA DOVRANNO RISTRUTTURARSI CON PROFESSIONALITA' ADEGUATE



Trento, 25 luglio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Concludendo la sua indagine sulla composizione del patrimonio delle Casse di previdenza, la **Commissione bicamerale di controllo** ha evidenziato che “**mancano, ad oggi, previsioni normative in tema di requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza**” e che “**in particolare, l'appartenenza degli organi di vertice delle Casse alle specifiche professioni cui sono legati i singoli enti può comportare in determinati casi l'assenza di una formazione professionale specifica nelle materie economiche, statistiche e giuridiche, presupposto necessario per l'efficace espletamento dell'incarico secondo professionalità, competenza e correttezza**”.

L'emanando regolamento sugli investimenti per le Casse di previdenza all'art. 4 nel disciplinare i criteri di investimento, al numero 3 prevede che: “**gli enti, anche in cooperazione tra loro, si dotano di procedure e di strutture organizzative professionali e tecniche, disciplinate con regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, recante anche l'indicazione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento, adeguate alla dimensione e alla complessità**

del portafoglio, alla politica di investimento che intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alla modalità di gestione diretta o indiretta e alla percentuale di investimenti effettuati in beni diversi dagli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi (FIA). In tale ambito, gli enti adottano processi e strategie di investimento adeguati alle proprie caratteristiche e per i quali siano in grado di istituire, applicare e mantenere politiche e procedure di monitoraggio, gestione e controllo del rischio che siano congruenti e separate rispetto alle attività di investimento.

La gestione diretta richiede strutture, professionalmente rispondenti agli specifici rischi e alle caratteristiche delle attività detenute. Gli enti, a tal fine, verificano regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura, delle politiche e delle procedure, adottando le conseguenti misure correttive".

Poiché, come ho scritto più volte, e com'è unanimemente riconosciuto dagli esperti in materia, tra 15 – 20 anni le pensioni dei professionisti, più che dalla contribuzione degli iscritti, dipenderanno dal rendimento del patrimonio accumulato, la questione di cui sopra non è di poco momento e non basterà certo dire che le Casse già dispongono di strutture adeguate!

Oggi bisogna fare i conti sempre più con l'asset allocation strategica (AAS), con l'asset allocation tattica (AAT), con l'asset allocation dinamica (AAD), con l'ALM (Asset Liability Management), con il funding ratio.

Per AAS s'intende l'asset allocation elaborata sulla base dell'ALM ed espressa sia nel lungo periodo (in funzione delle proiezioni del bilancio tecnico a 30 e 50 anni) che nel medio periodo (ovvero sull'arco temporale del triennio, periodo indentificato per la gestione attiva del preventivo).

Per AAT s'intende la distribuzione del portafoglio corrente (ovvero sull'arco temporale dei 12 mesi coincidenti ad un anno solare).

Per AAD s'intendono i rapidi adattamenti del portafoglio a brusche variazioni del mercato consentite per cogliere opportunità di mercato ma gestite con le modalità di rientro indicate nell'asset allocation tattica di ciascun ente.

Le prestazioni sono relative anche alla valutazione della performance finanziaria, alla performance attribution e del rischio portafoglio nonché all'attività di supporto nelle analisi e valutazione dei rischi del portafoglio che l'advisor dovrà svolgere a favore degli organi interni di amministrazione di ciascuna Cassa.

La funzione dell'advisor, ex ante e ex post, è particolarmente importante e bisogna superare le critiche mosse dalla Commissione bicamerale di controllo la quale, nel

report sopra indicato ha osservato che “nell’attività di investimento delle Casse si registra un forte coinvolgimento degli advisor. Tale coinvolgimento, dovrebbe peraltro supportare le Casse nella definizione di politiche di investimento che tengano conto delle differenti specificità delle platee di riferimento, che pure esistono, essendo correlate a diverse categorie di professionisti. Tuttavia dall’indagine è emersa una certa omogeneità delle politiche di investimento, che sembra quindi non essere in linea con tale premessa. Inoltre, nella comparazione delle politiche di investimento delle diverse Casse, si è riscontrata l’assenza di una diretta relazione tra rischi e rendimenti. Inoltre, nel periodo considerato risulta che la sommatoria dei saldi previdenziali e assistenziali (pari a 21,89 miliardi di euro) è prossima alla sommatoria dei risultati di esercizio (pari a 21,92 miliardi di euro). In conclusione sembrerebbe opportuno rafforzare quantitativamente e qualitativamente le strutture interne delle Casse nonché la robustezza delle procedure secondo le quali le Casse interagiscono con gli advisor, al fine di gestire il rischio di eccessivo affidamento”.

Naturalmente, come ha scritto Cassa Forense nell’ultimo bando per l’affidamento del servizio, fonte di questa mia analisi, l’advisor è assolutamente e specificamente escluso da qualsiasi operatività inerente la selezione o promozione di investimenti. Lo svolgimento di tale attività, anche in via indiretta, costituirà grave inadempimento e legittimerà la Cassa alla risoluzione dell’affidamento anche ai sensi dell’art. 1456 c.c.

In buona sostanza nei CdA delle Casse di previdenza debbono entrare, per la gestione e il controllo degli investimenti, personalità in possesso di comprovata professionalità proprio per poter rapportarsi con gli advisor, ex post ed ex ante, e non dipendere da loro.

Facciamo qualche esempio per capire la delicatezza del problema che pongo.

Quale amministratore oggi verifica l’aderenza del portafoglio all’asset allocation definita, nonché la relativa coerenza con la struttura ALM, monitorando anche l’andamento del funding ratio che misura il rapporto tra la patrimonializzazione e l’ammontare del debito latente?

Chi misura la redditività e i rischi del proprio portafoglio?

Chi monitora la policy ESG, attraverso il modello utilizzato dall’advisor per la valutazione della sostenibilità degli investimenti?

Chi sa anticipare le criticità derivanti dalla composizione del portafoglio attraverso modelli predittivi e di simulazione?

Chi supporta, attraverso l’analisi del rischio ex ante, le decisioni di investimento strategico e tattico?

E molto altro ancora.

Cassa Forense ha recentemente costituito due Sicaf e Sicav per la gestione, se non ricordo male, di 3 miliardi di euro e chi ha mandato nei due CdA?

Dalla risposta che non tarderò a darvi, capirete l'importanza del tema che sto trattando pur tenendo in debito conto che si tratta di una Sicav in gestione esterna: *“l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 TUF”* e di una Sicaf in gestione esterna: *“l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 TUF”*.

La nuova disciplina (Legge 5 marzo 2024, n. 21, legge capitali) è volta a facilitare l'utilizzo di tali veicoli nel settore del **private equity** e **venture capital** (anche nell'ambito dei club deal e come alternativa alle società di partecipazione finanziaria) e nelle operazioni di **investimento immobiliare** (per le quali le SICAF possono beneficiare del medesimo trattamento fiscale di favore dei fondi immobiliari).

Ecco perché, a mio giudizio, è indispensabile, come ho già scritto, che le Casse, almeno per gli investimenti, creino un centro specializzato, perché dal suo successo o meno, è legato il futuro delle pensioni dei professionisti italiani.

Si poteva osare di più! Ma è un buon inizio

28 luglio 2025

di Paolo Rosa

Nel week end è stato diffuso il testo del regolamento in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali di diritto privato di cui al d.lgs. 30.06.1994, n. 509, e al d.lgs. 10.02.1995, n. 103, di depositario e di conflitti di interesse, di informazione dei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio.

Non resta ora che attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La politica, o almeno quella di maggioranza, ha commentato il decreto investimenti affermando: **“Si poteva osare di più! Ma è un buon inizio”**.

Questo richiama l'art. 7, n. 3, che così recita: **“Gli enti investono le proprie risorse in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. L'investimento in attività diverse dagli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, ivi inclusi gli investimenti in azioni o quote di OICR alternativi e gli investimenti immobiliari è adeguatamente motivato dall'ente nel documento sulla politica di investimento”**.

Con ciò il Governo sollecita le Casse di previdenza ad investire, in misura prevalente, nell'economia reale italiana.

Si poteva fare di più?

Certamente sì, come per esempio prevedere la garanzia da parte dello Stato sul capitale così investito, evitando così di traslare il rischio mercati sull'iscritto!

Ma tant'è!

Per il resto il decreto investimenti colma **con enorme ritardo di 15 anni**, situazioni di palese conflitto di interessi che noi abbiamo denunciato da molte lune attraverso 14 quaderni di osservazioni.

Milano finanza nella sua news, in questi giorni ha scritto:

“Casse di previdenza, scure del Tesoro sugli incarichi dei vertici che gestiscono oltre 100 miliardi di investimenti

Con una mano il Mef chiede, con l'altra toglie. Gli oltre 124 miliardi di euro di attivi delle casse previdenziali hanno sempre fatto gola ai vari governi e ai ministri dell'Economia che nel tempo si sono succeduti alla scrivania che fu di Quintino Sella. Negli anni dal Tesoro hanno più volte bussato alla porta dei ricchi enti che erogano le pensioni a professionisti, commercianti e altre categorie per impiegare parte dei contributi degli iscritti e dalle loro gestioni negli investimenti a regia statale. Così i patrimoni delle Casse (erano 65 miliardi nel 2013) sono stati a gran voce richiesti, anche ultimamente, per il lancio del Fondo Nazionale Strategico di Cdp e per i fondi di F2i (nel 2024 per la rete Fibercop). Ma in passato hanno finanziato la raccolta del Fondo Italiano d'Investimento, sono serviti per la privatizzazione di Fincantieri (Inarcassa) e tanto altro ancora. Ora il Mef vuole che gli enti si mobilitino in via prioritaria per le infrastrutture italiane. Lo scorso anno c'era addirittura il progetto di far entrare le Casse in Cdp Equity, la cabina di regia degli investimenti miliardari di sistema di Via Goito. E giustamente sul tavolo gli enti hanno sempre messo la richiesta di maggiore coinvolgimento nella governance dei veicoli che impiegano i loro denari, per controllarne il rendimento. Si tratta pur sempre di risorse che servono a garantire le pensioni future dei propri associati. Ora se da una parte chiama e chiede, dall'altra il Tesoro, d'intesa con il Ministero del Lavoro, toglie. Con il nuovo decreto sulle politiche di investimento delle casse previdenziali che, bollinato dal Consiglio di Stato, sta per sbarcare dopo 14 anni in Gazzetta Ufficiale, il Mef e il ministero di Marina Elvira Calderone stanno per lanciare una bomba sulla governance delle società oggetto degli investimenti degli enti. Ai due dicasteri compete in tandem la vigilanza sulle Casse. L'articolo 10 sulle incompatibilità spiega che «lo svolgimento di funzioni di amministrazione e controllo dell'ente è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo» di una serie di soggetti. Quali? Ecco l'elenco: la sgr convenzionata che ha l'incarico di effettuare gli investimenti dei singoli patrimoni, le sgr dei fondi che investono i denari delle casse o della banca in cui è depositato il patrimonio degli enti, altre società o partecipate dei gruppi a cui appartengono i gestori sopra citati, ma soprattutto «altre società nelle quali l'ente investa in forma diretta o indiretta», a eccezione di quelle immobiliari. Insomma, se non si tratta di mattone, presidenti, consiglieri di amministrazione, sindaci e – secondo alcune interpretazioni restrittive – anche i direttori generali degli enti dovrebbero fare un passo indietro dai

board delle società oggetto dei loro investimenti. Così anche dai board delle società in cui investono in forma indiretta, dunque magari attraverso fondi alla cui raccolta le Casse hanno partecipato. È una scure non da poco, perché in questi anni la prassi ha voluto che, proprio per controllare da vicino la riuscita dei propri investimenti, il presidente o il dg dell'ente prendessero parte alla governance delle società target. A un primo screening il dispositivo riguarderà Alberto Oliveti, appena rieletto con maggioranza bulgara alla presidenza dell'Enpam (medici), che siede nei cda delle quotate Banco Bpm e Garofalo Healthcare. Oltretutto, proprio per «svolgere un ruolo attivo e responsabile nel mercato finanziario, a tutela dei propri iscritti» Oliveti, che è anche numero uno dell'Adepp (la confindustria di settore), ha dato vita all'associazione Assodire, – con Inarcassa e Cassa Forense. Sempre per l'Enpam, ma nella gestione separata dell'Emapi, Bernardino Lattarulo fa parte del board di Banca del Fucino, dove l'ente ha il 7,7% del capitale e dove fino a qualche mese fa indicava Domenico Pimpinella, ex dg Enpam. L'Enpaia, l'ente che invece eroga le pensioni ai lavoratori dell'agricoltura, esprime il proprio presidente, Giorgio Piazza, nel board del Fondo Italiano, oppure il consigliere Massimo Fiorio e il vicepresidente del comitato amministratore della gestione separata degli agrotecnici, Sergio Retini nel cda di Granarolo, colosso alimentare di cui l'Enpaia possiede il 4,5%. Il dg Roberto Diacetti rappresenta poi sempre l'Enpaia nel board della quotata Masi Agricola, campione nazionale del vino di cui l'ente ha oltre il 9%. Ancora: fino a qualche mese fa le Casse hanno battagliato per essere maggiormente rappresentate nel cda di F2i, fondo infrastrutturale nel cui azionariato ci sono anche Cdp, le fondazioni, Intesa, Unicredit e investitori internazionali. Partecipando copiosamente alla raccolta, hanno chiesto e ottenuto la vicepresidenza della sgr andata all'ex numero uno di Cassa Forense, Valter Militi. Solo a fine aprile Militi ha passato il testimone alla presidenza dell'ente alla collega Maria Annunziata: se avesse mantenuto il doppio ruolo, in base alle regole entranti, sarebbe stato interessato dal nuovo regolamento. Inarcassa è grande azionista di Italgas e Fincantieri, ma al momento nei loro board esprime consiglieri indipendenti, non soggetti ai vincoli di incompatibilità. Chi invece probabilmente sarà interessato dall'articolo 10 sono i consiglieri dell'Enasarco che siedono in Miria Group, la sgr in house che per la cassa degli agenti di commercio effettua gli investimenti finanziari. Del board fa parte anche il dg Antonio Buonfiglio che in caso di interpretazione restrittiva del decreto sarà costretto al passo indietro.” (Fonte: Milanofinanza.it).

All'art. 3, n. 3, si legge che **“Nel caso di gestione indiretta, gli enti selezionano i gestori nel rispetto della disciplina recata dal d.lgs. 31.03.2023, n. 36”**.

Come abbiamo già scritto, già lo avrebbero dovuto fare e, per chi non lo avesse fatto, si porranno problemi di responsabilità civile, penale e contabile.

All'art. 9 è certificato poi che **“gli amministratori degli enti, nell’adempire ai doveri ad essi imposti dalla legge dallo Statuto, perseguono esclusivamente l’interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari delle prestazioni istituzionali con le incompatibilità evidenziate al successivo art. 10.”**

L’applicazione di tutte queste regole avrebbe da tempo stoppato il fenomeno che io ho definito **“poltronesofà”**.

Invito tutti gli iscritti alle Casse di previdenza a leggere attentamente il decreto.

“C’è un convitato di pietra nei salotti buoni della finanza, un tema di cui si parla poco e male, perché troppo scivoloso e troppo centrale per il business dei grandi gestori: il diritto di voto incorporato nelle azioni detenute dai fondi di investimento. Un potere enorme, esercitato in nome degli investitori, ma dal quale gli stessi investitori sono di fatto esclusi. Un poter che vale, eccome, anche in termini economici”. (Fonte: Alfonso Scarano, in *“La rendita invisibile parassitaria”* in appunti di Stefano Folli, appunti@substack.com del 21 luglio 2025).

L'ULTIMA RIFORMA È SERVITA PIÙ ALLA CASSA CHE AGLI AVVOCATI.

Se non si interviene con correttivi strutturali, i giovani iscritti saranno poveri da vecchi.



28 luglio 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

Licenziando la riforma previdenziale di Cassa Forense con l'opzione dal 01.01.2025 al metodo di calcolo contributivo, in pro rata temporis; i Ministeri vigilanti, sotto il profilo dell'adequatezza delle prestazioni, hanno osservato quanto segue:

«Sotto il profilo dell'adequatezza delle prestazioni, gli effetti della riforma sono stati valutati tramite l'analisi dei tassi di sostituzione di cui all'art. 4 del D.M. 29 novembre 2007, calcolati al lordo ed al netto del prelievo fiscale e contributivo, distintamente per genere e regime di calcolo (misto o contributivo), riferiti a soggetti che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia e di vecchiaia anticipata. Nel prospetto seguente, a titolo esemplificativo, sono stati posti a confronto i tassi di sostituzione netti, distinti per genere, ante e post riforma, riferiti a tre epoche diverse: nel 2025 per un pensionato attuale con trattamento prevalentemente retributivo; nel 2045, dopo 20 anni di applicazione della riforma, con un trattamento di vecchiaia calcolato con il sistema misto e nel 2065, dopo 40 anni, con una pensione interamente contributiva.

Tassi di sostituzione netti - maschi	pensione di vecchiaia			pensione di vecchiaia anticipata		
	2025	2045	2065	2025	2045	2065
BILANCIO TECNICO AL 31.12.2022 normativa vigente	72,40%	43,00%	41,00%	45,00%	35,60%	42,10%
BILANCIO TECNICO AL 31.12.2022 normativa variata	68,40%	31,20%	28,50%	44,40%	25,00%	28,40%
Tassi di sostituzione netti - femmine	pensione di vecchiaia			pensione di vecchiaia anticipata		
	2025	2045	2065	2025	2045	2065
BILANCIO TECNICO AL 31.12.2022 normativa vigente	81,30%	55,00%	41,20%	70,80%	45,80%	42,20%
BILANCIO TECNICO AL 31.12.2022 normativa variata	78,90%	46,70%	34,40%	73,90%	40,30%	35,50%

A seguito della riforma, si evidenzia che il tasso di sostituzione netto di un iscritto che accede alla pensione di vecchiaia nel 2025 passa dal 72,4% a normativa vigente al 68,4% dell'ultimo reddito professionale mentre, se donna, il tasso netto passa da 81,3% al 78,9% dell'ultimo reddito professionale. Per chi accede nel 2045, le differenze sono più evidenti: il valore scende dal 43,0% al 31,2% dell'ultimo reddito professionale per gli uomini e dal 55,0% al 46,7% dell'ultimo reddito per le donne. Per i pensionati futuri nel 2065, il tasso netto passa dal 41,0% al 28,5% per gli uomini e dal 41,2% al 34,4% dell'ultimo reddito professionale per le donne. Analoghe conclusioni per i trattamenti di vecchiaia anticipata, laddove risulta ancora più evidente il divario di genere.

Posto quanto sopra, per effetto dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo, si registra una generalizzata riduzione dei livelli di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, decisamente più marcata per gli uomini. Considerato che tra le attribuzioni affidate dalla legge agli enti di previdenza obbligatoria, sussiste l'erogazione di trattamenti previdenziali atti a garantire un tenore di vita adeguato sia rispetto a quello precedente al pensionamento che alle future condizioni di vita, si invita codesta Cassa a dedicare maggiore dettaglio all'analisi dei tassi di sostituzione, sia lordi che netti, ai fini dell'adozione di eventuali politiche da mettere in atto per il miglioramento delle prestazioni pensionistiche. Infine, si condivide quanto segnalato dal covigilante Ministero dell'economia che considera "opportuna la pubblicazione, sul sito della Cassa, sia delle risultanze attuariali più recenti trasmesse a corredo del provvedimento in esame sia di un'adeguata informativa circa l'importo della futura pensione degli iscritti secondo diverse ipotesi di sviluppo di carriera"». (Nota del 27.09.2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Si deve far riferimento agli artt. 68 e 69 del regolamento unico della Previdenza forense.

“Per gli iscritti, per la prima volta alla Cassa dal 1.1.2025, l'importo della pensione, è determinato interamente secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale complessivo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento secondo la tabella A della legge 335/1995”.

Fino ad oggi non mi risulta che Cassa Forense abbia pubblicato sul proprio sito le risultanze attuariali più recenti (ho notizia anche di un rinnovato bilancio tecnico sempre segregato agli iscritti) né tantomeno un'adeguata informativa circa l'importo della futura pensione degli iscritti, secondo diverse ipotesi di sviluppo di carriera.

Il tasso di sostituzione non rende l'idea del quantum che si andrà a prendere.

Andiamo allora a fare un'analisi comparativa con il sistema della gestione separata dell'INPS, con INARCASSA, che ha optato già dal 2012 per il sistema di calcolo contributivo, EPPI, EPAP – Ente pluricategoriale Casse del 103/1996, CNPADC e, da ultimo, con le pensioni contributive già in essere in Cassa Forense, sui valori medi delle pensioni erogate.

Al 31.12.2024 l'INPS aveva 16,3 milioni di pensionati di cui 7,9 milioni maschi e 8,4 milioni femmine con una spesa globale di 364 miliardi di euro.

*«Per quanto riguarda la distribuzione tra gestioni, le prestazioni di tipo previdenziale erogate dall'INPS erano per il 47% a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, con un **importo lordo medio mensile pari a 1.408 euro**. Il 30% era a carico della Gestione Lavoratori Autonomi e Parasubordinati (**importo medio pari a 942 euro**) e il 19% era a carico della Gestione Dipendenti Pubblici (**importo medio 2.221 euro**)».* (Fonte: Rapporto annuale INPS, luglio 2025, pag. 217).

Per la Gestione Speciale INPS, abbiamo quindi un importo medio di pensione contributiva lorda mensile pari a € 942,00.

Dal Bilancio consuntivo di INARCASSA 2024, abbiamo erogate 5.892 pensioni contributive per un onere annuo medio di € 4.266,00 lordi che, diviso per 13, da un rateo medio mensile lordo di € 328,15.

Dal Bilancio consuntivo 2024 di EPPI, Periti industriali, risultano erogate 6.517 pensioni contributive con una spesa di € 37.279.331 che da una pensione annua lorda media di € 5.720 alla quale, divisa per 13, corrisponde un rateo mensile lordo di € 440,02.

L'EPAP, Ente pluricategoriale, ha 33.458 iscritti con 4.685 pensionati dei quali 2.017 pensionati non attivi. Spende per pensioni contributive al 31.12.2024, 18,2 milioni di euro che, diviso per 4.685, da una pensione media annua di € 3.884,73 che, diviso per 13, da un rateo mensile lordo di pensione di € 298,83.

Nell'EPAP vi sono anche gli attuari.

Nel prospetto delle pensioni figurano 2 attuari titolari di **nuove** pensioni di vecchiaia con un montante di € 227.953 e pensioni di € 4.672 lorde annue. Vi è pure una pensione di reversibilità di € 2.073 lordi annui!

Dal consuntivo di CNPADC, Cassa Commercialisti, 2024 (a partire dal 2004 la CNPADC ha implementato una serie di riforme tra cui l'aumento dell'età pensionabile e il passaggio al sistema di calcolo contributivo):

Trattamenti pensionistici ammontano ad € 449,9 milioni, di cui € 128,4 milioni per pensioni calcolate con il metodo contributivo. L'incremento del costo rispetto al precedente esercizio (€ 55,8 mln) è correlato al maggior numero di aventi diritto e all'applicazione del tasso di rivalutazione ISTAT sui trattamenti pensionistici. In merito a quest'ultimo si evidenzia che il dato include circa € 36,0 milioni dovuti all'effetto rilevante legato all'applicazione del tasso di rivalutazione ISTAT nella misura del +8,8%, così come determinato a settembre 2023 ed approvato dal Ministero vigilante a dicembre 2023. A titolo comparativo l'importo della rivalutazione incluso nei trattamenti pensionistici 2023 è stato pari a circa € 14,0 milioni a fronte di un adeguamento ISTAT pari al +4,5%. Le pensioni in pagamento, nel corso dell'esercizio, sono risultate mediamente pari a 11.966 (contro 11.067 nel 2023) mentre il costo medio dei trattamenti ammonta - in termini unitari - a circa € 36.278 (contro € 34.420 circa nel 2023). A fine 2024 i titolari di trattamenti pensionistici - diretti (vecchiaia, vecchiaia anticipata, invalidità e inabilità, unica contributiva), indiretti e di reversibilità - sono 12.414 di cui 1.090 in totalizzazione e 201 in cumulo. Rispetto alla consistenza del precedente esercizio, pari a 11.500 unità, il numero dei titolari di trattamenti pensionistici al 31 dicembre 2024 è aumentato, nel suo complesso, di 914 unità (+7,9%), di cui, in particolare, 54 unità per pensioni in totalizzazione e 59 unità per pensioni in cumulo. L'incremento deriva principalmente da due tipologie di prestazioni: la pensione unica contributiva (+19%) e la pensione di vecchiaia anticipata (+13%). Si evidenzia che il decesso dell'iscritto pensionato può comportare il riconoscimento di uno o più trattamenti pensionistici ai superstiti (coniuge e/o figli) generando un effetto moltiplicativo sul numero dei pensionati. Posto che le quote di pensione riconosciute ai superstiti sono delle frazioni del trattamento che sarebbe spettato all'iscritto de cuius, si ritiene opportuno sterilizzare questa "frammentazione previdenziale" - mantenendo quindi il rapporto di 1:1 - riportando il numero dei "pensionati", negli indicatori demografici, a 11.894 nel 2024 (contro 10.993 nel 2023). Si rimanda alla sezione "Aspetti previdenziali e istituzionali" della Relazione sulla Gestione per le relative analisi di detti indici. Al fine di fornire una misura di adeguatezza dei trattamenti pensionistici si evidenzia che la pensione media erogata nel 2024 per i trattamenti di vecchiaia e vecchiaia anticipata (interamente erogate dalla Cassa, c.d. pure) è pari ad € 46.764 (€ 44.763 nel 2023) – che, aggiungo io, divisa per 13 da un rateo mensile lordo di € 3.597,23.

Dai numeri dall'Avvocatura anno 2024, risulta che Cassa Forense ha erogato 2.205 pensioni contributive per un importo annuo medio di pensione di € 5.444,00 lordo che, diviso per 13, da un rateo medio mensile lordo di € 418,77.

Ora è vero che nella Gestione Separata INPS, per il 2025, la contribuzione per i liberi professionisti con partita IVA, non iscritti ad altre gestioni obbligatorie, né pensionati, è pari al 26,07% con un minimo annuo di retribuzione per il 2025 in € 18.555,00, però la pensione media risulta pari a € 942,00, più del doppio di quella erogata sia da INARCASSA che da Cassa Forense.

CNPADC, Cassa Commercialisti è la Cassa più virtuosa sia perché è transitata al metodo di calcolo contributivo nel lontano 2004, sia per i redditi dichiarati dagli iscritti, al 31.12.2024 sono 73.688 gli iscritti, reddito medio 88.366 e volume d'affari medio 157.300.

«In merito alla sostenibilità finanziaria prospettica, come riportato nella Relazione degli Amministratori sulla gestione, l'Ente ha raggiunto oltre 12,5 miliardi di euro di riserve patrimoniali pari a 27,8 (29 al 2023) il costo delle pensioni correnti (€ 449,9 mil). Rispetto al costo delle pensioni riferibili al 1994 (€ 27,1 mln), il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 corrisponde a oltre 461 volte il costo delle pensioni in essere, contro il minimo di 5 volte, previsto dal decreto legislativo n. 509/1994». (Dalla relazione del Collegio sindacale).

Tenuto conto che l'assegno sociale per il 2025 (misura assistenziale) erogato dall'INPS, a chi non abbia versato nemmeno un contributo, è pari € 538,69 lordi per 13 mensilità, mi pare evidente che il futuro pensionistico delle generazioni di avvocati iscritti in Cassa Forense dal 01.01.2025 sarà, per molti, al di sotto dell'assegno sociale INPS e quindi il problema si pone in tutta la sua evidenza.

Marina Piovera e Michele Proietti (past DG di CF) alla pag. 157 e seguenti della loro *Guida alla previdenza degli avvocati aggiornata alla riforma in vigore dal 2025 (CEDAM, 2025)*, affrontano il tema con delle simulazioni del tasso di sostituzione a seconda della velocità di carriera. Per una carriera lenta il tasso di sostituzione lordo risulta del 27,3%, per una carriera media del 21,0% e per una carriera veloce del 15,8% e questo succede perché *“nel sistema contributivo, la pensione si basa sui contributi versati e rivalutati nel corso della vita lavorativa. Se il reddito cresce velocemente, i contributi versati negli anni iniziali – più bassi perché commisurati ad un reddito inferiore – hanno un peso maggiore nel calcolo della pensione perché vengono rivalutati per un periodo di tempo più lungo. Al contrario, i contributi versati negli ultimi anni incidono meno sul contante contributivo perché hanno meno tempo per essere rivalutati. Questo fa sì che la pensione risulta meno proporzionata all'ultimo reddito, riducendo in questo modo il tasso di sostituzione. Dall'analisi di questi dati*

emerge che il livello di pensione per gli iscritti in regime contributivo puro appare insufficiente a mantenere il tenore di vita raggiunto durante l'attività lavorativa. Per questi iscritti, si pone non solo un tema di adeguatezza della pensione ma anche di equità intergenerazionale, posto che non vengono garantire loro le stesse risorse e possibilità delle generazioni precedenti".

Quindi ai nuovi iscritti dal 01.01.2025 va spiegata esattamente questa situazione, numeri alla mano, con l'invito a provvedersi sin da subito ad una copertura previdenziale complementare, che potrà essere la modulare già in atto in Cassa Forense, o altra copertura fra le tante offerte dal mercato.

Qualcuno potrà dire che CF, per gli iscritti dal 01.01.2025, non assolve i parametri di cui all'art. 38 Costituzione, e questo è effettivamente il problema che non è sfuggito nemmeno ai Ministeri Vigilanti!

Si potrebbe, per esempio, riprendere in mano la proposta di riforma del 2022 destinando una quota del contributo integrativo ad incrementare il montante individuale, nell'ottica dell'equità intergenerazionale.

Quello che non capisco è il disinteresse, che noto, sui temi previdenziali che sono poi la mission principale di Cassa Forense.

E quindi ripropongo la stessa domanda che ho già posto: a cosa è servita l'ultima riforma di Cassa Forense?

L'AUTONOMIA NORMATIVA DI CASSA FORENSE

I regolamenti nella delegificazione e la retroattività.

29 luglio 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

Com'è noto i regolamenti di Cassa forense, muovendosi nell'ambito della delegificazione, non possono essere sindacati dalla Corte costituzionale, la quale nega la propria giurisdizione ex art. 134 Cost., poiché tali regolamenti non sono in sé qualificabili come fonti di rango legislativo, avendo natura di atti di diritto privato sui quali il Giudice del lavoro esercita un sindacato "diffuso" di legittimità.

È altresì *jus receptum* che i regolamenti debbono rispettare i principi generali, come quello della irretroattività.

Il nuovo regolamento della previdenza forense, entrato in vigore il 01.01.2025, all'art. 107 così recita:

- Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione ministeriale (01.01.2025);
- Dalla stessa data sono abrogate le seguenti norme regolamentari:
- Regolamento unico della previdenza;
- Regolamento società tra avvocati;
- Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo.

Con la riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2025 sono state modificate le agevolazioni per i giovani.

Il contributo soggettivo, nel regolamento vigente fino al 31.12.2024, era ridotto al 50% per i primi sei anni di iscrizione alla Cassa per gli avvocati infra 35enni.

Se il giovane iscritto, avesse avuto un reddito professionale inferiore ad € 10.300,00, il contributo soggettivo veniva ridotto di un ulteriore 50% e questo per i primi 8 anni di iscrizione.

La riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha abrogato la precedente disciplina prevedendo la riduzione alla metà dei contributi minimi, sia soggettivo che integrativo, per i primi 6 anni di iscrizione all'Albo e alla Cassa.

Il problema si pone oggi per chi nel 2023 era stato ammesso a fruire del beneficio della doppia riduzione che oggi non esiste più.

Mi pare evidente che attraverso questo meccanismo di abrogazione del regolamento precedente, si viene a violare il principio della irretroattività del regolamento, negando a chi si era visto riconoscere da Cassa Forense il beneficio della doppia riduzione, appunto tale beneficio per gli anni dal 2025 in poi.

Siamo di fronte ad un diritto riconosciuto da CF che, con siffatti artifici, non può essere cancellato.

La Nuova Previdenza forense di Marina Piovera e Michele Proietti, alla pag. 36, affronta il tema della successione di norme previdenziali nel tempo affermando che “un giovane iscritto infra – 35enne che nel 2023 abbia fruito delle agevolazioni previste dalla vecchia normativa per i primi due anni, nel 2025 (terzo anno di iscrizione), potrà avvalersi delle agevolazioni previste dalla nuova normativa o no? A nostro avviso, in analogia a quanto deciso nelle precedenti riforme, anche in questo caso sarà applicabile il nuovo regime previsto dalla riforma del 2024. In altri termini, dal 2025, le nuove agevolazioni introdotte dalla riforma del 2024 saranno applicabili a tutti coloro che si trovano ancora nei primi 6 anni di iscrizione all'Albo e alla Cassa e fino allo scadere del sesto anno, soppiantando completamente le vecchie norme”.

A mio giudizio se si tratta di previsioni più favorevoli all'iscritto, le norme del nuovo regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, saranno applicabili ma quelle in *peius* no, stante l'irretroattività del regolamento.

Identica questione si pone per l'applicazione dell'istituto della retrodatazione.

Vi è chi ha aderito alla retrodatazione, su segnalazione di Cassa Forense, pagando tre volte la quota di iscrizione per l'anno 2011, oltre al contributo di maternità e interessi e con il 2025 Cassa forense richiede il versamento integrale dei contributi di fatto determinando la decadenza da un diritto ormai acquisito, a fronte di una delibera di Cassa forense.

Nella successione dei regolamenti previdenziali la retroattività in *peius*, a mio giudizio, viola la regola generale della irretroattività del regolamento, perché lede il ragionevole affidamento dell'iscritto su un beneficio già riconosciuto.

Non siamo, infatti, di fronte ad un rapporto di durata, per sua natura tutt'altro che impermeabile alle modificazioni e alle agevolazioni

Ciò che conta è il tempo della domanda, *tempus regit actum* dicevano gli antichi, e della delibera di accoglimento, a prescindere dalla rateizzazione dei versamenti delle annualità della contribuzione ridotta (Cassazione ordinanza n.26360 del 12 settembre 2023).

Un regolamento così applicato – sarebbe indebitamente “retroattivo”, in senso difforme dalle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, la quale vieta l'applicazione immediata delle norme sopravvenute ex art. 11 preleggi, quando ciò contrasti con interessi costituzionalmente protetti, con i principi di ragionevolezza e di tutela dell'affidamento.

Prevedo un nutrito contenzioso dagli esiti molto incerti.

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E CASSE PREVIDENZIALI

Il nuovo regolamento sulla previdenza adottato da Cassa Forense ha spinto a riflettere sulla natura giuridica dei regolamenti emanati dalle Casse di previdenza.

30 luglio 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

La Suprema Corte di cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 15899 del 13.06.2025, a mio giudizio, ha chiarito definitivamente la questione.

Sui regolamenti adottati dalle Casse, la Suprema Corte ne ha escluso la natura regolamentare in senso proprio, per affermarne la natura squisitamente negoziale, che la successiva approvazione ministeriale non vale a mutare.

L'approvazione ministeriale, infatti, non incide sulla formazione della volontà della Cassa ed esula dalla fattispecie costitutiva del regolamento, in quanto atto negoziale, e dal novero dei requisiti che ne determinano l'esistenza e la validità.

L'approvazione ministeriale si riverbera ab extrinseco sull'efficacia dell'atto e si configura come una condicio iuris, che in linea generale opera retroattivamente (art. 1360 c.c. – gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati ad un momento diverso), sin dall'emanazione dell'atto stesso, salvo che non sia indicato un termine diverso.

Per la Suprema Corte, con la sentenza citata **“non è corretta la doluta violazione del canone interpretativo di cui all'art. 11 delle preleggi; il regolamento che non ha natura di fonte primaria o subprimaria, ma negoziale, non è soggetto alla regola tipica di “efficacia della legge nel tempo” né alla verifica, in sede di legittimità, dell'interpretazione dell'atto, espressivo dell'autonomia negoziale dell'ente previdenziale privatizzato, secondo canoni diversi da quelli codificati dall'art. 1360 c.c. e 1362 e seguenti c.c.”**

In buona sostanza la natura negoziale del regolamento delle Casse di previdenza resta immutata anche dopo l'approvazione ministeriale che opera come avveramento della condizione con efficacia retroattiva.

Non resta che prenderne atto.

LE CASSE DI PREVIDENZA DOVRANNO MODIFICARE L'ASSET E RISK ALLOCATION STRATEGICA E TATTICA



Trento, 31 luglio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Il 30 luglio il **Ministro Giorgetti** in un *question time* alla Camera dei Deputati ha illustrato l'impatto che i dazi di Trump al 15%, ancora da limare nei dettagli delle esenzioni, avranno sull'economia italiana.

Perderemo sino allo 0,5% massimo del PIL nel 2026, seguito da un graduale recupero che porterà il livello a riallinearsi a quello dello scenario base nel 2029.

Traduzione: ci aspettano anni di stagnazione del PIL sperando nel riallineamento nel 2029, che non è proprio dietro l'angolo. È vero che l'accordo pone fine allo stato di incertezza, e l'andamento delle borse lo certifica, ma le condizioni mi sembrano molto pesanti.

I dazi sono imposte indirette applicate sul valore di beni o servizi. Lo scopo è quello di aumentare il prezzo e rendere l'importazione meno competitiva.

Di solito i dazi provocano un aumento dei prezzi e quindi si scaricano sul consumatore finale e cioè sulle famiglie. Non credo proprio che le famiglie USA saranno contente.

Questi dati, a mio giudizio, obbligheranno le Casse di previdenza a rivedere la propria asset allocation strategica, tattica e dinamica.

Per asset allocation strategica (AAS) si intende l'asset allocation elaborata sulla base dell'ALM – Asset Liability Management- ed espressa sia nel lungo periodo (in funzione delle proiezioni del bilancio tecnico a 30 e 50 anni) che nel medio periodo (ovvero sull'arco temporale del triennio periodo identificato per la gestione attiva del preventivo).

Per asset allocation tattica (AAT) si intende la distribuzione del portafoglio corrente (ovvero sull'arco temporale dei dodici mesi coincidente ad un anno solare).

Per asset allocation dinamica (AAD) si intendono i rapidi adattamenti del portafoglio a brusche variazioni del mercato consentite per cogliere opportunità di mercato ma gestite con le modalità di rientro indicate nell'asset allocation tattica approvata da ogni singola Cassa.

Come detto più sopra, alla luce delle dichiarazioni del Ministro Giorgetti, l'impatto dei dazi sull'economia italiana riguarderà sia l'asset allocation strategica che quella tattica e quella dinamica.

Sarà quindi necessario, con l'aiuto dell'advisor, verificare le caratteristiche di rischio / rendimento dell'asset allocation strategica attraverso l'aggiornamento mensile delle stime dei parametri di rendimento atteso, volatilità e correlazioni attese dai singoli comparti della AAS.

Ma anche rivedere l'asset allocation strategica, individuando, alla luce delle nuove proiezioni economiche, il livello dei rischi con sviluppo di stress test volte a verificare l'impatto sul rischio / rendimento di breve, medio e lungo termine della AAS in ipotesi di andamento avverso dei mercati finanziari.

In buona sostanza ogni Cassa dovrà verificare la tenuta dell'equilibrio finanziario in presenza dello scenario avverso che ci attenderà nei prossimi tre anni e adottare le tempestive correzioni di rotta.

Nessuno ha la sfera di cristallo e quindi solo la professionalità acquisita può aiutare nel turbinio dell'economia, così da cogliere anche le opportunità che si presenteranno.

La Redazione di *Ifanews* ieri ha pubblicato un interessante spunto di riflessione che qui ripongono:

“Il coefficiente "Hopes & Dreams" allarma: segnali di svolta sui mercati globali

Uno spartiacque silenzioso ma profondo segna l'inizio della seconda metà del 2025: l'eccezionalismo di Wall Street è in bilico.

Compaiono delle crepe dopo un decennio di ascesa grazie ai tassi bassi, alla supremazia tecnologica e alla forza del dollaro.

Da inizio anno, le azioni statunitensi, le large cap in particolare, sottoperformano nettamente i mercati europei (in euro).

Una flessione che potrebbe rappresentare la fine di un ciclo, come confermano alcuni indicatori. Il coefficiente Hopes & Dreams, che misura la parte delle valutazioni non riconducibile alla solidità dei fondamentali, sfiora i livelli della bolla internet.

In parallelo, il contesto politico, con il ritorno di D. Trump alla Casa Bianca, aggiunge una forte dose di imprevedibilità: dazi sette volte più alti rievocano lo spettro di una nuova guerra commerciale.

In questo contesto, diventa strategico ridurre la sovraesposizione alle azioni e al debito USA e riscoprire i meriti del resto del mondo.

Negli Stati Uniti, gli investitori privati con la loro crescente presenza influenzano in maniera significativa il movimento dei prezzi. Guidati dalle “app” e dalle tendenze, aumentano la volatilità. Di fronte a questa nuova configurazione è necessario adattarsi... e ricorrere alla gestione attiva di convinzione basata sull'analisi fondamentale.

È in atto una riallocazione geografica.

A lungo trascurata, l'Europa borsistica si presenta oggi come un'alternativa credibile, soprattutto attraverso le azioni Value, le small e mid cap e alcune tematiche di lungo termine sostenute dai piani paneuropei (difesa, transizione energetica, infrastrutture).

Sul versante obbligazionario, i Treasuries statunitensi mostrano segnali di stanchezza. Investitori internazionali come la Cina o il Giappone potrebbero accelerare la diversificazione verso l'oro e le azioni denominate in euro o franchi svizzeri. L'Europa ha quindi un'occasione unica per rafforzare il ruolo internazionale dell'euro.

Anche le prospettive obbligazionarie sono profondamente mutate. Se negli Stati Uniti la volatilità dei tassi invita alla prudenza, in Europa la normalizzazione degli spread creditizi offre un terreno propizio.

Il cambiamento di paradigma fiscale in Germania è un potente driver di sostegno.

L'incremento della spesa per la difesa rappresenta una tematica strategica di lungo termine decisamente significativa e l'obiettivo dichiarato di una soglia del 5% del PIL per i Paesi della NATO è un segnale chiaro.

Sono oltre 50 le società europee quotate esposte ai settori della difesa, della cybersecurity e delle tecnologie di rilevanza nazionale. Con una crescita visibile, un portafoglio ordini corposo e un forte sostegno politico, questa tematica merita un posto strategico nelle allocazioni.

Anche altre forze potrebbero contribuire a delineare il volto del secondo semestre. In primo luogo i mercati emergenti, che oggi hanno il vento in poppa, sospinti dall'indebolimento del dollaro, la diminuzione dei costi dell'energia e il deflusso dei capitali statunitensi.

I BRICS potrebbero fare un ritorno sorprendente.

Un altro driver sono le small e mid cap europee, il cui rimbalzo è sostenuto dall'esposizione domestica, le valutazioni ancora ai minimi storici e una traiettoria degli utili in ripresa. E infine, il settore healthcare, che si conferma strutturalmente solido, trainato dall'innovazione, i trend demografici e un pricing power resiliente.

In un mondo in transizione dalla globalizzazione alla frammentazione, dal dollaro-re verso altri asset rifugio, e forse dalla gestione passiva verso la riscoperta delle virtù della gestione attiva, occorre pensare diversamente, agire con discernimento e non temere le contraddizioni". (Milano, 30 luglio 2025. A cura di Michel Saugné, CIO, La Financière de l'Échiquier (LFDE))

Mentre attendiamo la pubblicazione del Regolamento sugli investimenti per le Casse di previdenza, pubblicazione promessa entro oggi ma dato che lo si attende da 15 anni un ulteriore ritardo non mi stupirebbe perché le Casse non vogliono il codice degli appalti negli investimenti, la prof. Marina Brogi, ordinario di economia degli intermediari finanziari all'Università La Sapienza, intervistata dalla Cassa Commercialisti, alla domanda "Il recente decreto sugli investimenti delle Casse di previdenza va in questa direzione?" ha risposto: "Assolutamente sì.

Va letto come un'opportunità per rafforzare il ruolo delle Casse nel sostenere l'economia reale, grazie anche a un quadro normativo più chiaro e coerente.

Il regolamento fornisce una cornice giuridica organica, necessaria in un settore dove ogni Cassa si è mossa finora in modo autonomo.

Il decreto definisce modalità di gestione, criteri di investimento, obblighi informativi, documenti sulla politica di investimento, modalità di gestione del patrimonio, conflitti di interesse e incompatibilità.

Il patrimonio potrà essere gestito in forma diretta – con strutture adeguate ai rischi e alle caratteristiche delle attività detenute – oppure in forma indiretta.

Gli investimenti, prevalentemente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, dovranno essere riepilogati annualmente in un prospetto a valori correnti, soggetto a pubblicazione”.

IL DECRETO INVESTIMENTI PER LE CASSE DI PREVIDENZA



Trento, 31 luglio 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

I professionisti, obbligati per legge ad iscriversi alle Casse di previdenza di categoria, lo aspettano dal 2011.

Dopo 14 anni e ben 3 pareri dell'ANAC e del Consiglio di Stato, il testo era pronto ed è stato diffuso.

Ricordo, sul punto, che il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione dell'08.04.2025, aveva osservato che "relativamente alle modalità di affidamento della gestione indiretta (mediante convenzioni con i soggetti autorizzati di cui all'art. 3, comma 1, lettera b – così come per l'eventuale affidamento delle risorse ad un depositario, distinto dal gestore, art. 8, comma 1) non era condivisibile l'opzione del Ministero richiedente per l'esclusione dall'applicazione del codice degli appalti", in definitiva chiedendo al Ministero la riformulazione dell'art. 3,

comma 4, primo periodo e 8, comma 1 dello schema di regolamento al fine di assoggettarlo, come poi è avvenuto, alla disciplina del d.lgs. n. 36 del 2023.

Il Sottosegretario al MEF On. Freni aveva anticipato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il mese di luglio 2025.

Ora è accaduto, all'ultimo giorno del mese di luglio, che il Ministro del lavoro Marina Calderone avrebbe chiesto al titolare del MEF Giancarlo Giorgetti "una fase di ulteriore riflessione".

Ho ragione di ritenere che dietro la riflessione vi sia l'opposizione delle Casse di previdenza all'applicazione del codice degli appalti negli investimenti indiretti.

La necessità di una ulteriore riflessione dopo 14 anni si commenta da sola.

IN ADEPP LA PRESIDENZA A VITA?



Trento, 01 agosto 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Dall'ANSA apprendiamo che: *“L'Assemblea dell'Adepp, l'associazione degli Enti di previdenza privati e privatizzati, a cui sono iscritti oltre 1,6 milioni di professionisti (e che, nel complesso, stando alle ultime rilevazioni della Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, amministra un patrimonio da 124,7 miliardi al 31 dicembre 2024, ndr) ha deciso di procedere alla revisione dello statuto, eliminando il limite dei mandati per la presidenza, nonché procedendo ad aggiornamenti sulle politiche dell'organismo, con l'integrazione dei pilastri di previdenza complementare e sanità integrativa, al potenziamento della struttura e all'adattamento tecnico del testo ai tempi attuali.*

La correzione, che dovrebbe essere attuata nel mese di settembre, precederà le elezioni per il rinnovo dei vertici.

L'attuale presidente dell'Adepp, il cui mandato è in scadenza, è Alberto Oliveti, alla guida dell'Enpam, la Cassa pensionistica dei medici e degli odontoiatri, la cui ricandidatura è stata sostenuta da tutti i suoi colleghi alla guida dei 19 Enti che aderiscono all'associazione. “Ringrazio della fiducia, conscio dell'onore ricevuto e degli impegni da affrontare”, è il commento di Oliveti.”

L'Adepp, in base all'art. 1 dello Statuto, è un'associazione degli Enti previdenziali privati, con sede in Roma e con durata a tempo indeterminato.

L'art. 11 disciplina l'elezione e le funzioni del presidente dell'Adepp che dura in carica 3 anni e può essere rieletto consecutivamente due volte, il che significa 3 mandati di 3 anni e, quindi, 9 anni.

L'attuale Presidente dott. Alberto Oliveti è stato eletto per il primo triennio il 16.12.2015, rieletto il 13.12.2018 e, nuovamente acclamato alla presidenza, il 14.12.2021 ed ha già fruito di una prorogatio per il 2025, dato che dopo la naturale scadenza del mandato a dicembre 2024 ben nove Casse avevano nel periodo successivo la elezione dei propri organi elettivi.

Dul portale delle Associazioni a cura dell'avv. Nicola Ferrante: si legge:

“Durata delle Cariche Associative

Sappiamo che nell'ambito di tutti gli enti no profit le principali cariche associative sono il presidente e i consiglieri, cioè le persone che vanno a comporre il Consiglio Direttivo dell'associazione, votate dall'assemblea dei soci. Ci si chiede spesso per quanto tempo queste persone possano restare in carica, e se possano essere rielette.

In generale non è possibile prevedere cariche a vita, o per tempi molto lunghi.

Infatti, questo sarebbe in palese contrasto con il principio della democraticità della struttura, che è alla base di ogni ente associativo, e che lo distingue come tale.

Inoltre, per godere delle agevolazioni fiscali sull'attività a pagamento svolta verso i soci, la legge tributaria richiede che il predetto principio sia sempre rispettato.

Per le normali associazioni, ad esempio culturali, consigliamo di prevedere una durata delle cariche sociali tra uno e i tre anni.

È comunque possibile prevedere una durata maggiore, ad esempio cinque anni.

Diversamente, per le associazioni che sono iscritte nei registri speciali, come associazioni di volontariato o onlus, sono previsti limiti più rigidi, fissati dagli uffici che controllano i requisiti di queste associazioni. In tali casi il limite di durata per le cariche associative è quasi sempre di tre anni.

In tutti i casi, e per tutti i tipi di associazione, può comunque essere previsto che i soci che ricoprono una determinata carica associativa possano ricandidarsi, ed essere rieletti, alla stessa carica.”

L'eliminazione dei mandati per la presidenza confligge con l'ordinamento giuridico.

Se per tutti gli aderenti all'Adepp vi sono limiti dei mandati, perché si vuole costruire un regno per la presidenza dell'Adepp?

Forse che tra gli attuali presidenti delle varie Casse non si trova un sostituto di pari competenza?

Forse che tra le donne ai vertici delle Casse non si trova il sostituto?

Propongo Marisa Annunziata, la Presidente di Cassa Forense, ma anche Tiziana Stallone, attuale Vice presidente vicario.

La Corte costituzionale (con la sentenza n. 173/2019) ha affermato che il limite ai mandati è un principio generale dell'ordinamento giuridico, che è previsto sia per le cariche pubbliche (ad esempio per il CSM e paradossalmente per lo stesso CNF) sia per gli ordini professionali (agronomi, psicologici, commercialisti, ecc.).

In secondo luogo la scelta di limitare l'accesso di alcuni soggetti alla carica di consigliere deve ritenersi un presidio per garantire l'uguaglianza di accesso alle cariche elettive, posto che tale uguaglianza sarebbe compromessa in radice qualora una competizione *“possa essere influenzata da coloro che ricoprono da due (o più mandati) consecutivi la carica (...) e abbiano così potuto consolidare un forte legame con una parte dell'elettorato”*; al contrario il divieto del terzo mandato consecutivo garantisce il ricambio e l'ingresso di *“forze fresche”*, evitando *“l'emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza”*, l'appannamento dell'*“autorevolezza”* della professione forense, la cui funzione costituzionale è intimamente connessa alla effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

In terzo luogo, i poteri attribuiti dal legislatore ai Consigli forensi (enti di diritto pubblico a carattere associativo) e la natura di essi, qualificabili come espressione di funzioni pubblicistiche (dalla vigilanza alla tenuta degli albi), si informano al principio di imparzialità e trasparenza della Pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), rispetto al quale il divieto del terzo mandato è del tutto conforme, concludendo che è del tutto ragionevole l'applicazione immediata del divieto del terzo mandato consecutivo a chi abbia già espletato i due precedenti consecutivi mandati e quindi la sua applicabilità alle competizioni elettorali successive al 2017.

Il principio generale dell'ordinamento giuridico, credo, debba vale anche per le associazioni.

IL QUADRO DI VALUTAZIONE UE DELLA GIUSTIZIA 2025 PER L'ITALIA

Il Quadro di valutazione UE 2025 mostra progressi nella digitalizzazione e nell'accesso, ma persistono tempi lunghi e carenze strutturali.

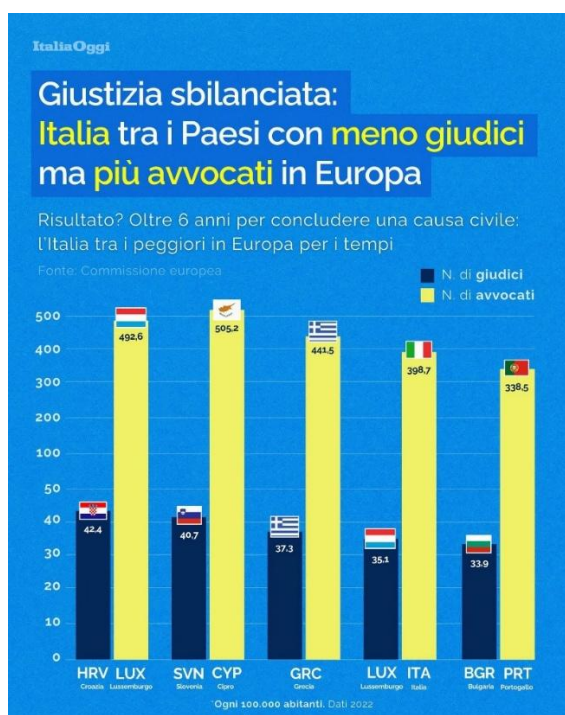
04 agosto 2025

Pianeta avvocato

Di Paolo Rosa – Avvocato

La Commissione europea agli inizi di luglio ha pubblicato il quadro di valutazione della giustizia 2025, una panoramica annuale che fornisce dati comparativi sull'efficienza, sulla qualità e sull'indipendenza dei sistemi giudiziari degli Stati membri.

Si tratta della 13esima edizione, che fornisce una panoramica dell'evoluzione della situazione dei sistemi giudiziari degli Stati membri. La situazione per l'Italia è ben descritta nel grafico pubblicato da Italia Oggi.



Come risulta dal grafico di Italia Oggi siamo tra i paesi con meno Giudici pro capite e più avvocati e questo squilibrio si riflette sui tempi della giustizia.

La riforma della giustizia targata Nordio, meglio conosciuta come la separazione delle carriere, non inciderà assolutamente su questa situazione e quindi i tempi della giustizia, per noi lentissimi, non saranno in grado di preservare lo stato di diritto e i valori su cui si fonda la Ue.

Sarebbe bene che i cittadini si rendessero conto che la riforma della giustizia Nordio ha altri scopi ma non quello di rendere più efficiente e rapido il sistema di giustizia italiano.

IL FUTURO NON SI PREVEDE



Trento, 05 agosto 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Le linee guida per gli investimenti delle Casse di previdenza, dopo 14 anni di attesa, sono state "stoppage" dalla Ministra Calderoni per ulteriori riflessioni.

In realtà le Casse di previdenza non vogliono applicare il codice degli appalti nella selezione dei gestori, cosa che dovrebbero già fare, e mal sopportano i paletti delle incompatibilità.

Per contro il Governo insiste perché le Casse di previdenza investano di più nell'economia reale italiana.

Le parti troveranno un compromesso che non vada a scapito degli iscritti, obbligati per legge ad esserlo?

Lo sapremo solo vivendo ma vedo dense nuvole nere all'orizzonte.

I mercati finanziari sono però in profonda evoluzione, sia per la transizione tecnologica che per l'avvento dell'intelligenza artificiale.

"L'intelligenza artificiale (AI) nel settore finanziario è l'uso della tecnologia, inclusi algoritmi avanzati e machine learning (ML), per analizzare i dati, automatizzare le attività e migliorare i processi decisionali nel settore dei servizi finanziari.

L'intelligenza artificiale nella finanza si riferisce all'applicazione di una serie di tecnologie, in particolare algoritmi di machine learning, nel settore finanziario.

Questa fintech consente alle organizzazioni nel ramo dei servizi finanziari di migliorare l'efficienza, l'accuratezza e la velocità di attività quali l'analisi dei dati, le previsioni, la gestione degli investimenti, la gestione del rischio, il rilevamento delle frodi, il servizio clienti e altro ancora.

L'AI sta modernizzando il settore finanziario automatizzando i processi bancari tradizionalmente manuali, consentendo una migliore comprensione dei mercati finanziari e creando modi per coinvolgere i clienti che imitano l'intelligenza e l'interazione umana.

L'AI sta rivoluzionando il modo in cui le istituzioni finanziarie operano e alimentano le startup.

I modelli AI eseguono operazioni con una velocità e una precisione senza precedenti, sfruttando i dati di mercato in tempo reale per sbloccare insight più approfonditi e stabilire dove effettuare gli investimenti.

Analizzando pattern intricati nei set di dati delle transazioni, le soluzioni AI consentono alle organizzazioni del settore finanziario di migliorare la gestione del rischio, che include iniziative in materia di sicurezza, frode, antiriciclaggio (AML), know your customer (KYC) e conformità.

L'AI sta anche cambiando il modo in cui le organizzazioni finanziarie interagiscono con i clienti, prevedendo il loro comportamento e comprendendo le loro preferenze di acquisto.

Ciò consente interazioni più personalizzate, un'assistenza clienti più rapida e accurata, un credit scoring migliorato e prodotti e servizi innovativi.

In generale, l'integrazione dell'AI nella finanza sta creando una nuova era di processi decisionali basati sui dati, efficienza, sicurezza ed esperienza del cliente nel settore finanziario.

Come viene utilizzata l'AI nella finanza?

Ecco alcune aree chiave in cui l'AI viene comunemente applicata nel settore finanziario:

Trading algoritmico: l'AI può essere utilizzata per sviluppare algoritmi di trading in grado di analizzare le tendenze del mercato e i dati storici per prendere decisioni ed eseguire operazioni più velocemente degli esseri umani.

Automazione ed efficienza: l'AI può automatizzare le attività ripetitive e quelle che richiedono più tempo, consentendo alle istituzioni finanziarie di elaborare grandi quantità di dati in modo più rapido e accurato.

Vantaggio competitivo: l'AI può aiutare gli istituti finanziari a promuovere l'innovazione e a rimanere all'avanguardia nel campo della tecnologia, il che può dare loro un vantaggio competitivo.

Conformità: l'AI può automatizzare i requisiti di monitoraggio e reporting per garantire la conformità normativa

Credit scoring: l'AI è in grado di analizzare una varietà di dati, tra cui l'attività sui social media e altri comportamenti online, per valutare l'affidabilità creditizia dei clienti e prendere decisioni più accurate sui crediti.

Riduzione dei costi: automatizzando le attività, le istituzioni finanziarie possono ridurre il lavoro manuale, semplificare i workflow e migliorare l'efficienza operativa, riducendo in tal modo i costi.

Servizio clienti: rispondendo alle domande e completando le attività di routine 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gli assistenti personali e i chatbot basati sull'AI possono ridurre la necessità di intervento umano, fornire un servizio clienti personalizzato come l'approvazione del credito in tempo reale e offrire ai consumatori una maggiore protezione dalle frodi e una migliore cybersecurity.

Analisi dei dati: l'AI può analizzare enormi quantità di dati ed estrarre insight e tendenze che sarebbero difficili da rilevare per i data scientist umani, consentendo così un processo decisionale più informato e una comprensione più profonda del comportamento del mercato.

Rilevamento delle frodi: gli algoritmi di AI possono prevenire i reati finanziari, come frodi e attacchi informatici, identificando modelli insoliti nelle transazioni finanziarie. Ciò consente di migliorare la sicurezza di attività come l'online banking e le transazioni con carta di credito.

Elaborazione dei prestiti: grazie all'AI è possibile prevedere e valutare meglio i rischi legati ai prestiti e semplificare il processo e le approvazioni per i richiedenti, automatizzando attività come la valutazione del rischio, il credit scoring e la verifica dei documenti.

Finanze personali: gli strumenti di AI possono aiutare le persone a gestire le proprie finanze personali analizzando obiettivi, modelli di spesa e tolleranza al rischio per sviluppare consigli sul bilancio e strategie di risparmio.

Gestione del portafoglio: l'AI è in grado di analizzare le condizioni di mercato e gli indicatori economici per aiutare gli investitori a prendere decisioni migliori e ottimizzare i propri portafogli.

Analitica predittiva: l'AI può consentire la modellazione predittiva, che può aiutare le organizzazioni finanziarie ad anticipare le tendenze del mercato, i potenziali rischi e il comportamento dei clienti.

Gestione del rischio: l'AI è in grado di analizzare i dati per aiutare le organizzazioni finanziarie a valutare e gestire i rischi in modo più efficace e creare un ambiente finanziario più sicuro e stabile.

Analisi del sentiment: l'AI può analizzare fonti di notizie, social media e altre informazioni per valutare il sentiment del mercato, il che può aiutare a prevedere le tendenze del mercato e influenzare il processo decisionale". (Fonte: Intelligenza artificiale nel settore finanziario, IBM, 08.12.2023, <https://www.ibm.com/it-it/topics/artificial-intelligence-finance>).

I dati del quinto Osservatorio Mefop sugli investimenti alternativi delle casse di previdenza, dei fondi pensione e dei fondi sanitari evidenziano che gli enti di previdenza dei liberi professionisti rappresentano il principale detentore di asset non tradizionali, con un patrimonio investito in tali strumenti pari a circa il 30% delle attività finanziarie complessivamente detenute.

La ricerca si è svolta nel terzo quadrimestre 2024 e ha visto la partecipazione di 19 casse di previdenza (nel complesso hanno partecipato 115 enti tra fondi pensione, fondi sanitari e casse di previdenza).

Tutte le casse di previdenza partecipanti hanno dichiarato di investire in alternativi, le ragioni principali addotte per tale scelta risiedono nella possibilità di ottenere una maggiore redditività e nella coerenza di tali asset con l'orizzonte temporale di lungo periodo della politica d'investimento attuata (63% in entrambi i casi, per la domanda sulle ragioni alla base dell'investimento nelle asset class non tradizionali era possibile dare più di una risposta).

Tra le Casse di previdenza, circa il 20% dichiara di prevedere strategicamente un focus geografico nella scelta degli investimenti alternativi; l'interesse si orienta in modo particolare verso il mercato italiano (75% delle casse che hanno un focus geografico),

tendenza da imputare alla volontà di sostenere il sistema economico italiano, a vantaggio delle categorie professionali di riferimento.

Apprezzabile anche l'attenzione rivolta agli altri paesi dell'area Euro. (Fonte: Sofia Mencarelli, Mefop).

"Investire nei mercati privati non significa solo puntare a rendimenti più elevati.

È importante considerare con attenzione l'orizzonte temporale dell'investimento, le esigenze di liquidità e le caratteristiche di ogni strategia.

Inoltre, il successo dipende anche dall'accesso a gestori di alto livello, da un'attenta analisi iniziale (due diligence) e da un monitoraggio continuo degli investimenti." (Fonte: I private markets come ponte: pilastri di stabilità in periodi di volatilità, Alberto Salato, Anteo n. 132, giugno 2025).

La scelta, attraverso gare pubbliche a livello europeo, dovrebbe consentire di individuare proprio i gestori di alto livello.

Le Casse di previdenza dovranno mettere a disposizione non solo capitale, ma anche visione, ascolto e coerenza per costruire insieme un'economia più stabile e competitiva perché il futuro non si prevede ma si costruisce insieme.

Un motivo in più per dotare le Casse di previdenza di quelle professionalità all'altezza del compito che le attende al fine di "monitorare in maniera efficace ed efficiente il portafoglio investimenti riuscendo, pertanto, ad ottimizzare il binomio rischio-rendimenti" come richiesto dalla Commissione bicamerale di controllo alla pag. 35 della sua relazione conclusiva che solo pochi iscritti hanno letto!

Il periodo estivo non giova alla causa, anzi proprio il contrario!

IL GIUDICE NON PUO' ESSERE CHIAMATO A FARE POLITICA IN LUOGO DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA



Trento, 07 agosto 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

È online la relazione del Tribunale ordinario di Roma, Collegio per i reati ministeriali, con la quale si chiede al Parlamento italiano l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro della giustizia, del Ministro degli interni e del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio sulla vicenda Almasri.

Alle pagg. 87, 88 e 89 il Tribunale di Roma ha affrontato il tema se gli atti compiuti e/o omessi di cui si discute siano riconducibili alla nozione di atto politico per così dire "puro", e come tale sottratto al sindacato giurisdizionale o se siano, invece, atti sia pure di alta amministrazione ma giustiziabili.

Per rispondere a questa domanda il Collegio si è riportato, fedelmente, ai principi, ormai consolidati, di cui alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27177 del 22.09.2023 ribadite recentemente dalle Sezioni Unite della Cassazione con l'ordinanza 06.03.2025, n. 5992 per le quali:

"L'art. 7, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. amm. - riprendendo una previsione già contenuta nell'art. 31 del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato (approvato con il regio decreto n. 1054 del 1924), e, prima ancora, nell'art. 3, comma 2, della legge istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato (legge n. 5992 del 1889) - esclude

dall'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo gli atti ed i provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico. Per qualificare un atto come politico, la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2022, n. 4636) richiede due requisiti:

- sotto il profilo soggettivo, l'atto deve provenire da un organo preposto all'indirizzo e alla direzione della cosa pubblica al massimo livello;*
- sotto il profilo oggettivo, l'atto deve essere libero nel fine perché riconducibile a scelte supreme dettate da criteri politici, deve concernere, cioè, la costituzione, la salvaguardia o il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione. È ritenuto tale non l'atto amministrativo che sia stato emanato sulla base di valutazioni specificamente di ordine politico, ma solo l'atto che sia esercizio di un potere politico. La nozione di atto politico è di stretta interpretazione e ha carattere eccezionale, perché altrimenti si svuoterebbe di contenuto la garanzia della tutela giurisdizionale, che la Costituzione assicura come indefettibile e con i caratteri della effettività e della accessibilità. Il principio di giustiziabilità degli atti del pubblico potere, di soggezione del potere alla legge ogni qualvolta esso entra in rapporto con i cittadini, costituisce un profilo basilare della Costituzione italiana.*

Il diritto vivente conferma la recessività della nozione di atto politico, che coincide con gli atti che attengono alla direzione suprema generale dello Stato considerato nella sua unità e nelle sue istituzioni fondamentali. L'esistenza di aree sottratte al sindacato giurisdizionale è confinata entro limiti rigorosi (Cass. Sez. U. 02/05/2019, n. 11588, cit.).

Non è, quindi, soggetto a controllo giurisdizionale solo un numero estremamente ristretto di atti in cui si realizzano scelte di specifico rilievo costituzionale e politico; atti che non sarebbe corretto qualificare come amministrativi e in ordine ai quali l'intervento del giudice determinerebbe un'interferenza del potere giudiziario nell'ambito di altri poteri (Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502).

Ai fini della giustiziabilità dell'atto, accanto ai caratteri del provvedimento, occorre guardare alla dimensione sostanziale della legalità, la quale richiede che l'atto di esercizio del potere sia suscettibile di essere confrontato con le norme che lo disciplinano.

Va inoltre valutata la presenza di interessi giuridicamente rilevanti: se mancano situazioni qualificate differenziate o si è in presenza di interessi di mero fatto, allora è possibile parlare di atto non sindacabile proprio perché non tocca direttamente situazioni giuridiche.

La chiave di volta ai fini del giudizio di insindacabilità di un atto del potere pubblico è costituita, in generale, dalla mancanza di specifici parametri giuridici protesi a riconoscere posizioni di vantaggio meritevoli di protezione.

Viene in rilievo, infatti, l'art. 101, secondo comma, Cost., il quale, nel fissare il principio della soggezione dei giudici soltanto alla legge, individua nella legge il fondamento e la misura del sindacato ad opera del giudice. Ciò significa che, in assenza di un parametro giuridico alla politica, il sindacato deve arrestarsi: per statuto costituzionale, il giudice non può essere chiamato a fare politica in luogo degli organi di rappresentanza.

Lo preclude il principio ordinamentale della separazione tra i poteri.

La "zona franca" è il riflesso della presenza di una politicità dell'atto che non si presta ad una rilettura giuridica.

L'insindacabilità è il predicato di un atto non sottoposto dall'ordinamento a vincoli di natura giuridica. Ove, viceversa, vi sia predeterminazione dei canoni di legalità, quello stesso sindacato si appalesa doveroso.

Il giudice, quale che sia il plesso di appartenenza, è non solo rispettoso degli ambiti di attribuzione dei poteri, ma anche, sempre per statuto costituzionale, garante della legalità, e quindi non arretra là dove gli spazi della discrezionalità politica siano circoscritti da vincoli posti da norme che segnano i confini o indirizzano l'esercizio dell'azione di governo.

La giustiziabilità dell'atto dipende dalla regolamentazione sostanziale del potere.

Se dunque esiste una norma che disciplina il potere, che ne stabilisce limiti o regole di esercizio, per quella parte l'atto è suscettibile di sindacato.

È questo un approccio coerente con gli approdi della giurisprudenza costituzionale. Con la sentenza n. 81 del 2012, la Corte costituzionale ha stabilito che gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto.

Nella misura in cui l'ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un'azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l'esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell'atto, sindacabile nelle sedi appropriate.

E tra tali vincoli rilievo primario ha certamente il rispetto e la salvaguardia dei diritti inviolabili della persona. L'azione del Governo, ancorché motivata da ragioni politiche, non può mai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale quando si ponga al di fuori dei limiti che la Costituzione e la legge gli impongono, soprattutto quando siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini (o stranieri), costituzionalmente tutelati.

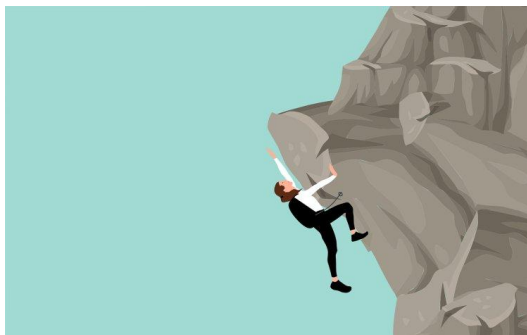
Questa prospettiva metodologica informa gli svolgimenti della giurisprudenza, del Consiglio di Stato e di questa Corte regolatrice.

Il giudice amministrativo è giunto alla conclusione che l'insindacabilità in sede giurisdizionale dell'atto va esclusa in presenza di una norma che predetermina le modalità di esercizio della discrezionalità politica o che comunque la circoscriva: è impugnabile l'atto, pur promanante dall'autorità amministrativa cui compete la funzione di indirizzo politico e di direzione al massimo livello della cosa pubblica, la cui fonte normativa riconosce l'esistenza di una situazione giuridica attiva protetta dall'ordinamento riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall'amministrazione (Cons. Stato, Sez. I, 19 settembre 2019, n. 2483)."

In buona sostanza principio cardine di uno stato costituzionale di diritto è la giustiziabilità di ogni atto lesivo dei diritti fondamentali, ancorché posto in essere dal Governo e motivato da ragioni politiche dove la sottrazione dell'agire politico a tale sindacato – pur prevista, in presenza di determinati presupposti, da norma costituzionale – non può che costituirne l'eccezione, come tale soggetta a interpretazione tassativa e riferibile solo alla responsabilità penale.

A me pare che il Tribunale di Roma abbia fatto corretta applicazione di tali principi e quindi non possa essere accusato di fare politica.

LA SOSTENIBILITA' DELLE CASSE DI PREVIDENZA DEL 509/1994: CONFRONTO TRA CNPADC E CASSA FORENSE



Trento, 19 agosto 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

"Come noto, il sistema di finanziamento delle Casse di Previdenza privatizzate (c.d. Casse "509") contempla una componente a ripartizione (Pay As You Go) e una componente a capitalizzazione (Funded).

Secondo questo schema le eccedenze di risorse introitate nella fase di crescita vengono accantonate e capitalizzate in un Fondo patrimoniale da utilizzare nei periodi di contrazione demografica in cui i saldi previdenziali possono risultare negativi.

La sostenibilità finanziaria di lungo periodo delle Casse Professionali, intesa come capacità delle stesse di far fronte nel tempo a tutti gli impegni previdenziali e assistenziali maturati e maturandi, è tema assai caro al legislatore e agli organi di controllo per le ovvie ragioni di tutela della natura pubblica dell'attività svolta.

Tutte le Casse devono dimostrare tale requisito a mezzo delle risultanze del bilancio tecnico attuariale proiettato a 50 anni.

Come facilmente intuibile questo tipo di proiezioni scontano elementi di arbitrarietà nelle previsioni soprattutto in riferimento ad un orizzonte temporale così lungo.

Riteniamo pertanto che un continuo monitoraggio supplementare, da espletarsi attraverso un appropriato sistema di indicatori finanziari.

In quest'ottica l'obiettivo principale della ricerca è stato quello di esaminare la struttura della solidità patrimoniale dell'Ente intesa come capacità della componente Funded di garantire nel tempo l'assolvimento di tutti gli impegni finanziari ed obbligazioni in essere rispetto allo sviluppo per età di tutti gli iscritti.

Per far ciò è stato individuato un appropriato indicatore, il **Funding Ratio**, volto a quantificare nel tempo la percentuale di soddisfazione dell'esposizione debitoria maturata e maturanda in caso di liquidazione completa del patrimonio dell'Ente.

Chiaramente si tratta di una previsione meramente ipotetica rispetto alla mission delle istituzioni previdenziali, ma la **misura così delineata, alla stregua di uno stress test, è certamente un efficace misura utile a monitorare la solidità finanziaria futura se rapportata all'evoluzione demografica della popolazione degli aderenti all'Ente.**

Per ciascun esercizio è stata sviluppata un'analisi di correlazione tra il Fondo Patrimoniale Ft ed il corrispondente debito latente Dt.

L'elemento di **maggiore complessità valutativa è stata la quantificazione di tale tipologia di debito implicito, non esplicitabile nel Bilancio civilistico di esercizio.**

Si tratta di accertare e calcolare il valore attuale di tutte le obbligazioni accumulate dall'Ente nei confronti dei propri iscritti a una data epoca, ancorché la gran parte delle stesse avrà la propria manifestazione finanziaria negli esercizi futuri.

Pertanto, è stato necessario quantificare non solo il valore attuale delle rendite per prestazioni in essere (rispetto alla speranza di vita dei pensionati) ma anche i diversi ratei di pensione maturati nel tempo dagli iscritti attivi. Il valore delle passività accumulate per ciascun esercizio è stato scomposto come segue: $Dt = Rt + Ct + Pt$ [Debito latente all'epoca t = Rateo di prestazione maturata in regime retributivo (Attivi) + Rateo di prestazione maturata in regime contributivo (Attivi) + Valore attuale delle rendite previdenziali in essere (Pensionati)].

Come detto, tale valore non è esplicitato nel Bilancio civilistico che si limita a richiedere l'appostamento alla riserva "legale per prestazioni previdenziali" di un 'forfettario' importo pari al 95% delle entrate nette contributive e finanziarie al lordo delle prestazioni.

L'analisi del Funding Ratio così determinato:

$$fr_t = \frac{F_t}{D_t} = \frac{F_t}{R_t + C_t + P_t}$$

è stata condotta per singolo esercizio sia in ottica storico/retrospettiva (1988/2022) che prospettica (2023/2042).

I risultati ottenuti hanno permesso da una parte di studiare l'evoluzione storica e i trend realizzati, dall'altra di fornire un'indicazione prospettica rispetto agli obiettivi da perseguire, mettendo in evidenza possibili criticità, e consentendo in questo modo di poter pianificare adeguate soluzioni tempestive.

Ad esempio, nel caso analizzato della **Cassa Dottori Commercialisti** abbiamo rilevato come, se da una parte i saldi previdenziali assumono valori negativi a partire dal 2035, dall'altra il **Fondo patrimoniale accumulato con i suoi rendimenti risulta adeguato a garantire comunque nel tempo l'autosufficienza finanziaria**.

L'analisi condotta ha evidenziato come all'atto della privatizzazione la copertura patrimoniale della CDC si attestasse intorno al 10%: ciò significa che lo Stato ha consegnato alla categoria dei Dottori Commercialisti un'istituzione finanziaria con un ammontare di passività latenti pari a dieci volte il patrimonio in essere.

Successivamente, fino alla riforma CDC del 2003, il valore dell'indicatore è lentamente cresciuto raggiungendo un livello di circa il 25%. Nell'ultimo ventennio il valore di copertura patrimoniale si è innalzato considerevolmente superando il valore del 60%.

In termini previsivi **si può notare come il valore atteso del Funding Ratio si stabilizzi intorno al 60%** per tutto il prossimo ventennio confortando, per ora, i gestori dell'Ente rispetto alle sfide demografiche associate al decennio "critico" 2030-40." (Fonte: CDC News, Quaderno 1/2023)

Oggi il FR di Cassa Commercialisti è superiore al 60%.

Non così per Cassa Forense per la quale la situazione è la seguente, tratto dalla Rivista Previdenza Forense 1/2025 pag.51:

Per un ente di previdenza è estremamente significativo misurare rispetto al proprio attivo patrimoniale, la percentuale di copertura dell'esposizione debitoria pensionistica complessiva, maturata e maturanda, ovvero che comprenda non solo il valore attuale delle pensioni in essere ma anche quelle maturate dagli iscritti attivi per ciascuna classe di età. Il Funding ratio rappresenta la previsione prospettica che sintetizza in

un indicatore il patrimonio accumulato ad una certa data rapportato al debito previdenziale maturato ed esprime in forma sintetica lo stress test sull'andamento della solidità finanziaria futura rapportata all'evoluzione demografica della popolazione degli iscritti.

Come verificabile dalla tabella, nonostante il Trend negli ultimi 10 anni sia in costante crescita è necessario continuare a perseguire l'incremento del valore di copertura.

2014	26,8%
2015	27,6%
2016	28,7%
2017	32,6%
2018	34,0%
2019	37,7%
2020	36,2%
2021	37,1%
2022	37,2%
2023	38,1%
2024	39,8%

Ogni iscritto a Cassa Forense tragga le sue conclusioni. Tutti i dati di cui sopra sono ufficiali.

DURIGON SCHERZA CON IL FUOCO

Tra le proposte agostane del Sottosegretario Claudio Durigon vi è quella di neutralizzare l'adeguamento dell'età pensionistica all'aumento della speranza di vita (3 mesi con decorrenza 2027).



27 agosto 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

Il costo di tale operazione è stimato dai tecnici in oltre 2 miliardi di euro. La revisione biennale dei coefficienti di trasformazione in funzione delle probabilità di sopravvivenza (legge n. 335/1995, legge n. 247/2007 e d.l. n. 201/2011) e l'adeguamento biennale dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento in funzione delle variazioni della speranza di vita (introdotto con il d.l. n. 78 del 2010 e completato con gli interventi di riforma successivi a partire dal 2021), rappresentano gli automatismi intrinseci del sistema pensionistico, che operano in modo coordinato al fine di preservare le condizioni di equilibrio finanziario e sostenere il livello delle prestazioni in un contesto di invecchiamento della popolazione.

La dimensione dei suddetti adeguamenti risulta determinata con coerenza con le ipotesi demografiche degli scenari in riferimento sulla base della probabilità di sopravvivenza e della speranza di vita, rilevate a consuntivo dall'Istat.

Tali meccanismi, endogeni del sistema pensionistico, hanno la funzione, come riconosciuto in sede europea e internazionale, di coniugare le esigenze di sostenibilità del sistema pensionistico con quelle di adeguatezza delle prestazioni.

Il rapporto n. 26/2025 della Ragioneria Generale dello Stato “Le tendenze di medio – lungo periodo del sistema pensionistico e socio – sanitario” evidenziano la ricaduta sul sistema pensionistico di eventuali modifiche agli automatismi intrinseci del sistema pensionistico di cui sopra.

La Ragioneria Generale dello Stato stima che “la rimozione permanente di tali meccanismi endogeni, a condizioni invariate, comporterebbe un incremento del rapporto debito / PIL di circa 20 punti percentuali al 2045 e di circa 60 punti percentuali al 2070. Con riferimento al solo meccanismo di adeguamento automatico dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, la relativa soppressione comporterebbe un incremento del rapporto debito / PIL di circa 15 punti di PIL al 2045 e di circa 30 punti di PIL al 2070”.

Intervenire su questi automatismi intrinseci del sistema pensionistico, significa far debito che si scarica sulle generazioni future e disequilibrare la sostenibilità del sistema pensionistico in generale.

Pensare poi di finanziare l'uscita anticipata dal lavoro per la pensione con il Tfr, che è salario differito acquisito dal lavoratore, a me pare un'altra barzelletta agostana.

La propaganda si scontra con la realtà dei numeri!

LE CASSE DI PREVIDENZA E GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Itinerari previdenziali ha pubblicato il suo Report con il capitolo 2.3 dedicato alle Casse di previdenza.

29 agosto 2025

Casse di previdenza

Di Paolo Rosa – Avvocato

Cosa sono gli SDG?

Gli SDG sono 17 obiettivi globali adottati dalle Nazioni Unite nel 2015, che fissano le priorità e le aspirazioni per uno sviluppo sostenibile a livello globale entro il 2030. Questi obiettivi riguardano un'ampia gamma di temi.

Gli SDG sono 17:

- SDG 1- sconfiggere la povertà;
- SDG 2 – sconfiggere la fame;
- SDG 3 – salute e benessere;
- SDG 4 – istruzione di qualità;
- SDG 5 – parità di genere;
- SDG 6 – acqua pulita e servizi igienico – sanitari;
- SDG 7 – energia pulita e accessibile;
- SDG 8 – lavoro dignitoso e crescita economica;
- SDG 9 – imprese, innovazione infrastrutture;
- SDG 10 – ridurre le disuguaglianze;
- SDG 11 – città e comunità sostenibili;
- SDG 12 – consumo e produzione responsabili;
- SDG 13 – lotta contro il cambiamento climatico;
- SDG 14 – vita sull'acqua;
- SDG 15 – vita sulla terra;
- SDG 16 – pace, giustizia e istituzioni solide;
- SDG 17 – partnership per gli obiettivi.

Se è vero che rimane preponderante la quota di soggetti che non adottano ancora una policy formale, lo è altrettanto che, pur non dotandosi di linee guida formali, molti

enti investono comunque in maniera sostenibile acquistando, ad esempio, prodotti finanziari che rispettano i criteri ESG (Environmental Social Governance).

Le linee di investimento più rilevanti sono per l'80% SDG 3 – salute e benessere, per il 70% SDG 7 – energia pulita e accessibile, per il 60% SDG 13 lotta contro il cambiamento climatico, sempre il 60% SDG 5 – parità di genere, per il 50% SDG 16 – pace, giustizia e istituzioni solide, per il 40% SDG 9 – imprese, innovazione e infrastrutture, per il 30% SDG 12 – consumo e produzioni responsabili.

Per quote minori le altre linee.

Le esclusioni, invece, riguardano principalmente i settori della pornografia e del lavoro minorile, seguono le armi, il tabacco e il gioco d'azzardo.

La maggioranza delle Casse acquista **direttamente** prodotti finanziari che rispondono a criteri ESG.

La maggioranza delle Casse valuta mediamente buona la propria conoscenza della normativa in materia di finanza sostenibile ma ritiene utile approfondire gli aspetti normativi avviando percorsi di formazione.

Una Cassa è passata dall'avere una risorsa interna a costruire un team dedicato, ma molte Casse si avvalgono anche di un supporto esterno, per lo più di una advisor ESG, come ad esempio Prometeia, Nummus e BFinance.

Tuttavia è da evidenziare come, al confronto con gli altri investitori istituzionali, la quota del 20% colloca le Casse al terzo posto della classifica per soggetti che dedicano almeno una risorsa interna all'implementazione delle tematiche ESG, subito dopo i Fondi negoziali con il 25% e le Compagnie di assicurazione che si posizionano al vertice con il 67% dei rispondenti che dichiara di avere addirittura un team dedicato.

La maggioranza delle Casse (79%), seppure in calo rispetto all'anno scorso quando rappresentava il 95%, dichiara di voler incrementare l'esposizione agli investimenti sostenibili nel prossimo futuro, prevalentemente tramite gestione diretta orientandosi verso i settori della Silver economy, delle energie rinnovabili, delle infrastrutture, dell'healthcare e delle piccole e medie imprese.

Questa una rapida sintesi del Report che gli iscritti alle Casse dovrebbero leggere con attenzione.

Il calcolo della pensione degli avvocati: atto finale?

01 settembre 2025

di Paolo Rosa

Ho trattato ampiamente il tema il 31 ottobre 2024 nel mio *“Il calcolo della pensione degli avvocati: atto secondo”*, cliccabile al seguente [link](#).

Con una serie di sentenze gemelle, pubblicate il 18 agosto 2025, la Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro (22849/2025, 22850/2025, 22851/2025, 23312/2025, 23485/2025), dopo aver affermato il diritto del pensionato alla riliquidazione della pensione di vecchiaia, previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondo l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (pari al 21,1%) anziché, come operato dalla Cassa Forense, a partire dal 1981 secondo l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), ha accolto il motivo prospettato da Cassa Forense, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, Brescia e Firenze, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all'applicazione del seguente principio di diritto: **“In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2, legge n. 576/1980, sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt. 10 e 18 comma 4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto”**.

Questo il ragionamento svolto dalla Corte di Cassazione a sostegno del principio di diritto testé indicato.

Premesso che vi fu inadempimento dell'obbligazione contributiva, occorre stabilire se tale inadempimento parziale incida sulla misura della pensione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge n. 576/80, la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75% della media dei più elevati 10

redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai 15 anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

La Corte di Cassazione (v. Cass. 5672/12, Cass. 7621/15, Cass. 15643/18, Cass. 30421/19, Cass. 694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all'effettiva contribuzione dell'art. 2, che essa non ha il significato di integrale, con la conseguenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l'annualità di anzianità contributiva.

Si è aggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si commisura alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio, di cui al disposto dall'art.2116 c.c., che vige per il lavoro dipendente e resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti.

Dal citato orientamento emerge il principio per cui il reddito da considerare ai fini della pensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati effettivamente i contributi.

Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi in misura parziale, in ragione di una minore percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai fini pensionistici.

Nel giudizio di rinvio, oltre ad applicare la percentuale di rivalutazione del 18,7% anziché quella del 21,1%, si dovrà indagare anche il tema della prova liberatoria perché vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditore basta allegare l'inadempimento (v. Cass., S.U., n. 13533 del 2001) mentre incombe sul debitore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere.

Con queste sentenze, - ma non è detta l'ultima parola - la Corte Suprema di Cassazione ha addebitato al pensionato un inadempimento che a me pare però incolpevole.

L'inadempimento è imputabile al pensionato a titolo di dolo o colpa?

Cassazione Civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533 In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga

dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS. UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento).

A me pare che vertiamo nell'impossibilità, non imputabile al pensionato, di adempiere.

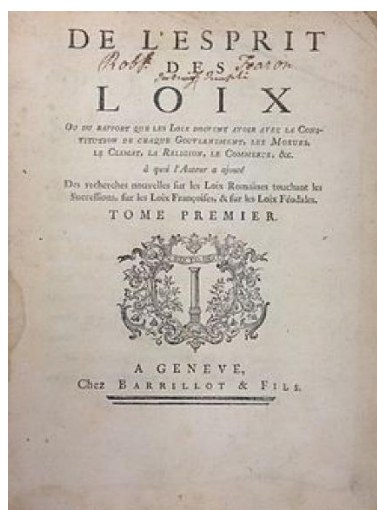
Art. **1218** (responsabilità del debitore): il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo sia dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;

Art. **1176, 1 comma** (diligenza nell'adempimento): nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Se mettiamo a confronto queste disposizioni: da un lato l'art 1218 afferma che la prova liberatoria per escludere la responsabilità deve avere ad oggetto **l'impossibilità della prestazione**, mentre l'art 1176 nel richiedere la **diligenza nell'adempimento**, sembra voglia affermare che affinché si sia liberi da responsabilità, sia sufficiente essere diligenti nell'esecuzione della prestazione.

Vedremo cosa dirà il Giudice del rinvio.

“NON C’E’ GIUDICE, POLITICO O BUROCRATE CHE POSSA IMPEDIRCI DI FAR RISPETTARE LA LEGGE DELLO STATO ITALIANO ...”



Trento, 03 settembre 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Se chiediamo all’IA di spiegaci che cosa significa questa frase, la risposta è la seguente: “è un'affermazione che sottolinea l'obbligo e la funzione di tutte le istituzioni e dei funzionari pubblici nel garantire il rispetto delle leggi statali, indipendentemente da interessi personali, politici o legati alla carica. In un sistema legale democratico e costituzionale, nessuno è al di sopra della legge e tutti sono tenuti ad applicarla o a contribuire alla sua corretta applicazione”.

Giuffrè ha pubblicato gli atti del convegno “Il giudice e lo stato di diritto”, organizzato dalla Scuola superiore della Magistratura il 10.01.2024.

Nei saluti introduttivi il prof. Giorgio Lattanzi ha esordito affermando che **“L’esistenza nell’ordinamento di una figura di giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge è uno degli elementi costitutivi dello Stato di diritto. È lui che garantisce il rispetto delle libertà e dei diritti, limita il legislatore,**

obbligandolo all'osservanza della Costituzione, e assicura la legittimità dell'attività amministrativa".

Il discorso introduttivo è stato affidato all'autorevole parola della prof.ssa Marta Cartabia la quale, con estrema sobrietà, ha chiarito il senso del tema proposto.

"MARTA CARTABIA

I GIUDICI E LO STATO DI DIRITTO

Per molto tempo, le garanzie dello Stato di diritto — un tema classico degli studi della filosofia del diritto, della filosofia politica e del diritto costituzionale — sono state oggetto soltanto dell'interesse degli studiosi. Le loro riflessioni sono rimaste a lungo confinate in ambito accademico, senza emergere all'attenzione del dibattito pubblico. Oggi non è più così.

La grande questione dello Stato di diritto si è posta al centro della vita istituzionale, tanto a livello nazionale, quanto a livello sovranazionale ed internazionale.

I problemi dello Stato di diritto interrogano le istituzioni, non più soltanto studenti e studiosi. Signor Presidente della Repubblica, la Sua presenza qui oggi ne è inequivocabile testimonianza.

A livello sovranazionale, le Corti di Strasburgo e di Lussemburgo sono da tempo impegnate su queste tematiche e sentiremo dalla voce dei loro presidenti gli sviluppi della loro copiosa giurisprudenza.

Ma anche al di là delle aule giudiziarie, è interessante osservare che negli ultimi mesi, sono tornati sul tema molti protagonisti della scena pubblica internazionale:

— la Segretaria Generale del Consiglio d'Europa, Maria Buric, nella presentazione lo scorso maggio del rapporto sullo «Stato della Democrazia, dei Diritti Umani e della Rule of Law» del 2023 ⁽¹⁾, ha sottolineato, tra l'altro, le persistenti minacce all'indipendenza dei giudici che si riscontrano in molti paesi del Consiglio d'Europa;

— la Presidente della Commissione Europa, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione ⁽²⁾, lo scorso settembre, ha ricordato che la difesa della Rule of Law continua a essere per la Commissione una delle priorità chiave;

— da ultimo, all'inizio del mese di ottobre, anche il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha pubblicato un documento dedicato a "la nuova visione del Segretario Generale sulla Rule of Law" ⁽³⁾, che si apre con la constatazione che «stiamo sperimentando un declino a livello globale circa il rispetto della rule of law» e prosegue con una serie di azioni e di programmi volti contrastarlo.

Sono solo alcuni degli interventi più recenti, che concordemente denotano motivi di preoccupazione.

La parola declino accompagna sempre più frequentemente le riflessioni sullo Stato di diritto.

Per lungo tempo i valori su cui si fonda la nostra civiltà giuridica sono stati dati per acquisiti e considerati poco più che ovvietà da richiamarsi, con un po' di enfasi retorica, in qualche discorso di circostanza.

Negli ultimi anni, la storia ci ha posti davanti al fatto che le grandi conquiste dello stato (costituzionale) di diritto sono esposte alle intemperie e al rischio di erosione.

Anche nel vecchio continente, patria della civiltà politica e giuridica, le democrazie possono degenerare in autocrazie; l'indipendenza dei giudici e la garanzia dei diritti possono essere minacciati da regimi politici insofferenti alle limitazioni del potere; i presidi della libertà di pensiero possono essere sovrastati dalle nuove forme di propaganda, che si avvalgono della potenza della comunicazione digitale; la pace può lasciare il campo alla guerra.

È di fronte a questi scenari che va maturando una nuova consapevolezza dell'importanza dei valori costituzionali fondativi della nostra convivenza civile: e dei valori condivisi dall'intera società europea (art. 2 TUE), che tante volte superficialmente abbiamo liquidato come astratte formule retoriche, e che invece mostrano tutta la loro rilevanza nella vita concreta delle persone e della società nel momento in cui entrano in crisi.

L'evento di oggi è dedicato ai «giudici e lo Stato di diritto».

Ci si propone dunque una riflessione focalizzata sul ruolo dei giudici, che costituisce indiscutibilmente una componente imprescindibile dello Stato di diritto.

La separazione e l'indipendenza del giudiziario dal potere politico — iurisdictio et gubernaculum, secondo una distinzione che si usa far risalire all'opera di Lord Bracton, sin dal XIII secolo ⁽⁴⁾ — sono principi plurisecolari che lo sviluppo della civiltà ci ha tramandato e sono pilastri fondamentali di ogni ordinamento che intenda ispirarsi ai principi dello Stato di diritto, in tutte le diverse variazioni linguistiche — rule of law, Stato di diritto, etat de droit, Rechtstaatlichkeit, — che invero corrispondono a diverse esperienze storiche.

La prima osservazione sul tema, dunque, ci porta a ribadire la centralità dell'indipendenza dei giudici per la sussistenza stessa dello Stato di diritto. Se lo Stato di diritto è essenzialmente soggezione del potere alla legge, è evidente che occorre un giudice, indipendente e imparziale, che quella legge sappia far rispettare. Affinché, sia la legge a governare, e non l'arbitrio di chi detiene più o meno temporaneamente il potere, occorre un giudice chiamato a far rispettare il diritto anche nei confronti del titolare della sovranità e occorre che quel giudice sia indipendente dagli altri poteri.

Nello Stato costituzionale di diritto, che contraddistingue l'epoca contemporanea, direbbe Massimo Luciani ⁽⁵⁾, la stessa garanzia di indipendenza deve essere estesa, a maggior ragione, anche alle Corti costituzionali o alle corti supreme dotate del compito di assicurare il rispetto della legge fondamentale, della Costituzione.

Lo stesso può e deve essere ripetuto a livello sovranazionale, perché la cornice della legalità che governa l'esercizio del potere oggi non si limita più alla legge ordinaria — come avveniva nello stato liberale del XIX secolo — e costituzionale nazionale — a partire dalla seconda metà del XX secolo — ma ricomprende anche la componente europea.

Dunque, corti e giudici indipendenti - ordinari, costituzionali, europei - sono fattori essenziali di una società dove il diritto regola l'esercizio del potere, senza i quali il potere degenera nella prevalenza del più forte.

La seconda osservazione è che nell'odierno dibattito sullo Stato di diritto, i giudici e le corti vengono in rilievo sotto un duplice profilo:

— da un lato sono tra i soggetti istituzionali più esposti ad attacchi e riforme che ne possono compromettere il ruolo e soprattutto l'indipendenza;

— d'altro lato sono essi stessi in prima fila per difendere lo Stato di diritto e tutti i suoi principi, inclusa l'indipendenza della magistratura, come sentiremo dalle relazioni che seguiranno.

Dunque, bersagli e presidi: i giudici, le Corti si trovano nella posizione di essere allo stesso tempo bersaglio e presidio dello Stato di diritto. Una situazione scomoda e per certi aspetti paradossale.

Gli ultimi decenni ci hanno purtroppo abituati ad una grande sperimentazione di modalità più o meno esplicite, o più o meno sottili e insidiose, per indebolire il ruolo delle corti e dei giudici, e soprattutto la loro indipendenza.

Uno sguardo al diritto comparato ⁽⁶⁾, non solo europeo, mostra alcune pratiche ricorrenti, che destano a dir poco preoccupazione.

Un primo gruppo di interventi, indebolisce i giudici mettendo a rischio la loro indipendenza, qualità fondamentale e imprescindibile perché un giudice sia tale.

“Packing the court”: in questo primo gruppo si possono annoverare varie tecniche per “impacchettare le corti”, come si dice con espressione colorita: cioè per assicurare che i ruoli fondamentali del potere giudiziario, specie nelle corti costituzionali o supreme, siano ricoperti da giudici accondiscendenti con il potere politico. Di qui la tentazione di allargare o restringere le dimensioni di una Corte, per creare lo spazio necessario a nominare giudici compiacenti, o viceversa per liberarsi di giudici scomodi, magari attraverso oculate riforme dell'età pensionabile. Ancora, accelerare o rallentare le nomine dei giudici, per poter approfittare di contingenze più favorevoli. Oppure affidare la nomina dei giudici a organi controllati dalla maggioranza politica del momento, ciò che si può verificare anche abbassando le maggioranze qualificate previste in molti paesi per la nomina dei giudici delle corti supreme o costituzionali.

Un secondo gruppo di interventi, agisce invece sui poteri e sulle funzioni delle Corti, soprattutto delle Corti dotate del potere di controllo di costituzionalità delle leggi: si ampliano le “zone franche” dal controllo giurisdizionale, sottraendo settori dell'azione pubblica ad ogni forma di sindacabilità in sede giurisdizionale; oppure si limitano i criteri di giudizio delle Corti: i primi ad essere messi in discussione sono il giudizio di ragionevolezza e di proporzionalità, dato che attraverso di essi i giudici esercitano la più ampia discrezionalità; o ancora si introducono strumenti che possono di fatto neutralizzare l'opera delle corti, estendendo meccanismi elaborati in precise contingenze storiche a contesti dove assumono un significato tutt'affatto diverso: come

la clausola “notwithstanding”, che in Canada consente al legislatore di continuare ad applicare le leggi nonostante - notwithstanding, appunto - la Corte suprema abbia ravvisato elementi di incostituzionalità; oppure si richiede che le corti per giungere alla dichiarazione di illegittimità costituzionale debbano pronunciarsi con maggioranze particolarmente elevate.

La disamina potrebbe continuare.

E naturalmente è la combinazione di una pluralità di interventi “riformatori” di questa natura a destare maggiori preoccupazioni (7).

E mi preme sottolineare che si tratta di esempi tratti da esperienze costituzionali reali, non immaginate a tavolino.

Le Corti e i giudici, che nel corso della seconda metà del XX hanno acquisito un ruolo di protagonisti negli ordinamenti costituzionali nazionali ed europei, specie nella difesa dei diritti fondamentali della persona, oggi sono esposti a molteplici insidie.

A fronte di questa erosione dello Stato di diritto gli ordinamenti hanno reagito mettendo in atto tutte le garanzie a disposizione ed elaborandone di ulteriori. Oggi, nel panorama europeo, possiamo individuare almeno quattro ordini di strumenti volti a contrastare le minacce allo Stato di diritto in generale e all'integrità del potere giudiziario più specificamente. A tutela dello Stato di diritto, l'Europa si sta muovendo contemporaneamente con strumenti di carattere:

- giudiziario*
- politico*
- finanziarie*
- dialogico-persuasivo*

Le prime contromisure di fronte alle sfide allo Stato di diritto sono state messe in atto dalle Corti stesse. E sentiremo nel prosieguo della mattinata la voci delle corti europee e della corte costituzionale.

Su questo punto perciò non mi soffermo, se non per sottolineare la paradossale situazione in cui si possono trovare le corti: come dicevamo ad un tempo bersaglio e presidio della loro indipendenza. Pensiamo alla situazione della Corte suprema di Israele, chiamata a giudicare, proprio in questo tragico momento per la vita del paese, la costituzionalità di una riforma approvata dalla Knesset che riduce i poteri della Corte suprema stessa, eliminando il giudizio di ragionevolezza sugli atti del governo (8). Nemo iudex in causa sua.

Nel caso europeo le cose stanno un po' diversamente, perché i giudici nazionali in Europa non sono soli: la rete delle Corti europee permette che a difesa delle corti nazionali possa sempre essere attivato un intervento giudiziario terzo rispetto a quello dei giudici colpiti da atti che ne minacciano l'indipendenza. In Europa, a fronte di rischi per la tenuta del diritto all'effettiva tutela giurisdizionale davanti a un giudice indipendente e imparziale i cittadini possono sempre rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, e i giudici stessi possono chiamare in causa la Corte di

giustizia dell'Unione europea, come di fatto è frequentemente accaduto nel corso degli ultimi anni.

Certo, non si possono sottacere le difficoltà che incontrano le Corti a difendere lo Stato di diritto, quando le sfide non dipendono da singole specifiche violazioni, ma da rischi sistemici, derivanti dal disconoscimento graduale e diffuso dei principi consolidati su cui si regge l'intero ordinamento.

Ed è proprio il diffondersi di degenerazioni sistemiche dello Stato di diritto che ha portato ad attivare altri strumenti e a metterne in campo di nuovi.

Con poco successo è stato invocato l'art. 7 del Trattato sull'Unione europea, che prevede una procedura politica che può sfociare nella sospensione dei diritti di uno Stato membro all'interno dell'Unione di fronte alla violazione seria e persistente dei suoi valori fondativi, tra cui quelli dello Stato di diritto.

Più efficace sembra essere invece lo strumento della condizionalità, entrato in vigore con il regolamento n. 2092 del 2020 che dà alla Commissione il potere di assoggettare l'erogazione dei fondi europei al rispetto di determinate condizioni da parte dello Stato membro beneficiario, tra cui anche i principi dello Stato di diritto. Questo regolamento, censurato davanti alla Corte di giustizia da parte di due stati membri, ha superato il vaglio della Corte ⁽⁹⁾. Si tratta di un meccanismo già conosciuto a livello internazionale e che in qualche modo si modella sulla falsariga della condizionalità a cui si devono assoggettare gli Stati che desiderano candidarsi a fare ingresso nell'Unione. Nudging, direbbe Cass Sustein: si incentiva un rinnovamento dei sistemi istituzionali dall'interno, attraverso il ricorso alla leva finanziaria ⁽¹⁰⁾.

Nello stesso periodo, la Commissione europea a partire dal 2020 ha anche attivato il cd. Meccanismo europeo della rule of law, una procedura condotta dalla Commissione europea, che con cadenza annuale coinvolge le istituzioni nazionali ed europee e anche la società civile in una verifica sul rispetto dei principi dello Stato di diritto nei diversi ordinamenti. Non si tratta di un meccanismo coercitivo volto a sfociare in procedure sanzionatorie. È uno strumento che scommette sul dialogo, sulla trasparenza, sulla collaborazione sulla forza della persuasione. Nel rapporto annuale sullo Stato di diritto, la Commissione fa emergere elementi critici e sviluppi positivi in ciascuno degli stati membri e nella stessa unione. È un modo per guardarsi allo specchio e per confrontarsi con gli altri ordinamenti, di nuovo al fine di sollecitare un procedimento virtuoso di autoriforma.

Di analoga natura — dialogica, collaborativa, persuasiva — è il lavoro della Commissione di Venezia — la Commissione per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa — che interviene a richiesta dei singoli paesi interessati o, più recentemente anche su sollecitazione dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, per esprimere pareri e raccomandazioni sui singoli aspetti degli ordinamenti nazionali che sono sottoposti alla sua attenzione. Nessun potere coercitivo, ma una grande forza argomentativa e persuasiva sono la fonte della sua autorevolezza.

Il tempo corre veloce e debbo concludere.

Due osservazioni finali.

La storia degli anni recenti ci mostra che il patrimonio della civiltà giuridica e politica che abbiamo voluto mettere al sicuro nei testi fondativi dei nostri ordinamenti non è al riparo dall'azione del tempo. In ambito giuridico, politico e sociale, lo sviluppo della storia non è mai un progresso lineare. Ogni conquista va continuamente riconquistata. E ogni generazione è di fronte a un nuovo inizio. Certamente le nuove generazioni possono costruire sulle esperienze di coloro che le hanno precedute e possono attingere al tesoro dell'intera umanità. Ma possono anche rifiutarlo o ignorarlo. La costruzione delle strutture portanti della convivenza civile non è mai un compito concluso una volta per tutte, ma è una riconquista di ogni giorno.

Il secondo riguarda il ruolo degli strumenti giuridici e istituzionali posti a tutela dei valori fondamentali. Per garantirne la durata nel tempo non è bastato scolpire a chiare lettere nei testi costituzionali, nazionali ed europei, l'indipendenza dei giudici — unitamente a tutti gli altri valori essenziali dello Stato diritto. L'aver consegnato quei valori in testi giuridici di valore superiore agli altri è un fatto importante, così come lo è l'azione delle Corti che li garantiscono.

Ma tutto questo non basta.

Quando il problema non deriva da singole e specifiche violazioni, ma dalla diffusa degradazione del clima culturale e politico, anche il diritto si trova con le armi spuntate. I giudici, le Corti, sono i primi a dover difendere la loro indipendenza, anzitutto praticandola sempre con orgoglio e fierezza.

Ma non possono essere lasciati soli.

Debbono essere sostenuti da una cultura diffusa.

Per questo oltre agli strumenti giuridici, repressivi o sanzionatori, si stanno sperimentando altre strade, che scommettono anche sulla forza della persuasione, del dialogo e della collaborazione.

Mantenere viva la cultura della limitazione del potere, della soggezione del potere alla legge è un compito corale, di tutte le istituzioni, anche culturali, e di tutta la società.

La posta in gioco, come ci ricordano i classici, è la libertà, di ciascuno e dell'intera società.

Come dice icasticamente Charles de Secondat, Barone di Montesquieu, nel famosissimo libro VI dell'Esprit des Lois «non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo».

L'indipendenza del potere giudiziario, dunque, è una questione di libertà.”

“La fiducia dei cittadini e il prestigio sono il fondamentale presidio dell'indipendenza della magistratura.

Il giudice, con le sue virtù civili e fortificato da un ordinamento che lo garantisce, deve ispirare fiducia e per farlo non solo deve essere imparziale ma deve anche apparire tale.

Non deve potersi anche solo dubitare che il giudice sia parziale, che cioè agisca tradendo la sua naturale posizione di terzietà e prenda in qualche modo parte nella contesa.

Se deve difendere la propria indipendenza, una magistratura che non dà fiducia difficilmente trova il sostegno dei cittadini. In una situazione del genere sarà facile far passare leggi che motivate dalla necessità di rimuovere le cause della sfiducia finiscono con l'incidere sulla stessa indipendenza della magistratura.

Quindi sotto diversi profili la norma è figlia dell'interpretazione del Giudice all'esito di una operazione a volte complessa.

Negare o comprimere l'attività interpretativa del Giudice, perciò, è fuori dalla realtà, ma è anche vero che alla creatività del Giudice non possono non esserci limiti".

(Giorgio Lattanzi)

Ogni cittadino dovrebbe interrogarsi su questi temi che sono universali e non proprietà di questa o altra maggioranza di Governo e prepararsi, culturalmente senza tifo da stadio, al referendum sulla Giustizia.

“(1) 2023 Report of the Secretary General of the Council of Europe - Secretary General (coe.int).

(2) State of the Union Address by President von der Leyen (europa.eu).

(3) A new vision for the rule of law (un.org).

(4) Ch. H. MCILWAIN, *Costituzionalismo antico e moderno* (1947), Il Mulino, Bologna, 1990, pp. 89 ss., in particolare pp. 96 ss.

(5) M. LUCIANI, *Lo Stato di diritto, una prospettiva di diritto comparato - Italia*, Servizio Ricerca parlamento europeo, Luglio 2023, pp. 21 ss., [www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/745682/EPRS_STU\(2023\)745682_IT.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/745682/EPRS_STU(2023)745682_IT.pdf).

(6) Si veda, tra i moltissimi studi, D. KOSAŘ e K. ŠIPULOVÁ, *Comparative Court Packing*, in *ICON* (2023), vol. 21, no. 1, pp. 80-126.

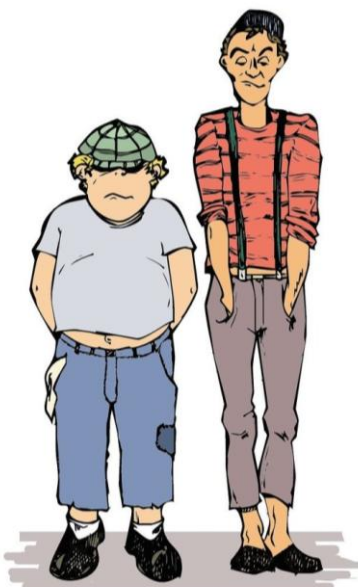
(7) Il caso della proposta di riforma della Corte suprema in Israele è forse quello che più di ogni altro emblematicamente riassume la tendenza di questo tempo. Per una sintetica analisi sul punto si rinvia a D. KRETZMER, *Israel's Constitutional Crisis*, in *Quaderni costituzionali* n. 1 del 2023, pp. 178 ss.

(8) Nelle more della pubblicazione del presente testo, è sopraggiunta la decisione della Corte suprema di Israele in data 1 gennaio 2024, nel caso 23/5658, con la quale la Corte si è pronunciata nel senso della illegittimità costituzionale della riforma.

(9) Corte di giustizia dell'Unione europea decisioni del 16 febbraio 2022, C-156/21, Ungheria c. Parlamento e Consiglio, e C-157/21, Polonia c. Parlamento e Consiglio.

(10) Dal titolo di un famoso libro di R.H. THALER e C. R. SUSTEIN, *Nudge* (2008), the final edition Penguin, London, 2022.”

LE PENSIONI DEGLI AVVOCATI: PIU' ALTE E PIU' BASSE



Trento, 04 settembre 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

La rivista *La previdenza forense* n. 1/2025, che pochissimi aprono dal *cellofan*, alle pagg. 35 e seguenti, ha pubblicato *I numeri dell'avvocatura 2024*.

Mi soffermo sulle pensioni: le più alte e le più basse.

Al primo posto assoluto si collocano i pensionati del Trentino Alto Adige e all'ultimo posto i colleghi della Calabria.

Le ragioni di tale classifica, **non attengono certamente al merito**, ma alla distribuzione sul territorio degli iscritti.

Il Trentino Alto Adige ha una popolazione di 1.085.860 abitanti con 1.858 iscritti con una incidenza ogni 1000 abitanti dell'1,7.

I pensionati sono 368 con una **pensione media di € 43.720**.

La **Calabria** ha una popolazione di 1.833.197 abitanti con 11.670 iscritti con una incidenza ogni 1000 abitanti del 6,4. I pensionati sono 1328 con una **pensione media di € 21.001**.

Utilizzando l'IA trovo che **l'Italia ha in media circa 400 avvocati ogni 100.000 abitanti**, che corrispondono a 4 avvocati ogni 1.000 abitanti, rendendola uno dei Paesi europei con la maggiore densità professionale.

Questa media è **significativamente più alta rispetto ad altri Paesi come Germania e Francia**, dove il numero è rispettivamente di circa 200 e 100 avvocati ogni 100.000 abitanti e questo nonostante il numero complessivo di avvocati iscritti sia diminuito a partire dal 2021 di – 1,31%, nel 2022 – 0,75%, nel 2023 – 1,28% e nel 2024 – 1,56%.

Negli stessi anni il numero dei pensionati è aumentato parallelamente dell'1,30%, del 2,87%, del 4,48% e del 4,67%.

Sempre l'IA dice che la sovrabbondanza di avvocati in Italia è legata a fattori come la mancanza del numero chiuso nella facoltà di giurisprudenza che ha generato decenni di laureati senza una reale prospettiva economico professionale, portando ad un mercato saturo.

Aggiungo io anche perché la politica, di ogni colore, si è sempre disinteressata del problema, utilizzando l'avvocatura come area di parcheggio di laureati in giurisprudenza.

Il Congresso nazionale forense, pomposamente definito la massima assise dell'avvocatura italiana e che si terrà a Torino dal 16 al 18 ottobre p.v., di questi temi dovrebbe occuparsi piuttosto che della proroga dei mandati, che a me pare improponibile.

LE PENSIONI IN CASSA FORENSE E LA DELEGA PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Trento, 05 settembre 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Alla data del 31.12.2024 erano in corso di erogazione 34.719 trattamenti previdenziali per un importo medio annuo di 31.720 euro; quasi il 50% dei trattamenti è rappresentato dalle pensioni di vecchiaia, per la maggior parte erogate a professionisti di sesso maschile (13.855 uomini contro 2.604 donne), di importo annuo in media pari a 43.986 euro (45.649 euro per gli uomini e 35.138 euro per le donne).

Il numero delle pensioni di anzianità è abbastanza contenuto, pari a 1.531 trattamenti, a riprova del fatto che a causa della necessità di cancellarsi dall'albo per poter accedere a questo trattamento, gli avvocati considerano il pensionamento per anzianità una modalità di uscita dallo stato di attività ancora poco attraente. **L'importo medio annuo delle pensioni di anzianità è pari a 42.358 euro.**

I pensionati in cumulo e totalizzazione sono coloro che hanno avuto accesso al pensionamento avvalendosi di periodi contributivi, oltre che presso la Cassa Forense, anche presso altri Enti previdenziali; il numero di questi trattamenti è ancora contenuto pari a 1.090 unità, perché trattasi di una modalità di pensionamento ancora relativamente di recente introduzione, ma l'importo della quota a carico della Cassa non è di trascurabile entità, pari a 20.538 euro.

I pensionati che hanno invece avuto diritto a una pensione calcolata con il criterio contributivo, perché al compimento del 70° anno di età non avevano maturato un numero di anni di anzianità di iscrizione e contribuzione utile per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria, sono pari 2.205 con un importo medio annuo molto basso pari a 5.291 euro, a causa del criterio di calcolo basato sui contributi versati più penalizzante dell'attuale criterio retributivo con cui vengono calcolati gli altri trattamenti." (Ricordo che dal 01.01.2025 CF ha optato per il sistema di calcolo contributivo in pro rata temporis).

"Le pensioni a superstiti (indirette e di reversibilità) sono pari a 11.102 unità con un importo medio di 18.884 euro per le indirette e 23.586 per le reversibilità, la maggior

parte dei trattamenti sono erogati a vedove degli avvocati deceduti e, in misura minore, a figli minori o inabili.

Si riporta infine anche la distribuzione territoriale dei trattamenti previdenziali erogati.

Tabella 9

NUMERO E IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI
Distribuzione per regione

Regione	NUMERO			IMPORTO MEDIO DI PENSIONE		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
VALLE D'AOSTA	20	22	42	€ 35.584	€ 47.310	€ 41.726
PIEMONTE	833	990	1.823	€ 30.678	€ 45.819	€ 38.901
LOMBARDIA	2.270	2.670	4.940	€ 30.832	€ 48.240	€ 40.241
LIGURIA	536	620	1.156	€ 26.100	€ 43.268	€ 35.308
VENETO	731	1.115	1.846	€ 27.571	€ 45.489	€ 38.394
EMILIA ROMAGNA	993	1.235	2.228	€ 28.519	€ 43.185	€ 36.648
FRIULI V. G.	227	281	508	€ 29.533	€ 43.825	€ 37.439
TRENTINO ALTO ADIGE	149	219	368	€ 29.376	€ 53.479	€ 43.720
TOSCANA	878	1.200	2.078	€ 26.293	€ 43.633	€ 36.307
LAZIO	2.208	2.854	5.062	€ 23.011	€ 36.464	€ 30.596
UMBRIA	194	229	423	€ 23.820	€ 40.776	€ 33.000
MARCHE	329	474	803	€ 24.095	€ 37.821	€ 32.197
ABRUZZO	314	448	762	€ 19.993	€ 33.555	€ 27.966
MOLISE	72	112	184	€ 18.918	€ 26.268	€ 23.392
CAMPANIA	1.811	2.423	4.234	€ 18.303	€ 28.750	€ 24.282
PUGLIA	1.272	1.668	2.940	€ 19.116	€ 29.622	€ 25.076
BASILICATA	167	193	360	€ 16.872	€ 29.204	€ 23.483
CALABRIA	598	730	1.328	€ 16.189	€ 24.943	€ 21.001
SICILIA	1.315	1.638	2.953	€ 18.479	€ 30.160	€ 24.958
SARDEGNA	331	350	681	€ 22.078	€ 33.582	€ 27.990
NAZIONALE	15.248	19.471	34.719	€ 23.967	€ 37.792	€ 31.720

NUMERO E IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI
Distribuzione per regione

Area geografica	NUMERO			IMPORTO MEDIO DI PENSIONE		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
NORD	5.759	7.152	12.911	€ 29.484	€ 46.156	€ 38.720
CENTRO	3.609	4.757	8.366	€ 23.952	€ 38.615	€ 32.290
SUD E ISOLE	5.880	7.562	13.442	€ 18.573	€ 29.363	€ 24.643
NAZIONALE	15.248	19.471	34.719	€ 23.967	€ 37.792	€ 31.720

Dall'analisi dell'insieme dei dati riportati emerge un quadro dell'avvocatura in cui, pur restando confermate alcune tendenze già osservate negli ultimi decenni emergono anche segnali di miglioramento, in particolare dal lato economico, nell'ambito del processo di trasformazione della categoria forense e che vanno monitorati con la giusta attenzione.

L'avvocatura, da professione con una forte spinta all'espansione, ha mostrato negli ultimi anni, una contrazione numerica degli iscritti dovuta a un rilevante aumento delle cancellazioni o sospensioni dagli Albi. Il fenomeno delle cancellazioni dagli Albi riguarda, in particolare, le donne e i giovani, pertanto, l'avvocatura è una popolazione sempre più anziana che ha rallentato il processo di eliminazione delle differenze di genere sia nei numeri che nei profitti.

Le nuove generazioni di avvocati sono sempre più al femminile ma un gran numero di queste non proseguirà la professione fino al pensionamento.

Permane una diversa capacità di guadagno tra professionisti: se si esercita la professione in una regione del nord in media si guadagna il doppio se la si esercitasse al sud; ad età più avanzata corrisponde, in media, un reddito professionale più elevato; **se chi svolge la professione è una donna ha in media minori potenzialità di guadagno di un collega uomo, già agli esordi dell'attività.**

Tuttavia, per l'intera categoria, i profitti della professione riferiti hanno mostrato una non trascurabile ripresa che ci auguriamo possa proseguire anche nei prossimi anni.

Nell'ambito di tutte le tendenze rilevate, appare ancora più necessario porre attenzione e prevedere interventi per sostenere le aree più deboli della professione forense che, sempre più mostra una elevata eterogeneità al suo interno. La variabilità è talmente elevata che a volte prendere a riferimento le caratteristiche dell'avvocato medio può risultare addirittura fuorviante per avviare politiche di intervento, più indicativo è infatti sempre considerare la presenza di svariate tipologie di avvocato.

Corre l'esigenza, pertanto di interventi nuovi volti a colmare il gap presente tra avvocati che svolgono la professione in luoghi differenti d'Italia, che hanno diversa età o di sesso diverso, affinché le differenze non costituiscano limiti ma potenzialità per l'intera categoria." (Fonte: I numeri dell'Avvocatura 2024 di **Giovanna Biancofiore**, La previdenza forense n. 1/2025, pagg. 45 e 46 con un sentito grazie alla attuaria dott. Giovanna Biancofiore e collaboratori/trici.)

Su base nazionale i dati Istat di questi giorni certificano che: a luglio 2025 il numero di occupati, pari a 24 milioni 217mila, è in crescita rispetto al mese precedente. Aumentano i dipendenti permanenti (16 milioni 448mila) e i dipendenti a termine (2 milioni 567mila), mentre diminuiscono gli autonomi (5 milioni 202mila).

Nel Mezzogiorno si registra la quota più bassa sia di occupati sia di percettori di trattamenti pensionistici: lavora poco più della metà delle persone tra 50 e 64 anni (contro circa il 70% nel Nord) e beneficia di una pensione poco meno del 70% delle persone tra 65 e 74 anni (rispetto a valori superiori all'80% nel Nord). Inoltre, sempre

nel Mezzogiorno, il 23,8% delle persone tra 65 e 74 anni non è occupata e non riceve alcuna pensione, rispetto al 14,6% nel Centro, al 13% nel Nord ovest e al 12,2% nel Nord est.

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense.

Per il Presidente del CNF “rappresenta un passo significativo nella valorizzazione dell'avvocatura come custode della libertà e dei diritti”.

È però, a mio giudizio, una riforma calata dall'alto nell'interesse dell'avvocatura in bonis, che rappresenta non più dell'8% dell'intera categoria.

La responsabilità però non è dell'élite ma della base per il suo totale disinteresse.

“I contenuti della proposta elaborata dal Consiglio Nazionale Forense sono infatti convogliati in un disegno di legge delega: una volta terminato il percorso parlamentare, sarà necessario che il Governo predisponga i decreti legislativi per dare concretezza alle novità. Tuttavia, dovrebbe trattarsi di una delega ristretta nel tempo: l'esecutivo dovrebbe varare i decreti delegati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge delega” (Fonte: **Valentina Maglione**, Legali, meno incompatibilità: potranno guidare le società, Il Sole 24Ore del 05.09.2025, pag. 2).

Il trattamento di fine servizio, la Corte Costituzionale e la proposta di Durigon

08 settembre 2025

di Paolo Rosa

La Corte Costituzionale si è occupata numerose volte del TFR, da ultimo con la massima n. 45599 di seguito alla sentenza n.130/2023 del 9.5.2023 che qui riproduco:

“Le indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico vanno ricondotte, anche grazie al ruolo rilevante dell'autonomia collettiva, al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'ambito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 cod. civ. Esse costituiscono una componente del compenso conquistato attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa e, quindi, una parte integrante del patrimonio del beneficiario, che come tale spetta ai superstiti in caso di decesso del lavoratore. Pertanto, la natura retributiva attira tali prestazioni nell'ambito applicativo dell'art. 36 Cost. (Precedenti: S. 258/2022 - mass. 45260; S. 159/2019 - mass. 41049; S. 213/2018 - mass. 40853; S. 106/1996 - mass. 22274; S. 243/1993 - mass. 19629 - 19631).

La garanzia della giusta retribuzione (art. 36 Cost.) si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione. Il trattamento di fine servizio, in particolare, viene infatti corrisposto nel momento della cessazione dall'impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione. In ciò si realizza la funzione previdenziale, che concorre con quella retributiva. (Precedente: S. 159/2019 - mass. 41050).

La legittimità costituzionale delle norme dalle quali possa scaturire una restrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore è condizionata alla rigorosa delimitazione temporale dei sacrifici imposti, i quali devono essere eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso. (Precedenti: S. 178/2015 - mass. 38538; O. 299/1999 - mass. 24897).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio, sez. terza quater, in riferimento all'art. 36 Cost. dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come conv., e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., che prevedono rispettivamente il differimento fino a 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e la rateizzazione del versamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici in caso di cessazione dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio. Il t.f.s. costituisce un rilevante aggregato della spesa di parte corrente e, per tale ragione, incide significativamente sull'equilibrio del bilancio statale, cosicché non è da escludersi in assoluto che, in situazioni di grave difficoltà finanziaria, il legislatore possa eccezionalmente comprimere il diritto del lavoratore alla sua tempestiva corresponsione. Tuttavia, tale intervento è vincolato sia al rispetto del criterio della ragionevolezza della misura prescelta e della sua proporzionalità, che alla durata della misura. Il, sia pur più breve, differimento censurato non realizza invece un equilibrato componimento dei contrapposti interessi alla tempestività della liquidazione del trattamento, da un lato, e al pareggio di bilancio, dall'altro. Esso inoltre rischia di vanificare anche la funzione previdenziale propria di tali prestazioni, poiché il sensibile incremento della pressione inflazionistica in corso acuisce l'esigenza di salvaguardare il valore reale della retribuzione, anche differita. Né può ritenersi soddisfattiva la disciplina dell'anticipazione della prestazione, ex art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, come conv., o l'anticipazione istituita con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS 9 novembre 2022, n. 219, che si limitano a riconoscere la facoltà di evitare la percezione differita dell'indennità accedendo però a un finanziamento oneroso di cui lo stesso lavoratore sopporta il costo. Al vulnus costituzionale riscontrato non può, allo stato, porsi rimedio, posto che il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore. Deve, infatti, considerarsi il rilevante impatto in termini di provvista di cassa che il superamento del differimento in oggetto comporta. La discrezionalità di cui gode il legislatore deve, tuttavia, ritenersi temporalmente limitata. La lesione delle garanzie costituzionali determinata dal differimento della corresponsione delle prestazioni in esame esige un intervento riformatore prioritario, che contemperi l'indifferibilità della reductio ad legitimitatem con la necessità di inscrivere la spesa da essa comportata in un organico disegno finanziario che tenga conto anche degli impegni assunti nell'ambito della precedente programmazione economico-finanziaria)."

A tutt'oggi l'intervento riformatore richiesto dalla Corte Costituzionale non vi è stato.

Prosegue, infatti, il sequestro forzoso del TFR / TFS, pagato con estremo ritardo per questione di cassa. Poiché le sentenze monito n.159/2019 e n. 130/2023 della Corte Costituzionale non hanno avuto seguito, il TAR Marche, Sezione prima, con ordinanza 15.02.2025, n. 105 (<https://mirapa.it/wp-content/uploads/2025/02/ordinanza-105-del->

[15-febbraio-2025-TAR-Marche.pdf](#)) ha rimesso gli atti nuovamente alla Corte Costituzionale.

Per contro, in vista della manovra di bilancio per il 2026, il Sottosegretario Durigon ha avanzato la proposta di utilizzare il TFR sia per neutralizzare l'aumento di 3 mesi dell'età pensionabile dal 2027 che per implementare la pensione complementare erogata dai fondi pensione.

Se passerà questa proposta, che a me già pare incostituzionale, assisteremo ad un vero e proprio esproprio forzoso di un diritto quesito dei lavoratori, dato che il TFR altro non è che retribuzione già maturata e solo differita nel pagamento.

Portandola, in tutto o in parte, nei fondi pensione verrà sottoposta al rischio finanziario della capitalizzazione, semplicemente scaricato sul lavoratore, senza alcuna garanzia statutale.

Ma un danno non indifferente sarà arrecato anche alle aziende per le quali il TFR dei propri dipendenti rappresenta una forma di liquidità importante.

È vero che per supportare le aziende che, perdendo una fonte di autofinanziamento, devono rivolgersi ad altre modalità di raccolta per avere la liquidità necessaria, il legislatore ha introdotto, nel d.lgs. 252/2005, una serie di misure compensative volte a bilanciare gli effetti negativi ma tali misure erano proporzionali alle quote di TFR non accantonate in azienda, il che comprende sia le somme versate a un fondo pensione, sia quelle versate presso il fondo di tesoreria.

Va da sé che sottraendo altre quote di TFR da destinare ai fondi pensione, le misure compensative del d.lgs. 252/2005 dovrebbero essere riviste.

Come sempre sostengo, ogni intervento nel settore giuslavoristico – previdenziale, se non ben ponderato, è soggetto all'effetto domino con effetti disastrosi.

Un conto è la propaganda al fine di catturare il consenso nell'immediato, altro è occuparsi con lungimiranza della previdenza.

UNA RIFORMA PER POCHI, SPACCIATA PER TUTTI

Il Cnf parla di condivisione ampia, ma Anf e Mga denunciano una riforma obsoleta e corporativa.



09 settembre 2025

Pianeta avvocato

Paolo Rosa & Luigi Berliri

Escludere il Congresso di Torino dal dibattito significa togliere voce alla maggioranza dell'avvocatura.

C'è una distanza enorme tra la narrazione ufficiale e la realtà dei fatti. Il Presidente del CNF, Francesco Greco, ha definito la riforma dell'ordinamento forense "la riforma di tutti gli avvocati", frutto di una condivisione senza precedenti. Un'affermazione impegnativa, ma che rischia di trasformarsi in *slogan*, perché basta guardare un po' più da vicino per accorgersi che la categoria non è affatto compatta.

Lo dimostrano le prese di posizione nette: l'Associazione Nazionale Forense ha chiesto al ministro Nordio di fermare l'iter e aprire un vero confronto. Il Movimento Giuristi Avvocati ha espresso critiche severe. Se due realtà così rappresentative si schierano contro, parlare di "condivisione ampia" è quantomeno discutibile.

Il cuore del problema è che questa riforma non guarda all'avvocatura nella sua interezza, ma si concentra su una fascia ristretta: quella dell'8% della professione che dichiara redditi oltre i 115.650 euro. È questa l'élite che, con il Ddl, potrà consolidare la propria posizione assumendo incarichi di amministrazione e controllo nelle società di capitali e negli enti pubblici e privati. In più, la norma che amplia i mandati

consecutivi di rappresentanza tradisce la logica di ricambio democratico che, fino a oggi, ha caratterizzato le scelte congressuali. È un segnale chiaro: si rafforzano le carriere e i poteri dei pochi, mentre i tanti restano spettatori. E mentre si blindano posizioni di vertice, la riforma lascia irrisolti i nodi che toccano la quotidianità della maggioranza:

il tema dell'intelligenza artificiale, che rivoluzionerà il lavoro dell'avvocato, è ignorato;

i giovani professionisti restano schiacciati tra pratiche mal retribuite e precarietà;

si introducono collaboratori senza tutele, accentuando la frattura tra "padroni" e "gregari" della professione.

Non è questo il segnale di modernità di cui l'avvocatura ha bisogno.

A rendere ancora più evidente la sproporzione tra parole e fatti è la scelta di escludere il Congresso Forense di Torino dal dibattito. Un appuntamento che dovrebbe rappresentare il luogo naturale del confronto democratico viene privato del tema più importante degli ultimi anni.

Perché questa esclusione? Forse perché il consenso sbandierato rischierebbe di incrinarsi davanti a una platea ampia, plurale e spesso molto più pragmatica di chi siede ai tavoli istituzionali.

Nessuno mette in discussione la legittimità del percorso seguito dal CNF: il mandato istituzionale c'è. Ma legittimità non significa automaticamente rappresentatività. La differenza è sostanziale: se la riforma viene costruita dall'alto e su misura per pochi, non potrà mai essere percepita come riforma dell'intera avvocatura.

E allora la domanda resta sospesa, e pesa come un macigno: perché non aprire il confronto al Congresso? Se davvero la riforma è così condivisa, non dovrebbe temere il giudizio dei colleghi.

La sensazione, purtroppo, è che non ci si fidi della voce della base. E che la riforma, anziché modernizzare la professione, serva solo a rafforzare chi già oggi detiene potere e visibilità.

Una riforma per pochi, insomma, spacciata per tutti.

LA MONOCOMMITTENZA NELLO SCHEMA DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE E NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'



Trento, 10 settembre 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Lo schema di disegno di legge recante delega per la riforma dell'ordinamento forense prevede all'art. 2 n. 13 lettera l):

con riferimento all'esercizio dell'attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di un'associazione tra avvocati, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso, prevedere, nel rispetto dei principi unionali in materia di lavoro, una disciplina organica della professione di avvocato resa in regime di monocommittenza oppure di collaborazione continuativa, entrambe da rendere senza carattere di subordinazione ed in condizione di esclusività, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale o di giudizio nonché del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare.

Per la Corte di Cassazione sez. lav. ordinanza 4.11.2024, n.28274 la situazione è la seguente:

11. Nei precedenti di legittimità che hanno affrontato il tema della qualificazione come autonoma o subordinata dell'attività resa da un professionista in uno studio professionale, si è affermato che "la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero -organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui" (Cass. n. 5389 del 1994; n. 9894 del 2005; n. 3594 del 2011; n. 22634 del 2019).

In tali pronunce si è precisato che, trattandosi di prestazioni professionali che per loro natura non richiedono l'esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini specifici e nell'esercizio del potere disciplinare, non risultano significativi i criteri distintivi costituiti dall'esercizio dei poteri direttivo e disciplinare e che neppure possono considerarsi sintomatici del vincolo della subordinazione elementi come la fissazione di un orario per lo svolgimento della prestazione o eventuali controlli sull'adempimento della stessa, se non si traducono nell'espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro.

In particolare, la sentenza di questa Corte n. 3594 del 2011 ha confermato la decisione d'appello che aveva negato natura subordinata al rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente ed uno Studio Associato Legale Tributario, presso il quale aveva svolto attività di consulenza fiscale e revisione contabile, sul rilievo che "non si fosse in presenza di un potere del datore di lavoro di improntare "in termini vincolanti e continuativi" le modalità della prestazione lavorativa, quanto piuttosto di una organizzazione del lavoro finalizzata al mero coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio (...). L'incarico, quindi, veniva svolto in completa autonomia ed in assenza di indicazioni e direttive nonché controlli se non per il risultato della prestazione (...) mancando qualsiasi prova del fatto che la dott.ssa (...) dovesse attenersi ad indicazioni circa i criteri (sia pure di massima) per l'elaborazione della consulenza, parimenti è indimostrato che vi fosse una verifica, durante l'espletamento dell'incarico, sulle modalità di espletamento medesimo" (per una fattispecie analoga v. Cass. n. 9894 del 2005).

In altri casi, è stato riconosciuto il vincolo della subordinazione dei professionisti in ragione dell'obbligo dei medesimi di attenersi ad una organizzazione, comprensiva di turni e ferie, unilateralmente predisposta da parte datoriale e ad essi imposta.

La sentenza n. 10043 del 2004 ha giudicato esente da vizi la decisione di appello che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato quello svolto da due medici all'interno di una clinica privata sulla base di indici quali il loro inserimento in turni predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, l'obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione in ordine alla fruizione delle ferie. Più recentemente, l'ordinanza n. 26558 del 2024 ha confermato la natura subordinata del lavoro svolto da due medici veterinari presso un ambulatorio essendo le loro "prestazioni (...) inserite in una organizzazione etero decisa ed etero diretta, funzionali a una continuità di servizio: i professionisti mettevano a disposizione del (titolare dell'ambulatorio) l'attività lavorativa secondo le disposizioni organizzative di quest'ultimo (...) erano inseriti nell'organizzazione aziendale unilateralmente decisa e gestita dal (predetto), in maniera da garantire la (loro) presenza nelle giornate e negli orari e secondo i turni di reperibilità dallo stesso stabiliti".

Si è valorizzata, in quest'ultima pronuncia, ai fini dell'art. 2094 cod. civ., la "predisposizione unilaterale dell'organizzazione e delle esigenze dello studio veterinario in funzione delle quali è acquisita la disponibilità del tempo e delle prestazioni dei medici veterinari" (v. anche Cass. n. 22634 del 2019, che ha confermato la natura subordinata del lavoro svolto all'interno di uno studio legale da persona priva del titolo di avvocato).

La delega a me sembra molto vaga sul modo in cui l'attività dell'avvocato in monocommittenza dovrà essere inserita e regolata all'interno dello studio legale, ed eventualmente sottoposta a controlli, prescrizioni, limiti o direttive tali da surclassare le strette necessità di coordinamento, concedendo quindi molta autonomia al Governo nella determinazione dei dettagli.

Dovranno, infatti, essere declinate le regole organizzative dello studio, l'obbligo di esclusiva, il rapporto con i clienti, l'utilizzo degli strumenti informatici, delle risorse umane e materiali dello studio, la previsione di un compenso fisso, l'impegno temporale richiesto al monocommittente, regolamento delle ferie e gli eventuali controlli sullo stesso.

Si dovranno valutare con la massima attenzione tutti questi elementi per non sottrarre arbitrariamente taluni rapporti di lavoro subordinato alla sfera delle norme inderogabili, espressione di principi costituzionali, che alla subordinazione si accompagna (Corte Costituzionale sentenza n. 78/2015).

La strada mi pare ancora molto lunga e irta di difficoltà.

IL RAPPORTO EDUCATION 2025 E LA STAMPA ITALIANA

L'Italia fanalino di coda Ocse.

12 settembre 2025

L'intervento

Di Paolo Rosa – Avvocato

La rivista *OrizzonteScuola.it* si concentra sul tema della remunerazione dei docenti: Stipendi docenti, l'Italia fanalino di coda Ocse, diminuiti del 4,4% in 10 anni e inferiori del 33% rispetto a quelli dei lavoratori a tempo pieno con una laurea.

Il Sole 24Ore analizza il tema della comprensione del testo: "Education at a glance 2025" 2 Italiani sotto la media, 1 su 3 capisce solo testi brevi.

Il Corriere della Sera fornisce, invece, una lettura del problema del basso numero di laureati nel nostro Paese, nonché sul tema della comprensione dei testi: Education at a glance 2025: Rapporto choc: Italia ultima per numero di giovani laureati. E uno su sei capisce solo testi semplici (e corti).

Il Sole 24Ore ha analizzato altresì la percentuale, nel nostro Paese, di quanti scelgono Corsi di Laurea STEM: «Education at a glance 2025» Ocse: in Italia solo il 21% degli studenti consegue una laurea triennale Stem.

Il quotidiano della Cei *Avvenire* si focalizza sulla comprensione dei testi: Istruzione. Un italiano su tre comprende solo testi molto brevi.

Ieri ho trattato il tema della **MONOCOMMITTENZA NELLA PROFESSIONE FORENSE** evidenziando come la legge delega sia molto vuota di contenuti delegando al Governo, con i decreti delegati, una discrezionalità, a mio giudizio, eccessiva.

Questo alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale in materia per la quale "Va premessa l'evidente considerazione che, in materia di delega legislativa, quanto più i principi ed i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati, tanto più ridotti risultano i margini di discrezionalità lasciati al legislatore delegato e viceversa. In proposito costituisce costante orientamento di questa Corte quello secondo cui, per valutare di volta in volta se il legislatore delegato abbia ecceduto i più o meno ampi margini di scelta, occorre soprattutto individuare la *ratio* della delega, cioè le ragioni e le finalità che, nel complesso dei criteri direttivi impartiti, hanno

ispirato il legislatore delegante, e verificare poi se la norma delegata sia ad esse rispondente (cfr., tra le tante, [sentenze nn. 355 e 237 del 1993](#), [n. 4 del 1992](#), [ordinanza n. 21 del 1988](#)). (Corte Cost. 126/2000).

Se questo è vero l'auspicio è che il Parlamento implementi la legge delega con principi e criteri direttivi analitici e dettagliati, senza rinunciare alla propria prerogativa di cui all'art. 76 della carta costituzionale.

Cassa Forense con la Fondazione Luigi Einaudi ha commissionato uno studio sulla monocommittenza tra gli avvocati di 56 pagine ricche di dati e tavole del quale riporto solo le conclusioni:

“In conclusione, occorre rilevare preliminarmente che, con i dati attualmente in possesso, non è possibile determinare con sufficiente grado di certezza la platea dei soggetti che possano ricondursi alla nozione di monocommittente, come individuata in premessa. I numeri relativi ai professionisti che hanno indicato una percentuale di reddito proveniente da altri avvocati pari a 90% o superiore, infatti, non circoscrivono sufficientemente la platea, nella misura in cui, da un lato, in questo novero potrebbero essere ricompresi professionisti che percepiscano tale reddito da più avvocati e, dall'altro, in questo insieme non sarebbero invece inclusi coloro che prestino attività in regime di monocommittenza da soggetti diversi da un avvocato. Anche i dati ISTAT sui committenti non forniscono un quadro aggiornato e affidabile sul fenomeno, essendo gli stessi risalenti al 2007 e non essendo state all'epoca ancora rilevate le Società tra Avvocati. Allo stesso modo le indicazioni fornite da ASLA, le quali offrono comunque una prospettazione circa i monocommittenti che prestino la propria attività in favore degli studi associati a tale realtà, non permettono di inferire compiutamente da tale dato parziale il numero totale dei monocommittenti. Da ultimo anche i dati estratti dal rilievo sui redditi professionali senza spese e dai professionisti a regime forfettario sembrano offrire una stima parziale del fenomeno, specie se lo si confronta con gli altri campioni da cui diverge in modo troppo significativo quanto all'età ed alla distribuzione dei redditi. Il complesso di questi dati, tuttavia, offre diverse angolazioni di ricerca sul fenomeno utili a delinearne le caratteristiche sul piano statistico ed empirico. Dalla disamina della disciplina giuridica effettuata, inoltre, appare chiaramente che i professionisti che si trovino a prestare, in regime libero-professionale, attività di lavoro autonomo in favore di un singolo committente non possano vantare un complesso di tutele che garantisca loro un regime giuridico paragonabile a quello dei lavoratori subordinati, con i quali condividono, tuttavia, alcuni profili di dipendenza economica. Inoltre, l'ampio sistema di tutele sul piano assistenziale attuato dalla Cassa Pag. 53 a 56 Forense, generalmente applicabile agli avvocati nel loro complesso, viene incontro alle esigenze anche di questa specifica categoria. Il collaboratore monocommittente, tuttavia, al fine di colmare la debolezza

contrattuale nel rapporto di lavoro autonomo, potrebbe avere necessità di una serie di tutele specifiche per la condizione di lavoratore economicamente dipendente. È opportuno precisare che, analogamente a quanto già operato dal legislatore nel rapporto di lavoro autonomo in generale, la previsione di tutele che limitino i poteri del committente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale o che prevedano facoltà o diritti del collaboratore non muta in alcun modo la valutazione sul tipo negoziale autonomo del rapporto, che è e resta la base della relazione tra il collaboratore e il committente. Solo l'analogia sul piano economico tra questa forma di lavoro e la forma di lavoro subordinato potrebbe condurre alla riflessione sulla previsione di specifiche tutele, il che non nega, ma anzi dimostra la non estensibilità della generale disciplina del lavoro subordinato ad una relazione che, come si è visto anche nel presente studio, presenta una peculiarità tecnica che la rende di fatto incompatibile con l'eterodirezione che costituisce il tratto distintivo di quella forma di lavoro. Rispetto all'opportunità di discutere l'adozione di alcune tutele, l'auspicio è che il presente elaborato possa fornire un incentivo al perseguimento di un più compiuto studio del fenomeno. Ciò, fermo restando la necessità di una valutazione complessiva, anche di natura ordinamentale, circa il corretto inquadramento giuridico dei monocommittenti, che sono avvocati iscritti all'Albo professionale e per i quali è difficile ipotizzare una collocazione al di fuori delle tutele previdenziali e assistenziali garantite da Cassa Forense. Il tema, nel suo approccio teorico, sembrerebbe anche di agevole soluzione: esiste una necessità di individuare specifiche regole e tutele, che siano idonee a garantire coloro che vivono una condizione di una collaborazione professionale sulla quale il potere organizzativo del committente incide profondamente sia sul piano della dipendenza economica che su quello di collocazione dell'attività professionale nei tempi e nei luoghi stabiliti dall'organizzazione stessa. L'inserimento stabile in un'organizzazione, quando accompagnato dalla dipendenza economica, può determinare significative conseguenze sui diritti e le libertà delle persone che lavorano, a prescindere dalla natura autonoma del rapporto, e il rilievo costituzionale di tali diritti potrebbe trovare un bilanciamento nella opportuna sede legislativa. I diritti in questione, infatti, seppure non riguardino lavoratori subordinati, hanno un rilievo costituzionale che deriva dall'art. 4 della Carta. Molti di questi diritti, inoltre, trovano separato riconoscimento in altre Pag. 54 a 56 disposizioni costituzionali, come ad esempio la tutela della salute (art. 32 Cost.) o la dignità del lavoro, intesa sia sul piano economico che morale (artt. 2 e 4 Cost.). L'approdo decisionale, tuttavia, non appare altrettanto agevole nel momento in cui si prova a coniugare la fattispecie tipica da regolamentare con i significativi principi che ispirano la professione forense: libertà, autonomia e indipendenza, ricordati più volte dalla Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 104/2022. Un lavoro svalutato, in qualunque forma lo si declini, privo di tutele che riequilibrino la condizione predetta sminuisce l'alta funzione dell'avvocatura ma, al contempo,

appare opportuno che, nella formazione delle pur necessarie regole, residui comunque un sufficiente margine di autonomia e indipendenza del professionista.

Ancora sul calcolo della pensione degli avvocati

15 settembre 2025

di Paolo Rosa

Ho già trattato il tema in due precedenti miei approfondimenti leggibili cliccando i seguenti link

<https://www.filodiritto.com/il-calcolo-della-pensione-degli-avvocati-atto-finale>

<https://www.ifanews.it/il-calcolo-della-pensione-degli-avvocati-atto-finale>

<https://www.ifanews.it/il-calcolo-della-pensione-degli-avvocati-atto-secondo>

Nelle more è stata pubblicata la sentenza n. 2473/2025, del 03.09.2025, che riguarda proprio la mia posizione personale.

In questo caso la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Cassa Forense, compensando le spese, per il semplice fatto che la Corte di Appello di Trento aveva ritenuto che – non essendo stato presentato appello incidentale dall'avv. Rosa sulla statuizione di condanna al pagamento delle differenze contributive non prescritte – comunque l'inadempimento e l'inefficacia sarebbero connesse ad una diversa interpretazione della normativa rispetto a quella fatta propria dalla Cassa e dunque non vi sarebbe stato un vero e proprio inadempimento come definito dal regolamento della stessa cui potrebbe conseguire l'inefficacia dell'annualità irregolare.

In buona sostanza io mi sono evitato il giudizio di rinvio per il semplice fatto di non aver appellato il capo della sentenza del Tribunale di Trento che mi aveva condannato a corrispondere la rivalutazione monetaria sulla contribuzione non prescritta.

Il Tribunale di Trento, infatti, con le sentenze n. 101/2018 del 26.04.2018 e n.161/2018 del 17.7.2018 aveva ritenuto “evidente che l'innalzamento del limite di reddito ex. Art. 10 co 1 L.576/1980 (tetto contributivo) comporta un innalzamento della prima fascia di reddito sulla quale è calcolato il contributo soggettivo secondo la percentuale del 10% (e conseguentemente la riduzione della seconda fascia di reddito sulla quale quel calcolo avviene secondo la minore percentuale del 3%).Quindi deve essere

dichiarato che il ricorrente è tenuto a versare in favore della Cassa convenuta le differenze contributive dovute in conseguenza della rivalutazione ex art. 27 ult.co. e 16 co 4 L 576/1980 secondo la variazione dell'indice Istat 1979/1980 e non prescritte quantificate in euro 10.624,82, con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Somma che io ho pagato deducendola Cassa Forense dall'importo degli arretrati dovuto e accertato in sentenza nell'importo di euro 38.944,85 con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

In tutte le altre vertenze, la causa dovrà essere riassunta davanti al Giudice del rinvio per gli accertamenti conseguenti all'applicazione del seguente principio di diritto: **“in tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2, legge n. 576/1980, sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt. 10 e 18 comma 4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto”**.

Avanti al Giudice del rinvio si dovrà fare applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1176, primo comma e 1218 c.c.

L'art. 1176 c.c. richiede la diligenza nell'adempimento mentre l'art. 1218 afferma che la prova liberatoria per escludere la responsabilità del debitore, in questo caso dell'iscritto a Cassa Forense, deve avere ad oggetto l'impossibilità della prestazione.

“L'[art. 1229 c.c.](#) si deve leggere infatti in relazione al disposto dell'[art. 1218 c.c.](#): in linea generale l'onere del debitore "che non esegue esattamente la prestazione dovuta" di provare la non imputabilità dell'inadempimento della prestazione a suo carico, disciplinato dall'[art. 1218 c.c.](#), è da correlare al fatto che detta prestazione ricade nella sua sfera di controllo e non al fatto che la colpa, pur presunta, sia considerata la normalità; ne consegue che l'esistenza della clausola di esonero da responsabilità per l'inadempimento della prestazione di cui all'[art. 1229 c.c.](#), che si fonda sulla valorizzazione dell'elemento soggettivo dell'agire del debitore, opera in relazione all'esclusione di responsabilità in ipotesi di colpa e più precisamente in ipotesi di colpa lieve del debitore, essendo specificamente colpite da nullità le pattuizioni di esonero di responsabilità per dolo o colpa grave; ciò comporta comunque per il debitore inadempiente esonerato l'onere di provare o l'esistenza di una causa al di fuori del suo potere di controllo -che escluderebbe una sua responsabilità già ai sensi dell'[art. 1218 c.c.](#), escludendo in radice anche la colpa- o una situazione di colpa lieve -che non rilevarebbe ai sensi dell'[art. 1218 c.c.](#) ma attiverebbe l'esonero di cui

all'[art. 1229 c.c.](#)- (cfr., al riguardo, [Cass. n. 1656/1981](#), secondo cui "Dal coordinamento delle Disposizioni di cui agli artt. 1229 - che consente le clausole che escludono o limitano la responsabilità del debitore per colpa lieve nell'inadempimento e nell'inesatto adempimento – e 1218 cod. civ. - che pone, in via presuntiva, tale responsabilità a carico del debitore, salva la prova che l'inadempimento o il ritardo sia derivato esclusivamente da causa, esattamente individuata, a lui non imputabile - deriva che - in presenza di una clausola siffatta e qualora l'adempimento sia mancato o sia stato inesatto - il debitore ha l'onere di provare o l'esistenza di una causa a lui estranea, cioè al di fuori del suo potere di controllo, che abbia determinato l'inadempimento (o l'inesatto adempimento), oppure che la sua attività (od inattività) concreti semplicemente una colpa lieve, senza trascendere nella colpa grave o nel dolo, restando altrimenti a suo carico la responsabilità per l'inadempimento (od inesatto adempimento)"; in termini [Cass. n. 4020/1984](#); [Cass. n. 9810/1997](#); [Cass. n. 6826/1998](#))." Cass, sez. II 25.07.2025 n.21310.

Io, pur occupandomi di previdenza da oltre 40 anni, ho molti dubbi nella risoluzione di questo caso, perché l'iscritto è stato sicuramente diligente nell'adempimento di quanto gli era richiesto di fare e cioè dichiarare il proprio reddito, quale risultante dalla dichiarazione fiscale, calcolare e versare la contribuzione richiesta.

Io suggerirei ad entrambe le parti, e cioè sia a Cassa Forense che all'iscritto, di sedersi al tavolo e trovare una soluzione transattiva, così da evitare sia la sentenza del Giudice del rinvio, che in molti casi si è già pronunciato a favore dell'iscritto, sia il successivo ricorso in Cassazione che in caso di esito positivo per l'iscritto, come io prevedo, obbligherebbe poi Cassa Forense a riliquidare tutte le posizioni interessate da questo problema.

FUTURO A RISCHIO PER LE CASSE

Nonostante un patrimonio in crescita, le Casse previdenziali soffrono di ritardi normativi, scarsa trasparenza e strutture interne insufficienti per garantire le pensioni.



15 settembre 2025

Primo piano

Di Paolo Rosa – Avvocato

Gli iscritti alle Casse Previdenziali al 31.12.2024 sono 1.849.219 in aumento dello 0,1% rispetto al 2023 ma il numero di pensionati nel 2024 è pari a 531.787 in aumento del 4,76% rispetto al 2023 con la conseguenza che il rapporto iscritti/pensionati scende a 3,48 attivi per pensionati quando solo nel 2022 era del 3,82 con la ulteriore conseguenza negativa che il rapporto tra contributi e prestazioni si attesta a 1,49 in continua flessione rispetto agli anni precedenti.

Questo sta a significare che tra pochi anni le entrate contributive non saranno più sufficienti per pagare le pensioni e si dovrà attingere prima al rendimento del patrimonio e poi al patrimonio stesso.

Per fortuna degli iscritti il patrimonio delle casse di previdenza registra nel 2024 un attivo patrimoniale pari a 115,234 miliardi di euro, con un incremento di 8,2 miliardi rispetto al 2023 (+7,66%).

E qui si riscontrano i dati negativi perché, dopo 14 anni di attesa, le Casse di previdenza non dispongono ancora del decreto investimenti che nel giugno scorso

sembrava pronto per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale quando, per ripensamenti in corso, è stato stoppato dal Ministero del Lavoro perché le Casse non intendono applicare negli investimenti il codice degli appalti che dovrebbe già da tempo essere applicato, stando a ben tre pareri resi dal Consiglio di Stato.

Infatti, anche per il 2024 la modalità di gestione prevalente dalle Casse è l'investimento diretto che vale 100,55 miliardi di euro cioè l'87,26% dei 115,234 miliardi di euro di attivo.

Nonostante che le Casse si siano dotate, nelle more, di codici di autoregolamentazione il documento conclusivo reso sugli investimenti dalla Commissione bicamerale di controllo ha evidenziato numerose criticità:

Mancano, ad oggi, previsioni normative in tema di requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza nonché in materia di meccanismi elettorali, di numero e di durata dei mandati. In particolare, l'appartenenza degli organi di vertice delle Casse alle specifiche professioni cui sono legati i singoli enti può comportare in determinati casi l'assenza di una formazione professionale specifica nelle materie economiche, statistiche e giuridiche, presupposto necessario per l'efficace espletamento dell'incarico secondo professionalità, competenza e correttezza. Sembrerebbe, pertanto, opportuno introdurre regole più chiare e stringenti, prevedendo un necessario "bilanciamento" tra vincoli alle politiche di investimento delle Casse (si è in attesa dal 2012 del decreto MEF sugli investimenti) e l'adeguatezza della corporate governance degli Enti. La frammentazione esistente fra le diverse strutture di governo societario e gli eterogenei regimi contributivi andrebbe ridotta, e per rendere più omogeneo il primo pilastro fornito dalle Casse professionali e anche per favorire possibili forme di aggregazione.

Dall'analisi delle strutture organizzative, ed in particolar modo degli uffici/strutture che si occupano delle attività di gestione e di controllo degli investimenti, emerge che, a livello aggregato, le Casse impiegano mediamente 11 risorse umane nell'Area Patrimonio (pari al 10 per cento della dotazione complessiva di personale). In termini di Asset Under Management (AUM), dalle analisi svolte – sempre a livello aggregato emerge che le 11 risorse umane gestiscono/monitorano, a livello di singola risorsa umana, investimenti pari in media a circa 0,54 miliardi di euro. Tale aspetto pone profili di attenzione circa l'effettiva capacità dell'Ente di monitorare in maniera efficace ed efficiente il portafoglio investimenti riuscendo, pertanto, ad ottimizzare il binomio rischio-rendimenti.

Nell'attività di investimento delle Casse si registra un forte coinvolgimento degli advisor. Tale coinvolgimento, dovrebbe peraltro supportare le Casse nella definizione di politiche di investimento che tengano conto delle differenti specificità delle platee

di riferimento, che pure esistono, essendo correlate a diverse categorie di professionisti. Tuttavia dall'indagine è emersa una certa omogeneità delle politiche di investimento, che sembra quindi non essere in linea con tale premessa. Inoltre, nella comparazione delle politiche di investimento delle diverse Casse, si è riscontrata l'assenza (cfr. grafici a pag. 60 e 61) di una diretta relazione tra rischi e rendimenti. Inoltre, nel periodo considerato risulta che la sommatoria dei saldi (pari a 21,89 miliardi di euro) è prossima alla sommatoria dei risultati di esercizio (pari a 21,92 miliardi di euro). In conclusione, sembrerebbe opportuno rafforzare quantitativamente e qualitativamente le strutture interne delle Casse nonché la "robustezza" delle procedure secondo le quali le Casse interagiscono con gli advisor, al fine di gestire il rischio di eccessivo "affidamento".

♣ Dall'analisi dell'informativa contabile delle Casse emergono significativi profili di attenzione sulle seguenti aree: i) gestione del portafoglio immobiliare (bassa redditività) e crediti verso inquilini (morosità); ii) crediti contributivi nei confronti degli iscritti (stock significativo), meccanismi di recupero e mancata iscrizione di adeguati fondi di svalutazione crediti; iii) spese sostenute per il contenzioso (rischio di antieconomicità del giudizio promosso); iv) componenti di costo degli strumenti finanziari acquistati. In materia, si dovrebbe semplificare e razionalizzare il sistema dei controlli attualmente in essere al fine di armonizzare la vigilanza ed evitare duplicazioni di attività, dispersione di dati e sovrapposizione di scadenze.

♣ Dall'indagine è emersa la presenza di OICR dedicati alla singola Cassa (sottoscrittore al 100 per cento) nonché la presenza di un asset manager (controllato al 100 per cento) all'interno di una Cassa. Ciò solleva profili di attenzione sulla complessiva operatività di tali intermediari/strumenti, soprattutto con riferimento ai costi, agli aspetti remunerativi del management e alla gestione di possibili conflitti di interesse. Riflessioni ulteriori e in termini più generali, meriterebbero poi i "compensi" (gettoni di presenza) percepiti dai soggetti (frequentemente i componenti del Consiglio dei delegati/C.d.A.) indicati dagli Enti per la partecipazione negli Advisory board/comitati consultivi degli OICR Alternativi.

♣ Con specifico riferimento ai Bilanci tecnici, si registrano "ritardi" di circa un anno tra la loro redazione/approvazione e il relativo periodo di riferimento. Ciò determina che le elaborazioni effettuate e le proiezioni contenute nei Bilanci tecnici, e disponibili, tempo per tempo, hanno un gap temporale di circa quattro anni rispetto all'effettivo andamento/situazione degli iscritti/pensionati (per ogni categoria di riferimento). Sarebbe necessario ridurre tale gap temporale e incentivare la predisposizione di Bilanci tecnici specifici (oltre che standard). Documenti, quest'ultimi, fondamentali per definire l'ALM, da cui poi discendono l'AAS e l'AAT.

♣ Gli investimenti in OICVM nonché in OICR Alternativi sono realizzati in maniera molto significativa attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari di diritto estero. Occorre riflettere sia sulle "effettive" differenze in termini di rapporto rischio/rendimento tra gli strumenti nazionali e non nazionali sia sulla "capacità" dell'industria dell'asset management nazionale di far fronte e assistere le esigenze di investimento di investitori istituzionali come le Casse previdenziali.

♣ Sugli aspetti contabili, un controllo esterno al quale sono sottoposti gli Enti previdenziali privati è quello svolto dalle società di revisione che certificano la corretta redazione delle scritture contabili di rendicontazione (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 509/1994). In materia, sarebbe opportuno estendere agli enti di previdenza l'applicazione delle più stringenti disposizioni previste dal d.lgs. n. 39/2010 in materia di "revisione legale" in linea con quanto già previsto per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore. In conclusione, la sostenibilità di lungo termine delle Casse previdenziali dipende da una pluralità di fattori, riconducibili essenzialmente all'andamento del saldo della gestione (somma dei saldi di previdenza e di assistenza) e al rendimento del patrimonio accumulato. Sull'andamento della gestione previdenziale, espresso dal saldo per contributi e prestazioni, incidono i regimi contributivi e prestazionali, oltre che le caratteristiche reddituali e socio-demografiche dei diversi bacini di riferimento delle Casse di previdenza. Per quanto riguarda, invece, la redditività degli investimenti, particolare importanza rivestono le efficaci e consapevoli scelte di investimento nonché gli adeguati sistemi di corporate governance. In materia, occorrerebbe quindi rafforzare le forme di controllo e sulle modifiche degli statuti e dei regolamenti e sul profilo rischio-rendimento degli investimenti effettuati. Concludendo, l'auspicio è che la presente Relazione risulti utile a stimolare il dibattito del Governo, del Parlamento e delle Istituzioni, anche per promuovere le opportune o necessarie iniziative di carattere normativo."

Sarebbe tempo ed ora di provvedere nell'esclusivo interesse degli iscritti, obbligati per legge ad esserlo.

TORNA L'ASSALTO ALLA DILIGENZA

Si sta parlando di introdurre nella prossima legge di bilancio una norma in base alla quale il TFR di chi verrà assunto per la prima volta dal 2026 in poi, finirà obbligatoriamente nei fondi pensione, a meno che l'interessato, entro sei mesi non dichiari di volerlo tenere in azienda.

17 settembre 2025

L'intervento

avv. Paolo Rosa

Il provvedimento mira a rafforzare le adesioni ai fondi pensione.

“La struttura produttiva italiana è prevalentemente composta da micro e piccole imprese; i dati forniti recentemente dall'ISTAT e da Confartigianato sulla dimensione delle imprese suddivise per numero di dipendenti indicano che su un totale di 4,665 milioni di imprese operanti in Italia la quasi totalità (94,91%) sono micro imprese, occupano da 0 a 9 dipendenti perché in molti casi l'attività è condotta dal lavoratore autonomo, artigiano, commerciante o imprenditore agricolo e costituiscono il tessuto imprenditoriale prevalente del Paese operando nei più svariati sistemi economici. Ebbene, queste micro imprese, che certo non beneficiano del credito bancario né di altre forme di investimento, impiegano ben 7,704 milioni di lavoratori e si sostengono con la gran parte dei circa 31,3 miliardi di euro di TFR erogati nel Paese; infatti, ben 17,3 miliardi l'anno sono accantonati presso le aziende con meno di 50 dipendenti. Le piccole imprese (tra 10 e 49 dipendenti) costituiscono il 4,44% del totale e occupano circa 3,2 milioni di addetti, mentre le medie imprese (tra 50 e 249 dipendenti) sono lo 0,56% del totale. Solo lo 0,09% delle imprese italiane, pari a 4.400 unità, è costituita dalle grandi imprese con almeno 250 dipendenti che impiegano oltre 4,2 milioni di lavoratori, pari al 23,29% del totale. Quindi, i lavoratori delle micro e piccole imprese sotto i 50 addetti, sono circa 11 milioni, pari al 60% degli occupati nel settore privato”. (Fonte: I fondi pensione nella legislazione italiana – la sottrazione di capitale all'economia reale e il diritto negato ai lavoratori delle PMI a cura del Centro studi ricerche Itinerari previdenziali, anno 2025, pag. 11).

“È noto che il TFR, soprattutto per le micro e piccole imprese che hanno difficoltà di accesso ai finanziamenti bancari e di mercato, rappresenta una disponibilità di

liquidità con la quale l'azienda finanzia l'acquisto di materiali e attrezzature, il magazzino e in generale l'intera gestione aziendale.” (Fonte di cui sopra, pag. 12).

Ricordo che nel 2023 la Corte Costituzionale ha avuto modo di esprimersi sul TFR con la sentenza n. 130 del 23 giugno 2023, riconoscendo che il TFR ha una natura retributiva e previdenziale, e che il suo pagamento deve avvenire senza ritardi ingiustificati.

Vi è poi di ostacolo all'intervento proposto il fatto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il 30.01.2007, hanno emanato il decreto attuativo dell'art. 1, comma 755, della Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) che ha istituito il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile.

Ai sensi della citata legge, è stato istituito un fondo presso l'INPS finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 01.01.2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 252/2005.

Sono obbligati al versamento del contributo, effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), l'art. 2120 del codice civile.

Quello proposto a me pare un meccanismo di silenzio assenso al contrario che confida sulla scarsa cultura previdenziale in Italia.

La massa di denaro in questione è assai rilevante se si pensa che “nel 2023 il flusso di TFR verso l'INPS è ammontato a 6,1 miliardi di euro” (stessa fonte, pag. 23).

Ricordo infine che il Fondo di garanzia per le micro PMI, previsto dal d.lgs. 252/2005, che aveva appunto l'obiettivo di finanziare il deflusso di TFR dalle imprese ai Fondi pensione, così da favorire l'adesione ai Fondi pensione complementari dei dipendenti delle micro e piccole imprese, per le quali il TFR, come è noto, rappresenta l'unica fonte di finanziamento, è stato abolito.

Sarebbe bene che i sindacati dei lavoratori, se ancora si occupano di questi temi, facessero sentire la loro voce perché è in gioco la sostenibilità delle PMI da un lato e la retribuzione differita dei lavoratori dall'altro.

Far cassa con la retribuzione differita dei lavoratori non mi sembra “una idea geniale” anche perché si passa dal certo (rivalutazione TRF) all’incerto (fondi pensione finanziati a capitalizzazione e quindi con i mercati), trasferendo il rischio finanziario sui lavoratori.

LA FABBRICA DEL CONSENSO



Trento, 18 settembre 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Durante le vacanze mi è capitato di sfogliare, quasi per caso, il libro “*La fabbrica del consenso*” di Noam Chomsky e Edward S. Herman, per i quali in un paese democratico l’indipendenza e la libertà di espressione dovrebbero essere le qualità portanti dei giornali e di tutti i media.

La realtà è però diversa perché **i giornali e i media sono schierati per lo più con la maggioranza di Governo del momento** e quindi, grazie alla manipolazione delle notizie, si cerca di indirizzare l’opinione pubblica.

Esempio classico la cd “riforma della giustizia” che, una volta attuata con il voto favorevole del probabile referendum, **non comporterà processi, penali e civili, più rapidi nell’interesse del cittadino.**

Per fare questo **ci vorrebbero risorse di uomini e mezzi che non sono previste.**

Come, giustamente, ha sostenuta AIGA – **Associazione Italiana Giovani Avvocati** – **basterebbe riportare i 105 magistrati fuori ruolo**, applicati con funzioni apicali al Ministero della giustizia, nel ruolo così da occuparsi della giurisdizione, per togliere quel potere politico che oggi si imputa a una parte della magistratura.

Ugualmente avviene per gli interventi sulle pensioni che, mancando le risorse economiche, vengono fatte attingendo, furbescamente, alle risorse dei lavoratori e cioè al TFR che altro non è se non retribuzione differita.

In una Italia dove l'analfabetismo funzionale è dilagante (per l'OCSE il **35% degli adulti** è analfabeta funzionale e **quasi la metà ha grosse difficoltà nel “problem solving”** – risoluzione dei problemi) **si punta alla propaganda parlando alla “pancia dei cittadini”** dicendo solo ciò che loro vogliono sentirsi dire, per catturare il consenso nel breve. E con i numeri di cui sopra, spesso ci si riesce.

“La recente approvazione del Regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento Europeo e del Consiglio – del 13.03.2024, che si applica a decorrere dal 10.10.2025, alcune norme già in vigore dall'8 agosto 2025, relativo alla trasparenza e al targeting-indirizzare un messaggio- della pubblicità politica costituisce, sul piano del diritto europeo, un passo significativo nella difficile ricerca di un equilibrio che consenta di tutelare la libera formazione del consenso e, insieme, la libertà di manifestazione del pensiero.

Obiettivo sempre più ambizioso nel contesto attuale, in cui **le potenzialità offerte dalla rete e, da ultimo, dall'intelligenza artificiale, consentono l'applicazione capillare – e tal volta spregiudicata – di sofisticate e potentissime tecniche di marketing alla comunicazione politica**, il cui utilizzo rende sempre più evanescente il confine tra ricerca del consenso e manipolazione (Fonte: *L'espressione del pensiero politico: comunicazione, propaganda, pubblicità* di **Concetta Giunta**, ricercatrice di diritto costituzionale e pubblico, Università degli studi di Roma Torvergata in [Federalismi.it](https://federalismi.it), 21.05.2025).

Prendo atto, con soddisfazione, che l'Adepp nella sua newsletter comunicazione ne ha dato tempestiva notizia ai suoi associati.

Che sia una apertura al pluralismo delle idee?

Lo vedremo.

L'asset allocation delle Casse di previdenza dal 2014 al 2024 è diventato più rischioso?

22 settembre 2025

di Paolo Rosa

Il prossimo 16 ottobre dalle 9:30 alle 13:30, sempre a Roma al Cinema Barberini, si terrà l'edizione 2025 degli Stati generali dei liberi professionisti.

Un appuntamento, si legge sul sito dell'Adepp, che, come negli anni passati, coinvolgerà nel dialogo e nel confronto illustri rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale, bancario e assicurativo. A breve sul sito il programma definitivo.

Offro come panel di discussione questo approfondimento.

Per cominciare ho interrogato l'IA che mi ha dato questa risposta:

“Sì, l'asset allocation di molte casse di previdenza italiane è diventata più rischiosa tra il 2014 e il 2024, a causa della ricerca di rendimenti più elevati per sostenere i pagamenti pensionistici in un contesto di bassi tassi d'interesse e invecchiamento della popolazione. Questo ha portato a una diversificazione verso classi di attivi più volatili, come le azioni e gli investimenti alternativi.

Perché le casse di previdenza hanno aumentato il rischio

- **Cerca di rendimenti più alti:**

Il calo dei tassi d'interesse ha reso meno redditizie le tradizionali obbligazioni, spingendo le casse a cercare investimenti con un potenziale di rendimento maggiore, anche se più rischiosi.

- **Maggiore longevità:**

L'aumento dell'aspettativa di vita e l'invecchiamento della popolazione richiedono alle casse di assicurare la sostenibilità delle pensioni per un periodo più lungo, il che rende necessario un aumento dei rendimenti degli investimenti.

- **Diversificazione:**

Per mitigare i rischi e cercare migliori opportunità di crescita, molte casse hanno aumentato l'allocazione in asset class come le azioni e gli investimenti alternativi.

- **Nuove normative e opportunità:**

L'evoluzione del mercato e le nuove normative hanno consentito alle casse di investire in classi di attivi precedentemente inaccessibili, come private equity e immobiliare.

Quali sono i rischi

- **Maggiore volatilità:**

Investire in classi di attivi più rischiosi espone i portafogli delle casse a oscillazioni di mercato più ampie, che possono avere un impatto negativo sui rendimenti e sulla solidità finanziaria della cassa.

- **Rischio di mercato:**

Le fluttuazioni del mercato finanziario possono influenzare significativamente il valore degli investimenti, mettendo a rischio la capacità della cassa di far fronte ai pagamenti pensionistici.

- **Complessità della gestione:**

La gestione di portafogli più diversificati e rischiosi richiede competenze più avanzate e una maggiore attenzione alle condizioni di mercato.

In sintesi, sebbene l'aumento del rischio possa portare a rendimenti migliori, espone anche le casse previdenziali a maggiori volatilità e potenziali perdite.”

Ho confrontato la risposta della IA con la presentazione del 12 Report annuale – investitori istituzionali italiani iscritti, risorse e gestori per l'anno 2024 tenutasi a Milano il 10 settembre u.s. a cura del prof. Alberto Brambilla, Presidente di Itinerari previdenziali.

La risposta della IA trova conferma nei dati e nelle tavole pubblicate dal Report che ha la sua fonte nella Covip.

Dal 2014 al 2024 gli investimenti delle Casse di previdenza negli OICVM – Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari e in OICR – Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio sono aumentati dal 15,1% al 36,1%. Gli investimenti in Titoli di Stato sono diminuiti dal 21,2% al 16,6%.

Gli investimenti in fondi immobiliari sono diminuiti dal 13,7% al 13,3%.

Gli investimenti in immobili sono diminuiti dal 12,2% al 2,0%.

Gli investimenti in titoli di capitale sono aumentati dall'8,1% al 8,4%.

I depositi sono diminuiti dal 9,2% al 5,9%.

Gli altri titoli di debito sono diminuiti dal 9,2% al 4,6%.

I fondi di private equity sono aumentati dall'1,2% al 4,2%.

Le polizze sono diminuite dallo 0,6% al 0,3%.

Non pago di ciò il Governo spinge le Casse di previdenza, così come i fondi pensione, ad aumentare gli investimenti in **Venture capital**.

Il DL 95/2025 ha, infatti, rivisto le soglie minime degli investimenti in Venture capital da parte di Fondi pensione e Casse di previdenza ai fini dell'esenzione fiscale dei rendimenti, all'interno dell'importo massimo del 10% dell'attivo patrimoniale da destinare a investimenti qualificati o ai PIR.

La soglia vincolata si riduce al 3% nel 2025, per aumentare al 5% nel 2026 e al 10% dal 2027, rapportato agli investimenti qualificati dell'anno precedente.

Il tutto senza la garanzia finale dello Stato con la conseguenza che il rischio finanziario viene semplicemente trasferito sugli iscritti, obbligati per legge ad esserlo.

Non credo che questo sia in linea con i principi costituzionali di cui all'art. 38 della nostra Carta.

CASSA FORENSE PREMIATA AI FUNDSPEOPLE AWARDS 2025

Riconosciuta come miglior team di investimento tra le casse di previdenza italiane, grazie a professionalità, visione strategica e attenzione ai valori umani oltre che finanziari.



22 settembre 2025

Casse di previdenza

avv. Paolo Rosa

I premi sono il risultato di **un sondaggio che FundsPeople ha condotto nel mese di aprile 2025**, in cui tutti gli asset manager internazionali che operano in Italia sono stati chiamati a votare i migliori candidati in ciascuna delle 15 categorie stabilite. **Da questa votazione sono stati selezionati i finalisti e il vincitore di ogni categoria, ovvero chi ha ricevuto il maggior numero di voti nel suddetto processo**, essendo il vincitore il o la professionista con il maggior numero di voti.

Categorie

Per la prima edizione dei **FundsPeople Italy Awards 2025** sono state stabilite le seguenti categorie:

Categorie Asset Management 2025

- Miglior Fund Selector
- Miglior Team Fund Selection
- Miglior CIO di Asset Manager o Gruppo Bancario Italiano
- Miglior Team Cassa di Previdenza
- Miglior Team Fondo Pensione

- Miglior Team Investimenti ESG di Asset Manager Italiano o Investitore Istituzionale
- Miglior Team Investimenti Alternativi di Asset Manager Italiano o Investitore Istituzionale
- Miglior Team Family Office- Miglior CEO di Boutique Italiana- Miglior CEO di Asset Manager di Medie dimensioni o Gruppo Bancario Italiano- Miglior CEO di Asset Manager di Grandi dimensioni o Gruppo Bancario Italiano

Categorie Wealth Management & Private Banking 2025

- Miglior Director Rete Private Banking di Gruppo Bancario Italiano di Grandi dimensioni
- Miglior Director Rete Private Banking di Gruppo Bancario Italiano di Medie dimensioni
- Miglior Director Rete Private Banking Italiana Specializzata o di Gruppo Assicurativo
- Miglior Director Rete Private Banking di Gruppo Internazionale

Cassa Forense ha vinto il premio per il 2025.

Come si struttura il team?

Il team di investimento di [Cassa Forense](#), l'ente di previdenza degli avvocati vanta una storia solida (e quasi ventennale). Nove professionisti coordinati da [Alessandro Simonini](#), head of Liquid Asset, sotto la guida di [Enrico Cibati](#), responsabile investimenti dell'ente. Nel dettaglio della suddivisione tra aree di investimento, la parte liquida vede accanto alla figura di Simonini, l'apporto di [Leonardo Pandolfi](#), analyst (che ha anche un ruolo di coordinamento del modello, oltre che di responsabilità e coordinamento della parte ESG per tutte e tre le unità operative), e di [Mario Vigna](#), analyst. Nel mondo illiquido, e più nel dettaglio gli investimenti in private equity e private debt, operano [Stefano Pastore](#), coadiuvato da [Marcello Aceti](#), analyst. La parte di investimento focalizzata su infrastrutture e real estate è in capo a [Mauro Natali](#) che segue il settore insieme a [Pierpaolo Ceci](#). La squadra vede poi l'apporto di [Michela Gallicchio](#) che, in qualità di consulente legale, segue l'attività contrattualistica e di regolamento per tutta la parte dei private market.

Quali caratteristiche cercate nei nuovi professionisti del settore?

Oggi, nella ricerca di nuove professionalità per un fondo pensione di primo pilastro, non è più sufficiente puntare unicamente sulle competenze tecniche. I professionisti del dipartimento investimenti devono sì possedere una solida conoscenza dei mercati

finanziari, della gestione del rischio e degli strumenti tradizionali e alternativi, inclusi private equity, private debt, infrastrutture e real estate, ma a queste capacità occorre affiancare una preparazione specifica in materia normativa e regolamentare. Il rispetto delle direttive nazionali ed europee, così come la capacità di tradurre vincoli e prescrizioni in politiche di investimento sostenibili e coerenti, è ormai parte integrante del loro lavoro quotidiano. Accanto alla competenza tecnica, assume sempre più rilievo la dimensione relazionale. Chi ricopre ruoli apicali all'interno della direzione investimenti deve saper dialogare con il Consiglio di Amministrazione e con gli organi di governance del fondo, mantenere un rapporto trasparente con gli organi di vigilanza e le istituzioni governative, e al tempo stesso essere in grado di comunicare con chiarezza agli assistiti, che chiedono spiegazioni sempre più puntuali sulle scelte di investimento. È altrettanto importante la capacità di negoziare e di interagire con i gestori esterni e con gli advisor, in un contesto che richiede competenze diplomatiche e manageriali.

Com'è cambiato il settore negli ultimi anni e quale evoluzione vi aspettate nella figura dei professionisti che operano nell'ambito dell'investimento istituzionale in Italia?

Negli ultimi anni il settore degli investimenti istituzionali ha vissuto un'evoluzione profonda. Se un tempo le Casse e i fondi pensione di primo pilastro potevano operare quasi esclusivamente in titoli di Stato e immobili, oggi i portafogli si sono aperti a un'ampia gamma di asset class, dagli strumenti tradizionali agli investimenti alternativi e illiquidi. Questo ha trasformato anche il profilo dei professionisti coinvolti, che non sono più solo tecnici specializzati ma figure trasversali, capaci di coniugare competenze finanziarie, normative e relazionali. In prospettiva, ci aspettiamo un'ulteriore crescita di questa dimensione multidisciplinare, con un'attenzione crescente agli aspetti regolamentari, alla sostenibilità e alla capacità di dialogo con tutti gli stakeholder del sistema.” (Fonte: Fundspeople).

“Essere in grado di comunicare con chiarezza agli assistiti, che chiedono spiegazioni sempre più puntuali sulle scelte di investimento”

Sul sito istituzionale dovrebbero essere pubblicate le linee guida delle scelte strategiche e tattiche negli investimenti e la motivazione di ogni singolo investimento da operarsi nella stretta applicazione delle norme sulla trasparenza.

LA FLOTTIGLIA, GAZA, ISRAELE E IL GOVERNO ITALIANO

La vicenda è di una complessità inaudita e per affrontarla servirebbe cultura e una buona dose di leadership che invece latita.

25 settembre 2025

L'intervento

avv. Paolo Rosa

Assistiamo, giorno dopo giorno, al tifo da stadio dove due curve contrapposte si lanciano accuse pesantissime da tolde di imbarcazioni o palchi dell'ONU che certificano la rovina del diritto internazionale. Il tutto aggravato nei cieli mondiali dove veicoli senza pilota scorrazzano indisturbati alla probabile ricerca di quel "casus belli" che molti paventano in una guerra mondiale a pezzi. Poi vi è chi soffia sul fuoco acceso per destabilizzare quel poco di ordine mondiale che ancora resiste alle intemperie.

Tutti dovrebbero fare un passo indietro per mettere al centro degli interessi l'umanità tutta che non ha bisogno di guerre, ma di cooperazione internazionale, per arginare la deriva mondiale che pare inarrestabile.

Bisogna evitare un'escalation incontrollata con un bagno di cultura, perché ogni parte ha un po' di ragione e la mediazione tra esigenze che appaiono inconciliabili è l'unica strada da percorrere.

Venendo a noi, destra e sinistra stanno dando un pessimo esempio di "baruffe chioffiotte" che non servono alla causa.

Multa paucis ne sono purtroppo consapevole.

CASSE DI PREVIDENZA. ASSET ALLOCATION E INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE BICAMERALE DI CONTROLLO

In questa tornata di tempo le Casse di previdenza stanno aggiornando l'asset allocation strategica e tattica per il 2026.

26 settembre 2025 Casse di previdenza avv. Paolo Rosa

Mi pare opportuno tener nella debita considerazione le osservazioni svolte dalla Commissione bicamerale di controllo sugli Enti previdenziali.

“Asset allocation

Alla fine del 2023, in base ai dati dei bilanci consuntivi, il portafoglio finanziario e le attività reali delle Casse ammontano a 96,82 miliardi di euro rispetto ai 72,74 miliardi di euro del 2018, il 33 per cento in più in 5 esercizi annuali (+24,08 miliardi di euro).

L'analisi dell'*asset allocation* è stata effettuata avendo come riferimento le classi di attività individuate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Si considerano pertanto le seguenti *asset class*: liquidità, titoli di Stato, altri titoli di debito, titoli di capitale, quote di Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM), quote in altri Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), investimenti immobiliari diretti, partecipazioni in società immobiliari e polizze assicurative.

A livello di *singola asset class*, emerge che gli «altri OICR» (fondi di *private equity*, fondi di *private debt*, fondi infrastrutturali, fondi immobiliari e altri) hanno registrato la variazione maggiore (+54 per cento) passando da 15,47 miliardi di euro a 23,90 miliardi di euro.

Gli OICVM al 2023 ammontano a 31,08 miliardi di euro (+45 per cento rispetto ai 21,43 miliardi di euro del 2018).

I titoli di Stato sono passati da 13,85 miliardi di euro del 2018 a 18,91 miliardi di euro del 2023 (+37 per cento).

I titoli di capitale [\(57\)](#) ammontano a 8,55 miliardi di euro (+25 per cento rispetto ai 6,81 miliardi di euro del 2018).

La componente liquidità cresce del 12 per cento (tiene conto del maggiore patrimonio accumulato nel periodo di riferimento).

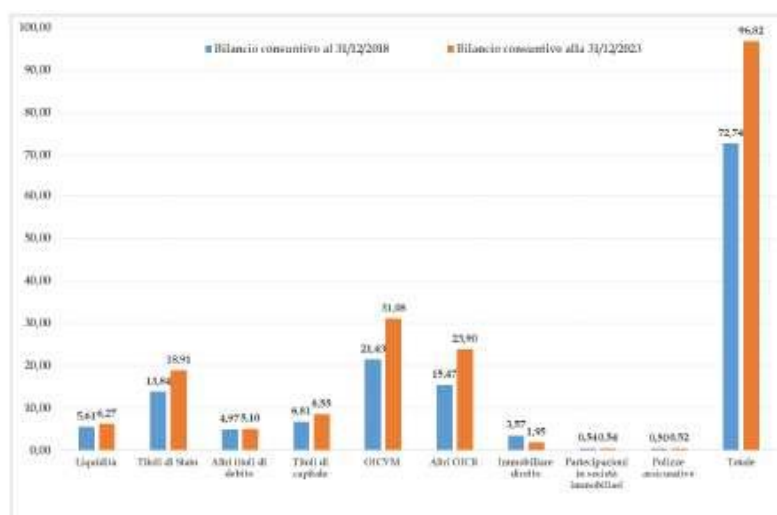
Le polizze assicurative, gli altri titoli di debito e le partecipazioni in società immobiliari registrano variazioni inferiori al 4 per cento.

L'immobiliare diretto si riduce del 45 per cento passando dai 3,57 miliardi di euro del 2018 a 1,95 miliardi di euro del 2023.

Come meglio evidenziato nei paragrafi seguenti, l'indagine sui portafogli delle Casse di previdenza ha evidenziato un significativo aumento degli investimenti indiretti verso una sostanziale stabilità degli investimenti diretti. All'interno poi degli investimenti indiretti si è riscontrato un significativo utilizzo della gestione collettiva [\(58\)](#) (OICVM e altri OICR soprattutto di diritto estero) e una riduzione delle attività finanziarie gestite tramite gestione di portafogli/mandati fiduciari (sia in termini di controvalore degli asset affidati sia in termini di numero dei mandati).

Si riporta di seguito una tabella e un grafico di sintesi sull'andamento delle diverse *asset class* nel periodo considerato.

€/miliardi	Bilancio consuntivo al 31/12/2018	Bilancio consuntivo al 31/12/2023	Variazione assoluta	Variazione %
. Altri OICR	15,47	23,90	8,43	54%
. OICVM	21,43	31,08	9,65	45%
. Titoli di Stato	13,84	18,91	5,07	37%
. Titoli di capitale	6,81	8,55	1,73	25%
. Liquidità	5,61	6,27	0,66	12%
. Polizze assicurative	0,50	0,52	0,02	4%
. Altri titoli di debito	4,97	5,10	0,13	3%
. Partecipazioni in società immobiliari	0,54	0,54	0,00	1%
. Immobiliare diretto	3,57	1,95	-1,62	-45%
Totale	72,74	96,82	24,08	33%



Con specifico riferimento alle polizze assicurative, emerge che nel periodo considerato il numero delle stesse si è ridotto del 45 per cento passando da 44 contratti assicurativi del 2018 a 24 del 2023 (minori polizze assicurative ma di dimensione maggiore).

Con riferimento, invece, agli investimenti in OICVM e altri OICR, emerge che gli stessi sono realizzati, nella maggior parte dei casi, attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari di diritto estero.

In materia profili di attenzione emergono, da un lato, sulle «effettive» differenze in termini di rapporto rischio/rendimento tra gli strumenti nazionali e non nazionali e, dall'altro, sulla «capacità» dell'industria dell'*asset management* nazionale [\(59\)](#) di far fronte/assistere alle esigenze di investimento di investitori istituzionali come le Casse previdenziali.

All'interno dell'*asset class* «altri OICR» emerge che:

i fondi immobiliari al 2023 ammontano a 14,03 miliardi di euro (+14 per cento rispetto ai 12,32 miliardi di euro del 2018);

i fondi di *private equity* hanno registrato la variazione maggiore (+310 per cento) passando da 1,15 miliardi di euro a 4,70 miliardi di euro del 2023;

i fondi infrastrutturali al 2023 ammontano a 2,97 miliardi di euro (+266 per cento rispetto ai 0,81 miliardi di euro del 2018);

i fondi di *private debt* ammontano a 1,74 miliardi di euro (+217 per cento rispetto ai 0,55 miliardi di euro del 2018).

Si riporta di seguito una tabella sull'andamento dell'*asset class* «altri OICR».

Focus Altri OICR (€/miliardi)	Bilancio consuntivo al 31/12/2018	Bilancio consuntivo al 31/12/2023	Variazione assoluta	Variazione %
. di cui: fondi immobiliari	12,32	14,03	1,71	14%
. di cui: fondi di private equity	1,15	4,70	3,55	310%
. di cui: fondi infrastrutturali	0,81	2,97	2,16	266%
. di cui: fondi di private debt	0,55	1,74	1,19	217%
. di cui: altro	0,64	0,46	-0,18	-28%
Totale	15,47	23,90	8,43	54%

Dall'analisi della citata tabella emerge che gli investimenti alternativi rappresentano una realtà che si sta sempre più sviluppando e consolidando all'interno dei portafogli delle Casse nell'ottica della diversificazione. Peraltro, si può rilevare che una buona parte dell'incremento di tali investimenti deriva da quello degli investimenti in fondi immobiliari, che a sua volta appare connesso alla dismissione/apporto degli immobili detenuti direttamente.

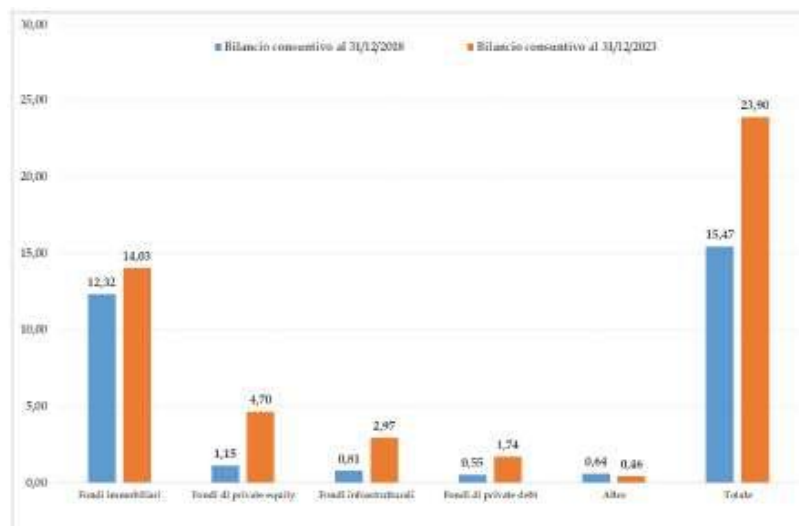
Tali strumenti però, caratterizzandosi per una minore liquidità rispetto alle altre *asset class* e quindi per una maggiore difficoltà di smobilizzo prima della scadenza, richiedono un costante controllo dei rischi.

In materia, particolare rilievo assumono l'adozione di procedure e misure organizzative, tra le Casse e gli intermediari distributori/produttori, circa l'informativa periodica sull'andamento delle *asset class* oggetto investimento nonché «rafforzata» in caso di eventuali criticità con riguardo al prodotto o al mercato di riferimento. L'indagine ha però evidenziato che in diverse Casse la tempistica di informativa periodica è identica a quella prevista per gli investitori *retail* (semestrale e annuale).

Riflessioni ulteriori, e in termini più generali, meriterebbero i «compensi» (gettoni di presenza) percepiti dai soggetti (frequentemente i componenti del Consiglio dei delegati/C.d.A.) indicati dagli Enti per la partecipazione negli *Advisory board*/comitati consultivi degli OICR Alternativi nonché la trasparenza in merito al conferimento di detti incarichi. Tali compensi, sebbene finalizzati a favorire il controllo sull'andamento gestionale degli OICR, assumono importi non marginali che potrebbero andare a discapito del perseguimento del miglior interesse degli iscritti, ossia della selezione dei migliori prodotti finanziari in termini di rischio/rendimento e connessi costi.

Il grafico seguente conferma che all'interno degli investimenti indiretti il peso degli investimenti immobiliari resta rilevante [\(60\)](#): i fondi immobiliari (14,03 miliardi di euro) e

i fondi infrastrutturali (2,97 miliardi di euro) ammontano complessivamente a 17,00 miliardi di euro (pari al 71 per cento del totale degli Altri OICR).



La politica degli investimenti rappresenta a tutta evidenza un fattore chiave per l'intero sistema previdenziale privato. Fondamentale, in questo senso, definire un *asset allocation* strategica fortemente correlata all'*Asset & Liability Management* (ALM) della Cassa. La definizione dell'ALM, come già ricordato, si basa sostanzialmente sulle previsioni/proiezioni contenute nel Bilancio Tecnico (monitoraggio della sostenibilità finanziaria di lungo periodo).

Con specifico riferimento ai Bilanci tecnici, l'analisi ha evidenziato che si registrano «ritardi» di circa un anno tra la loro redazione/approvazione e il relativo periodo di riferimento. Ciò determina che le elaborazioni/proiezioni effettuate/contenute nei Bilanci tecnici, e disponibili, tempo per tempo, hanno un *gap* temporale di circa quattro anni rispetto all'effettivo andamento/situazione degli iscritti/pensionati (categoria di riferimento).

Solamente due Enti (oltre al Bilancio tecnico cd. «*standard*») hanno redatto e approvato anche il Bilancio tecnico cd. «specifico»; bilancio quest'ultimo che si caratterizza per la deroga/integrazione dei parametri *standard* definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per tener conto di ipotesi specifiche formulate dall'Ente stesso.

La tabella seguente riporta l'analisi per quartile [\(61\)](#) dell'andamento del peso percentuale delle singole *asset class* rispetto alla dimensione del portafoglio finanziario.

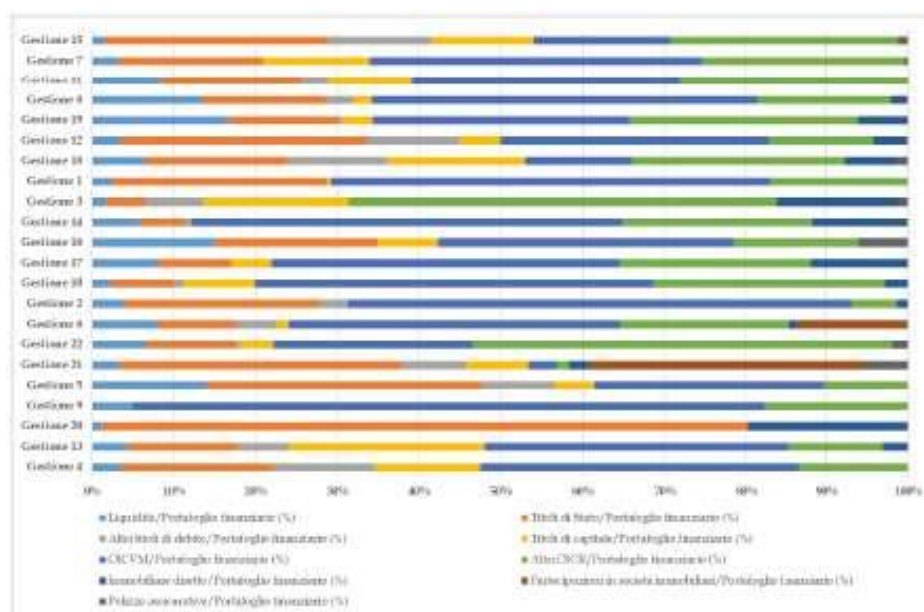
Valori espressi in % del portafoglio finanziario (31/12/2023)	Liquidità (%)	Titoli di Stato (%)	Altri titoli di debito (%)	Titoli di capitale (%)	OICVM (%)	Altri OICR (%)	Immobiliare diretto (%)	Partecipazioni in società immobiliari (%)	Polizze assicurative (%)
Valore minimo	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Primo quartile (25° percentile)	3%	10%	0%	2%	25%	13%	0%	0%	0%
Valore mediano (50° percentile)	5%	17%	3%	5%	37%	19%	2%	0%	0%
Terzo quartile (75° percentile)	8%	26%	8%	12%	46%	28%	6%	0%	1%
Valore massimo	17%	79%	13%	24%	77%	52%	20%	34%	6%

Dall'analisi della citata tabella emerge che la differenza interquartile – che quindi esclude le code della distribuzione – per ciascuna *asset class* a livello aggregato si mantiene su valori tendenzialmente contenuti; ciò implica una certa omogeneità nelle scelte di investimento operate dalle Casse.

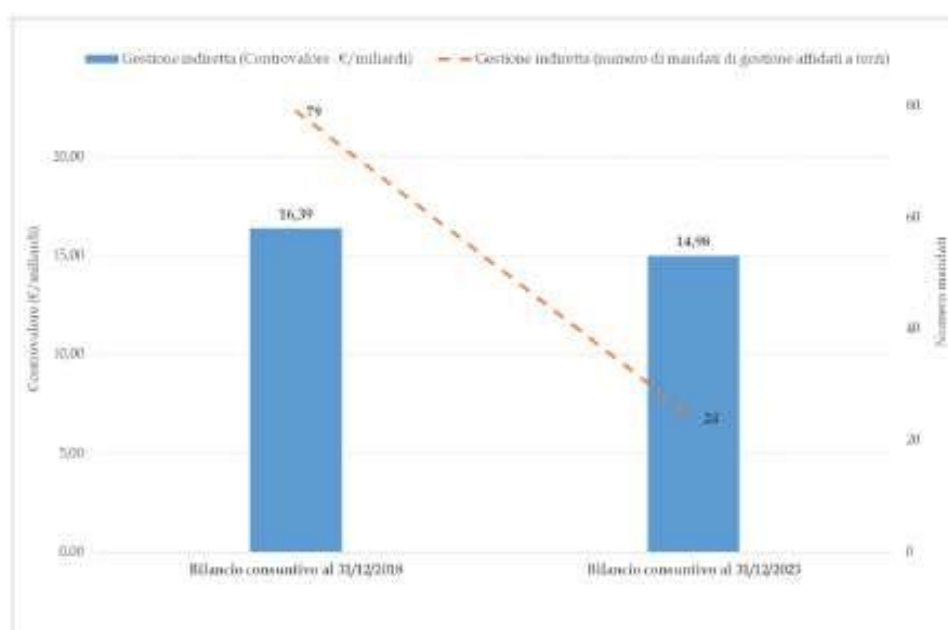
Si segnala che, in linea generale, nelle politiche di investimento – su cui sussiste un rilevante coinvolgimento degli *advisor* – dovrebbe essere data una minore importanza all'andamento dei mercati di riferimento delle diverse *asset class* per tenere in maggiore considerazione le caratteristiche specifiche delle platee di riferimento delle diverse Casse. A parità di altre condizioni la politica di impiego di un ente caratterizzato da una platea molto giovane non dovrebbe essere la medesima di un ente maturo.

L'ottimizzazione della combinazione rischio-rendimento del portafoglio nel suo complesso dovrebbe quindi caratterizzarsi per la scelta di prodotti finanziari/reali «migliori» per liquidabilità, rendimento e livello di rischio e in coerenza con le caratteristiche della platea di riferimento dell'Ente.

Si riporta di seguito un grafico di sintesi sul peso percentuale delle singole attività rispetto alla dimensione del portafoglio finanziario delle diverse gestioni.



Al 2023, emerge poi che le attività finanziarie gestite tramite mandati – a carattere fiduciario – conferiti a intermediari specializzati (gestione indiretta di portafoglio [\(62\)](#)) ammontano a 14,98 miliardi di euro, l'8,63 per cento in meno rispetto ai 16,39 miliardi di euro del 2018. In termini di numero di mandati emerge anche una significativa riduzione del numero degli incarichi affidati che passano dai 79 del 2018 ai 24 del 2023 (meno 70 per cento). La riduzione e del controvalore degli asset affidati e soprattutto del numero dei mandati di gestione potrebbe anche dipendere dalla regolamentazione di settore – la quale potrebbe non essere neutrale quanto alle possibili decisioni di utilizzo dei mandati di gestione quale alternativa agli OICR – che impone il ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei gestori con tempi e costi non facilmente «conciliabili» con le caratteristiche e le tempistiche di gestione di tali patrimoni. Si riporta di seguito un grafico di sintesi.



L'analisi dei bilanci delle Casse evidenzia poi la presenza in Nota integrativa [\(63\)](#) – e in alcuni casi anche nei Conti d'ordine sebbene siano stati soppressi dal d.lgs. n. 139/2015 – di significativi impegni di sottoscrizione da attribuire a quote di FIA sottoscritti, ma non ancora versati/completamente versati dalle Casse (in attesa di richiamo degli impegni).

Sempre dall'analisi delle Note integrative è emerso che – diversamente da altre Casse – una Cassa ha raggruppato l'informativa sul portafoglio mobiliare e immobiliare a livello delle principali classi di attivo (per il patrimonio mobiliare: obbligazionario, quote azionarie, fondi FIA, fondi, ecc.; per gli immobili: strumentale, non residenziale, abitativo e immobili in condominio). Non viene indicata l'informativa di dettaglio a livello

di singolo titolo/prodotto finanziario/singolo immobile. Perplessità emergono, pertanto, sull'effettivo rispetto dei postulati della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio sebbene né il Collegio sindacale né la società di revisione abbiano sollevato rilievi sul punto.”

“(57) Nell'ambito dei titoli di capitale figurano quote del capitale della Banca d'Italia sottoscritte da 12 Casse per un controvalore complessivo di 1,95 miliardi di euro, pari al 26% del capitale della Banca d'Italia.

(58) In sintesi, l'aspetto più importante che contraddistingue la gestione di portafogli dalla gestione collettiva (OICR costituiti da: OICVM, FIA, Sicav, Sicaf) è che la gestione del capitale è su base individuale. Negli OICR il capitale «partecipa» a un monte collettivo in cui l'individualità del conferimento si smaterializza. Nella gestione patrimoniale, invece, esiste un conto intestato ad un investitore e tutte le operazioni sono registrate a nome dell'investitore stesso. Il servizio di gestione di portafogli quindi si colloca a metà tra una gestione collettiva e l'investimento diretto. Questo perché nella gestione patrimoniale l'investitore, pur concedendo un mandato al gestore (che deciderà direttamente come e quando investire e disinvestire), può indicare le caratteristiche di gestione del capitale (personalizzazione del rapporto). Nella gestione collettiva, invece, l'investitore non può «suggerire» le modalità di impiego dei capitali al gestore (al momento dell'investimento può soltanto scegliere l'OICR più adatto/congeniale e al momento del disinvestimento chiederne il rimborso/venderlo a terzi).

(59) Si segnala che secondo l'ultimo rapporto *World's Top Asset Management Firms 2023* di ADV Ratings, i primi dieci gestori di fondi al mondo gestiscono un patrimonio di 44.000 miliardi di dollari, 8 dei primi 10 sono di origine statunitense. Nella citata classifica, i gestori italiani figurano al 47° posto (Generali Group) e al 62° (Intesa San Paolo). Gli *asset manager* di fatto sono i soggetti che definiscono e individuano le *asset class* su cui investire il patrimonio gestito.

(60) Si ricorda che tale dato, come già detto, non considera gli investimenti diretti nel *real estate* che al 2023 ammontano a complessivi 2,49 miliardi di euro (di cui, immobiliare diretto pari a 1,95 miliardi di euro e partecipazioni in società immobiliari pari 0,54 miliardi di euro).

(61) Valore minimo; primo quartile (25° percentile); valore mediano (50° percentile); terzo quartile (75° percentile); valore massimo.

(62) Per gestione indiretta di portafoglio si intende il conferimento in gestione delle attività finanziarie a gestori specializzati (gestioni patrimoniali/gestione di portafogli). Sono escluse le polizze assicurative.

(63) L'art. 2427 del codice civile, comma 1, punto 12), prevede che «La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: [omissis] 9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati».”

Cassa Forense: rivalutazione dei crediti, prescrizione dei contributi e costituzione della rendita vitalizia

29 settembre 2025

di Paolo Rosa

Con numerose sentenze la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: **“in tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 2, legge n. 576/1980, sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt. 10 e 18 comma 4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto.”**

Dopo aver affrontato davanti al Giudice del rinvio se l’inadempimento nel versamento della contribuzione conseguente alla rivalutazione dei redditi contestato all’avvocato iscritto sia colpevole, e a mio giudizio non lo è come già accertato da numerose Corti di appello sparse sul territorio, si dovrà affrontare il problema della prescrizione dei contributi conseguenti alla rivalutazione dei redditi e la sua decorrenza agli effetti della costituzione della rendita vitalizia prevista dall’art. 13 della legge 1338 del 1962 recentemente ampliata con il comma 7 che prevede la possibilità di versamento, oltre che da parte del datore di lavoro, anche da parte del lavoratore.

Com’è noto nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché come deve escludersi l’esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare i contributi previdenziali prescritti, una volta esaurito il termine la prescrizione opera di diritto, con la conseguenza che, rispondendo essa ad interessi generali, è rilevabile anche d’ufficio e non ne è consentita la rinuncia da parte dell’interessato.

Per gli avvocati, a differenza della generalità dei cittadini, la prescrizione è di 10 anni e non di 5.

L'avvocato è però datore di sé stesso.

L'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato. Invece, **la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo** (Cass. 10273/2021; Cass. 17970/2022).

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 05 giugno 2025, n. 15054, ha affermato che il sistema di prelievo contributivo previdenziale si fonda sul criterio di competenza e non su quello di cassa, con la conseguenza che la verifica della prescrizione dei contributi deve essere condotta con riferimento alla data di scadenza dell'obbligo retributivo e non a quella del successivo adempimento giudiziale o volontario del datore di lavoro.

Secondo i principi fissati dalla Corte Suprema di Cassazione con l'autorità delle Sezioni Unite di cui alla sentenza 22802 del 07.08.2025 "l'azione per la costituzione della rendita ex art. 13, comma 5, presuppone che il lavoratore si trovi nella situazione di non poter ottenere da datore di lavoro quel rimedio predisposto dal legislatore per tenerlo indenne dal pregiudizio dell'omissione contributiva e tale situazione si determina in maniera definitiva solo quando, prescritti i contributi, si sia definitivamente prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere all'istituto previdenziale di costituire la rendita in favore del lavoratore. In sostanza il sistema di decorrenza della prescrizione del diritto alla costituzione della rendita come sopra delineato, con termini che decorrono in sequenza per i diversi soggetti che se ne possono avvalere, consente di assicurare la concreta possibilità di applicare il congegno di regolarizzazione contributiva per un arco di tempo sufficiente esteso e ragionevolmente idoneo ad assicurare l'effettività".

Nel caso degli avvocati la prescrizione dei contributi è decennale e decorso il decennio scatta per l'avvocato, datore di lavoro di sé stesso il termine decennale per, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 203 del 2024, chiedere la costituzione della rendita con onere totalmente a suo carico.

A questo punto si pone però, a mio giudizio, il problema, nel caso di specie, di quando decorra il termine di prescrizione della rivalutazione dei contributi, conseguente alla rivalutazione dei redditi per la determinazione della pensione di cui in premessa.

A mio sommo avviso la prescrizione non può che decorrere dal momento in cui l'avvocato ha chiesto a Cassa Forense la riliquidazione della sua pensione attraverso la rivalutazione dell'esatto coefficiente di rivalutazione ISTAT sui redditi, anziché quello erroneamente applicato e, di conseguenza, sulla contribuzione.

Ne consegue allora che l'eccezione di prescrizione sollevata da Cassa Forense dovrebbe ritenersi infondata.

CASSA FORENSE E IL SUO FUTURO

La previdenza forense, sembrerà strano, ma è nata prima di Cassa Forense.

29 settembre 2025

Casse di previdenza

avv. Paolo Rosa

“La previdenza forense nasce prima dell’istituzione della Cassa Forense, ossia con la promulgazione della legge n. 406 del 13 aprile 1933, che istituiva l’Ente di Previdenza per avvocati e procuratori legali.

L’iscrizione a tale ente non solo era obbligatoria, ma avveniva d’ufficio e richiedeva per ogni anno di iscrizione che l’avvocato provvedesse ad effettuare il versamento di un contributo personale che fosse parametrato e commisurato al reddito professionale incassato nel corso dell’anno. In aggiunta a tali importi l’ente predetto incassava i contributi derivanti dall’applicazione delle marche dovute in ragione di tutti i giudizi instaurati, oltre una percentuale sugli emolumenti percepiti in conseguenza dell’acquisizione degli incarichi loro conferiti dalle autorità giudiziarie.

In conseguenza del versamento dei contributi e delle somme dovute a tali titoli l’ente previdenziale procedeva, secondo un calcolo basato su un sistema contributivo, ad effettuare erogazioni di varia durata agli iscritti e alle rispettive famiglie, qualora si fossero trovati in situazioni di necessità temporanee o permanenti in considerazione dell’invalidità in cui versasse e a prescindere dalla causa che l’aveva provocata.

Solo con l’emanazione della legge n. 6 dell’8 gennaio 1952 viene soppresso l’ente previdenziale di cui si è sin qui detto e il relativo patrimonio viene trasferito ad un ente di nuova istituzione, ossia l’attuale Cassa Forense, già Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore di avvocati e procuratori, tra i cui compiti era ricompreso anche quello di provvedere all’erogazione del trattamento pensionistico, in origine esclusivamente commisurato in relazione all’età anagrafica del soggetto richiedente e non dei contributi versati.” (Fonte: AvvocatoFlash)

Il 1933 in Italia fu un anno di rafforzamento del potere fascista con la prosecuzione di iniziative propagandistiche e la repressione delle opposizioni.

Il 24 marzo 1933 Benito Mussolini tenne un discorso elettorale, trasmesso per la prima volta via etere con la radio.

La previdenza forense nasce quindi in un contesto politico “particolare” e con una demografia per l'avvocatura italiana completamente diversa da quella attuale.

Il compianto prof. Franco Cipriani nel suo “Troppi avvocati?”, pubblicato sul Foro italiano del 1997, offre al lettore i numeri dell'epoca dell'avvocatura italiana.

Nel 1913 in Italia vi erano 21.488 avvocati e procuratori, ossia 59 legali ogni 100.000 abitanti e l'Italia aveva 35 milioni di abitanti.

Nel 1920, quando l'Italia aveva 38 milioni di abitanti, i legali italiani erano certamente più di 25.000. Non ho trovato il dato del 1933 ma credo si possa stimare intorno ai 27.000 avvocati se è vero che 45 anni dopo, cioè nel 1966, gli avvocati e i procuratori italiani iscritti negli albi erano diventati 37.800.

Nel 1987 fu superato il tetto dei 50.000, nel 1995 si arriva a 83.090 per arrivare, alla fine del 2024, a 233.260, constatando però da 4 anni un saldo negativo tra nuove iscrizioni e cancellazioni.

Questo excursus per dire che la previdenza forense è nata in un contesto politico e demografico completamente diverso da quello attuale ma con il calcolo contributivo della prestazione al quale si è ritornati solo a far data dal 01.01.2025.

L'ultima riforma del sistema previdenziale, infatti, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, con l'opzione in pro rata temporis al sistema di calcolo contributivo (70 anni di età con 35 anni di contribuzione effettiva) entrerà a regime quindi fra 35 anni il che significa (2025 + 35) nel 2060.

Il sistema pensionistico italiano ha adottato, sia pure con una transizione particolarmente lunga, il metodo di calcolo contributivo dal 01.01.1996.

Lo stretto legame a livello individuale tra la somma dei contributi versati e quello delle prestazioni ricevute ha ricadute importanti sulla neutralità rispetto alle scelte di pensionamento a livello individuale e sulla sostenibilità finanziaria a livello aggregato, perché le variabili demografiche entrano direttamente nelle regole di computo della pensione e perché il sistema dispone di meccanismi automatici di aggiustamento che lo adeguano alle mutate condizioni della demografia e della economia.

La Ragioneria generale dello Stato da sempre sottolinea il ruolo fondamentale degli aggiustamenti automatici dell'età di pensionamento e dei requisiti contributivi all'andamento dell'aspettativa di vita onde controllare la dinamica del rapporto tra spesa pensionistica e PIL.

Dal punto di vista macro-economico l'aumento dell'età di pensionamento è lo strumento principale per attenuare il peggioramento nel rapporto tra attivi e pensionati, causato dal progressivo invecchiamento della popolazione.

Proprio in questa ottica la riforma della mia presidenza in CF, aumentò l'età pensionabile a 70 anni, prevedendo in particolari condizioni l'uscita anticipata a 65 anni, che, oggi e in futuro, a mio giudizio non basta più.

A pag. 160 del libro "La nuova previdenza forense" di Marina Piovera e Michele Proietti (quest'ultimo past DG di Cassa Forense) si legge:

"Dall'analisi di questi dati emerge che il livello di pensione per gli iscritti in regime di contributivo puro appare insufficiente a mantenere il tenore di vita raggiunto durante l'attività lavorativa. Per questi iscritti (cioè gli iscritti dal 01.01.2025 in poi) si pone non solo un tema di adeguatezza della pensione ma anche di equità intergenerazionale, posto che non vengono garantire loro le stesse risorse e possibilità delle generazioni precedenti".

Questo non lo ho scritto io ma l'avv. Michele Proietti, da poco pensionatosi in Cassa Forense.

Orbene il Comitato dei Delegati di Cassa Forense dovrebbe cominciare oggi ad occuparsi del futuro di Cassa Forense sul presupposto, come ho esordito più sopra, che la previdenza forense è venuta prima di Cassa Forense e quindi ha diritto di sopravvivere anche dopo quest'ultima!

Nei prossimi decenni la transizione demografica in corso produrrà cambiamenti rilevanti sia nella numerosità che nella struttura per età della popolazione italiana che si ripercuoteranno sulla società e l'attività economica.

Il progressivo calo della natalità da una parte e l'invecchiamento della popolazione dall'altro, peseranno sulle prospettive di crescita, così come su un sistema di protezione sociale forense concepito in condizioni demografiche molto diverse da quelle attuali.

Tra pochi anni l'avvocatura in età da lavoro si ridurrà e sarà superata da quella anziana, fuoriuscita dal mercato del lavoro.

Sono necessarie politiche che favoriscano una più ampia partecipazione al mercato del lavoro, volte ad aumentare la numerosità degli attivi e a migliorare le condizioni di occupabilità degli individui in età da lavoro.

Sarà necessario, attraverso degli incentivi, prolungare la durata dell'attività lavorativa dell'avvocatura italiana.

Questi spunti di riflessione li ho tratti dalla audizione della Presidente di UPB -Ufficio Parlamentare di Bilancio – alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, 8 luglio 2025.

Qual è la riforma che si dovrebbe mettere allo studio sin da subito?

Gli autori del libro sopra citato suggeriscono "l'adozione di misure a sostegno dei nuovi iscritti come la destinazione al montante individuale di una quota del contributo integrativo o l'introduzione di coefficienti di equità intergenerazionale, in linea con quanto messo in atto da altre Casse professionali (Cassa Commercialisti).

Non credo siano sufficienti allo scopo.

A mio giudizio bisogna rivoluzionare il sistema vigente, prevedendo una pensione minima uguale per tutti gli avvocati, a prescindere dal reddito, incentivando poi il ricorso alla pensione modulare volontaria che già esiste nel nostro sistema.

Con i numeri attuali, intorno al 2045 a mio giudizio anche se ufficialmente si parla del 2050, il rapporto tra iscritti e pensionati in Cassa Forense sarà di 1 : 1, con la conseguenza che il saldo previdenziale, cioè la differenza fra entrate contributive meno uscite per prestazioni, sarà negativo con la necessità per Cassa Forense di utilizzare prima il rendimento del patrimonio e poi il patrimonio stesso per far fronte alle obbligazioni previdenziali già assunte.

Esaurito il patrimonio, l'attuale sistema collasserebbe.

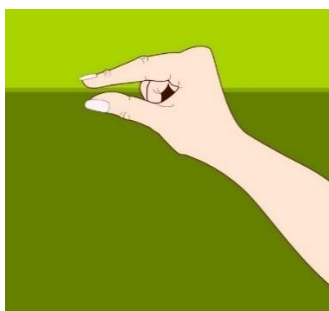
Ecco perché da oggi bisogna pensare al futuro della previdenza forense.

Io credo nella matematica perché $1+1=2$ e non 4 ma resto basito quando alla pag. 58, quarto rigo, della rivista La Previdenza Forense n.1/2025 leggo che "i crediti verso iscritti che hanno raggiunto quasi i 3 miliardi di euro..." e poi su Italia Oggi che nella risposta al questionario inviato dal Ministero del Lavoro a fronte del report della Bicamerale di controllo, si dichiarano crediti verso gli iscritti per 1,5 miliardi di euro!!

Qualche cosa non torna nei numeri o no?

Vigilantibus non dormientibus iura succurrunt!

IL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO DELLE CASSE DI PREVIDENZA



Trento, 01 ottobre 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

In questa analisi metto a confronto i numeri della relazione della Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali con i dati offerti, nel recente convegno di Valencia, da Itinerari previdenziali “**Il percorso per recuperare valore tra rischi e transizioni**” del 23-26 settembre 2025.

Le Casse di previdenza sono 20, cui fanno capo 22 gestioni.

Gli iscritti al 31.12.2024 sono **1.849.219**.

Il patrimonio si è evoluto dai 37,60 miliardi del 2007 ai **115,23 miliardi del 2024**.

L'indagine svolta dalla Commissione bicamerale di controllo ha evidenziato che le Casse nel periodo 2019 – 2023 (5 anni) hanno realizzato un **rendimento contabile** (realizzato) **medio lordo pari al 2,66%**. Il rendimento cumulato è pari al 13,32%.

Nello stesso periodo, il rendimento medio al fair value (maturato ma non realizzato) è stato, invece, pari a 3,09% con il rendimento cumulato pari al 15,43%.

In sede di monitoraggio delle performance la Commissione bicamerale di controllo ha **confrontato** il rendimento realizzato dalle Casse (rendimento contabile lordo e rendimento al fair value) **con il rendimento del BTP a 10 e 30 anni**.

La durata del BTP a **30 anni è coerente con l'orizzonte di lungo periodo** di un neo iscritto a forme di **previdenza obbligatorie**.

Dall'analisi svolta è emerso che i rendimenti cumulati del BTP a 30 anni è pari al **14,82% e quindi superiore ai rendimenti cumulati** medi contabili lordi realizzati dalle Casse (pari al 13,32%) ma inferiori ai rendimenti cumulati medi al fair value (pari al 15,43%).

Itinerari previdenziali ha pubblicato una tabella con i rendimenti a confronto a 3, 5 e 10 anni.

Per i 10 anni mancano i dati delle Casse di previdenza e quindi il confronto può essere fatto sui 3 e 5 anni.

Sui **5 anni** il rendimento cumulato delle Casse di previdenza è pari al **15,9%** mentre la **rivalutazione del TFR è pari al 17,6%** e **l'inflazione al 17,4%**.

Dal confronto di questi numeri a me pare di poter trarre questa conclusione: tenuto conto dei **costi di gestione non indifferenti da parte delle Casse di previdenza**, l'investimento in BTP è più conveniente rispetto agli investimenti effettuati dalle Casse di previdenza che sul breve (3 e 5 anni) hanno realizzato un rendimento cumulato **inferiore sia alla rivalutazione del TFR che all'inflazione**.

Inviterei gli iscritti alle Casse di previdenza, obbligati per legge ad esserlo, **a valutare attentamente questi dati** e soprattutto a leggere il report della Commissione bicamerale di controllo che è pubblicato da tempo sul sito del Parlamento italiano.

Va però precisato che questi ultimi 5 anni sono stati caratterizzati da una serie di crisi che hanno condizionato i mercati alimentando un clima di perdurante incertezza.

Nel 2024 è proseguito il recupero dei rendimenti iniziato nel 2023 ma il confronto a 3 e 5 anni evidenzia come la crisi di valore registrata nel 2022 non sia stata ancora del tutto recuperata, con tutte le linee di investimento che mostrano perdite a livello reale evidenziando risultati, come detto più sopra, ancora inferiori alla rivalutazione del TFR e all'inflazione.

Questo per dire che **basta un anno di cigni neri per mandare in crisi anche il portafoglio meglio allocato**, con la conclusione che **le pensioni di primo pilastro non possono dipendere dai mercati finanziari**.

IL RISCHIO ALGORITMICO

L'intelligenza artificiale non cancella l'incertezza dei mercati: alle Casse spetta decidere fin dove esporsi senza tradire la missione previdenziale.

01 ottobre 2025

L'intervento

avv. Paolo Rosa

Il Regolamento UE 2024/1689-AI act definisce la IA come un sistema basato su macchina progettato per operare con un certo grado di autonomia, che può adattarsi e generare output influenti, attraverso processi di apprendimento e interazione con l'ambiente.

La IA può essere simbolica, statistica, neurale e evolutiva.

Tutti questi modelli vengono utilizzati in finanza per stimare rendimenti, volatilità, correlazioni, possibilità di default, ecc.

Ma la cosa più sorprendente è data dalla constatazione che se, preliminarmente, chiedo alla IA se la previdenza di primo pilastro possa dipendere dai mercati finanziari, la risposta è la seguente: *“No, la previdenza di primo pilastro italiana non dipende direttamente dai mercati finanziari; si basa su un sistema a ripartizione in cui i contributi dei lavoratori attivi finanziano le pensioni dei lavoratori in pensione, formando un “patto tra generazioni”. L'andamento dei mercati finanziari influenza invece il secondo pilastro, la previdenza complementare volontaria, che utilizza capitali investiti sui mercati per generare rendimenti e aumentare la pensione integrativa.”*

Intelligenti pauca.

L'ANOMALIA DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA TRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI

Trento, 02 ottobre 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Occorre fare il punto della situazione.

“Con il termine **meccanismo di finanziamento di un sistema previdenziale** ci si riferisce alle modalità con cui vengono ridistribuiti i flussi finanziari nel tempo tenendo conto che ci si riferisce a cicli finanziari molto lunghi che abbracciano non solo l'intera vita lavorativa dell'individuo ma anche il periodo di quiescenza.

Usualmente si opera la distinzione tra:

1. sistema a capitalizzazione (Funded) e
2. sistema a ripartizione (Pay As You Go).

Nel primo caso le risorse introitate dall'Ente a titolo di contributi vengono accantonate in un Fondo ed investite secondo tecniche di **asset-liability management**, in maniera tale che al termine dell'attività lavorativa l'iscritto possa avere la certezza di una consistenza patrimoniale utile al pagamento della propria rendita previdenziale.

Viceversa, col sistema **PAYG le risorse versate dai lavoratori attivi vengono immediatamente utilizzate** (ripartite) per il **pagamento delle rendite in essere** senza (nella sua accezione pura) alcun accumulo di capitale investito.

Dalla definizione si deduce come tale metodologia possa sostenersi grazie a una sorta di “patto intergenerazionale” per cui in ciascuna epoca i versamenti dei nuovi iscritti che entrano nel sistema sono impiegati per rimborsare i pensionati nell'auspicio che i futuri iscritti possano sostenere le proprie rendite maturande.

Si comprende come l'evoluzione demografica influisca direttamente sulla sostenibilità di tale sistema: se il numero dei beneficiari pensionati tende ad incrementarsi, mentre il numero dei contribuenti attivi tende a diminuire si rendono necessari interventi strutturali per evitare situazioni di tensione finanziaria.

Inquadrare il meccanismo di finanziamento con cui si opera è di fondamentale importanza poiché ciascuno di essi comporta stime e considerazioni distinte.

In particolare, nel finanziamento a capitalizzazione le variabili principali sono legate all'analisi rischio/rendimento degli impieghi (rischio finanziario), mentre il finanziamento a ripartizione richiede piuttosto un'accurata analisi della struttura evolutiva per età degli iscritti (rischio demografico)". (Fonte: prof. **Alessandro Trudda**, Report n. 1/2023, CNPADC).

“Le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate, dal 1° gennaio 1995 (Governo **Dini**, Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale Tiziano **Treu**, Ministro delle Finanze Augusto **Fantozzi**, Ministro Bilancio e Programmazione Economica Raner **Masera**, Ministro del Tesoro, lo stesso **Dini**. - NDR), nell'ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l'articolo 1, commi da 32 a 38, della L. 537/1993.

In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 509/1994, che ha disposto la **trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, dei seguenti enti:**

- Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
- Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;
- Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;
- Cassa nazionale previdenza e assistenza architetti e ingegneri liberi professionisti;
- Cassa nazionale del notariato;
- Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
- Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

- Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime (FASC);
- Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
- Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

Gli enti, una volta **privatizzati, hanno continuato a sussistere come enti senza scopo di lucro**, assumendo la personalità giuridica di diritto privato (artt. 12 e seguenti del Codice civile) e subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali: in particolare ne hanno mantenuto la funzione previdenziale, continuando a svolgere le corrispondenti attività nei confronti delle categorie per le quali gli enti medesimi sono stati istituiti, e fermo restando l'obbligo, da parte dei destinatari, della iscrizione e della contribuzione.

Il decreto ha stabilito, poi, le regole che devono presiedere all'equilibrio gestionale dei nuovi enti privatizzati (introducendo accanto alle riserve tecniche una "riserva legale" pari ad almeno cinque annualità dell'importo delle pensioni in pagamento e prevedendo l'obbligo della redazione almeno triennale di un "bilancio tecnico"), i criteri di trasparenza che devono presiedere ai rapporti con gli iscritti, nonché i poteri di vigilanza affidati al Ministero del lavoro (il quale, oltre ad approvare gli statuti istitutivi ed i regolamenti, verifica l'andamento gestionale e formula, se necessario, gli opportuni rilievi).

Benché con consistenti ritardi rispetto al termine inizialmente stabilito (1° gennaio 1995), tutti gli enti elencati hanno proceduto alla trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato.

Successivamente, il comma 25 dell'articolo 2 della L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi.

In attuazione di tale norma è stato emanato il D.Lgs. 103/1996, che ha assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale per i richiamati soggetti.

In attuazione del D.Lgs. 103/1996 sono stati istituiti i seguenti enti privatizzati:

- Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI);

- Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);
- Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).

L'articolo 2, comma 2, del D.lgs. 103/1996 ha disposto l'applicazione, per tali enti, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta, del sistema di calcolo contributivo, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo specifiche modalità attuative". (Fonte: Ministero del Lavoro).

"Le Casse privatizzate del 509 - tra le quali vi è Cassa Forense - che gestiscono la previdenza di primo pilastro sono caratterizzate da un sistema misto in cui il sistema a ripartizione PAYG è integrato da una componente Funded accumulata in fase iniziale grazie ad una situazione molto favorevole nel rapporto tra attivi e pensionati.

Pertanto, di fatto **le Casse operano in un sistema di finanziamento misto con componente sia a ripartizione che a capitalizzazione**: la loro sostenibilità dunque dovrà essere supportata da un mix sia della componente demografica (in termini di attrattività prospettica della professione e dei conseguenti futuri ingressi) sia da una oculata e prudente gestione degli investimenti del patrimonio legati alla componente Funded." (Fonte: attuario prof. Alessandro Trudda)

Il primo pilastro rappresenta la previdenza obbligatoria pubblica, finanziata in Italia con il metodo a ripartizione che rimane il sostegno principale per le pensioni attuali e del futuro.

Vi è dunque una anomalia nel sistema di finanziamento della previdenza obbligatoria di primo pilastro **tra lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e i lavoratori autonomi**.

I problemi demografici in atto con il calo delle nascite e l'allungamento della vita, comporteranno una accelerazione nel vedere il rapporto, nelle Casse di Previdenza, tra lavoratori e pensionati all'1v1 con la conseguenza, per le Casse di previdenza, di un saldo previdenziale sempre negativo e la necessità di ricorrere, per pagare le pensioni, prima al rendimento e poi al patrimonio.

Ma il rendimento dipende dai mercati finanziari che non hanno certezze ma continue oscillazioni e cigni neri.

Senza la garanzia finale dello Stato siffatto sistema semplicemente, crea una disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti ed autonomi e scarica sul pensionando autonomo il rischio finanziario e questo non mi pare in linea con l'art. 38 della nostra carta costituzionale.

Per comprendere appieno il problema bisogna avere il quadro esatto della patrimonializzazione, del debito latente accumulato e del funding ratio che ne misura appunto il tasso di patrimonializzazione.

Da molte lune ho invitato tutte le Casse di Previdenza ad evidenziare questi dati che sono essenziali per valutare la sostenibilità di lungo periodo.

La storia della previdenza cilena ci insegna poi che la transizione dal regime a ripartizione a quello a capitalizzazione porta al default.

Quale “morale” trarre, dalla situazione cilena?

Che un sistema pensionistico a capitalizzazione, pur avendo in astratto ovvi pregi tra cui una maggiore indipendenza nella scelta del momento di pensionamento senza produrre impatti sulla collettività, cade vittima di situazioni in cui il risparmio destinabile a previdenza si riduce.

Nel senso che, se una persona non ha versato abbastanza al fondo pensione, sia perché non poteva, necessitando di ogni centesimo per sbarcare il lunario, sia perché non voleva, avendo deciso di consumare nel presente il reddito di lavoro, il sistema tende a deteriorarsi e viene abbattuto dalle proteste sociali.

L'analisi predittiva basata sull'intelligenza artificiale potrebbe rappresentare un asset vincente per la categoria dei professionisti sul tema della previdenza, perché consente di poter guardare avanti oltre i numeri attuali, per anticipare cosa potrebbe accadere domani alle Casse dei professionisti italiani.

L'asset allocation strategica – AAS di Cassa Forense

06 ottobre 2025

di Paolo Rosa

Di solito in questa tornata di tempo, in Cassa Forense viene proposto, all'esame del Comitato dei Delegati, il piano di asset allocation strategica per il 2026.

Sul sito istituzionale non ho rinvenuto alcuna notizia.

“L'asset allocation (in italiano “allocazione degli investimenti”) è il processo con cui distribuisce il capitale tra diverse classi di attività finanziarie. È considerata la strategia più importante nella costruzione di un portafoglio, perché influisce fino al 90% della performance complessiva.

In altre parole, non conta tanto scegliere il singolo titolo “migliore”, quanto definire un mix equilibrato di strumenti finanziari che rispecchi i tuoi obiettivi, la tua tolleranza al rischio e il tuo orizzonte temporale.” (Fonte: consulenzavincente.it).

Ho chiesto notizie all'IA che mi ha così risposto:

“L'asset allocation strategica di Cassa Forense è un piano di investimento di lungo periodo che definisce una distribuzione "target" degli investimenti, basata su obiettivi di rendimento e profilo di rischio, che include una quota crescente di mercati privati e alternativi per garantire rendimenti decorrelati e sostenere l'economia reale. Questo approccio mira a ottimizzare il rapporto rischio/rendimento, attraverso il ribilanciamento periodico di un mix costante di asset.

Obiettivi e Componenti Principali

- **Orizzonte di Lungo Termine:**

L'asset allocation strategica è intrinsecamente un piano di lungo periodo, che definisce una distribuzione di asset fissa e stabile nel tempo, con ribilanciamenti periodici per mantenerla.

- **Rendimento e Rischio:**

L'obiettivo è massimizzare i rendimenti minimizzando i rischi, attraverso un mix di investimenti diversificati.

- **Crescita dei Private Markets:**

Negli ultimi anni, Cassa Forense ha compiuto una trasformazione strategica incrementando significativamente l'esposizione ai mercati privati (esclusi l'immobiliare tradizionale), che ora rappresentano una componente strutturale e rilevante del patrimonio.

- **Sostegno all'Economia:**

Gli investimenti in alternativi non sono solo una tendenza, ma una strategia consapevole per affiancare al portafoglio tradizionale strumenti che garantiscano rendimenti decorrelati e supportino attivamente imprese, infrastrutture e innovazione nel sistema Paese.

Transizione e Sviluppi Futuri

- **Diversificazione Strutturale:**

Il percorso di Cassa Forense ha reso i mercati privati una componente strutturale e sempre più rilevante del patrimonio previdenziale.

- **Esplorazione di Nuove Opportunità:**

Per il 2025, l'ente intende proseguire su questa strada, esplorando nuove opportunità di investimento.

Differenza con l'Asset Allocation Tattica

L'asset allocation strategica si differenzia da quella tattica, quest'ultima più orientata a orizzonti di breve termine (6-18 mesi) e focalizzata sulle condizioni contingenti del mercato.”

Girando in internet su *FocusRisparmio* ho trovato la presentazione dell'AAS da parte dell'avv. Marisa Annunziata, Presidente di Cassa Forense, del 24 settembre 2025 che propongo all'attenzione dei miei lettori:

“Private equity, private debt e infrastrutture salgono di quota. Nel 2025 focus su tech lending e credit secondaries per rafforzare patrimonio e impatto sull'economia reale

Con quasi 19,5 miliardi di euro di patrimonio, **Cassa Forense** conferma il suo ruolo di investitore istituzionale tra i più rilevanti in Italia. L'ente, che gestisce la previdenza degli avvocati, ha costruito negli anni una base solida e destinata a garantire sostenibilità nel lungo periodo. E da qualche tempo ha cominciato ad allocare risorse anche verso asset più illiquidi, attraverso **private equity, private debt e fondi infrastrutturali**, con l'obiettivo di sostenere l'economia reale e la crescita del sistema Paese. "I **mercati privati** rappresentano indubbiamente un'opportunità per gli investitori previdenziali ma è importante chiarire che il contesto in cui ci muoviamo oggi non è più quello dei tassi a zero", spiega **Maria Annunziata**, presidente dell'istituto. "Al contrario, il rialzo dell'inflazione e le politiche restrittive delle banche centrali hanno riportato i **rendimenti obbligazionari** a livelli che non si vedevano da anni. Questo, tuttavia, non riduce l'interesse verso i mercati privati, che continuano ad offrire caratteristiche difficilmente replicabili altrove".

Una trasformazione strategica

Negli ultimi dieci anni, l'ente ha di fatto trasformato la propria asset allocation. Se fino a poco tempo fa i mercati privati (escludendo l'immobiliare tradizionale) erano marginali, oggi rappresentano una quota piuttosto significativa del portafoglio. "Le tre principali direttrici di investimento (private equity, private debt e infrastrutture) arrivano a rappresentare complessivamente **quasi il 15% del nostro patrimonio**", conferma Annunziata. Lo scorso anno, secondo quanto si legge nel documento di bilancio consuntivo, c'è stato infatti un riposizionamento delle attività: a fronte di una riduzione dell'azionario, dell'obbligazionario e dell'immobiliare, è aumentato il peso degli investimenti alternativi sia liquidi (+0,6) che illiquidi (+0,7%), oltre che della liquidità (+0,9%). Nello specifico, sugli alternativi illiquidi, nel 2024 la cassa ha sottoscritto **nuovi impegni per 735 milioni di euro**, 350 dei quali solo sul private equity. "Non si tratta soltanto di una questione percentuale, ma di una vera e propria trasformazione strategica", continua Annunziata. "L'esposizione a queste asset class non si è infatti concentrata su pochi veicoli ma si è costruita attraverso un ventaglio molto ampio di opportunità. Attualmente sono più di 150 i fondi nei quali Cassa Forense è impegnata, con **oltre 70 case di gestione coinvolte** a livello internazionale e domestico. Questa scelta riflette la volontà di diversificare al massimo, sia per settori sia per aree geografiche, riducendo i rischi specifici e aumentando le probabilità di intercettare performance superiori", aggiunge.

Rendimento e impatto al centro

L'aumento della quota di alternativi non è quindi il risultato di una semplice tendenza di mercato, ma di una strategia consapevole: "Affiancare al portafoglio tradizionale strumenti capaci di garantire rendimenti decorrelati e di contribuire allo stesso tempo

alla crescita del sistema Paese, sostenendo imprese, infrastrutture e innovazione. In questo senso, i numeri che oggi presentiamo non sono un punto d'arrivo ma l'espressione di un percorso che ha reso gli asset alternativi una componente strutturale e sempre più rilevante del patrimonio previdenziale". Il **private equity** viene considerato, poi, uno strumento doppio che risponde alle esigenze di rendimento e impatto: "I capitali investiti nelle pmi innovative o nelle aziende in fase di espansione non solo generano ritorni attesi spesso molto superiori alla crescita media necessaria a garantire la sostenibilità di un ente previdenziale, ma contribuiscono anche a rafforzare il tessuto produttivo del Paese", dice la presidente. La stessa logica vale per il **private debt** e per gli investimenti infrastrutturali: "Il primo consente di sostenere imprese che non trovano accesso immediato al credito bancario, mentre gli investimenti in infrastrutture, come quelle legate alla transizione energetica o alla digitalizzazione, hanno un impatto diretto sulla competitività dell'Italia".

Nuove opportunità

Per il 2025 l'ente intende perciò proseguire su questa strada, esplorando nuove opportunità. "L'orientamento sarà quello di privilegiare soluzioni capaci di generare **ritorni in conto capitale** più che flussi ricorrenti, rafforzando il patrimonio e mantenendo un controllo rigoroso del rischio". Le aree più promettenti sono il **tech lending** e i **credit secondaries**. Il primo, dice la presidente, "consente di finanziare imprese innovative ad alto potenziale spesso escluse dal credito bancario tradizionale". I **credit secondaries** rappresentano invece un "canale strategico per acquisire portafogli di credito già formati, con visibilità immediata sul profilo di rischio-rendimento e la possibilità di cogliere rendimenti decorrelati".

Governance attiva

Per Annunziata, orientarsi nei mercati privati richiede metodo e coerenza. "Non basta scegliere tra **private equity**, **private debt** o infrastrutture: occorre valutare se la soluzione sia coerente con l'orizzonte di lungo periodo tipico di un ente previdenziale, se garantisca un'adeguata diversificazione dei rischi e soprattutto se consenta un livello di coinvolgimento adeguato nella gestione". Per questo motivo la governance è centrale. "Essere presenti negli **advisory board** significa avere accesso tempestivo a tutte le decisioni importanti che accompagnano la vita del fondo, monitorare con maggiore efficacia l'andamento degli investimenti e contribuire alle scelte strategiche che possono incidere sulla creazione di valore nel tempo", spiega. Per la presidente di Cassa Forense, infatti, è proprio "questo approccio che consente di trasformare l'ampiezza delle opportunità del **private market** in un **portafoglio coerente con la missione previdenziale**, capace di garantire rendimento, sostenibilità e impatti positivi sull'economia reale". (Fonte: focusrisparmio.com)

Come ho già scritto in altri miei approfondimenti, in mancanza di regole cogenti sugli investimenti (attese inutilmente da 14 anni!), a me pare eccessiva l'esposizione in strumenti alternativi perché sottopongono il patrimonio di Cassa Forense ad un rischio elevato, a mio giudizio incompatibile con l'art. 38 della nostra Carta Costituzionale perché, scaricare il rischio finanziario sugli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, senza alcuna garanzia statuale, significa - se va male - privarli in tutto, o anche solo in parte, della pensione.

Mi auguro, come mi ha garantito la Presidente e non ho motivo di dubitarne, che siano rigorosamente applicate tutte le regole di trasparenza nella scelta dei gestori.

Sono aumentate però con progressione quasi geometrica, le poltroncine negli Advisory committee e non credo di dover richiamare sul punto le conclusioni della Commissione bicamerale di controllo per la quale *“Riflessioni ulteriori e in termini più generali, meriterebbero poi i «compensi» (gettoni di presenza) percepiti dai soggetti (frequentemente i componenti del Consiglio dei delegati/C.d.A.) indicati dagli Enti per la partecipazione negli Advisory board/comitati consultivi degli OICR Alternativi”*.

IL TFR NON SI TOCCA

Assoprevidenza avverte il Governo: il risparmio dei lavoratori non è una leva per sperimentazioni politiche.



07 ottobre 2025

Primo piano

avv. Paolo Rosa

Il presidente di Assoprevidenza, **Sergio Corbello** richiama alla responsabilità attuariale e alla tutela delle generazioni future.

Un ordinamento pensionistico serio e responsabile non insegue le lusinghe demagogiche di trattamenti anticipati, ma, proiezioni demografiche e attuariali tenute sempre ben presenti, si occupa della stabilità dei conti – a tutela delle generazioni future – e, in parallelo, si fa carico di adeguare nel tempo, in misura corretta, il valore degli assegni corrisposti, evitando l'impoverimento strisciante di coorti di pensionati sempre più anziani.

Il sottosegretario Durigon sta cercando di utilizzare il TFR dei lavoratori per agevolare il pensionamento distraendolo dalla sua funzione di salario differito.

Ma il monito, a mio giudizio, si rivolge anche al mondo delle casse dei professionisti invitandole a ragionare su proiezioni demografiche e attuariali precise, ad occuparsi della stabilità dei conti e ad evitare lo strisciante impoverimento di coorti di pensionati sempre più anziani.

LE CASSE DI PREVIDENZA E IL CODICE DEGLI APPALTI



Trento, 08 ottobre 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Va di moda, preliminarmente, interrogare l'IA e io l'ho fatto ponendo questa domanda: “Le Casse di previdenza negli investimenti devono applicare il codice degli appalti?”.

Questa la risposta dell'IA:

“Sì, le casse di previdenza private (entità di diritto privato con finalità pubbliche) devono applicare le norme del Codice degli Appalti negli investimenti, poiché sono considerate, anche sotto il profilo gestionale, enti assimilati alle pubbliche amministrazioni e pertanto soggette all'obbligo di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Perché le casse di previdenza sono coinvolte nel Codice degli Appalti?

- **Finalità pubbliche:**

Le casse sono organismi che gestiscono fondi per il benessere previdenziale e assistenziale dei professionisti, conferendo loro un carattere di interesse pubblico.

- **Assimilazione alle pubbliche amministrazioni:**

Nonostante la loro natura di enti privati, le casse di previdenza sono assimilabili alle pubbliche amministrazioni per effetto di una serie di norme che ne definiscono la disciplina.

- **Gestione dei fondi e investimenti:**

Gli investimenti effettuati dalle casse sono considerati contratti che non rientrano nell'affidamento di semplici servizi finanziari, ma necessitano di una procedura di gara.

Come si applica il Codice degli Appalti?

- **Procedure di gara:**

Le casse sono tenute a svolgere le procedure di evidenza pubblica, ovvero le gare d'appalto, per l'affidamento di lavori, beni e servizi.

- **Adepp:**

L'Associazione degli Enti Previdenziali Privati (Adepp) ha persino creato una piattaforma telematica dedicata per aiutare le casse a espletare tali gare, dimostrando l'integrazione di questi enti nel sistema dei contratti pubblici.

In sintesi, per le casse di previdenza, applicare il Codice degli Appalti significa adottare procedure di affidamento trasparenti e competitive, in linea con gli obblighi previsti per le amministrazioni pubbliche.”

Ed infatti sul sito dell'Adepp alla voce “piattaforma telematica istruzioni e manuali” si riportano: la guida per l'iscrizione ad un elenco operatori, la guida per la presentazione di un'offerta telematica e la guida per la creazione e gestione del file XML DGUE Response.

Del resto l'ANAC da tempo lo va affermando e il Consiglio di Stato, sull'applicabilità del codice degli appalti alle Casse di previdenza, ha reso ben tre pareri.

<https://www.mefop.it/cms/doc/29457/parere-cds-8-aprile-2025-n-328.pdf>

In una conversazione, la mia Presidente di Cassa Forense mi ha assicurato di applicare il codice degli appalti anche solo per piccole forniture, anche quando sarebbe possibile procedere con affidamenti diretti.

Bene, il codice degli appalti anche per la scelta dei gestori.

La cosa sorprendente è che **il decreto con le linee guida** per gli investimenti delle Casse di previdenza, pronto dopo 14 anni per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è

stato **sospeso dal Ministero del lavoro** proprio per approfondimenti anche sull'applicabilità del codice degli appalti.

Qualcosa non torna ma, **come ha detto il nostro Ministro degli esteri, “Il diritto vale fino ad un certo punto”**.

E la prima applicazione di questo “nuovo principio” l’abbiamo già vista proprio il 7 ottobre 2025 al Parlamento europeo.

E questo dopo che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 7645/2020 hanno ritenuto che: “Viene altresì in evidenza la disposizione (l'allegato IV del codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; e, prima ancora, l'allegato III del codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) che qualifica la Fondazione ENPAM come organismo di diritto pubblico.

E sebbene la detta qualificazione sia destinata a rilevare sul piano della disciplina di derivazione comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti ad evidenza pubblica e a garantire la massima concorrenza tra operatori economici (cfr. Cass., Sez. Un., 9 marzo 2012, n. 3692, in fattispecie riguardante Poste Italiane s.p.a.), non v'è dubbio che l'applicazione delle regole in materia di contratti pubblici è altresì funzionale ad una maggiore attenzione alla gestione delle "risorse pubbliche", consentendo all'ente aggiudicatore di individuare il miglior operatore economico, in una logica anche di trasparenza e di spesa più efficiente.

Con riguardo, poi, all'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, il permanere di connotati pubblicistici è avvalorato dall'inserimento dell'**ENPAM** nell'elenco delle amministrazioni pubbliche comprese nel conto economico consolidato, individuate ai sensi della L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, comma 3 e successive modificazioni.

Sotto questo profilo, è opportuno sottolineare che l'elenco delle amministrazioni pubbliche appartenenti al conto economico consolidato previsto dalla citata L. n. 196 del 2009, art. 1, comma 3, è stato istituito - come ha ricordato la **Corte costituzionale** (sentenza n. 7 del 2017, cit.) - in attuazione di precisi obblighi comunitari sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale ed Europeo, ai sensi del regolamento CE n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, modificato dal regolamento UE 549/2013 relativo al "Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea" (SEC2010).

I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica. Tale regolamento è servente alla definizione delle politiche dell'Unione Europea ed al monito-raggio delle economie degli Stati membri e dell'Unione economica e monetaria

(UEM), i quali "richiedono informazioni comparabili, aggiornate e affidabili sulla struttura dell'economia e l'evoluzione della situazione economica di ogni Stato membro o regione" (considerando n. 1 del regolamento UE n. 549/2013). L'ENPAM è classificato, secondo l'allegato A (Capitolo 2 "Unità e insiemi di unità" - I settori istituzionali - Amministrazioni pubbliche S.13) del regolamento UE n. 549/2013, nel sottosettore S.1314, afferente agli "Enti di previdenza e assistenza sociale" (2.117), il quale "comprende le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociali che rispondono ai seguenti due criteri: a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi; b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell'istituzione per quanto riguarda la fissazione o l'approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro".

La nuova configurazione dell'ENPAM, trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, non ne ha intaccato, dunque, gli essenziali connotati pubblicistici.

Rileva il D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1, comma 3, ai cui sensi "Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione".

Le risorse della Fondazione sono assicurate iure imperli dall'ordinamento generale in base ad obblighi imposti da norme di diritto pubblico.

L'esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale consegue alla stessa scelta di trasformare l'Ente, in quanto implicita nella premessa che nega finanziamenti pubblici diretti o indiretti; ma l'obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione espressione della solidarietà interna ai professionisti, a vantaggio dei quali l'Ente è stato istituito - consente di convogliare risorse economiche in favore della Fondazione in adempimento di obbligazioni ex lege cui i soggetti interessati non possono liberamente sottrarsi.

Considerata isolatamente, ciascuna di siffatte peculiarità potrebbe non essere ritenuta sufficiente a smentire la natura esclusivamente privata di un ente che dal sistema normativo è qualificato come fondazione di diritto privato.

Sennonché, quae singula non prosunt collecta iuvant.

Proprio l'insieme e l'intrinseca reciproca connessione delle suaccennate peculiarità legali - trattandosi di verificare la sussistenza della giurisdizione della **Corte dei Conti** in tema di **azione di responsabilità esercitabile nei confronti degli organi e dipendenti dell'ENPAM**, ed avuto riguardo alle finalità di pubblica tutela per le quali il legislatore ha istituito quella speciale giurisdizione - vale a persuadere che la trasformazione operata dal D.Lgs. n. 509 del 1994, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ENPAM.

L'Ente svolge una attività pubblica che si colloca nel quadro dell'art. 38 Cost., che prevede la funzione di previdenza e di assistenza obbligatoria e lo svolgimento di questo compito attraverso organi od istituti predisposti o integrati dallo Stato. La privatizzazione dell'Ente rappresenta una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo.”

FINALMENTE LA TREGUA A GAZA

Manca un tassello essenziale: i Palestinesi.

09 ottobre 2025

L'intervento

avv. Paolo Rosa

Se vogliamo eliminare il pericolo Hamas, i Grandi della terra dovranno favorire la nascita di una nuova Autorità Palestinese in grado di governare, democraticamente, il suo popolo nel suo Stato.

Con un po' di buona volontà da parte di tutti i protagonisti si potrà finalmente vivere in pace anche in Medio Oriente.

IL RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI NEL SISTEMA ITALIA

Tutela dei conti pubblici e interventi mirati per sviluppo e modernizzazione.

10 ottobre 2025

L'intervento

avv. Paolo Rosa

Si sta discutendo in Senato il disegno di legge 1457, "Modifiche alla legge 14.01.1994, n. 20 e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale", già approvato dalla Camera dei Deputati in prima lettura il 09.04.2025.

Il 7 ottobre 2025 è stata audita la Corte dei conti sulla manovra di bilancio e queste sono le conclusioni:

"In conclusione, in un quadro economico moderatamente positivo, per l'Italia pesano tuttavia incognite esterne influenzate soprattutto dai dazi USA e da un'incertezza geopolitica che non accenna a diminuire. Il Documento programmatico di finanza pubblica appare adottato, infatti, in una situazione molto complessa sotto l'aspetto economico globale con riflessi per l'economia nazionale. Infatti, la crescente volatilità dei mercati finanziari e le conseguenti risposte delle banche centrali, delle imprese esportatrici e dei consumatori, nell'ambito dello scenario internazionale, potrebbero avere riflessi sulle previsioni non solo di lunghissimo termine, ma anche quello a breve. La crescita del 2026 potrebbe risentire, inoltre, di un eventuale differimento degli investimenti pubblici legati al PNRR programmati per il prossimo anno. Inoltre, emergono nuove priorità di bilancio, in particolare la necessità di rafforzare il settore della difesa in un contesto di generale incertezza geopolitica. Conseguenzialmente, per motivi prudenziali, nel documento in esame, la crescita per l'intero 2025 è stimata pari a quella acquisita. Ciò ha comportato una revisione al ribasso di un decimo di punto rispetto al documento di finanza pubblica. Confermati appaiono gli obiettivi di spesa netta e di riduzione del deficit e debito. Un segnale positivo arriva dall'indebitamento: grazie al buon andamento della spesa primaria netta, il deficit che ad aprile veniva stimato al 3,3 per cento è ora proiettato sul 3 per cento nel 2025, agganciando una soglia cruciale per poter sperare nell'uscita dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel luglio 2024 con un anno d'anticipo (il Documento di finanza pubblica immaginava la discesa sotto il 3 per cento solo nel 2026, con un

deficit al 2,8 per cento). Continua a migliorare anche il saldo primario programmatico, tornato positivo nel 2024 dopo quattro anni, collocandosi, negli anni successivi allo 0,9 per cento del Pil nel 2025, all'1,2 nel 2026 e all'1,5 nel 2027. Inoltre, la positiva performance degli investimenti negli ultimi due anni potrebbe indicare un miglioramento strutturale nelle capacità gestionali delle amministrazioni, che perdurerebbe anche una volta terminato il PNRR. Ciò assumerebbe veste ancor più positiva in termini di sostenibilità finanziaria degli investimenti ex PNRR e PNC anche dopo la chiusura del Piano ufficialmente prevista per il 2026. Non va infatti sottovalutato l'aspetto legato al fatto che i contributi agli investimenti si attesterebbero in media nel triennio all'1,3 per cento del Pil, aumentando nel 2025 per poi diminuire significativamente dal 2026 per il venire meno degli incentivi alle imprese Transizione 4.0 e, dal 2027, delle erogazioni connesse al PNRR. Nell'ambito, invece, degli investimenti pubblici, l'ampio ventaglio di misure già attivate e finanziate con i provvedimenti fin qui adottati sembra indicare più che l'urgenza di individuare nuovi e aggiuntivi strumenti di finanziamento, quella di garantire continuità ed equilibrata distribuzione di risorse ai veicoli già esistenti e intervenire con misure efficaci per elevare il livello di efficienza nella realizzazione delle progettualità e nella finalizzazione della spesa, con l'obiettivo di massimizzare gli effetti positivi dell'intervento pubblico per la crescita. Sull'andamento delle entrate, vanno considerati anche i riflessi sull'andamento complessivo dei conti pubblici determinati dal Pnrr e dalla sua imminente conclusione. L'incidenza delle entrate sul prodotto, infatti, aumenta nel biennio 2025-26 e ritorna nell'ultimo anno al valore del 2024; tale andamento riflette essenzialmente il profilo temporale dei contributi a fondo perduto del PNRR, che incidono soprattutto sulle entrate in conto capitale non tributarie e, in misura minore, sulle altre entrate correnti. Ove questa tendenza generale venisse confermata, le pressioni sulla spesa pubblica, attualmente numerose, potrebbero essere affrontate in un diverso quadro complessivo di compatibilità finanziaria, specie con riguardo alla spesa sanitaria, destinataria di rilevanti risorse, e all'insorgente necessità di adeguamento di spese volte ad aumentare la capacità di difesa. Ciò peraltro richiede una analisi puntuale degli effetti finanziari delle misure di prossima adozione nell'ambito della manovra di finanza pubblica, in linea con quanto indicato nelle già citate risoluzioni, di identico contenuto, approvate all'unanimità dalle Commissioni parlamentari competenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (rispettivamente il 17 e il 18 settembre 2025), nonché il 24 settembre dello stesso anno dall'Assemblea del Senato della Repubblica. In particolare, le risoluzioni impegnano il Governo a trasmettere alle Camere, tra l'altro, l'articolazione delle misure di prossima adozione nell'ambito della manovra di finanza pubblica e dei relativi effetti finanziari (punto 1 c dell'articolo). Al riguardo, l'analisi del quadro macroeconomico programmatico, delineato nel documento in esame nel rispetto del sentiero di crescita della spesa netta indicato nel Piano strutturale di medio termine,

lascia intendere che vi sia la volontà governativa di introdurre, nel prossimo triennio, misure volte alla modifica di alcune voci di spesa e di entrata. Ma per una disamina del quadro offerto appare carente proprio la definizione dello sviluppo programmatico, in particolare a livello delle politiche di settore, e l'effetto finanziario delle misure che si intendono adottare nell'ambito della manovra di finanza pubblica in approvazione. Le informazioni in merito ai fattori sottostanti la previsione tendenziale di finanza pubblica non risultano complete con l'effetto di ricondurre sostanzialmente il documento in esame ad un documento di aggiornamento e non di vera e propria programmazione utile a impostare in anticipo i contenuti della manovra di bilancio. Gli elementi che determinano il quadro previsivo del conto economico delle Amministrazioni pubbliche sono esposti solo a livello aggregato, rendendo difficile una ricostruzione approfondita delle dinamiche previste, determinando un aggiornamento del quadro tendenziale per il per il triennio 2025-27 e fornendo solo alcune indicazioni per il 2028, con una lettura non sempre chiara della traiettoria, già non semplice per il 2025 e maggiormente complessa per gli anni a seguire. Lo spostamento da un obiettivo di saldo a quello di spesa netta – quale strumento principale di monitoraggio del rispetto dei vincoli europei – richiederà, inoltre, una sempre più attenta ed informata valutazione della sua composizione e dell'andamento del tasso di crescita. Al quadro offerto nel Dfp di aprile non corrisponde attualmente un analitico corredo informativo sulle condizioni che consentono di valutare il rispetto degli obiettivi di spesa nonché dei margini differenziali idonei a rappresentare gli spazi finanziari necessari per la copertura dei nuovi interventi. La buona tenuta della finanza pubblica lascia, in ogni caso, spazi molto stretti per politiche espansive volte, nelle intenzioni del Governo, a sostenere la domanda interna e i redditi del ceto medio attraverso interventi di riduzione del prelievo fiscale, di sostegno agli investimenti e al sistema di incentivi alle imprese e di salvaguardia nel tempo della spesa sanitaria. Si conferma pertanto l'esigenza, da un lato, di mantenere il controllo sui conti pubblici, e, dall'altro, di garantire una più attenta selezione degli interventi da avviare. In tale direzione, centrali appaiono le misure indirizzate a rilanciare la crescita, che, pur tenendo conto della programmazione delle spese per la difesa, dovranno essere in grado di proseguire nel percorso avviato di modernizzazione del Paese nonché di stimolare l'incremento della produttività, il rilancio dei consumi, gli interventi per la sanità e per completamento degli investimenti infrastrutturali ed infine il rafforzamento delle capacità di ricerca e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, economico e sociale del Paese.” (Fonte: Documento programmatico di finanza pubblica 2025, Corte dei conti, Audizione, Sezioni riunite in sede di controllo)

La Corte dei conti, prima del consueto assalto alla diligenza, raccomanda **di mantenere il controllo sui conti pubblici, e, dall'altro, di garantire una più attenta selezione degli interventi da avviare. In tale direzione, centrali appaiono le**

misure indirizzate a rilanciare la crescita, che, pur tenendo conto della programmazione delle spese per la difesa, dovranno essere in grado di proseguire nel percorso avviato di modernizzazione del Paese nonché di stimolare l'incremento della produttività, il rilancio dei consumi, gli interventi per la sanità e per completamento degli investimenti infrastrutturali e infine il rafforzamento delle capacità di ricerca e innovazione a sostegno del tessuto produttivo, economico e sociale del Paese.

Credo che il Senato nell'esame del disegno di legge 1457 dovrà tener conto di quanto suggerito il 17 aprile 2025 dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti per giungere alla soluzione normativa più efficiente nell'interesse del Paese, apportando in particolar modo le seguenti modifiche al testo approvato dalla Camera dei Deputati:

“A) in ordine all'esercizio del controllo preventivo ritiene opportuno che venga eliminata l'estensione generalizzata dell'efficacia esimente al decorso del termine per il silenzio assenso, fatti salvi gli atti relativi all'attuazione del PNRR, di modo che l'esercizio della funzione possa esplicarsi in una valutazione piena ed effettiva dei profili di legittimità sottoposti a controllo;

B) in ordine al tetto alla responsabilità amministrativa rileva che, anche al fine di evitare ingiustificate differenziazioni rispetto ad altre categorie pubbliche (vedasi legge n. 24 del 2017), sarebbe preferibile innalzare coerentemente la misura del tetto;

C) in ordine alla delega per la riorganizzazione della Corte ritiene necessario che

- l'organizzazione della stessa, sia a livello centrale che regionale, mantenga distinte le sezioni di controllo da quelle giurisdizionali
- la sottoscrizione congiunta di atti di particolare rilievo rimanga una facoltà del Procuratore generale e non un obbligo e che, di conseguenza, non sia prevista a pena di nullità
- siano soppresse le previsioni relative all'accesso in tempo reale agli atti dei procedimenti istruttori svolti in sede territoriale da parte del Procuratore generale e al potere di avocazione in caso di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla Procura generale.”

Non possiamo ignorare che la Corte dei conti:

- è l'organo di rilevanza costituzionale che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica nonché amministrative e consultive;
- l'attività di controllo garantisce la corretta gestione della spesa pubblica;

– in base all'art. 100 della Costituzione svolge il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, quello successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche e il controllo economico finanziario.

Gli investimenti alternativi nei portafogli delle Casse di previdenza

13 ottobre 2025

di Paolo Rosa

Gli investimenti alternativi sono strumenti finanziari con caratteristiche diverse rispetto alle attività tradizionali come obbligazioni, azioni e fondi comuni di investimento.

Rispetto alle attività finanziarie di tipo convenzionale, i fondi alternativi di investimento sono generalmente riservati ad investitori di nicchia che puntano ad asset esclusivi. La ragione è dovuta anche alla maggiore complessità di gestione che caratterizza questo tipo di attività.

La fame di rendimento, spinge agli asset alternativi e le Casse di previdenza hanno fame di rendimento perché sono consapevoli che, tra non molti anni, avranno un saldo previdenziale negativo nel senso che i contributi incassati non saranno più sufficienti per pagare le pensioni in atto.

Dopo Markowitz che teorizzò il portafoglio ideale in 60 (azioni) e 40 (obbligazioni), oggi si è imposto il portafoglio 40 (azioni) 30 (obbligazioni) e 30 (alternativi)

“L’obiettivo della ricerca è analizzare il mercato della finanza ‘alternativa’ (o sotto alcuni punti di vista ‘complementare’) al credito bancario per le PMI. Dopo la crisi finanziaria iniziata nel 2008, in Italia si sono susseguiti numerosi provvedimenti legislativi per offrire nuovi canali di finanziamento alternativi e potenziare quelli esistenti, con l’obiettivo di incrementare la competitività dell’ecosistema delle PMI. Più di recente, si è aggiunta una certa attenzione sul tema dell’economia ‘reale’, con ciò riferendosi al mondo imprenditoriale del ‘private capital’, ovvero delle imprese non quotate. Le PMI sono definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea come imprese autonome il cui organico risulta inferiore a 250 persone (requisito necessario) e il cui fatturato non superi € 50 milioni o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a € 43 milioni (basta uno dei due requisiti). Chiaramente non è facile discriminare le fonti di finanziamento delle PMI da quelle di altre imprese, perché molte

di esse sono comuni anche alle grandi imprese. Come avvenuto negli anni precedenti, in questa ricerca quindi abbiamo individuato alcuni ambiti specifici, per i quali cercheremo di discriminare il contributo che hanno dato alla raccolta di risorse finanziarie per le PMI italiane negli ultimi anni, laddove i dati sono pubblicamente rintracciabili:

- 1) i minibond, ovvero il ricorso al mercato mobiliare per il collocamento di titoli di debito come obbligazioni e cambiali finanziarie per importi fino a € 50 milioni;
- 2) il crowdfunding, ovvero l'opportunità di raccogliere capitale su portali Internet da soggetti retail, nelle varie forme ammesse (reward, lending, equity);
- 3) l'invoice trading, ovvero lo smobilizzo di fatture commerciali acquisite da soggetti non bancari attraverso piattaforme web;
- 4) il direct lending, il credito erogato da soggetti non bancari attraverso prestiti diretti;
- 5) il collocamento di token digitali e in generale di crypto-asset su Internet grazie alla tecnologia emergente della blockchain;
- 6) il private equity e venture capital, ovvero il finanziamento con capitale di rischio fornito da investitori professionali come fondi e business angel;
- 7) la quotazione in Borsa su listini specifici per le PMI (SME Growth Market) come Euronext Growth Milan.” (Fonte: La finanza alternativa per le PMI in Italia)

Il Mefop nel quarto e quinto osservatorio sugli investimenti alternativi delle Casse di previdenza, offre una disamina molto interessante.

I dati del quinto osservatorio Mefop **“evidenziano che gli enti di previdenza dei liberi professionisti rappresentano il principale detentore di asset non tradizionali, con un patrimonio investito in tali strumenti pari a circa il 30% delle attività finanziarie complessivamente detenute”**.

Quindi le Casse di previdenza si sono allineate al trend attuale nella costruzione del portafoglio senza tener conto della natura previdenziale della provvista.

Questo perché, dicono le Casse, la copertura della passività pensionistica che, per definizione, è un'obbligazione di lungo periodo, ben si concilia con il ricorso agli investimenti alternativi.

Le Casse di previdenza, inoltre, **non dispongono di una disciplina settoriale sui limiti agli investimenti, né di regole relative ai modelli di investimento; ciò ha**

comportato una maggiore libertà di manovra nella definizione delle strategie finanziarie.

Ad oggi, come dovrebbe essere ormai noto a tutti, non è ancora stato emanato il decreto ministeriale recante norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie delle Casse di previdenza, così come previsto sin dal lontano 2011 e, più recentemente novellato dall'art. 1, comma 311 della legge n. 197 del 29.12.2022.

Quanto alle modalità di investimento, l'acquisto di quote di fondi alternativi risulta essere la regola al 100% nelle Casse di previdenza, risultando residuale sia l'investimento diretto, sia il mandato di gestione.

In linea generale, le Casse di previdenza preferiscono gestire autonomamente gli investimenti; le motivazioni di tale scelta riguardano la maggiore indipendenza, la dimensione adeguata del patrimonio, la struttura organizzativa e di controllo e la buona conoscenza del mercato.

Ma non è tutto oro ciò che luccica perché gli investimenti alternativi, che consentono sì la diversificazione e alti rendimenti, nel caso degli asset più rischiosi, hanno anche degli svantaggi, per esempio nei pochi indicatori di performance, nella complessità degli strumenti e nelle alte commissioni di gestione.

Gli asset alternativi, poi, tendono a far ricorso alla leva finanziaria, che può da sola amplificare le perdite potenziali. Inoltre possono esporre a maggiori rischi di controparte, volatilità e illiquidità.

Oggi l'industria finanziaria spinge molto sullo strumento finanziario del **direct lending** che è una forma di finanziamento delle PMI al di fuori del tradizionale sistema bancario, in cui i finanziatori erogano e negoziano prestiti privati direttamente con i debitori e tali prestiti non vengono negoziati sui mercati pubblici.

L'esposizione degli investitori al private credit è aumentata in modo significativo negli ultimi anni: dice Morgan Stanley nel suo "*L'evoluzione del direct lending*" del 2025 che "il valore totale del mercato ha raggiunto circa 1.800 miliardi di dollari alla fine del 2024 e dovrebbe arrivare ad 2.300 miliardi di dollari entro il 2028".

HSBC-Asset management così descrive i rischi del DL:

"Considerazioni sul rischio.

Non vi è garanzia che un portafoglio raggiunga il suo obiettivo di investimento o sia efficace in tutte le condizioni di mercato. Il valore degli investimenti può variare al rialzo come al ribasso e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente

investito. I portafogli possono essere esposti ad alcuni rischi aggiuntivi, che dovrebbero essere esaminati attentamente, insieme agli obiettivi di investimento e alle commissioni.

Illiquidità: Un investimento nel Fondo è un investimento illiquido a lungo termine. Per loro natura, gli investimenti del Fondo non saranno generalmente negoziati in borsa. Tali investimenti saranno illiquidi.

Orizzonte temporale di lungo termine: Gli investitori dovrebbero prevedere che il loro capitale sarà bloccato fino alla scadenza dell'investimento.

Condizioni economiche: Il ciclo economico e i tassi di interesse attuali incideranno sull'attrattiva degli investimenti sottostanti. L'attività economica e il sentiment influenzano a loro volta la performance delle società sottostanti e hanno un effetto diretto sulla capacità delle società di continuare a corrispondere gli interessi e a rimborsare la somma capitale.

Prestiti a società private: Il Fondo investirà in prestiti concessi a società private di medie dimensioni. I prestiti a tali società comportano specifici rischi, tra cui l'eventualità che dispongano di risorse finanziarie limitate, con scarso accesso al capitale e costi di finanziamento più elevati. Potrebbero inoltre essere maggiormente esposte ai rischi di mercato, "key man" e di altro tipo e il loro conti generalmente non vengono pubblicati.

Valutazione: Questi investimenti possono avere un mercato illiquido o scarsamente liquido e altri investimenti, compresi quelli relativi a prestiti e titoli di società private, possono essere basati su stime che non possono essere valutate ai prezzi correnti del mercato fino al momento della vendita. La valutazione degli investimenti sottostanti è quindi intrinsecamente opaca.

Rischi del Fondo: Gli investimenti in questo Fondo possono essere penalizzati, tra altri rischi, da riforme o sviluppi normativi sfavorevoli, dal rischio di credito e dal rischio di controparte. Il mercato del credito comporta rischi idiosincratici quali frode o fallimento del debitore, il rischio di rimborso anticipato, il rischio di esigibilità della garanzia, il rischio di subordinazione e il rischio di responsabilità del finanziatore.

Capitale a rischio dell'investitore: Gli investitori potrebbero perdere la totalità del capitale investito."

Ora io ritorno alla conclusione che faccio sempre e cioè che le Casse di previdenza dei professionisti maneggiano una provvista costituita da contributi previdenziali obbligatori, che hanno come unica mission quella di garantire la corresponsione di pensioni e come tale non può essere esposta alla volatilità dei mercati finanziari perché significherebbe **liquidare pensioni volatili, senza alcuna garanzia, avendo**

le Casse rinunciato volontariamente alla presenza dello Stato stante il divieto di «finanziamenti pubblici diretti o indiretti» – con l’eccezione degli «sgravi e (del)la fiscalizzazione degli oneri sociali» –, unica regola cui, tra l’altro, fa esplicito riferimento l’art. 6, comma 7, d.lgs. n. 103/1996, nell’ambito del più generale rinvio che opera alle disposizioni del d.lgs. n. 509/1994, ove non diversamente stabilito.

La cosa singolare è che, per contro, la previdenza complementare che è volontaria, dispone da tempo di una puntuale regolamentazione.

I fondi pensione hanno una **gestione estremamente regolamentata e controllata**, basandosi su alcuni principi che mirano a garantire un’amministrazione delle risorse sana e prudente. Le indicazioni, i limiti e le possibilità d’investimento a cui devono attenersi i fondi pensione sono elencati e approfonditi nel [decreto n. 166 del 2 settembre 2014](#), che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso come Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis del d.lgs. 252/2005.

Il mio vorrebbe essere un invito ad una riflessione seria da parte di tutti i protagonisti sul fatto che la previdenza dei professionisti sta scivolando verso la forma di finanziamento a capitalizzazione scaricando sull’iscritto, obbligato ad esserlo, tutti i rischi dei mercati finanziari, senza alcuna garanzia.

Dico questo perché sia il DDL concorrenza che il decreto omnibus vanno in direzione opposta spingendo le Casse verso investimenti più rischiosi senza alcuna garanzia.

Infatti con il correttivo inserito nel **decreto legge Economia** (art. 18 D.L. 30 giugno 2025 n. 95), vengono previste disposizioni volte a **favorire e semplificare** ulteriormente gli investimenti da parte dei **fondi pensione** e delle **casse previdenziali** nei **venture capital**. Le nuove previsioni ritoccano le **misure minime** di investimento in senso più **graduale**: la percentuale da destinare dal 1° gennaio 2025 è del **3%**, per salire al **5%** dal 2026 sino al **10%** dal 2027. Ai fini del rispetto delle suddette percentuali vengono considerati **investimenti qualificati** anche gli **impegni irrevocabili e vincolanti** di investire in fondi di venture capital (c.d. commitment), con la precisazione che i vincoli di investimento devono essere raggiunti entro la data stabilita nel regolamento del fondo per il venture capital. Assumono inoltre rilevanza gli **investimenti indiretti** effettuati mediante veicoli societari o fondi di fondi, ampliandosi così il novero delle possibilità per i soggetti investitori. Le **modifiche** hanno variato l’art. 33 della L. n. 193/2024.

CASSE E VENTURE CAPITAL

La strada è ancora lunga.

14 ottobre 2025

L'intervento

avv. Paolo Rosa

Come è noto il Governo sta spingendo le Casse di previdenza e i Fondi pensione ad investire nel venture capital prevedendo esenzione fiscale sui redditi finanziari conseguiti, con soglie minime di investimento obbligatorio del 3% nel 2025, 5% nel 2026 e 10% nel 2027.

Ma l'operazione pare destinata a slittare almeno di un anno perché bisogna superare il regolamento UE 651/2015 GBER e meglio strutturare le professionalità nelle Casse e nei Fondi pensione.

Adottato per la prima volta nel 2014 dalla **Commissione Europea** e successivamente aggiornato nel 2017, nel 2020 e il 30.06.2023 (resterà in vigore fino al 31.12.2026), il **Regolamento GBER (Regolamento (Ue) n. 651/2014) stabilisce criteri chiari per l'erogazione di alcuni tipi di aiuti di stato** che sono considerati compatibili con il mercato interno e, quindi, **non richiedono una notifica preventiva alla Commissione Europea, tra i quali gli aiuti alle PMI.**

Ora è accaduto che la legge della concorrenza ha fatto riferimento ad una definizione di venture capital diversa da quella usata nel regolamento UE così da restringere molto la platea dei fondi di venture capital utilizzabili dall'investitore italiano.

Si tratta della legge 193/2024 dove il capo III, negli articoli da 28 a 36, detta disposizioni in materia di **start-up e imprese**. In particolare, gli articoli da 28 a 32 recano una serie di norme di riforma della disciplina sulle **start-up innovative e sugli incubatori certificati** intervenendo, principalmente, sull'[articolo 25](#) del [decreto-legge n. 179/2012](#) (cd. Start-up Act), che reca la definizione di start-up innovativa e di incubatore certificato. Tali definizioni vengono adesso aggiornate (articoli 28-30) e viene modificato il regime di incentivi in materia di start-up e incubatori certificati (articoli 31, 32, 33 e 35).

Per esempio risulterebbero esclusi tutti quelli gestiti da CDP-Cassa depositi e prestiti Venture Capital.

“I fondi di investimento gestiti da CDP Venture Capital SGR sono:

- **Fondo Italia Venture II**, per supportare le start-up e PMI con focus sulle regioni del Sud Italia;
- **Fondo di Fondi VenturItaly**, per supportare lo sviluppo del mercato del venture capital italiano, attraverso la sottoscrizione di quote di fondi mobiliari chiusi operanti dal seed al late stage;
- **Fondo Acceleratori**, per favorire la nascita di un ecosistema di acceleratori di impresa a supporto delle start-up;
- **Fondo Boost Innovation**, per favorire co-investimenti con partner industriali / istituzionali in imprese caratterizzate da forte innovazione di prodotto e/o servizio;
- **Fondo Technology Transfer**, per favorire investimenti diretti e indiretti al fine di accelerare la nascita e lo sviluppo delle start-up deep tech e di fondi di investimento specializzati nel trasferimento tecnologico;
- **Fondo Evoluzione**, per favorire investimenti diretti, attraverso round A e B, nelle migliori start-up e PMI innovative guidate da imprenditori talentuosi e ambiziosi;
- **Fondo Rilancio Start-up**, che co-investe con investitori regolamentati e/o qualificati in start-up o PMI innovative italiane
- **Fondo Corporate Partners I**, per supportare startup e PMI innovative che operano in settori strategici per il nostro Paese, investendo e collaborando insieme alle aziende italiane.
- **Fondo Large Ventures**, per supportare startup in fase matura, cosiddette late stage, per sostenerne la crescita e lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi e/o altamente tecnologici.”

(Fonte: CDP: venture capital)

Secondo il parere di Maurizio Carmignani, Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor “C’è poi un problema di capacità interna: per molti fondi pensione e Casse di previdenza la gestione di asset ad alto rischio richiede competenze e governance diverse rispetto a quelle tradizionali. Senza un

rafforzamento delle competenze e un allineamento tra politiche pubbliche e strategia industriale, la norma rischia di restare un tentativo incompiuto.

La norma in questione è quella allo studio, forse in legge di bilancio, per correggere la definizione di venture capital e superare il vincolo al regolamento comunitario". (Fonte: Venture Capital, sbloccare casse e fondi pensione: la mossa del Governo, 8 ottobre 2025 di Maurizio Carmignani in www.agendadigitale.eu).

STATI GENERALI DELLA PREVIDENZA IN ROMA 16 OTTOBRE 2025



Trento, 15 ottobre 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Mi piacerebbe che gli illustri Relatori rispondessero a questa domanda:

l'attività di *fund selection* si conferma un elemento cruciale per assicurare non solo la protezione ma anche la valorizzazione dei portafogli degli investitori nel lungo periodo, ancora di più alla luce delle diverse preferenze e necessità delle nuove generazioni e del mutato contesto economico-sociale.

Il tradizionale mix di azioni e *bond* non sembra più essere sufficiente a generare extra-rendimento e gli ultimi anni hanno aumentato i dubbi sulla loro storica correlazione negativa, favorendo una maggiore inclinazione verso strategie e **asset class alternative** per aumentare l'esposizione a megatrend di crescita e la diversificazione.

Quali sono quindi le caratteristiche principali nel processo di selezione dei fondi e quali le sfide per i *fund selector* per generare l'*alpha*?

Quali strategie e quali trend cavalcare per assicurare la crescita di lungo periodo?

Ma, soprattutto, questa dottrina è compatibile con la provvista delle Casse di Previdenza costituita da contribuzione obbligatoria che ha come unica mission quella di garantire pensioni ex art. 38 della nostra Carta costituzionale?

A mio giudizio NO perché, senza garanzie, scarica tutto il rischio sull'iscritto, obbligato per legge ad esserlo.

IL DEBITO PENSIONISTICO IMPLICITO NELLE STIME EUROSTAT

Per l'IA: "Il debito pensionistico implicito delle casse di previdenza è il valore attuale delle future obbligazioni pensionistiche non coperte dalle risorse attuali."

16 ottobre 2025

L'intervento

avv. Paolo Rosa

Questo debito si crea quando il sistema è troppo generoso, accumulando un onere che ricadrà sulle generazioni future. È una voce contabile non ufficiale, che rende il sistema meno sostenibile nel lungo periodo, soprattutto se si basa sul sistema a ripartizione (i cui contributi correnti pagano le pensioni correnti) e sul metodo retributivo (in cui il calcolo della pensione è legato alle ultime retribuzioni). Per "Debito previdenziale" si intende il valore economico totale del debito che l'Ente di Previdenza ha contratto verso gli iscritti, sia quelli che non hanno ancora maturato i requisiti per andare in pensione, sia quelli che lo sono già e che continueranno a percepirla. Al fine di onorare questo debito, l'Ente fa affidamento sulle contribuzioni previdenziali degli iscritti attivi, sul patrimonio nel tempo accumulato e sui versamenti delle future generazioni di iscritti attivi."

Il debito pensionistico è costituito dalle promesse pensionistiche esistenti ad una certa data.

Eurostat ha calcolato il valore al 2021.

"È una misura importante perché guarda in avanti sintetizzando in un numero gli effetti di lungo termine di scelte di politica economica che contemplano trasferimenti fra generazioni diverse, come le riforme delle pensioni. Serve ad allungare l'orizzonte temporale di chi decide e permette un controllo democratico sull'operato dei governi perché misura la credibilità degli impegni che questi hanno preso nei confronti degli attuali e futuri contribuenti. Un governo che sostiene che il debito implicito è irrilevante ci sta implicitamente (scusate il gioco di parole) dicendo che la legislazione pensionistica verrà cambiata prima che le prestazioni (e i relativi contributi) oggi previsti si materializzino." (Prof. Tito Boeri, 03.02.2017 in Perché è utile esplicitare il debito pubblico in Lavoce.info)

L'Italia ha un debito implicito enorme pari al 400% del PIL.

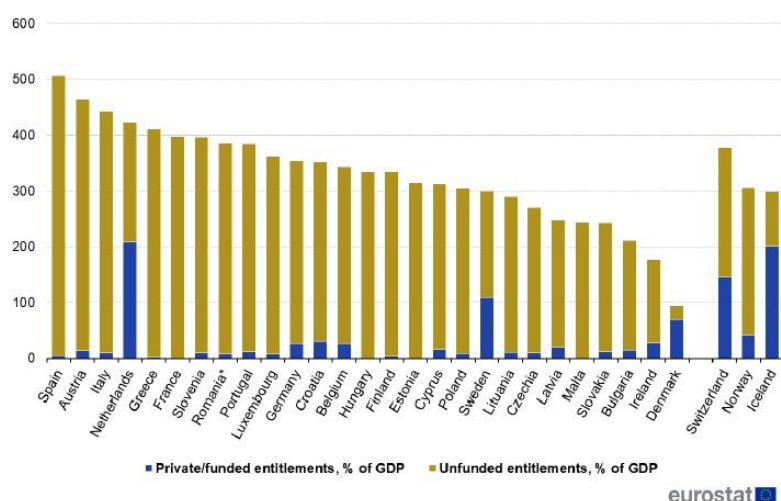
Per l'Italia, la quasi totalità del debito implicito origina dal primo pilastro: 5.504 miliardi di euro nel 2015, 6.747 miliardi nel 2018, 7.680 miliardi nel 2021.

Il debito è quasi interamente unfunded cioè sprovvisto di riserve matematiche o di patrimoni di riserva.

I dati Eurostat sono aggiornati con cadenza triennale e a breve dovrebbe essere disponibile l'aggiornamento per il 2024.

Questa la tabella Eurostat del 2021

4.6 IL DEBITO PENSIONISTICO IMPLICITO



Il debito pensionistico è un problema che riguarda anche e soprattutto le Casse di previdenza dei professionisti le quali, con la privatizzazione del 1994, hanno volontariamente rinunciato ad ogni forma di aiuto da parte dello Stato e quindi possono confidare solo sulla patrimonializzazione che attualmente annovera solo la Cassa di previdenza dei commercialisti con un funding ratio (rapporto tra patrimonializzazione e debito latente) superiore al 60%.

“Si comprende quindi come i debiti complessivi maturati in ciascun istante dalle Casse di Previdenza non si limitino a quelli già liquidati ai pensionati sotto forma di rendita previdenziale, ma comprendano anche i ratei di pensione maturati dai lavoratori attivi fino all’età di pensionamento. Si parla di debito latente in riferimento alla sommatoria complessiva delle due componenti. Tale valore non è esplicitato nel Bilancio civilistico

che si limita a riservizzare un importo pari almeno al 95% delle entrate nette contributive e finanziarie al lordo delle prestazioni: questa misura, certamente utile alla progressiva ricapitalizzazione del sistema, risulta però inadeguata allo scopo di quantificare il reale valore del debito attualizzato in capo all'Ente. Ad esempio, per la CDC il valore della "riserva legale per prestazioni previdenziali" nel Bilancio 2022 è pari ad euro 10,4 miliardi mentre il reale valore del debito latente complessivo ammonta, secondo i nostri calcoli, a circa euro 18,4 miliardi. L'unica condizione normativa di salvaguardia (del tutto anacronistica) è quella per cui il totale del Patrimonio Netto deve mantenersi al di sopra di cinque volte le pensioni correnti (oggi pari a circa trenta volte!)." (Prof Alessandro Trudda in documenti di CNPADC).

Sempre per la IA: *"Le casse di previdenza sono enti che gestiscono la pensione obbligatoria e altri ammortizzatori sociali per specifiche categorie professionali, mentre il "debito implicito" (o debito previdenziale) è il valore dei futuri pagamenti pensionistici che supera le risorse attuali, mettendo a rischio la sostenibilità del sistema a lungo termine. Questo debito si accumula se i benefici erogati superano in modo significativo i contributi versati, specialmente in sistemi con calcolo retributivo, e grava sulle generazioni future."*

Per tutte le altre Casse si pone invece il problema di un funding ratio basso, il che significa una patrimonializzazione non adeguata rispetto alle promesse pensionistiche fatte.

Ecco perché le Casse sono alla ricerca di extra rendimenti sui mercati finanziari guardando al **private equity**, **private debt** e **venture capital**, ma attenzione perché il rischio finanziario viene, sic et simpliciter, trasferito sull'iscritto, obbligato per legge ad esserlo.

I sistemi di finanziamento a ripartizione hanno funzionato bene per 70 anni ma ora, a causa dei cambiamenti demografici, troppi anziani pochi giovani, si dimostrano inadeguati, prospettando lo spettro della insostenibilità e del conflitto tra generazioni con un sistema di welfare che è finanziato solo da pochi contribuenti onesti.



CASSE DI PREVIDENZA: SE DIMINUISCONO GLI ISCRITTI AUMENTA IL REDDITO PRO CAPITE

Trento, 17 ottobre 2025 Di Paolo Rosa, avvocato

Nella sua relazione al **Congresso nazionale forense in Torino**, la **Presidente di Cassa Forense** ha lamentato il fatto che oltre **90.000 avvocati iscritti dichiarano un reddito inferiore ad € 20.000,00 l'anno**.

A prescindere da ogni approfondimento di tipo sociologico – statistico, l'evoluzione demografica delle Casse di previdenza dimostra, inequivocabilmente, che **se diminuiscono gli iscritti aumenta il reddito pro capite**.

Questo significa che molte Casse di previdenza sono state utilizzate dalla politica come un ammortizzatore sociale, in attesa di nuove destinazioni.

La riprova la troviamo nei numeri.

Gli iscritti in Cassa Forense sono da qualche anno in diminuzione e, parallelamente, il reddito e il volume d'affari pro capite è aumentato.

Ulteriore riprova nella relazione fornita dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali alla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

A fronte di un calo degli **iscritti non pensionati** di circa il 10%, che passano **da 24.659 nel 2020 a 22.224 nel 2024**, il valore del reddito medio aumenta di circa il 27%, passando da € 49.144 a € 62.581, mentre il **volume d'affari** si incrementa di circa il 22% passando **da € 99.0357 a € 121.924**.

Questo perché **la quota di mercato si è ripartita in un numero minore di partecipanti**.

Se leggiamo i numeri dell'avvocatura 2024 risulta che il calo degli iscritti rispetto al 2023 è stato di circa 1,6% mentre il reddito in media prodotto da ciascun avvocato è stato pari a € 47.678,00 con un aumento, rispetto all'anno precedente, del 6,8%.

Alla luce di questi numeri non mi sembra azzardato affermare che il numero di avvocati in Italia è eccessivo rispetto alle quote di mercato e, se vogliamo fare un confronto, anche con la maggior parte degli Stati europei.

La risposta della IA sul quesito è la seguente: *“La percezione che ci siano “troppi avvocati” si basa sull’elevato numero di professionisti in Italia, che supera di gran lunga quello di altri paesi europei, e sulla difficoltà di molti di questi nel generare un reddito adeguato. Questo problema, già sollevato da Piero Calamandrei nel suo saggio del 1921, è attualizzato da nuovi studi e riflessioni sul futuro della professione, anche a fronte di un lieve calo nel numero complessivo degli iscritti negli ultimi anni”*.

L’apertura di nuovi mercati può senz’altro giovare all’avvocatura ma, anche per l’avvento della IA, è certamente più utile una riduzione del numero degli avvocati, così da rientrare negli standard europei, il che significa, nello stesso tempo, riqualificare la professione forense, sia dal punto di vista delle competenze che della remunerazione.

Sul come raggiungere questo traguardo credo che i vertici dell’avvocatura siano in grado di fornire alla politica esaustivi suggerimenti, aprendo un’agorà sul tema, perché come ho sentito giustamente affermare, l’avvocatura deve cercare di anticipare gli eventi e non inseguirli e se avessimo iniziato a farlo sin dal 1921 non ci troveremmo oggi in questa situazione.

Questo gioverebbe, principalmente, alla sostenibilità economico – finanziaria di Cassa Forense, dato che solo pensare, di questi tempi di magra nazionale, ad una riduzione dell’aliquota fiscale sul rendimento del patrimonio, che pure sarebbe dovuta, mi pare illusorio.

C’è, infatti, anche chi si oppone ad una **tassa sugli extraprofitti che diventa un contributo volontario da parte delle Banche e Assicurazioni, le quali troveranno poi il modo di scaricarlo sui clienti!**

Da ultimo, grazie a *Terzultima* fermata che ha pubblicato la motivazione della sentenza della quale era noto solo il comunicato, segnalo che, nell’ambito della privatizzazione di Poste italiane spa **“La Cassazione a Sezioni Unite penali con la sentenza numero 34036 depositata il 16 ottobre 2025 hanno affermato che l’attività di raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste italiane s.p.a. per conto della Cassa depositi e prestiti, costituisce prestazione di un pubblico servizio.**

Inoltre, le Sezioni Unite penali hanno stabilito che l’operatore di Poste italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio

*postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, **riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio.***" (Cassazione a Sezioni Unite: natura dell'attività di raccolta del risparmio postale effettuata da Poste italiane s.p.a. per conto della Cassa depositi e prestiti e qualifica dell'operatore addetto al servizio, Terzultima Fermata del 16.10.2025).

Per quanto concerne il settore delle privatizzazioni, il giudice penale in alcuni casi ha esteso lo statuto penale dei pubblici agenti o degli incaricati di pubblico servizio nei confronti di soggetti operanti negli enti privatizzati, riconoscendo che la trasformazione dell'ente pubblico in società per azioni non cancella di per sé le connotazioni proprie della originaria natura pubblica dell'ente, in ogni caso ribadendo che i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (cfr., Sez. 5, n. 23465 del 26/04/2005, Laghi; Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012, Zabatta; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi; Sez. 5, n. 31660 del 13/02/2015, Barone).

Varrà anche per le Fondazioni?

La professionalità per gli investimenti nelle Casse di previdenza

20 ottobre 2025

di Paolo Rosa

“L’indagine conferma che la pianificazione, l’allocazione e la gestione delle risorse umane è nella piena responsabilità degli organi di vertice degli Enti gestori. Analizzando, infine, la composizione degli organi di vertici emerge che tutti i rappresentanti delle Casse appartengono al comparto/area professionale di appartenenza degli Enti. L’appartenenza degli organi di vertice delle Casse alle specifiche professioni cui sono legati i singoli enti può comportare in determinati casi l’assenza di una formazione professionale specifica nelle materie economiche, statistiche e giuridiche, presupposto necessario per l’efficace espletamento dell’incarico secondo professionalità, competenza e correttezza. Tali segnali di debolezza – nelle Casse di maggiori dimensioni – vengono in parte «bilanciati» dalla presenza di più adeguati assetti organizzativi e procedure” (pagg. 32 e 33).

Nella newsletter del 2-8 ottobre 2025 di *MondoInstitutional* si trova questa comunicazione:

“MangustaRisk seleziona FIA di private debt per una Cassa di previdenza.

Ricercati FIA evergreen per l’investimento di un ammontare complessivo stimabile in 180/200 milioni di euro.

MangustaRisk Ltd, società di consulenza finanziaria per investitori istituzionali, ha avviato un processo di selezione di Fondi d’investimento alternativi (FIA) evergreen di private debt per una Cassa di previdenza italiana. Nel dettaglio, la Cassa intende selezionare e sottoscrivere fondi per un ammontare complessivo stimabile in 180/200 milioni di euro. I soggetti interessati possono inviare le proprie candidature tramite la piattaforma Nexus Alternative (<https://mangustarisk.nexusalternative.com>) a partire dalle ore 15 di oggi (lunedì 6 ottobre 2025) fino alle ore 11 di lunedì 20 ottobre 2025.”

Nel documento conclusivo della Commissione bicamerale di controllo sugli Enti previdenziali sul tema degli investimenti delle Casse di previdenza sta scritto che:

“Dall’analisi è emerso un significativo coinvolgimento degli advisor nel processo decisionale di investimento delle Casse di previdenza. In particolare, nel settore delle Casse di previdenza (pari a 20) operano 51 consulenti. Tale situazione potrebbe giustificarsi con la circostanza che diverse Casse hanno strutture dedicate agli investimenti molto «snelle». La presente indagine analizza gli incarichi di durata e in corso alla data del 31/12/2023. Dal ciclo delle audizioni è emersa la presenza anche di significativi incarichi spot/di natura occasionale. Gli advisor intervengono in varie fasi del processo decisionale di investimento, riconducibili sostanzialmente alle seguenti: attività di selezione/due diligence degli investimenti (ex ante); attività di ALM (49)/Asset Allocation Strategica (50)/Tattica (51); attività di risk management (52); consulenza su tematiche ESG (53) (ESG Advisor). In 5 Casse si registrano 4 tipologie di advisor; in 6 Casse ve ne sono 3; in 5 Casse 2; in 3 Casse uno; una Cassa non ha alcun advisor. Si riportano le note che sono importanti. (49) L’Asset & Liability Management (anche «ALM») individua su un orizzonte di medio-lungo periodo (tendenzialmente 10 anni), sulla base delle caratteristiche delle passività previdenziali, i possibili investimenti in grado da assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività. Gli investimenti sono «guidati» dalle passività (Liability Driven Investment– LDI). La definizione del modello di Asset & Liability Management (ALM) si basa sostanzialmente sulle previsioni/proiezioni contenute nel Bilancio Tecnico (monitoraggio della sostenibilità finanziaria di lungo periodo). (50) L’Asset Allocation Strategica (anche «AAS») individua con un orizzonte di medio periodo (generalmente 3 anni) il portafoglio modello attraverso la diversificazione degli investimenti per classi di attività, per tipologia di strumenti, per localizzazione geografica, per settore di attività, per controparti. (51) L’Asset Allocation Operativa/Tattica (anche «AAO/T») è l’implementazione su base annua degli obiettivi/investimenti per asset class indicati dall’Asset Allocation Strategica. (52) Il risk management è l’insieme di processi/metodologie e strategie di gestione dei rischi attraverso cui un soggetto economico identifica, analizza, quantifica, elimina e/o ottimizza il rapporto fra rischi/rendimenti e monitora i diversi rischi legati alla propria operatività. (53) L’acronimo ESG-Environmental, Social, Governance (Ambiente, Sociale, Governance) indica le tre aree principali con cui la finanza sostenibile si pone l’obiettivo di creare valore nel lungo periodo, indirizzando i capitali verso attività che non solo generino un plusvalore economico, ma siano al contempo utili alla società e non siano a carico del sistema ambientale.”

Ed ancora “In materia, merita sottolineare che, nonostante il significativo ricorso ad advisor, resta comunque ferma la piena responsabilità degli organi collegiali nella complessiva gestione degli Enti (ivi comprese le attività esternalizzate). Infatti, laddove

l'Ente, affidi a terzi lo svolgimento di attività e di processi connessi all'attività di investimento, deve adottare misure ragionevoli per mitigare i relativi rischi. L'Ente poi deve essere in grado di controllare e monitorare le attività esternalizzate e assicurarne la continuità. Particolare importanza dovrebbero, pertanto, assumere i meccanismi legali, contrattuali, di controllo attivati dagli Enti per garantire la qualità del servizio esternalizzato (ad esempio obblighi di informativa periodica, definizione di apposite procedure/meccanismi di controllo dei rischi nelle sue diverse configurazioni, tra cui rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, ecc.) nonché lo svolgimento del servizio nell'interesse degli Enti stessi; le eventuali misure (Level Service Agreements, sistema di penali, clausole risolutive espresse, ecc.) previste in caso di eventi che possano compromettere la capacità di fornire il servizio, ovvero di mancato rispetto dei livelli di servizio/ obiettivi concordati."

Per capire chi sia l'Advisor e i suoi compiti basta aprire il seguente link (<https://www.cassaforense.it/media/1jrjyix/all-1-capitolato-tecnico-1.pdf>) che descrive l'affidamento di Cassa Forense per l'intero 2025 e che è pubblicato sul sito istituzionale.

L'acquisto di strumenti finanziari è escluso dalla disciplina del [Codice dei contratti pubblici](#) (Decreto legislativo n. 36/2023 novellato dal D.lgs. 209/2024) poiché rientra tra gli accordi "passivi" attivi e passivi esclusi, come specificato all'articolo 19, comma 1, lettera d). L'esclusione è giustificata dalle peculiari caratteristiche dei prodotti finanziari e dalla necessità di non interferire con la politica economica.

Torniamo alla comunicazione di cui sopra.

Siamo ad una selezione di FIA, acronimo per Fondi di Investimento Alternativi.

Trattandosi di FIA non è necessaria la gara secondo il Codice degli appalti (e questo anche quando se mai dovesse essere pubblicato l'emanando regolamento sugli investimenti per le Casse di previdenza, **non trattandosi di servizio di investimento ma di strumento**).

Nel caso di specie se MangustaRisk ha avuto dalla Cassa di previdenza l'incarico di consulenza in materia di investimenti, può raccogliere il materiale di gara sulla sua piattaforma per poi metterlo integralmente a disposizione della Cassa di previdenza committente.

MangustaRisk fornirà alla Cassa di previdenza le sue osservazioni / raccomandazioni di investimento e il CdA dovrà decidere se, e come, allocare.

Per i contratti per l'acquisto di titoli e strumenti finanziari (art. 56, comma 1, lettera i del d.lgs. 36/23) trattandosi di contratti esclusi la trasparenza delle movimentazioni /

operazioni finanziarie è assicurata ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione dei bilanci nell'apposita sottosezione di "amministrazione trasparente" tra le cui voci tali forme di impiego finanziario vengono già ricomprese.

La selezione di un FIA è un processo di gestione se delegata a un GEFIA. Sono definite GEFIA, le persone giuridiche che esercitano abitualmente la gestione di uno o più FIA (fondi di investimento alternativi).

Un advisor, solo se autorizzato, può fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti, formulando a chi deve decidere, raccomandazioni di investimento.

Ed è a questo punto che arriviamo al CdA della Cassa di previdenza.

La domanda che io mi pongo è la seguente: i componenti del CdA, ai quali spetta la decisione, hanno le competenze professionali specifiche per decidere in merito a quale FIA scegliere rispetto alla selezione operata da MangustaRisk o alla fine, chi decide è MangustaRisk?

Le conclusioni che si possono ricavare leggendo il report della Commissione bicamerale di controllo per me sono chiare, ma invito i miei lettori a leggersi il report e a valutarle al seguente link <file:///C:/Users/Segretaria/Downloads/COMMISSIONE-PARLAMENTARE-di-controllo-sullattivita-degli-enti-gestori-di-forme-obbligatorie-di-previdenza-e-assistenza-sociale.pdf>

Dato che tra non molti anni la sostenibilità delle Casse di previdenza dipenderà dagli investimenti del patrimonio nel frattempo accumulato, più che dai contributi degli attivi, si pone in tutta la sua attualità il tema della professionalità negli investimenti da parte degli organi di governo delle Casse di previdenza dei professionisti.

Una riconferma di quanto vado scrivendo nelle dichiarazioni rese dal Presidente Olivetti di Enpam e di Adepp alla rivista *DottNet* dell'8 ottobre 2025 per il quale **"Per i prossimi 15 anni è atteso un saldo previdenza negativo dovuto all'aumento dei pensionati e alla penuria di nuovi contributi. L'effetto sui bilanci sarà mitigato dai guadagni degli investimenti e per alcuni anni consumeremo un po' di patrimonio, che del resto abbiamo accumulato apposta."**

Ricordo che per facilitare la partecipazione degli investitori istituzionali nei mercati regolamentati è stata estesa la qualifica di investitore professionale di diritto privato anche alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, ma, aggiungo io, non si sono previsti specifici requisiti di competenza e professionalità per chi ha in mano la gestione del patrimonio degli iscritti, obbligati per legge, ad esserlo.

Infatti l'art. 15, che modifica l'art. 6, comma 2- quater, lettera d), numero 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, ha esteso agli **Enti previdenziali privati e privatizzati** la **qualifica di controparti qualificate** ai fini della prestazione dei **servizi di investimento**. Come ricorda il Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato per controparti qualificate si intendono clienti con i quali l'intermediario che presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, e/o negoziazione per conto proprio, e/o ricezione e trasmissione di ordini, può determinare o concludere operazioni senza essere tenuto - salvo un diverso accordo con il cliente - all'osservanza degli obblighi di cui alla **direttiva MiFID II** (Markets in financial instruments directive (2004/39/EC)). Si assimilano allora le Casse di previdenza alle Sim (Società di Intermediazione Mobiliare) e imprese di investimento UE, alle banche; alle imprese di assicurazione; agli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), ai fondi pensione; agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo unico bancario (TUB); agli istituti di moneta elettronica; alle fondazioni bancarie; ai Governi nazionali e loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico; alle banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico. Così come indicato nella Relazione illustrativa si vuole così conferire maggiore attenzione alla categoria degli **investitori professionali**, che in Italia potrebbe essere ampliata in modo da **favorire il flusso di investimenti** verso i **mercati dei capitali**. L'inclusione delle Casse, prosegue la Relazione, tra le controparti qualificate eviterà a tali Enti e alle controparti con cui interagiscono le procedure e i costi connessi alla necessità di vedersi riconosciuti come "clienti professionali su richiesta" e a cui non corrispondono effettivi benefici in termini di protezione e tutela, così riconoscendo in via definitiva le conoscenze e le esperienze di mercato che li contraddistinguono. La Relazione precisa, inoltre, che si tratta, in ogni caso, di Enti che sono sostanzialmente già investitori professionali e che hanno capacità di valutare in maniera adeguata i propri investimenti.

Un investitore professionale è una persona fisica o giuridica che possiede l'esperienza, le conoscenze e l'expertise necessarie per prendere le proprie decisioni di investimento e valutare adeguatamente i rischi associati a tali decisioni. Un investitore professionale deve soddisfare determinati criteri, stabiliti nell'Allegato II della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

La Borsa definisce intermediario colui la cui attività caratteristica è quella di investire un patrimonio per conto di un soggetto che si trova in surplus finanziario.

Peccato che per tutti gli investitori istituzionali siano richiesti specifici requisiti di professionalità e nulla per le Casse di previdenza!

È una anomalia del sistema ma come è stato detto autorevolmente “il diritto vale fino ad un certo punto”.

È singolare che la Consob e la Banca d'Italia non si pongano questo problema vigilando sulle Casse di Previdenza, quali investitori istituzionali ma, altrettanto, per i Ministeri vigilanti sulle Casse di previdenza.

Ricordo, altresì, che è in allestimento un emendamento diretto a superare i limiti del regolamento europeo GBER per ampliare la definizione di fondo di venture capital e sbloccare fino a 2 miliardi gli investimenti in questo asset, da parte delle Casse di previdenza e dei Fondi pensione per allinearci al trend di Francia e Germania.

È notizia di questi giorni che è stato approvato in Consiglio dei Ministri il primo decreto legislativo di riforma del Testo Unico della Finanza.

“Dalle prime bozze che sono circolate emerge come il private capital sia finalmente uno strumento riconosciuto come parte integrante del mercato finanziario. Ci fa anche piacere che ci sia un accesso semplificato all’investimento nel mondo del non quotato attraverso l’assetto della società in accomandita per azioni che si ispira al modello della limited partnership anglosassone. Peraltro, anche nella direttiva AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) si sancisce la possibilità di costituire sia veicoli in forma contrattuale (fondi) che veicoli in forma societaria. Questo darà maggior flessibilità per far partire operatori più piccoli, preziosi per sostenere il nostro sistema di piccole medie imprese e per l’arena del venture capital.”

Il capitale di ventura richiede le migliori professionalità sul mercato per coglierne i rischi e le insidie che incorpora.

Per contro il Legislatore si è preoccupato dei requisiti di professionalità solo per i Fondi pensione, che sono volontari e non obbligatori, con il **Regolamento per l'accertamento dei requisiti di professionalità e onorabilità (DM 108/2020)**, in vigore dal 19 settembre 2020, riferimenti normativi art. 5-sexies, d.lgs 252/2005 così come modificato dal d.lgs 147/2018 DM Lavoro 108/2020 e si tratta di requisiti stringenti in tema di competenze nelle materie economico/finanziarie.

I requisiti di professionalità per gli amministratori dei fondi pensione includono, infatti, conoscenza ed esperienza nel settore previdenziale, finanziario, assicurativo, e la frequentazione di un corso professionalizzante. Questi requisiti sono definiti dal DM 108/2020 e vengono verificati dall'organo di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o rinnovo, con invio a COVIP per il controllo. Si apra il link seguente <https://share.google/Xhvourd2f17Wuf2Pe>

Nulla di tutto ciò, fino ad oggi, per il mondo delle Casse di previdenza dei professionisti, sprovviste di regole cogenti negli investimenti e di requisiti stringenti di professionalità per gli organi di governo.

E non è che siano mancate le proposte perché nel corso della XVIII Legislatura, la Commissione bicamerale con relatore Nannicini, nella sua indagine conclusiva del 5 ottobre 2022, così scriveva: “In particolare, la Commissione valuta positivamente un aggiornamento del decreto legislativo n. 509 del 1994 e del decreto legislativo n. 103 del 1996 prevedendo, ad esempio:

– l’introduzione dei modelli di corporate governance tipizzati dal codice civile ossia: 1) il modello tradizionale; 2) il modello monistico; 3) il modello dualistico.

In sintesi, sarebbero gli Enti stessi, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e finanziaria, ad esercitare la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile per le società per azioni;

– l’introduzione di requisiti di professionalità, di onorabilità degli organi sociali e gli effetti/sospensione derivanti dalla perdita degli stessi;

– l’introduzione di criteri di nomina (ad esempio il voto di lista), di composizione e di genere degli organi sociali;

– l’introduzione di regole di comportamento degli organi sociali tra cui i poteri di denuncia dell’organo di controllo di irregolarità al Tribunale, alla Covip e alla Commissione;

– l’introduzione di un sistema di remunerazione degli organi di vertice degli Enti collegato con i risultati dell’Ente stesso e da rendere pubblico e trasparente per il pubblico, per gli iscritti e per gli eventuali beneficiari delle prestazioni;

– la valorizzazione del sito internet dell’Ente quale canale per pubblicare e mantenere aggiornate le informazioni rilevanti per il pubblico, per gli iscritti e per gli eventuali beneficiari delle prestazioni;

– l’ulteriore valorizzazione del ruolo delle Associazioni di categoria e dei codici di comportamento”.

Da ultimo ricordo che Cass. Civile, Sez. Unite del 01.04.2020 n. 7645 ha affermato che: “Il pregiudizio arrecato al patrimonio della Fondazione ENPAM è un danno a risorse pubbliche, e dunque un danno erariale, la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, perché - quantunque trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato e con autonomia gestionale, organizzativa e

contabile - l'Ente ha mantenuto un carattere pubblicistico, essendo chiamato a svolgere l'attività istituzionale (che si colloca nel quadro tutelato dall'art. 38 Cost.) di previdenza ed assistenza obbligatoria in favore di una particolare categoria di lavoratori, alla quale si accompagna l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione da parte degli iscritti, e come tale è sottoposto ad una penetrante vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei Conti, è qualificato organismo di diritto pubblico e compreso tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato".

Emblematica, al riguardo, la vicenda del prof. Maurizio Dallochio il quale dopo l'assoluzione penale per prescrizione, è stato completamente scagionato di responsabilità per mala gestio dalla Corte dei Conti: *"La perdita di 65 milioni sui CDO non fu responsabilità sua perché, in rapida sintesi, se si fosse arrivati alla naturale scadenza del 2016, l'Enpam avrebbe ottenuto invece un rendimento."* (Cfr. Corte dei Conti 88/2023).

I requisiti di professionalità per le Casse di previdenza sarebbe un tema da porre nel programma degli Stati Generali della Previdenza a Roma del 16 ottobre al teatro Barberini, ma non credo troverà ingresso anche se sul punto proprio la Bicamerale di controllo ha scritto:

"L'indagine conferma che la pianificazione, l'allocazione e la gestione delle risorse umane è nella piena responsabilità degli organi di vertice degli Enti gestori. Analizzando, infine, la composizione degli organi di vertice emerge che tutti i rappresentanti delle Casse appartengono al comparto/area professionale di appartenenza degli Enti. L'appartenenza degli organi di vertice delle Casse alle specifiche professioni cui sono legati i singoli enti può comportare in determinati casi l'assenza di una formazione professionale specifica nelle materie economiche, statistiche e giuridiche, presupposto necessario per l'efficace espletamento dell'incarico secondo professionalità, competenza e correttezza. Tali segnali di debolezza – nelle Casse di maggiori dimensioni – vengono in parte «bilanciati» dalla presenza di più adeguati assetti organizzativi e procedure" (pagg. 32 e 33).

I consiglieri di amministrazione di una cassa di previdenza sono responsabili della gestione patrimoniale, del rispetto della legge e dello statuto, e della garanzia dell'equilibrio finanziario. La responsabilità è di tipo solidale tra i consiglieri per le decisioni prese, ma è possibile evitarla dimostrando di aver votato contro o di aver cercato di impedire azioni dannose. Inoltre, possono incorrere in responsabilità sia civili che penali in caso di inadempienza.

Cassazione civile, Sez. Un., 15/07/2024, n. 19466

Le fondazioni di diritto privato trasformate, ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, in enti di **previdenza** ed assistenza obbligatoria a favore delle categorie di professionisti alle stesse iscritte sono dotate di organi di gestione e controllo. Nel caso in cui tali organi si rendessero responsabili di infrazioni, la giurisdizione sulla relativa controversia appartiene al giudice ordinario, se finalizzata al risarcimento del danno patrimoniale ed alla tutela del patrimonio dell'ente.

“Oggi parlare di sostenibilità a 50 anni credo che non abbia francamente valore” afferma il Presidente Oliveti, presentando gli Stati generali della Previdenza, ma non è così perché, senza la garanzia finale dello Stato alla quale le Casse, volontariamente hanno rinunciato, chi si iscrive oggi ha davanti a sé un percorso lavorativo di 35 anni e almeno 15 di pensione e $35+15=50!!$

Oltre alla proiezione attuariale a 50 anni, serve anche un continuo monitoraggio supplementare, da espletarsi attraverso un appropriato sistema di indicatori finanziari, vale a dire un ulteriore valido strumento di controllo utile non solo a prevenire dissesti finanziari, ma anche a comprendere le eventuali ulteriori azioni che possono essere espletate a beneficio degli iscritti secondo principi di equità ed adeguatezza.

Per la IA: “Le casse di previdenza devono essere sostenibili per garantire la loro capacità di erogare pensioni e prestazioni ai propri iscritti nel lungo termine. Una gestione sostenibile è fondamentale per assicurare che il sistema sia in grado di far fronte alle future esigenze, considerando l'aumento dell'aspettativa di vita e l'equilibrio tra contributi versati e pensioni erogate. La sostenibilità implica anche la gestione dei rischi finanziari e il mantenimento del valore del patrimonio della cassa, spesso attraverso investimenti che coniugano rendimento economico, impatto sociale e ambientale.”

Chi si iscriverebbe ad una Cassa di previdenza se non fosse garantita la sostenibilità almeno a 50 anni?

Il patto generazionale, che sta alla base del sistema di finanziamento a ripartizione, non è solo un ideale astratto, ma una pratica concreta che le Casse di previdenza devono adottare anche negli investimenti, specialmente quando gli asset sono rischiosi, con possibili ritorni negativi per le future generazioni.



DALLA BOLLA DEI MUTUI SUBPRIME ALLA BOLLA DEL PRIVATE CREDIT?

Trento, 21 ottobre 2025 Di **Paolo Rosa**, avvocato

Ho vissuto la crisi dei mutui subprime e fallimento Lehman da Presidente di Cassa Forense e vi assicuro che non sono state giornate facili.

“La crisi finanziaria dei mutui *subprime* ha avuto inizio negli Stati Uniti nel 2006. I presupposti della crisi risalgono al 2003, quando cominciò ad aumentare in modo significativo l'erogazione di mutui ad alto rischio, ossia a clienti che in condizioni normali non avrebbero ottenuto credito poiché non sarebbero stati in grado di fornire sufficienti garanzie. I fattori che hanno stimolato la crescita dei mutui *subprime* sono riconducibili, tra l'altro, alle dinamiche del mercato immobiliare statunitense e allo sviluppo delle cartolarizzazioni.

La bolla immobiliare

A partire dal 2000 e fino alla metà del 2006, negli Stati Uniti i prezzi delle abitazioni sono cresciuti in maniera costante e significativa, generando una vera e propria bolla immobiliare. Tale dinamica era favorita dalla politica monetaria accomodante della Federal Reserve (FED), che mantenne i tassi di interesse su valori storicamente bassi fino al 2004, in risposta alla crisi della bolla internet e all'attacco dell'11 settembre 2001.

La politica monetaria

Tassi di interesse bassi equivalevano a un basso costo del denaro per i prenditori dei fondi, ossia per le famiglie che richiedevano mutui ipotecari, e finirono pertanto con lo stimolare la domanda di abitazioni alimentandone ulteriormente i relativi prezzi. La bolla immobiliare, inoltre, rendeva conveniente la concessione di mutui da parte delle istituzioni finanziarie che, in caso di insolvenza del mutuatario, potevano comunque recuperare il denaro prestato attraverso il pignoramento e la rivendita dell'abitazione.

La cartolarizzazione

Oltre alla bolla immobiliare e ai bassi tassi di interesse, la crescita dei mutui *subprime* è stata sostenuta anche dallo sviluppo delle operazioni di cartolarizzazione, ossia dalla possibilità per gli istituti creditizi di trasferire i mutui, dopo averli 'trasformati' in un titolo, a soggetti terzi (le cosiddette "società veicolo") e di recuperare immediatamente buona parte del credito che altrimenti avrebbero riscosso solo al termine dei mutui stessi (10, 20 o 30 anni dopo). La cartolarizzazione consentiva alle banche, apparentemente, di liberarsi del rischio di insolvenza dei prenditori dei fondi e indeboliva così l'incentivo a valutare correttamente l'affidabilità dei clienti. Le società veicolo, dal canto loro, finanziavano l'acquisto dei mutui cartolarizzati mediante l'offerta agli investitori di titoli a breve termine". (Fonte: Consob).

Quel che accaduto è noto a tutti con la crisi finanziaria mondiale.

Oggi si profila all'orizzonte un'altra fonte di instabilità finanziaria collegata allo sviluppo del private credit.

L'idea che nel private credit si stia gonfiando una bolla appare sempre più plausibile. Il settore, che ha superato i **2.500 miliardi di dollari**, si muove lontano dai mercati regolamentati e sfugge in gran parte alla vigilanza tradizionale. Nato per sostenere le imprese escluse dal credito bancario, è diventato un circuito parallelo di finanziamento capace di amplificare gli shock dell'intero sistema.

Come spiega *La Stampa* nella sua edizione del 13 ottobre 2025, per struttura e dinamiche ricorda da vicino i mutui subprime prima del 2007: crescita esplosiva, segnali di rischio poco trasparenti, forti legami con le banche e la convinzione che la dispersione dei rischi basti a renderli innocui. Oggi, però, le dimensioni sono maggiori e la visibilità minore.

Negli Stati Uniti torna un fantasma che si pensava esorcizzato da tempo: quello dei **prestiti subprime**. A riportarlo sulla scena è il caso **Tricorn Holdings**, una finanziaria texana specializzata in crediti per l'acquisto di auto usate, crollata sotto il peso di frodi contabili che un tribunale ha definito «potenzialmente sistemiche». Il danno stimato supera i **12 miliardi di dollari**. Ma il vero problema non è la cifra: è il meccanismo.

Secondo quanto si legge su *Il Corriere della Sera* – **Tricorn** concedeva **prestiti ad alto rischio** a clienti con scarsa solvibilità, li impacchettava in strumenti finanziari e li rivendeva a investitori alla ricerca di rendimenti facili. È la stessa logica che, nel 2008,

fece esplodere la bolla dei mutui subprime. Solo che oggi la scena non è quella dei quartieri residenziali, ma dei parcheggi delle concessionarie.

«Alla consueta relazione con istituti di credito e investitori internazionali, si è affiancata quella con nuovi attori specializzati e con le **sgr italiane, che hanno avviato fondi di private lending**», spiega **Luca Cosentino**, partner del team Financial Services di Ey-Parthenon. «Nello sviluppo dei fondi e nell'attività di fund raising, un ruolo molto importante è stato svolto poi dagli **operatori pubblici**, che hanno contribuito in maniera rilevante alla crescita del mercato italiano e, più recentemente, anche alcune **casse previdenziali hanno sottoscritto quote di fondi di private lending in fase di avvio**, chiaramente privilegiando tipologie di crediti consoni al loro profilo di rischio». Lo confermano i numeri perché l'anno scorso 16 **fondi pensione** hanno destinato 1,04 miliardi ai private market, per il 22% indirizzati al private credit.

Questo il quadro offerto dalla stampa specializzata.

Vediamo ora che cosa è questo asset chiamato "private credit".

EYItalia nel luglio 2025 ha pubblicato un report che ho letto e del quale riproduco qui l'Executive summary:

“Nell'ultimo decennio, **il Private Credit si è affermato come una delle asset class alternative di maggiore successo a livello globale, con masse in gestione pari a quasi \$2,0tn nel 2024, attese a circa \$3,0tn entro il 2028.**

Sebbene soluzioni di accesso al credito alternative al canale bancario fossero note già dagli anni '90 negli USA – grazie all'opera pionieristica di fondi come Apollo Global, Oaktree e Blackstone e all'istituzione di veicoli denominati Business Development Companies (BDC) – il vero successo dell'asset class su scala globale si è verificato a valle della Global Financial Crisis del 2008, per colmare il "funding gap" derivante dal parziale lending retrenchment delle banche tradizionali, a cui il Private Credit ha risposto offrendo soluzioni di finanziamento flessibili, rapide e personalizzabili.

A livello internazionale, l'asset class ha mostrato un'espansione costante, favorita dalla capacità di navigare attraverso contesti macroeconomici mutevoli: dalla stagione di tassi bassi nel decennio post-crisi, fino al più recente scenario di politica monetaria restrittiva e tensioni geopolitiche. La struttura a tasso variabile degli strumenti, unita alla solidità contrattuale con downside-risk protection (il Downside Risk è una misura di rischio simile alla deviazione standard che si concentra sulla parte negativa della volatilità dell'investimento) e la bassa correlazione con i mercati pubblici hanno reso

l'asset class particolarmente attrattiva, da un punto di vista di risk-adjusted return, anche per investitori istituzionali e assicurativi in cerca di rendimento e diversificazione.

Nel tempo, il Private Credit ha esteso il proprio raggio d'azione in ottica di diversificazione: oltre al tradizionale focus su creditori del segmento middle-market – in forte sinergia con il Private Equity – oggi finanzia anche operazioni di grandi dimensioni e include un'ampia varietà di strutture asset-based. Le strategie di investimento si sono evolute, andando oltre i tipici mini-bond e il direct lending – ad esempio grazie a soluzioni più complesse di hybrid capital – così come i modelli di collaborazione con le banche, attraverso strutture di co-investimento, loan-on-loan (o back leverage), trasferimento del rischio (SRT) o altre partnership.

Non mancano tuttavia alcuni rischi legati al **crescente livello di leva e interconnessione con il sistema bancario**, la concentrazione dei portafogli, come anche il maggiore coinvolgimento di investitori retail, che pone sfide sia sul piano della liquidità (intesa come duration mismatch), sia sul mantenimento di rendimenti elevati, storicamente garantiti proprio grazie al profilo di illiquidità dell'investimento.

In Italia, il mercato del Private Credit - seppur ancora non maturo come nei contesti anglosassoni – ha recentemente registrato un forte sviluppo, specialmente a valle del Covid19, con livelli annui di raccolta che sono cresciuti da €551m nel 2020 a circa €1,4mld nel 2024 (c.25% CAGR).

Il successo dell'asset class nel nostro paese è legato anche ad una combinazione favorevole di fattori strutturali. Infatti, storicamente, le imprese italiane hanno leva finanziaria elevata e, al contempo, un approccio bancocentrico. Questa caratteristica, al momento della stretta creditizia bancaria, ha fatto sì che l'opportunità per l'offerta di soluzioni alternative di finanziamento fosse forte, motivando l'intervento del regolatore nel disciplinarle. A ciò si è aggiunto un ruolo abilitante del settore pubblico, con crescenti investimenti da parte di istituzionali domestici.

Da un punto di vista di operatori, il contesto competitivo si distingue per la presenza di fondi italiani specializzati di recente costituzione, affiancati da grandi asset manager internazionali con ampi track record, attivi solitamente in operazioni di maggiori dimensioni.

Le partnership con le banche in ottica di "coopetition" – fattispecie in forte sviluppo all'estero in mercati più maturi – mostrano buoni segnali anche in Italia, ma risultano ancora in fase embrionale. In particolare, si stanno affermando modelli in cui le

banche, oltre a investire direttamente in fondi di Private Credit o costituirne di propri, operano come intermediari tra fondi e clientela corporate, assumendo un ruolo attivo nelle fasi di origination e di distribuzione. Questo modello di business consente, da un lato, di mantenere un ruolo centrale nella relazione con le imprese, affidando l'execution ad asset manager esperti e con competenze verticali, dall'altro, di alleggerire il profilo di rischio e l'impatto sul proprio bilancio, in ottica "capital-light".

Nello scenario futuro, caratterizzato da nuove incertezze geopolitiche e tassi d'interesse attesi "higher-for-longer", riteniamo che l'asset class possa comunque proseguire lungo una nuova fase di sviluppo.

Sul piano della raccolta, gli investitori guarderanno sempre più con favore verso asset manager affermati, con rigorose politiche di sottoscrizione e approcci disciplinati al monitoraggio e gestione dei rischi di portafoglio. La partecipazione di istituzionali e assicurazioni è attesa ulteriormente in crescita al fine di raggiungere i target di asset allocation nel settore, mentre sul fronte retail vediamo sempre maggiore coinvolgimento di wealth manager verso investitori affluent, anche grazie al trend crescente di costituzione di veicoli aperti in ottica evergreen.

Sul piano degli impieghi, la prospettata ripresa del dealflow nel Private Equity – dove si osservano elevati livelli di dry powder – potrà tornare a costituire un importante driver di crescita per il Private Credit, sia nel finanziare le operazioni primarie, sia nel sostenere la crescita e gli investimenti trasformativi delle portfolio companies. In parallelo, la diversificazione verso nuove asset class potrà proseguire grazie ad operazioni asset-backed e un atteso aumento nel segmento Real Estate.” (Fonte: *Private Credit: opportunità per lo sviluppo del mercato in Italia*, EY Point of View, luglio 2025).

Richiesta di un parere la IA dice: “Sì, nel private credit manca la trasparenza perché i prestiti sono spesso non classificati e opachi, a differenza dei titoli pubblici, e gli investitori si affidano a valutazioni interne anziché a rating ufficiali. **Questa minore trasparenza rende difficile per gli investitori valutare appieno le condizioni finanziarie delle aziende e delle opportunità di investimento, creando un divario informativo. Nonostante questo, il private credit è un mercato in forte crescita, con un patrimonio gestito globalmente che supera i 9 trilioni di dollari.**”

Una ragione in più per potenziare le competenze sia nei Fondi pensione che nelle Casse di previdenza perché non maneggiano denaro qualsiasi ma provvista che si forma attraverso contribuzione previdenziale volontaria, quanto ai primi, e obbligatoria, quante alle Casse.

Per non ritrovarsi nella bolla.

Blackrock scrive:

“Capitale a rischio.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare o diminuire e non sono garantiti. L'investitore potrebbe non recuperare l'importo originariamente investito”.

Ribadisco che il private credit a me sembra incompatibile con la funzione svolta dalle Casse di Previdenza che è quella, ex art. 38 Cost, di garantire pensioni alla maturazione dei requisiti di legge.”

“Le principali criticità del private credit includono **bassa liquidità e lunga durata** degli investimenti, **rischi elevati** dovuti all'investimento in debito di società non-investment grade e all'uso di leva finanziaria, **commissioni elevate** che possono incidere significativamente sui rendimenti netti, e **minore regolamentazione** rispetto ad altri veicoli d'investimento. Inoltre, sono necessari un **capitale minimo** spesso elevato e una comprensione profonda dei rischi per gli investitori, specialmente i meno esperti.” (da IA).

“Il terreno sotto i mercati finanziari è sempre più instabile.

Questa è la diagnosi netta e allarmante che emerge dall'ultimo Global Financial Stability Report (GFSR) del Fondo Monetario Internazionale (Fmi). Nonostante un'apparente calma, con prezzi degli asset rischiosi elevati e condizioni finanziarie più morbide rispetto ai mesi passati, si cela un sistema globale nelle mani di fragilità sostanziali e crescenti. Tobias Adrian, capo del dipartimento dei mercati finanziari del Fmi, avverte: “La crescita degli intermediari non bancari sta rivelando nuovi rischi di stabilità finanziaria che possono rapidamente travolgere il sistema bancario tradizionale”. Una frase che sintetizza il cuore di un pericolo che attraversa mercati e istituzioni nei quali realtà un tempo marginali sono divenute protagoniste dell'equilibrio finanziario globale.” (Fabrizio Gorla su *La Stampa*, 14 ottobre 2025).

Il 7 agosto scorso il Presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per spingere verso i private market i Fondi 401k che equivalgono alla nostra previdenza complementare, ma ci si domanda se questo nasca da una reale esigenza dei risparmiatori o dall'interesse dell'industria finanziaria a vendere prodotti con margini più generosi?

Secondo il [Wall Street Journal](#), la risposta è chiara almeno su un punto: “I gestori di fondi dei mercati privati hanno fatto lobbying verso l’amministrazione Trump per facilitare l’inclusione dei loro prodotti nei fondi previdenziali”.

Se e quanto questo andrà a beneficio dei risparmiatori è, invece, tutto da dimostrare.

Vogliamo aprire gli occhi prima che sia troppo tardi?

QUANDO LA POLITICA IGNORA L'OPPOSIZIONE: IL RISCHIO È DI PIEGARE I MAGISTRATI

Coinvolgere la società civile e le scuole è l'unico modo per un voto davvero consapevole.

21 ottobre 2025

L'intervento

avv. Paolo Rosa

Il fatto che ANM si mobiliti nella opinione pubblica non mi impressiona perché le modifiche alla nostra Carta costituzionale sui principi fondamentali non si possono fare a colpi di maggioranza che è poi espressione di una minoranza nel Paese visto che il partito del non voto ha ormai la maggioranza assoluta.

Andava coinvolta anche la opposizione così da arrivare ad una riforma condivisa evitando il referendum. Così non è stato e ora tutti si mobilitano presso la opinione pubblica.

Il rischio, in futuro e quindi non subito, paventato da una corrente di pensiero, anche autorevole, di una sottoposizione del Pm alla politica non è peregrino e quindi mi pare giusto che il dibattito coinvolga ogni articolazione sociale, a cominciare dalla scuola.

Per votare al referendum occorre, prima di tutto, essere informati.

QUANDO LE PROMESSE ELETTORALI VENGONO, GIUSTAMENTE, DISATTESE PER USCIRE DALLA PROCEDURA DI INFRAZIONE



Trento, 22 ottobre 2025 Di **Paolo Rosa**, avvocato

“Lo scopo della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) è che i paesi dell’Unione correggano i livelli di disavanzo eccessivo e/o di debito.

La Commissione europea può avviare una PDE contro un paese dell’Unione che non rispetta una delle due regole seguenti del patto di stabilità e crescita (PSC):

La Commissione europea può lanciare una PDE nei confronti di un paese dell’Unione che non rispetti il Patto di stabilità e di crescita (PSC), un corpus di norme che disciplina il coordinamento delle politiche fiscali dei paesi dell’Unione europea.

Nello specifico, è possibile lanciare una PDE qualora un paese dell’Unione:

- aver oltrepassato o rischi di oltrepassare la **soglia di disavanzo del 3 % del PIL**; o
- aver violato la regola del debito, **avendo un livello di debito pubblico superiore al 60% del PIL** che non diminuisce a un ritmo soddisfacente, ovvero a un ritmo tale per

cui il divario tra il livello del debito di un paese e il riferimento del 60 % si riduca di un ventesimo all'anno (in media, su tre anni).

Il Patto di stabilità e di crescita si propone di preservare solide finanze pubbliche e opera attraverso due ramificazioni:

- il braccio preventivo, che assicura **che la politica fiscale dei paesi dell'Unione sia condotta in modo sostenibile**;
- il braccio correttivo, che **stabilisce quali azioni devono intraprendere i paesi** nel caso in cui il loro debito pubblico o disavanzo di bilancio venga considerato eccessivo.

La PDE è disciplinata dall'**articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea** e sostiene il braccio correttivo del PSC dell'Unione.

Ogni anno nel mese di aprile, **i paesi della zona euro presentano i loro programmi di stabilità alla Commissione e al Consiglio**, mentre i paesi terzi presentano alle stesse istituzioni programmi di convergenza.

Un programma di stabilità o di convergenza deve includere gli obiettivi di bilancio a medio termine del paese, e indicazioni su come questo verrà raggiunto.

Deve contenere inoltre un'analisi degli effetti dei possibili cambiamenti rispetto ai principali assunti economici della posizione fiscale del paese.

I programmi vengono esaminati dalla Commissione.

Se i criteri non sono soddisfatti, il Consiglio avvia una PDE in base alle raccomandazioni della Commissione.

La PDE richiede al paese in questione di fornire un piano di azione correttivo e politiche corrispondenti, nonché le scadenze per l'implementazione delle stesse.

I paesi della zona euro che non danno seguito alle raccomandazioni potranno essere multati". (Fonte: Eurlex)

E veniamo alla **legge di bilancio** che sta suscitando tanti commenti negativi.

Per ora gira una bozza di 137 articoli ma è partito il cd "assalto alla diligenza" da parte delle forze politiche.

Quel che è certo è che il Governo, per fortuna di tutti, ha trasmesso in Europa i saldi che restano invariabili e che ci servono per uscire dalla procedura di infrazione e mantenere i conti in ordine. Di conseguenze molte voci, specialmente sulle entrate, potranno nelle more, da qui a dicembre, cambiare ma a saldi invariabili.

Il 15 ottobre 2025, infatti, è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano il Documento Programmatico di Bilancio 2026 leggibile al seguente link
Documento Programmatico di Bilancio

[Documento Programmatico di Bilancio](#)

Capirlo sarebbe già un passo in avanti nel processo di educazione civico-finanziaria.

Le promesse elettorali stanno a zero, è vero, ma finalmente il Governo ha guardato alle future generazioni, perché governare a debito, significa spendere oltre le proprie possibilità e scaricare su chi verrà una montagna di debiti.

E su questo punto è innegabile la presa di coscienza del Governo.

Per esempio **cambiare la legge Fornero sulle pensioni, significa aumentare il debito pubblico.**

Se riusciremo ad elevare la cultura economico-finanziaria nel nostro Paese, dove l'ignoranza funzionale, intesa come l'incapacità di comprendere testi semplici è ancora molto frequente, sarà un bene per tutti.

“Stare dentro una procedura d'infrazione — cioè sotto la lente dell'Unione — non è una sanzione automatica, ma ha conseguenze reali.

In termini generali, quando uno Stato è sottoposto a una PDE, deve attenersi a un percorso di correzione imposto da Bruxelles, con limiti di spesa netta e di deficit concordati, e possibili richiami o penalizzazioni in caso di deviazioni.

Questo significa per esempio andare incontro a rischi reputazionali e finanziari, perché stare sotto procedura d'infrazione segnala agli investitori che il Paese è “vulnerabile”.

Ciò si traduce in spread più elevati, tassi più alti nel collocamento del debito pubblico e, in generale, in minori margini di fiducia.

L'uscita — se riconosciuta da Bruxelles — fornisce invece un segnale di stabilità e rassicura i mercati, oltre che un beneficio in termini di immagine per l'esecutivo.

Un altro punto sono i vincoli più stretti. Finché la procedura è attiva, il governo italiano è vincolato a rispettare le condizioni imposte nel percorso correttivo: cioè limiti alla crescita della spesa netta, correzioni strutturali, e rendicontazioni periodiche.

Ciò limita la libertà di spesa (ad esempio per interventi emergenziali o politiche espansive) e costringe il governo a una disciplina rigorosa.

Non si possono ovviamente non citare le possibili sanzioni monetarie.

Anche se è bene ricordare che le sanzioni vere scattano solo in casi estremi e solo dopo il passaggio al contenzioso con la Corte di giustizia dell'Unione europea.

In particolare, se uno Stato non risponde a un parere motivato, e poi viene condannato, può essere costretto a pagare somme forfettarie o penali giornaliere.

Infine, un altro limite imposto dalla procedura riguarda gli effetti di cerniera su altre politiche.

Rimanendo sotto procedura, un governo perde parte della libertà di usare la leva fiscale o di modificare spesa e investimenti troppo drasticamente.

Potrebbero, per esempio, esserci vincoli su tagli fiscali, aumenti della spesa o manovre anticicliche rilevanti, specie in un contesto di bilancio fragile". (Fonte: Borsa&Finanza di Massimiliano Carrà, 01.10.2025).

Con la legge di bilancio si deve perseguire l'interesse superiore della Nazione e non catturare il consenso per fini elettorali!

LA LEGGE DI BILANCIO 2026 PER I FONDI PENSIONE E LE CASSE DI PREVIDENZA

Le novità sono contenute nell'art. 45 della Legge di bilancio, bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato e inviata per l'approvazione al Parlamento.

23 ottobre 2025

Casse di previdenza

avv. Paolo Rosa

Il testo è il seguente:

“ART. 45.

(Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5-bis: 1) dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o tramite titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 2-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia;»; 2) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento definiti dalla lettera a-bis), ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive;»; b) al comma 13, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali;».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si provvede con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, mediante modifica del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

La Legge di bilancio, con riferimento ai Fondi pensione rafforza gli investimenti in una serie di settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, telecomunicazioni, ivi comprese quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia richiamando, almeno in parte, la bozza del emanando decreto per gli investimenti delle Casse di previdenza.

Per capire le novità è necessario aver presente l'art. 6 del d.lgs. 252/2005 istitutivo della previdenza complementare e che qui riproduco:

“Art. 6

Regime delle prestazioni e modelli gestionali

1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'[articolo 1, comma 5, lettera d\), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#), mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, **(operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi)**;

c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#) e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, **(operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi)**;

c-bis.) convenzioni con soggetti autorizzati alla gestione di fondi di cui all'[articolo 1, comma 1, lettere m-ter](#) ed [m-quinquies](#)), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#), ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.

4. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28](#).

5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.

Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7.

5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla [direttiva \(2014/65/UE\)](#), alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.

5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.

(5-quater. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento, predispongono e rendono pubblicamente disponibile un apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonché il modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni, nonché in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento ed è messo a disposizione degli aderenti e, se a ciò interessati, dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.)

5-quinquies. I fondi pensione adottano procedure e modalità organizzative adeguate per la valutazione del merito di credito delle entità o degli strumenti finanziari in cui investono, avendo cura di verificare che i criteri prescelti per detta valutazione, definiti nelle proprie politiche di investimento, non facciano esclusivo o meccanico affidamento ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite dall'[articolo 1, comma 1, lettera r-quinquies](#)), [del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#). Nelle convenzioni di gestione sono indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito ai sensi della presente disposizione. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità dell'attività dei fondi pensione, la COVIP verifica il rispetto di quanto sopra e valuta che l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi.

6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all'articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.

8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia

di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'[articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#). Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.

10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

11. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28](#).

12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, né investire le disponibilità di competenza:

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'[articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;

c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie

disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'[articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#).

c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.

(14. Le forme pensionistiche complementari possono tener conto del potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e di governo societari)."

Vedremo a questo punto se e quando il decreto investimenti per le Casse previdenziali sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Due comunque i passaggi importanti nella legge di bilancio 2026 e sono:

- **il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati e**
- **gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali.**

Se questo vale per i Fondi pensione, che governano la previdenza complementare che è volontaria, a maggior ragione dovranno valere per le Casse di previdenza dei professionisti che governano la previdenza obbligatoria di primo pilastro.

Pensare da legale, agire in digitale

27 ottobre 2025

di Paolo Rosa

Ho seguito il “Convegno” giuridico forense di Torino in *streaming*.

Il Presidente del CNF nel suo intervento, ad un certo punto, ha così dichiarato: ***“Siamo intervenuti sulla durata dei mandati dei Consigli dell’Ordine, riducendoli a 3 anni, ma prevedendo la possibilità di candidarsi per 3 volte, onde evitare – per come accade oggi – che dopo il primo mandato, di rodaggio, i componenti abbiamo un solo mandato per realizzare i loro programmi. Quindi, abbiamo ridotto la durata del mandato a 3 anni ma previsto la possibilità di 3 candidature, cosicché il turn over sarà suddiviso in 3 occasioni e chi ha ben operato dovrà sottoporsi in un arco temporale più ridotto al rinnovo del consenso.”***

È una novità inserita nella riforma forense non richiesta, a mio ricordo, da alcuna mozione congressuale. Non ho sentito applausi dalla platea su questo passaggio ma credo che il silenzio si debba interpretare come un tacito consenso.

Purtroppo durante i lavori congressuali non ho sentito voci dissenzianti ad eccezione (chiedo scusa se mi fosse sfuggito altro intervento) di quelle dei Colleghi Cosimo Matteucci e Valentina Restaino, le quali, secondo una consuetudine forense, sono state chiamate quando la sala era pressoché vuota. È toccato anche a me nell’ultimo Congresso forense di Milano, dopo il quale ho deciso di non partecipare più personalmente.

Sulla proposta del terzo mandato, che vale ovviamente anche per il CNF, ho interrogato l’IA che mi ha dato questa risposta:

“Divieto legale: La legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'articolo 34, stabilisce il limite di due mandati consecutivi per i membri del CNF.

Decisioni giurisprudenziali: Numerose sentenze hanno confermato l'applicabilità del divieto, respingendo i tentativi di eluderlo.

Tribunale di Roma (2019): ha confermato che il principio del divieto del terzo mandato consecutivo si applica anche al CNF.

Corte di Cassazione a Sezioni Unite (2021): ha ribadito il divieto e ha chiarito che le dimissioni strategiche non possono essere usate per aggirare la norma.

Cassazione (2025): una sentenza di gennaio 2025 ha affrontato la questione delle elezioni del CNF per il periodo 2022-2026, confermando l'impossibilità di estendere il numero di mandati consecutivi oltre il limite stabilito.

Riforma forense (2025): pur essendo in corso una riforma della professione forense, che include temi come le Società Tra Professionisti (STP), la previdenza e la deontologia, il divieto del terzo mandato consecutivo per gli organi di rappresentanza, compreso il CNF, rimane saldo.

Situazione attuale (ottobre 2025)

Elezioni 2022-2026: Le elezioni per il quadriennio 2022-2026, proclamate a febbraio 2023, sono state oggetto di contenzioso proprio in relazione al divieto del terzo mandato per alcuni consiglieri.

Prospettive future: Con una riforma forense in fase di approvazione e la consolidata giurisprudenza in materia, **è improbabile che il divieto del terzo mandato consecutivo per il CNF venga modificato nel breve termine.**"

Credo che su questo ultimo passaggio l'intelligenza artificiale non sia attendibile ma vedremo se i lavori parlamentari, sapranno smentirmi.

Il CNF ha però trovato un alleato importante in quanto avvenuto, recentemente, nella Fondazione ENPAM.

L'approvazione di un terzo mandato consentivo per i dirigenti di ENPAM è stata possibile grazie a recenti modifiche allo Statuto, che hanno ridotto la durata dei mandati da 5 a 4 anni permettendo però la rielezione per un massimo di 3 mandati consecutivi. Questo nell'aprile del 2025 con l'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

Ricordo, da ultimo, che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1662 del 23.01.2025, ha stabilito che il divieto di ricandidatura per un terzo mandato consecutivo nei Consigli dell'Ordine degli avvocati resta valida anche nel caso in cui un consigliere si sia dimesso prima della scadenza naturale della consiliatura.

Questa decisione rafforza il principio della rotazione nelle cariche degli Ordini forensi, evitando meccanismi che possono favorire la continuità di alcuni soggetti attraverso

dimissioni strategiche. La Cassazione ha ribadito che l'obiettivo della norma è garantire un ricambio effettivo nella governance degli Ordini degli avvocati, **preservando il pluralismo e la partecipazione democratica.**

Applausi!

Multa paucis, come sempre.

COMMISSIONE BICAMERALE, LA CASSA GEOMETRI PORTA LA SUA ESPERIENZA PREVIDENZIALE

Nell'audizione del 23 ottobre, il Presidente della Cassa ha presentato una relazione disponibile sul sito della Commissione, con riflessioni e proposte per rafforzare la sostenibilità del sistema delle Casse.

28 ottobre 2025

Casse di previdenza

avv. Paolo Rosa

La Cassa geometri già nel 2010 ha introdotto nel suo sistema **l'applicazione del calcolo contributivo DELLA PENSIONE** disciplinato dalla legge 335/1995 che si basa sul principio della corrispondenza diretta tra i contributi effettivamente versati e la prestazione maturata, assicurando un equilibrio attuariale.

Nonostante questa importante riforma, la Cassa geometri ha denunciato notevoli criticità che hanno spinto, recentemente, il Comitato dei Delegati ad approvare una serie di riforme tra le quali:

- l'incremento graduale dell'aliquota del contributo soggettivo, portata al 20% dal 2025 e al 22% dal 2027 con corrispondente adeguamento dei minimi contributivi che sono passati da € 3.405,00 del 2023 a € 4.205,00 del 2025;
- l'aumento della quota del contributo integrativo retrocessa sul montante individuale, attualmente pari al 60% per gli iscritti post 2009, e la revisione della distribuzione per le generazioni precedenti;
- la possibilità di versamenti volontari aggiuntivi, fino al 100% del reddito, al netto dei contributi obbligatori, al fine di incrementare la propria posizione previdenziale;
- l'abrogazione della pensione di anzianità e l'introduzione della pensione di vecchiaia anticipata, più coerente con i principi di equilibrio attuariale e sostenibilità del sistema.

Mentre con il precedente sistema reddituale di calcolo della pensione, il tasso di sostituzione poteva raggiungere il 90%, con le riforme di cui sopra, Cassa Geometri è riuscita ad innalzare progressivamente il tasso di sostituzione fino a circa il 60%, malgrado il passaggio al sistema contributivo che, come dovrebbe essere noto a tutti,

comporta di per sé una riduzione del tasso di sostituzione. Cassa geometri ha nel tempo riscontrato un notevole problema demografico perché la riduzione del numero degli iscritti dal 2015 al 2024 è stata pari al 20% e per il solo periodo dal 2020 al 2024 del 7,2%.

Al 31.12.2024 la platea degli iscritti professionisti era composta da 73.280 unità, con un'età media pari a 51 anni.

La riduzione del numero degli iscritti ha però comportato un aumento considerevole sia dei redditi che del volume d'affari, grazie anche al superbonus 110%.

Il reddito medio professionale è passato da € 22.851,16 del 2019 a € 40.605,47 del 2023 con una variazione quindi del 77,70%.

In Cassa geometri la pensione di vecchiaia, che costituisce la prestazione principale, è conseguibile al compimento dei 67 anni di età con almeno 35 anni di anzianità contributiva e il trattamento pensionistico è calcolato con il sistema misto e cioè metodo reddituale per i contributi versati fino al 31 dicembre 2009 e metodo contributivo per i contributi successivi al 1° gennaio 2010.

Come detto più sopra, dal 2024 la quota retrocessa dal contributo integrativo, pari al 5%, sul montante individuale, è pari al 3% del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 01.01.2010, con riduzione dello 0,1% per ogni anno di iscrizione antecedente, ferma rimanendo una percentuale di retrocessione minima dello 0,5%.

Il bilancio tecnico della Cassa geometri al 31.12.2023 (approvato a novembre 2024), pur rilevando una diminuzione della popolazione degli iscritti dal precedente bilancio tecnico al 31.12.2020, riporta una sostanziale stabilità per effetto delle modifiche normative sopra indicate.

Il saldo corrente, il saldo previdenziale e il patrimonio sono sempre positivi nei 50 anni considerati.

La situazione finanziaria della Cassa geometri su tutto il periodo considerato e cioè sino al 2073, **risulta quindi sostenibile e questo grazie all'aumento dei redditi, del volume di affari e della contribuzione soggettiva.**

Il tempo dirà però se le riforme saranno sostenibili dagli iscritti, dato che il totale dei crediti di Cassa geometri verso gli iscritti al 31.12.2024 è pari a 1.188.732.821 euro al netto del fondo di svalutazione di euro 461.678 di cui 356 milioni in corso di pagamento con rateizzazioni attivate, con una patrimonializzazione di quasi

3 miliardi di euro. Cassa Forense, per esempio, con la riforma entrata in vigore l'1.1.2025, dichiara UNA SOSTENIBILITA' PER 30 ANNI MA NON PER 50.

Infatti *CFnews* il 15 ottobre 2024 ribadiva che *“Il sistema previdenziale di Cassa (Forense) ha oggi una proiezione di sostenibilità a 30 anni. L'obiettivo nel proseguo sarà quello di migliorare l'equilibrio tra la sostenibilità del sistema e l'adeguatezza delle prestazioni”*.

Come raggiungere questo obiettivo?

Lo sapremo solo vivendo.

Casse di previdenza: un comparto da ripensare

03 novembre 2025

di Paolo Rosa

La privatizzazione degli Enti di previdenza ed assistenza dei liberi professionisti nasce da alcune norme di delega contenute nella legge 537/1993 con le quali l'allora Governo Ciampi si proponeva, inter alia, di attuare un riordino degli istituti previdenziali e assistenziali in essere. Nei primi anni novanta, infatti, il Governo Ciampi con l'allora Ministro della Funzione Pubblica, Sabino Cassese, avviò un importante processo di riforma della Pubblica Amministrazione con interventi normativi che riguardavano l'intero sistema delle amministrazioni centrali, tra cui gli enti pubblici. La riforma interessò ampiamente il settore degli enti pubblici, prevedendo che alcuni enti fossero soppressi, altri istituiti, mentre altri, come gli enti previdenziali appunto, venissero riordinati tramite la privatizzazione.

La Legge n. 335 del 1995 (cd. Riforma Dini) ha, probabilmente in modo non lungimirante, introdotto una netta distinzione tra lavoratori dipendenti e alcune categorie di autonomi iscritti all'INPS e alla GS, da un lato, e i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza, dall'altro.

Le Casse sono così uscite dal sistema pubblico, per intraprendere un percorso autonomo, trasformandosi in Enti di diritto privato (d.lgs. 509/1994).

La disciplina in tema di trattamenti erogati dalle gestioni di forme obbligatorie di previdenza e assistenza deve fondarsi su tre capisaldi: sostenibilità, equità - tra generazioni e tra individui della stessa generazione - e adeguatezza intesa come capacità di fornire prestazioni previdenziali idonee al sostentamento del pensionato.

Le Casse anche se privatizzate continuano a perseguire una finalità di pubblico interesse e costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio sul quale lo Stato continua ad esercitare la vigilanza. Agli stessi Enti, ai sensi del d.lgs. 509/1994, non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Le Casse di previdenza sono 20 distinte tra quelle del 509/1994 e quelle del 103/1996.

Le Casse privatizzate del 509/1994 sono caratterizzate da un sistema misto in cui il sistema a ripartizione PAYG è integrato da una componente Funded accumulata in fase iniziale grazie ad una situazione molto favorevole nel rapporto tra attivi e pensionati.

Pertanto, di fatto le Casse operano in un sistema di finanziamento misto con componente sia a ripartizione che a capitalizzazione: la loro sostenibilità dunque dovrà essere supportata da un mix sia della componente demografica (in termini di attrattività prospettica della professione e dei conseguenti futuri ingressi) sia da una oculata e prudente gestione degli investimenti del patrimonio legati alla componente Funded.

Il passo successivo è stata la costituzione di nuovi Enti di previdenza privati per assicurare la copertura a categorie di professionisti non ancora soggette a tutela previdenziale (d.lgs. 103/1996).

Gli Enti 103 sono un unicum nel panorama previdenziale italiano.

Adottano infatti il metodo contributivo del sistema pubblico di 1° pilastro per il calcolo delle pensioni, ma se ne differenziano perché il regime di finanziamento è a capitalizzazione, a differenza di Inps che è finanziato a ripartizione e le Casse del 509/1994 che si basano su un mix di ripartizione e capitalizzazione collettiva.

La differenza nei regimi di finanziamento si coglie anche nei bilanci di esercizio degli Enti 103: tra le passività, infatti, viene data evidenza dei montanti contributivi che rappresentano il “debito” verso gli iscritti e i pensionati.

Pur essendo a capitalizzazione, gli Enti 103 devono, per legge, adottare il PIL per la rivalutazione dei montanti contributivi individuali al posto, come sarebbe logico, del rendimento del patrimonio investito che rappresenterebbe il loro tasso di “equilibrio”. Alcuni Enti riconoscono una rivalutazione aggiuntiva dei montanti qualora il rendimento del patrimonio investito sia superiore alla rivalutazione del montante in base al PIL (cd. extra-rendimento); il meccanismo passa attraverso la costituzione di un Fondo di riserva nel quale viene accantonato l’extra-rendimento per la successiva destinazione a montante.

Fondamentale per la valutazione dell’**adeguatezza delle prestazioni** è il sistema di calcolo delle pensioni. Così come per i lavoratori iscritti all’Ago, anche le Casse di previdenza avevano in passato sistemi di calcolo maggiormente ispirati a modelli reddituali come il retributivo, che offrivano pensioni più generose. In seguito, la necessità di riportare un equilibrio di lungo periodo, ha portato molte Casse di previdenza dapprima a rivedere i parametri al fine di ridurre la copertura, per poi optare

per un **sistema contributivo**, introdotto pro-rata. Le Casse istituite a norma del d.lgs. 103/96, inoltre, sono nate fin dall'inizio con l'obbligo di utilizzare il metodo contributivo.

Tale sistema rende più semplice mantenere un equilibrio per l'ente previdenziale, ma è fortemente influenzato dalla stabilità della carriera lavorativa e dal livello contributivo. Redditi altalenanti con possibili buchi contributivi potrebbero ridurre di molto la **copertura previdenziale**. Si consideri inoltre che i livelli contributivi base dei liberi professionisti vanno dal 10 al 22%. Immaginando un contributo soggettivo del 10% annuo per quarant'anni, è improbabile che si possano raggiungere rendite pensionistiche superiori al 22-27% dell'ultimo reddito. Laddove la pensione fosse l'unica entrata del lavoratore, ciò comporterebbe un abbassamento drastico del tenore di vita.

Con la privatizzazione e la rinuncia alla garanzia statale, le Casse si sono però assunte anche il debito latente sin lì maturato.

Le Casse di previdenza, come ricordato più sopra, sono 20, cui fanno capo 22 gestioni.

Gli iscritti al 31.12.2024 erano 1.849.219.

Il patrimonio si è evoluto dai 37,60 miliardi del 2007 ai 115,23 miliardi del 2024.

Anche le Casse di previdenza sono state interessate da quel processo di "ripubblicizzazione" che ha riguardato tutti i soggetti che hanno avuto un forte grado di autonomia e ai quali il legislatore ha delegato delle funzioni o attività pubbliche a partire dagli anni '90. È iniziato, insomma, un percorso inverso rispetto a quello di "privatizzazione" promosso dal legislatore agli inizi degli anni 90 che ha portato ad introdurre una serie di controlli formali per cui i soggetti "ripubblicizzati", fra i quali le Casse, si sono trovati investiti da una serie di vincoli, rispetto alle origini.

Durante la trentennale gestione vi sono state anche delle criticità di gestione, sia per mala gestio che per "i cigni neri" del mercato finanziario.

Come evidenziato anche dal recente report della Commissione Bicamerale di controllo sugli Enti previdenziali, vi è nelle Casse di Previdenza la necessità di implementare la competenza e professionalità specifica in materia finanziaria.

Le Casse, in rapida sintesi sono tenute a:

- garantire una gestione efficiente del patrimonio;
- assicurare prestazioni adeguate agli iscritti;

- mantenere la sostenibilità di lungo periodo, attraverso la patrimonializzazione rispetto al debito latente (funding ratio);
- sviluppare politiche di welfare mirate.

Emerge anche una nuova categoria, quella dei soggetti “deboli”, dove alla “debolezza”, anche di genere, occorre porre rimedio attraverso l’effettivo esercizio dei diritti, che postula non più solo una mera redistribuzione di beni, ma soprattutto interventi “positivi” tesi alla diffusione delle opportunità che, a sua volta, significa non solo “protezione” ma “promozione” di diritti.

Il sistema previdenziale dei liberi professionisti deve però affrontare sfide cruciali che sono:

- transizione demografica
- evoluzione del mercato del lavoro;
- necessità di tutele crescenti;
- complessità normativa.

Con la crisi demografica in atto, tra non molti anni, il rapporto iscritti v pensionati sarà di 1 a 1 il che significa che le Casse andranno incontro a saldi previdenziali negativi con la necessità, per poter pagare le pensioni, di utilizzare prima il rendimento del patrimonio e poi il patrimonio stesso.

Questa situazione spinge i management ad alzare il livello di rischio nella gestione del patrimonio per cercare di conseguire un rendimento maggiore. Sino ad oggi senza regole cogenti in materia di investimenti, che si attendono sin dal 2011.

La natura previdenziale della provvista mal si concilia con la volatilità dei mercati finanziari, perché le pensioni, in base all'art. 38 della nostra Carta costituzionale, non possono dipendere dall'andamento dei mercati finanziari, senza la garanzia finale dello Stato, alla quale le Casse hanno volontariamente rinunciato.

Per contro le Casse del 103/1996, che sin dalla loro origine nascono finanziate dal sistema a capitalizzazione collettiva, oltre a denunciare i rischi finanziari di cui sopra, hanno un problema, non **tanto** di sostenibilità del sistema, ma di **adeguatezza delle prestazioni**.

Un Legislatore previdenziale lungimirante, a fronte di siffatte criticità, che nel tempo possono costituire una "bomba sociale", dovrebbe per tempo por mano ad una riforma di sistema che potrebbe essere l'accorpamento in una unica Cassa per tutti i

professionisti, sul presupposto innegabile che - a prescindere dalle singole specificità - la previdenza dovrebbe avere le stesse regole e essere uguale per tutti, al fine di realizzare importanti economie di scala, oppure rientrare nel pubblico il che, consentirebbe, di risolvere anche il problema della doppia contribuzione per medici e farmacisti dipendenti e l'annoso problema dei "contributi silenti" che caratterizzano la gestione Enasarco.

Già nel 2010 la prof. Elsa Fornero nel suo *“Una questione irrisolta. Le Casse Previdenziali dei Liberi Professionisti”*, AREL Europa lavoro economia, n.3, 2010 ammoniva: *“Il loro futuro non interessa soltanto gli iscritti (poco meno di due milioni tra attivi e pensionati), ma tutti gli italiani, i quali potrebbero essere chiamati, come contribuenti, a rimediare alle scelte non sempre lungimiranti del legislatore e di chi amministra le Casse. Nella previdenza privata, infatti, non meno che in quella pubblica, le valutazioni si fanno guardando al lungo periodo e il futuro delle Casse, a dispetto di risultati gestionali di breve termine generalmente buoni, mostra problemi di sostenibilità dovuti in larga misura a difetti nel disegno istitutivo”*.

Secondo la IA: *“Le principali criticità delle casse di previdenza dei professionisti riguardano la gestione patrimoniale e dei rischi, la scarsa trasparenza, i ritardi normativi, l'ambiguità tra natura pubblica e privata, e l'inefficacia di alcuni strumenti di welfare, come i bandi, che non sempre premiano chi ne avrebbe più bisogno”*.

Se non ora, quando?

Che il comparto delle Casse di Previdenza abbia bisogno di un ripensamento, risulta anche da quando verrò ora raccontando.

Giovedì 23 ottobre u.s. il Presidente della Commissione bicamerale di controllo ha messo in discussione il bilancio tecnico delle Casse di previdenza affermando che *“Quello relativo ai bilanci tecnici delle Casse di previdenza - introdotto dalla riforma dell'ex ministro Elsa Fornero - è un tema che in Commissione vorremo affrontare. Nel caso della Cassa dei geometri, il bilancio tecnico del 2012 ha commesso, rispetto ai dieci anni successivi, un errore di circa il 25% sulla platea degli iscritti. Una previsione del genere a cosa serve? Probabilmente si tratta di uno strumento inadeguato e si rende necessario un intervento legislativo”*. (Fonte: ANSA, 24.10.2025)

Per contro, proprio il MEFOP sostiene che *“In qualsiasi settore di attività **la visione strategica assume un ruolo cruciale per la sostenibilità dell'organizzazione**. La visione nel lungo periodo degli obiettivi, degli impegni necessari a raggiungerli e delle obbligazioni nei confronti degli stakeholder deve guidare tutto il percorso che l'ente dovrà impostare e seguire nel tempo. Tale ruolo è ancora più importante nel settore*

del welfare privato, dove a motivazioni “aziendali” si aggiungono anche stringenti obblighi normativi. Una risposta rigorosa a tale necessità è fornita da uno strumento di analisi fondamentale e complesso: **il bilancio tecnico**. La sua funzione può essere assimilata a quella di un sistema di navigazione avanzato che, a differenza di una semplice mappa, elabora proiezioni dinamiche basate su molteplici variabili. L'elaborazione di tale documento richiede una solida base di conoscenze, analogamente a come l'ingegneria civile è indispensabile per la costruzione di grandi opere. Pertanto, ogni valutazione **si fonda sui principi cardine della matematica finanziaria e attuariale**, quali il valore attuale, il calcolo delle probabilità e la teoria delle rendite. La padronanza di questi concetti è un prerequisito essenziale per comprendere e validare **la robustezza dell'intera architettura valutativa**. Un esame approfondito della struttura del bilancio tecnico, sia nella sua componente analitica che in quella sintetica, permette di comprendere il processo attraverso cui le proiezioni a lungo termine vengono tradotte in indicatori quantitativi di sostenibilità. Tale processo è finalizzato a governare il delicato equilibrio **tra le attività e le passività dell'ente**, secondo i principi dell'**Asset Liability Management** (ALM) interpretati in una prospettiva attuariale. Il punto di partenza di una valutazione adeguata degli impegni è la definizione delle ipotesi sottostanti, come la selezione delle basi tecniche, sia demografiche (relative all'evoluzione dei tassi di mortalità e longevità) sia economico-finanziarie (come il tasso di sconto e il tasso di inflazione atteso). Data l'intrinseca incertezza che caratterizza gli scenari futuri, è necessario procedere oltre la semplice definizione di un'ipotesi centrale. L'applicazione di analisi di sensitività e di stress test diventa quindi indispensabile. Queste tecniche non rappresentano meri adempimenti formali, ma simulazioni di scenari avversi volte a **misurare la resilienza del sistema** e a preparare l'ente ad affrontare potenziali shock esogeni. I principi e le metodologie descritti trovano applicazione in diversi contesti. Un ambito di elezione è rappresentato dalle **Casse di previdenza** per i liberi professionisti, per le quali il bilancio tecnico costituisce lo strumento cardine per la verifica della sostenibilità di lungo periodo. Analogamente, nell'ambito dei **fondi pensione**, l'applicazione di tali principi implica la conformità a normative di riferimento, quale la direttiva IORP II, e una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità attribuite alla Funzione Attuariale. Anche nei **fondi sanitari integrativi**, in particolare quelli che hanno optato per una ritenzione del rischio, il bilancio tecnico costituisce un presidio imprescindibile di corretta gestione e di sostenibilità, allo scopo di valutare in maniera prospettica la capacità dell'ente di far fronte agli impegni assunti nei confronti degli iscritti”. (Fonte: Bilancio tecnico, un navigatore per il lungo periodo, Maria Dilozenzo / Luca Di Gialleonardo, 06 ottobre 2025)

Basare le analisi di sostenibilità sull'equilibrio tra entrate e uscite su stime a 50 anni, in base all'art. 24 della legge 214/2011, è un compito delicato da un punto di vista

statistico, nonché gestionale, ma serve a garantire la sostenibilità dell'Ente in cui l'iscritto è obbligato, per legge, ad iscriversi, avendo davanti a sé un percorso lavorativo di almeno 30 anni e una sopravvivenza, al pensionamento, di altri 20 anni, e 30 +20 da appunto 50.

Le difficoltà che hanno indotto il Legislatore ad intervenire con la legge di Bilancio 2021, (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, commi 103 e 104) procedendo con la confluenza del fondo sostitutivo di INPGI/1 in INPS, come soluzione per la situazione di grave crisi del fondo accollando al bilancio pubblico la copertura dei disavanzi che si erano generati, dimostra come la sostenibilità di fondi previdenziali che si basano su una sola categoria professionale possa essere oggetto di instabilità tali da imporre l'intervento pubblico al fine di garantire la corretta applicazione dell'art. 38 della Costituzione.

La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli Enti previdenziali, nell'audizione del 30.11.2023 dinanzi alla Bicamerale di controllo sugli enti previdenziali ha così concluso: "Degli aspetti afferenti al delicato settore degli investimenti patrimoniali delle Casse già si è, in altra parte di questo documento, diffusamente detto e vale qui soltanto sottolineare come, a giudizio della Corte, resti importante che in tempi quanto più possibile contenuti trovi attuazione quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2023 e che, quindi, siano definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Covip, le norme di indirizzo degli Enti previdenziali in materia di investimento delle risorse finanziarie, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Ciò al fine di permettere, entro sei mesi dall'adozione di tale decreto e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, agli Enti l'adozione di nuovi regolamenti. Vale, comunque, ribadire come la Corte - a prescindere da quelli che sono i compiti istituzionali affidati alla Covip (delle cui relazioni sarebbe auspicabile fosse destinataria in via formale anche la Corte dei conti) - nei propri referti ha sempre invitato a ricercare strumenti finanziari che, nel rispetto degli interessi pubblici perseguiti, siano improntati alla massima prudenza. Le Casse, infatti, è d'uopo ricordarlo, sono chiamate a garantire sempre la finalità originaria alla base del processo di privatizzazione – riconoscere corpi intermedi in grado di garantire la funzione pubblica di protezione sociale – senza mai perdere di vista il loro obiettivo ultimo, ovvero la garanzia e la tutela dei liberi professionisti iscritti che "hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria", in ossequio all'articolo 38 della Costituzione. Tuttavia, più volte, le differenti Relazioni della Corte hanno segnalato una non prudente gestione degli investimenti immobiliari e mobiliari, che ha comportato un rendimento derivato negativo. Sono peraltro emerse alcune

problematiche di carattere strutturale all'interno degli Enti quali una sovrapposizione di organi, una loro composizione molto ampia (con un relativo aumento del costo) e, talvolta, carenze di professionalità specifiche. Un cenno occorre riservare alle politiche poste in atto dalle Casse nella raccolta dei contributi obbligatori versati dagli associati e, in particolare, in tema di recupero dei crediti di questa natura. Dal controllo della Corte è emersa talvolta una gestione del recupero dei crediti disomogenea, con effetti non di rado divergenti. Al riguardo, occorre guardare con favore all'adozione di misure incisive volte alla riscossione di tali poste creditorie, spesso ingenti per entità e per numero di debitori, anche al fine di evitare rischi di prescrizione. Alcune Casse, a tal riguardo, hanno positivamente sperimentato forme coattive di recupero, ma anche efficaci piani di rateizzazione. A margine di tale disamina, in conclusione, si riassumono i temi più rilevanti su cui la Corte dei conti nei propri referti al Parlamento ha avuto l'occasione di segnalare l'attenzione:

- l'efficacia e la correttezza di sistemi di remunerazione dei vertici che, talvolta, prevedono l'erogazione di compensi ad organismi pletorici o di scarsa utilizzazione o per la partecipazione a comitati consultivi di varia natura;
- l'introduzione di requisiti di professionalità, di onorabilità, di criteri di nomina, di composizione, di genere e di comportamento degli organi sociali degli Enti previdenziali;
- la razionalizzazione degli assetti di vigilanza;
- i rischi connessi all'aumento, riscontrato in molti casi, del valore dei crediti contributivi vantati nei confronti degli iscritti;
- l'adeguatezza dei fondi rischi rispetto sia all'incertezza di alcuni rendimenti finanziari sia rispetto ai procedimenti legali in corso;
- l'eventualità di un incremento delle prestazioni di welfare erogate dagli Enti a favore degli iscritti;
- l'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle strutture organizzative dedicate agli investimenti finanziari e reali."

Queste le conclusioni della Commissione parlamentare di controllo sugli Enti previdenziali del 12 giugno 2025:

"2.5 Conclusioni sulle Casse di previdenza

Le evidenze emerse nel corso dell'indagine supportano l'ipotesi che esistano margini di miglioramento delle soluzioni organizzativo-procedurali adottate dalle Casse

nonché delle loro attività di investimento, anche al fine di perseguire il miglior interesse degli iscritti.

In alcuni casi potrebbero essere adottate procedure più adeguate, anche a legislazione vigente; in altri casi, invece, potrebbe risultare necessario un intervento normativo. Qui di seguito – senza la pretesa di prefigurare una lista completa di soluzioni definitive – si indicano le principali aree di possibile intervento.

Mancano, ad oggi, previsioni normative in tema di requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza nonché in materia di meccanismi elettorali, di numero e di durata dei mandati. In particolare, l'appartenenza degli organi di vertice delle Casse alle specifiche professioni cui sono legati i singoli enti può comportare in determinati casi l'assenza di una formazione professionale specifica nelle materie economiche, statistiche e giuridiche, presupposto necessario per l'efficace espletamento dell'incarico secondo professionalità, competenza e correttezza. Sembrerebbe, pertanto, opportuno introdurre regole più chiare e stringenti, prevedendo un necessario «bilanciamento» tra vincoli alle politiche di investimento delle Casse (si è in attesa dal 2012 del decreto MEF sugli investimenti) e l'adeguatezza della *corporate governance* degli Enti. La frammentazione esistente fra le diverse strutture di governo societario e gli eterogenei regimi contributivi andrebbe ridotta, e per rendere più omogeneo il primo pilastro fornito dalle Casse professionali e anche per favorire possibili forme di aggregazione.

Dall'analisi delle strutture organizzative, ed in particolar modo degli uffici/strutture che si occupano delle attività di gestione e di controllo degli investimenti, emerge che, a livello aggregato, le Casse impiegano mediamente 11 risorse umane nell'Area Patrimonio (pari al 10 per cento della dotazione complessiva di personale). In termini di *Asset Under Management* (AUM), dalle analisi svolte – sempre a livello aggregato – emerge che le 11 risorse umane gestiscono/monitorano, a livello di singola risorsa umana, investimenti pari in media a circa 0,54 miliardi di euro. Tale aspetto pone profili di attenzione circa l'effettiva capacità dell'Ente di monitorare in maniera efficace ed efficiente il portafoglio investimenti riuscendo, pertanto, ad ottimizzare il binomio rischio-rendimenti.

Nell'attività di investimento delle Casse si registra un forte coinvolgimento degli *advisor*. Tale coinvolgimento, dovrebbe peraltro supportare le Casse nella definizione di politiche di investimento che tengano conto delle differenti specificità delle platee di riferimento, che pure esistono, essendo correlate a diverse categorie di professionisti. Tuttavia dall'indagine è emersa una certa omogeneità delle politiche di investimento, che sembra quindi non essere in linea con tale premessa. Inoltre, nella comparazione delle politiche di investimento delle diverse Casse, si è riscontrata l'assenza (cfr. grafici

a pag. 54 e 55) di una diretta relazione tra rischi e rendimenti. Inoltre, nel periodo considerato risulta che la sommatoria dei saldi previdenziali e assistenziali (pari a 21,89 miliardi di euro) è prossima alla sommatoria dei risultati di esercizio (pari a 21,92 miliardi di euro). In conclusione, sembrerebbe opportuno rafforzare quantitativamente e qualitativamente le strutture interne delle Casse nonché la «robustezza» delle procedure secondo le quali le Casse interagiscono con gli *advisor*, al fine di gestire il rischio di eccessivo «affidamento».

Dall'analisi dell'informativa contabile delle Casse emergono significativi profili di attenzione sulle seguenti aree:

- i) gestione del portafoglio immobiliare (bassa redditività) e crediti verso inquilini (morosità);
- ii) crediti contributivi nei confronti degli iscritti (*stock* significativo), meccanismi di recupero e mancata iscrizione di adeguati fondi di svalutazione crediti;
- iii) spese sostenute per il contenzioso (rischio di antieconomicità del giudizio promosso);
- iv) componenti di costo degli strumenti finanziari acquistati. In materia, si dovrebbe semplificare e razionalizzare il sistema dei controlli attualmente in essere al fine di armonizzare la vigilanza ed evitare duplicazioni di attività, dispersione di dati e sovrapposizione di scadenze.

Dall'indagine è emersa la presenza di OICR dedicati alla singola Cassa (sottoscrittore al 100 per cento) nonché la presenza di un *asset manager* (controllato al 100 per cento) all'interno di una Cassa. Ciò solleva profili di attenzione sulla complessiva operatività di tali intermediari/strumenti, soprattutto con riferimento ai costi, agli aspetti remunerativi del *management* e alla gestione di possibili conflitti di interesse. Riflessioni ulteriori e in termini più generali, meriterebbero poi i «compensi» (gettoni di presenza) percepiti dai soggetti (frequentemente i componenti del Consiglio dei delegati/C.d.A.) indicati dagli Enti per la partecipazione negli *Advisory board*/comitati consultivi degli OICR Alternativi.

Con specifico riferimento ai Bilanci tecnici, si registrano «ritardi» di circa un anno tra la loro redazione/approvazione e il relativo periodo di riferimento. Ciò determina che le elaborazioni effettuate e le proiezioni contenute nei Bilanci tecnici, e disponibili, tempo per tempo, hanno un *gap* temporale di circa quattro anni rispetto all'effettivo andamento/situazione degli iscritti/pensionati (per ogni categoria di riferimento). Sarebbe necessario ridurre tale *gap* temporale e incentivare la predisposizione di

Bilanci tecnici specifici (oltre che *standard*). Documenti, quest'ultimi, fondamentali per definire l'ALM, da cui poi discendono l'AAS e l'AAT.

Gli investimenti in OICVM nonché in OICR Alternativi sono realizzati in maniera molto significativa attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari di diritto estero. Occorre riflettere sia sulle «effettive» differenze in termini di rapporto rischio/rendimento tra gli strumenti nazionali e non nazionali sia sulla «capacità» dell'industria dell'*asset management* nazionale di far fronte e assistere le esigenze di investimento di investitori istituzionali come le Casse previdenziali.

Sugli aspetti contabili, un controllo esterno al quale sono sottoposti gli Enti previdenziali privati è quello svolto dalle società di revisione che certificano la corretta redazione delle scritture contabili di rendicontazione (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 509/1994). In materia, sarebbe opportuno estendere agli enti di previdenza l'applicazione delle più stringenti disposizioni previste dal d.lgs. n. 39/2010 in materia di «revisione legale» in linea con quanto già previsto per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore.

In conclusione, la sostenibilità di lungo termine delle Casse previdenziali dipende da una pluralità di fattori, riconducibili essenzialmente all'andamento del saldo della gestione (somma dei saldi di previdenza e di assistenza) e al rendimento del patrimonio accumulato.

Sull'andamento della gestione previdenziale, espresso dal saldo per contributi e prestazioni, incidono i regimi contributivi e prestazionali, oltre che le caratteristiche reddituali e socio-demografiche dei diversi bacini di riferimento delle Casse di previdenza. Per quanto riguarda, invece, la redditività degli investimenti, particolare importanza rivestono le efficaci e consapevoli scelte di investimento nonché gli adeguati sistemi di *corporate governance*. In materia, occorrerebbe quindi rafforzare le forme di controllo e sulle modifiche degli statuti e dei regolamenti e sul profilo rischio-rendimento degli investimenti effettuati.

Concludendo, l'auspicio è che la presente Relazione risulti utile a stimolare il dibattito del Governo, del Parlamento e delle Istituzioni, anche per promuovere le opportune o necessarie iniziative di carattere normativo.”

A PROPOSITO DELLA CD. “RIFORMA DELLA GIUSTIZIA”



Trento, 03 novembre 2025 Di **Paolo Rosa**, avvocato

Per 5 mesi, da qui al referendum, l'elettore sarà bombardato dai sì e dai no e per sottrarsi a questo martirio ha una sola domanda da porsi: questa riforma accelera i processi civili e penali?

NO E ALLORA SIA NO perché il rischio di una deriva autoritaria ci potrebbe essere.

Al momento in Italia, i magistrati possono svolgere la funzione giudicante (giudici) e quella requirente (pubblici ministeri).

La formazione è unica e identica, poi nella carriera i magistrati possono scegliere di cambiare funzione, al massimo una volta ed entro i primi dieci anni della loro attività.

Prima della riforma **Cartabia** del 2022, i magistrati potevano cambiare funzione fino a un massimo di 4 volte nella propria carriera. Ne consegue che la separazione delle carriere è già adeguatamente disciplinata.

Attualmente l'articolo 104 della Costituzione prevede che "la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere".

A questa frase la riforma ne aggiunge un'altra, specificando che essa "è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente".

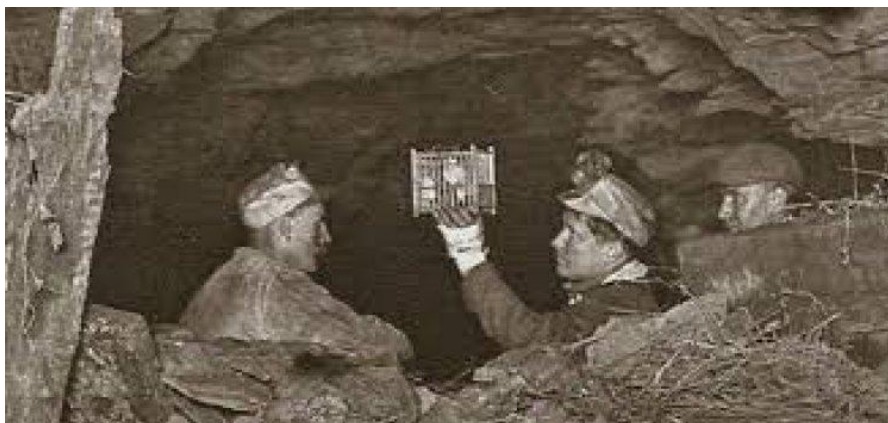
Da qui, dunque, deriverebbe la separazione delle carriere: ogni magistrato dovrà scegliere all'inizio della propria carriera se assumere il ruolo di giudice o quello di PM, senza la possibilità di cambiamenti successivi.

CON 2 CONSIGLI SUPERIORI.

A ME PARE CONCRETO il rischio di una deriva autoritaria e questo non tanto nella possibilità per il Governo, in futuro, di indirizzare l'attività dei PM, quanto perché **oggi le funzioni tra Giudice e PM sono già separate dalla legge Cartabia come ho già chiarito più sopra** e quindi con la separazione si verrà a creare una casta di 1200 PM molto più potenti perché, oltre ad avvalersi della Polizia Giudiziaria, **saranno in grado di autogovernarsi da soli.**

Quindi la separazione delle carriere produrrà più danni che vantaggi.

IL CANARINO NELLA MINIERA



L'uso del canarino nella miniera di carbone. Da: Storia della geologia

Trento, 04 novembre 2025 Di **Paolo Rosa**, avvocato

Il “**canarino nella miniera di carbone**” era una pratica utilizzata dai minatori per rilevare la presenza di gas tossici, come il monossido di carbonio, che rappresentavano un pericolo mortale.

Dato che i canarini hanno un metabolismo più rapido degli umani e sono quindi più sensibili a questi gas, il loro comportamento (ad esempio, smettere di cantare o svenire) forniva un allarme precoce.

Se il canarino avesse mostrato segni di malessere, i minatori avrebbero saputo di dover evacuare immediatamente l'area (Fonte: IA di Google).

Recentemente il **Governatore della Banca d'Inghilterra** ha invitato il retail a non sottovalutare i fallimenti di due società statunitensi rivenditrici di autovetture e pezzi di ricambio così come, purtroppo, avvenne nella crisi Lehman del 2008.

Il problema affrontato da Vitaliano D'Angerio su Plus del Il Sole 24Ore di sabato 1° novembre 2025 è proprio quello degli investimenti in ASSET ILLIQUIDI.

È il mondo del PRIVATE MARKET che cuba non meno di 13 mila miliardi di dollari.

“I private markets, o mercati privati in italiano, rappresentano una componente cruciale del sistema finanziario globale, offrendo opportunità di investimento al di fuori delle tradizionali borse valori.

A differenza dei mercati pubblici, dove i titoli sono negoziati su piattaforme aperte al pubblico e regolamentate, i mercati privati si caratterizzano per transazioni effettuate in maniera diretta tra investitori e aziende.

Principali strumenti finanziari nei mercati privati

Nei mercati privati, gli strumenti finanziari utilizzati sono molteplici e ciascuno presenta caratteristiche specifiche, per rispondere alle diverse esigenze di finanziamento e investimento.

Tra i principali troviamo:

- **Private Equity**, ossia investimenti di capitale in aziende non quotate in borsa. Gli investitori acquisiscono partecipazioni azionarie con l'obiettivo di migliorare le performance aziendali e, successivamente, realizzare guadagni significativi dalla vendita delle loro quote;
- **Private Debt**, che comprende prestiti o obbligazioni non negoziate sui mercati, come direct lending e minibond. Le aziende ricorrono al private debt per ottenere finanziamenti a condizioni spesso più flessibili rispetto ai tradizionali canali bancari;
- **Venture Capital**, una forma di private equity specifica per finanziare startup e piccole imprese ad alto potenziale di crescita. Gli investitori di venture capital forniscono non solo capitali, ma anche competenze e reti di contatti per supportare lo sviluppo aziendale;
- **Supply Chain Finance**, che rappresenta una modalità alternativa di finanziamento per migliorare la gestione del capitale circolante. Le soluzioni di SCF consentono ai fornitori di ricevere il pagamento anticipato delle fatture a condizioni favorevoli, mentre gli acquirenti possono estendere i termini di pagamento senza danneggiare i fornitori.

L'importanza dei mercati privati per le imprese e l'economia

I mercati privati stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nell'ecosistema finanziario globale, influenzando positivamente la crescita delle imprese e l'economia in generale.

Questa rilevanza è particolarmente evidente nel contesto italiano, dove il mercato dei capitali rappresenta un'importante risorsa per sostenere la crescita delle imprese, indipendentemente dalla loro dimensione e settore di attività.

Nonostante il tradizionale ricorso al sistema bancario, negli ultimi anni si è osservata un'accelerazione verso canali finanziari alternativi: i mercati privati offrono alle medie imprese la possibilità di accedere a capitali attraverso strumenti innovativi come il private debt e il private equity, superando le limitazioni del credito bancario." (Fonte: Azimut Direct).

Ora è noto che sia il Governo Italiano che l'industria finanziaria stanno spingendo le Casse di Previdenza ad aumentare gli investimenti nel private markets.

In tali asset si può conseguire un rendimento maggiore, rispetto alle classi tradizionali, ma questo comporta **l'assunzione di un rischio elevato** che, a mio giudizio, è incompatibile con la natura previdenziale della provvista, senza una adeguata garanzia sul capitale investito da parte del Governo Italiano.

I rischi principali dei private markets includono:

- **l'illiquidità**, poiché il capitale è bloccato per lunghi periodi (spesso 7-10 anni o più),
- la **mancaanza di trasparenza** e informazioni rispetto ai mercati pubblici,
- e **costi elevati** che possono erodere i rendimenti, come commissioni di gestione e performance.

Altri rischi includono la **possibilità di perdite totali o parziali** del capitale, la volatilità dei prezzi, e conflitti di interesse. (fonte: IA di Google).



LA SOCIALIZZAZIONE DELLE PERDITE



Trento, 05 novembre 2025 Di **Paolo Rosa**, avvocato

Emblematica la storia del Fondo Casella.

Il Fondo Casella è stato **istituito nel 1958** per effetto di un accordo collettivo nazionale che prevedeva **un trattamento pensionistico integrativo di quello della previdenza sociale** a favore degli **operai e degli impiegati dipendenti da aziende editrici e stampatrici** di giornali quotidiani e agenzia di stampa.

Fonti istitutive e costitutive del Fondo Casella sono le Organizzazioni sindacali rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Con provvedimento del 23.10.2009, la **COVIP** ha riconosciuto al **Fondo Casella** la **personalità giuridica**.

Con provvedimento del 19.11.2020, la **COVIP** ha **disposto** lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo e lo ha così sottoposto alla **procedura di amministrazione straordinaria**, nominando il commissario straordinario e il comitato di sorveglianza, i quali si sono **insediati a dicembre 2020**.

L'incarico affidato agli organi dell'amministrazione straordinaria è stato quello di **curare il funzionamento e l'organizzazione della struttura amministrativa del Fondo**, nonché di valutare e verificare la prospettiva sostenibilità della forma pensionistica.

Il Fondo Casella eroga trattamenti pensionistici complementari a favore dei lavoratori per i quali trova applicazione il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzia di stampa.

Alla data del 31.12.2024 erano iscritti al Fondo Casella 1.650 lavoratori in servizio e di tali 1.650 lavoratori, in 477 risultavano iscritti al Fondo alla data del 31.12.1994 e hanno dunque maturato una quota di pensione a ripartizione cui avranno diritto al momento del pensionamento.

In via ordinaria, la **contribuzione** attualmente prevista è pari complessivamente al **23,45% della retribuzione**, di cui il **22,95%** a carico del **datore di lavoro** e **0,50%** a carico del **lavoratore**.

Alla data del 31.12.2024 il Fondo Casella ha in essere l'erogazione di complessivi n. 17.285 trattamenti pensionistici per una spesa pensionistica complessiva, relativa al 2024, pari ad € 12.770.429 e un trattamento pensionistico medio annuo, per singolo beneficiario, pari ad € 1.192.

Nel corso del 2024 il Fondo ha incassato versamenti contributivi per complessivi € 13.033.505.

Sono altresì presenti e iscritti al Fondo Casella, sempre alla data del 31.12.2024, **n. 1.676 posizioni relative agli iscritti cd. silenti** cioè iscritti che hanno cessato i requisiti di partecipazione al fondo e che, al momento della cessazione dei requisiti di partecipazione, avevano maturato **un'anzianità contributiva al fondo inferiore ai 10 anni**, previsti come requisito minimo per l'accesso alle prestazioni pensionistica. Infatti i cd. silenti hanno un'anzianità **media di iscrizione al Fondo Casella di tre anni** e una posizione individuale media di € 1.880.

Alla data del 31.12.2024, il patrimonio a disposizione della gestione di solidarietà e della gestione a capitalizzazione del Fondo Casella è pari complessivamente ad € 55.402.984. A fronte di tale patrimonio, le pretese previdenziali gravanti sul Fondo Casella sono state stimate in misura pari a 284,5 milioni di euro, evidenziando allo stato **uno sbilancio di circa 229 milioni di euro** con un tasso di copertura che si approssima a circa il 19%.

A fronte di questa situazione, in data 02.12.2024 le fonti istitutive del Fondo Casella hanno sottoscritto **l'accordo collettivo per la liquidazione volontaria del Fondo Casella** e per la prosecuzione della forma pensionistica complementare presso il fondo pensione BYBLOS - Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori

delle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.

Con la stipula di tale accordo, le fondi istitutive hanno ritenuto di poter offrire agli attuali iscritti e pensionati del Fondo Casella un trattamento migliorativo di quanto sarebbe possibile in una procedura liquidatoria che avvenisse in assenza dell'accordo medesimo.

A questo punto è del 4 novembre 2025 la notizia che il Coordinamento nazionale lavoratori iscritti al Fondo previdenza quotidiani "Fiorenzo Casella" ha riaffermato il **dato incontestabile della natura obbligatoria dell'ente pensionistico**, l'impossibilità di considerarlo un fondo complementare volontario e, di conseguenza, **la necessità di un intervento dello Stato**, nella sua funzione di garante in ultima istanza della previdenza sociale, **attraverso l'INPS**, a salvaguardia dei versamenti effettuati dai lavoratori.

Di fronte ad un **funding ratio** (rapporto tra debito latente e patrimonializzazione) al **19%** mi pare inevitabile la confluenza nell'INPS ma questo **rientra nell'operazione, vista altre volte, della privatizzazione degli utili e della socializzazione delle perdite e dovrebbe essere un monito per tutte le Casse di previdenza che hanno un funding ratio insufficiente.**

IL DIRITTO VIVENTE E LA CORTE COSTITUZIONALE



Trento, 07 novembre 2025 Di **Paolo Rosa**, avvocato

“Il **"diritto vivente"** si riferisce all'**interpretazione consolidata di una norma da parte della giurisprudenza**, che si affianca al testo scritto della legge. È il risultato di un processo in cui l'orientamento comune di giudici e dottrina nel fornire un significato a una norma viene recepito e filtrato, specialmente dalle corti supreme come la Cassazione, influenzando così l'applicazione del diritto. In questo senso, il diritto vivente rappresenta un dialogo dinamico tra il testo legislativo e le decisioni giudiziarie.” (Fonte: IA di Google).

La recente sentenza 162/2025 del 04.11.2025 della Corte Costituzionale declina i paletti per l'esistenza del cd. "diritto vivente".

E veniamo al caso di specie.

Il **Tribunale di Ravenna**, con ordinanza del 27.01.2025, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del d.l. 28.01.2019, n. 4, convertito nella legge 26/2019, in riferimento agli artt. 2 e 3, nella parte in cui – nel porre il divieto di cumulo della pensione anticipata maturata per aver raggiunto la cd. **quota 100** con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel periodo compreso fra il 1° giorno di decorrenza della pensione così anticipata e la maturazione dei requisiti per l'accesso

alla pensione di vecchiaia – essa, per come interpretata dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 04.12.2024, n. 30994, **fa conseguire alla violazione di tale divieto, la sospensione dell'erogazione della pensione per un'intera annualità**, anche nel caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato per periodi molto limitati e con redditi esigui, nel caso di specie per una sola giornata, pari a 8 ore di lavoro, con reddito effettivamente percepito dal ricorrente in complessivi € 83,91 lordi.

Nel giudizio avanti la Corte Costituzionale l'Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della eccezione proposta in relazione al fatto che il remittente, pur ritenendo possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, non l'ha seguita, sollevando questione di legittimità costituzionale della medesima, in base all'opposta lettura che di essa ha dato una **singola pronuncia della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, ritenuta per errore diritto vivente**.

Nel caso di specie la Corte Costituzionale ha accolto l'eccezione dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte.

Ineccepibili, a mio giudizio, le conclusioni della Corte Costituzionale che ha così affermato:

“Secondo l'ormai costante giurisprudenza di questa Corte, «se è vero che le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime “perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne)”, ciò però non significa che “ove sia improbabile o difficile prospettarne un'interpretazione costituzionalmente orientata, la questione non debba essere scrutinata nel merito” (sentenza n. 42 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 83 del 2017)» (sentenza n. 77 del 2018).

In particolare, ciò avviene allorquando il giudice abbia motivato, in maniera non implausibile, l'impraticabilità dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, escludendola consapevolmente o per la presenza di un orientamento giurisprudenziale contrario consolidato, che assurga a “diritto vivente”, o per il tenore letterale della disposizione censurata. In entrambe le suddette ipotesi, «[l]a correttezza o meno dell'esegesi presupposta dal rimettente – e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli adottati» alla predetta interpretazione – “attiene [...] al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa” (da ultimo, sentenza n. 204 del 2021)» (sentenza n. 219 del 2022).

Più precisamente, in presenza di uno stabile approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità – ravvisato non solo in presenza di un'interpretazione fornita dalle sezioni unite della Corte di cassazione e poi stabilizzatasi nella giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 73 del 2024) ma, più in generale, a fronte di

una interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità reiterata e conseguentemente stabile (sentenza n. 38 del 2024) – il giudice *a quo* ha «la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di diritto vivente e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali (sentenza n. 243 del 2022)» (sentenza n. 73 del 2024).

Ciò «senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi» (sentenza n. 180 del 2021): la norma «vive ormai nell'ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l'intervento del legislatore o di questa Corte (sentenze n. 141 del 2019 e n. 191 del 2016)» (ancora, sentenza n. 73 del 2024).

In tal caso, del “diritto vivente” questa Corte «non può che prendere atto, non potendo sostituirsi alla giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione delle disposizioni legislative, ed essendo piuttosto il proprio compito confinato alla verifica se il risultato di tale interpretazione sia compatibile con i parametri costituzionali evocati dal giudice *a quo*» (sentenza n. 116 del 2023).

In considerazione del rilievo assegnato al «consolidamento» dell'interpretazione della disposizione censurata offerta dalla giurisprudenza di legittimità diviene, dunque, centrale l'accertamento dello stesso, connesso all'«uso ripetuto nel tempo» e al «grado di consenso raccolto» (sentenza n. 38 del 2024).

Accertamento che, «soprattutto in mancanza di un arresto nomofilattico delle Sezioni unite» (ancora, sentenza n. 38 del 2024), è necessario a «verificare se decisioni, pur rese dalla Corte di cassazione, possano o meno ritenersi espressive di quella consolidata interpretazione della legge che rende la norma, che ne è stata ritratta, vero e proprio “diritto vivente” nell'ambito e ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, atteso che la “vivenza” della norma costituisce “una vicenda per definizione aperta” (sentenza n. 202 del 2023)» (nuovamente, sentenza n. 38 del 2024).

L'unico ostacolo indicato dal rimettente sta, dunque, nella citata sentenza n. 30994 del 2024, che ha individuato le conseguenze della violazione del divieto di cumulo di cui al citato art. 14, comma 3, nella perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento.

Tale sentenza, tuttavia, è rimasta finora unica nella giurisprudenza di legittimità, anche perché adottata assai di recente.

Essa, peraltro, risulta non avere avuto un seguito generalizzato da parte dei giudici di merito, considerato che essa è stata seguita da alcune pronunce (fra le altre, Corte

d'appello Milano, sezione lavoro, sentenza 7 agosto 2025, n. 629; Corte d'appello Bologna, sezione lavoro, sentenza 16 giugno 2025, n. 311), ma se ne rinvenivano altre che l'hanno disattesa, esprimendo un diverso indirizzo (fra le altre, Corte d'appello Brescia, sezione lavoro, sentenza 15 aprile 2025, n. 81; Corte d'appello Trento, sezione lavoro, sentenza 20 marzo 2025, n. 14), in alcuni casi in linea con l'interpretazione proposta dall'attuale rimettente.

Appare, pertanto, evidente che non ricorrono, nella specie, quei requisiti di reiterazione e stabilità che questa Corte ha ripetutamente ritenuto necessari a conferire all'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità un grado di consolidamento tale da rivelare il suo radicamento nell'ordinamento (fra le altre, sentenze n. 101 del 2023 e n. 122 del 2017) e da farlo assurgere realmente a "diritto vivente", così da indurre il giudice che ne ravvisi il possibile contrasto con la Costituzione a investire questa Corte e da indurre questa Corte a pronunciarsi su di esso." (sentenza n. 162/2025)

Alla luce di questi principi la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 29042 del 03.11.2025, ultima di una serie tutte concordi e relative alla medesima ricorrente (Cassa Forense) e al medesimo fatto, con la quale sono stati enunciati questi principi di diritto:

- *"In tema di previdenza forense, l'entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento, ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall'anno di entrata in vigore della legge n. 576 del 1980, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della stessa legge, e, quindi, dal 1980, applicando l'indice medio annuo ISTAT dell'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980",*

- *"In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 576 del 1980, sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minore contribuzione versata ai sensi degli artt. 10 e 18, comma 4, della stessa legge, la pensione di vecchiaia va determinata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto"*

"Premesso che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato che l'errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una minore misura dell'obbligo contributivo), può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art. 1218 c.c., ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza (Cass. n.1003/1986; Cass. n.2586/1986; Cass. n.7729/2004), va detto che questo profilo attiene non all'inadempimento, il quale sussiste come violazione dell'obbligazione contributiva (adempiuta solo parzialmente),

bensi alla sua non imputabilità, ai sensi dell'art. 1218 c.. Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al creditore basta allegare l'inadempimento (v. Cass., SU, n.13533/2001), mentre incombe sul debitore dimostrare di avere fatto tutto il possibile per adempiere.

Il tema della prova liberatoria, non indagato dalla sentenza impugnata, andrà, quindi, valutato in sede di giudizio di rinvio"

può dirsi diritto vivente.

Il tasso di sostituzione in Cassa Forense

10 novembre 2025

di Paolo Rosa

Il tasso di sostituzione indica la quota di reddito percepita dall'avvocato una volta raggiunta l'età pensionabile.

Il calcolo è piuttosto semplice e si basa su questa formuletta:

rateo di pensione diviso per il reddito mensile attribuito al professionista volte 100.

Facciamo un esempio per capirci:

Se un avvocato guadagna al mese € 3.000,00 e riceverà una pensione lorda di € 1.800,00 il suo tasso di sostituzione sarà pari al 60%.

Per avere, però, una misura più realistica del potere di acquisto durante la pensione occorre ricavare il tasso di sostituzione netto.

L'aliquota media di tassazione in Italia è pari al 27,43% e quindi da € 1.800,00 di pensione vanno detratti € 493,74 e quindi residuano, come potere di acquisto, € 1.306,26 a cui corrisponde un tasso di sostituzione del 43,542%.

Ora con la recente riforma di Cassa forense, entrata in vigore il 01.01.2025, il tasso di sostituzione si verrà notevolmente abbassando, creando problemi di inadeguatezza della pensione per molti, ma soprattutto per gli iscritti dal 01.01.2025 in poi e cioè per coloro che andranno in pensione con il calcolo contributivo puro.

Ho già "dato i numeri" nel mio "*Il contributivo in Cassa forense e l'adeguatezza delle pensioni*" del 28.07.2025, leggibile nel seguente link <https://www.ifanews.it/il-contributivo-in-cassa-forense-e-ladeguatezza-delle-pensioni>

Al recente Congresso giuridico forense di Torino ho sentito preannunciare, sia dalla Presidente di Cassa forense che dal Direttore Generale, interventi così da rispondere

agli input già lanciati dai Ministeri vigilanti nella lettera di accompagnamento all'approvazione della riforma.

Gli spazi di intervento, a mio giudizio, sono tre:

- aumentare il livello del contributo soggettivo, così come ha dovuto fare recentemente la Cassa dei geometri ma sarà sostenibile?
- aumentare l'età pensionabile o gli anni di contribuzione;
- implementare il montante contributivo individuale trasferendovi almeno il 60% del contributo integrativo, come ha già fatto la Cassa dei geometri.

Vedremo su quali linee si muoverà il Comitato dei Delegati di Cassa Forense.

Ad oggi la sostenibilità a 50 anni per CF è una chimera!

Interrogata la IA di Google così risponde: *“La Cassa Forense non è ritenuta sostenibile nel lungo periodo a 50 anni come richiesto dalla legge, una situazione evidenziata anche da una nota dei Ministeri Vigilanti nel settembre 2024, basata sul bilancio tecnico della Cassa stessa. La legge “Monti-Fornero” del 2011 ha imposto alle casse di previdenza professionali di garantire una sostenibilità a 50 anni, ma per la Cassa Forense questo obiettivo non è ancora stato raggiunto. Le criticità sono legate alla situazione demografica, economica e ai bilanci tecnici che dimostrano un’insostenibilità strutturale.”*

È sempre la prof. Elsa Fornero che indica la strada da percorrere: “l'ex ministra ha ricordato che la sicurezza economica di domani nasce dalle scelte di oggi: dall'impegno nello studio, dalla **capacità di risparmiare e di pianificare il proprio futuro**. «Non bisogna temere la complessità – ha aggiunto – ma imparare a conoscerla, perché solo chi comprende può scegliere davvero». E l'educazione finanziaria, in questo senso, è uno strumento di libertà. Coltivarla fin da giovani significa mettere radici solide per una vita autonoma, consapevole e, soprattutto, più serena.

“La conoscenza dei meccanismi fondamentali dell'economia – oggi più che mai – è essenziale per orientarsi in un mondo sempre più complesso e per fare le scelte giuste, individuali e collettive. Due economiste da tempo impegnate nel diffondere i principi dell'educazione finanziaria ci aiutano a impadronirci di una materia che spesso risulta ostica e oscura. Che cosa devono sapere i giovani per orientarsi nel modo migliore nel mercato del lavoro? Come investire adeguatamente i propri risparmi in un mondo finanziario così incerto? Come costruirsi una discreta sicurezza finanziaria nell'età anziana? Perché disporre di competenze economiche è prezioso più che mai per le

donne? Sulla base di quali criteri condivisi si contribuisce alle risorse collettive? Sono alcune delle domande a cui le due economiste cercano di dare risposte, ritagliate sulle esigenze di persone diverse per età, condizione sociale, livello di istruzione.” Mi riferisco a: *Conoscere l'economia per scegliere meglio* di Fornero e Lo Prete, Laterza 2025.

Il libro bianco 2030 dell'Inps di prossima pubblicazione:

- Suggestisce nuove forme di uscita dal lavoro.
- Propone misure per rafforzare le pensioni più basse.
- Incoraggia gli incentivi per la previdenza integrativa.
- Propone di rivedere come vengono calcolate le pensioni.
- Prevede adeguamenti per tenere conto dell'aumento dell'aspettativa di vita.

CASSE DI PREVIDENZA: L'ALPHA SI GENERA NELLA SILVER ECONOMY

L'invecchiamento della popolazione non è solo una sfida demografica ma una leva strategica per creare valore durevole. Investire in senior housing, assistenza e tecnologia per la longevità può offrire alle Casse rendimenti stabili, impatto sociale e un nuovo modo di generare Alpha nel lungo periodo.

11 novembre 2025

Casse di previdenza

avv. Paolo Rosa

“Generare “alfa” in finanza significa ottenere **rendimenti extra** rispetto a un indice di riferimento (benchmark), un obiettivo perseguito dai gestori di portafogli attivi che cercano di aggiungere valore attraverso decisioni di investimento indipendenti dal mercato. Questo rendimento in eccesso viene misurato dall'indice di performance di Jensen, che confronta i rendimenti del portafoglio con il rendimento teorico atteso, corretto per il rischio. Un alfa positivo indica una sovraperformance del gestore, mentre un alfa negativo suggerisce che la strategia non ha battuto il mercato di riferimento.” (Fonte: IA di Google).

“Se Beta misura le sensibilità di un titolo al Rischio di Mercato, Alpha misura l'attitudine di un titolo a muoversi indipendentemente dall'andamento del mercato di riferimento per cui si può affermare che **Alpha misura il Rischio Specifico**.

Alpha è molto utilizzato come termine dai gestori attivi, che mediante lo Stock Picking cercano quei titoli in grado di generare Alpha, ossia rendimenti superiori a quelli del mercato di riferimento a prescindere dal suo andamento. **Un esempio aiuta a capire meglio:** l'obiettivo del gestore è quello di inserire in portafoglio quei titoli in grado di generare valore (Rischio Specifico) anche in contesti negativi del mercato di riferimento (Rischio di Mercato), quindi non necessariamente con Beta inferiori ad uno, quindi difensivi, ma addirittura in grado di crescere nonostante l'andamento negativo del Benchmark. Ovviamente non è una operazione facile per il gestore, e soprattutto non sono molti i titoli che vanno in controtendenza nelle giornate o periodi negativi dei mercati finanziari, ma la selezione dei titoli deve poter offrire Alpha al portafoglio, altrimenti è meglio replicare l'indice fedelmente o sulla base del Beta e

quindi della propensione al rischio rispetto all'andamento del mercato di riferimento.” (Fonte: Alpha percorsi).

“L'aumento della correlazione tra azioni e bond ha messo in discussione la validità della tradizionale diversificazione tra queste due asset class. Nel frattempo, aumenta l'interesse verso strategie alternative, sia per generare extra rendimenti sia per veicolare risparmi verso l'economia reale in un momento storico che necessita un ripensamento dei propri modelli di crescita.” (Fonte: Itinerari Previdenziali)

Mi sono già occupato dell'inverno demografico nel mio “*Crisi demografica e previdenza: l'Italia verso il collasso generazionale*”
<https://www.mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/crisi-demografica-e-previdenza-litalia-verso-il-collasso-generazionale/>

Per la prima volta nella storia recente, la crescita economica non potrà più contare sull'impulso della demografia.

Uno dei rischi più severi che dovremo affrontare da oggi in poi è, appunto, **l'invecchiamento della popolazione** e l'indice di dipendenza degli anziani che offre, come sempre, elementi positivi e negativi.

Gli aspetti negativi sono determinati dal maggior costo per lo Stato e per la società in termini di welfare.

Gli aspetti positivi sono l'allungamento della vita media e la possibilità di sfruttare, negli investimenti, tutte le occasioni generate dalla silver economy.

Le Casse di previdenza, a mio giudizio, troveranno enormi possibilità di investimenti in asset reali legati all'invecchiamento della popolazione, attraverso la creazione di strutture (**non RSA**) adatte ad un invecchiamento “attivo”, cioè soluzioni abitative adatte tanto alle nuove esigenze che sopraggiungono con l'avanzare degli anni, quando alla volontà di mantenere una propria, piena indipendenza, ma con la sicurezza di avere sempre un supporto quando serve.

Un esempio pratico lo ha realizzato, recentemente, il Gruppo Aegide Domitys che ha aperto a Bergamo, su una superficie complessiva di 6.000 mq, 124 appartamenti di media dimensione, dal monolocale al trilocale, disponibili per l'affitto e appositamente pensati per senior autosufficienti; gli appartamenti sono muniti di cucine funzionali, bagni opportunamente progettati, camere spaziose con balcone e/o terrazza con un'ampia scelta di canali tv e wi-fi gratuito. Ogni residente ha la massima indipendenza ed è libero di ricevere ospiti, vivere con animali domestici ma anche di personalizzare l'appartamento. Uno degli obiettivi dall'iniziativa è quello di consentire

ai residenti di conoscere nuove persone e di passare il tempo in compagnia, mantenendosi attivi.

Come riporta l'ISTAT, infatti, in Italia, degli over 65, il 29,6% vive solo e il 9,1% (oltre 1,2 milioni di persone) non ha alcuna rete di relazioni sociali esterna alla famiglia. Nel Domitys Quarto Verde di Bergamo vi è poi uno spazio di oltre 800 mq dotato di ristorante con uno chef che prepara menù stagionali, di piscina, sauna e palestra attrezzate ed anche di un'area benessere con parrucchiere, estetista e sala massaggi, oltre alle sale conferenze e a un ambiente pensato per le attività del tempo libero. Nel centro è prevista la collaborazione di uno staff di 20 professionisti, presente 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Se ogni Cassa, invece che allocare la propria provvista in asset rischiosi, realizzasse tanti di questi centri secondo le esigenze dei propri iscritti, avrebbe non solo un ritorno di carattere economico sicuro, ma verrebbe anche incontro alle esigenze della propria categoria di anziani.

In buona sostanza dall'invecchiamento della popolazione si possono trovare possibilità di investimenti remunerativi.

“La longevità **non è più un fattore marginale** nei modelli previsionali: è diventata un **megatrend strutturale**. Le società che sapranno intercettare e servire in modo intelligente le esigenze della popolazione over 60 avranno un **vantaggio competitivo durevole**. L'Italia, con la sua particolare demografia e con l'ampio ventaglio di competenze nei settori coinvolti, può giocare un ruolo di **primo piano**. Per gli investitori istituzionali, family office e consulenti patrimoniali, l'economia della longevità rappresenta oggi una **chiave di lettura essenziale** per costruire portafogli robusti, resilienti e ad alto impatto sociale. Piazza Affari offre già molte opportunità concrete in questo ambito. La sfida, ora, è quella di **valorizzarle con lungimiranza**”. (Fonte: Creditnews).

Una conferma anche dalla IA di Google per la quale: “Investire nella Silver Economy significa indirizzare i capitali verso settori e servizi che rispondono ai bisogni della popolazione anziana, come **sanità, assistenza, tecnologia, immobiliare e benessere**. È un mercato in forte crescita legato all'invecchiamento demografico e offre opportunità di investimento trasversali a diversi comparti. Per investire, si può agire tramite **fondi azionari focalizzati su aziende che beneficiano di questo trend, investimenti diretti in aziende specifiche, o fondi privati di private equity** che si specializzano in questo settore.

Come investire nella Silver Economy

- **Investire in fondi azionari:** Cerca fondi o ETF che investono in aziende che operano nella sanità, in tecnologia medica, nel settore immobiliare (ad esempio, Senior Housing) o nel benessere, come parte della loro strategia.
- **Acquistare azioni di società specifiche:** Identifica aziende di Borsa Italiana che si posizionano strategicamente in questo settore, come quelle attive nel settore assicurativo, farmaceutico, diagnostico o nell'assistenza, come Generali, Recordati, Amplifon o Diasorin.
- **Investire in fondi di private equity:** Cerca fondi specializzati che investono in aziende più piccole che sviluppano beni e servizi per l'invecchiamento, come quelli dedicati alla prevenzione, al benessere fisico, ai trattamenti anti-aging, all'assistenza domiciliare o alla tecnologia indossabile.
- **Investimenti diretti in settori specifici:**
 - **Tecnologia:** Investi in aziende che sviluppano soluzioni tecnologiche per la casa, come la domotica per l'assistenza a distanza, sistemi di sicurezza o tecnologie indossabili.
 - **Servizi per la casa e assistenza:** Supporta aziende di servizi a domicilio e strutture che offrono assistenza, come le residenze sanitarie assistenziali (RSA).
 - **Immobiliare:** Considera gli investimenti in Senior Housing, strutture residenziali progettate appositamente per anziani, come condomini o unità abitative condivise (co-housing).
 - **Turismo e tempo libero:** Investi in pacchetti turistici specifici o in attività ricreative dedicate alla terza età.

Vantaggi e opportunità

- **Mercato in crescita:** Si prevede un forte aumento della domanda di beni e servizi legati all'invecchiamento.
- **Potenziale di redditività:** Le aziende che operano in questo settore possono essere redditizie e rappresentare un investimento solido.
- **Impatto sociale:** Investire nella Silver Economy non è solo un'opportunità finanziaria, ma anche un modo per contribuire a migliorare la qualità della vita degli anziani."

QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE DELLA CASSA FORENSE

La Cassazione chiarisce i limiti.

12 novembre 2025

Casse di previdenza

avv. Paolo Rosa

Il 24 marzo 2025 io sulla quota modulare della pensione di Cassa forense scrivevo questo:

“«Cominciamo con il ricordare che l’istituto è nato nel 2009 per mettere a disposizione degli iscritti, su base volontaria, uno strumento per incrementare, in prospettiva futura, la propria pensione, ottenendo, da subito, importanti benefici fiscali. La contribuzione modulare, infatti, non è altro che un contributo soggettivo versato, su base volontaria, con una aliquota maggiore rispetto a quella minima prevista come obbligatoria. Non è soggetta ai limiti di deducibilità previsti per la previdenza integrativa, perché, a tutti gli effetti, si tratta di una quota aggiuntiva di contribuzione soggettiva che darà luogo, in futuro, ad una quota aggiuntiva di pensione.

I forfettari potranno utilizzare la deducibilità ove in possesso di redditi Irpef ulteriori rispetto a quelli professionali. Tale quota di pensione verrà calcolata sempre con il sistema contributivo ma con una importante variante rispetto alla quota di base. La rivalutazione del montante contributivo versato volontariamente per la quota modulare non avverrà sulla base della media quinquennale del Pil nazionale, ma sulla base del rendimento netto del patrimonio della Cassa, calcolato sempre con riferimento al quinquennio antecedente e con un minimo garantito dell’1,50%.

Per la precisione il rendimento del patrimonio della Cassa viene valorizzato al 90% sul montante contributivo mentre il restante 10% va a costituire un fondo di riserva a reale garanzia dell’1.50% previsto come rendimento minimo. Come si può verificare consultando gli ultimi bilanci della Cassa si tratta di rendimenti ben superiori all’andamento del Pil nazionale, a tutto vantaggio degli aderenti.

Ovviamente trattandosi di un istituto totalmente diverso da un fondo di previdenza integrativa, non sono previste anticipazioni a nessun titolo né la restituzione del

capitale in alternativa alla rendita vitalizia. Ma quali sono le innovazioni apportate con la Riforma del 2024?

*Innanzitutto l'aliquota percentuale massima entro cui è possibile effettuare il versamento annuo del contributo modulare volontario è aumentata dal 10% del 2024 al 20% del 2025 (fermo restando il versamento volontario minimo fissato all'1%). In questo modo la convenienza dell'istituto aumenta sensibilmente, soprattutto, per i percettori di redditi medio alti, sia sotto il profilo della deducibilità fiscale, sia sotto quello pensionistico, in prospettiva futura. Inoltre l'aumento del tetto pensionabile, da euro 121.900,00 del 2024 a euro 130.000,00 del 2025, contribuisce ad aumentare i possibili margini di utilizzo dell'istituto.» (avv. Michele Proietti in *Contribuzione modulare – novità in arrivo del 13.11.2024 su CFnews*, DG di Cassa Forense in quiescenza).*

Nel libro *“La nuova previdenza forense”* (Cedam 2025) scritto da Marina Piovera e Michele Proietti, il tema della quota modulare viene trattato con molta attenzione al capitolo V.

I due autori denunciano però che l'utilizzo di questo strumento è ancora molto contenuto perché nel 2023, solo l'11% degli iscritti (pensionati esclusi) ha optato per la quota modulare della pensione e che, come testimoniato dall'indagine Censis del 2016, oltre il 50% degli iscritti non conosce il contributo modulare e la sua funzione.

Cassa Forense ha quindi il problema di far conoscere la pensione modulare e il suo funzionamento, con i suoi pregi e difetti e, de iure condendo, renderla più appetibile agli aventi diritto.

È bene chiarire, a questo punto del nostro approfondimento, che la quota modulare non è una forma autonoma di pensione complementare ma, sotto il profilo della natura giuridica, costituisce un'ulteriore aggiunta volontaria del contributo soggettivo, con gli effetti della deducibilità fiscale, senza obbligo di versamento ed a cui sono legittimati gli iscritti attivi a Cassa Forense ed i pensionati di invalidità.

La quota modulare ha la mera natura, quindi, di un versamento aggiuntivo, destinato ad ampliare il montante contributivo della pensione come un «secondo salvadanaio personale in aiuto al montante obbligatorio.

Che non si tratti di una pensione complementare è peraltro confermato dalla mancata costituzione, ex artt. 1 co. 4 e 4 del d.lgs. 252/2005, di un apposito fondo o patrimonio separato ovvero per la carenza di tutte le caratteristiche sostanziali e formali della previdenza complementare, tanto da non esser consentite né anticipazioni né erogazioni di capitale.

Dunque, quota base e quota modulare costruiscono un'unica pensione, nella sommatoria di due quote, la base e quella modulare, entrambe calcolate con il criterio contributivo.

Il libro, numeri alla mano, dimostra però che il montante della quota modulare viene rivalutato utilizzando un parametro più vantaggioso rispetto a quello della quota contributiva e questo perché la rivalutazione della quota modulare viene riferita al patrimonio della Cassa che ha offerto valori più elevati rispetto alla variazione del PIL nominale su cui viene calcolata, invece, la pensione contributiva.

Lo studio offre poi un altro dato, estremamente interessante, e cioè che il rischio finanziario si riduce progressivamente all'aumentare del periodo di investimento, azzerandosi completamente dopo 14 anni. Questo significa, scrivono gli autori, che se si fosse investito nel mercato azionario (diversificato) per almeno 14 anni in un qualsiasi periodo degli ultimi 50 anni, non si sarebbe mai ottenuto un rendimento negativo con la conseguenza che il rischio del mercato finanziario sarebbe stato neutralizzato.

Il dato dei 14 anni si basa su campionamenti, stime o medie e rispecchia una tendenza generale piuttosto che un valore puntuale, pertanto, incontra una componente di incertezza e un margine di errore, ma tale margine di errore viene misurato.

Oggi la quota modulare della pensione si commassa nel restante patrimonio e manca la personalizzazione nella gestione del montante.

De iure condendo, pur tenendo conto che la quota modulare, come chiarito più sopra, ha la stessa natura del contributo soggettivo così da consentirle la totale deduzione fiscale, sarebbe probabilmente utile gestirla in maniera autonoma, consentendo all'iscritto la scelta tra le varie linee di investimento, suggerendo, poi, a chi si trova lontano dal pensionamento, l'opzione dell'asset azionario diversificato per i vantaggi di cui sopra.

Commassamento sì, ma gestione diversa in una sorta di "astuzia della ragione" per renderla più profittevole anche in considerazione del fatto che il tasso di sostituzione per gli iscritti dal 01.01.2025 risulta insufficiente a mantenere il livello di vita raggiunto durante l'attività lavorativa e questo non lo dico solo io ma anche Cassa Forense, ma di questo parlerò in un prossimo commento.

Recentemente un paper (Beyond the StatusQuo: A CRITICAL Assessment of Lifecycle Investment Advice in Investimenti 19.2.2024) conclude che un investimento 100% azionario per tutta la vita, realizzi dei rendimenti medi più elevati rispetto ad una

serie di *asset allocation* più o meno dinamiche, con la conseguenza di minimizzare il rischio di rovina dopo il pensionamento.

Ovviamente questo è possibile trattandosi di una QUOTA CONTRIBUTIVA VOLONTARIA e non obbligatoria.”

Non avevo però notizia della sentenza n. 5345 della Cassazione civile, Sezione lavoro, depositata in Cancelleria il 28.02.2025.

Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso che era stato proposto avverso la sentenza n. 1298/2019 della Corte di Appello di Roma che aveva, a sua volta, confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il ricorso del Collega che aveva chiesto il trasferimento della quota modulare versata presso il fondo di Generali Italia SpA o altro fondo pensionistico complementare, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005 o in subordine la restituzione della somma.

Sulla sentenza del Tribunale di Roma la dottrina ha sin qui giustificato la natura di contribuzione integrativa quanto alla modulare.

La Corte di Cassazione nella motivazione della sentenza ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso “perché non si confronta con la statuizione espressa dalla Corte del merito secondo la quale **il contributo soggettivo modulare obbligatorio** rientra nell'ambito della previdenza obbligatoria della categoria forense ed è del tutto estraneo alla previdenza complementare”.

Ora, giunti a questo punto, a mio giudizio, si pone il problema sulla natura giuridica della contribuzione modulare perché al momento della sua introduzione, nel 2010, e fino al 2012, il contributo modulare **è stato obbligatorio** nella misura dell'1% con possibilità di versare facoltativamente dal 2% al 10%.

Dopo il 2012 la quota obbligatoria è stata eliminata e tutta la quota modulare è diventata volontaria e l'aliquota percentuale massima entro cui è possibile versare il contributo annuo è aumentata dal 10%, del 2024, al 20%, del 2025 (fermo restando il versamento volontario minimo fissato all'1%).

Ora, leggendo la motivazione della sentenza della Cassazione citata, sembra di capire che la quota del contributo soggettivo modulare è stata ritenuta estranea alla previdenza complementare perché in parte obbligatoria, come quota integrativa del contributo soggettivo, dove la obbligatorietà era stata prevista proprio per sfuggire al regolamento fiscale della previdenza complementare e assicurare la deducibilità fiscale totale ai fini Irpef.

Ma dal 2012 in poi l'obbligatorietà è stata, imprudentemente, eliminata e da allora la contribuzione modulare è diventata solo volontaria.

È ancora estranea alla previdenza complementare e solo perché non è gestita separatamente?

Ho i miei seri dubbi al riguardo.

Nella recente riforma, entrata in vigore l'01.01.2025, non era meglio seguire la Cassa Commercialisti per la quale:

“Art. 8 – Contributo soggettivo

- Gli iscritti sono obbligati al versamento di un contributo soggettivo annuo.
- Il contributo soggettivo è dovuto in percentuale variabile dal 12% al 100%:
 - del reddito professionale netto, di cui al comma 1 dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale;
 - della quota di reddito prodotto dalla STP nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale, ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. A tal fine si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della STP abbia eventualmente riservato a detti utili, e pertanto non rileva l'eventuale mancata distribuzione ai soci.
- Le percentuali di cui al comma 2 si applicano fino a un reddito massimo pari a euro 173.050,00 rivalutato annualmente ai sensi dell'art. 11.
- Salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7, è comunque dovuto un contributo minimo pari a euro 2.610,00 rivalutato annualmente ai sensi dell'art. 11.”

Omissis.

Per Cassa Forense ora il problema è di carattere fiscale perché la contribuzione nella previdenza complementare volontaria non è tutta detraibile. Ogni anno hai a disposizione al **massimo € 5.164,57** che lo Stato ti consente di dedurre con il tuo fondo pensione.

Sembra una cifra assurda, ma sono i vecchi 10 milioni di Lire, convertiti in Euro.

Tra 31.164,57 che è la somma di 26.000 euro pari al 20% sul tetto di euro 130 mila + 5.164,57 deducibile con la modulare e soli 5164,57 deducibile nella previdenza

complementare, la differenza è notevole e quando su questa differenza si accenderanno i fari del fisco non so come andrà a finire!

Alla domanda alla IA di Google se la contribuzione modulare volontaria sia previdenza complementare, questa la risposta:

“Sì, la contribuzione modulare volontaria è una forma di previdenza complementare perché è una contribuzione facoltativa e aggiuntiva che aumenta la pensione futura, proprio come un fondo pensione. Permette di destinare volontariamente una quota del proprio reddito professionale alla cassa di previdenza per integrare l'importo della pensione di base”.

CASSA FORENSE E I CORRETTIVI URGENTI



Trento, 13 novembre 2025 di **Paolo Rosa**, avvocato

Come è stato autorevolmente detto, il **Regolamento di Cassa Forense**, entrato in **vigore il 1° gennaio 2025**, non è scritto nella pietra e, a mio giudizio, sono urgenti almeno quattro interventi.

1. Rientro nella sostenibilità di lungo periodo sostanziale.

Nell'assentire alla riforma, i Ministeri vigilanti con la nota del 21.09.2024, scrivevano: "La proposta di riforma in argomento certamente soddisfa il parametro formale di sostenibilità trentennale previsto dalla legge.

Tuttavia, in un'ottica prudentiale e di tutela dei professionisti e pensionati obbligatoriamente iscritti alla Cassa, va ribadito che il rispetto del requisito di sostenibilità di lungo periodo deve essere sostanziale (mia aggiunta: 30 anni + 20) pertanto, la proposta in argomento, pur notevole in termini di complessità e di sforzo riformatore, va intesa come primo significativo passo verso il ripristino della menzionata sostenibilità strutturale.

Ciò è testimoniato, in particolare, dall'andamento del saldo previdenziale il quale, anche a seguito della riforma, comunque risulta negativo fino alla fine dell'orizzonte previsionale sebbene a partire dal 2044 invece che dal 2041 come nel bilancio tecnico pre riforma.

La necessità di ulteriori futuri interventi volti al rafforzamento della sostenibilità strutturale, come puntualizzato dal Ministero dell'economia, è testimoniata anche dall'indice di congruità dell'aliquota contributiva di cui all'art. 5 de D.M. 29.11.2007, in peggioramento dal 2044 nelle proiezioni post riforma nonché dal rapporto tra iscritti attivi / pensionati non contribuenti, previsto passare da circa 12 attivi per pensionato nel 2023 a circa 2 attivi per pensionato alla fine del periodo di simulazione”.

Ritengo che dopo un anno il Comitato dei Delegati debba adottare tutti i provvedimenti diretti a garantire a Cassa Forense la sostenibilità sostanziale, così come richiesta dai Ministeri vigilanti.

2. La seconda questione attiene all'adeguatezza delle prestazioni.

Sempre nella nota di cui sopra, i Ministeri vigilanti scrivono che: *“Per effetto dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo, si registra una generalizzata riduzione dei livelli di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, decisamente più marcata per gli uomini.*

*Considerato che tra le attribuzioni affidate dalla legge agli Enti di previdenza obbligatoria, sussiste l'erogazione di trattamenti previdenziali atti a garantire un tenore di vita adeguato sia rispetto a quello precedente al pensionamento, che alle future condizioni di vita, **si invita codesta Cassa a dedicare maggiore dettaglio all'analisi dei tassi di sostituzione, sia lordi che netti, ai fini dell'adozione di eventuali politiche da mettere in atto per il miglioramento delle prestazioni pensionistiche.***

*Infine, si condivide quanto segnalato dal **co-vigilante Ministero dell'Economia** che considera opportuna la pubblicazione, sul sito della Cassa, sia delle risultanze attuariali più recenti trasmesse a corredo del provvedimento in esame sia di un'adeguata informativa circa l'importo della futura pensione degli iscritti, secondo diverse ipotesi di sviluppo di carriera”.*

Anche qui, dopo un anno penso sia arrivato il tempo di provvedere, anche perché, quanto alla pubblicazione del bilancio attuariale più recente sul sito istituzionale, comporta solo un *click* di pochi secondi.

3. La terza questione riguarda, argomento che ho già trattato nel precedente scritto “La quota modulare della pensione di Cassa Forense e la Corte di Cassazione”

(<https://www.ifanews.it/la-quota-modulare-della-pensione-di-cassa-forense-e-la-corte-di-cassazione>), la quota modulare della contribuzione dal 01.01.2025 aumentata dal 10 al 20% su base esclusivamente volontaria.

Alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5345, depositata il 28.02.2025, che ho già commentato, la contribuzione modulare, esclusivamente volontaria, non può ritenersi integrativa del contributo soggettivo ma una forma di previdenza complementare che comporta la detraibilità nella limitata somma di € 5.164,57 e la gestione delle risorse attraverso un fondo separato.

Il rischio è quello di vedersi contestare l'elusione fiscale che si verifica quanto il contribuente applica una normativa fiscale più favorevole non adottando il regime fiscale appropriato (abuso del diritto).

Pur nel formale rispetto della legge, le condotte elusive si pongono in contrasto con i fondamentali principi che ispirano l'ordinamento tributario ed impongono a tutti di partecipare alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

Ricordo che, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, l'art. 2, comma 3 prevede che prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al [decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124](#), e successive modificazioni e integrazioni.

L'art. 1 del decreto legislativo 5/12/2005, n. 252 poi:

Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Quindi le Casse di previdenza possono gestire la previdenza complementare ma con gestione separata delle risorse e con il regime fiscale ivi previsto.

4. L'ultima questione, a mio giudizio, come ho già suggerito, è quella di **trovare una soluzione transattiva al contenzioso relativo alla rivalutazione dei redditi per il 1980**, così da evitare sia la sentenza nel giudizio di rinvio dalla Cassazione, sia un nuovo ricorso in Cassazione per chi non avrà avuto soddisfazione e, nel caso di esito negativo per Cassa Forense, la necessità di dover applicare il nuovo criterio di rivalutazione, ormai consacrato da numerosi arresti della Suprema Corte, e quindi diritto vivente, a tutti gli interessati.

Non mi soffermo sulla necessità di procedere al recupero degli ingenti crediti verso gli iscritti perché so essere alla attenzione del management.

“Gli enti di previdenza dei professionisti guardano con attenzione a una possibile revisione dei parametri con cui viene valutata la loro sostenibilità di lungo periodo. “Più che insistere con regole statiche, da proiettarsi su bilanci tecnici a 50 anni, sarebbe meglio valutare le Casse sotto il profilo della solvibilità, cioè sulla loro effettiva capacità di far fronte ai picchi prevedibili di spesa pensionistica”, ha commentato il **presidente dell’AdEPP Alberto Oliveti**, a margine di un’audizione dell’Enpam avvenuta oggi presso la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti di previdenza e assistenza.

“I tempi hanno dimostrato come previsioni che vadano al di là di 10-15 anni siano un po’ aleatorie, e del resto l’orizzonte temporale originario stabilito al momento della privatizzazione era appunto di 15 anni”, ha detto Oliveti, facendo eco al presidente della Bicamerale Alberto Bagnai.

Il vertice della Cassa dei medici e degli odontoiatri ha auspicato che l’equilibrio degli enti venga valutato in modo dinamico ed entro un orizzonte temporale ragionevole. Di converso, l’applicazione di parametri anacronistici, oltre al rischio di comportare sacrifici eccessivi per le giovani generazioni, possono paralizzare risorse che le Casse potrebbero invece impiegare per sostenere i professionisti e il Paese.” (Fonte: Adepp).

Mi pare di poter osservare che solvibilità e sostenibilità sono 2 facce della stessa medaglia.

“Per ottenere credito bancario oggi non è sufficiente la solvibilità: la valutazione del merito creditizio è centrata anche sulla **sostenibilità d’impresa**. In questo senso, gli istituti bancari non ponderano più solamente gli indicatori di bilancio, ma anche la capacità dell’azienda di gestire e monitorare il proprio impatto ambientale, sociale e di *governance*. Le metriche ESG si configurano concretamente come criteri di valutazione del c.d. **credit score**. La reportistica di sostenibilità diviene un **documento strategico**, che chiarisce la maniera in cui un’impresa orientata al futuro misuri il rischio e costruisca la propria **reputazione** nei confronti del sistema finanziario.” (Fonte: Anita Raggiotto, 21 agosto 2025, in *Finanza e sostenibilità: le nuove regole del credito bancario*).

La **solvibilità** fa riferimento alla situazione patrimoniale e si raggiunge quando le attività superano le passività, così da consentire di sostenere i casi di indebitamento.

Il funding ratio delle Casse di previdenza è quello che è!

L'indice di dipendenza degli anziani e le Casse di previdenza

17 novembre 2025

di Paolo Rosa

L'indice di dipendenza, insegna l'ISTAT, si ottiene rapportando la popolazione residente al 1° gennaio in età non attiva (da 0 a 14 anni e da 65 anni e oltre) sulla popolazione in età lavorativa (da 15 a 64 anni).

Questo rapporto, che viene generalmente moltiplicato per 100, misura il carico demografico che grava sulla popolazione in età attiva.

Valori superiori al 50% indicano una situazione di squilibrio generazionale.

In Italia, ma non solo in Italia, la dinamica demografica continua ad essere negativa.

La popolazione in Italia al 1° gennaio 2024 è di 58,934 milioni di residenti dei quali, 5,4 milioni sono stranieri.

La fecondità è ai minimi storici con 1,18 figli per donna.

Cresce invece la speranza di vita che è di 83,4 anni alla nascita (valore medio tra maschi e femmine).

Il progressivo invecchiamento della popolazione rappresenta una delle trasformazioni demografiche più significative in atto in Italia con ricadute sul mercato del lavoro molto rilevanti.

Dice l'ISTAT, nelle sue previsioni delle forze di lavoro al 2050, base 1° gennaio 2024, che **“dall’inizio degli anni 2000, la quota di popolazione residente di 15-64 anni sul totale della popolazione si è ridotta dal 66,7% nel 2004 al 63,5% nel 2024 (meno 3,2 punti percentuali) e si prevede che scenderà al 54,3% nel 2050 (meno 9,1 punti percentuali rispetto al 2024). In questo stesso periodo per gli uomini la quota di 15-64enni è scesa dal 68,6% nel 2004 al 65,2% nel 2024 e arriverà al**

57,1% nel 2050; le donne in età lavorativa sono diminuite da 64,9% a 61,8% e raggiungeranno il 51,6% della popolazione femminile nel 2050”.

E veniamo ora alla ricaduta di questo fenomeno demografico sulle Casse di previdenza dei professionisti italiani e, di seguito, sulla Gestione Separata dell'INPS.

“Per quanto riguarda il settore degli autonomi, il fenomeno dell'invecchiamento della forza lavoro è ben esemplificato dai dati relativi agli iscritti alle Casse Privatizzate che fungono da primo pilastro previdenziale per i liberi professionisti. [In base al Rapporto AdEPP 2024](#), il numero complessivo degli iscritti nel 2023 ha raggiunto la cifra di 1.609.158 persone, frutto di due dinamiche differenti: da un lato, un leggero calo dello 0,36% del numero di contribuenti attivi non pensionati, dall'altro, un incremento marcato del 7,98% dei pensionati attivi, categoria che ha raggiunto quota 119.228 individui.” (Aggiungo io: Il numero di pensionati nel 2024 è pari a 531.787 in aumento del 4,76% rispetto al 2023 con la conseguenza che il rapporto iscritti/pensionati scende a 3,48 attivi per pensionati quando solo nel 2022 era del 3,82 con la ulteriore conseguenza negativa che il rapporto tra contributi e prestazioni si attesta a 1,49 in continua flessione rispetto agli anni precedenti. Questo sta a significare che tra pochi anni le entrate contributive non saranno più sufficienti per pagare le pensioni e si dovrà attingere prima al rendimento del patrimonio e poi al patrimonio stesso.) *Allargando il periodo di analisi si nota come tra il 2005 e il 2023 il numero di contribuenti attivi sia cresciuto del 19,07%, mentre quello dei pensionati attivi ha segnato un +183,42%, con un peso sul totale passato dal 3,3% al 7,4%. Un trend ulteriormente rimarcato dal fatto che la percentuale di professionisti over 60 è quasi raddoppiata negli ultimi 19 anni, passando da circa il 10% a oltre il 20%, mentre all'opposto quella di under 40 è diminuita dal 41% a circa il 27%. La fascia degli iscritti con età compresa tra i 60 ed i 70 anni, che nel 2005 rappresentava il 7,2% del totale degli iscritti, è aumentata al 17,4% nel 2023 e quella tra i 50 e i 60 anni è passata dal 18% del totale al 25,3%. Nel complesso, gli iscritti tra i 50 e i 60 anni costituiscono oggi il gruppo più numeroso, seguiti da quelli tra i 40 e i 50 anni: queste due fasce rappresentano oltre il 50% degli iscritti. Numeri che, insieme alla crescita dei pensionati attivi, evidenziano il prolungamento della vita lavorativa e un cambiamento culturale e strutturale che, sottolinea l'AdEPP, suggerisce la necessità di politiche previdenziali e lavorative che tengano conto di una forza lavoro sempre più diversificata per età e modalità di esercizio della professione. I dati sopra descritti mettono infatti in risalto una problematica che, pur tenendo conto delle differenze tra lavoratori autonomi e dipendenti, li accomuna: un numero crescente di individui anziani rispetto ai giovani e un carico previdenziale sempre più gravoso sulle generazioni attive che richiedono interventi mirati a equilibrare i rapporti generazionali, garantendo la sostenibilità nel lungo periodo.”* (Fonte: Lavoro indipendente e invecchiamento: il caso delle Casse di

Previdenza di Bruno Bernasconi, Centro studi e ricerche, *Itinerari Previdenziali*, 21.01.2025).

Per contro i lavoratori autonomi in Gestione Separata INPS sono in forte aumento.

La crescita è trasversale e coinvolge diverse fasce di età, con un'età media stabile a 44 anni e oltre il 50% dei professionisti concentrati tra i 25 e 44 anni.

Nel 2015 il totale degli iscritti alla Gestione Separata Inps erano 323.172 che sono aumentati del 68%, arrivando nel 2024 a quota 544.118.

Nonostante questa progressione demografica, il welfare risulta inadeguato perché le simulazioni condotte mostrano che un professionista che inizia a contribuire a 30 anni e va in pensione a 67 riceverà un assegno pari a meno della metà del suo reddito finale con un tasso di sostituzione lordo che si ferma intorno al 45-46%, mentre quello netto scende al 40% per i redditi medi.

Il dato emerge dal Rapporto sui professionisti in Gestione Separata INPS, presentato recentemente da Confcommercio professioni a Roma.

Il futuro previdenziale per entrambe queste categorie di professionisti è quindi molto preoccupante.

E il dato diventa ancora più allarmante se consideriamo la speranza di vita, non già alla nascita, che nel 2024 è di 81,4 anni per gli uomini e di 85,5 per le donne (media 83,4 di cui in premessa), bensì al momento del pensionamento e cioè a 65 anni che è di 21,213, a 70 anni che è di 17,101 e a 77 anni di 11,829 quindi con un incremento della spesa previdenziale.

Se a questo aggiungiamo che tra venti anni circa il rapporto attivi v pensionati sarà di 1 a 1, il futuro pensionistico delle Casse di previdenza necessità, sin da oggi, di una rimodulazione che, a mio giudizio, sarebbe quella, quantomeno, di accorpare le forze per affrontare la sfida demografica e reddituale.

Ma non mi pare che il management delle varie Casse se ne faccia carico, confidando sul rendimento del patrimonio accumulato attraverso investimenti sempre più rischiosi, per generare alpha nel lungo periodo, dove alpha significa cercare di ottenere un rendimento extra, rispetto a un indice di riferimento (il benchmark), con un alpha positivo che indica una sovraperformance.

Una conferma di tutto ciò dal Centro studi del Senato sulla legge di bilancio per il 2026 il quale nel commento all'art. 43 scrive: "La RT premette che le proiezioni demografiche a medio e lungo termine rilasciate a luglio 2025 dall'ISTAT (previsioni

della popolazione italiana scenario mediano - base 2024) confermano che la popolazione italiana diventerà sempre più anziana nei prossimi decenni. Si prevede, infatti, che la popolazione totale non solo diminuirà nel lungo termine, ma subirà anche un cambiamento significativo nella sua struttura per età.

Secondo tali previsioni:

- la popolazione italiana complessiva è destinata a diminuire del 23,2% tra il 2020 (circa 59,6 milioni) e il 2080 (circa 45,8 milioni);
- la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) diminuirà in modo ancora più marcato, passando da 38,1 milioni nel 2020 a 24,4 milioni nel 2080 (con una contrazione del 36%);
- l'indice di dipendenza degli anziani è previsto aumentare con una rapidità e una dimensione senza precedenti nei prossimi venti anni: è previsto aumentare dal valore di 38 del 2024 al valore di 61 nel 2044 e attestarsi a 67 nel 2080.

L'invecchiamento della popolazione comporterà un significativo aumento dell'età media: la popolazione prevista nel 2080 è sensibilmente inferiore alla popolazione del 2020 nelle classi di età comprese tra 0 e 64 anni; al contrario, nelle classi di età di 65 anni e oltre, la popolazione prevista nel 2080 è superiore a quella del 2020".

“Con un indice di dipendenza dagli anziani destinato a toccare il 67%, per mantenere in piedi il sistema “a ripartizione” i contributi dovrebbero crescere come la quota dei pensionati: dal 33% (come è noto molto inferiore per le Casse di Previdenza) della retribuzione lorda di oggi al 57% nel 2040, fino al 67% nel 2080. Una prospettiva insostenibile per i lavoratori e per l'intero modello economico”. (Da un articolo di Daniele Cirioli su *Italia Oggi* del 5 novembre 2025).

Ancora più insostenibile per tutti i professionisti italiani e per il sistema Casse di Previdenza.

Per completezza allego il link per accedere al Rapporto n. 26/2025 della ragioneria Generale dello Stato

<https://www.rgs.mef.gov.it/ Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita di previsione RGS/2025/Rapporto-2025-n.26 Capitolo-1.pdf>

“Alessandro Rosina è professore ordinario di Demografia e Statistica sociale all'Università Cattolica di Milano e coordinatore scientifico dell'Osservatorio permanente sulle nuove generazioni promosso dall'Istituto G. Toniolo in collaborazione con Fondazione Cariplo. Ha appena pubblicato per Chiarelettere un

*libro su un tema cruciale: le implicazioni sociali della crisi demografica. Il libro si chiama [La scomparsa dei giovani - Le 10 mappe che spiegano il declino demografico dell'Italia](#). Ha accettato di scrivere per Appunti un pezzo per presentarne le tesi. Buona lettura. **Stefano Feltri**".*

“Nelle società tradizionali del passato i giovani erano la parte più consistente della popolazione. La transizione demografica, nella sua prima fase, ha reso ancora più numerose le nuove generazioni grazie alla riduzione della mortalità in età infantile e giovanile; in fase avanzata tende invece a far prevalere la popolazione anziana, perché i guadagni di sopravvivenza si spostano nelle età più mature e perché si riduce la fecondità.

L'Italia, insieme al resto del mondo occidentale, ha vissuto la sua fase di maggior spinta alla crescita – favorita dal passaggio dall'economia agricola a quella industriale e dall'abbondante presenza di giovani – nei primi decenni del secondo dopoguerra. Una fase di riempimento materiale e simbolico che ha creato una società con accesso aperto al benessere di massa.

La fase con impatto più favorevole della demografia sull'economia è nota come «dividendo demografico». Corrisponde alla situazione in cui la base demografica si restringe, ma le generazioni più consistenti sono ancora in piena età lavorativa.

Si perde tale dividendo nel momento in cui le coorti nate quando il tasso di fecondità era sensibilmente superiore ai due figli per donna entrano in età anziana e sono sostituite in età adulta da quelle successive, nate quando si è scesi attorno o sotto la soglia di equilibrio generazionale.

Il caso Italia

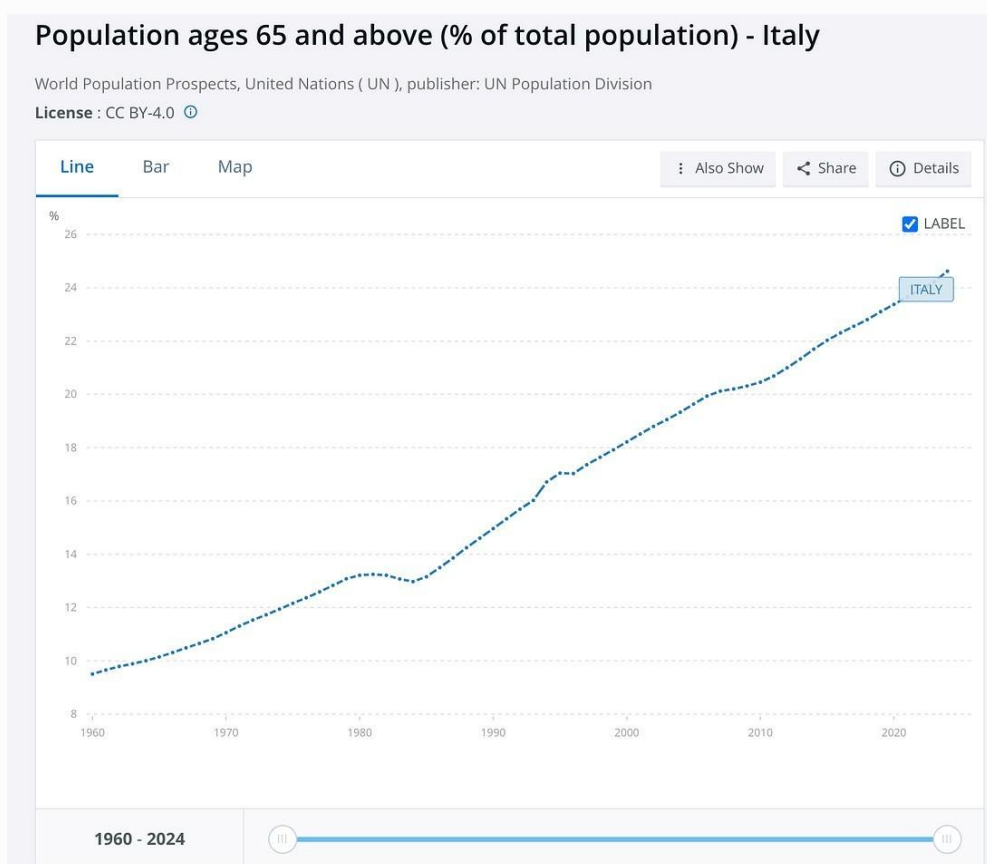
Tutti i Paesi nella fase più avanzata della transizione demografica si trovano in una condizione nuova, che impone la necessità di ripensare il modello di sviluppo con una popolazione che non cresce e si va sbilanciando verso le età più mature.

L'Italia, però, si è scoperta più fragile nel gestire questo passaggio storico con la conseguenza che la transizione si è trasformata in crisi demografica: meno degli altri Paesi, ciò che non funzionava del secolo precedente è diventato spazio strategico per il nuovo, cogliendo le opportunità delle sfide dei cambiamenti di questo secolo.

Lo svuotamento della popolazione al centro dell'età lavorativa può efficacemente essere misurato dal confronto tra gli attuali 45-49enni, che nel 2050 saranno in età anziana, con i 20-24enni di oggi, che nel 2050 avranno 45-49 anni.

I dati sono i seguenti: oggi i 20-24enni sono meno di 3 milioni, i 45-49enni sono circa 4,2 milioni. Secondo lo scenario mediano delle previsioni Istat gli attuali 20-24 saliranno, grazie ai flussi migratori, a poco meno di 3,5 milioni quando nel 2050 avranno 45-49 anni. L'immigrazione potrà, pertanto, limitare in parte la perdita di popolazione in età lavorativa.

Va inoltre considerato che le generazioni demograficamente più consistenti, quelle che attualmente hanno dai 50 anni in su, arriveranno a 75 anni e oltre nel prossimo quarto di secolo. Questo farà sì che l'età demograficamente più popolosa sarà quella dei 75enni: secondo le previsioni saranno oltre 800 mila, mentre sotto i 65 anni la popolazione in ogni singola età sarà inferiore a 700 mila; sotto i 35 anni si scenderà a meno di 600 mila e sotto i 25 anni non si arriverà a 450 mila.



Questo svuotamento sotto i 75 anni e, in particolare, nelle età lavorative centrali, sarà più accentuato in Italia rispetto ai paesi con i quali ci confrontiamo. Il rapporto tra 20-24enni e 45-49enni è pari al 95 per cento in Francia e attorno al 90 per cento in Germania; la media dell'Unione europea è sopra il 75 per cento, mentre è del 67 per cento in Italia.

I dati Istat indicano una popolazione nel 2025 tra i 25 e i 34 anni attorno a circa 6,3 milioni di individui, pari al 10,6 per cento della popolazione totale. Negli ultimi vent'anni questa fascia è diminuita di 2,3 milioni, passando dagli oltre 8,6 milioni del 2004 (quando rappresentava quasi il 15 per cento della popolazione totale) ai livelli attuali. Mai, nella storia recente del nostro paese, la popolazione in ingresso nella vita adulta è stata così numericamente esigua.

Gli occupati nella stessa fascia d'età, come mostrano i dati del Rapporto Cnel *Demografia e Forza lavoro*, sono scesi da oltre 6 milioni a circa 4,2 milioni. In termini relativi, la quota dei giovani-adulti tra i lavoratori è diminuita dal 27,1 per cento al 17,8 per cento.

Una riduzione che evidenzia non solo il calo quantitativo delle nuove generazioni – più marcato rispetto alla media europea – ma rivela anche l'incapacità del paese di adottare strategie efficaci per compensare la contrazione demografica con miglior ingresso e peso nel mondo del lavoro.

L'indicatore che misura il rapporto tra anziani e popolazione in età attiva, chiamato "indice di dipendenza anziani", è tra quelli che stanno ricevendo più attenzione da parte delle economie mature avanzate.

Se tale rapporto aumenta significa che nella bilancia demografica il peso si sposta dal piatto dell'età in cui si fa crescere l'economia (e si fa funzionare il sistema di welfare) a quello dell'età in cui maggiormente si assorbono risorse pubbliche per salute, assistenza e pensioni.

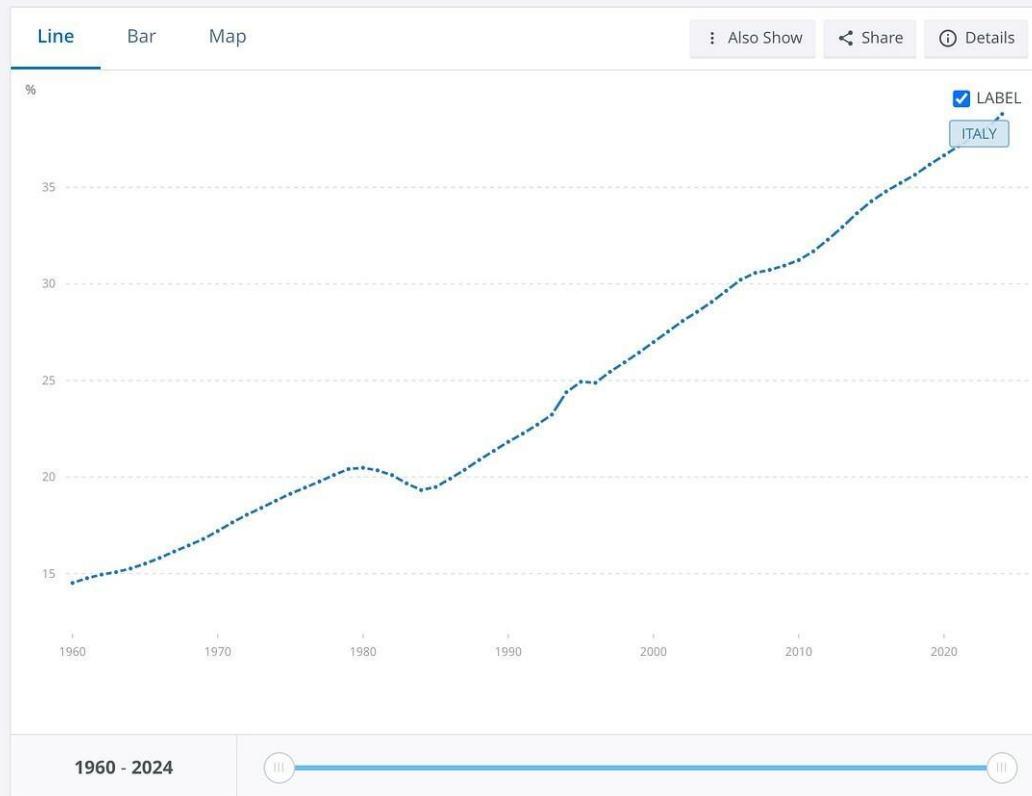
Se fino agli anni più recenti ad alimentare la crescita dell'indice di dipendenza degli anziani è stato soprattutto l'aumento del numeratore (le persone di 65 anni e oltre), da qualche anno a contribuire alla spinta verso l'alto è sempre più la riduzione del denominatore (le persone in età da lavoro). Aumenta, insomma, l'azione del degiovanimento (riduzione dei giovani) rispetto a quella dell'invecchiamento in senso proprio (aumento degli anziani).

L'Ue-27 deve prepararsi a rendere sostenibile un rapporto tra gli over 65 e la fascia 20-64 che arriverà a superare il 50 per cento nel 2045. Il tasso di dipendenza degli anziani è già attualmente oltre il 40 per cento per l'Italia e, secondo le previsioni Eurostat, rimarrà sopra la media europea assestandosi attorno al 66 per cento nel 2070.

Age dependency ratio, old (% of working-age population) - Italy

World Population Prospects, United Nations (UN), publisher: UN Population Division; Staff estimates, World Bank (WB)

License : CC BY-4.0



Se si mette direttamente in relazione chi è in pensione con chi lavora (“indice di dipendenza economica”), il carico risulta superiore al 60 per cento in Italia ed è in assoluto il peggiore in Europa (la media Ue è inferiore di 15 punti percentuali), con la prospettiva di arrivare all’80 per cento nel 2070 (il valore più alto con Grecia e Portogallo).

Si tratta di un dato che condannerebbe il nostro Paese a una condizione di svantaggio competitivo rispetto agli altri paesi con cui ci confrontiamo, con un maggior vincolo alla crescita e alla sostenibilità del sistema di welfare pubblico.

A fronte delle dinamiche sin qui descritte, che stanno portando, appunto, a un inedito indebolimento della forza lavoro potenziale, diventa strategico l’uso efficiente della popolazione in età attiva.

Va soprattutto riconosciuto che gli squilibri quantitativi e qualitativi si rafforzano reciprocamente, creando un circolo vizioso.

Da un lato, la riduzione numerica delle giovani generazioni limita la capacità di finanziare il sistema di welfare pubblico, farlo funzionare con adeguato personale, rispondere ai fabbisogni delle imprese.

Dall'altro, il basso investimento nella qualità dei percorsi formativi e professionali delle nuove generazioni indebolisce ulteriormente la loro capacità di contribuire ai processi di innovazione e sviluppo, oltre che la possibilità di realizzare i propri progetti di vita e mettere le basi di una solida lunga vita attiva.

Questo quadro, se non affrontato, rischia di compromettere la capacità dell'Italia di attrarre e trattenere giovani talenti, aggravando ulteriormente il degiovanimento del paese e gli squilibri demografici.

La stessa immigrazione, fondamentale per compensare la difficoltà di trovare manodopera in molti settori, produce effetti positivi su produttività e natalità se si investe in integrazione, in politiche abitative e misure di conciliazione.

Non ci sono soluzioni facili

Non manca oggi chi pensa che tali squilibri possano trovare meccanicamente risposta con l'automazione e l'intelligenza artificiale. Resta il fatto che Giappone, Corea del Sud e la stessa Cina, pur investendo molto più dell'Italia su formazione e innovazione sono fortemente preoccupati per la loro crisi demografica.

È molto più verosimile che, se si va verso il quadro qui sopra delineato, siano piuttosto i giovani, indipendentemente dalla nascita, a riallocarsi nei Paesi meno sbilanciati nel rapporto tra generazioni, in grado di fornire un sistema di welfare più solido, con maggiori prospettive di valorizzazione delle competenze avanzate nei settori più innovativi e dinamici.

Detto in altre parole, se non si mettono in campo politiche trasformative, in grado di dare nuova direzione al Paese, la prospettiva non è la deriva della nave Italia – senza più margini di manovra e quindi ingovernabile – ma l'affondamento per lo sbilanciamento del carico che la rende instabile e sempre più esposta al rischio di rovesciarsi alla prima tempesta esterna. Nel momento del «si salvi chi può» i pochi giovani rimasti potranno andarsene.

Il destino peggiore è quello degli anziani. Un paese senza anziani ha difficoltà a funzionare perché manca l'esperienza, ma un paese senza giovani semplicemente collassa.

Occorre acquisire solidamente la consapevolezza che si può vivere dignitosamente nelle fasi più avanzate solo se si possono attraversare bene tutte le età della vita e se

rimane solido il rapporto tra generazioni. Proprio da questa considerazione è necessario partire per la costruzione di uno scenario alternativo, sostenibile e coerente con i processi di cambiamento di questo secolo.

Entrare nella seconda metà del XXI secolo con un Paese che non subisce passivamente l'inerzia demografica negativa ma nel quale le scelte, l'impegno e la formazione portano a un miglioramento della qualità di vita e lavorativa che riduce l'impatto negativo degli squilibri demografici attuali e futuri (rendendo più sostenibile il rapporto tra generazioni), è ancora possibile.

Non è attualmente lo scenario più probabile, ma è anche vero che la possibilità che si realizzi dipende dalle scelte individuali e collettive dei cittadini italiani, non da eventi esterni.”



LA SITUAZIONE DELLA PREVIDENZA IN ITALIA E COME RIFORMARLA

Trento, 18 novembre 2025 Di **Paolo Rosa**, avvocato

Il **CNEL** ha istituito una Commissione per elaborare un progetto di riforma, ma a tutt'oggi nessuna novità, se non l'aumento economico per i vertici, poi rientrato per il clamore suscitato e l'insofferenza del Governo.

Entro ottobre 2025 l'**INPS** avrebbe dovuto lanciare il suo Libro bianco 2030, ma ci avviciniamo alla fine di novembre e tutto tace.

Poco e nulla di strutturale nella legge di bilancio per il 2026.

Due i temi da affrontare:

1. La sostenibilità finanziaria

Il sistema di finanziamento a ripartizione, in cui le pensioni vengono pagate con i contributi dei lavoratori attivi, è messo sotto pressione da una popolazione sempre più anziana e da una base contributiva sempre più ristretta, al punto che tra non molti anni il rapporto attivi v pensionati sarà di 1 a 1.

I report redatti in sequenza dalla Ragioneria Generale dello Stato lo confermano.

2. L'equità intergenerazionale

I giovani rischiano di versare contributi per decenni, senza garanzie di ottenere prestazioni pensionistiche adeguate.

Per i professionisti poi, un milione e seicentomila circa, la previdenza obbligatoria è gestita da 20 Casse autonome, disciplinate dalle Leggi 509/1994 e 103/1996, come corpi intermedi, sul presupposto che lo Stato non era l'esclusivo fornitore della funzione di protezione sociale, fermo restando il carattere pubblico di questa funzione.

Che fare?

Prima di tutto va separata la previdenza dalla assistenza. Il sistema va riformato dalle fondamenta.

L'INPS, che resterà finanziato con il regime a ripartizione, dovrà garantire a tutti i lavoratori, dipendenti ed autonomi, una pensione di base, obbligatoria ed uguale per tutti, con ricalcolo della contribuzione necessaria, e, per sostenere le pensioni in essere, una volta quantificato il debito previdenziale latente, saranno emessi bond dedicati a scadenza quinquennale.

Le 20 Casse autonome vanno accorpate in una unica Cassa, in grado di realizzare economie di scala e reggere alle crisi demografiche e reddituali delle varie categorie professionali.

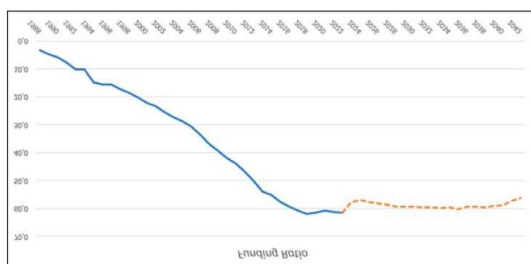
La specificità di ogni singola professione, dal punto di vista previdenziale, non giustifica la pluralità dei corpi intermedi.

Va poi creato un **unico fondo pensione complementare**, a capitalizzazione, dove ogni cittadino, opportunamente educato sul versante previdenziale e finanziario **sin dalla scuola dell'obbligo**, potrà costruirsi il proprio percorso previdenziale integrativo della pensione di base.

Alla assistenza dovrà provvedere lo Stato attraverso un budget annuale.

Poi chi ha idee le metta in campo perché occorre attivarsi con la massima urgenza.

L'EFFETTIVA CAPACITA' DI FAR FRONTE AI PICCHI PREVEDIBILI DI SPESA PENSIONISTICA



Trento, 19 novembre 2025 Di **Paolo Rosa**, avvocato

In una recente audizione presso la Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali, il Presidente di Enpam e di Adepp, dott. **Alberto Oliveti**, ha detto: “Più che insistere con regole statiche, da proiettarsi su bilanci tecnici a 50 anni, **sarebbe meglio valutare le Casse sotto il profilo della solvibilità**, cioè sulla loro effettiva capacità di far fronte ai picchi prevedibili di spesa pensionistica”.

Per Al Overview, “la solvibilità è la capacità di un soggetto (privato, azienda o Stato) di far fronte ai propri impegni finanziari, pagando i debiti alla scadenza.

Non è sinonimo di liquidità, che si riferisce alla disponibilità di denaro immediato, ma è la capacità di un'entità di ripagare tutti i propri debiti, sia a breve che a lungo termine.

Esistono vari indici, come l'indice di solvibilità aziendale che confronta patrimonio netto e passività totali, per valutare questo equilibrio finanziario.”

Per Caseitalia, il coefficiente di solvibilità “misura il grado patrimonializzazione di un intermediario bancario. Si esprime attraverso una percentuale indicante il rapporto tra il patrimonio di vigilanza e le attività ponderate per il rischio.

Nello specifico il patrimonio di vigilanza differisce dal patrimonio netto, dal momento che include il capitale di rischio e il capitale di debito. Inoltre, le attività per rischio, invece, comprendono tutti gli impegni nei confronti della clientela e vengono calcolate in base al grado di solvibilità di quest'ultima. Il metodo di ponderazione delle attività è

riportato negli accordi di Basilea 2 in cui vengono riportati i requisiti patrimoniali delle banche.

Gestione bancaria: liquidità e solvibilità

I concetti di liquidità e solvibilità sono strettamente collegati, anche se differenti tra loro. La liquidità attiene alla sfera finanziaria ed esprime la capacità di una banca di rimborsare i propri risparmiatori e gli altri pagamenti. Mentre la solvibilità fa riferimento alla situazione patrimoniale e si raggiunge quando le attività superano le passività, così da consentire di sostenere i casi di indebitamento.” (Fonte: Caseitalia).

Per MF Solvency,

“La solvibilità come metrica chiave nella relazione banca-impresa

Nel sistema economico attuale, l'accesso al credito non è più garantito in base alla storicità della relazione bancaria, ma è il risultato di un processo valutativo fondato su dati oggettivi. In questo contesto, la solvibilità dell'impresa assume un ruolo determinante: rappresenta infatti la misura della sua affidabilità finanziaria nel medio-lungo termine, ovvero della sua capacità di onorare i propri impegni economici con continuità.

Gli istituti di credito analizzano la solvibilità come prima variabile per definire condizioni di finanziamento, durata, tasso applicato e garanzie richieste. Una valutazione negativa – o anche solo incerta – può portare a richieste più stringenti, alla riduzione di fidi in essere o, nei casi peggiori, al rifiuto di nuove linee.

I criteri di valutazione delle banche.

La metodologia adottata dal sistema bancario si basa su modelli interni di rating che, pur variando da istituto a istituto, condividono una logica comune: analisi quantitativa dei bilanci, scoring qualitativo, centrale rischi e comportamento storico del cliente.

Tra i parametri più osservati vi sono la struttura patrimoniale, il livello di indebitamento, la capacità di generare margini e flussi di cassa, la puntualità nei pagamenti e la presenza di eventi negativi come protesti o sofferenze. I dati vengono poi sintetizzati in un rating che determina non solo la possibilità di ottenere credito, ma anche il suo costo.

Un'impresa considerata solvente avrà quindi accesso a condizioni più favorevoli, maggiore flessibilità nelle linee di affidamento e una minore richiesta di garanzie accessorie. Al contrario, una posizione debole o opaca si traduce in un elevato costo del credito e nella necessità di fornire coperture o fidejussioni personali.

Come migliorare la solvibilità percepita

Il primo passo per migliorare la propria solvibilità agli occhi del sistema bancario è conoscere come l'impresa viene valutata. Questo significa leggere con

consapevolezza i propri bilanci, monitorare gli indici chiave (liquidità, indipendenza finanziaria, DSCR, ROE) e intervenire preventivamente su eventuali criticità strutturali.

La comunicazione con il sistema bancario deve essere trasparente, documentata e orientata alla costruzione di un profilo coerente con il piano industriale. Presentare budget realistici, business plan credibili e un uso strategico delle risorse finanziarie rafforza l'immagine di affidabilità. Inoltre, mantenere un buon rapporto con la Centrale Rischi – evitando sconfinamenti, ritardi nei pagamenti o segnalazioni – è fondamentale per preservare un rating positivo.

L'importanza di monitorare anche i partner

La solvibilità non riguarda solo la propria impresa: in un sistema di filiera, anche la solidità di clienti e fornitori impatta sull'accesso al credito. Banche e finanziatori valutano l'intero ecosistema in cui opera l'azienda. Per questo è essenziale adottare strumenti di monitoraggio esterno in grado di segnalare tempestivamente il deterioramento della posizione di partner strategici.

Utilizzare strumenti come MF Solvency, ad esempio, consente di ottenere in tempo reale un quadro affidabile del profilo di rischio di qualsiasi impresa italiana, con la possibilità di integrare questa valutazione nei propri processi interni di gestione del credito.

Un binomio che non si può ignorare

Solvibilità e credito sono oggi legati in modo inscindibile. Avere un bilancio in ordine, una struttura patrimoniale equilibrata e flussi di cassa stabili non è solo un requisito di buona gestione, ma una condizione per continuare a finanziare la crescita.

Il credito non premia solo il merito storico, ma la sostenibilità futura. In questo senso, investire nella propria solidità finanziaria significa costruire un futuro più accessibile, meno oneroso e più competitivo.” (Fonte: MF Solvency)

Per capire il concetto espresso dal Presidente Oliveti sulla solvibilità, a mio giudizio, dovrebbe essere reso noto a tutti gli iscritti il funding ratio di ogni singola Cassa di previdenza.

La Cassa dei Dottori Commercialisti, con l'attuario dott. Alessandro Trudda, ha realizzato un pregevole documento sul funding ratio che qui trascrivo:

“IL FUNDING RATIO: APPLICAZIONE ALLA CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI

Come detto l'obiettivo principale della presente ricerca e quello di analizzare la solidità patrimoniale e la sostenibilità finanziaria degli Enti di previdenza dei liberi professionisti anche attraverso opportuni indicatori di sintesi che racchiudano le molteplici valutazioni necessarie allo scopo.

Nei precedenti capitoli si è visto come il ciclo di vita delle Cassa di previdenza, legato alle specifiche strutture demografiche, non abbia andamenti uniformi ma preveda

l'alternanza di fasi di crescita (con accumulo patrimoniale) e fasi di contrazione (con assorbimento di risorse finanziarie). Queste ultime non possono che essere sostenute dal Fondo Patrimoniale che, come più volte ribadito, ha lo scopo di garantire la sostenibilità finanziaria anche nelle fasi cicliche a saldo previdenziale negativo.

Si è pertanto introdotto un indicatore di sintesi volto a misurare la capacità della componente Funded di supportare i futuri cicli finanziari a saldo previdenziale negativo.

L'indicatore proposto (Funding Ratio) misura la percentuale di copertura dell'esposizione debitoria complessiva, maturata e maturanda: tenendo conto quindi non solo del valore attuale delle pensioni in essere ma anche di quanto maturato dagli iscritti attivi per ciascuna classe di età.

La misura così delineata tiene conto dell'evoluzione demografica della popolazione degli iscritti e delle eventuali contrazioni possibili, risultando pertanto un idoneo indicatore utile a monitorare la sostenibilità finanziaria futura anche nei cicli temporali a saldi negativi.

Di fatto si tratta di valutare, per ciascuna epoca t , in che misura il Fondo Patrimoniale riesce a supportare possibili deficit finanziari, di natura strettamente previdenziale, dovuti a cicli demografici negativi.

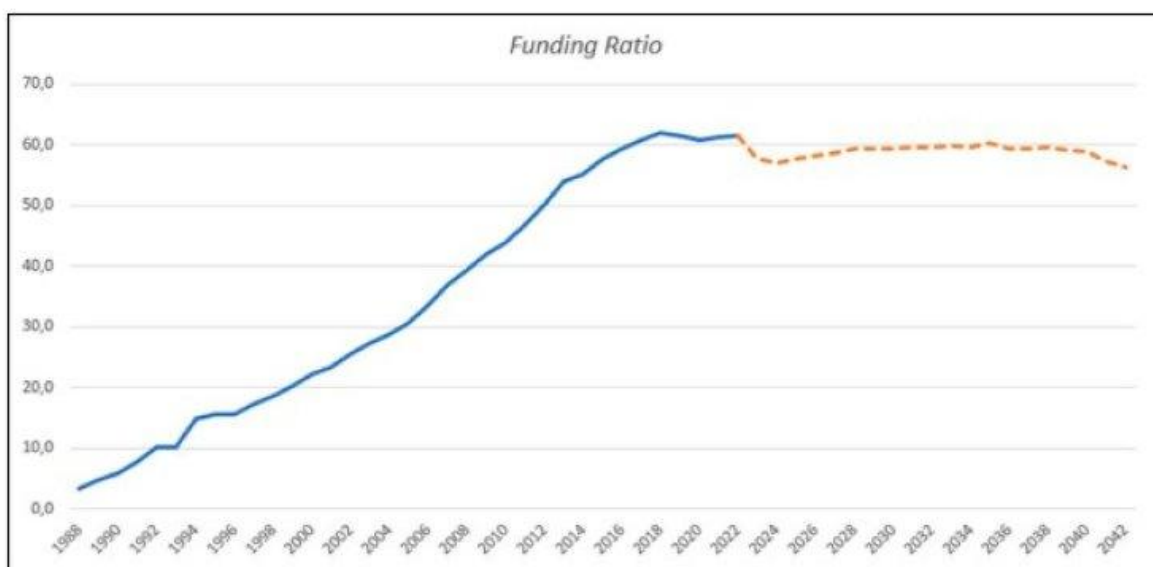
Applicando la seguente formula si ottiene il valore che indica, in misura percentuale, il grado di copertura delle passività complessive:

$$fr_t = \frac{F_t}{D_t} = \frac{F_t}{R_t + C_t + P_t}$$

L'analisi condotta sulla Cassa Dottori Commercialisti ha evidenziato come all'atto della privatizzazione la copertura patrimoniale si attestasse intorno al 10%: ciò significa che lo Stato ha consegnato alla categoria dei Dottori Commercialisti un'istituzione finanziaria con un ammontare di passività latenti pari a dieci volte il patrimonio in essere.

Successivamente, fino all'anno della riforma CDC del 2003, il valore dell'indicatore è lentamente cresciuto raggiungendo un livello di circa il 25%.

Nell'ultimo ventennio il valore di copertura patrimoniale si è innalzato considerevolmente superando il valore del 60%. In termini previsivi si può notare come il valore atteso del Funding Ratio si stabilizzi intorno al 60 % per tutto il prossimo ventennio.



Si precisa che non esiste un valore “ottimo” di tale indicatore in quanto lo stesso deve essere poi correlato ai possibili andamenti futuri dei flussi dei nuovi ingressi, delle aspettative di vita, etc..

È importante sottolineare che le simulazioni effettuate sui valori in assenza di riforma (mantenendo cioè il vecchio sistema di calcolo retributivo) avrebbero portato entro il 2035 al completo azzeramento dell'indice con conseguente default dell'Ente.

In questa fase possiamo dire che un obiettivo apprezzabile da perseguire, per la Cassa Dottori Commercialisti, sarebbe quello di mantenere nei prossimi anni tale misura in un intorno del 60% così come oggi previsto: in questo modo si è certi che anche in caso di forti contrazioni nel flusso di nuovi ingressi (ovvero altri shock esogeni di tipo economico/demografico) l'Ente potrà contare su una componente Funded adeguata per il superamento di potenziali deficit finanziari dovuti a cicli previdenziali negativi.” (Fonte: Quaderno n. 1/2023, Cassa Dottori Commercialisti: analisi della stabilità finanziaria, Applicazione del Funding Ratio, Indice di copertura patrimoniale, a cura di Alessandro Trudda, Responsabile Centro Studi CDC)

Attendo quindi la pubblicazione del funding ratio di tutte le Casse di previdenza.

ERRORE SUL REGOLAMENTO APPLICABILE E APPELLO POSSIBILE

Un'analisi tecnico-giuridica chiarisce l'errata applicazione del regolamento 2025, la natura innovativa della norma e le concrete possibilità di successo dell'impugnazione nel giudizio d'appello.



20 novembre 2025

Focus su

avv. Paolo Rosa

Illustrerò il caso senza indicare le parti e il Tribunale che ha sentenziato, perché il giudizio è ancora in corso, con il probabile appello.

Si tratta di un giudizio avente ad oggetto la domanda di integrazione al minimo al 100% della pensione di invalidità erogata da Cassa Forense sulla base del regolamento vigente al momento della domanda, anziché al 70%, come previsto dal nuovo regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2025.

La norma in questione è rappresentata dall'art. 10 del Regolamento unico della previdenza forense del 2012 secondo il quale la misura della quota di base della pensione è pari al 70% di quella risultante dall'applicazione dell'art. 4 e non può essere inferiore al 70% della pensione prevista dal successivo art. 5, primo comma, per l'anno della decorrenza per il quale art. 5, primo comma, su domanda dell'avente diritto, qualora applicando i criteri di calcolo di cui agli artt. 4, 6 e 14 del presente regolamento la pensione annua sia inferiore ad € 10.160,00, preso come base l'anno 2008, è **corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo.**

Per contro il nuovo regolamento unico di previdenza, in vigore dal 1° gennaio 2025, stabilisce espressamente all'art. 75 che "la misura della pensione è pari al 70% di quella risultante dall'applicazione dell'art. 64, comma 1, lettere a) e b). La pensione così calcolata può essere integrata, in presenza di tutti i requisiti, **fino al 70% dell'importo del trattamento minimo di cui all'art. 72.**"

Non v'è chi non veda come, confrontando i due dati normativi, nel regolamento del 2025 sia stata introdotta una limitazione all'integrazione al trattamento minimo che prima era al 100% (**non può essere inferiore al 70%**) di 10.160,00 e poi è stata contenuta nel 70% (**la misura della pensione può essere integrata fino al 70%**).

Ora il Giudice del lavoro di quel Tribunale, dopo aver dichiarato "la chiara continuità tra le norme susseguitesi nel tempo dal 2014 ad oggi", dopo aver dato lettura del dispositivo di reiezione della domanda, nel redigere la motivazione a sostegno, si è reso conto, a mio giudizio, della novità introdotta dal regolamento del 2025 e ha giustificato l'integrale compensazione delle spese di lite con questa motivazione: "Alla luce della complessa ricostruzione della normativa applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, **nonché tenuto conto della successiva entrata in vigore del regolamento unico di previdenza a decorrere dal 1° gennaio 2025, e dunque in epoca posteriore al deposito del ricorso introduttivo, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.**"

Ma, *ratione temporis*, il regolamento entrato in vigore nel 2025 non poteva essere applicato alla fattispecie dedotta.

Se mai vi fossero dei dubbi interpretativi soccorre la previsione di cui all'art. 1370 cc, applicabile ai regolamenti delle Casse, per il quale: Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.

Ci sarà un Giudice d'appello in quel Distretto?

Ad abundantiam ricordo che con la sentenza n.94 depositata il 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo all'assegno ordinario di invalidità (AOI) liquidato interamente con il sistema contributivo.

La Corte ha ritenuto che tale esclusione violi gli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione:

- 3 Cost.: per irragionevole disparità di trattamento tra titolari di AOI calcolati con sistemi diversi;
- 38 Cost.: perché la garanzia di "mezzi adeguati alle esigenze di vita" deve prescindere dal metodo di calcolo della prestazione.
- La sentenza si inserisce in un momento in cui si avverte la necessità di ridefinire i confini della protezione sociale per le generazioni più deboli del mercato del lavoro. Il principio affermato dalla Corte rappresenta un argine

importante contro la riduzione della previdenza a mero calcolo individuale e ribadisce l'urgenza di riforme che tengano conto delle reali condizioni delle persone e non solo dell'equilibrio finanziario dei conti.

- Questo equilibrio, pur fondamentale, non può prescindere da una giusta redistribuzione delle risorse, che deve essere garantita in nome della solidarietà categoriale e può aprire la strada ad attenuare, almeno, il divieto della integrazione al trattamento minimo per le pensioni interamente contributive, come Cassa Forense ha già iniziato a fare con la riforma in base all'art. 72.

Al comparto previdenziale serve la garanzia dello Stato

24 novembre 2025

di Paolo Rosa

I risparmi previdenziali sono nel mirino del Governo per finanziare PMI italiane.

Il totale delle risorse destinate alle prestazioni, di previdenza complementare, dei fondi pensione, a settembre 2025 (dato Covip) è pari a **255,4 miliardi di euro**.

Il patrimonio accumulato dalle Casse di previdenza a fine 2024 (dato Covip) era pari a **124,7 miliardi di euro**.

In totale le risorse del comparto previdenziale assommano ad € 380,1 miliardi di euro.

Come aggiungo sempre, la provvista previdenziale ha una mission specifica che è quella di garantire la corresponsione di pensioni obbligatorie, quanto alle Casse di previdenza dei professionisti, e complementari volontarie, quanto ai Fondi pensione.

L'Italia è il Paese in Europa con la più alta incidenza di piccole e medie imprese, quasi sempre non quotate in borsa, ma che impiegano il 75% dei lavoratori italiani e producono il 65% del PIL.

È necessario quindi supportare la crescita delle PMI italiane e indirizzare anche a loro parte delle risorse accumulate dal comparto previdenziale.

“Secondo le analisi di EconomyUp basate sui dati ISTAT, le PMI rappresentano il 99% del totale delle imprese attive (circa 4,9 milioni su poco più di 5 milioni). Nel dettaglio, l'Italia conta circa 5.083.500 imprese attive, di cui la stragrande maggioranza rientra nella definizione di PMI, costituendo l'ossatura portante dell'economia nazionale”

“L'accesso al credito “tradizionale” per le PMI italiane nel 2025 presenta un quadro complesso, caratterizzato da tassi di interesse in rialzo e condizioni di erogazione più selettive. Il tasso medio sui nuovi prestiti alle PMI si attesta al 5,34%, significativamente superiore rispetto ai livelli pre-crisi.

Con questi tassi, mantenere un cash flow positivo diventa ancora più difficile per le PMI. Il cash flow è cruciale per la sopravvivenza aziendale: un'impresa può registrare ricavi importanti e trovarsi comunque in difficoltà se non dispone della liquidità necessaria. Costi del denaro elevati comprimono ulteriormente i margini operativi, rendendo la gestione dei flussi di cassa una sfida quotidiana più complessa.

“Il rischio di insolvenza delle PMI italiane ha raggiunto nel marzo 2025 il livello più basso dal dicembre 2020, attestandosi al 5,3%. Questo dato positivo riflette la capacità delle imprese di fronteggiare le difficoltà macroeconomiche consecutive degli ultimi anni, ma nasconde dinamiche che richiedono attenzione.

Le previsioni di Cerved Rating Agency indicano tuttavia **un peggioramento nei prossimi 12 mesi con la probabilità di default che potrebbe salire al 5,5%** nello scenario base. Per le PMI specificatamente, il rischio aumenterebbe dal 6,3% del 2025 al 6,6% del 2026, mentre per le grandi imprese rimarrebbe stabile al 3,1%. Questa divergenza dimensionale evidenzia come le difficoltà si concentreranno principalmente sulle realtà più piccole, proprio quelle microimprese che rappresentano il 94,6% del tessuto produttivo italiano.

Il miglioramento del 2024 e primi mesi 2025 è dovuto all'aumento delle conferme di rating (78% contro 69% dell'anno precedente) e alla riduzione dei costi operativi. Il 17% delle valutazioni creditizie è stato classificato come upgrade, contro l'8% dell'anno precedente, segnalando che molte imprese sono riuscite a rafforzare la propria posizione finanziaria.”

“Il barter trading (scambio di beni o servizi senza l'uso di denaro) in Italia ha radici più consolidate di quello che si possa pensare: già dal 2001 con la nascita del Circuito BexB, le PMI hanno iniziato a sperimentare sistemi di scambio alternativi al credito bancario tradizionale. Tuttavia sembra che proprio nel 2025 questi strumenti raggiungeranno finalmente una maturità operativa e un'accettazione culturale significativa. Le difficoltà di accesso al credito, i tassi elevati e la maggiore digitalizzazione hanno accelerato l'adozione di soluzioni che fino a qualche anno fa erano considerate di nicchia o sperimentali.

Oggi il barter rappresenta una vera alternativa alla finanza tradizionale: sistemi che permettono alle imprese di scambiare beni e servizi utilizzando crediti interni ai circuiti, bypassando le restrizioni creditizie e i costi del denaro al 5,34%.”

“Oltre alle soluzioni private come il barter, le PMI italiane possono contare su un articolato sistema di incentivi pubblici che si articola su due livelli: nazionale ed europeo. L'Unione Europea destina risorse significative per il sostegno alle PMI attraverso diversi programmi, anche se l'Italia risulta storicamente tra i paesi che

sfruttano meno efficacemente queste opportunità rispetto alla media UE. A livello nazionale, il sistema di incentivi per le PMI nel 2025 si concentra su diversi strumenti specifici.”

“Il quadro demografico presenta segnali preoccupanti: i fallimenti sono stimati a 9.800 unità (+6,5% vs 2024) mentre le liquidazioni giudiziali del primo trimestre raggiungono 2.341 casi (+11,3% annuo). La percentuale di PMI a rischio chiusura è stimata all’8,5%, con i settori costruzioni, industria e commercio più esposti alle procedure concorsuali.

A questi segnali demografici negativi si aggiungono altre criticità strutturali che creano un effetto domino. La difficoltà nel reperimento di personale qualificato emerge come problematica trasversale, aggravata da due fattori sistemici: l’Italia ha uno dei tassi di laurea più bassi d’Europa e continua a perdere talenti attraverso la fuga di cervelli verso paesi con migliori opportunità di carriera e retribuzione. Il 59% delle imprese lamenta carenza di competenze specialistiche, un dato che riflette sia la scarsa scolarizzazione universitaria del paese sia, appunto, l’emigrazione dei laureati più qualificati, aggravando ulteriormente il già evidenziato digital divide.

I costi energetici e l’inflazione continuano a pesare sui margini operativi, riducendo quella liquidità che abbiamo visto essere cruciale per l’accesso al credito, mentre la domanda interna debole limita le opportunità di crescita e spinge verso mercati esteri più rischiosi.

Le prospettive macroeconomiche per il 2025-2026 dipenderanno dall’evoluzione delle tensioni commerciali internazionali e dall’efficacia delle politiche di sostegno analizzate. Il piano ReArm EU e l’accelerazione degli investimenti PNRR potrebbero fornire nuovo slancio alla crescita, ma solo se le PMI riusciranno a superare i colli di bottiglia strutturali identificati.”

(Fonte: Nexure Consulting, 19 settembre 2025).

In questo quadro, che è sicuramente complesso, i Fondi pensione e le Casse di previdenza, non credo possano aumentare gli investimenti nelle PMI, che già fanno, in tal modo aggravando il rischio finanziario sui propri iscritti, a meno che lo Stato non intervenga predisponendo **un fondo di garanzia** per il capitale previdenziale investito, così da facilitare l’accesso al credito agevolato, anche senza garanzie reali, coprendo una parte del rischio, adeguando il decreto MISE del 1999 per il quale: sono approvate, ai sensi dell’articolo 13 del decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese relative alle “nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e

articolazione delle misure di garanzia”, come disposto dall’articolo 12, comma 1, del decreto di riforma, adottate dal Consiglio di gestione di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella seduta del 12 settembre 2018.

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti, fermo restando che sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

La normativa ordinaria è attualmente oggetto di deroghe, così come previsto dalla legge di Bilancio 2023, che ha prorogato l’applicazione della disciplina transitoria introdotta dalla legge di Bilancio 2022 e delle ulteriori misure poste in essere per contrastare gli effetti negativi derivanti dalla crisi russo – ucraina.

IL SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO E LE SUE CRITICITA'



Trento, 25 novembre 2025 Di **Paolo Rosa**, avvocato

Per l'IA di AI Overview:

“Le principali criticità del sistema contributivo includono l'incapacità di garantire pensioni adeguate, specialmente per chi ha carriere lavorative frammentate o a basso reddito, e il rischio di assegni pensionistici molto bassi per i giovani.

Inoltre, il sistema è influenzato da fattori come il **basso tasso di crescita economica, l'invecchiamento demografico, la scarsa adesione alla previdenza complementare e l'impatto della disabilità sulla carriera previdenziale.**

Criticità specifiche

- **Inadeguatezza delle pensioni:** Il sistema penalizza carriere instabili, discontinue o a basso reddito, garantendo pensioni molto basse. L'importo della pensione è legato all'ammontare dei contributi versati e al successo della carriera.

- **Rischi per le nuove generazioni:** I giovani, che spesso affrontano carriere più fragili, sono esposti a un rischio concreto di pensioni inadeguate.
- **Impatto del mercato del lavoro e della demografia:** La sostenibilità del sistema è minacciata dall'invecchiamento della popolazione e dal conseguente squilibrio tra lavoratori e pensionati.
- **Debolezza della rivalutazione del montante:** La rivalutazione del montante contributivo, legata all'andamento del PIL, può risultare bassa, portando a importi pensionistici ridotti rispetto al sistema retributivo.
- **Scarsa correlazione con l'aspettativa di vita individuale:** I coefficienti di trasformazione si basano sull'aspettativa di vita media, non tenendo conto delle differenze individuali legate al lavoro (es. lavori usuranti).
- **Criticità legate alla disabilità:** Il sistema attuale non affronta adeguatamente l'impatto della disabilità sulle carriere previdenziali, necessitando di meccanismi per neutralizzare gli effetti negativi delle carriere discontinue e garantendo una prestazione adeguata.
- **Manca di adesione alla previdenza complementare:** La scarsa adesione ai fondi pensionistici integrativi aggrava il problema, poiché il sistema contributivo da solo non riesce a garantire una vecchiaia serena per molti lavoratori.
- **Rigidità e precarietà normativa:** La rigidità dei requisiti di accesso e la precarietà di alcune misure rendono il quadro normativo incapace di dare certezza e prevedibilità ai lavoratori."

Le pensioni di domani sono a rischio per migliaia di persone, se non si introducono elementi di solidarietà per cambiare il puro calcolo contributivo.

Per esempio **giovani con lavori discontinui, donne precarie**, chi affronta periodi di disoccupazione può avere una pensione molto bassa, per questo è sempre più urgente un intervento di correzione del sistema.

Il sistema di calcolo contributivo garantisce la sostenibilità del sistema perché non regala nulla, come avveniva nel calcolo retributivo, ma pone evidenti problemi di adeguatezza delle prestazioni.

Tutti oggi si interrogano.

Cosa fare?

Intanto bisogna andare verso una correzione di rotta e cioè **eliminare il divieto di integrazione al trattamento stabilito dalla Legge 335/1995**.

Il divieto, infatti, introdotto dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 335/1995, di integrare al minimo le pensioni interamente calcolate con il sistema contributivo ha rappresentato, sin dall'origine, uno degli aspetti più critici della riforma previdenziale del 1995.

Si trattava di una scelta normativa netta, che ha messo a dura prova il delicato equilibrio tra i principi di solidarietà e di corresponsività su cui si fonda il nostro sistema previdenziale.

Per lungo tempo, tuttavia, gli effetti di questa esclusione sono rimasti attenuati, anche grazie alla persistenza del sistema di calcolo "pro quota" (sistema misto), che ha consentito a molti assicurati di conservare una componente retributiva sufficiente ad attivare l'integrazione al minimo.

Con il passare degli anni e **il consolidarsi delle carriere interamente contributive, i nodi sono però venuti al pettine**.

La portata reale di quel divieto ha cominciato a manifestarsi in tutta la sua rigidità, evidenziando **effetti distorsivi e discriminatori**, soprattutto a danno dei lavoratori con percorsi professionali discontinui o economicamente deboli.

Recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 94/2025 ha dichiarato la illegittimità del divieto per quanto riguarda la pensione di invalidità.

Per Stefano Patriarca occorre:

“Una riforma per l'adeguatezza delle pensioni dei giovani

Le precondizioni

- Contenimento della spesa nel breve e stabilizzazione finanziaria nel medio lungo
- Miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro
- Politiche di invecchiamento attivo

Gli strumenti

- La contribuzione

- un sistema revisionato di contribuzione figurativa ed un fondo di solidarietà per il sostegno delle basse contribuzioni (solidarietà tra generazioni)
 - Il superamento degli ostacoli alla flessibilità contributiva
 - La gestione dell'innalzamento dell'età di pensionamento
 - L'aumento dell'età come garanzia dell'adeguatezza e della stabilità
 - 3 livelli di ingresso + la gestione della flessibilità in uscita prima dell'età di vecchiaia
 - Le diversificazioni necessarie
 - Lavoro di cura, condizioni di salute, gravosità del lavoro, assenza di reddito
 - Un nuovo rapporto tra primo pilastro e previdenza complementare
- non solo e non tanto integrare la pensione pubblica al momento dell'età di vecchiaia ma strumento di gestione di risparmio collettivo per la gestione di redditi ponte
- Un meccanismo di pensione di garanzia – trattamento minimo di garanzia."

Per la CGIL:

"La Cgil propone una pensione contributiva di garanzia per giovani e lavoratori discontinui, una vera flessibilità in uscita che riconosca i lavori gravosi e il lavoro di cura, e il blocco dell'automatismo legato all'aspettativa di vita."

La proposta delle ACLI:

"La riforma pensioni 2025 emerge come un momento cruciale nel panorama delle politiche previdenziali italiane, con il Patronato Acli che propone una revisione in chiave di maggiore flessibilità e tutela sociale.

Al centro delle loro proposte vi è la possibilità di **anticipare l'età pensionabile a 63 anni** e **l'introduzione di una pensione di garanzia per i giovani**, che affronti le problematiche del sistema contributivo puro.

Nel contesto attuale, dove le carriere lavorative sono spesso discontinue e i giovani rischiano marginalizzazione previdenziale, queste misure rappresentano tentativi di bilanciare equità e sostenibilità.

La richiesta di flessibilità pensionistica mira a supportare categorie fragili e stimolare il ricambio generazionale, contrastando così l'invecchiamento della forza lavoro e la disoccupazione giovanile, elementi critici per la vitalità del mercato del lavoro italiano.

Inoltre, la proposta di riconoscere la pensione anche con 20 anni di contributi estende la platea di beneficiari, riconoscendo realtà lavorative più frammentate e precarie.

Tale criterio inclusivo mira a garantire percorsi dignitosi di uscita dal lavoro e a ridurre esclusioni dal sistema previdenziale. Parallelamente, l'introduzione della pensione di garanzia per i giovani nata dopo il 1996 è una proposta innovativa che risponde alla necessità di evitare nuove povertà in età avanzata, riconoscendo contributi figurativi e integrando gli assegni previdenziali più bassi.

È inoltre importante sottolineare il focus sulle tutele per i soggetti deboli mediante il riconoscimento del lavoro di cura e la lotta al lavoro nero, temi chiave per assicurare equità di genere e validità contributiva.

Le proposte Acli, pur accolte con interesse, sollevano dibattiti sulla sostenibilità finanziaria e l'efficacia pratica, ma costituiscono un percorso verso un sistema più equo, moderno e inclusivo.

La riforma pensioni 2025 rappresenta dunque una sfida complessa che necessita di dialogo approfondito tra istituzioni, sindacati e società civile, con l'obiettivo di preservare dignità e sicurezza sociale per tutte le generazioni."

La mia proposta:

Una **pensione minima a tutti i lavoratori, gestita e garantita dallo Stato**, promuovendo poi, capillarmente, lo sviluppo della previdenza complementare.

Per le Casse di previdenza, accorpamento per economie di scala.

IL FESTIVAL DELLE PROFESSIONI DI TRENTO

Dal 13 al 15 novembre 2025 si è tenuto a Trento il Festival delle professioni, organizzato da Gi.Pro – Giovani Professionisti in Trentino.



25 novembre 2025

In breve

avv. Paolo Rosa

Molto interessante il tema della longevità attiva e comunità intraprendenti che è partita dall'inverno demografico per cercare di sfruttare il fenomeno della Silver Economy, analizzata non solo dal punto di vista sociologico ma anche degli investimenti finanziari.

Nel corso del Festival si è affrontato anche il tema previdenziale dato che le risorse nel comparto previdenziale, che hanno sorpassato i 300 miliardi di euro, ossia il 14% del PIL, possono contribuire allo sviluppo economico del nostro Paese.

Per quanto riguarda le Casse di previdenza dei professionisti, mentre si sono levate voci contrarie all'accorpamento in Inps, si è registrato il consenso per la creazione di una o più Casse, raggruppanti i diversi settori, al fine conseguire opportune economie di scala.

**“SETTE PAIA DI SCARPE HO CONSUMATO, SETTE
FIASCHI DI LACRIME HO COLMATO”**



Trento, 26 novembre 2025 Di **Paolo Rosa**, avvocato

Con questa filastrocca il Presidente della **COVIP** ha illustrato alla Camera dei Deputati il 26 novembre 2025 gli investimenti delle Casse di previdenza – anno 2024.

Le lacrime si riferivano all’attesa, che perdura ancor oggi, dal 2011 del decreto investimenti per le Casse di previdenza che, a tutt’oggi, si muovono sui mercati finanziari senza regole cogenti.

Il Report, di 38 cartelle, è scaricabile dal sito della COVIP al seguente link [https://www.covip.it/sites/default/files/documentazionestatisticacasse/casse di previdenza. gli investimenti dimensioni e composizione anno 2024.pdf](https://www.covip.it/sites/default/files/documentazionestatisticacasse/casse_di_previdenza_gli_investimenti_dimensioni_e_composizione_anno_2024.pdf)

Questi i dati essenziali.

Alla fine del 2024, **l'attivo totale a valori di mercato delle Casse di previdenza totalizza 125,1 miliardi di euro**, concentrati per il 75,7% nelle Casse del 509/1994.

Nel 2024 il saldo previdenziale – introiti da contributi meno uscite per pensioni – rispetto a una platea complessiva di **1,746 milioni di iscritti e 533.000 pensionati**, ha totalizzato 4,4 miliardi di euro contro i 3,7 miliardi del 2023; a fronte di 14,2 miliardi di contributi incassati, sono state erogate prestazioni per 9.8 miliardi.

Sul periodo decennale si osserva l'aumento tendenziale sia dei contributi incassati (4,3% su base annua) sia delle prestazioni erogate (5% su base annua).

Nel 2024 la redditività degli investimenti, calcolata sul risultato netto prodotto dalla gestione mobiliare e immobiliare, è risultata positiva per 7,6 miliardi di euro.

Su orizzonti temporali pluriennali, il rendimento medio annuo composto è pari al 3,1% sul periodo quinquennale e al 2,9% su quello decennale.

L'attivo totale delle Casse di previdenza a valore di mercato pari, come detto più sopra, alla fine del 2024, a 125,1 miliardi di euro è così suddiviso:

- i titoli di debito ammontano a 26,7 miliardi di euro;
- i titoli di capitale sono 10,4 miliardi di euro;
- il controvalore delle quote di OICR è di 67,2 miliardi di euro.
- il resto, per arrivare ai 125,1, in altre attività.

Le Casse di previdenza investono nell'economia italiana 48,1 miliardi di euro, pari al 38,4% delle attività totali.

Le attività complessivamente gestite in forma diretta (**come detto più sopra, senza regole cogenti per più di 14 anni**) totalizzano 97,8 miliardi, pari all'**87,6% del totale**.

Le attività finanziarie in gestione tramite mandati, conferiti a intermediari specializzati, ammontano a 13,8 miliardi di euro, pari al 12,4% del totale e, dette attività, fanno capo a 16 gestori ma il 62,5% delle risorse è appannaggio di 5 gestori con percentuali di *assets under management* tra il 7,1 e il 15,8%; il resto è distribuito tra 11 gestori con percentuali che oscillano tra un minimo dell'1,1% e un massimo del 7% delle attività finanziarie.

Con riferimento alla tipologia di intermediari a cui sono affidate le attività finanziarie, **il 39,5% fa capo a intermediari italiani di cui 6 SGR e 3 banche** che gestiscono rispettivamente 10 e 4 mandati.

Il restante **60,5% fa capo a 7 intermediari esteri** che gestiscono complessivamente un pari numero di mandati.

Per l'analisi comparativa delle commissioni di gestione degli OICVM e dei mandati di gestione rinvio alle pagg. 31, 32, 33 e 34 del Report.

L'appendice, tavola 1, tavola 2 e tavola 3 delle pag. 35, 36, 37, e 38 descrivono bene la situazione Cassa per Cassa, così da offrire un'immagine completa del sistema Casse agli effetti degli investimenti.

Nella sua relazione orale, di cui alla web tv della Camera, il Presidente della Covip ha descritto la pesante situazione creditoria delle Casse verso gli iscritti e la mancanza, per le Casse, di uno strumento più rapido del ricorso al decreto ingiuntivo per il recupero dei crediti in sofferenza.

La lettura congiunta, che io consiglio, del Report rilasciato dalla Commissione bicamerale di controllo del 12.06.2025 e di questo Report, offre agli iscritti i numeri per comprendere la situazione del sistema Casse.

Come sempre io ho lamentato, mancano del tutto i dati relativi all'entità del debito latente delle Casse di previdenza nella loro globalità e per singola Cassa e i dati del funding ratio che misura il rapporto tra il debito latente e la patrimonializzazione.

Perché questi dati, fondamentali per comprendere la sostenibilità di lungo periodo, non vengono cubati?

La tavola n. 3, che descrive Cassa per Cassa le commissioni di gestioni medie, certifica il risparmio di spesa che con l'unificazione, almeno dal punto di vista degli investimenti, di tutte le Casse, si potrebbe ottenere a tutto beneficio degli iscritti.

Si chiamano **“economie di scala”** cioè **il fenomeno di riduzione dei costi e dell'aumento dell'efficienza legato ad un maggiore volume di produzione.**

Ma pare un aspetto trascurabile per gli iscritti!

L'AUDIZIONE DI CASSA FORENSE IN BICAMERALE



Antonello Crudo, DG Cassa Forense

Trento, 27 novembre 2025 Di **Paolo Rosa**, avvocato

Il 27 novembre 2025, giorno della festa del tacchino in USA, Cassa Forense è stata audita avanti la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza.

Cassa Forense non ha pubblicato la relazione consegnata alla Bicamerale a firma del DG dott. Antonello Crudo, un report di 45 pagine che invito gli iscritti a leggere al seguente link <https://documenti.camera.it/leg19/documentiAcquisiti/COM27/Audizioni/leg19.com27.Audizioni.Contributo%20Scritto.PUBBLICO.ideGes.76099.27-11-2025-15-00-21.702.pdf>

Mi è piaciuta la relazione svolta dal DG sul versante previdenziale, perché non ha mancato di sottolineare le criticità di Cassa Forense e, alla domanda della Senatrice **Elisa Pirro** sui due veicoli, di recente istituzione, SICAV e SICAF, eterogestiti, sostituendo la Presidente, un po' frettolosamente, ha così dichiarato: "Per quanto riguarda gli strumenti SICAV e SICAF non ci sono stati ancora investimenti per quest'anno, siamo in una fase diciamo di start up, stiamo concludendo, stiamo andando diciamo a valorizzare la conclusione della ancora società con la management

company che è stata individuata attraverso una gara pubblica e quindi stiamo andando a concludere.

Quest'anno non c'è stato ancora diciamo lo start up non c'è stato ancora conferimenti ovviamente a regime ci aspettiamo la possibilità di, diciamo, viste le risorse importanti da investire, è uno strumento che ci può consentire diciamo di finalizzare i nostri investimenti in maniera, anche su dei gestori delegati, in maniera almeno di garanzia di performance.

Poi abbiamo comunque anche una parte di investimenti che continueranno ad essere fatti all'interno di Cassa forense, infatti al momento da Statuto le SICAV e le SICAF c'è un patrimonio che non concede insomma il 25% per quanto riguarda il patrimonio complessivo della struttura però ci auguriamo che attraverso questa, chiamiamola esternalizzazione degli investimenti, ci possa essere sicuramente un riconoscimento di performance con un'attività più finalizzata ai migliori gestori delegati che potranno operare nei singoli comparti".

Non ha detto che il Collega Valter Militi, congedandosi dalla presidenza di Cassa Forense, si è collocato nei CdA dei 2 veicoli, in buona compagnia con altri amministratori e delegati, ed è rimasto, come risulta da una visura recente, nel CdA di F2i!

Per esserne certo, io ho chiesto notizie ufficiali al DG sia sui 2 veicoli che sugli Advisory board, ma non ho avuto a tutt'oggi risposta e quindi non sono in grado di fornire ulteriori dettagli di interesse per gli iscritti.

Ad una domanda dei componenti della Bicamerale sul perché non sia stato ancora pubblicato l'ultimo bilancio tecnico di Cassa Forense, il DG ha dichiarato che è stato inviato ai Ministeri vigilanti dai quali si attendono osservazioni, prima della pubblicazione sul sito.

Poiché si tratta di un documento importante, a prescindere dalle osservazioni dei Ministeri vigilanti, è interesse degli iscritti poterlo conoscere.

Il DG nella sua relazione ha solo sfiorato le richieste fatte dai Ministeri vigilanti nella lettera di approvazione della recente riforma entrata in vigore il 01.01.2025 e che qui ripropongo, insieme alle pag. 43, 44 e 45 del Report di cui sopra, e che riguardano il bilancio tecnico, proprio per fornire una compiuta rappresentazione:



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
presidenza@cassaforense.it

e, p.c.: Al Ministero dell'economia e delle finanze
RGS - I.Ge.Spe.S. – Uff. IV
ufficiocoordinamento.ragioniereregionale@mef.gov.it

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento affari di giustizia- DG affari interni - Uff. II
PEC: prot.dag@giustiziacerit.it

Al Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro
dipartimentolavoro@lavoro.gov.it

CdG: 13.07
Classificazione: AVV-L-205
Allegati: n.1 – Delibera CdD n. 13 del 23.5.2024

OGGETTO: CASSA FORENSE - Delibera n. 13 adottata dal Comitato dei Delegati nella seduta del 23
maggio 2024 concernente modifiche al Regolamento Unico della previdenza forense.

Con nota n. 174402 del 21.6.2024, codesta Cassa ha trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 509/1994, la delibera del Comitato dei Delegati n. 13 del 23 maggio 2024 con cui sono state apportate modifiche al *Regolamento unico della previdenza forense* (Regolamento). Sono allegati alla relazione illustrativa, le tavole sinottiche di raffronto fra il testo proposto e quello vigente e il bilancio tecnico (scenario standard e specifico) al 31 dicembre 2022.

Al riguardo, si ritiene utile rammentare che, con delibera del Comitato dei Delegati n. 31 del 28.10.2022, codesta Cassa aveva adottato un articolato progetto di riforma del sistema previdenziale che le Amministrazioni vigilanti hanno ritenuto di poter assentire solo in parte (rif.: nota MLPS n. 14498 del 29.12.2023), subordinando l'efficacia delle norme approvate alla presa d'atto ministeriale del testo regolamentare opportunamente adeguato.

Codesta Cassa, riscontrate alcune oggettive difficoltà applicative scaturenti dall'approvazione parziale del Regolamento e dal recepimento degli ulteriori rilievi ministeriali formulati, (rif.: nota n. 32973/P del 26.1.2024), ha prospettato ai Ministeri vigilanti la possibilità di non dare seguito alle disposizioni già assentite con la citata nota MLPS n. 14498/2023, proponendo invece l'adozione, in una fase successiva, di un più completo progetto di riforma, al fine di operare una revisione più organica e coerente del testo regolamentare. Sul punto, le Amministrazioni vigilanti (rif.: nota MLPS n. 1888 del 15.2.2024), considerate le argomentazioni esposte da codesta Cassa, hanno ritenuto di poter convenire sul superamento dell'approvazione parziale della delibera CdD n. 31/2022. Dunque, il

Comitato dei Delegati, con la delibera n. 3 del 16.2.2024, ha formalmente assunto l'impegno ad adottare, entro il primo semestre del 2024, un nuovo testo del Regolamento Unico della previdenza forense *"esaustivo, organico, armonico e coerente"*.

Ciò premesso, sul provvedimento in oggetto è pervenuto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, che si è espresso con nota MEF n. 185297 del 16.7.2024 ed il parere del Ministero della Giustizia, che si è espresso con nota GIU n. 0182454.U del 12.9.2024.

Stante quanto sopra, si rappresenta quanto segue.

In aggiunta alle disposizioni già approvate dalle Amministrazioni vigilanti con la citata nota MLPS n. 14498/2023, il testo regolamentare recepisce anche i contenuti degli ulteriori rilievi ministeriali, con particolare riferimento all'immediata introduzione *pro-rata temporis* del sistema di calcolo contributivo delle pensioni. Contestualmente, prevede anche ulteriori disposizioni, non inserite in precedenza, motivate dall'esigenza di assicurare l'equilibrio fra sostenibilità della gestione e adeguatezza delle prestazioni erogate.

In merito all'osservazione ministeriale con cui si invitava a prevedere -in analogia con il principio del sistema generale dell'art. 24, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214- che *"la prestazione complessiva risultante dall'applicazione delle nuove regole non potesse comunque essere superiore a quella che si sarebbe ottenuta con le regole previgenti"*, si prende atto della scelta di codesta Cassa di non apportare tale modifica poiché, come chiarito nella relazione illustrativa, la citata norma è da ritenersi, secondo codesto Ente, riconducibile alle specificità del sistema previdenziale pubblico e pertanto, non automaticamente estensibile alla previdenza specifica forense.

Fermi restando gli interventi marginali, di adattamento del testo regolamentare al nuovo sistema di calcolo nonché di mero recepimento delle osservazioni ministeriali, d'intesa con il Ministero dell'economia, sotto il profilo sostanziale si evidenzia che:

- **art. 30** – l'aliquota del contributo soggettivo dovuto per il 2025 e 2026 viene confermata pari, rispettivamente, al 16% e al 17%, per poi passare al 18% nel 2027. Viene dunque predisposto un aumento di un punto percentuale rispetto a quanto originariamente approvato, giustificato sia da ragioni di sostenibilità finanziaria dell'Ente che di adeguatezza delle prestazioni. È stato, inoltre, elevato a 130.000 euro il massimale reddituale contributivo, direttamente a partire dal 2025, considerati anche gli effetti nel tempo dell'inflazione, mentre per i pensionati di vecchiaia che proseguono l'attività lavorativa, l'aliquota contributiva è elevata dal 7,5% al 12% del reddito professionale netto ai fini IRPEF, a cui corrispondono i supplementi triennali di pensione introdotti e disciplinati all'art. 71;
- **art. 33** – è stata ulteriormente innalzata la percentuale della contribuzione modulare volontaria massima, dal vigente 10% al 20% del reddito netto professionale e comunque entro il tetto reddituale (precedentemente era stato proposto il 15%);
- **art. 37** – per l'anno 2025, il contributo minimo soggettivo, pari a 2.750,00 euro, e il contributo minimo integrativo pari a 350,00 euro, sono fissati in misura inferiore rispetto ai valori vigenti (rispettivamente 3.355 euro e 850 euro nel 2024). Come specificato, visto l'ulteriore incremento dell'aliquota del contributo soggettivo, tale scelta tiene conto delle esigenze di tutela delle fasce più deboli di professionisti: i dati della relazione illustrativa riportano infatti che più del 40% degli iscritti dichiara redditi professionali annui inferiori a 20.000 euro;
- **art. 60** – nell'elenco delle prestazioni istituzionali sono inseriti la *"pensione unica di vecchiaia contributiva"*, disciplinata al successivo art. 68, e i *"supplementi di pensione per i pensionati di vecchiaia"*;

- **art. 64** – a partire dal 1° gennaio 2025, è prevista l'introduzione del sistema di calcolo contributivo per le prestazioni di vecchiaia (art. 61), di vecchiaia anticipata (art. 62) e di anzianità (art. 63): agli attuali iscritti si applica il sistema di calcolo misto pro-rata che prevede, per le anzianità contributive al 31 dicembre 2024, una prima quota calcolata con il sistema retributivo vigente e, per le anzianità successive, una seconda quota con il sistema contributivo, nonché una eventuale terza quota costituita dalla contribuzione modulare volontaria;
- **art. 65** – considerato il passaggio al sistema contributivo per tutti gli iscritti, si prende atto della scelta di mantenere l'aliquota di rivalutazione in misura pari a 1,40%, da applicarsi al reddito pensionabile per il calcolo della quota di pensione retributiva, poiché deve necessariamente continuare ad essere riconosciuta nella sua misura vigente per il principio *pro-rata temporis*. È stata inoltre eliminata la disposizione che dava facoltà al CdA di rivedere in autonomia tali aliquote di rendimento atteso che non saranno più modificate a partire dalle anzianità successive al 2024;
- **art. 68** – per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 2025, le pensioni ordinarie di cui agli art. 61, 62, 63 e 67 sono sostituite dalla nuova prestazione della "*pensione unica di vecchiaia contributiva*", calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo;
- **art. 69** – il nuovo sistema di calcolo contributivo è disciplinato in analogia a quanto disposto dalla legge n. 335/1995: al comma 1, con riferimento ai coefficienti di trasformazione del montante, si rimanda infatti "*alla Tab. A allegata alla legge 335/1995*" che, in seguito ai successivi aggiornamenti normativi, con cadenza biennale, si riferisce a soggetti che si pensionano fino a 71 anni di età. Per completezza, si rammenta che codesta Cassa, con proprio provvedimento, ha esteso tali coefficienti per le età comprese tra 72-80 anni a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- **art. 72** – sono stati rivisti al rialzo gli importi della pensione minima, sia per il regime ordinario che transitorio, in conseguenza della crescita dell'inflazione e dell'aumento del contributo minimo rispetto alla riforma presentata nel 2022.

Sotto il profilo della sostenibilità gestionale, è stato redatto sia il bilancio tecnico al 31.12.2022 a normativa vigente (ante-riforma) sia quello a normativa variata (post-riforma), le cui risultanze sono riepilogate nel seguente prospetto.

Bilancio tecnico - scenario specifico

Indicatori di sostenibilità	31.12.2022 normativa vigente	31.12.2022 normativa variata
periodo saldo previdenziale negativo	2041 in poi	2044 in poi
periodo saldo finale negativo	2049 in poi	2056-2062
anno azzeramento patrimonio	mai	mai
anno mancata copertura riserva legale	2065 in poi	mai
anno mancata congruità aliquota contributiva	2041 in poi	2044 in poi

A normativa vigente, si evidenzia che il saldo previdenziale, tra entrate contributive e prestazioni previdenziali, risulta negativo dal 2041 in poi, mentre il saldo finale, tra entrate e uscite totali, comprensivo dei rendimenti patrimoniali, è negativo dal 2049 in poi. Il patrimonio assorbe sempre il disavanzo gestionale, rimanendo positivo per tutto il periodo di simulazione ma, a partire dal 2049, se ne registra il progressivo depauperamento. L'indicatore di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 29 novembre 2007, che misura il grado di copertura della riserva legale calcolata in base a cinque annualità delle pensioni correnti, mostra che il patrimonio non sarà sufficiente, a partire dal 2065, a coprire l'ammontare della corrispondente riserva legale mentre l'indicatore di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 29 novembre 2007, che misura la congruità dell'aliquota contributiva, evidenzia che l'attuale

flusso contributivo non risulterà di equilibrio a partire dal 2041 in poi.

Dal bilancio tecnico redatto a normativa variata, si rileva un lieve miglioramento del saldo previdenziale, negativo dal 2044 in poi, ed un più marcato miglioramento del saldo totale, negativo nel solo periodo 2056-2062. Il patrimonio rimane positivo su tutto il periodo di proiezione ed il rapporto tra il patrimonio e la riserva legale non scende mai sotto l'unità, attestandosi ad un valore pari a 2,54 (0,81 nel bilancio tecnico ante-riforma).

Dal confronto fra le proiezioni ante e post riforma, il Ministero dell'economia evidenzia che il cambiamento del sistema di calcolo, unitamente agli altri interventi sul piano delle uscite, determina un decremento medio annuo della spesa pensionistica pari a circa 290.000 euro (circa -0,2%) in valori correnti, mentre, le misure adottate sul piano delle entrate consentono un incremento medio annuo del totale dei contributi pari a circa 570 milioni euro (circa il 15%). Sul punto, segnala però che *"il miglioramento del saldo totale risente anche dell'incremento medio delle entrate per rendimenti, mediamente pari a circa 515 milioni di euro annui. Al riguardo è necessario sottolineare che la natura delle entrate per rendimenti è intrinsecamente più volatile rispetto a quella delle entrate per contributi, con effetti diretti sull'entità del patrimonio della Cassa posto a diretta tutela delle pensioni degli iscritti"*.

Il covigilante Dicastero sottolinea, altresì, che *"la proposta di riforma in argomento certamente soddisfa il parametro formale di sostenibilità trentennale previsto dalla legge. Tuttavia, in un'ottica prudenziale e di tutela dei professionisti e pensionati obbligatoriamente iscritti alla Cassa, va ribadito che il rispetto del requisito di sostenibilità di lungo periodo deve essere sostanziale. Pertanto, la proposta in argomento, pur notevole in termini di complessità e di sforzo riformatore, va intesa come primo significativo passo verso il ripristino della menzionata sostenibilità strutturale. Ciò è testimoniato, in particolare, dall'andamento del saldo previdenziale il quale, anche a seguito della riforma, comunque risulta negativo fino alla fine dell'orizzonte previsionale sebbene a partire dal 2044 invece che dal 2041 come nel bilancio tecnico pre-riforma"*.

La necessità di ulteriori futuri interventi volti al rafforzamento della sostenibilità strutturale, come puntualizzato dal Ministero dell'economia, è testimoniata anche dall'indice di congruità dell'aliquota contributiva di cui all'art. 5 del D.M. 29 novembre 2007, in peggioramento dal 2044 nelle proiezioni post-riforma nonché dal rapporto fra iscritti attivi/pensionati non contribuenti, previsto passare da circa 12 attivi per pensionato nel 2023 a circa 2 attivi per pensionato alla fine del periodo di simulazione.

Sotto il profilo dell'adeguatezza delle prestazioni, gli effetti della riforma sono stati valutati tramite l'analisi dei tassi di sostituzione di cui all'art. 4 del D.M. 29 novembre 2007, calcolati al lordo ed al netto del prelievo fiscale e contributivo, distintamente per genere e regime di calcolo (misto o contributivo), riferiti a soggetti che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia e di vecchiaia anticipata. Nel prospetto seguente, a titolo esemplificativo, sono stati posti a confronto i tassi di sostituzione netti, distinti per genere, ante e post riforma, riferiti a tre epoche diverse: nel 2025 per un pensionato attuale con trattamento prevalentemente retributivo; nel 2045, dopo 20 anni di applicazione della riforma, con un trattamento di vecchiaia calcolato con il sistema misto e nel 2065, dopo 40 anni, con una pensione interamente contributiva.

Tassi di sostituzione netti - maschi	pensione di vecchiaia			pensione di vecchiaia anticipata		
	2025	2045	2065	2025	2045	2065
BILANCIO TECNICO AL 31.12.2022 normativa vigente	72,40%	43,00%	41,00%	45,00%	35,60%	42,10%
BILANCIO TECNICO AL 31.12.2022 normativa variata	68,40%	31,20%	28,50%	44,40%	25,00%	28,40%
Tassi di sostituzione netti - femmine	pensione di vecchiaia			pensione di vecchiaia anticipata		
	2025	2045	2065	2025	2045	2065
BILANCIO TECNICO AL 31.12.2022 normativa vigente	81,30%	55,00%	41,20%	70,80%	45,80%	42,20%
BILANCIO TECNICO AL 31.12.2022 normativa variata	78,90%	46,70%	34,40%	73,90%	40,30%	35,50%

A seguito della riforma, si evidenzia che il tasso di sostituzione netto di un iscritto che accede alla pensione di vecchiaia nel 2025 passa dal 72,4% a normativa vigente al 68,4% dell'ultimo reddito professionale mentre, se donna, il tasso netto passa da 81,3% al 78,9% dell'ultimo reddito professionale. Per chi accede nel 2045, le differenze sono più evidenti: il valore scende dal 43,0% al 31,2% dell'ultimo reddito professionale per gli uomini e dal 55,0% al 46,7% dell'ultimo reddito per le donne. Per i pensionati futuri nel 2065, il tasso netto passa dal 41,0% al 28,5% per gli uomini e dal 41,2% al 34,4% dell'ultimo reddito professionale per le donne. Analoghe conclusioni per i trattamenti di vecchiaia anticipata, laddove risulta ancora più evidente il divario di genere.

Posto quanto sopra, per effetto dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo, si registra una generalizzata riduzione dei livelli di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, decisamente più marcata per gli uomini. Considerato che tra le attribuzioni affidate dalla legge agli enti di previdenza obbligatoria, sussiste l'erogazione di trattamenti previdenziali atti a garantire un tenore di vita adeguato sia rispetto a quello precedente al pensionamento che alle future condizioni di vita, si invita codesta Cassa a dedicare maggiore dettaglio all'analisi dei tassi di sostituzione, sia lordi che netti, ai fini dell'adozione di eventuali politiche da mettere in atto per il miglioramento delle prestazioni pensionistiche. Infine, si condivide quanto segnalato dal covigilante Ministero dell'economia che considera "opportuna la pubblicazione, sul sito della Cassa, sia delle risultanze attuariali più recenti trasmesse a corredo del provvedimento in esame sia di un'adeguata informativa circa l'importo della futura pensione degli iscritti secondo diverse ipotesi di sviluppo di carriera".

Conclusivamente, fermo restando quanto precede e la necessità di un continuo e attento monitoraggio dei saldi del bilancio tecnico e del rapporto fra attivi e pensionati, si ritiene che il nuovo progetto di riforma del sistema previdenziale forense possa essere approvato.

Tutto ciò considerato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (rif.: nota MEF n. 185297 del 16.7.2024) e con il Ministero della Giustizia (rif.: nota GIU n. 0182454.U del 12.9.2024), si approva, nel testo allegato, il *Regolamento unico della previdenza forense*, di cui alla delibera n. 13 adottata dal Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Forense nella seduta del 23 maggio 2024.

Della presente approvazione, che verrà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è data notizia sul sito istituzionale di questo Ministero (www.lavoro.gov.it), all'interno della pagina web dedicata, allocata in *Homepage > Temi e priorità > Previdenza > Focus on > Vigilanza sugli enti previdenziali di diritto privato > Delibere approvate*.

IL DIRIGENTE GENERALE
Alessandro LOMBARDI



Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Bilancio tecnico

BILANCIO 2023 - PREVISIONI 2024 - 2073

(migliaia di euro correnti)

Anno	ENTRATE					USCITE				Saldo previdenziale	Saldo totale	Patrimonio fine anno	Patrimonio Pensionati
	CONTRIBUTI			Rendimenti	PRESTAZIONI			Spese di gestione	Totale				
	Soggettivi	Integrativi	Totale contributi		Totale	Pensionistiche	Altre						
2024	1.470.554	708.859	2.179.413	325.790	2.505.203	1.120.880	74.502	43.859	1.239.242	984.030	1.265.961	18.895.323	16,9
2025	1.616.963	720.815	2.337.778	328.304	2.666.082	1.156.008	81.951	44.613	1.282.573	1.099.818	1.583.508	20.478.831	17,7
2026	1.760.271	732.012	2.512.284	373.071	3.085.354	1.205.697	81.322	45.381	1.332.400	1.225.265	1.752.955	22.231.786	18,4
2027	1.909.388	783.247	2.692.635	622.405	3.315.039	1.262.280	82.706	46.161	1.391.147	1.347.649	1.923.892	24.155.678	19,1
2028	1.979.246	816.708	2.796.254	744.659	3.540.913	1.332.433	84.123	47.083	1.463.665	1.379.677	2.077.232	26.232.990	19,7
2029	2.050.861	850.319	2.901.180	807.418	3.708.598	1.405.555	85.570	48.026	1.539.151	1.410.055	2.169.447	28.402.377	20,2
2030	2.119.426	883.233	3.002.659	872.689	3.875.348	1.491.851	87.282	48.987	1.628.120	1.423.526	2.247.229	30.649.606	20,5
2031	2.184.444	915.362	3.099.807	939.765	4.039.572	1.609.017	89.027	49.967	1.748.011	1.401.763	2.291.561	32.941.167	20,5
2032	2.247.641	946.904	3.194.545	1.008.159	4.202.704	1.724.529	90.807	50.966	1.866.302	1.379.209	2.336.402	35.277.569	20,5
2033	2.308.913	977.443	3.286.356	1.077.697	4.364.053	1.850.413	92.623	51.985	1.995.021	1.343.320	2.369.032	37.646.601	20,3
2034	2.367.958	1.007.286	3.375.244	1.147.911	4.523.155	1.993.552	94.478	53.025	2.141.055	1.287.214	2.382.100	40.028.701	20,1
2035	2.422.174	1.035.133	3.457.307	1.218.296	4.675.603	2.144.522	96.363	54.083	2.294.971	1.216.421	2.380.632	42.409.333	19,8
2036	2.470.357	1.060.643	3.531.000	1.288.113	4.819.113	2.322.012	98.292	55.167	2.475.472	1.110.696	2.343.641	44.752.975	19,3
2037	2.517.873	1.085.482	3.603.354	1.356.801	4.960.155	2.499.371	100.257	56.270	2.655.899	1.003.726	2.304.257	47.057.231	18,8
2038	2.562.329	1.108.066	3.670.395	1.424.220	5.094.616	2.677.178	102.260	57.396	2.836.834	890.957	2.257.782	49.315.013	18,4
2039	2.603.187	1.128.825	3.732.012	1.490.099	5.222.105	2.859.688	104.304	58.544	3.022.536	768.020	2.199.568	51.514.581	18,0
2040	2.639.083	1.147.696	3.786.780	1.553.824	5.340.605	3.061.579	106.390	59.715	3.227.684	618.811	2.112.920	53.627.501	17,5
2041	2.670.559	1.164.335	3.834.895	1.614.734	5.449.628	3.271.547	108.519	60.909	3.440.975	454.829	2.008.653	55.636.155	17,0
2042	2.699.217	1.178.921	3.877.138	1.672.301	5.549.439	3.489.924	110.684	62.127	3.662.736	276.529	1.886.705	57.522.858	16,5
2043	2.721.507	1.191.809	3.913.316	1.725.943	5.639.258	3.718.928	112.899	63.370	3.896.197	80.489	1.743.062	59.265.920	15,9
2044	2.744.463	1.202.503	3.946.966	1.775.306	5.722.272	3.945.274	115.155	64.637	4.125.066	-113.462	1.597.207	60.863.126	15,4
2045	2.768.087	1.212.076	3.980.163	1.820.469	5.800.632	4.158.425	117.455	65.930	4.341.811	-295.718	1.458.821	62.321.947	15,0
2046	2.791.422	1.219.814	4.011.236	1.861.497	5.872.733	4.368.294	119.805	67.248	4.555.346	-476.861	1.317.387	63.639.335	14,6
2047	2.815.124	1.226.934	4.042.058	1.898.389	5.940.448	4.570.661	122.197	68.593	4.761.451	-650.800	1.178.996	64.818.331	14,2
2048	2.841.039	1.233.263	4.074.303	1.931.349	6.005.651	4.759.778	124.640	69.965	4.954.384	-810.116	1.051.268	65.869.598	13,8
2049	2.831.598	1.235.377	4.066.975	1.958.063	6.025.038	5.070.145	127.126	71.365	5.268.635	-1.130.295	756.403	66.626.002	13,1
2050	2.851.372	1.239.265	4.090.638	1.978.265	6.068.902	5.255.853	129.670	72.792	5.458.315	-1.294.885	610.588	67.236.589	12,8
2051	2.873.962	1.242.448	4.116.410	1.994.278	6.110.688	5.431.231	132.254	74.248	5.637.733	-1.447.075	472.955	67.709.544	12,5
2052	2.899.647	1.245.324	4.144.971	2.006.332	6.151.303	5.597.957	134.896	75.733	5.808.585	-1.587.882	342.717	68.052.262	12,2
2053	2.928.180	1.247.870	4.176.051	2.014.755	6.190.806	5.748.730	137.594	77.247	5.963.571	-1.710.273	227.235	68.279.496	11,9
2054	2.954.078	1.250.087	4.204.165	2.019.447	6.223.592	5.914.188	140.347	78.792	6.133.327	-1.850.390	90.265	68.369.762	11,6
2055	2.988.071	1.252.330	4.240.400	2.020.615	6.261.016	6.048.724	143.148	80.366	6.272.241	-1.951.472	-11.225	68.358.537	11,3
2056	3.026.480	1.255.335	4.281.818	2.019.040	6.300.868	6.168.253	146.004	81.973	6.396.232	-2.032.428	-95.364	68.263.173	11,1
2057	3.069.184	1.259.535	4.328.719	2.015.216	6.343.935	6.274.799	148.915	83.615	6.507.329	-2.094.995	-163.394	68.099.779	10,9
2058	3.116.843	1.265.418	4.382.261	2.009.535	6.391.796	6.375.641	151.888	85.287	6.612.816	-2.143.268	-221.020	67.878.759	10,6
2059	3.174.370	1.273.090	4.447.461	2.002.819	6.450.279	6.441.816	154.922	86.993	6.683.731	-2.149.277	-233.451	67.645.307	10,5
2060	3.233.670	1.280.776	4.514.445	1.995.915	6.510.361	6.487.284	158.021	88.733	6.744.037	-2.140.859	-233.676	67.411.631	10,4
2061	3.296.983	1.291.964	4.588.947	1.989.242	6.578.188	6.546.443	159.136	90.507	6.796.087	-2.116.633	-217.898	67.193.732	10,3
2062	3.364.357	1.304.732	4.669.089	1.983.350	6.652.439	6.580.811	160.097	92.318	6.833.225	-2.071.818	-180.786	67.012.946	10,2
2063	3.440.502	1.321.185	4.761.687	1.979.139	6.740.826	6.589.312	161.495	94.164	6.844.971	-1.989.120	-104.145	66.908.801	10,2
2064	3.528.070	1.339.629	4.867.699	1.977.971	6.845.670	6.561.443	163.092	96.047	6.820.582	-1.856.836	25.088	66.933.889	10,3
2065	3.626.414	1.362.083	4.988.498	1.981.261	6.969.759	6.509.097	165.148	97.968	6.772.214	-1.685.747	197.545	67.131.434	10,3
2066	3.731.252	1.388.157	5.119.409	1.989.970	7.109.379	6.430.239	167.454	99.928	6.717.620	-1.498.284	391.758	67.523.192	10,5
2067	3.845.536	1.418.510	5.262.045	2.004.781	7.266.827	6.384.143	170.260	101.926	6.656.330	-1.292.359	610.497	68.133.689	10,7
2068	3.965.197	1.453.286	5.418.483	2.026.465	7.444.948	6.308.689	173.520	103.965	6.581.173	-1.076.726	836.775	68.990.463	10,9
2069	4.090.259	1.491.676	5.581.935	2.055.765	7.637.700	6.228.526	177.314	106.044	6.511.883	-823.904	1.125.817	70.116.280	11,3
2070	4.224.827	1.534.042	5.758.869	2.093.365	7.852.233	6.143.965	181.661	108.165	6.433.790	-566.756	1.418.443	71.534.724	11,6
2071	4.364.417	1.578.356	5.942.754	2.139.835	8.082.609	6.058.450	186.460	110.328	6.355.217	-302.136	1.727.391	73.262.115	12,1
2072	4.510.684	1.626.120	6.136.804	2.195.741	8.332.545	5.974.007	191.755	112.535	6.278.297	-28.958	2.054.248	75.316.363	12,6
2073	4.661.649	1.676.381	6.338.029	2.261.500	8.599.529	5.892.033	197.292	114.785	6.204.111	248.704	2.395.418	77.711.781	13,2

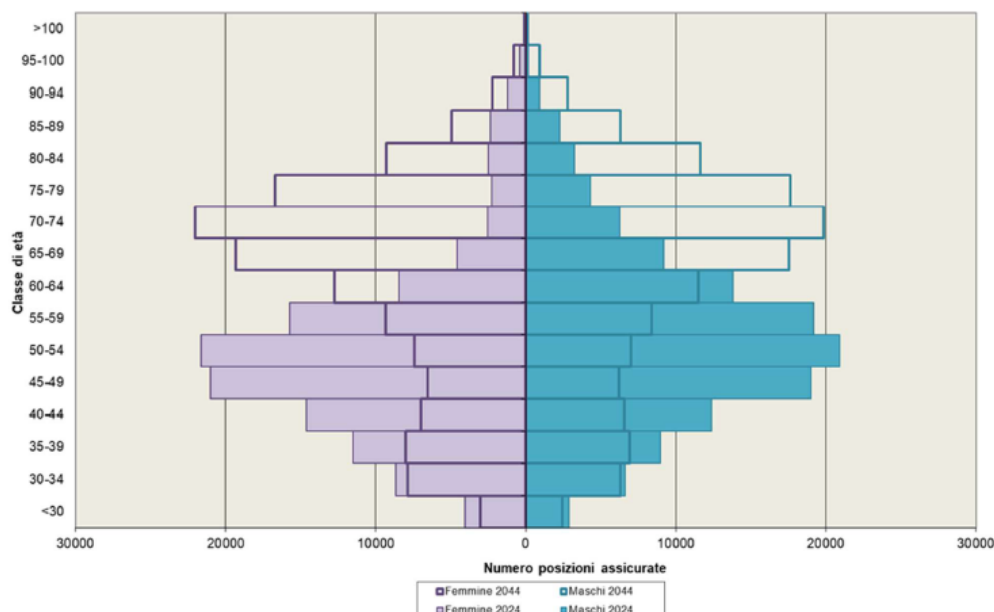
L'ultimo bilancio tecnico di Cassa Forense è stato redatto alla data del 31 dicembre 2023 con previsioni su un arco temporale di cinquant'anni e recepisce gli effetti della riforma previdenziale del sistema previdenziale forense, approvata con decreto ministeriale del 27 settembre 2024 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

Come già ampiamente rappresentato, l'ultimo regolamento approvato in occasione della riforma del sistema previdenziale forense ha previsto dal lato delle entrate contributive un innalzamento graduale delle aliquote di contribuzione, dal 16% nell'anno di entrata in vigore della riforma fino al 18% a partire dall'anno 2027, con una contestuale riduzione della contribuzione minima per favorire le fasce più deboli della categoria quali i giovani iscritti e i professionisti con redditi più bassi.

Contestualmente, è stato previsto un innalzamento al 12% della contribuzione dei pensionati di vecchiaia che

continuano ad essere iscritti agli albi che, oltre a essere numericamente in crescita, hanno goduto nel passato di maggiore redditività della contribuzione versata.

Il disegno contributivo delineato dalla riforma del sistema determina di fatto la risposta di Cassa Forense alla transizione demografica in atto che condurrà a un numero sempre maggiore di pensionati contribuenti e a una proporzionale riduzione dei nuovi giovani iscritti, come riporta il grafico che segue.



Dal lato delle prestazioni la novità più importante della riforma riguarda l'utilizzo del calcolo contributivo pro quota per tutti i trattamenti previdenziali futuri. L'introduzione di un criterio di calcolo contributivo sicuramente determina una corrispondenza più equa dal punto di vista attuariale tra contribuzione versata e prestazione erogata, anche se il precedente criterio reddituale adottato da Cassa Forense aveva già migliorato tale rapporto considerando, ai fini del calcolo della prestazione, tutti i redditi dichiarati durante la vita lavorativa, nonché la progressiva riduzione nel tempo dei coefficienti di rendimento e infine, l'utilizzo di coefficienti di abbattimento nel caso di pensionamento anticipato.

L'introduzione del criterio di calcolo contributivo ha sicuramente conferito maggiore "elasticità" al sistema previdenziale forense rispetto sia agli andamenti futuri della speranza di vita e rispetto sia ai livelli contributivi richiesti dal sistema, conducendo di fatto a un miglioramento del grado di stabilità di lungo periodo.

L'attenzione di Cassa Forense non si è tuttavia rivolta esclusivamente alla sostenibilità del sistema,

considerando altresì, di pari importanza, l'adeguatezza delle prestazioni perseguibile attraverso la facoltà da parte degli iscritti di versare, negli anni in cui la redditività della professione lo consente, una contribuzione volontaria ad integrazione del contributo soggettivo obbligatorio fino al 20% del proprio reddito, la cosiddetta contribuzione Modulare.

Il prospetto di bilancio tecnico al 31.12.2023 riporta le poste di entrata e di uscita per un arco temporale di cinquanta anni 2024- 2073. Dal prospetto emerge una situazione di sostanziale stabilità:

- il saldo previdenziale, differenza tra contributi e pensioni, si mantiene positivo fino all'anno 2043, mostra una negatività per il periodo 2044-2072, torna ad essere positivo nell'anno 2073;
- il saldo totale, differenza tra entrate e uscite, si mantiene positivo fino all'anno 2054, mostra una negatività per il periodo 2055-2063, torna ad essere positivo nell'anno 2064 e tale rimane per il restante periodo di valutazione;
- il patrimonio, oltre a essere positivo per l'intero periodo di valutazione mostra un andamento mediamente crescente indicando una elevata componente di patrimonializzazione dell'ente;
- il rapporto tra patrimonio e prestazioni mostra valori ben superiori alle cinque annualità previste per l'individuazione della Riserva Legale, nell'intero periodo il suo valore non scende mai al di sotto delle dieci unità.



Il Direttore Generale
Dott. Antonello Crudo

Formato digitale.doc
Antonello Crudo
2025-11-25 11:59:31 +0100

Dal bilancio tecnico si evince che il saldo previdenziale (totale contributi meno uscite per pensioni) **diventerà negativo dal 2044 sino al 2072** e che il **saldo totale** (entrate meno uscite) **sarà negativo dal 2055 sino al 2063** e questo pur recependo gli effetti della riforma previdenziale entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

Resta aperto, come ho già scritto, **il problema della natura della contribuzione modulare** che viene considerata come integrazione alla contribuzione soggettiva obbligatoria, ma è volontaria con una aliquota che può variare dal 1 al 20% e si applica fino al massimale contributivo del contributo soggettivo, pari a € 130.000 a partire dal 2025.

QUANDO L'ETICA LATITA...



John Fletcher Moulton, Barone Moulton (18 novembre 1844 – 9 marzo 1921). Matematico, avvocato, giudice e politico liberale inglese.

Trento, 28 novembre 2025 Di **Paolo Rosa**, avvocato

L'esercizio di una funzione nell'interesse di una categoria non può tradursi in vantaggi personali alla fine del mandato, come invece sta accadendo sempre più di frequente, ma **si dovrebbe tornare al proprio lavoro senza strapuntini o poltronesofà**.

L'etica è lo spazio inesigibile per legge. (J.F. Moulton)

Il Diritto regola le azioni che lo Stato può imporre con sanzioni, definendo ciò che è "esigibile" legalmente.

Le leggi e le costituzioni non hanno codici etici, ma stabiliscono precetti giuridici.

L'etica si occupa della sfera delle azioni buone o cattive, basata su principi generali e teorici, ed è lasciata alla libera e consapevole scelta dell'individuo.

Anche se il diritto si ispira a principi etici, le norme diventano giuridiche solo se recepite in una disposizione di legge.

POICHE' L'ETICA LATITA IL PRINCIPIO ANDREBBE CONSACRATO NEL REGOLAMENTO di ogni singole Ente, dichiarando la decadenza da ogni carica alla fine del mandato.

Cincinnato non ne ebbe bisogno, perché dopo la vittoria sugli Equi, tornò, spontaneamente, al suo lavoro.

Due avvenimenti importanti nel mondo delle Casse di previdenza dei liberi professionisti

01 dicembre 2025

di Paolo Rosa

Da una parte l'audizione di ASSIREVI in Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali e, dall'altra parte, la pubblicazione, a cura della Cassa dei commercialisti, del quaderno n. 4 dell'attuario prof. Alessandro Trudda e Antonio Annibali dal titolo *"I futuri iscritti alle Casse di previdenza: un modello previsivo"*.

Vediamo in successione.

ASSIREVI è l'acronimo di Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale che riunisce, ad oggi, 16 società di revisione di varie dimensioni e promuove e realizza l'analisi scientifica di supporto all'adozione dei principi e delle norme tecniche e operative per lo svolgimento dell'attività di revisione legale e delle altre attività di assurance.

ASSIREVI, che oltre all'audizione ha rilasciato anche un documento, scaricabile dal sito istituzione della Commissione bicamerale, ha fatto alcune considerazioni molto importanti.

Per ASSIREVI **non si rinviene nel nostro ordinamento un framework contabile uniforme applicabile per la predisposizione dell'informativa finanziaria di tali enti**, a causa di una stratificazione delle fonti normative di riferimento, che si sono susseguite negli anni senza un compiuto coordinamento, originando così taluni profili di incertezza circa la natura e l'estensione dell'intervento richiesto al revisore.

Come la stessa Commissione bicamerale ha potuto direttamente osservare nel corso dell'indagine conoscitiva, conclusa nel documento approvato nella seduta del 12 giugno 2025, **si riscontrano differenti approcci, ad esempio, nella scelta degli schemi di bilancio utilizzati, nella rilevazione di alcune tipologie di contributi o nella classificazione di taluni fondi svalutazione.**

ASSIREVI si è soffermata sulla rappresentazione contabile **della passività pensionistica**.

In particolare, come noto, nei bilanci consuntivi delle Casse privatizzate costituite ex d.lgs. n. 509/1994, in base alla normativa vigente, non è iscritta alcuna passività relativa agli impegni previdenziali assunti, diversamente da quanto avviene, ad esempio, per le riserve tecniche delle compagnie assicurative, per le quali gli impegni devono essere integralmente contabilizzati tra le passività in bilancio.

Differente è la situazione per le Casse private costituite ex d.lgs. n. 103/1996, ove le passività iscritte includono invece i montanti contributivi rivalutati, ancorché calcolati senza l'applicazione di specifiche tecniche attuariali.

ASSIREVI ha ricordato che, come previsto dall'art. 2, d.lgs. 509/1994, la gestione economico finanziaria della Cassa **“deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico”**.

Il bilancio consuntivo, redatto annualmente dalle Casse, fornisce quindi una rappresentazione fotografica della situazione patrimoniale ed economica delle stesse, basato sul concetto di continuità aziendale riferito ad un periodo di 12 mesi, mentre il bilancio tecnico ha la finalità di illustrare più compiutamente la sostenibilità nel lungo periodo degli impegni previdenziali di una Cassa.

Nel framework normativo vigente, al revisore non è richiesto di svolgere alcuna specifica attività di verifica o di esprimere alcun giudizio sul bilancio tecnico. In ogni caso, considerata la sua rilevanza informativa, tale documento viene in rilievo anche ai fini dell'acquisizione, da parte del revisore, di una comprensione delle prospettive di lungo periodo della Cassa.

In conclusione, ASSIREVI ritiene condivisibile la posizione espressa nel documento della Bicamerale, laddove viene richiamata l'opportunità di valutare se **“estendere agli enti di previdenza l'applicazione delle più stringenti disposizioni previste dal d.lgs. n. 39/2010 in materia di revisione legale in linea con quanto già previsto per le associazioni e le fondazioni del terzo settore”**.

Il D.lgs. n.39/2010 va integrato con il D.lgs. 135/2016 come di seguito commentato:

“La revisione legale alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs n. 135/2016

Di [Giovanbattista Carriero](#) - 16 Novembre 2017

Nel presente lavoro vengono analizzate le modifiche introdotte alla disciplina generale della revisione legale contenuta nel [D.Lgs n. 39 del 2010 ad opera del D.Lgs . n. 135 del 2016](#).

Per capire appieno lo spirito delle modifiche apportate alla disciplina generale dal D.Lgs n. 135 del 2016 è opportuno analizzare il contesto di riferimento al momento dell'intervento legislativo in oggetto.

La direttiva CE n. 43 del 2006 ha modificato le direttive CEE n. 349 del 1989 e n. 660 del 1978 in materia di Revisione Legale di conti annuali e dei conti consolidati ed ha abrogato la direttiva CEE n. 253 del 1984 allo scopo di giungere ad un'armonizzazione di massima nelle discipline dei Paesi Comunitari sul controllo dei bilanci societari.

Con la crisi finanziaria del 2007-2010 molte imprese sono fallite, ed è emerso che la revisione legale dei conti, per come era allora disciplinata, non aveva funzionato nell'impedire il fallimento di molte imprese. In seguito a questa constatazione la Commissione Europea, ha avviato una consultazione pubblica con l'obiettivo di migliorare la disciplina della revisione legale dei conti al fine di prevenire o limitare al massimo fenomeni come quelli accaduti durante la crisi.

In seguito alle risultanze della consultazione pubblica, la Commissione Europea ha adottato una proposta di riforma della disciplina della revisione legale. Sulla scorta di tale proposta di riforma il Parlamento Europeo ha emanato la Direttiva 2014/56/UE e il Regolamento UE 537/2014.

Il Regolamento UE 537/2014 è direttamente applicabile in ciascun Stato membro UE a partire dal 17/06/2016. La direttiva 2014/56/UE è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 135/2016

La direttiva contiene le norme applicabili alla revisione delle società, il regolamento contiene una serie di norme specifiche e più stringenti applicabili alla revisione dei bilanci delle società che operano nei mercati finanziari.

Con il nuovo intervento legislativo si è mirato a:

- rinforzare gli strumenti utili a **prevenire le crisi finanziarie**;
- assicurare maggiore rigore ed uniformità della disciplina nei riguardi degli Enti di interesse pubblico;
- rafforzare l'**indipendenza del revisore**;
- innalzare la **qualità della revisione legale**;

Il D.Lgs n. 135/2016 interviene nell'art. 1 del D.Lgs 39/2010 introducendo le seguenti nuove definizioni:

- Lett. c-bis “enti sottoposti a regime intermedio”
- Lett. f-bis “principi di revisione internazionale”
- Lett. i e lett. i-bis “responsabile dell'incarico di revisione” e “responsabile chiave della revisione”
- Lett. s-bis “piccole imprese”

L'art. 3 del D.Lgs 135/2016 definisce l'aspetto del **TIROCINIO** introducendo un limite massimo di n. 3 tirocinanti per dominus. Il dominus è responsabile per la formazione del tirocinante e ha l'obbligo di rendere effettiva la partecipazione a tirocinante agli incarichi di revisione. Il non rispetto di queste norme da parte del dominus equivale a non rispetto di norme di deontologia professionale. ([Vedi la bozza delle Linee Guida per il tirocinio in consultazione](#))

L'art. 5 del D.Lgs 135/2016 si occupa della **FORMAZIONE CONTINUA**, stabilendo:

- I contenuti del programma di aggiornamento, in particolare viene stabilito che almeno il 50% del programma di aggiornamento deve essere fatto su “materie caratterizzanti”, cioè affrontando aspetti specifici della tecnica di revisione;
- Il periodo di riferimento: individuando nel triennio il riferimento temporale valido ai fini dell'aggiornamento professionale;
- Il numero di crediti formativi richiesti: almeno 20 crediti su base annua;
- Le modalità di formazione

L'art. 7 del citato decreto si occupa del **REGISTRO DEI REVISORI LEGALI**, introducendo un nuovo obbligo informativo a carico del singolo revisore e/o società di revisione iscritta verso il registro stesso, in particolare quello di comunicare un valido indirizzo pec di riferimento al fine di velocizzare e rendere più economiche le comunicazioni da e verso il registro da parte del revisore.

L'art. 8 del D.Lgs 39/2010 è stato completamente modificato del D.Lgs 135/2016, infatti è **venuta meno la precedente distinzione fra revisori attivi e revisori inattivi** ed è stata istituita la distinzione fra Sezione A e Sezione B del registro, nella prima sono iscritti i revisori con incarichi di revisione legale in corso o svolti negli ultimi tre anni; nella sezione B sono iscritti i revisori che non hanno incarichi di revisione legale

in corso. A quest'ultimi non è comunque preclusa attività di collegio sindacale o di perizie.

Il capo IV del D.lgs n. 39/2010 è stato quello con il maggior numero di modifiche ad opera del D.Lgs 135/2016, in particolare sono stati aggiunti quattro nuovi articoli:

- Art. 10 bis Preparazione della revisione e valutazione dei rischi di impresa
- Art. 10 ter: Organizzazione interna
- Art. 10 quater: Organizzazione del lavoro
- Art. 10 quinquies: Revisione del bilancio consolidato

È utile evidenziare che prima della riforma molti principi e tecniche di revisione erano inclusi nei principi professionali di revisione. Con la riforma di cui al D.Lgs 135/2016 molti di tali principi sono stati elevati a rango di legge.

Il revisore legale o la società di revisione legale prima di accettare o di proseguire un incarico di revisione legale deve valutare e documentare:

- Il possesso dei requisiti di indipendenza e obiettività;
- L'eventuale presenza di rischi per l'indipendenza e, nel caso, sono state adottate misure per mitigarli;
- La disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse per svolgere in modo adeguato la revisione;
- Per le società di revisione, l'abilitazione del responsabile dell'incarico.

Il revisore legale o la società di revisione legale si devono dotare tra l'altro di:

- Direttive e procedure per assicurare l'indipendenza e l'obiettività del responsabile dell'incarico;
- Procedure amministrative e contabili adeguate;
- Sistemi di controllo interno della qualità;
- Procedure efficaci per la valutazione del rischio;
- Meccanismi efficaci di controllo e tutela dell'elaborazione elettronica dei dati

Tutte queste direttive e procedure devono essere documentate e rese conoscibili agli operatori della revisione.

Il revisore legale o la società di revisione legale devono inoltre:

- Conservare la documentazione delle violazioni riscontrate;
- Documentare le richieste di pareri a consulenti esterni e dei pareri ricevuti;
- Mantenere una registrazione relativa ad ogni cliente sottoposto a revisione
- Creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale.

Tali documenti devono essere conservati per 10 anni.

In caso di revisione del bilancio consolidato, il revisore del gruppo di imprese:

- Assume la piena responsabilità per la relazione di revisione
- Valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori;
- Mantiene la documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro svolto da altri revisori;
- Riesamina, ove opportuno, le parti pertinenti della documentazione di revisione.

Nella nuova disciplina anche la **relazione di revisione e il giudizio sul bilancio** sottoposto a revisione di cui all'art. 14 del D.Lgs 39/2010 sono sottratti al piano dei principi professionali e attratti su quello delle norme primarie.

In particolare la relazione di revisione deve contenere:

- L'illustrazione dei risultati della revisione legale;
- Precise indicazioni in merito ad eventuali incertezze significative sulla continuità aziendale;
- Informazioni circa l'eventuale ricorso al cosiddetto "joint audit", cioè all'utilizzo di più revisori o di più società di revisione legale nella revisione di una singola società;
- L'individuazione del responsabile firmatario dell'incarico;
- Un giudizio di conformità della relazione di gestione alle norme di legge e la dichiarazione eventuale di identificazione di errori significativi.

In tema di responsabilità di cui all'art. 15 del D.Lgs 39/2010 resta ferma la disciplina previgente si precisa solamente che la responsabilità della revisione cade non sul soggetto responsabile della revisione ma sul soggetto responsabile dell'incarico così come definito dall'art. 1, comma 1, lett. i del D.Lgs 39/2010.

Per quanto riguarda **il controllo di qualità** di cui all'art. 20 del D.Lgs 39/2010 le novità introdotte stabiliscono che **i revisori legali, le società di revisione e i collegi sindacali che svolgono attività di revisione legale sono sottoposti a controllo di qualità da parte del MEF**. La tipologia di controllo viene diversificata a seconda che si sia in presenza di revisore di EIP (Ente di interesse pubblico) o di revisore di altra società

Inoltre viene abolita la **periodicità del controllo** che prima era ogni sei anni e ora invece sarà svolta **sulla base di un'analisi del rischio**.

La nuova disciplina sul controllo di qualità prevede che:

- Il controllo deve essere basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati;
- Il controllo deve includere una valutazione della conformità ai principi di revisione delle risorse impiegate, dei corrispettivi e del sistema di controllo interno;
- Il controllo deve essere appropriato e proporzionato alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal revisore legale;
- Il soggetto sottoposto a controllo di qualità è obbligato a collaborare con il soggetto incaricato del controllo consentendo l'accesso ai locali e fornendo le carte di lavoro richieste.

È stato introdotto con la riforma il cosiddetto “**whistleblowing**”, art. 26-bis del D.Lgs 39/2010 ovvero il sistema interno di segnalazioni delle irregolarità da parte del personale delle società di revisione legale. Con tale sistema **ciascun dipendente delle società di revisione legale può segnalare irregolarità fatte da altri colleghi** e in questa sua segnalazione deve essere garantito nella riservatezza così come deve essere garantito il diritto del soggetto segnalato di essere ascoltato prima di prendere qualsivoglia provvedimento.”

ASSIREVI ha ribadito altresì l'importanza dell'introduzione di un framework contabile uniforme applicabile alla predisposizione dei bilanci delle Casse facendo presente che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto, in tempi brevi, mediante l'introduzione degli ITAS, come regole principali di contabilizzazione a base Accrual adottate con la

riforma del PNRR, destinati a contribuire al superamento dell'eterogeneità dell'informativa finanziaria oggi riscontrabile.

Questo potrebbe rappresentare anche l'occasione per introdurre, nel sistema degli enti previdenziali, regole chiare volte a disciplinare i rapporti tra revisore legale e Collegio sindacale della Cassa.

E veniamo ora al Quaderno n. 4 del quale riporto le conclusioni aggiungendo peraltro anche [il link \(https://newsletter.cnpadc.it/sites/default/files/caricamenti_editor/Centro_Studi/Centro%20Studi%20CDC_Quaderno%204-2025_WEB.pdf\)](https://newsletter.cnpadc.it/sites/default/files/caricamenti_editor/Centro_Studi/Centro%20Studi%20CDC_Quaderno%204-2025_WEB.pdf), per chi volesse leggerlo integralmente.

“CONCLUSIONI

Obiettivo del presente lavoro è stato quello di elaborare un modello matematico - statistico utile per l'analisi e la previsione dei futuri iscritti alle Casse di previdenza dei liberi professionisti. Nel mondo delle professioni ordinistiche è di stretta attualità il tema del c.d. calo di vocazione dettato anche dalla potenziale concorrenza delle nuove tecnologie; recenti ricerche inoltre prevedono una contrazione dei futuri iscritti universitari correlata all'attuale calo demografico delle scuole primarie e secondarie.

Partendo dall'iscrizione all'università, il modello proposto considera i molteplici passaggi che il futuro libero professionista deve sostenere prima dell'iscrizione alla Cassa (Laurea, tirocinio, esame di Stato, iscrizione all'Ordine professionale). Lo strumento matematico è quello delle catene di Markov con un approccio matriciale che permette di utilizzare il sistema probabilistico correlato ai diversi passaggi di stato. Applicando lo schema alle numerosità oggi presenti in ciascuna fase del percorso professionale è possibile determinare il numero dei futuri iscritti nel breve medio-periodo (l'orizzonte temporale dipende dalla lunghezza media dei singoli steps formativi). Se dalle serie storiche emerge che il 70% di chi supera l'esame di Stato si iscrive poi alla Cassa nei due anni successivi, sarà sufficiente conoscere il numero degli abilitati per stimare i nuovi ingressi di brevissimo periodo. Lo stesso ragionamento vale per i tirocinanti, che diventeranno iscritti alcuni anni dopo, e così via a ritroso fino alla numerosità degli attuali iscritti all'università.

Rispetto ad un'analisi previsiva fondata sugli andamenti del passato, l'approccio proposto risulta di tipo prospettico: per i primi anni a venire, ad esempio, si ritiene maggiormente ragionevole individuare il numero dei futuri iscritti sulla base delle abilitazioni professionali rilevate nei periodi precedenti piuttosto che sulla serie storica delle passate iscrizioni.

Le elaborazioni numeriche hanno evidenziato la centralità della variabile aleatoria demografica “nuovi ingressi” nella valutazione (a mezzo dei Bilanci tecnici attuariali) della stabilità finanziaria di medio lungo periodo delle Casse di previdenza. Le simulazioni illustrate misurano quanto un calo di iscrizioni possa impattare sull’evoluzione patrimoniale di lungo periodo.

I risultati ottenuti dal modello, utilizzati per replicare i Bilanci tecnici, risultano certamente attendibili nel breve-medio periodo in quanto ottenuti proiettando le informazioni in essere secondo schemi probabilistici ben testati. Le previsioni di lungo periodo sono state elaborate replicando lo stesso schema sui valori delle future immatricolazioni all’Università: in tal senso non si può non tener conto delle recenti stime ISTAT che prevedono entro il 2034 un calo degli studenti di oltre un milione nel ciclo dall’infanzia alle superiori, la cui conseguenza nei successivi quindici anni sarà un calo delle matricole di circa il 40%.

L’applicazione del modello sui dati della Cassa Dottori Commercialisti ha evidenziato una puntuale previsione del flusso di nuovi ingressi nel breve periodo, mentre nel medio-lungo periodo la variabile dovrebbe essere riallineata alle aspettative sul futuro calo delle immatricolazioni universitarie. L’applicazione del modello al “Bilancio Tecnico CDC al 20 dicembre 2023 (Proiezioni 2023-72)” determina risultati che, sebbene leggermente peggiorativi nel secondo periodo di osservazione, confermano la sostenibilità finanziaria dell’Ente in tutto il periodo

cinquantennale oggetto di osservazione.

La procedura risulta flessibile rispetto ai peculiari percorsi formativi richiesti per l’iscrizione alle diverse Casse di previdenza: si tratta di adeguare gli schemi e le durate temporali nei diversi passaggi necessari per l’abilitazione alla libera professione considerata. Allo stesso modo lo schema del modello andrà adeguato rispetto ad eventuali modifiche regolamentari (come ad esempio, per alcune professioni, le attuali proposte normative che possono anticipare i percorsi per l’abilitazione professionale).

Si sottolinea, infine, come un corretto utilizzo del modello proposto imponga un frequente e periodico aggiornamento delle basi dati da effettuarsi almeno con la stessa periodicità richiesta dalla legge per l’elaborazione dei Bilanci Tecnici Attuariali”.

PREVIDENZA, 18 MILIARDI A RISCHIO: LA FALLA NASCOSTA DELLE CASSE

Crediti non riscossi e contributi silenti rivelano una fragilità sistemica che minaccia equità, sostenibilità e fiducia degli iscritti.

02 dicembre 2025

Casse di previdenza

avv. Paolo Rosa

In questi giorni il Presidente della COVIP, presentando il Report sulle Casse di previdenza in Parlamento, ha, tra il resto, così precisato:

“Alla fine del 2024, le Casse registrano complessivamente 9 miliardi di euro di crediti contributivi, pari in media a circa il 7% dell’attivo complessivo del sistema. In 6 Enti, si concentra l’80 per cento circa dei crediti contributivi netti, per importi compresi fra 0,4 miliardi di euro e 2,4 miliardi di euro. Si tratta di una cifra considerevole, che non può essere interpretata come una mera posta contabile, ma come un indicatore di criticità strutturale. I crediti contributivi rappresentano, di fatto, contributi dovuti ma non versati dagli iscritti. Ciò significa che, a fronte di tali somme, le Casse devono comunque garantire il pagamento delle prestazioni in essere, sostenendo nel tempo un equilibrio finanziario complesso. Occorre ricordare che tutte le Casse di previdenza sono soggette al regime a ripartizione: le prestazioni correnti vengono finanziate con i contributi correnti. Questo modello, fondato sulla solidarietà intergenerazionale, è un pilastro del sistema, ma comporta anche limiti evidenti. Il rispetto del regime a ripartizione riduce in maniera significativa gli effetti del requisito della regolarità contributiva, che pure è condizione necessaria per l’erogazione delle prestazioni al singolo iscritto. In altre parole, anche con il passaggio al metodo di calcolo contributivo, la struttura del sistema resta fondata sulla collettività dei versamenti, e non sul sistema della capitalizzazione individuale. Ne deriva che ogni situazione di irregolarità non incide solo sul singolo, ma sull’intera comunità degli iscritti, alterando gli equilibri interni e i principi di equità.” (Fonte: relazione scritta Presidente Covip)

A questa somma, che già di per sé rappresenta una **criticità strutturale**, devono essere aggiunti i cd. **contributi silenti degli iscritti**.

Secondo la IA di Google la situazione è la seguente:

“I “**silenti**” di Enasarco sono ex agenti di commercio che hanno versato contributi all’ente previdenziale obbligatoriamente, ma **non hanno raggiunto i 20 anni di contribuzione minimi richiesti per ottenere una pensione integrativa**, rimanendo quindi senza una pensione Enasarco e con i contributi versati non riscattabili o trasferibili. Questa situazione riguarda centinaia di migliaia di lavoratori che, non potendo riscattare i contributi né vederli riconosciuti in altro modo, li considerano di fatto perduti.

Chi sono i “silenti”

- **Agenti di commercio:** Si tratta di lavoratori che hanno versato contributi obbligatori a Enasarco per anni, oltre ai contributi INPS.
- **Mancanza del requisito minimo:** Non hanno raggiunto i 20 anni di contribuzione minima richiesti dalla normativa per avere diritto alla pensione integrativa Enasarco.
- **Contributi “silenti”:** I contributi versati sono definiti “silenti” perché sono bloccati nell’ente, non possono essere riscattati, non sono cumulabili con l’INPS e non generano alcuna rendita se il requisito dei 20 anni non viene raggiunto.

Conseguenze e problemi

- **Perdita dei contributi:** I contributi versati, spesso per decenni, si traducono in una perdita economica, in quanto non vengono restituiti e non danno diritto ad alcuna pensione integrativa.
- **Inadempienza dello Stato e di Enasarco:** Le associazioni di categoria denunciano una situazione di ingiustizia e una mancanza di soluzioni adeguate da parte degli enti, nonostante i contributi obbligatori versati dai lavoratori.

Possibili soluzioni e sviluppi

- **Normative recenti:** È stata introdotta la possibilità, per gli iscritti dopo il 2012, di ottenere una rendita contributiva con soli 5 anni di contributi, ma questo non copre i lavoratori “silenti” iscritti in precedenza.
- **Iniziative legali e politiche:** Diverse organizzazioni stanno portando avanti iniziative per risolvere il problema, anche a livello politico e legale, come nel caso di un esposto presentato alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

- **Proposte di ricongiunzione:** Si sta discutendo la possibilità di ricongiungere i contributi Enasarco con quelli INPS, ma le soluzioni attuali non sono ancora adeguate per tutti i “silenti”.

La questione dei silenti è già stata trattata nella precedente Legislatura con l'allegato 1 della Relazione del Presidente della Commissione bicamerale Nannicini che, nel novembre 2021, così scriveva:

“La gestione dei c.d. “silenti”

L'analisi della complessiva operatività della Fondazione evidenzia poi la necessità di trovare soluzioni – oggetto di continue denunce e esposti da parte degli iscritti alla gestione dei c.d. “silenti”, ossia degli iscritti che non avendo maturato i requisiti di anzianità contributiva richiesti per l'accesso alle pensioni di vecchiaia (almeno 20 anni di anzianità contributiva) restano – in caso di assenza dei requisiti di anzianità contributiva previsti anche dall'INPS – sprovvisti di alcuna pensione di vecchiaia. In sintesi, i contributi versati ad Enasarco non possono essere ricongiunti con i contributi Inps.

Ciò si rende ancor più necessario in ragione della sentenza della Corte di Cassazione n. 8887 del 4 maggio 2016 (che richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 20425 del 2010 che ha riconosciuto la facoltà di trasferire i contributi per la pensione di ex dipendente nelle gestioni speciali autonome, in ottemperanza alla L. n. 29 del 1979), che, tra l'altro, ha disposto: *Il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal Fondo ENASARCO, introdotto originariamente dal D.M. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 29 del D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, e della L. 2 febbraio 1973, n. 12), divenuto integrativo nei confronti della pensione Inps, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (Inps e Fondazione ENASARCO), di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell'essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti nonché da un pari contributo a carico di questi ultimi (cfr. in questo senso Cass. n. 1327/2013, n. 8467/2007, n. 8201/1995). La Fondazione, quindi, non si sostituisce al regime generale ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l'Inps. Ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso l'Inps, e presso la Fondazione ENASARCO, con l'inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal D.lgs. n. 42 del 2006.”*

Il 21 novembre 2025 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emesso questo comunicato:

“Da oggi è più semplice effettuare la **ricongiunzione dei contributi di differenti gestioni separate** per costruire la propria pensione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che **è possibile ricongiungere i contributi**:

- verso la Gestione separata INPS da altre gestioni previdenziali;
- dalla Gestione separata INPS verso altre gestioni, comprese le Casse professionali.

Quindi è possibile ricongiungere i contributi anche quando è coinvolta la Gestione separata dell'INPS. In concreto, i periodi contributivi possono essere trasferiti sia verso la Gestione separata da altre gestioni previdenziali, sia dalla Gestione separata verso altre gestioni, comprese le Casse professionali, nel rispetto delle norme che disciplinano ciascun ente.

In passato questa possibilità era stata esclusa perché la Gestione separata è nata fin dall'inizio interamente con il sistema contributivo, mentre altre gestioni erano ancora in una fase di transizione dal sistema retributivo al contributivo. Con il progressivo completamento di questa transizione, non vi è più motivo di tenere la Gestione separata “isolata” dalle altre forme di ricongiunzione.

Per il libero professionista questo significa poter valorizzare meglio tutta la propria storia contributiva. Chi, ad esempio, ha versato contributi sia alla propria Cassa professionale sia alla Gestione separata INPS può chiedere, nei limiti e secondo le regole previste, che tali periodi vengano riuniti, evitando che restino frammentati e poco utili ai fini della pensione. La ricongiunzione si aggiunge così alle opzioni a disposizione del professionista a fianco della totalizzazione e del cumulo. (Fonte: Pensioni, semplificato il ricongiungimento dei contributi dalle diverse gestioni separate del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Sarà possibile anche sbloccare il problema dei contributi silenti che, secondo il Sindacato di categoria degli Agenti di commercio, ammontano a circa 9,2 miliardi di euro e interessano circa 700.000 posizioni individuali?

Voglio sperare che si trovi al più presto una soluzione anche per questa categoria di sfortunati contribuenti!

Certo è che 9 miliardi di crediti verso gli iscritti più 9 miliardi di crediti silenti, cubano 18 miliardi, pari al 14% della patrimonializzazione delle Casse di previdenza.

Siamo nella criticità strutturale o in qualcosa di più allarmante?

GLI INVESTIMENTI DELLE CASSE PER IL 2026

Stiamo concludendo un anno positivo un po' su tutti fronti, ma crescono le incertezze per il 2026 e, conseguentemente, le strategie.

03 dicembre 2025

Primo piano

avv. Paolo Rosa

I tecnici della materia oscillano tra valutazioni negative o positive sull'andamento dei mercati per il 2026.

C'è chi vede che abbiamo toccato i massimi e prevede la discesa e chi fiuta ancora margini di crescita.

Nessuno ha la sfera di cristallo.

Soccorre la diligenza del buon padre di famiglia.

“Il comma 2 dell'art. 1176 c.c., prevede un criterio speciale per valutare la diligenza nelle attività professionali. Il codice ci dice che, in questi casi, *la diligenza va commisurata alla natura dell'attività esercitata*. Ma attenzione: il termine “professionista” non si riferisce solo a chi esercita una libera professione, come avvocati, notai o ingegneri. Per il codice, è “professionista” chiunque svolga un'attività in modo continuativo e abituale, anche se non appartiene a un albo. Rientrano quindi nella categoria gli imprenditori, i medici, gli avvocati, i commercialisti. Ma anche le banche, le assicurazioni e molte altre figure. La Cassazione è molto chiara: il professionista medio non è il professionista mediocre o addirittura scadente. Al contrario, lo standard di riferimento è quello del professionista bravo, competente, che si aggiorna costantemente e cerca sempre di fornire il miglior servizio. Il medico medio, ad esempio, è quello che va ai congressi, quello che si aggiorna, quello che approfondisce, che adempie anche prestazioni non richieste, se necessario per salvaguardare la salute del paziente. L'avvocato medio è quello che conosce bene la legge, che si informa sulle novità normative e giurisprudenziali, che si spende in giudizio per difendere al meglio gli interessi del proprio cliente. Il modello di diligenza media di cui all'articolo 1176, comma due, scelto dalla Corte di Cassazione, è un modello di diligenza molto elevato e questo vale per tutti i professionisti, non soltanto per i medici o per gli avvocati, ma per i notai, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, e

anche per tutti gli imprenditori. Quindi è chiaro che, per queste categorie, l'area della condotta colposa tende ad allargarsi. Non occorrono gravi mancanze per incorrere in una condanna: anche gli errori lievi potrebbero comportare responsabilità".(Fonte: Studio legale Chiarini).

Vediamo cosa pensano le Casse di previdenza con le informazioni alle quali ho potuto accedere.

Inarcassa rivede l'asset allocation verso profili di rischio più contenuti rispetto agli ultimi anni.

Nel commento al bilancio di previsione per il 2026 infatti si legge:

"In considerazione dell'incertezza geopolitica, economica e finanziaria la principale variazione rispetto alla precedente Asset Allocation è rappresentata da uno spostamento dall'azionario all'obbligazionario. Le allocazioni ottimizzate per il periodo 2026-2030 puntano ad accrescere l'efficienza del patrimonio, a generare un rendimento atteso superiore all'attuale target stimato e a migliorare gli indicatori ALM, tenendo conto delle attese inflazionistiche attuali (2,0% annuo)".

L'Assemblea nazionale dell'**Enpam**, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, ha approvato all'unanimità il **bilancio preconsuntivo** per il 2025. Le stime per i primi nove mesi dell'anno indicano un avanzo finale di 154 milioni di euro, un dato decisamente positivo se paragonato alla previsione iniziale che contemplava un disavanzo negativo per 252 milioni di euro. Con questo risultato il patrimonio dell'Enpam va verso i 30 miliardi di euro a valore di mercato.

Al risultato positivo registrato per quest'anno contribuisce il buon andamento della **gestione patrimoniale**, che genererà un avanzo di almeno 732 milioni di euro.

"La gestione patrimoniale si conferma un pilastro fondamentale per contribuire a colmare il gap della gestione previdenziale – ha dichiarato il presidente dell'Enpam **Alberto Oliveti** -. Come previsto, infatti, continueremo ad avere per alcuni anni una spesa pensionistica importante per far fronte alla quale abbiamo ripartito il nostro patrimonio in due portafogli: uno a bassissimo rischio per la copertura delle passività e l'altro più legato a obiettivi di performance, nel corretto bilanciamento tra rischio, rendimento e durata".

Per la **Cassa del Notariato**:

Patrizia Sara Siciliano ha, quindi, ricordato che "Il Patrimonio della Cassa è amministrato attraverso una politica di gestione prudente, diretta alla massima

diversificazione e all'impiego in tipologie di investimento in grado di garantire nel tempo una redditività interessante rispetto a livelli di rischio contenuti nel 2025”.

Un cammino che ha fatto sì che la Cassa, nonostante siano stati affrontati momenti difficili, abbia sempre registrato un trend di crescita, garantendo sostegno alle fasce più deboli.

Un Bilancio, quindi, che, anche per il prossimo anno, vedrà la Cassa impegnata a “portare avanti anche misure di welfare pro lavorativo destinato ai propri iscritti, mettere in campo una formazione previdenziale e finanziaria con un focus sull’Intelligenza Artificiale, confermando la nostra attenzione al territorio”.

L’assemblea dei delegati della **Cassa Dottori Commercialisti**, ente di previdenza e assistenza della categoria, ha approvato il budget 2026 e la seconda revisione di budget del 2025.

“I budget approvati oggi dimostrano l’impegno della Cassa nella costruzione di un sistema previdenziale equo e sostenibile. Un risultato ottenuto grazie a una strategia lungimirante e all’ascolto dei bisogni della categoria”, ha commentato Ferdinando Boccia, presidente della Cassa Dottori Commercialisti. “Nel 2026, è previsto ancora un incremento delle risorse destinate alle misure assistenziali che raggiungeranno i 40 milioni grazie alla sempre maggiore attenzione verso il welfare strategico. Il nostro obiettivo è investire nel benessere e nel futuro della categoria, promuovendo principi di equità, inclusione e sviluppo professionale. Proprio in quest’ottica, abbiamo presentato recentemente il nuovo contributo per il tirocinio professionale: un ulteriore passo concreto a sostegno dei giovani e del futuro della nostra professione. Per la prima volta nella sua storia la Cassa ha investito 5 milioni di euro a favore di un’unica iniziativa”.

La seconda revisione del budget 2025 include la stima di un avanzo di amministrazione pari a 899 milioni con incremento netto pari all’11% rispetto alla precedente stima di aprile (+97 mln). Questo è interamente destinato alle riserve istituzionali di patrimonio netto. Nel 2025 la Cassa ha, inoltre, previsto uno stanziamento complessivo di 33 milioni in misure di welfare a sostegno degli iscritti, continuando a investire in misure che favoriscano la crescita professionale e l’equilibrio vita-lavoro.

Per quanto riguarda le previsioni relative al 2026, la Cassa stima un avanzo di amministrazione pari a oltre 813 milioni.

Al 31 dicembre 2026 gli iscritti ammonteranno a 74.288 con l’ingresso previsto di 1.700 nuovi iscritti. Il rapporto iscritti/pensionati atteso, alla fine del 2026, è pari a 5,1.

Per la **Cassa Geometri**: “Il documento previsionale, presentato dalla dottoressa Ermelinda Insogna e approvato dal Comitato dei Delegati presieduto da Diego Buono, descrive un quadro finanziario articolato: 877,5 milioni di euro di valore della produzione, a fronte di costi per 732,1 milioni, con una differenza positiva di 145,4 milioni. Crescono in modo controllato le uscite per pensioni (620 milioni) e assistenza (17 milioni), segno di un impegno crescente verso la tutela degli iscritti. Una dinamica sostenuta anche dal rinnovo delle coperture sanitarie e dalla valorizzazione dei fondi per provvidenze straordinarie.

A emergere con forza è la componente strategica degli investimenti, che nel 2026 supereranno i 442 milioni di euro. Di questi, oltre 434 milioni saranno destinati al comparto mobiliare, privilegiando fondi, obbligazioni e strumenti diversificati, in linea con il modello ALM (Asset Liability Management). Un approccio che coniuga stabilità e performance, con una quota selettiva dedicata anche all'immobiliare, pari a 8,2 milioni, tra nuove acquisizioni e interventi di valorizzazione patrimoniale. Nonostante la contrazione del numero degli iscritti – stimati in 70.500 – e la lieve revisione dei contributi minimi (+0,8%), il bilancio si fonda su basi solide, con una crescita degli introiti da interessi, oneri accessori e recuperi contributivi. Sul piano gestionale, il personale rappresenta una voce in evoluzione, con 12,4 milioni di euro di costi legati al turnover, agli scatti di carriera e al rinnovo contrattuale.

Non conosco il bilancio preventivo di Cassa Forense perché non pubblicato, però il 25 settembre 2025 la Presidente ha annunciato le linee guida: “Affiancare al portafoglio tradizionale strumenti capaci di garantire rendimenti decorrelati e di contribuire allo stesso tempo alla crescita del sistema Paese, sostenendo imprese, infrastrutture e innovazione. In questo senso, i numeri che oggi presentiamo non sono un punto d'arrivo ma l'espressione di un percorso che ha reso gli asset alternativi una componente strutturale e sempre più rilevante del patrimonio previdenziale”. Il **private equity** viene considerato, poi, uno strumento doppio che risponde alle esigenze di rendimento e impatto: “I capitali investiti nelle pmi innovative o nelle aziende in fase di espansione non solo generano ritorni attesi spesso molto superiori alla crescita media necessaria a garantire la sostenibilità di un ente previdenziale, ma contribuiscono anche a rafforzare il tessuto produttivo del Paese”, dice la presidente. La stessa logica vale per il private debt e per gli investimenti infrastrutturali: “Il primo consente di sostenere imprese che non trovano accesso immediato al credito bancario, mentre gli investimenti in infrastrutture, come quelle legate alla transizione energetica o alla digitalizzazione, hanno un impatto diretto sulla competitività dell'Italia”.

Di fronte alle tante incertezze, ritengo che l'investitore istituzionale del ramo previdenza obbligatoria, debba privilegiare

i rendimenti obbligazionari che possono rappresentare un'opportunità di lungo termine dato che i tagli dei tassi delle banche centrali rafforzano il potenziale di rendimento totale per le obbligazioni e riducono i rendimenti della liquidità.

Inoltre, la diversificazione globale e una visione più integrata dei mercati del credito, pubblici e privati, offrono modi per rafforzare la resilienza del portafoglio e ampliare le fonti di rendimento.

Andrà così?

Lo sapremo solo vivendo.

Nel frattempo il 3 dicembre si è tenuto presso la Cassa Geometri il convegno di fine anno di Itinerari Previdenziali al tema: "Effetto dazi e stagnazione: cosa attendersi per il 2026" che ha così concluso:

"In uno scenario incerto e volatile, considerando l'inflazione di questi ultimi 5 anni, occorre **proseguire nel percorso di recupero di valore** creando, accanto ai tradizionali investimenti in obbligazioni e azioni una serie di strategie complementari e alternative investono sui nuovi **rischi distruttivi e creativi**; insomma, una nuova mappa che comprende:

- ✓ *sempre più **investimenti in asset reali, anche domestici**;*
- ✓ ***investimenti nelle quattro grandi transizioni: demografica, digitale, energetica ed ecologica**, per garantire rendimenti nel lungo periodo e favorire una maggiore sostenibilità ambientale, sociale e di finanza pubblica, supportando al contempo l'economia reale;*
- ✓ ***Investimenti nelle nuove spese per la difesa, l'IA, la space economy, la sicurezza delle comunicazioni**;*
- ✓ *Più investimenti in questi settori si possono realizzare con un aumento della componente di **investimenti alternativi** e specializzati, anche in un'ottica di maggiore diversificazione, per generare alpha e ridurre le eccessive correlazioni; per far questo è necessario un maggiore grado di flessibilità di questi prodotti, maggiori specializzazioni e la necessità **di accorciare la J-curve**; e per i prodotti maturi **mantenere, rafforzandole, le partecipazioni** senza lo stress di vendita."*

(Fonte: Itinerari Previdenziali, *Effetto dazi e stagnazione: cosa attendersi per il 2026*, Alberto Brambilla, Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Convegno di Fine Anno 2025, 3 dicembre 2025, Cassa Geometri, Roma)

BOCCIATO IL TAGLIO AI COMPENSI

La Consulta stoppa la riduzione automatica per i tecnici di parte.



04 dicembre 2025

Primo piano

avv. Paolo Rosa

La Corte costituzionale interviene ancora sul sistema del patrocinio a spese dello Stato e cancella la riduzione automatica dei compensi quando le tariffe non sono state adeguate. Con la sentenza n. 179/2025, depositata il 2 dicembre, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 130 del DPR 115/2002 nella parte in cui consente di dimezzare i compensi dei consulenti tecnici di parte anche in presenza di parametri non aggiornati come imposto dall'art. 54 dello stesso Testo unico.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Torino dopo il ricorso di un CTP che si era visto ridurre il compenso della metà. Per i giudici costituzionali, l'automatismo produce un effetto irragionevole: se le tariffe sono già "sproporzionate per difetto", il taglio ulteriore compromette la coerenza del sistema e finisce per incidere sul diritto di difesa, in violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Un principio, quello della salvaguardia dei parametri, già affermato dalla Corte nella precedente sentenza n. 16/2025. E sebbene i compensi degli avvocati siano stati nel frattempo aggiornati, la Consulta sottolinea che il meccanismo di riduzione automatica può comunque generare effetti distorsivi. Una criticità evidenziata anche dalle Camere Civili che, nel comunicato del 3 dicembre, ricordano come "sia irragionevole chiedere

agli avvocati di farsi carico dei costi strutturali della giustizia, indebolendo la tutela dei più fragili”.

La decisione apre ora la strada a un riassetto complessivo del sistema, chiamando il legislatore a ristabilire un equilibrio fra sostenibilità pubblica e adeguatezza delle prestazioni professionali.

Sostenibilità a 50 anni e obbligatorietà della iscrizione alle Casse di previdenza

09 dicembre 2025

di Paolo Rosa

Sono due facce della stessa medaglia.

La riforma pensionistica del 2011 (L. 214/2011) ha ribadito l'autonomia delle Casse di previdenza dei professionisti e nel contempo l'obiettivo di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni con proiezione a 50 anni, attraverso l'adozione di bilanci tecnici attuariali, con scadenza triennale.

Da un po' di tempo si sente contestare il requisito della sostenibilità a 50 anni.

“Basare le analisi sull'equilibrio tra entrate e uscite soltanto su stime futuristiche a 50 anni è un esercizio ardito da un punto di vista statistico, nonché gestionale. Ciò non significa che dobbiamo dimenticarci della sostenibilità, bensì farlo in maniera ragionevole, per sviluppare forme di welfare che assicurino la sopravvivenza di chi, quei contributi, li versa”, così il l'allora presidente della Commissione parlamentare di controllo sugli Enti gestori di previdenza privata, Tommaso Nannicini", già nel marzo del 2021.

Anche l'attuale Presidente della Commissione di controllo, on. Bagnai ha manifestato perplessità analizzando il bilancio tecnico della Cassa Geometri.

Il Presidente di Enpam e Adepp preferisce parlare di solvibilità, piuttosto che di sostenibilità. “Più che insistere con regole statiche, da proiettarsi su bilanci tecnici a 50 anni, sarebbe meglio valutare le Casse sotto il profilo della solvibilità, cioè sulla loro effettiva capacità di far fronte ai picchi prevedibili di spesa pensionistica”.

E qui entra in campo la scienza attuariale, che non è stregoneria!

Gli attuari svolgono un ruolo fondamentale nella sostenibilità della previdenza, in quanto analizzano e gestiscono i rischi legati ai sistemi pensionistici per assicurarne

la sostenibilità finanziaria e sociale nel lungo termine. Utilizzando strumenti come l'analisi dei dati, le nuove tecnologie e modelli previsionali, gli attuari valutano l'equilibrio tra contributi e prestazioni e aiutano a definire le future politiche previdenziali.

“L'**Associazione Europea degli Attuari** (AAE) ha pubblicato un documento di discussione intitolato “La nuova ‘era’ della previdenza sociale e come raggiungerla”, che esplora le complesse sfide demografiche, economiche e istituzionali che devono affrontare i sistemi di previdenziali europei, come delineato nelle relazioni della Commissione europea del 2024 sull'invecchiamento e l'adeguatezza delle pensioni.

In particolare, il documento fornisce una prospettiva attuariale sul calo della fertilità, l'aumento della longevità, le tendenze migratorie, la trasformazione del mercato del lavoro e il cambiamento delle norme sociali. Sottolineando sia l'adeguatezza che la sostenibilità, viene evidenziata l'importanza dell'istruzione, della condivisione del rischio intergenerazionale e della responsabilità ambientale nella definizione delle future politiche pensionistiche.

Il paper sostiene un ruolo più olistico, trasparente e lungimirante per gli attuari nel sostegno allo sviluppo delle politiche in tutta Europa, offrendo approfondimenti sulla mappatura dei rischi, la gestione dei rischi aziendali e la diversità delle caratteristiche pensionistiche nazionali.

Secondo l'Associazione, le preoccupazioni sul futuro di una “società longeva” non dovrebbero essere interpretate come un segno di crisi, almeno non nel senso che non ci sono alternative migliori disponibili.

L'Associazione Attuariale Europea si è rivolta a esperti di alto livello – tra cui colleghi, attuari e non attuari che lavorano in ministeri, organizzazioni e istituzioni governative, università, compagnie di assicurazione e fondi pensione – che hanno partecipato al Forum sulla sicurezza sociale nel novembre 2023 per avviare una discussione sul futuro della previdenza. Da questa discussione sono state stabilite le seguenti priorità:

- Per affrontare le sfide dell'invecchiamento: prendere in considerazione forme innovative di occupazione che utilizzino la tecnologia, quando necessario, per la transizione verso lavori adatti ai lavoratori più anziani. È necessario che i governi e le parti sociali implementino un quadro di riferimento per la formazione professionale e l'orientamento.
- Per ottenere e mantenere il sostegno ai sistemi pensionistici: tenere conto della diversità dei profili delle persone protette dalla previdenza al momento di elaborare le politiche.

- Sensibilizzare le persone: cercare di spiegare le questioni relative all'equilibrio tra le preoccupazioni delle diverse generazioni." (Fonte: Assinews.it).

Nel 2022 gli attuari italiani hanno ottenuto un interessante convegno conclusosi con delle slide illustrative al seguente [link](#)

Ora poiché le Casse di previdenza, pur di fruire della autonomia gestionale, hanno volontariamente rinunciato ad ogni finanziamento da parte dello Stato, occorre tutelare gli iscritti, obbligati per legge, appunto, ad iscriversi alla Cassa di appartenenza che è priva della garanzia finale dello Stato, ma che deve assolvere ai compiti di cui agli artt. 3 e 38 della nostra Carta costituzionale.

Come vengono garantiti gli iscritti affinché, a fronte dei versamenti, alla scadenza e alla maturazione dei requisiti, possano conseguire la prestazione?

Con la dimostrazione, attuariale, che alla fine del loro percorso la Cassa esisterà ancora e, soprattutto, sarà in bonis e cioè in grado di far fronte alle proprie obbligazioni assunte, cioè di essere in grado di pagare la pensione per gli anni di vita probabile, non alla nascita, bensì al pensionamento.

I 50 anni richiesti dalla legge coprono giust'appunto questo periodo cioè 30/35 anni di contribuzione e 15/20 anni di vita probabile non alla nascita ma al pensionamento.

Il bilancio tecnico quantifica il debito latente della Cassa, composto dalle pensioni in essere ma anche da tutti gli spezzoni di pensione che stanno maturando, e offre il **funding ratio** che misura il rapporto tra il debito latente e la patrimonializzazione.

Questi dati dalle Casse vengono silenziati, mentre viene magnificato il saldo gestionale attivo., così da dare all'iscritto l'impressione di uno stato di salute ottimale.

Senza questa garanzia chi si iscriverebbe ad una Cassa in precario equilibrio?

Nessuno.

Ecco allora che la sostenibilità si coniuga alla obbligatorietà, nel senso che se viene meno la sostenibilità, verrà anche meno la obbligatorietà della iscrizione perché nessuna legge o regolamento può imporre al professionista di buttare denaro dalla finestra, tanto per capirci.

Oggi solo il bilancio tecnico, redatto dagli attuari ogni tre anni, così da poterlo confrontare con i dati reali desunti dal bilancio consuntivo, è in grado di offrire questa garanzia agli iscritti.

Ogni tre anni, perché così facendo la Cassa sarà in grado di apportare tutti i correttivi di rotta imposti dai numeri reali, rispetto a quelli probabilistici, frutto della cd " analisi stocastica" cioè basata sulla valutazione e gestione dei rischi, che sono intrinsecamente incerti.

Ecco perché io continuo ad invitare il management delle varie Casse a pubblicare, accanto al saldo gestionale, anche il debito latente e il funding ratio, al fine di dare all'iscritto la massima trasparenza possibile nella valutazione della sostenibilità.

Non a caso l'Ordine nazionale degli attuari fornisce le linee guida per l'attuario danni, attuario previdenza, attuario vita, ecc.

Per la Fondazione studi Consulenti del lavoro il bilancio tecnico è lo strumento che misura la solidità e la sostenibilità a lungo termine delle gestioni previdenziali. Una fotografia utile per garantire equilibrio e sicurezza nel tempo.

In buona sostanza, il bilancio previdenziale tecnico attuariale è un bilancio di previsione di un ente di gestione di forme di previdenza obbligatoria o di un fondo pensione, sviluppato per un periodo futuro prestabilito e che tiene conto delle entrate contributive e delle uscite previdenziali previste dalle normative vigenti. È sviluppato partendo dai dati iniziali di patrimonio e popolazione degli iscritti. Sulla base delle tabelle statistiche di mortalità della popolazione e dei parametri di sviluppo dell'economia (variazione del PIL, inflazione, rendimento del patrimonio) e delle spese di gestione, valuta l'equilibrio della gestione finanziaria dell'ente o del fondo pensione cui è riferito e consente di apportare periodicamente le correzioni necessarie.

Non è un caso che il Presidente della COVIP, in questi giorni, ha fatto presente che, alla fine del 2024, le Casse dei professionisti registrano **8,9 miliardi di crediti contributivi in totale, pari a circa il 7% dell'attivo**, l'80% della morosità è concentrata in 6 Enti, per importi compresi fra 0,4 miliardi di euro e 2,4 miliardi di euro. Si tratta di una cifra considerevole, che non può essere interpretata come una mera posta contabile, ma come un indicatore di criticità strutturale quindi si tratta di una **criticità strutturale che altera gli equilibri interni**.

I crediti contributivi rappresentano, di fatto, contributi dovuti ma non versati dagli iscritti.

Ciò significa che, a fronte di tali somme, le Casse devono comunque garantire il pagamento delle prestazioni in essere, sostenendo nel tempo un equilibrio finanziario complesso.

Questo significa che le somme contabilizzate come crediti non generano rendimento, privando di fatto gli iscritti di una parte del potenziale utile destinato al finanziamento

delle prestazioni previdenziali e assistenziali. (Fonte: Relazione del Presidente della Covip alla Camera dei Deputati del 26.11.2025).

Lo vado scrivendo da molte lune!

CASSA FORENSE ATTIVO ILLUSORIO

I crediti verso gli iscritti per contributi dovuti, complessivamente, a bilancio consuntivo 2024, si attestavano intorno ai 2,9 miliardi, contro i 2,6 miliardi del 2022.



10 dicembre 2025

Primo piano

avv. Paolo Rosa

Con la sentenza n. 25865 del 22.09.2025, la Suprema Corte di cassazione ha fissato alcuni fondamentali principi in materia di riscossione.

La data da tener presente è quella del 26.02.1999.

Se a quella data i termini di pagamento erano già scaduti, il concessionario della riscossione aveva l'obbligo di anticipare a Cassa Forense le somme iscritte a ruolo.

Questo perché il sistema del “non riscosso per riscosso”, abolito dal d.lgs. 37/1999, non aveva effetto retroattivo per i titoli già scaduti al momento della sua entrata in vigore.

Fatta questa precisazione, la Corte di cassazione ha affermato:

“7.3. Per quanto rileva ai fini del giudizio, con le citate pronunce di questa Corte, in relazione ai ruoli ante 1999, si è affermato:

- a) alla Cassa, ente privatizzato ex art. 1 D.Lgs. 509/1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo e pertanto, si applica a essa la

procedura, prevista dall'art. 1, commi 527 – 529, della legge n. 228 del 2012 di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedenti al 1999), introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori, pubblici o privati, che provvedono alla riscossione mediante ruolo; le norme in esame sono pertanto applicabili anche ai crediti della Cassa, la quale, nonostante la privatizzazione, rimane un ente deputato allo svolgimento di una funzione pubblica, cui lo Stato ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti a mezzo del ruolo, cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici, con la conseguenza che lo stesso legislatore può legittimamente disciplinare le modalità della riscossione, imporre limiti alla stessa, o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione con tale sistema per i crediti più risalenti (v. Cass. 925/2004, cit.);

- b) la richiamata disciplina riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31.12.1999 e la «rottamazione» del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori a euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazione e benefici dell'eventuale riscossione e che, per quelli superiori a euro 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'ente secondo l'ordinaria procedura;
- c) il disposto annullamento del ruolo (e cioè dell'elenco formato dall'ente dei propri crediti e dei propri debitori, reso esecutivo dalla ex Intendenza di Finanza; artt. 10 e 11 d.p.r. 602/1973) non coincide con l'annullamento del credito sottostante, poiché l'esclusione della possibilità di procedere alla riscossione a mezzo ruolo comporta unicamente il venir meno del titolo esecutivo e non anche l'estinzione del credito, deponendo in tal senso le finalità perseguite dal legislatore non di ablazione in danno di enti cui lo Stato non contribuisce, neppure in via indiretta, ma come intervento di riorganizzazione del servizio di riscossione a mezzo ruoli;
- d) l'espressa previsione dell'eliminazione dei predetti crediti dalle scritture contabili dell'ente, la quale, oltre a costituire un effetto già altre volte contemplato in caso di discarico dal ruolo, riveste una valenza esclusivamente contabile, in funzione dell'esigenza, correlata al sistema contabile europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell'ente, evitando che crediti persistentemente insoluti possano venire ad alterarne i bilanci di esercizio, quali poste soltanto virtuali iscritte all'attivo, in contrasto con il criterio di veridicità dei bilanci (v. Cass. 925/2024; 26531/2020; 11972/2019 citt.);

- e) sono stati superati i dubbi di incostituzionalità della L. 228/2012; e ciò sia sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto nel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione delle risorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione del principio del «non riscosso per riscosso» e la «rottamazione dei ruoli inattivi», sono ricompresi gli enti previdenziali (come nella specie, la Cassa forense), senza differenziazioni, anche a seguito della loro trasformazione in enti privatizzati, in senso conforme al principio sancito dall'art. 3 Cost.; sia in relazione alla lesione dell'art. 6 CEDU, quale norma interposta per violazione dell'art. 117 Cost., in quanto il riassetto normativo non ha introdotto una imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'interpretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2019 (Cass. 925/2024; 26531/2020; Cass. 4555/2022 citt.); in particolare, sotto il profilo dell'irragionevole incidenza delle disposizioni in esame sulla posizione di parità delle parti nei giudizi in corso, le stesse non si configurano come un intervento isolato e inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell'organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private;
- f) non ricorre una forma larvata di espropriazione patrimoniale neppure per i crediti inferiori a euro 2.000,00, come precisato con le ordinanze n. 11972/2020 e n. 26531/2020 della III Sezione, in ciò innovando rispetto alla pronuncia capostipite n. 12229 del 2019, che non aveva specificamente affrontato il tema; «l'annullamento dei crediti e la eliminazione dalle scritture contabili» dei crediti inferiori a euro 2.000,00 non integra un provvedimento ablatorio senza indennizzo nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta, poiché la suddetta formula lessicale deve essere posta in relazione agli scopi di efficienza e trasparenza perseguiti con il generale intervento riorganizzativo del servizio di riscossione a mezzo ruoli, mediante eliminazione dell'ingente arretrato del carico dei ruoli determinatosi nel corso degli anni, sicché va interpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.); pertanto le formule lessicali adottate nel testo legislativo («annullamento»; «eliminazione»), debbano essere riferite esclusivamente al «titolo esecutivo» (e cioè al ruolo) e non anche al «diritto di credito»; in tale ottica, la prescrizione normativa dell'eliminazione del credito dalle scritture patrimoniali assume quindi valenza esclusivamente contabile in funzione della esigenza, richiesta dal sistema

contabile Europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell'ente, escludendo l'appostazione dei crediti relativi ai ruoli annullati in bilancio nello stato patrimoniale come riserve o immobilizzazioni, sì da integrare l'attivo patrimoniale;

- g) l'obbligo di rendicontazione, non previsto dal D.P.R. n. 43 del 1988, è stato introdotto, per i ruoli resi esecutivi prima del 30.9.1999, dalla disciplina transitoria del D.lgs. n. 112 del 1999, che non prevedeva però la perdita del diritto al discarico per inesigibilità (Cass. 4555/2022; Cass. 21031/2022);
- h) i termini per l'invio della dichiarazione di inesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla legge di stabilità per l'anno 2013, che li ha ulteriormente prorogati -comma 530 art.1 – (cfr. Cass. 925/2024; 33496/2023; 25136/2023; 24948/2023; 106/2023);
- i) pertanto l'annullamento dei crediti iscritti nei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 costituisce, indipendentemente dall'importo degli stessi, un effetto legale, che non presuppone la dimostrazione dell'avvenuta trasmissione del relativo elenco all'ente creditore, e neppure dell'esaurimento delle attività di competenza, non sussistendo alcuna disposizione che preveda espressamente tale adempimento come condizione necessaria per il discarico dell'agente della riscossione, ma rilevando lo stesso esclusivamente ad altri effetti (v., Cass. 24948/2023; Cass. 1107/2024); in tal senso depongono chiaramente non solo l'esclusione dell'applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e della possibilità di procedere a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, che risulterebbe priva di senso ove il discarico dell'agente continuasse ad essere subordinato alla dimostrazione del diligente espletamento dell'attività esecutiva e informativa posta a suo carico, ma anche la disciplina attuativa dettata dall'art. 2, comma secondo, del D.M. 15 giugno 2015, che anche per i crediti di importo superiore ad euro 2.000,00 prevede il «discarico automatico» delle relative quote e l'eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore (analogamente a quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, per i crediti di importo inferiore), senza subordinare tale effetto alla trasmissione dell'elenco.

7.4. Rispetto a un tale consolidato assetto della giurisprudenza della Corte la ricorrente non ha offerto elementi per mutare l'indicato orientamento. Né valgono a tal fine il fatto che la legge impone la corresponsione all'agente per la riscossione delle spese sostenute per l'esazione infruttuosa dei crediti, né le difficoltà di fatto che la Cassa possa incontrare nell'esazione dei suoi crediti.

Infatti, le prime si giustificano, comunque, in funzione di una attività posta in essere nell'interesse dell'ente, mentre le seconde confermano, semmai, la validità del fine

perseguito dalla legge di riforma, volta a escludere la riscossione a mezzo ruolo per crediti da considerarsi esistenti soltanto in apparenza e la loro indicazione contabile potrebbe falsare i risultati di bilancio dell'ente creditore, che per anni ha trascurato di attivarsi per richiedere informazioni e sollecitare gli adempimenti finalizzati alla riscossione, nonostante l'inottemperanza del concessionario o dell'agente agli obblighi di trasmissione dei risultati delle attività di esazione (v. Cass. 925/2024; 25136/2023; 25303/2023; 23651/2020; 11972/2020). Risultano così irrilevanti le considerazioni svolte dalla ricorrente a proposito dell'ingiustificato beneficio dell'interpretazione resa dalla Corte a favore del concessionario della riscossione di non dover rispondere del suo operato, a prescindere da ogni riscontro di colpevolezza.”

Non credo che il solo ricorso alla IA (l'Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il recupero crediti automatizzando processi, analizzando dati per previsioni precise e personalizzando le strategie, migliorando efficienza, tassi di recupero e conformità normativa attraverso strumenti come Machine Learning, NLP e chatbot, per un approccio più rapido, efficace ed etico) potrà aumentare l'efficienza del recupero crediti, perché il problema reale è la povertà di una larga fetta di iscritti in Cassa Forense, dato che solo il 7,6% degli iscritti sfonda quota 130.000 euro l'anno, mentre oltre 80 mila avvocati guadagnano meno di 20 mila euro lordi all'anno!

LE LINEE GUIDA PER LE SICAV E SICAF DI CASSA FORENSE - NON RESE NOTE AGLI ISCRITTI



Trento, 12 dicembre 2025 Di **Paolo Rosa**, avvocato

Dal Bilancio consuntivo 2024:

"Focus e cronistoria SICAV-SICAF e Depositaria Nell'ambito dei "Criteri generali, individuazione del livello dei rischi e formazione dell'Asset Allocation Strategica e Tattica" formulati dal CDA il 26.09.2023 e approvati dal Comitato dei Delegati il 27.10.2023, come anche esposto nella "Relazione degli Amministratori del Bilancio di previsione 2024" formulato dal CDA e approvato dal Comitato dei Delegati, si ricorda, è stato descritto lo sviluppo del progetto di costituzione di due Veicoli di Investimento nella forma di OICR di diritto italiano dal valore di 1 miliardo ciascuno, con il fine di ottimizzare la gestione del patrimonio finanziario dell'Ente, affiancandoli alla gestione diretta del patrimonio da parte dell'Ente.

È stata, quindi, autorizzata la costituzione:

- di una società di investimento a capitale variabile etero-gestita multi-comparto ("SICAV");
- di una società di investimento a capitale fisso etero-gestita multi-comparto ("SICAF");

così come anche esposto in conformità alle pertinenti disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (meglio noto come “TUF”) e alla relativa normativa regolamentare attuativa, ivi incluso, in particolare, il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato da Banca d’Italia in data 19 gennaio 2015 nonché il Decreto del Ministro dell’Economia e della Finanza del 5 marzo 2015, n. 30.

I due veicoli saranno costituiti per operare secondo modalità di fund hosting intendendosi per tale una piattaforma integrata di OICR strutturata da un gestore autorizzato in grado di ospitare anche iniziative di gestori terzi (ovvero diversi da management company del veicolo dedicato); tale piattaforma sarà costituita da più comparti ciascuno dei quali con attività e passività specifiche e con una distinta politica di investimento per quanto ricompresi in un’unica struttura complessa.

Cassa Forense, in qualità di socio unico, sta procedendo direttamente alla costituzione della **SICAV e della SICAF ETEROGESTITE** dopo aver selezionato il gestore autorizzato ai sensi delle disposizioni normative europee.

Considerata la necessità di indicazione del Depositario la procedura di selezione di quest’ultimo è stata propedeutica per poter codificare l’impegno del gestore ad avvalersi del Depositario selezionato da Cassa Forense.

L’iter di aggiudicazione del servizio di **banca depositaria di Cassa Forense** si è concluso con la firma del contratto in data 31.03.2024 con **BFF Bank SPA** ed il trasferimento del dossier titoli presente su BNP PARIBAS è terminato entro il 31.12.2024.

Le tappe principali pianificate e sviluppate hanno previsto i seguenti passaggi fondamentali:

- procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per la selezione del Gestore che è stato identificato in Fondaco LUX SA;
- approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della politica di retribuzione degli organi della SICAV e della SICAF ovvero del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale;
- approvazione da parte del Consiglio di amministrazione delle “Linee guida per la nomina del Consiglio di amministrazione della SICAV e della SICAF”;

- individuazione della governance della SICAV e della SICAF con nomina ed accettazione dei ruoli di membri del Consiglio di amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale;
- approvazione da parte del Comitato dei Delegati dello Statuto SICAV e dello Statuto SICAF modificato alla luce del DDL capitali e delle osservazioni notarili.

La politica strategica che i due OICR dovranno seguire sarà ovviamente in linea con l'indirizzo dell'Asset Allocation Strategica e Tattica approvata dal Comitato dei Delegati costituendo un di cui.

Alla data del 20.03.2025 sono stati costituiti i due veicoli con il deposito del **capitale sociale pari a euro 50.000,00** (cinquantamila) per ciascun OICR.

La Man.Co. di diritto lussemburghese, Fondaco LUX SA sta completando la procedura presso Banca d'Italia per accreditarsi da regime di libera prestazione di servizi a branch e per sottoscrivere successivamente i contratti di gestione già pubblicizzati nel bando di gara."

Perché Cassa forense non pubblica la politica strategica che i due veicoli dovranno seguire (gestiranno 4 miliardi di contributi previdenziali) e le linee guida per la nomina del Consiglio di Amministrazione di SICAV e SICAF e dei Collegi sindacali e della politica di retribuzione degli stessi?

LA IA E GLI STATUTI DI SICAV E SICAF DI CASSA FORENSE



Trento, 13 dicembre 2025 Di **Paolo Rosa**, avvocato

Sul tema ho interpellato la IA di Google che così mi risponde:

"Lo statuto della SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) di Cassa Forense è un documento specifico che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di questa entità di investimento.

È possibile consultare lo statuto e gli altri regolamenti ufficiali direttamente sul sito web istituzionale della Cassa Forense. Generalmente, questi documenti si trovano nella sezione dedicata alla normativa dell'Ente:

1. Visita la sezione "Statuto e Regolamenti" del sito ufficiale della Cassa Forense tramite il link [Cassa Forense](#).
2. All'interno di questa sezione, dovresti trovare un link o un documento scaricabile specificamente relativo alla "Cassa Forense SICAV" o ai "Veicoli di Investimento".

Lo statuto, insieme al regolamento di gestione, definisce aspetti cruciali come:

- Gli organi della società.

- I requisiti di partecipazione e i diritti degli azionisti (gli iscritti).
- Le modalità di investimento e la gestione del patrimonio.

In caso di difficoltà a reperire il documento esatto, si consiglia di contattare direttamente gli uffici della Cassa Forense utilizzando i recapiti forniti sul loro sito web ufficiale".

Poiché sul sito istituzionale non sono stati pubblicati, ho fatto istanza di accesso a Cassa Forense, per avere quantomeno i nominativi, che mi ha così risposto: **“Con riferimento alla richiesta dei nominativi dei componenti dei due Cda e Collegi sindacali di Sicav e Sicaf, si comunica che, trattandosi di organi di società di capitali, tali informazioni risultano già pubbliche e accessibili tramite il registro delle imprese”**.

Multa paucis.

Cassa forense società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna Spa e Cassa forense società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna SpA

15 dicembre 2025

di Paolo Rosa

“La crescita annua estremamente significativa del patrimonio della Cassa (circa 1 miliardo l’anno) e l’assenza di un Regolamento strutturato per le Casse privatizzate ha imposto al Management di riconsiderare l’ottimizzazione della gestione del portafoglio mobiliare per renderlo più efficace e performante verso gli adattamenti rapidi del mercato. In tal senso, il Comitato dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione ha scelto di affiancare alla gestione diretta la costituzione di un veicolo multi-comparto dedicato (SICAV/SICAF) di diritto italiano per la gestione di parte del patrimonio mobiliare di Cassa Forense. Il progetto che ha preso avvio nel 2022 prevede che parte del patrimonio sia gestito da una Management Company da selezionare mediante gara europea.

È stata, quindi, autorizzata la costituzione:

- di una società di investimento a capitale variabile etero-gestita multi-comparto (“SICAV”);
- di una società di investimento a capitale fisso etero-gestita multi-comparto (“SICAF”);

così come anche esposto in conformità alle pertinenti disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (meglio noto come “TUF”) e alla relativa normativa regolamentare attuativa, ivi incluso, in particolare, il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato da Banca d’Italia in data 19 gennaio 2015 nonché il Decreto del Ministro dell’Economia e della Finanza del 5 marzo 2015, n. 30” e, aggiungo io, anche dell’art. 16 del DDL Capitali che ha introdotto semplificazioni per le SICAV/F eterogestite.

I due veicoli opereranno secondo modalità di fund hosting intendendosi per tale una piattaforma integrata di OICR strutturata da un gestore autorizzato in grado di ospitare anche iniziative di gestori terzi (ovvero diversi da management company del veicolo dedicato), piattaforma costituita da più comparti speculari all'attuale Asset Allocation strategica e con il medesimo profilo di rischio e rendimento, ciascuno dei quali con attività e passività specifiche e con una distinta politica di investimento per quanto ricompresi in un'unica struttura complessa.

Il Comitato dei Delegati, in data 16 febbraio 2024, ha approvato gli Statuti SICAV e SICAF in ossequio al programma tracciato essendo quest'ultimi documenti propedeutici all'avvio della procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria per la selezione del Gestore da fornire come allegati. Il Bando è stato pubblicato e sono state raccolte le manifestazioni di interesse" (Fonte: Valter Militi in Bicamerale 27.06.2024), in esito alle quali è stato individuato il gestore in Fondaco Lux SA.

"Come anticipato nelle premesse di questa Relazione, nel corso dell'anno il Consiglio di Amministrazione ed il CDD sono stati impegnati ad affrontare, fra i tanti, anche il tema della costituzione di due Veicoli di investimento, finalizzati alla gestione più efficiente e razionale del patrimonio finanziario della Cassa: uno a capitale variabile (SICAV) ed uno a capitale fisso (SICAF). Dopo una complessa ed attenta attività istruttoria, per la quale la Cassa si è affidata, oltre che al Servizio C alla Consulenza dello Studio Gianni & Origoni, il Comitato dei Delegati ha approvato gli Statuti, ed a seguito di procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, è stato selezionato il gestore (Man.Co. di diritto lussemburghese) in Fondaco LUX SA. Il trasferimento del dossier titoli presente su BNP PARIBAS è terminato entro il 31 dicembre 2024. In data 20 marzo 2025, sono stati costituiti i due veicoli di investimento e nominati gli organi sociali designati dal Comitato dei Delegati. Come già sottolineato nella Relazione del Collegio al Consuntivo 2023, e come rimarcato dal Comitato dei Delegati, l'obiettivo di ottimizzare la gestione del portafoglio, attraverso questo nuovo impianto, deve essere perseguito nel rispetto delle policy di investimento fissate dal Comitato stesso e dal CDA della Cassa, cui compete, secondo la legge istitutiva delle Casse Private, la decisione sulle politiche di allocazione delle risorse, finalizzate a concorrere, con la gestione previdenziale, alla tenuta del sistema nel suo orizzonte temporale". (Fonte: dalla relazione del Collegio sindacale del 11.04.2025).

"Fondaco Lux è una società di gestione del risparmio con sede in Lussemburgo, fondata nel 2008 e controllata al 100% da Fondaco SGR. Tramite la gestione di fondi e sicav UCITS e AIF, forniamo a una clientela esclusivamente istituzionale un'infrastruttura efficiente e flessibile attraverso soluzioni di investimento personalizzate e innovative. La gestione dei nostri fondi è delegata ad alcuni tra i più

stimati gestori internazionali, globali e di nicchia. A partire dall'anno di costituzione la Società ha visto progressivamente aumentare le masse gestite e il numero di prodotti istituiti vantando ad oggi asset in gestione per 10 miliardi di euro. Siamo un partner per i nostri investitori, non un semplice fornitore di servizi.

Il nostro Consiglio di Amministrazione è indipendente, non ne fanno parte fornitori di servizi, è composto da professionisti residenti in Lussemburgo che hanno una notevole esperienza nel settore finanziario.” (Fonte: Fondaco Lux)

Cassa Forense ha scelto Fondaco Lux SA come partner per la gestione di due nuove società di investimento di diritto italiano. Queste società multi comparto, costituite a seguito di una gara europea, saranno incaricate di gestire strategicamente gli investimenti per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico per gli avvocati. Fondaco Lux, sgr di Torino controllata da Fondaco SGR, si occuperà della gestione degli investimenti insieme alla Cassa Forense.

La SICAV avrà in gestione 3 miliardi di euro e la SICAF 1 miliardo di euro.

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV, costituito il 20.03.2025 – scadenza 31.12.2054, è presieduto da Valter Militi con Consiglieri Cibati Enrico, Annunziata Maria, Bacci Manuela e Caldiero Vito.

Presidente del Collegio sindacale: Bianchi Nicola, Sindaci: Branca Vito e Grazzini Giovanni (Sindaco di CF); Supplenti: Legramanti Elena e Graziani Christian.

Il Consiglio di Amministrazione della SICAF, costituito il 20.03.2025 – scadenza 31.12.2054, è presieduto da Valter Militi con Consiglieri Cibati Enrico, Annunziata Maria, Benedetta Zambon, Giuseppe La Rosa Monaco.

Sindaci: Bernardini Paolo, Mancini Francesco (Presidente del Collegio dei Sindaci di CF), Fiertler Stefania; Supplenti: Legramanti Elena e Graziani Christian.

Durata delle cariche sociali delle due SpA fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027.

A questo punto va precisato che Valter Militi, Giuseppe La Rosa Monaco e Manuela Bacci non sono più delegati di Cassa Forense e che, a meno di sviste, non ho trovato limiti ai mandati.

Il CdA delle due SpA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che ai sensi della legge o dello statuto siano riservati all'assemblea o al gestore. Il CdA della SICAV esprime il

proprio gradimento sulla nomina da parte del gestore di gestori delegati con riferimento ai comparti, selezionati all'esito dell'istruttoria condotta dal Comitato investimenti, e nomina l'advisor al fine di supportare la SICAV, il gestore e i soggetti da questo delegati nello svolgimento delle attività afferenti alla gestione finanziaria del patrimonio e fornire attività di consulenza in materia (l'advisor). L'advisor a propria volta indicherà un proprio rappresentante competente ad intervenire come membro tecnico del comitato investimenti istituito presso il gestore con riferimento alla SICAV. La società, per una più efficace gestione del patrimonio della SICAV, conferisce mandato per la gestione ed amministrazione dell'intero patrimonio, costituito dal patrimonio dei singoli comparti che compongono la SICAV, al gestore. Tale mandato, nel rispetto dei principi generali vigenti in materia, non limita la responsabilità del Consiglio di Amministrazione, il quale opera un controllo costante sulle operazioni effettuate ed ha, in particolare, le seguenti caratteristiche:

- a) prevede che il gestore si attenga nella scelta degli investimenti alle istruzioni impartite in termini di obiettivi, politiche di investimento e profili di rischio della SICAV;
- b) ha carattere esclusivo;
- c) ha durata pari alla durata della SICAV, è automaticamente prorogato in caso di proroga della durata della SICAV ed è revocabile in qualsiasi momento dalla SICAV, in conformità con le previsioni di cui all'art. 24.5;
- d) il gestore ha l'obbligo di rendicontazione periodica sulle operazioni effettuate, in modo da consentire la tempestiva costruzione del patrimonio della SICAV, come specificato nel contratto di gestione;
- e) il gestore si attiene alle previsioni relative ai poteri e alle funzioni attribuite al comitato consuntivo e al comitato investimenti da istituire con riferimento alla SICAV, come disciplinate nel presente statuto e nel contratto di gestione;

Nell'ambito del suddetto mandato di gestione, il gestore svolge per conto della SICAV le funzioni di:

- studio e analisi dei mercati e degli emittenti;
- definizione delle strategie gestionali, in linea con il mandato conferito dalla SICAV;
- gestione delle attività sui mercati di investimento per la realizzazione della politica di investimento dei comparti;
- gestione dei rapporti con il depositario;

- esercizio, nell'interesse del partecipante, dei diritti di voto inerenti gli strumenti finanziari in cui sono investiti i comparti, laddove tale facoltà non sia espressamente attribuita alla SICAV;
- esercizio dei diritti patrimoniali connessi con il patrimonio gestito;
- verifica del rispetto degli obiettivi di investimento di ciascun comparto, come definiti ai sensi del presente statuto e dei limiti posti dal contratto di gestione e dalle vigenti disposizioni normative;
- back office e tenuta della contabilità dei comparti;
- produzione e invio delle segnalazioni di vigilanza;
- espletamento di tutte le procedure organizzative relative ai comparti, ivi incluso il procedimento di liquidazione degli stessi;
- messa a disposizione, presso la propria sede del bilancio e della relazione semestrale della SICAV;
- adempimento degli obblighi informativi nei confronti del partecipante e del mercato;
- esecuzione dei pagamenti relativi agli oneri posti a carico dei comparti;
- tenuta delle registrazioni contabili riferiti ai sottoscrittori.

Giunti a questo punto si pongono, a mio giudizio, quattro criticità che sono: **violazione dello Statuto di Cassa Forense, trasparenza, professionalità specifica, conflitto di interessi.**

In tema di **violazione dello Statuto di Cassa Forense**: siamo di fronte a due veicoli spa unipersonali ai quali si applica l'art. 2362 c.c.

Si ipotizza la violazione degli artt. 11 e 13 dello Statuto di Cassa Forense.

L'art. 11 alla lettera c) prevede che il Comitato dei Delegati delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la costituzione o partecipazione agli enti, società ed organismi di cui all'art. 2, secondo comma del presente Statuto, e ne designa i propri rappresentanti e l'art. 13 prevede che i componenti il Comitato dei Delegati durano in carica 4 anni e sono rieleggibili soltanto due volte, anche non consecutive.

Con il sistema dei due veicoli SICAV e SICAF il Comitato dei Delegati ha nominato, ma solo per la prima volta, i componenti dei due CdA.

Poiché non ho rinvenuto limiti nei mandati, alla scadenza del bilancio del 2027, potranno essere confermati non già dal Comitato dei Delegati ma dall'assemblea della SICAV e SICAF composta dal socio unico e cioè dal Presidente di Cassa Forense, con ciò esautorando totalmente il Comitato dei Delegati di Cassa Forense e il Cda, conferendo al Presidente un potere immenso che non trova la sua fonte normativa nello statuto di Cassa Forense, per di più investendo della presidenza dei due veicoli chi è uscito definitivamente dalla Fondazione.

Alle società unipersonali si applicano, in quanto compatibili tutte le norme che sono proprie della SpA. L'applicazione di molte norme si risolve però nell'adempimento di vuote formalità e l'assemblea, ordinaria e straordinaria, ritualmente convocata dagli amministratori a cui partecipa l'unico azionista, si riduce ad uno sterile monologo.

Per quanto riguarda il limite nei mandati, ricordo che anche recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1662 del 23.01.2025, ha stabilito che il divieto di ricandidatura per un terzo mandato consecutivo nei Consigli degli Ordini degli avvocati resta valido anche nel caso in cui un consigliere si sia dimesso prima della scadenza naturale della consiliatura.

Questa decisione rafforza il principio della rotazione nelle cariche degli Ordini forense, evitando meccanismi che possano favorire la continuità di alcuni soggetti attraverso dimissioni strategiche. La Cassazione ha ribadito che l'obiettivo della norma è garantire un ricambio effettivo nella governance degli Ordini degli avvocati, preservando il pluralismo e la partecipazione democratica.

In teoria nei due veicoli così costruiti si potrebbe arrivare addirittura a mandati a vita anche di chi non sia più delegato di Cassa Forense e sia uscito da tempo dalla fondazione conservando però una poltroncina di favore!

Sembra che gli attuali amministratori non abbiano fiducia in chi subentrerà nella gestione dei due veicoli!

In tema di **trasparenza**, tutti gli atti dei due veicoli, andavano pubblicati sul sito istituzionale di Cassa Forense, dato che non è un'operazione qualsiasi, perché la provvista, dedicata ai due veicoli è di 4 miliardi.

È vero che accedendo al Registro delle imprese, i dati sono accessibili, ma proprio per questo non vi è motivo per non facilitare gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale degli statuti e di tutte le delibere che riguardano questa operazione.

Il terzo problema è quella della **professionalità specifica**.

Compito essenziale del CdA delle due SpA è quello di controllare che l'attività del gestore esterno, nella scelta degli investimenti, sia conforme alle istruzioni impartite in termini di obiettivi, politiche di investimento e profili di rischio.

Le SICAV hanno dei costi incorporati molto alti, come le **commissioni di gestione**, le **commissioni di incentivo** (relative ad eventuali utili) e spesso **commissioni una tantum** per l'acquisto o la cessione dei titoli.

Sono costi importanti, che possono facilmente superare il **2% annuo**. Partire ogni anno con un -2% non è facile, soprattutto in un mercato dove di possibilità, per l'investitore istituzionale che non vuole correre rischi eccessivi, ce ne sono sempre di meno.

Ora se il CdA di Cassa Forense ha ritenuto necessario ricorrere ad un gestore esterno di elevata professionalità, mi pare evidente che il controllore del gestore debba avere quantomeno la stessa professionalità tecnica del gestore, altrimenti il controllo rimane una mera affermazione di principio, e questo senza nulla togliere allo status di chi è stato nominato.

Quarto e ultimo profilo è quello del possibile **conflitto di interessi** quando l'investitore, e cioè Cassa Forense, nomina nei CdA dei due veicoli propri amministratori.

Sul punto io ho interpellato prima l'IA e poi ho chiesto un parere all'Autorità di vigilanza, parere che mi è stato assicurato.

Alla domanda "Ma vi è conflitto di interessi se l'investitore unico entra a far parte del CdA della SICAV spa eterogestita?" la risposta della IA è la seguente:

"Sì, l'ingresso dell'investitore unico nel Consiglio di Amministrazione (CdA) di una SICAV eterogestita **crea una potenziale situazione di conflitto di interessi** che deve essere gestita in conformità alla normativa.

Ecco i punti chiave da considerare:

- **Ruolo e Doveri:** In una SICAV, l'investitore è un azionista e ha diritti amministrativi. Tuttavia, come membro del CdA, l'amministratore ha il dovere di agire nell'interesse esclusivo della società e di tutti i partecipanti (anche se in questo caso è unico), non solo del proprio interesse personale come singolo investitore.
- **Gestione Eterogestita:** Il fatto che la SICAV sia eterogestita significa che la gestione del patrimonio è affidata a un gestore esterno (una SGR o altro intermediario). L'amministratore (l'investitore unico) si troverebbe a vigilare e

interagire con il gestore esterno, mantenendo contemporaneamente il proprio interesse diretto sull'andamento dell'investimento.

- **Normativa sul Conflitto di Interessi:** La disciplina italiana (Codice Civile, Testo Unico della Finanza - TUF, e regolamenti CONSOB e Banca d'Italia) impone alle SICAV di adottare procedure e presidi organizzativi stringenti per identificare, prevenire, gestire e, se necessario, comunicare i conflitti di interessi.
- **Astensione dal Voto:** L'amministratore che si trova in una situazione di conflitto di interessi (anche solo potenziale) su una specifica operazione o delibera del CdA ha l'obbligo di astenersi dal voto e di informare gli altri amministratori e gli organi di controllo. In alcune circostanze, la delibera adottata con il voto determinante di un amministratore in conflitto può essere impugnata.
- **Trasparenza:** La politica di gestione dei conflitti di interesse della società deve essere formalizzata e comunicata, se previsto, agli investitori.

In sintesi, la posizione non è automaticamente vietata dalla legge, ma richiede l'implementazione di **rigidi protocolli interni** per garantire che tutte le azioni intraprese dal CdA e dal gestore esterno siano nell'interesse della collettività del fondo e che le situazioni di potenziale conflitto siano adeguatamente gestite e mitigate. Per dettagli specifici sulla regolamentazione, è utile consultare la documentazione ufficiale disponibile sul sito della CONSOB e della Banca d'Italia.”

Sarebbe preferibile, a mio giudizio, la nomina di consiglieri indipendenti all'interno del CdA dei due veicoli, per garantire una supervisione obiettiva, nell'esclusivo interesse della Fondazione Cassa Forense.

Per esempio il dottor Enrico Cibati che riveste in Cassa Forense il ruolo di responsabile dell'ufficio investimenti, può occuparsi del CdA dei due veicoli in totale indipendenza?

In teoria, dice sempre la IA di Google, un membro del Consiglio di Amministrazione (CdA) di una SICAF non dovrebbe avere un legame di dipendenza diretta con un investitore specifico, per garantire la massima imparzialità e trasparenza.

Oggi per il controllo dell'attività di gestore più che avvocati servono ingegneri informatici perché buona parte delle operazioni finanziarie viene direttamente compiuta da sistemi informatici. In gergo si chiama algo trading o trading algoritmico e con l'evoluzione della tecnologia e dell'IA sta diventando sempre più sofisticato: a volte serve ad aiutare i trader a capire cosa fare in un certo momento – se comprare,

vendere o stare fermi – mentre altre volte compie direttamente le operazioni sulla base di indicazioni e criteri forniti dai trader stessi.

Alla base dell'intelligenza artificiale applicata ai sistemi economici si trova il *machine learning*, un insieme di metodi statistici e computazionali che consentono ad un sistema di apprendere dai dati e di formulare previsioni senza istruzioni esplicite. In ambito finanziario, questo significa analizzare milioni di variabili: dai prezzi di mercato ai bilanci aziendali, dalle notizie economiche al sentiment dei social network per anticipare andamenti, valutare rischi o individuare anomalie.

Questi algoritmi sono in sostanza strumenti informatici che processano tutte le informazioni in grado di influenzare i mercati finanziari: notizie politiche, dati economici, eventi catastrofici, pubblicazione di bilanci e molti altri.

E gli algoritmi sono tantissimi e per lo più incomprensibili anche da chi li ha costruiti.

Possibile che 230 mila iscritti non abbiano interesse a questi problemi?

La provvista non è manna caduta dal cielo ma dai loro risparmi previdenziali che hanno, come unica mission, quella di garantire, alla scadenza, l'erogazione di pensioni.

Mi pare però che l'iter non sia ancora ultimato ma non è dato conoscere i motivi, tanto interessano solo a me!

IL QUADRO NORMATIVO DEGLI INVESTIMENTI DELLE FAMIGLIE

Norme europee e nazionali, tutele dell'investitore, sostenibilità e finanza digitale nelle scelte di investimento consapevoli.

15 dicembre 2025

L'intervento

avv. Paolo Rosa

La Sezione introduttiva del Quaderno della Consob propone una ricostruzione, a caratteri generali, delle principali norme che costituiscono il quadro di riferimento per l'assunzione di scelte di investimento consapevoli da parte degli investitori. La ricostruzione non ha pretese di esaustività, ma di fornire un semplice richiamo alle principali tappe dell'evoluzione normativa e regolamentare in ambito nazionale e internazionale, senza trascurare – per quanto possibile dato il tipo di pubblicazione – una sintesi delle norme di principio in materia di finanza sostenibile e di finanza digitale.

“L'educazione finanziaria arriva in classe e conquista le scuole italiane. A un anno dall'entrata in vigore della Legge Capitali, che ne ha previsto l'inserimento nei programmi scolastici, oltre due terzi delle scuole superiori hanno avviato percorsi dedicati.

Secondo quanto emerge dal “Primo rapporto sull'educazione finanziaria nelle scuole superiori”, realizzato dal Comitato Edufin, il 71,3% delle scuole italiane ha avviato percorsi di educazione finanziaria all'interno delle ore di educazione civica. Nel nord ovest la percentuale è del 76,98%, nel nord est del 77,3%; nel centro del 65,9%, mentre nel sud si registra il 65,8% e nelle isole il 74,4%. Tra gli indirizzi, gli istituti tecnici guidano la classifica con l'86,5%, seguiti dai licei (74,6%), mentre gli istituti professionali si attestano al 47,1%.

“I risultati della prima indagine quantitativa sull'educazione finanziaria nelle scuole secondarie di secondo grado sono stati presentati il 5 dicembre scorso dal consigliere Consob Daniela Costa nella sede della Commissione. All'evento, aperto dal presidente Paolo Savona e introdotto dal direttore del Comitato Edufin, Donato Masciandaro, il comandante Tutela economia e finanza della Guardia di Finanza,

Stefano Lombardi, i rappresentanti di Banca d'Italia (Magda Bianco), Covip (Mariacristina Rossi) e Ivass (Ida Mercanti). Il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara hanno inviato un messaggio. Il segretario generale della Consob, Nadia Linciano, ha concluso i lavori.” (Fonte: Covip).

Penso sia opportuna una ricostruzione normativa in materia di investimenti.

- “L’evoluzione normativa e regolamentare che caratterizza il quadro di riferimento per l’assunzione di scelte di investimento consapevoli da parte degli investitori ha assunto rilevanza considerevole sia a livello europeo sia a livello nazionale. Una sintetica ricostruzione delle principali tappe di questa evoluzione – senza pretesa alcuna di esaustività – appare dunque funzionale a una più circostanziata interpretazione delle evidenze del presente Rapporto.
- Le scelte di investimento delle famiglie incidono significativamente non solo sulle dinamiche dei mercati finanziari, ma anche sul tessuto economico nel suo complesso. Data la rilevanza delle decisioni finanziarie degli investitori retail, è cruciale che essi siano adeguatamente protetti. In questo contesto, il legislatore, in ambito sia nazionale sia europeo, è costantemente impegnato a formulare normative che non solo salvaguardino gli investitori, ma che li stimolino anche a effettuare scelte di asset allocation informate e sostenibili.
- Le principali fonti normative in tema di investor protection sono costituite dalla Direttiva 2014/65/EU (MiFID II – Markets in Financial Instruments Directive) e dal Regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MIFIR) che offrono un quadro giuridico armonizzato per i mercati dei prodotti finanziari e per gli intermediari, con l’obiettivo di incoraggiare la concorrenza e tutelare gli investitori. Il pacchetto MiFID II/MIFIR rimarca l’esigenza di condizioni di parità per tutti i partecipanti al mercato, assicurando che gli investitori retail siano adeguatamente informati e protetti.
- In tale ambito, uno dei fondamentali presidi previsti dalla Direttiva MiFID II nella prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza offerti dagli intermediari al risparmiatore retail è rappresentato dalla regola di adeguatezza (art. 25). Tale regola prevede che l’intermediario sia tenuto a determinare il profilo del cliente in ragione delle risposte fornite in sede di compilazione del questionario MiFID relativamente al livello di conoscenza, esperienza, alla situazione finanziaria, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio. Essa ha carattere bloccante:

nel caso in cui una data operazione non sia adeguata al profilo del cliente, non può in nessun caso essere eseguita.

- Sotto il profilo della ‘trasparenza’ – intesa come la disponibilità di informazioni adeguate al fine di formulare un giudizio ‘fondato’ sull’investimento – rientra a pieno titolo il prospetto informativo (disciplinato dal Regolamento (UE) 2017/1129), finalizzato a illustrare analiticamente la situazione patrimoniale, finanziaria, economica e le prospettive dell’emittente, nonché le specifiche caratteristiche dello strumento finanziario.
- Per i cosiddetti ‘packaged retail investment and insurance-based investment products’ o ‘PRIIPs’ (Regolamento (UE) 1286/2014) e, più di recente, per gli OICVM che rientrano nelle previsioni della disciplina UCTIS e per i FIA aperti (Direttiva (UE) 2021/2261 e Regolamento (UE) 2021/2259), è invece previsto l’obbligo di predisposizione e consegna ai clienti retail di un documento sintetico di poche pagine contenente le informazioni chiave – o Key Information Document (KID) –, idonee a fornire un’illustrazione chiara e sintetica delle caratteristiche essenziali del prodotto.
- A seguito delle conseguenze economiche e finanziarie della crisi pandemica, la direttiva MiFID II e il Regolamento MiFIR sono stati interessati da una proposta di revisione. In particolare, nel maggio 2023, la Commissione europea ha adottato la cosiddetta Retail Investment Strategy (RIS), contenente una serie di misure aventi ad oggetto gli investimenti al dettaglio. L’iniziativa – il cui iter è tuttora in corso -, si inserisce nell’ambito del più ampio progetto per la costituzione dell’Unione dei mercati dei capitali, ed è volta a rafforzare la fiducia degli investitori al dettaglio, incentivando, di conseguenza, una loro maggiore partecipazione ai mercati dei capitali dell’Unione europea.
- A tal specifico riguardo, il legislatore nazionale ha recentemente emanato la cosiddetta ‘Legge Capitali’ (legge 21/2024, entrata in vigore il 27 marzo 2024), che si propone di migliorare la competitività del mercato dei capitali italiano nel panorama europeo, in linea con gli obiettivi della Capital Markets Union. (Sicav e Sicaf di diritto italiano, eterogestite, con minori aggravii burocratici..mia nota)
- In ambito europeo, inoltre, diverse fonti legislative disciplinano aspetti peculiari delle scelte di investimento dei risparmiatori con particolare riferimento alla sostenibilità e alla digital finance.

- Considerata altresì la crescente enfasi sulle questioni ambientali, sociali e di governance – ovvero i fattori Environmental, Social, Governance, noti anche con l'acronimo 'ESG' – l'Unione europea ha intrapreso un'imponente iniziativa legislativa per integrare i principi di sostenibilità nel tessuto economico e finanziario dei singoli Stati Membri. Diverse sono le direttrici interessate, tra cui: l'incremento del livello di trasparenza, la previsione di un sistema di classificazione dettagliato per le attività economiche considerate sostenibili, requisiti di divulgazione per l'integrazione dei fattori di sostenibilità nei processi decisionali di investimento, disciplina per i cosiddetti green bonds, repressione dei fenomeni di greenwashing.
- Più nello specifico, la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR – Regolamento (UE) 2019/2088), stabilisce requisiti di divulgazione tra intermediario e cliente per l'integrazione dei fattori di sostenibilità nei processi decisionali di investimento. In particolare, il Regolamento SFDR è centrale in quanto introduce norme sulla trasparenza dei prodotti in ragione del livello di sostenibilità, distinguendo tra prodotti per nulla, poco e molto sostenibili (rispettivamente agli artt. 6, 8 e 9 del Regolamento). Il Regolamento (agli artt. 4 e 7) obbliga peraltro i partecipanti ai mercati finanziari a fornire informazioni dettagliate e aggiornate sui principali impatti negativi delle decisioni di investimento su questioni ambientali, sociali e di governance attraverso gli indicatori Principal Adverse Impact (PAI). Tali indicatori risultano fondamentali per aiutare gli investitori a comprendere e gestire i rischi associati agli impatti negativi delle proprie scelte di investimento su fattori ESG.
- Il Regolamento Tassonomia (Regolamento (UE) 2020/852), poi, introduce un vero e proprio sistema di classificazione dettagliato per le attività economiche considerate sostenibili, con l'obiettivo di guidare le scelte di investimento verso quei progetti e quelle iniziative che supportino la transizione verso un sistema economico climaticamente neutro.
- Il Regolamento Delegato (UE) 2021/1253, ancora, mira a garantire che le pratiche di investimento e consulenza finanziaria, da un lato, siano più trasparenti rispetto agli impatti ambientali e sociali e, dall'altro, promuovano una maggiore consapevolezza e integrazione della sostenibilità nelle scelte finanziarie.
- La rilevazione delle preferenze in materia di sostenibilità è di tale rilevanza che la European Securities and Markets Authority (ESMA) nell'aggiornamento del 2021 degli orientamenti in materia di adeguatezza

(ESMA35-43-3172) ha previsto uno specifico focus sul tema: gli orientamenti prevedono che gli intermediari e i consulenti svolgano un ruolo cruciale nel rilevamento delle preferenze di sostenibilità dei clienti, utilizzando a tal fine strumenti adeguati e garantendo al contempo la qualità e la coerenza delle informazioni raccolte per fornire consigli di investimento appropriati.

- Il Regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee (EuGB) si propone poi di aumentare l'efficacia, la trasparenza, la comparabilità e la credibilità del mercato delle obbligazioni verdi. Il tema è strettamente collegato al disallineamento dei ratings degli strumenti finanziari ESG. Il regolamento citato stabilisce chiari criteri di vaglio tecnico e richiede che i proventi delle obbligazioni verdi supportino effettivamente attività sostenibili. Oltre a ciò, viene menzionato un impegno per la trasparenza e la rendicontazione dell'impatto ambientale, fondamentale per monitorare l'efficacia di tali obbligazioni nel raggiungere obiettivi ambientali.
- L'attività legislativa in ambito unionale è in continua evoluzione. Il 5 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una proposta di regolamento relativo alle attività di valutazione ESG che mira a rafforzare l'affidabilità e la comparabilità delle valutazioni ESG e ad aumentare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili.
- Nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del 6 marzo 2024, inoltre, è stata pubblicata la Direttiva (UE) 825/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 – che dovrà essere recepita dagli stati membri entro il mese di marzo 2026 – volta a contrastare le pratiche di greenwashing e le informazioni ingannevoli. Si rammenta, infine, che il rapporto ESMA 34- 472-440 del 14 maggio 2024 (ESMA, 2024) fornisce specifiche linee guida nell'utilizzo di termini ESG – o comunque legati alla tematica della sostenibilità – nella denominazione dei fondi, che deve essere chiara, equa e non fuorviante; tali linee guida stabiliscono peraltro standard comuni volti a prevenire fenomeni di greenwashing, tra cui la previsione di una soglia minima di investimenti che soddisfino i criteri di sostenibilità.
- Nel panorama della disciplina relativa al settore finanziario, inoltre, la dirompente evoluzione tecnologica ha sollecitato un'attenta riflessione normativa, culminata nell'adozione di regimi giuridici innovativi a livello dell'Unione europea. È utile quindi descrivere, senza pretesa di esaustività, i principali provvedimenti legislativi in materia.
- Il Regolamento (UE) 2022/2554, noto come Digital Operational Resilience Act (DORA) – applicabile dal 17 gennaio 2025 – si propone di rafforzare la

resilienza operativa digitale del settore finanziario, stabilendo requisiti armonizzati per la gestione dei rischi informatici, il monitoraggio dei fornitori di servizi TIC (Tecnologia dell'informazione e della Comunicazione), la segnalazione degli incidenti, gli audit di sistemi e processi TIC, e l'adozione di misure contrattuali specifiche con terze parti.

- Parallelamente, il 2 giugno 2022, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2022/858 (DLT Pilot), che introduce un approccio sandbox volto a consentire esenzioni temporanee dai requisiti UE nei servizi finanziari, con l'obiettivo di facilitare l'adattamento delle regole tradizionali ai nuovi sistemi basati sulla tecnologia DLT.
- A livello nazionale, la legge n. 52/2023 (FinTech) si inserisce nel contesto delineato dal Regolamento DLT Pilot che, non solo armonizza, ma estende anche il quadro del Regolamento DLT Pilot, offrendo un approccio più comprensivo e specifico per la gestione degli strumenti finanziari digitali.
- Il Regolamento (UE) 2023/1114 MiCA (Markets in Crypto-Assets), ancora, mira a stabilire un quadro armonizzato per la regolamentazione delle cripto-attività, segnando un passo avanguardistico nella gestione delle sfide poste da queste ultime.
- In ultimo, ma non per importanza, è stato approvato il 13 marzo 2024 dal Parlamento europeo un pacchetto di misure che introduce un quadro normativo armonizzato e trasversale per l'Intelligenza Artificiale, affrontando elementi cruciali come la categorizzazione dei sistemi ad alto rischio, i requisiti normativi specifici per i fornitori, distributori e utilizzatori di sistemi di IA, nonché le procedure di valutazione della conformità ex-ante per sistemi di IA ad alto rischio.
- Nell'attuale panorama finanziario globale, le scelte di investimento delle famiglie risentono della rapida evoluzione del contesto regolamentare di riferimento, sia in termini di offerta sia in termini di presidi e tutele. In particolare, le decisioni di investimento appaiono influenzate da due tendenze emergenti, quali l'espansione della finanza sostenibile e della finanza digitale. Tali sviluppi offrono nuove opportunità ma introducono anche complessità e rischi che non possono essere trascurati.
- Consapevoli di tali opportunità e dei rischi connessi, la Commissione europea, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO), le tre European Supervisory Authorities (ESAs) e diverse Autorità nazionali –

tra cui la Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito e l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) in Francia – stanno intensificando i loro sforzi per fronteggiare al meglio i mutamenti in atto nei diversi ambiti. L'obiettivo perseguito è tutelare i risparmiatori da pratiche ingannevoli e da perdite potenzialmente devastanti, cercando di bilanciare la promozione dell'innovazione con la necessità di mantenere la stabilità e l'integrità dei mercati finanziari.

- Il fenomeno delle pratiche dannose al corretto funzionamento dei mercati finanziari al dettaglio è sempre più un problema globale significativo. La IOSCO, pertanto, si è interessata del tema nel Retail Market Conduct Task Force final report (IOSCO, 2023), che offre una dettagliata analisi dell'ambiente di mercato, delle tendenze degli investitori retail e delle implicazioni di condotta correlate. Il Rapporto evidenzia, nel complesso, come le condizioni di mercato in rapida evoluzione richiedano un adattamento continuo delle strategie di tutela degli investitori retail. La IOSCO, quindi, incoraggia i propri membri a ricorrere ai poteri d'intervento per mitigare i danni transfrontalieri legati alle crypto-attività e a diverse tipologie di frode, sottolineando la necessità di una cooperazione internazionale rafforzata su scala globale.
- L'analisi delle tendenze nelle decisioni di investimento delle famiglie riveste un ruolo cruciale per comprendere le dinamiche economiche e finanziarie attuali. In tal senso, risulta decisivo anche il monitoraggio dei livelli di alfabetizzazione finanziaria dei risparmiatori.
- La Commissione europea si è interessata della tematica nel Report 'Monitoring the level of financial literacy in the EU' (Commissione europea, 2023), i cui risultati evidenziano differenze significative tra i paesi: alcuni registrano alti livelli di sicurezza finanziaria, altri riportano che un'alta percentuale di intervistati non possiede risparmi di emergenza o si sente insicura riguardo alla propria situazione finanziaria futura. Le evidenze del report appaiono di grande utilità per sviluppare politiche che possano incrementare la competenza finanziaria nell'Unione, contribuendo a una maggiore stabilità e sicurezza economica per i suoi cittadini.
- In proposito, l'OCSE ha introdotto l'INFE Toolkit-Measuring-Finlit-Financial-Inclusion (OECD, 2022), volto a facilitare la raccolta di dati comparabili su scala internazionale, utile sia per orientare i processi regolamentari sia per sensibilizzare i policy makers nel settore finanziario.

- L'OCSE ha, in tale ambito, realizzato l'indagine OCSE/INFE 2023 sulla 'Financial Literacy' degli adulti (OECD, 2023b). Il report sottolinea l'importanza di un impegno continuo nel campo dell'alfabetizzazione finanziaria, evidenziando la necessità di interventi mirati che possano elevare le competenze finanziarie a livello globale, garantendo così una maggiore equità e stabilità economica per tutti i cittadini.
- La tematica delle scelte di investimento e dei rischi emergenti per i risparmiatori è stata peraltro oggetto di specifiche indagini anche da parte di alcune Autorità di vigilanza nazionali. La più recente indagine dell'AMF realizzata nel 2023 (AMF, 2023) ha mostrato una crescente sofisticazione e diversificazione nei comportamenti di risparmio e investimento tra gli intervistati, con un'attenzione particolare alla sicurezza finanziaria e una propensione più elevata a esplorare nuove opzioni di investimento (specie nel mondo crypto) nonostante le crescenti incertezze in ambito economico e finanziario.
- L'indagine condotta dalla FCA relativa al periodo 2021-2022 (FCA, 2022) evidenzia che un numero significativo di consumatori detiene risparmi in contanti che potrebbero invece essere più proficuamente investiti altrimenti. FCA ha poi riscontrato la crescente attrattività degli investimenti ad alto rischio, tra cui le crypto-attività e le crypto-valute. L'indagine relativa al periodo aprile 2022 – marzo 2023 (FCA, 2023) rimarca la necessità di una regolamentazione attenta e di un'educazione finanziaria capillare per orientare le scelte di investimento dei risparmiatori in modo sicuro e informato.
- Diverse sono poi le iniziative focalizzate sulle tematiche ESG. L'OCSE nel rapporto Financial Consumers and Sustainable Finance (OECD, 2023a) sottolinea la necessità di adottare definizioni coerenti di 'finanza sostenibile' per facilitare la trasparenza e la comprensione da parte dei consumatori e conclude con una serie di considerazioni volte a orientare i policy makers e le Autorità di vigilanza nella gestione della protezione dei risparmiatori con riferimento alla materia della finanza sostenibile, rimarcando la necessità di un approccio coordinato e olistico.
- Le tematiche ESG sono di tale rilievo che l'ESMA ha sviluppato una vera e propria 'Sustainable Finance Roadmap 2022-2024' (ESMA, 2022). L'iniziativa si pone l'obiettivo di delineare le priorità e le azioni correlate nel settore della finanza sostenibile e di favorire una implementazione coordinata e continuativa delle direttive ESMA in questo ambito. La

Roadmap, più dettagliatamente, identifica tre aree prioritarie per il periodo 2022-2024. In primo luogo, l'ESMA mira a contrastare il fenomeno del greenwashing e a promuovere una maggiore trasparenza nelle pratiche di mercato, sviluppando una definizione chiara di greenwashing e coordinando azioni per affrontare e risolvere questo problema. In secondo luogo, a parere dell'Autorità europea, risulta essenziale potenziare le capacità delle National Competent Authorities (NCA) e dell'ESMA, migliorando le competenze e le risorse disponibili attraverso iniziative formative e la condivisione delle esperienze di supervisione. Infine, un rafforzato monitoraggio, unitamente a una valutazione e un'analisi dei mercati e dei rischi legati all'ESG, permetterà all'ESMA di identificare prontamente rischi potenziali che potrebbero impattare negativamente sugli investitori e sulla stabilità dei mercati finanziari.

- L'iniziativa 'ESAs Call for Evidence on better understanding Greenwashing' (ESAs, 2022) promossa dalle tre ESAs è finalizzata a conseguire una definizione chiara e accurata del greenwashing e a raccogliere dati sull'applicazione delle normative esistenti in materia di finanza sostenibile. Basandosi sui dati raccolti, le ESAs intendono emettere raccomandazioni che indirizzino le problematiche identificate e migliorino la regolamentazione e la supervisione del settore.
- Inserendosi in tale solco, il Final Report on Greenwashing dell'ESMA (ESMA, 2024b) analizza i rischi connessi al greenwashing, proponendo azioni concrete per migliorare la supervisione e promuovere la convergenza delle pratiche da parte delle Autorità di Vigilanza nazionali preposte.
- In ultimo, nel recente Risk Monitor Report on Trends, Risks and Vulnerabilities (ESMA, 2024a) ESMA ha evidenziato alcuni rischi specifici per i risparmiatori retail nell'attuale contesto di mercato. Nel report è evidenziato che il fenomeno del greenwashing potrebbe erodere la fiducia negli investimenti green. Inoltre, la crescente influenza dei social media può determinare che sedicenti esperti possano invogliare gli investitori meno informati a prendere decisioni basate su notizie non verificate o fuorvianti, aumentando il rischio di perdite significative.
- Il rafforzamento della trasparenza informativa sui prodotti sostenibili, il contrasto a fenomeni di greenwashing che, come mostrato dai dati, può rappresentare un deterrente importante nelle scelte di investimento sostenibile, l'offerta di dati chiari e affidabili sulla sostenibilità e sull'impatto di tali prodotti finanziari su ambiente e società. Tali obiettivi dovranno, tra

l'altro anche basarsi, su una informazione e comunicazione verso gli investitori retail più efficace circa l'accuratezza e l'affidabilità dei dati sulla sostenibilità, la trasparenza sulle caratteristiche dei prodotti sostenibili incluso quelle sui rendimenti passati e attesi, sulla gestione dei rischi e sui costi".

(Fonte: Report on financial investments of Italian households, Focus investors, 2024, Consob)

CASSA FORENSE E GLI ADVISORY BOARD



Trento, 16 dicembre 2025 Di Paolo Rosa, avvocato **già Presidente di Cassa Forense**

"La Cassa Forense pubblica l'elenco degli incarichi nei Comitati Consultivi/Advisory Board e nei Comitati di Indirizzo dei fondi di investimento, con i relativi compensi.

L'elenco è generalmente disponibile sul sito web ufficiale dell'ente, nella sezione dedicata alla trasparenza.

Come Consultare gli Elenchi

Per visualizzare i membri degli Advisory board, è necessario accedere direttamente ai documenti pubblicati nella **sezione "Trasparenza" o "Governance"** del sito della Cassa Forense.

Ad esempio, l'elenco degli incarichi per il 2022 è stato pubblicato in formato PDF e può essere consultato tramite un collegamento specifico.

I passaggi generali per trovare queste informazioni sono:

1. Visitare il sito ufficiale di Cassa Forense.
2. Cercare la sezione "La Cassa" o "Governance".

3. All'interno di queste sezioni, cercare voci come "Trasparenza", "Comitati Consultivi / Advisory Board", o "Incarichi".

Natura degli Advisory Board

Gli Advisory board non sono organi di governance interni della Cassa Forense (come il Comitato dei Delegati o il Consiglio di Amministrazione), bensì **comitati consultivi di fondi di investimento esterni** in cui la Cassa detiene partecipazioni.

La Cassa designa propri rappresentanti per avere una presenza in questi comitati, che svolgono funzioni consultive sui temi e sulle materie indicate dal Consiglio, compresa la gestione del patrimonio e le attività di controllo e verifica della gestione.

L'onere della liquidazione dei compensi per questi incarichi è a carico dei fondi stessi, non direttamente della Cassa Forense.

Periodicamente, vengono sollevate questioni sulla tempestività e completezza della pubblicazione di questi elenchi, per garantire la massima trasparenza verso gli iscritti." Questo dalla IA di Google.

La IA ha ragione perché chi solleva questioni, oltre alla Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali, sono io!

Dal Report di giugno 2025 della Commissione bicamerale, pag. 65: "Dall'indagine è emersa la presenza di OICR dedicati alla singola Cassa (sottoscrittore al 100 per cento) nonché la presenza di un asset manager (controllato al 100 per cento) all'interno di una Cassa.

Ciò solleva profili di attenzione sulla complessiva operatività di tali intermediari/strumenti, soprattutto con riferimento ai costi, agli aspetti remunerativi del management e alla gestione di possibili conflitti di interesse.

Riflessioni ulteriori e in termini più generali, meriterebbero poi i "compensi" (gettoni di presenza) percepiti dai soggetti (frequentemente i componenti del Consiglio dei delegati/C.d.A.) indicati dagli Enti per la partecipazione negli Advisory board/comitati consultivi degli OICR Alternativi".

Recentemente ho chiesto al DG di Cassa Forense i tabulati dei comitati consultivi per gli anni 2023 e 2024 con i compensi ivi previsti, ancorché non incassati, ma il DG mi ha così risposto: **"La richiesta non è riscontrabile poiché Cassa Forense non è in possesso dei dati richiesti ..."**

Paradossale perché nel tabulato pubblicato per il 2022, Cassa Forense precisava che **gli incarichi venivano conferiti su designazione di Cassa Forense, e non potrebbe essere altrimenti!**

Questo significa solo, a mio giudizio, che il DG ha avuto indicazioni di non divulgare l'elenco, perché il DG dott. **Antonello Crudo**, a suo tempo, ha ricevuto l'incarico di **responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e quindi è un profondo esperto della materia.**

Vedremo se alla fine della sua aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 34 bis (e non 134), d.lgs. 30.03.2021, n. 165, a fine giugno 2026, ritornerà in INPS o resterà in CF? **Gli iscritti hanno diritto di conoscere i nominativi dei componenti per CF negli Advisory board e relativi compensi.**

L'art. 1 del codice della trasparenza in CF così recita:

Principi generali

La trasparenza è intesa come accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Fondazione, ai sensi della normativa richiamata nelle premesse.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse, integrità e lealtà nel servizio agli iscritti, dei cittadini nonché, in generale, dei percettori delle prestazioni erogate.

Cassa Forense garantisce l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e, nel rispetto della normativa vigente, l'accessibilità alle informazioni relativamente all'attività istituzionale di previdenza ed assistenza, alle attività di approvvigionamento di lavori, beni e servizi e all'utilizzo di risorse.

La Fondazione provvede alla pubblicazione dei dati e delle informazioni nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali e di accesso ai documenti amministrativi, rendendo non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari o, anche potenzialmente, turbativi per il mercato, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Ho rinnovato la richiesta, ma ancora senza esito!

Intelligenti pauca!

E SULLE PENSIONI ARRIVA ELSA.. MELONI

Questo significa che tutto il sistema previdenziale va rivisto dalle fondamenta, oggi e non domani.

17 dicembre 2025

L'intervento

avv. Paolo Rosa

“Il Presidente comunica che il Governo ha presentato due richieste di riformulazione, la prima relativa all'emendamento 1.1 (testo 2) e frutto delle interlocuzioni tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca centrale europea, e la seconda riferita agli emendamenti 36.0.24, 45.0.43 (testo 3), 45.0.53, 59.0.16, 59.0.29, 62.0.6, 98.0.115, 59.0.49, 60.0.20, 109.6, 112.54 (testo 2), 112.55 (testo 2) e 112.58 (testo 2). All'accoglimento di tali riformulazioni il Governo subordina il parere favorevole sui relativi emendamenti. I rispettivi presentatori accettano le richieste di riformulazione del Governo, e presentano pertanto la proposta 1.1 (testo 3), nonché gli identici emendamenti 36.0.24 (testo 2), 45.0.43 (testo 4), 45.0.53 (testo 2), 59.0.16 (testo 2), 59.0.29 (testo 2), 62.0.6 (testo 2), 98.0.115 (testo 2), 59.0.49 (testo 2), 60.0.20 (testo 2), 109.6 (testo 2), 112.54 (testo 3), 112.55 (testo 3) e 112.58 (testo 3), pubblicati in allegato.” (Fonte: Senato).

Con l'emendamento del Governo depositato al Senato ieri, 16 dicembre, arriva una stretta sulle pensioni, mentre non si ha notizia del progetto di riforma previdenziale dell'INPS che doveva uscire già ad ottobre e, quello promesso dal CNEL, non vede ancora la luce.

L'emendamento del Governo estende la cd. finestra mobile, cioè il tempo di attesa fra la maturazione dei requisiti e l'uscita effettiva dal lavoro.

Oggi si dovevano attendere 3 mesi, dal 2032 la finestra si aprirà dopo 4 mesi, che diventeranno 5 nel 2034, per arrivare a 6 nel 2035, il tutto con un consistente risparmio di spesa calcolato in 393 milioni di euro nel 2032, 494 milioni nel 2033, 1,099 miliardi nel 2034, per arrivare a 1,4 miliardi nel 2035.

Parallelamente, l'emendamento governativo introduce una sterilizzazione parziale dei riscatti degli anni di laurea che agiscono sul calcolo dei requisiti previdenziali.

L'emendamento prevede che, per il conseguimento dei requisiti pensionistici, dall'anzianità contributiva riscattata si cancellino 6 mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2031, 12 mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2032, 18 mesi nel 2033, 24 mesi nel 2034, per arrivare a 30 mesi nel 2035.

L'ufficio studi della CGIL ha calcolato che, con la sommatoria di queste misure restrittive, nel 2035 serviranno fino a 46 anni e 3 mesi di contribuzione per andare in pensione.

Un'altra misura prevede che dal 1° luglio 2026 per i lavoratori neo assunti nel privato, scatti il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare e cioè una sorta di silenzio assenso al contrario, con la possibilità per il lavoratore di rinunciare a questa adesione automatica entro 60 giorni.

In buona sostanza per i nuovi assunti, in via automatica, il TFR transiterà dall'INPS ai fondi pensione per finire sui mercati finanziari, accollando il rischio sul lavoratore.

Proprio recentemente l'ufficio studi di Itinerari Previdenziali ha certificato che la rivalutazione del TFR, come rendimento medio annuo composto, sul periodo di 3 anni, 5 anni e 10 anni è stata superiore al rendimento di tutti i fondi pensione e quindi, a mio giudizio, i neo assunti avranno tutto il diritto di valutare attentamente se rinunciare al versamento del TFR nei fondi pensione.

Tutte queste restrizioni, non sono però arbitrarie, ma rispondono alla logica per la quale, con gli attuali sviluppi demografici, caratterizzati dall'aumento dell'età media e dell'inverno demografico, nessun sistema previdenziale è in grado di reggere l'usura del tempo.